STORIA

DELLA

MARCA TRIVIGIANA.

STORIA
DELLA
MARCA TRIVIGIANA
E VERONESE
DI GIAMBATISTA VERCI.

TOMO PRIMO.

MDCCLXXXVI.

IN VENEZIA
PRESSO GIACOMO STORTI.
CON PUBLICA APPROVAZIONE.

ALLI MAGNIFICI E ORNATISSIMI
K^{r}. CRISTOFORO CO: DI ROVERO
GUGLIELMO CO: DI ONIGO
PRIORI
E AL PRECLARISSIMO COLLEGIO DE' NOBILI
DELLA CITTA' DI TRIVIGI.

GIAMBATISTA VERCI.

Volendo io pur cercare un valido appoggio alla presente mia fatica, non rimanevami, per quanto a me ne sembra, arbitrio veruno nella scelta del Mecenate, il qual naturale, per così dire, e legittimo in Voi, Magnifici ed Ornatissimi Priori, e Collegio Preclarissimo, venivami

 dal

dal titolo ſteſſo dell'Opera diſegnato. Abbraccia eſſa la storia di una delle più illuſtri Italiche Provincie, di cui fu capitale l'inclita voſtra Città; e di queſta è principaliſſimo ornamento e soſtegno quel Ceto de' nobili, che forma il sì ragguardevole Voſtro Corpo, oggetto non meno di predilezione agli occhi del clementiſſimo Sovrano, a cui volontario egli ſi dedicò, che d'alta eſtimazione a chiunque ſia degli antichi e moderni suoi pregi alcun poco informato. E chi mai ignora le provvide sue leggi, onde quelli per la maggior parte discendono, coſtantemente dirette a mantenerne la originaria purità, e i privilegj, da' quali ab immemorabili è condecorato; quello specialmente dell'inſigne attuale diritto di fregiare uno dei suoi individui della Croce e Priorato dei Cavalieri Gaudenti di S. M. M. D.? Di più non sarebbe meſtieri a conoscere che a Voi soli, Nobiliſſimi Signori, spetta per diritto la mia offerta, e che il farvela non

è tan-

è tanto uno ſtudio di ottener grazia e favore, quanto un adempimento di preciso dovere. Ma a queſte publiche ragioni altre ancora private se ne aggiungono, onde mi sento io moſſo l'animo e quaſi a viva forza obbligato ad intitolare al Nome voſtro queſto mio lavoro, che sì vorrei nel suo genere perfetto, come so eſſerne convenientiſſimo il tributo. Quante Trivigiane nobili famiglie tuttavia esistenti (lasciando ora le eſtinte) i cui Maggiori occupano in eſſo diſtinto luogo! E non veggo io inoltre con eſtremo mio giubilo Preſidi oggi meritiſſimi ed interpreti di coteſto Preclariſſimo Collegio i discendenti di due chiariſſime ſtirpi, delle quali sì speſſo accade di far onorata menzione nella mia Storia? Da tutto ciò adunque ſi rende manifeſto, se troppo io non sono dal mio deſiderio ingannato, che Voi, Magnifici ed Ornatiſſimi Priori, e Preclariſſimo Collegio, dovete e inſiem raccolti per l'amor della Patria commune,

di cui tanto vi ſtanno a cuore le preterite e le presenti glorie, e ciascuno per se, in virtù di quel sangue, che scorrendovi nelle vene vi ſtrigne alla carità verso de' voſtri antenati, di cui ſi ricordano qui le geſta immortali, dovete, dico, benignamente accettar dalle mie mani l'Opera, che vi ſi reca davanti, e proteggerla ſiccome cosa nata voſtra, piuttoſto che in perpetuo monumento di umilissimo oſſequio dal riverente Autor suo a Voi consecrata.

PREFAZIONE.

Io voleva omettere qualunque prefazione; ma non è ſtato poſſibile, che la lasci del tutto. Que' rispettabili personaggi, che mi somminiſtrarono graziosamente memorie, e cronache, e documenti per teſſere la mia Storia, richieggono da me giuſtamente, che almeno su queſti fogli per gratitudine io faccia di loro onorata menzione. E in vero ne sono degniſſimi, poichè senza l'ajuto loro non avrei avuto dalle città della noſtra Marca tanta copia di carte antiche, le quali io spero che m' abbiano condotto per iſtrade meno soggette ad inganno.

E per rendere conto in qualche parte del modo da me tenuto, e del mio lavoro, dirò che intorno agli Scrittori contemporanei mi sono appigliato prima a quelli, che viſſero ne' luoghi dove sono accaduti i fatti; poi ai più vicini. Ho quindi esaminato le paſſioni, che poſſono averli sedotti, ſicchè ne' loro racconti dal vero ſi allontanaſſero. Così operando ho trovato, che Albertino Muſſato negli ultimi libri delle sue Storie non è veritiero, perchè esacerbato per le note ragioni coi Carrareſi, e coſtretto a morire in bando, ſi moſtra apertiſſimo nemico loro. Il vecchio Vergerio per contrario, ſiccome quegli ch' era lor

cortigiano, magnifica ed ingrandisce di troppo le azioni loro, e può chiamarsi anzi encomiatore che storico.

Similmente gli Storici Vicentini dipingono i Padovani co' più neri colori; e ciò perchè professavano di aver ricevuto da essi i più crudeli trattamenti: intorno a che è da notarsi che emulazione ed odio diressero bene spesso le loro penne. Nè diversamente gli Scrittori Guelfi adoperarono, quando ebbero a descrivere i fatti de' loro nimici Ghibellini, e così i Ghibellini quando parlarono dei Guelfi; e di questo abbiamo chiarissima prova ne' Trivigiani, i quali fecero comparire Francesco il vecchio da Carrara come il più perfido tiranno de' suoi tempi. E' stato dunque mestieri usare molta cautela per separare il vero dal falso, e rigettare tutti que' racconti, che dalle passioni o di amore, o di odio, o di vendetta, o di adulazione, che mai non dicono il vero, manifestamente furono dettati.

Oltre le Storie stampate ho fatto eziandio uso grandissimo in questa Storia di Croniche manoscritte, per le quali mi professo grandemente obbligato a que' letterati e signori, che me le hanno cortesemente comunicate. Il gentilissimo Signor Cavaliere Gian-Roberto Pappafava nobile Veneto, noto in Italia non meno per la nobiltà de' suoi natali, che per la sua erudizione, mi affidò graziosamente due accreditatissime Cronache Veneziane, una di Pietro Dolfino, che da' dotti è conosciuta sotto il semplice nome di Cronica

Dol-

Dolfina, e l'altra di Anonimo Scrittore, che tratta con grande esattezza le cose Venete dalla origine della Città fino all' anno 1501.

Il Signor Abate Dottor Giuseppe Gennari anch' esso proseguendo a favorirmi con una amicizia cordiale, mi diede una Cronaca di Belluno del Canonico Clemente Miliario assai singolare, perchè scritta di dì in dì, siccome accadevano i fatti; e benchè in essa vi sieno molte cose assai frivole ed inutili, pure se ne raccolgono moltissime notizie interessanti, che invano si sarebbero ricercate altrove. Così il Sig. Co. Andrea Maldura, e il gentiliss. suo figlio Canonico Co. Ferdinando, che la serie vanno raccogliendo degli Storici Italiani, e spezialmente delle cose che appartengono a Padova loro patria, mi fecero parte di molti manoscritti, che mi furono di un grandissimo soccorso. E a questi sono da aggiungersi il Sig. Dott. Giambatista Rossi Cancellier Vescovile di Treviso, che mi mandò la Cronica famosa dell'Anonimo Foscariniano, e il Sig. Ab. Luigi Maria Canonici, che dalla sua doviziosa raccolta di preziosi manoscritti molte cronichette estrasse per mandarmele gentilmente fino a Bassano.

Di una Cronica Friulana, che stà fra i Codici, che furon già di Monsignor Fontanini, io ebbi l'estratto dall'eruditissimo Sig. Abate Dottor Domenico Ongaro dignissimo Arciprete di Colloredo, la di cui somma amorevolezza passò indi a darmi notizia di altre Cronache, che si conservano negli archivj

di que' Signori Feudatarj del Friuli, ma spezialmente in quello del Sig. Marchese Colloredo, ricco non solo di antiche pergamene riguardanti la nobilissima di lui famiglia, ma ben proveduto ancora di Codici, e di carte spettanti alle cose della patria del Friuli.

Nè di ciò contento il benemerito Signor Arciprete mi diede ancor gli estratti, e le notizie d'una Cronaca, che in realtà non è che un giudizioso spoglio, che il dotto antiquario Signor Carlo Fabricio Udinese fece già con ordine cronologico delle partite degne di reflessione, che trovò ne' registri dei Camerarj di Comun, come li chiamano, della Città di Udine, la quale ne conserva presso che l'intera serie fino dal principio del secolo XIV. Que' diligenti cittadini destinati al giro delle publiche entrate ebbono la delicatezza, o il giudizio di registrare esattamente non pur il come, e il quando, ma sì ancora il perchè si fossero per loro dovuti fare i contamenti; così senza volerlo vennero a formare una perpetua, e insieme la più legittima Cronaca, che far mai si potesse, di tutti gli avvenimenti, in cui ebbe parte la Città di Udine, la quale avea già incominciato a far le carte; e quel che è più de' maneggi, trattati, idee, disposizioni ec. della medesima. Così avessero fatto anche le città della nostra Marca Trivigiana, che noi avremmo anche per li tempi più oscuri de' lumi ben interessanti. Io ebbi pertanto l'estratto di tutti quelli, che possono aver relazione alla Storia

Trivigiana; e cominciando dalla Lega degli Udinesi colle Comunità, e co' Castellani (tra i quali il Palladio nomina in primo luogo i Caminesi) contrarj all'Alençon, giacchè prima non abbiam trovato cosa a proposito, abbiam preso alcune partite, che ci presentano una giusta idea dei motivi di siffatta contrarietà. Ma non meno obbligato sono a Monsignor Conte Carlo Belgrado Canonico della Chiesa Udinese, soggetto illustre per nascita e per letteratura. Questo grave personaggio e pel suo genio, che lo porta alle buone lettere, e per l'amicizia che mi professa, intraprese a trascrivere dagli archivj di quella illustre Città sì del Comune, come del Capitolo, tutti quei documenti che potevano servire al mio fine. Io n'ebbi un numero grande, per cui ho potuto agevolmente rischiarar molte cose, che ancor rimanevano oscure ed incerte nella Storia della Marca Trivigiana, non che in quella della provincia del Friuli.

Io devo porgere inoltre i miei più sinceri rendimenti di grazie al nobile Signore Conte Enea di Porzia qu. Rambaldo, il quale mi somministrò abbondantissima materia per la mia Storia. Quest' illustre Signore e per le belle doti dell'animo che lo adornano, e pel suo desiderio di giovare ai miei studj, da me senza fine ossequiato, mi mandò moltissime carte, che si conservano negli archivj dell'antichissima sua famiglia, che tanta ingerenza ebbe ne' publici affari di que' tempi, e nelle

guerre

guerre asprissime, che desolarono la Provincia: famiglia potentissima e per le giurisdizioni che possedeva in pieno dominio, e per la parentela ch' essa aveva colle case più grandi di quel secolo, e spezialmente con quelle de' Carraresi, degli Scaligeri, e de' Caminesi. Anzi se può qui aver luogo una mia conghiettura direi ch' essa in origine avesse avuto comune lo stipite con questa ultima de' Signori da Camino, così indicandolo i nomi medesimi che s' incontrano nei primi antenati di quelle due illustrissime case, e spezialmente il vedere che ambedue erano decorate col titolo glorioso di Conti di Ceneda.

Il nobile Signor Conte Pietro Antonio di Sbrojavacca illustre Feudatario di Villotta in Friuli si compiacque anch' esso di mandarmi qualche ragguardevole documento, molti somministrandone l' archivio di sua antichissima e nobile famiglia. Il Signor Conte Daniello Concina fece ancor egli per mio uso trascrivere molte utili carte, che si conservano nella celebre Biblioteca Fontaniniana; e il fece con quell' ottimo discernimento, che ben dimostra il genio suo grandissimo per le scienze, e per gli studj della diplomatica.

Ma il nobile Signor Antonio Pellizza di Sacile superò ogni mia aspettazione; ed è incredibile il numero grande di documenti importantissimi, che io ebbi col mezzo suo, tutti da lui trascritti con una estrema diligenza, estratti da' principali archivj della sua città e della Provincia, e spezialmente

dalla

dalla considerabile Raccolta de' Signori Zuliani; e ingenuamente confesso, che senza dei medesimi io sarei parecchie volte rimasto nelle tenebre per molti fatti gravissimi, che in que' secoli sono accaduti.

Non tacerò che dalla vaghissima città di Conegliano mi furono somministrate di molte bellissime carte, e me ne dichiaro debitore al nobile Signor Francesco Malvolti, soggetto per tutti i riguardi di grandissima estimazione, ed al nobile Signor Domenico del Giudice. Questi, uno dei membri di quella illustre Accademia, noto già alla Republica delle Lettere per opere date alle stampe, moltissimo amante delle cose antiche, e pratichissimo dei caratteri di que' rozzi ed incolti secoli, fu da' nobili Signori provveditori della sua città incaricato nel luglio del 1785 di leggere tutte le membrane, che esistono nel dovizioso archivio di Conegliano, e di formarne un breve estratto. Quall'occasione più bella e più opportuna per potermi favorire di tutti que' documenti più importanti, che aspettar potevano alla mia Storia? Lo fece egli adunque con quella generosità e pazienza, che più si conviene a un animo nobile e ben fatto; e tanto più gli fu agevole il modo di farlo, quanto ch' egli ha già composto per suo privato studio la Storia antica della sua patria con quella erudizione ed esattezza, di cui diede ottimi saggi nelle altre sue opere.

Or mi debbo rivolgere alla Città di Trivigi. Qual sarebbe mai questa mia Storia sen-

za

za i soccorſi abbondantiſſimi, che ricevetti da quella illuſtre ed antica città? Non ho dubbio alcuno, che gli archivj di lei non ſieno in carte antiche, e in documenti i più doviziosi di tutti gli altri della Provincia; e tre illuſtriſſimi Soggetti andarono a gara ad aprirmi i fonti, onde trarre copiosa materia pel mio lavoro. Io rammento con venerazione e con gratitudine i riguardevoli nomi di Monſignor Canonico Conte Rambaldo degli Azzoni Avogaro della Chiesa di Treviso, del Sig. Dott. Giambatiſta Roſſi, di cui per gratitudine rinnovo la memoria, e del nobile Signor Conte Luigi Scotti Cavaliere.

I due primi, dal proprio genio portati agli ardui e faticoſi ſtudj della diplomatica, han potuto da loro ſteſſi somminiſtrare alla mia Storia materiali copioſi; e il terzo illuſtriſſimo soggetto potè abbondantemente soddisfare ai miei deſiderj mercè delle immense fatiche di tre benemeriti suoi predeceſſori. Io voglio dire il Conte Antonio Scotti Canonico della Cattedrale, il Conte Vittore, e il Conte Gio: Arrigo fratelli; uno padre di quell' illuſtre Cavaliere, e gli altri due zii. Il primo sacrificò tutte le sue applicazioni a disotterrare le più antiche memorie della Chiesa Cattedrale di Trevigi, roviſtando i polveroſi archivj della Città per formare la giuſta serie dei Vescovi Trivigiani, e scriverne la Storia veritiera, giuſtificata da autentici documenti. E queſta opera laboriosa, che molti sbagli mette in viſta preſi dall' Ughelli, che molti

ne

nè corregge, ha egli lasciata compiuta, e se la morte non lo avesse fatalmente rapito, già sarebbe stata da lui publicata con sommo vantaggio della Storia Ecclesiastica.

Il Signor Conte Vittore si rendette benemerito della sua patria col raccorre tutti gli antichi documenti acconcj ad illustrare lo stato politico della Città, ed unì insieme quanto di più vecchio, e di più prezioso ha riserbato nel publico antichissimo archivio della città più la buona fortuna, che l'attenzione e la diligenza dei trapassati.

Seguendo il Conte Arrigo la bella carriera dei due fratelli, ed eccitato dal loro esempio, volle anch'esso mettere insieme a difesa della verità, quanto potè raunare di antichi documenti in tutti gli archivj della città, ed altrove, i quali erano sfuggiti alla diligenza degli altri due. Perlochè l'unione di tante importantissime carte, che formano una Raccolta preziosa di quindici e più grossi volumi in foglio, compilata da quei tre benemeriti fratelli è un copiosissimo apparato per formare una bella Storia della lor patria, e correggere i grandissimi sbagli de' passati Storici.

A questi illustri Soggetti con lode giustamente da me ricordati si devono unire due altri personaggi per ogni riguardo nobilissimi e chiari. Il primo di essi è Monsignor Canonico Lucio Doglioni Decano della Chiesa di Belluno, e l'altro il sopralodato Sig Ab. Dottor Gennari Accademico Padovano. I nomi loro non abbisognano de' miei encomj,

e le

e le opere già da entrambi fatte publiche colle ſtampe manifeſtano chiaramente, quanto profonde ſieno le loro erudizioni negli ſtudj della diplomatica. Io certamente devo ad entrambi profeſſare eterne obbligazioni pei numeroſi documenti, che ſi compiacquero ambedue con ſomma gentilezza traſmettermi, e per le preziose cronichette comunicatemi.

Per non attediare il Lettore con un più lungo catalogo di nomi dirò ſolamente che in Venezia fui favorito di antiche notizie da Sua Eccellenza il Signor Franceſco Donado, che attualmente ſcrive la Storia di quella illuſtre Republica per publico comando corredata di pregiati e reconditi documenti, dal Signor Amedeo Svajer benemerito raccoglitore di Codici manoſcritti, e di libri varj, e dal Signor Abate Jacopo Morelli digniſſimo cuſtode della Libreria di S. Marco.

In Bologna eziandio l'illuſtre Senatore Sig. Conte Lodovico Savioli potè farmi dono di molte carte atteſi gli ſtudj ſuoi diplomatici, mentre preſentemente egli ſcrive gli Annali della ſua città con quell'aureo ſtile, che può far invidia alla penna di Tacito. Somma fu l'aſſiſtenza preſtatami da quel letterato Cavaliere per farmi traſcrivere i documenti neceſſarj alla mia Storia, che ſi conſervano nell' inſigne Biblioteca dell' Iſtituto di quella illuſtre città, e ſpezialmente quelli che il Signor Filippo Antonio Ronconi, per ordine e commiſſione del gran Pontefice Benedetto XIV. eſtraſſe dall' archivio Vaticano per far un dono

pre-

prezioso di più volumi alla sua patria, contenendo essi cose tutte alla medesima appartenenti.

In Modena l'eruditissimo e celebre Signor Abate Girolamo Tiraboschi Cavaliere, ed in Verona Monsignor Canonico Gian-Jacopo Marchese Dionisi appagarono anch' eglino pienamente i miei desiderj; e così in Mantova il Signor Co: Giambatista d'Arco Ciambellano di S. M. Imperiale, in Brescia il Sig. Abate Giambatista Rodella, e il dignissimo Sig. Prevosto di Bordolano, dal quale ebbi le notizie estratte dalla rara Cronaca ms. di Cremona di Girolamo Guiscardi; in Arco dall' Illustrissimo Signor Abate Dott. Francesco Santoni Arciprete benemerito di quella Chiesa, tutti personaggi dotti ed eruditi, e degni di onorevole ricordanza.

Confesso ancora di aver avuto molti sussidj di carte e di notizie dal Signor Abate Agostino dal Pozzo mio grande e pregevole amico, e dal Signor Dott. Ab. Durighello, tutti appassionati indagatori delle cose istoriche, che appartengono alla patria loro; e così pure dall' Illustrissimo Signor Gio: Antonio Sanfior di Serravalle, e dall' Illustr. Sig. Cavaliere Carlo Hippoliti de Paradiso in Borgo di Vassugana, e dal Reverend. Priore Ex-provinciale Federici dell' ordine de' Predicatori.

E non dovrò far menzione per ultimo di uno dei più illustri personaggi, che or vivano in Italia, il cui nome solo onora queste mie carte? Io voglio dire il celebre

Por-

Porporato Giuseppe de' Conti Garampi Vescovo di Montefiascone e Corneto, non meno benefico Mecenate delle Lettere, che professor glorioso delle medesime. Questo Eminentissimo Signore, mentre era in Vienna nel difficile e faticoso uffizio di Legato Pontifizio presso l' augusta maestà di Cesare, e dopo ancora che fu assunto alla sacra porpora, non isdegnò di riguardare le mie fatiche con occhio di protezione e di amore, e mi spedì da Vienna infinite curiose notizie degli ultimi Scaligeri, i quali perduto avendo il dominio di Verona eransi riparati in Germania, dove continuarono la loro discendenza per un secolo e mezzo.

Questi sono quegli illustri Soggetti, che mi hanno ajutato nell' ardua impresa, degni perciò di memoria eterna pel benefico lor desiderio, che si diffonda sempre più in Italia questa vicendevole facilità di comunicarsi i lumi l' uno all' altro, e di promuovere in tal modo il vantaggio dei buoni studj. Dio la perdoni a coloro, che avendo qualche pregevole documento lo tengono celato e nascosto, e lo negano scortesemente a chi col farne buon uso vorrebbe giovare al publico, e onorare anche il nome dei posseditori. Non si potrà certamente avere una compiuta Istoria d' Italia, se non allora quando ogni Provincia, ed ogni città avrà renduti publici, o almeno accessibili agli eruditi cotali fonti di erudizione, senza dei quali convien che zoppichi la Storia.

Dove

Dove però mi mancarono gli amici, ed i soccorsi, io sono andato personalmente a cercar le più certe notizie ne' publici e ne' privati archivj in tutte le città della Marca Trivigiana, e in quelle a lei vicine, e sono incredibili le diligenze da me usate, e le fatiche che vi ho durato. Dal canto mio ho procurato una particolar esattezza in tutta l'opera, e se la medesima avrà bisogno di maggior perfezione, ciò non sarà certamente avvenuto per negligenza alcuna dello Scrittore, ma per quelle cause che necessariamente van sempre congiunte a lavori di simil fatta. Imperciocchè come uno Storico può darsi vanto di non esser qualche volta caduto in errore, mentre o un archivio non osservato, o a lui inaccessibile gli può per avventura somministrare quelle notizie che gli erano prima ignote, acconcie a rischiarare i dubbj, e mettere in chiaro la verità?

A questi motivi che dir si possono puramente dipendenti dal caso, s'aggiungano anche quelli, che derivano da altre particolari mie circostanze. Io certamente vivo in un paese, che più per la mercatura e pel commercio par fatto che per le lettere, e la mancanza di una publica biblioteca, e la carestia di ogni libro necessario e occorrente a' miei studj, mi dovettero rendere il lavoro tanto difficile e malagevole, quanto nol può credere, se non chi per prova ne fa l'esperienza. Tali difficoltà tuttavia ho procurato di superare con ogni miglior modo possibile, e

que'

que' libri, che non ho potuto procurarmi con gravissimo mio dispendio, gli ebbi dagli amici cortesi delle vicine città, da' quali con somma gentilezza fui favorito.

La qual gentilezza per mia mala sorte non ho punto sperimentata in coloro, che più degli altri dovuto avrebbono esercitarla con me, attesi i vincoli della patria e del sangue. Ma copriamo di un velo la nera ingratitudine loro, e lasciamo che l'età futura vendichi i miei torti col disapprovare lo strano e ingiusto procedere di quegl' ingrati cittadini, che hanno aggravato barbaramente le mie domestiche disgrazie con publiche e private ingiurie. Io ho procurato di vincerle con filosofica fortezza, sapendo che le disavventure devono trovar preparato il savio se non a non sentirle, almeno a ripararsene alla meglio secondo le circostanze, e a lottar colla trista fortuna, se non è lecito il vincerla; ma non posso però negare, che ciò non abbia grandemente turbato il mio animo, e quindi ritardato ancora il fine dell' opera, che avea per le mani.

Alla quale ritornando, e chiedendo scusa ai miei discreti lettori per le addotte ragioni delle imperfezioni, che per entro vi potessero scorgere, dirò che ho creduto bene premettervi una Dissertazione Istorica, in cui prendo brevemente a narrare i fatti dal tempo di Carlo Magno, sotto il cui glorioso Impero ebbe incominciamento la nostra Marca di Trivigi e di Verona, e conduco passo passo

il

il lettore fino all' ultima estinzione della famiglia degli Ecelini.

Due motivi particolarmente m' hanno indotto a tessere questa Dissertazione. Il primo per dare al lettore un' idea in generale dello stato politico e civile della Provincia in modo, che giunto al principio della Storia possa proseguirne la lettura senza aver più bisogno di rileggere la Storia degli Ecelini. Il secondo motivo è stato per prendere quindi occasione di produrre que' pochi documenti prima del mille, e que' dei due secoli posteriori da me ritrovati dopo che ebbi stampata la Storia suddetta. E gli uni e gli altri potranno servire ad un lavoro più esatto e più lungo per chi volesse accingersi a scrivere la Storia della Marca Trivigiana, incominciandola dalla sua origine, che fu poco dopo l' 800; mentre io ad altri tempi mi sono ristretto coll' argomento; meritando que' primi secoli più profonde meditazioni, e ricerche più diligenti e più lunghe per la grande oscurità delle cose, e per la inopia dei documenti.

In quanto allo stile, i pedissequi del gusto oltramontano bramerebbero forse un grado maggiore di quel calore, che anima i racconti, e mette in qualche agitazione lo spirito di chi legge, interessandolo nelle passioni dello Storico; ma le particolarità, alle quali mi è convenuto di scendere perpetuamente, la necessità di provarle, la legge di conciliare gli antichi Scrittori, che si contraddicono, appena sono suscettibili di tale ornamen-

to;

to; e forse è meglio, che i noſtri Italiani non ſiano riscaldati da quella brillante illuſione, la quale sotto nome di rapidità di ſtile, di eloquenza filosofica, e di animata dicitura, ha fatto adottare tanti spropoſiti ai noſtri tempi.

Ma è tempo di dar fine a queſta prefazione col circoscrivere al curioso lettore qual tratto di paese ſi racchiuda col nome di Marca Trivigiana e Veronese. Il Maggioni nella descrizione dell' Italia appigliandoſi alla diviſione fatta dal Biondo così la descrive. Queſt' ha dall' Oriente il Friuli separato pel fiume Livenza, e parte del mare Adriatico; da Tramontana le alpi di Germania, dall' Occaso la Lombardia transpadana separata dal Mincio, dal Lago di Garda e dal fiume Sarca, dal mezzodì le paludi di Melaca e Bregantino sino alla bocca dell'Adige, dalla qual parte altri le danno per confine il ramo del Po delle Fornaci. A queſta diviſione del Maggioni io non avrò da aggiungere cosa alcuna, e sol dirò che tutto queſto tratto di vaſto paese comprende le provincie e le città di Verona, di Padova, di Rovigo, di Vicenza, di Treviso, di Belluno, di Feltre, di Ceneda, di Conegliano, di Baſſano, di Asolo, di Sacile, di Oderzo, di Cologna, e di Salò co' Caſtelli soggetti alla giurisdizione di queſti luoghi.

DISSERTAZIONE
PRELIMINARE.

Finito il regno de' Longobardi in Italia l' anno 774., ed assuntone il titolo dal vincitore Carlo Magno, s' incominciarono a dirozzare ed incivilire gl' inselvatichiti popoli della Lombardia. Questo potente Monarca avea saputo pulire i costumi della sua nazione, e però seppe comunicarli eziandio a' novelli suoi sudditi. Ne profittarono i popoli, e sotto il governo di quel grande conquistatore migliorarono non poco con goder della pace, ed esercitare le armi, e il valore solamente contro le nazioni straniere. Pochissime alterazioni egli fece nel sistema del governo italico, nè vi abolì le leggi stabilite da' predecessori dell' ultimo Re de' Longobardi, cosicchè le cose d' Italia procedettero quindi avanti non altrimenti che se morto Desiderio fosse asceso sul trono Longobardo un successore della stessa nazione.

Egli trovò che personaggi illustrissimi sotto il titolo spezioso di Duchi governavano una provincia, e che erano subordinati ad essi i Conti destinati al governo di una Città. Niente cambiò di questo, e si contentò che i Duchi fossero liberi, ma coll' obbligo annuo del regio feudo. Da questi Duchi sono derivati i Marchesi, imperciocchè *Marca* o *Marchia* parola tedesca significava il confine dello stato. Però quelli, che furon deputati alla difesa di una provincia, che era a' confini del regno, s' incominciarono a chiamare *Marchiones*, *Marchenses*, *Marchisi*, che è quanto dire custodi de' confini. Il Duca

del Friuli fu uno di questo numero, a cui poco dopo l' 800. fu conferito il titolo di Marchese: e quel Ducato, che si chiamò anche di Trivigi e di Verona, a motivo della residenza ordinaria, che il Duca faceva o nell' una o nell altra Città, fu poscia distinto col nome di Marca.

Carlo Magno nell' anno ottocentesimo dell' era volgare per nuovi benefizj, che il buon Papa Leone aveva ricevuto da lui, creato con isplendida solennità Imperatore d' occidente, divenne italiano d' animo e di pensieri. Nato egli era veramente colle più felici disposizioni ad ogni illustre intrapresa, e tutte le Città d' Italia risentirono gli ottimi effetti del suo animo eccelso, e delle sue beneficenze. Alla Chiesa confermò l' Esarcato di Ravenna, la Provincia Anconitana e i Ducati Romano, Toscano, e Campano (1), siccome le avea promesso prima d' intraprendere la guerra contro Desiderio.

Da Pavia si portò in Padova, la qual Città giaceva ancora disabitata, dopo che era caduta verso il 600. per Agilulfo Re de' Longobardi, secondo la testificazione di Paolo Diacono; e tocco da compassione al vedere lo stato infelice di una Città così antica, e di tanto nome, ordinò che fosse rifabbricata, richiamando gli antichi di lei abitanti da Monselice, ove s' erano ritirati (2). Al Vescovo della Città diede amplissimi privilegj, e da quest' epoca incominciano le memorie sicure di quella chiesa e de' suoi Vescovi, perchè s' incominciano ad avere autografi documenti, e testimonianze di originali carrepecore (3)

In Trivigi instituì la publica zecca, onorando quella illustre Città del dritto nobilissimo di batter mo-

(1) Ved Docum. intorno all' 800. nel Cod. Trivisan.
(2) Orsato Stor. di Padova Lib. 3 Par. I. p. 168.
(3) Brunacci Stor. Eccles. di Padova ms.

moneta (1), dalla qual circoſtanza ſi potrebbe argomentare, che da quel punto incominciaſſe il Duca della Provincia ad aver colà la ſtabile sua permanenza. E certamente Carlo ampliò spezialmente in quell' incontro la dignità e giurisdizione del Duca Friulano. Al Patriarca di Grado egli diede un privilegio di esenzione da ogni gravezza per quattro sue navi, che navigavano mercanteggiando (2); a Dolciſſimo Vescovo di Ceneda confermò parimente le giurisdizioni, che erano già di antica ragione di quella Chiesa (3); e decorò ſimilmente di privilegj gli altri Vescovi della Provincia; imperciocchè fra le beneficenze da quell' illuſtre Monarca impartite al Clero delle Città d' Italia, fu riguardevole e somma quella di concedere al medeſimo la facoltà di eleggerſi il proprio Vescovo, la cui elezione fino allora era dipenduta da' Sovrani, e per conseguenza erano nati sommi scandali ed infiniti disordini. (4)

Egli avea trovato in una totale decadenza lo ſtudio delle lettere; imperocchè sotto il Regno de' Longobardi tutti attenti alle conquiſte e alle guerre, eranſi perdute le tracce delle cognizioni, e mancavano le scuole, i maeſtri e l' educazione. In mezzo a quelle tenebre immense ei raccolse alcun raggio di luce rimaso ne' chioſtri. Procurò di ravvivarlo, per quanto gli fu poſſibile, e però in ogni luogo andò cercando uomini dotti per cacciar l' ignoranza dalle italiane contrade. Per lui adunque ſi gettarono semi abbondanti di coltivamento agli

(1) Eruditiſſima e bella è la Diſſertazione ſopra le monete di Trivigi recentemente publicata in Bologna da Monſig. Canonico Conte Rambaldo degli Azzoni Avogaro.

(2) Ved. Doc. nel Cod. Triviſan.

(3) Ved. Doc. num. 1.

(4) Sigonio de Regno Italiæ &c.

agl' ingegni, sapendo che i migliori spiriti seguono facilmente o le virtù o i pregiudizj dell' infanzia. Quindi alcuni sostennero che da questo egregio Imperadore avesse avuto principio lo studio publico di Padova; ma le ragioni che ne adducono, sono così deboli e insussistenti, che, se non esce alla luce qualche antico documento, che ciò comprovi, tale opinione, come favolosa, è da rigettarsi (1).

Carlo attesa la vastità grande della sua Monarchia, e le frequenti turbolenze, che movevano in Italia i Principi Longobardi non bene ancor tranquillati, risolse di prendere a compagno nel Regno Italiano Pipino suo figliuolo maggiore, e perciò nel fine dell' anno 780. presa seco Ildegarde sua moglie, e Pipino e Lodovico suoi figliuoli ritornò in Italia, e si fermò in Pavia, dove celebrate le feste natalizie tenne un solennissimo congresso de' Vescovi, degli Abati e de' Primati del Regno. Furono in quella nobile adunanza stabilite molte leggi a comodo, ed utilità del reame italico, e poi annunziato per compagno al trono Pipino figliuolo di lui. La sua coronazione per mano di Papa Adriano seguì in Roma nella Pasqua dell' anno seguente (2).

Questi fu quel Pipino, che mossa guerra a' Veneziani, e preso Brondolo, Chioggia, Palestrina, e Malamocco, mise ad un rischio gravissimo la libertà Veneziana; se non che quel popolo ardito e coraggioso ripigliando gli spiriti smarriti attaccò i Francesi alla vista di tutta la Città, che ne era spettatrice, e ne fece strage così grande, che di una così forte armata pochi soldati uscirono salvi dal sanguinoso conflitto, rimanendo altri consumati dal ferro, altri affogati nell' acque con perdita della maggior parte de' legni loro, di modo che il si-

to

(1) Ved. l'Orsato alla pag. 177.
(2) Sigonio de Regno Italiæ &c.

to illustrato da così chiara vittoria a perpetua memoria de' tempi avvenire fu denominato col titolo di Canal Orfano (1)

Pipino dopo tale sconfitta ritirossi a Milano, dove morì agli otto di luglio dell' 809., ed il suo corpo fu portato a seppellire in Verona nella Chiesa di San Zeno di copiosissime rendite da esso beneficata. Sentì altamente nell' animo l' Imperator Carlo la perdita del figliuolo, e volle che il Regno d' Italia fosse di Bernardo suo nipote nato di Pipino.

Carlo anch' ei passò all' altra vita nell' 814. in età di 72. anni, ricolmo di gloria, avendosi meritato il soprannome di Grande non tanto per le sue conquiste, quanto per la saviezza del suo governo. Gli fu dato a successore Lodovico suo figliuolo primogenito, e l' Imperio d' Occidente sotto di lui godette calma e tranquillità. Questo Principe soprannominato il Buono a cagione della sua pietà, dolcezza, ed estrema facilità a perdonare, diede le sue prime cure a far eseguire ciò che suo padre aveva ordinato nel suo testamento in favore de' poveri e delle Chiese. Tenne parimente più Concilj o assemblee, sia affine di prescrivere regole per la buona condotta de' Canonici e delle Canonichesse, sia affine di stabilire ne' Monasterj una disciplina uniforme, e rimettere in vigore la regola di S. Benedetto, sia finalmente per riformare gli abusi, che impercettibilmente ne' differenti ordini del Clero si erano già introdotti.

Bernardo nipote di Carlo era morto in Italia, e per la sua morte ricadde all' Imperator Lodovico questo Regno, che fu da lui governato col mezzo de' suoi rappresentanti fino all' 823.; nel qual anno al figliuo-

(1) Sabellico Dec. 1. Lib. II.; ma i Cronisti e gli Storici Francesi male informati di questo fatto lo raccontano diversamente.

gliuolo Lottario lo consegnò. Il nuovo Re passò a Roma in quell'anno stesso, e vi ricevette la corona del regno per le mani di Pasquale Pontefice primo di questo nome (1)

Fra gl'interessi del regno, ch' egli conobbe aver bisogno di providi regolamenti, si fu il maggiore quello de' feudi, negozio di grande conseguenza in Italia per la quantità de' feudatarj già in essa dall' Imperator Carlo suo avo instituiti ed introdotti. A tal fine chiamò a Roma i più dotti di Milano, Pavia, Cremona, Mantova, Verona, Trivigi, Padova, Vicenza, Parma, Lucca, Pisa, come pure i Marchesi, i Duchi, e i Valvassori maggiori, e col parere e consiglio di tutti questi insieme congregati avanti le porte della Basilica Vaticana, nella materia feudale stabilì e decretò quello, che fu conosciuto appartenere alla dignità del Re, all'utile del Regno, al comodo de' Feudatarj (2)

Dopo la morte del gran Carlo le lettere erano cadute a terra di nuovo. Lottario fece quanto potè per rilevarle; e perciò ad esempio di Carlo Magno promulgò quel suo celebre Capitolare già dal Muratori publicato (3), quantunque sia incerto l' anno, in cui fu da quel Monarca formato. In esso si prescrive, che a Pavia sotto Dungallo debbano andare a studiare i giovani di Milano, Brescia, Lodi, Bergamo, Novara, Vercelli e Como. In Ivrea lo stesso Vescovo dovesse insegnar le lettere. A Torino vi si andasse da Albenga, da Vado, da Alba, e da Ventimiglia. A Cremona da Reggio, da Piacenza, da Parma, e da Modena. In Firenze s' avesse a fare scuola a tutti gli studenti della Toscana, e in Fermo a quei del Ducato di Spoleto. A Verona concorressero que' di Mantova e di Trento,

(1) Sigonio de Regno Italiæ lib. 4.
(2) Sigonio loc. cit.
(3) Nel Tom. I. Par. II. Rer. Ital. Script.

to, e a Vicenza i giovani di Padova, di Trivigi, di Feltre, di Ceneda e di Asolo; e le altre Città di quelle parti doveſſero mandare la loro gioventù alla scuola di Cividal del Friuli.

Sotto il suo Regno nell' 827. ſi celebrò il sinodo Mantovano, del quale tanto fu scritto dagli antichi e moderni Diſſertatori. A queſto ſinodo intervennero fra gli altri Domenico Vescovo di Padova, Rattoldo di Verona, Franco di Vicenza, e Artemio di Asolo.

Lottario non meno attese a rialzar le cadute lettere, che a promuovere il commercio ne' suoi popoli; e ſiccome i Veneziani erano in quel tempo la nazione più commerciante che foſſe in Italia, così fece co' medeſimi un accordo, comprendendovi i popoli del suo regno, che con eſſi confinavano. Queſti furono gl' Iſtrienſi, i Friulani, i Cenedeſi, i Trivigiani, i Vicentini, i Padovani, che ancor paſſavano sotto il nome de' Monselicani, gli Adrieſi, che ſi chiamavano allora Gavelleſi, i Comachienſi, i Ravennati, i Cesenatenſi, gli Arimineſi, i Pesareſi, i Faneſi, i Sinigaglieſi, gli Anconitani, gli Umanenſi, i Fermiani, e i Pinnenſi (1). Tra le altre cose in quell' iſtrumento, che fu ſtipulato nell' 840. ſi pattuì de' servi e de' fuggitivi, de' corrieri, degli omicidi, de' beſtiami rapiti, de' traffichi, de' ripatici, de' paſſi de' fiumi, de' ſicarj, e de' rei; e ſi accordò la facoltà di potere far legna a' Rivaltini, a' Muraneſi, a' Malamoccheſi, agli Albioleſi, ai Torcellani ed Equilejeſi in Trivisana, e negli altri terreni soggetti al dominio imperiale. Si trattò ancora de' confini di Città nova, ſiccome s' erano ſtabiliti nel tempo del Re Liutprando col Duca Paolucione, e con Marcello maeſtro de' Cavalieri.

Tre

(1) Ved. Doc. 840. nel Cod. Triviſaneo.

Tre anni dopo cioè nell' 843., secondo la probabile conghiettura del Padre Astezati Abate Benedettino (1), Lottario dichiarò Re d' Italia il suo primogenito Lodovico, ed esso poi morì nell' 855. dopo di aver diviso a' tre suoi figli legittimi tutta la sua monarchia.

Da Lodovico ottenne la Chiesa di Padova allora governata dal Vescovo Rorigo, alcuni privilegj, ne' quali è presa sotto la protezione del Re. Osservabile è quello che Lodovico segnò nell' 874., in cui si fa memoria della Chiesa di S. Giustina, della Chiesa di S. Croce di Cervarese, dell' Avvocato del Vescovo. Sono ancora in questo privilegio ricordati molti Canonici della Cattedrale, e con loro quattro dignità, cioè l' Archidiacono, il Prevosto, l' Arcario, e il Primicerio (2).

Anche i Veneziani provarono le beneficenze di Lodovico, il quale concedette ai medesimi nell' 856. un diploma, con cui conferma a Pier Tradonico, che quivi è chiamato Doge e Spatario, e insieme al Patriarca, ai Vescovi, e a' popoli a loro soggetti, tutti que' privilegj, che avevano ottenuto dalla buona memoria di Carlo Magno, ordinando che nessuno potesse molestarli nel loro uso e dominio (3).

Nell' 875. venne a morte questo glorioso Imperatore nel territorio di Brescia, dopo la malattia di alcuni mesi, e gli successe nell' Imperio Carlo il Calvo Re di Francia; il quale poco dopo la sua coronazione andò a Pavia a ricevere gli omaggi de' Vescovi, e de' Signori d' Italia.

Se si vogliano eccettuare le guerre asprissime, ch' egli ebbe a sostenere per due anni contro Lodovico Re di Germania suo fratello, e contro i tre figliuoli di esso Lodovico, i quali tutti pretendevano il

( ) De nova Epocha Ludovici II Imper.
(2) Ved. Brunacci Stor. Eccles. di Padova ms.
(3) Ved. Doc. 856. nel Cod. Trivisan.

il Regno d'Italia, non abbiamo di questo monarca cosa alcuna degna di memoria, che possa appartenere alla nostra Marca Trivigiana. Solo si può dire che in quelle guerre Berengario Duca e Marchese del Friuli s'era attaccato da principio agl'interessi di Carlomanno uno de' figliuoli di Lodovico; ma essendo poi prevaluta in que' contrasti la fortuna di Carlo il Calvo, che divenne Re d'Italia, ed Imperator de' Romani, questo Duca accomodandosi anch'esso alle circostanze lasciò i primi impegni, e strinse buona amicizia con Bosone Duca, lasciato da esso Imperatore al governo, e alla difesa di Lombardia (1).

Nè è da tacersi che in quell'anno stesso 875. que' due gran Principi del sangue di Carlo Magno, cioè Carlomanno e Carlo il Calvo, vennero ad un abboccamento sulle rive della nostra Brenta (2)

Carlo il Calvo morì avvelenato nell'877., e Carlomanno prese subito il titolo di Re d'Italia, ma non potè conseguire quello d' Imperatore, poichè lasciò di vivere nell' 880. colpito da un accidente di apoplessia. Carlo il grosso non aspettò la morte di suo fratello per entrare in Italia alla testa di una buona armata, e mettersi in possesso del Regno di Lombardia. Il Pontefice rimase malcontento di questa sua condotta, ma finalmente prese il partito d'invitarlo a Roma per ricevervi la corona imperiale.

Carlo era a Ravenna agli 11. di gennajo dell' 880., nel qual giorno segnò un accordo con Orso Doge di Venezia promettendo pace per cinque anni, e rinnovando i patti fra' Veneziani, e le Città del Regno Italico, secondo che s'erano stabiliti con Lottario Imperatore nell' 840. In questo istrumento si replicano i nomi delle Città imperiali con quell'ordine, che s' era osservato nel primo, se non che

(1) Muratori Annal. an. 877.
(2) Brunacci Stor. Eccles. di Padova ms.

che oltre a' Cenedesi, Trivisani, Vicentini, e Monselicani, si aggiungono anche i Padovani omessi in quello di Lottario (1).

Già era stato per cento e più anni il Regno d'Italia, e per 88. l'Imperio di Occidente felicemente posseduto da' Francesi, quando Carlo il grosso, che visse inabile non meno alla generazione, che al buon governo del Regno e dell'Imperio, divenuto scimunito fu balzato dal trono per una congiura, che contro di lui si formò, verificandosi in esso, che le cose di quaggiù hanno per lo più il fine uniforme al principio, perchè se in Roma incominciò l'Imperio in Augusto, trovò in Augustolo il suo fine, e se in Francia principiò in Carlo magno, ebbe il suo termine in Carlo il grosso.

Morì questo monarca nell' Abazia di Reichnau vicino a Costanza nel gennajo dell' 888. secondo Reginone, dopo di aver tenuto l' Imperio intorno a otto anni. Allora formossi in Alemagna una nuova Monarchia; e l' autorità, che si arrogarono successivamente i differenti stati che la componevano, ridusse col progresso del tempo l' Imperadore a non essere che il capo di una illustre assemblea di Sovrani.

Anche in Francia insorse una rivoluzione generale nel governo, e gl' italiani si trovarono impegnati anch' essi in una ferocissima guerra per motivo di due rivali, che ambidue aspiravano al Regno d' Italia, ed all' Impero, cioè Berengario Duca del Friuli e della Marca Trivigiana figliuolo di Eberardo anch' esso Duca del Friuli, e Guido Duca di Spoleti, tutti due discesi per via di donne dal sangue reale di Carlo Magno.

Berengario si portò a Pavia, e quivi prese la corona del Regno, e per quanto può credere il Mura-

ra-

(1) Ved. Doc. 880. nel Cod. Trivis.

ratori, allora s'incominciò ad usar la corona di ferro, conservata tuttavia nella Basilica di San Giovanni Batista di Monza, che divenne poi celebre ne' tempi susseguenti. Guido si era portato in Francia colla speranza di poter ottenere quel Regno; ma conosciuti vani ed inutili i suoi maneggi ripassò prontamente le alpi, e rivolse tutti i suoi pensieri a scacciar Berengario dal Regno d' Italia. Ecco accesa una fierissima guerra, in cui tutte le Città della Lombardia e di Toscana abbracciarono il loro partito o per l' uno, o per l' altro de' due pretendenti.

Due furono le battaglie, ed ambedue sanguinose, che seguirono fra questi due feroci e potenti competitori. Il primo fatto d' armi, come sostiene il Muratori coll' autorità di Erchemperto scrittore contemporaneo contro l' asserzione di Liutprando, seguì nel territorio di Brescia negli ultimi giorni dell' 888., in cui il Duca Guido ebbe la peggio. Il secondo combattimento fu dato nella primavera dell' anno susseguente, e in questo Berengario fu rotto e battuto. Suppongono alcuni Storici che a Guido venisse fatto di scacciarlo del tutto fuori del Regno, ma il grande Muratori chiaramente dimostra, che Berengario tenne sempre saldo il Ducato del Friuli, e fece sempre la sua residenza in Verona, signoreggiando tutto il paese di qua dall' Adda.

Guido peraltro occupò Pavia e Milano, e prese il titolo di Re d' Italia, e poi nell' 891. da Papa Stefano V. in Roma fu coronato Imperador de' Romani; nel qual anno abbiamo un suo diploma dato in Pavia a' 20. di giugno, in cui conferma a Pietro Tribuno Doge di Venezia ampiamente i privilegj, che a' popoli della Venezia erano stati concessi da Carlo Imperatore, e particolarmente il poter trafficare liberamente senza pagar dazj, ed al-

tri

tri gravami ne' suoi stati, e il gius di battere la moneta (1).

I due pretendenti proseguirono per più anni a farsi a vicenda asprissima guerra, la quale si rinnovò con maggior furore all' 892. allorchè Guido dichiarò collega nell' impero Lamberto suo figliuolo assai giovine. L' infelice Italia divenne allora teatro di stragi, albergo di vizj e di sfrenatezze da un capo all' altro, e si estinse del tutto in essa ogni lume di ragionevole vita, non che di lettere e di dottrina.

Arnolfo Re di Germania a persuasione di Berengario discese personalmente in Italia con poderose schiere d' armati nel principio dell' 894. Da Verona sempre accompagnato da Berengario marciò alla volta di Brescia, che si dovette arrendere. Prese poscia Bergamo, e crudelmente la saccheggiò commettendosi in quell' incontro le più enormi sceleratezze; indi Milano e Pavia; se non che questi rapidi progressi furono arrestati dalle fierissime malattie, che entrarono nel suo esercito, e che l' obbligarono a ritornar in Germania frettolosamente, dopo di aver fatalmente desolata la misera Lombardia.

L' Imperador Guido mal potendosi opporre alle forze di Arnolfo unito con Berengario, si era ritirato in Toscana; ma non sì tosto il monarca Tedesco lasciò l' Italia, che si mosse con grande esercito a ricuperare i luoghi perduti. Era giunto nel decembre al fiume Taro fra Parma e Piacenza, quando per isputo di sangue terminò i suoi giorni. Lamberto suo figliuolo ed erede proseguì la guerra contro Berengario, che si era ritirato in Verona, e per quanto si raccoglie dagli Storici di que' tempi, ricuperò la maggior parte degli stati perduti.

Per

(1) Ved. Doc. 891. nel Cod. Trivis.

Per maggior disgrazia di Berengario il Re Arnolfo divenne inimico di lui, e nuovamente calato in Italia a persuasione di Papa Formoso, che gli avea promesso di crearlo Imperatore ad esclusione di Lamberto, abbattè Berengario, e lo spogliò affatto de' suoi stati, perchè diede il Ducato del Friuli, e la Marca Trivigiana a Gualfredo, e i paesi di là dall' Adda a Maginfredo Conte di Milano. Egli poscia andò a Roma nell' 896. ove con grande solennità seguì la sua coronazione imperiale nella Basilica Vaticana. Indi si mosse contro i partigiani del Re Lamberto, ma sopravvenutagli una grave infermità di capo, e vedendo di aversi acquistato grandissimi nimici colle sue crudeltà, e co' suoi ambiziosi disegni si ritirò in fretta per la via di Trento in Baviera.

Allora Berengario ripreso ardire, e raunate le sue forze racquistò Verona, e tutto il Ducato del Friuli, e la Marca Trivigiana (giacchè Gualfredo creato Duca dal Re Arnolfo era mancato di vita fortunatamente in que' tempi), estendendo il suo dominio fino all' Adda; e Lamberto fu conosciuto per legittimo Imperatore. Anzi fra questi due potenti competitori seguì pace e concordia in un congresso tenuto in Pavia in quell' anno stesso.

Che Berengario si trovasse in Ceneda nell' 897. lo abbiamo da un suo diploma riferito dal Muratori nelle Antichità Italiane (1), e a Pordenone nel maggio dell' 898. da quel suo memorabile diploma publicato anche dall' Orsato, in cui dona a Pietro Vescovo di Padova la Corte di Sacco, ch' era della Camera del Regno Italico; e da quel punto principiarono i Vescovi Padovani a prendere il titolo di Conti di Sacco.

Incominciava la fortuna a secondare questo Sovrano, e ben se lo meritava, attesochè al dire de' suoi

(1) Differt. medii. ævi Diss. 19.

suoi panegirifti non cedeva ad alcuno in valore, e non aveva eguali in pietà, in clemenza, e in amore della giuftizia; e quando per la morte dell' emulo Lamberto divenne pacifico poffeffore di tutto il regno d' Italia, ed acquiftò il titolo d' Imperatore, mantenne la tranquillità e il buon ordine de' suoi ftati, e parve che aveffe col suo prudente governo fermato l' incoftanza e la leggierezza degl' Italiani.

La morte di Lamberto avvenne nell' 898, mentre era alla caccia nel bosco di Marengo fituato nel territorio, dove fu poi fabbricata la Città d' Alessandria. Fu detto che gli cadde sotto il cavallo, mentre a briglia sciolta perseguitava non so qual fiera, e fi ruppe il collo; ma fu poi opinione universale, che Ugo figliuolo di Maginfredo Conte di Milano da Lamberto fatto decapitare, lo aveffe per vendetta della morte del padre con un baftone accoppato.

Sotto di quefto piiffimo Imperatore sperava l' Italia di riaverfi una volta dalle paffate disgrazie, quando improvvisamente uscì dalle parti più rimote della Germania una barbara nazione a portar nell' infelice provincia le più rovinose desolazioni. Quefta nazione fu quella degli Ungheri, chiamati anche Unni, Ungri, e Turchi da alcuni antichi scrittori. Quefti popoli feroci e crudeli entrarono pel Friuli in Italia al principio del novecento. Senza trovare alcuna oppofizione attraversarono il Friuli, ed entrarono nella Marca Trivigiana esercitando le loro crudeltà sopra quelle miserabili mal difese provincie. Giunti alla Brenta guadarono il fiume in un fito preffo alla Villa di Cartigliano, che ora è del territorio di Baffano, il qual luogo per più secoli conservò il nome di *vadum Ungherorum*, finchè da un altro paffaggio di un esercito Tedesco fi mutò in quello di *Teotonicorum* (1). Non frapponendofi alcun

(1) Ciò fi raccoglie dal primo Volume degli Atti del Configlio di Baffano.

alcun ostacolo scorsero il Vicentino, il Veronese, il Bresciano fino al Ticino, come un vento impetuoso che abbatte case, e schianta alberi, e porta la più miserabile desolazione per tutto dove passa.

Il Re Berengario sorpreso dalla comparsa di queste genti straniere radunò in fretta un esercito tre volte più copioso di quello degli Ungheri. Con queste forze andò contro de' barbari, i quali accortisi dello svantaggio rincularono fino all' Adda. Inseguiti dall' esercito Cristiano giunsero pel Veronese, e pel Vicentino al fiume Brenta per passarlo in quel sito, dove lo aveano guadato al loro arrivo. Credevano di poter fuggire in Germania per quella parte, ma trovandosi alle strette mandarono al Re Berengario, supplicandolo di volerli lasciar andare in pace con esibirsi di restituire tutti i prigioni, e tutta la preda, e di obbligarsi di non ritornar mai più in Italia.

Ostinato Berengario a non voler dar quartiere a que' barbari li ridusse alla disperazione. Però risoluti di vendere ben cara la vita loro improvvisamente vennero ad assalire i Cristiani, che dolcemente attendevano a bere e mangiare. Non fu quello un fatto d' armi, ma sì bene macello di chiunque non ebbe la fortuna di salvarsi colla fuga. A niuno si perdonò, tanto erano inviperiti que' cani. Il Re Berengario screditato ed avvilito andò a rinserrarsi nelle Città più forti; e que' barbari allora senza opposizione inondarono tutta la Lombardia mettendo ferocemente a ferro e fuoco tutta la infelice Provincia, imperciocchè Padova, Trivigi e Vicenza furono le prime a provare gli orridi effetti della lor crudeltà.

Quest' epoca deplorabile fu la rovina fatale degli archivj, e delle biblioteche colle reliquie dell' antichità greca e latina, che tutte miseramente perirono. Fu spettacolo orribile il vedere l' intere

Cit-

Città più popolate ed opulente, i più celebri monasterj, e le chiese più ricche incendiate e deserte; imperciocchè tornavano ogn'anno nuovi eserciti barbareschi a distruggere gli ultimi avanzi stuggiti alle fiaccole e al ferro de' precedenti.

Orrida fu allora la faccia della povera Lombardia, la quale cadde in una barbarie grandissima. Le continue scorrerie di que' ribaldi assassini impedivano i lavori, e quindi ne derivarono carestie frequenti e pestilenze. Quai governi, quai magistrati, quai reggitori erano in caso di rimediare a' grandi mali e disordini, mentre inondavano tutte le parti violenze, usurpazioni e dissolutezze? Divennero in fatti queste regioni la sede della barbarie, un vasto campo di stragi, un asilo dell' ignoranza, una palude, un deserto senza industria e senz' arti, senza popolo e senza leggi, senza ragione e senza religione. I popoli, che sopravanzarono a tante uccisioni per assicurarsi da quelle fatali incursioni, che ogn' anno si rinovavano con maggior furore, incominciarono a piantar Rocche, Torri, Castella e Fortezze nel piano, e nelle colline, che poscia crebbero in tanto numero spezialmente in questa nostra Marca Trivigiana, che a detta del Muratori sembravano per così dire una selva.

Berengario afflitto da' mali gravissimi, che que' barbari cagionarono ne' suoi stati, prestò il suo assenso alla erezione di quelle fortezze, concedendone l' autorità non solamente a' Vescovi, agli Abati e alle Comunità, ma ancora a' Signori privati, e di ciò infiniti esistono i documenti, fra i quali ci piace di accennare il diploma di lui in favore di Pietro Prete della Chiesa d' Aquileja, col quale gli concede la facoltà di munire con merli, con belfredi, e con fosse il suo Castello di Savorgnano, da cui ebbe origine la nobilissima famiglia, che da quella illustre giurisdizione prese il cognome. Quel diplo-

diploma fu dato nel 921., e c' insegna come in quell'anno Berengario era in Verona. (1)

Peraltro questo Principe degno di miglior fortuna vedendo che i mali s'accrescevano per le continue scorrerie di que' barbari, procurò alla fine di allontanarseli con ricchi presenti; anzi fu creduto comunemente, che se gli avesse cattivati di modo, che trovandosi egli oppresso da una nuova sventura per una ribellione de' suoi sudditi, i quali disgustati di lui chiamavano in Italia Rodolfo Re della Borgogna Transiurana, quelli presero le armi in suo favore contro i suoi nimici. Ma questa appunto fu la cagione dell'ultima sua rovina, poichè s' alienarono per ciò da lui gli animi ancor de' sudditi suoi più fedeli, e la stessa Verona, che era stata fino a quel tempo attaccatissima a lui, come quella che era la capitale del suo proprio e del paterno ducato, e in cui s'era ritirato appresso una rotta ricevuta da Rodolfo, si allontanò da' suoi interessi.

Fu pertanto quell' infelice monarca trucidato in quella Città in una Chiesa, mentre assisteva agli uffizj divini nel 924., e la sua morte fu compianta universalmente, e vendicata sul fatto stesso. Imperciocchè avendo quel Principe allevato in sua corte un nobile e valoroso giovane chiamato Milone, dal medesimo innalzato al sublime uffizio di Conte ossia governatore della Città, egli fece subito diligentissime ricerche degl' iniqui assassini, che tutti caddero nelle forze della giustizia, e tutti pagarono con un laccio sopra un patibolo il giustissimo fio della loro scelleratezza. Da questo Milone, secondo il Biancolini ed altri storici Veronesi, ebbe origine in quella Città la nobilissima famiglia, che fu poi detta de' Conti di Verona, o di San Bonifacio. Se-

(1) Ved. Doc. Num. 3.

Secondo la testimonianza dell' Orsato sotto di questo glorioso Imperadore ebbe parimente origine in Padova la celebre famiglia da Carrara, essendo stato Gomberto il primo a gettare i fondamenti in Padova della sua insigne discendenza, la quale fu detta da Carrara per la giurisdizione che ottenne di quel Castello (1).

Incominciano pure gli storici a far menzione di quell' altra nobilissima famiglia de' Conti di Treviso, che fu poi detta da Collalto, e quantunque molti ne assegnino un' origine assai più rimota, pure le memorie certe di que' gloriosi ascendenti principiano da un Conte Rambaldo, che fioriva intorno a questo tempo.

Alla morte di Berengario Roma restò senza Imperadori circa quarant' anni, e Rodolfo non ebbe se non che il titolo di Re d' Italia. Il principio del suo regno fu assai travagliato, poichè gli Ungheri sotto la condotta di Salardo lor generale discesi anche in quell' anno in Italia portarono la desolazione e la strage per tutta la Lombardia. Con tutto ciò confermò al Vescovo di Padova tutti i privilegj, esenzioni, ed immunità, che aveagli concesso Berengario suo predecessore (2), e spezialmente la generosa donazione, ch' egli aveva fatto al Vescovo Sibicone intorno all' anno 917. della Chiesa di Solagna territorio Bassanese, e del Canal di Brenta (3). Al Doge di Venezia, che era Orso II. Participazio, confermò parimente tutte le esenzioni, e libertà, e privilegj, che gli antichi Re ed Imperadori aveano conceduto a quel popolo illustre, specificando particolarmente il gius della zecca, come lo avevano avuto i Veneziani da Guido Imperadore (4).

Non

(1) Orsato Lib. III. p. 196.
(2) Orsato lib. III. pag 192.
(3) Il Doc. fu publicato nel Cod. Eccl. n. 1.
(4) Ved. Doc. dell' anno 925. nel cod. Trivis.

Non s' era Rodolfo appena liberato dal timore degli Ungheri, che insorse un altro pretendente al Regno d' Italia. Questi era Ugo figliuolo di Lottario Conte d' Arles, succeduto nel Regno di Provenza a Lodovico il cieco. Costui era ardito, intraprendente, poco scrupoloso nella scelta de' mezzi per arrivare a' suoi fini, e abilissimo, per celare i suoi vizj, a parlare il linguaggio della buona fede e della pietà. Acquistato aveva una grande riputazione di capacità per governare, e dava speranza di far rinascere in Italia il secolo d' oro.

La maggior parte de' Grandi d' Italia entrarono nella congiura. Ugo venne a Pavia nel 926., e vi fu concordemente acclamato Re. Andò poscia a Milano a ricevere la regal corona dalle mani dell' Arcivescovo Lamberto, che co' suoi artifizj avea guadagnato. Rodolfo costretto di cedere alla necessità, ritirossi spontaneamente nel suo Regno di Borgogna, e il primo pensiero di Ugo si fu assicurare nella sua famiglia il reame d' Italia. Per questo effetto dimandò e ottenne il consenso de' Grandi per prendersi in collega del trono Lottario suo figliuolo, e questa elezione fu approvata nel 931., quantunque molti Scrittori asseriscano, che fosse avvenuta nell' anno antecedente. Di Ugo abbiamo un privilegio a' Veneziani sullo stesso tenore di quello di Rodolfo dato in Pavia nel 927. (1).

Ugo colle sue crudeltà si rendette ben presto odioso agl' Italiani, e Berengario Marchese d' Ivrea incominciò chetamente a farsi un forte partito per ottenere il Regno d' Italia. Avvisato che quel Monarca tentava di averlo nelle mani per fargli cavare gli occhi, ritirossi in Alemagna appresso del Duca di Svezia. S' indirizzò sulle prime, ma invano, al

(1) Ved. Doc. dell' anno 927. nel cod. Trivis.

al Re Ottone per aver un corpo di armata, e rinnovò le sue pratiche co' Grandi d'Italia. Poichè si fu assicurato, ch'essi erano disposti a favoreggiarlo, recossi a Milano con poche truppe.

Ugo perdette allora ogni speranza di sostenersi, e voltò i suoi pensieri a conservare il regno a suo figliuolo. Questo giovine Principe presentossi con un'aria umile e modesta in un'assemblea de' Grandi a questo fine radunata, in cui v'era anche lo stesso Berengario, e li pregò di sovvenirsi ch' essi lo aveano nella sua infanzia destinato a collega del padre nella regia dignità. La sua aria, il suo conte-gno, il suo discorso intenerirono tutta l'assemblea per maniera che tutti s'accordarono di sostenerlo, e presero la determinazione di riconoscerlo per loro Re. Ugo uscì di Pavia, e ritirossi in Provenza, dove un anno appresso se ne morì nell'anno ventesimo del suo regno.

Gl' Italiani non lasciarono però a Lottario che il solo titolo di Re senza alcuna autorità; e Berengario esercitò come Reggente tutte le funzioni della regia dignità, ma soltanto sotto il nome di Marchese d'Ivrea. Si previde ben presto ch' egli non aspetterebbe a disfarsi del suo pupillo, che questi fosse giunto all'età di governare da se stesso; e di fatti non andò guari che fu assalito da una malattia, che in pochi giorni lo tolse di vita; e niuno dubitò ch' egli non fosse stato avvelenato. Così quattro anni dopo la morte di suo padre morì questo Principe, il quale per le grandi qualità, che mostrava di dover avere, meritava di vivere e di regnar lungo tempo.

Berengario secondo figliuolo di Adalberto Marchese d'Ivrea, e di Gisla figliuola di Berengario primo, aveva così ben condotto i suoi raggiri, che non solamente fu eletto di una voce Re d'Italia, ma ottenne che Adalberto suo figliuolo fosse

insie-

insieme con lui coronato. Seguì la solenne funzione ai 15. di decembre nel 950. giorno di domenica nella Chiesa di S. Michele maggiore di Pavia.

Uno de' primi pensieri di questo Principe fu la confermazione de' patti e privilegj conceduti ai Veneziani da Carlo Magno, e dagli altri Imperadori, come pure degli accordi tra i popoli confinanti alla Venezia, e gli abitanti di essa, regnando in quella Città Pietro Candiano Doge (1).

Fino al regno di questo Principe non aveano mai cessato i feroci Ungheri di calar in Italia e rovinarla col ferro e col fuoco. Molte furono le scorrerie di que' barbari, che si possono cavare dagli Storici di quel secolo, cioè nel 900. nel 901. nel 905. nel 920. nel 924. e d'anno in anno fino nel 950. e dopo ancora. In una di queste fatali incursioni rimase Asolo interamente distrutto, diviso il suo territorio, e la sua popolazione dispersa. Che anche Padova rimanesse vittima infelice del furore barbaresco, lo prova il Brunacci nella sua Storia Ecclesiastica di Padova ms. con un documento del 964., nel quale i Canonici professarono davanti al Vescovo, come le loro carte e privilegj erano stati consunti e dati al fuoco dalla rabbia de' Pagani.

I Vicentini nè men essi andarono esenti dal furore di que' barbari; e lo abbiamo chiaramente in un documento riportato dall' Ughelli, in cui Rodolfo Vescovo di Vicenza dona nel 976. molte corti per rifabbricare il Monastero di S. Felice dagli Ungheri rovinato. Così sarà stato di Treviso e delle altre Città della Marca Trivigiana, le quali tutte o nell'una o nell'altra di quelle scorrerie soggiacquero alle violenze ed alla furia impetuosa di que' crudelissimi nimici.

Berengario Principe di sua natura duro, crudele ed

(1) Ved. Doc. nel cod. Trivisan.

ed avaro, aveva con false apparenze di virtù e di moderazione ingannata l' aspettazione de' Grandi; ma non fu sì tosto stabilito sul trono, che fece conoscere il suo malvagio carattere; e la regina Adelaide, vedova di Lottario, fu la prima vittima infelice della tirannica sua crudeltà. Questa Principessa, in cui ammiravasi del pari la bellezza che la saviezza e la pietà, fu rinchiusa in una stretta prigione alla riva del Lago di Garda. Si mosse a liberarla Ottone Re di Germania, il qual venuto personalmente in Italia obbligò Berengario a sottomettersi a lui.

Ed eccoci all' epoca fortunata di Ottone il grande, il primo fra gl' Imperadori Tedeschi. Berengario con eccessi d' incredibile inumanità s' era reso indegno di perdono. Ottone entrò una seconda volta in Italia, dove fu ricevuto con grandi acclamazioni, e universalmente riconosciuto per Re d' Italia. Andò poscia a Roma, dove dal Papa nel 962. fu coronato solennemente, prestandogli il giuramento di fedeltà.

Tutti gli storici attribuiscono ad Ottone, oltre ad una bella statura e una grand' aria di maestà, le qualità del cuore e dello spirito, che fanno amare e rispettare un sovrano: molto zelo per la giustizia, pel buon ordine e per la religione; elevazione senza orgoglio, una saggia severità, e un valore unito a una somma perspicacia. Egli era fermo e costante nelle sue imprese, alle quali non s' accingeva se non dopo aver maturamente deliberato, e teneva un giusto mezzo tra la lentezza e la precipitazione. Magnifico e liberale, ma senza prodigalità, di una esattezza scrupolosa in adempiere alle sue promesse, difficile nello scegliér coloro, ch' egli onorava della sua amicizia, oppure incaricava de' principali impieghi, sia civili sia militari; ma egualmente attento a ricompensare i ser-

servigi e la fedeltà loro. Nel tempo medesimo, ch'egli s' applicò a stabilirsi fermamente sul trono d' Italia coll' abbattere i suoi nimici, fece che la gente applicar si dovesse ad arginare gli sregolati fiumi, a seccar le paludi, a sradicare i boschi. Egli procurò di porre rimedio agl' infiniti disordini, i quali, colpa de' Principi precedenti, regnavano allora in Italia.

Soprattutto è osservabile, che per contrappesare alla potenza, che i Duchi, i Marchesi e i Conti si avevano a poco a poco arrogata, Ottone conferì a' Vescovi e agli Abati de' Ducati e delle Contee, acciocch' essi ne godessero sotto la protezione dell' Imperadore colla medesima autorità, che avevano i Principi secolari in quelli, che essi possedevano; ma affine di contenerli in una giusta dipendenza, aggiunse loro de' Commissarj, i quali governavano unitamente con essi, essendosi l' Imperadore riservato il diritto di nominarli.

Questa è l' epoca più certa della potenza de' Vescovi. Quindi gl' infiniti diplomi di Ottone in loro favore, di donazioni, di esenzioni, di sovrana autorità. E' famoso quello del *969.*, in cui quel grande Imperadore donò a Rozzo Vescovo di Trivigi il Castello di Asolo colla sua Chiesa, che una volta era stata sede Vescovile, ma che allora non conservava più vestigio della prisca onorificenza. Rapporta l' Orsato i Diplomi, ch' egli diede in favore della Chiesa di Padova, e spezialmente quello al Vescovo Gauslino, con cui gli confermò nel *964.* tutti i privilegj della sua Chiesa, con tutte le abazie, ospitali, Corti, Pievi, ed in particolare la Corte di Sacco, come avevano fatto gli altri Imperadori, aggiungendovi ample facoltà di fabbricare Castelli e fortezze, e dichiarando che quando fosse mossa lite contro i beni della Chiesa Padovana, e che gli strumenti, testamenti, donazioni,

o carte fossero o perdute, o per l' incendio, con cui gli Ungheri aveano desolato Padova, consumate ed abbruciate, potesse col testimonio giurato di tre uomini liberi conservarsele e mantenersele (1).

Presso l' Ughelli si leggono i privilegj da lui conceduti a tutti gli altri Vescovi della Marca Trivigiana. Che anche il Vescovo di Ceneda fosse favoreggiato da quell' inclito Monarca, lo attesta un diploma del 962., con cui gli rinnovò i privilegj e le giurisdizioni della sua Chiesa (2). Similmente il Vescovo di Belluno sentì gli effetti delle sue beneficenze riportando in dono tre riguardevoli Castelli, cioè Uderzo, Polcenigo e Lavazzo (3). In favore de' Veneziani poi egli concesse un diploma confermativo degli altri dello stesso tenore già conceduti da Carlo Magno, e poi da Lottario, e da Berengario e da Ugone; confermando insieme i patti di amicizia e di alleanza, che con que' popoli avevano i suoi predecessori stabiliti (4).

Questo grande Imperadore morì in Alemagna nel 973. in età di sessant' anni, e lasciò il Regno a Ottone secondo suo figliuolo. Quantunque egli non avesse se non che diciott' anni, avea già dato prove del suo valore, della sua liberalità, saviezza e pietà, e si poteva fondatamente sperare, che la sua gloria avrebbe uguagliata quella del grande Ottone. Nel principio del suo regno egli ebbe qualche contesa co' Veneziani, ma interpostasi Adelaide sua madre e Teofane sua consorte, furono composte le differenze, e fu rogato istrumento di stabile pace (5), anzi non andò guari che quell' Imperadore concedette a' medesimi per privilegio la facol-

(1) Ved. il Doc. 964. nell' Orsato p. 210.
(2) Ved. Doc. num. 5.
(3) Ved. Doc. num. 6.
(4) Ved. il Doc. nel cod. Trivisaneo.
(5) Ved. il Doc. nel cod. Trivisaneo.

facoltà di andar ficuri per tutto l' Imperio da O-riente verso mezzogiorno , occidente e settentrione (1).

Ottone dopo di aver guerreggiato lungamente contro Lottario Re di Francia paſſò in Italia nel 982., e marciò in Calabria contro ai Greci: ma eſſendo ſtato tradito dagl'Italiani vi fu il suo esercito interamente disfatto, ed egli reſtò prigioniero. L'Imperatrice Teofane sua moglie lo riscattò, ed egli pieno di furore contro agl'Italiani, che lo aveano sì vilmente abbandonato, fece in tutte le parti grandi leve di soldati, ma prima di metterſi in campagna tenne a Verona una dieta generale, dove fece eleggere per suo ſucceſſore Ottone III. suo figliuolo, ch'era appena in età di tre anni. Divisava di togliere ai Greci tutto ciò ch'eſſi possedevano in Italia, e di scacciare i Saraceni dalla Sicilia; ma giunto che fu a Roma cadde ammalato ſia di cordoglio, ſia per le conseguenze di una ferita, ch' egli aveva ricevuta nella battaglia coi Greci , e dopo alcuni meſi di languore paſſò all' altra vita nel decembre del 983.

Era tanta la venerazione, che i Principi di Germania portavano al nome del grande Ottone, che sebbene molte foſſero le diſſenſioni cagionate da quelli, che aspiravano all'Imperio ed al Regno d' Italia, e spezialmente da Enrico Duca di Baviera cugino del secondo Ottone, ad ogni modo i Grandi del Regno, levato dalle mani di lui Ottone terzo , ancorchè giovanetto , lo dichiararono Imperadore e Re d' Italia. I turbamenti grandi , onde fu per molti anni agitata la Germania , obbligarono Ottone a fermarſi lungo tempo in quella Provincia. Egli era in Chirona nel 994. , allorchè a petizione del Duca Enrico reſtituì la Chiesa di Ceneda nel suo primiero splendore, donando al Ves-

(1) Ved. il Doc. nel cod. Trivisaneo.

Vescovo Sicardo la Terra e Pieve di Uderzo con tutto ciò che veniva abbracciato dalla Livenza e dalla Piave fino al mare (1).

Questo monarca calò finalmente in Italia nella primavera del *996.* accompagnato dalla guardia di un poderoso esercito. Secondo l'opinione universale degli Storici moderni in quell'incontro venne con lui quell' Alberico da Olanda, che fu creduto il primo stipite della famiglia degli Ecelini in Italia, ottenendo in feudo Onara e Romano dallo stesso Ottone, mentre trattenevasi in Padova. Ma questa opinione io credo averla sufficientemente confutata nel primo libro della mia storia degli Ecelini.

Possiamo peraltro fissar a questo tempo con certezza l'epoca all'origine della nobilissima famiglia de' Marchesi d'Este. Egli è vero che il grande Muratori sopra probabili conghietture molto più in là fa ascendere gli autori di essa, ma confessa però che il Marchese Alberto Azzo nato circa l'anno *996.*, è il primo ascendente, che non ammette dubbiezza, e da cui con serie non interrotta se ne continua la discendenza.

Al primo di maggio si tratteneva Ottone in Ravenna, nel qual giorno concedette con suo diploma licenza a Pietro Orseolo Doge di Venezia di far i tre porti in S. Michel del quarto, nel Sile, e nel fiume Piave (2). In quella Città egli intese la morte di Papa Giovanni XV., ma essendo stato eletto in Pontefice Gregorio V., ebbe da questo in Roma la corona dell'Impero, dopo di aver preso in Milano la corona ferrea, come Re di Italia.

Fu indi quell' Augusto Sovrano richiamato in Germania dalle turbolenze, che tuttavia vi regnavano. Durante la sua lontananza abbiamo, per ciò che

(1) Ved. Doc. num. 7.

(2) Ved. Doc. dell'anno *996.* nel cod. Trivisan.

che appartiene alla nostra Marca Trivigiana, alcuni aggiustamenti seguiti nel 998. nel Contado di Ceneda fra Pietro Orseolo Doge di Venezia, e Giovanni Vescovo di Belluno; in cui rimasero stabiliti i confini di Cittànova già Eraclea. L' istrumento fu rogato alla presenza di Ottone Duca della Marca Veronese, di Oberto Vescovo di Verona, di Lamberto Vescovo di Vicenza, di Rozzone Vescovo di Trivigi, e di altri ragguardevoli personaggi (1).

Un altro aggiustamento fu similmente fatto in quell' anno stesso fra Maurizio Morosini Veneziano, ed Izza o Rizza del Contado di Belluno figliuola di un certo Odolrico del Contado del Friuli, ed è l' istrumento osservabile, perchè rogato sopra la strada del Margnano presso la Brenta vicino alla Chiesa di S. Maria, che è anch' oggi la Pieve di Bassano, e alla presenza di Azelo messo di Ottone Imperadore, e di Oberto Vescovo di Verona, e di Riprando Conte di Verona, e di Rozzo Vescovo di Trivigi, e di altri ragguardevoli personaggi (2).

Le cose peraltro, che maggiormente turbarono la provincia, furono le sanguinosissime guerre civili in Vicenza fra Felice e Mario di lui nipote per via di sorella, per le quali l' infelice Città e tutto il territorio ne risentì gravissimi danni e rovine.

Fra questi miserabili fatti spuntò l' anno millesimo, in cui era invalsa l' opinione generale in Europa, che quello esser doveva l' ultimo anno del mondo. Lo studio vano dell' astrologia giudiziaria, la comune credulità, la scostumatezza degli Ecclesiastici e de' secolari giunta all' eccesso, aveano fatto spargere ed autenticare la profezia del capo XX. dell' Apocalisse, che Satanasso doveva essere disciol-

(1) Ved. Doc. nel cod. Trivisaneo.
(2) Ved. Doc. nel cod. Trivisan.

sciolto dopo mille anni. Non è credibile, come qui saggiamente riflette l' eruditissimo Sig. Ab. Bettinelli, quanto quest' opinione pregiudicasse in fino all' ultimo giorno del secolo X., e quanto danno togliesse il non aspettato principio del mille.

L' orror sempre presente di una prossima desolazione universale, rinnovato da ogni accidente non solito della natura, o tenuto per minaccioso tolse ad ognuno speranze e pensieri intorno ad un avvenire, in cui già disperavan di esistere neppur col nome, neppur ne' figli, neppur nella memoria degli uomini destinati tutti a perire. Questa orrenda disperazione non dovette lasciar altri pensieri fuorchè di continuo terrore, di fuga, di scampo, e dovette richiamare tutti gli affetti ad un' altra vita, restando inerzia e abbandono di tutto il presente.

Passò finalmente il pericolo, e ognuno trovandosi in sicuro sul lido, come dopo un temuto naufragio, ripigliò forza e attività per compensare i terrori, e le trascuranze passate. In quest' anno del mille ritornò dunque Ottone in Italia, ma non aveane appena ristabilita la tranquillità, che preso da gravissimo male nella terra di Paterno morì a' 23. di gennajo del 1002. dopo diciannove anni, ch' egli regnava come Re, e sei come Imperadore nel ventesimo secondo dell' età sua. Gli Storici antichi non si saziano di lodare l' indole nobilissima di questo Principe Augusto, e le doti maravigliose dell' egregio suo animo. Fu opinione universale, ch' egli mancasse di vita per veleno datogli da Stefania moglie di Crescenzio, ch' egli aveva fatto ammazzare.

La sua morte avvenuta senza ch' egli lasciasse figli eccitò grandi movimenti ne' Principi, ne' Vescovi ed altri Primati d' Italia. Il maggior numero di essi raccolti nella dieta tenuta in Pavia, si accor-

cordò di eleggere un Re Italiano, e Arduino Marchese d'Ivrea del sangue de' Berengarj guadagnò i voti del maggior numero, e si fece coronare Re nella Basilica di S. Michele di Pavia nel giorno appunto 15. di febbrajo di quell'anno stesso.

Dall'altro lato i Principi della Germania uniti concorsero all'elezione d'Imperadore e Re d'Italia nella persona di Enrico primo Duca di Baviera, detto il Santo; e quindi fra i due competitori insorse feroce guerra. Il primo fatto d'armi avvenne in quest'anno stesso. Ottone Duca della Carintia, e Marchese della Marca di Verona e di Trevigi, conduceva in Italia per ordine del Re Enrico un piccolo corpo di truppe. Arduino, che teneva di buone spie, lo andò ad incontrare sulle frontiere. Sanguinosissima fu quell'azione dall'una parte e dall'altra, ma in fine restarono sconfitti i Tedeschi. Narra il Sigonio questo fatto sotto l'anno 1003.; pur assai chiaramente si raccoglie da Ditmaro, che ciò seguì sul terminare dell'anno presente, e dallo Storico Adelbodo par che si possa inferire che il fatto d'armi seguisse ad *Brentam super montem Ungarium*; se non che il Muratori dice che la battaglia si fece alla Chiusa dell'Adige, aggiungendovi il Sagornino che fu presso alle Alpi in un campo chiamato Vitale.

L'Imperadore Arrigo non potè muoversi dalla Germania, ove il tennero occupato asprissime guerre civili, se non che nella quaresima del 1004. Nel dì delle palme egli arrivò a Trento con possente esercito, e perchè da Arduino erano state ben fortificate le chiuse dell'Adige, tentò il passaggio pel canale di Brenta. Non senza qualche opposizione Elingero Cappellano di Enrico espugnò la chiusa del Covolo, che non era sì ben guardata: il che saputosi da Enrico vi accorse anch'egli colle sue forze, e dalle strettezze de' monti

sbu-

sbucò giù per la val di Solagna, e scese al piano d' Italia, e riposò le ſtanche soldatesche in vicinanza del fiume Brenta poco lungi da Baſſano. Quivi ſi trattenne alcuni giorni, dove ad ingroſſar vennero, il suo esercito tutti quegli Italiani che erano divoti a quel santo Imperadore, e che ubbidivano al Duca Ottone, e spezialmente ſi diſtinsero i popoli della Marca Trivigiana. In quel ſito celebrò la santa Pasqua, aſſiſtendo egli sempre a tutte le divote funzioni. Nella terza feſta ordinò che il suo esercito valicaſſe la Brenta, ed ivi fece alto un'altra volta per ispiare gli andamenti di Arduino.

Ditmaro nel libro seſto delle sue Cronache racconta pienamente il fatto, ed Adelboldo con Ditmaro autore contemporaneo interamente s' accorda. Anzi egli vi aggiunge una circoſtanza di più, che dà a divedere il miserabile ſtato del noſtro paese. Le sedi Vescovili di dodici Città vicine, egli dice, erano vuote, poichè i Vescovi per timore ſi eran fuggiti. I popoli avevano bisogno della Creſima, e queſto sacramento da gran tempo non amminiſtrato rendevaſi allora molto neceſſario. Fece dunque il Santo Re dall' Arcivescovo di Colonia consegrar il Crisma, e amminiſtrar il sacramento a que' popoli.

Arduino s' aveva acquiſtato l' odio degl' Italiani co' suoi vizj e colle sue ingiuſtizie: fu però da' medeſimi abbandonato nel maggior suo uopo, e tutta la sua armata ſi disciolse in un attimo, chi prendendo una via, e chi l' altra. Enrico senza contraſto paſſò Vicenza, e fu accolto in Verona con sommo applauso. Con pari lietiſſimo incontro fu ricevuto in Brescia, e così a poco a poco da tutte le altre Città della Lombardia, di modo che giunto in Milano fu pacificamente coronato Re d' Italia nel maggio di queſt'anno medeſimo, e poi

nel

nel 1014. ricevette in Roma per mano di Papa Benedetto VIII. la corona dell'Impero.

Arrigo aveva incominciato a beneficare i Veneziani fin da quell' anno istesso, che fu eletto Re d'Italia, imperciocchè aveva confermato al Doge de' medesimi tutti i privilegj conceduti al Dogato di Venezia dagl'Imperadori suoi predecessori fino al tempo di Ottone il grande (1). Beneficò parimente tutti i Vescovi della Provincia, e fra questi fu distinto particolarmente Orso Vescovo di Padova, il quale impetrò la confermazione de' privilegj e delle prerogative della sua Chiesa; mentre egli era in Roncaglia a tener la solita dieta (2). Arduino morì nel 1015. dopo di aver preso l' abito monastico nel monasterio della Fruttuaria nella diocesi d' Ivrea, ed Arrigo visse pacifico possessore del Regno e dell'Impero fino al 1024, nel qual anno passò santamente agli eterni riposi.

Se si può credere all'Orsato, e ad altri storici Padovani di non grande autorità, la Città di Padova è debitrice a questo Imperadore della famiglia nobilissima de'Camposampieri, poichè egli essendo in Roncaglia diede in feudo a Tiso Cavaliere Tedesco il paese, ove fu poscia edificato il Castello di Camposampiero, da cui i suoi discendenti presero il cognome. (3)

L' essere quel buon Imperadore mancato senza prole aperse il campo alle pretensioni di varj Principi, e per conseguenza alla discordia. I due principali concorrenti furono due Corradi, i quali per distinzione erano appellati a cagion dell'età l'uno il maggiore, l'altro il minore, cugini germani. Essi vennero fra loro amichevolmente ad accordo, che quegli sarebbe Re, il quale riportasse più voti.

Cad-

(1) Ved. Doc. dell' anno 1002. nel cod. Trivis.
(2) Orsato Stor. di Padova p. 219.
(3) Id. Ibid.

Cadde pertanto l' elezione in Corrado il maggiore soprannominato il Salico figliuolo di Arrigo Duca della Franconia, principe di gran valore e di senno, e dotato delle qualità eminenti, che si richieggono ad un Sovrano.

Acchetate alcune turbolenze, che s' erano contro di lui suscitate nella Germania, si accinse Corrado all' impresa di venire in Italia, sicchè nell' aprile del 1026. era già in Lombardia accompagnato da forte esercito. L' assedio di Pavia, ed altri ostacoli, ch' egli incontrò in questa provincia, lo ritardarono in modo che non potè avviarsi a Roma, se non che nel febbrajo dell' anno seguente. Nel giorno di Pasqua fu dunque incoronato colla moglie Gisla Imperadore da Giovanni XIX., e dopo tornato in Lombardia sul finir di maggio uscì d' Italia per far ritorno in Germania.

In questa sua prima venuta in Italia beneficò quell' Augusto Sovrano tutte quelle Città e que' Prelati, che a lui fecero ricorso. Orso Vescovo di Padova era andato a visitarlo in Ravenna con alcuni de' suoi Canonici, e ad esso confermò le donazioni, e i privilegj, e le esenzioni concedute da' suoi predecessori, aggiungendovi nel suo diploma de' tre di maggio di quell' anno 1027. la terza porzione del ripatico, e il toloneo della Città (1).

Al Vescovo di Trento diede pur quel diploma, che fu stampato dal P. Bonelli, e dal quale gli Storici riconoscono il principio della giurisdizione temporale de' Vescovi sopra quella Città. Così parimente riportarono grazie e favori gli altri Vescovi della provincia.

Una seconda volta venne in Italia l' Imperador Corrado nel 1036. La lunga pace, e le stagioni fiorite, che da varj anni correvano, la lontananza degl'

(1) Così l' Orsato alla pag. 231.

degl' Imperadori, i quali avvezzi al mondo Germanico nulla più contavano il Regno d' Italia, che una scala per conseguire l' Impero, ed un seminario di soldati, l' avarizia de' Vescovi, de' monaci, e de' Marchesi e Signori, disposti sempre ad impinguarsi colle altrui sostanze, senza timore di ritrovare chi gli obbligasse a restituire, aveano condotto a poco a poco i miseri Lombardi ad una sì tirannica schiavitù, che obbliato il dovere di sudditi misero mano all' armi, e si ribellarono a' loro Signori. Questo fu il motivo, che Corrado scendesse un' altra volta in Italia con un buon numero di truppe dalla Germania. Lo accompagnò in questa sua seconda spedizione quell' Ecelo, che fu il primo stipite in Italia della tanto famosa famiglia da Onara o sia da Romano per la giurisdizione, ch' esso ottenne da questo Imperadore di que' due Castelli in benemerenza de' servigj prestati.

In due anni di permanenza potè Cesare acquetare ogni tumulto, ma entrata la peste secondo il solito nella sua armata, mentre era a Capua e Benevento, retrocedette in Lombardia, e di qua in Germania nel 1038. L' anno dopo trovandosi colla sua Corte in Utrecht, e correndo la celebrità della Pentecoste sorpreso da dolori spirò nel dì 4. di giugno. Questo egregio Imperatore per memoria eterna del suo governo lasciò a' posteri la sanzion feudale, la quale stampata si legge in fine del Codice di Giustiniano, nelle Antichità d' Italia, e nella Raccolta degl' Italiani Scrittori.

Fin nel 1028. aveva Corrado fatto eleggere Re di Germania il tenero suo figliuolo, chiamato poi dagli Storici Arrigo il nero. Morto il padre fu ben presto riconosciuto Re, e in molti luoghi ancora d' Italia, mentre leggonsi delle carte, che accennano il suo regno Italico, benchè niuno storico abbia scritto, che quivi fosse coronato.

Per le rivoluzioni della Germania fu molti anni Arrigo impedito dal venire in Italia, ma poichè quelle sedate furono vi si portò con fiorito esercito nell' autunno del 1046. Dopo di aver preso in Roma nel natale per le mani di Clemente II. la corona Imperiale ritornò in Lombardia, ove ne' prati di Roncaglia tenne una solennissima dieta di tutti i Principi e gran Signori d' Italia. Questo è il primo e più sicuro riscontro, che si trovi di tale diete in que' prati famosi posti in distanza di tre miglia in circa da Piacenza fra i due fiumi il Po e la Nura. Dalla maniera nondimeno, con cui si esprime lo storico Arnolfo, sembra potersi inferire non essere stato già Arrigo il primo, che abbia ivi tenuto dieta, ma piuttosto coll' intimazione di essa aver lui seguitato l' uso di già introdotto.

Da questo Imperatore riconoscono gli storici Padovani il primo diritto di batter moneta nella loro Città, e l' Orsato rapporta interamente il diploma dato in Goslara nel 1049. ad istanza del Vescovo Bernardo; intorno a che è da vedersi l' Ab. Brunacci nel suo libro *de Re nummaria Patavinorum*. Ottennero pure gli altri Vescovi della Provincia privilegj ed esenzioni, secondo le istanze a lui presentate, e molti di que' diplomi si leggono nel benemerito Ughelli, ed in altri scrittori. Quando egli fu a Spira, tenne una dieta di Principi, e allora conferì il Ducato della Carintia, e la Marca di Verona e di Trivigi a Guelfo III. Conte di nazione Svevo e di casa nobilissima e rinomata in Germania, figliuolo del fu Guelfo II. Conte.

Nel principio del 1055. calò una seconda volta in Italia Arrigo con una buona scorta d' armati. Da Verona prese egli la via di Mantova, e quivi celebrò la festa di Risurrezione, che in quell' anno cadde nel dì 16. d' aprile. Poscia a' cinque di mag-

maggio aperse ne' prati di Roncaglia la dieta, e vi concorsero tutti i Marchesi, Duchi e Conti della Lombardia. Terminata che fu, visitò Arrigo alcune città di quella provincia forse per osservare in quale stato le fortezze si ritrovassero, finchè fece ritorno a Mantova.

Tornato poscia in Germania fu egli preso da una nera malinconia, che lo ridusse al fin della vita nel giorno quinto di ottobre del 1056. spirando l' anima in braccio di Papa Vittore II. colà portatosi a ritrovarlo, e a lui raccomandando caldamente il picciolo figlio Arrigo, allora dell' età di soli anni sei; onde sollecito Vittore pei vantaggi del giovine Principe molto si adoperò affine che fosse riconosciuto Re di Germania. Dopo di che restò la tutela del figlio appoggiata all' autorità dell' Imperadrice Agnese sua madre. Finchè questa saggia Principessa amministrò il Regno, le cose camminarono con somma contentezza de' popoli; ma non andò guari che uscito Arrigo di fanciullezza ebbero principio que' tempi turbolentissimi di funeste discordie, e di guerre asprissime tra il sacerdozio e l' impero, che furono in varj stati fatal cagione d' innumerabili mali.

Riuscì Arrigo un cattivo Imperadore, e in molte occasioni, nella guerra ch' egli mosse alla Chiesa, fece conoscere di unire alla indole bellica un cuor guasto, ed uno spirito disumano. Se la generosa Contessa Matilde non avesse con tutte le sue forze sostenuto il partito della Chiesa, a qual miserabile condizione non avrebbe egli condotto il Romano Pontefice? In quella lunga e sanguinosissima guerra discese Arrigo più volte in Italia, e sono incredibili i danni, che patirono gl' Italiani infelici dalle feroci truppe di lui.

La prima venuta in Italia di questo simoniaco Re fu nel 1077., ma in questa i popoli non ebbero

grandi motivi di lagnanze, poichè egli venne in figura di penitente per ottener da Papa Gregorio VII. l'assoluzione dalla scomunica contro di lui per tante sue colpe giustamente fulminata. Al suo arrivo erano corsi a visitarlo ed onorarlo i Vescovi simoniaci della Lombardia e della Marca Trivigiana che lo favorivano, e così pure i Conti e i Grandi della Provincia, di modo che in breve si vide alla sua corte una unione innumerabile di gente. Arrigo impartì a' medesimi le sue beneficenze, e fra questi si annovera anche Rambaldo Conte di Treviso, il quale ottenne con diploma speziale, mentre egli era in Verona, la conferma di tutti i beni e i diritti, che i suoi predecessori avevano acquistato nel Trivigiano, nel Padovano, nel Vicentino e nel Cenedese (1). Il Muratori accenna parimente un altro Diploma in favore di Ugone e Fulcone figliuoli del Marchese Azzo, con cui conferma a' medesimi i loro stati posti ne' Contadi di Gavello, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Cremona, Parma, Lunigiana, Arezzo, Lucca, Pisa, Piacenza, Modena e Tortona, fra i quali spezialmente vengono annoverati Este, Rovigo, Montagnana, Casal Maggiore del Cremonese, Pontremoli della Lunigiana, e la terra Obertenga in Toscana (2).

Col mezzo de' suoi ministri egli tenne similmente tre Placiti nel tempo del suo soggiorno in Verona e in Padova, i quali furono dal Muratori publicati nelle sue Antichità Italiane (3); dopo di che Arrigo ritornò in Germania lasciando l'Italia in preda a fatalissime dissensioni, essendo partito in maggior inimicizia col Papa di prima.

Che i Vescovi della Marca Trivigiana abbandonan-

(1) Ved. Doc. num. 8.
(2) Ved. il Doc. nelle Antich. Estens. p. I. cap. 7.
(3) Disser. IX. e XXXI.

nando il vero Pontefice continuassero a sostenere gl' interessi di Arrigo, lo possiamo ragionevolmente asserire vedendo che in un Concilio tenuto in Roma nel febbrajo del 1079. confermò Papa Gregorio le sacre censure contro Rolando Vescovo di Trivigi; e come il Re Arrigo in quell' anno stesso confermò i suoi privilegj alla Chiesa di Padova, e al Vescovo Olderico con un diploma dato in Ratisbona a' 23. di luglio. (1)

Una seconda discesa in Italia fu eseguita da quel Re scomunicato nell'anno 1081., e siccome le sue mire erano di abbattere interamente il partito della Chiesa e far riconoscere per vero Pontefice l' antipapa Guiberto, così egli menò seco dalla Germania un grosso esercito de' suoi perversi seguaci, i quali commisero le più enormi scelleratezze per le miserabili provincie, per cui passarono. Nè la stessa Verona, dove il Re celebrò la Pasqua, quantunque città amica, andò esente dalle rapine e dalle violenze di quegli scellerati.

Questo empio sovrano si fermò in Italia fino al 1084. più volte in quegli anni facendo il viaggio da Roma in Lombardia con grave danno di tutti i popoli. Finalmente egli risolse di ritornare in Germania, e passando per Verona confermò a' 19. di giugno di quell'anno i privilegj a que' Canonici, com' egli avea confermati a' 17. i suoi beni al monistero di San Zenone (2).

In questo tempo era Duca della Carintia Liutaldo, il quale tenne un Placito in Padova nel dì 3. di marzo del 1085. in cui Milone Vescovo di quella città ottenne sentenza favorevole per alcuni beni della sua Chiesa. Che questo Liutaldo fosse ancora Marchese della Marca di Verona può risul-

(1) Publicato dal Muratori nelle Antich. Ital. Diss. XIX.
(2) Ughelli Ital. Sacr. T. V. Antich. Ital. Diss. XIII.

sultare dall' atto sopraddetto, che fu stampato dal Muratori nella Dissertazione 28. delle sue Antichità Italiane.

Frattanto seguitavano in Germania le dissensioni e le guerre fra i Cattolici e gli Scismatici; pure attendendo Arrigo anche agl' interessi d' Italia determinò di valicar l' Alpi nuovamente, e portar in questa infelice provincia di nuovo la guerra. Egli vi comparve adunque con un poderoso esercito nel marzo del 1090.

Non devo tacere ciò che si legge in un manoscritto intitolato Notizie per l' antica famiglia da Camino estratte dalla Cronica di Marco Barbaro, e da altri documenti antichi della Biblioteca del Sig. Giacomo Massimiliano Conte di Collalto. Imperciocchè quivi si assicura come questo Arrigo essendo in Ceneda donò assai terreno di quel territorio ad Alberto e Guecellone da Montanara fratelli e figliuoli che furono di Guido, i quali poi fabbricarono una fortezza, fra la Livenza e il Montegano sopra un terreno, che fu donato a' medesimi da Ermanno Conte di Ceneda: la qual fortezza fu chiamata Camino, e diede il cognome a' nobilissimi discendenti di Guecellone.

Certamente Ermanno, che era Conte di Ceneda, viveva in quel tempo, avendo noi di esso unitamente a Cunizza sua madre una donazione del 1093. fatta alla Chiesa di S. Maria e di S. Tiziano (1), e inoltre un' altra donazione fatta alla Chiesa di S. Maria di Talpone presso alla Piave nel 1120. (2). In questo secondo documento concorrono nella pia intenzione del Conte Ermanno, che secondo gli storici era della nobilissima famiglia da Porzia, anche Rambaldo Conte di Treviso, e Gualfredo Conte di Colfosco, e Gabriele figliuolo di Guecello da Mon-

(1) Ved. Doc. num. 9.
(2) Ved. Doc. num. 12.

Montanara, che tutti vivevano la legge de' Longobardi.

Ecco le prime tracce di quegl' illuſtriſſimi personaggi, che formarono la tanto famosa famiglia da Camino; le quali confermano l' opinione di quegli storici che foſſe detta da Montanara, prima che Camino foſſe fabbricato. I Vescovi di Ceneda concorsero poscia a gara a farla grande, dando alla medeſima in feudo Serravalle, Valdemareno, Fregona, Cordignano, Regenzuolo, Credazzo, Motta, Cesalta con tutte le loro ville e pertinenze, che una volta erano ſtate poſſedute da' Conti di Porzia, e perciò i Camineſi presero il titolo di Conti di Ceneda, non lo deponendo però i Porzia; perchè sebbene non aveſſero più queſte giurisdizioni, ebbero però dallo ſteſſo Vescovo in quel Contado nobiliſſime prerogative. (1)

Le violenze, che praticarono i soldati di Arrigo nelle sue venute in Italia, furono causa che ſi gettarono i primi fondamenti della Lega famosa, che fu poi detta di Lombardia. Ne abbiamo le prime tracce in Ardiccio degli Aimoni secondo l' aſſerzione del Signor Biemmi nella sua Iſtoria di Brescia; imperciocchè nel 1104. col mezzo di Vitale da Palazzo fu ſtabilita un' alleanza fra le città della Marca Veronese, e le reſtanti di Lombardia contro l' Imperatore, avendo deſtinato il chioſtro della Pieve di Palazzolo per luogo dell' ordinaria adunanza.

Le

(1) Alcuni scrittori pretendono che i primi Camineſi foſſero del medeſimo ceppo de' Conti da Collalto, e procurano di provarlo con probabili conghietture. Io però non poſſo approvare la loro aſſerzione, e il mio argomento quantunque negativo è di grandiſſima forza. Imperciocchè nella donazione all' ospital di Piave del 1120. a Rambaldo di Collalto, a VValfredo di Colfosco, e a Ermanno ſi dà il titolo di Conti, ma a Gabriele figliuolo di Guecello, donatore anch' eſſo cogli altri, queſto titolo non ſi dà, il quale non sarebbe ſtato omeſſo, se lo aveſſe avuto come i Collalti.

Le città aveano già da qualche tempo scosso quell'orribile giogo di servitù, da cui erano state oppresse ne' ferrei secoli prima del mille, e i cittadini avevano incominciato a formare un corpo, il quale col nome di *Comune* dovesse amministrare le rendite e i proventi, che a detta unione fossero pervenuti, eleggendo de' Sindaci ed altri magistrati, perchè invigilassero alla riscossione delle entrate, e proponessero al comune quello, che credevano essi necessario pel miglior ordine. Noi vedremo in breve qual forza acquistasse questa forma di governo in Italia.

Fu di una grandissima spinta alla libertà degl' Italiani la Crociata in Terra-Santa, che in questo tempo s' incominciò a publicare. Nel 1095. Papa Urbano celebrò in Piacenza un insigne Concilio, dove intervennero dugento Vescovi, quasi quattromila Cherici, e più di trentamila laici. Molti regolamenti si fecero ivi per la disciplina della Chiesa, ma l' atto più famoso di quella insigne assemblea fu la proposizione per una Crociata, cioè per un armamento a liberar Gerusalemme dalle mani degl' infedeli. Pietro romito Francese con una predicazione per l' Italia, per la Francia, e per la Germania avea già commosso gli animi de' Principi e de' sudditi a portar la guerra in Oriente, sicchè aggiungendovisi eziandio l' esortazione del capo visibile della Chiesa di Dio ognuno corse a gara a prendere la croce, e ad impegnarsi per la spedizione in Terra-Santa.

Si rese più agevole l' esecuzione di questo importantissimo progetto per lo scredito, in cui era caduto Arrigo in questo tempo. Egli s' era fermato per varj mesi in Verona, in Vicenza, in Padova, e nelle altre città della Marca Trivigiana concedendo privilegj e diplomi a Chiese e Monasterj secondo le loro ricerche. Egli era a Trivigi

nel

nel 1095. allorchè Vitale Faliero Doge di Venezia gli spedì tre suoi legati, che il trovarono molto favorevole agl' intereſſi de' Veneziani. In segno di che egli non solo rinnovò i patti antichi col popolo di Venezia (1), ma ancora alzò dal sacro fonte una figliuola del Doge.

Finalmente veggendoſi snervato e screditato affatto in queſte parti, e più che mai concorrere i popoli in favore del Pontefice, meglio ſtimò nel 1097. di ritornarsene in Germania, dove ſi trovò imbarazzato a difenderſi per più anni contro i suoi nimici, e spezialmente contro Arrigo suo figliuolo da lui preso per compagno del Regno, ma che con inaudita ingratitudine tentava di torgli la vita. Accaddero varj fatti d'armi fa le due armate del padre e del figliuolo, ed alla fine il vecchio ſi vide coſtretto a fuggire nel 1105. Fu intimata subito una dieta col Regno Germanico in Magonza, dove sopra il vecchio furono rinnovate le sentenze della scomunica, e fu solennemente detronizzato.

Egli vedendoſi, abbandonato da tutti, e ridotto in uno ſtato miserabile per disperazione infermatoſi in Liegi nel 1106. andò a' sette d'agoſto al tribunale di Dio a render conto di tanti suoi vizj, e del tanto sangue criſtiano sparso pe' suoi capriccj, e per la sua oſtinazion nello scisma.

Le diſſenſioni che nuovamente ſi suscitarono nella Germania coſtrinsero il giovinetto Arrigo quinto di queſto nome a trattenerſi lungo tempo di là da' monti; e intanto le città d'Italia, e quelle spezialmente della Lombardia, ebbero largo campo di maggiormente ſtabilirſi nella libertà, che aveano incominciato a godere. Eſſe incominciarono a for-

(1) Ved. Doc. nel cod. Trivisaneo. Il Dandolo ciò rapporta al 1094. contro l'autorità del Documento.

a formarsi in Republiche, ed a creare i loro magistrati, ed a collegarsi fra loro, e far guerre e paci, come meglio tornar credevano a' loro interessi. Narra l' Orsato una lega del 1110. de' Padovani co' Trivigiani e Ravennati contro i Veneziani, ed una sanguinosa battaglia fra que' popoli, in cui toccò a' Padovani di soccombere colla prigionia e morte della maggior parte dell' esercito loro (1)

Nel medesimo tempo risorsero ancor le fazioni a sconvolgere la quiete e l' armonia delle città, che cominciavano a godere della loro libertà, e nella storia di Brescia del Biemmi, e in quella di Mantova del Visi si veggono i semi di quel male pestifero, che poi tanto si dilatò per tutta l' Italia, e che fu la rovina e la desolazione di tante malavventurate città.

Arrigo finalmente pensò di discendere in Italia per essere coronato Imperadore. Nel mese d' agosto del 1110. egli si mosse dalla Germania con un forte esercito, e per la via della Savoja arrivò felicemente ad Ivrea. Le città di Lombardia corsero ad ingrossare il suo esercito, e quelle che non vollero riceverlo pagaron caro questo rifiuto. Novara fu una di quelle che restarono incendiate, e la stessa sorte incontrarono quante terre e castella ebbero l'ardimento di opporsi a lui.

Le città della Marca Trivigiana spedirono anch' esse a rendere omaggio ad Arrigo, e lo accompagnarono solennemente co' loro ambasciatori a Roma, assistendo alla solennità magnifica della sua incoronazione, che fu fatta nell' aprile del 1111. Essi furono presenti ancora alla grande sollevazione nata in quella città contro i Tedeschi per motivo che Arrigo avea fatto prigione Papa Pasquale, onde

(1) Orsato Stor. di Padova p. 322.

de rimase trucidato un numero grande di persone dall' una parte e dall' altra.

L'Imperatore nel suo ritorno da Roma andò a fermarsi qualche dì a Verona, nella qual città a' 22. di maggio confermò con suo diploma ad Ordelaffo Faliero Doge di Venezia quanto era stato alla Signoria conceduto dagl' Imperadori passati (1). Anzi racconta il Dandolo, che in quell' incontro furono sopite le differenze, che da gran tempo bollivano fra i Veneziani e i Padovani a cagion de' confini, per cui era nata l' aspra battaglia nell' anno precedente.

E perchè le città avevano incominciato ad alzare il capo, ed a muoversi guerra scambievolmente, non andò guari, dopo che Arrigo ritornò n Germania, che una pericolosa discordia insorse ra i Padovani ed i Vicentini nel 1115. per occasione della navigazione del fiume Adige. I due popoli eran già per decidere la quistione colle armi alla mano, quando riguardevoli cittadini si misero di mezzo, ed acchetarono le differenze con una amichevole composizione (2). Questo fatto peraltro c' insegna che le due città quantunque soggette entrambe al dominio dell' Imperadore, pure avevano acquistato quel grado di libertà e d' indipendenza, che lor permetteva di prender le armi l' una contro l' altra senza temere di offendere la maestà di Cesare.

Nell' anno dopo, cioè nel 1116. calò novellamente l'Imperatore in Italia, presa occasione dalla morte della celebre Contessa Matilde, la quale avea terminato il corso di sua vita gloriosa nel dì 24 di luglio del 1115. Egli s' era messo in viaggio dalla Germania verso il fine di febbrajo, e nel marzo in Trivigi tenne publica udienza, e terminò i confini

(1) Ved. Doc. nel Cod. Trivis.
(2) Orsato p. 186. Pegliarini Croniche di Vicenza.

ni di Valdobiadene, con un suo diploma, che ho publicato nel Codice Eceliniano (1), e con altro diploma confermò i beni del Monaſtero di Mogliano (2).

Si trattenne alcuni giorni in quella città per amminiſtrar la giuſtizia, ed ascoltar le iſtanze, che gli veniſſero presentate, e pel medeſimo oggetto ſi fermò ſimilmente in Padova, dove ai 15 di aprile sedendo nel palazzo Episcopale, dov' egli era alloggiato, segnò un diploma in favore dell' Abadeſſa del Monaſtero di S. Stefano. E' oſſervabile per la noſtra Iſtoria, che aſſiſtenti al suo fianco ſi veggono nominati fra gli altri Enrico Duca della Carintia, e di tutta la Marca Veronese, Manfredo e Alberto Conti di Verona, Ugo Conte di Padova, Artuſio, Conrado e Gumberto Conti (3).

In tal congiuntura Arrigo s' era portato a viſitar la maravigliosa città di Venezia, ciò chiaramente apparendo da un suo proclama publicato nelle Antichità Eſtenſi ai 12. di Marzo.

Le vertenze di queſto Monarca col Pontefice Caliſto non aveano queſta volta turbata la pace alla Lombardia, la quale punto non ſi meschiò in quelle turbolenze, attendendo anzi ogni città a consolidare il suo governo, ed a raffermare la propria libertà. Il sacerdozio ſteſſo e l' impero venuti a certe condizioni facevano sperare, che il pacifico ulivo doveſſe ſtendere largamente i suoi rami, e con ombra benefica sollevare la Germania e l' Italia da' paſſati suoi guai; quando la morte dell' Imperadore accaduta sul finir di maggio del 1125. venne ad interrompere così belle speranze. Fu eletto, è vero, Lottario Duca di Saſſonia Re di Germania, e d' Italia nel dì 31. di settembre, ma Federico Duca di

(1) Cod. Ecelin. n. IX.
(2) Ved. Doc. num. XI.
(3) Ved. il Diploma nell'Orsato p. 267.

di Svevia, e Corrado suo fratello pretendevano di avere ragioni baſtanti per succedere nel regno ad escluſione del Re eletto; ed ecco incominciarſi una nuova guerra.

Corrado venne in Italia nel 1128, e giunto a Pavia fu coronato Re nel dì 29. di giugno da Anselmo Arcivescovo di Milano. Le città della Lombardia ſi divisero toſtamente anch' eſſe fra i due partiti; altre attaccandoſi a Lottario, ed altre aderendo ai due fratelli Svevi. Queſta era una politica degl' Italiani, cioè di favorire più di un padrone quando potevano, affine di raffrenar uno col timor dell' altro, e non soggiacere ad alcuno. Si può ragionevolmente supporre che le città della Marca Trivigiana rimaneſſero divote a Lottario, prima perchè eſſe non furono comprese nella scomunica fulminata contro di quelle, che si appigliarono al partito di Corrado; e in secondo luogo perchè Lottario, quando venne in Italia nel 1132. ſi fermò primieramente in queſta provincia.

Egli era disceso per la via di Trento nel principio di settembre di quell' anno, e per alcuni dì ſi era fermato a Vicenza (1), aspettando tutto il suo esercito, che secondo gli scrittori, era aſſai scarso, e piccolo rispetto alla grandezza di un tanto Re. Passò per Verona, e andò a fermarſi ai prati famoſi di Roncaglia. Colà mandarono tutte le città i loro Ambasciatori, e i Principi e i Baroni vi ſi portarono personalmente per far la corte al nuovo Monarca, ed a giurargli la debita fedeltà.

Dopo di queſti anche il Papa ſi avanzò a quella parte, onde trattare della maniera di arreſtare l'Antipapa Anacleto, e di tornare a Roma, e convennero di ritrovarſi ambidue in Toscana nell'anno seguente 1133; come in fatti vi ſi rividero nel marzo, e s' accompagnarono inſieme prendendo la via di

(1) Pagliarini Croniche di Vicenza p. 19.

di Roma, alla qual città arrivati nel dì 4. di giugno nella Basilica Lateranense, perchè la Vaticana era occupata dall' Antipapa, fu coronato Imperatore, e fu detto poi Lottario II. fra gl Imperadori, e III. fra i Re d'Italia.

Una seconda discesa in Italia di Lottario notano gli storici all'anno 1136.; imperciocchè essendogli giunto a notizia, che alcune città Lombarde avevano incominciato ad abusare della ripresa libertà, e dall'altro lato essendone sollecitato da Papa Innocenzo, dopo una dieta tenuta in Erbipoli nel mese d'agosto, con una grossa truppa si mosse verso l'Italia. Abbattuto chiunque si opponeva al suo viaggio sul Trentino, ed alla Chiusa dell' Adige, giunse a Verona, della qual città gli furono aperte le porte. Colà si trattenne qualche giorno, mentre la soldatesca erasi accampata presso il Mincio. Lottario andò anch'esso ad unirsi a quella, ed essendo giunto il dì di San Maurizio ai 22. di settembre tenne una magnifica Corte resa assai più decorosa da una gran quantità di Signori Lombardi, che andarono ad onorar la presenza dell'Imperadore.

Scrive l'Orsato, che i Padovani mandarono a quella dieta i loro Ambasciatori, quantunque si trovassero impegnati in una molesta guerra coi Vicentini, coi quali da gran tempo contrastavano, non senza danno gravissimo della Marca Trivigiana; perciocchè quasi tutti i popoli della medesima al dire dello storico, chi all'una, e chi all'altra parte aderivano; la qual cosa riuscendo molesta a Lottario, che la pace e l'unione universale bramava, s'adoperò così bene, che finalmente si pacificarono fra loro queste due emule e nemiche città (1).

Lottario impiegò tutto il restante dell'anno in Lombardia ad assoggettare alcune città, che non vo-

(1) Orsato Stor. di Padova p. 30. Piloni Stor. di Belluno Lib. 11.

volevano riconoscerlo. Agli 11. di ottobre egli era presso a Guastalla, poichè abbiamo segnato in quel dì il diploma, con cui conferma all' insigne Republica di Venezia tutti i privilegj a lei conceduti dai precedenti Imperatori (1).

In Roncaglia sul cominciar del novembre tenne anche una publica dieta, nella quale publicò una legge, che intera è registrata nel Codice Feudale, e fra le Leggi Longobarde in cui abrogando l' uso delle Leggi Longobarde, e Saliche, le quali fino allora erano state in consuetudine fra i popoli d' Italia, e che però portavano grandissima confusione nei giudizj, ordinò che tutti vivessero e fossero giudicati secondo le leggi Romane (2).

Ridotti a dovere i Lombardi ostinati, passò l'Imperadore nella Puglia a farsi render conto delle ostilità da quei popoli usate contro l' Impero, e poi di là partendo tornò in Lombardia nel 1137. con intenzione di ritornare in Germania. Giunto egli a Trento, e quivi solennizzando con allegria la festa di San Martino degli 11. di novembre, cadde infermo. Ciò non ostante volle egli continuare il suo viaggio, ma giunto ad una vilissima casuccia all' imboccatura dell'Alpi passò all' altra vita.

Si è disputato intorno al giorno della sua morte; ma i più convengono che questa accadesse nel dì 3. di decembre. Non si saziano gli antichi storici di esaltar questo Imperadore per la somma sua religione, per l'amore dei poveri, per la gloria militare, per la prudenza e per altre virtù, di modo che non meno dai Lombardi, che dai Romani fu rinnovato in lui il titolo di padre della patria. Fu portato il suo cadavere alla sepoltura nel monistero di Luter in Sassonia.

Ed ecco una maravigliosa scena delle umane insta-

(1) Vedi il Docum. nel Cod. Trivisan.
(2) Sigonio de Regno Italiæ lib. 11.

ſtabili grandezze. Fu subito in Germania intimata una general dieta in Magonza per la feſta della Pentecoſte del 1138. a fin di eleggere il nuovo Re. Ma alcuni dei principi temendo, che la corona poteſſe cadere in Arrigo Duca di Baviera e di Saſſonia, genero del già defunto Lottario, la cui potenza era oggetto della loro invidia e malevolenza, anticipando quel tempo, adunati nella città di Conflans, promoſſero al Regno il Duca Corrado, fratello di Federico Duca di Svevia, cioè quel medeſimo, che abbiam veduto di sopra per breviſſimo tempo Re d' Italia. Nella Domenica terza di Quareſima ſi fece in Aquisgrana la sua coronazione, e ſi riaccese in Germania una delle più funeſte guerre, che mai per l' addietro turbato aveſſero quella provincia.

Da gran tempo regnava la discordia fra la casa di lui, perchè erede degli auguſti Arrighi di sangue Ghibellino, e quella del Duca Arrigo suddetto, proveniente bensì dal sangue Italiano dei Principi Eſtenſi, ma erede della famiglia dei Guelfi in Germania: il che è da notare, perchè di qua presero origine le due famose fazioni Guelfa e Ghibellina, che lacerarono dipoi per tanti anni la misera Italia.

Corrado non pose mai piede in Italia diſtratto dalle guerre, ch' ebbe in Germania, e dall' impresa, che ſi era propoſto, di paſſare cioè in Terra Santa, e sono per dire che gl' Italiani appena sapevano, ch' egli foſſe Re, eſſendo tutte le città Lombarde occupate ad accendere fra loro, e mantenere le discordie colla mira di vieppiù ſtabilire la propria libertà, e di maggiormente ingrandirſi. Nulla oſtante nelle carte che ſi veggono ſtipulate in quel tempo ſi scorge ch' eſſi riconoscevano il suo Regno, e la sua elezione ad Imperadore, come ce ne porge un esempio l' iſtrumento di promiſſione, che fa nel 1141. la città di Fano governata allora dai

Con-

Consoli di essere fedele in avvenire al Doge Pietro Polani e alla Città di Venezia, con condizione di annuo tributo di olio, e di armare in certe occasioni di guerra una Galea a proprie spese, salva però *la* fede che si doveva al Re della Germania (1).

Tale dipendenza era pur osservata costantemente dalle Città della Marca Trivigiana; imperciocchè essendosi fatta la pace tra i Padovani, i Trivigiani, i Coneglianesi e i Cenedesi da una parte, e i Vicentini e i Veronesi, e i loro amici dall'altra, nell' istrumento che fu stipulato ai 28. di aprile del 1140. nel contado di Treviso nelle pertinenze di Fontaniva appresso la Brenta, al guado dove le barche fanno il transito, nel principio di esso si adopera l'espressione regnando Corrado eletto Imperadore dei Romani (2). Fu questa pace procurata ai popoli della Marca Trivigiana colla mediazione di Pellegrino Patriarca d'Aquileja, di Tebaldo Vescovo di Verona, di Lottario Vescovo di Vicenza, di Bellino Vescovo di Padova, di Gregorio Vescovo di Trivigi, che tutti intervennero alla stipulazione dell'istrumento.

Nè quel Monarca avea del tutto messo in dimenticanza gli affari d'Italia, e quantunque pochi diplomi abbiamo di esso in favore degl' Italiani, con tutto ciò non si deve omettere fra quei pochi, quello ch' egli diede in Ratisbona nel 1140. in favore di Guberto Vescovo di Feltre, con cui conferma ad esso, ed alla sua Chiesa tutti i beni e diritti, ch' essa possedeva da rimotissimi tempi, nominando specialmente il gius della pesca, e della caccia nei monti e nelle valli, ed aggiungendovi quello di batter moneta, come lo avevano le altre Città (3), del qual diritto non si sa s' egli siasi servito.

La

(1) Vedi Doc. dell' anno 1141. nel Cod Trivis.
(2) Ved. Pagliarini Croniche di Vicenza p. 20. e Storia de' Vescovi Vicentini del P. Riccardi p. 51.
(3) Ved. Doc. num. 15.

La tranquillità, che i popoli della Marca Trivigiana acquiſtarono col mezzo della pace sopraccennata, fu resa più ſtabile e più ſicura per un altro aggiuſtamento, che fu fatto fra i Veneziani e i Padovani discordi fra loro a motivo de' confini verso Chioggia. Furono a queſt' effetto esaminati varj teſtimonj, e spezialmente della iſteſſa Città di Padova, i quali avendo depoſto la verità della cosa, ſi conobbero insuſſiſtenti le pretenſioni de' Padovani, e ſi sopirono amichevolmente quelle controverſie (1).

Ed ecco giunta la noſtra narrazione al principio della Storia degli Ecelini, ed a' fatti di Ecelino il Balbo. Queſto illuſtre personaggio nella spedizione di Terra Santa promoſſa da S. Bernardo, ed intrapresa da Lodovico VII. Re di Francia, e dal Re Corrado l'anno 1147. seguì l'esercito de' Crocesegnati alla teſta de' Lombardi, e diede prove di ſingolar accorgimento e valore. Ognuno sa l'eſito infelice di quella spedizione; ma ſtando sui principj Leibniziani che tutto è bene, ſi può riflettere, che per cagione di un tale fanatismo in Europa i popoli finirono di scuoterſi dalla ſtupida inerzia, in cui ſtavano immerſi; ed i Lombardi principalmente, che avevano incominciato a guſtare il dolce nome di libertà, terminarono di mettere in pratica i mezzi più opportuni per raſſodarſi in eſſa. Ecelino tornato dall' Oriente con tanta gloria, e diſtinto tra i Lombardi per la sua potenza e per le sue ricchezze, ebbe grandiſſima parte nelle politiche direzioni, che Trivigi, Vicenza, Padova ed altre Città aveano preso per iscuotere il giogo degl' Imperadori.

Nel medeſimo tempo incominciò a diſtinguerſi per la sua potenza e per le sue ricchezze anche la casa da Camino; e Guecellone ſi può conſiderare il primo personaggio, che abbia dato a quella illu-

(1) Ved. Doc. dell' anno 1153. e seg. nel Cod. Trivis.

illuſtriſſima famiglia il principio di sua grandezza. I Patriarchi d'Aquileja, il Vescovo di Trevigi, quello di Belluno, ma più ancora quello di Ceneda, concorsero a gara a farla grande e potente col concedere alla medeſima in feudo ricchiſſime poſſeſſioni, e terre e Caſtella. Guecellone s'unì in matrimonio in queſto tempo colla Conteſſa Sofia di Colfosco unica figlia del Conte VValfredo, ed erede delle ampliſſime facoltà di quella illuſtre famiglia, e queſto matrimonio lo innalzò a maggior grado di potenza e di conſiderazione, di modo che anche gli ſtorici di que'tempi annoverano quella famiglia per la più grande e per la più potente di tutta la Marca Trivigiana dopo la Eſtense, ponendo per terza quella degli Ecelini, e per quarta i Camposampieri (1).

Federigo Barbaroſſa fu aſſunto all'Impero dopo Corrado, ed eſſendo calato in Italia l'anno 1154 con grande esercito tentò di abbattere le nascenti Republiche della Lombardia colla diſtruzione di Tortona, e col minacciar Milano, che n'era la principale; ma richiamato da'suoi affari in Germania, tornò a rinvigorirſi il deſiderio della libertà. Fece ritorno in Italia alcuni anni dopo, e colla diſtruzione di Brescia, e colla presa di Milano sparse il terrore e lo spavento per ogni parte.

Le Città della Marca Trivigiana intimorite anch'eſſe per le imprese di quel formidabile Monarca, ſi moſtrarono a lui fedeli, e gli somminiſtrarono soccorso di danaro e di soldati, e spezialmente quando pei nuovi tumulti de' Milaneſi pose l'aſſedio a quella Città, e la diſtruſſe dai fondamenti nel 1162. Par che il diploma da queſto Imperadore conceſſo a Drudo Vescovo di Feltre, benchè molti anni dopo, poſſa eſſere un segno di sua gratitu-

(1) Rolandino Chron. March. Tarvis. Cap. 1. Lib. 1.

titudine per la fedeltà da que' Cittadini dimostrata in queste sue occorrenze. Imperciocchè oltre di confermare a quella Chiesa i beni, ch' essa possedeva da rimotissimi tempi, esime la Città da ogni soggezione, che aver potesse ad altre Città della Marca e della Lombardia; concede libertà a que' Cittadini di poterla trasferire in luogo più alto e più forte; dichiara che i Castelli del territorio non possano essere ad altra Città sottoposti, ed approva pienamente il diritto della zecca a disposizione del Vescovo, purchè la moneta stia al peso e sia della valuta dell' Imperiale (1).

Federigo soggiogò poscia tutte le altre Città, che avevano favorito i Milanesi, e destinò al governo delle medesime crudelissimi ed avari ministri, i quali anzi che render giustizia, e sollevare i sudditi, gli scorticavano barbaramente, talchè ridussero le Città oppresse alla dura necessità di formare segretamente tra di loro una lega, la quale presto si palesò fatale all' Impero ed alla medesima Lombardia.

I Padovani, i Vicentini, i Trivigiani, i Veronesi, e le altre Città della Marca di Trivigi, quantunque fino allora ubbidito avessero all' Imperadore, non andarono però esenti dalle intollerabili ingiustizie ed avanie e crudeltà de' Vicarj Imperiali. Trovandosi però oppresse da una pesantissima schiavitù, la quale ogni dì più diveniva insoffribile; pensarono di mettersi a qualunque rischio piuttosto che vivere fra tante miserie. Secretissimi furono i maneggi di que' popoli, spalleggiati dai Veneziani malcontenti anch' essi di Federico e de' suoi Vicarj, e seppero con tanta accortezza ed arte condur l' affare, che finalmente nell' aprile del 1164. scoppiò l' incendio di un' aperta ribellione, ed

(1) Ved. Doc. num. 23.

ed i Vicarj dell' Imperio furono da tutte quelle Città vergognosamente scacciati.

Questo fu il seme funesto di una più ampia ed estesa società, che fu dipoi da tutti conosciuta sotto il nome di Lega Lombarda, perchè vi entrarono quasi tutte le Città della Lombardia. Gli autori di essa si giustificavano dalla taccia di ribelli col pretesto della religione, poichè Alessandro Terzo aveva scomunicato Federigo, come fautore dell' Antipapa Vettore, ed eccitava i popoli a rivoltarsegli contra. Federigo a tale avviso messo insieme un esercito di Pavesi, Cremonesi e Mantovani co' Lodigiani e Novaresi e con pochi Tedeschi, che seco avea dalla Germania condotti, entrò nel mese di giugno ostilmente sul Veronese, prendendo alcune Castellà di quel territorio, e distruggendole. Le Città ribellate si posero in un momento tutte in armi, e si presentarono al poco numeroso imperiale esercito. La loro risolutezza fece rientrare in se stesso l' incauto Federico, il quale conoscendo che mal conveniva cimentarsi con poca truppa contro un corpo di gente disperata, repressa l' ira dell' animo suo tornò in Germania intenzionato di vendicarsi di questa lega con una potente armata.

Calò egli nuovamente in Italia l' anno *1166.*, e dopo la distruzione di Ancona, e l' assedio di Roma avendo perduta la maggior parte dell' esercito per un' influenza di malattie, fu costretto a fuggirsene in Alemagna dopo due anni d' inutili tentativi. Intanto vie meglio si rassodò la lega delle Città sollevate, e benchè nell' assenza dell' Imperadore contrastassero spesso tra di loro, e si lacerassero ancora con discordie intestine, nulladimeno erano unite e costanti nella massima di escludere ogni dominio straniero. Incominciarono allora a dettare le proprie leggi, a far i proprj statuti,

a creare i loro magiſtrati, e ad eleggerſi un personaggio, che col nome di Podeſtà amminiſtrar doveſſe a' popoli la giuſtizia e render ragione.

In queſto spazio di tempo ſi trova che Ecelino esercitò le prime magiſtrature nelle Città principalmente di Vicenza e di Trivigi, e che fu chiamato Capitan generale della Lega unitamente con Anselmo da Dovara. Queſti due generali ſi fecero incontro all' Imperadore, quando nuovamente disceso in Italia l'anno 1175. facea l'aſſedio di Aleſſandria, e l'obbligarono a ritirarſi verso Pavia. Dopo varj trattati, ed una pace ſimulata ſi venne ad una battaglia deciſiva l'anno 1176., in cui Federigo reſtò pienamente sconfitto.

Allora divenuto queſto orgoglioso Imperadore più mansueto e trattabile, incominciò a preſtare orecchio ai maneggi di pace. Egli intanto accomodò le sue cose col papa, il quale abbracciò le eſibizioni di Federigo col trascurare affatto i Lombardi, che parvero sacrificati. I Veneziani però proseguirono a soſtenerli, e l' Imperadore fu obbligato a sospendere le armi in vigore di una tregua di sei anni. S'intavolarono in Venezia i trattati di accordo colle Città Lombarde, e in quella dominante ſi tennero i congreſſi de' miniſtri. V' intervennero lo ſteſſo Imperadore ed il Pontefice, i quali ambedue andarono poscia a gara a beneficare quella illuſtre Republica con privilegj e con diplomi dimoſtrando la loro gratitudine pei benefizj ricevuti. (1)

Rispetto ad Ecelino ſi può oſſervare ch' egli pure tra i personaggi più diſtinti ſi trovò in quella famosa aſſemblea, ed una prova della figura diſtinta, che vi teneva, è certamente l'articolo 29. della pace di Coſtanza. Poichè eſſendoſi in quella Città l'anno 1183. confermata una pace perpetua tra

(1) Ved. i Doc. all' anno 1177. nel Cod. Trivis,

tra l'Imperadore e le Città Lombarde, in quell' articolo viene espressamente dichiarato, che l'Imperadore rimette ad Ecelino ogni offesa ricevuta per occasione della Lega; e quindi a ragione si può inferire ch'egli sia stato uno degli strumenti fondamentali della libertà Italiana.

Questa è quella pace tanto celebre di Costanza, per cui i Lombardi si videro finalmente liberi da tante sciagure, e si trovarono in pacifico possesso di que' privilegj, per godere i quali avevano sostenuto pel corso di molti anni la guerra. Per questa pace si abbandonarono i popoli ad una publica allegrezza, ma se avessero potuto prevedere le funeste conseguenze, che per essa ne vennero, sarebbero stati certamente più moderati ne' loro trasporti; imperciocchè anzi che ricattarsi di quanto avevano perduto nella popolazione, nell' agricoltura, nelle arti, destandosi ne' potenti la superbia di divenire padroni degli stati, incominciarono le guerre co' vicini, e le pazze fazioni, che terminarono di ruinare del tutto la disgraziatissima Italia.

L'origine de' mali si può attribuire ad una falsa politica di quelle Città, che scosso avevano il giogo imperiale obbligando i Signori potenti, i quali vivevano ne' Castelli del loro territorio, a farsi Cittadini, e ad abitare per qualche tempo nelle Città. Era cosa facile a prevedere, che portando que' Grandi nella Città il loro spirito fazionario, il loro fasto, il corteggio de' loro scherani, ed il risentimento contra de' loro nimici, e la protezione degli amici, si avrebbero tirato dietro il basso e corrivo popolo; e com' è naturale gradazione delle umane passioni, dopo aver inclinate le Città a secondare i loro impegni nell' esterminare l'opposta fazione, sarebbero passati a tentare di farsene assoluti e dispotici padroni. E così avvenne per l' appunto.

Poco appresso la pace di Costanza morì Ecelino il Balbo, e gli succedette nei beni, negli onori e nei maneggi Ecelino soprannominato il Monaco, perchè si ritirò nel fine della vita in un monistero. Nella Storia di lui si rilevano chiaramente i fini e gli oggetti, che lo rendettero capo di partito nelle Città di Verona, di Vicenza, di Padova, di Trivigi, di Feltre e di Belluno, e le varie vicende, che sostenne il suo partito medesimo talora vinto, e spesso vincitore. Dalla istoria di quelle picciole, ma perpetue guerre si viene in chiaro, ch'egli era uomo assai valoroso e temuto, e che accrebbe di molto le sue ricchezze e la sua potenza. In fatti nella venuta di Ottone IV. in Italia l'anno 1209. Ecelino ed il Marchese Azzo da Este furono i due personaggi, ch'ebbero il primo e più distinto luogo presso l'Imperadore.

I Caminesi avevano sostenuto anch'essi varie vicende, e prima s'erano accordati co' Coneglianesi per non essere oppressi da' Trivigiani, i quali li volevano sotto la loro giurisdizione. Essi erano ricorsi a' Padovani unendosi ad essi anche i Cenedesi, e nel 1180. seguirono varj istrumenti di accordo e di convenzione, che si chiamarono poste secondo lo stile di que' tempi. In esse erano tolti di mira i Trivigiani, i quali erano in guerra colla Comunità di Padova, ma interpostisi nel 1181. i Rettori di Lombardia seguì la pace fra Padova, Treviso, Ceneda e Conegliano, e non andò guari che i Caminesi non meno che i Coneglianesi e i Cenedesi giurarono fedeltà al Comune di Treviso, confermando il giuramento con publico istrumento del 1184.

Ecelino il Monaco stanco finalmente e sazio delle umane grandezze si ritirò nel Monistero di Campese presso Bassano a vita privata nel 1222. avendo ottenuto da Onorio terzo una Bolla, per cui

pren-

prendeva la sua persona ed i beni, che si avea riservato pel suo mantenimento, sotto la protezione della Sede Apostolica; lo che il metteva al coperto de' suoi nimici, come portava lo stile di quell' età. Restarono eredi delle copiose ricchezze e de' vasti di lui disegni i due suoi figli Ecelino ed Alberico.

Nel considerare gli avvenimenti, che agitarono infelicemente la Marca Trivigiana nel tempo di questi due fratelli, si offre allo spirito umano, col quadro di quegli infelici tempi, un oggetto di orrore pieno e degno insieme di compassione, presentandosi lo spettacolo di eterne discordie, di guerre crudeli, di mala fede, di animosità, di ostinazione, condotte agli ultimi eccessi, e divenute i flagelli della povera Italia. Non si faceva una pace se non per romperla; non si dava una parola se non per calpestarla alla prima occasione; si formavano parentele, perchè servir dovessero solo di benda alla credulità; ed ambizione e falsa politica eran tutte le virtù di que' tempi calamitosi.

Divenuti i due fratelli indipendenti dal padre, sotto il quale avevano militato, si diedero ad effettuare il piano, che era comune a tutti i Signori potenti, d' ingrandirsi cioè, e farsi a poco a poco padroni della Lombardia. Pare che tale fosse stato il disegno del loro padre, se è genuina la lettera, che scrisse a' suoi figli riportata da Rolandino. Comunque fosse, Ecelino ed Alberico misero in opera tutti que' mezzi, che allora i Grandi soleano usare, cioè la rapina a titolo di vendetta, il tradimento, che era stimato artifizio, ed il maneggio, che consisteva nel tenere segrete corrispondenze in ogni luogo per far nascere tumulti e divisioni fra i nimici, ed approfittarsi delle favorevoli occasioni.

Essi fecero la guerra secondo il costume barbaro

di

di que' secoli, la quale consisteva nel devastare il territorio nimico, quando non si poteva stabilmente occupare; e nello scompartirne una porzione ai soldati, quando era occupato, confiscandosi i beni dell' opposta fazione. Questo metodo generava necessariamente odj, inimicizie e diffidenze perpetue, e fece grandeggiare Ecelino tra gli altri, perchè era più degli altri valoroso e prode della persona, e molto accorto ed avveduto ne' suoi maneggi.

Nel Conte Rizzardo di Sambonifazio egli peraltro trovò un antagonista, che più volte mise a ripentaglio la sua grandezza e la sua potenza, e così in Padova ne' Camposampieri e ne' Carraresi, i quali gli professavano inimicizia eterna. Rapporto a' Caminesi più volte si cangiarono gli affari, ora avendoli provati amici, ed ora inimici, e in quel tempo con varia fortuna erano passate le cose in Trivigi, nella qual Città essi grandeggiavano potentemente. Alla fine unironsi anch' essi ad Ecelino, e col cedergli alcuni de' loro Castelli lo ebbero negl' incontri più calamitosi fedele amico e valido difensore.

Noi non entreremo nelle moltiplici minute particolarità delle picciole guerre, che si fecero le Città della Marca l' una contro dell' altra perpetuamente; e solo accenneremo alcuni fatti de' più interessanti, per quanto richiede la natura di un breve compendio Istorico.

Ecelino rimaso arbitro di se stesso s' interessò nella vendetta di suo cognato Salinguerra contro il Marchese Azzo Signor di Ferrara, e si unì a' Montecchj, e tenne mano per discacciar da Verona il Conte Rizzardo di Sambonifazio ed il partito de' Guelfi. Pertanto i Ghibellini lo crearono Podestà, e lo rendettero a poco a poco dispotico della Città. Una marcia sforzata, che fec' egli a traverso

la

la Valcamonica, lo diede a conoscere per gran Capitano. Da Verona passò poi colla medesima celerità, chiamato dal fratello Alberico, a discacciare il partito opposto de' Padovani, ed indi piombò sulle giurisdizioni de' Camposampieri, e fece prigione il piccolo figliuolo di Giacomo capo della famiglia.

I Padovani, i quali avevano veduto sempre di mal animo la potenza degli Ecelini, erano per muovere in difesa de' Camposampieri un' acerba guerra contro il Signor da Romano, ma si rappacificarono tuttavia con lui ad interposizione de' Veneziani, e pei maneggi, come si vuole, di S. Antonio. Quello spirito però guerriero ed inquieto, il quale forse pei consigli del vecchio padre conosceva di non avere ancora forze bastanti per cozzare co' Padovani, si unì col partito de' Trivigiani, ed a loro nome occupò Feltre e Belluno, e devastate le Terre de' Signori di Camino, de' loro Castelli s'impadronì; quindi passando rapidamente a ricuperare Bassano, che per insidie del Marchese d' Este, del Conte di Sambonifazio, e de' Camposampieri, se gli era ribellato, tornò a Verona, dove tumultuava il Sambonifazio, e dopo una crudele battaglia sconfisse, e scacciò il partito contrario, e fece lo stesso Conte prigione. I Padovani ed i Mantovani indarno tentarono con replicate scorrerie sul territorio Veronese di ottenere la liberazione del nobile prigioniero. La ottenne finalmente la lega di sette Città Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Trivigi, e Ferrara, instituita per ovviare alle scambievoli risse, ma costò al Sambonifazio la consegna del suo Castello.

Vi era nel tempo stesso un' altra lega maggiore di tutta la Lombardia, diretta ad opporsi all' Imperadore Federico, il quale voleva ristabilire la sua autorità nell' Italia, ed alla testa della Lega era il

Pon-

Pontefice Gregorio IX. Anche Ecelino vi era associato; ma siccome il fine de' Collegati era comune di mantenersi nell' autorità e indipendenza, in cui si erano posti, così non era pari il sentimento in tutti di essere Guelfi, cioè partigiani e dipendenti dal Papa, che andava aumentando il suo dominio per la balordaggine de' Lombardi; ma molti professavano di essere Ghibellini riconoscendo l' alto dominio dell' Imperadore e nulla più.

Negli stati principalmente de' Ghibellini si rifugiavano molti eretici, che discendevano direttamente da' Manichei; ma molti ancora passavano sotto nome di eretici Patarini, Catari ec. perchè impugnavano troppo sfacciatamente l' autorità e le ricchezze del Clero. Ecelino era troppo politico per non accrescere le sue forze col dare asilo a tanta gente perseguitata, ed era troppo avveduto per non comprendere, quanto abusassero gli Ecclesiastici in quell' età della rozzezza de' popoli. Benchè avesse date delle chiare prove di religione, o quando pianse a' piedi di Gregorio IX. mentre era legato in Lombardia, o quando mostrò sommo rispetto e venerazione a Sant' Antonio, o quando restituì agli Umiliati i loro beni, ed in altre circostanze; pure non è improbabile, che colla conversazione degli eretici si fosse egli ancora imbevuto di qualche errore. Egli è certo, che il Papa lo accusò bene spesso di eresia, senza specificare di qual natura si fosse, e che colse molto male il tempo d' incitare, nelle circostanze che abbiamo descritte, la lega contro Ecelino, nel citarlo a comparire dinanzi a' Giudici Ecclesiastici; e quel che è peggio, nello stuzzicare alla persecuzione di lui i Padovani, che erano, come Guelfi, sempre stati nimici di questa famiglia.

Ecelino considerando l' invidia de' Collegati, e le angustie, a cui poteva ridurlo il Pontefice, si

gittò

gittò nel partito dell' Imperadore Federigo secondo, che aspirava a renderſi padrone della Lombardia, e non credeva di essere tenuto alle convenzioni della pace di Coſtanza. Queſto passo eccitò i Mantovani ed i Padovani, e poi le altre Città di Lombardia a muover guerra a Verona, dov' era dominante Ecelino; e l'Imperadore che non poteva allora calare in Italia con esercito, dichiarò con due diplomi, che la casa di Romano era sotto la sua protezione, e la raccomandò a' Vescovi di Padova, di Vicenza e di Treviso.

Queſti privilegj e raccomandazioni imperiali avevano, se non altro, forza di frenare le paſſioni di coloro, che non volevano dichiararſi apertamente contro l' Imperatore; ma non toglieano perciò lo spirito di fazione, per cui ſi laceravano perpetuamente, e mettevano la disgraziata Italia nella più dolorosa desolazione. Talvolta spossati dalla guerra concludevano la pace, ma con animo di ripigliare le armi, subito che avessero ricuperate le forze.

Uno di queſti trattati di pace è celebre per la sua ſingolarità, poichè un certo Fra Giovanni Domenicano, che aveva acquiſtato credito nel comporre le discordie di Bologna, fu spedito da Gregorio IX. a maneggiar la pace in Lombardia, ed autorizzato ad assolvere tutti coloro, che fossero incorſi nella scomunica, egli andò predicando di città in città, e le persuase ad una pace generale, e per concluderla fondatamente le indusse a convenire tutte inſieme presso Verona in una vaſta pianura, e tale fu il numero de' popoli colà concorſi, che ſi fa ascendere a quattrocento mila persone. Il Muratori nel tomo IV. de le Antichità Italiane publicò gli atti di una tale pacificazione, ed in forza di queſta vennero rilasciati i prigioni, reſtituite molte usurpazioni; e quanto ad

Ece-

Ecelino fu aggregato alla cittadinanza Padovana, indi fu stabilito che si unisse in parentela colla casa di Este, dando in matrimonio Adelaide figlia di suo fratello Alberico a Rinaldo unico figliuolo del Marchese Azzo; e finalmente fu ordinato che vendesse per una data somma alla Città di Padova i beni, che aveva in quel territorio.

Ma cotali movimenti popolari sogliono produrre effetti di poca durata; poichè cessato il calore della fantasia riscaldata tornano le passioni al loro grado di prima. I Comuni ed i Signori più pregiudicati nel partirsi dall' assemblea si dichiararono malcontenti, ed il buon religioso perdette tutto il credito, onde poter riunire di nuovo genj così discordi. Imperocchè oltre ad aver fatto abbruciare in Verona sessanta persone in tre giorni a titolo di eresia, andò a Vicenza, e vi si fece crear Signore, e diede subito mano a mutar gli Uffiziali ed a riformare gli Statuti, ripassò a Verona, e si fece anche colà eleggere a Signore, mutando gli statuti, e prendendo ostaggi e le fortezze, onde i Vicentini, mentre a Verona si dimorava, ne scossero il giogo, ed accorrendo egli con milizie Veronesi fu battuto e messo in prigione, donde uscito e tornato a Verona trovò gli animi di que' Cittadini molto alienati, cosicchè si vide costretto infine di ritirarsi a Bologna nel suo convento.

Ecco tutto novellamente a soqquadro; ecco la rivalità, l' ambizione e l' odio, che fanno nuova strage de' popoli e indeboliscono le Città; ecco nuovi Ecclesiastici ancora interpostisi e delusi; ecco finalmente i Trivigiani, fatta lega co' Guelfi, dispregiar gli Ecelini, ed esser fabbri in tal guisa de' proprj guai, de' saccheggi, degl' incendj crudeli, che rovinarono il loro contado.

Vicenza del pari è nella maggior combustione. Per maneggi viene eletto Podestà Azzo da Este,

ma

ma l'inimicizia sua cogli Ecelini partorì l'effetto di dover consegnar loro Marostica venduta a' Vicentini dal Monaco al patto non eseguito di distruggerne il Castello. Anche questa vertenza ebbe fine mercè delle momentanee e non mai rispettate interposizioni.

Disgusta oltre modo la scena continua delle mancanze di fede, delle novelle rotture, delle sempre simili guerre, che durarono nelle soggette Città della Marca Trivigiana fino all'anno 1236. Ma giunto a' 16. d'agosto di quest'anno l'Imperadore in Verona con fiorito esercito, cominciarono a mutar faccia le cose; imperciocchè avendo avuto i Guelfi l'imprudenza di attaccare le giurisdizioni di Ecelino, mentre era coll'esercito Imperiale ne' contorni di Mantova, si attirarono addosso non solamente le forze di quel Principe, ma quelle ancora dell'armata Imperiale, ed avendo ricusato Vicenza di aprir le porte all'Imperadore, fu presa d'assalto, e restò dai soldati Tedeschi orribilmente saccheggiata.

La politica obbligò l'Imperadore a ritornare in Germania, ma prima dichiarò suo Vicario nella Marca Trivigiana il Conte Gaboardo, e lasciò ad Ecelino la custodia di Verona e di Vicenza con alcune milizie tedesche. Ma frattanto in Padova, ove dominava il Marchese d'Este, perpetuo antagonista di Ecelino, cominciarono a titubare gli animi di quel popolo, che era stato sempre avverso ai Signori da Romano, parte per lo partito, che questi si avevano formato, e parte pel timore di una nuova venuta in Italia dell'Imperadore.

Ecelino accorto capitano si mise in marcia nel più rigido dell'inverno del 1237., e dopo aver costretto il Marchese d'Este a dichiararsi per l'Imperadore, ed occupato Monselice, ed altri luoghi vicini a Padova, conciofossechè il popolo Pa-

dova-

dovano tumultuaſſe, fomentato dai parenti di molti nobili, che erano prigioni di Ecelino, riduſſe la Città al duro paſſo di arrenderſi all' Imperadore, ponendo tra le condizioni dell' accordo, che a nome di eſſo doveſſe soggiornare in Padova una persona autorevole perpetuamente. Queſta è l' epoca fatale, in cui Ecelino diede principio a quella formidabile Signoria, che fece e farà tanto ſtrepito nella Storia d Italia per tutti i secoli avvenire.

Siamo giunti a quel tempo memorabile, in cui Ecelino va cangiando d' aspetto, e d' accorto politico e d' inquieto guerriero, ch' egli era, ma però adorno di grandi qualità, diviene a poco a poco un feroce tiranno. Egli è forza di confeſſare peraltro, che i popoli colle loro rinascenti ribellioni, che gli eccleſiaſtici con uno zelo mal acconcio alle circoſtanze de' tempi, che i suoi nimici con un odio irreconciliabile in certa guisa lo coſtrinsero ad eſſer tale; se al mal fare può eſſervi giuſtificazione o difesa.

Dopo la resa di Padova, ch' era la più potente e ricca Città della Marca Veronese, Trivigi ſi trovò anch' eſſa nella neceſſità di sottoporſi all' iſteſſa legge. Ed allora Ecelino divenuto padrone di tante e così ragguardevoli Città, ſi disfece ben preſto del Conte Gaboardo, il quale rappresentava un' ombra dell' Imperadore, e reſtato aſſoluto arbitro, dopo di averlo persuaso a ritornare in Germania, procurò di raſſodare il dominio suo perpetuamente, benchè mascherato dal titolo di Vicario imperiale.

Quantunque foſſe ſtato accolto in Padova dal maggior numero dei Cittadini, pure molti dell' oppoſto partito ſi erano fortificati in Montagnana, ond' egli ſi vide coſtretto ad aſſediarveli, e ad aſſicurarſi della fedeltà de' loro parenti in Padova, col prendere oſtaggi, e coll' allontanare circa venti

ti persone delle più sospette, tra le quali frate Giordano Abate di San Benedetto, molto autorevole nella Città, il quale tocco da vivo zelo di religione, ne parlava continuamente assai male, considerandolo come scomunicato.

Il Vescovo Corrado con tutto il Clero si presentò ad Ecelino per rimproverarnelo, ed egli fece quest' atto con espressioni assai vive, che mal convenivano alle circostanze del tempo. Fu però dal nuovo Principe mal ricevuto il Vescovo, il quale fu condannato a pagare due mila marche d' argento, protestando che non voleva essere dagli Ecclesiastici in onta sua e della imperiale Maestà impunemente sprezzato. Una tal massima avrebbe eccitata ne' nostri tempi al più qualche lieve mormorazione; ma quel popolo si dispose alle congiure, benchè la nuova venuta dell' Imperadore in Italia ne differisse alquanto lo scoppio.

Non ci dilungheremo sul saccheggio del territorio Bresciano, o sulla sconfitta de' Milanesi, o intorno altre imprese della Lombardia, poichè non si tratta quì di far la Storia di Federigo, di quel Principe dotto e valoroso del pari che sfortunato, del quale non si leggono le azioni mai senza qualche commozione. Ecelino operò in quegl' incontri prodigj di valore, e coll' ajuto del suo braccio quell' augusto Sovrano fu vicino a recarsi tutta l' Italia all' ubbidienza. Perciò egli concepì tanto affetto e tanta considerazione pel Signor da Romano, che gli diede per isposa una sua figliuola naturale, che amava teneramente.

Ma poco appresso le nozze, mentre Federigo s' incamminava all' assedio di Brescia, Ecelino dovette accorrere a Padova, dove i fuorusciti guidati dal Marchese d' Este, da Jacopo da Carrara, e da Uguccione Pileo, mediante le intelligenze che aveano, tentarono di farsene padroni; e già sedotte le

guardie speravano di entrarvi a tradimento; ma Ecelino giunse opportunamente, e co' suoi provvedimenti deluse ogni loro tentativo; anzi allo sventolare del suo formidabile ſtendardo tutti spaventati chi qua, chi là ſi fuggirono. Azzo abbandonato fece lo ſteſſo, il Carrarese reſtò prigioniero con molti, e Padova accolse il vincitore con trasporti di allegrezza e di divozione.

Tutti ſi aspettavano, ch' egli faceſſe morire il Carrarese, che lo avea tanto offeso in quell' incontro, ed insultato in altre occaſioni; ma Ecelino non era ancora divenuto sanguinolente e crudele, e diede a Jacopo la libertà a condizione però, che aſſoggettaſſe a Padova il suo Caſtello da Carrara, e giuraſſe a lui ubbidienza e fedeltà; e nella ſteſſa guisa cogli altri congiurati ſi diportò.

Quindi per vendicarſi del Marchese Azzo gli occupò Eſte senza far danno però, anzi proteggendone gli abitanti, e l' Eſtense colla famiglia salvoſſi a Rovigo. Dopo di aver tentata la conquiſta di Montagnana, che ricuperò solamente quattro anni dopo, Ecelino paſſò a Verona, ove ſtabilendo un governo democratico, ſi rendette benevolo il popolo, e vi divenne sempre più assoluto padrone. Nell' assenza di lui riuscì ad Azzo di ricuperar Eſte, ma non potè ottenere il ben difeso Caſtello.

Ecelino tornato a Padova scrisse contro il Marchese all' Imperadore, il quale vi ſi recò poco dopo, vi fece un magnifico ingresso, e trattò gli abitanti con eſtrema affabilità. Forse una più lunga dimora di queſto sovrano in Padova vi avrebbe alla fine richiamata la bandita quiete e la calma; ma avendo Gregorio IX. ascoltate le querele de' Milaneſi e degli altri popoli, che ricusavano di assoggettarſi all' Impero, ed avendo lanciata contro di Federigo una terribile scomunica colle formole

mole usate in quel tempo di privazione del regno, ed eccitamento a' sudditi di ribellarsegli, questo Principe si vide in necessità di abbandonare quella Città.

Egli avea conosciuto dell'alterazione negli animi de' cittadini, e però aveva allontanato per sua sicurezza dalla Città e relegato altrove alcuni dei principali Signori, e fra gli altri mandato in Puglia per ostaggio Rinaldo da Este con sua moglie figliuola di Alberico da Romano. Questa novità irritò al maggior segno l'animo di Alberico, e lo riscaldò per modo, che appena sentì Federigo in viaggio per la Lombardia, che unitosi co' Caminesi occupò Trivigi. Quindi ebbe origine la fiera discordia tra i due fratelli da Romano. L'Imperadore a tal nuova montato in collera ritornò indietro, ed intimò la resa a' Trivigiani fra otto giorni, ma non essendo ubbidito donò a' Padovani Castelfranco e Trivigi con quanto era compreso di qua dal Sile verso Padova fino al mare, e fece mettere a ferro e fuoco dalle sue genti il contado Trivigiano.

Partito di colà quando fu ne' contorni di Sambonifacio procurò di trarre al suo partito, e di avere nel proprio esercito Azzo d'Este e il Conte Rizzardo; ma non essendo riuscito il disegno, li dichiarò ribelli, li bandì publicamente, e li privò di ogni feudo e giurisdizione, e tenne gli stessi modi con Alberico, con Uguccione Pileo e con altri. Partito per la Germania lasciò Ecelino dispotico di Padova, Vicenza, Verona e Trento, che allora era in dominio de' Veronesi.

Papa Gregorio, che avea stabilita la rovina di Federigo, unì quanti più potè Principi e Grandi per assediare Ferrara, e fra gli altri Azzo ed Alberico. Ecelino prese questa occasione per invader le terre del fratello sotto pretesto ch' erano donate a lui dall' Imperadore, s'impossessò di Bassano, diede il gua-

ſto al Trivigiano, diſtruſſe la fortezza di Narvesa, e fece uscire contro agli ſtati del Marchese i Padovani, sperando così di richiamarlo, e scemare il pericolo di Ferrara. Per lo ſteſſo oggetto egli aveva operato in modo, che anche i Veneziani moveſſero le sue armi contro l' Eſtense, se non che le genti di lui venute con eſſi alle mani li posero in fuga, senza ch' ei ſi moveſſe. Reſiſteva intanto il vecchio Salinguerra ai nimici, ma sulla fede dei trattati fu tradito, e fatto prigioniero, e spedito a Venezia, ove morì alcuni anni dopo.

Sempre nuove congiure nell' iſteſſo anno 1240. insorsero a Verona, a Padova, a Vicenza, e altrove per irritare Ecelino, e renderlo feroce, le quali egli punì ed eſtinse colle più barbare esecuzioni. In una di eſſe liberoſſi finalmente anche di Jacopo da Carrara, il quale dispregiando gli ordini dell' Imperadore era fuggito da Mantova, ov' egli lo avea confinato, e ritornando nel suo Caſtello avea combattuto, ed era ſtato vinto dalle milizie di Padova. Dopo qualche tempo Ecelino divenne padrone anche di molti Caſtelli del Vicentino, e ſingolarmente di Sant' Orso, di Schio e di Lonigo.

Le oſtilità de' Trivigiani diedero occaſione ad Ecelino di dimoſtrar nuovo valore, e di portar inſieme in quel territorio nuove desolazioni. Quindi egli paſſò a Verona, da dove tentò invano di riprender Eſte al Marchese. Egli era asceso però a tanta grandezza, che non ſi trovavano quaſi più nimici dispoſti a reſiſtergli; e due dei più forti fra quelli, cioè Uguccione Pileo, e Pietro Conte di Montebello ſi riconciliarono volontarj con eſſo, dandogli fra gli altri loro Caſtelli Montebello e Montecchio maggiore. Poco appreſſo egli prese Montagnana. Fatte due terribili esecuzioni contro a due Padovani accusati di tradimento alleſtì un grande esercito, con cui diede il guaſto al diſtretto di Trivigi,

vigi, alle terre di Alberico, e a quelle del Marchese; poi ritornato in Padova fece fabbricare le famose orribili prigioni nel fondo della gran torre, che ora serve di publico osservatorio.

Finalmente tanti mali egli commise contro i Guelfi infelici, e tante scelleratezze, che le grida dei popoli giunsero alle orecchie del Pontefice istesso. Nulla giovarono i paterni ed amorosi avvisi dell'ottimo Pastore, e nulla le terribili minacce. Alla fine fu sottoposto anch' esso alla scomunica, ma non meno che l' Imperadore rispettò assai poco le censure ecclesiastiche. Mentre Cesare era rivolto ai danni de' Milanesi, Ecelino si diede a travagliare i Trivigiani governati da Alberico, e prese loro Mestre e Noale: indi ottenne da Guglielmo da Camposampiero Treville e Castelfranco, cui avea tolto a' Trivigiani in vendetta che Alberico non avea voluto fortificargli il Castello di Treville contro alle intraprese di Ecelino. Questi continuò le stragi, prese il Castello di Mussolente, e ritornò a Padova soddisfatto.

Fu opportuna la sua presenza in quella Città per opporsi ad un' altra congiura suscitatasi contro di lui allora appunto che colle opere sue valorose più studiavasi d' illustrarla. Perciò egli vedendo le frequenti contraddizioni, che trovava in Padova, si risolse finalmente di abbandonarla, e posto al governo di essa Ansedisio suo nipote, uomo crudelissimo, ed oltre ogni credere sospettoso e feroce, andò a fissare il suo soggiorno in Verona, che lo avea dichiarato suo Principe, e dove il popolo sommamente lo amava.

La morte dell' Imperador Federigo avvenuta in quell' anno stesso, che fu il 1250, diede un nuovo lustro ad Ecelino; poichè venuto in Italia Corrado nel fine dell' anno 1251. prima di passare in Puglia ordinò che tutti i Capi de' Ghibellini si raccogliesero

sero colle loro milizie sotto le bandiere di lui. Benchè però egli teneſſe a freno la lega de' Milaneſi e d' altri Lombardi, ed anzi travagliaſſe Breſcia, Mantova, e le altre Città confederate, e ricuperaſſe Trento, pure non poteva conservare un tranquillo poſſeſſo del territorio Padovano per li molti Caſtelli fortiſſimi, che vi poſſedevano i suoi nimici, e per la vicinanza di Trivigi, donde traevano forze e ſoccorſi. Quando egli prese Feltre, ed obbligò Belluno ad arrenderſi volontariamente, credette di averſi formato un dominio inespugnabile; con tutto ciò i Padovani gli tramarono altre inſidie, e gli formarono contra nuove congiure, le quali egli ſi credette obbligato di punire con una crudeltà inaudita.

Lo spirito di vendetta moſſe ancora Ecelino ad insanguinarſi nei Veroneſi, molti dei quali mal ſofferivano il suo dominio, e però eſſi tenevano corrispondenze segrete coi suoi nimici. Molte inſidie gli tramarono contro, e fu fermato un ſicario pronto e apparecchiato ad ucciderlo. Eſſendo morto il Re Corrado nel 1254. il Pontefice Innocenzio mandò Legati in Lombardia col preteſto di un trattato di pace, ma in effetto per procurarſi un esercito onde conquiſtare il Regno di Napoli, e per formare una lega ai danni del Signor da Romano.

Paſſato all' altra vita Innocenzio il ſucceſſore Aleſſandro IV. mandò un altro Legato, il quale avendo predicata la Crociata unì inſieme molta gente, colla quale ſi portò all' aſſedio di Padova. Ecelino ſi trovava allora sotto Mantova, e speravа di sbrigarsene a tempo per poter poi paſſare al soccorso dell' aſſediata Città. Ma l' avvilimento delle truppe di Anſediſio, la sua codardia, l' odio che gli portavano i popoli, e l' accidente, che appiccò ad una porta della Città il fuoco lanciato dagli aſſedia-

diati nelle macchine nimiche, fece sì che fu presa d'assalto; e i Padovani a loro costo provarono quanto grande fosse lo zelo de' Crocesegnati; poichè senza distinzione di amici o di nimici saccheggiarono la città orribilmente per otto giorni continui.

Accresciuto l'esercito il Legato s'avviò per attaccare Vicenza, e sconfisse un corpo di Vicentini, che gli si volevano opporre. Ma alla voce sparsa, che si accostava Ecelino con un buon nerbo di truppe, entrò tal panico terrore ne' Crocesegnati, che tutti se ne fuggirono ne' loro paesi. Il Legato si riparò in Padova, e si mise a fortificarla alla meglio. E di fatti poco tardò Ecelino a presentarsi all' assalto. Se avesse seguito il consiglio de' suoi, che lo persuadevano a bloccarla, se ne sarebbe forse in breve tempo insignorito, poichè non aveva tanta gente rinchiusa di che lungamente nudrirsi, ma la forza non poteva espugnare certamente un esercito rinchiuso in una città, e tanti disperati che lo avevano offeso sì fieramente. Riuscita pertanto inutile ogni maniera di assalto, si ritirò a Vicenza, e di là a Verona.

Il Legato Fontana, vedendo assicurata Padova, passò a Mantova per fare lo stesso giuoco ad Ecelino da quella parte. A tal fine maneggiò una congiura a Verona, che mise Ecelino in nuova necessità di esser crudele, e gli suscitò de' nuovi nimici. Mentre però lo credevano più inviluppato in tali affari, egli coll' intelligenza di Oberto Pelavicino, e di Buoso da Dovara andò ad attaccare i Bresciani, che assediavano Torricella, e con marcia sforzata si trovò a fronte dell' esercito nimico, il quale dal terror del suo nome piucchè dalle armi andò subito in fuga, restandovi prigione il Legato istesso, il Vescovo eletto di Verona, e i Podestà de' fuorusciti Mantovani e Veronesi col fiore del-

la nobiltà Bresciana. Per la qual cosa i Bresciani si videro in necessità di aprirgli le porte.

Alberico, che fino allora aveva dominato in Trivigi col titolo di Podestà, prima in compagnia de' Caminesi, e poi solo, vedendosi poco curato dal suo partito si rappacificò col fratello; ma ciò non servì che a produrre mutue stragi e crudeltà tra i Guelfi e i Ghibellini ne' territorj Padovano e Trivigiano, e per involgere lui e i suoi figli nella vendetta de' Collegati, che si unirono poi tutti per distruggere la casa da Romano.

Ecelino in questo mezzo si era disgustato col Marchese Pelavicino, e con Buoso da Dovara, che gli erano stati di molto ajuto nella presa di Brescia; e questi si collegarono allora col Marchese di Este, e col Conte di Sambonifazio, ricevendo nella loro lega i Ferraresi, i Padovani, i Cremonesi ed i Mantovani.

Per contrapporsi a questa lega si strinse il Signor da Romano con uno de' due partiti, che si laceravano in Milano a vicenda; e Guglielmo da Soresina gli promise di dargli in mano quella città; nella quale speranza si confermò maggiormente per le promesse di Alfonso Re di Castiglia, che lo assicurava di dover venire a momenti con poderoso esercito in Lombardia. Procurò egli intanto di trar fuori di quella città il partito nimico col metter l' assedio agli Orci, e quando si vide a fronte i nimici, con una marcia sforzata verso Milano s' incamminò. Ma il Turriano, che era alla testa de' Milanesi Guelfi avvisatone a tempo, si ricondusse per una via più breve a quella città, e fece andare a voto l' ardita impresa di quel Principe conquistatore.

Ecelino si trovò allora tagliato fuori del suo paese co' Milanesi a fronte, coll' esercito nimico alle spalle, e tolto in mezzo da' popoli, che calavano

da

dà tutte le città circonvicine per chiudergli il passo. Si trovò egli pertanto nella dura necessità di aprirselo col suo valore, e colla forza dell'armi, e sebbene fosse stato ferito in un incontro nella gamba sinistra, pure a vista de' suoi nimici passò arditamente l'Adda presso di Vilmercato, e presentò loro la battaglia; ma tradito vilmente dai Bresciani, che si ritirarono nell'esercito nimico, non gli restò altro mezzo che la ritirata, nella quale inseguito da ogni parte, dopo di avere inutilmente riordinato più volte le restanti sue truppe fu sconfitto e fatto prigione. Condotto a Soncino, ed onorato da' suoi nimici, che pur lo stimavano, morì delle sue ferite in età di 65. anni e sette mesi a' 27. di Settembre del 1259. e fu seppellito in un'arca di marmo sotto la torre del publico palazzo di Soncino. Cessato il terrore che per ogni parte teneva in freno tante città, tumultuarono tutte, e scacciati i suoi partigiani ricuperarono colle armi la libertà, s'impossessarono de' beni di lui, e sfogarono il loro odio coll'abolirne ogni memoria.

Il fratello Alberico in così universale sollevazione non si credette più sicuro in Trivigi, e colla moglie e co' figliuoli nel fortissimo Castello di San Zenone fra Bassano ed Asolo si riparò. Ma siccome depredava e saccheggiava i paesi circonvicini, i Trivigiani irritati dal suo procedere gli confiscarono i beni, e lo bandirono in perpetuo colla sua famiglia. Quindi accrescendosi in esso il desiderio della vendetta, e perciò non cessando i danni e gl'incendj nella Provincia, le città si confederararono, e formato numeroso esercito lo andarono ad assediare in quel fortissimo suo Castello. Non avrebbono forse potuto espugnarlo, se i soldati Tedeschi, i quali difendevano la cinta inferiore, non fossero stati corrotti coll'oro, dopo tre mesi

di

di duriſſimo aſſedio. Alberico coll'infelice sua famiglia ſi ritirò nella gran Torre, ma appreſſo tre giorni fu coſtretto ad arrenderſi.

Allontaniamo il guardo inorridito dalla deteſtabile scena, obbrobrio eterno di que' tempi, e da quell' esecrando spettacolo, che sarà sempre orribile oggetto a chi ha fiore di umanità. Egli vanamente ſi era raccomandato al Marchese d' Eſte, al di cui unico figliuolo avea data sua figlia in moglie, poichè fu da lui abbandonato all'odio implacabile de' suoi nimici. Gli fu dunque meſſa una sbarra in bocca, perchè non poteſſe parlare, e sugli occhi di lui furono barbaramente trucidati sei figli maschi, che aveva, uno de' quali tenero bambino in fasce.

Sua moglie giovane e bella, e due figliuole nubili legate a un palo furono abbruciate vive sugli occhi del misero vecchio, dopo di aver dato all'esercito tutto vergognoso spettacolo di loro ſteſſe. Alberico poi, le cui colpe ſi diminuiscono in faccia a queſte barbare carnificine, terminò coll'essere ſtrascinato a coda di cavallo, e a brani a brani lacerato fra saſſi e spine, una vita, per la quale a forza di crudeltà i suoi nimici ritrovarono l' arte d' inspirar qualche segno di compaſſione ne' poſteri.

STORIA DELLA MARCA TRIVIGIANA.

LIBRO PRIMO.

Vogliono comunemente gli Scrittori, che lo 1260 ſtato dell' Italia ne' primi quattro secoli dopo il mille raſſomigliar ſi poſſa in modo particolare a quello della Grecia antica; e di fatti esaminando le varie epoche dell' una e dell' altra Provincia l'eruditiſſimo Signor Abate Bettinelli trova una maravigliosa ſimilitudine nelle vicende, che resero famosa e rinomata e l' una e l' altra, e forma tra eſſe un giuſtiſſimo paralello. Ne' primi tempi della Grecia, egli dice, lasciando la guerra Trojana e i tempi eroici vedeſi nata la tirannia, e l' abuso dell' autorità di varj sovrani: così tacendo i tempi ferrei verso il mille, che gettarono l' Italia in tenebre oscure, i Duchi, i Marcheſi e i Conti governatori opprimono i popoli, abusano del nome degl' Imperadori Germani e Re d' Italia, e del governo feudale. Nella Grecia i popoli irritati scuotono il giogo, formano Republiche, e ſtringono tra loro la Lega degli Anfizioni. Nell' Italia avvien lo ſteſſo, e però varie città da' loro Governatori tiranneggiate ed oppreſſe scuotono il giogo, coll' armi ottengono la libertà, e conchiudono fra loro la Lega

1260 ga famosa detta di Lombardia. La libertà così felicemente ottenuta produſſe nella Grecia non meno che nell' Italia i soliti suoi salutevoliſſimi effetti: quivi però sorsero per ogni dove spettacoli, giuochi, sacrifizj, a' quali concorrevano le città e i popoli liberi, e qua feſte solenni, corse di cavalli, gioſtre, tornei a gara. Nella Grecia colle leggi e cogli ſtatuti riformarono gli abuſi corſi nei tempi dell ignoranza, e dell' oppreſſione; ed in Italia parimente ſi fece lo ſteſſo; comunicandoſi in tal guisa in un colla libertà il valore e le cognizioni per ogni dove. Ma i beni dalla libertà prodotti furono anche in ambe le provincie da' loro mali accompagnati; quindi videſi nascere per tutte le città indipendenti l' ambizione di dominare ciascuna sull'altra, onde guerre civili per ogni dove. Grandiſſime guerre nella Grecia fra le città in lega fra loro per soggiogarſi l' una coll' altra, e quindi saccheggiamenti in ogni contrada, rapine ed incendj infiniti, nè le città d' Italia ſi videro mai un anno tranquille, e agli ſteſſi mali andarono soggette, e alle ſteſſe vicende per le medeſime ragioni. Quivi contese acerrime fra il popolo e la nobiltà, discordie civili fra le fazioni diverse, banditi quelli che avevano la disgrazia di soccombere alla potenza altrui. Nell' Italia Guelfi e Ghibellini, Bianchi e Neri, e gare tra la nobiltà e il popolo, che riempiono di guerre civili tutte le provincie. Sorgono in Sparta, in Tebe, in Atene personaggi potenti, che alfin colla oppreſſione della libertà soggiogano la patria. In Italia i più forti cittadini tentano di far lo ſteſſo, e vi riescono, quindi i Camineſi, gli Scaligeri, i Visconti, i Carrareſi, i Gonzaghi e tanti altri. Sorge nella Gre-

Grecia un Epaminonda, che dopo fiere batta- 1260
glie sottopone al dominio di Tebe sua patria
una gran parte delle Greche città. In Italia
fu il primo Ecelino a darne un esempio, indi
venne Cangrande per la Lombardia e poi il
Visconti, ambedue vicinissimi a farsi creare
Re d'Italia. Le dissensioni, l'ambizione, le
guerre condussero finalmente i Greci sotto il
giogo d'una potenza straniera; nè la sorte
delle città Italiane fu molto diversa, dopo
che per le reciproche contese furono strazia-
te & umiliate. In fatti non può essere più
idoneo e ragionevole il paralello, come po-
trà da per se stesso riconoscere il Lettore rian-
dando i fatti e le vicende, che successero dopo
la estinzione degli Ecelini.

I popoli della Marca Trivigiana già confe-
derati all'esterminio della potente famiglia da
Romano, dopo la morte di Alberico fratello
di Ecelino, e il barbaro eccidio di tutti gl'in-
felici suoi figliuoli sotto il Castello di San Ze-
none, trionfanti ed allegri ritornarono tutti
alle patrie loro. Da varie cure e pensieri fu-
rono tosto occupati, affine di promuovere il
maggior bene e vantaggio della loro città. Stu-
dj, scienze, arti, polizia, statuti, agricoltura,
commercio, religione furono gli oggetti, che
si proposero nei primi tempi, ma non i soli,
nè i principali, imperciocchè tenne dietro a
questi il desiderio innato in loro di estendere
i confini dei proprj territorj, e d'ingrandire
se stessi ad ogni loro potere. Noi ad uno ad
uno prenderemo in esame ciaschedun articolo,
e procureremo di porre in chiara vista lo sta-
to politico e civile di tutta la provincia, rias-
sumendo il filo della Storia dalla morte di
Ecelino.

1260 Penetrati profondamente dal sentimento dell' importanza della Religione per l'umana prosperità nella società civile occupò questa i primi pensieri di quelle genti, e forse fu lo scopo loro eziandio principale. Quindi per tre giorni continui, dopo che ritornarono da S. Zenone, fecero tutti diverse processioni, e rendettero grazie a Dio senza fine, che gli avesse liberati da un giogo odioso, e da una famiglia strapotente, che minacciava di soggiogare tutta la Lombardia (1). Le funzioni Ecclesiastiche si ripigliarono, e que' pastori, che per tema di Ecelino si erano dalle loro Chiese assentati, ritornarono tosto all'antico lor ministero.

Alberto Ricco Vescovo di Trivigi accompagnato da nobile comitiva di fuorusciti Trivigiani, venne pel Sile con grossa armata di barche Venete, Capitanio Marco Badoero, ed entrò nella Città con grandissimo trionfo festeggiando il popolo allegro col suono delle trombe, e col tintinnìo delle campane, volendo in tal guisa dimostrare il giubilo, che sentiva tutta la terra per tale venuta (2). I Feltrini ed i Bellunesi, i quali col proprio lor Vescovo si erano ritirati a Trento, e nei luoghi circonvicini, intesa la liberazione della Marca Trivigiana, ritornarono tutti con festa ed allegrezza alla lor patria (3). Così fece Cossadoca Vescovo di Verona, che da Ecelino fu tanto perseguitato (4); così il Vescovo di Vicenza Bartolomeo da Breganze.

Que-

(1) Castellini Storia di Vicenza lib. XII. p. 20. Bertondelli Stor. di Feltre p. 67. Bonifacio Storia di Treviso
(2) Cronica di Trivigi dell' Anonimo Foscariniano ms.
(3) Anonimo Foscariniano ms.
(4) Biancolini Chiese di Verona ec.

Questo santo Prelato cacciato dalla sua sede 1260 Episcopale viveva da molti anni fuoruscito dalla patria, ritirato in Parigi presso il santo Re Lodovico. Non ebbe appena intesa la morte di Ecelino, che prese congedo dal Re per venire a governare l' amatissimo suo gregge. Giunto in Vicenza ottenne dal Legato Apostolico, che i Vicentini fossero assolti dalla scomunica incorsa per aver troppo ardentemente favorito i persecutori della Cattolica Chiesa (1). Il Vescovo stesso in una sua pastorale in forma di lezione ci descrive l' incontro, che gli fecero i Cittadini di Vicenza accompagnati dal Clero con cerei accesi processionalmente, e da ogni ordine di persone, e le acclamazioni di giubilo, quando egli entrò nella Città pontificalmente vestito, e salito sopra un bianco destriero (2). Era grandissimo tempo che la Città di Vicenza non avea goduto un giorno così lieto e così festoso.

Il buon Vescovo oltre a molte cose sante portò lo spirito di religione, e lo infuse nei popoli a lui soggetti; imperciocchè la religione non è mai più efficace d'allora quando viene impressa nei sudditi dall' esempio del superiore. Si presenta ad essi nell' aspetto più amabile e persuasivo, e pare che Iddio stesso diventi in certo modo più grande agli occhi dei popoli, quando lo veggono con tanta purità e divozione adorato dai loro Sovrani e Pastori.

Fra le reliquie più preziose egli avea la sacra

(4) Pagliarini Croniche di Vicenza p. 68.

(5) *Perfidò Ecelino mortuo aa Civitatem Vincentie felici leves onere gradu concito festinavimus, cum ergo anno millesducentes. sexages. appropinquaremus Civitati Clerus & populus universus obviam nobis venit clamantes & dicentes: Benedictus qui venit in nomine Domini*. Vedi tutto il docum. negli Scrittori di Vicenza del P. Calvi T. 1. p. LXI.

1260 cra spina, e la santissima Croce donategli dal Re di Francia. Pensò tosto alla costruzione di un nuovo tempio per collocarvele decentemente, e però scelse a tal uopo quel sito della città, ove abitava Ecelino, che chiamavasi *il Colle*, stabilendosi il terreno dalla Comunità con un decreto, che fu poi registrato negli atti statutarj antichi, che si conservano nell'Archivio di Torre (1). Tutti i Cittadini, animati dalle esortazioni del santo Prelato, si accesero di carità e di zelo, e volentieri concorsero nelle intenzioni del Comune, somministrando quel danaro ognuno secondo le proprie forze, quantunque tutti per le critiche circostanze dei tempi si trovassero molto esausti. Nel vecchio statuto della città si descrivono esattamente le molte elemosine contribuite da' cittadini per quest'oggetto, e le ottime leggi, onde con tutta la magnificenza e il decoro si eseguisse la fabbrica del tempio. Guidone Porto fu creato sindico e soprastante (2), il quale dei danari della comunità comperò il palagio di Corrado da Vivaro, che già soleva esser dei Bassanesi, quando rendevano obbedienza alla città, e tutte quelle case che si comprendevano nelle tre contrade del Colle, del palazzolo e dei Galli (3).

Tutte queste fabbriche furono atterrate fino dai fondamenti, ed essendosi ridotta una bella e spaziosa piazza, fu dato principio alla fondazion della Chiesa, ponendovi la prima pietra il Vescovo Bartolomeo dopo molte cerimonie alla presenza di gran numero di popolo Vicentino,

(1) Ved. Doc. num. 96.
(2) Il Docum. è riportato negli Scrittori di Vicenza del P. Calvi T. 1. p. 28.
(3) Castellini Storia Vicentina Lib. XII. p. I. p. 29.

tino; e fu ordinato che la solennità ſi cele- 1260
braſſe ogni anno la prima Domenica dopo l'Aſcenſion del Signore con proceſſione per la città di tutto il Clero (1). E perchè ognuno poteſſe con ſicurezza concorrere a tali funzioni, nel maggior Conſiglio di Vicenza fu presa parte di dar libertà a tutti i banditi di potervi intervenire; se non che furono eccettuati i ladri, i falsarj, i micidiali, i Signori da Prata, e i Signori da Egna, ſiccome quelli che partecipavano del sangue odioso degli Ecelini (2).

Nel medeſimo tempo il buon paſtore applicò tutto l'animo a purgar la città dalla ereſia, di cui era infetta da lunghiſſimo tempo avanti; e però coi suoi zelanti sermoni, e coſtumi santiſſimi, quel che non aveano potuto fare nè le censure papali, nè le esortazioni di uomini religioſi e venerandi, ottenne agevolmente vittoria di così difficile impresa, reſtituendo senza alcuna contraddizione la cattolica fede, la concordia e la pace al popolo Vicentino, e riducendolo dalla diabolica superſtizione al ſincero e verace culto di Dio (3).

Per la morte di Ecelino pareva che riformar ſi doveſſero i coſtumi di tutta la Lombardia; quindi videſi in queſt'anno deſtato uno spirito di religione tanto eccedente, che agevolmente in fanatismo degenerò. Io parlo di quel ce-

(1) Caſtellini Storia Vicentina Lib. XII. Par. I. p. 31.

(2) *Quod quelibet persona poſſit secure & libere venire ad dictum feſtum Dominice Corone .... ſit non obſtante aliquo banno vel interdicto, vel aliqua occaſione represalie, vel alterius rei, exceptis falsariis, homicidiariis, latronibus, furibus, predatoribus, & illis de Prata, & etiam illis de Igna, quia sunt de sanguine illorum perfidorum de Romano.* Statuto Vicentino nell'archivio di Torre ms.

(3) Caſtellini Storia Vicentina lib. XII. Par. I. p. II.

1260 celebre spettacolo di publica penitenza e pietà dato alle città d'Italia da' così detti *Flagellanti*. I Perugini furono i primi, poscia i Romani, indi poco a poco ne seguirono l'esempio quasi tutti i popoli dell'Italia. Ivi nobili e plebei, giovani e vecchi quasi nudi del tutto incominciarono a girare per le città processionalmente a due a due, e si battevano con flagelli aspramente sino all'effusione del sangue, e gridavano ad alta voce per le chiese, e per le contrade chiedendo a Dio misericordia (1).

Tal novità dei flagellanti in Padova s'introdusse con un fervore incredibile (2), e così in Trivigi, e potrebbesi dire che la prima formale Confraternita fu forse la Trivigiana: instituzione peraltro utilissima in quella città, siccome quella, da cui riconosce il cominciamento del suo grande spedale (3). Lo stesso può dirsi delle altre Città della Marca Trivigiana.

Questo rito però non istette rinchiuso dentro i limiti delle città, ma il popolo di una uscendo fuori a migliaja coll'imagine del Crocifisso innanzi a due a due vestiti di sacco, e co' piè nudi processionalmente andava all'altra città, e di nuovo l'altro popolo ad un'altra colla stessa maniera di penitenza sempre col flagello alla mano implorando la pace, e la remission delle ingiurie. Assicura Rolandino testimonio di veduta, e così pure il Monaco Padovano, che da questa commozione di popoli buon frutto si raccolse; imperciocchè infinite di-

(1) Monaco Padovano nel T. 8. Rer. Ital. Script.

(2) Aggiunte alla Storia di Rolandino nel Tom. 8. R. I. S. p. 460.

(3) L'eruditissimo Monsig. Canonico Conte Avogaro ne ha prodotti i documenti nelle memorie del B. Enrico Par. I. p. 51.

discordie ed inimicizie con tal mezzo furono 1260 pacificate. Ma cosiffatta novità di penitenza non piacque gran fatto a Manfredi Re di Sicilia, nè al Marchese Uberto Pelavicino, padrone allora di Brescia e di Cremona, e però nei loro ſtati la proibirono; al qual divieto il Monaco Padovano dà il nome di empietà. Anche i Torriani in Milano, quantunque profeſſaſſero la fazione dei Guelſi, ſi opposero a coteſti fanatici, e se cento forche da loro piantate sopra le mura, spaventarono que' penitenti in sì fatta guisa, che più che di trotto a tal viſta, se ne ritornarono indietro (1). A queſta cirimonia pertanto ſi dee riferire il principio delle compagnie dei Battuti di quaſi tutte le città dell' Italia.

Se non che tali penitenze non impedirono però i primati, che non pensassero daddovero al buon regolamento delle Città della Marca Trivigiana. Dopo la morte di Ecelino tutte aveano ripreso la forma del primiero governo. La elezione dei proprj Rettori era seguita con tutta la quiete e tranquillità. Al governo di Vicenza fu eletto Aicardino Litolfo, nel quale importante e difficile officio egli non meno satisfece alla giuſtizia, che al debito dell' onore e della sua coscienza (2). In Trivigi fu scelto Marco Badoaro nobile di Venezia, e in Padova Marco Quirini. I Belluneſi anch' eſſi richiamando alla patria i cittadini fuorusciti cominciarono a dar ordine e regola a' Conſigli e magiſtrati loro, creando i Consoli, i Capitani e gli altri officiali (3).

I Co-

(1) Galvan. Fiamma Manipul. Flor. Cap. 296.
(2) Marzari Stor. di Vicenza p. 130.
(3) Piloni Storia di Belluno p. 123.

1260 I Coneglianesi trovandosi senza appoggio per le diverse viste delle vicine città, consigliati a ciò fare da' Padovani e da' Caminesi, aveano mandato fin dal novembre del 1259. Rizzardo dalla Fratta, Jacopo Coderta, Almerico di Marco e Cacaterra notajo loro Sindici a Trivigi, i quali a nome del loro Comune promisero osservar l' antica confederazione, tranne alcune cose, delle quali furono assoluti, e di esser pronti alle fazioni, come gli stessi Trivigiani. In virtù della qual confederazione i Consoli di Conegliano dovevano intervenire alla elezione del podestà di Trivigi, e furono restituiti a quei cittadini tutti i beni, che dai Trivigiani erano stati ingiustamente occupati, dando ai medesimi l' autorità di ristorare i borghi e le mura del Castello (1).

Avvenne quasi lo stesso anche a' Bassanesi. Insidiata essendo la libertà loro dai popoli vicini, nè avendo forze bastanti per opponersi a' nimici, giudicarono meglio di scegliere la protezione dei Padovani, piuttosto che cadere sotto altri dominj ad essi più gravi e più odiosi. Quindi è che essendo avvisati i primati di quella Republica della disposizione di quel popolo vennero in folla a Bassano a riceverlo sotto la loro amorevole protezione. L' istrumento fu stipulato nella campagna presso Bassano a' 19 di ottobre del 1259, in cui Gregorio Patriarca d' Aquileja e Guido da Montefogliano Podestà di Padova promisero di mantenere il Comune di Bassano in tutti i beni, possessioni e giurisdizioni, che i due fratelli da Romano avevano in Bassano e nel suo distretto, e conservarli in tutte le loro consuetudini nuove e vecchie, e in tutte le ragioni, ono-

(1) Ved. Doc. num. 95.

onori, e *mariganzie* e diritti loro; e spezial- 1260 mente di operare che il Podestà e Comune di Vicenza dovesse osservare tutte le cose predette, promettendo ai Bassanesi sicurezza nelle persone e negli averi (1).

Questi luoghi piantarono la base del governo loro sopra stabili principj, venendo a reggerli un personaggio di credito e di stima col nome di Podestà; ma nei Castelli, quali erano Romano, Castelfranco, Cittadella, Marostica, e gli altri molti sparsi nella provincia tutta, che riconoscevano una immediata dipendenza territoriale, furono mandati a governarli degli uomini col nome di Capitani o Castellani.

In tal guisa le Città della Marca Trivigiana procuravano tutte di stabilir quell' ordine e quel governo, che credevano migliore al publico riposo e alla conservazione della loro libertà, e sola Verona trovavasi ancor lontana da quella tranquillità, che omai godevano le altre città. Bollivano colà fieramente le discordie civili, e quel popolo in due fazioni diviso viveva in continue angustie, inimicizie e timori. Il Conte di San-Bonifacio colla sua parte andava ramingo fuori della patria, nè per quanti sforzi mettesse egli in opera, poteva essevi restituito (2). Finalmente il popolo avendone pigliato il governo elesse per suo Podestà Mastino dalla Scala, personaggio di somma prudenza e riputazione, da cui Verona riconobbe il principio di quella pace, onde poi tanto florida e potente divenne (3).

Fu-

(1) Ved. Doc. CCXLIV. nel Codice Eceliniano.

(2) Chron. Patav. nel T. IV. delle Dissertazioni del Muratori.

(3) Biancolini Dissertazioni ec. p. 99. Zagata Cronica di Verona ec.

1260 Furono i Padovani assai umani e cortesi verso dei loro fuorusciti cittadini. Si sentirono tocchi da compassione di quei miseri raminghi, proscritti con più leggi, perchè non avevano voluto abbandonare il partito di Ecelino fino agli ultimi estremi; la qual cosa dimostra assai chiaro, che non tutti i Padovani lo avevano in abbominio, come si dice. Or fu presa una legge di riceverli in grazia, ed essi ritornarono in seno della patria loro con quella allegrezza, che è facile ad immaginarsi (1).

Altrettanto fecero i Trivigiani, come leggiamo ne' loro statuti a stampa, e in quei documenti ancora, che abbiamo prodotto nel Codice Eceliniano; e similmente operarono anche i Feltrini, i Bellunesi, i Vicentini, e le altre città della provincia. De' Bassanesi medesimi abbiamo ne' vecchi statuti delle sicurissime prove, poichè in una rubrica si richiamano ai proprj doveri tutti quei Cittadini, che avevano servito Alberico, minacciandoli di gastigo in caso di disubbidienza (2).

Così i Signori da Prata ricuperarono la grazia del Principe loro, ch'era il Patriarca d'Aquileja, già perduta, perchè aveano seguito le parti del loro parente Ecelino. Ma non si creda che l'abbiano riacquistata però senza un grande esborso; imperciocchè essi furono costretti a donargli molti Villaggi, che erano di loro giurisdizione, e spezialmente il Castello di S. Steno con tutte le sue adjacenze, in vigor di che furono rimessi nella grazia di lui (3).

In tal guisa poco a poco le città della Marca

(1) Chron. Patav. cit.
(2) Ved. Doc. CCXLVIII. nel Codice Ecceliniano.
(3) Ved. Doc. num. 101.

cà Trivigiana andavano riformando se stesse; 1260 e procuravano d'introdurvi il buon ordine; la disciplina, la religione e la pace, da cui dipende infallibilmente la publica felicità. Ma siccome quelli, che hanno nelle loro mani il freno per governare i popoli, devono sempre lasciarsi governare dalle leggi, dovendo queste regnare, e non l'uomo; così procurarono quei primati delle città Lombarde di promulgare delle leggi non tanto per punire i delitti, quanto per impedirli, desiderando di unire il publico bene col privato interesse, e gl'interessi dei sudditi cogl'interessi del Sovrano, essendo cosa impossibile che senza di ciò vi possano essere nè governi giusti, nè popoli felici. Per la qual cosa la maggior parte di esse riordinò i proprj statuti correggendo gli antichi, e formandone de' nuovi, che più s'adattassero all'uso dei tempi e delle circostanze. Si conservano ancora manoscritti negli archivj di Padova, Vicenza, Trivigi, Bassano ec. gli statuti fatti in que' tempi. Con questi si regolò la forma del governo, degli officj, de' magistrati. Esponiamo per un esempio il modo, con cui reggevasi la città di Trivigi, quale ce lo descrisse l'eruditissimo Sig. Conte Rambaldo degli Azzoni Avogaro Canonico illustre e benemerito di quella città (1).

Quattro Consigli furono in questi statuti stabiliti: la Corte degli Anziani, il consiglio di XL. il consiglio maggiore, e il consiglio generale. Il primo, che chiamavasi anche le Corti dei Consoli, era composto di ventisei persone, oltre il Podestà o il Vicario, cioè otto Consoli e quattro Anziani del primo grado, dodici

(1) Memorie del B. Enrico Par. I. p. 26.

1260 dici Anziani del secondo, e due Consoli del Collegio dei Giudici, che in quei tempi distinguevansi dall' uno e dall'altro grado. Con questa Corte, che mutavasi ogni mese, il Podestà esaminava le prime proposte di tutti gli affari publici, che non potevano mai portarsi nei consigli, se questo Magistrato nol giudicava espediente. Passavano però le suppliche e i trattati d' ogni genere dalle Corti al Consiglio di XL., e da questo a quello dei CCC., che denominavano il Consiglio maggiore. Questo deputava certo numero di cittadini, secondo la qualità dei negozj, con titolo di savj, a consultarvi, e sopra la relazione loro si prendevano le risoluzioni definitive. Il Consiglio generale o publica Concione era libero a tutti i Cittadini, e si convocava solo in alcuni casi straordinarj, verbigr. per mutazione di dominio; ma era cosa piuttosto di formalità, che di effetto. Questo abbozzo del governo Triviggiano non ci sarà disutile nel progresso di questa Storia. Tali erano a un di presso anche i modi di governo delle altre Città della Marca regolati nella formazione dei nuovi statuti, se eccettuar vogliamo alcune differenze secondo la costituzione politica delle particolari città.

Le città grandi erano dirette nel modo appresso a poco che abbiamo esposto, ma le leggi delle picciole erano in qualche cosa differenti. Ecco anche di queste un esempio preso dallo Statuto di Bassano formato nell' ottobre del 1259. In esso si vede, che il Consiglio era composto di cento, dal qual corpo se ne formava uno di quaranta. Esso destinava due Giudici ed Elettori, che eleggessero il Podestà, e in fine del suo reggimento ne facessero il sindacato. Le cause civili venivano giudicate dai giu-

giudici eletti dal Consiglio, e in appellazione 1260
dal Podestà, e le Criminali da quattro Consoli
pur nominati dal Consiglio medesimo, i quali
duravano quattro mesi, ed avevano ampia ed
assoluta autorità di condannare nei beni, e le
pene erano del Comune, e di punire altresì
nella vita. Quest' autorevole Consolato presiedeva
parimente alle misure, e appresso di lui
stavano le chiavi delle porte. Si eleggeva pur
dal Consiglio un Gonfaloniero, che portava lo
stendardo del Comune, e vi dovevano essere
all' armata di Bassano quattro bandiere. Eleggevasi
pure un Castellano, che stava nel Castello
con milizia; un Camerlingo, che custodiva il
danaro publico delle gravezze, con altre cariche
minori. Tali furono le leggi dei Bassanesi,
quando credevano di potersi dirigere in libertà
sotto la protezione dei Padovani: leggi che furono
poscia tutte sconvolte ed alterate, quando
si videro costretti di ubbidire prima ai Vicentini,
e poscia di bel nuovo ai Padovani. Lo
stesso avvenne agli altri luoghi della Provincia
di condizione inferiore alle città più grandi.

Non son da tacersi le leggi, che furon promulgate
dalle città della Marca rispetto ai beni,
che già furono degli Ecelini. Negli Statuti
Trivigiani a stampa (1) si vede la legge fatta
a quel proposito, ordinandosi severamente di
non doversi dare orecchio a qualunque ricorso
di qualsisia persona, che pretendesse diritto sopra
i beni di Ecelino, e di suo fratello Alberico
per qualsivoglia pretesto o di testamento,
o di successione. Quindi si diedero quei popoli
a rintracciare colla più scrupolosa esattezza le
cose tutte anche picciole, che appartenevano
a quella ricchissima famiglia. E tanto in là spinsero

(1) Trattato XI. Rub. IV. p. 67. n.

1260 sero l'avidità loro, che s'impossessarono eziandio di quei beni, che Ecelino possedeva per diritto feudale, e non allodiale; lo che loro tirò addosso querele, lamenti, accuse, ricorsi, e fin anche la scomunica, come vedremo a suo luogo.

Quest' uso di quei tempi infelici vien difeso da celebri giuristi, e dalla universale pratica delle nazioni: leggendosi fino a' tempi dei Greci e dei Romani la confiscazione dei beni, e per conseguenza la privazione intera a' figli stessi di quei personaggi, che morivano in disgrazia della patria; ma io non posso approvare una tale costumanza, che a me sembra un'ingiusta usurpazione. Peraltro colla legge della confiscazione dei beni Eceliniani intendevano quei popoli i titoli, che procedevano da testamenti, o da concessioni di loro medesimi, non quelli che taluno avesse potuto usare contro gli stessi da Romano; e quindi alla Chiesa di Trivigi furono restituiti i Castelli di Asolo, Cornuda ec., e a Giovanni d'Onigo venne data l'azione di ripetere i proprj beni, che gli Ecelini avevangli usurpato, come abbiam veduto nella Storia di questa famiglia.

Non altrimenti fecero i Vicentini, i Veronesi, e gli altri popoli tutti. Da' molti istrumenti di vendita, che furono celebrati in quest' anno e nei susseguenti, dei beni Eceliniani dalle città tutte, che n'ebbero parte (1), può agevolmente ognuno comprendere quanta occupazione diede questo affare ai popoli della nostra Marca. Ma tali leggi sopra i beni dei Signori da Romano essendo state in certo modo private, le città non si tennero contente, e però vollero in forma più autentica convalidarle.

(1) Si veggano i Documenti nel Cod. Eceliniano.

darle. Quindi in una publica assemblea, che 1260 tennero i Padovani, i Vicentini, i Veronesi e i Trivigiani fra loro, decretarono in publico istrumento, che i beni della famiglia da Romano s'appartenessero a loro, nè si dovesse render ragione a qualunque pretendesse d'esserne erede (1). Erano ancora assai lontani quei popoli dai veri sentimenti di giustizia, di equità e di moderazione. E' cosa incredibile quanto varie e tra se discordi fossero le operazioni loro; imperciocchè nel medesimo tempo, che tutti spiravano santità, erano ingiusti, crudeli, vendicativi. Procuravano da un lato la tranquillità della provincia, il buon governo di loro stessi, la pace dei sudditi; ma dall'altro arditi, ambiziosi nudrivano uno sfrenato desiderio d'ingrandirsi colla depressione dei più deboli, e maggiormente aumentossi l'arditezza loro e la loro ambizione, dopo che le primarie città, come Padova, Vicenza, Verona e Trivigi, fecero lega e confederazione fra loro (2). La voglia di dominare, se non trova ostacoli, che la ritengano, sempre più va crescendo, nè più, nè meno che negl' idropici fa la sete.

Alle città e ai luoghi di condizione inferiore non riuscì già nuovo ed improvviso un tal passo; poichè succeduta appena la morte di Ecelino, aveano preveduto dove sarebbe andata finalmente a parare la cosa. Quindi veggiamo, che non solamente i piccioli luoghi, che sempre erano stati a qualche padrone soggetti, ma anche quelle città, che mai non avevano riconosciuto una potestà superiore, cercando protezione ed appoggio, procurarono di premunirsi contro le forze delle più potenti. Feltre e Bel-

(1) Ved. Doc. nel Cod. Eceliniano. n. CCLXVI.
(2) Ved. Doc. cit.

1260 e Belluno, temendo dei Trivigiani, e volendo acquistare maggior sicurezza e riposo, si rifuggiarono sotto l' ombra di Padova, da cui furono ricevute con somma amorevolezza e benignità. Fu l' istrumento di questa confederazione rogato in Padova nella sala del maggior Consiglio a' 4. di febbrajo di quest' anno 1260. Il Vescovo Aldegerio era capo in quel tempo in ambedue le Città, e da esso dipendevano gli affari del governo tanto spirituale, che temporale. Egli stesso in persona portossi in Padova a stipularne l' accordo col Podestà e cogli Anziani. In vigor di questo egli fu aggregato alla Cittadinanza di Padova colle medesime condizioni, che già erano state imposte anche al Patriarca d' Aquileja, quando fu aggregato ancor esso alla medesima cittadinanza. Pertanto gli fu addossata l' obbligazione di doversi fabbricare un palagio in Città, e di comperare nel territorio de' poderi per la somma di mille lire, di concorrere con tutte le sue forze all' esercito generale insieme col Comune di Padova, e di servirlo con venticinque soldati nella publica cavalcata. Egli doveva eleggere tanto in Feltre, quanto in Belluno un Podestà Padovano, fuorchè nel caso ch' egli volesse ritenere in se stesso il governo delle due Città. Dovea permettere ne' suoi stati commercio libero senza dazj a' Padovani, nè poteva stringere alleanza con chicchessia senza la permissione del Consiglio di Padova. Quattro personaggi dei principali di Feltre, e quattro di Belluno doveano con giuramento ratificare la convenzione; e il Vescovo poi era tenuto di farla confermare e dal Papa e dal Patriarca. Avendo Aldegerio giurato co' modi più solenni la cittadinanza, il Comune di

di Padova si obbligò verso di lui di serbarlo 1260
sempre ne' suoi diritti, e di difendere le due città di Feltre e di Belluno contro chiunque dal Papa in fuori, dall' Imperadore e dal Patriarca. Promise inoltre a tutti li Feltrini e Bellunesi un libero commercio esente da gabelle per tutto il territorio Padovano, ed avendolo assicurato d'ogni assistenza, giurò anch' esso l' accordo (1).

In tal guisa la Republica Padovana andava acquistando forza, potenza e riputazione. Fu allora che non capendo in se stessa mosse contesa al Marchese Azzo di Este, che quietamente governava gli stati suoi. Mise essa in campo le vecchie sue pretensioni, suscitate già fin da' tempi del Marchese Aldrovandino sopra di Este, Cero, Calaone, e moltissimi altri villaggi e castelli, che dal Muratori esattamente ci vengono ricordati (2), sopra de' quali sostenendo quel Comune di avere giurisdizione, difendevasi il Marchese allegando gli antichi suoi diritti, e l' indipendenza come di feudi riconosciuti dall' Impero. Ma non si ruppe perciò la buona armonia, che passava fra il Marchese e quella illustre Republica, poichè Azzo spossato per le guerre passate, e senza danaro non era in caso di farle aperta resistenza, Si venne dunque a concordia, e l' istrumento fu stipulato in Padova agli otto di agosto di quest' anno 1260. In vigor di essa pacificazione si diede al Marchese sopra i Castelli e luoghi in questione una piena giurisdizione, libera e indipendente, ma colle condizioni seguenti: Cioè che se alcun abitante de' luoghi suddetti offenderà in qualunque modo

do

(1 Ved Doc. num. 97.
(2) Antich. Estens. P. I. cap. 41. P. II. Cap. I. p. 14.

1260 do un Padovano, il Podestà di Padova debba inquisire e castigare i delinquenti. Che il Marchese debba soggiacere con tutte le suddette Terre e Castella al Comune di Padova negli eserciti e nelle cavalcate; che paghi al Comune a titolo di colta quella quantità di danaro, che il Podestà giudicherà conveniente, con molti altri patti che si possono vedere nel lungo istrumento (1).

Fu quest' accordo con atto publico confermato, ed inserito nello statuto della città. Appresso di ciò fece il Marchese con quel comune un altro contratto assai vantaggioso pei Padovani. Egli avea smunto l' erario, trovavasi aggravato da debiti, e i suoi creditori lo molestavano, per la qual cosa egli vendè nel medesimo mese d' agosto al Comune di Padova tutte le possessioni, terre, edifizj, ch' egli possedeva in Monte Ricco, e nel suo confine insieme co' vassalli e beni infeudati (2).

Nel medesimo tempo i Trivigiani dal canto loro non istavano neghittosi. La medesima ambizione de' Padovani, la stessa avidità, lo stesso desiderio signoreggiava ne' petti loro; quindi appena morto Ecelino il primo loro pensiero fu di assoggettare i Coneglianesi, come venne lor fatto in quella guisa che abbiam narrato di sopra. Gli Asolani si ridussero spontaneamente sotto la signoria di quel Comune, nè aspettarono che la forza li costringesse a sottomettere il loro Castello, che da immemorabile tempo era stato unito al territorio di quella Città. La soggezione seguì in quest'

anno

(1) Ved. Doc. num. 102.
(2) Muratori Antich. Estens. Par. II. p. 18.

anno 1260. (1), e nel seguente sotto la podesteria di Filippo Boccasio rinnovarono il giuramento di fedeltà e di obbedienza, facendosi la solenne cerimonia in Asolo sotto il portico nuovo del Comune a' 13 di novembre (2). 1260

Vicenza anch'essa seguì l'esempio delle sue circonvicine cittadi; e però senza trovare resistenza sottopose i luoghi più forti e più rispettabili, che si trovavano nel suo distretto, ne' quali mandò uno de' suoi cittadini col titolo di Podestà. In Marostica fece molti provvedimenti utili per la conservazione di quella Terra (3), avendo prima preso giuridicamente il possesso del Castello colle torri e fortezze aggiacenti. Ma i maggiori suoi sforzi furono diretti verso Bassano, al cui dominio aspirava già da gran tempo. Non poteva portare in pace, che questo nobile e ricco luogo fosse passato sotto la protezione de' Padovani, avendo con isdegno sentita la sentenza da quella Republica pronunziata, che Bassano era di se stesso, non soggetto nè all' una, nè all' altra città, e che però stava ad esso di eleggere per protettore qual de' due Comuni più gli pia-

(1) Ved. Differtaz. del nob. Sig. Co. Pietro Trieste sopra le Avvocazie nel T. 16. N. R. d'opuscoli Pag 90.

(2) Ved. Doc. nel Cod. Ecelin. n. CCLXIII.

(3) *Item statuimus & ordinamus, quod possessiones que stant in montibus, & fortiliciis Marostice, Acuti, & Pausi, & etiam Torreselle nullo modo possint alicui alienari, nec de Comuni Vincentie exire aliquo ingenio, & hoc statutum nullo modo possit relaxari*. Statuto vecchio Vicentino ms.

Item Castrum Marostice cum una turri & uno palacio in ipso castro, que turris est zironata, & castrum est muratum circum, & etiam unum murum ad traversum per apud dictam turrim.

Item una Turris cum tribus spondis in loco ubi appellatur Pausum.

Item una alia Turris cum tribus spondis in loco ubi appellatur Pausolinum

Item una turris in monte, qui appellatur Acutus. Archiv. Torre di Vicenza lib. B. ms. in cartapecora p. 50. a tergo.

1260 piaceſſe. (1) Pretendevano i Vicentini sopra Baſſano di avere antica giurisdizione, ed ora con tanta forza misero in campo le loro pretenſioni, che già era vicina a scoppiare la guerra fra le due emule città.

Ciò veduto avendo il santo Vescovo di Vicenza Bartolomeo, e comprendendo i disordini, che da tale discordia insorger potevano, ſiccome il suo zelo non ad altro tendeva, che a rimettere la quiete in ogni città, e ad abolire i motivi delle diſſenſioni, così con tutto il fervore s'intrapose per aggiuſtare ogni differenza. Egli era ſtato dal suo popolo dichiarato Signore nello spirituale non solo, ma eziandio nel temporale, come atteſta fra gli altri anche il Croniſta Smereglo, scrittore contemporaneo (2). Or per sedare le turbolenze, che erano già paſſate in offese e ingiurie e danni fra i Baſſaneſi e i Vicentini, personalmente trasferiſſi in Baſſano, ove in modo ſi adoperò, che quel Comune fu contento di rimettere ogni sua differenza in Marco Quirini Podeſtà di Padova. I Vicentini anch'eſſi se ne contentarono; quindi in Vicenza in agoſto fu eletto per tale affare Giacobinaccio Giudice e Procuratore (3), ed in Baſſano a' 6. di settembre Pietro Torengo (4) con quell' autorità ed arbitrio, che ordinariamente ſi concede a' ſindici e procuratori. Queſti unitiſi in Padova agli otto di settembre formarono l' iſtrumento del compromeſſo in quel Podeſtà, pro-

(1) Ved. Rolandino Cap. XI. p. 354. Storia degli Ecelini lib. XXIV. p. 397. Marzari Storia di Vicenza p. 68.

(2) Nel Tom. 8. R. I. S. p. 99. *erat dominus in ſpiritualibus & temporalibus*.

(3) Ved. Doc. num. 103.

(4) Ved. Doc. num. 104.

promettendo solennemente ambidue di ſtare 1260
alla sentenza di eſſo arbitro (1).

Intanto il Vescovo Bartolomeo per conchiuder l' affare con più facilità eraſi portato in Padova. Non era facile impresa quella di persuadere i Padovani a rilasciare Baſſano, ma tanto egli fece e diſſe, che finalmente condiscesero a' suoi voleri. Nell' iſtrumento, che fu rogato nel maggior Conſiglio di quella Republica a'sette di settembre, i Padovani s'esprimono, che sono diſpoſti di conceder la ſignoria di Baſſano a' Vicentini per conservare la pace e la tranquillità della Marca, purchè queſti oſſervino ad eſſi alcuni patti e convenzioni; cioè promettano che il Canal della Brenta ſia libero a' Padovani, ed esente da ogni dazio; che lo ſtatuto fatto in Vicenza sopra i matrimonj ſia rivocato; che i Padovani ſiano poſti in poſſeſſo de' loro averi nel Vicentino (2).

Premeſſe tali condizioni la Republica Padovana ſi rimoſſe da ogni sua pretesa sopra Bassano. Allora Marco Quirini giudice arbitro eletto in tali controverſie proferì la sua sentenza a' nove di settembre alla presenza de' principali Signori di Padova; in forza della quale egli aſſoggetta Bassano a' Vicentini salve però le infrascritte condizioni: cioè che i Basaneſi ſi potessero eleggere il loro Podeſtà, purchè fosse di Vicenza, e i Consoli e gli altri offiziali a loro beneplacito; che fosse loro permesso il servirſi delle proprie misure e peſi, com' erano soliti per lo avanti, ed imporre pene pecuniarie ed eſigerle in loro vantag-

(1) Ved. Doc. num. 105.
(2) Ved. Doc. nel Cod. Ecelin. n. CCLII.

1260 taggio. Che la giuſtizia però fosse amminiſtrata secondo gli ſtatuti Vicentini. Che un Vicentino litigando con uno da Bassano potesse volendo esser giudicato anche in Bassano, ma non volendo potesse chiamar il Bassanese al giudizio di Vicenza, solamente però nel caso che la somma fosse maggiore di lire venticinque. Che il Comune di Bassano dovesse soggiacere al Comune di Vicenza negli eserciti, nelle cavalcate publiche e ne' dazj; e finalmente ch' esser dovesse una vera pace e ſincera concordia fra le due Comunità, dando quella di Vicenza un pieno perdono agli uomini di Bassano di tutte le ingiurie e violenze da eſſi recate (1).

E' cosa incredibile quanta allegrezza una tale sentenza abbia recato a' Vicentini tutti. In numero grande vennero toſto a Bassano i principali della Città, e venne seco loro il Podeſtà, i Giudici, e fino lo ſtesso Vescovo Bartolomeo accompagnato dagli ambasciadori di Padova. Due giorni dopo la sentenza fu preso da eſſi solennemente il possesso della Terra, ponendo capitani e cuſtodi sopra il Zirone della porta del Leone, ed eſigendo nel giorno appresso nel pieno conſiglio de' Bassaneſi il giuramento di fedeltà. Fatto queſto il podeſtà di Vicenza prese le chiavi del caſtello, e di tutte le porte della Terra, e le consegnò in cuſtodia a' consoli di Bassano. (2).

Tal fine ebbero allora le controverſie fra i due Comuni, ma vedremo poi quante dissenſioni nacquero fra di loro, di modo che dopo otto anni solo di ſignoria perdettero i Vicentini ogni dominio sopra Bassano, nè mai più lo

(1) Ved. Doc. num. 106.
(2) Ved. Doc. nel Cod. Ecelin. num. CCLIII.

lo poterono racquistare. Frattanto il Vescovo 1260
Bartolomeo allegro per l'ottima riuscita di
tale affare volle dimostrar la sua gratitudine
verso Marco Quirini facendolo eleggere suc-
cessore ad Aicardino di Litolfo, che il giorno
appunto di S. Michele finito aveva il suo reg-
gimento (1). Gli autori accordano, che tale
pretura ebbe il Quirini in benemerenza del-
a sentenza pronunziata in favore de' Vicenti-
ii: il che fa sospettare, che abbia più avuto
arte in essa il desiderio di conseguire la Po-
esteria di Vicenza, che la giustizia e l'e-
uità.

Dopo di che quel Prelato concedette il feu-
ò delle decime di Bassano, di Angarano e di
artigliano, che prima possedevano i fratelli
celino ed Alberico a Marcio di Montemerlo,
d a Beroardo de' Conti di Vicenza figliuolo
el Conte Guidone, che nasceva da Emilia
rella dell'ultimo Ecelino. Erano quelle de-
me di antichissimo diritto della Chiesa Ve-
ovile di Vicenza, e i Bassanesi, che si cre-
ttero liberati da ogni oppressione per la
orte de' Signori da Romano, si erano aperta-
ente dichiarati di non voler più esser sog-
tti a quell'annuo aggravio decimale. Le vio-
ize ivi praticate a quell'oggetto irritarono
maggior segno l'animo pacifico del santo
elato, alla cui mensa, secondo la natura de'
idi retti e gentili, era devenuto anche il feu-
di quelle decime. Quanto un tal procede-
ingiusto avesse offeso il buon Vescovo, si
ò raccogliere dal documento, che io ho pro-
to nel mio codice Eceliniano al n. 254. In-
di

(1) Smereglo Chron. Vicent. nel Tom. 8. Rer. Ital. Script.
9.

1260 di vedendo le difficoltà irreparabili, che gli s
paravano innanzi, promosse dalla violenza
dalla prepotenza degli oppositori, di modo ch
giudicava cosa impossibile da per se solo ricu
perare i suoi diritti, pensò di conferire il feu
do a que' due potenti Signori, che per l'an
tichità del sangue, e per le ricchezze e pe
le aderenze erano considerati fra i principal
della provincia. Uscì il diploma in Vicenz
a' 20. di ottobre di quest' anno nel convent
di S. Corona (1).

I Signori da Camino non istettero neppu
essi colle mani alla cintola; ma fatta mas
di tutte le genti loro, e chiamati i Friula
in loro ajuto ricuperarono la Motta, Camin
Cesalto ed altri luoghi del Cenedese, che a
giurisdizione di quella nobilissima famiglia
tempo già appartenevano. (2) Questa era a
lora divisa ne' due rami, che si chiamava
l'uno il superiore, e l'inferiore l'altro, da
le giurisdizioni più alte o più basse, che to
carono in sorte o all'uno, o all'altro; qua
do nel 1233. per interposizione del Vesco
di Ceneda firmarono Biaquino e Guecellone
divisioni (3). Più soggetti illustrissimi vive
no in essa nel tempo medesimo; ma Biaqui
figliuolo di Guecello, e padre di Gerardo, c
fu il Signore di Trivigi, di Feltre e di B
luno, erane senza dubbio il principal per
naggio, e fu egli appunto che armossi alla
cupera de' suoi castelli (4).

Ir

(1) Ved. Doc. nel Cod. Eceliniano n. CCLIV.
(2) Ved. Piloni Stor. di Belluno p. 123 Bonifazio etc.
(3) Ved. Documenti dal num. 62. fino al num. 78.
(4) Viveva anche un Rizzardo fratello di Biaquino no
lo, e figliuolo di Guecellone, di cui si fa menzione nel
dice Eceliniano alla p. 528. e questi potrebbe credersi,
fosse stato quel Rizzardo, che secondo il Bertondelli, il C
bru

In tal guisa dalle più forti sottomesse le 1260
più deboli, essendo anche Cologna ſtata coſtretta a riconoscere il dominio de' Veroneſi, ſi ridusse tutto il governo della Marca Trivigiana principalmente a Verona, a Vicenza, a Padova, a Trivigi, a' Camineſi, che ſi potevano dire al Cenedese soggetti, a Feltre e a Belluno, perchè l'accordo, ch' esse avevano fatto con Padova, non era soggezione totale, ma una volontaria e graziosa protezione, per cui nulla rimanevano pregiudicate o nell' autorità loro, o nel loro civile ſiſtema. Le vedremo fra poco ſtringere leghe e confederazioni, come Città affatto libere e indipendenti; e in effetto di breviſſima durata, e appena momentanea fu la soggezione, ch' esse ebbero colla Padovana Republica.

Ma queſte Città nel medeſimo tempo, che pensavano alla loro maggior potenza e popolazione e grandezza, non avevano perduto di viſta i tre fonti principali, da cui provengono gli agi, le ricchezze e la vera felicità.

Son

rucci, il Bonifazio ed altri ſtorici di ſimil paſta, fu eletto n queſt' anno 1260. a' ſei di aprile per Signore di Feltre; e er conferma di quanto aſſeriſcono rapportano un documeno; ma cento prove ho io per rigettare come ſpuria affato quella carta. Lo ſtile non è di que' tempi; i Villaggi he ſi ſuppongono ſoggetti a Feltre in quell' anno non lo rano certamente, come Solagna, Ciſmone ec. Ad un Sinor di caſa Ceſana daſſi il titolo di Conte, che in quel ſeolo non lo aveva ancora acquiſtato. Si mette in quell' ano Podeſtà di Feltre un Govanni Pappafava, che non lo fu ertamente. Ometto altre aſſurdità manifeſte che annojano. Queſta carta è rigettata come falsa anche da' due eruditiſſini perſonaggi, e in queſti ſtudj verſatiſſimi Monſig. Canoico Rambaldo degli Azzoni Avogaro, e Monſig. Canonico ucio Doglioni, nelle loro Diſſertazioni ſopra i Veſcovi di eltre e di Belluno nel Tom. 34. N. R. d'Opuſcoli. Il Piloe la rapporta al 1307. ma le ragioni medeſime la dichiarao falſa anche in quell' anno.

1260 Son questi l'agricoltura, il commercio e le scienze.

Nella riformazione de' loro statuti tutte ebbero a cuore di promuovere l'agricoltura, di regolarla e di confermarla con leggi e con decreti. Sapevano ben esse quanti vantaggi all'uman genere, quanti innocenti piaceri quella sorgente di abbondanza recar possa onorandola e proteggendola, come si dee. Negli statuti mss. di Vicenza alcune rubriche si leggono, che la coltivazione risguardano delle campagne. Così fecero i Trivigiani, così i Veronesi, così anche i Bassanesi, e gli altri popoli di questa fertile provincia. Osservabili si rendono i provvedimenti fatti dalla Republica Padovana spezialmente intorno alla coltivazione del lino. Era questo un prodotto, che al territorio di lei portava ogni anno non poche ricchezze; e perciò aveva sempre procurato ne' varj tempi ancor più calamitosi ed infelici, di mantenerlo, di accrescerlo, e di premiarlo. L'illustre Brunacci in una sua Dissertazione, che intitolò appunto *de cultu lini apud Patavinos* rapporta un pezzo di statuto, che fu fatto da que' sapienti in quella occasione, e le pene intimate a chi osasse portar fuori del territorio semi di lino Padovano; volendo che tutta la sementa fosse impiegata ne' loro terreni.

Alla coltivazione delle campagne va unita la cura di promuovere ancora il commercio. Ad un corpo politico e ben regolato necessarissima è la circolazione de' frutti della terra e dell'umana industria, in quella guisa appunto che alla vita del corpo umano si richiede la circolazione del sangue. Mediante il commercio ognun può procacciarsi que' beni,

che

che a lui mancano con rifondere quello, che 1260
del proprio gli sopravanza. Egli è vero che
il commercio introduce il lusso, e il lusso ordinariamente la mollezza, la delicatezza, la
superbia e gli altri vizj, che seco s' accompagnano, ma bilanciando i beni da esso recati
al genere umano sono di gran lunga superiori
a' mali. Ne' popoli d' Italia, fin da' primi tempi che si misero in libertà, questo fu uno degli oggetti da loro principalmente contemplato. Negli strumenti di leghe e confederazioni, ch' essi facevano per difendere la propria
autorità, o per conservare la pace, e l' armonia co' vicini, vi aggiungevano ancor quasi
sempre il motivo della mercatura, cercando
ciascuno l' utilità della propria patria (1). Così avevano fatto le Città ne' primi tempi, allorchè scossero il giogo Germanico, e così fecero anche al presente dopo la morte di Ecelino.

I Veneziani in tal fatto certamente ebbero
il primo onore, talchè può dirsi, che allora
si rendettero tributario tutto l' occidente ed
il settentrione, e per loro arricchironsi le città
circonvicine. Conobbe il celebre Sig. Ab. Bettinelli quanti vantaggi abbiano ricevuto in questo tempo da' Veneziani Padova e Verona per
la comodità de' loro fiumi, che facile rendevano il trasporto delle mercanzie. Vi si può
aggiungere anche Vicenza e Trivigi; imperciocchè passando fra i due popoli una perfetta
amicizia e corrispondenza, reciproco n' era il
commercio. I Veneziani, che ad altro non attendevano se non che a renderlo più florido
sem-

(1) Muratori Dissertaz. 49.

1260 sempre e più vivo, aderirono di buona voglia alle istanze fatte loro in quest'anno da' Vicentini di levare a vicenda ogni dazio e pedaggio. Fu stipulato l'accordo a' 19. di giugno, in vigor del quale libere da ogni gravezza e dazio i Vicentini portar potevano le merci loro a Venezia, eccetto però quelle che provenivano da oltre monti. Così anche per tutto il distretto di Vicenza libera rendevasi affatto ed esente da ogni imposta la mercatura de' Veneziani (1).

Bisogna disingannarsi; tutti i tributi per leggieri che sieno, saranno sempre eccessivi nel principio di un nascente commercio· e se il principe non ha la necessaria politica di agevolar l'industria colla moderazion delle tasse, cadranno sempre a terra tutti i tentativi per renderlo florido ed esteso. Già è massima di stato, che quando il popolo è felice, ed il commercio è fiorente, le finanze del Principe sono sempre in buon ordine, mentre tutto all' opposto, quando regna la detestabile massima di render poveri i sudditi aggravandoli oltre il dovere, il danno maggiore ricade sopra i Sovrani, perchè divengono poveri per quelle vie medesime, per cui cercano ingiustamente di farsi ricchi.

In Verona si procurò con tutto lo studio di far rifiorire le due arti primarie della seta e della lana. Si provvide con ottimo regolamento alla materia de' bozzoli, al modo di tirar le sete, lavorarle e tesserne drappi, che poi per l'Europa spargevansi. Secondo il Maffei nella sua Verona illustrata si fecero degli statuti sopra quest' arte nobile, e procurarono i saggi governatori della Città con provide

(1) Ved. Doc. num. 100.

vide leggi di promuoverla e di accrescerla in 1260 ogni genere di persone, dandone eccitamento col crear un magistrato a quell'oggetto, che tenea le sue guardie e i suoi presidj in varj luoghi.

Più antica assai era l'arte della lana, imperciocchè, come s'ha da antichissimi scrittori, fioriva in Verona il lanifizio fin dal decimo secolo (1). Or a queste arti con maggior impegno s'attese, e tanto crebbero poscia col favore, che gli Scaligeri vi prestarono, che per quanto scrisse Andrea Scotto nel suo Itinerario, delle manifatture di lana e di seta vivevano in quella Città poco meno di venti mila persone.

I Padovani parimente attesero al lanifizio con tutto il fervore, e ne' vecchi statuti di quel secolo abbiamo molte leggi fatte per incoraggire gli artefici, e per migliorare quest' arte, che fu poi tanto protetta e favoreggiata da' Carraresi.

Erano eziandio altamente persuasi que' saggi primati, che per ben governare gli uomini bisogna renderli capaci di essere governati, e perciò con tutto l'impegno s'ingegnarono di dissipare le dense tenebre dell'ignoranza, della superstizione e dell'errore, che per più secoli avevano occupato l'Italia, e far risplendere agli occhi di tutti il bel lume della verità, delle scienze, e distintamente della morale e della giurisprudenza. Non vi ha cosa più facile, che governare de' popoli ragionevoli e costumati; e niuna è più difficile, che il raffrenare degli uomini ignoranti e senza costume. Sono i tiranni che abborriscono

le

(1) Si leggano l'eruditissime note de' Signori fratelli Ballerini a Raterio.

1260 le scienze, e non vogliono aver a fare con uomini illuminati; somiglievoli a que' rapaci ed ingiusti tutori, che fremono al vedere svilupparsi la ragione e il buon senso ne' loro pupilli. Un buon Principe, che ama i suoi popoli come padre, cerca di farli ragionevoli per renderli felici giudicandoli colla ragione. Fino allora gl' Italiani aveano collocato a guisa de' barbari il più bel pregio della nobiltà, dell' onore e della gloria nell' amore dell' armi, e nell' applicarsi al mestier della guerra. Aveano creduto che lo studio delle lettere fosse tutto proprio de' cherici e monaci, e non de' secolari, e che la letteratura ammollisse di troppo il coraggio degli uomini con toglier loro quell' aspro e selvaggio, che sembra esigersi dal valore guerriero. Anzi quest' avversione alle lettere così profonde avea gittate le sue radici, che per più secoli non pochi del clero stesso aveano trovato le lor delizie più nell' arte della guerra, che nello studio di quelle pacifiche scienze, che convenivano allo stato loro.

Ma di tali barbari sentimenti finalmente a poco a poco gli uomini si spogliarono, e conobbero apertamente che le cognizioni e la virtù erano essenziali in uno stato alla conservazione della libertà; e però in questo secolo anche nella nostra Marca si videro a sorgere publiche università. Intendo di parlare della celebre università di Padova. Io non mi fermerò a cercare quando ella abbia avuto i suoi principj: ma secondo l' opinione più comune ella è nata nel 1222., quando Federigo Secondo Imperadore montato in collera contro de' Bolognesi tolse loro il gius delle scuole, e a Padova lo trasferì. Appena nata fece velocis-

locissimi progressi, che neppure si arrestarono 1260 per la tirannide Eceliniana (1). Dopo la morte però di questo Principe prese forza maggiore e mirabile accrescimento, e per la premura che di essa si prese la Padovana Republica salì in breve spazio di tempo in sommo credito e riputazione. Rolandino lo storico, quando diede compimento alla sua Cronaca, che fu nel 1262. invitò ad udirla non meno i Professori dello studio Padovano, che gli Scolari.

Seguirono l' esempio de' Padovani anche i Vicentini, i Trivigiani e i Veronesi. Nell' Archivio della Città di Trivigi conservasi un Codice degli statuti compilati subito dopo l' estinzione della famiglia nobilissima degli Ecelini, in cui si ordina che il Podestà due mesi appresso, che avrà preso le redini del governo, tener debba consiglio generale per promuovere e proteggere nella Città il publico studio, e far in modo che continui a benefizio della popolazione (2). Più precisi provvedimen-

(1) In un' antica leggenda di S. Antonio, che si conserva in un codice membranaceo della biblioteca del Santo, si vede che la Padovana Università fino da' suoi primordj fioriva. Leggesi in essa, che alla visita del corpo di S. Antonio morto nel 1231. *adest proinde litteratorum turma scholarium, quorum non mediocri copia viget Civitas Paduana.* E poco appresso parlando delle istanze fatte da' Padovani a Papa Gregorio IX. per la Canonizzazione di lui soggiunge l' anonimo autore: *scribit proinde favore digna magistrorum, atque scholarium universitas tota, & litteras visus & auditus testimonium perhibentes mittit litteratorum concio &c.*

(2) *Ad honorem dei, & gloriose Virginis Marie, & in augmento & statu Civitatis Tarvisii, & hominum totius ejusdem districtus statuimus, & ordinamus, quod Potestas infra duos menses, postquam in regimen potestarie Tarvisii intraverit, teneatur ac debeat consilium facere generale ad utramque campanam coadunatum super studio scholarium in Civitate Tarvisii reducendo, & perseverando in ea quantitate facultatum, prout melius per ipsum Consilium super eo fuerit firmatum.* Rub. DCXXXIV.

1260 menti furon dati con altro decreto di quella Republica, che pur si legge in altro codice del secolo stesso, e ne' quali si stabilisce di salariare un professore di medicina, e di fisica, che dovesse publicamente insegnare a' cittadini. Un professore parimente di legge, che oltre all' obbligo di publicamente insegnare avesse l'incombenza di dar consiglio al comune, ogni volta che di lui avesse bisogno (1). Questo publico studio acquistò ben presto riputazione e fama, e il numero degli scolari in quella Città divenne assai presto riguardevole, come si può anche raccogliere da un documento del 1271. (2).

Dello studio generale di Vicenza abbiamo sicurissime prove e ne' vecchi statuti di quella Città, e presso gli storici. Fin da' tempi di Lottario primo Re di Italia, nipote di Carlo Magno, con una legge data da Ollona dell' 823. in circa, erano state stabilite in quella illustre Città le publiche scuole, ed è cosa assai probabile, che proseguissero a star aperte anche ne' tempi più calamitosi della Città, quantunque decadute dal primiero splendore. Or vollero que' cittadini egregi ravvivarle e coltivarle, e perciò troviamo ne' documenti autentici di quella Città le premure, ch' essi ebbero in quest' anno per risvegliar gli studj da

(1) *Statuitur Medicine artis peritum, & phisices accersiri debere, qui non sit de districtu Tarvisii, & qui debeat legere & studere in arte phisice, & tenere scholas in Civitate Tarvisii ..... Statuimus quod dominus Bonencontrus Doctor legum possit, & debeat stare, & habitare in Civitate Tarvisii ad docendum scholares in legibus, & teneatur prebere consilium in omnibus factis Comunis Tarvisii, si requisitus fuerit, & habere debeat a Comuni Tarvisii pro suo salario, & labore quolibet anno quatuor libras Venetas grossorum h. e. ducatos Venetos aureos circiter quadraginta quatuor.* Si legga anche il ch. Sig Ab. Tiraboschi T. IX. Istor. della Lett. Ital. pag. 42.

(2) Ved. Doc. num. 112.

da quel letargo, in cui forse giacevano. Quindi in uno ſtrumento del di 14. agoſto del 1261. vediamo salariato Arnoldo di Guascogna dottor di legge, coll'obbligo di dover insegnare a venti scolari almeno, e legger publicamente le Decretali, e il gius Canonico. Con un altro decreto del dì quattro di ottobre ſi ſtipendia Giovanni Spagnuolo Dottor di legge *pro legere libros Decretorum in scholis in medio Civitatis Vicentie omnibus volentibus exaudire*. Seguono due altri decreti, uno de sette di novembre, e l'altro del dì primo di decembre, chiamandoſi nel primo Aldrovando degli Ulciporci da Bergamo per leggere, il Digeſto e le Iſtituzioni, e nell'altro Paulo maeſtro di ſiſica per insegnarla publicamente (1).

1260

Più oscure e più confuse sono le notizie dello ſtudio Veronese. Giudicano alcuni autori, che il medeſimo aveſſe solamente principio nel 1339. perchè in quell'anno Papa Benedetto XII. con sua Bolla approvò quell'univerſità. Ma il celebre Signor Marchese Maffei nella Prefazione alla sua Verona illuſtrata, è di parere che dal pontiſizio Diploma quel publico ſtudio prendesse nuova autorità e nuovo luſtro, non già la prima fondazione. E di fatti nello ſtatuto di quella città ultimamente ſtampato anteriore al 1228., tra gli obblighi di ogni Podeſtà ſi vede ancor quello di chiamare un buon maeſtro, che debba per quell'anno *regere scholas in arte phyſica* con facoltà di aſſegnargli per salario fino a dugento lire Veroneſi. Nel 1275. vi leggea medicina Guglielmo Piacentini di Saliceto, di che egli ſteſſo lasciò memoria al fine dell'opera sua chirurgica. Non è cosa irragionevole adunque il suppor-

(1) Ved. Doc. num. 64.

1260 porre, che anche Verona ad esempio di Padova, di Vicenza e di Trivigi, avendo acquistato il libero dominio di se stessa per la morte di Ecelino, procurasse di promuover le scienze, e a se chiamasse publici professori, e la supposizione acquista maggior forza, quando si considera, che anche i luoghi di minor considerazione ebbero in quest'anno una particolar premura di favorire gli studj.

Nel vecchio statuto di Bassano, che ancor si conserva in originale presso un illustre soggetto di quella Città, una rubrica intera si legge, in cui si prescrive di provedere un publico precettore, che insegnar dovesse le scienze publicamente alla gioventù Bassanese (1). Lo stesso dir si deve di Feltre, di Belluno, di Ceneda, di Conegliano, e degli altri luoghi della provincia, che lunga cosa e nojosa sarebbe volerli tutti rammemorare, e che tutti a publiche spese salariarono almeno un professore di grammatica.

Al proposito di che si deve dichiarare, che il metodo degli studj d' allora comprendeva le sette arti, che nel linguaggio di quei tempi le genti chiamavano *Trivio* e *Quadrivio*, volendo intendere col primo termine una triplice via, che guidava all'eloquenza, cioè lingua latina, rettorica e dialettica; mentre il quadrivio guidava alla filosofia per quattro strade, ed erano l' aritmetica, la geometria, la musica e l'astronomia; e queste scienze tutte insieme si chiamavano allora *grammatica*, e talor eziandio le sette arti liberali, distinguendole dalle arti maggiori, che la giurisprudenza, la medicina e le scienze sacre abbracciavano (2).

Ed

(1) Ved. Doc. num. 98.

(2) Si legga l'eruditiss. Sig. Ab. Bettinelli nell'aurea sua opera del Risorgimento d'Italia T. I. Cap. 2.

Ed ecco esposto lo stato politico e civile di 1260 tutta la Marca Trivigiana. I popoli potevano con tutto l' agio attendere a questo loro sistema, senza timor che gl' Imperadori Germanici venissero a disturbare la pace loro. L' Impero Romano era allora senza capo, e gli Elettori in due fazioni divisi aveano fatto un orribile scisma. Gli uni aveano eletto Riccardo fratello di Arrigo III. Re d' Inghilterra, e gli altri Alfonso X. Re di Castiglia. Riccardo andò in Germania, ma dopo avere speso eccessivamente per guadagnare i Principi e le città, che gli erano contrarie, quando gli venne meno il danaro, e non ebbe più che dare, tutti si burlarono di lui, e gli fu mestieri di ritirarsi in Inghilterra, dove poco appresso fu ucciso. Alfonso cognominato l' astronomo, Re di Castiglia non uscì della Spagna, e non ebbe che un titolo immaginario di Re de' Romani senza veruna autorità. Frattanto l' Impero era acefalo, ed ogni cosa trovavasi in un gran disordine per le guerre civili, che vi facevano in ogni parte orribile guasto e disertamento. Durò tale scompiglio fino alla elezione del famoso Conte d' Aousburg, che successe nel 1273.

Le regolazioni di quei saggi governatori non potevano essere più belle, nè più utili i provvedimenti per rendere i popoli ricchi, abbondanti e felici, e non bisognosi dei popoli forestieri; se non che le genti ancora rozze ed incolte non conoscendo la saggezza e l' utilità di quelle direzioni, tali e tanti ostacoli opponevano all' avanzamento delle arti e delle manifatture, disprezzandole la nobiltà, non curandole la plebe, perchè e l' uno e l' altro ordine di persone aveano gli animi tutti alle armi rivolti, che picciolissimi progressi fecero in quei tem-

1261 tempi. Un altro ostacolo grandissimo all'avanzamento delle arti furono le guerre, che nel medesimo tempo insorsero, e le discordie civili e le dissensioni quasi continue fra la nobiltà e il popolo.

L'anno 1261 apre un nuovo spettacolo di ruine e d'incendj, e di quegli orridi effetti, che può produrre la discordia dei cittadini; e le fazioni che dividevano allora Verona, diedero incominciamento alle miserie e ai mali. Il Conte Lodovico di S. Bonifacio con una banda di cittadini sforzati di andarsene in esilio si era ricoverato presso Azzo Marchese d'Este; il quale prese a proteggerlo validamente, disposto a fare ogni sforzo per rimetterlo in patria. Prima però di muover l'armi apertamente, tentò cogli amici di dentro, perchè venisse ammesso con tutti i fuorusciti: ma incontrò degli ostacoli insuperabili, perchè troppo l'un partito era infierito contro dell'altro. Si rivolse allora ad altri mezzi, e segretamente trattò con alcuni Veronesi, che in un certo dì determinato levassero a romore la città. Egli intanto per quel giorno messa in ordine una grossa squadra di genti col Conte e con tutti i fuorusciti s'approssimò alla Città, attendendo che gli amici dessero i segni stabiliti. Ma per due giorni avendo aspettato invano, perchè tutte le cose rimasero quiete internamente, e credendosi allora burlato, con tutte le genti, che egli avea seco, e con quelle ancora, che avea fatto venire da Lendinara, andò alla volta di Cologna e la prese (1). Colla medesima facilità s'impadronì anche di Sabbione, di Legnago e del

(1) Da ciò si comprende, che falla il Barbarano lib. 6. p. 25. dicendo che Cologna dopo la morte di Ecelino si sottopose alla Città di Vicenza, e così si può dir di Legnago.

e del Girone del Castello di Porto, nel quale 1261 stabilì il Conte di fermarsi con tutti i suoi seguaci per essere a portata di sostentare le sue conquiste, e tentarne di nuove (1).

Ma ciò punto non impedì, che quei di Legnago non si ribellassero. Essi erano affezionati a' Ghibellini, e perciò scacciate un giorno le genti del Conte alzarono la bandiera della Republica. Mal per loro però, perchè, prima che potessero essere soccorsi dai Veronesi, furono nuovamente assaltati dal Conte rinforzato dal Marchese Azzo di nuove genti, ed obbligati a rendersi a patti (2). Se non che il piacer di questa conquista fu amareggiato da una perdita, che quasi nel medesimo tempo avvenne; imperciocchè la famiglia da Lendinara, che portava odio antico alla fazione de' Sambonifazj, messa insieme a sue spese una grossa banda di soldati, piombò sopra il Castello dell' Avagno, e con la morte di alcuni pochi lo prese, e vi piantò tosto le insegne della Republica, e protestossi di volerlo tenere a nome di quella (3).

Cotale perdita turbò l' animo del Conte all' estremo, poichè il suddetto Castello era a lui caro sopra degli altri, e di necessaria importanza. Pertanto si preparò tosto per riacquistarlo, e da tutte le sue giurisdizioni raccolse il maggior numero di genti, che mai potè; e già il Marchese Azzo s' incamminava al soccorso di lui; quando in mezzo a tali preparativi gli arrivò notizia da Verona, ch' era posta sul tappeto la proposizione di richiamarlo.

O che

(1) Chron. Veron. di Paris da Cereta, Cronica del Zagata, Antich. Estens. Par. II. p. 18.
(2) Saraina lib. 1. p. 18. t.
(3) Zagata Cronica Par. I. p. 51.

1261 O che i Veronesi si movessero a compassione delle miserie di tanti cittadini sbanditi, o che piuttosto a ciò fare fossero indotti dal veder desolate e guaste le loro Ville dai fuorusciti, proposero nel maggior Consiglio il partito di rimettere il Conte nella città, e di restituirgli i suoi beni. Piacque alla parte maggiore la proposizione, essendo il primo frutto della saggezza l'umanità; e però il Conte con tutti i suoi per ordine publico con un decreto segnato nel mese di giugno fu richiamato alla patria (1).

Non si potrebbe a parole esprimere l'allegrezza, ch'ebbero quegl'infelici fuorusciti a sì fatto annunzio. Furono accolti dagli amici e dai parenti con tutti i segni di giubilo e di contento, e nel possesso dei loro beni rimessi, riducendosi tutte le cose nell'essere di prima; ed in tal guisa la quiete e la tranquillità pareva, che avessero fatto ritorno a Verona, essendo tutto in pace ed in concordia, ed ognuno attendendo a ristorare i danni passati.

Non meno quieti e pacifici passavano gli affari in Trivigi. Aveano quei cittadini spedito un loro ambasciadore a Papa Alessandro IV, affinchè volesse riceverli sotto la protezione della Chiesa. Condiscese il buon Pontefice ben volentieri, e rimandò a casa l'ambasciadore con grazioso rescritto, segnato nel giorno terzo di febbrajo. Allegra perciò la città ordinò che nel sesto giorno di marzo cantasse il Vescovo Alberto Messa solenne, e dopo fatta una processione con universale concorso del popolo furono publicate le lettere Pontificie, che questa protezione contenevano (2).

Nè

(1) Saraina, Corte, Zagata ec.
(2) Anonimo Foscariniano lib. VIII. ms.

Nè la loro pace sofferse alcun turbamento 1261 per le pretensioni, ch' eglino mossero sopra i beni di Tolberto da Camino fratello di Guecello. Egli avea lasciato due figliuoli Guecello e Biaquino sotto la tutela di Guidotto de' Guidotti loro zio, fratello di Agnese madre di essi. Due figliuoli aveva ancora Guecello fratello di Tolberto, cioè Biaquin Novello e Rizzardo; sicchè quasi impossibile rendevasi alle due famiglie Caminesi il convivere più lungamente in unione di beni. Furon dunque fatte in quest' anno le divisioni di tutte le ampie facoltà di quella potente famiglia di sotto (1).

Or i Trivigiani pretendevano ragione sopra alcune possessioni di questi Caminesi, e spezialmente sopra il Castello di Credazzo colla sua curia. Ma per non intorbidare il pacifico stato della loro città si contentarono di lasciare a Guecello figliuolo di Tolberto il Castello ritenendo per se stessi la Rocca (2). Contribuì non poco alla tranquillità della città, ed al buon ordine degli affari la venuta di Odorico Vescovo di Ceneda, il quale desiderava, che si rinovassero i patti già altre volte stabiliti fra i suoi predecessori colla Republica Trivigiana, in vigor dei quali poneva se stesso con tutto il Cenedese sotto la protezione e giurisdizione di quella. La cerimonia di quest' atto fu fatta ai 17 di maggio, e fu corroborata con un publico istrumento notariale, in cui giurando Odorico fedeltà al Comune, Alberto Ricco Vescovo di Trivigi, e il Podestà a nome della Republica gli promisero in tutte le sue occorrenze difesa,

(1) Piloni Stor. di Belluno p. 124. t.
(2) Piloni Stor. di Belluno loc. cit.

1261 sa, protezione e favore con tutte le forze, e con tutto l'impegno (1).

Quiete e concordia godevasi similmente in Vicenza ed in Padova; e giacchè e l una e l'altra promettevano ottimi frutti, procuravasi eziandio fra i due popoli di mantenerla in tutto il vigore. Dal Santo Vescovo Bartolomeo, che tuttavia reggeva anche nel temporale la città, si dee riconoscere ogni bene, che da tale reciproca congiunzione di animi proveniva. A renderla più ferma e più stabile i due popoli in quest' anno con nuovi patti si collegarono insieme, e fu stabilito di assicurare le strade dei lor territorj da ogni danno e molestia, sicchè passar vi potessero le persone colle lor merci senza pericolo; il che per molto tempo addietro non s'avea potuto fare (2).

S'interessò parimente Bartolomeo a sopir le differenze insorte tra la Città e il Capitolo circa le decime delle colture, che quest' ultimo pretendeva a se giuridicamente appartenersi; ed essendo egli stato eletto arbitro dalle parti su di tal materia, nel dì 17 d' agosto pronunciò decisiva sentenza in favor dei Canonici e del Clero (3).

Nel medesimo tempo i Vicentini fecero anche un trattato di confederazione coi Veronesi per la sicurezza del vicendevole commercio, ed ebbero in considerazione più di tutte la strada di Montebello, e il merito di questo si deve attribuire spezialmente a Giovanni Gradenigo Viniziano, che nella Podesteria di Vicenza era successo al Quirini (4).

Quie-

(1) Ved Doc. num. 111.
(2) Pagliarini Croniche di Vicenza lib. I.
(3) Castellini Stor. di Vicenza lib. XII. P. I. p. 35.
(4) Pagliarini Croniche di Vicenza lib. 1.

Quieti e tranquilli erano parimente gli af- 1261 fari fra i Vicentini e i Baſſaneſi, mercè lo zelo del santo prelato, il qual procurava fra i due popoli la conservazione di una perfetta armonia. Effetto di queſta loro buona concordia fu la transazione seguita fra i due Comuni ai 24 di decembre; in vigor della quale la Comunità di Vicenza concedette a quella di Bassano il diritto d' imporre e di eſigere dazj, tributi, ed ogni e qualunque contribuzione, purchè ogni mese pagaſſero i Baſſaneſi all' erario Vicentino trentatrè lire, sei soldi ed otto danari di moneta Veronese, come in tributo (1); dal che ſi può aſſerire senza tema di errore, che la soggezione di Baſſano a Vicenza era un miſto di libertà e di dipendenza.

Tale a un di presso, o poco dissomigliante 1262 suppor dobbiamo che fosse la sudditanza, che nell' anno susseguente 1262 giurarono i cittadini di Uderzo alla città di Trivigi; imperciocchè moleſtati quei popoli dai loro inimici sotto la protezione dei Trivigiani ſi ripararono, che li ricevettero con tutto l' animo (2). Ma egli è ben vero che un Principe può rendere i suoi popoli felici, e ch' eglino ingrati alle attenzioni sue non conoscano queſta felicità da esso procurata. Così fecero in queſt' anno i Mussolentini. Queſte genti nella fine dell'anno antecedente ribellandoſi dai Trivigiani, aveano ridotto in fortezza il loro Caſtello, e ſi erano preparati ad ogni reſiſtenza. Credevano i malaccorti, che per aver ottenuto il favore dei Padovani, sotto la ſignoria dei quali pretendevano di

(1) Vedi Doc. num. 113. 114. e 115. La lira Veronese in quel tempo secondo i computi del Sig. Biancolini valeva circa dieci lire dell' odierna Veneta moneta.

(2) Anonimo Foſcariniano ms.

1262 di esserſi poſti (1), reſiſter potrebbero alle forze della Republica Trivigiana, che con tutto l'impegno eraſi messa all'assedio dei ribelli. Ma s'ingannarono; imperciocchè siffattamente ſi videro ſtretti da tutte le parti, che alla fine furono sforzati di venire a patti, e di arrenderſi salve le persone e la roba. Furono però obbligati di presentarſi tutti quegli abitanti dagli anni 14 fino ai 70, e giurare fedeltà ed ubbidienza in mano di Filippo Boccaſio Podeſtà di Trivigi, che a Mussolente eraſi personalmente condotto; la qual cirimonia fu eseguita solennemente nel secondo giorno di giugno, nel qual giorno il Podeſtà Boccaſio prese giuridicamente il possesso di quel Villaggio col suo Caſtello (2).

I Padovani avrebbon ritenuto volentieri queſto Caſtello in loro dominio, il quale era solamente tre miglia da Bassano diſtante, ma non volevano dall'altro canto turbare l'amicizia, che passava tra loro e i Trivigiani. Dopo secretissime consulte alla fine prevalse il bene universale ai proprj intereſſi; quindi inclinarono l'animo a ſtringer con nodi di maggior forza la confederazione fra le due Republiche entrando a parte Verona e Vicenza. L'iſtrumento di queſta lega a difesa dei proprj ſtati, e di tutta la Marca Trivigiana fu rogato in Padova ai 23 di aprile alla presenza di Giovanni Badoaro Podeſtà di quella città, e degli ambasciadori a bella poſta colà spediti da Trivigi, da Verona e da Vicenza. Giurarono tutti di mantenerſi scambievole amicizia e fratellanza; e di conservare le città loro in iſtato pacifico e tranquillo

(1) Il Bonifacio racconta queſto fatto in maniera diversa, ma ſi legga il Doc. CCXCV. da noi ſtampato nel Cod. Ecel. alla pag 553. e l'Anonimo Foscariniano.

(2) Ved. Doc. num. 121.

quillo senza assoggettarle al dominio di qualsiasi 1262 persona, eccettuata però la giurisdizione, che i Vicentini aveano dato della loro città al Vescovo Bartolomeo. Giurarono ancora di non render ragione ad alcuno, il quale chiedesse beni che stati fossero di Ecelino. Promisero inoltre di tener sicure per li mercanti e pe' passeggieri le strade principali dei respettivi territorj, e spezialmente la strada da Verona a Vicenza per Montebello, da Vicenza a Padova per Barbano, da Padova a Trivigi per Noale, e da Padova e Trivigi a Venezia. Questi articoli, e gli altri che si veggono nel documento, furono pienamente osservati (1).

Se non che i Veronesi furono costretti a dipartirsi alquanto da questi patti in ciò che riguardava il dominio. Bollivano più accese che mai le dissensioni civili, che sconvolgevano tutto il buon ordine della Città. Il Conte di S. Bonifazio era capo della nobiltà, ed aveva un grosso stuolo di seguaci, che sostenevano il suo partito. Tutto il governo allora politico e civile stava presso del popolo; imperciocchè egli è da sapere, che le tre differenti spezie di governo usate già dagli antichi Italiani e dai Greci, cioè l'Aristocratico de' soli nobili ad esclusione della plebe, il democratico del solo popolo esclusi i nobili, ed il misto composto di nobili e popolari, erano poste in uso presso le varie città Lombarde. Non si può negare, che molti comodi e beni non siano provenuti talora dal reggimento popolare; ma maggiori furono senza dubbio i disordini, che dal medesimo nacquero; conciossiacosachè non è atto abbastanza il rozzo ignorante popolo, e nulla

(1) Ved. Doc. CCLXVI. nel Cod. Eceliniano.

1262 nulla pratico del politico governo, e sovente dagli affetti tiranneggiato, a prendere sagge ed utili deliberazioni nei grandi affari; e massimamente se interviene a' consigli la minuta feccia di esso, e dalla pluralità de' voti dipenda la determinazion delle cose. Quindi l'esperienza sempre mostrò, che meglio si governarono le città, quando i soli nobili, o pure i nobili e il popolo con animi concordi, e podestà temperata regolarono i publici affari.

Egli è vero, che i nobili di quei tempi naturalmente ambiziosi, e pieni di se stessi per le ricchezze, per le parentele, per la chiarezza del sangue e dei natali, per le aderenze e pel favore di altri grandi, non contentandosi di dimezzare la signoria, volevano signoreggiare del tutto, e in certo modo tiranneggiare la moltitudine, per la qual cosa il popolo geloso di sua libertà attentamente guardavasi dalle usurpazioni dei grandi, e ad ogni piccolo sospetto procurava di tenerli lontani da' publici affari. Così avvenne a Verona. La venuta del Conte di San-Bonifacio mise in apprensione quei capi popolani, che maneggiavano tutti gl' interessi della Republica; quindi incominciarono a temere, ch' egli o col maneggio, o colla forza, o colle aderenze volesse, che i nobili ripigliassero di nuovo le redini del governo. E i sospetti loro non saranno stati mal fondati del tutto; e forse il Conte avrà dato incominciamento a questa sua deliberazione, come la cosa è assai probabile. Mossi dunque dal desiderio di mantenersi lungamente in quel loro libero e felice stato, in cui si trovavano, giudicarono che fosse da eleggersi uno della loro parte a perpetuo Capitano generale, il quale s' avesse a chiamare Capitano del popolo, con au-

autorità di potere da se solo in ogni occasione 1262
provvedere ai bisogni della Republica. L'esempio del Marchese Oberto Pelavicino, creato Capitan generale di Cremona, di Brescia, di Piacenza e di altre città, e quello di Martino dalla Torre Capitan generale di Milano, servì a' Veronesi per introdurre anch' essi un tal magistrato, che portava seco la signoria (1).

Alla presa deliberazione tennero dietro tostamente gli effetti. Fu proposto al generale consiglio il progetto, e nominato il personaggio, che era Mastin dalla Scala. E' d' uopo confessare, che Mastino fosse in grande ed alta riputazione; imperciocchè in tanto numero di persone, che si trovarono in quel Consiglio, quattro voti solamente gli furono contrarj (2).

A dir il vero Mastino era pieno di valore, di prudenza e di accorta sagacità, e ne avea dato saggi chiarissimi due anni avanti, quando resse il popolo di Verona col titolo di Podestà. La sua fortuna egli la doveva ad Ecelino, presso il quale era stato in grande estimazione pel coraggio militare non meno che per la sua sperimentata prudenza. Egli lo aveva anche innalzato a' primi uffizj della Republica. Mastino era figlio di Jacopo, e secondo l' opinione più probabile degli scrittori, la sua famiglia traeva origine dalla Baviera (3). E' maligna

(1) Quasi lo stesso era allora essere Capitano che Signore; anzi il Sig. Marchese Maffei nella sua Verona illustrata T.III. p. 140. accresce l' idea di quel titolo, mentre dice che *Capitan generale del popolo era titolo corrispondente appunto a quel d' Imperadore a Roma*.

(2) Chron. Veron. di Paris da Cereta, Cronica del Zagata, supplemento al Zagata T.III. p. II. Biancolini Chiese di Verona lib.V. p.II. p.256. Corte lib.IX. e tanti altri; e però fallano quegli storici, che dicono l'elezion di Mastino in Capitan generale fatta nel 1261.

(3) Vedi Note alla Cronica del Zagata Par.I. pag. 49. del Biancolini, e Dissertazioni sopra i Vescovi e Governatori ec. p. 99. e il Moscardo lib. IX. p. 194.

1262 ligna certamente e falsa del tutto l' asserzione di coloro, i quali asseriscono che Mastino fosse figlio di un facitore di scale, onde prese l' arme e il cognome (1), oppure di un vile venditore di olio (2). Non è da mettersi in dubbio, che fin dal 1096. la sua famiglia viveva con decoro in Verona, come appare da un documento di quell' anno dal Biancolini accennato (3); e in altri a questo posteriori di poco si veggono conferiti ad alcuni della stessa famiglia publici onorevoli ufficj nella città.

Osserva il Muratori nella Dissertazione cinquantesima seconda essere stato costume di quei tempi, che le deliberazioni prese da una delle principali città libere servissero di esempio alle altre per imitarle; e se Milano, Brescia, Cremona, Piacenza diedero l' esempio a' Veronesi di creare il Capitano del popolo, furon poi i Veronesi seguitati da' Trivigiani, da' Feltrini, da' Bellunesi, e finalmente anche da' Padovani, come vedremo a suo tempo. Così fecero poco a poco le altre città tutte della Lombardia e della Romagna e della Toscana. Ed ecco come in poco tempo tante Republiche incominciarono a passare ad una specie di monarchia: colpa delle matte fazioni dei Guelfi e de' Ghibellini, e colpa delle frequenti animosità fra la nobiltà e il popolo, o pure della divisione e discordia dei cittadini per altri motivi di ambizione, di vendetta o di liti ci-

vili

---

(1) Matteo Villani Croniche Fiorentine, Sardi Storia di Ferrara lib. IV. p. 73.

(2) Albertin Mussato Storia Augusta lib. X. Rubr. 2. pag. 489.

(3) Biancolini Dissertazioni sopra i Vescovi e Governatori ec. p. 100. e 101.

vili (1). Sola Venezia mantennesi libera in 1262 mezzo a tanti disordini, nè trovossi mai costretta a ricorrere a questi estremi espedienti, e ciò perchè una buona armonia regnava fra i diversi ordini di persone, nè le gare fra la nobiltà e il popolo la molestavano, nè le insensate fazioni aveano preso piede in quella florida e rispettabile Republica.

Dobbiamo confessare il vero, che dato il governo della città ad un solo d'ordinario cessarono le gare e le contese dei privati; nè può negarsi, che tal foggia di governo non tornasse in grande utilità dei Comuni; imperciocchè per mezzo dei Capitani tanta ampiezza di dominio acquistarono, e tanta copia di ornamenti loro si aggiunse, che divennero poco a poco altrettanti nobili principati. Non si voglia creder però, che nei primi tempi il popolo si spogliasse di ogni suo diritto per conferirlo a quel Principe; anzi molta autorità si conservava nel Comune, e gli atti si facevano a nome del Principe e della Republica. Così la Grecia anche a' tempi di Omero ebbe dei Re, il poter dei quali non era assoluto. Comandavano i Re e i Regoli al popolo, ma una parte della giurisdizione restava al Comune; il che si praticò ancora sotto i primi Imperadori Romani. Ma col progresso del tempo poco a poco passò tutta la Signoria nelle mani dei Principi Italiani. Furono essi prima costituiti Vicarj Imperiali dagli Augusti, poscia alcuni di loro sono stati decorati col titolo di Marchesi o di Duchi. Vedremo a suo tempo a quanta gloria sia asce-

(1) Il Vergerio nella sua lettera 67. scrive che i popoli diedero il principato ad uno de' loro cittadini *ad tollendas seditiones, tumultusque*; e così dopo di lui molti altri autorevoli scrittori.

1262 ascesa Verona col mezzo degli Scaligeri; imperciocchè essendone diventati signori assoluti posero mano a nuovi edifizj, amarono gli spettacoli, donde prendono le arti vigore e nutrimento, coltivarono gli studj, promossero il commercio, ed applicarono l'animo a regie intraprese.

Intanto Mastino a sì grande dignità inalzato rivolse le sue prime cure a regolar le cose, gli uffizj ed i magistrati. Aquietò in primo luogo le gare e le dissensioni, che disturbavano la città; e se non vi riuscì interamente, almeno fece che per tutto quest'anno gli affari procedessero con tranquillità; stabilì paci ferme co' parentadi, acconciò i publici edifizj, che minacciavano rovina, rifece in molti luoghi le mura della città, ristaurò dei danni sofferti i villaggi devastati e abbruciati, promosse con tutto il fervore il lanifizio; in somma, come assicura il Saraina, questo degno signore pose ogni studio per soggiogar gli animi dei cittadini piuttosto colla clemenza, che col terrore (1). In tal guisa Verona mercè la prudenza di Mastino andavasi riavendo dalle passate disgrazie, nel medesimo tempo che le altre città della Marca procuravano dl conservarsi quella pace, che con tanta fatica si avevano procacciata. Il sommo Pontefice vedendo tanta tranquillità e quietezza scrisse lettere fervorosissime esortando i popoli al soccorso di Terra-Santa. Stavagli a cuore la ricuperazione del Santo Sepolcro, nè le disgrazie degli anteriori Crociati, nè la profusione di tanto oro e di tanto sangue avevano raffreddato il suo zelo. Sono degne di leggersi le lettere da Papa Urbano

(1) Saraina lib. I. p. 18. t. Corte lib. IX. p. 8.

bano a quest' effetto dirette al Provinciale della 1262 Religione Francescana in Lombardia (1).

La Republica de' Padovani era tenuta comunemente la più forte, e la più ben regolata di tutta la provincia; e da essa dipendevano gli affari più importanti di Vicenza, di Feltre e di Belluno; ed essa pure intramettevasi a comporre le differenze, che insorgevano fra le altre città della Marca. Così ella s'adoperò ad acquetare i dispareri, ch' ebbero in quest'anno i Trivigiani co' Feltrini e co' Bellunesi: dispareri peraltro, che non giunsero a turbare in conto alcuno la publica quiete, perchè sopiti nei loro principj. Pretendevano i Trivigiani che il Vescovo di Feltre avesse occupate alcune terre di loro giurisdizione; e per contrario sostenevano i Bellunesi, che i Trivigiani s' avessero appropriato que' beni di Ecelino, che si aspettavano a loro (2). I Padovani per accomodare queste differenze si fecero mediatori con ogni amichevole offizio, ed abbracciarono i maneggi con tutto l' impegno; quantunque fossero in quei giorni turbati assai per un incendio gravissimo, che avea distrutto una buona parte della città (3).

Nel medesimo tempo il Vescovo di Trivigi s' interpose mediatore alle contese, che erano insorte fra i militi e i popolari della sua città, volendo gli uni e gli altri goder l' onore di essere eletti anziani. Questa per lo più era la sorgente di tutti i civili tumulti di que' miserabili tempi, e di tutte le discordie fra il popolo sospettoso e la nobiltà ambiziosa. Ed omai le

(1) Ved. Doc. num. 116. 117. 118. 119. 120.
(2) Bonifazio, Cambrucci, Piloni ec.
(3) Chron. Patav. nel Tom. IV. delle Dissertazioni del Muratori.

1262 le cose minacciavano aperta rottura, quando i due partiti furono contenti; che il Vescovo fosse giudice delle loro discordie. La sentenza di quel Prelato fu che degli Anziani, due fossero presi dall'ordine de' Cavalieri, otto da quello dei notaj, e due dal popolo (1).

Così nel loro nascimento s'acquetarono quelle dissensioni, mentre che bollivano fra le due Comunità di Vicenza e di Bassano gravissime e pericolose discordie. Il santo Vescovo Bartolomeo, presso cui rimaneva pure la direzione del governo Vicentino, si mise di mezzo per sedarle con tutto lo zelo, di cui era capace. Quando alle divote esortazioni corrisponde la santità dei costumi, possono i Prelati sperare un esito fortunato ne' loro maneggi, e ai loro santi voleri una rassegnazione ossequiosa e divota. Così avvenne nelle contese fra i Bassanesi e i Vicentini, i quali si avevano fitto in capo di obbligar i primi a fabbricar una casa in Vicenza, e di più quì non fermandosi le loro pretese, volevano, oltre quella del Comune, che anche i principali signori di Bassano ciascuno in loro particolare ne edificasse un'altra; tale essendo il costume delle picciole Republiche di quei tempi, quando avevano assoggettato al loro dominio i luoghi di minore considerazione. Ma ciò era evidentemente contrario ai patti, e perciò apertamente ricusarono i Bassanesi di farlo.

L'ostinazione degli uni, e l'opposizione degli altri crebbero a tal segno, che omai stava per nascer qualche grave disordine, quando il santo Prelato si prestò mediatore in una quistione, in cui i Bassanesi avevano tutta la ragione.

(1) Dal libro degli Statuti mss. esistente nella Cancelleria di Trivigi Rub. 765.

1262

gione. Egli ottenne dal Podeſtà di Vicenza la rivocazione e l'annullazione di quel precetto, e pregò poi i Baſſaneſi, che per grazia speziale, come quaſi per fare un piacere a lui, ſi contentaſſero di fabbricare la casa. Della quale rivocazione ed annullazione fu rogato publico iſtrumento, per cui rimasero soddisfatti i Bassaneſi, ma non persuaſi però di fabbricar la casa (1).

Più ragioni aveva il santo Vescovo di eſtinguere queſte dissenſioni, nè l'ultima era quella, perchè prevedeva vicino un graviſſimo incendio fra i cittadini iſteſſi, armandoſi l'una contro dell'altra le due fazioni dei Guelfi e dei Ghibellini, dalle quali fu sempre la città divisa, e minacciando guerre civili e ſtragi e rovine. Osserva il Caſtellini giuſtamente a queſto propoſito, che le ſteſſe famiglie erano divise e smembrate fra loro; perciocchè Egano d'Arzignano era Ghibellino, e Guelfo era Sigonfredo suo fratello. Anche Miglioranza Trissino con tutti quelli, che da lui discendevano, favorivano la parte Ghibellina, ma Panensacco suo fratello seguiva la fazione dei Guelfi, come la seguiva Capellino Malacapella, mentre Leone suo fratello era coi Ghibellini (2).

In tale ſtato di cose era difficile, che tutto non ſi sconvolgesse il buon ordine della città.

Il

(1) Ved. Doc. num. 125.

(2) Caſtellini Stor. Vicent. lib. XII. Par. I. p. 46. L'Ughelli e il Pad. Barbarano, e qualche altro scrittore di piccolo criterio, pretendono che in queſto ſteſſo anno creato foſſe il Vescovo Bartolomeo da Rodolfo Cesare, o da Riccardo imperadore, suo Vicario in un col Patriarca d'Aquileja, o suo Commiſſario generale in Italia; ma i PP. Quetif ed Echard e il P. Touron e il P. Solier, di ciò parlarono baſtantemente, onde ci risparmiano di gettar tempo per dimoſtrar queſt'aſſerzione una favola di pura invenzione. Ved. il P Calvi Bibliot. Scrittori Vicentini T. I. p. 66.

1263 Il fuoco covava sotto le ceneri già da gran tempo, ma finalmente scoppiò con fierissimo rumore ne' primi giorni del 1263. La parte Guelfa fin dal settembre passato avea segretamente trattato con Niccolò dei Bazalerii Bolognese di eleggerlo per Podestà, e di dar anche per moglie ad un suo figlio Aledosia da Pileo matrona ricchissima, purchè promettesse di distruggere la parte Imperiale. Promise infatti ogni cosa quell'uomo ambizioso, e l'elezione fu fatta. Niccolò prese le redini del suo governo ai 29. di settembre (1); ed indi a poco volle recare ad effetto la sua promessa, più esatto nell'adempirla, che scrupoloso nel farla; e però fece citare alla sua presenza tutti i Ghibellini, i quali informati delle ree intenzioni del Podestà, non meno che di quelle del Vescovo istesso, e del Conte di Vicenza tutti accordati nella loro oppressione, pensarono meglio di non comparire. I capi di essi erano in quel tempo i signori da Dresseno, da Vivaro e da Arzignano, che seco loro traevano un numero grande di cittadini del primo e del secondo ordine, e del

(1) Nella Cronica dello Smereglo noi dobbiamo regolare la Cronologia in modo più giusto e più chiaro. Aicardino di Litolfo, egli dice, fu fatto Podestà di Vicenza ai 29 di settembre del 1259, e durò un anno, cioè fino ai 29 di settembre del 1260. In quel giorno entrò al governo Marco Quirini, e durò fino ai 29 di settembre del 1261, e quì la Cronica Smereglana incomincia a zoppicare; imperciocchè i fatti sotto il reggimento del Quirini accaduti, sono tutti registrati per colpa degli amanuensi, sotto l'anno 1260; mentre che di quell'anno non avanzavano che tre mesi soli. Ai 29 di settemb. del 1261 fu eletto per Podestà Giovanni Gradenigo, e vi stette fino ai 29 di settembre del 1262, nel qual giorno cesse il governo a Niccolò dei Bazalerii, il quale resse la città tre mesi del 1262, e nove mesi del 1263, ma presso lo Smereglo attribuiti sono al 1262 tutti gli avvenimenti successi sotto il reggimento di questo Podestà, che meglio si convengono al 1263. Gli storici Vicentini, come il Pagliarini ed altri, non hanno avvertito l'equivoco, e perciò sotto il 1262 registrarono tutto ciò che avvenne sotto il Bazalerio.

del popolo basso. Essi maturamente pensando 1263 allo stato delle cose loro giudicarono opportunissimo a' loro disegni il Castello di Valdagno, perlochè avendolo assaltato con tutte le forze se ne rendettero padroni.

Da questo punto, dice lo Smereglo, si diede principio ad una sanguinosa guerra, e il Podestà contro i miseri Ghibellini usò ogni maniera di crudeltà, di prigioni, di tormenti e di morti. Non vi è difetto più ordinario di quello, che si copre col velo della religione, e niente che inganni più comunemente gli uomini quanto la falsa virtù. Come seguaci della Chiesa si credevano i Guelfi lecite le più orride crudeltà, e le più nere scelleratezze; ma cercando la loro grandezza nel delitto, e la lor gloria nelle false apparenze della virtù, si rendevano gli uomini più colpevoli dell' universo; imperciocchè non si dà nè vera virtù, nè vera saggezza, nè gloria solida senza l'umanità. E quel che più recar deve stupore si è, che anche il Vescovo Bartolomeo, se veri sono i detti del Cronista Smereglo, aderiva alle persecuzioni del Bazelerio, e fomentava le sue crudeltà. Ma talvolta anche i saggi sono costretti di approvare le strane e barbare usanze della loro nazione, e contentarsi di poterle secretamente condannare: imperciocchè se si erigono in riformatori, tutto devono temere per la loro riputazione. Era appunto allora la quaresima; ma non per questo i rigori contro gl' infelici Ghibellini si rallentarono in parte alcuna.

Passata la Pasqua, il Podestà citò dieci cittadini per ogni quartiero dei più potenti, e dei maggiori fra i seguaci dell' Imperio. Allora alcuni religiosi mossi da zelo, se pur non era sottile, e frodolente artificio e malizioso, in-

1263 cominciarono a girare per la città avvertendo i Ghibellini, che se al Podestà si fossero presentati, tutti sarebbero stati o presi, od uccisi. Spaventati quegl' infelici a sì terribile annunzio fuggirono più che di fretta, abbandonando la città, la famiglia e i parenti; perlochè sdegnato il Podestà pronunziò contro di essi un orrido bando, fece atterrare i loro palagi, e saccheggiare i beni e le possessioni (1). Ecco i funesti effetti delle fazioni, per cagion delle quali finalmente le città vedevansi prive dei migliori loro edifizj, e dei cittadini più ricchi. I fuggitivi furono incalzati da alcuni manigoldi, ed alcuni di loro raggiunti ed uccisi; del che tutti i buoni n'ebbero orrore e compassione. Ricercando la vera origine di tale persecuzione contro i Ghibellini, io penso che molto ad essa avrà contribuito una lettera di Papa Urbano IV. accennata da Girolamo Rossi (2), come data da Orvieto nel dì quinto di gennajo dell'anno presente contro le città, e i Principi della Lombardia, che tenevano la parte Ghibellina, quasichè il Ghibellinismo, come riflette il Muratori ne' suoi annali a quest' anno, fosse diventato un grave delitto, e non potesse essere buon cristiano se non chi seguiva la parte Guelfa.

Intanto il Podestà Bazelerio avea radunato tutto lo stuolo delle sue genti per distruggere i Ghibellini del tutto. Il primo assalto fu dato al Castello di Valdagno, ma i difensori con forza ributtarono i Guelfi, che furono costretti a ritirarsi scornati. Vi tornarono di là a poco in maggior numero, e tanto aspri ed ostinati furono gli assalti, che alla fine lo presero

(1) Smeregl. Chron. Castellini Stor. di Vicenza lib. XII. Par. I pag. 56.
(2) Histor. Raven. lib, VI.

sero (1). Non potevano essere in peggiore stato le cose di Vicenza, e lo Smereglo stesso a que' fatti presente compiange la infelice condizione della sua patria agitata, sconvolta ed abbattuta. 1263

Per maggiore fatalità degl'infelici Ghibellini s'aggiunse che Verona parimente, da cui sola potevano sperare validi soccorsi ed ajuti, non ancora rimessa da Mastino in quella tranquillità necessaria alla publica quiete, era agitata da turbolenze interne mosse dalle due fazioni, e dalle dissensioni fra i nobili e il popolo. Il Conte di San Bonifazio era capo dell'uno e dell'altro partito contrario a Mastino; capo cioè de'Guelfi, che portavano un odio inveterato a'Ghibellini; capo de'patrizj, che desideravano di abbassare l'orgoglio del popolo, e dominarlo a piacere, tirando a se gli uffizi e l'intero governo. Le cose s'avanzarono a segno, che finalmente il popolo si determinò di scacciare del tutto il Conte dalla Città con tutti i fautori suoi. Gli scrittori non dicono che Mastino ne abbia avuto veruna parte, ma egli è molto probabile, che abbia aggiunto legne al fuoco non considerandosi bene fermo nella signoria, finchè il Conte rimaneva nella Città. Era il giorno decimoquarto di settembre, quando levossi la Città a rumore. In brev'ora tutte le strade si riempiro-

(1) Il P. Calvi nel Tom. I. dei suoi Scrittori di Vicenza p. 66 riferisce questi fatti al 1262 colla supposizione, che in quest'anno sia stato Podestà di Vicenza il Bazelerio, così tratto in errore dallo Smereglo non bene considerato. Nel Vol. 7. pag. 20 della Raccolta di documenti del benemerito Vigna, che si conserva nella publica Biblioteca di Vicenza, vi è una carta dei 3 maggio 1263, in cui si risarciscono dal Comune di Vicenza alcune particolari persone per li danni sofferti nella guerra di Valdagno.

1263 pirono di gente armata e furiosa, e la plebe scorrendo e minacciando gridava ammazza il Conte e tutti i Guelfi. Questo signore sfortunato si trovava in letto alquanto indisposto, ma dagli amici avvisato del grave pericolo, nè trovandosi forze bastevoli alla resistenza, per vie secrete fuggì dalla Città, e ritirossi in luogo sicuro. Fu poco appresso seguito da quasi tutti gli altri del suo partito. Così i Ghibellini rimasi soli formarono nel giorno dopo un decreto, che il Conte fosse in perpetuo bandito dalla Città con tutti i suoi aderenti, nè mai per qualunque caso potesse essere richiamato. E infatti l' infelice signore non fece più alla patria ritorno, nè i suoi discendenti poterono di là innanzi godere pienamente l' antico loro decoro (1).

Mastino allora impiegossi con tutto l' animo a ristabilire la pace, la quiete e la tranquillità. Per la partenza di tanti nobili potenti restato solo senza oppositori assodò maggiormente il suo dominio. Ma per poco non fu questo di assai breve durata; imperciocchè pochi giorni dopo corse pericolo di essere proditoriamente assassinato. Un certo Benassù de' Magnalovi insieme con tre suoi fratelli mossi da certi loro odj secreti, che gli portavano, o pure, come altri dicono, spinti da' fuorusciti, deliberarono di torlo dal mondo. Si accompagnarono costoro con alcuni ribaldi, e chetamente entrati nella sua camera l' assaliro-no

(1) Questi fatti il Saraina, il Corte, il Biancolini ne' supplementi al Zagata p. 62., ed altri storici Veronesi di non grande considerazione, asseriscono essere avvenuti nel 1261 tre mesi dopo il richiamo. Ma io mi sono tenuto all' autorità di Parisio da Cereta, scrittore presente a' fatti, di Pier Zagata, della Cronica Piacentina, del Muratori, e di molti altri scrittori di non minore riputazione.

no co' ferri nudi. A tal veduta Mastino incominciò a chiamare i suoi domestici ad alta voce, e intanto difendevasi bravamente. Buon per lui che le genti di casa furono pronte ad accorrere, perlochè i traditori perdutisi di animo si posero in fuga. Il Magnalovi fu raggiunto sopra le scale, e con più colpi trucidato, e poscia il suo cadavere appeso alle forche. Gli altri più destri ebbero la sorte di ritrarsi a salvamento; furono però con tutti i loro discendenti perpetuamente banditi, e di ogni loro avere privati (1). 1263

In tal guisa le due Città di Vicenza e di Verona diedero sole in quest'anno argomento alla Storia; poichè le altre della Marca Trivigiana vissero in una perfettissima calma. Le cose accadute in Padova fanno certa testimonianza della interna quiete, che vi godevano i Cittadini. Nell'ottava di Pasqua fecero essi una solennissima processione in occasione, che traslatarono il corpo di S. Antonio dall'antica tomba all'altar maggiore del nuovo tempio, che era stato eretto al glorioso suo nome (2). Questa festa fu delle più celebri, che siano state e pel concorso immenso del popolo, e per l'insigne personaggio, che la solennizzò, essendo stato S. Bonaventura, ministro generale de' frati minori, e pel prodigio fino a quel tempo non più veduto, nè udito di altri santi, che la lingua cioè di S. Antonio, parte assai più corruttibile che le altre non sono, fosse rimasa rubiconda ed intat-

(1) Biancolini Supplementi al Zagata p. 62. Corte Libro IX. &c.

(2) Cronichette, che vanno appresso alla Storia di Rolandino p. 377.

1263 tatta, quando tutto il rimanente del corpo era andato in cenere (1).

A due altri oggetti poscia rivolse quella Republica le sue provide cure. Fu l' uno di dar principio alla cinta di mura verso la parte d' occidente, dove prima eravi soltanto uno spaldo (2); versò l' altro sopra i nuovi ſtatuti della Città, decretandoſi che quattro copie se ne faceſſero, una delle quali ſtar doveſſe appreſſo il Podeſtà, l' altra appreſſo il Procuratore, la terza appesa ad una catena nella chiesa del palazzo, e la quarta in quel luogo, dove i libri del Comune saranno ripoſti. Vollero inoltre, che de' vecchi ſtatuti ſi aveſſe ancora una particolariſſima cura, poichè ordinarono che una copia di eſſi serbar ſi dovesse nel monaſtero di S. Benedetto, un' altra in quello di San Giovanni di Verdara, una terza in S. Maria di Vanzo, e nel moniſtero di S. Maria di Porcilia la quarta (3).

In Trivigi peraltro furono alquanto più agitati gli affari per la prepotenza di Gherardo de' Caſtelli. Queſta famiglia era ſtata fino allora in pochiſſima conſiderazione, di modo che appena se ne trova alcun cenno appreſſo gli storici; ma queſto Gherardo la fece ascendere a tant' auge di grandezza, che divenuta emola della Caminese ebbe la forza di scacciarla fuor di Trivigi, e dominar un tempo la Città, ſiccome vedremo. Competitore di Gherardo era in queſt' anno Brancaleone de' Ricchi, potente per nobiltà, per ricchezze, e per eſſer fratello del Vescovo Alberto. Tra queſti due emoli personaggi molte parole erano paſſate, e mol-

(1) Vita di S. Antonio scritta dal P. Inquiſitor Benoſſi, e dal P. Arbuſti publicata in Roma alla pag. 204.

(2) Cronichette aggiunte a Rolandino loc. cit.

(3) Annal. Camald. Tom. V. p. 66. 67.

e molte ingiurie si avevano eglino fatte scam- 1263
bievolmente. Alla fine Gherardo presa baldanza e per la parentela, ch' egli aveva con Albertino e Marsilio figliuoli di Jacopo da Carrara, e per sentire che la fazione Ghibellina, di cui egli era validissimo protettore e seguace, avea preso forza e vigore in Lombardia, fatto impeto il giorno secondo di Pasqua contro Brancaleone lo uccise con alcuni altri della sua famiglia (1).

La Città ben presto si mise tutta in arme ed in tumulto, e il popolo anche più minuto scorrendo per le contrade facea temere le più funeste conseguenze. Finalmente si attaccò nella piazza un' orrenda zuffa. Il Vescovo temendo di se medesimo, nè trovandosi atto a resistere alle forze di Gherardo, fuggì dalla Città cogli amici, e nella Rocca di Cornuda riparandosi lasciò Trivigi in balìa de' Ghibellini trionfatori. Ivi confederatosi con Gherardo da Camino, e con Biaquino padre di questo, e con altri signori Guelfi di non minore considerazione, incominciò a prepararsi alla difesa contro i Castelli, che ogni giorno si rendevano più formidabili e potenti. Il Podestà di Trivigi s' interpose in queste discordie, e finalmente gli venne fatto di acquetar gli animi di tutti; perlochè il Vescovo fu alla sua sede decorosamente restituito (2).

In tal guisa si ricuperò la tranquillità dal popolo di Trivigi, il quale procurò di mantener-

(1) Annal. Camald. Tom. V. p. 94

(2) Il Bonifazio e l' Anonimo Foscariniano assegnano questo fatto all'anno 1268., ma i dotti Autori degli Annali Camaldolesi Tom. V. p. 94. prendendo in esame il racconto, fanno evidentemente vedere, che gli storici Trivigiani hanno preso uno sbaglio, e che il fatto accadde in quest' anno 1263.

1263 tenersela con tutto il potere, per quanto permettevano i tempi disastrosi di quell'età; e di fatti alcune private persone di Trivigi avendo recato de' danni e delle ingiurie ad alcuni Cittadini di Torcello, il Podestà, ch'era Guglielmo Rangone, non volle che per questo si turbasse l'armonia fra i due comuni; e però mosso dalle rimostranze, che i Torcellani gli presentarono col mezzo di una lettera del loro Podestà, egli non solo esaudì pienamente le loro istanze col risarcimento de' danni arrecati, ma ancora diede ad essi piena soddisfazione col castigo de' rei (1).

All'incontro in Vicenza proseguivano fierissime le guerre civili, non punto rallentate colla mutazione del nuovo Reggimento. Al Bazelerio, che avea terminata la sua reggenza, era stato dato per successore Giacobino de' Trotti da Ferrara, il quale entrò al governo a' 29. di settembre secondo la solita usanza. Perseguitò egli pure non meno aspramente la fazione de' Ghibellini, perch' egli era svisceratissimo Guelfo. E di fatti, narra lo Smereglo, che fu eletto Podestà per l'opera e pe' maneggi del Vescovo Bartolomeo, perchè egli era cognato di Simeone de' Paltenieri Monselicano, creato nel 1261. da Papa Urbano Quarto Cardinale di S. Chiesa, e col titolo di Legato Apostolico spedito in Lombardia per agire contro Manfredi e i Ghibellini. I Fuorusciti non si perdettero di coraggio, ma più rabbiosa e feroce che mai la guerra proseguirono contro la patria.

Ne' quattro mesi che durò il reggimento di Giacobino, ridussero la Città all'ultima disperazione. Eglino si erano ingrossati da tutte le

(1) Ved. Doc. num. 129.

le parti; ed aveano preso Maroſtica, Tiene, 1263 Malo, e l'Isola di queſto nome, tutte terre conſiderabili del territorio, e minacciavano ancora di sorprendere la Città. In tali anguſtie divisa, confusa, sbigottita non seppe trovare mezzo migliore, che ricorrere alla protezione de' Padovani. Queſta Republica, che ognor più diveniva potente, non ſi lasciò sfuggire così gradita opportunità per acquiſtare un titolo sopra una Città illuſtre, qual' era Vicenza. Vi accorse dunque immantinente colla milizia più scelta, e i Vicentini, ricevuti amorevolmente i Padovani, diedero loro in cuſtodia se ſteſſi, la Città e le fortezze. Fu toſto rimoſſo dal reggimento Giacobino de' Trotti, e in sua vece vi posero i Padovani Rolando di Englesco loro concittadino. Tali cambiamenti succedettero nella fine di gennajo del 1264; 1264 e l' Englesco prese il governo a' due di febbrajo, giorno dedicato alla Purificazione di Maria Vergine; e lo proseguì decorosamente per un anno intero (1).

I fuorusciti non mancarono eſſi pure di provvederſi di appoggio e di forze. Erano ricorſi a' Veroneſi; e perchè con maggior impegno quelli aſſumeſſero la loro difesa, consegnarono nelle loro mani alcuni ragguardevoli caſtelli del territorio Vicentino (2): cosa che cagionò un sommo disordine nel popolo di Vicenza, ed infinite calamità. Imperciocchè non andò guari, che fra le due Città di Verona e di Vicenza ſi accese un' aspriſſima guerra, come appreſſo vedremo. Intanto l' Englesco mise in ope-

(1) Smeregl. Chron. Vicentin. Il Caſtellini in queſti racconti Lib. XII. Par. 1. p. 54. e segg. s' allontana dalla esatta cronologia de' tempi.

(2) Cortus, Hiſtor. lib. 1. Cap. VIII.

1264 opera ogni sua cura per riordinar la Città, rimetterla dalle passate disgrazie, e renderla tranquilla e quieta. Egli era un uomo, che univa ad una somma prudenza una somma equità, e non cessava d' inculcare a' Vicentini, che i buoni Cittadini devono piuttosto condonare le private ingiurie posponendole alla publica autorità, e ricordarsi che le domestiche discordie turbano la felicità del popolo, e lo rendono miserabile ed infelice.

I saggi suggerimenti del Podestà ebbero un ottimo effetto, poichè lo Smereglo autore contemporaneo assicura, ch' egli fece un felicissimo reggimento. Egli arricchì il publico erario, ricuperò molti beni del Comune, ch' erano stati usurpati, fece uno statuto per la conservazione e custodia delle publiche carte, operò poscia, che in publica forma si rassodasse la società de' Padovani co' Vicentini con solenne notariale istrumento, e procurò, che fossero risarciti que' Cittadini, che aveano sofferti discapiti per mantenere la giurisdizione della Città (1). Così de' suoi danni fu ristorato un certo Andronico, e così l' Avvocato da Bassano danneggiati nelle loro possessioni, ed ingiuriati nelle persone, perchè si erano adoperati di conservar Bassano fedele a Vicenza (2).

Questo ci può far credere, che i fuorusciti avessero tentato di occupare a' Vicentini anche questo luogo, ma può tenersi eziandio con maggiore verisimiglianza, che i Bassanesi stessi esaminassero ne' loro consigli il modo, onde sottrarsi dal dominio de' Vicentini, che odiavano, essendo venuta la discordia a spargere

(1) Le carte esistono nella Raccolta del benemerito Vigna nella publica Biblioteca di Vicenza.

(2) Ved. Doc. num. 131.

re il suo veleno fra l'uno e l'altro Comune. 1264
La Comunità di Baſſano avea già fabbricato il suo palagio a Vicenza nella contrada del Colle, per edificar il quale aveva ella comperato per cento e quaranta lire una casa di madonna Ailice figliuola di Osbergerio da Vivaro, e moglie di Gherardo da Camino (1). I Vicentini però non erano di ciò contenti, pretendendo ancora che oltre il palagio publico della Comunità, ciascuno de' principali Signori di Baſſano doveſſe rizzarne un altro a sue spese. Tale coſtumanza correva a que' tempi nelle Città maggiori per crescere di popolazione, ed abbellirne l' interno con nuovi edifizj. Ma queſta era una violenza, che potevano usare co' luoghi di loro immediata giurisdizione territoriale, non già con quelli, sopra i quali non avevano che un limitato e convenzionale dominio; e di fatti i Baſſaneſi, come meglio poterono, a tal tentativo ſi opposero nuovamente, spedendo ambasciadori a' Padovani, esponendo loro la prepotente violenza de' Vicentini contro i lor patti, e pregandoli di aſſiſtenza e di protezione (2).

Esaudì quella Republica le iſtanze de' Baſſaneſi, e nel maggiore conſiglio fu presa parte d'inviare ambasciadori a Vicenza per far rientrare in se ſteſſa quella Comunità, e intanto di eleggere alcuni sapienti, perchè aveſſero ad esaminare più maturamente la cosa (3). Eſſi la vedevano di tutta giuſtizia, tanto più che i sapienti eletti ponderate le ragioni giuridicamente sentenziarono, che i Vicentini non potevano obbligare gli uomini di Baſſano alla fabbrica della casa senza un' aperta violen-

(1) Ved. Doc. num. 126.
(2) Ved. Doc. num. 136.
(3) Ved Doc. num. 137.

1264 lenza, ed una manifesta ingiustizia (1). Perlochè i Padovani col mezzo di nuovi ambasciadori imposero a' Vicentini, che osservar dovessero le condizioni nella dedizione stabilite, nè volessero costringere i Bassanesi a fabbricar la casa in Vicenza contra la forma de' patti (2). Che i Vicentini rimanessero persuasi di questa decisione non è cosa probabile, ma fu d'uopo peraltro, che s'acquetassero alle risolute intimazioni della saggia Republica Padovana, e dessero fine alle ingiuste pretensioni, ed a' motivi de' presenti dissapori.

Seriamente considerando era una fortuna per li piccioli luoghi soggetti, che le Republiche di que' tempi riconoscessero una forza superiore, per cui venissero raffrenate le capricciose prepotenze e le infinite ingiustizie, che commettevano volendo secondare le loro vaste idee di ambizione, di superbia e d' ingrandimento. Se Vicenza era tenuta in freno della Republica Padovana, i Trivigiani temer dovevano di quella di Venezia, per la cui vicinanza nascevano giornalmente motivi di quistione, di discordia e di rottura. Le cose, che potevano interessare la Comunità e lo stato, si decidevano coll' armi, ma quando le quistioni erano tra private persone, allora ordinariamente venivasi alla barbara usanza delle Rappresaglie. Erano queste un avanzo dell' antica barbarie in Italia, ma comunemente ammesse e regolate con certe leggi (3)

Per-

(1) Ved. Doc. n. 275. nel Cod. Ecelin.

(2) Ved. Doc. num. 138.

(3) Negli statuti di Trivigi (lib. I. Tratt. I. Rub. 45.), così disponevansi le leggi delle rappresaglie: *Si aliquis de Tarvisio, vel ejus districtu vult aliquod debitum, vel aliquid aliud ab aliquo forense, vel ab aliquo Communi alicujus loci vel terre, quod Potestas teneatur requirere per nuncium, vel li-*

Pertanto in quest'anno lamentandosi i Veneziani, che da Trivigiani non veniva reso giustizia ad un loro concittadino, nè potendola ottenere col mezzo delle istanze presentate da' publici ambasciadori infastiditi finalmente ed annojati concedettero contro gli uomini di Trivigi al Veneto creditore il gius delle rappresaglie, cioè di spogliare qualsivoglia Trivigiano per levargli altrettanto, quant'era il debito. Il Decreto fu segnato da Renier Zeno Doge di Venezia il dì 31. di maggio (1). A questo colpo i Trivigiani si scossero della loro colpevole indolenza, e si videro costretti di aderire alle istanze della Veneta Republica, se non volevano vedere dilapidate e derubate le migliori sostanze de' proprj innocenti cittadini, e per non alterare quella pace, che da qualche tempo godevano: pace maggiormente confermata e stabilita per l'accomodamento fatto con publica sentenza del Podestà di Padova e di Trivigi fra i diversi membri della casa da Camino, i quali litigavano per l'eredità di Guecellone e di Gabriele (2)

1264

Queste differenze erano state promosse da Manfredo della potente famiglia de' Dalesmannini di Padova, figlio di Artusino, il quale aveva

litteras dominum, vel Potestatem illius, seu illius terre, vel loci, qui debuerit solvere illud debitum, quod debeat satisfacere de dicto debito creditori civi nostro. Et si ille dominus, vel Potestas dicti debitoris seu loci vel terre usque ad duos menses non satisfaceret creditori, facta denunciatione, vel presentatione, quod tunc dominus seu Potestas Tarvisii teneatur dare dicto nostro Civi pignora, seu represaleas super bonis habitatorum illius domini, vel Potestatis debitoris seu terre, vel loci &c. Anche i Padovani avevano regolate le loro rappresaglie con leggi serie e statutarie. Ved. Doc. num. 93.

(1) Ved. Doc. num 139.

(2) L'eruditiss. Sig. Ab. Dott. Giuseppe Gennari in una sua lettera a Monsig. Canonico Avogaro nel Tom. 36. N. R. d'opuscoli, esattamente descrive quali fossero le differenze de' Caminesi.

1264 veva tolto per moglie Tommaſina di Guecellone da Camino. Morto Guecellone, e tre suoi figli, cioè Biaquino novello, Rizzardo ed Agnese, Manfredo per nome della moglie, e di Aica sua cognata, e per diritto cedutogli da madonna Azola madre di entrambe, pretendeva di conseguire i beni del suocero, e del qu. Gabriele da Camino. Gherardo anch'ei Caminese per se, e per suo padre Biaquino vi ſi opponeva validamente, e cercava di escludere le donne dalla suddetta eredità. Si compromisero le due parti litiganti in Matteo da Correggio Podeſtà di Padova, e in Giovanni Tiepolo Podeſtà di Trivigi, e l' atto fu scritto in Cittadella, caſtello del Padovano, sotto il portico della Chiesa di S. Prosdocimo nel dì 12. aprile di queſt'anno, presenti i due Podeſtà, e gli Anziani, e gli ambasciadori dell'uno e dell'altro Comune (1). Un mese appreſſo, cioè a' 14. di maggio, nella Chiesa maggiore di Trivigi alla presenza de' medeſimi Podeſtà fu confermato il compromeſſo, e le parti diedero mallevadori di ſtare alla sentenza degli arbitri. (2) I due Podeſtà due dì dopo pronunciarono la loro sentenza nel duomo di Trivigi alla presenza di molte illuſtri persone (3); e nell'archivio del Santo vi è una cartapecora, dalla quale impariamo, che i due arbitri condannarono Biaquino e Gherardo suo figlio a pagare tredici mila lire a Madonna Azola, e a Tommaſina sua figlia moglie di Manfredo.

Queſta publica tranquillità recava a tutti i cittadini una vera contentezza; ma il Vescovo

(1) Ved. Doc. num. 134.
(2) Ved. Doc. num. 135.
(3) Ved. Doc. num. 134.

vo Trivigiano Alberto de' Ricchi non ne poteva 1264 godere, perchè calunniato da alcuni malevoli era ſtato coſtretto per diſcolparſi di andare alla corte del Papa (1). Fu allora, che aggravato dalle ſpeſe vendette egli per tre anni il quadrageſimo del porto di Trivigi colla muda della Città, e il quadrageſimo, e la muda della Piave, e la muda di Meſtre; coſe tutte che appartenevano alla epiſcopale ſua menſa fin da tempi antichiſſimi (2).

Erano più fortunati i Prelati, che reggevano le chieſe di Feltre e di Belluno e di Ceneda; mentre tranquilli e felici procuravano di levar poco a poco i diſordini, in cui erano traſcorſi i popoli per le calamità de' tempi paſſati. In Ceneda era ſtato innalzato a quel grado per la morte del Veſcovo Odorico nel 1262. Proſavio Novello Trivigiano, il quale eſſendoſi portato in febbrajo a Treviſo ſi preſentò nel giorno primo di marzo nel conſiglio de' trecento di quella Città, eſſendo Podeſtà Giovanni Tiepolo, e con iſtrumento uniforme a quello già fatto dal Veſcovo Odorico rinnovò a' Trivigiani i patti e le convenzioni già da' ſuoi predeceſſori ſtabilite, giurando di oſſervarle ne' tempi avvenire, e promettendone inviolabile eſecuzione (3).

In tali affari ſopraggiunſe l'anno 1265, in 1265 cui ſperimentarono i Veroneſi gli ottimi effetti del novello governo, mentre eſſendoſi riavuti delle paſſate diſgrazie penſarono a nuovi acquiſti. Le loro prime mire furono indirizzate alla Città di Trento, la quale poco in-

(1) Noi lo troviamo a Roma accompagnato dagli ambaſciatori della Città fin da' 15. di giugno del 1263, come da Doc. num. 128.

(2) Ved. Doc. num. 132.

(3) Ved. Doc. num. 133.

1265 innanzi alla morte di Ecelino si era sottratta dalla signoria di Verona. Or si apparecchiarono all'impresa per farla ritornare sotto il loro dominio, quantunque sopra di detta Città altra ragione non avessero, che quella di esser più forti. Mastino messo insieme un grosso esercito s' inviò col carroccio alla volta di Trento, e prima di appressarvisi mandò alcuni araldi ad intimarle la resa. Ma i Trentini confidandosi di potersi tenere, ingiuriarono con villane parole gli ambasciatori: per la qual cosa mosso a sdegno il principe di Verona appena giunto sotto alle mura vi diede l' assalto con tutte le sue forze, e con tanto furore, che al primo impeto fu presa la città, e data in preda a' soldati, i quali orribilmente la saccheggiarono. Mastino lasciatovi un conveniente presidio, e dato ordine che fossero racconciate le mura verso la fine dell' anno 1265. a Verona si ritornò (1).

Ivi lo attendevano affari della maggiore rilevanza. Da un lato egli dovea vegliare contro i progressi di Carlo d Angiò venuto in Italia contro il Re Manfredi, e divenuto anche formidabile nella Lombardia per l' alleanza, ch'egli aveva già contratta con Obizzo Marchese d' Este, e Lodovico Conte di Verona, e i Comuni di Mantova e di Ferrara (2). E a vero dire seppe Mastino così prudentemente diportarsi, che dopo ancora la vittoria di Carlo, e la morte di Manfredi, per la quale i Guelfi di Lombardia preso animo aveano cacciato da tutte le Città i Ghibellini, ed eziandio Uberto Pelavicino, e Buoso da Dovara poten-

(1) Biancolini Supplemento al Zagata pag. 62. Saraina, Corte ec.

(2) Ved. Doc. num. 151.

tentissimi capi Ghibellini aveano perduta la si- 1265 gnoria di parecchie terre, per guisa che Carlo rapidamente s' avanzava al dominio d' Italia, le due sole Città di Verona e di Pavia si tennero costanti apertamente a nome de' Ghibellini, nè in esse insorse commozione veruna (1).

Dall' altro lato egli era in necessità di fortificare i Castelli, che da' fuorusciti Vicentini gli erano stati consegnati, essendo informato, che la Comunità di Vicenza meditava di formar esercito per riprenderli colla forza; e per ciò solo ritardava l' esecuzione del suo progetto, perchè le discordie civili, e le nuove dissensioni nate fra Vicenza e Bassano vi mettevano impedimento. Fin dal principio di quest' anno i Vicentini avevano esacerbato l' animo de' Bassanesi col tentare innovazioni contro i loro privilegj; ed è da credersi, che le cose fossero ridotte a mal termine, e che minacciassero un' aperta rottura; poichè la Republica di Padova amorevole protettrice del Comune di Bassano s' impegnò validamente per sedarne i tumulti. Le parti prese nel Consiglio di quella Republica successivamente e a' cinque, e a' dodici, e a' 27 di febbrajo, evidentemente dimostrano quanto forte sia stata in tale occasione la premura de' Padovani (2). Se non che inutili tornavano i loro uffizj, e le querele andavano vieppiù crescendo, perlochè fecero che il loro podestà Gerardino Longo da Venezia s' abboccasse con quello di Vicenza per veder se fosse possibile di ritrovar qualche modo onesto, onde le cose si componessero amichevol-

(1) Denina Rivoluzioni d' Italia Lib. XIII. Cap. 2.
(2) Ved. Doc. num. 142. 143. 144. 146.

1265 volmente, e intanto pregarono l'uno e l'altro popolo di non far novità (1).

Ma ogni fatica fu resa vana dalla ostinatezza de' Vicentini, i quali volevano a tutti i patti soggetti i Bassanesi ad ogni loro volere. Per la qual cosa l'amoroso zelo di quella Republica pensò finalmente di ricorrere a' capi delle religioni, cioè a' Priori de' Domenicani e degli Eremitani, ed al Guardiano de' Minori (2), i quali avendo eletto tre sapienti persuasero i Vicentini ad osservare i patti stabiliti dalla sentenza Quirini colla Comunità di Bassano, e contentarsi dell' annuo tributo, come facevano i Bassanesi per lo avanti, lasciandoli ne' loro privilegj, e nel loro governo, come era giusto ed onesto; onde del tutto per allora s' acquetarono le discordie (3).

Non fu però così de' rumori, che internamente agitavano la città di Vicenza; poichè il numero de' malcontenti si faceva ogni dì più grande. All'Englesco era nella podesteria succeduto Gabriele di Guidone Negri, che assai aspramente diportossi nel suo governo. Ignorava costui, che la felicità di chi governa un popolo dipende dalla benevolenza de' sudditi, e non bene assicura il suo governo, chi non sa guadagnarsi il cuore de' medesimi. Guidone camminava per una strada diversa affatto, e si credeva col rigore e colla severità di poter tenere in freno una Città tumultuante. Fin dal bel principio del suo reggimento egli fece imprigionare molti nobili Castellani, e molti de' più potenti Cittadini, che riputava suoi nemici, adducendo per iscusa ch' essi tratta-va-

(2) Ved. Doc. num. 146.
(3) Ved. Doc. num. 149. 150.
(4) Ved. Doc. nel Cod. Ecelin. num. CCLXXVIII.

vano la ribellione della Città. Li fec'egli rac- 1265
chiudere nella torre detta il *girone*, in cui furono posti più volte ad atroci tormenti; e vociferavasi ancora, che avesse in pensiero di metterli a morte, avendo già sbandito dal suo cuore ogni sentimento di umanità. Ed avrebbe peravventura eseguita la sua barbara intenzione, se Guidone Conte di Vicenza non si fosse opposto con forza al mal animo di colui, nè avesse ricusato di acconsentire alla morte di tanti infelici. Egli era un uomo di probità, di grandissime aderenze, e di grande autorità, e però il barbaro Rettore fu obbligato di cedere alle opposizioni del Conte, e raffrenare lo sdegno (1).

Si può credere parimente che la ingiusta carcerazione di tanti illustri cittadini avesse commosso gli animi di tutta la Città; imperciocchè i capi, che la rappresentavano, si mossero anch'essi per impetrarne la liberazione, ed io suppongo che l'ambasceria a Padova del Conte Egone d'Arzignano a nome della Comunità riferita dallo Smereglo (2) avesse questo oggetto. Egli certamente si presentò in quest'anno al Consiglio de'Padovani, e rimproverò loro con fortezza d'animo maravigliosa, ch'essi non attendevano a' Vicentini quello che aveano loro promesso, minacciandoli, che quando egli volesse, a lui solo basterebbe l'animo co' suoi d'Arzignano di disfar la confederazione, che avevano i Vicentini con essoloro. Queste parole sì altamente punsero il cuore de'Padovani, (i quali già aspi-

(1) Smeregl. Chron. cit. p. 104. Castellini Lib. XII. P. I. p. 73.
(2) Chron. loc. cit. e Castellini Lib. XII. P. I. p. 76.

1265 aspiravano, e occultamente incamminavansi alla signoria di Vicenza), che poco dopo fecero una legge, che a chiunque trattasse di tor Vicenza dal loro dominio fosse tagliato il capo irremissibilmente (1).

Ma il Conte Egano vedendo, che gli animi di gran parte de' Vicentini, inclinati alla fazione Guelfa, erano alquanto turbati contro di lui, e dubitando dello sdegno de' Padovani, ch' ei conosceva suoi nimici, fuggì da Vicenza, e sorprendendo il suo Castello d' Arzignano, che allora era tenuto a nome della Comunità, si preparò coll' armi e colle munizioni a far fronte a qualunque attacco de' nimici. Portava questo Castello delle fatali conseguenze alla Città per la sua vicinanza, onde i Padovani unitamente a' Vicentini Guelfi mal volentieri sofferendo una tal perdita s' apparecchiarono a ricuperarlo. Pertanto unirono un grosso esercito, e da tutti i lati l' assediarono concordemente. Furono dati più volte ferocissimi assalti, e molto sangue si sparse dall' una parte e dall' altra; ma Egano coraggioso, al quale s' erano uniti gli altri fuorusciti suoi partigiani, con tanto valore sostenne l' impeto de' nimici, che alla fine furono entrambi i popoli costretti a ritirarsi delusi e scornati (2).

Avrebbero desiderato i Vicentini di proseguire l' impresa, e strignere maggiormente il castello d' assedio, ma fu d' uopo a' Padovani il far ritorno alle case loro, perchè aveano biso-

(1) Il Castellini Lib. XII. P. I. p. 43. riporta in altro modo questa legge, ma noi ci siamo attaccati allo Smereglo, poichè se il Castellini fallò nell' anno segnando l' ambasceria del Conte al 1262. può anche aver fallato nelle circostanze delle cose.

(2) Smeregl. loc. cit. Castellini Lib. XII. p. 76.

bisogno d'acquetare gl'interni rumori della lo- 1265 ro Città, dove già incominciava a farsi sentire il disordine delle fazioni. Bartolomeo de' Maccaruffi aveva ucciso Guglielmo di Saza degli Ungarelli, ed era per suscitarsi una sollevazione, se la prudenza del Podestà non l'avesse tosto sopita. Fu d'uopo peraltro convocare il popolo colla campana grande suonata a martello, in cui furon condannati gli omicidi all'ultimo supplizio. In tal guisa soffocato il tumulto sin dal suo nascere ebbero agio que' benemeriti cittadini di eseguire ciò, che aveano decretato per abbellimento della Città, per sicurezza propria, e per accrescimento del loro commercio (1).

La cura di render comode ed agiate le strade fu sempre a cuore a' principi più colti e alle Republiche meglio ordinate. Impariamo da' libri e da' marmi quanta cura ne avessero gli antichi Romani, che vi destinavano de' Magistrati col nome di Curatori per le strade delle Provincie, mentre che gli Edili presiedevano alle vie urbane. Presso i Padovani fu questo certamente in ogni tempo uno de' primi loro pensieri, come si può vedere nell' eruditissima operetta dell' antico corso de' fiumi in Padova scritta dall'aurea penna del benemerito Sig. Ab. Dott. Giuseppe Gennari, e come anche vedremo nel progresso di questa Storia. Per quel che appartiene a quest' anno, abbiamo dal volume degli Statuti una parte di quell' inclito Consiglio, in cui fu decretato, che s'abbia a fare una strada nuova dalla Chiesa di S. Prosdocimo fino a Montegal-

(1) Chron. Patav. nel Tom. IV. delle Dissertazioni Ital. del Muratori.

1265 galda, cioè dalla Città fino al confine del territorio verso Vicenza con un ponte sopra la Tesena (1).

Anche l'affare de' ponti era importantissimo, e quel Comune avevalo a cuore niente meno che il risarcimento delle vecchie strade, o l'aprimento di nuove. Osserva il soprallodato chiarissimo autore, che ne' tempi prima del mille apparteneva a' Messi Imperiali l'uffizio di far ristorare i publici ponti; ma essendo quasi interamente cessata nel tempo di Federigo I. la spedizione di que' magistrati in Italia, le Città Lombarde, che presero la forma di Republiche, pigliarono eziandio l'incarico de' medesimi. Certamente negli Statuti Padovani abbiamo molte leggi intorno alla costruzione, ed al mantenimento de' ponti nel territorio, e nello statuto a stampa leggesi alla rubrica settima del quarto libro tutta distesa l'ordinazione fatta su di tal materia in quest' anno dagli anziani del Comune (2).

Non fu meno importante lo statuto di quella Republica, il quale risguardava le rappresaglie contro i Feltrini. Questi o che temessero che i Padovani usar dovessero contro di loro una tal barbara usanza, o che veramente fossero venuti a questo perniziosissimo passo, spedirono ambasciadori a Padova, perchè quella ingiustissima legge venisse sospesa; e furono esaudite le loro istanze, regolandosi le anteriori deliberazioni, e con nuova legge che fu

(1) Lib. IV. Rub. V. *Potestate domino Laurentio Teopolo MCCLXV. Potestas Padue teneatur ponere superstantes ad faciendam viam novam, que vadit a Sancto Prosdocimo Montegaldam, quantum durat Paduanus districtus, & faciendum pontem super Tesenam*. Ved. il Sig. Ab. Dottor Gennari Corso de' fiumi &c. p. 100.

(2) Leggasi il Corso de' fiumi &c. del Sig. Ab. Gennari alla pag. 54. 95. 96. 103. &c.

fu messa negli statuti ordinandosi, che non si 1265 dovessero conceder le rappresaglie contro il Comune e gli uomini di Feltre, purchè il Podestà de' Feltrini e i Consoli di quella Città rendessero ragione, come richiede la giustizia, a' Cittadini Padovani secondo la forma de' loro patti (1).

Erano a dir il vero i Feltrini molto agitati e confusi in quest' anno, dappoichè lacerata anche quella Città dalle due fazioni de' Guelfi e de' Ghibellini andava tutta sossopra. Fin dall' anno antecedente avevano incominciato le dissensioni e gli scandali, e nelle Storie leggiamo, come un grosso corpo de' Ghibellini abbandonando la Città avevano occupato la Valsugana. Il Vescovo capo de' Guelfi, al quale sommamente premeva quella parte riguardevole del suo territorio, spedì tostamente genti per sottomettere que' ribelli, considerando che nelle militari imprese la celerità è un gran mezzo per ottenere la vittoria. Ma in quest' incontro rimasero deluse le sue speranze, poichè coraggiosamente i ribelli aspettando le genti Guelfe con tanto vigore le incalzarono, che vergognosamente rimasero rispinte e fugate (2).

Quest'

(1) Ved. Doc. num. 145.

(2) Viveva in quel tempo Vescovo di Feltre Adelgerio di Villalta, ma il Bonifazio, che segue la Storia dell' Anonimo Foscariniano, pretende che Vescovo di Feltre fosse allora un Erasmo. Si dee riflettere che assai confusi, incerti e favolosi sono i racconti di quello Storico intorno a questo fatto. Egli scrive che Erasmo Vescovo di Feltre essendo stato dalla sua Città nel 1264. scacciato con imputazion ch' era Ghibellino, per rimettersi in casa procacciò ajuto da Uberto Pelavicino, e da' Trentini, ed essendogli somministrate genti del Bresciano, e del Trentino tentò di entrare nella Città; ma i Feltrini ajutati da' Trivigiani rispinsero quelle genti, dimodochè il Vescovo fu costretto andar ramingo dalla sua sede per due anni, in capo a' quali fu rimes-

1265 Quest'avvantaggio riportato da' fuorusciti in Valsugana accrebbe ardire e baldanza anche a que' Ghibellini, che queti si dimoravano nella Città. Narra il Cambrucci nella sua Storia ms. di Feltre, che essi segretamente fecero un congresso nella Chiesa di S. Vito, in cui stabilirono i loro progetti per venire a capo di scacciare il Vescovo dalla signoria, e rendersi padroni della Città. In tali angustie il buon Prelato ebbe ricorso a' Trivigiani sperando, che dar gli volessero favore e soccorso, i quali commiserando gli estremi pericoli di lui, essendo essi pure svisceratissimi Guelfi, gli spedirono validi ajuti, che da lì a poco furono seguiti da altri duecento fanti (1); perlochè i ribelli non ebbero più coraggio di minacciare al Vescovo, ma taciti ed avviliti si ritirarono nuovamente in Valsugana. Così acquetati per allora que' tumulti ritornarono anche le genti Trivigiane a casa a lietamente godere i frutti, d' una tranquillissima pace, in cui viveano: felicissima pace, per cui i capi che dirigevano il governo di quella illustre Città poteano travagliare con libertà, e con successo alla felice esistenza de' Cittadini.

Per potere ciò fare con quell' impegno, che richiedeva l' importanza degli affari, vollero levare ogni ombra, che turbar potesse la publica quiete; quindi in quest' anno desideraro-no,

---

messo co' suoi seguaci di volontà de' Feltrini. Il Chiariss. Sig. Canonico Lucio Doglioni eruditamente confuta siffatta narrazione, e giudica essere stata prodotta o da mala intelligenza, o da lettura non bene rilevata di qualche antica scrittura, poichè in tutti gli anni, ne' quali vuolsi seguita la detta rivoluzione, ritrovasi avere Adelgerio amministrati i suoi Vescovati, nè vi è ragione di ammettere due Vescovi. Ved. Lettera del Sig. Canonico Doglioni suddetto nel Tomo 34. N. R. d' Opuscoli alla pag. 39.

(1) Anonimo Foscariniano Lib. 8. in fine.

no, che fossero sopite tutte le differenze, che 1265 da qualche tempo erano insorte fra i Trivigiani e la Republica di Venezia; imperciocchè, come suole spessissimo tra confinanti avvenire, frequentemente nascevano motivi di querele e di dissapori. L'istrumento dell' accordo fu stipulato a' 27. di settembre, mediante il quale rimasero a' Veneziani liberi i passaggi per le terre Trivigiane colle loro mercanzie senza dazj e senza pedaggj (1). Fu pure sedata un' altra controversia, che era nata con Marco Quirini per motivo della villa di Mussa, pretendendola di sua giurisdizione, mentre i Trivigiani fondavano le loro pretese sopra antichissimi diritti; e difatti rimessa la quistione al giudizio degli arbitri fu sentenziato, che questa appartener dovesse al Comune di Trivigi, e così il Quirini liberamente cedendola si estinse ogni querela (2).

Vollero parimente che fossero definite le quistioni, ch' essi aveano col proprio loro Vescovo, pretendendo egli che rilasciar gli dovessero tutti i Castelli, che erano di ragione del Vescovado. L' accordo fu concluso, che il Podestà ne facesse al Vescovo la consegna, e che nel momento istesso il Vescovo li restituisse al Podestà, per essere a nome della Republica custoditi (3). E in quanto a' lamenti promossi dal Podestà di Torcello per motivo delle uccellagioni, furono rilasciati dal governo gli ordini opportuni, onde levare ogni motivo di lagnanza (4).

Fat-

(1) Ved. Doc. num. 252.
(2) Ved. Doc. num. 241. 247.
(3) Ved. Doc. num. 253.
(4) Ved. Doc. num. 248.

1266 Fatte queste cose, e venuto intanto l'anno 1266. proseguendo le massime prese del loro maggiore ingrandimento, pigliarono il possesso del Castello e della villa di Borso già posseduto da Ecelino da Romano (1); e colla stessa felicità anche di Serravalle, e degli altri villaggi, che gia furono posseduti da' Signori da Romano (2): indi si studiarono di recare a compimento la convenzione, che da qualche tempo si maneggiava colla Republica Padovana. Fu alla fine conchiuso l' accordo, e le due Comunità segnarono lo strumento di convenzione, in cui trattasi della buona concordia fra loro, e spezialmente intorno al commercio, ed a' debitori, ed a' malfattori rispettivamente (3).

Ma appena i Trivigiani avevano abbandonato il Vescovo Adelgerio, che a lui s'accrebbero i pericoli moltiplicandosi i tumulti. Nel febbrajo di quest'anno i Ghibellini sbandeggiati fecero un' altra assemblea, ove presero le loro misure per essere introdotti nella Città. Aveano già intelligenza co' loro fautori, che segreti dimoravano in Feltre, e si erano collegati con Gerardo ed Artico Castelli, da' quali ricevettero forze, favore, consiglio. Messa all' ordine ogni cosa alcuni passarono nel Castello di Pozzolo, altri nel Castello di Tomo, ed altri in Quero con molte genti, e colle necessarie provigioni. Avvertito il Vescovo del trattato la notte innanzi, e preso da spavento ritirossi subito per sua sicurezza nel Castello, e diede gli ordini necessarj, af-

---

(1) Ved. Doc. nel Cod. Ecelin. num. CCLXXIX.
(2) Ved. Doc. num. 155. Il Bonifazio ciò pone all' anno seguente, ma con errore.
(3) Ved. Doc. num. 156.

affine di deludere i disegni de' congiurati. Ve- 1266
dendosi costoro scoperti fuggirono dalla Città,
ma non tutti, imperciocchè molti furono im-
prigionati e fatti morire, e quelli che avean
preso la fuga, furono con pena capitale, co-
me traditori della patria, banditi (1).

Così la congiura si sventò, e i pericoli,
che da quella potevano provenire, ma non
per questo il Vescovo rassicurò se medesimo,
poichè essendo i Ghibellini numerosi e poten-
ti ogni giorno qualche nuovo tentativo face-
vano. Per liberarsi da tali angustie non seppe
egli trovare mezzo migliore, che chiamare a
se Gerardo da Camino figliuolo di Biaquino,
e costituirlo Capitan generale delle due Città
di Feltre e di Belluno. I popoli lodarono l'e-
lezione del Vescovo, e Gerardo preso il pos-
sesso della signoria così egregiamente si dipor-
tò, che meritossi gli elogj di Dante nel se-
dodecimo del Purgatorio, e nel Convito. E
in vero era Gerardo un personaggio de' più
saggi, de' più prudenti, de' più valorosi del
suo secolo. Fu protettore delle scienze, e
spezialmente de' poeti Provenzali. Egli dava
amichevole accoglimento agli uomini grandi,
che presso di lui si rifuggivano, e questo se-
riamente considerando è l'uso più nobile, che
i Principi possano fare de' loro tesori, e della
loro grandezza. Dante riconosce in lui un a-
vanzo dell' antica virtù, e saggezza già spen-
ta, e lo nomina secondo fra i tre buon vec-
chi, che ancor rimanevano saggi, prudenti
e virtuosi in rimproverio della nuova eta-
de (2).

Col

(1) Cambrucci lib. XIII. Stor. ms. di Feltre, Piloni Stor.
di Belluno lib. 3. pag. 125.
(2) Nel suo Convito a car. 175.

1266 Col mezzo suo si tranquillarono intanto le discordie di Feltre, e ritornò a rifiorire quella pace, che per lunga pezza di tempo n' era stata lontana. Ecco un nuovo argomento, per cui provare che le discordie fra i Cittadini furono il principal motivo, che le Republiche di que' tempi s'accollassero un padrone, e perdessero quella libertà, che con tanto sangue s' aveano procacciata.

Così seguito avessero un tale esempio; sempre fra lor discordi Vicentini, che anche in quest' anno non avrebbero dato alla nostra Marca un orribile spettacolo di loro stessi. Il Podestà Guidone di animo crudele e severo non avea mai cessato di perseguitare tutti quelli, ch' egli credeva contrarj de' Padovani, e non s' accorgeva l' incauto, che quello era il modo d' accrescerli, e non di diminuirli. Nacquero da ciò molte risse, e molti omicidj, e rapine, e violenze; ma non andò guari, ch' egli stesso rimase quasi vittima dell' odio de' suoi nimici. Avendo nel dì primo di febbrajo di quest' anno terminato il suo reggimento fu invitato a pranzo dal Vescovo Bartolomeo, il quale volle dargli inoltre l' investitura e il possesso de' feudi decimali, che aveagli conceduti. Nel ritornarsene a casa fu assalito da alcuni, che l' odiavano per le sue male operazioni, e fu gravemente ferito nella bocca, e i suoi compagni, che 'l vollero difendere, rimasero molto maltrattati; perlochè il detto Gabriele non dimenticandosi mai più di tale affronto, fu sempre inimico capitale de' Vicentini (1).

All' incontro essi pure accrebbero il loro odio

(1) Smeregl. Chron. p. 104. Castellini lib. XII. P. I. pag. 77.

dio contro il governo de' Padovani, a segno 1266 tale che per dare un accrescimento alle loro miserie si sottrassero in quest'anno dalla loro protezione creando a Podestà dopo il Negri non più un Padovano, come richiedevano le pattuite convenzioni, ma un Veneziano, che fu Marco Quirini. L'elezione fu fatta ad istanza del Conte Guidone da Vivaro. Non si può esprimere quanto sdegno ne concepissero i Padovani, ma più di tutti mostrò il suo risentimento il Negri ricordevole delle ingiurie ricevute, unendosi a' fuorusciti, che ogni dì più crescevano di forze e di numero. Si unirono ancora molti altri Padovani, e spezialmente Aicardino Caponegro de' Dalesmanini (1) con tutti i suoi amici. Questi tutti si raunarono a consulta con Rodolfo da Vivaro, Alberto Zotto da Breganze, e Artusio da Vivaro, che erano i capi della fazione Ghibellina, e gli animarono ad impadronirsi delle Castella del Vicentino. Or si dà principio ad una fierissima guerra, che quasi mise in combustione tutta la Marca.

I fuorusciti Vicentini prendendo coraggio ed ardire da soccorsi così vigorosi e inaspettati si fanno padroni di Breganze, di Magrè e di Belvicino, castelli tutti considerabili del territorio di Vicenza. La parte Guelfa ciò mal comportando uscì dalla Città con forte esercito, e al primo assalto espugnò Magrè, e costrinse i ribelli a rifuggirsi in Belvicino. Mastino Capitan generale del popolo di Verona, che per muoversi non aspettava altro, che

(1) Smeregl. Chron. Vicent. pag. 104. Castellini lib. XII. P. I. pag. 78. che segue lo Smereglo è esatto in questo racconto. Si rifletta peraltro, che il nome di Aicardino non si trova nella famiglia Dalismanina. Sarà stato forse Artusino, che viveva in quel tempo.

1266 che un favorevole incontro, ed un plausibile pretesto, non tardò a spingere le sue genti in favore de' fuorusciti, che lo stavano attendendo (1). Egli prese senza trovare opposizione Montebello, Montecchio, Lonigo, e moltissime ville Vicentine. A tali avvisi però non si spaventarono i Guelfi, anzi con tutto lo sforzo si prepararono alla difesa. Ma lor mancava il nerbo migliore della guerra, cioè il danaro. Scrissero per averne a tutti i luoghi, che fedeli rimanevano alla Città, e abbiamo ancora le lettere de' 27. aprile, che inviarono a' Bassanesi per questo oggetto. In esse il Podestà Quirini prega quel popolo co' termini i più dolci, e benigni, ed amorevoli, perchè paghi in una sol volta l'annuo tributo, che si pagava di mese in mese, per bisogno, che avevano i Vicentini di assoldare genti contro i ribelli (2); e i Bassanesi fedelmente senza mettere tempo di mezzo esaudirono le preghiere del Podestà. Comparisce il pagamento fatto sotto il giorno primo di maggio (3).

Questi rumori in una provincia nobile della Lombardia disturbavano sommamente i progetti di Papa Clemente Quarto, e del Re Carlo, il quale appresso la morte del Re Manfredi, succeduta in quest'anno nella battaglia de' 26. di febbrajo, camminava a gran passi ad impadronirsi di tutta l'Italia. Era ancora Legato Apostolico nelle parti della Lombardia Simeone de' Paltenieri Monseliciano prete Cardinale del titolo di San Martino, il quale era sta-to

(1) Il Saraina, il Corte, ed altri Storici dicono che Mastino si mosse per ricuperare alcuni Castelli da' Vicentini occupati, ma lo Smereglo autore presente a' fatti scrive che ciò fu per dar ajuto a' Vicentini fuorusciti.

(2) Ved. Doc. num. 157.

(3) Ved. Doc. num. 158.

to spedito fin dal Pontefice Urbano per acque- 1266
tar le dissensioni della Provincia, e spezialmente per predicar la crociata contro il Re Manfredi. Con buoni uffizj s'interpose egli in queste discordie, e gli venne fatto di persuadere le parti a trattar di pace (1) Pertanto ad esortamento del saggio e benemerito Prelato i popoli belligeranti eleggono i Trivigiani ad arbitri delle loro differenze. Il Castello di Montebelluna è scelto di concorde volere per l'abboccamento, e per li trattati dell' accomodamento. Agli otto di luglio quivi giunsero i Sindici di Verona, di Vicenza, e di Padova, e si trattò lungamente delle loro controversie. Volevano i Padovani che i Vicentini proseguissero a prendere il Podestà dalla loro Città secondo le convenzioni già accordate, pretendevano i Veronesi giurisdizione e dominio sopra i castelli occupati, instavano i fuorusciti Vicentini di essere rimessi nella Città. Più altre dimande e pretese e dagli uni e dagli altri erano poste sopra il tavoliere, le quali per essere assai intralciate e confuse furono sospesi per allora i giudizj.

(1) Il Bonifazio, lo Zuccato, e con mio stupore anche l'Anonimo Foscariniano riferiscono questi fatti all'anno 1261, e dicono che il Legato Apostolico, che in queste discordie s'intromise, era Simone Cardinal di S. Cecilia. Un fascio di errori, e di anacronismi qui ammucchiano questi Scrittori. Il Cardinal di S. Cecilia era Simone da Bria creato Cardinale da Papa Urbano nel 1262. (Annal. Eccles. Rainald. an. 1262. n. 52.), nè mai egli venne Legato Apostolico in Venezia. Il Castellini nella Storia di Vicenza incorre anch'egli ne' medesimi sbagli nel lib. XII. P. I. p. 42. Il Signor Canonico Scotti Trivigiano benemerito autore delle memorie Storiche del B. Benedetto XI. nell'annotazione 3. pag. 187. conobbe la confusione, e l'oscurità, che vi sono ne' racconti degli Scrittori intorno a questi fatti, procura di dichiararli, e di accordarli, ma non vi riesce in tutto. Chi crederebbe che il Barbarano nella sua Istoria Eccles. di Vicenza lib. II. pag. 135. esponesse la materia con più chiarezza di tutti? ma però non va esente da errori.

1266 dizj. Si rinnovarono indi a poco i maneggi dell'accomodamento, ma inutilmente; imperciocchè i Veronesi aveano già richiamato a casa i loro ambasciadori.

Il motivo di tale inaspettato richiamo si fu, perchè comprendendo gli sbanditi Vicentini, che mal trattavasi la causa loro, aveano dato in potere de' Veronesi molti altri importantissimi Castelli da loro posseduti, fra i quali Valdagno e Paninsacco (1). Pertanto disciolto il congresso rinnovossi acerbamente la guerra, ma con forze ineguali; imperciocchè i Vicentini non poteano lungo tempo resistere a' fuorusciti, che aveano unite seco loro le genti tutte de' Veronesi. Erano le milizie Vicentine andate all' assedio del Castello di Belvicino presso di Schio, quando le armi Veronesi unitamente cogli sbanditi si mossero, ed avendo sorpreso il Castello di Vicenza per poco non s' impadronirono ancora della Città (2). A tale improvviso pericolo spaventato il popolo, confusi e storditi i Guelfi ebbero nuovamente ricorso al Comune di Padova; e però raunato il Consiglio il giorno ventesimo di settembre misero il partito di dar la Città, e le fortezze del territorio sotto il dominio della Padovana Republica. Se non che Marco Quirini, che allora era al governo della Città di Vicenza e perchè non era persuaso di questo passo estremo de' Vicentini, che ancor avevano forze bastanti da far fronte a' loro nimici, e per-

(1) Cronichette che vanno appresso alla Storia di Rolandino pag. 379. 423. 461.

(2) Barbaran Stor. Eccles. di Vicenza Lib. II, pag. 235. Il Pagliarini pone questi fatti all' anno 1262., e così il Castellini, e l' Anonimo Foscariniano al 1263., ma tanta confusione vi è ne' racconti di questi anni in quegli Scrittori, che dir conviene che abbiano bevuto ad un fonte torbido ed impuro.

e perchè credeva che il suo onore patisse 1266 qualche discapito, riputando grandissimo affronto in quell' età i Rettori delle Città Lombarde l' essere licenziati, prima che il tempo del loro reggimento fosse finito, solennemente protestò contro questa loro risoluzione, e in forma autentica vi si oppose validamente (1).

In ogni altro tempo l' opposizione del Pretore sarebbe stata di un peso grandissimo, e di molta conseguenza, ma nelle circostanze presenti giudicarono quei Guelfi con altra parte del loro Consiglio di non dovere far caso alcuno della protesta del Podestà (2). Ciò nulla ostante stimarono prudente consiglio di maneggiar l' animo del Quirini con lusinghe, con promesse, e con offerte ancora di grossa somma di danaro (3); perchè egli era un uomo di tal potenza presso la Veneta Republica, che partendo sdegnato, ed ingiuriato avrebbe potuto tirar sopra di loro le funestissime conseguenze delle ingiuste rappresaglie. Questo progetto piacque alla maggior parte del Consiglio, il quale elesse un procuratore con facoltà di promettere al Quirini la ricompensa accordata (4). Ma intanto tolsero a lui le chiavi delle fortezze del territorio, e quelle ancora delle porte della città, e le consegnarono a' Padovani (5), con ingiuria manifesta alla dignità pretoria, imperciocchè per legge statutaria le chiavi delle porte della città e delle fortezze cu-

(1) Ved. Doc. num. 159.
(2) Ved. Doc. num. 160.
(3) Ved. Doc. num. 161.
(4) Ved. Doc. num. 162.
(5) Ved. Doc. num. 163.

1266 custodir si dovevano dal Podestà (1). Ma che far poteva egli mai senza milizie, senza forze contro il volere d' un popolo intero? Si persuase alla fine delle ragioni, che obbligavano i Vicentini a questo passo estremo, ed accettò la ricompensa, che gli veniva esibita, e solennemente promise, che non sarebbe per recare a quel Comune molestia alcuna per questo effetto (2). Ciò concluso ricevette egli dai publici esattori della città parte del danaro a lui promesso (3), e gli fu poi numerato a Venezia il restante, pel quale egli fece carta publica di quietanza (4).

Quanto i Padovani rimanessero allegri e contenti di tale glorioso acquisto, lo dimostrarono i fatti che vennero dopo. Era Podestà di Padova in quest'anno Jacopino dei Rossi, il quale radunò tosto il maggior esercito che potè, e corse in ajuto dell' oppresso popolo Vicentino (5). Da quelle cronichette, che vengono appresso alla storia di Rolandino (6), sembra che arguir si possa, che i Padovani vi andassero col loro carroccio; conciossiacosachè esse dicono, che

(1) Lib. I. pag. 7. Stat. Vicent. *Sacramentum Potestatis. Item juro quod de mea familia constituam unum bonum, & idoneum portenarium, qui portas civitatis claudat, & aperiat horis congruentibus meis sumptibus.* Lib. IV. p. 76. *De portis & castris custodiendis per Potestatem. Item statuimus & ordinamus, quod Potestas futurus debeat habere in sua custodia, & forcia castrum de porta sancti Petri, & portas Civitatis, & turres super Portas: & habere ibi custodes, unde sibi videbitur ad ejus voluntatem ad custodiam predictorum qui habeant in mense quatuor libras pro quoque Capitaneo, & tres libras pro quoque Custode pro suo salario, & non ultra.*

(2) Ved. Doc. num. 164.

(3) Ved. Doc. num. 165.

(4) Ved. Doc. num. 166.

(5) Chron. Patav. nel Tom. IV. delle Dissertazioni del Muratori.

(6) Nel Tom. 8. R. I. S. pag. 379. 423. 447. 461. Il Chron. Patav. peraltro ciò pone nel gennajo del 1267.

che lo rifecero in quest'anno assai bello, aven- 1266
do Ecelino lasciato imputridire l'antico. Al
rumore di tanta gente i Veronesi eransi ri-
tirati alla difesa de' Castelli acquistati. L'eser-
cito Padovano unito con quello di Vicenza
piombò sopra Lonigo, ma trovò il Castello ben
munito e difeso dalle milizie Veronesi; pur
ciò nulla ostante così fieri e replicati diedero
gli assalti, che alla fine nel mese di ottobre
fu costretto ad arrendersi (1). Credevano i
Vicentini, che i Padovani consegnar lo doves-
sero al loro Comune, ma deluse rimasero le
loro speranze, e i Padovani sel ritennero in
proprio loro dominio, finchè ebbero la signoria
di Vicenza; la qual cosa offese di molto l'ani-
mo dei Vicentini, e lo Smereglo ne li rimpro-
vera acerbamente, e ne li condanna.

In novembre ritornarono i due eserciti in
Vicenza, e quivi non tanto attesero i Padova-
ni a riformare la città, quanto a rassodare il
dominio loro; e ciò fecero col por guarnigio-
ni Padovane in tutte le fortezze e i Castelli
Vicentini, e col fabbricar due Forti in città,
uno al ponte degli Angeli, e l'altro al ponte
di Piancoli (2), acciocchè Vicenza non potesse
più ricuperare la perduta sua libertà: così ri-
chiedendo le circostanze di que' tempi infelici,
ne' quali i Principi credevano riposta più nel
timore e nella forza, che nell'amore e nell'
affetto de' sudditi la solidità del loro dominio.
Vi posero a reggerla Enrighetto Capodivacca
Padovano, che ne prese il governo il giorno
appunto di San Martino; e quindi innanzi da
questo giorno i Podestà di Vicenza incominciarono

(1) Chron. Patav. nel Tomo cit.
(2) Barbaran Stor. Eccles. di Vicenza lib. II. p. 136.

1266 rono il loro reggimento, che durava un anno (1). Molti vantaggi recarono i Padovani al popolo Vicentino, ma il maggiore fu quello intanto, che il bollore delle fazioni si racquetò, e la città calmossi per modo, che lo Smereglo stesso confessa, che il reggimento di Enrighetto fu assai tranquillo e pacifico, non avendo più ardimento gli sbanditi nè di scorrere il territorio, nè di turbare la quiete de' Cittadini.

1267 Furono similmente quiete e tranquille tutte le cose della provincia nel seguente anno 1267, di modo che i popoli ebbero agio di attendere a' proprj vantaggi, per quanto permettevano le gelosie de' nimici vicini. Aveano già dall' esperienza compreso quanto l' unione fra le città, che componevano la Provincia, fosse necessaria al bene comune, e si ricordavano che colla lega Lombarda facendo fronte a numerose armate di bellicosissimo Imperadore avevano acquistato la libertà, e colle altre leghe, che vennero appresso, se l' avevano in modi maravigliosi mantenuta e difesa. Così fossero stati fermi que' popoli in tale concordia, che la libertà loro non avrebbe tante volte vacillato, e stata non sarebbe a sommi pericoli esposta, e talora eziandio in qualche cittade del tutto estinta. Ma tale è la condizione infelice degli uomini, che sovente non conoscono il pregio de' beni, che posseggono, se non allora quando gli hanno perduti. Frattanto la pace di quest' anno fece alle città della Marca Trivigiana por mente a' grandi vantaggi della concordia, perlochè procurarono di unirsi fra loro vicende-

(1) Ecco nella Cronica dello Smereglo lo sbaglio di un altro anno. Enrighetto resse la città fino al San Martino del 1267, e pure in quella Cronaca esso, e tutti i fatti che a lui appartengono, sono registrati sotto il 1265. Lo sbaglio di due anni prosegue fino al finimento della Cronaca.

devolmente co' nodi più forti di amichevole colleganza. Quelle città, che maneggiarono l' affare, furono Padova, Trivigi e Vicenza. Esse non vollero comprendere nella loro alleanza Verona, e perchè durava ancora la inimicizia, ritenendosi ella i Castelli, che aveva avuto da' Vicentini sbanditi, e perchè essa era la sola città nella Marca, che persistesse fedele al Ghibellinismo, quando le altre tutte erano divote alla Chiesa.

1267

Rimase lunga pezza l' affare in maneggio, prima che ne fossero stabilite le condizioni. Finalmente i rispettivi Rettori delle tre città si ridussero a Padova unitamente a' Sindici deputati per questa faccenda. Filippo Belegno era il Podestà di Trivigi, Enrighetto Capodivacca quello di Vicenza, e Bonifazio da Canossa quello di Padova. In questa città fu conclusa la lega, e a' 12 di settembre fu stipulato l' istrumento, in cui i popoli si promisero amicizia, fratellanza ed ajuto, e presero tutte le necessarie misure per mantenere le tre città in quello stato, nel quale si ritrovavano (1). E questo istrumento co' patti in essa racchiusi fu due dì dopo ratificato e confermato da quelle città, che ne avevano interesse co' voti del loro maggiore consiglio (2). La qual confederazione annunziata in publica forma al popolo di quelle città, incontrò l' universale aggradimento, e ne furono fatte publiche allegrezze, ed ordinate solenni processioni (3).

Dopo

(1) Ved. Doc. num. 170. Il Castellini pone quest' alleanza nel novembre del 1266. al lib. XII. Par. I. p. 81. ma falla.

(2) Ved. Doc. num. 171. 172.

(3) Castellini Lib. XII Par. I. pag 83. E se il Barbarano Stor. Eccles. di Vicenza lib. II. p. 26., e il Pagliarini lib. 3. ciò pongono nell' anno antecedente, i lor detti non sono fondati da alcuna autentica autorità.

1267 Dopo di che i Vicentini fecero grandi provisioni di tutte le cose necessarie per l'assicurazione, e la conservazione della città, come in metter nuove guardie, rifar le fortezze, cavar le fosse, e preparar vettovaglie. Indi considerando quanto pericolo lor soprastava per la vicinanza del passaggio dei nimici, si diedero con tutta sollecitudine a guardar bene i passi, che entravano nel Vicentino, e più temendo dalla parte di Verona per assicurarsene vollero comperare la Rocca di Montebello da Gilberto di Maltraverso signor di quel luogo, obbligandolo colla forza a far quella vendita; e se l'autorità dello storico Castellini avvalorata da quella del Barbarano e del Pagliarini si può ammettere, comperarono nel tempo medesimo anche Angarano e Fontaniva e la Rocca di Cismone; le quali fortezze ben sapendo quanto importassero per essere situate nei passi, che vengono di Germania in Italia, le fornirono di grossi presidj, e parimente munirono gli altri passi, per cui dal Trentino si viene nel Vicentino (1).

Nel medesimo tempo i Trivigiani rivolsero il pensiero a confermar l'amicizia, che aveano co' Veneziani stabilita fin dal 1265; perchè erano già spirati i due anni in quella espressi; e perciò avendo spedito a Venezia Trivisio dalla Sale loro Sindico e procuratore (2), fu per altri due anni confermato l'istrumento dell'alleanza con quella serenissima Signoria (3).

La

(1) Castellini loc. cit. Pagliarini, Barbarano ec.

(2) Ved. Doc. num. 173

(3) Il Sig. Canonico Scotti nella Prefazione alle memorie del B Benedetto XI. pag. 24. asserisce, che Filippo Boccasio padre di Benedetto XI. fu in quest' anno eletto sindaco dai Trivigiani, acciocchè con altri due Colleghi rinnovasse le necessarie condizioni per lo stabilimento di buona amicizia co'

La pace interna, che i Trivigiani godevano, 1267 fece che applicassero l'animo anche alle cose ecclesiastiche. Era morto agli undici di giugno un uomo di santissima vita chiamato Parisio. Il popolo Trivigiano, che di lui aveva un'altissima estimazione, accresciuta da' molti miracoli, che fece il santo uomo e prima di morire, e appresso ancora, alla nuova della morte di lui accorse in folla dove abitava, e fecegli onori grandissimi, riponendo il sacro corpo in un'urna marmorea nella Chiesa delle monache di S.Cristina (1). Veramente in questa, siccome in altre occasioni, i Trivigiani dimostrarono quale e quanta fosse la loro religione, e lo zelo per le cose divine. Quindi Papa Clemente Quarto indirizzò ad essi una Bolla, con cui gli esorta a lasciar libere le rendite del Monastero di S. Maria delle Vergini di Venezia senza dazio, e senza gravezze, volendo persuadere a que' popoli dabbene, che ogni pietà, la quale trascura i doveri, e ricusa, potendo, di far del bene a' suoi fratelli, non può essere che pietà falsa, e però usurpa il nome di pietà, e disonora il nome sacrosanto di religione (2).

Colla

co' Veneziani, sull' autorità del Bonifazio, il quale aggiunge che i due colleghi al Boccasio furono Bernardo Grisopolo, e Giovan Paolo. Troppo fidossi il Signor Canonico dello storico Trivigiano. L'accordo, di cui intende favellare il Bonifazio, noi lo dobbiamo riferire al 1271., mentre era Podestà di Trivigi Bonifazio da Canossa, come si può vedere nel Documento num. 188.

(1) Annal. Camald. Tom. V. pag. 86. 91. 92. Annal. Eccles. del Rinaldi a quest' anno, ed altri moltissimi scrittori. Falla l'Anonimo Foscariniano ponendo la morte del B. Parisio all' anno 1263., non si può fidare interamente neppure di questo autore, quantunque sia il migliore fra gli Storici Trivigiani.

(2) Ved. Doc. num. 167.

1267 Colla morte di un altro santo uomo volle benedire il Cielo la pace, che i popoli della nostra Marca felicitava. Fu questi il B. Antonio Pellegrino della nobile famiglia dei Manzi, di cui tante cose ci raccontano gli scrittori Padovani. Egli morì in Padova a' 30 di gennajo, e la sua sepoltura fu onorata con un concorso numeroso di popolo, e Iddio si degnò di mostrare per lui tante maravigliose grazie e miracoli, che il popolo lo volle porre sopra gli altari, e venerarlo come santo (1).

Anche Gerardo da Camino facea godere alle due città di Feltre e di Belluno, delle quali era stato eletto signore, una tranquillissima quiete; se non che per voler debellare in quest'anno affatto i Ghibellini fuorusciti provò una grave percossa dell' avversa fortuna. Volendo egli scacciarli da tutta la Valsugana, e ridurre all' ubbidienza sua anch' quell' ampio tratto di paese, radunò il maggior numero di genti, che per lui si potè; ma i Ghibellini, che aveano preveduto l'attacco, si erano fatti forti più che Gerardo non si credeva. Lo Scaligero, che procurava di sostenere ad ogni costo in Lombardia il partito Ghibellino, avea mandato loro in soccorso molti soldati, molti ancora ne aveano spedito i Trentini, che seguivano la stessa fazione, sicchè alla prima giunta del Caminese ebbero il coraggio di affrontarlo con impeto tale appresso lo Spedaletto, che alla fine lo ruppero non senza la morte di molti de' suoi. Fu vergognosa e dolorosa per Gerardo una siffatta rotta, e i vincitori prevalendosi della vittoria minacciavano i Guelfi da

(1) Il Chron. Patav. le Cronichette che vengono appresso la Storia di Rolandino, i *Cortusj*, lo *Scardeoni*, il Portenari, gli Annal. Camald. Tom. V. *p. 79.* e seg.

da tutte le parti, e forse avrebbero avanzato 1267
i loro progressi, se il saggio provvedimento di Gerardo non punto perdutosi di coraggio, non avesse a' vincitori opposto ostacoli tali, che frenarono il loro ardimento (1).

Le genti Veronesi, che erano andate al soccorso di quelli, trionfanti ed allegre ritornarono a casa, e ritrovarono Mastino applicato a far godere a' suoi sudditi i buoni effetti della sua prudenza, e dell' ottima sua direzione, adoprandosi con tutto lo zelo per riunire gli animi del popolo discorde, e spezialmente per far richiamare alla patria i cittadini sbanditi. Egli propose questo suo sentimento nel consiglio maggiore di Verona, e fu concordemente approvato; per la qual cosa presa la massima si registrò negli statuti della Città il decreto del popolo, in vigor del quale tutti i fuorusciti furono rimessi nella patria, eccettuati però coloro, che avevano avuto parte alla congiura de' Magnalovi contro di Mastino (2). Così Verona poco a poco andava riacquistando l' antico suo lustro e splendore; e Mastino lusingavasi colla clemenza, e colle beneficenze di amansare gli animi feroci de' suoi cittadini; mà vedremo all' anno seguente quanto lungi andasse dal vero.

Fra questi fatti giunse in Italia il giovine Corradino, figliuolo di Corrado, unico erede della imperiale casa di Svevia, già riconosciuto in Germania per Re dopo la morte del padre. Il Re Carlo, morto Manfredi, rimasto pacifico possessore del Regno avea proseguito la fortuna che lo secondava. I Ghibellini furono scac-

(1) Cambrucci Stor. di Feltre ms. lib. III.
(2) Biancolini Supplem. al Zagata pag. 65. Corte, Moscardo ec.

1267 scacciati dalle città; Uberto Pelavicino e Buoso da Dovara, che erano i capi più potenti de'Ghibellini della Lombardia, perdettero la signoria di parecchie terre, ed ogni cosa pronosticava al Re Carlo il dominio intiero dell' Italia, come s'è detto. Ma gli amici di Manfredi, e della Casa di Svevia, quelli che professavano il partito Ghibellino, quei Pugliesi eziandio e Siciliani, che non si trovarono contenti della signoria del Re Carlo, tentarono di opporgli un formidabile nimico. Tutti costoro pertanto ora con messaggi, or con lettere, ora personalmente andavano sollecitando il giovane Corradino, ch'era nipote di Federico II. Imperadore, a discendere in Italia, e ricuperare il regno del padre e dell'avo. I Veronesi eziandio ne ebbero grandissima parte sollecitando anch'essi con lettere affettuose e lusinghiere questa venuta (1). La madre di lui, governatrice de'suoi stati, si oppose gagliardamente a questa intrapresa, ma Corradino giovine di quindici in sedici anni, dotato di spiriti guerrieri, e voglioso di gloria e d'impero non diede orecchio alle materne amorose ammonizioni. Disposte però le cose scese egli animosamente in Italia, e per la via di Trento giunse a Verona nel settembre di quest'anno, avendo seco dieci mila cavalli, e alcune migliaja di fanti (2).

Narrano gli annali Bavari (3), che a Verona fu Corradino ricevuto con segni di giubilo, e con acclamazioni di allegrezza. Mastino magnifica-

(1) Monaco Padovano nel Tom. 8. Rer. It. Script. p. 728.

(2) Il Muratori nei suoi Annali scrive che Corradino venne in Italia con quattro mila cavalli, ma mi sembra di maggior autorità l'asserzione di Gio. Villani, e di Ricordano Malespini, che dicono dieci mila.

(3) Annal. Bojorum lib. VII. p. 565.

ficamente vestito, e da tutto il popolo accom- 1267
pagnato gli uscì incontro per molto spazio di strada (1). Aveva quel Principe in animo di proseguire il cammino verso del Regno; ma venutogli meno il danaro nerbo principal della guerra, e però trovandosi abbandonato da buona parte delle sue genti, fu costretto a fermarsi presso a Mastino per ben tre mesi (2). Inauditi furono gli onori, che ricevette in quella illustre città, e lo Scaligero ben si distinse nella magnificenza, nella ricchezza, e nel buon gusto. Lieti e dilettevoli spettacoli e torneamenti si fecero, e le allegrezze e le feste furono raddoppiate per la nascita di un figlio a Mastino, che al sacro fonte ebbe il nome di Niccolò. Il Re avea preso l' alloggio nel Vescovato, e quivi lo vennero a visitare un numero infinito di Ghibellini fuorusciti, i quali avevano in lui riposta tutta la loro speranza e fiducia. Intanto egli diede tempo a' maneggi, che in suo favore si andavano facendo da' suoi aderenti.

Consumò Corradino in Verona tutto l' anno 1268
attendendo a provvedersi di gente, di danaro e di amici, ma appena comparve il 1268, che di là partitosi pel distretto di Cremona e di Lodi si portò a Pavia, città che sola con Verona teneva il suo partito tra le Lombarde (3). Che molti nobili Cavalieri Veronesi si accompagnassero colle altre genti del suo esercito, si può giustamente raccorre dal Memoriale de' Podestà di Reggio (4), e Girolamo dalla Corte apertamente ce ne assicura. E' cosa

(1) Biancolini Supplem. al Zagata pag. 63. Corte, Moscardo ec.

(2) Monaco Padovano p. 728.

(3) Cronica di Bologna p. 279.

(4) Di autor Anonimo nel Tom. 8. R. I. S. p. 1127.

1268 sa certa intanto che pel favore dai Veronesi a Corradino prestato furono essi puniti da Papa Clemente IV colla scomunica, come lo furono altresì i Pavesi, i Pisani, i Sanesi, i Fermani, e gli altri popoli che tenevano con quel principe infelice (1), trattandoli tutti peggio che se fossero eretici: in tale discredito erano i Ghibellini presso la Chiesa, e tanto i Papi si abusavano di quell'armi spirituali concesse loro dal supremo legislatore per reprimere l'audacia de'nimici di lui. Ma il male si era, che l'una e l'altra potestà era in que'tempi d'ignoranza e di scompiglio sì fattamente confusa, che nessuno sapea farne la necessaria distinzione.

Io non mi fermerò a descrivere l'esito infelice della spedizione di Corradino, e il fine compassionevole di questo giovane Principe, ultimo rampollo dell'illustre casa di Svevia. Dirò solamente col Signor Denina (2), che l'ingiustizia e crudeltà del Re Carlo col far perdere la testa sopra di un palco a quel principe infelice, ch'era stato fatto suo prigioniero di guerra, fu sommamente condannata da tutta l'Europa, e fino dagli stessi Storici Francesi. Sola prevalse in Carlo la massima di stato scritta da Collenuccio, che non si dee perdonare a'vinti, quando possono muovere ancora, e suscitare nuove turbolenze in un regno: massima empia e dalle leggi umane e divine giustamente proscritta, mentre chiunque preferisce l'ambizione a' sentimenti dell'umanità è un mostro di orgoglio e non un uomo. Re Carlo certamente da tanta crudeltà non riportò, almeno in ragione di stato, quel vantaggio che probabilmente se ne aspettava, imperciocchè,

(1) Rinaldi Annal. Eccles. a quest'anno n. 3.
(2) Rivoluz. d. Italia Lib. XIII. Cap. 2.

chè, soggiunge il Denina, se colla morte di 1268 un tanto pretendente pareva da una parte, che gli si assicurasse meglio il possesso del regno, e si levasse a' malcontenti ogni stimolo di nuovi tumulti in favor del Re Svevo; dall'altro canto l'infamia, ch'ei si acquistò collo spargere barbaramente il sangue d'un Principe, che cercava il regno posseduto dall'avolo, dal padre e dallo zio, scemò grandemente la riputazione di Carlo, e contribuì non poco a fargli perdere l'affetto dei popoli; donde nacque forse il principio di sua caduta.

Allegro il Re Carlo per tanta vittoria scrisse tosto lettere circolari a tutte le città d'Italia, che aderivano al suo partito. L'illustre Muratori nelle sue Dissertazioni Italiane una ne publicò diretta al Podestà e popolo Padovano, in cui gli significa la piena vittoria, ch'egli avea riportato sopra l'esercito de' nimici (1); ed è cosa credibile, che del medesimo tenore abbia scritto anche a' Trivigiani, e agli altri popoli Guelfi di queste parti, quantunque non ce ne sieno rimaste le memorie ne' documenti de' publici registri. Ma i Padovani, benchè provassero allegrezza della vittoria di Carlo, pure non ne diedero publiche dimostrazioni, perchè erano da altri importanti affari sommamente occupati; siccome quelli che si trovavano nel pericolo di dover entrare in guerra co' Veneziani. Era in quest' anno sopravvenuta a quella illustre Republica una orribile carestia, parte per la scarsezza delle ricolte d'Italia, e parte per le marittime escursioni de' Genovesi, contro i quali essa avea fino allora avuto un' asprissima guerra

(1) Differtat. Medii ævi &c.

1168 ra (1), Spedì pertanto i suoi ambasciadori a Padova, a Ferrara, a Trivigi, e ad altre città vicine, pregandole che volessero in tanto bisogno somministrare qualche porzione di grano a sollievo delle publiche necessità.

Sperava ella certamente di essere soccorsa pe' recenti benefizj, ch' esse aveano da' Veneziani ricevuto, allorchè liberate furono dalla potenza degli Ecelini, e ciò si aspettava spezialmente da' Padovani a lei più tenuti con vincoli di maggior gratitudine e pe' medesimi benefizj, e ancora pe' nuovi patti di confederazione in questo stesso anno fra i due popoli stabilita (2). Ma s' avvide ben essa, che non v' è cosa più labile nella mente degli uomini quanto la memoria de' beneficj ricevuti. Non ebbero punto di forza le preghiere e gli uffizj, non le offerte de' prezzi per ottener grani in minima quantità. Per la quale ingrata negativa irritati i Veneziani deliberarono per vendetta di aggravare con nuove gabelle e tributi tutte le mercanzie di que' popoli, che trasportar si dovevano pel golfo: il che al commercio di terra-ferma ridondò in grandissimo danno (3).

Tali erano gli affari della provincia, mentre

(1) Cronica Dolfina ms. p. 151. t.

(2) Ved. Doc. num. 326.

(3) Pretende il Bonifazio, che i Trivigiani soccorressero di grano la Republica al primo avviso; e soggiunge che far lo potevano, perchè la Città abbondava sì nel particolare, come nel publico. Ma tutti i Cronisti Veneziani, e lo stesso Anonimo Foscariniano assicurano il contrario. Lo Storico Trivigiano camminando sempre con errore segue a narrarci un accordo seguito fra i Veneziani e i Trivigiani; ma quel pezzo di storia è certamente fuori del suo luogo, come è fuori di luogo il racconto, che segue delle discordie de' Castelli e de' Ricchi, come abbiam veduto di sopra, e in questa confusione cadde ancora l' Anonimo Foscariniano.

tre che in Vicenza lo spirito delle fazioni, 1268
e l'odio delle discordie civili aveano ripreso
nuovo vigore. Bonfrancesco de' Guarnerini era
succeduto nella Podesteria di quella città al
Capodivacca, il quale favorendo la fazione de'
Guelfi procurava che i Ghibellini fossero av-
viliti ed oppressi. Questo aperto favore som-
ministrava maggiore audacia a quelle genti,
che per loro natura erano pur troppo portate
alle violenze ed alle prepotenze; perlochè
avvenne che Napoleone detto Rosso d'Arzi-
gnano incontratosi un dì con Egano Conte d'
Arzignano suo zio, pigliando occasione della
eredità di Andrea Serego venne a parole con
lui, e l'uccise. Questa morte fu al maggior
segno funesta e fatale a' Ghibellini, i quali
speravano per la grande riputazione di Ega-
no, e per la sua prudenza, e per le sue ric-
chezze di rimettersi in patria, ed entrar di
nuovo negli onori e nelle dignità: morte
che fu biasimata da tutti i buoni, perchè
nel sangue di lui si tinse le mani suo nipo-
te, che nasceva da Sigonfredo suo fratello, e
i Signori di Serego, che anch'essi erano suoi
parenti. Tutti aspettavano ansiosamente, che
i Padovani vendicassero la morte di un tanto
Signore, ma con maraviglia d'ognuno furono
gli uccisori liberamente assoluti, e richiamati
alla patria, e rimessi ne' loro uffizj. Allora si
ricordarono, come Egano era odioso e formi-
dabile a' Padovani, i quali non si erano anco-
ra dimenticati le tante offese, che avevano
ricevuto da lui (1).

Incominciavano ormai i Vicentini a prova-
re il giogo pesante della sudditanza; e i buo-
ni

(1) Smeregl. Chron. p. 105. Castellini Stor. di Vicenza
Lib. XII. Par. I. p. 84.

1268 ni cittadini piangevano il bene della loro libertà perduto per causa delle pazze fazioni. Que' medesimi, ch'erano stati la principale cagione, perchè Vicenza fosse data il balìa al Comune di Padova, già si andavano accorgendo del grave fallo commesso, e si chiamavano malcontenti. I Padovani dal canto loro con modi aspri ed imperiosi somministravano nuova materia a' disgusti e alle dispiacenze, nè sapevano colla prudenza, colla dolcezza, colla clemenza raddolcire l'asprezza d'un giogo, che per se stesso è grave, e che diviene ancora più intollerabile, quando porta seco la perdita della libertà. Tanto è vero, come osservano i politici, che maggior lode si merita la conservazione degli stati, che l'acquisto, perchè quella si fa colla prudenza, e colla mansuetudine, e questo colla forza; e 'l tener ferme le cose umane tanto caduche e mutabili, o lo stabilire i principj tanto difficili nel regnare è impresa di singolar valore, e di eccellentissima sapienza.

I Padovani fatti accorti dell' avversione, che i Vicentini incominciavano a nutrire alla lor signoria, aveano raddoppiato le guardie a' castelli, ed accresciuta la guarnigione nella città: dopo di aver fatto quella legge già altrove accennata, in cui s' imponeva la pena di morte a chiunque trattasse di liberar Vicenza, e torla dalla forza loro (1); legge che ebbe più volte il suo effetto, come avremo agio di vedere più volte in progresso. Per aumento de' mali, che soffrivano i Vicentini, avvenne parimente in quest' anno, ch' essi perdessero la signoria di Bassano, qualunque ella fosse.

(1) Smeregl. Chron. p. 105.

fosse. Fin dall' anno antecedente erano nati 1268 nuovi disgusti fra le due Comunità, volendo l' una estendere il suo dominio, e la sua autorità oltre il dovere, e procurando l' altra di conservare i proprj diritti e privilegj, e quell' ombra di libertà, che la differenziava da que' Castelli, e da quelle terre, che erano di giurisdizione territoriale (1). I vicendevoli disgusti accrebbero in modo, che i Padovani s' intromisero nuovamente in tali controversie, e scrissero a que' di Vicenza in favore delle ragioni, che militavano a pro de' Bassanesi (2), imperciocchè quantunque Vicenza fosse soggetta alla Padovana Republica, pur ciò nulla ostante essa era stata lasciata nella libertà di dirigere, e dar legge a' luoghi ad essa sottoposti, nè in questo si voleva farle violenza. Ma inutile fu ogni rimostranza de' Padovani; ed invano i Bassanesi medesimi aveano notato le loro proteste, poichè le molestie invece di scemare ognor più si accrescevano (3).

Finalmente i cittadini di Bassano non potendo più sofferire in pace tante violazioni de' loro diritti, ricorsero per ajuto, per favore, per protezione a' Padovani, come mallevadori della sentenza Quirini, e loro validi protettori. Penetrati eglino delle loro ragioni, ma più ancora per abbassare vi è maggiormente la potenza, e diminuire le forze de' Vicentini, stabilirono di sottrarre Bassano del tutto dal dominio di Vicenza. Avevano essi un credito co' Vicentini di undici mila lire già spese

(1) Ved. Doc. nel Cod. Ecelin. n. CCLXXX. e CCLXXXI.
(2) Ved. Doc. num. 174.
(3) Ved. Doc. num. 175.

1268 spese in loro servigio, e si valsero di tal pretesto, come di mezzo opportunissimo per venire a capo de' loro disegni, e per esaudire nel medesimo tempo le istanze de' Bassanesi, che desideravano esser sottoposti alla Republica Padovana. A questo effetto aveano spedito i loro ambasciadori a Padova colle opportune commissioni di esibire se stessi, e tutto il loro territorio, purchè si contentasse di liberarli del tutto dal giogo de' Vicentini, che si era reso ormai pesante per tante molestie contro i primi patti della dedizione. Fu dunque nel maggior Consiglio di Padova seriamente ventilata la faccenda, e agli undici di giugno di quest' anno 1268. proposta la parte di ricevere Bassano insieme con Fontaniva in pagamento del credito suo, la qual parte fu presa con pienezza di voti. Senza frammetter tempo di mezzo diedero perciò tostamente i Padovani gli ordini necessarj, e promisero agli ambasciadori di Bassano, che si trovavano presenti a quegli atti, di conservar a' loro cittadini tutti i loro privilegj e diritti, e difenderli e proteggerli contro chiunque tentasse di far loro veruna ingiuria (1). Indi spedirono a Bassano un sindico loro per significare che non più a Vicenza andar dovessero i Bassanesi a farsi render ragione, ma a Padova (2).

Non si può esprimere il dispiacere, che ne sentirono i Vicentini, poichè il dominio di Bassano era di loro decoro, non che di vantaggio assai grande; e in publica forma fecero intendere a' Padovani il disgusto, che per tale perdita ne risentivano. Quella Republica

(1) Ved. Doc. num. 178.
(2) Ved. Doc. num. 179.

tà per non irritar maggiormente gli animi, 1268
e per palliare con qualche pretesto onorevole il suo nuovo acquisto, rispose agli ambasciadori di Vicenza di esser pronta a restituire Bassano, purchè sborsino le undici mila lire ad essa dovute, e purchè promettano in pena di due mila marche d' argento di non offendere i Bassanesi in verun modo; ma di stare a' patti espressi nella sentenza Quirini (1). Che tale risposta fosse data ad arte si può giustamente comprendere, poichè seguì poco dopo una promissione de' Padovani in legal forma di proteggere i Bassanesi, e difenderli contro chiunque, e conservarli immuni da ogni danno e pericolo (2). In tal guisa i Vicentini perdettero per mala direzione ogni diritto sopra Bassano dopo sett' anni e nove mesi, che ne avevano tenuto il dominio appresso la morte de' Signori da Romano, nè più mai poterono riacquistarne la giurisdizione, quantunque più volte e in diversi tempi abbiano tentato di ricovrarla.

Essi fremevano di sdegno, ma era d' uopo dissimulare ogni amarezza dell' animo loro. I Padovani s' accorgevano, che quel popolo era divenuto avverso alla loro signoria, e però discostandosi da' saggi principj delle ben regolate republiche, che nell' amore de' popoli fanno consistere il primo mezzo dell' ubbidienza e fedeltà, non anelavano altra cosa, che maggiormente opprimerli ed umiliarli. Ne avevano in principio preso il governo sotto il titolo spezioso di protezione; ma ben presto lo cangiarono in quello di assoluta padronanza, come

(1) Ved. Doc. num. 180.
(2) Ved. Doc. num. 178.

1268 come il più delle volte succede in simili casi. Quindi contro le convenzioni della confederazione mandarono a Vicenza gli statuti Padovani, ed assolutamente comandarono, che secondo quelli regolar si dovessero i publici affari (1).

Nel medesimo tempo applicarono il pensiero a rendersi forti nella città al caso di qualche sollevazione, e però facendo distruggere tutte le fortezze in città, che erano verso Verona procurarono che fossero ridotti a compimento que' due Castelli, che abbiamo accennato di sopra. L' uno fu eretto in quel sito, ove ora è il moderno teatro olimpico; e l' altro ove il Retrone sbocca nel Bacchiglione, del quale appena veggonsi ora i vestigi. In mezzo tra queste due fortezze vi era una piazza spaziosa cinta di muraglie tutto all' intorno, e di profonde fosse, per le quali conducendosi l'acqua del Bacchiglione da una parte, e dall' altra quella dell' Asticello, da quel tempo in qua ha preso il nome d'Isola. In guardia de' due Castelli vi posero circa mille fanti, e un grosso numero di cavalli, mettendo in tal guisa un fortissimo freno al popolo di Vicenza, perchè non gli venisse mai in pensiero di volersi sottrarre dal loro dominio (2).

Venendo alle cose de' Veronesi avrebbe mai creduto Mastino, che la clemenza e la compassione usata verso de' fuorusciti Veronesi da lui richiamati alla patria gli dovesse costare quasi la vita? Lusingandosi che per beneficio sì grande depor dovessero ogni incentivo d' odio e di sdegno, egli se ne stava tranquillo; intentamente vegliando al maggior bene e decoro

(1) Castellini Stor. di Vicenza Lib. XII. Par. I. p. 87.
(2) Castellini loc. cit.

coro del popolo a lui commeſſo ; ma senti- 1268
menti affatto diverſi nutrivano alcuni nell'animo loro ingrato e superbo. Turisendo de' Turisendi, Pulcinella dalle Carceri, Coſimo da Lendinara erano i capi de' malcontenti con uno ſtuolo di altri seguaci de' maggiori cittadini di Verona, i quali sofferivano con isdegno di veder Maſtino a tanta grandezza elevato, onorato, e ſtimato da tutto il popolo; ma sopra ogni cosa pesava loro l' eſſer privi degli uffizj, e delle cariche più cospicue della città. Pertanto deliberarono di ammazzarlo su la speranza, che colla morte di lui la Republica cader doveſſe nelle lor mani. Ma quanto speſſo errano gli umani giudizj, e quanto sono diverſi i penſieri degli uomini da que' del cielo!

Seppero coſtoro colla più esatta secretezza condur la congiura fino a' 20. di ottobre, giorno deſtinato al grande attentato. Aveano ſtabilito di levar in quel giorno tumulto in piazza colla luſinga che Maſtino correr doveſſe al romore, ed ivi metterlo a morte. Ma s'ingannarono ne' loro divisamenti; imperciocchè lo Scaligero non ſi moſſe punto al tumulto. Allora Turisendo, cui per eſſer più animoso degli altri era ſtato affidato il carico di privare di vita Maſtino, ſi moſſe verso il palagio per ivi dare effetto al suo maligno penſiero; e l' avrebbe peravventura eseguito, se un figliuolo di Bernardino di Sant' Apoſtolo con alcuni altri che ſi ritrovavano in casa di Maſtino, accortiſi del mal animo di Turisendo non lo aveſſero ferito e morto. A tale avviso i congiurati che in piazza raccolti chiamavano il popolo a libertà, ſi posero in fuga, e precipitosamente abbandonarono la città. Fu indi formato rigoroso proceſſo, e ritrovati i col-

1268 pevoli furon tutti come traditori e ribelli con confiscazione de' loro beni perpetuamente banditi (1).

A difesa di Mastino s' armò tosto la città tutta, occupò i posti più forti, e si mise in guardia contro ogni altro nuovo tentativo, che far si potesse. Erano ancora le genti sull' armi, quando presentossi a Mastino una favorevole occasione di ripigliare alcune terre sopra i Bresciani (2). Era Brescia non meno delle altre città della Lombardia fieramente divisa dalle due fazioni. Finchè tenne di essa il dominio Uberto Pelavicino, quella de' Ghibellini fu la dominante; ma scacciato quel principe i Guelfi allora alzarono il capo, ed oppressero i Ghibellini. Abbiam noi prodotto nel nostro Codice Eceliniano (3) un bel documento, in cui si vede che quel Comune con parti prese nel maggior Consiglio fin da' 18. di febbrajo di quest' anno annulla e cassa tutti gli atti publici e privati, fatti mentre Ecelino e il Pelavicino governarono l' un dietro l' altro quella città. Alla venuta di Corradino in Italia i Ghibellini aveano fatto anche in Brescia feste grandissime, ma giunta colà la nuova della sua sconfitta i Guelfi nel dì 14. di novembre diedero di piglio all' armi per iscacciar dalla città gli avversarj. Francesco Torriano, che n'era il governatore, si frappose in tali scompigli, e quetò il tumulto col mandare a' confini in Milano alcuni Guelfi nobili e popolari. Ma nel dì 14. di decembre di nuovo i Guelfi furono in arme, e fecero uscir di città non solamente parecchi de' Ghibellini,

(1) Chron. Veron. Saraina, Corte &c.
(2) Malvezzi Chron. Brixian. &c.
(3) Al num. CCLXXXII.

ni, ma anche lo ſteſſo Franceſco dalla Torre, 1268
e Raimondo Veſcovo di Como ſuo fratello.
Allora i Veroneſi ſi prevalsero dell' occaſione
che le suddette diſcordie lor presentavano, e
dopo di aver acquetati i civili tumulti fatta
maſſa di gente piombarono d'improvviso sopra
Desenzano, Rivoltella, e Patengolo, e senza
alcuna oppoſizione se ne rendettero padroni (1).

Avrebbero i Veroneſi proseguito le loro imprese, se i progreſſi de' fuorusciti non gli aveſſero richiamati a difender le cose proprie.
Dopo la morte di Turisendo ſi era fatto capo de' malcontenti Pulcinella dalle Carceri, ed
avea radunato un groſſo corpo di banditi da
potere far fronte a qualunque impeto di Maſtino. Con queſte forze appena giunto l'anno 1269
1269. egli prese Legnago, Villafranca, Ilaſi,
Soave, Bovolon, Veſtena, e molte altre Caſtella del Territorio Veronese; e per tali proſperi succeſſi s' accrebbero di molto le forze
de' fuorusciti. Venne ancora ad unirſi con loro il Conte Lodovico da San Bonifazio con tutti i suoi seguaci. Fecero allora e giurarono
lega alla ruina e diſtruzione di Maſtino, proteſtando che non contra la Republica prendevano le armi, ma contro lo Scaligero per
liberar la patria dalla sua tirannia. (2) Divenne a poco a poco così formidabile queſto
esercito de' malcontenti, eſſendoſi a loro uniti
molti Vicentini e Padovani, che Maſtino ſteſſo
non ſi arriſchiò di uscire in campo, e di fargli

(1) Annal. d' Italia a queſt' anno. Malvezzi Chron. Brixian. &c,

(2) Paris da Cereta, Chron. Veron. Zagata, Saraina, Corte &c.

1269 gli fronte aperta: giudicando imprudente cosa porre a ripentaglio lo ſtato contro uno ſtuolo di disperati, che non aveano cosa alcuna da perdere. Egli se ne ſtette sulla difesa, e l'esperienza dimoſtrò che la sua prudenza, e la sua politica erano superiori a qualunque sforzo degli avversarj. Facea coll'opere a' suoi nimici conoscere che un cuor magnanimo non s' avvilisce ne' più gravi pericoli.

Seppe non solamente Maſtino temporeggiando opporſi a tutti i progreſſi de' fuorusciti; ma ancora nel medeſimo tempo reprimere le insolenze de' popoli circonvicini. Vedendolo i Vicentini occupato in così fiere civili discordie giudicarono eſſere venuto il tempo favorevole di ripigliare que' Caſtelli, che da' Ghibellini di Vicenza gli erano ſtati consegnati. Fecero dunque in groſſo numero un' irruzione sopra il Veronese minacciando le fortezze, spaventando i villici, depredando le poſſeſſioni. Uscì Maſtino con tutti i suoi, quantunque dall'altro lato i fuorusciti moleſtaſſero il paese; andò verso Cologna, indi a San Bonifazio, ove avendo sorpreso i Vicentini preſſo il Caſtello, con tanta forza ſi scagliò loro addoſſo, che senza spargimento di sangue li fece quaſi tutti prigioni (1); dando con queſto un esempio luminoso che negli eſtremi pericoli la sollecitudine, il coraggio, e la fatica sono di un grande giovamento alla felice riuscita delle più ardue imprese. Con mille acclamazioni di allegrezza fu ricevuto Maſtino, quando co' suoi prigionieri a guisa di trionfante fece ritorno a Verona. Queſti avvantaggi dell'

(1) Smeregl. Chron. Vicent. Biancolini Supplem. al Zagata P. 63. Pagliarini, Corte &c. Il Caſtellini non è troppo eſatto in queſto racconto Lib. XII. P. 1. pag. 89.

dell'armi sue diedero animo a lui di tentare 1269 l'espugnazione di Villafranca. Egli vi si portò con tutto l'esercito, e a' quattro di maggio sforzò la guarnigione alla resa; ma ebbe il dispiacere di vedersi ucciso in un assalto Bocca de la Scala suo fratello (1).

VII. Peraltro, se eccettuar vogliamo questi piccioli fatti, la provincia tutta della Marca Trivigiana godette in quest'anno una felicissima calma. Già il partito della Chiesa fuori che in Verona dominava in tutta la Provincia. Ognun potea lusingarsi che la virtù trionfar dovesse delle passioni, e che la carità universale unir dovesse gli uomini in Dio. Ma questo zelo per la Chiesa non rendeva i Guelfi esenti da' vizj, e non di rado tal nome serviva di pretesto agli eccessi più deplorabili. Per maggior depressione del Ghibellinismo cessò di vivere in quest'anno nel mese di maggio il Marchese Oberto Pelavicino. Egli morì in Sasiligo Castello di sua giurisdizione, mentre era assediato da' Parmigiani e da' Piacentini (2). Vuole il Sigonio che morisse scomunicato, ma l'autore della Cronica di Piacenza ci assicura ch'egli ricevette tutti i Sacramenti della Chiesa (3). Buoso da Dovara, che tanta figura aveva fatto anch'egli fra i Ghibellini de' tempi suoi, fu costretto nel mese di luglio da' Cremonesi di ritirarsi fra le montagne, ove dopo qualche anno poveramente finì la vita (4).

VIII. Il trionfo della fazione Guelfa mise in isperanza il Re Carlo di estendere la sua signo-

(1) Chron. Patav. nel Tom. IV. Differt. Medii ævi.
(2) Campi Stor. di Piacenza Lib. III.
(3) Chron. Placent. nel Tom. XVI. R. I. S.
(4) Annal. d'Ital. a quest'anno.

1269 gnoria sopra tutta l'Italia, nel qual desiderio egli era secondato dai Papi. L'ambizione del cuore umano non ha confini, perchè appena è soddisfatta una voglia che nel pedale di essa nuovi rami di nuovi desiderj rampollano. Riscaldato da questo pensiero il Re Carlo spedì Ambasciadori alle Città Lombarde, i quali ottennero che in Cremona si tenesse un gran parlamento, ove intervennero gli Ambasciadori delle città tutte della Lombardia, le quali al partito del Re Carlo, e della Chiesa aderivano. A ragione asserir possiamo che anche i Padovani, i Vicentini, i Trivigiani, i Feltrini, e i Bellunesi vi mandassero i lor Legati. In quel congresso fu esposto il desiderio del Re di ottenere il dominio di tutte le Città Guelfe, promettendo a tutte protezione ed infiniti vantaggi. A molte piacquero le offerte di lui, e si contentavano di prenderlo per Signore; ma i Milanesi, i Comaschi, i Vercellini, i Novaresi, gli Alessandrini, i Tortonesi, i Torinesi, i Pavesi, i Bergamaschi, i Bolognesi, e il Marchese di Monferrato furono di contrario parere. Consentivano bensì di averlo per amico, ma non già per padrone. Così ebbe fine il parlamento, senza che il Re Carlo ne riportasse alcun frutto (1).

Frutto utilissimo della pace sono d'ordinario i publici edifizj e i publici lavori. I Trivigiani uniti alla Comunità di Conegliano pensavano seriamente a riparare i danni, che dal fiume Piave divenuto impetuoso torrente provenivano a' lor territorj. Già aveano posto mano a lavori di grande importanza, quando Biaquino da Camino s'oppose loro pel timore, che

(1) Chron. Placent. nel Tom. XVI. R. I. S. Annal. d'Italia a quest'anno.

che mentre essi si difendevano dalla violenza 1269 di quel furibondo torrente, non ne ricevessero pregiudizio le terre di sua giurisdizione (1).

Questo Biaquino era il padre di Girardo Capitan generale di Feltre e di Belluno, nè confonder si deve con un altro Biaquino qu. Tolberto, e fratello di Guecellone, che vivevano nel tempo medesimo. Di questi due fratelli abbiamo in quest'anno un istrumento di accomodamento per certe contese, ch' essi avevano con alcuni de' principali Signori di Ceneda per causa di un palazzo situato in Ceneda, e con alcuni di Serravalle per motivo di un Castellare, case, doglioni, torri, ed altre cose situate nel Colle di S. Martino di Ceneda. La lite fu compromessa in due arbitri Trivigiani, i quali a' 29. di novembre congregata la Curia de' Consoli e degli Anziani nel palazzo del Comune a suon di campana proferirono la sentenza loro, diffinendo che tutte le suddette persone di Ceneda e di Serravalle sborsar dovessero a' Caminesi novecento lire, e ch' essi dovessero avere tutte le possessioni e tenute, per le quali erano mosse le contese (2).

L' opposizione di Biaquino a' lavori di Piave ebbe forza di farli sospendere, il che recò a' Trivigiani molti disturbi, i quali aggiunti alla cura di provvedere la Città del suo Rettore, e de' soliti suoi offiziali, e all' affare di correggere e di regolare gli statuti servirono di scusa valevole e di pretesto per non aderire a certe istanze, che dalla Republica Veneta venivano fatte loro in favore di Alber-

(1) Ved. Doc. num. 183.
(2) Ved. Doc. num. 184.

1269 bertino Morosini. Di scusa io dico, perchè le istanze medesime furono replicate negli anni posteriori fino al 1281. con minacce anche di rappresaglie, nè mai i Trivigiani diedero un' adequata risposta, mettendo sempre in campo qualche nuovo loro pretesto per tirare innanzi l' affare senza nulla conchiudere. Voleva il Morosini tagliare alcuni boschi già a lui conceduti dal Patriarca d' Aquileja, e situati nel territorio di Medulo, ma i Trivigiani, che sopra di essi avevano le loro ragioni, non volevano prestarvi il loro assenso (1).

Nè gli storici, nè le carte ci dicono qual fine avessero le contese e col Caminese, e col Morosini. Fannoci bene avvertiti dell' orribile terremoto, che a' 3. di novembre si fece sentire per tutta la provincia, di modo che i popoli ne restarono assai sbigottiti e confusi. A Feltre recò de' danni notabili; in Trivigi ruinò parte del convento di S. Cristina; e in Asolo cadde a terra parte dell' antica sua Rocca, che fu indi a poco rifatta a spese del Comune di Trevigi (2).

Anche in Padova furono sentite fiere scosse di quell' orribile flagello, ma ciò punto non impedì, che i padri di quella Città non proseguissero i publici lavori, che aveano per abbellimento della lor patria già incominciati. Così terminarono la publica loggia del Comune con bellezza e magnificenza (3); così essendo entrati nell' anno nuovo 1270. recarono a compimento le mura dello spaldo, che già
1270
fin

(1) Ved. Doc. num. 183. e 257. 258.
(2) Cambrucci Stor. ms. di Feltre lib. III. Anonimo Foscariniano ms.
(3) Aggiunte che vengono appresso alla Storia di Rolandino pag. 379. 447. 461.

fin dal 1263. avevano avuto principio (1). 1269

I vantaggi della pace si facevano conoscere per tutte le città della Marca Trivigiana; nè le ostilità, che proseguivano a fare gli sbanditi di Verona, poterono turbar quella, che godevasi internamente nella Città; poichè tale era l'ottimo regolamento di Mastino, che anche in quest'anno non si eccitò tumulto alcuno o sollevamento: tanto è vero che la felicità de' popoli dipende sempre dalla prudenza di chi li governa. Mosso da tanta prosperità Uberto dalla Tavola, ch'era uno de' banditi per la congiura contro Mastino, desiderò di ritornare in seno della patria con tre suoi figliuoli banditi anch'essi. Egli s'era fatto forte nel castello d'Ilasi, allora castello di sua natura inespugnabile, e di grande importanza alla Republica Veronese. Pertanto propose a' Governatori della città, e a Mastino di render loro quel castello, mentre si contentassero di liberarlo co' suoi figliuoli dal bando, e restituirgli tutti i suoi beni recati al fisco. Piacque la proposta allo Scaligero, si fece l'accordo con Uberto, fu preso il possesso del Castello, ed egli co' figliuoli fu restituito in patria (2).

Un grave incendio di guerra ardeva presso a Verona, essendosene suscitate le fiamme in Brescia fra il popolo signoreggiante nella città, e i nobili fuorusciti, sicchè tutto il territorio andava in fuoco ed in faville. La città ne risentiva gravissimo danno, poichè i fuorusciti essendo forti e numerosi ogni luogo mettevano a sacco e a ruba, nè alcun poteva uscire da essa, senza mettersi a pericolo della vita.

(1) Chron. Patav., e Aggiunte cit. nel loc. cit.
(2) Biancolini Supplem. al Zagata pag. 63. Corte lib. IX. Moscardo &c.

1270 vita. In tal guisa languivano le arti e le manifatture, il commercio s'era totalmente interrotto, e l'agricoltura negletta e trascurata; e quella città florida e ricca per un vasto territorio fertilissimo ed abbondante era piena di miserie, di lamenti e di guai, e già già minacciava miserabile rovina. Tali angustie fecero finalmente risolvere i Cittadini di alzar le bandiere del Re Carlo, e di acclamarlo per loro Signore; il quale non esitò punto ad accettarne il dominio con quell'allegrezza, che si può ben immaginare, mandandovi per governatore l'Arcivescovo di Santa Severina presidiato da una compagnia d'uomini d'arme. Ma ciò nulla ostante continuavano gli usciti a far guerra asprissima alla patria, sebbene con loro svantaggio (1).

Ma assai più forte e più vigorosa era la guerra accesa fra le due Repubbliche di Venezia e di Bologna. Scoppiò appunto in quest'anno, poichè i maneggi adoperati non avevano avuto forza di far levare a' Veneziani le nuove gabelle imposte sull'Adriatico, nè di far togliere le guardie, che custodivano i porti, acciocchè alcuno non conducesse vettovaglie, se non a Venezia. Se ne erano doluti fortemente i Bolognesi, perchè loro ne veniva gran danno, e perciò si disposero di farsi fare ragione colla forza dell'armi. La potenza di questa Republica era in quel tempo nell'auge di sua maggiore grandezza, giacchè signoreggiava una gran parte della Romagna. Diede ordine pertanto che al Po di Primaro fosse piantato un Castello, o sia Fortezza, secondo l'uso di que' tempi. Ciò inteso da' Veneziani vi spedirono tosto Marco Badoaro con nove

(1) Malvezzi Chron. Brixian. nel Tom. XVI. R. J. S.

nove galee, il quale si mise anch' egli a fabbricare un altro forte alla riva opposta di S. Alberto. Quasi ogni giorno seguiva qualche zuffa tra le due parti, per lo più favorevole a' Bolognesi attesa la vicinanza dell' esercito loro, che fu detto ascendesse a quaranta mila soldati. Durò la guerra rabbiosa ed aspra per ben tre anni, nel corso de' quali battaglie memorabili succedettero, che ci vengono dagli Storici raccontate. Finalmente seguì la pace rovinandosi da' Bolognesi il Castello di Primaro, acciocchè i Veneziani per quel fiume potessero navigare liberamente, obbligandosi questi di diminuire la gabella a benefizio de' Bolognesi (1).

1270

Anche nelle parti di Crema e di Cremona divampava l' incendio. Signoreggiavano Crema in que' tempi alcuni Cittadini Cremonesi, i quali avevano certi obblighi verso la patria, che non volevano osservare. La Città di Cremona dolendosi di ciò mosse loro finalmente la guerra nell' anno appresso 1271, ed ebbero i Cremonesi ajuto da Francesco dalla Torre Signor di Milano, da' Mantovani, da' Veronesi (2), da' Piacentini, e da' Bresciani, e il Re Carlo medesimo vi mandò settecento cavalli. Con questi ajuti adunque i Cremonesi posero l' assedio a Crema, che durò dal mese di giugno fino al settembre. Fu ostinata la resistenza, ma alla fine i Cremaschi furono costretti a capitolare la resa. La pace fu confermata con

(1) Dandolo in Chron. Lorenzo de' Monaci lib. XIV. ed altri Scrittori Veneti e Bolognesi.

(2) E' il Campi che ciò racconta nel lib. III. della sua Istoria di Cremona sull' autorità di Tristano Calco; ma io giudico che i Veronesi e i Mantovani, che a questa guerra intervennero, fossero i fuorusciti, vedendoli uniti a quegli altri popoli che tutti erano Guelfi.

1270 con diverse parentele dall' una e dall' altra parte.

Ebbero i Vicentini a provare in quest' anno un gravissimo cordoglio per la morte del Vescovo Bartolomeo. Questo santo prelato pieno di buone operazioni passò felicemente al suo creatore dopo i sedici di ottobre (1). Fu il suo corpo portato alla Chiesa di S. Corona, accompagnato da tutto il Clero e popolo Vicentino, piangendo ognuno amaramente la perdita di un così degno e benemerito Pastore (2),

Fu questo vescovo oltre alla santità della vita, e agli esemplari costumi dottissimo della sacra scrittura, ed oratore eloquente, di cui perciò il Sommo Pontefice se ne servì in diverse legazioni. Compose molte eruditissime opere, che tutte si conservano nel Monastero di S. Corona, di cui fu benemerito fondatore. Ad esso parimente secondo la universale opinione gli scrittori attribuiscono il merito di essere stato il primo fondatore dell' ordine Cavalleresco sotto la protezione della gloriosa Vergine Maria, che poi fu più comunemente conosciuto col nome de' Frati Gaudenti. Egli lo avea promosso nel 1233. mentre era in Parma nel Convento de' frati Predicatori, e fu poi da Urbano Quarto nel 1261. confermato, ciò che ha fatto credere ad alcuni, che un tal ordine fosse instituito solamente in quell' anno. Il motivo che condusse Bartolameo a questa istituzione fu la speranza che col mezzo di essa si potessero sedare le fazioni de' Guelfi e de' Ghibellini, che così amaramente agi-

(1) Ved. la mia Dissertazione sopra i Vescovi di Vicenza p. 29., e il P. Calvi Scrittori Vicentini T. 1. p. 86. 87.
(2) Castellini Stor. di Vicenza Lib. XII. p. 93.

agitavano le Città dell' Italia. La principal obbligazione di que' Cavalieri era di prender l' armi contro i perturbatori del publico riposo, e contro quelli, che impunemente violavano la giustizia. Essi facevano eziandio voto di conjugale castità, di obbedienza, e di proteggere le vedove e gli orfanelli. Niuno poteva esservi ricevuto se non era gentiluomo; e siccome era loro permesso il maritarsi, ed avevano delle commende, e godevano di molti privilegj e comodi, che davano ad essi il modo di sussistere onorevolmente, e con lustro, onde pensavano a passar il tempo ne' divertimenti, così il popolo con una spezie di burla, e di derisione li chiamò i frati del buon tempo. Non ebbe peraltro quest' ordine grande numero di seguaci, e poco si dilatò nelle Città d' Italia. Fra le Città della Marca Trivigiana, in cui quest' ordine fu introdotto, si deve annoverare Trivigi, e questa Città è la sola in Italia, che ancor conserva le vestigia di quest' Ordine eleggendosi dal Collegio de' Nobili il Priore di esso, al quale pongono in petto la croce, che è di color vermiglio di otto punte, con quattro stelle fra i quattro angoli maggiori, e l' immagine della B. Vergine col bambinello in braccio (1).

1270

Ritornando onde siamo partiti, diremo che per la morte del santo Prelato fu quasi turbata la tranquillità, che godevano i Vicentini dopo tanti anni di gravissima burrasca. I Canonici, a' quali toccava l' elezione del nuovo Ves-

1271

(1) Di quest' ordine rinomato scrisse con vasta erudizione, e somma esattezza, e buon criterio il Reverendiss. P. Maestro Domenico Maria Federici de' Predicatori di Trivigi, in due tomi che attualmente si stampano in Venezia presso il Coletti.

1271 Vescovo, congregatisi a capitolo nel 1271. per eleggere il successore furono in due parti divisi, eleggendo alcuni per Vescovo Bernardo Nicelli da Piacenza loro Archidiacono, e due d'essi nominando l'Abate di S. Felice di Vicenza, fratello dell'Abate di S. Giustina di Padova, della nobile famiglia Pedelegna. Le discordie s'avanzarono a tale, che le due Comunità di Padova e di Vicenza vi presero parte. La prima sosteneva l'elezione del Pedelegno suo concittadino; il Nicelli era dalla seconda favorito, e perchè la causa era giusta, e per opporsi a' voleri de' Padovani, a' quali, come s'è detto, portavano odio e malevolenza (1).

La quistione fu portata al tribunale del Patriarca d'Aquileja, come metropolitano e giudice supremo de' Vescovi della Provincia. Furono perciò entrambi i partiti obbligati a spedir colà per le necessarie informazioni nunzj particolari. I Vicentini in favor del Nicelli mandarono Bugamante de' Loschi oratore eloquente e valoroso, e per l'Abate di S. Felice vi andò Giacomo suo fratello Abate di S. Giustina. Giunsero in Aquileja in tempo, che era accaduta la morte del Patriarca, perchè fu necessario trattar la causa davanti al Capitolo. Udite le ragioni fu di comun consenso di que' Canonici confermata l'elezione di Bernardo. I parenti dell'Abate tanto sdegno ne presero, che aspettato Bugamante a Caorle, per dove ritornando alla patria passar doveva, lo assaltarono e lo ferirono mortalmente. Nella persona di Bugamante venne ad esser offesa la Città di Vicenza, ma fu mestieri dissimulare allora l'ingiuria; nondimeno non andò guari di

(1) Si legga la Storia de' Vescovi di Vicenza del P. Riccardi.

di tempo, che al Loschi presentossi favorevo- 1271
le incontro per la vendetta, e spezialmente nella persona dell'Abate di S. Giustina, che era stato la principal cagione di tutto l'oltraggio. Imperciocchè essendosi portato nel territorio di Vicenza per vedere alcune possessioni della sua Abazia, Bugamante lo ferì presso a Mason, e l'uccise. I Padovani irritati di tale violenza volevano in ogni guisa che il delinquente fosse punito; all'incontro i Vicentini sostenevano con tutto l'impegno il lolo ambasciadore. Già le cose s'andavano malamente imbrogliando, quando comuni amici s'interposero per accomodar la contesa. Fu giudicato che Bugamante per quell' omicidio punir si dovesse in dieci mila lire, o quindici, come altri vogliono; ma queste furono sborsate non da lui, ma dal publico (1).

XVI. Sedate in tal guisa le contese quasi in sul primo lor nascere, ogni cosa tornò alla primiera calma. I popoli ripigliarono i proprj doveri, e i Vicentini proseguirono a prestare a' Padovani il consueto omaggio, procurando di discolparsi delle violenze, che nel tempo delle turbolenze erano succedute. Così fecero almeno intorno ad alcuni uomini di Bassano, che dal Podestà di Vicenza erano stati ingiustamente violentati. Abbiamo ancora la lettera offiziosa, ch'egli scrisse alla Republica Padovana, in cui procura di discolparsi, e di farsi credere innocente (2); ma dalla lettera stessa apparisce, che tale non era però del tut-

(1) Leggasi per tutto questo racconto il Barbarano Stor' Eccles. di Vicenza lib. II. pag. 144. il P. Calvi Scritt. Vicent. T. I. p. 76. lo Smereglo &c. Il Castellini lib. 12. P. I. pag. 96. e segg.

(2) Ved. Doc. num. 177.

1271 tutto. Comunque però fosse la cosa, da allora innanzi furono da' Vicentini amorevolmente i Bassanesi ricevuti ed accolti. Esistono ancor oggi i Privilegj, che di mano in mano eglino concedettero agli uomini di Bassano, di potere andare e stare a lor piacimento con tutta sicurezza nella Città di Vicenza colle merci loro, cavalli, ed altre cose (1), il che dimostra che il commercio era pur florido anche in Bassano fin da que' tempi.

XVII. Restava che i Trivigiani ultimassero le differenze, che avevano col Veneto Senato. Dipendevano tutte da quell' istrumento di convenzione già stipulato nel 1265. mentre era Podestà di Trivigi Matteo da Correggio. I Trivigiani avevano alterato i patti di quell' accordo imponendo nuovi dazj, e facendo altre novità; delle quali essendosi i Veneziani doluti, ciò diede occasione a varj maneggi. Finalmente i Trivigiani spedirono a Venezia quattro Ambasciadori, che furono Pietro Calato Dottor di Leggi, Filippo Boccasio, Bernardo Grisòpoli, e Giovan Paolo (2). Dopo molti trattati si venne alla conclusione col Doge, che allora era Lorenzo Tiepolo, e agli undici di aprile fu stipulato solennemente l' istrumento delle convenzioni. In vigor di questo ambe le parti rimisero tutti i dazj, e le gabelle mal tolte da una parte, e dall' altra. Promisero i Trivigiani di render salvi e sicuri tutti i Veneziani nella Città, e nel distretto con tutte le loro mercanzie senza alcun dazio e gabella, tanto quelle che provenivano da Venezia, quanto quelle che vi si por-

(1) Ved. Doc. num. 192. 194.

(2) Il Bonifazio assegna a quest' accordo l' anno 1268, ma chiaro apparisce lo sbaglio dello Scrittore dal Documento num. 188.

portavano; eccettuandosi però i legnami, che 1271 giù per la Piave venivano a Venezia trasportati, pe' quali star si dovesse agli antichi dazj. Promisero ancora i Trivigiani di lasciar libere ed esenti tutte le rendite, che i Veneziani avevano nel Territorio loro, e che a Venezia portar dovevano, facendosi eccezione al formento, ed accordando che le tre parti si conducessero a Venezia, ma che la quarta parte rimaner dovesse nel territorio per ivi essere consumata.

XVIII. Il Doge all'incontro promise libertà e sicurezza in Venezia a tutti i Trivigiani, ed esenzione di tutti i dazj delle loro mercanzie, eccettuato però il cacio, le carni, l'oglio, il vino, il sale; le quali cose pagar dovessero un piccolo dazio d'uscita; salva anche la Regalia del Doge de' frutti che deve avere. Concede il Doge a' Trivigiani, che senza alcuna gabella possano portar da Venezia a Trivigi ogni anno tanto pesce salato che sia di valore di seicento lire Venete. Così pure senza dazio concede l'uscita del ferro, del rame, del bronzo lavorato, de' buoi d'aratro, del marmo, e d'altre cose al loro uso inservienti. Che senza imposta veruna parimente i Trivigiani portino a Venezia panni di lana e di lino, e pignolati, i quali si lavoravano in Trivigi, e nel distretto. Per cinque anni viene permessa a' Trivigiani l'estrazione senza dazio di cento anfore di vino all'anno; e nell'accordo comprese sono le mercanzie di Feltre e di Belluno, e quelle che si portavano in Francia, e nella Germania per li Canali di Feltre, o della Lombardia per Verona, ed altre cose di minor importanza, che

1271 in esso trattato vengono rammentate (1).

XIX. Ecco il commercio di que' tempi fra i due popoli di Venezia, e di Trivigi. Figuriamoci appresso a poco quello ancora di Padova, di Vicenza, e di Verona, se non che in quest' ultima Città maggiore estensione egli doveva avere mercè la felicissima sua situazione, e la saggia disposizione di Mastino, al quale prosperamente succedevano le cose. Egli riformò in quest'anno gli statuti della Città, corresse gli abusi nella elezione de' Magistrati, e stabilì un ordine certo per eleggere que'cittadini, che mandar si dovevano al governo e delle Ville, e delle Castella (2): ordine che con poca diversità sussiste fino al dì d' oggi nella elezione de' Vicarj. Appresso tale riforma attese Mastino a ripigliare i Castelli, che da' fuorusciti erano ritenuti. Raccolse a tal fine un sufficiente esercito, e gli venne fatto dicacciare i malcontenti da Legnago, Soave, Villafranca, Bovolca, Vestena; e così non pur la Città, ma ancora il contado rendette quieto e sicuro (3). Così Verona aveva il contento di vedere i suoi popoli vivere nel seno dell' abbondanza, dilatarsi il commercio, crescere nuove forze all' industria, fiorire le arti, e le scienze, e sotto un piacevole ma giusto governo tutta la Provincia come una sola famiglia riconoscere la sua felicità dalle premure amorose di questo Principe, ed ecco i solidi frutti d'una felice politica economia, che ha per base l'amore dell' umanità, e della religione.

XX.

(1) Ved. tutto il Doc. num. 188.
(2) Biancolini Supplem. al Zagata p. 63. Corte lib. IX.
(3) Paris da Cereta Chron. col. 640. Corte &c.

XX. Giunto in tal guisa l' anno 1272. rivolse l' animo Mastino all' abbellimento della propria Città. Le fabbriche ch' egli eresse in quest' anno sono monumenti ammirabili della sua magnificenza, della sua grandezza d' animo, e del suo gran genio. Esiste ancora il gran palagio da lui fabbricato nella publica Piazza, perchè servir dovesse di decorosa abitazione a' Podestà, e a tutta la sua Corte, ch' egli era solito a condur seco. Questa grandiosa fabbrica fu anche adornata con quelle aggiacenze che meritava la di lei magnificenza. Fu lastricato il cortile del palazzo, che oggi si chiama mercato della biava; edificata la chiesetta ad onore del martire S. Sebastiano, ed eretta quella magnifica scala, e quel corridore con quello sporto che ancora si vede, sopra cui stavano i notaj del maleficio a publicare le condanne de' rei. Così Mastino nel tempo istesso che recava alla sua Città così nobili abbellimenti, somministrava a' popoli vicini motivi non equivoci di ammirazione, i quali vedevano i prosperi avanzamenti di Verona, e il floridissimo di lei stato: essendone certamente una prova manifesta le fabbriche grandiose, e gli edifizj magnifici.

1272

Si adoperava frattanto Mastino segretamente per far rialzare in Mantova il suo prediletto partito de' Ghibellini; colpo che perfettamente gli riuscì, e che diede a conoscere ad evidenza quanto egli fosse esperto nella politica. Era Mantova in que' tempi più sciagurata di tutte le altre Città che la circondavano, imperciocchè mentre quelle erano da due fazioni internamente lacerate, Mantova ne nudriva in seno quattro di formidabili, che la straziavano. In breve corso d' anni si videro

1272 in quella Città effetti orribili di quelle gravissime discordie, per le quali altri uccisi, altri mandati in esiglio, altri maltrattati rimasero, e ogni cosa era piena di confusione, di sangue, e di morte. La prima fazione era de' Conti Casasoldi, e di quelli dalla Riva, la seconda degli Arlotti, e Poltroni o Polledroni, la terza de' Bonacossi e Grossolani, la quarta de' Zanacalli, e Gaffari, e ciascuna di queste parti il suo quartiero difendeva, l'una l'altra crudelmente uccidendosi (1). Quella de' Bonacossi avea per capo e principal direttore Pinamonte, uomo Ghibellino, il quale per esser tale riceveva ajuto e favore da' Ghibellini di quelle parti. Fu così sagace la condotta di lui, e tali furono i soccorsi a poco a poco ad esso somministrati, che alla fine prevalse sopra degli altri, e gli venne fatto non pure di esiliare dalla Città la maggior parte de' Guelfi suoi avversarj (2), ma di essere per universal volere del popolo eletto Capo della Città insieme con Federico Conte di Marcaria. Questi due nobili personaggi si chiamarono Rettori del Comune, e fu lor data un' amplissima autorità di modo che non facevasi consiglio, se non quando essi concordemente lo dimandavano (3).

Allora Pinamonte concluse stretta confederazione con Mastino unendo gl' interessi d' ambedue

(1) Maffei Annal. di Mantova Lib. IX. Cap. IV. pag. 622

(2) Chron. Parm. nel Tom. IX. R. I. S. Annal. d'Ital. a quest' anno &c.

(3) Daino Stor. di Mantova ms. Maffei Annal. cit. pag. 625. Appresso il Daino si legge l'istrumento d' alleanza fatta da' due Rettori a' 30. d'agosto col Marchese d' Este. *Cum nobilibus viris dominis Federico Comite de Marcharia & Pinamonte de Bonacolsis, suo nomine & tanquam Rectoribus Civitatis Mantue* &c.

bedue le Città (1), e facendo che le due Re- 1272
publiche di Mantova, e di Verona ſtringeſſero inſieme, dopo tante ingiurie ſcambievoli fatte, una perpetua ed amorevole pace (2). Così Maſtino tirò al ſuo partito una potentiſſima Città; così raſſodoſſi maggiormente nel ſuo dominio, così felicemente le coſe ſue prosperavano. Eppure viveva egli tuttora ſcomunicato, ed era la Città all' interdetto ſottopoſta. Io di ciò trovo fatta memoria in un Documento che leggeſi nella Raccolta Vigna (3). Suppongo a ragione che poſſa eſſer tale ſcomunica quella medeſima, che fu già fulminata contro Maſtino ed i Veroneſi per occaſione di Corradino. Tali erano i caſtighi, che ſi davano in que' tempi a' Ghibellini, ma che perduto avevano però gran parte della loro terribilità.

Ella è coſa incredibile quanto il partito Imperiale delle Città vicine godeſſe internamente dell' avventurata esaltazione de' ſuoi amici in Mantova, ma egli dovea tenere rinchiuſe nel petto le ſue allegrezze, almeno nelle Città di Padova, di Vicenza, di Trivigi, di Feltre e di Belluno, nelle quali i Guelfi trionfavano a man ſalva, e i Ghibellini infelici o erano coſtretti errare vagando fuori della patria, o oppreſſi nella Città mordere tacitamente il freno colla luſinga di nuovamente riſorgere a ſtato migliore. Eſſi erano così fattamente avviliti che non oſavano nè pur fare il minimo movimento, e queſto è il motivo perchè di picciola importanza ſieno le notizie che di queſt' anno ci rimangono di queſte Città della noſtra Mar-

(1) Chron. Parmens. loc. cit.
(2) Biancolini Supplem. al Zagata p. 63.
(3) Vol. II. pag. 30. nella pubblica Bibliot. di Vicenza.

1272 Marca Trivigiana. Due cose però non sono da passarsi sotto silenzio, una de' Padovani, e l'altra dei Trivigiani. A questi appartiene una carta dei tre di aprile, in cui il Capitolo di Trivigi sede vacante, perchè il Vescovo era morto, cede come in deposito al Comune, perchè le difenda a tutte sue spese, le Rocche di Braida e di Asolo col suo Castellare (1); intorno a che egli è da sapere, che Asolo era passato anch' esso sotto la giurisdizione del Vescovo di Trivigi in vigore della famosa Donazione di Ottone Imperadore del *969*. I Vescovi se lo ritennero in proprietà, finchè l' autorità de' Prelati si estese anche sopra il temporale dei sudditi. Ma subito che le Città Italiane, scosso il giogo Imperiale, diventarono libere e dominanti, cercarono di abbassare la potenza ecclesiastica sopra il temporale, e si ritolsero quelle Castella, ch' erano comprese nel loro distretto. I Vescovi però per qualche tempo conservarono ancora sopra di esse un' ombra di dominio, facendo apparire con istrumenti di darle alle respettive loro Comunità o in feudo, o come per guardia e difesa, finchè perdettero finalmente anche questa larva di signoria.

Per quel che riguarda ai Padovani, egli è uno statuto dei 2. di giugno (2) formato nel loro maggiore Consiglio, in cui si stabilisce, che Bassano unitamente alle Ville che furono de'

---

(1) Ved. Doc. num. 193. Nel libro delle Recenti Pretensioni di Asolo ec. P. III. pag. 106. è riportato questo documento sotto l'anno 1273., ma lo credo errore di stampa, poichè l'indizione XV., che ivi si legge, lo indica fatto nel 1272. Peraltro si conosce errore ancora nel giorno, perchè avendo incominciato l'aprile di quell' anno in venerdì il dì terzo non poteva essere certamente di Giovedì.

(2) Ved. Cod. Ecceliniano num. CCLXXXVIII.

de' Signori da Romano vicine alla Brenta, s' 1272
intenda compreso nella provincia Padovana. Si ordina che il Podestà abbia ad essere un Padovano, al quale si paghino per salario lire mille all' anno. Si dichiara inoltre che i Bassanesi paghino alla Città di Padova lire quattrocento annualmente, e restino presso di loro tutti i dazj e le gabelle; non intendendo i Padovani d' avere altro dominio sopra di Bassano, se non quello che aveva Vicenza secondo la sentenza di Marco Quirini.

Fra questi fatti giunse l'anno 1273: anno 1273
notabile per la elezione di Rodolfo Conte di Hapsburch in Imperadore elezione memorabile per aver avuto di là principio la grandezza di Casa d' Austria discendente da questo Rodolfo e per aver posto fine ad un lunghissimo interregno. Non si curò quest' Imperadore di venire mai in Italia; quindi le Città Lombarde ebbero vie maggiormente agio di rassodare la loro indipendenza dall' autorità Imperiale, e di attendere a lor talento al maggior loro ingrandimento; e le Città Guelfe spezialmente di perseguitare con tutto il rigore il partito de' Ghibellini. Questi infelici fazionarj già decaduti della loro antica potenza, erano trattati per ogni dove con quel medesimo rigore, che si usava a perseguitare gli eretici. Quando lo zelo di religione non sia raffrenato dalla moderatezza, e dalla giustizia degenera in fanatismo, e trasporta gli uomini a' più gravi eccessi. Ne abbiamo un compassionevole esempio in quest' anno nella Città di Vicenza a noi tramandato dal Cronista Smereglo. Era Podestà Senesio dei Bernardi Padovano. Costui o per genio, o per odio, o per interesse fece una perquisizione a-

cer-

1273 cerrima contro de' Ghibellini; ne prese dodici dei più potenti, e li fece crudelmente morire sotto i tormenti; altri ne fece imprigionare, e molti ne punì coll' esilio. Ecco dove andava a parare lo zelo de' Guelfi, i quali decantavano di non voler altro che il publico bene della Città. Quante volte i fatti non corrispondono a' nomi vani delle cose! ma bene spesso il mondo si governa co' pregiudizj. Il Bernardi intanto per così fatte crudeltà venne in odio perfino a quelli, che seguivano il medesimo partito dei Guelfi, e detestavano in lui non meno la inaudita crudeltà, che la smoderata avarizia.

Rodolfo da Vivaro, uno de' maggiori personaggi che vivessero in Vicenza, avvertito da amici zelanti della sua vita, che anche contro di lui si tramavano insidie, fuggì di notte con numeroso seguito di suoi aderenti, e giunto in Angarano ebbe la buona fortuna di occuparne il Castello, che custodivasi a nome del Comune di Padova, e quivi si fece forte. Incominciò la cosa a divenir seria daddovero; e i Padovani trovaronsi costretti a pensare tostamente al rimedio. Conobbero che il buon esito dell' affare dipendeva dalla sollecitudine, prima che Rodolfo avesse tempo d' ingrossare il suo partito, e di provvedersi delle cose necessarie ad una lunga difesa. Guidati adunque dal loro Podestà vi accorsero senza perdita di tempo con grande esercito. I Vicentini si unirono con loro, sicchè da ogni parte il Castello si vide da' nimici attorniato, e Rodolfo, che tanto impeto non s' aspettava, nè così presto, non avea fatto ancora i necessarj provvedimenti. Gli assediati abbondavano di ogni cosa, perchè quel Castello non era da Bassano distante, se non

che

1273

che pochiſſimi paſſi; ma al Vivarese mancarono ben preſto i viveri; e trovandoſi in tali ſtrettezze fuggì di notte, ed abbandonò la sua conquiſta. Lo Smereglo dice ch' egli prese la fuga con tutti i seguaci suoi; ma il Cronico Patavino aſſicura, che ventiquattro de' suoi furono preſi ed appiccati, e il Pagliarini soggiunge, che anche Rodolfo cadde nelle mani de' suoi nimici (1).

Sia com'eſſer ſi voglia, colla presa di queſto Caſtello, che per la vicinanza a Baſſano era di grande conseguenza, riſtabilirono i Padovani la quiete nella Provincia, ma non acquetarono già i diſſapori de' Vicentini, che anzi vieppiù s'accrebbero. Aveva il Bernardi finito il suo Reggimento, ed avealo terminato con universale scontentamento. Con invettive e con satire, giacchè queſto non è coſtume solo de' noſtri tempi, sfogarono i Vicentini la loro rabbia. Sindacoſſi il suo governo, com' era l'usanza, e a ſindacarlo furono eletti due de' più saggi cittadini di Vicenza, Guglielmo Malafiamma Giudice, e Zopilio o Uguccione da Velo. Non fu cosa difficile di scoprire evidentemente tutte le tirannie, le ingiuſtizie, e le eſtorſioni del Podeſtà, e però lo trovarono degno di eſſere condannato in groſſa summa di danari. Egli appelloſſi al Conſiglio di Padova, e seppe sì bene difendere la sua causa largheggiando opportunamente, che alla fine dalla condanna fu liberato (2). Ecco come andavano di giorno in giorno crescendo i motivi de' dispiace-

(1) Ma il Pagliarini fallò anche nell' anno ponendo un tal fatto nel 1270. Fallò pure l' Iſtoria de' Cortusj, che ciò racconta al 1271. Vedi Aggiunte a Rolandino p. 379 e 424 nel Tom. VIII. R. I S. e Anonimo Foſcariniano ms.

(2) Smeregl. Chron. Vicent.

1273 ceri, e delle malevolenze fra i due Comuni.

Egli è ben vero che il governo de' popoli è un delicatissimo affare, e che bene spesso da picciolissime cose dipende il renderli o malcontenti, o felici. Vedremo in progresso a qual segno si aumentarono i semi delle dispiacenze fra le due città, di modo che alla fine si convertirono in un odio irreconciliabile. In altro modo più politico e più umano Mastino si diportava in Verona, mentre null' altro aveva in pensiero, che di guadagnarsi l' affezione e la benevolenza delle genti a lui soggette. Quindi anche in quest' anno proseguì i suoi lavori per ornamento della città, e le publiche fabbriche da lui erette ci vengono descritte dal Biancolini nel suo Supplemento alla Cronica del Zagata. Attese eziandio nel tempo medesimo a nuovi acquisti, e quantunque il tentativo non gli sia riuscito prosperamente, è degno però di onorevole ricordanza. Egli avea mandato sotto la condotta di esperti Capitani un grosso corpo di truppe a Riva di Trento, sperando di ridurre quel Castello sotto il dominio de'Veronesi. Ma tale e sì ostinata fu la difesa fatta da'cittadini, che vani tornarono tutti gli sforzi. Al valore e alla direzione di Odorico Signore d'Arco ascriver si deve il merito di tanta resistenza; e di fatti Egnone Vescovo di Trento, che di Riva era anche Signore, conobbe che da esso tutta dovevasi riconoscere la difesa; e lo premiò eziandio secondo i suoi meriti, dandogli Riva stessa in sua propria giurisdizione. Fu l' istrumento di tale gratificazione stipulato in Bolzano nel Palazzo del Vescovo a' 20 di marzo (1). Osservabile si ren-

(1) Ved. Doc. num. 195.

rende in detta carta che sì Mastino, come i 1273
Veronesi chiamansi ribelli ed inimici della Santa Chiesa: e ciò perchè erano ancora, come Ghibellini, alla scomunica sottoposti.

Ma con più di felicità gli riuscivano le sue mire verso di Mantova. Non già ch' egli tentar volesse l' acquisto di quell' illustre città; ma operando che l' autorità di Pinamonte diventasse maggiore, si avvisava di accrescere anche la propria. Abbiam già veduto come quella città era da due personaggi governata col titolo di Rettori; Pinamonte cioè e Federico; ma questo dimezzato dominio non piaceva gran fatto a Pinamonte, che solo voleva padroneggiarla. L' armonia che passava tra lui e Mastino, anzi i consigli di questo, le promesse, e le offerte ad ogni sua inchiesta lo fecero coraggioso ed ardito a tentare ogni cosa. Formato il progetto fa chiamar di notte tempo in palazzo Federico, come se conferir volesse con esso lui d' importantissimi affari, e tra le due porte lo fa da' suoi sicarj crudelmente ammazzare. Egli era uomo di molta eloquenza, e però non gli fu difficile di persuadere al popolo che non era autore di tale misfatto, ed intanto rimase solo alla reggenza della città (1). Avvenne questo fatto ne' primi mesi dell' anno 1274.

Appresso di ciò Pinamonte si unisce a Mastino con legami più forti, ricevendo per Podestà di Mantova Alberto dalla Scala fratello di Mastino, e mandando a Verona Giovanni de' Bonacolsi suo strettissimo parente (2). In 1274 tal

(1) Equicola Commentar. di Mantova ec. Platina Histor. Mantov. lib. II. p. 724.

(2) Biancolini Supplem. al Zagata p. 64. Dissertaz. sopra i Governatori ec. p. 101. Equicol. cit. ec.

1274 tal modo congiunti d'animo e d'interesse questi due Principi si aprivano la strada alla loro maggiore grandezza. Pinamonte era un personaggio de' più accorti, de' più sagaci, e de' più valorosi del tempo suo; con un sommo coraggio accoppiava una somma prudenza, ed una politica particolare. Egli incominciò a reggere il suo popolo con molta giustizia ed avvedutezza, per modo che la universale benevolenza agevolmente si procacciò. Non trascurò di rassodare la buona intelligenza, che sempre passata era fra i Mantovani e 'l Marchese d'Este (1). Aggiustò tutte le differenze, che vertevano tra la Republica di Venezia, e la sua Comunità sopra il fatto della strada del Po, del Sale e delle mercanzie da essere condotte sopra la stessa via del Po; sopra il quale accomodamento fu stipulato un istrumento di convenzione e di lega (2). Così la sua potenza facendosi ogni dì maggiore in quella si confermò allettando i nobili colla cortesia, i soldati co' doni, il popolo cogli spettacoli, i ricchi cogli onori, di maniera che facendo mille altre cose vantaggiosissime al publico bene meritò due anni dopo di essere dichiarato Capitan Generale del popolo. Ed ecco anche Mantova soggetta ad un Principe, siccome era Verona.

Così poco a poco le città della Lombardia da loro stesse mettevano i piedi ne' ceppi, passando dallo stato di Republica al governo di un solo. Ma tali ceppi rendevansi in qualche modo necessarj in que' tempi disastrosi ed infelici attese le frequenti discordie fra la nobil-

tà

(1) Equicol. Comment. ec.
(2) Maffei Annal. di Mantova p. 655.

tà ed il popolo, e i continui disordini, che 1274
nascevano fra le due indiavolate fazioni dei Guelfi e de' Ghibellini; motivi ambidue per cui divenuta la gioventù sfrenata ed indomita più non temeva il Podestà, nè i Magistrati, e liberamente lasciavasi trasportare a qualunque eccesso. Un personaggio di senno posto alla direzione del governo mise ben presto riparo ad ogni disordine procurando colla sua saggezza di recider dalle radici que' mali, che partorivano quelle funestissime conseguenze. Se volevano riuscire nelle loro intraprese era d'uopo che forniti fossero di tutte quelle virtù, che costituiscono gli uomini grandi, ma spezialmente di una finissima politica, e di una impareggiabile prudenza; imperciocchè il più grande di tutti gli abusi, dice un celebre autore, è di volerli riformar tutti, essendovi dei mali necessarj che convien tolerare in un saggio governo. Così fece Mastino in Verona, così Gerardo da Camino in Belluno ed in Feltre.

Certamente dopo quel tempo che questo saggio Principe prese le redini del governo di queste due città non avvennero cose degne di Storia: tanta era la saggezza e la prudenza di lui; imperciocchè io tengo in conto di favola quanto scrive sotto quest'anno il Cambrucci nel libro terzo dalla sua Storia di Feltre (1). Ma in Trivigi che ancor governavasi a Republica, e dove i potenti cittadini dirigevano a lor talento gli affari, in tutto diversamente passavano le cose. Grandi rumori s'erano suscitati nell' anno antecedente fra i diversi personaggi della

(1) Scrive questo Storico che i Ghibellini esuli di Feltre inviarono nel 1273 ad Ottocaro Re di Boemia Ambasciadore sup-

1274 della nobile famiglia Crispignaga. Alle controversie avea dato origine il governo del loro Castello. Incominciarono colle scritture, e finirono colle armi; poichè azzuffatisi insieme con tutti gli aderenti dell'una parte e dell'altra il settimo giorno di maggio nella publica piazza seguì un fiero combattimento, in cui quattordici vi rimasero morti, e feriti in gran numero. Il disordine sarebbe stato ancora maggiore, e forse anche avrebbe sconvolto la città tutta, che già al suono della publica Campana erasi messa in armi, se il Podestà Giovanni Cornaro non avesse acquietato il furore dei combattenti (1). E questi sono i funesti effetti d'una libertà mal regolata e senza disciplina. Si compiangano que' tempi infelici, e rallegriamoci dell'ottimo governo presente. Questo esser deve il frutto della Storia; la relazione de' fatti col genere umano, e col bene o col male della società.

Liberati appena da tai pericoli ricaddero tosto i Trivigiani in altri, e forse anche in maggiori. Erasi appiccato il fuoco in Mestre, che aveva abbruciato quasi tutto il Castello, e fra le case arse in quell'incendio una ve n'era di Tommaso Querini Nobile Veneziano. Pretese egli che la Comunità di Trivigi fosse obbligata a pagargli i danni; ma i Trivigiani a tal dimanda non acconsentirono. Le cose si andarono innasprendo per modo, che furono trattenuti in Venezia alcuni cittadini di Trivigi sotto

---

supplicandolo per esser rimessi nella patria; che Ottocaro mosso da queste istanze passò in Italia, acquistò il Friuli, ottenne anche Trivigi, Feltre e Belluno, e rimise in Feltre la fazione Ghibellina.

(1) Anonim. Foscariniano ms.

tò lo speziosò titolo di rappresaglie (1). I Trivigiani non furono lenti a correre alla vendetta; ma occuparono tosto i beni di tutti i Veneziani, che si trovavano nel Territorio di Trivigi. L'odio esacerbavasi scambievolmente, e già ognuno temeva, che le discordie dovessero esser decise coll' armi; quando Lorenzo Tiepolo Doge entrò di mezzo, e per guisa s' adoprò che gli venne fatto di acquetare amichevolmente ogni controversia (2). Allora i Trivigiani poterono attendere a tutto loro bell'agio a' lavori importantissimi già da qualche tempo incominciati sopra il pericolosissimo fiume della Piave (3).

1274

In istato alquanto migliore ancor persistevano le cose de' Padovani, e godevano i frutti d'un tranquillo governo. Per conservar la pace e la buona armonia co' Trivigiani essi avevano con publico decreto soppresso da' publici registri le rappresaglie già fulminate contro que' popoli (4). Indi intenti al maggior loro decoro andavano estendendo i confini della loro libertà. Il diritto della Zecca era una delle Regalie alla imperial dignità riservate; ma di tali diritti gl' Imperadori bisognosi e avidi di danaro si andarono poco a poco spogliando. Alcune città Lombarde se l'acquistarono col soldo, alcune altre cavando dagli archivj de' vecchi privilegj se l'arrogarono da loro stesse; ed altre per benemerenza e per benefizj ricevuti furono gratuitamente accordati; così non v' ebbe quasi città veruna in Italia, che a que' tempi non abbia battuto moneta. Di queste seconde fu

(1) Ved. Doc. num. 201. 214. e 275.
(2) Anonimo Foscariniano ms.
(3) Ved. Doc. num. 200.
(4) Ved. Doc. num. 198.

1274 fu Padova. Vantava ella un vecchio privilegio di coniar danari concedutole fin dal 1049 dall' Imperadore Enrico. Se ella di questo diritto abbia fatto uso ne' tempi anteriori, ora non è il luogo di ricercarlo (1); ma che se n' abbia servito dopo che colla morte di Ecelino riacquistò la perduta libertà, ella è cosa assai più che probabile; imperciocchè di nuovo Privilegio non si trova il minimo cenno; ed all' incontro di monete Padovane troviamo pochi anni dopo notizie certissime. Queste peraltro correvano per Padova miste con infinite altre forestiere, che senza leggi vagavano, quando que' Padri conobbero la necessità di regolarne il disordine. Fecero dunque una legge in quest' anno 1274, mentre era ancora Podestà Giacobino de' Rossi, cioè prima de' 24 di giugno, in cui si poneva fine a' Reggimenti di quella città, e dal Documento da Brunacci riportato (2) sembra che fatta fosse anche prima di Pasqua. Decretarono in essa legge, che le Padovane monete, e le Veronesi, e le Veneziane, e le Trentine avessero solamente corso nella loro città, e le altre tutte s' intendessero escluse per sempre da tutto il distretto, fissando a quelle nel medesimo tempo il loro valore, e regolando in tal guisa prudentemente tutti gli abusi.

Non picciolo accrescimento alla loro grandezza ricevettero indi a poco i Padovani per la venuta nella loro città di tanti Bolognesi fuorusciti. Due fazioni rimescolavano e per-

tur-

(1) Si legga il Brunacci de Re Nummaria Patav. p 8. e la mia Dissertazione sopra le monete di Padova ec. nel terzo Tomo delle zecche d' Italia del Sig. Zanetti.

(2) De Re Nummaria Patav. p. 59.

turbavano anche Bologna in que' miserabili tempi. De' Geremii chiamavasi l' una, ed erano Guelfi, e i seguaci dell' Impero erano i Lambertazzi; e pochi anni passavano che i due partiti non venissero fra loro alle mani. Ma in quest' anno nel mese di maggio le due parti vennero all' armi, e per più giorni succedettero ammazzamenti di persone, ed incendj di case. A soccorso de' Geremii marciarono tosto i Parmigiani, i Reggiani, i Modanesi, i Ferraresi, e i Fiorentini, che tutti seguivano la parte della Chiesa (1). A' Lambertazzi convenne cedere, e però vinti uscirono dalla città nel dì secondo di giugno. Scrive il Ghirardacci che quindici mila cittadini in tale occasione furono sbandeggiati. Molti a Faenza si ritirarono, e molti vennero anche a Padova, i quali accresciuti di numero dalle emigrazioni degli anni susseguenti fermarono in quella fiorente Repubblica stabilmente il loro domicilio.

1274

Già il lusso, gli agi e le ricchezze andavano ogni dì più crescendo in questa città, e nell'anno presente diedero i Padovani un saggio della loro magnificenza non meno che della grandezza d'animo e gratitudine loro. Fin dal decembre dell' anno scorso era stato eletto a Patriarca d' Aquileja Raimondo dalla Torre figlio di Pagano, e fratello di Martino Signor di Milano. Il Podestà di Padova, che a Jacobino de' Rossi era succeduto nel luglio, era Goffredo dalla Torre figlio di Martino, e nipote appunto dell' eletto Patriarca. Raimondo ch'era presso il Pontefice, mosso dalle vivissime istanze dei suoi sudditi, si deliberò alla fine di andare in Friuli. Il Cronico di Giuliano a questa gita di Raimon-

(1) Annal. Bonon. Tom. 18. R. I. S. Chron. Parmens., Memor. Potest. Regiens. Ghirardacci Stor. di Bologna ec.

1274 mondo assegnà il mese d'agosto. Egli aveva seco una nobile comitiva, qual richiedeva la chiarezza della sua prosapia, e lo splendore di suo fratello Martino. Goffredo volle anch'esso accompagnare lo zio, e la nobiltà Padovana si distinse mirabilmente per far onore e allo zio e al nipote. Narra il Cronico Patavino che quasi tutta per onorare il loro Podestà, e il novello Patriarca leggiadramente vestita ascesa sopra nobili palafreni fece vaga mostra di se medesima in questo nobile accompagnamento.

Giunse il Patriarca a Sacile a' due d'agosto; a'quattro andò in Udine, ove fermossi per tredici giorni, e a' 17 passò in Cividale, e la nobiltà Padovana fu sempre in sua compagnia (1). Quivi giunto rivolse i suoi primi pensieri alle gravissime discordie, che da qualche tempo vertevano fra il Patriarca defunto, e Alberto Conte di Gorizia. Trovò Raimondo il Conte Alberto dispostissimo all'accomodamento, sicchè di unanime parere furono eletti due arbitri per decidere le quistioni, cioè il Podestà Goffredo per la parte del Patriarca, e Ulrico de Taures per la parte del Conte. Gerardo da Camino fu anch'esso eletto per terzo arbitro. Io non mi estenderò a descrivere gli atti tutti di questo trattato, e perchè è materia fuori del proposito nostro, e perchè non ebbe il suo effetto (2); contenti solamente d'averlo accennato per far conoscere una notizia illustre del nostro Caminese stimato ed onorato da' più nobili soggetti.

(1) Chron. Julian. Monum. Eccles. Aquiles. p. 764. ec.
(2) Ved. Doc. num. 203.

FINE DEL PRIMO TOMO.

DOCUMENTI.

Num. I. Anno 793. 31. Marzo.

Diploma di Carlo Magno, che conferma a Dolcissimo Vescovo di Ceneda i privilegj e le giurisdizioni della sua Chiesa.
Dalla Dissertazione sopra il dominio temporale de' Vescovi di Ceneda ms.

Carolus gratia dei Rex Francorum, ac Lombardorum, & patritius Romanus. Maximum Regni nostri in hoc augere credimus munimentum, si petitionibus sacerdotum, vel servorum dei, in quo nostris auribus patefecerint, libenter obaudimus, & eas in dei nomine ad effectum perducimus. Igitur notum sit omnium fidelium nostrorum magnitudini presentium, & futurorum, quatenus nos propter nomen domini ad eternam remunerationem, talem confirmationem circa ecclesiam Sancti Titiani Confessoris Christi, que est constructa sub oppido Cenetensium castro, ubi ipsemet pretiosus Sanctus corpore requiescit, & ubi preest vir venerabilis Dulcissimus Episcopus, visi fuimus concedere, & de omnibus plebibus, & parochiis cum jurisdictionibus Imperii locorum, & terrarum ipsius episcopi, que in istis comprenduntur finibus, idest determinatione fluvii Limane, sicut Limana currit in Plave, & Plavis usque locum ubi Teba defluit in ipsam, & deinde usque in illum locum, ubi Negrisalia defluit in Plave, & Plavis currit in mare. Et iterum de fluvio Limane usque in Celium montem, & deinde in lacum mortuum, & dehinc in ecclesiam S. Floriani, & inde in aquam ubi oritur Liquentia, & deinde usque Arcam traversam, & post hunc flumen Medune, & aqua Medune defluit in Liquentiam, & iterum Liquentia currit in mare. Nos igitur dignam ejus petitionem considerantes, tam ipsi, quam successoribus suis per nostri precepti paginam confirmamus, atque corroboramus omnes plebes, atque jurisdictiones locorum, vel terrarum, que in precriptis finibus, vel terminationibus comprehenduntur; precipientes itaque mandamus, ut nullus Dux, Patriarcha, Archiepiscopus, Episcopus, Marchio, Comes, Vicecomes, Judex secularis, nullaque nostri Regni parva, vel magna persona prelibatum Episcopum, vel suos successores de omnibus plebibus, vel jurisdictionibus, quas eis per confirmationem nostri precepti concessimus, atque corroboravimus, sic per precepta nostrorum antiquorum regum, vel Imperatorum confirmata fuerunt, inquietare, vel devestire presumat, sed omnia potestative teneat, remota omnium interdictione. Si quis autem, quod minime credimus, ad futurum hoc nostre confirmationis preceptum irrumpere tentaverit, sciat se compositurum mille libras auri, medietatem camere nostre, & medietatem jam dicto Episcopo, vel suis successoribus: quod ut verius credatur, & obnoxius in posterum ab omnibus observetur manu propria subter firmavimus, & impressione nostri sigilli insigniri jussimus.

R
Signum K O S Karoli illustrissimi Regis .....
L

Dat. pridre Kal. Aprilis anno XXVI. & XX. regni.

Num. II. Anno 908. 5. Agosto.

Diploma di Berengario Imperatore, che concede al Vescovo di Cenedà il porto di Settimo su la Liquenza, e le selve di Gajo e Girano, ed altre giurisdizioni. Dalla Dissertazione ms. sopra la giurisdizione temporale de' Vescovi di Ceneda.

In nomine omnipotentis dei eterni. Berengarius divina ordinante clementia Rex. Morem sequimur priorum predecessorum nostrorum, si ecclesie dei, & ejus sacerdotibus augmentum contribuentes conferimus. Idcirco omnium fidelium sancte dei Ecclesie, nostrorumque presentium scilicet, & futurorum noverit solertia, quia ob precationem Bersilie dilecte conjugis & consortis Regni nostri, concedimus sancte Cenetensi ecclesie, ubi corpus sancti Titiani Confessoris humatum quiescit, unum portum in Liquentia, quod Septimum dicitur, & sicut predictum flumen oritur, & defluit usque in mare, de ambabus partibus ripe per quindecim pedes, palis fictūram, ripaticum, tholoneum, mercatum juris regni nostri, seu quidquid ad eundem portum, vel in ejusdem finibus, pertinere dignoscitur. Nec non & silvam de Gajo, & Girano, cum jure & cum omni integritate sua, in latitudine & in longitudine, prout hactenus nostre pertinuit parti, per hoc nostre auctoritatis preceptum de nostro jure in jus & potestatem proprietariam, prelibate sancte Cenetensi Ecclesie, ubi presenti tempore Ripaldus venerabilis Episcopus sacerdotii jura gubernat, ex integro conferimus & largimur, ad habendum, tenendum, possidendum, seu quidquid voluerit faciendum, remota totius potestatis inquietudine, vel minoratione. Si quis igitur contra hoc nostre donationis preceptum ausu nefario assurgere tentaverit, & a possessione jam dicte ecclesie subtrahere quesierit, sciat se compositurum auri optimi libras mille, medietatem Palatii nostri, & medietatem prenominate Ecclesie, ejusque Rectoribus; quod ut verius ab omnibus credatur, diligentiusque observetur manu propria roboratum de anulo nostri nominis assignari subter precepimus.

Signum domini Berengarii Serenissimi Regis.

Ambrosius Cumanus ad vicem Anovigi Archicancellarii recognovi.

Datum nonis augusti Regni domini Berengarii piissimi Regis anno XXI. actum summo Lacu In dei nomine feliciter. Indictione XI.

Num. III. Anno 921.

Privilegio di Berengario Imperatore che concede a' Signori di Savorgnano di fortificare il loro Castello. Copia tratta dal tomo primo della Raccolta Scotti

In nomine Domini Amen. Hoc est exemplum cujusdam Privilegii d. Berengarii Imperatoris Augusti sic incipientis. In nomine domini Dei eterni. Berengarius divina favente clementia imperator Augustus. Noverit omnium fidelium S. Dei Ecclesie nostrumque presentium scilicet, ac futurorum industria; Grimaldum gloriosum Marchionem, dilectumq. fidelem nostrum humiliter nostram exoràsse clementiam, quatenus cuidam presbitero S. Aquil. Ecclesie nostre Petro presenti auctoritate concedere dignaremur licentiam suum Castellum proprium Saburniano dictum in sua videlicet proprietate constructum confirmare, & muniri, & propugnaculis, bertissis, atq: fossatis. Cujus precibus inclinati prenominato Petro presbitero hoc nostre concessionis precepto licentiam, & largitatem dedimus Castellum suum Saburniano confirmare, & muniri merulis, & propugnaculis, bertissis, atque fossatis. Precipientes, & omnino jubentes, ut nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Sculdascio, Gastaldio, Decanus, aut aliqua magna, parvaq: persona in ipsum Castellum ingrediens aliquam interat controversiam, vel molestationem. Nemo in . . . publicis ministerialibus placitum, aut mansionaticum faciat potestativum, sed liceat eidem Presbitero prenominatum Castellum suum jure quieto possidere usq; in perpetuum absq: omni publica inquietudine, & contradictione. Et hoc ante omnia decernimus, atq: jubemus, ut homines ipsius presbiteri, qui in suis proprietatibus resident, ante nullum publicum ministeriale placitum custodiant, nisi in presentia Marchionis qui pro tempore fuerit, tribus vicibus in anno. Si quis vero hoc nostre concessionis preceptum infringere tentaverit, sciat se compositurum auri optimi libras quinquaginta medietatem camere nostre, & medietatem predicto presbitero, suisq: heredibus, aut cui ipse dederit vel habere concesserit, quod ut verius credatur & diligentius observetur, manu propria roborantes de annulo nostro subter jussimus insigniri

Signum Domini Berengarii Serenissimi Augusti. Joannes Episcopus, & Cancellarius ad vicem Ardingi Episcopi Archicancellarii recognovit. Anno dominice Incarnat. VCCCCXXI. domini vero Berengarii sereniss. Regis vigesimo octavo Imperii autem septimo Ind. X. Actum Ver. in dei nomine feliciter Amen.

Num. IV. Anno 954. 29. Gennajo

Donazione di Almerico Marchese e Duca qu. Almerico Conte e Marchese di Franca figlia del qu. Lanfranco Conte del Palazzo al monistero della SS. Trinità, o di S. Arcangelo di Brondolo, e di Banioli. Ex Chartulario Monasterii S. Michaelis de Bagnolo in codice chartaceo n. 1227. Bibliothecae Sanmichelianae.

In nomine domini dei & salvatoris nostri Jesu Christi. Berengarius & Adelbertus filio ejus gratia dei reges Anno regni eorum deo propitio hic in Italia quarto: tertio Kal. Februarii: Indictione duodecima: monasterio S. Archangeli Michaelis, qui dicitur a brondulo qui est constructum infra judicalia veneciali: ubi nunc paulus abas & custos esse videtur: Ego Almericus marchio & dux, ex genere francorum: filius q. bone memorie almerici comitis & marchionis: & Franca filia bone memorie Lanfranchi comes palatii jugalibus que professa sum ego franchia ex natione mea Lege vivere Langobardorum: sed nunc pro ipso viro meo lege vivere videor salica; ipso namque jugale, & mundoaldo meo nicholao consentientibus, & subter confirmantibus, & juxta legem meam in qua nata sum: seu juxta capitularem ut sit mulier habet potestatem cum viro suo de rebus suis; vendendis comutandi etiam & de familiis habitandi, ita vero offerendi atque donandi offertores & donatores ipsius monasterii in sumptum & usum fratrum monachorum monachio habitu vivendi ut per nos peccatores ad dominum nostrum Jesum Christum orare deberent presens presentibus diximus quisquis in sanctis ac venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus juxta auctoris usum in hoc seculo centuplum accipiet: Insuper & quod melius est vitam possidebit eternam: Ideoque nos quibus supra jugales donamus, & offeremus in eodem sanctum & venerabile monasterium Sancti Archangeli Michaelis in sumptum & usum fratrum monachorum, qui ibi sunt, vel pro tempore fuerint faciendi, ex fructibus earum rerum vel censum ex inde annue dominus dederit idest cortem unam, domum cultillem juris nostri quibus supra jugalibus, quam habere visi sumus in loco & fundo bagnuolo: quam prenominatam Curtem que vocatur bagnuolo cum capella sancte marie & sancti michaelis archangeli cum mansione mea donichale & cum cassis massariciis & omnibus rebus ad se pertinentibus, cum molendinis, piscationibus, & cum venationibus & cum theloneis & cum siluis, & paludibus cum pabullo & pasculo herbatico & glandatico, & cum omnibus utriusque sexus ad eamdem cortem pertinentibus quod sunt massaricias Centum de liberis hominibus: & vigintiquinque de nostris propriis servis in integrum & duas alias capellas in prenominata curte una ad honorem S. Ioannis Evangeliste, alia in honore sancti Cristofori martiris ut dictum est; tam predictam cortem, domum, coltillem cum eisdem capellis & cum omni decimatione cum mansione mea donicali cum cassis, & omnibus rebus ad se pertinentibus cum ortis, areis, vineis, campis, pratis, pascuis, siluis hac silares, rivis, rupinis, hac paludibus cultis & incultis divisis & indivisis una cum finibus terminibus accessionibus & usibus a-

qua-

tum, aquarumque decursibus cum omni jure adiacentiis, & pertinentiis earum rerum per locas & unabullâs ad ipsam cortem pertinentibus cum molendinis & piscationibus cum tholoneis & ripaticis cum pensionibus, & redibutionibus, cum venationibus, & cum omni integritate sua in integrum sicut determinata esse disernit, de parte de contra capitis silve & de contra trebano per viam antiqua que venit per palude majore dapulo qui dicitur visignale, juxta prato de gravaneto, veniente ipsa via in levata majore que venit de caput silvis que vocatur agna extendente prenominata via per transversum de prenominata levata juxta silva majore qui est comunitate mea cum homines de tribano veniente ipsa via usque ad puto domino pro exiente usque in fosa qui vocatur roviga percurente ipsa fosa qui vocatur rovega in valle gisani, accurrente valle gisani in palude de agere macagino, & argere columbo, percurente ipsa palude in palude de lavaglarco existente prenominata palude de lavaglarco juxta argere meo qui dicitur linarcia minore in palude de anguilaria de uno latus foso sancti marci, & de alio latus argere qui vocatur merolario; Inde usque in petra ledevai & prope ture que fuit bone memorie adelberti ducis bisavii mei, determinos qui est in capite de argere macagino veniente una via qua exia in viam, que vadit de trabano ad curtem nostram de bagnolo ipsa venit ad novellum gisvierdi & inde usque ad roverum galinario & a terminos de caput de argere macagino. Contra fossa una que dicitur finale currente ipsa prenominata fosa in roviga intra via & ipsa fossa est cispite consort. de terra una quam pater meus bone memorie almericus marchio largivit in monasteria sancti silvestri de nonantula pro anima Indelberge avie mee. De contra agna est termine de petra lledevai, & in terra vetere. Inde per argere beurile & per argere de alberredo perexiente in via que vadit ad agnam usque in villa mea de Visignolo, & Capella sancti Isidori, & inde usque ad palude de Feragano percurrente fossa que vocatur Curnaria, da fossa curnaria usque in concha di albaro, & inde per palude de feragano, de contra ary usque in fossa temuli, & fossa de alcedo, & inde in doione tallare, & usque in pra de ulmedo, & deinde a termine de cornu de albaro per palude arnione in caput silve usque ad fossa que dicitur visignale terminante ipsa fossa in via de gravenedo, que autem suprascripta corte, domui, coltillem juris nostri quo supra jugalibus quam habere visi sumus in loco & fondo bagnolo cum cassis, capellis, & masariciis, & cum omnibus juris, & omnibus rebus supranominatis, una cum accessionibus & ingressores earum rerum seu cum superioribus & inferioribus & terminibus suis, sicut supra legitur in integrum, excepto masaricias duas quas bone memorie pater meus dedit sancte Justine pataviensis ecclesie cum medietate de terra que est inter fossa yemuli & fossa de salcedo, & doione tallado, & medietate de terra que est inter dozone tallado & pra dalmedo usque in visignollo, similiter donamus de tertia portione de terra, de terra de in geto, & offerimus nos quorum supra scritos jugales in agna in loco & fondo terboni, massaricias octo cum omnibus suis pertinentiis, & familiis, & braido nostro qui vocatur braxila de Creda cum Capella Sancti Viti & alio braido de Savardo cum capella sancti petri sicut cernit fossatum antiquum usque in atesis, & mercatum meum in prato de contra

cum ripatu & tholoneum & pabulationem & piscatione usque ad finem de caput ageris, & aliam dicta Corte de bagnollo per quocumque ingenio pertineat juris in integrum sicut supra legitur, & in agna sicut superius diximus in integrum ab hac die in eodem monasterio sancti Michaelis Archangeli a sumptum & usu fratrum monachorum faciendum ex fructibus earum rerum & censum, quibus exinde dominus annue dederit quidquid voluerint sint omni nostre & re . . . orum ac pro heredumque nostrorum contradictionem vel repetitionem. Insuper vobis ex inde contra testes presentialiter facimus vestituram & legitimam traditionem per cultellum fistucum nodatum ienanto & una sana terre quam ramum arboris, & taliter vero ex inde foris expulimus vanpiveras & absantito fecimus & apares predicto monasterio ad proprietatem habendam relinquimus facientes exinde predicti monachi qui modo sunt vel pro tempore ordinati fuerint ex frutibus earum rerum vel censuum quibus exinde annue dominus dederit quidquid voluerint sine omni nostra quorum supra jugalibus & heredum, ac pro heredumque nostrorum contradictione. Si quis vero, quod futurum esse non credimus si nos ipsi jugalibus quod absit aut unus de heredibus ut pro heredibus nostris, seu quislibet apposita persona hominum contra hanc cartulam offersionis hac donationis via quandoque temptaverimus aut eam pro quovis ingenium infrangere quesierimus & ab omnibus questionantibus hominibus tam nos suprascritos jugales quam nostros heredes vel pro heredes per quovis ingenium defensare voluerimus aut non potuerimus inferamus nos quibus supra jugalibus aut nostros quam heredes vobis prelibati monaci & apares prefati monasterii aut subtrahere quesierimus & exinde litem intuleritis tunc componere promitimus in consimile loco duplex ipsas res in consimile loca si pro tempore meliorata fuerint. Et insuper multa que est pena auro obtimo libras centum, & argentum ponderas mille. Et quod reperierimus vindicare non valeamus sed presens hanc cartulam offersionis, ac donationis diuturnis temporibus firmam & stabilem permaneat & incolumem cum stipulatione subnixa; & si quod absit, & fieri non credimus, si rex aut dux, vel marchio aut prexul vel abas qui modo ordinatus est aut pro tempore fuerit, se ulla quelibet magna vel parva quam persona tam propinquos quam extraneos tam masculos quam feminas, qui hanc nostram ofersionem & donationem infrangere quesierint per se aut per missa qualibet persona, & eorum monachi quiete & pacifice habere non permiserint & eos omni tempore defensare noluerint sicut supra declaratum est, tunc in dei omnipotentis incurrant judicium, & ad deum & sancti dei habeant maledictionem & cum belzebub principe diabolorum reclusi jaceant in Infernum in secula seculorum. Et hanc enim cartulam offersionis hac traditionis mee paginam Benoni notario & judex sacri palatii tradimus & scribere rogavimus in qua etiam manibus nostris confirmavimus, testibusque obtulimus roborandam. Actum in castro nostro di merolaria in dei nomine feliciter Anno dom.

Signum manibus suprascriptorum Almerici & Francham jugalibus per hanc cartulam offersionis ac donationis fieri rogaverunt & eorum relecta.

Signum manibus illini filii stefani & Lamberti qui vocatur Lanzo filius bone memorie berengarii & Ildecivi. qui vocatur bonizo

zo filius bone memorie Idehaldo ex genere francorum teſtes
Signum manibus viſelberti & adelfredi germanis filii felix & Joannis de Leonico viventes lege Langobardorum teſtes.
Signum manibus robaldo filio q. ſigezoni & avvitengo & Joanni gaſtaldo de lendenaria vivente lege romana teſtes.
Signum manibus Jugo filius guberti de agna & geraldi filius q. gariberti, & grauſoni filius q. emierardi, & garvierti filius q. felix teſtes.
Signum manibus adelberti & gotofredi qui vocatur bonizo & filius q. Sigo, & martinus filius q. fredeverſi viventes lege Langobardorum teſtes.
Ego Benon notarius & judex dominorum noſtrorum regum ſcriptor hujus cartula donationis ſeu offerſionis poſt tradita complevit & dedit.
Eodem milleſimo & Indictione die martis XXVIII menſis madii ego judex ſupraſcriptus me ſubſcripſi.

Num. V. Anno 962. 6. Agoſto.

Diploma di Ottone Imperatore, che concede a Sicardo Veſcovo di Ceneda un pezzo di terreno entro al Caſtello della Città, e un altro pezzo fuori delle porte. Dalla diſſertazione MS. sopra la giuriſdizione temporale dei Veſcovi di Ceneda.

In nomine ſancte & individue Trinitatis. Otto divina gratia Imperator Auguſtus. Decet Imperialem clementiam votis fidelium suorum, ut aures pietatis ſue clementer inclinet, quatenus eoſdem devotiores ac promptiores in ſuo obſequio reddat. Ideo omnium ſancte dei Eccleſie fidelium, noſtrorumque preſentium ſcilicet, & futurorum, noverit univerſitas, qualiter Sicardus Sancte Cenetenſis Eccleſie venerabilis Epiſcopus noſtram ſuppliciter exoravit clementiam, ut pro ejus frequenti & ſalubri ſervitio concederemus aliquantam terram adjacentem in caſtro Cenete, ubi venerabile corpus S. Titiani quieſcit, ſimiliter & ad fores ipſius Caſtri aliquantam terram juris imperii noſtri, caput enim ipſius terre tenet uſque ad locum Curtis Tovene, aliud autem uſque ad Eccleſiam S. Floriani; aliud autem ſicut fluit flumen Miſchi usque ad Camparnum; quartum vero caput incedit & tenet, ſicut currit aqua, que vocatur Cervano uſque ad aquam, que nominatur Montegano. Nos autem dignam ejus fidelitatem conſiderantes, hec omnia ſicut ſcripta ſunt, concedimus & donamus, prout juſte & legaliter poſſumus, & de noſtro jure & dominio, in ejus jus & dominium modis omnibus infundimus, & delegamus. Inſuper concedimus ei diſtricta ipſius loci, seu redibitiones, atque fiſcalia, & quidquid pars publica in ipſis loci exigere debet, omnia in integrum concedimus, & donamus, una cum terris, vineis, pratis, paſcuis, ſilvis, ſaletis, fructibus, molendinis, piſcationibus, aquis, aquarumque decurſibus, montibus, vallibus, planitiebus, aldionibus, & aldianis, servis & ancillis utriuſque sexus, & omnia que nominari, vel dici poſſunt ad predicta loca pertinentibus, vel aſpectantibus in integrum, ita ut habeat, teneat, firmiterque poſſideat, habeatque poteſtatem tenendi, donandi, vendendi, commutandi, pro anima judicandi, vel quidquid ejus depreverit animus, faciendi, omnium hominum contradictione remota. Si

quis igitur hujus nostri precepti paginam infringere, vel violare tentaverit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem Curie nostre, & medietatem prefato Sicardo Venerabili Episcopo, suisque successoribus, quod ut a fidelibus nostris verius credatur, diligentiusque observetur ab omnibus manu propria roborantes, anuli nostri impressione sigillari jussimus.

Signum domini Ottonis Illustriss. Imperatoris

Lutgerus Cancellarius ad vicem Vidonis Episcopi, & Archicancellarii recognovi, & subscripsi.

Dat. Octavo Idus Augusti. Anno dominice Incarnationis DCCCC. LXII. Ind. V. Anno Imperii Serenissimi Imperatoris Ottonis Primo. Actum Cumo Amen.

Num. VI. Anno 963. 10. Settembre.

Diploma di Ottone Magno, in cui dona a Giovanni Vescovo di Bellunu tre Castelli, cioè Uderzo, Polcinigo, e Lavazzo.

Ex autographo penes Nob. virum Comitem Octavium de Pulcinico.

In Nomine sancte & Individue Trinitatis. Otto Divina annuente clementia Imperator Augustus... gratis nostrorum fidelium petitionibus assensum prebemus, fideliores Nobis facere non dubitamus. Idcirco omnium fidelium sancte Dei Ecclesie nostrorumque fidelium scilicet, & futurorum noverit universitas, qualiter nos consultu ac interventu Adelach Archipresuli, summique Regnorum nostrorum consciliarii Venerabili.. Episcopo Belluni Civitatis, nostroque dilecto fideli per hujus precepti paginam donamus concedimus, atque largimur aliquantam terram juris nostri coniacentem in comitatu cenetensi, in loco obederzo duas massaricias regales de saxora firmante in Plave sicut currit Plavesela. Inter Liquentiam & de ...... firmante in fossadio seu castello de Paucenicho cum duas Massaritias regales de Montecaballo firmante ... seu vero de Paterno firmante in flumine Liquentie, & terram que fuit Audvertordine que jacet in valle Lapatinense cum omnibus pertinentiis eorum que modo in illam terram & que jam ante Deo adjuvante iam dictus Episcopus Johannes habere vel aquirere potest tam e Castellis & e veris edificiis quamque e terris agris pratis pasculis silvis vineis aquis aquarum decursibus molendinis piscationibus salectis montibus alpibus planitiebus mobilibus & immobilibus rebus ad predictam terram juste & legaliter pertinentibus que dici vel nominari possunt ex integro ut jam prediximus de nostro Imperiali jure & dominio in jus & dominium prefacti Episcopi Johannis donamus atque largimur ut jure hereditario habeat teneat firmiterque possideat habeatque potestatem dandi tenendi vendendi comutandi pro anima judicandi vel quicquid ejus animus decreverit faciendi suorumque successorum & post suum vero decessum deveniant in Ecclesia Sancti Martini omnium hominum controversia remota. Insuper etiam concessimus Venerabili Episcopo Johann. dilectoque nostro fideli per nostram Imperialem autoritatem ut in predicta terra quam ei per preceptum donavimus in quibuscunque locis sibi placeat castella, turres, & merula edificare & fossatas facere habeat potestatem, & nullus Dux, Marchio, Comes, Viceco-

mes

mes vel missus discurrens seu quilibet reipublice exactor homines super prescriptam residentes vel habitantes ad nullum placitum distringere presumat, sed liceat Episcopo ejusque advocato placitum super eo tenere omnesque illorum causas legitime finire omnium hominum contraditione remota. Si quis igitur hujus nostri precepti auctoritatem -- *cetera desiderantur*

Signum Domini Ottonis magni, & invictissimi Imperat. Augusti
Liutgerius Cancellarius ad vicem Domini VVidonis Episcopi, & Archicancellarii recognovi & subscripsi.
Data IV. Idus Septemb. Anno Dominice Incarnationis DCCCC. LXIII. Ind. VI. Anno Imperii Magni Ottonis Imperatoris .... Actum in Monte Feretri ad Petram Sancti Leonis.

Num. VII. Anno 994. 29. Settembre.

Ottone Terzo dona a Sicardo Vescovo di Ceneda la Terra, e la Pieve di Uderzo, con tutto ciò che veniva abbracciato dalla Livenza, e dalla Piave fino al mare, e di là fino alle marine.
Dalla dissertazione MS. sopra il Dominio temporale dei Vescovi di Ceneda.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Otto superna providentie clementia Rex. Si ecclesie dei devote famulantes, que in eis petierint contulerimus eterne retributionis premium accipere non ambigimus. Omnium propterea sancte Dei Ecclesie, nostrorumque presentium scilicet & futurorum fidelium noverit industria, Sicardum sancte Dei Cenetensis Ecclesie Venerabilem Episcopum nostram regalem suppliciter orando adiisse Majestatem, quatenus pro dei amore, nostrique Regni stabilitate, & ob interventum, ac petitionem Henrici Ducis nostri videlicet consanguinei donationis, seu confirmationis sibi, ac sancte dei Cenetensis Ecclesie preceptum faceremus de plebe & terra Opitergina, & de omnibus jurisdictionibus Imperii locorum, vel terrarum, que in istis finibus continentur, idest determinatione fluvii Plavis usque in mare, cum & dehinc usque in marinis, & sicut Monteganus fluvius decurrit usque plavesellam, & ipsa plavesella usque Liquentiam, & Liquentia usque mare, & item plavis usque mare. Nos igitur dignam ejus petitionem considerantes, ejusque precibus assensum prebentes, donamus atque confirmamus tam ipsi, quam successoribus suis pro nostri precepti pagina, & largimur, que in prescriptis finibus, vel terminationibus comprehenduntur, usque mare currentibus. Precipientes itaque jubemus, ut nullus Dux, Patriarca, Archiepiscopus, Episcopus, nostri regni parva, vel magna persona, prelibatum Episcopum, vel suos successores de prefata plebe, vel jurisdictionibus, quas ei per confirmationem, atque donationem nostri precepti concessionem, inquietare, vel devestire presumat, sed omnia potestative teneat, remota omnium interdictione. Si quis autem, quod minime credimus, hanc confirmationem nostre donationis irrumpere attentaverit, sciat se compositurum mille libras auri optimi, medietatem camere nostre, & medietatem jam dicto Episcopo, vel suis successoribus, quod ut verius credatur, & obnixius ab omnibus observetur imposterum, manu propria subter firmavimus, & impressione nostri sigilli insigniri jussimus.

Si-

Signum domini Ottonis Sereniſſimi Regis.

Umbergus Cancellarius vice Petri Cumani Epiſcopi, regii capellani recognovi

Dat. tertio Kal. Octobris, anno autem dominice Incarnationis DCCCCXCIV. Ind. VI. Anno vero tertii Ottonis XI. regnantis. Actum in Chirona feliciter Amen.

Num. VIII. Anno 1077.

Diploma di Enrico IV. Imperatore, che conferma a Rambaldo Conte di Collalto tutti i beni, e i diritti, che aveva nel Trivigiano, nel Padovano, nel Vicentino, e nel Cenedese. Ex Collectione DD. Coo: de Zulianis Nobb. Cenetenſium.

In nomine Sancte & Individue Trinitatis. Henricus IV. divina favente clementia Rex. Si juſtis petitionibus noſtrorum fidelium aures noſtre pietatis inclinaverimus, juſtiſque eorum precibus clementer annuerimus Regni noſtri gubernacula benigne regere, & moderari credimus, & eos noſtre fidelitati fideliores inde merito reddere non dubitamus. Quocirca omnium Dei noſtrorumque fidelium tam futurorum quam preſentium noverit multitudo, qualiter nos pro patris noſtri noſtreque anime remedio, interventuque amabilis camerarii noſtri Gunthediardi Raymbaldo Tarviſienſi Comiti noſtro fideli per noſtri precepti traditionem concedimus, donamus, ac confirmamus, & corroboramus omnia ſua bona, Caſtella ſcilicet, Turres, Villas, Capellas, ſeu Maſſaritias, foreſtas, ſilvas, vineas, campos, prata, molendina cum aquis ſuis, piſcationes, venationes tam in montibus quam in planitiebus, ſervoſque, & ancillas, aldiones, vel aldionas, & omnes res, quas juſte poſſidet in certis locis, & in comitatibus Tarviſienſi, Patavienſi, Vicentino, Cenetenſi ſeu quecunque dicto modo poſſidet in ceteris locis infra noſtrum Regnum Italicum, univerſaliterque omnia quecunque Pater jam dicti Raymbaldi, aut alii ejus parentes per precepta aut alias juſtas aquiſitiones adquiſiſſent, & illi reliquerint, & ille jam juſte aquiſiverit vel aquirere deinceps juſte potuerit ſicut jam dictum eſt per preceptum noſtrum concedimus & confirmamus. Ea ſcilicet ratione quod nullus Archiepiſcopus, Epiſcopus, Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Gaſtaldio, nulla prorſus magna, parvaque noſtri Regni perſona audeat predictum Raymbaldum Comitem de omnibus predictis ejus bonis diſveſtire, moleſtare, inquietare. Si quis vero hujus noſtri precepti violator, quod non credimus, extiterit, centum libras auri optimi ſe compoſiturum noverit, medietatem noſtre Camere & medietatem predicto Raymbaldo Comiti noſtro fideli, ſuiſque heredibus, quod ut verius credatur cautiuſque ab omnibus cuſtodiatur, ſigilli noſtri impreſſione manu propria corroborantes inſigniri juſſimus.

Signum D. Henrici Invictiſſimi Regis.

Gregorius Vercelenſis.... Epiſcopus, ac Cancellarius recognovi.

Anno ab Incarnatione D.N.J.C. MLXXVII. Ind. XV. Anno autem quidem ordinationis D. Henrici IV. Regis XXVI. Regni vero XXIV. Actum Verone feliciter Amen.

Num.

Num. IX. Anno 1093. 11. Settembre.

Donazione del Co: Ermano Porzia, e di Cuniza sua Madre fatta alla Chiesa di Santa Maria, e di S. Tizian di Ceneda. Ex Collectione D.D. Coo: de Zulianis Nobb. Cenet.

In nomine Domini Dei eterni, & Salvatoris nostri Jesu Christi, anno Incarnationis ejus mill. nonagesimo tertio, undecimo die mensis Septemb. Ind. tertia. Ecclesie Sante Marie, Sanctique Titiani. Ego Hermanus Comes, & Cuniza Mater, & filius, qui Hermanus professus sum ex natione mea lege vivere Longobarda, & Cuniza lege vivere Alemana offertor, & offertrix, donator, & donatrix predicte Ecclesie.... diximus quisquis in sanctis, & venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus, juxta Domini vocem, in hoc seculo centuplum accipiet, & vitam possidebit eternam. Ideoque ego supradictus Hermanus, & Cuniza Mater, & filius, donamus, & offerimus in predicta Ecclesia Sancte Marie, Sanctique Titiani nostram partem Ecclesie, que est sita juxta Curiam nostram de Colle una cum circuitu, & cum terra, ubi est domus Presbyteri cum curtificio, & clausura, & cum prato, quod designatum est a nostris Missis nuncii Episcopi, & cum viginti jugeribus terre. Predictum pratum est in Fosabubla, quod de omnibus firmat in ipso datore. Prima pecia de terra est in Colle non longe ab Ecclesia, que de uno capite, & uno latere firmat in via, & de alio capite, & de alio latere firmat in terra Comitis Hermani. Secunda non longe inde, que similiter de uno capite, & uno latere firmat in via, & de alio capite, & alio latere in terra predicti Comitis. Tertia similiter in Colle, que de uno capite firmat in via, & de alio capite, & ambobus lateribus in terra Comitis. Quarta in Sinalva Torunda. Quinta in Roveredo, unum latus unius firmat in terra Presbyteri Azonis, aliud in terra Ardiani; unum caput in terra ipsius Datoris, aliud in terra Marchuardi, & Ardrici. Sexta pecia in Camparno, que de ambobus capitibus firmat in via, & de uno latere in terra Comitis, & de alio in terra Icardi. Octava similiter in Camparno, que de ambobus capitibus firmat in via, & de ambobus lateribus in terra Comitis. Nona juxta Miscum, que de uno capite, & uno latere firmat in terra Vitti, & de alio latere in terra Diettichi, & de alio capite in terra Comitis. Decima, que est pro duobus jugeribus ad Vadum Tenzane, que de uno latere firmat in Misco, & de alio latere, & ambobus Capitibus in terra Comitis. Undecima que est pro duobus jugeribus similiter ad Vadum Tenzane ex alio latere Mischi, que de uno capite firmat in via, de alio capite, & uno latere in terra Comitis, de alio latere in via. Duodecima in Aigo, que similiter est pro duobus jugeribus, unum caput, & unum latus cujus firmat in via, & aliud caput in terra Comitis, de alio capite in via. Tertiadecima in Spineto, que de uno capite, & ambobus lateribus firmat in terra Comitis, de alio capite in via. Quartadecima in Colletretisso, que est pro tribus jugeribus, que de uno capite firmat in via, de uno latere in terra Sancti Martini, de alio latere, & alio capite cum terra Comitis. Quintadecima in Campagna, que de ambobus capitibus firmat in via, & de uno latere in terra Ardrici, & de alio in terra Comitis. Sextadecima in Mure, que de uno capite, & uno latere firmat in terra Arnusti, & de alio latere in terra Pres-

Presbyteri Rodulfi, & de alio capite in terra Ardrici, coherentes ejus, sive qui alii sunt coherentes. Quam autem suprascriptam terram juris nostri supradictam una cum incessione, & ingressione, seu cum superioribus, & inferioribus earum rerum ..... ab hac die in predicta Ecclesia Sancte Marie, & Sancti Titiani donamus, cedimus, conferimus, & per presentem chartam offerimus, ibidem habendum confirmamus, ut faciat exinde Preses predicte Ecclesie proprietario nomine quidquid voluerit sine omni nostra, & heredum nostrorum contradictione, ac proheredum repetitione. Quidem spondemus, atque promittimus nos predicti Hermanus, & Cuniza una cum nostris heredibus, & proheredibus Presidi predicte Ecclesie, aut cui Preses predicte Ecclesie dederit, ab omni homine defensare; quod si defendere non potuerimus, aut si Presidi predicte Ecclesie de predictis rebus aliquid per .... ingenium subtrahere quesierimus, tum in duplum predictarum terrarum presenti predicte Ecclesie, aut cui Preses predicte Ecclesie dederit, restituamus, sicut pro tempore fuerint meliorata, aut valuerint sub extimatione bonorum hominum in consimilibus locis pro anime nostre mercede. Hanc enim chartam offersionis paginam Leoni Notario tradimus, & scribere rogavimus, in qua hic..... confirmamus testibus, quos obtulit ad roborandum. Actum apud Collem * Signo manus supradicti Hermani, & Cunize qui hanc Chartam offersionis fieri rogaverunt. VValfredi, Penzonis, Odorici Alamanna viventes Lege, Acbonis, Adelgerii, & item Acbonis, Apponis * omnes rogati Testes.

Ego Leo Notarius scriptor hujus charte offersionis post tradita complevi, & dedi.

Num. X. Anno 1114. 6. Febbrajo.

Enrico V. Re di Germania, e IV Imperatore esentò da certo servizio dovutosi in Verona il Vescovo di Trivigi. Tratta dal Libro AC. dell'Archivio Vescovile di Trevigi.

In nomine Sancte, & Individue Trinitatis. Henricus divina favente clementia IV. Rom. Imper. August. Patrum nostrorum ortodoxorum exempla sequuti, qui Ecclesias dei tam rebus ad phiscum regium pertinentibus, quam propriis hereditatibus honoraverunt, pensantes quoque benignam remunerationem Domini, pretiosaque comercia dum temporalibus mercamur eterna, caducis in eternum mansura, nos eas in omnibus honorare, & sublimare ad nostram perpetuam felicitatem desideramus. Unde omnibus Christi nostrisque fidelibus tam futuris, quam presentibus notum esse volumus, qualiter nos Ecclesie Tarvisiensi ob remedium anime nostre, interventu quoque ac petitione dilecti fidelis nostri Burcardi Monasteriensis Episcopi, Erlumbi Vecerburgensis Episcopi, nec non ob fidem devotamque servitutem Gumbaldi ejusdem sedis Episcopi illud plenum servitium, quod nos debuimus Verone inde accipere, in perpetuum dedimus, atque tradidimus, ea videlicet ratione ut predictus Gumbaldus Episcopus, suique successores nostris quoque nostrorumque successorum sive Regum, sive Imperatorum temporibus soluti, & quodammodo liberi hujus servitii exactione, & exhibitione maneant, & ad suam ipsius, quam voluerit utilitatem, idem servitium potestative convertant. Et ut hec nostra Imperialis traditio stabilis, & inconcussa omni per-

permaneat tempore, hanc cartam inde conscribi, manuque propria corroborantes sigilli nostri impressione jussimus insigniri.

Signum Dom. Henr. IV. Rom. Imper. invictissimi

Burcardus Monasteriensis Episcop. & Cancellar. Vice Federici Colon ensis. Archiep., Archicancel. recognovit.

Dat. VIII. Id. Feb. Ind. VII. anno Dominice Incarn. MCXIV. Regnante Henrico IV Rege Rom. anno VII. Imperant. III. Actum est Spire in Christo feliciter Amen.

Num. XI. Anno 1116. 12. Marzo

Diploma del Re Enrico V. che conferma i beni del Monastero di Mogliano. Tratta da una bergamina autentica del Monistero di S. Teonisto di Trivigi.

In nomine sancte, & Individue Trinit. Henricus divina favente clementia Rex si Ecclesiarum Dei scripta confirmare, atque nostra regali auctoritate corroborare studuerimus, ad nostre anime remedium proficere minime dubitamus. Quocirca omnium Dei Ecclesiarum presentium scilicet, & futurorum fidelium solers noscat industria qualiter pro remedio anime nostre, & ob interventum fidelium nostrorum Borchardi scilicet Domini Imperatoris, . . . Cancellarii, ac Nob. Gebardi Trident. Episcopi, nec non Ducis nostri Henrici, & Avocati Geraldi, aliorumq. adstantium fidelium nostrorum cuidam Monasterio gloriose Dei Genetricis V. M., in loco qui Molianus dicitur .... omnia bona, que Rozo q. Tervisiensis Episcopus illuc tradidit eidem Ecclesie nostra Imperiali auctoritate damus, concedimus, & confirmamus. Preterea, que modo habet, vel in antea predictum Monasterium S. Marie juste, ac legaliter acquisiturum erit, scilicet in campis, in pratis, in pascuis, in silvis, in aquis, aquarumque decursibus, in piscationibus, in molendinis, & in omnibus terris cultis, & incultis, cum omni usu qui aliquo modo ex his pervenire poterit: insuper & Ecclesias, & scripta predicti Monasterii S. Dei Genetricis Marie, que modo habet, vel in futuro legaliter acquisierit; Imperiali nostra concessione prefato Monasterio damus, & corroboramus, omnium hominum contradictione remota. Precipientes vero jubemus, ut nullus Archiepiscopus, Episcopus, Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, nec aliqua magna, vel parva nostri Regni persona hoc infringere presumat, aut ullo modo inquietare. Si quis autem istius imperialis jussionis violator extiterit, sciat se compositurum mille libras auri optimi, medietatem camere nostre, & medietatem predicto Monasterio S. Dei Genetricis Marie. Quod ut verius credatur, & diligentius ab omnibus observetur hanc cartam inde conscriptam manu propria corroborantes sigilli nostri impressione jussimus insigniri

Signum domini Henrici V. Imperatoris

Burcardus Cancellarius corroboravi

Data IV. Id. Martii anno Dominice Incarn. MCXVI. Ind. IX.

Num. XII. Anno 1120. 2. Giugno

Carta di donazione fatta da Rambaldo Conte di Treviso, da Valfredo Conte di Colfosco, da Ermanno Conte di Ceneda, e da Gabriele figliuolo di Guecello da Montanara, alla Chiesa di S. Maria presso la Piave. Dal tomo XXV. della N. R. d'opuscoli &c. p. 78

Anno dominice Incarnationis milles. C. XX.... quod est quarto nonas junii, Indict. XIII. tibi Federico, atque devote basilice S. Marie Virginis, & B. Petri Apostoli, & S. Joannis Baptiste, omniumque sanctorum, site in loco qui vocatur Talponus, prope Plavim: nos quidem in dei nomine Rambaldus Comes Tarvisiensis, VValfredus Comes de Cole fusco, Hermanus Comes Cenetensis, Gabriel filius VVecelli de Montenara, qui professi sumus ex natione nostra lege vivere Longobarda, offertores ac donatores tui, ad partem ipsius ecclesie & Hospitali, atque ejusdem successoribus. Propterea diximus, quisquis in sanctis ac venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus, juxta auctoris vocem, in hoc seculo centuplum accipiet, & insuper, quod melius est, vitam possidebit eternam; ideoque nos Rambaldus & VValfredus, nec non Hermanus seu Gabriel donamus & offerimus a presenti die in eadem ecclesia, & hospitali per animarum nostrarum mercede nominatim omnes res & proprietates, seu & pertinentias illas juris nostri, quas habere & detinere visi sumus in prenominato loco Talpone, scilicet a via que dicitur Ungatica, usque ad stratam que ...... super Hospitale & saletum Plavis, quod habetur inter eosdem fines, ut a nobis & a nostris consignatum esse videtur; quod hactenus ex eadem offersione nobis pertinuit, & pertinere dignoscitur jure proprietario nomine, concedimus cum omnibus suis juribus & coherentiis, sive adiacentiis, vel pertinentiis suis cum pascuis, capulis, rivis, rupinis, venationibus, piscationibus, aquarum ductis, cultis & incultis. Quam autem suprascriptam offersionem juris nostri superius dictam, una cum accessionibus & ingressibus, seu etiam cum superioribus suis, qualiter superius legitur, habere ab hac die in eadem Basilica constituta in honore S. Marie, & S. Petri, & S. Joannis Evangeliste, omnium sanctorum donamus, cedimus, conferimus, & per presentem cartam offersionis ibidem habendum confirmamus, faciendum exinde pars ipsius ecclesie, vel Hospitalis, aut cui pars ipsius Ecclesie, vel Hospitalis dederit, proprietario nomine quicquid voluerit sine omni nostra, & heredum nostrorum contradictione. Equidem despondimus atque repromittimus nos Rambaldus, VValfredus, & Hermanus Comites, & Gabriel una cum nostris heredibus tibi Federico acceptori ad partem ipsius ecclesie, pro eo quia te vidimus instituta servare & domino cum ceteris confratribus grato animo militare, ut habeat ipsa ecclesia, & successores ipsius, & ad usum & sumptum, aut cui pars ipsius ecclesie dederit, suprascripta offersione de terra qualiter supra legitur habente, ab omni homine defensare, omnium contradictione longe tenendo. Quod si defendere non potuerimus, aut parti ipsius ecclesie exinde aliquid per quodvis

quodvis ingenium subtrahere quesierimus tunc in duplum eandem offersionem prefatam parti ipsius ecclesie vel hospitalis ejusdem loci successoribus, aut cui pars ipsius ecclesie vel hospitalis dederit, restituamus qualiter pro tempore fuerit meliorata, aut valuerit sub extimatione in consimilibus locis. Hanc enim cartam offersionis pagine Honesti notarii tradidimus, & scribere rogavimus; in qua etiam subter confirmantes testibus obtulimus ad roborandum. Actum ad minatum feliciter.

Signa manuum Rambaldi & VValfredi seu Hermani comitum, Gabrielisque, qui hanc offersionem fecerunt, & cartam fieri rogaverunt ut supra. Signa manuum Manfredi judicis, VVecelli de Montanara, VVarnerii de Braida, Odelrici & VValperti Carbonensium, Joannis de Malentruda, Garminulfi, & Ardingi de Fara, Victoris de Montesella testium.

Ego Honestus notarius & judex sacri Palatii scriptor hujus carte offersionis.

Num. XIII. Anno 1122. 21. Aprile

Convenzione tra Artuso di Rovero, e gl' Abitanti di Sernaglia.
Tratta da una bergamina della Famiglia di Rovero.

Die Dominico qui est XI. Kal. Maii.... Milles. Cent. XX. secundo Ind. XV. in castro de Sernalia presentia bonorum hominum fecerunt cartam conventionis in Christi nomine, placuit, atque convenit inter Artusum de Rovario q. Otonis .... & inter zannum, & Ribertum de Sernalia, & Martinellum, & Joan: fabrum, & Dominicum de Funcias, & Rodulfum, & Ursum de Murlago, & cunctos alios homines, qui sunt habitatores in plebe de Sernalia, & infra ejus fines, & sunt incastellati infra ipsum castrum, aut ammodo incastellavere, semper debeant habere ipsum castrum de Sernalia, quod est proprietatis S. Titiani, & est beneficium ipsius Artusii secundum quod est circumdatum aqua, frata, & fossato ea ratione, ut a modo ipsi homines, qui in eodem Castro incastellati sunt, aut incastellaverint, & sui heredes semper debeant habere ipsum castrum cum accessione, & ingressu super vias, & portas cum carris, & bubus, ceterisque utilitatibus, die, noctuque; quandocumque eis necesse fuerit, & faciant inibi quidquid eis fuerit opportunum sine ipsius Artusii, & suorum heredum contradictione, & ipsi homines, qui ibi incastellati sunt, aut incastellaverint, & eorum heredes, & eorum bona semper a domo usque ad castrum veniendo, & revertendo, & in ipso castro stando sine turbatione, & molestia ejusdem Artusii, & suorum heredum, & eorum hominibus per quos rationem facere debent veniant, & vadant, & maneant quandocumque voluerint. Si quis de ipsis hominibus, qui ibi incastellati sunt, aut fuerint, aut eorum heredes a domo usque ad castrum veniendo, aut revertendo, aut in ipso castro stando intra se scandalum, aut furtum fecerint in eodem castro quinque solidos * montenarios componat medietatem Artuso, & suis heredibus, & medietatem ipsis Castellanis supradictis, & suis.... heredibus de compositione ipsius castri medietatem habeat Artuso, & sui, & medietatem habeant ipsi vicini, & sui heredes, nec de ipsis

ipsis vicinis de ipsa compositione, nec a suis heredibus per studium ipsius Artusii, aut suorum heredum perdonatio fiat, nisi sicut antea quam eidem Artuso medietatem ipsius compositionis tribuerent faciebant, & ipse Artuso, & sui heredes debent adjuvare retinere ipsum castrum ... vata suam possibilitatem, & si aliquis de ipsis hominibus, aut eorum heredibus qui ibi incastellati sunt aut fuerint incastellati, casam suam vendere, aut donare voluerint, quam ipso castro habuerint, hominibus ipsius castri tribuat, & ipsum castrum ab ipsis Castellanis, & suis heredibus laboretur, & melioretur, nam non pejoretur: & persolvere exinde debeant semper per singulos annos in festivitate S. Marie de Settembris, aut infra octo dies postea fictum calveam unam frumenti per unum quemq. massarium, & ampletanum, qui ibi incastellati fuerint, data in eodem castro eidem Artuso, aut suis heredibus, aut suo misso per ipsos homines, aut suos heredes aut per eorum missum. Alia insuper eis imposita non fiat. Penam vero inter se posuerunt, ut quis ex ipsis, aut eorum heredibus semper non compleverint omnia supradicta, vel si aliquo tempore tollere, aut laxare voluerint, tunc componat pars parti fidem servanti pene nomine lib. L. den. Veron. Signum suprascript. Artusii, qui hanc conventionis cartam fieri rogavit.

Signum manus Ottonis fili ipsius Atusii Joan. de Buscagno. Joan. de Rabioso, Tobaldi de Futiciol, Viti de Filcido, Henrici Maurici de fara testium.

Ego Avvardus Not. hanc cartam conventionis rogatus scripsi, complevi, & dedi.

Num. XIV. Anno 1138. 30. Gennajo.

Testamento di Alberto Co. di Collalto avanti di partire per Terra Santa alla visita del santo Sepolcro. Vedi che si nomina Guezelone. Ex Collectione Coo. de Zulianis Nob. Cenetensium.

Anno Dominice Incarnationis Millesimo centesimo trigesimo octavo, secunda die exeunte mense Januarii. Ind. prima. Ego Albertus Co. de Collalto sano existens corpore sanamque habens mentem, & integram memoriam disponendi mearum rerum facultates, & ultimum habere dictum, ultimam me assero habere voluntatem. Ideoque ego Albertus Comes. pro Dei timore, & Sancti Sepulchri honore, & pro anime mee redemptione, & peccatorum meorum redemptione statuo, & judico, & meo spetiali testamento confirmo: si hoc est quod Dei, & Sancti Sepulchri voluntas fuit, quod ego in hoc itinere Dei, & Sancti Sepulcri finem vite mee, & ultimum diem habeam, omnia que inferius leguntur stabilia, & firma omni tempore esse censeo. In primis judico triginta massaritias de terra juris mei pro anime mee mercede, ex illis triginta, viginti massaritias ad ecclesiam de Collalto, quas per ordinem denotamus; prima vid. est in Roncofrontolo recta per VValfredum, secunda de ministerio de Collalto est recta per Boncaum, altera est recta per munidum, tertia est recta per Andream q. fuit Zanii, quarta recta per Alzacudum, quinta in Barbisano recta per solingum de Ingasexta recta per Redulphum de spessa de ministerio

Col-

Collis fuscl. Una recta per Ardimanum de Subsilva, altera recta per Comanum, que modo regitur per Albizum, tertia recta per Martinetum, quarta recta per Joan. Paganum de Susigana de Ministerio de Curdignano. Novem massaritie: prima recta per Aldradum mollinarium sicut tenet, secunda recta per Aldovicum de Rovada, tertia recta per Saracinum, quarta per Martinum filium Bulzei, quinta in Cabolano recta per Vivianum ibi, sexta per Andream, septima per martinum ... Petrum Ruibam, nona... Tolbertum, & si fuerint XXIII. Massaritias in Cabolano in loco qui dicitur cortibile, & unam in mandre ordinamus ad Ospitalem de Plavi, unam alteram in mandre ad monasterium de Narvisia. Ad Domum de Ceneta tres, duas in ministerio de Bigontio, una recta per Joannem Puzzola, altera per Uccibilinum, tertia per Artusum in Cabolano. Ad Domum de Belluno duas massaritias in contraciso, una recta per Aldobertum, altera est in Belluno recta per Joan. Testorem de Longono, & totam terram de Corbe Tarvisio, & extra urbem per unum milliarium, vendere jubeo, & precium illud detur pro offensionibus quas feci secundum dispositionem Patriarche & aliorum sapientum. Omnem aliam meam possessionem cum Masnada preter Bertaldum cum familia sibi concessa ordino matrem & filiam meam habere usque dum vixerint. Et si mater mea Comitissa Helisa ante filiam meam Helisam moreretur, quinque massaritias pro anima sua judicet, & si filia mea Helisa vel filii ejus morerentur sine heredibus decem massaritias & Costenedum et silvam de Collalto, & silvam de Avestano similiter ad ecclesiam de Collalto esse statuimus. Una massaritia in Corbelato in loco qui dicitur Glaura post mortem Helise, & Joan. jugalium ad monasterium de Narvisia esse sancimus. Curia de Collalto, Curia de Laco, Curia Colfusci ad comitem Rambaldum, & ad fratres suos esse statuo, & similiter curia de Collice post mortem comitisse Beatricis sit comitis Reginaldi, & preter hoc qui ex illis curiis per nomen de terra abstratum est, vel abstraet. Curia de Cordignano, & de Belluno, & de Cadubrio Vecellonis esse dispono preter hoc qui ex illis curiis per nomen de terra abstratus est, vel abstrahet de familiis, que nominatim abstracte fuerant: de Belluno, & de Cadubrio totam massaritiam aliam, que dicitur Suollam ad inferius descendens ubicunque fuerit liberos esse dico cum uxoribus, & filiis suis & filiabus, & quod ipsi habeant de meo jure ad feudum, habeant ad proprium excepto illo, qui ad medietatem famulatur. Et Suligetum cum filiis suis, qui ad servitium replicet. Brunum de Laco cum fratribus suis liberum dimitto cum uxoribus, & filiis suis: Vobaldus cum uxore & filiis suis: Artuicus, Balduinus cum uxore, & filiis suis; Adam & Asconius, Adalpertus, Cordinelus, Otto de Orsaris, Adelmanus de Cissa tam liberos quam de masnada hoc quod ipsi a me habent ad feudum ad proprium sibi obtineant cum eo, & sint liberi cum uxoribus suis, & filiis, seu filiabus. In Belluno de familia Episcopatus cum masculis sit liber, & uxor sua que a me habent ad feudum habeant ad proprium. Vivianus de Belluno sit liber & que a me habent ad feudum, solus Vivianus habeat ad proprium, & totum illud, quod a fratribus venerit per divisionem. Vendramus de Belluno solus sit liber & solus quod a me habet ad feudum ad proprium habeat; & totum aliud de aliis rebus quod fratribus suis

 sibi

sibi per divisionem venerit. Ubertinus de Bellunò sit liber cum uxore, & quod a me habet ad feudum ad proprium habeat: si moriatur sine heredibus quod habet reddat ad VVezelonem; si vero aliquis ex familia utriusque sexus per conjugium ad servitium se replicaverit ad libertatem abitiantque curias ad servitium cujus sunt Curie revertantur, & si comes Rambaldus, Fessus, vel filii eorum morientur sine heredibus, revertatur totum ad Vezelonem; & ad heredes ejus. Et si Vecillo & filii ejus morerentur sine heredibus comes Rambaldus & fratres sui vel filii eorum totum vendicent. Exantus de Feletto, Vivianus de colle Albrico, Artusius de Montesella, Cuzilus de Vazola, Pinzeo, Reginaldus, Adam de Marcorago, Fauselus, Hermanus de Feletto, quod omnes isti habent ad feudum, ad proprium habeant. Similiter filii Hermani de Fara, Artusius da Rovario, Azilus de Feletto, Albertus Not. de Collice quod a me habent de meo proprio, item ad feudum ad proprium obtineant. Et si Azilus de Feletto morietur sine filiis masculis, filie ejus feudum Patris a filia mea Helisa habeant. Et adhuc de Ecclesia de Collalto ad memoriam reduco. Si vero in hoc itinere Dei, & Sancti Sepulchri vita mea finierit, Joannes Zubanus cum filiis, & filiabus suis, & uxoribus suis servos, & ancillas juris mei hos Ecclesie de Collalto dispono, & similiter dispono, quod familia mea quecunque voluerit habere partem de Castello de Ronco frontulo cum motis, & prata & planitiis ad edificandum castrum necessariis. Si filia mea vel filii ejus morientur sine heredibus, & filia mea Helisa maritum acceperit, & voluerit vim inferre Matri mee Comitisse Helise, ipsa mater mea totam meam possessionem usquedum vixerit habeat. Et si filia mea cum consilio matris acceperit maritum, & non fuerit voluntas eorum simul commorandi, tunc dimittat quod videbunt habere in presentia bonorum hominum, quorum nomina subtus leguntur. Hi sunt: Comes Malregulatius, Vivianus de Conegliano, Gabriel VVicelus, frater ejus Pezelus, Ganelus de Vazola, Ropertus Penzo, Reginardus, Artusius de Rovario, Adam de Marcorago, Artusius de Motta, & presentia aliorum multorum. Quedam que superius leguntur disposita & ordinata sunt in Collalto secunda die exeunte mense Januarii, & que postea ab ipso secundo dicta quartum diem intrante mense Februarii addita, vel adhibita sunt omnia sicut superius leguntur presentia Valferii de Fara, Favellii de Colle Sancti Martini, Azzeloni de Feletto, Otthoni de Orzari omnia jugiter.

Ex Archivo Nob. Nob. DD. Comitum de Collalto.

Num. XV. Anno 1140.

Conferma fatta da Corrado Re dei Romani alla Chiesa di Feltre di tutti i suoi beni. Copia tratta dal libro primo della Raccolta Scotti.

In nomine sempiterne Trinitatis. Conradus divina favente gratia Rex. Notum esse volumus omni posteritati quod petitione dulcissime subterance nostre, & consortis Regni nostri Gertrudis, pariterque Dom. Detruni Venerab. S. R. E. Card. nec non Anoldi dilecti Cancel-

cellarii nostri inducti confirmamus & perpetuo stabilimus S. Feltrensi Ecclesie cui presidere videtur Gubertus Rever. Episcop., & Regni nostri fidelis: omnia que ab antecessoribus nostris ortodoxis Regibus, seu Imperatoribus ceterisque hominibus Dominum timentibus eidem Episcopatui sunt concessa, & que idem Episcopus tenuit, ex quo Episcopatus fundatus est, tam per precepta, quam precaria, seu per offersiones, sive per cartulas donationis, seu per investituram, & comendationes, seu per quecumque cartarum instrumenta, vel cujuscumque scriptionis titulum, corroboramus, in quo legaliter per hoc presens preceptum in integrum ad habendum, tenendum, & in perpetuum possidendum, una cum comitatu, cum terris, & omnibus edificiis, tum vineis, pratis, pasculis, campis, silvis, angariis, exactionibus, petitionibus, pratis, aquis, aquarumque decursibus, molendinis, piscationibus, venationibus, montibus, vallibus, & herbaticis, planis, cultis, & incultis, cum theloneo fori S. Victoris, & fori Felt. Civit., more aliarum urbium cum Moneta, cum omni censu, seu reditu, qui exire solet usque in hodiernum diem de Primeja, cum decimis, & quartis, juxta Canonica statuta, & omnibus mobilibus, & immobilibus, cum publicis mercatis, & eorum functionibus, & utriusque sexus famulis, aldionis, & aldiabus comandatis, eorumque supellectilibus, cum omnibus canalibus, & piscationibus, que infra comitatum posite sunt, videlicet a Brenta usque in petram Malarugam, & de Cismone usque dum intrat Brentam, & planis de flumine Visese usque contra petram peruratam, & cum omnibus, que ad jus dicte Felt. Ecclesie pertinent. Proinde omnibus modis interdicimus, ut nullus Dux, nullus Marchio, Comes, Vicecomes, Sculdassio, Gastaldio .... nulla magna, vel minima nostri Regni persona predicte Ecclesie res sibi usurpari presumat, neque in omni Comitatu quisque audeat absque consensu Guberti jamdicti Episcopi, & successorum ejus Castrum, seu aliquam munitionem edificare, nec liberos, nec servos, nec ancillas, nec Aldiones ibidem commanentes molestare, vel inquietare, in magno, vel in parvo presumat, neque ad placitum eos ire cogat, neque distringere, neque pignorare audeat, neque eos de aliquibus que tenent disvestire attemptet, neque placitum in supradictis teneat. Sed quidquid discutiendum agitandum legalibus infra ipsa loca Ecclesie contigerit, liceat ipsius Ecclesie Episcopo, vel Advocato quem ipse destinare voluerit, discernere, indicare, & omnino difinire, omnium hominum contradictione remota. Adducentes etiam precipimus, ut nulli unquam persone liceat aliquo tempore terram herimanorum emere, vel violenter auferre, & si aliquis terram herimanorum comparavit, propter quam causam Ecclesia Herimannia perdit, potestatem habeat Episcopus tam iste, quam successores sui terram recipere unde Herimannia, & publica functio exire solebat. Si quis autem contra hoc nostrum Regale preceptum aliquid attemptare presumpserit vel prefate jus Ecclesie quolibet modo violaverit, componat centum lib. auri, medietatem nostre Camere, & medietatem prefate Feltrensi Ecclesie. Actum est hoc anno Regni Dom. Conradi Regis IV. Dominice vero Incarnat. MCXL. II. Ind. Radisbone presentia Principum quorum nomina subtus leguntur hi sunt, Pellegrinus Aquil. Patriarcha, Otto Frisingen Episcop. Henricus Radisbonensis, Bicus Verzburgensis, Buchelpretus Marchio, Theopoldus Marchio, Adelpretus Marchio, Dux Erricus, Comes Adelpretus, Co-

Comes Bertaldus, Comes Selgardus, Comes Uffradus, Comes Maginardus, & quamplures alii Nobiles, & Dianesiani. Quod ut verius credatur, & in eternum observetur, hoc preceptum scribi jussimus, & manu propria roborari sigillo nostro precepimus.

Num. XVI. Anno 1155. 16. Settembre.

Ex veteri charta quæ extat in Cod. n. V. Opusculorum MS. Fontaninianorum in fol. p. 197. pl. B. Bibliothecæ Marcianæ Venetiarum.

Jura de Cadubrio.

Instrumentum quoddam scriptum anno dom. MCLV. XVI. Kal. Octob. Ind. III. continens qualiter Fulcho Marchio confessus est se investivisse Guecellonem de Camino, & Comitissam Sophiam per feudum nominative de Castello de plebe &c.

Item quoddam instrumentum scriptum in MCLX. Ind. VIII. die II. Septemb. continens qualiter Scaffardus investivit Com. Guecellonem de omni proprietate quod habebat in plebe & comitatu Cadubrii ad proprium, & dedit honestum, qui eum mitteret in possessionem &c.

Item quoddam instrumentum scriptum in MCLXVI. die ultimo mensis Februarii Ind. XIV., continens qualiter Collomanus jure proprietario vendidit & tradidit dom. Guecelloni de Camino cunctam terram sui juris cum servis & ancillis super habitantibus, quem detinebat, & visus est habere in comitatu de Cadubrio in Villa que dicitur Glera, seu in aliis locis infra comitatum predictum.

Item quoddam aliud instrumentum scriptum in MCLXIX. Ind. II. die IV. mensis Novemb., continens quasdam compositiones & determinationes factas inter dominum Patriarcham Aquilejensem, & dominum Guecellonem Comitem de Cadubrio, & Sophiam Comitissam uxorem ejus super arimaniis, quas famuli Patriarche habitantes in Cadubrio detinebant, & de jure & justitia, qualiter reddi debeat inter eos.

Item quoddam instrumentum scriptum Venetiis in MCLXXVII. die VI. exeunte Julio Ind. X. continens quandam sententiam latam per dominum Fredericum Imperat. inter dom. Patriarcham Aquilejensem, & dom. Guecellonem de Camino de podere quod fuit Comitisse Sophie de Cadubrio.

Item instrumentum quoddam scriptum mill. MCCLII. Ind. X. die primo mensis Augusti, continens qualiter dom. Patriarcha Aquilejensis investivit dominum Beachinum de Camino loco pignoris pro certa quantitate pecunie, & de omni suo jure utili & directo, reali & personali, ipothecario vel alio, quod habebat in Cadubrio, tam pro se, quam nomine Patriarchatus.

Num.

Num. XVII. Anno 1159. circa

Conone Preposito della Chiesa di Trivigi querela Gerardino da Camposampiero, e Uberto Baracane, che aveano usurpato molti beni alla di lui chiesa. Copia tratta dal Tomo primo della Raccolta Scotti.

Ego Cono Prepositus Tarvisine Ecclesie conqueror vobis.... Hermani inclito Verone Marchioni super Girardino de Campo S. Petri, qui injuste detinet Canonice duos mansos juxta Perol, & unam clausuram cum alia terra in Portu, unum mansum apud Blaten, unum in Glaura, & totum Beneficium Campreti, quod habuit intus, & extra civitatem, & omne beneficium Musce, & terram que est inter ambos Cagnanos, que fuit Dominici Bosarelli, & duo jugera terre Musce extra Civit.; & decem Mansos in Canizano, & unum in Fulina, & unum in Paterno, & unum in aqua morta, & unam decimam in Spaugnano.

Item super Uberto Baracani, & fratribus suis, qui injuste detinent sex mansos in Pisilia cum decimis, unum in Spaugnano, duos in Averine, unum in Pezzano, & quartesios, & decimam in Dusone, & domum in qua habitat, & alias casas juxta domum Bertaldi de Quinto, & unam casam in cornarupta, unum mansum in storca, & unum in terratorio Ter., cujus sedimen est juxta Ecclesiam S. Augustini, & decimas, que sunt ad S. Pelagium de Verine, & decimam in Portu.

Num. XVIII. Anno 1170. 9. Marzo.

Livello del Castello di Montebelluna fatto dal Vescovo di Trivigi agli abitanti di quello. Copia tratta dal Tomo primo della Raccolta Scotti.

In nomine dom. Anno ejusdem Incarnat. MCLXX., nono die martii Ind. XV. Placuit atque convenit inter dominum Odolricum Ter. Eccl. Episc., & VVilerminum ejus, & ipsius Episcopi Advocatum, nec non ex alia parte Ter., & Moderlanum Castaldionem Castri, atque VVipertum de Cairano, Ardengum de Puteolo, & Stabalo de vicinato de subtus, Simeonem de Plebe, Romerium de Varda, Blandenus de Blandene Castri juratos, ut in Dei nomine debeat dare, sicut a presenti dedit idem domin. Odoricus Episc. in simul cum jam dicto Advocato eis de predictis omnibus vicinis, & Castellanis de loco Montebelluna, & de Blandeno ipsis, & omnibus aliis Castellanis, vel vicinis, qui in Castrum quod hic subtus legitur, incastellati sunt vel de hinc in antea ipsorum vicinorum consilio incastellare se voluerint, ad affictum, & censum reddendum libellario nomine usque ad XXIX. annos expletos, & postea ad renovandum in ista convenientia sine aliqua datione, vel servitio, hoc est Castrum unum juris supradicti Episc. positum in Comitatu Ter. in loco, qui dicitur Montebelluna cum muro, & frata, & fossatis circumdatum, ea ratione, ut a modo in antea ipsi vicini, & Castellani & sui heredes usque in supradictis annis, & postea ad renovandum ut superius legitur, predictum castrum cum casis, & areis suis, & muro, & frata, & fossatis, & omnibus rebus in ea designatione positis ad se pertinentibus

habere, & detinere debeant, & faciant ita, & ex frugibus earum rerum, vel censum quem ex ipsis rebus annue dominus dederit quicquid ei fuerit opportunum, sine omni contradictione ejusdem domini Oderici Episc., & VVilermini Advocati, suorumque successorum, vel partis predicti Episc., ita ut per eos melioretur, & non pejoretur. Et hoc stetit inter eos ut potestatem habeant ipsi vicini Castaldiones, & juratores, vel laudatores in ipso Castro quales ipsi voluerint mittere compositores de scandalis, vel furtis, vel alcujus maleficii pertinentis ad ipsum Castrum, vel fratam, secundum superscriptum laudamentum juratorum facient, quorum integram medietatem ipsi vicini habeant, altera medietas in eodem Castro integra post laudamentum vicinorum juratorum infra dies XX. eidem Episcopo, & Advocato vel parti Episcopi vel missis eorum persolvatur, & si in dies XX. data non fuerit, postea detur in duplum, ita ut nec ipse Episcop., vel Advocatus, vel pars Episcopi, vel aliquis eorum missus in ipso Castro, vel frata, vel pertinentiis eorum, nullam vim faciant, vel districtum habeant, excepto quod Advocatus suprascriptus in annum per unam vicem placitum habeat si voluerit. Et si supradicta medietas, sicut superius legitur compositionis fuerit denegata, potestatem habeat Advoc. in eodem Castro de rebus eorum volentes solidos centum accipere, vel tollere, & persolvere exinde debeant singulis annis supradicti vicini, vel sui heredes per seipsos vel eorum missos ipsi Episcopo, & Advocato, vel parti Episc. vel eorum missis unusquisque pro unaquaque casa fictum denarium unum Veronensem datum, vel consignatum in festivitate S. Martini tres dies antea, vel tres dies postea: in eodem Castro alia super imposita eis non fiat. Penam vero inter se posuerunt, ut qui ex ipsis non compleverint, aut eorum successoribus, vel heredibus omnia que supra legitur, vel si tollere aut relaxare ante suprascriptum tempus voluerint, vel si in suprascripta convenientia renovare voluerint, tunc componat pars parti fidem servanti penam argenti denariorum Veronensium lib. L. & post penam solutam presens libellum in sua maneat firmitate. Unde hic libellus scriptus est anno suprascripto. Testes domin. Drudo, Henricus de Collobertaldo, Henricus filius quond. Manfredi de Raxione, Bartholomeus de Vidore, Eccelinus filius Joannis Grossi: & de Castellanis, Jacobus de Cavasio, Bava, Ricellus, Valerius, Vizardinus, Jacobus de Paganotto, Andreas Vivianus de Gramo, Pagagnotus de Plebe, Rainaldus de Variento, Ubertinus de Baldo, Lucianus de Coriano, Monblunus de Card. Manfredus de Stephano, Pagagnotus de Aret, Andreas de Varda, Martinus Orcus, Egidius.

Ego Adelardus judex interfui, & rogatus scripsi, & renovavi hunc libellum jussu Episcopi, & Advocati, ac Vicinorum, ut supra legitur.

Num. XIX. Anno 1170. 18. Giugno.

Donazione della Contessa Sofia di molte sue Chiese fatta all' Abate di S. Maria della Fullina. Ex collectione Coo: de Zulianis Nobb. Cenetensium.

Anno Incarnat. D. N. J. C. mill. Centesimo Septuagesimo Ind. III. Regnante D. F. Dei gratia Imperatore Augusto, Deo propitio, hic in

in Italia anno primo, quarto decimo Kal. Julii in Ecclesia S. Marie de Fullina in Vallemareni. Ego quidem comitissa Sophia in Dei omnipotentis nomine offertrix, & donatrix dicte Ecclesie in qua presenti tempore Venerab. Pater D. Petrus Abb. dicte Ecclesie, seu Monasterii, & Fratrum sub monastica professione ibidem Deo famulantur preesse videtur. Dixi quod quis in sanctis, & venerabilibus locis de suis aliquid contulerit rebus, juxta auctoris vocem in hoc seculo, centuplum accipiet in futurum. Ego quidem suprascripta Comitissa Sophia dono, offero predicte Ecclesie, Abbati, & Fratribus a presenti die in antea Ecclesias meas videlicet Ecclesiam Sancte Margherite de Serravallo, Ecclesiam Sancte Justine de Runchis......... Marie de Lacu, Ecclesiam Sancti Petri de Mareno, Ecclesiam Sancti Titiani .... Ecclesiam S. Salvatoris de Colfusco, Ecclesiam Sancte Margherite .... Ecclesiam Sancti Nicolai, Viti, & Martini de Sunto cum possessionibus .... habendas de Abb. in Abbates .... Odorico Venerab. Patriarcha. Actum in ista Ecclesia Sancte Marie coram prenominato Patriarcha Odorico, qui hanc offersionem ut supra confirmavit. Testes fuerunt D Sigisfredus Cenet. Episc., D. Corradus Pretens. Episc., Presbiter. Rodulfus, & Presb. Joannes Canonici Aquilejenses, Presb. Sanctus Archipresb. Cenet. Cassiodorus Plebanus de Cisono, Odoardus de Colalbrico, Gocello de Colfusco, & alii quamplures.

Ego Sigisfredus Cenet. Episc. me subscripsi.

Ego Corradus Pretens. Episc. me subscripsi.

Ego Sanctus Archipresb. Cenet. me subscripsi.

Ego VValterius Dom. Federici Imperatoris notarius scriptor hujus carte offersionis, & donationis, post tradita complevi, & dedi.

Ego Bartholom. de Vendramo Sacri Palatii Not., hoc suprascriptum exemplum absumptum ex authentico scripto per Gualterium not. supradictum ex auctoritate & licentia mihi data a Vener. Patre D. Petro Cenet. Episcopo, & Comite, bona fide scripsi, & exemplavi, nil addens, vel minuens, nisi forte punctum, vel sillabam, quod sententiarum mutet substantiam sub Anno MCCXCI. Ind. IV. die vero XIV. intrante Septemb. in presentia D. Zanini Judicis de Arpo, Petri filii Panigalis de Serravallo, Odorici filii quond. Joannis pelliparii de eodem loco, & aliorum. Actum in Castro Serravalli ante Logiam.

Ego Dominicus Blasibertus de Follina publ. Imperial. auctoritate not. Vallismareni premissum exemplum, ut supra fideliter transumpsi, & quia facta collatione cum originali illud cum eo concordare inveni, me in fidem subscripsi, & signum mei tabellionatus solitum apposui.

Num. XX. Anno 1175. 17. Agosto.

Investitura del Vescovo di Ceneda, data a diversi personaggi dei beni, che furono della Contessa Sofia, salvo il diritto di Guecellone da Camino. Ex Collectione DD. Coo: de Zulian. Nobb. Cenet.

Anno Dom. mill. centesimo septuagesimo quinto. Ind. VIII. die Sabbati XVII. Augusti, in presentia VVecelleti Avvocati, Archipres. Sacri, VVgerii Bonfantini, VVecelli de Collice, Scatolini, Rambaldi

de Colle &c. D. Sigisfredus Cenetens. Episcop. investivit Samuelem, Ubertinum, Luscum, & Udalricum ad rectum feudum de toto eo, quod habebant a Comitissa Sophia, sicut in carta Testamenti predicte Comitisse continetur, & predictus Samuel, Ubertinus, & Luscus fecerunt fidelitatem S. Marie, & S. Titiano, & jam dicto Episcopo per liberos homines contra omnes homines, salvo tamen jure VVecelonis de Camino, si rationabiliter vinceret per sententiam Castrum de Serravallo in simul cum curia: & prefatus Udalricus similiter fecit fidelitatem S. Marie, & S. Titiano, ac dicto Episcopo salva tamen fidelitate S. Martini .... & Gererius juravit parabola suprascripti Episcopi, quod jam dictus Episcop. adjuvabit, & defendet & Samuelem, & fratres ejus, & filios, & nepotes, & omnes de domo Viviani Misati, quod fidelitatem S. Marie, & Sancto Titiano, & jam dicto Episcopo jurabant per liberos homines, sed Samuelem, & fratres, ac filios, & nepotes, & neptes in possessionem eorum contra omnes homines. Item & VVeceletus Avvocatus.... atque rogatu prefati Episcopi fecit, & laudavit idem sacramentum, quod fecit jam dictus Episcopus permanendo Samuel, & fratres ejus, & nepotes, & neptes in servitio S. Marie, & Sancti Titiani, & manendo in fidelitate jam dicti Episcopi. Actum in Ceneta in Curia Episcopali.

Ego Valentinus Notar. intersui &c.

Ex Archiv o Episcop. Civitatis Cenetæ.

Num. XXI. Anno 1181. 30. Agosto.

Investitura del Vescovo di Ceneda della Torre di Ceneda fatta a VVecelleto da Prata. Ex Collectione DD. Coo: de Zulianis Nobb. Cenetensium.

Mill. Centesimo Octuagesimo primo Ind. XIV. Die Veneris II. exeunte Augusto in Glara Plavis de Narvisia; coram Astolfino, Albertino Todesco, Enrigeto Milite, Viviano de Forminica, & aliorum. Sigisfredus Episcopus Cenet. investivit VVicelerum ad rectum feudum de Turre Cenete cum toto Castellare a muro intus &c.

Ex Archiv. Nobb. DD. Coo: de Partiliis, & Brugnarie.

Num. XXII. Anno 1177. 12. Maggio.

Bolla d'Indulgenza alla Chiesa di S. Marco di Venezia concessa da Papa Alessandro terzo. Ex Codice MS. apud clarissimum Virum Lucium Dolleonum Can. Bellunensem, & in Codice Trivisaneo.

Alexander Episcopus servus servorum Dei universis Christi fidelibus presentibus & futuris salutem & Apostolicam benedictionem. Licet ad omnes Sancte Romane Ecclesie fideles munificentie nostre dexteram debeamus extendere debitricem, maxime tamen spiritualis gratie prerogativam nos decet illos attollere, & dignioribus beneficentie nostre favoribus ampliari, quod se nobis & sancte Romane Ecclesie ferventiori devotione exhibent, & in fide stabiles, & in opere fideliter efficaces. Sane igitur cupientes ut Ecclesia Sancti Marci Venetiarum Castellane diecesis preheminentioribus frequenter honoribus,

bus, & ut Christi fideles eo libentius devotionis causa confluant ad eandem, manusque ad conservationem ejusdem promptius porrigant adjutrices, quo exinde dono celestis gratie conspexerint se ibidem uberius refertos, de omnipotentis Dei misericordia, & beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus auctoritate confisi omnibus vere penitentibus & confessis & contritis, qui dedit Ascensionis Domini nostri Jesu Christi a vespera vigilie ipsius usque ad vesperam ejusdem diei dictam S. Marci Ecclesiam devote visitaverint annuatim, & manus ad ejus conservationem porrexerint adjutrices plenam omnium suorum peccatorum absolutionem concedimus. Insuper per septem dies dictum festum sequentes, & quilibet ipsorum dierum de injunctis ipsorum penitentiis septimam partem misericorditer in domino relaxamus presentibus perpetuis temporibus duraturis. Nulli ergo hominum liceat hanc nostre concessionis & relaxationis paginam infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hec atemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei & beatorum Petri & Pauli se incursurum noverit, atque in extremo judicio districti judicis ira crudeliter permulctari.

Datum Venetiis apud Sanctum Marcum VI. Idus Maii Pontificatus nostri anno XVII.

Num. XXIII. Anno 1179.

Diploma dell' Imperator Federico, con cui alla Chiesa di Feltre conferma i di lei beni, concedendo la traslazione di quella Città in altro luogo più alto, ed esimendola da ogni soggezione da altra Città della Marca, e della Lombardia. Copia tratta dal Tomo primo della Raccolta Scotti.

In nomine Sancte, & Individue Trinitatis. Fredericus divina favente clementia Rom. Imp. Augustus. Ad consequendum eterni Regis gratiam & imperii Romani gloriam proficere credimus, ut fidelium nostrorum commoditatibus benevolum prebeamus assensum, & concessa eis imperiali confirmemus, auctoritate. Cum igitur dilectus noster Drudo Felt. Episcopus in presentia nostra, & Principum constitutus desolationem sue civit. nobis exposuisset, & ex debilitate loci iniquorum insultibus fuisset exposita evidenter edocuisset, consilio Principum concessimus, ut eadem civitas cum omni prioris status jure ad editiorem locum transferatur & ab omni aliarum civitatum Lombardie, vel Marchie potestate sive exactione libera perseveret, ut eo amplius ac fidelius nostris, & Episcopi sui studeat obsequiis. Constituimus enim, & jubemus, ut omnes tam civitatis habitatores, quam totius feltrensis Civit. incole Episcopo suo debitum honorem exhibeant, & emergentibus de causis judicium Felt. Episcopi vel sui judicis requirant ejusdem Episcopi dignitatis potestas, ut sine diminutione permaneant, statuimus, ut siquis in comitatu Felt. Castrum habeat, aut munitiones causa alterius civit., aut persone dominationi subiicere non possit. Preter hec predicte Civit. indulsimus, ut siquis liber homo ad eam inhabitandam transire velit, sine cujusque contradictione hoc possit facere, ad hec omniaque ab Antecessoribus

bus nostris Regibus sive Imperatoribus sive etiam ab aliis quibuscumq. Christi fidelibus eidem Feltrensi Ecclesie, sive civitati donata & concessa sunt, confirmamus, & perpetuo stabilimus omnia, que idem Episcopus, ex quo fundatus est, tenuit tam per precepta, quam precaria, seu per oblationes, sive per cartulas donationis, aut per investituras, & comendationes, sive per quecumq. cartarum instrumenta, vel cujuscumq. scriptionis titulum in ..... legali per hoc presens preceptum in integrum ad habendum proprio cum comitatu, cum terris, & omnibus edificiis, cum vineis, pratis, pascuis, campis, silvis, angariis, exactionibus, petitionibus, placitis, aquis, & aquarum decursibus, molendinis, piscationibus, venationibus, montibus, vallibus, herbaticis, planis cultis, & incultis, cum theloneo S. Victoris fori, fori omnium SS., & Fori Feltrem Civit. more aliarum cum moneta quacumque voluerit Episcopus: ita tamen, quod ..... an sit pondere, & pretio Imperialis monete, censu omni, seu redditu qui exire solet usque in hodiernum diem de Primeya, cum decimis, & quartis juxta canonica statuta, cum omnibus mobilibus, & immobilibus, cum publicis mercatis, & eorum functionibus, & utriusq. sexus famulis, aldionibus, & aldiabus comendatis, eorumque supelectilibus, cum omnibus canalibus, & piscationibus, que infra comitatu posita sunt, videlicet a petra Malaniga usque ad S. Desiderium de flumine Visese, & planis de Cismone usque dum intrat Brentam usque ad petram Peruratam & cum omnibus, que ad jus antedicte Ecclesie pertinent. Proinde omnibus penitus interdicimus, ut nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, nec aliqua magna, vel parva persona res predicte Ecclesie sibi usurpare presumat, nec in omni comitatu quisquam audeat absq. consensu Drudi jamdicti Episcopi vel successorum ejus castrum, seu aliquam munitionem edificare, nec liberos, nec servos, nec ancillas, nec aldiones ibidem commorantes molestare, vel inquietare in magno, vel in parvo presumat, neque ad placitum eos ire cogat, neque distringere, neque pignorare audeat, neque eos de aliquibus que tenent disvestire attemptet, nec placitum in supradictis locis teneat, sed quicquid discutiendum, & agitandum legalibus institutis inter ipsos Ecclesie loco contigerit, liceat ipsius Ecclesie Episcopo vel Advocato, quem ipse destinare voluerit, discernere, & judicare, & omnino disbrigare, omni contradictione remota. Addentes etiam precipimus, ut nulli unquam persone liceat aliquo tempore terram Hermanorum emere vel violenter auferre. Et quis terram Hermanorum comparaverit, unde Ecclesia Hermaniam perdiderit, potestatem habeat Episcopus eam recipere, unde Hermania publica functio exire solebat. Preterea si quis de familia Feltrensis Ecclesie conditionale feudum habens, & aliqua occasione dimiserit conditionale tantum servitium quod Ecclesia debet exhibeat nisi pro beneplacito, & consensu Episcopi se absolvat. Adhibemus etiam, ut proprios ipsius Ecclesie famulos nullus contra justitiam, & voluntatem Episcopi retinere, vel manutenere presumat. Si quis autem contra hoc nostrum Imperiale preceptum aliquid tentare presumpserit, vel prefate Ecclesie jus quolibet modo violaverit, componat centum lib. auri, medietatem nostre camere, & medietatem supradicte Feltrensi Ecclesie. Et ut omnia salvo jure Imperiali, rata, & inconcussa permaneant,

pre-

presentem paginam sigilli nostri impressione communimus, adhibitis testibus, quorum nomina hec sunt. Conradus Maguntinus Archiepiscopus, Cono Ratisponensis Episcopus, Otto Bambergensis Episcopus, Albertus Frisingensis Episcopus, Urpoldus Pictaviensis Episcopus, Leopoldus Dux Austrie, Bertoldus Marchio de Andensen, Bertholdus filius .... Dux Dalmatie, & Marchio Istrie, Ludovicus Lantgravius Choritie, Otto Palatinus comes de Vitalisbach, Henricus comes de Piano, Diopoldus comes de Leximvide, Henricus Burgravius Ratisbonensis, Henricus Mareschalcus de Papenhein, Henricus Dapifer de Bomineburre, Conradus Pincerna de Clingruburc, Conradus Crob, et alii quamplures.

Num. XXIV. Anno 1179. 4. Settembre.

Attestazione di VValperto Giudice e Avvocato de' Trivigiani, e VVecelletto Podestà, che gli uomini di Ceneda, Feltre e Belluno erano liberi, e le loro Città indipendenti come Trivigi. Ex collectione D.D. Coo. de Zulianis Nobb. Cenetensium.

Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Nativitate MCLXXVIIII. Ind. XII. die IV. intrante mense Septembris, in presentia bone opinionis hominum quorum nomina leguntur inferius, & in presentia Rectorum Lombardie & aliorum bonorum hominum civitatum, & societatis, qui apud Laudem convenerunt ad consilium Rectorum, & aliorum.

VValpertus judex, & Advocatus Tarvisinorum, & VViceletus Potestas Tarvisii dixerunt ante Rectores Lombardie. Quod Homines de Cenedese, Bellune, & Feltre erant liberi Homines, & Nobiles, & de Nobili Familia episcopatus Bellunensi, Cenetensi & Feltrensi, & quod predicte Terre erant libere Civitates, & liberi Episcopatus, & liberi comitatus quemadmodum Tarvisium & alie civitates, nec sunt nobis districti quin possent se teneri & sociari Paduanis, vel alii civitati cuicunque velint; & postea VIII. sequenti Placentie in presentia Arrectibaldi de Bergamo, & Desiderii de Brixia judices, VViceletus Potestas Tarvisii fuit confessus omnia predicta per Sacramentum calumpnie, & predictus VValpertus judex hoc idem asserebat, & si Dadiam imposuerant Tarvisini in predictis locis quod fecerant parabolam prefacto Lombardie, & Marchie, & non suo jure vel pro sua auctoritate. Testes marchio Obizo, Albertus de maltraverso, Guanterus, Bonus, Johanes, & Albrigetus judices, & alii multi. Actum est hoc Laude, & Placentie. ut superius est dictum.

Ego Petrus Not. Sacri Palatii interfui, & scripsi, & hoc audivi.

Ex Archivo Magnificae Communitatis Civitatis Coneglani.

Num. XXV. Anno 1179. 27. Settembre.

Sigisfredo Vescovo di Ceneda s' obbliga d' abitar sempre in Conegliano, e procurar presso il Papa che la chiesa cattedrale di Ceneda sia trasferita in questo luogo. Dall'archivio della città di Conegliano copia estratta dal Signor dal Giudice.

Anno Domini millesimo centesimo septuag. nono, Ind. XII. Die XXVII. Septembris. In presentia Domini Vecelonis de Camino, Gabrielis ejus filii, Domini Viviani de Forminica, Domini Varini de Scomico, Domini Abriani de Caudaerta, Domini Vecelonis de Solico, Domini Sclavolini de Scoto, D. . . . . . de Polcenico, D. Conradi de la frata, D. Vicarami de Feleto, & aliorum. Sigisfredus Dei gratia Cenet. episcopus promitit & juravit coram D. Olderico Buca, & Hendrigeto de Scomico Procuratoribus Com. Coneclani recipientibus vice, & nomine Com. Coneclani, & pro ipso Com. quod de cetero faciet suam residentiam in castro Coneclani, sicuti aliqui sui Predecessores fecerunt, & procurabit toto suo posse cum Domino Papa, quod ecclesia cathedralis cum Canonica Cenete transferatur in castrum Coneclani; ita quod ibi sit caput Episcopatus; & hoc impleturum omnibus suis viribus, & expensis. &c.

Actum in Ecclesia S. Leonardi. Ego Albertus de Paredo D. Frid. Imp. Not. intersui, & rogatus scripsi.

Num. XXVI. 1180. 21. Agosto.

I Coneglianesi giurano di ajutar quelli di Uderzo nelle guerre ch' essi potessero incontrare contro i loro nimici. Dall' archivio della Città di Conegliano copia estratta dal Sig. Domenico dal Giudice.

Anno domini MCLXXX. die XI. exeunte mense augusti, Ind. XIII. presentibus his testibus, domino Guecello & ejus filio Gabriele, Viviano de Forminica, Endrighetto de Bagnolo, & aliis multis. Ad sancta dei evangelia super librum juravit Guecellus de Soligo procurator Vicinatus de Coneglano, & per se, quod ipse faciet jurare illos de Coneglano qui fuerint electi per illos de Obederzo secundum quod in breve scripto continetur, ita attendere, & adimplere, tenor cujus brevis talis erat. Ego juro quod adjuvabo omnes homines de Obederzo de suis guerris, quas habent, vel habuerint, & que eis apparuerint pro concordio facto cum Paduanis, & cum Coneglanensibus, & cum domino Guecello & ejus filio Gabriele, bona fide & sine fraude hoc attendam illis qui sacramentum cum Paduanis, & Coneglanensibus factum habuerint, & de suis guerris similiter eis attendam, si ejus rationem acquirere non potero. Nec pacem, nec treguam, nec guerram recredutam faciam de suis factis, nisi fuerit parabola Rectorum de Obederzo; & quod si Castellum de Obederzo fuerit destructum per istum concordium, quod bona fide, & sine fraude reficiam

infra

infra tres annos, ex quo pax fuerit facta, & ad illum terminum vel terminos, qui datus vel datos mihi fuerit per homines de Obederzo ante melius centum libras, quod X. libras minus faciam, & quod si aliquod damnum Bovum evenerit hominibus de Obederzo q . . . . . designata, quod eis ero . . . . ad reddere illud damnum usque ad XLV. paria bovum facta ab ejus securitate, quod eos boves bona fide, & sine fraude salvabit, & quod restaurabo illis omnibus de Obederzo omni . . . . quas habuerint pro dicto concordio de . . . . . & de collectis, & de suis donicalibus intra natalem, & pascam, si Paduani eis non restauraverint, & quod per . . . . similiter factam de armis & de equis reddam eis, per usum . . . . . illi qui damnum passum fuerit infra unum mensem transacto termino Paduanis, nisi remanserit parabola illius, qui damnum passum fuerit, electis uno immediate de Coneglano, & uno de Obederzo, qui debet jurare hoc facere bona fide, & hoc debet fieri de dadia missa a quolibet super Coneglanenses, & super homines de Obederzo, & hoc dictum est, quod debet eligi unum Rectorem de Coneglano, & unum de Obederzo qui debent jurare definire lites, & discordias que apparuerint inter illos de Coneglano & de Obederzo intra sexaginta dies debeant definire, ex quo reclamum eis factum, nisi parabola partium remanserit, & si definire non poterit, debeat predicta esse sub Paduanis. Et de presonibus captis recuperandis debeat dari cambium equaliter pro parte illorum de Coneglano, & de Obederzo, & de Coneglano si habuerint de inimicis bona fide, & sine fraude hoc sacramentum jurare faciam octo homines de Coneglano, qui fuerint electi, & dominus Vecello, & ejus filius Gabriel, & si aliquis eorum decesserit, debeat facere jurare alios homines bonos in loco eorum in capite X. annorum infra unum mensem, ex quo fuerint requisiti a parte illorum de Obederzo, & si Rectorem Coneglanensium cum Rectoribus illorum de Obederzo, & cum domino Vecello, & ejus filio Gabrieli in concordio voluerint aliquid addere, vel minuere, quod hoc sacramentum ero districtus attendere idem sacramentum facere dominus olurandus de Alberto, quod fecit istum Vecellum de Solico.

Actum est hoc in Coneglano apud ecclesiam Sancti Leonardi. Ego Henricus notarius Palat. interfui, & hoc extractum scripsi.

Num. XXVII. Anno 1180. 3. Decembre.

Vendita che fa Turisendo al Comune di Cereta di alcune possessioni in Casalaurno, e in Cogollo, che già erano del Conte Sauro di S. Bonifacio, e di Mabilia sua sorella. Tratta dall'autentica in pergamena esistente nell'archivio della Comunità di Cerea dal Signor Camillo Storni.

In Christi nomine ...... die mercurii Verone .... mense Decemb. in domo Marchesii de Fob.... testes ibi fuere rogati magister Bonifacius causidicus Paciolus not. Bonaventura de ravacaulis Rog....... bastardus dom. Turisendi paltonerius transimundimus de Poula, tebaldinus Bonifabus .... de nog.... ra frater gargnamus VVarimbertus

tus de Cereta, Bonaventura ejus filius Albertinus de Castellano; Girardus frater..... VVarimbertii Petrus Faber, & Petrus qu.or...... not. Ibique meorum presentia dom. Turisendus filius quond. dom. Tebaldi militis capitanei de Civitate Verone pro mille & quadringentis libris Ver. monete, quas nomine finiti precii confessus fuit se accepisse a Bonifacio de amoverga decano cerete pro Comuni Cerete, & vice & nomine ipsius Comunis, titulo venditionis ad proprium investivit supradictus dominus Turisendus de toto eo quod olim Comes saurus, ut comitissa Mabilia filia quond. dom. Bonifacii Verone Comitis, ut alii pro jam dicto comite sauro, seu pro jam dicta comitissa Mabilia habebant & tenebant in Casalaurni, & in ejus pertinentia, seu in territorio intus & extra & in Cogollo, ac in ejus pertinentia, seu territorio intus & extra ad B... ut in vassallis propter feudum filiorum quond. Manzi, & feudum Albertini de Castellano, si quid de illo ibi est quod in se tenuit, scilicet de hoc quod jam dicta comitissa atque predictus saurus, atque alii pro ipsa comitissa, aut pro comite sauro habebant; ut olim habuere, & tenuerunt, seu quod ad ipsam comitissam Mabiliam, ut comitem saurum pertinebat, & pertinuit a levata inferius, sicut trahit & vadit in turgnonem, & sicut turgnonus trahit & vadit usque in tartarum, & sicut tartarus trahit & vadit in Menacum, & sicut Menacus trahit usque ad levatam, eundem suprascriptum Bonifacium pro Comuni Cerete supradictus dom. Turisendus nomine venditionis ad proprium investivit, & ei dedit de jam dicto feudo filiorum quond. Manzi, & feudo Albertini de Castellano, si quid de illo est in predictis confinibus, & si de dictis pertinentibus ad mansos, & ut ad feuda casalaurni, seu ad mansos cogolli, quond.... & pro ipsis feudis, ut mansis laborabantur seu detinebantur inventum aliquod fuerit extra predicta confinia a levata superius, ut a levata inferius totum utcunque hoc fuerit in hac venditione esse debet pro suprascripto precio, & dom. Turisendus in supradictum Bonifacium pro Comuni Cerete titulo venditionis ad proprium investivit eique dedit illud totum, quod totum velut superius determinatum est, una cum supradicta octava parte gazi pro indiviso, & cum accessionibus, & ingressibus earum rerum, & cum boschis, campis, pratis, divisis, & indivisis, coltis, & incoltis, pascuis, silvis, aquis, aquarumque ductibus cum piscationibus, venationibus, cum ..... a, & cum omni honore & districtu, cum capulo, pasculo, erbatico, escatico, districtu, colta, & albergariis, & cum omnibus rationibus & actionibus, que supradicte comitisse mabilie ut comiti sauro pertinebant, pertinuerunt, seu cum superioribus, & inferioribus suis .... jam dictus dom. Turisendus venditor dedit supradicto Bonifacio emptori pro Comuni Cerete, & ei pro Comuni Cerete pro supradicto precio investiture ad presens fecit, velut superius continetur; & dedit ei parabolam ingrediendi tenutam, & albertinum de Castellano ei dedit quod daret ipsi Bonifacio pro Comuni Cerete possessionem, & pro Comune Cerete idem venditor se supradictum totum venditum possidere confessus fuit. Quod nulli alii esse venditum ut donatum, aut obligatum ut traditum, seu aliquo modo alienatum promisit supradictus dom. Turisendus stipulatione interposita de dupla previctione. Insuper supradictus dom. Turisendus renunciavit illi legi ut legibus, seu juri quibus continetur, quod si venditor fuerit deceptus

ultra

ultra dimidiam justi pretii, quod emptor deberet usque ad justum pretium supplere, atque rem venditam ipsi venditori restituere precio quod dedit in se suscepto; & omnibus aliis rationibus renunciavit; ut si plus dupli supradicti pretii valet, ut unquam valuit supradictum totum venditum, ut nunquam ipse venditor, ut sui heredes non possint impedire, ut molestare Comune Cerete aut cui dederit; & de hoc predictum Bonifacium pro Comuni Cerete nomine donationis inter vivos, ut plus revocare non possint investivit.

Item postea die Dominico septimo intrante supradicto mense in presentia VVarimberti Bonaventure sui filii, Conradini de pro...... Rovetini, Girardi, Bartolomei filii Negrelli, Opizini, Billini, & aliorum multorum de Cereta, & Bonaventure de Ravaulis, atque Paltonerii de Verona; in Casalaurni jam dictus Albertinus de Castellano dedit supradicto Bonifacio pro Comuni Cerete tenutam supradicte venditionis per sogum tintinabulorum Ecclesie S. Blasii, dando & ponendo in manu ejus pro honore terre, & pro toto eo quod in supradicta venditione continetur. Similiter eidem Bonifacio pro Comuni Cerete possessionem tradidit, ac dedit idem Albertinus de casamentis in quampluribus locis per terram & per palleas domorum de Casalaurni, que olim fuere comitis tauri pro ipsis casamentis, & per totum aliud; quod in supradicta venditione continetur, utcunque sit, & quidam homines in ipsis casamentis habitantes, videlicet dicardinus & Brachacurta, & Vivarellus & Toromazus, & Gandulfus faber pro Comune Cerete se tenere, & ibi stare confessi fuerunt.

Eodem die post, in quorundam supradictorum presentia Bonifacius pro Comuni Cerete intravit possessionem de terra casamenti & vinearum supradicte emptionis, quam supradictus in Cogollo tenebat pro toto eo quod ad ipsa sedimina & mansos pertinebat, utcunque sit, & pro Comune Cerete se tenere confessi fuerunt. Et die mercurii decimo intrante supradicto mense Decemb. in domo supradicti dom. Turisendi...... presentes testes ibi fuere rogati paziolus notar., Conradinus de pro... Bericinus de Cereta, Trasimundinus de Poula, Rustiginus de Grepo, Bonaventura de ravaeaulis, Paltonerius Bogetus, Ubertinus de regesta, Manfredinus Girabibuschi de opedano, Magonus tinctor, Pizigninus de beccariis, Ramerius Dereganis, Lafrancus & frater Berardus de Ima, Tebaldinus Beccarius, ibique in eorum presentia dom. filia quond. Comitis Bonifacii, & uxor dom. Ottonelli, que plus decem & octo annis habebat consensit &c. comitissa mabilia consensit, & firmavit &c. renunciavit &c. etsi plus dupli, & confessa fuit, quod illud, quod in ea venditione continetur, dederat dom. Turisendo, qui ibi erat presens pro suo filio Ottonello in dote preciatum mille & quadringentas libras.

Die Jovis XIV. exeunte supradicto mense &c. dom. Ottonellus filius supradicti dom. Turisendi &c. nullo cogente &c. supradicte venditioni & dationi &c. consensit &c. promisit & se obligavit &c....... octuagesimo Ind. XIII.

Ego Vivianus dom. Imperatoris Frederici not. scripsi.

Num.

Num. XXVIII. Anno 1184.

Diploma di Federico Imperatore, con cui ordina, che nè i Trivigiani, nè qualsivoglia altra Città debba ingerirsi nelle giurisdizioni temporali del Cenedese. Dalla Dissertazione MS. sopra il dominio temporale dei Vescovi di Ceneda.

In nomine sancte & individue Trinitatis. Federicus divina favente clementia Romanorum Imperator Aug. Equitas & solertia Imperatorie majestatis circunspectionem nostram prudenter admonent, & edocent, ut Ecclesiis Dei, & Ecclesiasticis personis, & ipsorum bonis, misericordie a Deo nobis indulte sinum clementer aperiamus, & dum ab exterorum incursibus nostra defensione securi pro nobis Deum jugiter interpellant, tanto perfectius apud omnipotentem oratio eorum proficiat, quanto sevitiam predonum, & insultantium persecutiones, protectio defensionis nostre fortius impugnat. Attendentes igitur sanam religionem, & honestam conversationem dilecti, & fidelis nostri Sigisfredi Cenet. Episcopi, & Canonicorum Cenet. Ecclesie, fidemque ipsorum, & devotionem merito commendantes, notum facimus universis fidelibus imperii presentibus, & futuris, quod nos intuitu divine retributionis, predictum Episcopatum & Canonicam Cenetensem, cum Ecclesiis & titulis suis, & cum hominibus tam Episcopatus, quam Canonice, tam servis, quam liberis, rusticis, aldionis, herimanis, habitatoribus, & omnibus in districtibus suis permanentibus, sub alis aquile nostre protectionis, ac defensionis nostre suscepimus, a Comuni Tarvisii, & aliis Civitatibus, vel Castellis, seu locis eos penitus absolventes, & de cetero liberos omnino reddentes, ut nulla civitas, nullum Castellum, nulla potestas, nullumque Comune, nulla denique persona parva, vel magna presumat predictis hominibus, sive locis bannum imponere, neque Castri custodiam injungere, nec fodrum, nec angariam, sive perangariam, nec aliquas injustas exactones exigere ab eis, vel extorquere. Ad augmentum quoque gratie Imperialis largimur eis, & indulgemus, ut homines de familia Cenet. Episcopatus, & Canonice in perpetuum humana propagine succedentes libere valeant in omnibus locis testari, & testimonium perhibere, & in paternum feudum possint succedere. Statuentes igitur Imperiali auctoritate sancimus, ut nulla omnino persona humilis vel alta, secularis, vel Ecclesiastica, nulla Civitas, nullum Castrum, nulla potestas, nullum Comune presentem paginam audeat attentare, seu aliquibus calumniis, injuriis seu damnis eis presumat opponere. Quod qui fecerit in ultionem temeritatis sue centum libras auri puri pro pena componat, dimidium Imperiali camere, & dimidium injuriam passis.

Sunt testes hujus rei Conradus Maguntinus Episcop., Henricus Curiensis Episcop., Gerardus Pergamensis Episcop., Rodulfus Imperialis aule Protonotarius, Comes Simon Spachen, Comes Diapedus Delens Gemunde, Henricus Mareschalus de Lume, Rodulfus Camerarius, & alii plures.

Ego Gotefridus Imperialis aule cancellarius Vice Filippi Coloniensis Archiepiscopi Italie Archicancellarii recognovi. Acta sunt hec anno dominice Incarnation. MCLXXXIV. Ind. III. regnante dom. Frederico Romanorum Imper.

Num. XXIX. Anno 1184. 29. Ottobre.

Bolla di Papa Lucio III., con cui conferma al Vescovato di Feltre tutti li suoi poderi, ed altri diritti. Copia trattadal Tomo primo della Raccolta Scotti.

Lucius Episcopus Servus servorum Dei Venerabili Frat. Drudo Feltrensi Episcopo, ejus & successoribus Canonice substituendis in .... In eminentis Apostolice Sedis specula, disponente domino, constituti Fratres nostros tam propinquos, quam longe positos fraterna debemus charitate diligere, & Ecclesiis sibi a Deo commissis paterna sollecitudine providere. Ea propter, Venerabilis in Christo Frater Episcope, tuis justis postulationibus clementer annuimus, & Feltrensem Ecclesiam cui, auctore Deo, preesse dinosceris ad exemplar felicis record. Anastasii predecessoris nostri sub B.Petri, & nostri protectione suscipimus, & presentis scripti privilegio communimus, statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem Ecclesia in presentiarum juste, & canonice possidet, aut in futurum concessione Pontificum largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis, prestante domino poteris adpisci, firma tibi tuisque successoribus, & illibata permaneant. In quibus hec duximus propriis exprimenda vocabulis. Possessiones quas habetis in Pergino, in Levigo, in Calcedraniga, in Lavaron, & Ravesa, Suvia, in Alsugo, in Tongeno, & per totam Vallem Suganam, tam in Castris quam in Villis pertinentibus Ecclesie, in Grino, in Prato Imolano, Crivulis, quos habetis in Canale Brente, possessiones quas habetis in Lamone, in Primerio cum omni jure quod ibi habetis, possessiones quas habetis in Plebe Arsedi, & in Plebe Fungasi, & in Plebe Sini, & in cunctis Villis existentibus in planitie Civitatis Felt., possessiones quas habetis ultra flumen Cantani, cum Castro tocho in plebe de Ceto, in plebe de Formicano, & quidquid habetis in Valle Belluni cum jure, quod habetis in Canale Plavis tam in montibus, quam in planitiis, possessiones, & jura, que habetis in Masserio cum Castro ejusdem loci, & possessionibus Malzagi, & aliis omnibus que habetis in Comitatu Tar., & quicquid juris habetis in Civit. Felt., & foro, & aliis locis, cum terris, edificiis, vineis, pratis, pascuis, campis, sylvis, placitis, aquis, aquarumve decursibus, molendinis, piscationibus, montibus, vallibus, herbaticis cultis, & incultis, cum teloneo S. Victoris, & omnium SS., cum teloneo Cuvoli de Brenta, & fori Civitatis; quidque etiam bone memorie Rex Conradus Ecclesie tue juste concessit, & autentici scripti sui pagina roboravit, ratum, & inconvulsum perpetuis temporibus permanere sancimus. Prohibemus insuper ut proprios presentis Ecclesie famulos contra voluntatem Episcopi ejusdem loci retinere, vel manutenere nemo presumat. Libertates preterea, & immunitates a carissimo in Christo Filio nostro Federico Roman. Imperatore Ecclesie tue rationabiliter concessas, sicuti in ejus scripto autentico plenius continetur, ratas habemus, & eas futuris temporibus illibatas manere sancimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum fas sit prefatam Ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed

omnia integre conserventur eorum, pro quorum gubernatione, & sustentatione concessa sunt usibus omnimodis profutura, salva Sedis Apostolice auctoritate, & Aquil. Patriarche debita reverentia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, secundo, tertiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione correxerit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore, & sanguine Dei, & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine divine ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax D. N. J. C. quatenus & hic fructum bone actionis percipiant, & apud districtum Judicem premia eterne pacis inveniant. Amen.

Ego Joannes Presbiter Cardinalis titulo S. Marci.
Ego Laborans Presb. Card. S. Marie trans Tiberim.
Ego Ubertus Presb. Card. titulo Hierusalem in Damaso.
Ego Pandulfus Presb. Card. titulo Basilice XII. Apost.
Ego Lucius Catholice Ecclesie Episcop.
Ego Theodinus Portuensis S. Rufine sedis Episcop.
Ego Henricus Albanensis Episcop.
Ego Theobaldus Ostiensis, & Velletrensis Episcop.
Ego Ardicio Diaconus Card. S. Theodori.
Ego Groetianus SS. Cosme, & Damiani Diac. Card.
Ego Sofredus S. Marie in via lata Diac. Card.
Ego Albinus S. Marie Nove Diac. Card.

Dat. Verone per manum Ugonis S. R. E. Not. IV. Kal. Nov. Ind. III. Incarn. Dom. anno MCLXXXIV. Pontif. vero Dom. Lucii Pape III. anno IV.

Num. XXX. Anno 1190. 31. Marzo.

Istrumento di permuta tra Gabriele da Prata, e Federico ed Oderico di Caporiaco coll' intervento e mediazione di Ecelino. Copia tratta dal Nob. Sig. Co. Enea di Porzia dall' archivio di sua famiglia.

Anno Domini Millesimo Centesimo Nonagesimo, Indictione prima * die, ... ultimo exeunte Martio. Cum D. Vecelletus de Prata, & Gabriel ejus filius ex una, & ex alia Federicus de Cauriago, & Odericus ejus frater mandatum & mandata D. Eccelini de Romano jurasset de facere contracambium, & permutationem, & datam, & investituram de terris poderis eorum habens, volens etiam inter eos omnem fraudem purgare, & extrahere hujusmodi ordinationem & dispositionem inter eos pro firmo statuit & ordinavit. Videlicet quod D. Gabriel de Prata de mandato, & voluntate, ac dispositione D. Eccelini fecit datam permutationem D. Federico de Cauriago de decem mansis in villa de Morsano, de tribus mansis in villa nova, & de duobus mansis in villa de Bolzano cum capulo pasculo amplo cum paludibus novalibus, & cum omnibus rationibus ad predictos mansos pertinentibus immisit,

(*) L'indizione non corrisponde al detto anno, il che probabilmente è avvenuto per errore de' copisti.

ſit, & inveſtivit eum ad feudum de decima viginti manſorum in villa de Morſano, & in Villanova, & de decima totius ampli predictarum villarum, & de juriſdictione, & honore ac dominio predictarum villarum ſibi attingenti inveſtivit. Scilicet de triginta novem habitationibus in predictis villis habitantibus, & inveſtivit eum ad feudum de duobus manſis..... cum decima illorum manſorum, & de decima decem manſorum in villa de Naono ſuccedentibus maſculis, & feminis veruntamen donec maſculi fuerint femine non veniant ad feudum, deficientibus maſculis femine equaliter veniant ad feudum, & ſuccedant ſine fidelitate & commendatione propter ſemel in anno ad terminos ejus ſi denunciatum eis fuerit ſine fraude & parabola vendendi, donandi, alienandi ſupradictum feudum partem ſive totum ei dedit, & fecit Turonum de Prata & Vecellum de Rodulfo refutare duos manſos qui jacent in villa de Naono in manu jam dicti D. Federici quos ab eo in feudum habebant, & fecit ei datam & inveſtituram Vaſſallatico Alperti de Campiglo de quatuor manſis, & quatuor rotis molendinorum, & de octo decimis, quos & quas ab eodem Gabriele in feudum habere videbatur, & de Vaſſalatico Stefani de Morſano de medietate unius manſi cum prato uno in Morſano & de Vaſſallatico Alberici de medietate unius manſi, & de una decima in Morſano, & de Vaſſallatico Varnerii de Urſago de duabus decimis in Morſano & de Vaſſallatico Joannis Lupi & fratris de duabus decimis in Villa nova, & de Vaſſallatico ſive de decima viginti camporum terre in Morſano, & dedit ei Cononem de Concordia pro ſuo nuncio, ut mittat eum in tenutam de predictis rebus proprium per proprium & feudum per feudum. Promiſit quoque prenominatus Gabriel per ſe, & ſuos heredes ipſi D. Federico, & ſuis heredibus predictos manſos & decimas varentare, & defendere ab omni homine cum ratione, quod ſi facere non poterit, quod dabit ei ſtaurum in conſimili loco, & quod faciet D. Vecellettum patrem ſuum laudare, & confirmare predictam datam, & inveſtituram ut ſuperius legitur, & quod refutabit, & refutare faciet patrem ſuum D. Vecelletum, & Federicum fratrem ſuum in Concordienſi Epiſcopo predictum feudum, & faciet ipſum Epiſcopum inveſtire predictum Federicum & Odoricum fratrem ſuum & D. Artuichum de Cauriago de illo feudo in integrum & dedit ei vadiam ſub pena trecentarum marcharum argenti ita attendere & obſervare ut ſuperius legitur cujus vadie Cono de Concordia & Arpo de Portugruario, & Turoneus de Prata & Vecello de Rodolfo & Henricus & Vezillo Gerla facere fidem, & ita obligavit ei de bonis ſuis ſupra univerſum ſuum podere valens duplum predictarum trecentarum marcarum, quod ſi predictus Gabriel vel ſui heredes hoc ſine fraude facere non poterit, quod faciet & attendet eidem D. Federico vel ejus heredibus quidquid D. Eccelinus inter eos ſtatuerit, & ſi dictus Gabriel, vel ejus heredes fraudem aliquam in hoc faciendo committerent, voluntas & mandatum D Eccelini talis & tale eſt, quod dictus Gabriel predictas trecentas marcas D. Federico debeat, & data quam ei fecerat firma permaneat, & data quam Federicus eidem Gabrieli fecerat valere non debeat, ſed caſſa & irrita ſit & ad ipſum Federicum revertatur, & ibi predictus D. Gabriel vadivit eidem D. Federico M. & C. & XIII. libras denariorum de hinc ad feſtum S. Andree menſis venturi de vadia Cono de

de Concordia & Arpo de Portugruario & Vezillo Gerla & Tutonus de Prata facere fidem ita ut possit se tenere ad quem illorum voluerit; ad hec juravit predictus Dominus Gabriel per Dei Evangelia ita attendere & observare ut superius legitur, & nominatim quod faciet patrem suum laudare predictam datam investituram, & quod faciet Concordiensis Episcopus illos de Cauriago investire de feudo ut dictum est, & quod nulla occasione contraveniet & quod solvet predictos denarios eidem D. Federico, vel suo certo nuncio ad predictum terminum vel ad ultimum sibi datum & e contra nomine concambii predicti .... D. Federicus fecit datam precario nomine ipsi D. Gabrieli de tribus roris molendinorum in Pasiliano in Flumo positis & de tribus jugeris terre in Pozo, & de medietate unius mansi in Albuzana & de proprietate nemoris de Pozo & de Albuzana in integrum, & de proprietate vassalorum quoque inter flumen & Medunam habere videtur scilicet de Vassallatico Armusini filii quond. Rustigelli de tribus mansis quos habet in feudum ab eodem D. Federico in Codopedo & de prato uno in Albuzana & de Vassalatico Donati de Naono de manso uno quem ab eo habebat in Codopedo & de Vassalatico Aroldi de uno manso in Villotta & de Vassalatico Joannis de Prata de uno manso, quem ab eo habebat in Corinzana, & de Vassalatico Valzoni de Lezo de uno manso in nemore de Albuzana, & ibi D. Articus de Cauriago fecit datam de proprio ipsi D Gabrieli de proprietate Vassalorum quos inter Flumen & Medunam habere videtur in integrum. Videlicet de Vassalatico Odorici de S. Zorzo de duobus mansis, quos ab eodem D. Artico in Cornizano habebat, & de Vassalatico Ivoni de Prata de uno manso quem in eadem villa ab eo habebat, de Vassalatico Armesini de duobus mansis quos ab eo habebat unum in Albuzana, & alium in Codopedo, & de Vassalatico Leopoldi de Credazo de uno manso quem ab eo habebat in Cornizano, & de Vassalatico Pelegrini de Pozzo de uno manso quem ab eo habebat in Cornizano, & de Vassalatico Pelegrini de Pozzo de uno manso quem ab eo habebat in Villotta, & ibi in continenti predictus D. Federicus investivit ipsum Gabrielem ad feudum de sexdecim mansis & .... in curia de Pasiliano, quos ad manus suas habebat, & de duabus roris molendinorum in ipsa curia in flumo posita, et de mota una cum domibus, et cum terra circa se habente, et de tribus peciis nemoris una eorum vocata Banus vetus, et alia Prata, et tertia Ponicaledus, et de omni eo quod ad manus suas in curia Pasiliani videtur habere cum capulo pasculo amplo et cum omnibus rationibus ad predictos mansos pertinentibus in integrum et de decimis predictorum mansorum et de jurisdictione honore et dominio predicte curie Pasiliani in integrum; Videlicet de octoginta octo habitatoribus in Codopedo de supra in S. Andrea in Pasiliano in Pozzo in Gradisca et in Squarzaredo habitantibus et de omnibus Vassalis, quos in curia Pasiliani habere videtur, Videlicet de Vassalatico Adelermi de S. Maria de uno manso in S. Andrea quem ab eo D. Federico habere videtur, et de Vassalatico Valfredi de Flumo & de Vassalatico Valfredi de S. Vito de uno manso in eadem villa, et de Vassalatico filiorum Jacobi de Laurenzaga de tribus mansis in Pasiliano et de Vassalatico Donati de uno manso in Pasiliano et de Vassalatico Alterii de una rota molendini, et de Vassalatico Rodulfi de S. Vito de duobus man-

mansis in Pasiliano et de Vassalatico ...... de quinque jugeris terre in Pasiliano juxta Ecclesiam in masculis et in feminis donec masculi fuerint femine non veniant ad feudum, deficientibus masculi femine equaliter veniant ad feudum, et succedant sine fidelitate et commendatione preter semel in anno ad terminos si denunciatum eis fuerit sine fraude, et parabola vendendi donandi alienandi partem, et bonum ei dedit, et dedit ei Ivonum de Prata pro nuncio suo ut mittat eum in tenutam de predictis rebus proprium per proprium et Feudum per Feudum, et fecit ei finem et datam et refutationem de jurisdictione et honore et dominio inter flumen et Methunam in integrum; de qua lis inter eos fuerat promisit prenominatus D. Federicus per se, et suos heredes ipsi Gabrieli, et suis heredibus jam dictis proprium et feudum varentare et defendere ab omni homine, et cum ratione, quod si facere nequiverit quod dabit ei staurum in consimili loco et quod refutabit et refutare faciet Odoricum fratrem suum et D. Articum et Federicum suum filium predictum feudum in Concordiensi Episcopo, & quod faciet ipsum Episcopum investire Gabrielem et Vecellettum patrem ejus et Federicum ejus fratrem de illo feudo in integrûm, et fecit ei datam de lapidibus crudis et cotis quos in Pasiliano habebat et vadiam in manu jam dicti D Gabrielis sub pena tercentarum marcarum dedit, ita attendere et observare ut dictum est, de qua vadia Henricus Vice Dominus de Meduna et Artuicus de Cauriago et Cono de Concordia et Ivonus de Prata facere fidem ita ut possit se tenere ad quem illorum voluerit, et ita obligavit de bonis suis super universum suum podere valens triplum predictarum tercentarum marcarum, quod si predictus Federicus vel ejus heredes hoc sine fraude facere nequiverit quod faciet et attendet eidem Gabrieli quicquid D. Eccelinus inter eos statuerit, et si dictus Federicus vel ejus heredes fraudem aliquam in hoc faciendo committerent, voluntas et mandatum D. Eccelini talis et tale fuit et est quod dictus Federicus predictas trecentas marcas D. Gabrieli debeat, et data quam ei fecerat firma permaneat, et data quam Gabriel eidem Federico fecerat valere non debeat, sed cassa et irrita sit et ad ipsum Gabrielem revertatur, ad hec juravit predictus Federicus per Dei Evangelia ita attendere et observare ut superius dictum est, et nominatim quod refutabit feudum in Episcopo Concordiensi et refutare faciet fratrem suum Odoricum et filium suum Federicum et D. Articum et quod faciet Episcopum investire Gabrielem et patrem et fratrem suum de predicto Feudo, et quod nulla occasione contraveniet. Testes interfuere D. Gabriel prepositus Aquilejensis Girardus de Campo S. Petri Ferrarius de Fontana viva Odoricus de Forminigo Bartolomeus Forlana Anzelus de Bertaldo Ugo de Oltregano Jacobinus de Bervo Appollonius Notarius Cono de Concordia Henricus Vice Dominus de Meduna Henricus Vezzello Gerla Ivonus Alexius de Solico Morandus & alii. Actum in Ecclesia Plebis S. Marie de Naono

Ego Joannes Gaudentis Imperialis Notarius rogatus interfui & ut audivi & intellexi jussu & mandato D. Eccelini bona fide scripsi.

Num. XXXI. Anno 1190. 9. Luglio.

Il Vescovo di Ceneda sottopone al Comune di Trivigi se stesso, e tutti i luoghi e terre del suo Vescovado essendo Podestà di Trivigi Ecelino da Romano. Ex collectione Comitum de Zulianis Nobb. Cenetensium.

In Christi nomine. Amen Anno Dom. MCXC. Ind. VIII. die lune IX. Julii in presentia Guidonis de Ainardo, florii Joannisboni, Boni Rovarii Bonepartis capitis lupi, Co: Rambaldi, Bartolomei de Furlana, Abriani Gambertini, Costantini Rolandini, Tarlionis, Costantini de Henrico Buca, Girardini Novelli, Philippi de Girardo, Odorici de Nodiglo, Alioti de Guarda, Lazarini de tisone, Tonsi de Porta, Leonardi Capiteli, Jacobini de Turco, & aliorum. Dominus Mattheus Cenet. Episcopus sustinebit & suportabit ut Comune Tarvisii exerceat super omnes terras sui Episcopatus & habitatores Canonice, & habitatores sui Episcopatus, & habitatores Canonice à montibus infra, & Liquentia infra talem jurisdictionem & potestatem ..... qualem Comune Tarvisii* habet in personis, & terris hominum Coneglani, & idem juris teneatur, & eidem summe de justitia facienda in supradictis terris coram D. Episcopo quod tenetur de terris Coneglani coram consulibus Coneglani, excepto hoc quod spetialis persona Episcopi, & spetiales persone Canonicorum Cenetensium non teneantur facere aliquam collectam seu dadiam, seu expeditionem vel publicum Comune Tarvisii. Ad hec memoratus D. Episcopus in plena concione propria manu juravit se omnia supradicta toto tempore vite sue observaturum ..... & neque per se neque per aliquam submissam personam sub aliqua occasione contraventurum, & si aliquis contra hoc statutum venire vellet, & Comune Tarvisii impedire juravit bona fide observaturum. Versa vice D. Ezelinus Tarvisii Potestas pro se & Comune Tarvisii in plena concione juravit regere, & custodire homines Episcopatus, terras Episcopatus, & homines, & terras Canonice sicut jurat homines Tarvisii regere, & continetur in quaternione Comunis Tarvisii, & spetialiter manutenere D. Episcopum Cenete, & omnes suos in sua justitia, nec contra hoc venire, & quod ista sacramenta fient ab hominibus consulibus, & Potestatibus post eum venientibus, & ita jurabunt omnes consules, & Potestates, qui post eum pro tempore venient, & faciet hoc ponere in quaternione Comunis Tarvisii.
Actum Tarvisii in curia majori in plena concione. Ego Litaldinus Sacri Imperat. Not. interfui, & scripsi.

Num. XXXII. Anno 1192. 25. Gennajo.

Conferma fatta da Giudici delegati sopra le appellazioni d'una sentenza del Vescovo di Feltre. Copia tratta dal Tomo primo della Raccolta Scotti.

Anno domini MCXCII. Ind. X. die VII. exeunte Januario in presentia testium, quorum nomina dicentur inferius. Dominus Ottholinus

nus judex pro se, & Domino Rolandino de Masfpillo presente, & ejus parabola talem in scriptis protulit sententiam. In nomine Domini. Nos Ottholinus, & Rolandinus de Masfpillo constituti ad audiendas & finiendas causas appellationum Tervisini Episcopi, Cenet., Feltrensis, et Bellunensis a Domino Marchione Opizono de Este constituto a Domino Henrico dei gratia Rom. Imp. et semper Augusto et tunc Rege, et ab ipso domino Imperatore cognoscentes de causa appellationis facte a sententia Domini Drudi Feltr. Episcopi que vertitur inter Gislaldinum de S. Zenone ex una parte, et Dominum Ambrosium Massarium Tarvisine Canonice ex altera: visis et auditis rationibus, attestationibus, instrumentis, utriusque partis, et diligenter inspectis, visoque instrumento, seu privilegio confirmationis. ejusdem sententie domini nostri Henrici felicissimi Rom Imp., habito consilio meorum sociorum, termino peremptorio utriq parti statuto ...... parte Gissaldini absente, cum ejus absentia repleatur presentia; sententiam jam dicti domini Felt. Episcopi laudamus, ac per hoc appellationem improbamus. Actum sub porticu Ecclesie S. Laurentii de Mestre. Testes interfuerunt Dominus Presbiter Ald......., Presbiter Vichemanus, Montenarius & .... judices, Gerardinus de Spineda, Achilex de Robegano, Achilex de Roca, et aliis.

Ego Molinarius F. Imp. Notarius interfui, & jussu Domini Ottholini judicis, et Rolandini scripsi.

Num. XXXIII. Anno 1192. 5. Novembre.

Ecelino dà la permissione a un certo Almerico Brisseto di obbligare a sua moglie tanta parte di un suo feudo, quanta fosse del valore di 240. lire. Ex membrana N. Xenodochii Tarvisii. n. 2245. Quat. VI.

Anno domini mill. C. nonag. Secundo Indict. X. die Jovis V. intrante Novembri, presentia Rolandini de Machelo, Palagii, Frasanelli, VValdinelli de Vicentia, & aliorum. Ecelinus de Romano dedit verbum Almerico Brisceto ut obliget tantum de suo feudo uxori sue quantum valeat CC. & XL. libr. den., quod feudum ab eodem Ecelino habet, nominatim pro venditione terre prati; quam venditionem ipse modo vult facere: quam terram prati habebat pro incontro sue dotis, ut ipse asserebat.

Actum Tarvisii in Palatio ejusdem Ecelini.

Ego Not. sacri Palatii not. tabellio & rogatus scripsi.

Num. XXXIV Anno 1192. 28. Settembre.

Enrighetto di Rovero confessa che un certo feudo da lui avuto dai figli di Gabriele da Camino suo Zio, era della mensa Episcopale di Ceneda. Da simile esistente presso il nob. Sig. Kav. Co: Cristoforo di Rovero.

Anno dom. MCXCII Ind. X. die III. exeunte Sept. in presentia presb de Colle S.Martini, presbiteri Petri Catanei de Quero, Henrici de Montefella, & aliorum. Henrighetus quond. Sulimani de Rovero confessus fuit coram D. Mattheo Cen. Episcopo in ejus Curia quod feudum illud, quod ipse Henrighetus recepit a filiis D. Gabrielis de Camino patrui ipsius Henrighetti ex Avia, habuit ipsum feudum a Cenetensi Episcopatu scilicet quatuor mansos, & unum molendinum in Plebe Solici, & viginti quatuor decimalia in eadem plebe Solici.

Ego Armanus Sacri Federici Imper. Not. scripsi.

Num. XXXV. Anno 1193. 2. Marzo.

Sentenza di Alberto da Baone, e Rogerio giudici compromissarj fra il Comune di Conegliano, e Montenario Giudice di Trivigi, che annulla un' altra sentenza anteriore. Dall' Archivio della Città di Conegliano, copia estratta dal Nob. Sig. Domen. dal Giudice.

Anno dominice Incarnat. mill. centesimo nonagesimo secundo, Ind. XI. die Martis secundo mensis Martii Padue in domo filiorum quond. Manfredi judicis coram Guilielmino Compagni, Mantello Judice, Otti Judice, Petro de Boninis, Rolandino de Mapello, Albrighetto Guillielmini, Pascalino de Selvazano, Jacobino Joannis Falerii, & aliis rogatis testibus, & in presentia Guidonis Tempeste, qui se Procuratorem Montenarii judicis professus est; & etiam Leopardus Bernardini coram hujus cause judicibus, accepta carta de manibus Guidonis cum Procuratorem constitutum a Montenario ad defendendum illum contra Bartholomeum Sindicum Comunis Coneglani allegatis pro ipso Guidone legerat Albertus de Baone, & Rogerius judex hoc modo tulerunt in scriptis sententiam.

In nomine dom. nostri Jesu Christi. Nos cognoscentes ex Imperiali commissione de causa appellationis, que vertitur inter Bartholomeum de Furlana Sindicum Comun. Coneglani ex una parte, & Montenarium judicem Tarvisinum ex altera, considerantes &c. ut Imperiali mandato nobis injunctum est super recusatione a predicto Bartholomeo facta ante sententiam quam inter eos Constantinus major, & Engelerius de ratione tulerunt, instrumenta Bartholomei diligenter inspeximus. Si quod instrumentum Montenarius habeat nescimus, nam misimus ad eum denunciantes ut coram nobis pro hac causa venire, & sua scripta nobis afferre. Et uno quidem termino venit, sed nullum scriptum nobis ostendit. Deinde plures terminos ei prefiximus, & non venit; & termino peremptorio dato, si Guidonem Tempestam tibi notario in hoc ultimo ter-

termino misit, nullum tamen ad causam pertinens scriptum nobis ostendit. Auditis igitur utriusque partis allegationibus, cognito recusationem Bartholomei rationabilem & legitimam esse per scripta que nobis ostendit, sententiam quam predicti Hengelerius & Constantinus tulerunt pro Montenario contra Bartholomeum infirmamus pronunciantes male judicatum ab eis in ea causa fuisse. Ne qua vero dubitatio temporis, quo hec sententia lata fuit, oriretur, eo forte quod more placentino anni denotationem inscripsi, more Paduanorum in hunc modum subscribo. Anno ab nativitate dom. mill. centesimo nonagesimo tertio, Ind. XI. die secundo intrante Martio.

Ego Bonus Johannes de Valdetis S. Palatii notarius prolationi hujus sententie interfui, & jussu predictorum judicum scripsi.

Num. XXXVI. Anno 1195. 10. Aprile.

Possesso dato al Comune di Trevigi dal Caminese della Mota presso la Livenza. Copia tratta dal Tomo primo della Raccolta Scotti.

Anno Dom. MCXCV. Ind. XIII. die Lune decimo intrante Aprili. Dom. Bonifacinus de Piro Consul Tar. pro se, & ceteris Consulibus Tar. sociis nomine Comun. Tar. presente Biaquino filio quond. Gabrielis de Camino, & etiam propria manu dante ei tenutam per portam, intromisit, & in tenutam intravit de Dolione Mote ipsius Biaquini, que mota jacet juxta Liquentiam pro Curia illius Mote in integrum nominatim pro data, & concessione quam ipse Biaquinus fecerat Consulibus Tarvisinis nomine illius Comunis recipientibus de jurisdictione omnium terrarum suarum, locorum, Castrorum, & hominum suorum tam servorum, quam liberorum commorantium in suo comitatu, & pro obligatione pignoris CCCC. lib. quas eis fecerat recipientibus nomine Comunis Ter. pro observare omnia que in posta Comunis Tar. firmata inter Comune Tar., & Biaquinum continentur. Et Petrus scripsit.

Num. XXXVII. Anno 1195. 16. Giugno.

Il Comune di Conegliano concede a titolo di feudo a Buto, e Marco da Corbanese un Castello in Corbanese. Dall' archivio della Città di Conegliano, copia tratta dal Sig. dal Giudice.

Anno dom. mill. centesimo nonagesimo quinto Ind. XIII. die Veneris XV. exeunte Junio, presentibus Nordili Oldrici de Scomico, Girunculi Sclavolini, Bertaldini de Zoppedo, Enrigeti de Scomico, Jacobini Bonassi, Matthei de Albero, & aliis. Bartholomeus de Monticella, Odolricus de Forminica, & Trentinus Bonassi Consules investiverunt Butum ad feudum sine fidelitate & servitio nisi semel in anno ad terminum Comunis succedentibus masculis & feminis, veruntamen donec masculi fuerint, femine non veniant de Castro Corbanesii, salvo eo quod totum, nec partim sine verbo majoris partis Consulum, & Consilii Coneglani, vel omnium alienare non possint, & quod teneatur aperire Comuni Coneglani pro omni-

omnibus suis negotiis, & quod non debeat aliquam personam in dicto loco recipere, vel manutenere contra Comune, vel divisum Coneglani, & quod non debeat aliquem etiam de Coneglano ibi contra alium consortem Coneglani manu tenere causa veriandi, & si damnum ob hoc cuique acciderit, quod Butus resarcire teneatur, nisi quod liceat Buto recipere quemlibet consortem Coneglani in ipso loco, si ab aliquo ejus convicino fugaret; & si contraveniet Butus, vel ejus heredes, quod sit contra feudum, & CC. libras Comuni dare teneatur. Actum in Ecclesia Coneglani.

Ego Bertaldinus sacri palatii notarius in pleno Consilio mihi a dom. Lant-Adelaso Tarvisii potestate injuncto, ut instrumenta que Mattheus quond. Notarius confecturus erat conficerem, ut in ejus abbreviationibus comperui ita bona fide descripsi.

Ego Dominicus notar. de Zardino hoc sumptum ex authentico supradicti notarii nil addens, vel minuens, quod sententiam mutet nisi in punctis, litteris, seu sillabis bona fide, & sine fraude scripsi & exemplavi, signoque meo & nomine corroboravi, & hoc ad petitionem Leonardi notarii de Zanino Sindici, & Sindicario nomine Comun. & hominum Coneglani in MCCCXIII. Ind. XI. die Dom. IV Februarii, & hoc ex commissione & precepto mihi injuncto per dom. Bernardum de Cremona judicem & assessorem & Vicarium dom. Bartholomei de Guidizanis de Bononia potestatis Tarvisii.

Num. XXXVIII. Anno 1195. 16. Giugno.

Buto Padre, e Marco figliuolo da Corbanese cedono al Comune di Conegliano un Castello posto in Corbanese, per riceverlo in feudo dal medesimo. Dall' Archiv. della Città di Conegliano, Copia estratta dal Nob. Sig. Domenico dal Giudice.

Anno dom. MCXCV. Ind. XIII. presentibus Bombaro de Coneglano, Aldrieto de Bagnolo, Nordilio, Briano de Coneglano, Manfredino de Felero, Hengelfredo de Alberto Buca, Filippo de Frata, Vicaramo de Feleto, Patavino notario, Gracco, Gerardino de Zoppedo & aliis. Butus de Corbanexo, & Marcus filius ejus in pleno consilio Coneglani fecerunt datam nomine venditionis ad proprium in manibus Bartholomei de Monticella, Odolrici de Forminica, & Trentini Bonassi Consulum Coneglani recipientium vice & nomine Comunis Coneglani, & pro ipso Comuni de uno Castellaro sito in Corbanesio, quod ipsi habere visi erant integre cum omnibus rationibus & actionibus ipsi Castellaro pertinentibus, & taliter fecerunt predicta ut Comune Coneglani pro suis negotiis dictum Castellare laborare, & tenere, cum necesse fuerit, & Comune exierit, eo salvo quod si damnum aliquod ob hanc datam Buto, vel suis heredibus acciderit, seu sub occasione hujus date, quod Comune Coneglani resarcire debeat, & vadiare quod dicti Consules nomine Comunis Coneglani ipsi Buto & filio suo per predicta hoc quod Nordilus Girunculus de Cavaz, & Vecilo de Bibano dixerunt, vel duo illorum, aut unus, si alii defuerint fidejussores fuerunt; proprerea Odoricus de Scomico, Olutadus de Albero, Rainaldinus de Nordili, Henricus de Varino, & debent ipsi

ipsi Consules nomine Comunis Coneglani investire dictum Butum ad feudum de predicto Castellaro in successione masculorum & feminarum, ita tamen quod donec fuerint masculi, femine non succedant. Remissa fidelitate & servitio, nisi quod semel in anno teneantur interesse ..... Comunis, si eis denunciatum fuerit; eo salvo quod Butus, & sui heredes aliquo modo dictum feudum alienare non possint, neque partim, neque totum sine verbo Consulum & Consilii Coneglani omnium, vel majoris partis, & quod teneantur aperire dictum Castellare, seu Castrum Comuni Coneglani pro omnibus suis negotiis, & non debeant aliquam personam, Comune vel divisum Coneglani accipere, vel manutenere, & quod non debeant aliquam personam etiam de Coneglano ibi manutenere causa veriandi contra alium consortem de Coneglano, & si Butus, vel sui heredes aliquem in predicto loco manutenerent, qui veriaret aliquem de Coneglano, vel ei damnum daret, Butus & sui heredes resarcire teneatur. Verumtamen liceat Buto, & suis heredibus recipere in predicto loco, si ab aliquo ejus convicino, seu consorte Coneglani fugaret, promiserunt Butus, & Marcus ejus filius per se, & suos heredes dictum Castellarum propriis .... sub pena dupli, quod nunc valet, aut quo tempore valuerit, supradictis Consulibus, nomine Comunis Coneglani ab omni homine, dando eis verbum intrandi tenutam nomine Comunis Coneglani.

Ego Bertaldinus de Coneglano sacri palatii notarius in pleno consilio Tarvisii mihi a dom. Lant-Adelaso injuncto, ut instrumenta que Mattheus quond. notarius confecturus erat perficerem, ut in ejus abreviationibus comperui ita bona fide exscripsi signoque meo corroboravi, nil addens vel minuens nisi punctum forte, vel sillabam.

Ego Dominicus not. de Zardino hoc sumptum ex authentico supradicti notarii nil addens, vel minuens, quod sententiam mutet nisi in punctis, litteris, seu sillabis bona fide, & sine fraude scripsi & exemplavi, signo quoque meo, & nomine corroboravi, & hoc ad petitionem Leonardi not. de Zanino sindici & sindicario nomine Comunis & hominum Coneglani in MCCCXIII. Ind. XI. die dom. IV. Febr., & hoc ex commissione & precepto mihi injuncto per dom. Bernardum de Cremona Jud. Ass. & Vicar. dom. Bartholomei de Guidizanis de Bononia Pot. Tarv.

Num. XXXIX. Anno 1199. 15. Giugno.

Gli uomini di Ceneda giurano di essere in avvenire Cittadini di Trevise, e sottoposti alla giurisdizione di quel governo.
Ex Collectione Comitum de Zulianis.

In Christi nomine Amen. Anno Dom. MCXCIX. Ind. II. die Martis XV. intrante Junio presentia VVecellonis de Camino, Gabrielis ejus fratris, Gerardini de Crispignaga, Albrigheti Panis Milei, Sinisforti, Jugilerii de Rainone, Vicu oni, VVilielmini de Strasone, Frederici Judicis, Nicolai Blondi, Jo: Munerii, VValpertini de Rossano, Viviani de Bellengarda, Tomasini de capite lupo, VVecelli de Costantino, Zenegaldi Morginardi de Camistro, Rodimi Judicis Broghe, Jacobi ejus Fratris, Roberti ...... & aliorum plu-

plurium. Hec est concordia inter homines de Ceneta ex una parte, & ex alia Comune Tarvisii.

In nomine Domini. Nos homines de Ceneta spontanea voluntate constituimus nos cives Tarvisinos, sicut quilibet civis Tarvisinus supponentes nos per omnia jurisdictioni Civitatis Tarvisii, & promittimus nos solvere homines Civitatis Tarvisii, & ejus districtus, & res eorum in tota nostra fortia, & stratas securas facere, & marcata in tota nostra fortia, & juramus nos sequi Dominum Gulielmum de Pusterla Tarvisii Potestatem, & successores ejus, qui erunt pro tempore in regimine Civitatis Tarvisii a quindecim annis superius, & septuaginta annis inferius cum requisiti fuerimus per nuntium Tarvisinum, vel per Maricum nostrum, & Maricus teneatur facere jurare homines ut dictum est superius omni anno, & collectam, ac boateriam dabimus ad voluntatem Potestatis, vel Consulum, qui pro tempore erunt in regimine Civitatis Tarvisii, quando Collectam, & boateriam colligent extra Civitatem, & quando Comune Civitatis Tarvisii faciet hostem, & iter, & cavalcatam faciemus & ibimus ad voluntatem Potestatis Tarvisii, vel Consulum qui pro tempore erunt in regimine Civitatis Tarvisii, & Roccham Cenete dabimus in virtute Civitatis Tarvisii, nec erimus in facto, seu in consilio, quod Comune Tarvisii perdat prefatam Roccham donec eam detinuerit, ac si sciremus aliquem, qui contra hoc facere vellet bona fide, & sine fraude disturbabimus, & hanc concordiam, seu postam bona fide, & sine fraude ratam, & firmam tenebimus, & non violabimus, & si sciremus aliquem, qui violare vellet bona fide, & sine fraude disturbabimus, & faciemus vobis finem, & remissionem dom. Vilielmo de Pusterla Tarvisii Potestati accipienti nomine Comunis Tarvisii, & diviso de omnibus maleficiis, & damnis, & injuriis datis, seu factis a tempore guerre hucusque hominibus Cenete, & promittimus omnia predicta attendere, & observare sub pena mille librarum bonarum Venet. & si aliqua occasione contra hoc veniremus, promittimus vobis dom. Gulielmo de Pusterla Tarvisii Potestati nomine Comunis Tarvisii solvere vobis, seu vestris successoribus mille libras Venet. nomine pene, pro quibus obligamus vobis omnia nostra bona, ut vestra auctoritate intretis tenutam nomine Comunis Tarvisii, & fructus percipiatis, donec pena illa sit vobis soluta, ita tamen, quod de hac pena non teneantur, postquam Episcopus Cenetensis venerit ad concordiam Comunis Tarvisii & Roccham pro Comuni Tarvisii eidem Episcopo fuerit restituta. Versa vice nos Guilielmus de Pusterla Tarvisii Potestas nomine Comunis promittimus guardare, & solvere homines de Ceneta qui jurabunt, & observabunt postam, seu concordiam inter Comune Tarvisii, & illos factam, & promittimus, & juramus, quod non distruebimus Roccham Cenete, si nobis dederint, nec erimus in consilio, vel facto, quod distruatur, donec Comune Tarvisii detinuerit, nec erimus in consilio, vel facto (*sic*). Nec prohibebimus homines Cenete, quin Corpus B. Titiani, & alias suas sanctas Reliquias vel ibi ubi sunt custodiant vel alibi portent ad voluntatem suam, nec eis auferetur Corpus B. Titiani, & hoc sacramentum faciam poni in quaternione Comunis, & successores mei de hoc sacramento teneantur, quousque Comune Tarvisii dictam Roccham tenuerint, & faciam jurare quinquaginta milites, & decem milites Coneglani, & cen-

& centum pedites, quos illi de Ceneta voluerint eligere hoc sacramentum facere pro Comuni, & facimus finem, & remissionem pro Comuni Tarvisii hominibus Cenete, quod hanc postam, seu concordiam jurabunt de omnibus maleficiis, ac damnis, & injuriis datis, vel factis a tempore guerre hucusque hominibus Tarvisii pro Comuni, & diviso, & quod non vendemus, nec alienabimus predictam Roccham pro Comuni Tarvisii alicui persone, & quod restituemus Roccham Cenete isti Episcopo qui modo est, vel illi qui pro tempore erit postquam devenerit ad concordiam Comunis Tarvisii, & hec omnia predicta nos homines de Ceneta in perpetuum firma, & rata tenere, & observare per nos, & nostros heredes juramus. Schinella Gualterius No. Egidius filius Richerii de Sclasoro, Guidotus filius Geli, Ardemanus Not. Robertus de Altino, Robertus de Episcopo, & Olurandinus Lituini nomine Comunis Cenete, & suo nomine promiserunt per se, & suos heredes D. Guilielmo de Pusterla Tarvisii Potestati nomine Comunis Tarvisii omnia suprascripta attendere, & observare in perpetuum, & obligare pro suprascripta pena omnia sua bona ipsi D. Guilielmo de Pusterla Tarvisii Potestati parabolam intrandi in tenutam nomine Comunis Tarvisii ei dedere, & juravere se tenere, & observare suprascriptum concordium, & postam, & omnia suprascripta in perpetuum, & in eodem sacramento juraverunt sequi D. Guilielmum de Pusterla Potestatem Tarvisii, & spontanea voluntate se constituerunt Cives Tarvisii, sicut quilibet Civis Tarvisinus, supponentes se per omnia jurisdictioni Civitatis Tarvisii, & versa vice D. Guilielmus Pusterla Tarvisii Potestas nomine Comunis juravit se omnia suprascripta attendere, & observare versus illos de Ceneta, & versus illos, qui jurabunt observare suprascriptam concordiam.

Actum in Mandre in plena Concione. Ego Litaldinus Sacri Imp. Not. interfui, & scripsi.

Num. XL. Anno 1203. 14. Decembre.

Carta di concordia fra il Vescovo di Ceneda, e il Comune di Trivigi.
Copia tratta dal Tomo secondo della Raccolta Scotti.

Anno Dom. MCCIII Ind. VI. die Sab. XIIII intrante Decembri. Hec est posta, & compositio inter Dom. Mattheum Cenet. Episcop. ex una parte, & ex alia dom. Nicolaum de Foio Tar. potestatem nomine Comunis Tar. ita videlicet, quod idem dom. Mattheus Cenete Episcop. subportabit sustinebit, & non defendet, quin Comune Tar. exerceat talem jurisdict. super terras Episcopatus Cenet., & Comitatus, & eorum districtus, qualem exerceat super Episcopatum Tar., & eorum districtus, salvo omni comitatu ipsi Episcopo, & salva jurisdictione, quam habebat tempore sui recessus discordie, inter ipsum, et Comune Tar.: possit exercere talem jurisdictionem super terras Episcopatus Cenetensis et .... qualem dictum supra. Hoc excepto quod omnes habitatores possint deponere quermoniam coram Potestate vel Consulibus, qui vel que pro tempore fuerint in regimine Civit. Tar. de qualibet re, et summa: et quod aperiet castra et terras sui Episcopatus Comuni Tar. per pacem VVerram, et quacumque hora vel Comuni Tar., vel alii per-

persone pro Comuni placuerit, bona fide, et sine fraude, et salvabit Comune Tar. in rebus, et personis per totum suum districtum. Et fecit finem, et remissionem dom. Nicolao Tar. Potestati pro Comuni Tar., et toti sue parti recipienti de omnibus injuriis, maleficiis, dapnis datis per homines Tar., et sue partis nomine Comunis ipsi Episcopo vel hominibus sui districtus. Et si aliqua querimonia facta fuerit de ipso Episcopo et suis Canonicis coram Potestate, et suis Consulibus Tar., qui vel que pro tempore fuerint in regimine Civit. Tar. quod facient rationem sub eis secundum quod Episcop. Tar., et Canonici faciunt. Et hoc totum fecit idem Episcop. verbo, et consensu dom. Ugerii, dom. Ribaldi, Mariani Canonicorum suorum, et ipsis presentibus. Que omnia predicta attendere promisit, et observare, ut superius dictum est, et nulla occasione contravenire. Item dom. Mattheus Episcopus suo sacramento firmavit, et propria manu juravit. Et versa vice dom. Nicolaus Tar. Potestas pro Comuni Tar. promisit, et juravit attendere, et observare ipsi Episcopo secundum quod continetur in posta facta inter ipsum Episcopum, et Comune Tar. sub potestaria dom. Episcop., ut in ipsa posta continetur, ut dictum est superius, et quod permittet ipsum exercere ipsum comitatum suum, et jurisdictionem secundum quod pro tempore discordie inter ipsum, et Comune Tar. exercebat. Salvo eo, et detracto, quod dictum est supra in posta, quam Comune Tar. idem Episcopus debet servare. Et quod non contradicet, nec prohibebit ipsum Episcopum exercere spiritualia, et omnia alia, que ad spiritualia pertinent, et spectant. Et quod restituet ipsum in omni possessione, vel quasi, in qua erat tempore recessionis a suo Episcopatu propter discordiam inter ipsum, et Comune Tar., quam constabat tunc possidere. Et si aliqua dubitatio de ipsa possessione, vel quasi emerserit, tunc possessio illa remaneat apud ipsum possidentem, donec dictus Episcopus probaverit se possedisse predicto tempore recessionis. Salvo jure pignoris, vel dominii, vel quasi. Et fecit finem, & pacem, ac remissionem pro Comuni Tar. ipsi Episcopo, et suis de omnibus injuriis, maleficiis, et damnis datis Comuni Tar., vel alicui Comunis Tar. Salvo eo, quod si de aliqua re facta, et data per extimatores Comunis Tar., quod potestas non teneatur ipsum mittere in possessionem, vel quasi. Et promisit ipse potestas eidem Episcopo, quod si aliquis occasione debiti usufructum vel pecuniam de bonis Episcopi habuerit, quod debitum non constabit fuisse, vel fuit, solutum esse, quod faciet restitui ipsi Episcopo. Actum Tar. in Ecclesia Majori, in presentia dom. Ambrosii Tarvisini Episc. dom. Almengeri Decani, Presbyteri Henrici de Rainone, Comitis Rambaldi, Comitis Hensedisii ejus fratris, VVecelonis de Camino, Biaquini fratrum, Joannis Bonepartis, Od. de Nordiglo, Flori, Joannis Bonidivitis, Dapoldi, Fulconis Judicum, Michaelis, Manfredini, Petri de Citadella, Almerici, VVilielmi, Leonardi, et aliorum.

Num.

Num. XLI. Anno 1208 19. Decembre.

Scioglimento d' una Lega tra Vicenza, Verona, e Trivigi contro Padova, seguito in Vicenza. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno a nativitate Domini nostri Jesu Christi MCCVIII. Ind. XI. die Veneris XIII. exeunte Decembri. In presentia Acerbi Mazelini Militis Domini Drudi Potestatis Vincentie, Jacobi de Vestarino, Andree de Pulia ejus judicum, Isolani Notarii de Verona, Adesti Notarii, Olivensii, & Leonardi Not. de Padua, Odelrici Not. de Tarvisio, Bonfilii Not. de Vincentia, & aliorum multorum. Dominus Drudus Mazellus Potestas Vincentie in Comuni Consilio Civitatis Vincentie, publice ad Campanam pulsatam coadunato voluntate, & parabola, & consensu totius Consilii ad vocem per se, & communi Vicentie vice, & nomine dicti communis Vicentie absolvit Dominum Bartholomeum de Broilo Judicem & Dominum Teuzonem de Sumaripa Nuncios, & Procuratores constitutos a Domino Azone Estense Marchione Potestate Verone, ut continetur in Instrumento per Adestum Notarium confecto nomine dicti Communis Verone, & ipsum Commune Verone, & homines Verone, pro Communi Verone, & Dominum Opizonem Judicem, & Dominum Henricum de Gerardo Nuncios, & Procuratores constitutos a Domino Uberto Vicecomite Tarvisii Potestate, ut continetur in Instrumento per Nascinverram Notarium confecto nomine dicti Communis Tarvisii, & ipsum Commune Tarvisii, & homines Tarvisii pro Communi Tarvisii, ab omni vinculo Sacramenti, & obligationis, & pignorationis tam realis, quam personalis ex eo quod tenebantur ad invicem predicte Potestates, & predicte Civitates ex societate, quam in simul fecerant, & contraxerant, & specialiter quam fecerant contra Paduanos. Et ... etiam ex societate facta inter Vicentiam, & Tarvisium; & omnia Sacramenta, & obligationes, & pignorationes inter illas civitates, seu communia illarum civitatum, vel inter Vincentiam, & Tarvisium factas remisit. Et si quid instrumentum est de jam dicta societate, seu societatibus, vel apparuerit, illud cassavit, & cassum, & inutile, & pro cancellato fore pronunciavit, & amodo nullas vires habere debeat. Ad hec dictus Dominus Drudus Potestas Vicentie verbo, & consensu ejusdem Consilii pro communi, & hominibus Vicentie fecit finem Domino Bertramo Judici, & Domino Varnerino procuratoribus, & Nunciis constitutis a Domino Vicecomite Padue Potestate, ut continetur in Instrumento per Buzecem Notarium confecto, recipientibus pro Communi, & hominibus Padue de omnibus maleficiis, damnis predictis, injuriis, & offensionibus hic usque factis inter Paduam, & Vicentiam sive deducte sint jam vice alia in arbitrio, sive non, & tam de illis, que continentur in arbitrio, quam de aliis: & de omnibus usuris preteriti temporis, ita quod Rectores, Potestates, nec Consules Padue, & Vicentie non debeant facere rationem alicui persone harum duarum Civitatum, vel earum districtus de predictis usuris preteriti temporis. Nomina vero illorum, qui interfuerunt dicto Consilio sunt hec, scilicet Albericus de Gomberto, Bocia, Aroaldus Judex, Jacobus

cobus de Auco Judex, Uprandus Judex de Berno, Zilbertus, Petrus de Pacolo Judex, Albertus de Marco, et Tamburus consules Vicentie Communis, Vido de Gallo, Benedictus Judex de Berno, Zibertus, Jacobinus de Lidrino, Albertus Judex de Burgo, Almericus Not., Vivianus de Stella, Albertus Judex de Brendulis, Otto Judex, Valfredus Judex, Gerardus Mini, Amistadus Judex, Vivianus Vicentii de .... Vivianus de Alberto, Gerardus de Marco, Boni Not. Albertus Selarius, Odalricus de Vitrado, Odolricus de Gallo, Albertus de Gunfredo, Andreas de Masello, Aspolinus de Gumberto, Jacobinus de Colice, Arnolfinus de S. Stephano, Salvagus de Mabille, Viceno de Colice, Drela, Reprandus de Bono de Bonella, Dotus de Alberico Stelle, Baldoria Notarius, Amasinus Notarius, Ambrosius Judex, Albertinus de Joanne Visica, Ugolinus de Amistade, Gombertinus de Mala flama, Clarellus Not. Niger de Goslino, Betania de Vidore Beranie, Vicentius Tavoladus ..... ane de Anselmino aimonis, Gilbertus de Ermano Alexie, Marcus de S. Paulo, Philippinus de Vidore Betanie, Pitocus de Martinello de Benencasa, Marcius Judex, Racardus de Alexia, Vivianus de Vito, Joannes de Orgnano, Carlassarius Judex, Vincentius Judex, Ugolinus de Pizo, Zordanus de Melda, Gerardus Judex, Petrus de Murro, Sulimanus Judex, Marcus de Marano, Christianus de Pusterla, Vaimarus de Bassano, Todescus de Balduino, Joannes Bellus de Platea, Carlasarius de Plancolis, Vicentius Caput Album, Enrigetus de Ermano, Videtus de Ascorano, Marchesinus de Garsedonio, Ubertinus de Vulpe, Henricus de Artenisio, Joannes de Cittadino, Pundinus, Anselminus de Joanne de Nigripo, Villanus de Alberto de Bosio, Joannes Pezola, Jacobinus de Stella, Henrigetus de Topa Laurentius de Viviano Viti, Federicus de Redulfo de Baxano, Carlasario de Tito, Oto de Rodulfo, Albertus Zinza, Gerardus de Zulano, Basnardus de Martinello de Benencasa, Majelus de Pusterla, Zenarius de Collo, Gresus de Corezola, Joannes de Quartesolo, Barbotus Notarius, Mainentus de Collo, Joannes Albus Not., Bonus Joannes Judex, Paganinus Notarius, Marcus Peliparius, Gabriel de Tardivello, Posentus de Solario, Vinosius Bencius Maneza, Usius, Albertinus de Zachamo, Vivianus de Litulfo, Joannes Faber, Vivianus de Vitale, Rainus Sinisfortis, Liuterius de Sulimano Balbo, Tealdus de Mignone, Facinus de Joanne Romedie, Jacobinus de Aveano, Enricus Judex, Otho de Berta, Adam de Percario, Bertramus de Aledo, Nelardinus Judex, Mortaelus, Cocus Cisellus, Bertramus de Cevolata, Bartholomeus de Jordane Not. Adam de Cavaturta, Gadut Not., Belotus Not., Jacobinus de Barbarano, Orsatus de Gamba de Cane, Bertraminus de Petro Maurisii, Ugacianus de duabus Villis, Tadaldus de Alberto, Vilielminus de Varra, Zenarius de Codogno, Pasqualius de Caserio, Peregrinus Judex, Oto Grepus Judex, Adam de Barcaroia, Gombertinus de Stella, Jacobinus Frater Morelli, Aicardinus de Musato, Bertramus Fasolus, Matheus de Grumolo, Adam Not. de Bedoio, Albertus de Raure Judex, Manfredinus de Gabriele, Conradus de Viviano, & Fincerinus de Caruolo. Preterea in predicto Consilio in presentia dicti Odolrici Notarii de Tarvisio, Leonardi Notarii de Padua, Oliverii Notarii ejusdem Civitatis, Isolani Notarii ejusdem Civitatis, Isolani Notarii de Verona, Bonfilii Not. de Vicentia,

centia, Adesti Notarii, & aliis, quilibet suprascriptorum de predicto Consilio Vicentie per se fecit eamdem absolutionem, quam Dominus Drudus ibi fecerat predictis Procuratoribus predictarum Civitatum pro ipsis civitatibus, & communibus predictarum Civitatum, & eodem modo in predicto Consilio absolvit, & remisit, & unusquisque predictorum propria manu juravit ad S. Dei Evangelia attendere, & observare finem, & remissionem, & pacem, & concordiam, & societatem factam inter Veronam, Paduam, Vicentiam, & Tarvisium, prout in brevi dicte Societatis Padue facto continetur, & secundum quod Potestates dictarum quatuor Civitatum juraverant.

Actum Vicentie in Palatio Communis.

Ego Michael Sacri Palatii Not. interfui, & jussu dicte Potestatis Vicentie hoc ut superius legitur scripsi.

Ego Leonardus Sacri Pal. Tabellio interfui his omnibus predictis signo, & nomine meo subscripsi.

Ego Bonfilius Domini Henrici Rom. Imp. Notarius interfui his omnibus supradictis, & cum signo, & nomine me subscripsi.

Ego Isolanus Sac. Pal. Not. hiis interfui, & subscripsi.

Ego Oliverius Manfredini de Solario Sac. Pal. Not. interfui, & scripsi.

Ego Adestus Not. Sacri Pal. interfui, & me subscripsi.

Num. XLII. Anno 12.......

Risposta de' Mantovani ad un' Ambasciata de' Veronesi. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Hec est forma responsionis facte pro Comuni Mantue ambaxa ...... de Cieco per .... Comunis Verone Bonifacius de Bensis .... Ambaxatores Comunis Ver. pro Comuni Ver. fecerunt, & ...... in consilio gener. Comunis Mantue, & Ambaxatores Pad. Tar., & Vicentie in .... ad postulationem Potestatis, & Comunis Ver., & in scriptis dederunt ....

Dixerant primo predicti ambaxatores, & requisiverunt a Potestate, Consilio, & Comuni Mantue, ut dimittant ......

Il Corpo di questa carta è sì lacero, e smarrito che ciò, che scrisse non merita la pena di copiarlo. Si rilevano però queste parole. Pinamons de Bonacolsis ...... Pinamontem de possessione dicti castellari, quod habet ...... quam civem suum respondent Commune, & homines Mant. quod secundum formam pacis non tenentur Communi Verone dimittere, seu relaxare castellarium, seu Turrim Roveduli, ut petierunt, cum ipsum Commune, & homines Ver. nullum jus habeant secundum formam dicte pacis in predictis sic petendis; & cum Comune Mantue, & sui cives juste habeant, teneant, & possideant predictos Castellarium, & Turrim Roveduli, & ante pacem longis temporibus, & post pacem, & tempore pacis & justi fictione juris, & bone fidei censentur possessores, nec manifeste, & aperte continuum doceretur quod doceri non potest ec. .....

Item requisiverunt, quod amore Communis, & hominum Ver. pla-

placeat Communi, & hominibus Mant. & velint dare operam cum effectu quod Richebonus q. Garbagi Civis Ver., qui detinetur per comites Gonzagia a dictis carceribus liber relaxetur. Ad quod responderunt Comune, & homines Mant, quod odiunt turbatores pacis, sicut se odire ostendunt Domini Verone, qui nuper quosdam predones Mantuanos, qui in districtum Verone derubatum iverant pro guturibus suspenderunt, de quibus predonibus non fuerunt Comune, & homines Ver. pro Comuni Mant. requisiti, quod eos relaxare deberent: unde cum dictus Richebonus Garbagus sit predo, et pacis turbator, et ivisset ad burgum ...., ad robandum quando captus fuit, non debuissent Domini Ambaxatores ....

Item requisiverunt, ut placeat Comuni, & hominibus Mantue & velint precipere custodibus suis commorantibus inferius ab Hostilia, qui percipiunt mercaturam conducentibus suas mercandarias ....

Avverto d' aver a questa carta posto in fronte l' anno 12. .... deducendo, che sia di quel secolo dall' indole del carattere.

Num. XLIII. Anno 1208. 21. Decembre.

Scioglimento d' una Lega tra Verona, Vicenza, e Trivigi contro Padova, e pace con questa. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno Domini MCCVIII.Ind.II.die Dominica XI. exeunte Decemb. In presentia Domini VVidonis da Runco denti Judicis Potestatis Tar. Domini Coste de Placentia ejusdem Potestatis Militis, Tar. Not. Oldrici Not. Isolani Not. de Verona, Spinelli Not. de Vicentia, Jacobini Not. de Pad., VViberti preconis, Suligeri Preconis, et aliorum multorum. Ibique Dominus Ubertus Vicecomes Potestas Tar. in Comuni Consilio civit. Tar. publice ad campanas pulsatas coadunato voluntate, ac parabola, et consensu totius consilii ad vocem pro se, et Comuni Tar. et vice, et nomine dicti Com. Tar. absolvit dominum Bartholomeum de Broilo judicem, et Dominum Tinzonem de Summa ripa nuncios, et Procuratores constitutos a Domino Azone Estense March. Pot. Ver. ut continetur in Inst. per Adestum Not. confecto nom. dicti Communis Ver., et ipsum Commune Ver. et homines Ver. pro Comuni Ver. et Dominum Ricardum Musii Jud. et Dominum Simeonem Jud. nuncios, et procur. constitutos a Domino Drudo Marcelino Potestatis Vicentie, ut continetur in Instrumento per Spinellum Not.de Vicentia confecto nomine dicti Communis Vicentie et ipsum Comune Vicentie, et homines Vicentie pro Commune Vicentie, ab omni vinculo Sacramenti, et obligationis, et pignorationis tam realis, quam personalis ex eo quod tenebantur ad invicem dicte Potestate, et predicte Civitates, ex societate, quam insimul fecerant et contraxerant: et specialiter quam fecerant contra Paduanos, et etiam ex societate facta inter Vicentiam, et Tar. et omnia Sacramenta, et obligationes, et pignorationes inter illas Civitates, seu Comunia illarum Civit. videlicet inter Vicentiam, et Tar. facta remisit.; et si quod Instrumentum est de jam dicta societate, seu societatibus, vel aparuerit, illud cassavit, et cassum, et inutile, et pro cancellato fore pro-

pronunciavit, & a modo nullas vires habere debeat. Ad hoc dictus Dominus Ubertus Poteſtas Tar., verbo, & conſensu ejuſdem Conſilii pro Communi Tarviſii & hominibus illius Terre fecit finem Domino Spinabello Judici, & Domino VVidoni de Pizo Procuratoribus, & Nunciis conſtitutis a Domino Vicecomite Pad. Poteſtate, ut continetur in Inſtrumento per Bozem Not. de Padua confecto, recipientibus pro communi, & hominibus Padue de omnibus maleficiis, damnis, & perditis, injuriis, & offenſionibus hinc retro huc uſque factis inter Pad, & Tar., ſive deducte ſint jam vice alia in arbitrio, ſive non; & tam de illis, que continentur in arbitrio, quam de aliis. Nomina vero illorum, qui interfuerunt dicto conſilio sunt hec: Videlicet Joannes Bonus dives judex, VVeceletus de Odobrico de Nordiglo, Bartholomeus de Furlana, Joannes Judex de Caserio, Virillus de Rainone, Todeschinus de franco, Manfredinus de Bebeo Consules Communis Tar. Bartholomeus de Jacobo, Savaſinus Maſſarius, Rolandinus de Crucerie, Albricus de Spineda de Robegano, Alexander de Nicola, Bonafides Not. Ferardus Agaza, Mattheus Not. Egidius Tabernarius, Vendraminus Not. Balegantus de Scorzadis, Gerardinus de Molianis, Almericus de Cavasaga, Ubertinus de Caſtegnedo, Gerardus de Ardengo, Mattheus Peliparius, Petrus de Pagnano, Betheus Sartor, Tomaſinus de Capite Lupi, Nicolaus de Grauso, VVarnerius de Lintro, Odelricus Papa, Claretus, Rainaldus de Conrado Agordini, Vivianus de Certa Clea, Henrigetus Corrizarius, Belolus Not. Achilex de Rocha, Epiſcopus de Porcello, Hobertus Judex, VValimbertus de Conrado Leone, VValfredus de Bonisolo, VVido Advocatus, Fraſſenellus de Teotonicis, Gerardus Vienna, Anricus Rubeus de Coneclano, Dominus Albricus panis Milii, Conradus Vicedominus, Gabriel de Conſtantino, Colamanus de Ripa, Marcus Sartor, Albertus de Todeſchino, Petrus Taſera, Jacobinus de Alkerio, Conſtantinus Not. Parvulus Peliparius, Andreas de Achilice, Clarimbaldus de Saravalle, Petrus Bonus de Jacobo, Jacobinus Agnellus, Arnaldus de Nerviſia, Feliſius Not. Venutus Triviſanus, Trivisanus, Leonardus Not. VValpertus de VVarnerio de armano, Sancius, Nicolaus de Sclavo, Albrigetus Not. Paganotus Tabernarius Sartor, Joan. de Sero, Jacobinus Coſinus, Engelulfus Judex, Fuleo judex, Marcus judex, Jacobinus Tegnacius, Casaldinus, Marcus de Jacobo, Gerardus Not. Acetus de Grandonio, Fraſſenetus, Tomaſinus Not. Joa. de Amicitia, Ovederecius, Michael Not. Martinus Frater Epiſcopi, Vitalis Sellarius, Muſſetus enzignarius, Rodulfus, Odolricus, Trivisolus Notarius, Ergus, Johannes Bonapars, Brocinus, Jacobinus de Pagacia, Gabriel de Tebaldo, Rambaldus de Vidoto, Bonifacinus de Piro, Cigotus, Marcus de Anoalo, Petrus Camphio, Nordiglus de Gomberto, Albertinus de Menegoldo, Filippus de fratta, Rial frater Cigoti, Joa. de Frata, Jacobinus de Sigisfredo, Joa. Balbus, Nicolaus de Doketa, Ainardinus de Lodomario, VVilielmus frater Baroncini, Petrus de magiſtro Joanne, Lellus de Caſtrofranco, Rodolfinus de Plumbino, Conradinus de Albertino teotonico, Madius de Carrubio, Aulivarius de Ugerio, Philippus de Girardo, Raimundus, Gandinus de Ratione, Jacobus de Brachis cane, Joannes Monerius de Ratione, Henrigetus paiſſa,

Salomon, Albertus de Turco, Joan. de Ticono, Bertaldinus Frater Putoni, Mattheus Not., de Beretario, Petrus de Beno, Gerardus de VVifcardino, Bonus Perius, Nicolaus de Lizaro, Albertinus Bebellus, Obsergarius, Odolricus Meufixus, Nicolaus Not., Sclavolinus de Bibano, Naffinvverra de Vidoto, Albertinus de Piro, Piganotus de Montebelluna, Claretus de Piro, Encius, VValfredus Judex de Robegano, Leonardus Not. de Biliffima, Pafcalis, Robolinus, Joan. Macer, Flabionus de Cafeo, Robertus Not., Albrianus Not., Andreas Cilius, Aulivarius Judex, Clemens Judex, Nordiglinus de Cruce vie, Auniftus, Petrus de Portu, Patrezellus, Albertus de Marinella, Pellagius Vicedominus, Odolricus Judex de Coneclano, Bartholomeus Not., Joannes de Stefano Not., Jacobinus Not. de VVariento, Naffinvverra Not., Defiderius Not., Nicolaus Emonus Galvagnus, Vicaramus Carisarius, Rugerius, Albricus de Cafeo, Ugerinus, Blafius de Papego, Zenonus Spatarius, Dominicus de Vicencio, Auniftus Not., Perfona Not., Leonardus de Todefchino, Artuichus Sartor, Berardus Sartor, Petrus de Mulla. Falchetus, Gerardus Not., Ricetus Lanarius, Leonardus de Ruffo, Petrus de Zenone, Donusdeus Not., Joannes Farnerius, Bartholomeus de Advocatis, Jacobinus de Petro Caride, Ugolinus Pilofus, VVarnerius de Ripa, Ugenus, Martinus Catus, Vivianus Maricus, Artuicus Bebelli, Aldegerius, Blafius Molinarius, Bonaventura Peliparius, Natalis Coopertor, Johanes, Vitalis, Johanes de Infula, Odolricus Copertor, Petrus Copertor, Auneftus, Nicolaus, VVeceletus, Gafmerinus Peliparius, Michael, Micheletus Frat. Bocio, Johanes Bellus, Johanes de Tera, Trivifius Affus, Gabriel de Sineforte, Bonifacius de Alemano, VVarnerius de Flore Judice, Jacobinus de Laurentio, Bartholomeus Carefinus, Henricus de VValimberto, Johanes de Narbono, Paganotus Not., Andreas de Rodivo, Petrus de Adelgerio, Filippus Not., Bonius Peliparius, Johanes de Turifendo, Girardinus, Baldellus, Dominicus Rebotator, Ecelinus Coperius, Adelbertus, Johanes de S. Martino, Odolricus de Laurentio, Liutrus de Jacobo Olla, Girardus de Brixia, Jacobinus de Zenone, Johanes de Belluno, Acelus de Bertaldo, Macellus Fancellus, Panzapinus, Odobricus de Liutro Judex, Manfredinus Not., Duga Daniel, Licanorus, Ugatus, Cenzabriga, Albertus de Madio, Fedricus Fare, Ubertinus Maffarius, Albertus Matonanus, Tibaldus de Ainardo, Martinus de Bonifacio Divite, Girardus, Johanes de Sclavio, Johanes de Manfredino, Nicolaus de VVafcono, Odolricus de Alemano, Rainaldus, VVidolinus Not., Rozaja, Johanes Morandus, Martinus Cridafortis, Rambaldinus Merzarius, Aldradus, Almericus Not., Conradus, Albertinus de Albertino, Jacobinus Not. de Portu, Auliverius Frat. Baroncini, VVibertus de Virilio, Marquardus Teotonicus, Conradus Teotonicus, Marcus Sparfus, Lancellus, Albertinus, Giramons, Lodoicus Avoftus, Dominicus de S. Tomafio, Vivianus filius Pacis, Odolricus Magifter, Andreas de Valle, Achilex Tabernarius, Adelmarius, Henrigetus de Vicedomino, Odolricus, Pellegrinus, Marcus Cerdo, Robertus de Baffano, Johanes Claudellus, Paganotus Pelliparius, Ventura, Diatamus, Crefencius, Villanellus, Pedica, & Albrigetus. Preterea in predicto Confilio in prefentia predictorum Teftium prefentem Dom. Vidonem de Runco Denti, & Dominum Coftam fuprafcriptos quilibet, & fuprafcriptorum de predicto Confilio

filio Tar. pro se fecit eamdem absolutionem, quam Dom. Ubertus Potestas Tarvisii, ibi fecerat predictis procuratoribus predictarum Civitatum pro ipsis Civit., & Comunibus pred. Civitatum. Et eodem modo in predicto Consilio absolvit, & remisit, & unusquisque predictorum propria manu juravit ad S. D. E. attendere, & observare finem, remissionem, & pacem, & Concordiam, & Societatem factam inter Ver., Pad., Vicent., & Tar., prout in brevi dicte Societatis Padue facto continetur, & secundum quod Potestates predictarum quatuor Civit. juraverunt. Actum Tar. in Solario Comunis.

Ego Manfredinus Sacri Pal. Not., interfui, & jussu dicti Domini Uberti Potestatis Tar. scripsi.

Ego Isolanus Sacri Pal. Not., interfui predictis, & subscripsi.

Ego Jacobinus Dom. Henrici Rom. Imp. Not., supradictis interfui, & me subscripsi.

Ego Spinellus Sacri Palat. Not. his omnibus interfui, & me subscripsi.

Ego Adestus Notar. Sacri Palat. interfui his omnibus, & me subscripsi.

Ego Trivisinus Sacri Palat. Notar. interfui his omnibus, & me subscripsi.

Ego Albertinus Basus Not. his omnibus interfui, & me subscripsi.

Num. XLIV. Anno 1209. 26. Gennajo.

Alleanza tra Verona, Padova, Vicenza, e Trivigi giurata in Padova. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Isti sunt de Centenario S. Sofie, qui omnes infrascripti juraverunt attendere, & observare bona fide, & sine fraude concordiam, & societatem factam inter Comune, & homines Verone, Padue, Vincentie, & Tarv. secundum quod continetur in illa concordia, & societate: scilicet Coradus de Caco, & Spinellus, & Alcardus de Gabarino, & Rodulfus filius Nigri, & Guilielmus, & Varientus Peliparius, & Marco Audus, & Bergeletus, & Johanes Vicentinus, & Finus de Nogaria, & Albertus de Alcardo de Curtosa, & Pencius Notarius, & Michael Notarius, & Andreas, & Achilissetus, & Cilius Picegolus, & Johanes Porcellus, & Rapole, & Raubator Notarius, & Michael, & Joannes de Curlino, & Alcardus Not., & Cocius, & Ricardus filius Nardi, & Petricinus, & Albertinus Specialis, & Albertus filius secundi, & VVerincus, & Malfatus Missetus, & Ravaca, & Albrigetus filius Manfredini, & Zambonetus VVarus, & bonus Homo, & Joannes Gramegna, & Petrus filius Roari, & Uliverius filius Ugolini, & Rambertinus Sartor, & Uliverius, & Gebus, & Maxicus Malentus, & VVidus Rubeus, & Joannes Faintatus, & Adam, & Adam Clericus, & Gerardus Diuntrino, & Mattus frater ejus, & Danius, & Ramissanus, & Alcardinus Tamissarius, & Balduinus Sardus, & Joannes Spatarius, & Andreas Rolandinus Calegarius, & Nicolaus Caritimes, & Alcardus Calegarius, & Adametus, & Petrus Bonus, & Bartholomeus Calegarius, & Egidius, & Ordanus, & Jacobinus Magister, & Tonsius, & Joannes de Coca, & Joannes Dachilona, & Finus Tabernarius, & Petrus ejus Gener, & Joannes Niger, & Joannes

Bonus, & Patavinus de Imiza, & Planta, & Pasqualis, & Albertus Calegarius, & Rolandinus, & Beluericus Tamissarius, & VValterius Capellarius, & Bartholomeus filius Alcardi, & Paganinus Sartor, & Zambonus, & Rambaldus, & Alcardus Spatarius, & Zanus Pelliparius, & Girardus Tabernarius, & Barbareversa; & Martinus, & Bartholomeus, & Martinus ejus filius; & Pellegrinus, & Guilelmus, & Martinus de Riunco, & Petrus de Lionzo, & Leonardus Calegarius, & Minus filius Andrioli, & Manus de Camissanis, & Bartholomeus, & Henselmus Peliparius, & Manfredinus Calegarius, & Simeon, & VVizza, & Manfredinus de Buloneis, & Minatus de Spinello, & Joannes de Rubeo, & Amizolus de Fransilia, & Martinus de Joanne Aureze, & Joannes de Balduina, & Aldigerius, & Marcus, & Joannes Seivalupus, & Joannes Campo, Petrus, qui fuit Habano, & Bonus Joannes, & Tomasius de Passarello, & Girardus Zaghis, & Benvignudus, & Aldigerius de Arnaldo, & Stefanus Pizegolus, & Rodulfus filius Nigri, & Benedictus & Andrigetus de Maidegriso, & Redulfus de Torelis, & Zanellus, & Azus filius Redolfi, & Petrus filius Condam Caput de Bo, & Lucianus & Andreas de Carlino, & Jacobinus Calegarius, & Alcardus, & Joannes Sessartor, & Aitengus, & Tamborinus, & Ugozone de Curtosa, & Pazus, & Zanetone, & Henricus de Lione, & Petrus Drumeo, & Joannes de Lamunica, & Mattheus de Aminzeleus, & Petrezolus, & Joannes, & Martinus, & Albertus Veronensis, & Bertuzus de Arnaldo, & Ubertus filius Ranaldini de Bonos, & Zanitinus, & Azus Calegarius, & Petrus Parea, & Lazarus, & Joannes de Alzeio, & Simeon, & Votus, & Ugelinus Parea, & Petrus ejus filius, & Mattheus de Camissanis, & Andreas frater ejus, & Petrus Casolinus, & Paniotus, qui fuit de Casele, & Vicemanus de Gizonis, & Bonus homo, & Girardus Parea, & Prandus filius Mindi, & Jacobus Fornarius, & Dinus, & Ansianus Peliparius, & Vitus frater ejus, & Zetus Calegarius, & Uzerinus, & Marcabrunus, & Patavinus, & Dominicus Petenarius, & Martinus Pizegolus, & Andreas Pilizone, & Belengerius, & Dominicus de Galicia, & Joannes de Palmeria, & Marcus Peliparius, & Petrus Bonafeber, & Pisius, & Joannes Capamolinis, & VVidus, & Girardus, & Vilelmus, & Prandus filius Brugnoli, & Minius de Garsenda, & Zambonetus de Lamunica, & Guibertellus de Garzolo, & Mancus Notarius, & Redolfus, & Gambarinus, & Zambonus Bregne, & Joannes, & Girardus Not., & Joannes de Luico, & Gumbertus, & Petrus de Berta, & Arnaldus, & VVarientus de Galicia, & Spinus de Raspro, & Joannes Petenarius, & Albertus Faber, & Albertus Musius, & Martinus Sartor, & Zaninus, & Vitalianus, & Gerardus de Alcarda, & Alcardus de Curtossa, & Torzanus, & Henselmus Peliparius, & Joannes de Curlo, & Leonardus de Commissanis, & Petrus qui fuit de Bulone, & Bonus Facinus, & Minus filius Mantoani, & Minus Not., & Redolfinus filius Brugneli, & Petrus de Olderico, & Vilelmus Capellarius, & VVercius de Gamberino, & Viliondus Gambarino, & Magnibelius, & Pinus de Joanne Aveze, & Andreas filius Malfatti, & Zonus, & VValopus, & Prandus de Joanne Capone, & Zarlinus, & Federicus, & Andreas de Redulfo.

Ego Jacobus Secundi Sacri Palat. Not. omnibus predictis Sacramentis

mentis interfui, & ipsos omnes jurare vidi, exceptis & Petro de Olderico, & Vilelmo Capellario, & VVercio de Gamberino, & Magnibello, & Pino de Aureza, & Andrea filio Malfatti, & Zone, & Valopo, & Frando, & Joanne Capone, & Zarlino, & Federico, & Andrea de Redulfino, qui sunt inscripti inferius ab aliis, quibus non interfui, quos Jacobus Casolinus, & Albertus Rubeus Capita Centenarii predicta centenaria jurare fecerunt, & ego postea jussu predictorum Jacobi, & Alberti nomina eorum scripsi, & corroboravi. Currente Anno Dom. MCCIX. Ind. XII. die IV. exeunte Januario, & auctoritate Dom. Vicarii Potestatis Padue.

Num. XLV. Anno 1216. 24. Agosto.

Pace trà le Città di Capodistria, e Trivigi. Copia tratta dal Tomo secondo della Raccolta Scotti.

In nomine Dom. Anno Domini Millesimo ducentesimo sexto decimo Ind. IV. die Mercurii VIII. exeunte Augusto in presentia Arteliupi Judicis, Joannis Menaboi, Ambrosii de Zagogno, Mingulini de Silurno, VVoltrami de Crescentio, Aitengi de Crema, Facini de Aurio, Gíminiani fratris ejus, VVecellonis de Gompo, & Joannis fratris ejus, Fiderici filii Eponis, Artuici Basilii, Petri de Sabino, Tofanii Preconis pretorii, Ambrosini de Amantino, Dietuyni Pekie, VValtrami Casili, Adelperi de Azone, Alberici generis ejus, Henrici Causve, Pipoti de Umberto, & aliorum plurimorum. Hoc est concordium & pax factum, & facta a Dom. Ambrosio Potestate Justinopol., & Consulibus ejusdem civitatis Janeto de Joanne Adalgerii, & Ambrosino Belgramoni, & aliorum Civium Justinopol. in pleno consilio ad Campanam pulsato ab una parte pro comune Justin. & ...... ibus Civitatis Justin. & ex alia parte a Perolino de Piro, & Roberto Not. de .... nigo nuncii, & procuratores, syndici, & actores pro Comuni & hominibus Civitat Tar... Quod promisit dictus Dom. Ambrosius Potestas Justinop. predicti consules invicem, & ambobus ..... Justinop., & jam dictis Perolinus, & Robertus recipienti pro Comuni & .... Civit. Tar., quibus commissum erat per Dom. Malpilium Potestatem Tar. nomine Civit. Tarv., & pro Comuni Tarv. ut in publico instrumento confecto per Stenum Not., & sigillo Civit. Tar. sigillato continetur, Concordium, & pacem facit pro Comuni illius Civit. cum Comuni, & homnibus Justin., & idem Nuntii Perolinus, & Robertus pro Comuni Civitat. Tarv. promiserunt dicto Dom. Ambrosio Potest. Justinop. & prefatis Consulibus recipienti pro Civit. Comuni Just. uno alteri inter se stipulanti restituere, & facere restitui omnia hinc inde ablata ab hominibus Justinop., & hominibus Tarv. sub sacramento estimationis, qui omnia predicta abstulere, reservato arbitrio Potestatis Justinop., vel Consulum aut Rectorum, qui fuerint pro tempore, & Potestatis Tar. vel Consul. qui pro tempore erunt, si inique arbitrarentur, vel extimarent a tempore VVerre, & occasione VVerre, huc usque ablate, & que res erunt clare Potestati vel Consulibus, vel eorum nunciis utriusque, & quod Potestas vel Rectores utriusque Civit. bona fide operam dent, ut res ablate que incerte viderentur clare fiant, & si ille qui abstulit

nequiverit solvere, vel reddere petitori, tunc Comune Civitatis ejus reddere, & restituere ablata teneatur, si non fecerit illum restituere, quod abstulit. Hoc addito quod denarii .... mutuati ab hominibus Civit. Tar. hominibus Civit. Capitis Histrie, sive Justin., & hoc incluso, quod usuras nec duplum, vel penam debeant solvere a tempore VVerre huc usque & antequam VVerram foret inceptam, usuras, & duplum, & penas debeant solvere, & nullam judicatam ab utrisque solvi........ Potestas, vel Consules utriusque debeant constringere unum advocatum ei, qui petierit ad adjuvandum illum sine datione illius qui petierit. Et Potestas Justinop., vel Consules qui pro tempore fuerint, debeant dare duos de suis civibus, qui faciant rationem hominibus Civit. Tar. & Potestas Tar. vel Rectores qui fuerint pro tempore debeant dare duos de suis Civibus, qui faciant rationem hominibus Civit. Justinopol.; sive Capitis Histrie, & quod nulla appellatio fieri debeat hinc inde post sententiam latam. Et infra XV dies debeant definiri post inceptam causam. Et quod Potestas & Consules, qui fuerint pro tempore utriusque teneantur sententiam latam mandare executioni infra XV. dies, si debitor habuerit unde satisfacere possit, ita tamen quod creditor non compellatur recipere aliquid in solutum, nisi pecuniam ultra suam voluntatem. Et in debitis huc usque factis. Remissis omnibus injuriis a predictis partibus. Actum Justinop. in Episcopali curia feliciter.

Ego Ambrosius Justinop. Not. interfui rogatus, & manu mea scripsi.

Anno dom. MCCXVI. Ind. IV. die Mercurii VIII. exeunte Augusto Dom. Ambrosius Potestas Justinopolitanus, & Consules ejusdem Civitatis, Janetus de Joanne Adelgerii, & Ambrosinus Belgeromii in presentia predictorum testium quorum nomina superius leguntur, preceperunt Zilio preconi predicte Civit. eorum Justinopol., ut clamare deberet per totam Civit. omnes homines de Tar., & de Tarvisina sanos, & salvos, ac securos in avere & in personis in Justinopol Civitate & in toto suo districtu: quod clamavit juxta preceptum Potestatis, & Consulum ad Scalam Pretorii Comunis, & per omnes partes Civit. omnes homines de Tar., & de Tarvisina sanos, & salvos, ac securos fieri in avere, & in personis, quia pax esse facta & firmata esse inter unam, & aliam Civitatem in Justinopolitana Civitate, & in suo districtu.

Ego Ambrosius Justinopolit. Not. interfui rogatus, & hoc manu mea propria scripsi.

Num. XLVI. Anno 1218. 20. Marzo.

Formula di giuramento che prestarono al Comune di Conegliano gl' individui, che componevano la Consortaria de' Consorti del Castello di quella Terra. Dall' archivio della Città di Conegliano, copia tratta dall' autentico dal Sig. Domenico dal Giudice.

Anno dom. millesimo ducentesimo octavo decimo. Ind. VI. die XII. exeunte Martio. Presentibus Andrea de dom. Bombaro, Arpone ejus fratre, Tornamontagna Not., Atone Not., Meliorato Not., Uberto Not., Donato Not., Bertaldino Not., Jacobino Not., Joan-

Joanne Martufio Precone, Joanne VVidone Precone & aliis. Hoc est instrumentum recordationis ad memoriam retinendam pro tempore secundum formam sacramenti omnium consortium Consortarie Castri Coneglani, qui modo sunt, vel a modo sacramentum Consortarie consortium illius loci jurabunt. In primis quidem. In Christi nomine. Ego juro per Dei Evangelia, quod bona fide & sine fraude, remoto hodio, amore, timore, a meo speciali proficuo & damno custodiam, & defendam, & salvabo castrum & burgos Coneglani, & homines & consortes habitantes in castro & burgis Coneglani; & bona eorum in habere & persona tam minoris, quam majoris in his confinibus, ut inferius aparebit, scilicet a castro vetero recte usque ad Rium, & exinde usque ad Monteganum ab via Sambugedi ab hac parte, & a rio a S. Antonio, & a totis confinibus mutili, & a fossato fori veteris, & ab viis & circuitu clausure S. Martini hac usque, & secundum quod continetur in instrumento scripto a manu Oluradi judicis, & exemplato a manu Mathei Not., excepto eo quod si aliquis fecisset aliquod instrumentum, vel securitatem de aliqua societate cum aliquo, quod sacramentum illud & securitas illa non valeat .... teneatur contra illos, qui sacramentum consortarie fecerunt, vel amodo facient; & cum fuero electus consul in Coneglano, quod teneat toto tempore mei regiminis habitare cum mea abitantia in Castro vel in burgo Coneglani. Et quod quilibet consors Coneglani quesitus vel preceptus fuerit, teneatur venire habitare cum sua habitantia in Coneglano vel in burgo, cum pro Consulibus, vel suis nunciis ei preceptum fuerit in concordio in simul omnium Consulum, qui fuerint pro tempore a majori parte Consilii Coneglani in concordio. Et si quis .... qui non sit de districtu Tar. & Conegl. in Coneglano vel in burgis Coneglani cum aliquo nostrorum vicinorum venerit habitare, & cum eo habitaverit, de quo aliquis nostrorum vicinorum suspectum habuerit, & coram Consulibus suspectum illud juraverit, & dominus pro eo stare noluerit, quod dominus teneatur eum a se expellere, & licentiare ei; & teneatur exire de terra. Et si per se sine domino steterit, & satisfacere non potuerit, quod expellatur de terra; & si aliquis aliquem in Coneglano, vel in burgis, aut in dictis confinibus interfecerit, vel interficere fecerit, vel consenciens fuerit, quod Comune Coneglani teneatur pro banno solvere, & dare viginti libras denariorum. Et pro membro amisso Comuni componat centum soldos denariorum, & pro cruenta & vulneratione, si querimonia facta fuerit, tres libras denariorum Comuni componat. Et de profusione viginti soldos denariorum Comuni Coneglani pro banno componat. Nec hoc ad se fuerit; & quidum 'debeant poni & mittere & expendere in laborerio Comunis Coneglani. Et quod de ullo maleficio in dicto seu facto de ullis meis consortibus & burgensibus vindictam non capiam infra mensem unum post predictum maleficium mihi datum & factum. Et quod quilibet Consors cum fuerit Consul Coneglani, teneatur facere sacramentum Consulatus secundum quod continetur, vel continebitur pro tempore in quaterno Comunis Coneglani, & teneatur & debeat dimidiam abtacionis quantitatem quaterni Comunis Tarvisium ire, & deprecare Potestatem vel Consules, qui pro tempore fuerint cum consilio bonorum hominum hujus Terre Coneglani, ut dampna, que dictis hominibus hujus Terre Co-

Coneglani per aliquem data, seu factum, aut facta remittantur preconi. Et quod in predicto Castro de burgis cum predictis confinibus misclam non faciam, nec fieri permittam. Et si aliquis eam fecerit, vel facere voluerit me sciente, quod eam bona fide separabo. Et si facere nequivero; quod Consulibus qui fuerint pro tempore ocius quam potero manifestabo. Et nec arma capiam causa malum faciendi alicui. Et non percutiam aliquem per voluntatem occidendi eum. Et non dabo consilium nec operam....... occidendi eum in predictis confinibus. Et si scivero aliquem contra hec predicta venire, ocius quam potero per me, vel meum nuncium consulibus manifestabo. Et quod adunationem militum, vel peditum non faciam, nec fieri permittam in Conegiano, nec in burgis, seu dictis confinibus sub ulla occasione ullius maleficii, vel ingenii. Et quod non ero in Consilio nec in adjutorio cum aliquo, vel aliquibus ad faciendum rixam seu misclam in predictis confinibus. Et si sciero, vel cognovero aliquem vel aliquos rixam, vel misclam; vel coadunationes militum, vel peditum facere velle; quod operam dabo non faciendi. Et si hec disturbare & disseparare nequivero, quod consulibus qui erunt pro tempore ocius quam potero manifestabo & dicam. Et si quid ipsi Consules mihi preceperint; ut inde faciam quod attendam, & omnia eorum mandata sequar pro bono statu & honore & proficuo Castri & burgorum Coneglani, & ab eis non separabo sine verbo illorum, donec predicti Consules predictam coadunationem vel rixam seu misclam disseparatam habebunt. Salvo eo quod si quis supradictorum nostrorum consortium, vel ...... fuerit positus in generali banno vel clamatione, seu est, quod ei quicquam non tenear de supradictis causis, donec exierit de banno. Et quod domum vel domos, Turrim vel Turres, & nec fenum, nec tegetem non comburam, nec destruam, nec comburi, nec destrui faciam, nec permittam in his predictis confinibus si turbare potero. Et si sciero aliquem vel aliquos hoc facere velle, vel fecisse quod consulibus, qui fuerint pro tempore ocius quam potero manifestabo & dicam. Et quod hoc sacramentum adtendam, & observabo contra illas personas, que dictam societatem fecerunt, vel facient cum comuni Consilio Consulum, qui erunt pro tempore. Et quod hec predicta que superius & inferius dicuntur adtendam. Et observabo filio mei consortis donec non refutaverit, seu vetaverit facere sacramentum consortarie dicte, sicuti & patri. Et quod mortalem inimicum de illo, qui istam societatem fecit, vel a modo faciet me sciente in predicto Castro, & Burgis Coneglani, & in dictis confinibus non ducam. Et si duxero, cito quam potero faciam pergere, & exire de terra, nisi pro illo meo consortio vel vicino remanebit, vel non satisfecerit ad voluntatem potestatis, vel Consulum Tarv. Et salvo eo quod valeam eum conducere extra terram securum cum consilio, & adjutorio Consulum, si fuerit necesse. Et similiter quod quilibet consors teneatur facere filios suos habentes decem & octo annos, & exinde superius, & a sexaginta annis inferius predictum sacramentum consortarie consortium facere ut superius, & inferius legitur infra mensem unum, postquam ei denunciatum per Consules, qui fuerint pro tempore, vel per suos nuncios. Et quod non ero in consilio, nec adjutorio ad dimittendum, & relaxandum, seu abandonandum Castrum, & Burgos Cone-

ne-

neglani, seu semper in perpetuum, & perpetualiter Castrum & Burgos pro bono statu, et honore retinebo, & manutenebo ad meliorem utilitatem, & honorem Castri & Burgorum, & totius Comunis Coneglani per me, & per meos heredes. Et quod nunquam partes acquisitas istius Castri Coneglani famulis, nec servis dabunt; nec alicui hominum; per quem se sciente idem vel munimen debeat destrui. Et illis hominibus qui in consortio supradicto partem acquisierit secundum illam, quam dabunt justum pretium difinient, facta computatione pretii proprietate illius loci adquirendam dati. Et..... juro quod pro bona fide ero adjutor retinendi hominibus illis, qui partem acquisierint in ipso loco ipsas partes. Et omnibus Consortibus suas partes, & ipsum locum; & suas personas & jus; & res & bona eorum infra predictum Castrum Coneglani, & Burgos & confines omnium contradictione remota, excepto Imperatore & ejus justitia. Et ex tunc ipsum locum; eos; & bona eorum adjuvabo per bonam fidem, salva fidelitate Imperatoris, & meorum dominorum. Et si dampnum, vel injuriam, aut injustitiam alicui ex nostris consortibus seu convicinis factam, vel factum fuerit post requisitionem & laudamentum consulum infra triginta dies restaurabunt dampnum. Et quod laudatum fuerit adimplent. De laudamento vero juraverunt de omnibus illis querimoniis, de quibus ad eos proclamati fuerint, quod per bonam fidem bonum conventum cum equitate infra triginta dies si potuerint facient, & si non potuerint, secundum quod suum scire vel sapere rectum laudabunt. Et omnia banna que per Consules qui fuerint pro tempore super me posita vel commissa fuerint a viginti libris denariorum inferius ea adtendam & observabo, nisi remanebit per consilium omnium consulum in simul in concordio, & cum consilio majoris partis Consilii hujus Terre Coneglani. Et hec omnia ut superius leguntur adtendam & observabo, & firma & rata habebo, & tenebo contra illos homines, qui hoc sacramentum non observabunt. Et quod nullus Consulum, qui pro tempore erunt, non valeat nec possit offerre predicta banna sine verbo, & consilio omnium aliorum predictorum Consulum in concordio. Et salva posta & concordia & securitate in Tarvisanenses & Coneglanenses. Et hoc sacramentum & statutum & decretum consortarie Consortium Castri Coneglani factum & ordinatum & constitutum fuit cum comuni consensu & pari voluntate Enrigeti de Marcorago, Aicardi Buce, Enrici de Sairano, Atisii filii qu. Alteprandini, Odorici Polesani, Adameti, Arpolini Bonassi, qui per bonam fidem & sine fraude in pleno consilio ad sonum campane pulsatum tempore Consulatus Odorici de Forminica, Ugonis de Scomico, Enrici Rubei, Andree de Talamento. Cum consilio supradictorum Consulum juraverunt abtare & renovare supradictam consortariam omnium consortium Castri Coneglani. Qui omnes supradicti Consules in pleno Consilio ad sonum campane pulsatum laudaverunt & confirmaverunt, & pro Comuni Coneglani firmum & ratum in perpetuum, & perpetualiter habere promiserunt Consortariam & sacramentum Consortarie omnium Consortium Castri Coneglani in omnibus & per omnia, prout continetur in instrumento scripto, & corroborato a manu Joannis Novelli Notarii. Et ut dictum est superius. Actum in domo Comunis Coneglani.

Ego

Ego Joannes Novellus sacri Palatii Not. hoc instrumentum Conforrarie Consortium in pleno Consilio Coneglani ad sonum campane pulsatum, publicatum, & lectum, & confirmatum & laudatum. Et jussu & mandato Odorici de Forminica, Ugonis de Scomico, Enrici Rubei Tar. & Consulum legi & scripsi, & signo meo corroboravi.

Num. XLVII. Anno 1218 1. Giugno.

Il Vescovo di Trivigi vende la muta al Comune di Trivigi. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Liber questionis ventilate inter Comune Tarv.; & ejus Sindicos ex una parte, & Dom. Articum, Guecellonem, & Ziliolum fratres Advocatos &c.

In Christi nomine Amen. Anno ejusdem Nativitatis MCCXVIII. Ind. VI. die Veneris prima Junii, presentibus infrascriptis testibus. D. Tyso Dei gratia Tar. Episcopus nomine sui Episcopatus, & pro ipso Episcopatu, & Ecclesia Tarv. verbo, & auctoritate Domini Valfuscherii quond. Aquil. Patriarche, & Domini Jordani Pad. Episcopi, & Domini Jordani Prioris S. Benedicti de Pad. delegati summi Pont. Honorii, & verbo & auctoritate, & consensu majoris partis Capituli Tar., videlicet Domini Gualperti Decani, & Dom. Guidonis Tar. Archid., Magistri Galli, Presbyteri Martini, Presb. Henrici, Petri Leonardi, Jeremie, Oldorici, Archidiaconi Concordie, Viti Henrici Plebani, Bonifacini de Piro Canonicorum Ecclesie Tarv., in generali Consilio in domo Comunis ad campanam congregato fecit datam, & venditionem, & investituram Domino Comiti Redulfo Tar. Potestati, & Dom. Valfredo Judici de Robegano, & Aldrevandino de Soprono, & Frasonello de Molendino, & Vilielmo Auliverii de Achileto Procuratoribus Comunis Tarv. recipientibus nomine, & vice Comunis Tarv., & pro ipso Comuni, & pro omnibus qui nunc sunt, vel de cetero erunt de Tarv. & districtu Tarv. de Muda, quam Episcopatus Tarv. habebat, & accipere solebat ab hominibus Tarvisinis, & ejus districtus in Civitate Tarv., & in toto districtu Tar. preter quam in Mestre solvant illi, qui consueverunt, & non Cives Tar. ita ut deinceps Comune Tar. habeat, & teneat, et possideat illam Mudam, & rationem Mude in integrum sine fidelitate, & commoditate, vel donatione aliqua, vel aliquo servitio, preter semel in anno unus nuncius Comunis debeat interesse uni termino Vassallorum Episcopatus in hac Urbe, si fuerit ei denuntiatum sine fraude; & si non fuerit, quod nullum prejudicium faciat Comuni: & quod propter investituram non petitam, & culpas, & offensas factas a Comuni Episcopo, & Episcopatui, non debeat hoc feudum perdere. Et hec investitura in perpetuum duret, nec teneatur Comune amplius investituram petere. Et hoc pretio duo mille lib. denar., quas ipse Dominus Episcopus guarentavit, & confessus fuit se nomine Episcopatus sui a Comuni Tar. habuisse, & recepisse, de quibus ipse clamavit se solutum, & exceptioni pacto renunciavit, & omni spei future numerationis, & quod non possit dicere, vel opponere quod

tem-

tempore contractus, seu post contractum predicte libre due mille denarior. non essent sibi date, & numerate: & in utilitate Episcopatus, & Ecclesie Tarvisine converse: confitendo se illos denarios & pretium dicte Mude in utilitate, & pro utilitate sui Episcopatus, dedisse, & solvisse. Quam datam, & venditionem, & investituram ipsius Mude idem Dominus Episcopus nomine sui Episcopatus, & pro Episcopatu cum obligatione bonorum Episcopatus, & Ecclesie Tarvisine promisit pro se, & suis successoribus eisdem Potestati, & procuratoribus pro Comuni Tarv. recipientibus in pena dupli suprascripti pretii suis expensis semper ab omni homine, & omni parte cum ratione guarentare, & defendere: quod si non faceret teneatur ad penam dupli dicti pretii, qua soluta, nihilominus teneatur de guarentatione, & defensione. Et sic dedit eis parabolam vendendi, alienandi, infeudandi, obligandi ipsam Mudam, partem, & totum, voluerit, & noluerit fiendi sine contradictione Episcopi, & Episcopatus, & Ecclesie Tarvisine; dando eis parabolam ut ipsi nomine Comunis Tar. sua auctoritate tenutam ingrediantur, & possessionem predicte Mude, vel quasi possessionem, & interim constituit se possidere pro eis dum ipsi nomine Comunis Tar. tenutam intrabunt, possessionem, vel quasi. Promittens insuper Dominus Episcopus nomine sui Episcopatus, & Ecclesie Tarvisine predictis Potestati, & Procuratoribus nomine Comunis Tarv. recipientibus pro se, & suis successoribus, quod ipse non intromittet se deinceps de ipsa Muda, vel ipsam impediat Comuni aliquo modo ad supradictam penam quatuor mille libras denarior. Actum in domo Comunis. Interfuerunt Ubertus de Luca, Robertus de S. Maria in Monte judices Potestatis, Odolricus Bonassius, Robertus de Ordelaffo, Ottarius de Liutro Judices, Andreas Grotus, Alexander de Nicola, Jacobinus Dives, Joannes Texta Consules predicti Potestatis, Guido Vercius Advocatus, Magister Constantinus, Agenulfus Albertus filius Joannis de Zinone, Gualfredus de Marinella judices, Jacobinus, & Rambaldus de Guidotto, Philippus de Gerardo, Gabriel de Constantino, Bellegantus de Scorzadis, Petrus Bonus de Bracis lane, Madius de Carubio, Oluradus de Solerio, Missolinus Flabianus de Ricardo, Abrianus de S Maria, Albertus de Alexio, Gerardinus de Ricomano, Gerardus Corsius Not., Henricus Joannis de Bononia, Joannes Bocca, judices, Conradinus de Albertino, Bonsemblantus Bonisperius, Jacobinus, Agnellus Guelipertus, Bartholomeus Pupolinus, Joannes de Manfredino, Albertinus de Piro, Jacobinus de Bononia, Federicus Fator, Tiso de Lano, Jacobinus de Guelfo judices, & alii.

Et ego Nasinguerra Imper. Aule Tabellio rogatus interfui, & hoc jussu predict. contrahentium inter eos tractavi, & in publicam formam redigendo scripsi, & autenticavi.

Num. XLVIII. Anno 1220. 31. Agosto.

I Feudatarj del Vescovo di Ceneda si obbligano di pagare oltre le solite pensioni l' intiero soprafeudo. Dalla Dissertazione MS. sopra il dominio temporale dei Vescovi di Ceneda.

Anno dom. MCCXX. Ind. VIII. die ultimo Aug. Presentia presbyteri

byteri Ugerii de Ceneta, presbyteri Ripaldi, domini Eugerii, & aliorum. Dominus Henrighetus de Marcorago, & Varinus de Scomigo de commissione dom. Alberti Cenetensis Episcopi, & voluntate aliorum vassallorum predicti Episcopatus, talem laudum fecerunt coram domino Episcopo, & in sua curia, & coram vassallis suis de Ceneta, de Coneglano, de Seravallo, de Opitergio, de Belluno, & de aliis locis super facto ostatici domini Episcopi, & Episcopatus Cenetensis. Videlicet quod ipsi dixerunt, & tale laudum fecerunt, quod quilibet vassalus Cenetensis Episcopatus secundum antiquam consuetudinem in tali casu det ostaticum ipsi domino Episcopo, & Episcopatus debeat ipsum recipere de superfeudo, scilicet decem solidos pro manso, & duos pro decimali, & quinque pro rota molendini, & decem pro domo Civitatis, pro domo burgi quinque, pro domo castelli quinque, pro jugere terre duodecim, pro decima jugeris terre duo, quod ostaticum debeat solvi predicto domino Episcopo dehinc ad duos menses, cum omni pensione faudali non soluta, si Rex infra duos menses venerit in Italiam, cum debeat dictus dominus Episcopus obviare illi, & qui non solverit infra duos menses ostaticum, infra tertium mensem debeat solvere duplum, & qui non solverit duplum infra tertium mensem, quod prefatus dominus Episcopus intromittat feudum, quod ab eo habet, & tenet. Quod laudum dominus Federicus, dominus Henrighetus de Marcorago, dominus Varinus de Scomigo, dominus Adamus, Varinus, & Martir de Bagnolo, dominus Jacobus de la Frata, dom. Joannes & Andreas, & Ainardus de Formenica, dom. Gabriel de la Furlana, dominus Odoricus de Sancto Martino, dom. Otto de Collo, dom. Gabriel & Galantinus, & Salatinus de la Vazzola, dom. Joannes, dominus Andreas, & magnificus Comes Albertus, Canonici, & alii vassalli Cenetensis Episcopatus usque ad centum quadraginta quatuor, qui aderant, laudaverunt & confirmaverunt. Actum Cenete in Ecclesia Sancti Titiani.

Ego Rolandinus Imperiali auctoritate Notarius etc.

Num. XLIX. Anno 1221. 13. Luglio.

Giuramento de' Trivigiani di stare alla decisione del Legato Apostolico nella lite tra il Patriarca di Aquileja, il Vescovo di Feltre, e di Belluno, e i Comuni di Padova, e Trivigi. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Exemplum quorundam actorum

Anno Dom. MCCXXI. Ind. IX. die Martis XIII. intrante Julio in presentia Domini Bonifacini Canonici Tar., Domini Manuelis clerici, Presbiteri Coradi, Odorici de Asilo Clerici. Isti infrascripti juraverunt coram Domino Jacobo Theupolo Tar. Potestate presente Domino T. Episcopo Tar, & presente Domicio nuncio Domini Ugonis dei gratia Hostien., & Veletrensis Episcopi, & Apostolice sedis Legati attendere, & observare, & adimplere omnia precepta, & precepta ejusdem Domini Legati super discordiis, controversiis, & VVerris, & litibus vertentibus inter Dominum Patriarcham

cham Aquil., & Episcopum Feltren., & Patriarchatum, & Episcopatum, & comune Pad. ex una parte & Comune Tar. ex altera secundum tenorem brevis super quo .... juravit, videlicet Dominus Vido Advocatus, Dominus Henricus de Gerardo, Dominus Hingenulfus jud., Dominus Alexander jud. de Ressio, Primalectus Not,, Dominus Henricus de Joanne de Bono, Dominus Jacobinus de Robegano, Robertus de Olivo, Belegantus de Santozanis, Grisius Butiglerius, Abadel Sartor, Dominicus Barachius, VVido Tavernarius, Dominicus Vaschetti Tegnez. Isti sunt Consules ipsius Potestatis, D. Albertinus de Coradino, D. David Judex, D. Aycardinus de Coneclano. Isti sunt Notarii Potestatis ejusdem, VValfredinus Not. de Decano, Auliverius filius Marcii, Alexander de Regenardo, Zustamons, Albertus Spinabellus. Etiam hoc tantum in pleno, ac generali Consilio ad campanam congregato in domo Comunis Tar.

Ego Jacobinus Sac. Pal. Not. scripsi.

Anno Domini MCCXXI. Ind. IX. die Martis XIII. intrante Julio presenti Bonifacini Canonici Tar. Domini Manueli Clerici, Presbiteri Coradi, Odorici de Asylo Clerici, & aliorum. Isti infrascripti juraverunt coram Domino Jacobo Theupolo Tar Potestate, presente Domino T. Episcopo Tar, & presente Domicio nuncio D. V. Dei gratia Hostien. & Veletren. Episcopi, & Apostolice Sedis legati attendere, & observare, & adimplere omnia precepta, & precepta ejusdem Domini Legati superd scordiis, & controversiis, & VVerris, & litibus vertentibus inter Dominum Patriarcham Aquil., Episcopum Felt, & Patriarchatum, & Episcopatum, & Comune Pad. ab una parte, & Comune Tar. ex altera; videlicet Navarius, qui fuit de Brusaporco, Litulfinus, Gabriel de Sizo, Albertus de Marivella, Artusius Not. Martinus Not. de Zero, Marcus Copertarius, Simeon Corezarius, Clarellus Not. *e molti altri tra quali* Auliverius de Raynaldo.

Ego VValfredus Sac. Pal. Not. scripsi.

Dominus Spinabellus judex	Poncapinus
Bonacursius de Aliote	Vivianus Falen.
Dominus Nichenorus judex	Hendrigetus de Porcella
Dominus Albertus judex de Cizone	Jacobinus Manqualdo mazocha
Jo: Bonus Paduanus Not.	Raynerius Toscanus
D. Nicolaus judex de Coneclano	Bartholomeus de VVadocio
D. Jacobinus Judex de VVolfo	Bartholomeus ...... Not.
Dominus Tomasinus judex	Joannes Not. de ......

Et omnes suprascripti juraverunt coram Domino Jacobo Theupolo Pot. Ter. presente Domino T. Episcopo Ter., & presente Domino Domicio nuncio Domini V. Dei gratia Hostien., & Veletrens. Episcopi, & Apostolice sedis Legati attendere, & observare,, & adimplere omnia precepta, & precepta ejusdem domini Legati super discordiis, & controversiis, & vverris, & litibus vertentibus inter B. Patriarcham Aquil. & Episcopum Felt. Patriarchatum, & Episcopatum, & Comune Pad. ab una parte, & Comune Tar. ex altera.

Ego Justamons Not. scripsi.

Num.

Num. L Anno 1221.

Giuramento fatto dal Patriarca di stare alla decisione del Legato apostolico per differenze, che aveva Trivigi col Patriarca d' Aquileja, col Vescovo di Feltre, e Belluno, e con Padova e loro aderenti. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Hoc est exemplum cujusdam instrum. cujus tenor talis est. Dominus Fredericus Concordiensis Episcopus in anima Domini Bertholdi dei gratia Patriarche Aquil. & de mandato ipsius ibi presentialiter existentis tactis corporaliter Evangeliis juravit Domino Hugoni Dei gratia Ostiensi, & Veletrensi Episcopo Apostolice sedis Legato precise absque omni pacto, & conditione servare universa mandata, & singula unum, vel plura que ipsi Patriarche, vel ejus nuntio fecerit idem Dominus Legatus per seipsum, vel suum nuncium, aut per suas litteras in Patriarchatu suo, vel in Provincia Lombardie, aut Marchie, vel extra ipsas Provincias, seu alibi ubicumq., nominatim super omnibus discordiis, controversiis, guerris, captionibus, & captivis, incendiis, & damnis datis, & offensionibus factis, & specialiter super aliquibus Castris, villis, possessionibus, tenutis, & rebus aliis, atque questionibus universis, que vertuntur inter ipsum Patriarcham, & Patriarchatum, & Episcopum, & Episcopatum Feltrensem, & Bellunensem, & Comune Pad., & omnes eorum fautores, & adjutores ex parte una & Comune, & homines Tar., & omnes fautores, & adjutores ex altera. Et similiter juravit quod ipse Dominus Patriarcha omnes securitates, cautiones, satisfactiones in personis, in rebus, bonis mobilibus, & immobilibus, quas idem Dominus Legatus per seipsum, vel per suum nuncium, aut per suas litteras ab eo exegerit, & quecumque voluerit dicto Legato faciet, & dabit, & dari faciet, & omnia mandata, & precepta que pro pace, & treguas facienda, & observanda, eidem domino Patriarche, vel suo certo Nuncio fecerit per seipsum vel per Nuncium suum aut per suas litteras in omnibus, & per omnia observabit, & observari faciet. Et quod ipse veniet & mittet ad terminum, & terminos ubicumque, & quantumcunque, & quotiescumque sibi, vel suo certo Nuncio denunciatum fuerit, vel preceptum per ejusdem Dominum Legatum vel per suum Nuncium, aut per suas Litteras, & similiter juravit quod idem dominus Patriarcha faciet jurare hec omnia suprascripta omnes homines de sua jurisdictione, & districtu sibi, & Ecclesie Aquil. subjectos ad voluntatem dicti domini Legati nec fraudem aliquam committet, quominus preceptum audiat, & ad eum perveniat, & observet, & si quid conditum, vel diminutum fuerit super premissis omnibus vel occasione predictorum a supradicto Domino Legato illud in omnibus, & per omnia observabit & observari faciet subditos suos Dominus Patriarcha. Predicta autem omnia simpliciter tantummodo ad intellectum domini Legati, ut supra continetur ipse Episcopus juravit in anima supradicti Domini Patriarche. Et ibidem Gabriel de Prata Artuicus de Varmo, Joannes de Portis, Mainardus de Sbrojavacca, & Rodulfus de Atems fideles, & Vassalli domini Patriarche sicuti fideles, & de parte sua eodem modo, ut supra continetur juraverunt,

runt. Preterea ipsa dominus Patriarcha renunciavit sponte omnibus litteris impetratis, & impetrandis in curia Romana super predictis omnibus, & si que impetrate sunt, & de cetero impetrarentur super predictis ex nunc irrite sint, & casse, & nullius momenti Predictus autem Dominus Legatus hanc cartulam juramenti fieri precepit.

Num. LI. Anno 1224. 21. Febbrajo.

Testamento di Gabriel da Camino. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno Domini MCCXXIV. Inditione XII. Die VIII. exeunte Februari presentia Domini Aldebrandi Prioris Domini Jacobi Domini Valberti Domini Nicolai Domini Joannis Domini Gerardi, Fratris Petri Fratris Nicolai & Frat. Petri Fab. & aliorum testium ad hoc vocatorum. Quoniam dignum & rationabile est, ut homines in vita sua animabus suis provideant, & bona eorum ad quos de jure volunt, perveniant, Ideo testamentorum solemnitas fuit inventa. Unde Dominus Gabriel de Camino Filius q. Domini Gabrielis de Camino Testamentum suum in scriptis facere cupiens proposito & scripto ab eo in hac Carta venerabili signo Crucis, jussit me Flabianum Notarium scribere, secundum quod in hac carta legitur.

In nomine Domini Jesu Christi. Ego Gabriel Filius q. Gabrielis de Camino in primis pro redemptione anime mee & peccatorum meorum relinquo quingentas libras denariorum Venetiarum pro damnisaliis datis per me, vel per alios pro me, vel mea occasione, vel instigatione, & pro male ablatis alias a Patre, vel ab Avo meo, & propterea a me male possessis & retentis. Et hoc in dispositione Domini Abbatis de Folina, qui nunc est vel pro tempore erit, & Domini Jordanis de Padua Prioris S. Benedicti si superit. Ita quod primum restituantur male ablata, & damna data, que fuerint manifesta, & dentur pauperibus, qui erunt in illis locis, in quibus ego vel occasione jurisdictionis, vel aliqua alia occasione injuste aliena habui & alii mea occasione, & pauperibus de Plasentia, & Tervisana & de Bellunensi & de Feltro, & de Friole & Vicentina & Cenetensi & Verònensi, & Mantua, & Brescia & presertim de illis Locis, in quibus ego fui cum exercitu, & damna fuerunt data, & maleficia facta. Et postea in via de ultra mare mittatur meis expensis de supradictis denariis quidam pauper miles, qui videatur ad hoc idoneus cum tempus fuerit congruum ad utilitatem Terre Sancte: & hoc totum sit in dispositione predictorum de quantitate & de personis, & de Locis: ita tamen quod quidquid Ego in vita mea reddidero de predictis, quod tantum minus debeant ab heredibus meis de illis quingentis Libris: Et hoc credatur tantum de eo quod ego dixero coram Notario publico, & in scriptis dedero abbate de Folina, qui nunc est, vel pro tempore erit, me reddidisse, & solvisse. Pro resto toto attendendo, & solvendo, relinquo Monasterio de Folina Castrum de Costa, & totam Curiam de Mareno cum omnibus suis pertinentiis, & redditibus, ut Monasterium de Folina possit de meis solvere, & solvere debeat dictas quingentis libras, ita quod quando.

cumque dicte quingente libre solute fuerint demeo revertantur in heredibus meis, vel si heredes mei vellent solvere & solverint predictas quingentas libras dicto Monasterio de Fulina, vel id, quod per tempora supererit ad solvendum de dictis quingentis libris, dicta loca revertantur in meis, heredibus. Sepulturam meam eligo apud Monasterium de Folina, & super Sepulturam meam Centum libras expendendas relinquo cum omni expenditio & pro dicto Monasterio de Fulina relinquo unum Mansum jacentem in Villa Mareni cum omnibus suis rationibus, qui regitur per Joannem Alberti Botecarij Hospitali de....centum soldos, Monasterio de Busco CC. soldos, Monasterio de V.dore XL. soldos, hospitali S. Martini de sede de Monte de Conegiano XL. soldos, Luboreato S. Titiani XL. soldos, S. Andree de Bigonzi XX. soldos, Ecclesie de Bosmone centum soldos, Ecclesie de Nesledo XL. soldos, Ecclesie de Fontina XL. soldos, Ecclesie Morlhago XL soldos, Ecclesie S. Silvestri de Ersono XX. soldos, Ecclesie S Danieli de Campamo XX. soldos Ecclesie S. Leonardi de Coneglano XX. soldos, Ecclesie S Petri de Mareno XX. soldos, Ecclesie S. Marene XX. soldos, Ecclesie S Blasii de Castro Solici unum Campum terre aratorie, & regitur per Petrum de Rio, qui Campus jacet in roncis, Ecclesie S. Martini de Castro de Costa unum Campum de Manso Arnaldi, & decimam Clausure donicalis de Capite Coste, Ecclesie Campi de Seravalle unum Campum qui regitur per serminum Belatum, Capellis, sive Ecclesiis aliis quas consignabit abbas de Folina, que sunt in meo Comitatu, vel in meo districtu XX. soldos pro unaquaque. Ecclesie Malsanorum de Belluno XL. soldos, Ecclesie S. Antonii de Coneclano XL. soldos, omnes servos meos, & ancillas meas, qui & que tempore mortis mee morabuntur mecum, vel cum uxore mea, vel cum filiabus meis habitantes nobiscum in servitio nostro, liberos & liberas cum toto suo peculio, & omnibus suis Bonis relinquo; ita tamen quod si possederint immobilia, retineant ea per Feudum a filiis, vel filiabus meis, qui, vel que mihi erunt heredes. Alberto de Salsa unum Mansum de meis Mansis jacentibus ad costam S. Columbani, quem eligere voluerit, ut habeat ad feudum a filiis meis, vel a filiabus, qui vel que erunt mihi heredes. Uxori mee Domine Marie L. libras imperialium super suam dotem, que fuit CCC. lib. Imperialium, & omnia sua drapamenta, & omnia sua supellectilia, & duas de meis Ancillis, quas voluerit, non nuptas relinquo. Et si filios masculos habuero unum, vel plures, ipsum vel ipsos mihi heredes instituo in omnibus meis bonis, & filias meas Adeletam, & Enghelendam, & si quam aliam habuero in duo millibus libris, & in sex familiis pro unaquaque mihi heredes instituo. Computato in parte Adelete id quod habuit a me in dotem. Et si filius mei masculi fuerint duo, vel plures, & aliquis, vel aliqui decesserit, vel decesserint in pupillari etate, vel post, vel sine filii, superstes, vel superstites succedant. Et si aliqua, vel alique ex filiabus meis decesserint sine filiis, masculus filius meus, vel masculi si supererint, succedant, & si masculus non supererit ad invicem sibi succedant. Et si filij mei masculi omnes sine filiis decesserint, filie mee superstites, vel earum descendentes in stirpem succedant. Quod si filios masculos non habuero, filias meas Adeletam, & Enghelendam, & si quam aliam habuero, in omnibus meis bonis mihi heredes instituo: &

si qui

si qui, vel si que illarum sine filiis decesserint superstes, vel superstites, vel earum descendentes succedant, & si omnes decesserint sine filiis, rogo quod ultima restituat hereditatem Nepotibus meis filiis Domini Vecellonis, & Domini Biaquini in stirpem, & non in capita, & Matri mee Domine Englielende & uxori mee Domine Marie: & tum Monasterio Foline relinquo totum id quod habeo a Monasterio supra versus sero, tam in Monte quam in plano, & omnes terras, & omnes possessiones suas, & habitatores, & homines suos liberos, & liberas ab omni jurisdictione, & districta, & Comitatu meo relinquo: & ipsam jurisdictionem, districtam, & Comitatum Monasterio relinquo, ut oleum quod ardet in lampade Altaris majoris semper ibi ponatur pro remedio anime mee, & presit, & luceat ei: & nunc relinquo pro anima mea decem m. libras Monasterio de Foline disponendas in arbitrio Abbatis Foline, qui nunc est vel pro tempore erit, & pro dictis decem millibus libris solvendis relinquo dicto Monasterio Castrum & Curiam de Solico cum omnibus suis pertinentiis: ita tamen quod quandocumque Nepotes mei, & Mater mea, & uxor mea solverint dictas decem m. libras Monasterio Foline dictum Castrum, & Curiam in dictos heredes meos, vel filios eorum revertantur. Et tunc insuper omnes servos meos, & ancillas meas pro anima mea liberos & liberas cum toto suo peculio mobili, & immobili relinquo, retinendo immobilia ab heredibus meis per feudum. Et tunc Albertus de Salla habeat ad proprium, quod habeat ad feudum a filiabus meis, & Mansum Garbioni, & Mansum Romani, & Mansum qui regitur per Filium Laurentii, qui moratur apud Capellam, & Mansum qui regitur per filium Fabri de Antiano, & alium Mansum quem habet in Costa S. Columbani. Et tunc Sorori mee Rovagnane sive Joanne mille libras, Jacobo filio Tisonis de Campo S. Petri mille libras, Paulo filio Petri Trivisani mille libras relinquo. Hoc est ultimum meum testamentum, quod valere volo: & si non posset jure Testamenti facti in scriptis valeat jure .... Testamenti vel cujuslibet ultime voluntatis, vel jure Codicilli. Et si quod aliud apparuerit me post illud fecisse non .... teneat, imo istud tantum, nisi specialiter mentionem fecero de isto, & istud specialiter fregero. Actum apud Folinam sub domo horti Monasterij de Folina.

Ego Flabianus Sac. Pal. Notarius his omnibus, & sigillationibus interfui, & vidi, & jussu Testatoris duo inde instrumenta unius tenoris, pro ut potui, bona fide scripsi, & corroboravi.

Dies emortualis Gabrielis assignari debet post annum millesimum ducentesimum trigesimum octavum ut plene hoc documento comprobatur desumptum ex archivo monasterii S. Justinae Serravallis cum esset eo anno adhuc inter vivos.

Anno domini millesimo ducentesimo trigesimo octavo, Ind. XI. die Veneris tercio exeunte januario, presentia Plebani Andree de Seravallo &c. Dominus Gabriel de Camino fecit datam & venditionem Aimo de Tovena & suis heredibus de uno libello &c. Actum in castro Seravalli ante canipam predicti domini Gabrielis. Ego Mattheus de Vallemareni sacri Palatii not. interfui.

Num. LII. Anno 1224. 20. Decembre.

Il Vescovo di Ceneda investisce VVecellone da Prata di un certo feudo nel Cenedese Ex Collectione Coo. de Zulianis.

Anno Domini MCCXXIV Ind. XII. die XII. exeunte mense septembris in Villa Girani sub porticu Ecclesie, presentibus Presb. Marino de Girano, & Oluardo Plebano Mansuedi, & Domino Zilio de Prata, & Domino Lazaro de Prata ec. & aliis. Dominus Albertus Dei Gratia Cenet. Episcopus investivit Dominum Vecelonem filium q. domini Gabrielis de Prata de tali feudo & de tali ratione quod, & que dictus dominus Gabriel Pater ejus fuit visus habere, & tenere, & possidere ab Episcopatu Cenete. Salva tamen omni sua ratione si inveniretur quod dictus Episcopus deberet investire eundem Dominum cum Vexillo, possit ipsum Vecellonem de predicto feudo, & de omni ratione cum Vexillo investire. Et in presentia suprascriptorum Testium D. Vecelo eidem Domino Episcopo Alberto juravit fidelitatem, salva fidelitate suorum anteriorum Dominorum.

Ego Rodulfus Domini Regis Federici Notarius interfui, & hoc scripsi.

Ex Archivo Domini Comitis Sylvii Porzia

Num. LIII. Anno 1225. 27. Gennajo.

Un ministeriale, e Procuratore del Doge di Venezia mette Trivigi in possesso di tenute, e Giurisdizioni di Feltre, e Belluno a Montibus inferius, eccettuato Uderzo co' suoi Molini. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine. Anno ejusdem nativitatis MCCXXV. Inditione XIII. Die jovis. quinto exeunte januario, presentibus Presbytero Michaele Plebano S. Marie Zobenigi, Anzolo Scio Canonico S. Marci de Venetiis, Manfredino Notario de Bebeo, Joanne Rubeo Not. Johanne Geto, Variento Preconibus, Robia Marico Opitergii, Johanne de Ema, Gerardo filio Fdrigarii, Vidolino filio q. Artusii, Rainaldo Capseno, Paltro Notario, Francello Calegario de dicto Loco, & aliis. In tomba Opitergii Balegantus Ministerialis Curie Domini Petri Ziani Venetiarum Ducis constitutus ab eodem Domino Duce Procurator, & nuncius ejus, voluntate majoris partis sui Consilii minoris, videlicet Dominorum Marini Zeni, Andree de Canali, Nicolai Falerii, & Petri de Bu....sis, velut patet per instrumentum factum per me scribanum notarium auctoritate ipsius Procuratoris nomine Domini Ducis predicti; posuit in tenutam, & dedit possessionem, seu quasi possessionem Dominis Joanni de Caserio judici, & Leutro de Marco Leutri Procuratoribus Comunis Tarvisii recipientibus ipsis loco, & vice Comunis Tarvisii. Videlicet ex omnibus jurisdictionibus quas Episcopatus Feltri, & Belluni, & homines eorundem locorum habent vel habuerunt, aut habebunt a montibus inferius versus Tarvisium, tam in

In eorum Terris, quam in alienis, tam jure Comitatus, quam aliquarum jurisdictionum, excepto de Castro Opitergii cum suis Molendinis eis nihil dedit. Et hoc totum fecit dictus Balegantus salvis possessionibus, & proprietatibus quas dictus Episcopatus vel homines Feltri, & Belluni habent in dictis Terris a Montibus inferius versus Tarvisium secundum tenorem sententie Arbitrii, seu laudi lati, & promulgati per dictum Dominum Ducem inter Civitatem Tarvisii, & Episcopatum Civitatum Feltri, & Belluni, & excepto, & salvo, quod in Fregona Potestas sit Episcopis Feltrens., & Bellununens, qui pro tempore fuerint. Taliter quod quandocunque, & quotiescumque illic venerint, possint, & debeant rationem tenere de hominibus Fregone si voluerint. Item die Veneris quarto exeunte junio presentibus dictis plebano, Angelo Canonico S. Marci, Joanne Rubeo Notario, Agordino Silico, Odorico Not. ejus filio, Drusimio filio q. Visimani, Jacobino filio q. Varconi, Screpo Leonardi de Marco, Ardimano de Curto de Fregona & aliis, in Fregona apud Ecclesiam S. Martini predictus Balegantus auctoritate ipsius Procuratoris predictis nomine Domini Ducis predicti posuit in tenutam, possessionem, seu quasi possessionem dictis Procuratoribus Comunis Tarvisii recipientibus ipsis nomine, & vice ipsius Comunis Tarvisii ex supradictis jurisdictionibus predictorum Episcopatuum Feltri, & Belluni, & hominum locorum eorumdem, eodem modo, & forma, & tenore, et excepto de dicto Castro Opitergii cum suis jurisdictionibus, & Molendinis dederunt pacto ejusdem Procuratoris in Tumba Opitergii fecerunt, & dederunt velut proxime nominatur.

Item die Sabati .... exeunte Junio presentibus dictis Plebano, Angelo Can. S. Marci Venetiarum, Consolino, & Reprandino de Normano de Musolento, Johanne Rubeo Not. Johanne Geto, Variento Preconibus & aliis: in via Musolenti in quodam via publica de suptus domo a dicti Santi Consolini sepe dictus Balegantus auctoritate predicta procuratorio nomine jam dicti Domini Ducis Venetiarum posuit in tenutam, & dedit possessionem, seu quasi possessiones prenominatis Procuratoribus Comunis Tar. ipsis recipientibus nomine, & vice Comunis Tarvisii ex ipsis omnibus predictorum Episcopatuum Feltri, & Belluni, atque hominum Episcopatuum eorumdem jurisdictionibus memoratis exceptode eodem Castro Opitergii cum suis Molendinis ipso modo, tenore, pacto, & forma, & totaliter, & ipsi procuratores Comunis Tarvisii pro ipso Comuni receperunt, fecerunt, & dederunt in Tomba Opitergii, sicut superius memoratur, quibus omnibus possessionibus, vel quasi possessione, & tenuta a dicto Baleganto Ministeriali Curie predicti Domini Venetiarum Ducis auctoritate ipsius Procuratoris ipsius Domini Ducis. Illis Dominis Johanni de Caserio Judici, & Leutro de Marco Leutri Procuratoribus Comunis Tar. vice & nomine dicti Comunis recipientibus dictis, & in tenutam positis eorundem. Ipsi Procuratores Comunis Tar. tam nomine illius Comunis, & vice pro ipso Comuni in omnibus supradictis locis Opitergii, Fregone, & Muxolenti: Testibus superius nominatis ibidem existentibus presentibus dixerunt, & apposuerunt, & protestati fuerunt tenutam, & possessionem, vel quasi possessionem ex omnibus jurisdictionibus Locorum predictorum excepto de Castro Opitergii cum suis Molendinis jurisdictione, cum omni jure,

ratione, & actionibus eisdem spectantibus, & pertinentibus omni modo intrare, & intromittere antedicta.

Omnibus supradictis ex mandato dicte Baleganti nuncii, & Procuratoris Domini Venetiarum Ducis, & predictorum Dominorum Johannis, & Leutri Procuratorum Comunis Tar scripsi.

Ego Nicolaus de Scribanis Sac. Pal. Not. hoc sumptum est ex abreviationibus Domini Scribani q. Patris mei bona fide nil addens vel minuens quod sententiam mutet scripsi, & hoc secundum concessionem mihi factam per Consilium trecentorum pro ut in Carta per Zambonum de Cariola Notarium plenius continetur.

Num. LIV. Anno 1218. 3. Gennajo.

Gregorio IX. delega i Vescovi di Torcello, e Padova, ed il Decano di Trivigi ad eseguir una sentenza a favor del Patriarca dal Papa stesso mentre era Legato in Lombardia pronunziata. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Exemplum quarumdam litterarum Papalium cum vera bulla, e filo canapis in hac forma. Gregorius episcopus servus servorum Dei Venerabilibus fratribus Paduano, & Torcellano Episcopis, & dilecto filio decano Tarvisino Salutem, & Apostolicam benedictionem. Venerabilis frater noster Acquilegensis Patriarcha proposuit coram Nobis, quod orta olim inter ipsum ex parte una, & Cives Tarvisinos ex altera questione super eo quod idem Tarvisini liberos homines sue jurisdictioni subjectos in terram suam receperant, & fidelitatis ab eis exegerant juramenta, seque postmodum associantes eisdem ecclesias sue Diecesis devastarant, & alia damna, & gravia irrogarant, & tandem per nos dum in minori officio constituti in partibus Lombardie Legationis officio fungeremur, extitit sententialiter terminata. Sed prefati cives contra ipsam sententiam venientes homines Villarum de S. Paulo, de Medadis, Medulo, & quarundam aliarum villarum, & Locorum ad ipsum spectantium multipliciter ad prestandum sibi fidelitatis juramenta compellunt in ejus prejudicium & gravamen, alias sibi, & eisdem hominibus in eorum prejudicium graves injurias & molestias inferendo. Unde humiliter petit ut predictam observari sententiam nostram cives eosdem, a sua, & hominum suorum cessare molestia mandaremus. Quocirca discretioni vestre per Apostolica scripta mandamus quatenus predictos Cives, ut sententiam ipsam inviolabiliter observantes ab hujusmodi predictorum hominum coactione desistant, & Patriarcham jam dictum, ut eosdem homines indebite non molestent, monitione premissa per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, cogatis. Proviso tamen ne in Comune Tarvisii excommunicationis, vel interdicti sententias proferatis nisi super hoc Mandatum a nobis receperitis speciale. Quod si non omnes hiis exequendis potueritis interesse, duo vestrum, & nihilominus exequantur. Data Laterani III. Non: Januarii Pontificatus nostri anno primo.

Num.

Num. LV. Anno 1228. 6. Aprile.

L'Abate della Follina cede la Chiesa di S. Giustina di Serravalle al Vescovo di Ceneda. Dall' autentico nel Monastero di S.Giustina di Serravalle, copia estratta dal Nob. Sig. Gio: Antonio Sanfior.

In nomine dom. Dei nostri Jesu Christi. Anno ab ejus Nativit. Mill. ducentesimo vigesimo octavo. Indict. prima die Martis VI. mensis Aprilis: Monachi Ecclesie Sancte Marie della Folina sive de Seravalle. Dompnus Bonus Claustralis Prior. Ricardus, Petrus, Kristoforus, Jacobus, Gerardus, Ozus, Marcus, Nicolaus, Lambertus, Altdardus Paise, Albricus & Benedictus, existentes coram domino Enselmo dei gratia suo Abbate dederunt & parabolam pro se & universo conventu monasterii predicti refutandi dom. Alberto ceneten. Episcopo datam sive investituram quam dictus dom. Episcopus fecerat Abbati eidem; de Ecclesia sancte Justine nuper edificata apud Seravallem ut dicebatur contineri in carta per Rolandinum Not. manu scriptam quam dixerunt & voluerunt omnino esse inutilem & cassatam & nullius valoris nec utilitatis; dicentes ipsam Ecclesiam non convenire suo Monasterio & ordini: nec utilem esse........ pro se & universo suo capitulo illam refutacionem qui dictus dominus abbas faciet domino Alberto ceneten. Episcopo semper firmam & ratam habere & tenere nec contra non venire. Actum in dicto monasterio in introitu per quem itur ad Ecclesiam in enclaustrum; Testes rogati dominus Gabriel de Camino, dom. Leopardus Judex, Jacobus de...... Bernardinus filius Martini Not. de Castrofrancho, Bartolomeus Mainardus de Cadore & alii: Item incontinenti parum post predicta eodem loco & ipsis testibus presentibus Dompnus Egidius dei gratia abbas Claravalensis de Milano qui venerat causa visitationis, dedit parabolam ipsi dom. abbati de Folina sive de Serravalle refutandi Ecclesiam predictam domino Episcopo ceneten. quia non conveniebat suo ordini: dicens illam refutacionem, quam faciet dominus abbas domino Episcopo cenet. sibi placere & firmam & ratam habere & tenere & contra non venire ✠ Robertus.

Ego Homobonus de Voto Sacri Pal. tabelio interfui & rogatu contraencium scripsi.

Num. LVI. Anno 1228. 29. Aprile.

Alberto Vescovo di Ceneda ad istanza di Gabriel da Camino concede la Chiesa di S. Giustina di Serravalle a Ciordano Priore del Monastero di S. Benedetto di Padova. Tratta onde la precedente.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno ab ejus Nativitate Mill. ducentesimo vigesimo octavo: Ind. prima, die Sabati penultimo Aprilis. Dominus Anselmus dei gratia abbas Monasterii de Folina sive de Serravalle habita parabola sui abbatis de Claravale de Milano, & suorum confratrum refutandi dom. Episcopo cenet. Ecclesiam S. Justine nuper edificatam apud Serravallem ut continetur in carta per me Homobonum Not. facta refutavit dom. Alber-

to cenet. Episcopo datam sive investituram quam ei fecerat de Ecclesia memorata S. Justine ut dicebant esse cartam manu scriptam per Rolandinum Not. quam dixerunt & voluerunt esse inutilem & nullius valoris nec utilitatis: dicens dom. abbas eandem ecclesiam S. Justine suo non convenire ordini. Actum in Ceneta in domo ipsius dom Episcopi testes rogati dom. Leopardus Judex. Petrus Plebanus de Lavazola. Moscardinus Medicus. Bernardinus filius Martini Not. de Castrofrancho. Gerardus Camerlengus ipsius dom. Episcopi & alii: Item incontinenti post predicta eo die & loco & ipsis testibus presentibus: ad instantiam dom. Gabrielis de Camino. Vollentis & petentis dom. Albertus dei gratia cenet. Episcopus pro remedio anime sue & suorum antecessorum & clericorum: Dedit & investivit Dompnum Petrum Bonum Nuncium & procuratorem Monasterii S. Benedicti de Padua & dom. Jordanis prioris & pro eis recipientem de Ecclesia S. Justine de nuper edificata apud Serravallem ...... sit sua & de suo ordine & ad Ecclesiam S. Benedicti pertineat, sine tamen baptismo & sine populo nisi ibi prope habitantes pro tempore facientes penitentiam, & illos qui pro tempore habitabunt super suo & per suas gratias debeat recipere & possit & non debeat ipsa Ecclesia teneri aliquo modo solvere de expensis quas faciet dom. Episcopus vel ejus successor in eundo pro tempore ad dom. Papam aut ad dom. Patriarcham aut ad aliquem Cardinalem vel ad aliquem eorum nuncium, nec de expensis que fient pro tempore pro eis recipiendis: nec de debitis in quibus Episcopatus tenetur vel pro tempore tenebitur, nec de angaria vel perangaria: aut aliquo stupho nec de ulla aliqua re, nisi de consecratione Ecclesie & clericorum & de benedictione utensilium, & si istud facere non possit aut renuerit, quod possit ire ad alium quem voluerit Episcopum & omnia concessit ei que possunt expedire sine Episcopo, & concessit ei expressim primam tonsuram clericorum & benedictionem pannorum sacerdotalium, promissit quoque dom. Episcopus memoratus ipsi domno petrobono stipulanti predicta omnia per se & suos successores firma & rata semper habere & tenere & contra non venire cum obligatione omnium bonorum Episcopatus; precipiens domno Petro Bono ut sua auctoritate intret possessionem sive tenutam predicte Ecclesie: Item pater Ugerius, pater Meredianus, pater Petrus Toresinus, & Liotus confratres ipsius Episcopi & canonici Ecclesie S. Marie & S. Titiani de Ceneta laudaverunt & confirmaverunt omnia predicta, & sibi placuerunt. Item eodem die in Seravalle apud Ecclesiam S. Justine sepe dictam: presentibus dom. Leopardo Judice, dom. Aicardo de Cunigl. Magistro Bergamo plebano Cunigl. Bernardino filio Martini Not. de Castrofrancho & aliis. Dom. Petrusbonus predictus aprehendit sive intravit possessionem & tenutam Ecclesie S. Justine memorate aperiendo & claudendo hostium sive regiam ipsius Ecclesie, & in ea intrando & exeundo.

Ego Homobonus de Voto sacri Pal. tabelio predictis omnibus interfui & rogatu contraencium prout audivi & intellexi scripsi.

Num.

Num. LVII. Anno 1228. 30. Aprile.

Gabriel da Camino assegna in donazione alla Chiesa di S. Giustina di Serravalle molti beni per sua divozione, ed in remissione dei suoi peccati, e Fr. Giordano ratifica l'atto. Tratta onde la precedente.

In nomine domini Dei nostri Jesu Christi. Anno ab ejus Nativit. Mill. ducentesimo vigesimo octavo, Ind. prima die Dominica ultimo Aprilis: Dom. Gabriel de Camino pro remedio & misericordia anime sue & suorum antecessorum obtulit Deo & Ecclesie S. Benedicti de Padua Dompno petrobono presbitero Ecclesie Sancti Benedicti Missam celebraturo in Ecclesiam S. Justine de Seravallo & nuncio & procuratari Ecclesie Sancti Benedicti & dom. Jordanis prioris & pro eis recipienti & specialiter pro eadem Ecclesia S. Justine has possessiones in quodam brevi scriptas & in cartulis. Inprimis peciam unam terre & prati super quam est edificata Ecclesia S. Justine memorata in presenti & cum aliis edificiis edificatis & edificandis, quam emit a Riprando molinario ut patet per instrumentum factum per Martinum Not. Item unam aliam peciam terre quam emit a Gerardino & Rampetro fratribus ut continetur in carta per eundem Martinum Not. jacentem in Ronchis & cum decima ipsius pecie terre. Item unam aliam peciam terre & prati jacentem in eadem hora quam habuit per permutationem ab bono homine de Chanali ut continetur in carta per eundem Martinum facta. Item Molendina que reguntur per Aloimum que sunt in flumine mischi salvo jure ipsius Aloimi & inde carta facta per eundem Martinum: Item unam aliam peciam terre jacentem apud jam dictam Ecclesiam super flumen quam emit a Vendramo de Nardis ut continetur in carta per eundem Not. scripta: Item peciam unam pratalivam jacentem sub croda apud flumen Mischi quam ei refutaverunt Martinus & Janizza jugales ut continetur in carta per eumdem Not. facta: Item aliam peciam terre & prati supra positam quam ei refutaverunt Odoricus glera & Otta ejus uxor ut continetur in carta per eundem Not. facta: Item unam aliam peciam terre & prati jacentem in Mareno quam ei vendidit Arpus filius Guidonis ut continetur in carta facta per Not. eundem: Item unam aliam peciam terre jacentem in Ronchis quam emit ab Henrigeto de Chanali ut continetur in carta per eundem Not. facta. Item unam aliam peciam terre vineate jacentem in Sangufe quam emit a Nasinguera & cum decima quam in se habebat ut continetur in carta per ipsum Not. facta: Item unam aliam peciam terre cum decima jacentem in Salazedo quam emit a Sesthalco ut continetur in carta per Grossandinum Not. facta: Item unam aliam peciam terre cum vitibus & arboribus jacentem in Sangusedo quam emit a petro & gratia ejus uxore ut continetur in carta per eundem Grossandinum scripta: Item unam aliam peciam terre cum buscho jacentem in Ronche quam habuit pro data comunis de Seravalle ut continetur in carta scripta per Grossandinum eundem.

Item hos mansos in curia Suligi. Scil. Mansum qui regitur per brunum de Spinedo: & manssum qui laboratur per Ivanum jacentem in

in Villa Suligi: & manssum qui regitur per Stephanelum de plebe Suligi: & manssum qui regitur per Brunelum; & manssum de Collo, & manssum qui laboratur per Almericum de Codulo, & manssum sive Molendinum quod olim fuit rectum per paltonum; & manssum qui regitur per Bartholomeum Patarinum, & manssum qui regitur per regem de plebe Suligi.

Item hos manssos de curia Valis mareni. scil. Manssum qui regitur per Gerardum de Vado; & manssum qui regitur per Imonem de Gayo, & manssum qui regitur per gessium de Zuello: & manssum qui regitur per Zanussium, & manssum cum Molendino qui regitur per Joannem Molinarium, & manssum qui regitur per Petrum Joannis Stussi, & manssum qui regitur per Bellonum: Item hos manssos in curia Seravalli, scil. manssum de suptus costa qui regitur per Bartholomeum, & Molendinum de Vado, & manssum qui laboratur per Renaldum de Mareno, & manssum qui regitur per Gerardinum de Mareno, & totum aliud quod est visus tenere & habere in Mareno, & mansum qui regitur per Danielem de longariis, & mansum qui laboratur per Ubertum de Frata. Item vigintiquinque zoyas terre cum decima & quartesio in palude de lacu, & Montem campejole de prope S. Boldo, & chastegnedum de costa majori; & de Vicis de supra longariis a gava de mano usque ad tragolum de rauba cum suis coerenciis: & jus piscandi & gambarandi in aqueis de chanale & unum modium Tervisanum furmenti, & decem urnas vini & libras decem denar. parv. annuatim sua canipa: quousque dederit gambium secundum quod sibi videtur: & jus pasculandi & capulandi in omnibus montibus & planiciis: & cultis & incultis dictarum curiarum cum comunibus & vicinibus illarum terrarum. De quibus omnibus predictis possessionibus ipse dom. Gabriel datam & investituram fecit ipsi dom. Petro bono recipienti pro Ecclesia S. Benedicti, & dom. Jordano priore, & nominatim pro dicta Ecclesia S. Justine cui dedit proprium per proprium & pheudum per pheudum secundum quod in se habebat: & libellum per libellum, & debeat habere & tenere possessionem & omnem suam utilitatem & voluntatem facere sine ipsius dom. Gabrielis & suorum heredum contradictione, una cum accessione & ingressu superioribus & inferioribus suis, capulo, pasculo, amplo, alluvionibus, venatione, piscatione, marigantia, supra marigancia, districta, & onore: & cum omnibus aliis suis adjacentiis & pertinentiis ipsis possessionibus & sibi per eas rationabiliter pertinentibus preterea dedit, tradidit, & cessit atque mandavit ipsi dompno Petro bono omne jus rationes & actiones reales & personales quod & quas habebat in ipsis possessionibus vel pro ipsis possessionibus contra unam quemque personam. Constituens eum procuratorem veluti in rem suam, ut ipse vel cui dederit possit agere convenire placitare & experiri in omnibus & per omnia sicut ipse dom. Gabriel poterat de illis possessionibus si que sunt libellum & pro servitio pheudi debet solvere & reddere vel ille cui dederit annuatim duos denarios pro luminaria ante altare S. Justine predicte: quod si non fuerint......... illud luminare quod erit ante altare predictum. Scil. lampax que ardebit debet computari pro predicto servitio pheudi; & pro jam dicto affitto sine alio servitio faciendo, & sine alia pena: & debet credi tantum ejus verbo sine aliis probationibus & sacramento; imo ipse dom. Gabriel per se et suos

& suos heredes promisit ipsi dom. Petrobono stipulanti se ei & cui dederit jam dictas possessiones ab omni homine cum ratione ut dictum est in pena dupli sicut pro tempore fuerint meliorate aut valuerint suis expensis defendere & varentare cum obligatione omnium suorum bonorum presentium & futurorum, ac se pro eo possessorem constituit, & precepit ipse dom. Gabriel ut ipse domnus Petrus bonus sua auctoritate intret tenutam vel ille cui dederit ac se pro eo interim possidere constituit vel quasi jam dictas omnes possessiones & decimas. Actum in predicta Ecclesia S. Justine. Testes rogati dom. Leopardus Judex de Padua, dom. Aicardus de Cunigliano: Samuel de Plae; Ugerius de cole: Tapinus Ugo frater Ugerii: Odoricus de Lovera qui nunc habitat in burgo Seravalli: Titianus ejus frater: Martinus Not., Tervisius albergator. Bernardinus filius Martini Not de Castrofrancho: & alii multi.

Item incontinenti post predicta Domnus Petrus bonus Nuncius Procurator & Sindicus Ecclesie S. Benedicti & dom Jordani ab hoc constitutus ut in carta per me Homobonum Not facta continetur, Investivit domnum Ugonem de prioratu Ecclesie S. Justine memorate: & ei datam fecit de ipsa Ecclesia secundum quod in se habebat a dom. Alberto dei gratia Cenet. Episcopo, & integre fecit ei datam de omnibus possessionibus de quibus dom. Gabriel de Camino ei datam fecerat ut superius in hoc legitur instrumento quod admodum dom. Ugo prior & sui successores pro Ecclesia S. Justine eas possessiones in integrum debeant habere tenere & possidere & omnem suam utilitatem & voluntatem facere secundum quod in se habebat. Dans tradens & cedens ei omne jus rationes & actiones reales & personales quod & quas habebat in predicta Ecclesia S. Justine pro data & investitura dom Alberti Cenet. Episcopi, & quod & quas habebat in predictis possessionibus pro data & investitura dom. Gabrielis de Camino contra ipsum dom. Episcopum & contra dom Gabrielem; & contra unamquamque personam. Constituens quoque eum procuratorem veluti in rem suam ut possit eos placitare & convenire in omnibus & per omnia sicut ipsemet poterat: retinendo in priore Ecclesie Sancti Benedicti jus correctionis & visitationis omni appellatione & contradictione remota, & jus investiture prioratus; ut dictus prior S. Justine debeat petere investituram prioratus a priore S. Benedicti. Et ut fratres qui pro tempore fuerint in ipsa Ecclesia S. Justine deficiente priore possint & debeant eligere sibi priorem de se ipsis aut tantum de ordine S. Benedicti infra duos menses: & si non fuerint concordes vel major & sanior pars de priore eligendo infra dictos duos menses: quod electio devolvatur in priorem S. Benedicti, et ipsi eum priorem teneant et debeant accipere quem prior S. Benedicti qui pro tempore fuerit eis eligere et dare voluerit: et si infra unum mensem prior ille S. Benedicti non elegerit et dederit eis priorem vel electum predicto modo investire noluerit, quod electio et investitura possit et debeat fieri per visitatores ordinis S. Benedicti; et habebunt illum priorem quem visitatores ordinis S. Benedicti infra unum mensem eis elegerint et nihil aliud debet prior S. Benedicti habere ad dicendum et faciendum in predicta Ecclesia S. Justine; et fratres Ecclesie S. Justine nihil aliud debent petere nec habere ab Ecclesia S. Benedicti; et precepit domnus Petrus bonus ut ipse domnus Ugo prior S. Justine sua auctoritate intret possessio-

nem

nem jam dictarum rerum: ac se pro eo interim possidere constituit. Inibi ad presens intravit possessionem aperiendo et claudendo hostium sive regiam Ecclesie S. Justine sepe dicte: et per illud de omnibus aliis rebus et possessionibus, et remota pro predictis faciendis et observandis omni appellatione et contradictione et supplicatione.

Ego Homobonus de Voto sacri Pal. tabellio predictis omnibus interfui et rogatu contraencium prout audivi et intellexi scripsi.

In nomine domini dei nostri Jesu Christi. Anno ab ejus Nativit. Millesimo ducentessimo vigesimo octavo: Ind. I. Dom. Jordanus pro jam dicta Ecclesia et conventu ipsius Ecclesie de voluntate et consensu, et parabolla suorum confratrum omnium, vel majoris et sanioris partis coram eo existentium laudavit et confirmavit datam prioratus S. Justine de Seravallo: et datam possessionis quam domnus Petrus Bonusfecit in dom. Ugone dicens eam sibi placere secundum quod continetur. Actum in Padua in monasterio de S. Benedicto.

Ego Homobonus de Voto Sacri Pal. tabellio interfui et rogatu dom. Jordani et suorum fratrum scripsi.

Num. LVIII. Anno 1228. 31. Ottobre.

Decreti della Società di Lombardia in materia di Podestadi. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno Dom. Millesimo ducentesimo vigesimo octavo Indict. I. In Palatio Comunis Mantue die Martis ultimo die mensis Octobris. Dominus Ubertus de Mandello Civitatis Mediolani Ancianus rectorum societatis Lombardie, Marchie, et Romagne, concordia, et voluntate, ac consensu omnium infrascriptorum Rectorum, videlicet dom. Petracii Advocati, et dom. Petri de Fontana Civitatis Placentie, et dom. Galvagni de Turre Civit. Tarv., dom. Bartholomei Judicis, dom. Mezzagonelle Civit. Verone, dom. Conradi de Bagnolo, dom. Gabrielis Trionis Civit. Brixie, dom. VVilfredi de Zucino, dom. Jacobi Laverzarii Civit. Cumi, dom. VVillielmi Mucii, et Zillioli Bellegrassi Civit. Padue, et dom. Jacobi Parche, et Ardizonis Case Civit. Novarie, dom. Castellani de Cassaris, et dom. Compagnoni de Poltronis Civit. Mantue Rectorum presate Societatis ibi presentium, et ipsi omnes Conrectores una cum eo pro utilitate, et bono statu totius predicte Societatis statuerunt et firmiter ordinaverunt, quod ab hodie usque ab annum unum aliqua persona, que sit de predicta societate, non possit, nec debeat ire pro Rectore seu Potestate, sive ad regimen, seu Potestariam alicujus infrascriptarum Civitatum videlicet Parme, Mutine, et Cremone.

Item quod aliqua Civitas, seu locus Societatis prescripte non det, neque ire sinat aliquam personam sui districtus ad aliquod regimen seu Potestariam istarum Civitatum.

Item statuerunt, et ordinaverunt, quod aliqua Civitas dicte Societatis sive locus usque ad dictum terminum non habeat, nec habere possit, nec eligat, et tollat sive percipiat aliquam personam in suum Rectorem, seu Potestatem, que sit de aliqua istarum Civitatum, scilicet Parme, Mutine, Cremone.

Si

Si quis autem contra predicta seu aliquod predictorum fecerit, publice banniatur, atque a Comune sue Civitatis sive loci bona sua omnia devastentur; eodem anno, die quintodecimo intrante Decemb.

Dominus Jacobus de Tassugo, et VVilfredo de Lucino, et VVillielmus Mucius Anciani Rectorum predicte Societatis de voluntate dominorum Rectorum secum adstantium apud Bergamum in Camera quadam Comunis Bergami, videlicet Ugati Bonepartis de Tar. Villielmo Zanelli Frugerii de Raffis, VVidonis Rambertini, Ariveri de Carbonesiis de Bononia, Petri Fantini, Alberti de Ozimiano de Alexandria, Conradi de Bagnolo de Brinto, Mantelli de Bapolo de Vercelli, Ardizionis Case, et Girardi Novara G. Andree, et David Pagani de Faventia, Odorici de Bona Mena, et Joannis Confalonerii de Placentia et Jacobi Lavetarii de Cumis, Bartholomei de Caffaris de Mantua; Addiderunt illi statuto supradicto in hac eadem facie pagine, statuentes, et ordinantes quod illud statutum ponatur in libro quolibet statuti Civitatum, Locorum, et Terrarum, horum (*sic*) et singulis predicte, et quod ita mandetur omnibus Civitatibus, et Locis de Societate, quod ita debeant observari. Hoc addito in ipso eodem statuto, quod illis de Astis, et . . . . et omnibus aliis Terris, que sunt in bannum societatis, non detur Potestas, nec permittatur ire de aliqua Civitate vel loco Civitatis predicte. Et si qua Potestas, vel Rector alicujus terre societatis venerit contra statutum predictum, et non observaverit quod in statuto predicto continetur, teneatur Potestas, sive Rector illius Terre de qua fuerit ille Potestas, sive Rector, qui defecerit observari quod in statuto continetur predicto centum libras Imperialium nomine banni auferre illi Potestati vel Rectori, qui non observaverit supradicta, vel aliquid predictorum.

Num. LIX. Anno 1230. 12. Decembre.

Procura fatta ad un certo Diapoldo da Brugnera per protestare contro al Vescovo Alberto di Ceneda a nome di Federico di Porzia, é di Guido suo figlio. Copia tratta dal Nob. Sig. Conte Enea di Porzia dall' Archivio di sua famiglia.

In nomine domini Mill. ducentesimo Trigesimo die Jovis duodecimo intrante mense Decembri, Ind. III. in presentia infrascriptorum testium. D. Fredericus de Porcillis fecit & ordinavit atque constituit Diapoldum de Brugnara suum nuncium & procuratorem ad eundum & ad citandum coram D. Alberto Episcopo de Ceneta quod ipse Fredericus intellexit quod idem Episcopus vult facere fieri quoddam duellum sive pugnam de quo valde miratur & ad citandum & dicendum & protestandum quod ipse D. Fredericus est advogarius sive advocatus predicti D. Episcopi & Episcopatus suprascripti & in possessione & tenuta est ipsius advogarie & jurisdictionis & ipse & pater suus etiam fuit & ad eos pertinet & pertinuit, unde dicit idem Fredericus quod ipse debet facere fieri & manutenere predictum duellum sive pugnam sicut advogarius ad honorem D. Episcopi & Episcopatus & ad jurisdictionem advogarie pertinet & jus est ipsius D. Frederici hoc fieri facere & paratus est secundum jus & rationem istam pugnam sive duellum fieri facere & manutenere

nere ad honorem Episcopi & Episcopatus & etiam ad citandum & ad protestandum & dicendum & ad rogandum dictum D. Episcopum quod illud suum jus & rationem suam ei non impediat & non auferat ex parte Dei & Domini Apostolici & Dom. Imperatoris & etiam omnia predicta jura & rationes sua esse & ad eum pertinere paratus est hostendere incontinenti coram D Episcopo & curia vassallorum sicut jus & ratio vult & postulat sine mora per juris ordinem ; & quia ad officium predicti Episcopi non pertinet ista facere imo ad Advogarium ex quo habet nec etiam est ejus officium auferre alicui rationem suam & maxime Advogario suo Vassallo, & ad citandum etiam & protestandum & dicendum & ad appellandum sive supplicandum si D. Episcopus contra hoc facere velit nec velit predicta intelligere sive facere ad appellandum & supplicandum .... ad D. Papam sive Apostolicum & ad D. Imperatorem & ubicumque appellatio sive subplicatio de jure procedat & esse possit sub protectione D Pape & D Imperatoris de isto suo jure & ad citandum etiam suas rationes & exceptiones & defensiones & sua jura omnia & quicquid super his ...... dicere facere visus fuerit dictus procurator D Federicus ratum & firmum habere promisit & non contravenire per se sub obligatione suorum bonorum. Actum Prate in Ecclesia ...... omni stipulatione ...... Ibi vero testes rogati fuere D. Albricus de Romano Guidolinus de Castilione Tibertus de Vivario Marcoardus .... Rustigellus .... Judex. Eodem millesimo & eodem die in Purcillis in domo dicti Frederici & coram Stefano muratore de Brugnara, Nicolao & Joanetto ejus filiis testibus rogatis. D Guido filius dicti D. Frederici dicens & asserens predicta ut supra legitur suum jus esse & Patris sui D. Frederici constituit & ordinavit & fecit dictum Diapoldum suum nuncium & procuratorem in omnibus & per omnia prout dictus pater ejus D. Fredericus fecit promittens se ratum habiturum sub obligatione suorum bonorum parabola patris sui quicquid per predictum Diapoldum procuratorem in predictis & circa predicta factum fuerit & non contravenire.

Ego Gerardus Fassi Not. Sacri Palatii D. Laurentii Comitis de Lomello interfui & rogatus hanc cartam scripsi.

Num. LX. Anno 1230. 20. Decembre.

Protesta di Diapoldo suddetto al Vescovo Alberto.
Tratta onde la precedente.

Anno Domini MCCXXX. Ind. III. die Veneris duodecima exeunte Decembri in presentia ...... de Albina Aramini ejusdem loci Presbiteri Bartholomei Viti Medici & aliorum. Diapoldus de Brugnaria procuratorio nomine D. F. de Porcillis & ejus filii D. VVidonis ivit ante D. Albertum Cenetensem Episcopum & dixit ei quod ipse D. F. & ejus filius VVido dicere intellexerant quod ipse D. Episcopus vult facere fieri quoddam duellum sive pugnam de quo valde mirabantur. Dictus Diapoldus procurator procuratorio nomine dictorum dominorum citavit & dixit & protestavit quod ipse D. F. & ejus filius VVido erant advogarios sive advocatos predicti D. Episcopi & Episcopatus suprascripti & in possessione & tenuta

erant

erant ipsius Advogarie & jurisdictionis & ipsi & Pater suus quondam D. VVecellerus avus dicti D. VVidonis etiam fuit & ad eos pertinet. Ipse procurator procuratorio nomine dictorum dominorum dixit & protestavit quod ipse D. F. & ejus filius VVido debent facere fieri & manutenere predictum duellum sive pugnam sicut Advogarios ad honorem D. Episcopi & Episcopatus & ad jurisdictionem Advocatie pertinet. Et dixit ipse procurator procuratorio nomine dictorum Dominorum quod est eorum jus hoc fieri facere & parati erant secundum jus & rationem istam pugnam sive duellum fieri facere & manutenere ad honorem Episcopi, & Episcopatus & etiam ipse procurator procuratorio nomine citavit & protestavit & dixit & rogavit dictum D. Episcopum quod istud suorum jus & rationem suam eis non impediat & non auferat ex parte Dei & Domini Apostolici & Domini Imperatoris & etiam omnia predicta jura & rationes suas esse & ad eos pertinere parati sunt hostendere incontinenti coram ipso Dom. Episcopo & curia Vassalorum sicut jus & ratio vult & postulat sine mora per juris ordinem. Etiam ipse procurator procuratorio nomine supradictorum dicens idem D. Episcopo; quia non erat officium ipsius D. Episcopi auferre alicui rationem suam & maxime advocario suo VVassalo. Idem D. Episcopus ita dixit atque respondit Diapoldo audiente procuratorio nomine quod dictus D. F. non erat ejus advogarius sive advocetus & quod fecerat illud quod non poterat esse, et quod erat excomunicatus........ supradictus Diapoldus procurator nominatim D. F. et ejus filii D. VVidonis procuratorio nomine illorum appellavit et subplicavit ad D. Papam sive Apostolicum et D. Imperatorem et ubicumque appellatio sive subplicatio de jure procedat et esse possit sub protectione D. Pape et D. Imperatoris de isto suo jure et etiam suas rationes et exceptiones et defensiones et sua jura omnia.

Actum in Ceneta in Ecclesia majore.

Num. LXI. Anno 1233. 31. Marzo.

Alberto Vescovo di Ceneda promette con giuramento al Comune di Conegliano di operare presso il Papa, che la Chiesa Cattedrale di Ceneda si trasferisca a Conegliano. Dall' archivio della Città di Conegliano, copia estratta dal Nob. Sig. Domenico dal Giudice.

Anno Dom. MCCXXXIII. Ind. VI. die Jovis ultimo exeunte martio, in presentia dom. Vecellonis de Camino, dom. Ricerini Cenetensis Archidiaconi, dom. Villielmi de Lavazzola, dom. Bagnoleti, dom. Berardi de Scomico, dom. Graileti Buce, dom. Bonifacii de Frata et aliis. Dom. Albertus Cenetensis Episcopus promisit dom. Odorico Poletano, et dom. Galantino de Furlana procuratoribus Comunis Coneclani recipientibus vice et nomine Comunis Coneclani, et pro ipso Comuni quod dabit operam et procurabit in quantum poterit cum dom. Papa, et aliis quos poterit, quod Ecclesia Cathedralis cum Canonica Cenete transferatur in Castrum Coneclani, ita quod ibi sit caput Episcopatus, et hoc juravit se adimpleturum omnibus modis, quibus melius poterit........

tan-

tantum suis expensis omnibus. Actum Cenete in camera dicti dom. Alberti Cenetensis Episcopi.

Ego Oluradus de Placito sacri Palatii Not. interfui, et rogatus scripsi.

Num. LXII. Anno 1233. 12. Aprile.

Condizioni d' accordo fra il Vescovo di Ceneda, e i Sig. da Camino. Copia tratta dall' archivio della Città di Conegliano dal Sig. Domenico dal Giudice.

Hec sunt Conditiones, et Poste inter Coneglanenses, et illos de Camino, et Episcopum Cenetensem.

Dominus Biachinus de Camino convenit, et promisit se daturum, et dare Comuni Coneglani et concedere et donare, atque investituram facere si est proprium nomine proprii, et donationis nomine. Et si feudum reperiret nomine feudi absque fidelitate, et sine servitio et homatico, et ortatico et anivello de Comitatis, Ducatu, Marchesatu, et omnibus jurisdictionibus, advocariis, et imperiis, et Segnoriis omnium Castrorum, Villarum, et locorum et Terrarum que sunt in Centenariis Coneglani integre, nihil in se retinendo de jamdictis jurisdictionis, detractis Comitatibus et jurisdictionibus Castri Reginzui, et Cortine Plebis S. Florii cum domibus, que sunt circa Cortinam Plebis S. Florii, et detracto Comitatu et jurisdictione Ville Bibani, quas terras scil. Castrum Regenzuum, et Cortinam Plebis S. Florii cum domibus circa dictam Cortinam existentibus, et Villa Bibani dictus Dominus B. in se libere tenet, his pactis additis, quod homines in Castro Reginzuo, et in Cortina Plebis S. Florii, et in domibus circa illam Cortinam habitantes, et in Villa Bibani comorantes facere debeant exercitum Ostem iter coltam, et dadeam, et Publicum Communi Coneglani, et facere rationem ante Potestatem Conegl., vel Consules Conegl. cuilibet habitanti extra Castrum Regenzuum et extra Cortinam S. Florii, et extra domos dictam illam Cortinam positas. Et hoc pacto, et addito, quod ipse dominus B. debet dare staurum, et cambium consortibus, et hominibus Con. in villis Centenariorum Con. de Centenariis Con. de podere, et possessionibus, et sediminibus que, et quas Consortes Con. habent in Castro Regenzuo, et in Plebe S. Florii, et in Villa Bibani in arbitrio duorum hominum, qui eligi debent per ipsum Dominum B., et per Consortes Coneglani, aut emere podere dictorum Consorcium de dictis locis in dictorum arbitrum arbitrio. Adjecta hac conditione quod si non dederint illi Consortibus staurum vel concambium sive non emerit illum podere ab hoc die in antea infra annum unum proxime venturum, quod Castrum Regenzuum, et Cortina Plebis S. Florii, et Villa Bibani cum pertineant ad jurisdictionem, et imperium Communis Conegl. et Hominum Cenet. sicut superius de aliis villis et Terris est expressum. Insuper dom. B. se per se, et suos Heredes facit, et constituit Civem, et Cives, et Consortem, et Consortes Conegl. et per se, et omnes suos homines de Marsnada tam mares quam fe-

feminas, & omnes suas terras possessas, vel quasi possessas, Castra, Villas, & Homines suorum castrorum, Villarum, locorum, Terrarum positorum et positarum in Episcopatu Cenetensi jurisdictioni comunis Con. submittit, & supponit ad faciendam Coltam, Dadeam Hostem, iter, Cavalcatam, Puplicum, & omnia alia honera secundum formam, & pactionem factam per Antecessores ipsius Domini B. sive per ipsum Comune Tarvisii, ut quemadmodum faciebant comuni Tar. ita faciant, & facere teneantur Comuni Coneglani.

Dominus Vezilo de Camino per se, & ejus Fratrem Tolbertum de Camino, auctoritate Bonifacini de Coderta sui curatoris generalis de comitatu, jurisdictione, & segnoria & districtu & honore & jure & avocacia Con. debent facere datam Proc. Con. recipienti nomine Comunis con. de comitatu castri & Burgi Con. & omnium Villarum & Terrarum & Locorum a Bracaola, & a VValunto superius, excepto comitatu & jurisdictione Rai, & se Cives, & consortes Con. faciunt, & constituunt per se, & suos Heredes, & Raium, & VValuntum & omnes alias suas Terras, & possess. & loca, & sua castra & Villas, & Homines suos de Masnada tam mares, quam feminas, & omnes Homines habitantes in suis locis, qui sunt in episcopatu Cenetensi jurisdictioni, & imperio suprascripti Comunis Con. supponunt, & submittunt ad faciendam Coltam Dadeam Ostem iter Puplicum, & cavalcatam, & omnia alia honera, que Comuni Tar. faciebant secundum formam, & pactionem per Antecessores ipsius VVezelonis, & Tolberti factam Comuni Tar.

Dominus Albertus Dei gratia episcopus Cenet. promisit, & convenit dare operam pro suo posse ponendi episcopatum Cen. & Canonicam Cen. in Coniglano & ibi episcopatum, & Canonicam edificare ad expensas dicti Comunis Con. Adjecto quod faciendo pro Episcopatu expensas, que fuerint convenientes, & ..... promisit Comuni Con. Comitatum, & jurisdictionem, & districtus temporales; quos habet in villis, & locis de Centenariis Con. libere, & jurisdictionem, & comitatum, & districtus temporales Cornaredi, & de Rivol. & Ville Pontis, & aliarum suarum Terrarum & locorum, & hominum habitantium in eis, qui sunt in districtu episcopatus auxilium dicto Comuni Coneglani dare ad faciendam coltam Ostem iter Dadeam Puplicum & Cavalcatam, & omnia alia honera, que Comuni Tar. faciebant ad modum forme, & pactionis facte per Antecessores dicti Episcopi, & per ipsum episcopum Comuni Tar.

Num. LXIII. Anno 1233. 11. Aprile.

Li Coneglianesi ammessi alla Cittadinanza di Padova. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

In nomine Dom. Dei eterni. Anno ejusdem nativitatis MCCXXXIII. Ind. VI. die Lune XI. intrante Aprili Padue in Comuni Palatio, presentibus Dominis Pagano de Grimula judice, & Assessore Potestatis Pad., Lafrano ejus milite, Dominis Henrico judice de Vicoagere, Petro Tomasii procuratoribus Pad., & Domino Tisone de

Campo S. Petri, Traverso de Ongarello ..... Paniasio, Nicolao de Luzo, Comite Tisone, Odorico de Limina, Bartholomeo q. Aicardini, Cono de Otto, Renaldo judice, Mataruffo, Clarello a Ponte, Ostexano & aliis Concione Pad. ad sonum campanarum, & trumbarum in Pal. antedicto more solito congregata, Dominus Berardus de Rivola Pad. Potestas de voluntate, consensu, & laudatione Consilii generalis, scilicet XL. ad sonum campane more solito congregati, in quo erant Gastaldiones, & Confratres eorum, & Populus Pad. in maxima quantitate, & de voluntate & consensu, & laudatione concionis predicte recepit vice, & nomine comunis Pad. Dominum Biaquinum de Camino, & Dominos Persiliasium, Cadinum, Achilicem Alexandri, Forzanellum Andree de Brabano, Carolum, Bertaldinum Not. suo nomine, & suis nominibus, & procuratorio nomine, & procuratoriis nominibus, ut continetur in instrumento facto per Oluradum Not. de placito ibi viso, & lecto, & pro se, & hominibus Coneglani, & sui districtus, hominibus cenetensibus, & sui districtus, & heredibus hominum dictarum Terrarum in cives, & habitatores Comunis Pad., pactis, & conditionibus infrascriptis Vid., quod ipsi homines dictarum terrarum, & sui heredes sint cives, & habitatores Pad., & jurent Citadinantiam Pad. ut Dominus Odonus Dei gratia Feltren., & Bellun. Episcopus juravit: excepto quod non teneantur facere laudare Dominum Papam, & confirmare omnia suprascripta. Et quod ipsi Coneglanenses debeant infra muros Civit. Pad. unum Palatium in regimine suprascripti Potestatis incipere, & complere a festo S. Michaelis ad unum annum, quod constet lib. milie den. vener. computando in illis mille lib. pretium terre vel domorum que ementur arbitrio bonorum hominum per Pot. Pad. electorum, ubi palatium edificetur: ita quod Palatium nunquam possit vendi in toto, vel in parte, nec aliquo modo alienari, vel obligari. Item quatuor Judices de locis predictis omni anno per VIII. dies ante festum S. Petri, & per VIII. post habitare debeant in Civit. Pad., qui jurent pro se, & hominibus suarum terrarum sequi Potestatem Pad. Item suprad. Coneglanenses, & Cenedenses debeant solvere Dathyam Comuni Pad. pro quatuor mille lib., quando alii cives solverint Comuni Padue. Item quod quando Comune Pad. faciet exercitum generalem, vel comunem, quod ipsi cum tota sua fortia, & virtute facient similiter exercitum generalem, & comunem cum Comuni Pad. ad voluntatem Potestatis, qui pro tempore erit. Si vero Comune Pad. aliter faciet cavalcatam cum militum quantitate usque ad Aticem, ipsi cum suis terris teneanturCom. Pad.servire cum vigintiquinque militibus, vel cum minori suorum ad voluntatem Potestatis Pad. qui pro tempore fuerit, secundum quantitatem militum Pad., qui a Comuni Pad. mittentur in cavalcatam. Hoc quidem teneantur facere cum tota sua fortia, & omnibus viribus suis contra omnes homines. Item ipsi teneantur semper eligere, vel facere eligi, & habere Potestatem, vel Potestates, sive Rectorem, sive Rectores, vel judicem vel judices de Padua, vel de Paduana in suis terris, salvo eo quod si ipsi vellent habere Potestatem, vel Potestates sive Rectorem, sive Rectores, vel Consules, vel judices de terris suis, eis liceat eligere, & habere; & qui pro tempore erit, teneatur in Potestatem dare electum vel electos de Padua, vel de Paduana in Potestatem,

vel

vel Poteſtates, vel judicem, vel judices infra menſem. Et quod Paduani habeant mercatum in tota terra Coneglani, & ſui diſtrictus, & Cenedenſis & ſui diſtrictus libere, & abſolute abſque teloneo, & pedagio. Et quod ipſi procurabunt bona fide, ſicut poterunt, ne aliquis illos impediat eundo, vel redeundo cum mercato, vel ſine mercato. Et quod non facient ſocietatem aliquam, vel citadinantiam cum aliqua civitate vel homine, vel hominibus, ſine voluntate Conſilii Padue. Et quod inimici civit. Pad. ſint inimici Coneglanenſium, & Cenedenſium. Hec quidem omnia ſupradicta juraverunt attendere, & obſervare in perpetuum. Et quod facient jurare omnes homines de Coneglano, & ejus diſtrictu, & Cenedenſi, & ejus diſtrictu a XIV. annis uſque ad LXX. ſupraſcripta ſacramenta. Et ſingulis quinquenniis teneantur juramenta ſimilia facere renovare; ſalvo quod Poteſtas Pad. poſſit eis dare parabolam de quolibet capitulo ex predictis. Et illic predicti Biaquinus de Camino, & Perſiliaſius, Achilex, Cadinus, Forzanellus, Carolus, & Bertaldinus pro ſe, & ſuprad. terrarum nomine, & procur. nomine juraverunt Citadinantiam Pad., & omnia ſuperius ſcripta attendere, & obſervare per ſe, & ſuos heredes, & homines ſuarum terrarum. Comune vero Pad. teneatur Coneglanum, & homines Coneglani, & ſui diſtrictus, & Cenedens., & homines ſui diſtrictus, & totam ſuam terram adjuvare, & manutenere, & ſua jura ad honorem, & ſtatum eorum ſervare, & defendere bona fide in his, que poſſident, vel quaſi poſſident inter Piavem, & Livenzam contra omnes homines, exceptis Domino Papa, Imp. Patriarcha de Aquil. Epiſcopo Felt., et Bellun.; et Vicentinis. Item quod inimici Coneglanen., et Ceneden. ſint inimici Comunis Padue. Item quod homines Coneglani, et ſui diſtrictus, et Cenedenſis, et ſui diſtrictus habeant mercatum in Padua, et in diſtrictu Padue bona fide, ne aliquis eos impediat eundo, vel redeundo cum mercato, vel ſine mercato. Item quod Comune Pad. non faciet ſocietatem cum Tarviſinis, nec cum aliquibus aliis hominibus, niſi ſalvis conditionibus Coneglanen., et Ceneden., niſi de eorum voluntate, vel majori parte proceſſerit. Item Comune Pad. bona fide dabit Conſilium, auxilium, fortiam, et virtutem, ut pacta, et conditiones facta, et factas, et facienda, et faciendas inter illos de Coneglano ex una parte, et illos de Camino ex altera, ſerventur, et manuteneantur: et etiam pacta, et conditiones facta, et factas, et facienda, et faciendas in rebus temporalibus inter Epiſcopum Ceneđ., et Coneclanenſes, vel inter alios cum Coneglanenſibus ulterius faciendas. Et ſequentes Poteſtates Pad. pro Comuni Pad. teneantur omnia ſuprad. attendere, et obſervare, et attendi, et obſervari facere. Et in ſtatuto Comunis Pad ſupraſcripta ponantur, et ſcribantur. Et omnia iſta fiant, ſalva ſocietate, et ſalvis pactis, et conditionibus Domini Patriarche Aquil., Epiſcopi Felt., et Bellun., et Vicentini. Et Petrus Longus, qui fuit de Albignaſico, et ſtat in S. Cruce Preco Padue, habita parabola a Concione, et hominibus Concionis, nullis contradicentibus, ſed omnes clamantes fiat fiat, in animabus eorum, et totius Comunis Pad., et verbo antedicte Poteſtatis juravit quod Comune Pad. omnia ſupradicta attendet, & obſervabit.

Ego Michael de Albertino Sac. Pal. Not. exiſtens in officio ſigilli Comunis Pad. in ultimis quatuor menſibus Poteſtarie memo-

sati Domini B. de Rivola Pad. Poteſtatis interſui, et juſſu ejuſdem, et concionis ſcripſi.

Ego Coneclanus de Donſello Sac. Pal. Not. prout in authentico ſcripto per Michaelem de Albertino Not. reperivi bona fide, ſine fraude exemplavi, et ſcripſi, et ſigno quoque meo corroboravi; nil addens, vel minuens quod ſententiam mutet niſi forte punctum vel ſillabam.

Num. LXIV. Anno 1233. 26. Aprile.

Pagamento fatto da' Vicentini per danari ſpeſi nel lavoro del ponte di Puſterla. Ex Archivo Civitatis Baſſani.

Anno domini milleſimo ducenteſimo, trigeſimo tertio Ind. ſexta die XXVI. aprili in Vicencia ſub porticu domus Alberti, olim Liazarii, preſentibus Bono fratris dicti Alberti, & Martinello filio olim domini Fruzerini, & aliis Ibiq. Salatinus Murarius de Campagne pro ſe & Jacobino fratre ſuo, & Blanco Murario abſentibus ibi fuit in concordio cum Arnolfino de Baxano quod ſolverat ei ſeptem lib. den. Ver. pro Comuni de Baxano minus quatuor ſol. pro laboratura octo dierum ad pontem Puſterle pro ipſo Com. &c.

Num. LXV. Anno 1233. 29. Aprile

Vecello e Tolberto fratelli Camineſi donano al Comune di Conegliano alcune ville di loro giuriſdizione, e ſono ricevuti per cittadini e conſorti di Conegliano. Dall' archivio della Città di Conegliano copia eſtratta dal nob. Sig. Domenico dal Giudice.

Anno dom. MCCXXXIII. Ind. VI. die veneris ſecundo exeunte aprili in preſentia domini Petri Boni judicis & aſſeſſoris domini Tiſonis Comitis de Padua Poteſtatis Coneclani, Oderici Poleſani, Gabrielis Fabe, Liazari de domino Rainaldino, Bagnoleſii de domino Alberto de Bagnolo Conſulum Coneclani, Morandi de Scomico, Galantini de la Furlana, Gabrielis de Marcorago, Perfiliaſii de domino Alteprandino, Oſbergerii de Taliamento, VVilielmi de Lavazola, Marcheſini de Lavazola, VVidonis notarii de Ubertino, Henrici Pilati notarii, Paſtri notarii de Almerico fartore, Catateni notarii de Soldano, Morandini notarii de Scomico, Aldrici Preconis, & aliorum teſtium rogatorum &c. Ibi verbo, & conſenſu domini Petri, & domini Jacobi de Cauda erta dominus Vecello de Camino confitendo & dicendo ſe majorem XXV. annis ſuo nomine, & Tolbertus frater ipſius domini Vecillonis ſimul cum eo verbo & auctoritate Bonifacini de Cauda erta curatoris domini Tolberti, viſo & lecto inſtrumento cure domini Tolberti ſibi date facto per manum Bonomi notarii, & viſo inventario illius cure facto per Oluradum notarium, & illis inſtrumentis in dicto Conſilio lectis & ipſo Tolberto dicente quod nullum alium Curatorem habebat, niſi dictum Bonifacinum. Nomine donationis ſimplicis, que dicitur inter vivos, que non poſſit revocari per ingratitudinem, ſeu offenſam, ac ſicut ſi dicta donatio eſſet actis inſinuata, renunciando illi rationi & legi, que dicit donationem non valere ultra quingentos aureos ſine inſinuatione, jure proprii ſi eſt proprium aliquod, & de hoc quod eſt proprium & nomine & jure feudi, de hoc quod eſt feudum, dederunt, ceſſerunt, & tradiderunt, & inveſtituram fecerunt domino Tiſoni Comiti Poteſtati

testati Coneclani recipienti pro Comuni Coneclani, & Cenetensis, & hominibus Cenetensis districtus de Comitatu, & jurisdictione, districtu & segnoria, & omni honore, atque jure Coneclani, Coste, Campilongi, Ferdre, Paredi, Collalbrici, Felleti, Regule Canagi, Formnice, Manzane, Consigni, Bagnoli, Scomici, Marcoragi, Maglese, Auleani, Montesellc, Vallis Tassere, Crusnige, S. Vendimani, Zopedi, Sacconi, Fossamerli, Bani, Citadelle, S. Michaelis de Ramera, Mareni, Suffrate, Lavazole, Campicervarii, Codognedi, Ville putride, Code, Visnadi, & Fontenellis, & Tezzarum de Plavi, omnium predictorum locorum, & predictarum Villarum, Terrarum, & hominum in eis habitantium, & omnium aliorum locorum, & terrarum, & possessionum, & hominum qui & que sunt in Centenariis, & de Centenariis Coneclani, vel aliquo tempore in futurum essent integre a VValonto, & a Bruniola superius, excepto Comitatu & jurisdictione de Rajo, quem & quam in se libere retinuerunt, ita ut amodo Comune Coneclani, & homines Coneclani, & Cenetensis pro Comuni Coneclani libere habeant, teneant, & possideant predictas villas, terras, possessiones, & loca, & liberam jurisdictionem, & plenam habeant in ipsis Villis, terris, locis, & hominibus ipsarum Villarum, terrarum, locorum, possessionum, & hominum, taliter ut ipsum Comune, & homines Coneclani, & Cenetensis, pro Comuni Coneclani possint & valeant exercere plenissimam jurisdictionem, & potestatem, & etiam merum imperium in predictis villis, terris, locis, & possessionibus, & hominibus earum, sicut quilibet Comes, sive Dux, seu Marchio, sive Civitas valet exercere in locis, terris, villis, & possessionibus, & hominibus sue jurisdictioni subiectis, & sicut ipse dominus Vecello, & Tolbertus poterant facere, & exercere usque ad hanc diem de proprio per proprium, & jure proprii, & de feudo per feudum, & jure feudi, sine servitio, & fidelitate, & absque ulla commendatione, & remissione, hostatico, annivelo, & omnibus culpis & offensionibus, per quas feudum perdi possit, vel judicari. Et quod Comune Coneclani amplius de feudo illo investituram invenire, aut petere non teneatur. Et dederunt dicti domini Vecello & Tolbertus ipsi Potestati verbum pro Comuni Coneclani intrandi tenutam, & possessionem sua auctoritate nomine Comunis Coneclani de Comitatu, jurisdictione, segnoria, destrictu, honore, jure, imperio predictorum locorum, villarum, terrarum, possessionum, & hominum, ut superius est determinatum, constituentes se precario nomine Comunis Coneclani possessores, donec dicta Potestas pro Comuni Coneclani, vel Comune dictum in tenutam & possessionem intraverit de predictis, & promiserunt ipsi domini Vecello & Tolbertus cum expensis, & obligatione suorum bonorum predicto domino Tisoni Potestati Coneclani pro Comuni Coneclani stipulanti per se, & suos heredes supradictam datam, cessionem, traditionem, & investituram ab omni homine, & ab omni parte tueri, & varentare, & disbrigare Comuni Coneclani sub pena dupli rei valentis pro tempore, & restaurationis talium rerum, & jurisdictionum, ita quod quicunque ipsorum in solidum de pena, & restauratione teneatur, renunciantes beneficio nove constitutionis, que loquitur de duobus reis debendi; quod si non faceret dictam penam Comuni Coneclani solvere, & restaurationem, ut supra legitur, prestare

f 3 teneantur

teneantur, & pena soluta, vel non soluta presens carta, & omnia, que in ea continentur firma perpetuo remaneant, hoc modo quod finis, remissio, vel aliquid nocens Comuni Coneclani de predictis, vel de aliquo predictorum non possit probari, dum hoc instrumentum fuerit incorruptum. Ad hec dicti domini Vecello, & Tolbertus constituerunt se & suos heredes Civem, & Cives, & consortes Coneclani per se ipsos, & suos heredes, & omnes suos de mansnada tam masculos, quam feminas, & omnes suas terras & possessiones, & castra, & loca, & villas, quas & que sunt in Episcopatu Cenetensi, & homines ipsarum Terrarum, villarum, locorum, possessionum, & castrorum jurisdictioni Comunis Coneclani subposuerunt & dederunt, & submiserunt secundum formam, & pactionem per antecessores eorum, vel per ipsos Comuni Tarvisii factam. Ita ut ipsi domini Vecello & Tolbertus, & heredes eorum, & homines ipsarum terrarum, villarum, locorum, & castrorum faciant, & facere teneantur hostem, iter, cavalcatam, & dathyam, & omnia alia onera Comunis Coneclani, que olim faciebant, & facere tenebantur Comuni Tarvisii, & promiserunt ipsi domini Vecello, & Tolbertus verbo dicti Bonifacini sui curatoris cum expensis & obligatione suorum bonorum omnium presentium, & futurorum sub pena duo millium marcarum puri argenti, solvendo predicto domino Tisoni Potestati Coneclani stipulanti pro Comuni Coneclani omnia & singula supradicta perpetuo firma, & rata tenere per se, & suos heredes, & habere, & vvarentare, & disbrigare Comuni Coneclani ab omni homine, & nulla ratione, vel occasione contra venire, vel facere, nec occasione ...... etatis, nec alia qualibet: et juraverunt dicti domini Vecello et Tolbertus parabolis dicti Bonifacini sui curatoris cittadinanciam, et consortariam Coneclani; et omnia et singula superius scripta firma tenere, et habere, quod si non fecerint, vel contravenire presumserint dictam penam duo millium marcarum puri argenti Comuni Coneclani cum expensis solvere teneantur, et pena soluta, vel non soluta presens carta, et omnia et singula predicta firma permaneant, ita quod finis, solutio, vel remissio de hac pena duo millium marcarum non possit probari ullo modo, nisi per cartam factam per notarium Coneclani bone fame in rengo Coneclani cum verbo majoris partis hominum rengi bona voluntate dato. Et ibi dominus Biaquinus de Camino, et dominus Petrus de Caudaerta, et dominus Jacobus de Caudaerta omnes predictas datas, cessiones, traditiones, et investituras, et promissiones laudaverunt, et confirmaverunt, remittentes omnes datas, et omnes investituras, et obligationes, si quas in eis habuerant, vel habebant, et promittentes quelibet in pena duo millium marcarum argenti Comuni Coneclani non impedire, varentare Comune Coneclani, si pro eorum facto impedirentur. Et hoc promiserunt dicte Potestati stipulanti pro Comuni Coneclani. Ibidem dictus dominus Tiso Potestas Coneclani nomine Comunis Coneclani recepit dictos dominos VVecellonem, et Tolbertum in Cives et consortes Coneclani, et eorum personas, et bona in brachiis, de custodia Comunis Coneclani suscepit, verbo et voluntate hominum dicti Consilii, et juravit ipse Potestas in animabus hominum Comunis Coneclani, verbo sibi a Comuni dato, quod Comune Coneclani adjuvabit, et manutenebit ipsos dominos Vecellonem, et Tol-

Tolbertum fratres, secundum quod Paduani juraverunt adjuvare dominum Biaquinum, et foderum quod fecit Comune Padue, prout continetur in carta facta per Michaelem de Albertino Notarium. Actum ante domum Jaconis Dorio.

Ego Caraolius de Collealbrico sacri palat. Not. interfui, et jussu predicti Potestatis, et domini Vecellonis et Tolberti hoc instrumentum in concordia cum Bertaldino Not. scripsi.

Num. LXVI. Anno 1233. 29. Aprile.

Biaquino da Camino qu. Guecello, e Vecello e Tolberto qu. Biaquino donano al Comune di Conegliano alcune Ville che anticamente erano dei Centenarj di quel Comune, ed essi sono ricevuti Cittadini, e Consorti di Conegliano. Dall'archivio della Città di Conegliano copia estratta dal Nob. Sig. Domenico dal Giudice.

Anno domini milles. ducentesimo trigesimo tertio, Ind. VI. die Veneris... exeunte Aprili .... Gabrielis Fabe, Liazari de domino Rainaldino, Bagnolessi de dom. Alberto de Bagnolo Consulum Coneglani, Morandi de Scomico, Galantini de Furlana.... Osbergerii Altoprandini, Guglielmi de Lavazola, Marchisini de Lavazola, Guidonis Notarii de Ubertino, Enrigeti Pilati not., Petri not. de Almerico Sertore, Catanei not. de Soldano .... tini not. de Scomico, Alderici Preconis, & aliorum testium rogatorum. In generali Consilio Coneclani ad campanam pulsatam coadunato in domo Comunis Coneclani dominus Biaquinus de Camino filius qu. dom. Guecelonis de Camino nomine donationis simplicis, que dicitur inter vivos, que non possit revocari per ingratitudinem, seu offensam, ac sicut si donatio dicta esset actis insinuata, renuncians illi rationi & legi, que dicit donationem non valere ultra quingentos aureos sine insinuatione, jure proprii si est proprium aliquod, & de hoc quod est proprium, et nomine feudi de hoc quod est feudum, dedit, cessit, tradidit, & investivit dom. Tisonem Comitem de Padua Potestatem Coneclani recipientem, & recipienti pro Com. Coneclani, & Cenete, & hominibus Cenet. districtus de Comitatu, & jurisdictione, & districtu & segnoria, & omni honore, atque jure villarum, & hominum Colicis integre, atque Godige, Planzani, Baveri, Ville Capelle, S. Florii, & hominum S. Stephani de apud Miscum pertinentis & pertinentium Centenariis Coneclani, & omnium aliorum locorum & terrarum, & possessionum, & hominum, qui & que sunt in centenariis, & de centenariis Coneclani, vel aliquo tempore essent in futurum, exceptis Comitatu & jurisdictione Castri Regenzudi cum cortina plebis S. Florii cum domibus ibi circa se existentibus, & exceptis Comitatu & jurisdictione Ville Bibani, quas terras, & quod Castrum idem dominus Biaquinus in se libere retinuit, ita tamen quod dicte Ville, & Castrum dictum, & homines ibidem habitantes, vel de cetero habitaturi faciant, & facere teneantur coltam, darhiam, publicum .... Comuni Coneclani, & insuper faciant, & facere teneantur rationem coram Potestate, seu Consulibus & Officialibus Comunis Coneclani, cuilibet portanti querimoniam, vel petenti de eis, vel ab eis rationem, qui habitet, vel commoretur intra Castrum Regenzui ...... plebis ante-

dicte, & extra Villam Bibani; quatenus a modo Comune Coneclani, & homines Coneclani, & Cenetensis pro Comuni Coneclani libere habeant, teneant, & possideant predictas Villas, terras, possessiones, &..... jurisdictionem plenam habeant in ipsis villis, terris, possessionibus, locis, hominibus ipsarum Villarum, terrarum, & locorum; ita ut ipsum Comune, & homines Coneclani, & Cenetensis predicto Comuni possint, & valeant exercere plenissimam jurisdictionem, & potestatem, & etiam merum imperium in predictis Villis, terris, & locis, & possessionibus, & hominibus earum, sicuti quilibet Comes, sive Dux, seu Marchio, seu Civitas valet exercere in terris, villis, locis, & possessionibus, & hominibus sue jurisdictioni subjectis. Et sic idem dominus Biaquinus usque ad hanc diem facere poterat, & exercere proprium per proprium, & feudum per feudum, & de proprio jure proprii, & de feudo jure feudi, taliter quod de predictis, vel de aliquo predictorum finis, remissio, refutatio non valeat ullo modo probari, quod noceat Comuni Coneclani, dum hoc instrumentum fuerit incorruptum. Et verbum dedit idem dominus Biaquinus ipsi domino Tisoni Potestati pro Comuni Coneclani recipiendi, intrandi tenutam, & possessionem nomine Comunis Coneclani, & hominum Cenetensis pro ipso Comuni de Comitatu, jurisdictione, districtu, segnoria, honore, jure, & imperio predictarum terrarum, villarum, & possessionum, & locorum, & hominum, ut superius est determinatum, constituens se precario nomine Comunis Coneclani, & hominum Coneclani, & sui districtus possidere, donec dicta Potestas Coneclani, vel Comune Coneclani in tenutam intraverit de proprio jure proprii, & de feudo jure feudi remissis hostaggio, & anivello, & servicio, & fidelitate, culpis & offensionibus, & quod Comune Coneclani per culpam aliquam, vel per ullam offensam, sive per investituram amplius non inventam, vel non quesitam dictum feudum perdere non possit, neque ei judicari, & amplius investituram petere non teneatur. Et idem dominus Biaquinus per se & suos heredes cum obligatione omnium suorum bonorum presentium & futurorum per stipulationem cum expensis predicto domino Tisoni Potestati Coneclani recipienti pro Comune Coneclani predictam datam, & investituram, cessionem, & traditionem ab omni homine, & ab omni parte guarentare, tueri, & disbrigare sub pena duo millium marcharum puri argenti, & restaurationis talium Comitatuum & jurisdictionum, segnorie, honoris, & juris districte. Quod si non fecerit, vel contravenerit dictam penam duo millium marcarum argenti cum expensis, & restauratione Comuni Coneclani solvere, & dare teneatur; & pena soluta, vel non soluta predicta omnia & singula firma perpetuo permaneant & existant. Et ibi dominus Guecello, & dominus Tolbertus filii quond. domini Biaquini de Camino predictis datis & investituris consenserunt, & renunciaverunt, si quod jus in eis habebant. Insuper dominus Biaquinus supradictus ipsi domino Tisoni Comiti Potestati Coneclani recipienti pro Comune Coneclani, & hominibus Coneclani, promisit & cum eo pacto convenit stipulanti pro hominibus, & pro Comuni Coneclani dare staurum, & cambium in Centenariis Coneclani de terris, & possessionibus, & sediminibus, quas & que homines & consortes Coneclani habent in terratorio & confinio Castri Regenzui, & plebis S. Florii, & Ville Bibani, aut emere ipsas

ipsas terras, possessiones, & sedimina hominum, & consorcium Coneclani, que & quas in predictis locis habent in arbitrio, & dicto duorum bonorum virorum, qui ad hoc eligi debent, unus per dominum Biaquinum, alius per consortes antedictos, hac forma & conditione adjuncta, quod si dicti arbitri ad hoc non fuerint electi usque ad annum unum ab hac die in antea, vel infra annum ab hac die in antea, dictus dominus Biaquinus staurum, seu cambium de predictis terris, possessionibus, & sediminibus predictis hominibus & consortibus Coneclani non dederit, vel non emerit dictum podere, quod ipsum podere Consortum Coneclani, & hominum Coneclani, & homines super eo commorantes de Castro Regenzuo, & de Cortina Plebis S. Florii, & de Villa Bibani liberum sit, & absolutum, & liberi & absoluti sint a jurisdictione dicti domini Biaquini, & suorum heredum, & sint de jurisdictione Comunis Coneclani, & plenissimo jure pertineant ad jurisdictionem & imperium Comunis Coneclani, sicut de aliis Villis, & terris & possessionibus, & locis superius est expressum. Ad hec ipse dominus Biaquinus constituit se, & suos heredes Civem, & Cives, Consortem & Consortes Coneclani, & se ipsum & suos heredes, & suos homines de masnada tam mares, quam mulieres, & omnes alias suas terras, possessiones & Castra, & loca, que sunt in Episcopatu Cenetensi, & homines ipsarum Terrarum, Villarum, possessionum, & locorum, & Castrorum jurisdictioni Comunis Coneclani subposuit, dedit, & submisit secundum formam, & pactionem factam per antecessores domini Biaquini, sive per ipsum Comuni Tarvisii. Ita ut ipse dominus Biaquinus, & ejus heredes, & homines predictarum Villarum, terrarum, possessionum, Castrorum & locorum faciant, & facere teneantur hostem, iter, cavalcatam, coltam, & datiam, & omnia alia honera Comuni Coneclani, que faciebant & facere tenebantur Comuni Tarvisii, & sic faciat Comune Coneclani. Et promisit idem dominus Biaquinus cum expensis, & obligatione omnium suorum bonorum presentium, & futurorum per se, & suos heredes dicto Potestati stipulanti pro Comune Coneclani omnia, & singula supradicta vvarentare, tueri, auctorizare, & disbrigare Comune Coneclani ab omni homine, & ab omni parte sub pena duo millium marcharum cum expensis Comuni Coneclani solvere teneatur. Pena soluta vel non soluta presens carta, & omnia, & singula predicta semper firma permaneant. Et juravit idem dominus Biaquinus Cittadinanciam, & Consortariam Coneclani, & omnia supradicta firma tenere in perpetuum, & nulla ratione, vel occasione contravenire, aut facere sub predicta pena. Ita quod finis, remissio, solutio hujus pene non possit probari, nisi per cartam factam in rengo Coneclani per notarium bone fame cum verbo dato bona voluntate majoris partis hominum Concionis ad campanam pulsatam coadunate. Et ibi dominus Tiso predictus Potestas Coneclani cum verbo & voluntate hominum Concionis Coneclani recepit supradictum dominum Biaquinum in Civem & consortem Coneclani, & in custodia Comunis Coneclani ejus personam, & sua bona suscepit, & ipsum, & sua bona defendere, & adjuvare promisit nomine Comunis Coneclani, secundum quod Comune Padue fecerat ipsum, & Comune Coneclani, prout continetur in carta facta per Michaelem de Albertino. Que omnia dictus dominus Comes Tiso Potestas Coneclani verbo hominum

rum dicti Consilii, & nullo contradicente in animabus eorum preconi Coneclani juravit. Actum Coneclani in domo Comunis.

Ego Bertaldinus de Coneclano judex ordinarius & tabellio Fred. Imperatoris interfui, & jussu dicti Potestatis, & domini Biaquini predicti hoc instrumentum cum Carolio Not. scripsi.

Num.LXVII. Anno 1233. 9. Maggio.

Dedizione del Vescovo di Ceneda a Conegliano. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno Domini MCCXXXIII. Ind.VI. die lune IX. intrante Majo. In presentia domini Rugerini Archid. Cenetensis, domini Odorici Canonici Cenet., dom. Veceloni de Camino, Odorici Polesani, Liazari de Rainaldino, Gabrielis Fabe, Jacobi de Frata, Vagenolesi de Bagnolo, Achilicis de Alissandro, Berardi de Scomico, Osbergerii de Taliamento, Salatini de Lavazola, Morandi de Scomico, Otonis Osbergi de Prata, Galasii, Pizardi de Frata, Alberti de Scomico, Matthei de Adameto, Genori Bonasii, Persiliasii, Berardi Not., Almerici Preconis, Arpi ..... beccarii, & aliorum. Dom. Albertus Dei gratia Cenet Episcopus vice, & nomine Episcopatus Cenet. in generali Consilio Coneglani ad Campanam pulsatam congregato in domo Comunis Coneglani nomine donationis simplicis, que dicitur inter vivos, que non possit revocari per ingratitudinem, seu offensam, aut sicut si dicta donatio esset coram actis insinuata; renuntians illi rationi, & legi, que dicit donationem non valere ultra quingentos aureos sine insinuatione; jure proprii si est proprium aliquod, & de hoc quod est proprium, & nomine, & jure feudi de hoc, quod est feudum, dedit, cessit, tradidit, & investivit dominum Tisonem Comitem Pad. Potestatem Coneglani recipientem, & recipienti pro Comuni Coneglani, & Cenete, & hominibus districtus Cenete, de comitatu, & jurisdictione, & districtu, & Signoria, & de omni honore, & jure de Villa Feleti, & de Villa Cervarie, & de Villa Rivolis, & de Villa de Ponte, scilicet de predictis, & de omnibus aliis Villis, terris, possessionibus, & locis, que sunt, vel erunt in futurum in Centenariis, & de Centenariis Coneglani: quatenus Comune Coneglani, & homines Coneglani pro ipso Comuni libere habeant, teneant, & possideant predictas Villas, & terras, & loca, & liberam jurisdictionem, & plenam potestatem habeant in ipsis Villis, terris, possessionibus, & locis, & hominibus ipsarum Villarum, terrarum, & locorum. Ita ut ipsum Comune, & homines Coneclani pro dicto Comuni possint, & valeant exercere plenam jurisdictionem, & potestatem, & etiam merum imperium in dictis terris, villis, possessionibus, locis, & hominibus earum, sicut quilibet Comes, seu Marchio, sive Dux, sive Civitas valeat exercere in terris, Villis, possessionibus, locis, & hominibus sue jurisdictioni subpositis, & subjectis, & sicut etiam idem dominus Episcopus, seu ejus antecessores hinc ad presentem diem facere poterat, & exercere. Insuper jam dictus dom. Episcopus constituit se per se, & suos successores Civem, & Consortem Coneglani, & omnes homines sui Episcopatus, qui sunt de districtu Cenete, & omnes terras alias Episcopatus Cenet., & pos-

& possessiones, Villas, Castra, & loca, & homines ipsarum terrarum, Villarum, possessionum, locorum, & Castrorum positarum, & positorum in Cenet. Episcopatu, & districtu Cenetensi, jurisdictioni Comunis Coneglani subposuit, & submisit. Ita quod homines predictarum terrarum, Villarum, possessionum, locorum, & Castrorum faciant, & facere teneantur Comuni Coneglani Ostem, iter, Cavalcatam, publicum, & dathiam, & coltam, & omnia alia onera, que homines Villarum, terrarum, & locorum Dominorum Biaquini, & Vecellonis de Camino Comuni Tar. faciebant, & facere tenebantur, secundum formam, & pactionem, quam dominus Biaquinus, & dom. Vecelo de Camino, & eorum antecessores fecerunt cum Comuni Tarv., & modo habent cum Comuni, & hominibus Coneglani de suis terris, Villis, possessionibus, locis, & Castris, & hominibus in eis habitantibus, excepto quod dom. Episcopus, & Canonici Cenetenses non teneantur solvere coltam aliquam Comuni Coneglani neque de rebus Ecclesie, neque de suis propriis, & quod Dominus Episcopus, nec Canonici Cenet., neque sui Clerici teneantur facere rationem ante Potestatem Coneglani, aut ante officiales Comunis Coneglani. Et promisit idem Dom. Episcopus pro se, & suos successores nomine Cenet. Episcopatus cum expensis, & obligatione bonorum dicti Episcopatus predicte Potestati Coneglani stipulanti vice, & nomine Comunis Coneglani sub pena duo millium marcarum puri argenti, & restaurationis talium jurisdictionum predictam datam, cessionem, traditionem, & investituram de Comitatu, jurisdictione, districtu, & signoria, honore, & jure omnium supradictarum terrarum, Villarum, & locorum, & possessionum, & hominum in eis habitantium omnia, & singula, ut superius est expressum, ab omni homine, & ab omni parte defendere, & varentare, juvari, & disbrigare & quod si non fecerit, dictam penam duo millium marcarum puri argenti cum expensis Comuni Coneglani solvere teneatur, & restaurationem prestare: & pena soluta vel non soluta omnia, et singula predicta firma permaneant, et existant in perpetuum. Et parabolam dedit idem dominus Episcopus nomine Cenet. Episcopatus predicto Dom. Tisoni Potestati Coneglani recipienti nomine Comunis Coneglani intrandi tenutam, et possessionem de predictis Comitatu, jurisdictione, districtu, signoria, honore, et jure, et imperio predictarum Villarum, terrarum, possessionum, locorum, et Castrorum, ut superius est determinatum. Et ibi dictus dom. Episcopus juravit Citadinantiam, et Consortariam Coneglani, et omnia, et singula predicta firma, et rata tenere, et nulla ratione, vel occasione contravenire, vel facere. Ita quod finis, solutio, remissio, vel absolutio, aut aliquid nocens Comuni Coneglani probari non possit ullo modo de predictis, vel aliquo predictorum, dum hoc instrumentum, vel aliud hujus tenoris scriptum per me Bertaldinum, vel per Garolium Not., apparuerit incorruptum. Et ibi predictus dominus Tiso Potestas Coneglani de voluntate, et laudatione hominum dicti Consilii, nullis contradicentibus, recepit supradictum Dominum Episcopum in Civem, et Consortem Coneglani, et ejus personam, et bona Episcopatus Cenet. in custodia, et Varda Comunis, et hominum Conegl. ad modum, et formam prout Comune Pad. receperat Comune Coneglani, et dominum Biaquinum, et dominum Vecellonem de Camino, secundum quod continetur in car-

carta facta per Michaelem Not. de Albertino. Ad hec promisit idem dominus Poteſtas nomine Comunis Conegl., quod tempore ſue Poteſtarie manutenebit, et ſervabit, et defendet libertatem Ecclesie Cenet., et ſuos Clericos in omni honore ſuo. Item quod de rebus ſpiritualibus, vel ſpiritualibus annexis nec per ſe, nec per officiales ſuos, nec per aliquos alios ullo modo intromittet. Item quod ...... nec de ipſo Epiſcopo nec aliquibus Clericis ſuis ſe intromittet ad faciendum rationem: ſed ſi aliquis de ipſis Clericis coram ipſo Poteſtate, vel ejus officialibus conquesti fuerint, dictus Poteſtas, vel officiales actores, vel Clericos ad mandatum ipſius Epiſcopi Cenet. remittet, ut ibidem recipiant rationem. Item quod nec per ſe, nec per officiales ſuos, nec per alios aliquos dicto Epiſcopo, vel Canonicis ſuis aliquam coltam imponet, ſive imponi ſinet de rebus Ecclesie, vel de rebus ſuis propriis. Et ſi impoſita fuerit, ipſum, et Canonicos incontinenti abſolvet, nullo pretio dato. Item quod adjuvabit pro poſſe dictum Epiſcopum ſervare, et defendere ſua Caſtra, terras, Villas, poſſeſſiones, et honores, que, et quos dictus Epiſcopus, vel Ecclesia ſua poſſidet: tali conditione interjecta, et addita in capitulo, ubi dicit de rebus ſpiritualibus annexis, nec per ſe, nec per officiales ſuos, nec per aliquos alios ſe ullo modo intromittet, quod Poteſtas debeat facere, et ſervare ſecundum quod in ſtatutis Comunis Pad. de libertate Ecclesie continetur, et non aliter. Et Poteſtas exemplum illius ſtatuti Pad. debeat facere venire, et duci Coneglanum, et donec ductum non fuerit illud ſtatutum, ſupradictum Capitulum obſervetur. Item quod Poteſtas de terris jurisdictioni Coneglani ſubjectis univerſos hereticos ab Ecclesia denotatos bona fide exterminare ſtudebit, procurabit pro viribus. Item quod fideliter, et efficaciter, cum ab Epiſcopo, vel Archidiacono Cenet. fuerit requiſitus, Ecclesiam contra hereticos, et eorum complices adjuvabit, et ſtudebit bona fide, juxta officium ſuum, et poſſe ſuum Ecclesiaſtica ſimul, et imperialia ſtatuta circa hereticos et eorum complices executioni mandare. Que omnia, et ſingula predicta dictus dominus Tiſo Poteſtas Coneglani, data ſibi parabola ab hominibus Conſilii Majoris Comunis Coneglani, nullis contradicentibus, in animabus hominum Conegl. attendere, et obſervare juravit, et facere Poteſtatem, que poſt ipſum veniet ad regimen Conegl. hoc idem facere Sacramentum. Et ibidem predictus dominus Epiſcopus conſtituit ſe precario nomine Comunis Conegl., et hominum Coneglani poſſidere ſupradictum Comitatum, jurisdictiones, diſtrictum, et ſignoriam, et honorem, et jus, et Imperium, de quibus datam, et ceſſionem, et inveſtituram fecit Poteſtati dicte recipienti pro Comuni Coneglani, donec ipſe Poteſtas, vel Comune Coneglani in tenutam, et poſſeſſionem intraverit de predictis. Actum Coneglani in domo Comunis.

Ego Bertaldinus de Coneglano judex ordinarius, et Tabellio Domini Fr. Imperatoris interſui, et juſſu dicte Poteſtatis, et dicti domini Epiſcopi hoc inſtrumentum in concordia cum Carolio Not. ſcripſi.

Num.

Num. LXVIII. Anno 1233. 31. Maggio.

Accomodamento fra le due famiglie da Camino di sopra e di sotto per le differenze fra loro vertenti intorno all' eredità di Gabriele. Copia tratta dall' archivio di Conegliano dal Sig. Domenico dal Giudice.

Anno Dom. millesimo ducentesimo trigesimo tertio .... que justa Ecclesiam S. Margherite, in presentia D. Leopardi Causidici, D. Petri Boni Causidici .... di D. Monsambano, D. Conradini de Faso ..... Filii D. Flab......, VVercii de Ronco, D .... D. Aldrici de Pulcinigo, D. Berrardi di Scomico, D. Prophiliasii de Coneclano, D. Ugonis Paulelli ..... D. Viviani de Cajo ..... gnoni Paulelli de Seravalle, D. Sambucini de. .... Zanomi de Sulico, D. Suci Buce, D. Perici de Ser............. specialiter ad hoc testiorum rogatum. Cum discordie, & controversie, & contentiones, & lites incerte........ dubie verterint .... no ex parte una, & dominos .... Biaquinum de D. VVecelone, & D. VVecelonem, & D Tolbertum de D. Biaquino de Camino dicti D. Gabrielis Nepotes ex parte altera, de quibus ipsi D. Gabriel, & Biaquinus, & VVecelo promiserant D. Henrico de Villa alta sub pena decem mille libr. denariorum pro qualibet parte adtendere po......., quod, & qui predicti D. Henricus de Vilalta eis, vel alicui parti aut alicui illorum fecerit super litibus sive discordiis, seu controversiis, que erant, vel possent inter eos oriri super bonis, vel occasione bonorum ipsius D. Gabrielis, vel que per ipsum possidentur, vel quasi possidentur, & specialiter super Castris, & terris, Villis, & domibus, & montibus, & jurisdictionibus, comitatibus, & masnatis, & Vasallis, & nemoribus, & aquis, & Feudis, & mobilibus, & immobilibus, & hoc super datis, & investituris, donacionibus, retradictionibus, & finibus, & remissionibus, & concessionibus, atque cessionibus faciendis per ipsos ad invicem, seu inter eos, & qui D. VVecelo promiserat dicto D. Henrico quod faceret D. Tolbertum suum Fratrem facere cartam, promissionem, & obligationem Dom. Henrico predicto in omnibus, & per omnia, ut dictum est, & secundum quod ipse D. Biaquinus, & D. VVecelo fecerunt, & promiserunt attendere, & observare omnia precepta dicti D. Henrici super prenominatis bonis, & rebus, & litibus, & discordiis, seu controversiis. Unde in primis dictus D. Tolbertus Frater dicti D. VVecelonis faciens se majorem XV. annorum, & protestando, atque affirmando se esse majorem XV. annis presente D Bonifacino filio D. Petri de Codayrta ejusdem Toloerti Curatore, ut dicebatur, & ejus auctoritate, & ipse D. Bonifacinus curator nomine per stipulationem sub pena decem mille libr. denariorum predicto Henrico promiserunt attendere, & observare omnia precepta unum, & plura, quam, & que ipse D. Henricus eidem D. Tolberto, & ejus Curatori pro eo fecerit in omnibus, & per omnia, ut dictum... ejusdem Tolberti Curatore, ut dicebatur ejus auctoritate, & ipse D. Bonifacinus Curator nomine D. Biaquini, & VVecelo dicto D. Henrico fecerant, & promiserant, & cum omnibus expensis, & cum obligatione suorum bonorum, renunciando omni juri legum, cum quo possit se tueri, & specialiter, quod non possit alegare, seu dicens

quod

quod minor non possit compromittere in aliquem, ut imo dictus Henricus possit arbitrari, et definire, et precipere tamquam arbiter, vel bonus Vir, seu amicus, aut arbitrator, et si dictus D. Bonifacinus non esset Curator, vel esse non posset, quod dictus D. Tolbertus nihilominus teneatur, set teneatur tamquam non haberet Curatorem, qui Dom. Tolbertus juravit corporaliter ad sancta Dei Evangelia omnia predicta in omnibus, et per omnia, ut dictum est superius attendere, et observare, et semper firma habere, et tenere, et non contravenire aliqua ratione, vel ratione minoris etatis, et quod non implorabit restitutionem in integrum dicendo se fore minorem, vel lesum et insuper dictus D. VVecelo ejus Frater sub simili pena decem mille libr. denar., et cum obligat. suorum bonorum fidejussit pro ipso D. Tolberto in omnibus predictis, et promisit dicto D. Henrico in omnibus, et per omnia, ut dictum est, ut Fidejussor attendere, et observare, renunciando quod non possit dicere se pro alio, vel minori fore obligatum, et omni beneficio legum, cum quo possit se tueri. Preterea dictus D. Gabriel jussu dicti D. Henrici per stipulationem sub pena duo mille libr. den., et cum obligatione suorum bonorum promisit dictis D. Biaquino, et VVeceloni, et Tolberto facere eis illas datas, promissiones, et convenciones, et condiciones, et pacta, et contractos omnes, et investituras, et concessiones, et remissiones, et fines de illis rebus omnibus, seu bonis tam de Castris, quam Villis, jurisdictionibus, comitatibus, mariganciis, et super mariganciis, et honoribus, redditibus, districtibus, rimaniis, albergariis, decimis, feudis, vassallis, et arimannis, et tam in montibus, quam in planis, nemoribus, paludibus, cultis, et incultis, aquis, aquarumque ductibus, propriis, et alodiis, et libellis, et responsionibus, masnatis, atque terris, et tam de his que D. Gabriel predictus nunc visus est habere, et tenere, vel alii pro eo, quam de his que D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus predicti nunc visi sunt habere, et tenere, vel alii pro eis, quos, et que, et quas D. Henricus predictus dixerit, et preceperit in omnibus, et per omnia; et pena predicta soluta, nihilominus ipse D. Gabriel teneatur attendere, et facere. E contra dicti D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus presente dicto D. Bonifacino ejus Curatore, ut dicebatur, et ipsius auctoritate, et ipse D. Bonifacinus per stipulationem sub pena duo mille librarum denariorum, et cum obligatione suorum bonorum promiserunt dicto D. Gabrieli facere ei illas datas, promissiones, et conventiones, et conditiones, et pacta, et contractos omnes, et investituras, et concessiones, et remissiones, et fines de illis rebus omnibus, seu bonis tam de Castris, quam Villis, jurisdictionibus, comitatibus, mariganciis, et supermariganciis, et honoribus, et redditibus, districtibus, rimaniis, albergariis, decimis, feudis, Vasallis, arimannis, tam in montibus, quam in planis, nemoribus, paludibus, cultis, et incultis, aquis, aquarumque ductibus, propriis, et alodiis, et libellis, et responsionibus, et masnatis, atque terris, et tam de his, que ipsi D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus nunc visi sunt habere, et tenere, vel alii pro eis, quam de his, que D. Gabriel nunc visus est habere, et tenere, vel alii pro eo, quos, et que, et quas D. Henricus predictus dixerit, et preceperit in omnibus, & per omnia, et pena predicta soluta, nihilominus ipsi D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus teneantur attendere, et obser-

observare. His ita peractis prenominatus D. Gabriel incontinenti jussit, & voluntate predicti D.Henrici de Villalta nomine transacionis, & concordie, & permutacionis, & cambii, & pro investituris, & concessionibus, & pactis, & contractibus, quos, & quas, & que predicti D. Biaquinus, & VVecelo, & Tolbertus erant eidem D. Gabrieli ex precepto dicti D. Henrici facturi, fecit eisdem D. Biaquino pro medietate, & VVeceloni, & Tolberto suis Nepotibus pro alia medietate datam, & investituram, remissionem, & concessionem, & finem de omni eo, quod ipse D. Gabriel habet, vel visus fuerat habere, vel alii pro eo in Cadubrio, & ejus curia, & pertinentia tam in Castris, quam in Villis, jurisdictionibus, comitatibus, mariganciis, super mariganciis, & honoribus, & redditibus, districtibus, rimaniis, albergariis, decimis, feudis, vasallis, arimannis, & tam in montibus, quam in planis, nemoribus, paludibus, cultis, & incultis, aquis, aquarumque ductibus, propriis, & alodiis, & libellis, & masnatis, atque terris, videlicet feudum pro feudo, alodium pro alodio, proprium pro proprio, libellum pro libello, ita tamen quod Feudum sit in masculis, & feminis descendentibus deficientibus masculis, & in descendentibus ex feminis quocumque modo, & ita quod ipsi D. Biaquinus, & VVecelo, & Tolbertus predicti habeant potestatem tenendi feudum a dicto D. Gabriele, & ab ejus filiis masculis si habuerit, remanentibus dicto D. Gabriele, & ejus filiis masculis in vasallatico majorum dominorum Feudi. Si vero nolent tenere Feudum a dicto D.Gabriele, vel ab ejus filiis masculis, liceat dictis D. Biaquino, & VVeceloni, & Tolberto tenere Feudum a majoribus dominis Feudi, & eis subjacere in totum, quod liceat eis facere, & non teneantur D. Gabrieli nec ejus filiis masculis de Vassalatico, & talem eis D. Gabriel predictus parabolam, & consensum adhibuit, & dedit, salvo tamen jure ipsi D. Gabrieli, & ejus filiis masculis, & feminis; si D. Biaquinus, & VVecelo, & Tolbertus predicti decederent sine filiis masculis, & feminis ex eis descendentibus, quod dictus D. Gabriel, & ejus filii masculi, & femine successorio jure possint, & debeant in dicto Feudo eis subcedere, & iterum ad dictum Feudum pervenire non obstante data, & concessione, & parabola sibi facta, & data a dicto D. Gabriele de predicto feudo, ita quod predicta investitura, dacio facta in D. Biaquino, & VVecelone, & Tolberto, & in eorum filiis masculis, si habuerint, & filiabus eorum, & in eorum descendentibus ita valeat, & teneat, ac si ipsis filiis masculis, & filiabus feminis, & eorum descendentibus facta esset, dicens dictus D. Gabriel, atque affirmans, & promittens quod non fecerat aliquam datam fraudulentam, alienationem, concessionem, remissionem, & finem, & specialiter nullam penitus ab uno anno nuper preterito citra fecit, nec de cetero faciet de omnibus predictis, nec de aliquibus eorum, & sic constituit se pro eis omnia predicta precario possidere, dando eis licenciam, ac parabolam amodo quomodocumque voluerit per se, & per alios sua autoritate ingredi possessionem predictorum omnium, exceptis istis quatuor hominibus cum toto suo peculio, qui morantur cum ipso D. Gabriele, vid. Girardo filio VVarnerii, Salamone filio Redolfi, Paesio filio Valeriani, & Odorico filio quond. Arpi, & exceptis illis cum toto suo peculio, qui fuerunt de Cadubrio, & exiverunt de Cadubrio a decem annis nuper elapsis retro, & vene-

nerunt ad habitandum, & habitaverunt, & habitant in Serravalle, vel in aliis Terris D. Gabrielis, & exceptis terris, & decimis, & rationibus, quas alii homines ejusdem D. Gabrielis de suis terris illius D. Gabrielis habent, & habuerunt, & visi sunt habere, vel alii pro eis in Cadubrio, & ejus curia, & pertinentia: de quibus hominibus, & peculio predictis, & terris, & decimis, & rationibus, & quas alii homines ejusdem D. Gabrielis de suis terris ipsius D. Gabrielis habent, & habuerunt, vel visi sunt habere, & alii pro eis de Cadubrio, & omni curia, & pertinentia aliquam datam, investituram, concessionem, finem, & remissionem non fecit, set tamen in se, & in dictis suis hominibus retinuit dictos homines, & earum terras, & decimas, & rationes predictas. Ita tamen quod Feuda, que homines dicti D. Gabrielis tenent in Cadubrio per dictum D. Gabrielem debeant tenere per dominus Biaquinum, & VVecelonem, & Tolbertum, quem admodum pro D. Gabriele tenebantur; qui D. Gabriel predictus Vassallaticum eis D. Biaquino, & VVeceloni, & Tolberto dedit, atque concessit. Insuper dictus D. Gabriel dedit, cessit, tradidit, atque mandavit dictis D. Biaquino, & VVeceloni, & Tolberto omnia jura, & omnes actiones, & rationes reales, & personales, utiles, & directas, que, & quas ipse D. Gabriel habet, vel habebat, vel habere poterat in omnibus predictis, & in quolibet predictorum, & specialiter contra quoslibet detinentes de predictis rebus, vel aliqua predictorum, & ipsos D. Biaquinum, & VVecelonem, & Tolbertum tamquam in rem suam procuratores constituit; ita quod possit agere, & experiri, & causari, & petere, & exigere, & accipere quemadmodum dictus D. Gabriel facere poterat vel posset. Preterea prenominatus D Gabriel per stipulationem sub pena duo mille librarum denar., & cum obligatione suorum bonorum pro se, & suis heredibus prenominatis D. Biaquino, & VVecelone, & Tolberto recipientibus pro se, & suis hered. promisit predicta omnia defendere, & expedire, autorizare, & varentare cum ratione semper, & in omni tempore ab omni persona; Feudum autem pro feudo tantum; ita tamen quod ipse D. Gabriel, & ejus Filii masculi teneantur stare in Vassalatico dicti Feudi. Si ipsi D. Biaquinus, & VVecelo, & Tolbertus voluerint ab ipso D. Gabriele, & ab ejus filiis masculis detinere, non refutando dictum Feudum, nec culpas aliquas committendo, nec paciendo sibi ipsum Feudum judicari, nec aliquam aliam fraudem super his committendo, quod dictum Feudum aperiretur, & desinerent esse Vasalli Et hec omnia idem D Gabriel promisit eis per stipulationem facere, & adtendere, & observare sub pena duo mille libr. denar., & sub pena dupli cujuslibet rei, que propter hoc admiteretur, & totius dapni, & interesse, & expensarum factarum, & sub obligatione suorum bonorum. Versa vice prenominati D. Biaquinus pro medietate, & D. VVecelo, & Tolbertus pro alia medietate faciens idem D. Tolbertus se majorem quindecim annis, & protestando, atque affirmando se esse majorem quindecim annis presente dicto D. Bonifacino filio Petri de Codayrta ejusdem D. Tolberti Curatore ut dicebatur, & ejus autoritate, & ipse D. Bonifacinus curatorio nomine, & ipse D. Tolbertus, & ejus Curator renunciantes omni juri legum cum quo possint se tueri, & specialiter quod non possint dicere quod non teneatur ipse Tolbertus ex arbitrio, seu precepto alicujus hoc facere, ut quod non possit immobilia alienare, nec ali-

aliqua alia occasione de facto, vel de jure contravenire. Et si dictus D. Bonifacinus non esset Curator ipsius D. Tolberti, vel esse non posset quod, dictus D. Tolbertus nihilominus teneatur, set teneatur tamquam non haberet Curator, & precepto, & voluntate dicti D. Henrici nomine transactionis, & concordie, & permutationis, & cambii, & pro investituris, & concessionibus, & pactis, & contractibus, quos, & quas, & que D. Gabriel predictus eis D. Biaquino, & VVeceloni, & Tolberto ex precepto dicti D. Henrici fecerat superius, & facturus erat, fecerunt eidem D. Gabrieli suo patruo datam, investituram, remissionem, concessionem, & finem de omni jure, & ratione, quod, & quam ipsi D. Biaquinus, & VVecelo, & Tolbertus, vel aliquis eorum habent, vel aliquo tempore, aut casu accedente habere possent, sive jure successorio, vel jure Feudi, aut aliquo alio jure, vel ratione habere possent; vid. in Castro Serravalli, & in tota ejus curia, & pertinentia, & territorio Serravallis, & in Castro Coste, & in tota curia, & pertinetia, & territorio Coste, & in Sulico, & in Castro Sulici, & tota ejus curia, & pertinentia, & in territorio Sulici, & omnibus aliis terris suis, & suis comitatibus illius D. Gabrielis, tam in Castris, quam in Villis, jurisdictionibus, comitatibus, mariganciis, super mariganciis, & honoribus, & redditibus, districtibus, rimaniis, albergariis, decimis, feudis, Vassallis, arimannis; & tam in montibus, quam planis, nemoribus, paludibus, cultis, & incultis, aquis, aquarumque ductibus, propriis, & alodiis, & libellis, & masnatis, atque terris, vid. feudum pro feudo, ita quod dictum feudum sit in masculis, & feminis deficientibus masculis, & in descendentibus ex feminis quocunque modo, ita quod ipse D. Gabriel, & ejus filii masculi, & femine, & eorum descendentes habeant potestatem tenendi feudum a dictis D. Biaquino, & VVecelone, & Tolberto, & ab eoram filiis masculis si habuerint, remanentibus dictis D. Biaquino, & VVecelone, & Tolberto, & eorum filiis masculis in Vassalatico majorum dominorum Feudi. Si vero nolent tenere Feudum a dictis D. Biaquino, & VVecelone, & Tolberto liceat dicto D. Gabrieli, & ejus filiis masculis, & feminis, & eorum, & earum descendentibus tenere Feudum a majoribus dominis Feudi, & eis subjacere in totum quod liceat eis facere, & non teneantur D. Biaquino, & VVeceloni, & Tolberto, nec eorum filiis masculis de Vassalatico, & talem ei D. Gabrieli, & ejus descendentibus masculis, & feminis parabolam, & consensum adhibuerunt, & dederunt, salvo tamen jure ipsis D. Biaquino, & VVeceloni, & Tolberto, & eorum filiis masculis, & feminis, si D. Gabriel decederet sine filiis masculis, & feminis, & ex eis descendentibus quod dicti D. Biaquinus, & VVecelo, & Tolbertus, & eorum filii masculi, & femine subcessorio jure possint, & debeant in dicto Feudo eis succedere, & iterum ad dictum Feudum pervenire, non obstante data, & concessione, & parabola sibi facta, & data a dictis D. Biaquino, & VVecelone, & Tolberto de dicto Feudo, dicentes, ac affirmantes prenominati D. Biaquinus, & VVecelo, & Tolbertus, & ejus curator curatorio nomine, & ejus autoritate, & promitentes, quod non fecerant aliquam fraudulentam datam, alienationem, concessionem, remissionem, & finem, & specialiter nullam penitus ab uno anno nuper preterito citra fecerunt, nec de cetero facient de omnibus predictis, nec de aliquibus eorum, dan-

tes ei D. Gabrieli licentiam, et parabolam, ad quod jure recti Feudi possederat, vel aliquo alio modo, quo ipse velet, amodo jure Feudi in masculis, et feminis possideat, et teneat sicut supra dictum est; ita quod predicta investitura, et dacio facta in dicto D. Gabriele, et ejus filiis masculis, si habuerit, et filiabus ejus, et eorum descendentibus ita valeat, et teneat, ac si ipsis filiis, et filiabus feminis, et earum descendentibus facta esset. Et insuper prenominati D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus, presente ejus Curatore D. Bonifacino predicto, ut dicebatur, et ejus auctoritate, et ipse curator curatorio nomine dederunt, cesserunt, tradiderunt, atque mandaverunt dicto D. Gabrieli omnia jura, et omnes aciones, et raciones reales, et personales, utiles, et directas, que, et quas ipsi D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus, vel aliquis eorum haberent, vel aliquo tempore, aut casu accedente habere possent, sive jure successorio, sive jure Feudi, aut aliquo alio jure, vel racione habere possent in omnibus predictis, et in quibuslibet predictorum, et ipsum D. Gabrielem tamquam in rem suam Procuratorem constituerunt, ita quod ipse possit agere, et experiri, et causari, et petere, et exigere, et accipere quemadmodum dicti D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus, vel aliquis eorum facere poterant, vel possent. Preterea prememorati D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus, presente dicto Curatore, et ejus autoritate, et ipse curator curatorio nomine per stipulationem sub pena duo mille libr. denar., et cum obligatione suorum bonorum promiserunt pro se, et suis heredibus prenominato D. Gabrieli recipienti pro se, et suis descendentibus masculis, et feminis predicta omnia, de quibus ei fecerant investituram, et datam, ut dictum est, defendere, et expedire, autorizare, et varentare, vid. D. Biaquinus pro medietate, et D. VVecelo, et Tolbertus pro alia medietate, semper, et omni tempore ab omni persona cum ratione, Feudum autem pro Feudo, ita tamen quod ipsi D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus, et eorum filii masculi teneantur stare in Vassalatico dicti Feudi, si ipse D. Gabriel, et ejus filii masculi voluerint ab eis D. Biaquino, et VVecelone, et Tolberto, et ab eorum filiis masculis detinere; non refutando dictum Feudum, nec culpas aliquas comitendo, nec paciendo sibi dictum Feudum judicari, nec aliquam fraudem super hiis comitendo, ut dictum Feudum aperiretur vel desinerent esse Vasalli. Et hec omnia ipsi D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus presente ejus Curatore predicto, et ejus autoritate, et ipse curator curatorio nomine promiserunt dicto Dom. Gabrieli per stipulationem, et sub pena duo mille libr. den., et sub pena dupli cujuslibet rei, que propter hoc admiteretur, et tocius dapni, et interesse, et expensarum factarum facere, et attendere, et observare, et sub obligatione suorum bonorum, hoc addito, et expressim dicto in quolibet predictorum contractuum dicte investiture, et concessionis, et pro qualibet parte, ut de dictis Feudis tam in Castris, quam in Villis, jurisdictionibus, comitatibus, mariganciis, supermariganciis, et honoribus, et redditibus, districtibus, rimaniis, albergariis, decimis, Feudis, Vasallis, arimannis tam in montibus, quam in planis, nemoribus, et paludibus, aquis, aquarumque ductibus, libellis, responsionibus, atque terris non possint alienari, infeudari, nec aliquo fraudulente modo in aliquo transferi, nec concedi. Imo libere existentibus conditionibus predictis

dictis revertantur in illis, qui, et que ſupervixerint ſecundum even-
tum, et pacta condicionum utrimque apoſitarum. Quibus ita a
qualibet parte peractis, atque perfectis predictus D. Gabriel..........
ſub ſimili pena duo mille librarum denar., et cum obligatione ſuo-
rum bonorum promiſit dictis D. Biaquino, et VVeceloni, et Tol-
berto, quod ipſe per ſe, et ſuos deſcendentes libere faciet, et ape-
riet ſtratam Serravallis, et apertam ſtari faciet hominibus Cadubrii,
et ſibi, et omnibus aliis ſuis hominibus eundi, et redeundi in Ca-
dubrio, et a Cadubrio in Serravallem, et per Serravallem ad alias
ſuas terras cum mercato, et ſine mercato, non paciendo ab eis au-
ferri toloneum, vel pedagium, nec aliquid quod minus poſſint li-
bere, et ſecure ire, et redire, excepto quod ſi eſſet ſub Comuni
Tarviſii, vel ſub Imperatore, vel ſub aliis, qui haberent majorem
poteſtatem ſuper ipſum D. Gabrielem, et ejus deſcendentes, et ſu-
per Serravallem, quam ipſe D. Gabriel, vel ejus deſcendentes habe-
rent, ita quod non poſſent eis contradicere, tunc ſi auferetur ab
eis pedagium, vel toloneum, vel aliquid aliud, quod non teneatur
ipſe D. Gabriel, nec ejus deſcendentes de pena predicta propter
hoc. Ex averſo prenominati D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolber-
tus preſente dicto D. Bonifacino ejus Curatore ut dicebatur, et ejus
autoritate, et ipſe D. Bonifacinus curatorio nomine per ſe, et ſuos
heredes......... ſub ſimili pena duo mille libr. denarior. promiſerunt
dicto D. Gabrieli, et ei recipienti pro ſe, et ſuis deſcendentibus
maſculis, et feminis, quod ipſi non facient, nec fieri facient, nec
operam, vel conſilium volenti facere dabunt aliquod Caſtrum, vel
domum a battagla, vel aliquam municionem, nec empcionem ali-
quam facient, nec fieri facient, in Serravalle, et ejus curia, et
pertinentia, et in Coſta, et Valle Mareni, et ejus Curia, et perti-
nentia, et Terratorio, et in Sulico, et ejus curia, et pertinentia, et
Terratorio, et in aliqua aliarum ſuarum Terrarum ipſius D. Ga-
brielis, et inſuper ſepedictus D. Gabriel ex parte una, et D.
Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus ex parte altera preſente
dicto D. Bonifacino, ejuſdem D Tolberti Curatore, ut dicebatur,
et ejus autoritate ſub pena due mille librarum denarior. pro quo-
libet ipſorum ad invicem ſibi promiſerunt, et cuilibet ſub pena
duo mille libr. denar., quod non vendent, nec alienabunt, nec in-
feudabunt, nec aliquam fraudulentam conceſſionem de predictis
locis facient alicui aliquo modo, nec ad alios pervenire ſuo poſſe
permitent; imo ad invicem ſibi D. Gabriel, et Biaquinus, et VVe-
celo, et Tolbertus predicti promiſerunt ſub pena duo mille librar.
denar. pro unoquoque per ſe, et ſuos deſcendentes maſculos, et fe-
minas ſibi, et ſuis deſcendentibus maſculis, et feminis; quod ſi
dictus D. Gabriel decederet ſine filiis maſculis, et filiabus feminis,
vel ejus filii, et filie decederent ſine deſcendentibus ex ſe, quod
faciet ita, quod dicta Caſtra, et curie, et Terratoria generalia ip-
ſius D. Gabrielis deveniant in D. Biaquino predicto pro dimidia par-
te, et in Dom. VVecelone, et Tolberto pro alia dimidia parte,
et in eorum deſcendentibus maſculis, et feminis, habendo dictus
D. Gabriel poteſtatem vendendi de ſuis bonis uſque ad ſummam
decem mille librarum denar. de quibus decem mille libris denarior.
poſſit ipſe facere ſuam voluntatem, et quicquid voluerit, ſet ſi D.
Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus, vel aliquis eorum velent
tenere, et ſolvere ſibi dictas decem mille libr. denar., quod D. Ga-

 briel

briel teneatur eis dare, et vendere, et non aliis, et hoc idem liceat filiis, et filiabus D. Gabrielis facere, vid. quod possint vendere de bonis ipsius D. Gabrielis usque ad summam otto mille libr. denar.; et eodem modo teneantur ipsis D. Biaquino, et VVeceloni, et Tolberto facere, ut dictum est de D. Gabriele. Ita quod alienaciones contra hoc facte de jure vel de facto non teneant, set libere ad eos revertantur sine aliquo precio, et pena, nihilominus comitatur, & exigi possit. E contra quod si D. Biaquinus predictus decederet sine filiis masculis, et filiabus feminis, et ejus filii, et filie decederent sine descendentibus ex se, quod faciet ita quod sua Castra, et curie, et Terratoria generalia ipsius D. Biaquini deveniant in dicto D. Gabrieli, et ejus descendentibus masculis, et feminis pro dimidia parte, et in D. VVecelone, et Tolberto, et eorum descendentibus masculis, et feminis pro alia dimidia parte, habendo D. Biaquinus potestatem vendendi de suis bonis usque ad summam decem mille librar. denar. set si D. Gabriel, & ejus filii, et filie, et D. VVecelo, et Tolbertus, vel aliquis eorum velent emere, et solvere sibi dictas decem mille libr. denar. quod ipse D. Biaquinus teneatur eis dare, et vendere, et non aliis, et hoc idem liceat filiis, et filiabus D. Biaquini facere....... quod possint vendere de bonis ipsius D. Biaquini usque ad summam otto mille libr. denar., & eodem modo teneantur facere ipsis D. Gabrieli, et ejus filiis, et filiabus, et D. VVeceloni, et Tolberto, ut dictum est de D. Biaquino; ita quod alienaciones contra hoc facte de jure vel de facto non teneant, et libere ad eos revertantur sine aliquo precio, et pena nihilominus comitatur, et exigi possit. Ex adverso quod si dicti D. VVecelo, et Tolbertus decederent sine filiis masculis, et filiabus feminis, vel eorum filii, et filie decederent sine descendentibus ex se, quod facient ita quod sua Castra, et curie, & Territoria generalia ipsorum dominorum VVecelonis, et Tolberti deveniant in D. Gabriele, et ejus descendentibus masculis, et feminis pro medietate, et in D. Biaquino pro alia medietate, et ejus descendentibus masculis et feminis, habendo ipsi D. VVecelo, et Tolbertus potestatem vendendi de suis bonis usque ad summam decem mille libr. denariorum set si D. Gabriel, et ejus filii, et filie, et D. Biaquinus, vel aliqui eorum vellent emere, et solvere sibi dictas decem mille libr. den. quod ipsi D. VVecelo, et Tolbertus teneantur eis dare, et non aliis, et hoc idem liceat filiis, et filiabus dominorum VVecelonis, et Tolberti facere, vid. quod possint vendere de bonis ipsorum dominorum VVecelonis, et Tolberti usque ad summam otto mille libr. denar. eodem modo teneantur facere ipsis D. Gabrieli, et ejus filiis, et filiabus, et D. Biaquino, ut dictum est de D. VVecelone, et Tolberto, ita quod alienaciones contra hoc facte de jure, vel de facto non teneant, set libere ad eos revertantur sine aliquo precio, et pena, nihilominus comitatur et exigi possit; ita quod quamvis unus illorum dominorum VVecelonis, et Tolberti decederent sine filiis et filiabus, alter illorum, vel sui filii, aut filie, qui superesset vel superessent dicta bona premortui propter hoc non debeant pervenire ad D. Gabrielem, et ejus filios, et filias, et ad D. Biaquinum, set deveniant ad superstitem, et ad ejus descendentes masculos, et feminas, hoc addito, et expressim dicto in omnibus predictis dominis et eorum descendentibus masculis, et feminis, quod quicumque eorum se Deo dedicaverit, et se Deo, et alicui Ecclesie vel

vel ordini obtulerit, statim pro mortuo habeatur, et si non reliquerit aliquos, vel aliquam masculos, et feminam ex se descendentes, quod statim dicte condiciones locum habeant, et dicta bona, prout dictum est ad superstites perveniant, et quamvis dictum sibi heredem instituisset, quod non possit dici filios reliquisse. Preterea D. VVecelo predictus pro D. Tolberto sub stare fidejussit in omnibus suprascriptis, et sub pena duo mille libr. denar. promisit dicto D. Gabrieli in omnibus, et per omnia, ut dictum est superius attendere, et facere, et quod faciet ipsum D. Tolbertum facere, et attendere per omnia, ut dictum est tamquam fidejussor, et cum obligatione suorum bonorum. His omnibus ita gestis, et peractis pred. D. Gabriel in fide sua, et in verbo veritatis promisit D. Biaquino, et VVeceloni, et Tolberto predicta omnia acta et gesta in omnibus, et per omnia, ut dictum est semper firma et habere, et tenere, et attendere, et observare, et nullo modo contravenire. Versa vice prenominati D. Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus dicto D. Gabrieli promiserunt predicta omnia acta, et gesta in omnibus, et per omnia, ut dictum est semper firma habere, et tenere, et attendere, et observare, et nullo modo contravenire. Qui D. Tolbertus verbo, et licencia sibi ibidem dato, et data ab ipsis D. Biaquino, et VVecelone, et eorum precepto, et supra eorum animas, et per se corporaliter juravit ad sancta Dei Evangelia predicta omnia facta, et scripta in omnibus, et per omnia, ut superius dictum est semper firma habere, et tenere, et attendere, et observare, et nullo modo contravenire, et quod ipse pro se contra non veniet propter minorem etatem, et quod non implorabit restitui in integrum, dicendo se fore minorem, vel lesum. Que omnia cum facta, et completa essent ex precepto, et voluntate dicti D. Henrici, in quo compromiserunt, ut superius dictum est, prenominatus D. Henricus de Villalta precepit D. Gabrieli, et Biaquino, et VVeceloni, et Tolberto predictis predicta omnia, que ipsi fecerant inter se, et convenerant, atque promiserant semper firma, et rata habere, et tenere, et nunquam aliqua occasione contravenire sub pena decem mille libr. den. sibi compromissa, salvo sibi jure et in se retento addendi, et interpretandi, si aliquid in predictis omnibus esset dubium, donec dixerit se amplius de his nolle intromittere, et hoc presentibus partibus citatis .... Et dixerunt prenominatis D. Gabrieli, et Biaquino, et VVeceloni, et Tolberto, ut laudarent, et confirmarent, et sibi placerent predicta omnia facta, et scripta, atque dicta; qui D. Gabriel, et Biaquinus, et VVecelo, et Tolbertus omnia predicta facta, et dicta, atque scripta laudaverunt, et confirmaverunt, et sibi placere dixerunt.

Ego Ventura filius Girardini de Carlaxario de Gebero D. Regis Otonis, itemque D. Frederici secundi Regis Not. huic instrumento manu Revvardi Not. de Perredo scripto interfui, et rogatus, et jussu dictorum dominorum Gabrielis, et Biaquini, et VVecelonis, et Tolberti, et Bonifacini, et Dom. Henrici de Villa alta, ut in dicto instrumento me subscriberem, et ipse Revvardus in meo instrumento se subscriberet, in hoc instrumento me subscripsi.

Ego Revvardus de Perredo S. Pal. Not. interfui rogatus, et jussu dictor. domin. Gabrielis, et Biaquini, et VVecel., et Tolberti, et Bonifacini, et D. Henrici de Villa alta in concordia cum Ventura Not. filio Girardini de Carlaxario de Gebero, qui jussus fuit vo-

Juntate predictorum dominorum, ut in hoc meo instrumento se subscriberet, et ego in suo instrumento me subscriberem, hoc instrumentum ab eo subscriptum scripsi &c.

Num. LXIX. Anno 1233. 3. Agosto.

I Coneglianesi danno la libertà ad alcuni Trivigiani, ch' essi avevano fatto prigioni, e ciò ad istanza di frate Giovanni Vicentino. Dall'archivio della Città di Conegliano copia estratta dal Nob. Sig. Domenico dal Giudice.

Anno domini milles. ducentes. trices. tercio. Ind. VI. die mercurii tercio intrante augusto in presentia Odorici Polesani, Alberti de Scomico, Bagnoleti de Bagnolo, Carolii not., VVidonis notarii. Salamonis not., Otonis Preconis, & aliorum. Dominus Tisius Comes Potestas Coneclani presentavit fratribus Gavardo & Berardo de ordine fratrum Predicatorum de conventu S. Augustini de Padua nunciis fr. Johannis Vicentini de ordine Predicatorum hos milites & pedites captos de Tarvisio infrascriptos, qui capti fuerunt per homines Coneclani. Hec sunt nomina militum predictorum; in primis Gabriel de Constantino, Petrus ejus frater, Tomasinus de Osa, Ugetus de Bonaparte, Ziramontus, Conradus de VVarimberto, Albertus de Patrono, Filippus Roseta, Gabriel de Sanzo, Milianus de Bava, Rizardus de Gabriele de Sanzo, Mattheus filius Constantini notarii, Valarianus filius Zancarelli, Bertaldus Peliparius, Johannes Bonus de Cambio, Albertus Muzius nepos Tomasini de Osa, Liberalis de Johanne de Orgono, Jacobinus de Vascono. Hec sunt nomina peditum, Henricus not. de Markis, Noe not. filius Johannis Biziti, Rainaldinus sartor, Alexander de Molianis, VVarnerius Corezarius, Marcus Beretarius, Piligrinus Pelliparius, Marcus filius qu. Otonis preconis, Bellebaze sartor, Donatus de Molianis, Henricus murarius, Ecilinus de Resana, Compagnus Paduanus, Zanetus Becarius, Mazocus de domino Bonsemblanto, Albertinus ejus nepos, Benvenutus filius Zitoli, Marcus de Lanzinigo filius qu. Girardini, Bernardus qui fuit de Susigana, Balduinus de Cavasio, Johannes de Arfanta, Finetus de Brixia, Girardinus filius Ripoldi de Auleano, Jacobinus de Petro de Costantino, Dominicus de domino VValperto Porcello, Comus Pelliparius, Johannes texator, Ronimus de Pandulfo Gusa, Johannes nepos Bojardi preconis, Bonacursius Osbrigerius, qui fuit de Verona, Ortelera Vicentinus Baroerius, Andreas Baroerius de Venetiis, VVilielmus Baroerius de Crema, Petrizolus de Crema, Zerlata de Verona, Bartholomeus qui fuit de Padua, Petrus Becarius de Tarvisio; Quos omnes supradicti fratres Predicatores nuncii fratris Johannis contenti fuerunt recepisse, & sibi fore presentatos a dicta Potestate Coneclani, & dixerunt eisdem captis ex parte fratris Johannis supramemorati, ut cras se debeant representare Padue ante fratrem Johannem in S. Augustino de Padua cum ferris, quos habuerunt, quia talis est voluntas ipsius fratris Johannis. Item Ayolfinus de Brixia.

Actum in castro Coneclani in domo Comunis

Ego Bertaldinus de Coneglano judex ordinarius, & tabellio domini

mini Fr. Imperatoris interfui, & juſſu dictorum fratrum, & jam dicte Poteſtatis ſcripſi.

Num. LXX. Anno 1233. 29. Agoſto.

Compromeſſo che i Sindici de' Trivigiani, de' Padovani, de' Coneglianeſi, de' Camineſi, e di Alberto Veſcovo di Ceneda fanno di tutte le loro controverſie in fra Giovanni Vicentino, tratto dallo ſtatuto di Ceneda ſtampato nel *1609*.

Exemplum ex autentico relevatum. In nomine domini noſtri Jeſu Chriſti amen. Anno ejuſdem milleſimo ducenteſimo trigeſimo tertio, Ind. ſexta, die lune tercio exeunte auguſto in campanea Verone verſus Mantuam prope a Civitate per tria milliaria, vel circa, ubi aderant Civitates Verone, Mantue, Brixie, Padue, Vincentie cum Carociis, & Tarviſini, Veneti, Bononienſes, Ferrarienſes, & de diverſis partibus hominum multitudo in maxima quantitate cum eorum inſigniis & vexillis, preſentibus &c. Jacobo Veronenſi, Guidoto Mantuano, fratre Guala Brixienſi, Herico Bononienſi, Guielmo Mutinenſi, Nicolao Regino, Texio Tarviſino, Manfredino Vicentino, Nicolao Paduano Epiſcopis, Tancredo Bononienſi Archidiacono, fratre Bartholomeo priore fratrum Predicatorum de Verona, fratrè Jacobo Boncambii de Bononia, fratre Guidono de Parma, fratre Suſinello de Padua ejuſdem Ordinis; nec non domino Uberto Vicario Bononie, Petro Aulmerii Tarviſino, Ardicione Advocato Paduano, Herico Gerardi de Rivolis Vincentino, Jacobo de Terzaigo Brixienſi, & Joanne Bucatii Ferrarienſi Poteſt. domino Jordano Eccleſie S. Benedicti de Padua, & Ghirardo de Gratnſis Paduano; Clarellus notarius de Portu Sindicus Comunis Tarviſii, & nomine ipſius Comunis ex una parte, ſicut apparet in inſtrumento ſindicatus facto per manum Manfredini de Henrico not., & dominus Artuſius domini Daliſmanii Sindicus & procurator Comunis Padue, ſicut in inſtrumento ſindicatus facto per manum mei Jacobini notarii continetur, nomine & vice ipſius Comunis Padue, & univerſitatis, nec non voluntate Poteſtatis, & ipſorum omnium ibidem preſentium cum Carocio, & dominus Conſtantinus de Mota Sindicus Comunis Coneclani, ſicut apparet in inſtrumento ſindicatus facto per manum Bertaldini de Coneclano not., nomine & vice predicti Comunis & univerſitatis. Item predictus Conſtantinus nuncius, & procurator domini Biaquini & Guezoli de Camino, ſicut apparet in inſtrumento procurationis facto per manum Morandini de Scomico not., nomine & vice ipſorum nobilium, Blaſius de Solico, & Albertus de Scomico procuratores & ſindici domini Alberti Cenetenſis Epiſcopi, nomine ipſius Epiſcopi, & Epiſcopatus, ſicut apparet in inſtrumento facto per manum Alemani Coradini not., a me ipſo notario viſis, & lectis omnibus inſtrumentis prefatis ex parte altera. Compromiſerunt ſe ſine omni timore in fratrem Johannem Vicentinum de ordine fratrum Predicatorum preſentem tanquam in arbitrum, & arbitratorem, & amicabilem compoſitorem de omnibus queſtionibus, litibus, controverſiis, injuriis, & guerris, que hactenus fuerunt inter eos & ipſorum Comunia, ſeu in-

ter aliquos dictorum nobilium, & Comunium ex quacunque causa, sive in personis, sive in rebus mobilibus, immobilibus, juribus, sive jurisdictionibus, & specialiter de his, que haberent in civitate Verone, vel aliqua partium de Verona, & de pace Verone, & omnibus qui cum pace Verone pertinent. Promittentes ejus laudo, & laudis precepto, & preceptis, arbitrio, & arbitriis, sententie, & sententiis stare, & pacem in pacibus faciendis, recipiendis, retinendis, & conservandis. In remissionibus damnorum & injuriarum faciendis, & etiam in mendis faciendis, dandis, & recipiendis, & in omnibus aliis attendendis, & observandis, que ipsi fratri placuerit, & inter eos duxerit ordinandum, vel precipiendum & que sententiaverit inter predictos, & dicta Comunia, & personas. Dantes eidem, & concedentes licentiam & potestatem liberam arbitrandi, sententiandi, pronunciandi, precipiendi, addendi, minuendi, intepretandi, dilucidandi, & corrigendi ipsis sindicis presentibus, vel absentibus, semel & pluries, sedendo, stando, diebus feriatis, & non feriatis, quoties & quando, & ubicunque voluerint. Promittendo etiam quilibet ipsorum sindicorum nomine suorum Communium, & Universitatum, & dominus Constantinus pro nobilibus de Camino predictis ipsi fratri Joanni nomine pene mille marchas auri pro predictis omnibus, & singulis attendendis, observandis, & adimplendis inter se ad invicem alias mille marchas auri nomine pene date & solvere promiserunt unus alteri solemni stipulatione promissa. Que pena, & pene possint exigi & committi pro quolibet capitulo non observato a quolibet eorundem nomine universitatum, Civitatum, & locorum suorum, & ab ipsis universitatibus, & locis, nec non a dicto domino Constantino vice, & nomine dictorum nobilium de Camino, & ab ipsis nobilibus, quoties contrafacerent ipsi, vel aliquis eorum, aut facere attentarent in aliquo predictorum, & pena, sive penis solutis, & exactis ejus laudum, lauda, sententia, & sententie, preceptum & precepta, arbitrium & arbitria, dilucidationes, interpretationes, & correctiones ipsius in sua nihilominus permaneant firmitate. Et sic tactis Evengeliis predicti Sindici, & quilibet ipsorum super animabus suis predictarum Universitatum, nobilium predictis omnibus premissis, & stipulatis ipsi arbitro, & inter se vicissim unius alteri hec omnia supra dicta, & singula jam dictas Universitates, & nobiles attendere, & observare inviolabiliter, nec unquam contravenire in aliquo corporaliter jurarunt, & promiserunt.

Ego Jacobinus qu. Gracioli Civis Bononie auctoritate Imperiali not. omnibus supradictis intersui, & rogatus scribere scripsi.

Num.

Num. LXXI. Anno 1233. 29. Agosto.

Sentenza di fr. Giovanni Vicentino, con cui ordinò che i Signori da Camino, e il Comune di Conegliano ritornino alla ubbidienza de' Trivigiani, riservandosi l' arbitrio per le contese del Vescovo di Ceneda. Dallo statuto di Ceneda stampato nel *1609*.

Exemplum exempli ex autentico. In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Anno ejusdem milles. ducentes. triges. tercio, Ind. sexta, die lune tercio exeunte augusto, in arena Comunis Verone versus Mantuam prope a Civitate Verone per tria milliaria, vel circa, ubi aderant Civitates Verone, Mantue, Brixie, Padue, Vicentie, cum Carociis, & Tarvisini, nec non de Veneciis, Bononia, Ferraria, & de diversis partibus hominum multitudo in maxima quantitate cum eorum insigniis, & vexillis, presentibus testibus, scilicet domino Jacobo Veronensi, Guidoto Mantuano, fr. Guala Brixiensi, Guielmo Mutinensi, Nicolao Regino, Tisio Tarvisino, Manfredino Vicentino, Jacobino Paduano Episcopis, Tancredo Bononiensi Archidiacono, fr. Bartholomeo Priore fr. Predicatorum de Verona, fr. Jacobo Boncambii de Bononia, fr. Guidone de Parma, fr. Sosinello de Padua ejusdem ordinis, nec non domino Uberto Vicario Bononie, Petro Aulmerii Tarvisini, Ardicione Advocato Paduano, Henrico Ghirardi de Rivolis Vicentino, Jacobo de Terzaigo Brixiensi, & Joanne Bucatii Ferrariensi Potestatibus, domino Jordano Ecclesie S. Benedicti de Padua, & Girardo Granfo de Padua. Cum questio, discordia, & controversia verteretur inter Comune Tarvisii ex parte una, & Episcopum Cenetensem, & nobiles de Camino, & homines & Comune de Coneclano, & alios Episcopatus Cenete ex alia, dicentibus Tarvisinis, Coneclanum cum omnibus hominibus Episcopatus Cenete ad suam jurisdictionem, & districtum pertinere. E contra illis negantibus, ita esse, Ego fr. Joannes Vicentinus de ordine fratrum Predicatorum, electus arbiter, arbitrator, & amicabilis compositor a petitione Tarvisii & a predictis omnibus prenominatis alterius partis super omnibus controversiis, que occasione predictorum, vel aliqua alia verti possent, habito ex premissis verbo, & licentia a partibus judicandi, & deffiniendi super his, de quibus fuerat compromissum pro bono pacis, atque concordie laudo, arbitror, sententio, & precipio, Quod dominus Biaquinus, & Guecellus de Camino cum suis terris, & cum hominibus suarum terrarum, & Coneclanum, & Comune de Coneclano cum ipsa Terra Coneclani, & cum aliis terris Cenetensis Episcopatus redeant ad societatem, & civitantiam, jurisdictionem, atque districtum Tarvisii, secundum quod consueverunt, & secundum postas & pacta, que inter eos facta & conscripta. Et si super tenore postarum & pactorum, que inter eos facta sunt & conscripte dubitatio aliqua incurretur, mihi interpretandi & dilucidandi potestatem reservo, & precipio, quod Tarvisini eos caritate recipiant, & tractent, ad omni damno, & condemnatione absolvant, & eos absolvo. Insuper termino & precipio, quod nullum damnum, vel condemnationem faciant, vel inferant, vel gravamen

men, aut injuriam aliquam occasione predictorum supradictis dominis, & hominibus, & terris. Item precipio Tervisinis, quod predictis dominis, hominibus, & terris, tam Coneclani, quam Episcopatus Cenete, & hominibus in eis habitantibus, & domino Gabrielo de Camino, in omnibus, & per omnia plene, & inviolabiliter teneant postas, & postarum tenore factarum hinc inde a dudum retro temporibus secundum meam voluntatem, & intellectum. Episcopum autem Cenetensem, & Rocham Cenete, & alias terras proprias, & dominatas ipsius Episcopi, & Ecclesie Episcopatus Cenete mee dispositioni reservo, donec plenius super illa questione provideant. Quod de jurisdictione persone domini Episcopi Ecclesie Cenetensis nullatenus Tervisini se intromittant, quousque super his clarius possum videre, & declarare. Item pronuncio, arbitror, & precipio hec omnia ab utraque parte servari auctoritate domini Pape, qua fungor in hac parte sub pena in compromisso contenta, & exigenda in quolibet capitulo, quocies contrafactum fuerit, rato nihilominus manente arbitrio, sententia, laudo; retenta, & reservata mihi potestate interpretandi, dilucidandi, addendi, diminuendi, & corrigendi, & mutandi omnia supradicta ad meam voluntatem, & meum intellectum.

Ego Jacobinus qu. Gracioli Civis Bononie auctoritate Imperiali, & nunc dicti fratris notarius omnibus supradictis interfui, mandatoque dicti arbitri scripsi, subscripsi.

Num. LXXII. Anno 1233.

Procuratore del Comune di Conegliano per un' appellazione.
Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Dominus Comes Tiso Potestas Coneclanensis, & Cenetensis, & homines, & Comune Coneglani in comuni Consilio ad sonum Campane congregato more solito pro dicto Comuni fecerunt, & constituerunt M. suum Sindicum, actorem, Procuratorem, nuntium, & missum, ad dicendum, & proponendum, & ostendendum laudum, arbitrium, dictum, definitivam sententiam, sive arbitrationem latum, sive latam per Fratrem Joannem de ordine Predicatorum contra dictum Comune Coneglanense, & Cenetense, & homines ipsius Comunis, & in eorum gravamen, nullum, & nullam esse, & de jure non tenere, & si aliquod esset, vel in aliquod teneret ad dicendum, & proponendum, & ostendendum predicti fratris Joannis de ordine fratrum Predicatorum dictum, laudum, arbitrium, seu definitionem, sive arbitrationem iniquum, & iniquam esse, & ut corrigatur, & reformetur, & redigatur ad arbitrium boni Viri per Summum Pontificem, & ad Appellationem, & Supplicationem exercendam factam a predicto gravamine, & ad Judices petendos super his, si necesse fuerit, & generaliter in omnibus, & ad omnia quecunque fuerint necessaria in predictas, & circa predicta, vel aliquid predictorum. Promittentes cum obligatione bonorum dicti Comunis, dictum Comune, & se firmum, & ratum habituros quid quid fecerit in predictis.

Dominus Comes Tiso de Padua Potestas Coneglanensis, & Cenetensis fecit, & constituit M. suum Nuntium, Missum, & Procura-

curatorem ad dicendum, proponendum, & oſtendendum laudum, arbitrium, dictum, difinitionem, ſive ſententiam, ſive arbitrationem latum, ſive latam per fratrem Joannem de ordine Predicatorum contra predictum Dominum Tiſonem Comitem, & in ejus gravamen nullum, & nullam eſſe, & de jure non tenere &c.

Num. LXXIII. Anno 1233. 5. Settembre.

Appellazione de' Coneglianeſi e de' Camineſi alla ſentenza di frate Giovanni. Tratta dall' archivio di Conegliano dal Sig. Domenico dal Giudice.

In Nomine domini Dei Eterni. Anno ejuſdem Nat. milleſimo ducenteſimo trigeſimo tertio, Ind. VI. die V. intrante ſeptembri, Vincentie in platea Palacii Epiſcopatus Vicent. Preſentibus Dominis Nicolao dei gratia Epiſcopo .... & Domino Arnaldo Dei gratia Monaſt. S. Juſtine de Padua Abbate, & Domino Jordano Priore Eccleſie S. Benedicti de Padua, & Gumbertino de Balegante, & Jacobo Malitia, & Bonefacio Comite, & VVilielmino Domini Oliverii, & aliis multis. Dominus Mattheus de Cuniglano Sindicus, & Procurator Domini Tiſonis Comitis Pot. Coneglani, & totius Comunis Cuniglani, & Biaquini, & VVecilli de Camino, & Petri, & Jacobi fratrum de Coerta ut dicebatur, coram domino Fratre Johanne de Ordine Predicatorum in ſcriptis, ab eodem appellavere hoc modo. Ego Mattheus de Cuniglano Sindicus, & Procur. Domini Tiſonis Comitis Pot. Cuniglani & totius Comunis Cuniglani, & Biaquini, e VVecelli de Camino, & Petri, & Jacobi fratrum de Coerta ſentiens me pro eis gravari, & ipſos agravatos eſſe a ſententia, precepto, arbitrio, ſive diffinicione lata, ſive latis injuſte die lune tertio exeunte Auguſto a Vobis Domino fratre Joanne de ordine Predicatorum contra dictum Tiſonem, & Comune Cuniglani, & contra Biaquinum & VVecellum de Camino, & Petrum, & Jacobum de Coerta in cauſa, ſive queſtione, que vertebat, ſive verti videbatur inter ipſum Tiſonem, & Comune Cuniglani ex una parte, & Biaquinum, & Vecellum, & Petrum, & Jacobum de Coerta, & Comune Tar. ex altera nomine domini Tiſonis, & comunis Cuniglani, & Biaquini, & VVecilli de Camino, & Petri, & Jacobi da Coerta dico Sententiam, Arbitrium, Preceptum, & diffinitionem nullam, & iniquam, & contra jus. Et ſi aliqua eſſet in ſcriptis ad Dominum Papam, & ad Dominum Imperatorem pro eis appello, & ſupplico, & Apoſtolos inſtanter peto, & me pro eis in protectione domini Pape pono. Et ſic dominus Mattheus fratri Joanni ſuperius memorato Libellum dicte Appellationis preſentavit, quem admittere, ſeu recipere noluit uno penitus recuſante.

Ego Johannes Badri S. P. Not. interfui ſupradictis, & predicta prout audivi, & intellexi juſſu domini Matthei Sindici ſcripſi.

Num.

Num. LXXIV. Anno 1233. 30. Settembre.

Guecello e Biaquino da Camino in Verona alla presenza di frate Giovanni sono investiti dal Vescovo di Ceneda di que' feudi, ch' essi confessano d'avere avuti da quella Chiesa Episcopale. Dalla dissertazione ms. sopra il dominio temporale de' Vescovi di Ceneda.

In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Anno ejusdem milles. centes. triges. tertio Ind. sexta, die ultimo mensis Septembris, in loco fratrum Predicatorum de Verona, presentibus fratre Bartholomeo Priore ordinis fratrum predicatorum de dicta terra, fratre Jacobo Boncambii dicte terre, fratre Guidone de Parma, fratre Susinello de Padua ejusdem ordinis, nec non domino Uberto Vicario Bononiensi, & aliis pluribus. Comparuerunt dominus Vecellonus & Biaquinus de Camino una cum venerabili Episcopo Patre & domino Alberto Episcopo Cenetensi, & Comite coram reverendo domino fratre Joanne legato ordinis fratrum Predicatorum, & in presentia supradicti domini legati, dicti domini Guecellonus & Biaquinus juraverunt fidelitatem consuetam domino Episcopo Alberto de Castris & Villis, que reperiuntur in Comitatu Cenetensi, & episcopatu, que per supradictos detinentur, & possidentur, & publice in presentia supradictorum dominorum & testium, & coram me notario confitentur, quod tam castrum Serravalli, Castrum Vallis cum suis pertinentiis, Fregone, Cordignani, Regenzoli, Camini, Credatii, Lamote, Cesalti, cum suis Villis, & pertinentiis, habent ad rectum feudum ab Episcopo, & ab Ecclesia Cenetensi, & petunt investiri a predicto domino Episcopo de Castris, & villis supradictis. Qui prefatus dominus Episcopus ad petitionem supradictorum cum suo anulo aureo coram testibus supradictis, & me notario eosdem investivit. Qui supradicti Domini Guecellonus & Biaquinus promiserunt fidelitatem eidem Episcopo & Ecclesie Cenetensi debitam observare sub obligatione dicti feudi & bonorum supradictorum cum juramento.

Ego Petrus qu. Francisci not de Verona Imperiali auctoritate, & nunc dicti fratris not. omnibus suprascriptis interfui, & rogatus scripsi.

Num. LXXV. Anno 1233. 30. Settembre.

Sentenza di fr. Giovanni Vicentino, in cui dichiara regolando la prima, che i Caminesi, e Coneglianesi col Cenedese tornar dovessero alla società di Trivigi se piacesse al Papa di unire i due Vescovadi di Trivigi e di Ceneda, altrimenti fossero liberi. Dallo statuto di Ceneda stampato nel 1609.

Exemplum ex autentico relevatum. In nomine domini nostri Jesu Christi amen. Anno ejusdem milles. ducentes. triges. tercio, indictione sexta, die ultimo mensis septembris, in loco fratrum Predicatorum de Verona, presentibus fr. Bartholomeo Priore Or-

Ordinis fratrum Predicatorum, fr. Jacobo Boncambii de Verona, fr. Guidone de Parma, fr. Sufinello de Padua ejufdem ordinis, nec non domino Uberto Vicario Bononie & aliis pluribus. Cum queftio, difcordia & controverfia verteretur inter Comune Tarvifii ex parte una & Epifcopum Cenetenfem, & nobiles de Camino, & homines de Coneclano, & alios Epifcopatus Cenetenfis ex altera; dicentibus Tarvifinis Coneglanum cum hominibus Epifcopatus Cenetenfis ad fuam jurisdictionem, & deftrictum pertinere. E contra illis negantibus ita effe, Ego fr. Joannes Vicentinus de ordine fratrum Predicatorum electus arbiter, arbitrator, & amicabilis compofitor, a petitione Comunis Tarvifii, & a predictis omnibus prenominatis alterius partis fuper omnibus controverfiis, que occafione predictorum, vel aliqua alia verti poffent, habito expreffim verbo, & licentia a partibus judicandi, & diffiniendi fuper his de quibus fuerat compromiffum pro bono pacis, & concordie, ut patet in dicto compromiffo fcripto manu Jacobi notarii qu. Gracioli de Bononia; & etiam ex poteftate nobis refervata, prout patet in quadam fententia fcripta manu fupradicti not, in qua continetur, quod dominus Biaquinus & Guecellonus de Camino cum fuis terris, & cum hominibus fuarum terrarum, & cum hominibus de Coneglano, & aliis terris Cenetenfis Epifcopatus redirent ad focietatem, civitantiam, jurifdictionem, atque diftrictum Comunis Tarvifii de noftro pleno mandato, falvo Rocha Cenete, cum dicta Terra, & aliis terris propriis dedicatis ipfi Epifcopo, & Ecclefie Cenetenfi, ac de jurifdictione perfone domini Epifcopi, & Ecclefie Cenetenfis nullatenus Tarvifini fe intromittant, & quia indeliberate proceffimus in fupradicta fententia, imo potius ad complacentiam, ne gens Comunis Tarvifii de noftro exercitu receffiffet, idcirco nos idem fr. Joannes laudo, arbitror, fententio, & precipio ex poteftate nobis refervata, prout in ultimo Capitulo fupradicte fententie continetur, quod nobiles de Camino cum fuis terris & hominibus, una cum Caftro Coneglani, & hominibus dicte Terre redeant ad fupradictam focietatem & civitantiam, atque jurifdictionem Comunis Tarvifii, fi domino fummo Pontifici placuerit de Epifcopatu Cenetenfi, & Epifcopatu Tarvifino facere integram unionem; alioquin fupradictum Comune Tarvifii de fupradicta jurifdictione (*fic*) fupradicti nobiles do Camino fuprad. domini Biaquini & Guecellonis, & hominum de Coneglano cum omnibus aliis terris Cenetenfis Epifcopatus, cum de jure fpectent ad Epifcopatum Cenetenfem, & ad epifcopatum nomine feudi, & vigore privilegiorum domini Imperatoris, in quibus conceditur territorium fupradictum Epifcopo jamdicto, nullatenus Tarvifini fe intromittant. Item pronuncio, arbitror, & precipio hec omnia ab utraque parte fervari auctoritate domini Pape, qua fungor in hac parte, & fub pena in compromiffo contenta, committenda & exigenda quocies contrafactum fuerit.

Ego Petrus qu. Francifci not. de Verona Imperiali auctoritate, & nunc dicti fratris notarius omnibus fupradictis interfui, mandatoque dicti arbitri fcripfi.

Num.

Num. LXXVI. Anno 1233. 28. Novembre.

Contese nelle divisioni tra Biaquino da Camino e Guecellone rimesse nel Vescovo di Ceneda. Ex Archivo magnifice Communitatis Cenetæ.

Hoc est exemplum cujusdam instrumenti cujus tenor talis est, In Christi nomine amen. Anno domini MCCXXXII. Indict. VI. die XXVIII. Novembris; presentibus &c. Cum lis & questio esset inter dominum Biachinum filium condam domini G. de Camino ex una parte, & Guezelonem filium condam domini T. de Camino ex alia de quibusdam Castris, Villis, & Terris, juribus, & jurisdictionibus, tam in superiori Comitatu, quam in inferiori commorantibus, nec alias per celebratas divisiones de dictis bonis cessaverint hodia, comparuerunt dicti nobiles Guecellonus, & Biachinus coram Episcopo Cenetensi, petentes quod divisionem ipse dignaretur facere. Episcopus autem visa voluntate curie Vassalorum, ac parium Curie predicte intimavit rursus Curiam Vassalorum, & parium, in eaque renunciationem acceptavit, quam fecerunt in suis manibus tam Guecellonus, quam Biachinus de suis feudis.

Ego Jacobus de Montebelluna condam domini Accursii Imperiali auctoritate not., & nunc dicti Episcopi, & Curie Episcopalis omnibus supradictis interfui, & rogatus scribere scripsi.

In Christi nomine amen. Anno domini MCCXXXIII. Indict. VI. die XV. decembris, presentibus &c. Dominus Biachinus de Camino coram Reverendo Domino Alberto Episcopo Cenetensi instat & postulat, quod cum feuda tam superioris Comitatus, quam inferioris ad presens vacarent, dignaretur dicto domino Biachino aut de superiori Comitatu, vel inferiori, vel de parte predictorum placeret per modum recti & legalis feudi providere. Episcopus autem condescendens tam de Castro Zumelarum, de Castro Sulighetti, de Castro vallis mareni, de Castro Serravalli, de Castro Fregone, de Castris Formenighe, Righenzoli, Curdignani, & Cavolani investivit cum omnibus juribus .... spectantibus ad dictum Comitatum superiorem, ita tamen quod dictum feudum transire possit in ejus heredes mares, & non in feminas.

Ego Jacobus, *ut supra*.

Num. LXXVII. Anno 1233. 28. Novembre.

Rinunzia de' feudi fatta da Biaquino, e da Guecellone da Camino in mano del Vescovo di Ceneda acciò sieno da lui divisi giustamente, e tolte così le liti ch' erano fra loro. Ex Collectione DD. Coo. de Zulianis Nobb. Cenet.

In Christi nomine Amen. Anno Domini Millesimo ducentesimo trigesimo tercio, Ind. VI. Die XXVIII. Novembris. Presentibus Domi-

Dominis Andrea filio Domini Rizardi de Coneglano, Bertaldino filio Domine Monache de Coneglano, Andrea Pite servientis Domini Cenet. Episcopi, Titiano de la Turre de Ceneta, Alberto de la turre dicte Terre, & Bartholomeo magistri Andree de Serravallo, & aliis pluribus. Cum lis, & questio esset inter Dominum Biachinum filium q. Domini G. de Camino ex una parte, & Guecelonem filium q. Domini T. de Camino ex alia, de quibusdam Castris, villis, & terris, juribus, & jurisdictionibus tam in superiori Comitatu, quam inferiori commorantibus; & alias ad removendum lites, hodia, & questiones, fuerunt per dictos Nobiles divisiones alique celebrate tam de dictis bonis superioris Comitatus, quam inferioris absque consensu, & voluntate Domini Alberti Cenet. Episcopi, licet de consensu, & voluntate partium, & dictorum Nobilium, nec propter hujusmodi divisiones bonorum supradictorum ad invicem factas cessaverunt hodia, lites, & questiones inter partes predictas, imo de die in diem videbantur augmentari in dampnum non modicum totius contrate & dicti Episcopatus, ac Nobilium supradictorum; volentes dicti Nobiles supplere defectis, ac celebrare divisionem bonorum supradictorum de consensu, & voluntate dicti Domini Episcopi, habitoque diligenti consilio comparuerunt predicti Nobiles Domini Guecelonus, & Biaquinus coram Reverendo in Christo Patre, & Domino Domino Alberto Cenetense Episcopo, & comite supplicantes eidem dicto Domino humiliter, & devote quod pacem poneret inter predictos, ac dignaretur divisionem facere de omnibus bonis, Castris, Villis, & terris, juribus, & jurisdictionibus tam dicti superioris Comitatus, quam inferioris, & cuilibet supradictorum Nobilium partem dictorum bonorum secundum ordinationem & divisionem factam per dictum Dominum Episcopum in feudum eis tradere, & conferre, ita quod quilibet dictorum Nobilium partem distinatam, & divisam ab alia in feudum recognosceret per modum recti, & legalis feudi, ut de jure tenebantur, & tenentur via debiti Sacramenti: Qui predictus Dominus Episcopus considerata Nobilitate & fidelitate dictorum Nobilium, quam alias prestiterunt sibi & Ecclesie, Cenetensi via vinculi sacramenti ut patet publico Instrumento scripto manu Petri Francisci Not. in MCCXXXIII. Ind. VI. die ultimo Septembris, qualiter dicti Nobiles in loco Predicatorum de Verona in presentia Venerandi, Patris Domini Fratris Joannis Ordinis Predicatorum dignissimi Legati recognoverunt tam Superiorem Comitatum quam Inferiorem a dicto Domino Episcopo, & ab Ecclesia Cenetensi, prout in dicto Instrumento manu supradicti Not. confecto ad plenum continetur; ac etiam considerata rogatione bonorum, & sapientum virorum pro quibus Nobilibus antedictis cum affectu, & umilitate intercesserunt, voluit dictus Reverendus Pater votis dictorum Nobilium condescendere per hunc modum. Nam pro die vigesimo Novembris ordinavit Reverendus Pater curiam Vassalorum, ac Parium dicte curie per Jacobum preconem more solito congregari. In qua quidem Curia predictorum fuit a pluribus diversimode arrengatum, & per majorem partem ultimo obtentum, Quod dicti Guezelonus, & Biaquinus pro bono statu pacis totius Contrate, & Ecclesie Cenetensis, ac etiam ad removendum lites, & questiones, & hodia, que sunt de presenti, & possunt oriri in futurum;

quod

quod dictus Reverendus Pater dictum Feudum dividere possit, & debeat secundum voluntatem suam, & intellectum; qua intellecta voluntate pro majori parte totius Curie Vassallorum, ac Parium curie predicte, & dictorum Nobilium de Camino, eodem die mandavit dictus Reverendus Pater dicto Jacobo preconi quod preciperet omnibus Vassallis, & Paribus Curie predicte, quod XXVIII. dicti mensis deberent postmodum se coram sua presentia presentare pena & banno sui arbitrii. Qui predicti se in dicto termino presentaverunt una cum dictis Guezelone, & Biaquino; & in presentia dicti Reverendi Patris, ac mei Notarii, & Testium suprascriptorum ac omnium Vassallorum existentium in Curia dictus Guezelonus pro se, & ex certa scientia, omni juri, quod habebat tam in comitatu Superiori, quam Inferiori, renunciavit ipso facto in manibus dicti Domini Episcopi supradicti, & maxime omni juri, quod habebat, vel acquisivisset tam in Castro Zimilarum, Castro Suligeti, Castro Vallis Mhareni, Castro Seravallis, Castro Fregone, Castro Forminige, Castro Riginzoli, Castro Curdignani, Castro Cavolani, Castro Camini, Castro Credaci, quam etiam in Castro de la Motta & in terris, & Villis Cesalti, & ubicunque reperirentur, asserens, & confitens se sponte renunciasse ex certa scientia, & non per errorem, nec de cetero ullum jus habere in dictis Castris, & bonis supradictis. Ex alia vero parte dictus Biachinus in presentia dicti Reverendi Patris, mei Notarii, & testium suprascriptorum; ac omnium supradictorum sponte, & certa scientia, omni juri, quod habebat tam in dicto' superiori Comitatu, quam Inferiori, etiam renunciavit ipso facto in manibus dicti Reverendi Patris, & dicti Domini supradicti; asserens, & confitens se nullum jus habere de cetero tam in dicto Comitatu Superiori, quam Inferiori, Castris, Villis, & terris superius nominatis. Qui predictus Dominus Episcopus de presenti dictas renunciationes dictorum Nobilium de consensu, & voluntate omnium supradictorum acceptavit; & mihi Not. infrascripto mandaverunt, & rogaverunt partes antedicte, quod de predictis deberem conficere publicum instrumentum.

Ego Jacobus de Montebeluna q. Domini Accursii Imperiali Auctoritate Notarius, & nunc dicti Domini Episcopi, ac Curie Episcopalis omnibus supradictis interfui, & rogatus scribere scripsi.

Anno Domini Millesimo Trecentesimo Trigesimo Nono. Ind. VII. die XXII. mensis Madii Serravalli in Ecclesia Sante Marie Nove presentibus Domino Fratre Johanne do Bononia Ordinis Sancti Benedicti, Brandalasco filio Minacii Notarii de Colzadinis de Bononia, Francisco Not. q. Magistri Andree peliparii de Seravalle, Arnoldo Sartore de Ceneta & aliis, Hoc Exemplum per me Gabrielem Not. filium q. Catanii de Ceneta sumptum ex autentico scripto manu supradicti Jacobi de Montebeluna Notarii, Discreto Jurisperito Domino Pasino de Surdis de Cremona Judici, & Vicario Nob. Viri Domini Nicolai Falerii de Venetiis Potestatis Terre Seravalli insinuatum fuit, & in ejus presentia per me ipsum Gabrielem Notarium, & alios subscriptos Notarios cum autentico ausculatum, & cum idem Dominus Pasinus Vicarius antedictus cognoverit illud cum ipso autentico pro ordine concordare, ut adhibeatur ipsi exemplo de cetero plena fides, suam, & dicti Domini Potestatis, ac dicte Terre Seravalli auctoritatem interposuit, & decretum.

Ego

Ego Andreas de Ceneta q. Domini Raynaldi de Ceneta Imperiali auctoritate publicus Notarius hoc Exemplum una cum infrascriptis Notariis videl. Ericio de Bambacollis de Bononia, Albertino q. Schenelle, & Gabrielle filio q. Catanii Notarii de Ceneta ad autenticum Instrumentum scriptum manu Jacobi de Montebeluna Notarii coram supradicto Domino Pasino de Surdis de Cremona Judice, & Assessore Nob. Viri Domini Nicolai Falerii de Venetiis Potestatis Terre Saravalli diligenter, & fideliter auscultavi, & quia utrumque concordare inveni, de ejusdem Domini Paxini Vicarii antedicti mandato in ejusdem plenam fidem, & testimonium me subscrisi, & signum meum consuetum posui.

Ego Ericius de Bambacollis de Bononia Imperiali auctoritate Not. hoc Exemplum una cum suprascripto Andrea Not. q. Domini Raynaldi de Ceneta, & infrascriptis Aibertino & Gabriele Notariis de Ceneta ad autenticum Instrumentum scriptum manu supradicti Jacobi de Montebelluna Not. coram supradicto D. Pasino de Surdis de Cremona Judice, & Vicario Nob. Viri Domini Nicholai Falerii de Venetiis Potestatis Terre Serravalli diligenter, & fideliter auscultavi, & quia utrumque concordare inveni de ejusdem Domini Viearii antedicti mandato in ejusdem exempli plenam fidem, & testimonium me subscripsi, & signum meum consuetum posui.

Ego Albertinus q. Schenelle Not. de Ceneta Imperiali auctoritate Notarius hoc exemplum una cum suprascriptis Andrea Not. de Ceneta , & Ericio de Bambacollis de Bononia ad autenticum Instrumentum scriptum manu supradicti Jacobi Not. de Montebeluna coram supradicto Domino Paxino de Surdis de Cremona Judice, & Vicario Nob. Viri Domini Nicholai Falerii de Venetiis Potestatis Terre Seravalli, diligenter, & fideliter auscultavi, & quia utrumque concordare inveni, de ejusdem Domini Vicarii antedicti mandato in ejusdem exempli plenam fidem, ac testimonium me subscripsi, & signum meum consuetum posui.

Ego Gabriel supradicti dom. Catanii de Ceneta Imperiali auctoritate Not. hoc exemplum ex autentico scripto manu supradicti Jacobi de Montebelluna q. Domini Acarisii fideliter sumpsi, & postmodum in presentia supradicti Domini Pasini Vicarii Nob. Viri Domini Nicholai Falerii Potestatis Seravalli, cum dictis Andrea, Erizio, & Albertino Notariis cum ipso autentico auscultavi, & quia utrumque concordare inveni, de ipsius Domini Pasini Vicarii antedicti mandato ad ejusdem Exempli plenam fidem, & testimonium me subscripsi, & signum meum apposui consuetum.

Num. LXXVIII. Anno 1233. 15. Decembre.

Biaquin da Camino investito ne' feudi del contado superiore dal Vescovo di Ceneda. Ex collectione Coo. de Zulianis.

Anno Domini Milles. Ducentesimo Trigesimo Tercio Ind. VI. die XV. Decembris presentibus Viris Dominis Ottolino filio q. Domini Pelegrini de Ceneta, Presbytero Pilloto Mansionario Majoris Ecclesie Cenetensis, Romerio filio olim Domini Leonardi de Ceneta, Enrico Paschali de Villalonga, Maynardo filio q.

Domini Olivardi de Basilgella, Romano filio q. Magistri Otonis de Ceneta & aliis pluribus. Comparuit Biachinus de Camino coram Reverendo in Christo Patre, & Domino Domino Alberto Cenetense Episcopo, & Comite, & eidem Domino Episcopo devote, & humiliter instando, ac postulando, quod cum ad presens Feuda tam superioris, quam inferioris Comitatus vacarent ad presens in manibus Domini antedicti, & de jure dicantur vacare, quod dicta sua Reverenda Paternitas dignaretur, & vellit dicto Domino Biachino, aut de superiori Comitatu, aut de Inferiori, vel de parte predictorum, secundum quod dicte sue Paternitati placeret, per modum recti, & legalis feudi providere. Qui prefactus Dominus volens condescendere votis dicti Domini Biachini, ac cognita Nobilitate, & potentia supradicti propter quam jura Episcopatus possunt defendi & tueri ab omnibus personis, tam de Castro Zimilarum, de Castro Sulighiti, de Castro Vallis mareni, de Castro Seravalli, de Castro Fregone, de Castro Formenige, de Castro Riginzoli, quam etiam de Castro Curdignani, & Cavolani in presentia mei Notarii, & Testium suprascriptorum cum suo Anullo investivit, cum omnibus juribus, & Jurisdictionibus spectantibus ad dictum Comitatum Superiorem una cum vineis, terris, pratis, pascuis, silvis, sallectis, faccionibus, molendinis, piscationibus, servis, & ancillis utriusque sexus, dans, & concedens eidem Domino Biachino, quod capere, & intrare possessionem de dictis bonis, & in predictis superius nominatis, & predicta bona tenere & possidere per modum recti, & legalis Feudi, ut superius dictum est, possit, & debeat corporalem possessionem habere de bonis supradictis: Ita tamen quod dictum feudum transire non possit nisi in heredes dicti Domini Biachini superioris de Camino in mares, & non in feminas, corporalit jurando ad Sancta Dei Evangelia tactis scripturis dictus Dominu Biachinus manutenere jura Episcopatus, & Episcopatum Cenetensem sub pena dicti feudi, & bonorum supradictorum. Actum in Terra Cenete in Ecclesia majori apud Altare Majus.

Ego Jacobus q. Domini Acarisii de Montebeluna Imperiali Auctoritate Not., & nunc dicti Domini Episcopi vel Curie Episcopalis, omnibus supradictis interfui, & rogatus tam a supradicto Reverendo Patre, quam etiam a supradicto Domino Biachino scribere scripsi.

Num. LXXIX. Anno 1235. 19. Aprile.

Il Vescovo di Ceneda investe a titolo di feudo la Comunità di Conegliano delle Ville di Feleto, di Comaredo, di Rivole, e di Porta ed egli é fatto Cittadino e consorte di quel Comune. Dall' archivio della Città di Conegliano copia estratta dall' autentico dal Nob Sig. Domenico dal Giudice.

Anno domini milles. ducentes. trigesimo quinto, Ind. VIII die Jovis duodecimo exeunte aprili, presentibus domino Biachino de Camino, domino Jacobo de Frata, domino Andrea de Bombario, domino Osbergerio de Taglamento, domino Alberto de Scomico, domino Graileto Buca, domino .... domino .... de

Fra-

Frata, domino Bonifacino de Caudairta, Berardo Notario, Vidone notario, Salomone notario, Henrico Pilato notario, Johanne Picolo, Arpone Sertore, & aliis. Dominus Albertus dei gratia Cenetensis Episcopus vice & nomine Episcopatus Cenetensis in generali Consilio more solito .... ad campum ..... Comunis Coneglani, nomine donacionis simplicis, que dicitur inter vivos, que non possit revocari per ingratitudinem seu offensam, ac sicut dicta donatio esset coram actis insinuata, renuncians illi racioni & legi, que dicit donationem non valere ultra quingentos aureos ..... insinuatione jure ..... aliquid, & de hoc quod est proprium, & nomine & jure feudi de hoc quod est feudum, dedit, cessit, tradidit & investivit dominum Ugonem de Vado potestatem recipientem, & recipienti pro Comuni Coneglani & Cenete, & hominibus Cenetensibus de Comitatu & jurisdictione, & districtu, ac signoria, & omni honore & jure de Villa Feleti, de Villa Cornaredi, de Villa Rivole, & de Villa Ponte; scilicet de predictis & omnibus aliis villis, terris, possessionibus, & locis, que sunt vel erunt in futurum in Centenariis, & de Centenariis Coneglani. Quatenus Comune Coneglani & homines Coneglani pro ipso Comuni libere habeant, teneant & possideant predictas Villas, terras, ac loca, & liberam jurisdictionem, & plenam potestatem habeant in ipsis villis, terris, possessionibus, & locis, & hominibus earum villarum, terrarum, & locorum, ita tamen ut ipsum Comune & homines Coneglani pro ipso Comuni possint, & valeant exercere plenam jurisdictionem & potestatem, & etiam merum imperium in dictis terris, villis & possessionibus, & locis & hominibus, sicut quilibet comes, seu Marchio, sive Dux, seu Civitas valet exercere in terris, villis, possessionibus, & locis, & hominibus sue jurisdictioni suppositis & subjectis, & sicut etiam idem dominus Episcopus, seu antecessores hinc ad presentem diem facere poterant, vel exercere. Insuper dictus dominus Episcopus constituit per se, & suos successores Civem, & Consortem Coneglani, & omnes homines sui Episcopatus, qui sunt de districtu Cenetensi, & omnes terras alias Episcopatus Cenetensis, & possessiones, Villas, castra, & loca & homines ipsarum Terrarum, Villarum, possessionum, locorum, & castrorum faciunt, & facere teneantur Comuni Coneglani ostem, iter, cavalcatam, publicum, & dathiam, & coltam, & omnia alia honera, que homines terrarum, villarum, & locorum dominorum Biachini & Vecellonis de Camino Comuni Tarvisii faciebant, & facere tenebantur secundum formam & pactionem, quam dominus Biachinus & dominus Vecellus de Camino, & eorum antecessores habuerunt cum Comuni Tarvisii, & modo habent cum Comuni, & hominibus Coneglani de suis villis, terris, possessionibus, locis & castris, & hominibus in eis habitantes, excepto quod dominus Episcopus, & Canonici Cenetenses non teneantur solvere coltam aliquam Comuni Coneglani, nec de rebus Ecclesie, neque de suis propriis, & quod nec dominus Episcopus, nec Canonici Cenetenses, neque sui Clerici teneantur facere rationem ante Potestatem Coneglani, aut ante officiales Comunis Coneglani. Et promisit idem dominus Episcopus per se, & suos successores nomine Cenetensis Episcopatus cum expensis, & obligatione bonorum dicti episcopatus predicto Potestati Coneglani stipulanti vice, & nomine Comunis Coneglani

 sui

ſub pena duo millia marcharum puri argenti, & reſtaurationis talium jurisdictionum predictam datam, ceſſionem, traditionem, & inveſtituram de Comitatu, jurisdictione, diſtrictu, & ſignoria, honore, & jure omnium ſupradictarum terrarum, villarum, & locorum, & poſſeſſionum, & hominum in eis habitancium omnia & ſingula, ut ſuperius eſt expreſſum, ab homine omni, & ab omni parte defendere, & varentare, tueri & diſbrigare. Quod ſi non fecerit dictam penam duo millia marcharum puri argenti cum expenſis Comuni Coneglani ſolvere teneantur, & reſtaurationem preſtare. Et pena ſoluta, vel non ſoluta omnia & ſingula predicta firma permaneant & exiſtant in perpetuum. Et parabolam dedit idem dominus Epiſcopus nomine Cenetenſis Epiſcopatus domino Ugoni de Vado Poteſtati Coneglani recipienti nomine Comunis Coneglani intrandi tenutam & poſſeſſionem de predictis Comitatu, jurisdictione, diſtrictu, ſignoria, honore & jure ac imperio predictarum Villarum, terrarum, poſſeſſionum, locorum, & caſtrorum, ut ſuperius eſt determinatum. Et ibi dictus dominus Epiſcopus juravit cittadinantiam, & conſortariam Coneglani, & omnia & ſingula ſupradicta firma & rata tenere, & nulla racione, vel occaſione contravenire vel facere; ita quod finis, ſolucio, remiſſio, abſolucio, aut aliquid nocens Comuni Coneglani probari non poſſit ullo modo de predictis, vel aliquo predictorum, dum hoc inſtrumentum, vel aliud hujus tenoris ſcriptum per me Martinum not. de Alberico, vel Albertum not. de Padua filium qu. Jacobini Bocatoris apparuerit incorruptum. Et ibi predictus dominus Ugo Poteſtas Coneglani de voluntate & laudacione hominum dicti Conſilii nullis contradicentibus recepit dictum dominum Epiſcopum in civem & conſortem Coneglani, & ejus perſonam, & bona Epiſcopatus Cenetenſis in cuſtodia, & varda Comunis & hominum Coneglani ad modum & formam, prout Comune Padue receperat Comune Coneglani, & dominum Biaquinum & dominum Vecellonem de Camino, ſecundum quod continetur in carta facta per Michaelem notarium de Albertino. Ad hec promiſit dictus Poteſtas nomine Comunis Coneglani, quod tempore ſue Poteſtarie manutenebit, & ſervabit, & defendet libertatem Eccleſie Cenetenſis, & ſuos Clericos in omni honore ſuo. Item quod de rebus ſpiritualibus, vel ſpiritualibus annexis nec ipſe, nec per officiales ſuos per aliquos alios ſe ullo modo intromittet. Item quod nec de ipſo Epiſcopo, nec de aliquibus clericis ſuis ſe intromittet ad racionem faciendam. Sed ſi aliquis de ipſis clericis coram ipſo Poteſtate, vel ejus officialibus conqueſtus fuerit, dictus Poteſtas, vel officiales, actores, & clericos ad examen ipſius Epiſcopi Cenet. remittet, ut ibidem recipiant racionem. Item quod nec per ſe, nec per officiales ſuos, nec per aliquos alios dicto Epiſcopo, vel Canonicis ſuis aliquam coltam imponet, ſive imponi faciet de rebus Eccleſie, vel ſuis propriis, & ſi impoſita fuerit ipſum a Canonicis incontinenti abſolvet nullo precio dato. Item quod adjuvabit pro poſſe dictum Epiſcopum ſervare, defendere omnia caſtra, Terras, villas, poſſeſſiones, & jurisdictiones, & honores, que & quos dictus epiſcopus vel eccleſia poſſidet, vel quaſi poſſidet, tali condicione injecta, & addita in capitulo, ubi de rebus ſpiritualibus, vel ſpiritualibus annexis nec per ſe, nec per officiales ſuos, nec per aliquos alios

ſe

ſe ullo modo intromittet ; quod Poteſtas debeat facere ſervare ſecundum quod in ſtatuto Comunis Padue de libertate Eccleſie continetur, & non aliter . Et Poteſtas exemplum illius ſtatuti Padue facere venire, & duci Coneglanum , & donec ductum non fuerit illud ſtatutum, ſupradictum Capitulum obſervet . Item quod Poteſtas de terris juriſdictioni Coneglani ſubjectis univerſos hereticos ab Eccleſia denotatos bona fide exterminare ſtudebit pro viribus . Item quod fideliter & efficaciter cum ab Epiſcopo vel archidiacono Cenet. fuerit requiſitus eccleſiam contra hereticos, & eorum complices adſervabit, & ſtudebit bona fide juxta officium ſuum, & poſſe ſuum eccleſiaſtica ſimul, & imperialia ſtatuta, & hereticos , & eorum complices executioni mandare . Que omnia & ſingula predicta dictus dominus Ugo Poteſtas Coneglani data ſibi parabola ab hominibus Comunis Coneglani , nullis contradicentibus in animabus hominum Coneglani attendere & obſervare . Juravit & facere Poteſtatem , qui poſt ipſum veniet ad regimen Coneglani hoc idem facere ſacramentum. Et ibidem predictus dominus Epiſcopus conſtituit ſe procuratorio nomine Comunis Coneglani, & hominum Coneglani poſſidere predictum Comitatum, juriſdictiones, diſtrictum , ſignoriam, & jus imperium, de quibus datam, ceſſionem , & inveſtituram fecit Poteſtati dicte recipienti pro Comuni Coneglani , donec ipſa Poteſtas vel Comune Coneglani in tenutam , & poſſeſſionem intraverit de predictis, predicta dominus Epiſcopus laudavit , & dictus Poteſtas verbo totius conſilii, & voluntate confirmavit, approbavit ſocietatem , pactum , conventionem factum, & factam inter Comune Coneglani & homines Coneglani, & ipſum dominum Epiſcopum ſuo nomine, & nomine epiſcopatus , prout in carta per Bertaldinum notarium , & Carolio in concordia facta continetur , & ſe habituros dicta Poteſtas nomine dicti Comunis, & dictus Epiſcopus nomine Epiſcopatus omnia & ſingula , ut in predicta carta continetur firma , & rata habere, & integrum obſervare.

Actum in Coneclano in Comunis domo.

Martinus de Alberico ſacri Palatii notarius interfui & juſſu dicti Poteſtatis , & dicti domini Epiſcopi, & de eorum voluntate hoc inſtrumentum in concordia cum Alberto notario de Padua filio q. Jacobini Bocatoris ſcripſi .

Num. LXXX. Anno 1235. 11. Settembre.

Sentenza di Ottone Mandello Podeſtà di Padova, e di Renier Zeno Podeſtà di Trivigi giudici eletti, i quali lodando la ſentenza di frate Giovanni pronunziano che i Coneglianeſi , i Cenedeſi , i Camineſi ritornar debbano alla ſocietà de' Trivigiani . Dalla Diſſertazione ms. ſopra il dominio temporale de' Veſcovi di Ceneda preſſo l'autore .

Anno domini milles. ducentes. trigeſimo quinto , Ind. octava die martis XI. intrante Septembri , preſentia domini Alberti Antiocheni Patriarche , domini Nicolai Epiſcopi Regini , domini Ruffini de Mandello , domini Spini de Ercoardis Rectorum Mediolani , dominorum Griffolini de Griffis , Rizzardi de Romigo Recto-

ctorum Brixie, dominorum Orsolini, Bartolomei Rectorum Bononie, domini Anselmi Judicis, Ottonis de Mandello, Barizani de Mandello, Alberti de Ponte, Artusini de Dalismanio, Bonfacini de Saitella, Advezuti Avocati, Uberti Traversini, Rolandi Guarnerini, Ugolini Pincotti, Bartolomei Vanni de Zacco sindicorum de Padua, dominorum Venture Passarini Judicis Potestatis Tarvisii, Petri Businagi, Liberii de Bassa, Gerii de Filippo, Alcironi de Ainardis, Costantini Guidonis de Colle Sancti Martini, David de Rascono, Alberti de Aiexio, Resii de Resio, Odolrici Ugolini de Martio notarii Padue & aliis.

In nomine patris, & filii, & spiritus sancti amen. Nos Otto de Mandello Potestas Padue, & Rainerius Zeno Potestas Tarvisii arbitri, seu arbitratores, seu amicabiles compositores electi a Comuni Padue, Comune Tarvisii, Comune Coneglani, & ejus sindicis, scilicet Andreas de Bombario, Profilasio, & Episcopo Cenetensi, & dominis Biaquino, & Guecello de Camino, ut in compromissis factis per Odolricum Ugolini de Martio notar. de Padua, & Joannem Clerichellam notar. de Tarvisio continetur, de litibus, controversiis, & discordiis, que erant, vel esse videbantur inter Comune Padue, & Comune Coneglani, & illos de Camino, & Episcopum Cenetensem, & Comune Tarvisii ex altera; ita dicimus, sententiamus, arbitramur, deffinimus, atque laudamus: Quod Coneglanum, & homines Coneglani, & Cenetensis, & domini de Camino subditi sint, & esse debeant Comuni Tarvisii, secundum quod ante tempus guerre esse solebant, scilicet secundum formam postarum factarum inter eos, & secundum quod pronuncitum fuit per fratrem Joannem de ordine Predicatorum, qui fuit de Vicentia. Quam sententiam tulit Verone, ut in instrumentis publicis continetur, scriptis per Jacobinum Gratioli de Bononia notarium, & Bonifacium notarium de Mutina, & Girardum de Trasmonte notarium de Padua, & quod homines, & Comune Padue dictos homines de Coneglano, & de Cenetense, & de Camino absolvant, & eis sacramenta, que fecerunt remittant, secundum formam predicte sententie per ipsum fratrem Joannem late. Item quod quindecim mille libre denariorum pervenire debeant in illos de Camino, & quod domini Biaquinus & Guecello, & frater ejus Tolbertus teneantur datam facere pro predictis denariis Comuni Tarvisii de domibus, & turribus, que visi sunt habere in Coneglano, & de possessionibus & jurisdictionibus, & ceteris que in predicta sententia continentur, que pecunia debeat dari predictis dominis de Camino non obstante aliquo interdicto, quod fieret occasione Comunis Tarvisii, & hominum Tarvisii, & si quam datam fecissent illi de Camino in aliquam personam de predictis rebus, quod faciant illam remitti, & promittant de guarentatione Comuni Tarvisii. Item quod septem mille libre denariorum remittant illis de Camino, & Comuni Tarvisii, de quibus pronuntiatum fuit, & in quibus condemnati fuerunt ipsi Comuni per Episcopum Mutinensem, & dominum Jordanum. Item quod illi de Coneglano, & illi de Camino, & loca & homines qui secum erant, & tenebant tempore, non solvant collectam de illis debitis, que sunt contenta & facta pro Comune Tarvisii a tempore guerre incepte inter Comune Tarvisii, & illos de Coneglano, & de Camino usque ad presentem diem, & quod Comune Tar-

Tarvisii *nullo* modo impediat eos de illis debitis. Item quod banna, & condemnationes facte contra eos a tempore guerre remittantur eis a Comuni Tarvisii. Item quod liceat illis de Coneglano, & illis de Camino, & Cenetensi reedificare castra, & loca sua destructa per homines Tarvisii, & quod Castrum Coneglani non debeat destrui secundum quod pronunciatum fuit per dominum Joannem. Item quod strate sint & permaneant illis de Cenetense, & de Camino, secundum quod erant ante tempus guerre. Item quod illi homines qui steterunt, & permanserunt cum illis de Coneglano, & de Camino a tempore guerre cepte hucusque, solvere debeant debita facta pro Comune Coneglani, que facta fuerunt a tempore guerre hucusque. Item quod bona illorum de Coneglano, & de Camino non ponantur ad extimariam Comunis Tarvisii a tempore guerre citra, quod illa debeant remitti. Item in facto duodecim mille librarum denariorum, quos solvent illi, qui condemnati fuerunt decem mille libre denariorum pro Comune Tarvisii. Item quod curia Motte deveniat in dominum Guecellonem de Camino, solvendo ipse dominus Guecello duo mille libre denariorum de superfluo illi qui condemnati fuerunt. Item quod omnia pacta, promissiones, & conventiones, & conditiones firmate, & facte inter Comune Tarvisii ex una parte, & illos de Camino, & Comune Coneglani, & Cenetensis ex altera, rate & firmate habeantur, & inviolabiliter omni tempore observentur, & in statuto sive posta Civitatis Tarvisii ponantur, & scribantur, & nunquam de eodem statuto, sive posta abradantur, vel removeantur; & hec omnia teneatur potestas Tarvisii jurare, & successores ejusdem, qui pro tempore fuerint jurare facere sic attendere nec de hoc possit peti absolutio, seu mutari per consilium aut concionem, aut mutationem status, nec aliquo alio modo, vel ingenio, & quod omnes homines Tarvisii teneantur sacramento sequendi omnia predicta attendere, & observare. Item quod sententia lata per fratrem Joannem de ordine Predicatorum inter Comune Tarvisii ex una parte, & dominum Episcopum Cenetensem ex altera, manuteneatur, & firma habeatur per Comune & homines Tarvisii. Item dicimus, laudamus, & deffinimus, atque sententiamus, quod omnes occupationes, & intromissiones facte per Paduanos in rebus immobilibus hominum Tarvisii a tempore guerre citra, debeant relaxari, & remitti; & e converso occupationes, & intromissiones facte per Tarvisinos in bonis immobilibus hominum de Padua a tempore guerre citra debeant remitti & relaxari. Hec omnia supradicta dominus Otto de Mandello Potestas Padue nomine Comunis Padue & dominus Rainerius Zenus Potestas Tarvisii nomine Comunis Tarvisii, & dominus Melior Judex sindicus & procurator Comunis Tarvisii, ut continetur in carta scripta per Joannem Clerichellam notarium pro ipso Comune Tarvisii, & Albertus Corvus notarius Sindicus, Actor, & procurator Comunis Padue, ut continetur in carta facta per Albertinum notarium, & pro ipso Comune Padue, attendere & observare juraverunt.

Ego Joannes Clerichella sacri Palatii not. interfui, & mandato suprascriptorum Potestatum in concordio cum Odorico Ugolino de Martio notario de Padua, & rogatus scripsi.

Actum in Villa Sancti Martini a Lovaro prope Ecclesiam.

FINE DEL TOMO PRIMO.

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

Avendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. *Fr. Gio: Tommaso Mascheroni* Inquisitor General del Santo Offizio di *Venezia* nel Libro intitolato *Storia della Marca Trivigiana, e Veronese del Sig. Giambatista Verci ec. con Appendice de' monumenti MS.*, non vi esser cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni Costumi, concediamo Licenza a *Giacomo Storti* Stampator *di Venezia* che possi essere stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 29 Maggio 1786.

(*Andrea Querini Rif.*

(*Pietro Barbarigo Rif.*

(*Francesco Morosini Proc. Rif.*

Reg. in Libro a Carte 191 al Num. 1738.

Giuseppe Gradenigo Seg.

STORIA
DELLA
MARCA TRIVIGIANA
E VERONESE

DI GIAMBATISTA VERCI.

TOMO SECONDO.

MDCCLXXXVI.

IN VENEZIA

PRESSO GIACOMO STORTI.

CON PUBLICA APPROVAZIONE.

STORIA
DELLA
MARCA TRIVIGIANA.

LIBRO SECONDO.

La divisione fra la nobiltà e il popolo, le 1274
:ontinue discordie fra i Guelfi ed i Ghibellini
ıveano fatto nascere nelle città Italiane il de-
ìderio di cangiare forma di governo, e di darsi
n balìa di uno de' più potenti lor cittadini.
)ue beni si credevano con tal mezzo di con-
eguire, uno cioè la tranquillità interna toglien-
'o via lo spirito delle fazioni; e l' altro di
assodare quella libertà e indipendenza, che
on tanto sudore e spargimento di sangue ave-
ano sostenuta contro l'armi di formidabili Im-
eradori. Ma tale loro divisamento non pro-
lusse un effetto secondo i loro desiderj; im-
ɪerciocchè que' potenti cittadini, ai quali affi-
larono il governo di loro stessi col titolo di
Capitani generali, avendo incominciato a gu-
tare il piacere dell' autorità e del dominio
rà i tumulti delle fazioni, non seppero poi
ıel seno della pace sì facilmente recarsi a de-
ɔorlo. Essi avevano nelle mani la forza, e un
ıumeroso seguito di aderenti, di amici, e di
ıdulatori era pronto a fomentare e mantenere
e loro mire ambiziose. Quindi per vieppiù
tabilire la loro potenza, e rendersi padroni

1274 assoluti, incominciarono a fabbricare entro all
città fortissime torri, e Rocche e Castelli sot
lo spezioso pretesto della sicurezza loro, e del
città (1).

Ma nella situazione in cui erano gli affari
que' tempi miserabili pieni di confusione e
orrore per tante civili dissensioni, se noi v
lessimo porre in bilancia la perdita della libe
tà loro co' mali che ne provenivano per m
tivo delle fazioni, potremmo scorgere agev
mente che assai migliore e più prudente fu
partito di quelle città che spontaneamente
assoggettarono, che quello delle altre, le qu
governandosi a Republica erano divise da
umori di tanti arrabbiati e vendicativi citta
ni, che altro superiore non conoscevano ch
proprj capriccj. A buon conto se non quie
e tranquille affatto passavano le faccende in V
rona, almeno più rari e meno pericolosi n
scevano i tumulti e le discordie mercè la s
gia direzione del capo che dirigeva gli affa
mentre che nelle altre città della Marca, c
ancor reggevansi a Republica, quasi giornali
erano le sollevazioni, e le uccisioni fra i
versi uomini che componevano i due contr
partiti. Un esempio di questi disordini lo a
biamo in Padova in quest'anno, in cui essen
stati scacciati Albertino e Marsilio da Carra
i loro partigiani che erano numerosi e pote
commossi in loro favore si sollevarono tutti
incominciarono a scorrere fieramente la ter
Fu immantinenti tutto il popolo in arme,
videsi diviso in due parti sotto il nome
Guelfi Rossi e di Ghibellini bianchi; la q
sollevazione fu nel decembre ai sedici. Inc-
dibili

(1) Ved. il Sig. Abate Bettinelli nel suo Risorg. Tom.
Cap. V. p. 246.

ibili furono i disordini nati da questo perico- 1274
osissimo tumulto, e maggiori sarebbero stati
ertamente se il Podestà Padovano (2) non te-
nendo di mettere a ripentaglio la sua vita, e
a sua dignità non si fosse portato coraggiosa-
nente nella piazza frapponendosi fra queste
enti discordi e pazze. Egli era uomo eloquen-
e, e ben gli valse la sua facondia a persuade-
e quegli animi arrabbiati a deponer l' arme,
d a ritirarsi alle proprie abitazioni. Non fu-
ono vane le sue fatiche, ma il benemerito
ettore non fu contento se prima non vedeva
ncora gli animi pacificati e la pace ritornata;
perciò egli scrisse a Filippo Persembruno Po-
eſtà di Trivigi, e a quella Republica, accioc-
hè si volesse frapporre all' accomodamento di
ueste differenze. Gli Ambasciadori mandati
i Trivigiani a quest' effetto furono Pietro da
ombino, e Buonsembiante di Buonaparte, i
uali uniti al Podestà Padovano operarono in
odo che le discordie rimasero pacificate, ma
erò non senza grande fatica.

I Trivigiani, i quali al ritorno de' loro Am-
sciadori furono pienamente informati del gra-
pericolo incorso da' Padovani, con falsa cre-
nza pensarono che il nome vano di Guelfo
di Ghibellino fosse la principal sorgente di
fatti disordini, e però desiderando di conser-
ar quella quiete, che dalle fazioni voleva es-
re perturbata, fecero tostamente un decreto
l loro maggiore Consiglio approvato sotto
se-

(1) L'Anonimo Foscariniano, dal quale noi abbiamo preso notizie di questo racconto, dice che questo Podestà fu Gi-dino Longo Veneto; ma egli prende un grosso errore, ntre che in quest'anno a Padova era Goffredo dalla Torre endo stato il Longo nel 1265. Nelle altre circostanze que-l Scrittore è veritiero.

1274 severissima pena a' cittadini della mano destra e di perpetuo bando, ed a' forestieri di perde la testa, che per l' avvenire niuno osasse c chiamarsi con tali scelleratissimi nomi. La leg ge fu promulgata con grandissima allegrezz del popolo tutto il dì penultimo di genna 1275 dell' anno 1275 (1), e fu falsamente credu con tale proibizione di sradicare i semi dell discordie, di allontanare le dissensioni, e stabilir perpetuamente la pace, e la publi tranquillità; ma quanto errassero que' padri n loro divisamenti lo vedremo fra breve, nc consistendo il male ne' nomi solamente, n essendo la radice infetta da più mortifero v leno, per sanar il quale rimedj più forti, più violenti erano necessarj, che semplici proi zioni, e leggi per lo più inutili e vane.

Intanto liberati i Padovani da un pericol che minacciava apertissima rovina, si fecero dovere di ordinare i provvedimenti necess per sicurezza e difesa loro in caso di nuo turbolenze; quindi in una Rubrica dello St tuto di quella Republica, che ancor ms. si co serva nell' Archivio della città, si leggono m te ordinazioni e leggi fatte per la miglior fo tificazione di essa. Que' saggi Republicisti stesero ancora i loro utili provvedimenti a' lu ghi soggetti; e però in quel decreto si ordi fra le altre cose che anche in Bassano nel Torre de' Leoni star vi dovesse continuamen un Capitano con sei soldati; un altro con qui dici sopra il Girone nuovo, che allora andav fabbricando; due nel Castello di Angarano nel due Torri con otto soldati per torre; un alt nella Rocca del Cismone con otto soldati, d cretandosi che Fontaniva, Cartigliano, Pov e Cis-

(1) Ved. Anonimo Foscariniano loc. cit.

e Cismone concorrer dovessero alla ristorazione 1275
della Rocca suddetta (1).

Così provvedendo alla publica sicurezza contro ogni sinistro accidente credevano i Padovani di assicurar stabilmente la pace e la tranquillità nella loro Provincia, e tanto maggiormente si lusingavano di questo bene, quanto che pochi mesi avanti al surriferito decreto aveano concluso un Trattato con Trivigi, Vicenza, Ferrara, Lendenara, e Rovigo intorno a' banditi, che dovessero essere consegnati alle rispettive città (2); perlochè credettero essi che fosse tempo opportuno di pensare ancora agli abbellimenti della propria città. Così in una Rubrica del medesimo statuto fu imposto al Podestà e agli Anziani, che a spese del Comune si facessero lastricare di mattoni quelle strade della città e de' Borghi, che loro fossero parute utili e necessarie, incominciando dalle piazze (3). I Sobborghi di Padova a quel tempo si estendevano fino al ponte de' Gradici, e fino al ponte del Bassanello, e fino alla Cella (ora volgarmente Arzella), e gli altri sobborghi per un miglio intorno dalle porte della città (4).

Queste cose si decretarono nel decembre del 1275; parte delle quali furono eseguite immantinenti, ma il restante fu trasportato all' anno 1276: anno funestissimo per le publiche 1276
calamità della Marca Trivigiana, e di tutta la Lom-

(1) Ved. Doc. num. 210.
(2) Ved. Doc. num. 206.
(3) Veggasi il Corso de' Fiumi ec. del Sig. Ab. Gennari p. 101.
(4) *Intelligendo suburbia usque ad pontem Gradiciarum, & usque ad pontem Baxanelli, & usque ad Cellam, & alia suburbia per unum miliare longe a portis Civitatis circumquaque.* Così in uno Statuto del 1275. Ved. il Sig. Abate Gennari loc. cit.

1276 Lombardia. Scrive il Muratori ne' suoi Annali appoggiato all' autorità di alcune Cronache da lui prodotte nella sua grande Raccolta degli Scrittori delle cose d'Italia (1), che in primo luogo si fece sentire un grave terremoto; che poi le piogge per quattro mesi furono strabocchevoli tanto e dirotte, che tutti i fiumi uscirono fuori del loro letto, e inondarono le campagne con mortalità di molte persone, e di maggior numero di bestiame. L' Adige crebbe a tale, che superate le rive allagò in molti luoghi la città di Verona, e rovinò colla morte di alcune persone assaissime case, e sconquassò molto le mura della città (2). Lo stesso dir si deve del Bacchiglione in Vicenza, e della Brenta nel Padovano. Questo disordine si tirò dietro l' altro del non poter seminare, e del guastarsi le biade già seminate; e per mancanza di verzure e di erbe un' infinità di bestie perì (3). Quindi una gran fame succeduta per tutta la Marca Trivigiana e la Lombardia fu una necessaria conseguenza di tanti mali (4). Le povere genti estenuate dall' inedia si dispersero per la terra cercando come poter fuggire la morte. Non sazia l' ira di Dio di aggravare i suoi popoli mandò ancora un tempo così furioso levatosi dalle parti marine con tanta violenza di vento e di folgori che desolò ogni cosa per tutti i Villaggi, pe' quali quel turbine passò. I danni fatti in Treviso di case, di tetti, e di Chiese sono descritti lagrimevolmente dall' Anonimo Foscariniano

Cadde

(1) Caffari Annal. Genuens. nel Tom. VI. Chron. Placent. Memor. Potest. Regiens. nel Tom. 8. ec.

(2) Girolamo dalla Corte Stor. di Verona ec.

(3) Annal. d' Ital. a quest' anno.

(4) Cron. Patav. nel Tom. IV. delle Dissert. del Muratori

Cadde per giunta di tanti guai nella vigilia di 1276 Sant' Andrea una smisurata neve, che durò in terra fino al dì primo d'aprile dell'anno seguente (1). In somma, qui riflette il Muratori, se i popoli divisi combattevano l'un contro l'altro per le fazioni che li dividevano, anche il cielo parea che a tutti facesse la guerra.

Tali disgrazie presagivano peravventura le morti di quattro Pontefici, che seguirono tutte in quest'anno medesimo. Furono questi Gregorio X. Innocenzo V. Adriano V., e Giovanni XX. detto XXI., che similmente poco tempo regnò nel Papato (2). Fu quest'ultimo assunto al Pontificato il giorno 13 di settembre; e portatosi a Roma fu coronato colla pontificia tiara. I primi suoi pensieri mirarono a confermare il decreto, col quale Adriano suo antecessore avea sospesa la costituzione di Papa Gregorio X. intorno al Conclave, e di rinnovare le scomuniche e gl' interdetti contro de' Veronesi e de' Pavesi, perchè costantemente aderivano al Ghibellinismo (3). E pure a vero dire il popolo di Verona tanto rigore non si meritava; imperciocchè in quest'anno stesso avea dato saggi non equivoci del suo fedele attaccamento alla vera Religione Cattolica; ma bene spesso si è veduto che uno zelo troppo eccessivo non regolato dalla prudenza trasporta gli uomini a funestissime conseguenze.

Era qualche tempo che andava segretamente serpeggiando pel territorio Veronese l' eresia de' Manichei (4). Mastino vero cattolico, quantunque scomunicato, unitamente al Consiglio mag-

(1) Annal. d'Ital. a quest'anno, ed Autori cit.
(2) Rainal. Annal. Eccles. a quest'anno nu. 3.
(3) Annal. d'Ital. a quest'anno.
(4) Biancolini Supplem. al Zagata p. 64.

1276 maggiore della città deliberò di estirpare del tutto dal suo distretto questa mala radice. Fu presa a pieni voti la massima; e il Vescovo della città, e Filippo de' Bonacolsi Inquisitore, e Alberto dalla Scala fratello di Mastino, prese seco due compagnie di fanti, se ne andarono a Sermione. E' questa una penisola sopra il Lago di Garda, ove spezialmente quegli eretici avean posto il lor nido. Quivi que' zelanti personaggi incominciarono a procedere con tutto il rigore, e un numero grande sì di Sermione, come de' circostanti Villaggi e Castelli furono ritrovati infetti di quella resia. A quelli che si emendarono ravvedendosi dell' errore fu perdonato dopo paterne ed amorevoli ammonizioni; ma gl' incorreggibili ed ostinati nella loro perversa e diabolica opinione furono tutti puniti col fuoco. Intorno al numero de' condannati vanno discordi gli Scrittori; dicendo alcuni che furono fra maschi e femmine cento, altri cento e cinquanta, ed altri solamente settanta sette (1). Di questa severa giustizia ad esempio e terrore degli altri si meritarono i Veronesi dalle città d' Italia lodi grandissime; tanto è vero che comunemente più vantaggiosa riesce una severa rigidità, che una facile indulgenza; poichè la carità anch' ella aver deve i suoi rigori, da' quali se astiensi, diventa ella stessa crudele lasciando crescere i vizj, prevalere i viziosi, e guastarsi gl' innocenti.

Le disgrazie di quest' anno non ebbero forza di trattenere un Nipote di Carlo Re di Napoli di non portarsi a Padova. Egli vi fu accolto da quegl' illustri cittadini con sontuosa magnificenza. Fra le feste che furon fatte in suo ono-

(1) Veggasi lo Storico dalla Corte lib. IX. Torello Saraina lib. 1. ec.

onore egli diede la cintura cavalleresca nella 1276 Chiesa del Duomo ad alcuni nobili Padovani (1); per la qual funzione ſtettero que' cittadini molti giorni in grande allegria, ed in feſtevoli sollazzi. Della quiete ch' eſſi godevano, vollero che anche i Baſſaneſi ne foſſero a parte. Sapevano che un ordine dato da loro alla Comunità di Baſſano, ſiccome contrario a' patti fra i due popoli ſtabiliti, di fabbricare una casa nella Rocca del Cismone, perturbava non poco l'animo de' Baſſaneſi. Compresero la giuſtizia de' loro lamenti, e però que' padri vennero alla determinazione di rivocar quell' ordine con publico decreto confeſſando che quello era ſtato dato contro i patti e le condizioni fra i due Comuni ſtabilite e firmate (2).

E perchè la tranquillità della Republica Padovana non foſſe alterata da qualche discordia, che in que' giorni era nata co' Veneziani, concluse con quella Sereniſſima Republica una ſtabile pace. I motivi de' vicendevoli disguſti furono que' medeſimi, che pochi anni avanti aveano turbato l'animo d'ambidue i popoli, cioè le biade. Le ſtravaganze dell'anno aveano fatto sentire anche a' Veneziani i loro pessimi effetti, e i mali della careſtia tormentavano di molto quel popolo numeroso. La Republica ebbe ricorso per sovvenimento a' Padovani e a' Trivigiani, ma queſti e quelli avendo anch' eſſi grande penuria di grano non poterono soccorrere a' bisogni altrui. Ecco rotta la buona armonia, ecco suscitati nuovi motivi di discordia e di diſſenſione. Si chiudono le palate, ſi divieta il libero corso alle mercan-

(1) Aggiunte a Rolandino nel T. VIII. R. I. S. p. 380. 424.
(2) Ved. Doc. num. 211.

1276 canzie (1). Ma intanto i Veneziani aveano bisogno di pane. Alcuni Ambasciadori vanno alle altre città della Lombardia, ed impetrano da esse abbondante quantità di formento: altri navigano in Puglia, e il Re Carlo liberamente concede loro tutte quelle biade, che lor facean di mestieri nella presente strettezza. Io sospetto non senza qualche fondamento, che le discordie non si siano fermate a sole parole. Conghietturo che quei di Chioggia spezialmente siensi vendicati de' Padovani con qualche incursione. E' fuori di dubbio certamente che i Padovani offesi publicarono contro di loro le rappresaglie; e di esse si fa menzione in una parte del maggior Consiglio di Padova presa sotto la Podesteria di Guidone de'Roberti ne'primi mesi del 1277. Parlasi ancora in questa carta dell' accordo ultimamente fatto fra i Veneti e i Padovani (2): accordo di cui fa memoria anche il Dandolo nella sua Cronaca.

Poterono allora i Padovani con agio maggiore attendere al lavoro delle publiche strade, al quale già avevano dato incominciamento. Leggesi in una delle aggiunte alla Cronica di Rolandino (3) che fin sotto la podesteria di Roberto de' Roberti da Reggio avevano con ghiaja ottimamente accomodata la strada, che da Padova porta a Vicenza. Fu presa a riaccomodarsi eziandio la strada che conduce verso di Limina incominciando dal capo del seliciato.

(1) Andrea Dandolo Chron. Venet. I Veneti Cronisti ciò pongono all'anno antecedente sull'autorità del Dandolo, ma non s'avveggono che il Veneto Scrittore registra que' fatti che successero nel primo anno di Jacopo Contarini Doge eletto a'6 di settembre 1275 sotto il medesimo anno, mentre appartengono anche al 1276.

(2) Ved. Doc. num. 217.

(3) Nel Tom. 8. R. I. S. Roberto de' Roberti fu Podestà di Padova dal luglio 1275. fino al luglio 1276.

to. Al riſtauramento di queſta ſtrada aſſai ne- 1276
ceſſaria fu dato principio nella primavera del
1277; e nell'archivio di Baſſano eſiſtono alcu- 1277
ne carte, che indicano esattamente il lavoro
(1). Ne aveano avuto parte anche i Baſſaneſi;
imperciocchè secondo i loro patti doveano eſſi
pure concorrere ad opere somiglianti. E di
fatti da quelle carte apparisce, che alla Comunità di Baſſano toccò il lavoro della quarta
parte di detta ſtrada, per cui ella spese lire
seicento.

Nelle cose di dovere e di giuſtizia erano
pronti i Baſſaneſi a secondare tutti i deſiderj
della Republica Padovana, ma quando credevano che offender ſi voleſſero i loro diritti,
allora vi opponevano la più valida reſiſtenza;
ſiccome fecero anche in queſt' anno volendo i
Padovani, che la Comunità di Baſſano foſſe
soggetta al dazio de' carri; la qual cosa era direttamente contraria a' loro privilegj, e perciò
ricusarono con fermezza di aſſoggettarviſi. Esaminata da que' padri la faccenda con maggior
rifleſſione trovarono giuſto il rifiuto de' Baſſaneſi, e con una sentenza dei Sapienti a ciò deſtinati li dichiararono immuni da quella impoſta (2). Era, come abbiamo notato altrove,
la soggezione di Baſſano a Padova un miſto
tra la libertà e la dipendenza, ma però i Padovani conſideravano quel popolo come di loro
conquiſta; per la qual cosa gelosamente cuſtodendo il loro dominio non permettevano che
alcuna delle vicine città s'ingerisce in una giurisdizione, che conſideravano tutta propria di
loro. Leggiamo a queſto propoſito una lettera
scrit-

(1) Ved. Doc. num. 218. 219. 220. Ved. anche Corso de' Fiumi del Sig. Abb. Gennari p. 100.

(2) Ved. Doc. num. 223.

1277 scritta dal Podestà di Padova al Doge di Venezia, il quale aveva usato alcuni atti di giurisdizione nel distretto di Bassano (1). Reca maraviglia il vedere con quali imperiosi termini quell'epistola fu dettata.

E' fuor di dubbio che in que' tempi la Republica Padovana era in uno stato assai rispettabile, e molto potente; imperciocchè oltre al vasto ed ubertosissimo suo territorio aveva per giunta tutto il Bassanese, e quello ch' è più considerabile, tutta la provincia Vicentina: Provincia assai ricca, vasta, fertile, e popolata. Perciò l'amicizia di quella Republica era pregiata assai dalle circonvicine cittadi, ma spezialmente ne faceva gran conto il Marchese d' Este come suo Concittadino e il Comune di Ferrara (2). I Padovani dal canto loro si mostrarono sempre grati a tanta benevolenza, e non mancarono di prestar que' soccorsi convenienti ne' bisogni dell'uno e dell'altro. Abbiamo un documento di quest' anno, dal quale appariscono gli ajuti dati recentemente al Marchese e al Comune di Ferrara (3). In esso non si specifica per qual motivo; ma dalle Antichità Estensi del Muratori raccogliesi, che in quest' anno appunto per cagione d' Argenta, e di altri luoghi fu guerra tra il Marchese ed il Comune di Ferrara dall' una parte, e Bonifazio Arcivescovo di Ravenna dall' altra, alla quale si diede poi fine con un trattato di pace, i cui atti esistono nell'Archivio Estense.

In quanto agli affari de' Trivigiani furono quieti e tranquilli in quest' anno, e se erano turbati alquanto dalle rappresaglie che i Veneziani

(1) Ved. Doc. num. 222.
(2) Murator. Antich. Estens. P. II. p. 72.
(3) Ved. Doc. num. 217.

ziani ancor mantenevano contro di loro per la 1277 casa del Quirini incendiata in Mestre, fu finalmente levato via anche questo motivo di publica dispiacenza, e i due Comuni accordandosi nelle differenze stabilirono accordo fra di loro, e confermarono la pace, e sopirono ogni motivo di disgusto (1).

Ma dalle cose di Padova volgiamo l'occhio a quelle di Verona. Funestissime vicende ci somministra la storia di quest'anno; e basti dire che Mastino Capitan Generale fu proditoriamente ammazzato. Ella è cosa assai difficile ad un regnante il render pago e contento ogni genere di persone. Viveva in pace Mastino credendo di essere amato dal suo popolo; e ben fondata era la sua credenza, poichè l'esimie doti dell'animo suo erano ben meritevoli d'un vero amore. Ma il mondo è pieno d'ingrati; nè i vecchi servigi, nè le nuove beneficenze han forza di cangiar l'animo, quando è di sua natura maligno. Fu ordita una segretissima congiura da alcune delle più nobili famiglie Veronesi; e quelle degli Scaramelli e de' Pigozzi furono le principali. Scoppiò la cospirazione a' 17 di ottobre di quest'anno. I congiurati colsero l'occasione che Mastino passar doveva vicino alla casa de' Giudici poco dianzi fabbricata sopra la piazza detta dell'erbe. Aspettarono che fosse inoltrato, e quivi assalitolo, mentre andava con Antonio Nogarola discorrendo, barbaramente lo trucidarono, e insieme con esso il Nogarola che lo volle difendere. Questa uccisione fu eseguita con tale prestezza, che nonostante il numeroso seguito di

(1) Ved. Doc. num. 221.

1277 di Mastino non potè essere a tempo ajutato (1).

Alcuni degli uccisori furono sul fatto ammazzati, altri presi, i quali nel giorno seguente furono per ordine publico fatti crudelmente morire, e gli assenti con grossissime taglie banditi, spianate fino da' fondamenti le loro case, e i loro beni posti nel fisco (2). La via poi per andare alla piazza dei Signori, in capo alla quale seguì il barbaro fatto, dalla inumanità de' feritori prese il nome di Volto Barbaro (3). Alberto fratello di Mastino era in Mantova Podestà; ed inteso l'orrido misfatto volò tosto a Verona con tutti que' Mantovani a lui divoti, e fu ricevuto da' cittadini tra le acclamazioni, e tutti lo gridarono per successore a Mastino nel Capitanato del popolo.

Era Alberto di un animo grande e degno di signoria, amator del giusto, affabile e generoso. Fu suo primo pensiero dar sepoltura onorevole al corpo del defunto fratello; e in Santa Maria Antica, dov' erano i sepolcri de' loro An-

---

(1) Paris da Cereta, Zagata, Saraina, Biancolini note al Zagata, Moscardo ec.

(2) Il motivo, per cui fu da' congiurati ammazzato Mastino, è raccontato dal Saraina, dal Corte, e dal Biancolini nel seguente modo. Era una notte di carnovale un nobile giovine temerariamente entrato nella casa di una vedova della nobile famiglia de' Pigozzi per forzare una sua unica figliuola; il che gli venne anche fatto. Ricorse la madre a Scaramella de' Scaramelli di lei fratello, assai nobile e ricco uomo della città; il quale insieme con gli altri parenti della fanciulla, che si tenevano gravemente offesi e vituperati dalla insolenza di quel disonesto, lo fecero carcerare, chiedendo allo Scaligero, che una tal macchia col sangue di colui lavare volesse. Ma lo Scaligero, piacevole per natura, procurava anzi col matrimonio, che le fosse l'onor risarcito; perciò protraendo in lungo la sentenza tanto spiacque agli Scaramelli e Pigozzi questo peraltro saggio contegno di Mastino, che risolvettero di ammazzarlo.

(3) Vedi Biancolini note al Zagata P. I. p. 55.

Antenati, fece innalzare un'arca magnifica di 1277 marmo nostrale a sempiterna memoria di lui. Questa fu nobilmente collocata presso alla Chiesa, fingendo d'esser coperta da un padiglione formato da sei gran lastre di marmo, che si uniscon nella cima in un picciol quadro con palla sopra, e posano sui traversi di sotto per via di picciolissimo incastro molto artifiziosamente lavorato (1). Leggevasi anche sopra di essa l'iscrizione, della quale ora non vi rimane vestigio alcuno (2). Seguì l'elezione di Alberto a' 27 di ottobre tra le grida universali del popolo Veronese nella publica piazza adunato. Di questa elezione fu rogato publico istrumento, dal quale apparisce, che l'autorità a lui conceduta era assai maggiore che non fu quella già data a Mastino di lui fratello. S'accordano gli Scrittori in dire, che da Alberto ragionevolmente incominciar si possa la Signoria degli Scaligeri in Verona, imperciocchè in lui primieramente un vero e totale dominio vedesi trasferito (3). Vuole il Saraina che i primi due anni del suo principato fossero esenti da ogni turbamento di guerra; ma le Cronache Padovane, e i documenti convincono di sbaglio lo storico Veronese. Abbiamo di certo che poco tempo appresso, che Alberto prese aveva le redini del governo, suscitossi una feroce guerra

(1) Ved. Maffei Verona illustrata ec. Par. III. p 140.

(2) L'iscrizione è riportata dal Moscardo Lib. IX., e dal Biancolini Chiese di Ver. Lib. VIII. p 305. ed è la seguente:

Hic tegit indignum tumulus marcescere florem
Proh dolor! extinctum crudeli proditione
A Scala celsum Mastinum: cujus in arce
Spiritus etherea potiatur pace perhenni.

Questa iscrizione ora è stata incastrata nel muro, e riposta l'arca in altro sito.

(3) Ved. Doc. num. 224.

1277 guerra co' Padovani, e con altre città circonvicine, che durò aspramente per due anni continui.

1278 Correva appunto l' anno 1278 quando il Vescovo di Trento col consentimento del suo popolo sottopose la sua città al dominio della Republica Padovana (1) nel mese di luglio di quest anno (2). Non è facile ad esprimere con parole quanta allegrezza questo nuovo acquisto abbia recato a quella illustre Republica. Essa vi mandò tosto Marsilio Partenopeo a governarla con cavalli e pedoni, i quali abbruciarono alcune ville che non volevano sottomettersi. Ma grandissimo all' incontro fu il dispiacere che tocco o da gelosia, o da invidia, o da ragione di stato provò il popolo Veronese. Era Trento una città, sopra di cui il governo di Verona avea pretese fortissime, fondate però solamente sopra quel corso d' anni che l' aveva signoreggiata, così costumandosi dalle città potenti di que' tempi, quando una volta aveano pretese di dominio sopra un' altra città di minor condizione.

Alla grandezza di Padova aggiungevasi l' aumento non piccolo di potenza ad una città vicina, e di fazione contraria, e che già incominciava a inspirar timore a tutti i popoli circostanti; e questo fu il vero motivo per cui si ruppe la pace fra le due Republiche di Padova e di Verona. Così assicura la Mantissa che vien dietro la Cronaca del Monaco Padovano (3); così il Cronico Patavino (4); così tanti altri Scrit-

(1) Mantissa al Monaco Padovano nel Tom. VIII. R. I. p. 737.

(2) Chron. Patav. nel Tom. IV. Diss. Murator.

(3) Nel Tom. 8. R. I. S. p. 737.

(4) Nel Tom. IV. Diss. Ital. medii Ævi ec.

Scrittori di que' tempi. Dichiarata la guerra la 1278 prima impresa de' Padovani fu diretta contro Cologna. Andarono all' assedio di quel Castello con tutte le forze loro; e con essi vi andarono i Vicentini, ed Obizzo Marchese d' Este (1). Una carta dell' Archivio di Bassano indica che a' 17 di novembre era l' esercito già sotto Cologna (2); avendovi la Comunità di Bassano mandato anch'essa i suoi soldati, per mantenimento de' quali essa spediva all' esercito il necessario frumento (3). Un' altra dell'archivio ducale di Modena ci avvisa medesimamente che vi erano a' 24 del mese stesso (4).

In soccorso de' Padovani s' unirono le città di Cremona, di Brescia, di Parma, di Modena, e di Ferrara, e Gerardo da Camino, che tutte seguivano avidamente il partito de' Guelfi. L' istrumento di questa confederazione a danno e distruzione di tutti i Veronesi, come ivi si dichiara, fu stipulato il giorno ventesimo ottavo di novembre negli accampamenti intorno a Cologna, nella casa in cui dimorava Martin Vallaresso Podestà di Padova presente lo stesso Marchese d' Este (5). Che ivi fosse ancora Gerardo da Camino chiaramente si raccoglie. Durò l' assedio di Cologna per quaranta due giorni (6); in fine de' quali fu costretta a capitolare la resa sottoponendosi al dominio Padovano; e scrive il Cronico Patavino che ciò seguì nel giorno di S. Tommaso. E' molto probabile che in compagnia di Gerardo

(1) Antich. Estens. p. 32. P. II. Chron. Estens. &c.
(2) Ved. Doc. num. 228.
(3) Ved. Doc. num. 230.
(4) Ved. Doc. num. 229.
(5) Ved. Doc. num. 229.
(6) Murat. Antich. Est. P. II. p. 32.

1278 do si trovasse anche un numero ragguardevole di Feltrini, e di Bellunesi, sapendosi che di quelle città era Gerardo padrone. Che i Trivigiani vi andassero in buon numero, la cosa è certa, poichè lo dice l' Anonimo Foscariniano; ma non inclino a credere, come vuole il Bonifazio (1), che anche il Patriarca d' Aquileja vi fosse; poichè se è vero, come vuole il Muratori (2), che il Patriarca con un grosso corpo di cavalleria e di balestrieri Friulani, ai quali il Cambrucci (3) ne aggiunge molti di Belluno e di Feltre, fosse andato nel Milanese in favore de' Torriani contro Otton Visconte Arcivescovo e Signore di Milano, non può aver luogo l' asserzione dello Storico Trivigiano.

Alberto vedendosi piombare addosso tanta tempesta non si perdette però di animo nè di coraggio. Egli era un eccellente politico, ma nel medesimo tempo anche un prode guerriero; poichè un Principe, che non sa governare che nella pace o nella guerra, e che non è capace di condurre il suo popolo in questi due stati non è che un mezzo Principe. Appunto in que' giorni ritornato era nel grembo nella Chiesa Cattolica, e il Papa avea dato a' suoi ministri facoltà di assolverlo dalle censure, e liberar dall' interdetto la città di Verona (4). Or considerando che ogni picciolo ritardo esser poteva oltre modo nocivo, raccolse il maggior numero di soldati che potè, e si accinse non solamente alla difesa, ma all' offesa ancora de' suoi nimici. Al primo movimento delle armi sue

(1) Stor. di Trivigi lib VI. p 271.
(2) Annal. di Ital. a quest'anno.
(3) Stor. di Feltre ms. lib. III.
(4) Rainal. Annal. Eccles. num. 77. a quest' anno, Murat. Annal. d' Ital.

sue diedesi alla Republica Veronese il Castello 1278 di Monzambano (1). Indi diresse le sue genti contro Mellara, che era un Castello del Ferrarese territorio, e dopo breve e debole resistenza lo prese d'assalto, e condusse prigionieri a Verona tutti que' Ferraresi, che ivi si ritrovavano di presidio (2).

Le forze che Alberto oppose a' suoi nimici, rintuzzarono alquanto l'ardire e la presunzione de' Collegati. Così in piccoli fatti fu consumato il restante dell'anno (3), e alcuni mesi ancora del vegnente 1279. Tutte le imprese 1279 si ridussero a scaramuccie, e scorrerie, a saccheggi, a rubamenti. Ma Alberto, che avea fondatamente appreso l'arte finissima del regnare, con modi più politici ordiva le sue difese. Egli sapea, prudente uomo ch' egli era, che nelle cose di guerra assai più vale il più delle volte l' astuzia, che la forza, e che uscì a buon fine da' più gravi pericoli, chi adoperò meglio l'armi della politica, che gli eserciti numerosi. Tramava egli segretamente e in Vicenza ed in Trento una ribellione contro dei Padovani, persuaso che questa sarebbe stata la più valida diversione alle loro armi; non ignorando che nell'una, e nell'altra città ci avevano molti cittadini assai malcontenti del governo loro. E il Comune di Padova già s'era accorto, che la maggior parte de' Trentini mal sofferivano il giogo, e a tenerli in fre-

(1) Biancolini note al Zagata p. 64.

(2) Sardi Stor. di Ferrara p. 76. Frizzi Memor. della Famiglia Bevilacqua p 7.

(3) L'Anonimo Foscariniano pretende che fosse fatto accordo di pace colle condizioni di rovinare il Castello di Cologna, e la restituzion de' prigioni; ma i fatti che avvennero dopo dimostrano che lo Scrittore o hà preso uno sbaglio, o che la pace fu di sola apparenza.

1279 freno vi accrebbero i soldati della guarnigione. Due carte dell' Archivio di Bassano ci fanno certi dell' una e dell' altra verità (1), poichè i Bassanesi furono quelli che si portarono alla custodia di Trento. Ma di Vicenza, siccome di città assai vicina, i Padovani non sospettavano nè punto, nè poco; eppure quivi si ordivano i più perniciosi trattati. Si manifestò la congiura nel mese di luglio, come vuole il Cronista Smereglo; e il Cronico Patavino scrive (2), che capi della trama furono due fratelli degli Schinelli, Bartolomeo ed Ansedisio. La Cronaca dello Smereglo vuole che fossero Bartolomeo da Bovolono, e Pace dei Rossi di fazione Ghibellini; al quale scrittore io m' appiglio assai più volentieri. Ma o fossero gli uni o gli altri, essi certamente trattarono co' Veronesi di liberar Vicenza dalla Signoria de' Padovani; e nel giorno stabilito vennero i Veronesi fino a Pontalto a un miglio da Vicenza.

Come il trattato venisse a cognizione de' Padovani, gli Storici non ce lo dicono; ma il fatto stà, che i Veronesi a Pontalto furono avvisati della congiura scoperta; per la qual cosa fuggirono più che di trotto, e con essi ebbero la sorte di fuggire similmente molti de' congiurati. Gran tumulto a tanto avviso destossi in Padova. Il Podestà co' soldati cavalcò fino a Vicenza, e fece catturare molti de' principali cittadini, che furono condotti nelle prigioni di Padova (3). Assicura lo Smereglo che circa ventotto furono posti a' tormenti, e per due vol-

(1) Ved. Doc. num. 232. e 234.
(2) Nel Tom. IV. Diss. Muratori. Ved. anche Aggiunte Rolandino p. 381. 424.
(3) Chron. Patav. cit.

volte in diverſi tempi crudelmente torturati ; 1279
ma l'innocenza loro fu superiore ad ogni martoro. Non confeſſarono ne' tormenti, perchè non erano rei; e però furono sciolti da' ceppi, ma in Padova confinati. Due frattanto di quegli infelici morirono fra le crudeliſſime torture (1). Tale era il barbaro coſtume di quell' età, che ne' modi più inumani eſtendevaſi eziandio a' prigionieri di guerra. Ho trascritto una sentenza di Oldorico Signore d'Arco contro alcuni suoi vaſſalli ribelli, dalla quale appariscono le crudeltà fieriſſime, che ſi praticavano co' miserabili prigionieri (2).

Le cose dette di sopra inasprirono maggiormente gli animi dei due Comuni nimici in modo che con più furore proseguirono la guerra, e con maggiore asprezza. I Veroneſi quando ritornarono dal tentativo di Vicenza, che non ebbe il suo effetto, ſi sparsero pel territorio de' Vicentini, e dando il guaſto a tutto ciò che loro facevaſi incontro a guisa di rovinoſi torrenti recarono danni infiniti a tutto quel gran tratto di fertile paese. I Padovani unite le genti in Vicenza per vendicarſi di tanta ingiuria scorsero senza dimora su quel di Verona non punto inferiori in queſto a' loro nimici nell' acerbità delle desolazioni e delle rovine. Ecco le conseguenze funeſtiſſime delle guerre feroci di que' tempi; e vinti e vincitori scambievolmente impoverirſi e diſtruggerſi per soddisfar l' ambizione, per accrescere il dominio, per contentare la vanità, per un amore mal inteso di gloria.

Frat-

(1) Smeregl. Chron. cit.
(2) Ved. Doc. num. 236.

1279 Frattanto ebbero feliciſſima riuscita i tentativi di Alberto contro di Trento. Tanto egli fece, e tanto promise a' Caſtellani di quella Provincia, e a' discontenti cittadini della città, che finalmente i Trentini ſi levarono dall' ubbidienza de' Padovani. La Mantiſſa che segue la Cronaca del Monaco Padovano (1) vuole che ciò avveniſſe nel mese d' agoſto, ma un documento, che da noi sarà prodotto, ci dichiara che nel mese di luglio fu condotta a fine felicemente la trama, e nata la ſtrepitosa rivolta (2); alla quale ebbe parte principalmente il Vescovo (3). Queſto saggio Prelato operò in modo che in una ſiffatta rivoluzione non nasceſſero i consueti disordini; e di fatti, come ci atteſta anche il Cronico Patavino, il Podeſtà Marſilio fu licenziato senza offesa veruna. Maneggiò egli poscia la pace colla Republica Veronese, la quale fu conclusa a' 29. di luglio, eſſendo ſtato preso Jatalmo di Villalta per arbitro amichevole di tutte le differenze: pace che fu poscia approvata e confermata nel maggior Conſiglio de' Veroneſi a' 4. di ottobre (4).

La ribellione de' Trentini non ributtò l'impeto feroce de' Padovani, anzi con tutto lo sforzo proseguirono la guerra mettendo inſieme il maggior esercito che quella Republica raccor poteſſe. Tutti gli amici erano concorſi colle lor forze; e spezialmente i Trivigiani in vigor della nuova ratificazione di alleanza già fatta fin dall' anno 1267. fra le due città (5). Solo il Marchese d' Eſte vi mancava,

(1) Nel Tom. 8. R. I. S. pag. 737.
(2) Ved. Doc. num. 246.
(3) Chron Patav. cit.
(4) Ved. Doc. num. 246.
(5) Ved. Doc. num. 241. 242. 243. 244.

va, perchè in que' giorni appunto erano insor- 1279
te alcune liti fra il Marchese e il Comune di Ferrara dall' una parte, e il Doge e Comune di Venezia dall' altra (1). I Padovani, a' quali molto premeva la quiete del Marchese non solo per l'amicizia che tra loro passava, ma anche per ricevere i promessi soccorsi, inviarono i loro ambasciatori a Venezia a pregar il Doge di non molestar nè il Marchese, nè i Ferraresi. Convien dire, come osserva il Muratori, che buon effetto producesse questa ambasciata, perciocchè niun vestigio ci resta, che continuassero i Veneziani nelle loro pretese contro il Marchese, ed i Ferraresi.

Ma tutti gli straordinarj armamenti de' Padovani di quest' anno si ridussero finalmente a piccolissimi fatti. Aspettavano forse verso il fine della Campagna di far qualche memorabile impresa, come suole avvenire il più delle volte; ma mancò loro il tempo opportuno, imperciocchè fu d'uopo che più che di fretta si tornassero alle loro case. Erano insorte internamente grandissime dissensioni, di modo che temevasi che la Republica sentirne dovesse gravissimi danni. La fazione de' Guelfi acerbamente sdegnata contro il Podestà minacciavalo apertamente. Era questi Giacomo Gonzolini da Osimo, che nel dì di San Pietro secondo il solito era succeduto nell' uffizio a Marino Vallaresso Veneziano. Quali fossero i motivi di tale disgusto, tacciono le Aggiunte che seguono la Cronaca di Rolandino, ma il Cronaco Padovano par che chiaramente lo accenni, col quale si accordano i detti dello storico Cambrucci, che assai più diffusamente, e con

(1) Murator. Antich. Est. P. II. Cap. II. pag. 32.

1279 con maggior chiarezza espone il fatto (1).

Scrivono essi pertanto che Adalgerio Vescovo di Feltre, essendo i Trivigiani fra loro discordi, adoperossi validamente, perchè si dessero sotto la protezione di Padova. Gli venne fatto ancora di persuadere i capi che dirigevano il Comune; e perciò scrivendo la faccenda al Padovano Podestà ne lo richiese che mandar gli dovesse tostamente ducento cavalli eletti. L'incuria di lui fu sì grande, qualunque ne fosse il motivo, che non solamente non condiscese alle istanze del Vescovo Feltrino, ma neppure fece parte dell'affare agli anziani della Republica. Fuggì intanto l'opportunità, ma la cosa non istette segreta. La riseppe il popolo, il quale aggiungendo alcuni altri motivi contro di esso sospettandolo del partito Ghibellino per essere stato troppo indulgente contro que' Vicentini che furono accusati di ribellione (2), n'ebbe tanto disdegno, che suscitossi contro il neghittoso Podestà una grande sollevazione. Furono tosto richiamati tutti i Padovani dall' esercito, ed acquetarono alquanto il tumulto. L' incendio però fu coperto, ma non estinto, sicchè que' Padri credettero esser necessario di ricorrere all' ultimo espediente eleggendo un Capitano del popolo, che ritornar facesse la tranquillità e la pace. Così facevano gli antichi Romani nelle più disastrose emergenze della Republica creando il Dittatore; la qual cosa dimostra che in quanto ai motivi dell'elezione, e all'autorità di quel supremo magistrato servando le debite proporzioni erano eguali. Fu di concorde volere eletto Matteo da Correggio da

(1) Stor. di Feltre lib. III.
(2) Ved. Anonimo Foscariniano lib. VIII.

da Parma (1), personaggio che in que' tempi 1279 si distingueva fra' primi per valore non meno, che per prudenza. Tale elezione seguì nel mese di novembre.

Ognun credeva che l'autorità del Capitano generale acquetar dovesse i tumulti del popolo irritato, ma difficilissime all'accomodamento sono le cose che dipendono dal volere di molte teste plebee, che pretendono capacità a' publici affari; e questo è uno de' molti motivi che il governo democratico sarà sempre inferiore di molto agli altri governi di aristocrazia, e di monarchia. Il popolo si era intestato di volere ad ogni patto che il Podestà Gonzolini fosse dall'uffizio rimosso; nè il loro Capitano ebbe forza di raffrenare una nuova sollevazione de' Guelfi, che contro di lui si mosse a' 9. di decembre (2). Fu sì grande, e sì generale il tumulto, e l'ammutinamento del popolo, che finalmente il Podestà fu obbligato a rinunciare la carica, ed abbandonare la Città. Acquetato il rumore, di concorde sentimento fu eletto a quella dignità lo stesso Capitano Matteo; il quale entrò al Reggimento a' 10. di decembre, e da questo punto cangiossi il tempo de' Reggimenti Padovani. Essi ebbero fino a quest' ora il loro principio a' 29. di giugno giorno di S. Pietro, e da ora innanzi lo avranno il primo di gennajo. (3).

In quanto agli affari delle altre Città della provincia può meritare onorevole rimembranza la fondazione in quest' anno di un nuovo con-

(1) Chron. Patav. nel Tom. IV. Differtaz. Ital. del Muratori.

(2) Chron. Patav. loc. cit.

(3) Aggiunte a Rolandino nel Tom. VIII. Rer. Ital. Script. pag. 381. 424.

1279 convento di religiose in Serravalle, mercè la pietà insigne e lodevole di Soprana figliuola di Biaquino da Camino, e sorella di Gerardo. Questa pia donna era vedova di Ulrico di Tuvo Signor Tedesco (1), ed abborrendo le grandezze del secolo, e i vani onori delle felicità mondane, si era ritirata in Serravalle, solita residenza de' suoi maggiori, dove avendo ottenuto da Andrea Priore di S. Giustina di Serravalle il monastero unitamente a' beni annessi, che già era stato fondato per uso di monaci fin dal 1228. da Gabriele da Camino suo zio (2), v' introdusse divotissime donne, e diè principio colla permissione del Vescovo diocesano ad un monastero di monache, che ancora sussistono, e di cui poscia fu dichiarata Abadessa (3).

Ora tornando agli affari di guerra, è cosa verissima, che la giustizia non dee solamente presiedere al principio della guerra, ma dee accompagnarla in tutto il corso di essa, e regolarne i passi; come è ancora manifesto e palese, che le vittorie medesime non recano a' vincitori vera gloria e splendore, se non quando i mezzi adoperati per conseguirle son giusti. Nè solamente la retta ragione e la buona morale insegnavano agli antichi, che le cause della guerra dovevano esser giuste, ma tal era ancora l' insegnamento della sana politica,

(1) Ved. Doc. num. 109.

(2) Ved. Doc. 55. 56. e 57. Che Gabriele fosse anche il benemerito fondatore di quella chiesa si comprende ad evidenza da una iscrizione, che si legge in una pietra semicircolare nell' atrio di quella in tali parole: *Dominus Gabriel de Camino fecit fieri hoc opus currente anno domini MCCXXVII. Indict. XV.* ma le parole sono assai mal fatte con istrambe figure all' intorno, ed una croce fatta a rovescio in mezzo.

(3) Ved. Doc. num. 237. e Doc. num. 320.

tica. In fatti non v'è cosa tanto capace ad 1279 accendere e raddoppiare il valore negli uomini, il coraggio, lo spirito, quanto quella di essere intimamente persuasi, che la lor causa è la migliore, e che la giustizia combatte per loro. All'opposto nulla è sì proprio ad abbattere il cuore, e a indebolire la forza e l' ardimento, quanto il credere che la guerra sia mossa contro la giustizia e il dovere. Il maggior numero del popolo Padovano non era persuaso che la guerra, che facevasi a' Veronesi, fosse giusta; e però andavano all'esercito contro lor voglia; e quindi avvenne che finora non fecero veruna impresa degna di loro, e quel che è peggio rimossero da loro gli animi di alcuni de' lor migliori amici.

Fu il primo il Vescovo di Trento ad allontanarsi dal partito che avealo condotto a favorire i Padovani, come abbiam detto di sopra; la qual cosa eseguita nel luglio procurò tosto che una pace stabile e ferma mettesse fine a tutte le differenze che fra lui vertevano, e Mainardo Conte di Gorizia. Si era posto mediatore Adalgerio Vescovo di Feltre; per le benefiche cure del quale fu l'accordo concluso a' 3 di agosto (1); e a' 9 fu similmente stipulata per opera del Vescovo stesso la pace fra il medesimo Vescovo di Trento, e Bonifazio e Federico Signori di Castelbarco, e loro Collegati (2): per la qual cosa anche la Provincia Trentina ricuperò quello stato di tranquillità, che è necessario tanto alla comune felicità; e al Vescovo Adalgerio per opera così pia non mancarono gli elogj degli Scrit-

(1) Ved. Doc. num. 239.
(2) Ved. Doc. num. 240.

1279 Scrittori (1). La riconciliazione de' Castrobarcensi e loro Collegati venne in appresso a quella di Mainardo Conte del Tirolo per opera del compromesso stesso fatto in persona dello stesso Adalgerio: quindi raccogliesi che i Signori di Castelbarco, siccome prima si erano collegati con Ecelino da Romano, così poscia confederaronsi col medesimo Mainardo a' danni della Chiesa di Trento. Il perchè si dovettero eglino sottomettere allo stesso compromesso, cui si sottopose Mainardo; secondo che apparisce da altra carta dello stesso anno 1279. registrata in un Codice del Vescovo e Cardinal Bernardo Clesio, in cui esso Mainardo si obbligò a costringere i detti Castrobarcensi in caso ch' essi non si volessero compromettere nel Vescovo Adalgerio (2).

L' esempio di Trento fu seguito indi a poco dalle Città di Brescia e di Mantova; le quali da gran tempo erano in lega co' Padovani; ma Alberto dalla Scala tanto si adoperò che finalmente potè rimuoverle da quella lega, ed unirle co' Veronesi. Fu l' istrumento della pace e della confederazione conchiuso a Montechiaro, ove erano intervenuti gli Ambasciatori di tutte tre le Comunità. Di là si portarono poscia tutti a Verona, ove per esecuzione e confermazione di essa pace fu nel maggior Consiglio laudata ed approvata, di che fu fatta similmente publica solenne carta (3). Alle quali cose unendosi le dissensioni civili,

(1) Ved. Opuscolo di Monsig. Lucio Doglioni Canonico di Belluno nel T. 34 N. R. d' Opuscoli &c. p. 37.. e il P. Bonelli Mem. Istor. Critiche intorno al B. Adalpreto pag. 510. 613. Vol. II.

(2) Bonelli Notizie della Chiesa di Trento &c. Vol. II. p. 615.

(3) Ved. Doc. num. 245.

vili, che internamente dividevano gli animi 1279 de' Cittadini, e i disordini provenuti dalla cattiva direzione del Podestà Gonzolini, per forza era d'uopo che le cose loro andassero di mal in peggio, come in fatti addivenne ancora nelle loro imprese dell'anno che segue 1280. 1280

Acquetarono i Padovani coll'allontanamento del Podestà Gonzolini le interne discordie; ma rinnovarono la guerra contro i Veronesi con maggior fervore di prima. Fino da' primi di gennajo mandarono le genti loro in campagna, e Pietro de' Dauli era il Capitano de' cavalli Padovani. Erano presso a Cologna, quando sorpresi all' improvviso da' Veronesi rilevarono un' intera sconfitta. Pietro fu ucciso, e molti de' principali Padovani furono condotti nelle prigioni di Verona (1). Proseguirono i Veronesi la fortuna che li secondava, e condussero tutte le genti che aveano destinate per la guerra contro i Padovani, verso di Trento, e sorpresero la Rocca, che ancor custodivasi dalle genti di Padova. Mainardo Conte di Gorizia era con loro, e a lui consegnata la difesa di quella fortezza essi ritornarono in dietro per far fronte all' esercito nimico (2).

Portava già la fama per ogni dove i grandi preparamenti del Comune di Padova. Obizzo Marchese d' Este marciò in loro ajuto con tutte quelle forze che avea potuto mettere insieme (3). Così fece il Patriarca, così i Caminesi (4). Al primo di maggio avanti no-

(1) Chron. Patav. cit.
(2) Tentamen Genealogico-Chronol. &c. Rodulphi Coronini &c. P. II. p. 228.
(3) Antich. Est. Par. II. pag. 32.
(4) Anonimo Foscariniano. ms.

1280 nona fu estratto il Carroccio fuor della Chiesa, e a' 12. giorno di domenica si mosse l' esercito col Carroccio verso Verona (1). Scrive uno Storico di Padova che quest' armamento fu così grandioso, che il solo carriaggio occupava lo spazio di quindici miglia (2). Io la credo un' esagerazione troppo ampollosa di quello Scrittore; ma si può nondimeno da quelle parole giustamente inferire, che grande e numeroso doveva essere quell' esercito. Andò a Vicenza, ed ivi stette tre giorni, indi proseguendo il viaggio fermossi a Villanova, che è del distretto di Verona. Per quattordici giorni i guastatori non altro fecero che abbruciare le ville e le vigne, tagliare gli alberi, guastar le biade, scorrere e mettere a saccomanno ogni cosa fino alli borghi della Città (3). Furono allora abbruciati Caldiero, Cologna, Ilasio, S. Martin Bonalbergo, Trinago, Blonda, e molti altri villaggi (4).

In tre carte Bassanesi de' 19. 20. e 21. maggio noi troviamo quest' esercito sul Veronese, e nominatamente a Villanova (5). I Veronesi rinchiusi entro alle mura stavano sulla difesa, nè all' incerto esito d' una battaglia volevano arrischiare la fortuna dello stato. Intanto Alberto dalla Scala, e il Podestà di Verona, ch' era Gelasio de' Carbonesi Bolognese, vedendo che a tanto impeto non poteano resistere le forze loro, mossero trattati di pace. S' interposero gli Ambasciadori de' Signori Veneziani, e quelli di Trivigi, e frate Lorenzo Retto-

(1) Chron. Patav. cit.
(2) Ved. Annal. d' Ital. a quest' anno.
(3) Ved. Aggiunte a Rolandino Tom. VIII. R. I. S. pag. 381. 424. 448.
(4) Chron. Patav. cit.
(5) Ved. Doc. num. 250. 251. 252.

tore della Cà di Dio di Venezia, i quali entrarono mediatori della concordia (1). Intanto co' maneggi dell' Abate di San Zeno a' 29. di maggio fu ſtabilita una tregua fino ad agoſto (2). Conservaſi tuttavia nell' Archivio Eſtense il mandato de' Veroneſi per iſtabilir queſta pace co' Padovani e col Marchese *pro se & Abbatia & Comitatu Rodigii, & Salvaterra, & omnibus de diſtrictu dicti domini Marchionis*, come scrive il Muratori (3). 1280

La pace da queſti personaggi fu egregiamente maneggiata e conclusa. Scrive il Cronico Patavino, che nel mese d'agoſto fu celebrata, ma l'iſtrumento della publicazione non fu certamente ſtipulato se non che a' due di Settembre (4). In Verona ſi publicò con suono di trombe al capitello del mercato della piazza, e se ne onorò la publicazione con continua feſta di tre giorni (5). In vigore di eſſa furono liberamente reſtituite al Marchese Obizzo le terre di Zimella, Baldaria, e Preſſana. Vi aggiungono il Muratori (6), e il Sardi (7) anche Cologna, ma nell'autentico iſtrumento, che sarà da noi publicato, ſi dichiara in un articolo che il Caſtello di Cologna colla Terra ſi debba atterrar dalle fondamenta, nè quello in alcun tempo mai poſſa eſſer riedificato nè per i Veroneſi, nè per altre persone (8); condizione peraltro che non ebbe la sua ese-

(1) Aggiunte a Rolandino pag. 382.
(2) Anonim. Foscariniano ms.
(3) Antich. Eſtens. P. II. pag. 33.
(4) Ved. Doc. num. 253.
(5) Saraina lib. II. pag. 21. t.
(6) Antich. Eſtens. loc. cit.
(7) Stor. di Ferrara lib. IV. p. 77.
(8) Si avverta che l'iſtrumento di queſta pace fu publicato e dal Saraina e dal Corte e dal Burmanno, e dal Lunig,

1280 esecuzione, perchè Cologna fu sempre in piedi. Le condizioni co' Padovani si possono vedere nell' istrumento medesimo.

Sorge finalmente a ravvivare tutta la Provincia un bel sereno di pace. Si depongono le armi, le potenze belligeranti si restituiscono a vicenda le lor conquiste ed i prigioni; e le cose tutte rimangono in quello stato medesimo, in cui da principio trovavansi. Ecco il fine ordinario delle guerre; ma intanto i miseri popoli, e le infelici provincie, che soffrirono i funestissimi disordini degli arrabbiati eserciti, rimasero impoveriti, distrutti, annichilati. Voi che dal fondo di un gabinetto, qui esclama un eloquentissimo moderno oratore, o consigliate o segnate una dichiarazione di guerra, sospendete per un poco la penna, e pensate: se la vostra guerra non è giusta (e non può esser giusta, se non riducasi chiaramente ad una giusta difesa), che cosa sarà ella mai se non se una violazione solenne di tutti i diritti della religione, della società, e della natura?

Intanto fermata in tal guisa la pace le arti, il commercio, il buon ordine ripigliarono il primiero vigore. Secondo il Corte promosse Alberto con tutto lo studio l'arte della lana in Verona, rinnovando gli antichi ordini che per malvagità di alcuni erano quasi del tutto andati in dimenticanza; poichè nutrendo i nobili fin da que' tempi que' falsi sentimenti che

nig, e tutti tradotto in lingua italiana, e tutti incorsero nel medesimo sbaglio ponendolo all'anno 1287. Se la serie de' fatti non fossero bastanti a dichiararlo del 1280. lo dichiara indizion settima che in quest' anno correva, mentre che nel 1287. era la quindecima. Ma che presso il Saraina fosse errore di stampa, si raccoglie ad evidenza da quanto scrisse nel lib. II. della sua Storia a car. 21. t.

che aveano ereditato da' popoli barbari, da' 1280
quali discendevano, che le arti degradano il carattere di nobiltà, aveano gettato sopra di esse un tale disprezzo, che non poteano fare felici avanzamenti. Alberto, i cui naturali talenti erano superiori a certi pregiudizj, procurò ogni mezzo per rianimarle, e il Corte assicura sull'autorità di alcune Cronache, che sì grande era il desiderio di lui che si esercitasse fra le altre arti quella della lana, che a molti prestò cortesemente gran somme di danari, perchè potessero in quelle manifatture impiegarli. Quindi egli giustamente riflette esser vero quel detto, che un solo amico che voglia, è bastante a liberarne molti dalla povertà. Con tal ordine incominciò la città a respirare da' mali passati, ma nel medesimo tempo che cresceva in ricchezze, andava perdendo a gradi l'antica sua libertà. Intanto Alberto privò la Republica della elezione del suo Podestà, privilegio da lei goduto fino a quest'anno, nel quale egli di assoluta autorità, senza l'assenso de' Cittadini, confermò Gelasio de' Carbonesi nella Pretura. La novità diede materia a grandi discorsi; ma niuno ebbe ardire di opporsi, nè mai più i Veronesi riacquistarono questo diritto (1).

Tale era la politica, che tennero i Capitani eletti dal popolo per arrivare all'assoluto dominio delle Città, che avean lor dato nelle mani le redini del governo. Le andarono spogliando ora di un diritto, ed ora di un altro, finchè si rendettero dispotici padroni d'ogni cosa, e in ciò fare imitarono l'esempio delle stesse città, le quali avendo soggiogato qualch' altra

(1) Biancolini note al Zagata pag. 64.

1280 altra città o terra di minor conto, che non era di loro giurisdizione, promettevano sul principio libertà e diritti, concedevano ampli, privilegj, che poi in progresso di tempo diminuivano o toglievan del tutto; finchè sottomettevano il luogo ad un pieno ed assoluto dominio. Così fecero i Trivigiani rispetto a Conegliano, così i Padovani rispetto a Vicenza, alla quale omai non era rimaso altro che il nudo nome di libertà, e que' cittadini costretti erano, ancorchè pieni di sdegno, a rodere il freno. Nè diverso stile tennero con Bassano, imperciocchè quando esso venne in potere de' Padovani gli furono confermati tutti que' diritti, che più indicavano un governo di libertà, che di soggezione, ma a poco a poco ora d'un privilegio, ed ora di un altro spogliandolo lo andavano riducendo ad uno stato di umile dipendenza. Così vediamo che nell' ottobre di quest' anno con nuova legge levò la Republica Padovana a' Bassanesi il diritto degli atti criminali, obbligandoli ad andar a Padova (1).

Nella sentenza Quirini le cause criminali de' Bassanesi erano state concedute a Vicenza: cosa che offese assaissimo i diritti antichi di quelle genti, le quali reclamando, ed esponendo le loro ragioni furono giudicate giuste, e però previo l' esborso di qualche somma di danaro ridonarono i Vicentini alla Comunità di Bassano questo gius, come diedero pure col medesimo oggetto il diritto pienissimo d' imporre dazj, gabelle e tributi. Ma ora i Padovani punto non si mossero per quante ragioni venissero allegate. Abbiamo ancora le allegazioni prodotte, e gli atti di protesta ed al-

(1) Ved. Doc. num. 254.

altro (1); ma tutto fu vano ed inutile, e fu mestieri che i Bassanesi se lo portassero in pace. In cotal guisa i Padovani ingrandivano la loro potenza. Non era maraviglia pertanto, se i maggiori Principi de' circostanti paesi bramavano non solamente la loro amicizia, ma anche la loro Cittadinanza. Così abbiam veduto che fecero i Marchesi d'Este, così il Patriarca d'Aquileja, così il Vescovo di Feltre e di Belluno. Or in quest'anno la desiderò, e la ottenne anche Gerardo da Camino potentissimo Signore non pure per tante terre, ch'egli godeva in feudo ed in allodio, ma anche per la signoria che gli era stata conceduta pochi anni prima di Belluno e di Feltre, e per l'egregio suo valor militare. L'atto dell'aggregazione fu preso da quegl'illustri cittadini con pieno consentimento (2); e Gerardo fin che visse fu sempre benevolo verso Padova, ch'egli da allora in poi considerava come sua patria.

1280

I Trivigiani non fecero sì rapidi progressi; poichè le intestine discordie tenevano distratti vie maggiormente gli animi de' cittadini. Ciò nulla ostante troviamo che in quest'anno costrinsero il Vescovo di Ceneda (3) a venire a Trivigi per riconoscere quella Comunità, che pretendeva avere sopra il Cenedese sovrani diritti. Quest'atto di sudditanza e di som-

(1) Ved. Doc. num. 255.

(2) Aggiunte a Rolandino pag. 381. 424. 448. Anonimo Foscariniano &c. Cambrucci Stor. ms. di Feltre lib. III. &c.

(3) Il Bonifazio lo chiama Marco Flabiano, l'Anonimo Foscariniano Marco Flabanico; ma nel documento di quest'atto di ubbidienza, che autentico esiste nella Cancelleria del Comune di Treviso in un libro grande coperto di cuojo rosso segnato B. è chiamato *Marcius de Flabanis*. Ved. Doc. num. 247.

1281 sommiſſione fu dal Vescovo in persona eseguito a' nove di febbrajo del 1281 nel Conſiglio maggiore de' 300. della città di Trivigi giurando fedeltà in mano di Uguccione da Lugurzano Podeſtà, e promettendo di oſſervare tutti i patti, concordie, e promiſſioni, che foſſero ſtate fatte da' suoi predeceſſori secondo le antiche consuetudini; la qual promiſſione egli fece per nome suo, e per nome ancora del suo Comune, di cui era anche Signor temporale. Pochi giorni appreſſo obbligarono parimenti il proprio lor Vescovo, cui per antichiſſimi diritti apparteneva la giurisdizione di Asolo, di farne con publico iſtrumento la consegna al Podeſtà ed al Comune, riservandoſi però il dominio diretto col dichiarare che soltanto lo concede al Comune *ad guardandum, et reſtituendum ad voluntatem Episcopi*; condizione peraltro che non fu meſſa mai in verun tempo ad effetto (1). Così anche la Republica Trivigiana procurava per quanto le permettevano le condizioni de' tempi, e le forze sue di eſtendere l'ampiezza del suo dominio, e la giurisdizione, e l'autorità.

In tal guisa la pace che fioriva in tutta la Marca fu motivo che con magnificenza aſſai maggiore foſſe ricevuta ed onorata la Regina Clemenza figliuola di Rodolfo Imperatore, la quale andava a marito al Principe Carlo Martello, nipote di Carlo I. Re di Sicilia. Ella paſſò per Trivigi a' 9. di febbrajo di queſt' anno (2) accompagnata da un numero riguardevole

(1) Ved. Motivi Iſtorici contro di Asolo pag. 13. &c. e Saggio degli Uomini illuſtri di Asolo del Sig. Co. Trieſte pag. 17.

(2) Il Bonifazio scrive a' 9. di febbrajo, e l'Anonimo Foscariniano vi aggiunge che quel giorno era di Giovedì, ma

le di Baroni Tedeschi, e di Dame, e da una 1281 Nipote dello stesso Rodolfo destinata sposa d' un gentiluomo di casa Fieschi di Genova. La città tutta le diede dimostrazioni di riverenza e di gioja, e nel partire per la via di Noale verso Padova, fu regalata dal Podestà, ch'era Albertino Morosini Veneziano, a nome della sua città di dodici bellissime coppe d'argento (1). Non furono meno splendide ed onorevoli le accoglienze, colle quali fu da Padovani ricevuta, essendosi in Padova trattenuta due giorni, e quel Comune le fece grandissimi onori, e feste lietissime, nelle quali furono spese due mila lire di piccoli. (2).

Da Padova passò a Ferrara, e dal Marchese Obizzo fu accolta con principesca magnificenza oltre ogni credere (3), per la qual cosa l' augusto Imperadore si credette come in dovere di confermare al Marchese pochi mesi dopo con gratissimo animo le signorie tutte, godute dalla casa d' Este, e dipendenti dal supremo dominio de' Romani Imperadori. I nomi di queste sue giurisdizioni si leggono nel Diploma di Rodolfo, dal Muratori riportato nelle Antichità Estensi (4), e vedesi ch' esse erano Terre al Padovano territorio spettanti ed a Rovigo. Tali sono Este, Calaone, Cero, Baone, Solesino, Villa, Montagnana, Megiadino, Urbana, Merlara, Piacenza, Cologna,

ma se è vero che partì per Padova il giorno dietro, e che vi giunse a' 23. come scrive il Cronico Patavino, convien dire che o nell' uno, o nell' altro scrittore vi sia errore.

(1) Anonimo Foscariniano &c.

(2) Chron. Patav. &c.

(3) Muratori Antich. Est. Par. II. pag. 33. Non so per qual causa ivi si ponga la venuta di Clemenza in Italia all' anno precedente.

(4) Par. II. pag. 33.

1281 gna, Saleto, Casale, Vighizolo, il Contado di Rovigo colle sue aggiacenze, ed Adria col suo territorio. Nel medeſimo tempo ancora con altro Privilegio a lui confermò il diritto delle Appellazioni per tutta la Marca Trivigiana (1): diritto che solo era rimaso di autorità in queſta Provincia agl' Imperadori dopo la Pace di Coſtanza.

Era appena partita la Regina Clemenza da Padova, che il penſiero delle publiche ſtrade occupò le menti de' Padovani. Vedevano già chiaramente quanti vantaggi per eſſe ne riceveſſe il commercio, agevolandone i modi e facilitando il trasporto delle mercanzie, oltre alla gloria che ne ridondava a quella illuſtre Republica. Qualche lavoro aveano fatto fare anche l'anno antecedente, poichè nell' Archivio di Baſſano ho trovato un decreto di Matteo da Correggio Podeſtà di Padova, in cui ordina che niuno impedir debba il Comune di Baſſano per causa del lavoro della ſtrada, che facevaſi da Padova verso Vicenza; ma in queſt' anno attesero a riſtoramenti più sodi e di maggior conseguenza ed eſtenſione. Abbiamo una parte sotto gli undici di settembre presa da eſſi nel loro Conſiglio, in cui decretano, che s' abbia ad accomodare tutta la ſtrada dal Ponte della Brentella ſino a Padova, e tutti i ponti parimente che sono nella ſtrada suddetta. Si dee ragionevolmente credere che il suddetto decreto anche in queſta parte della ſtrada abbia avuto il suo effetto, poichè ſi sa che le altre cose tutte prese in quella parte medeſima furono puntualmente eseguite.

In quel decreto fu ſimilmente ſtabilito che Lonigo intender ſi doveſſe del Territorio Padova-

(1) Ved. Doc. num. 260.

dovano, e che i Vicentini senza dazio portar 1281
potessero le rendite loro dal Padovano a Vicenza, purchè i Padovani facessero lo stesso delle loro entrate, che avevano nel Vicentino (1). Era questa una reciproca convenienza, che si facevano le città vicine fra loro. Così i Vicentini decretarono pure in quest'anno a' 12. di ottobre nel loro Consiglio permettendo agli uomini di Bassano di potere condurre il loro vino dal territorio di Vicenza in Bassano senza pagar gabella (2). Aveano fatto lo stesso anche i Bassanesi; ma non andò guari di tempo, che i Vicentini si abusarono di questa concessione, ingiustamente pretendendo di voler portare pel ponte di Bassano ogni derrata senza pagare neppure il pedaggio. Ma i Padovani imposero ad essi, che pagar lo dovessero, tranne le vettovaglie che condur volevano alla città di Padova; e questa fu un' altra clausula, che premisero al surriferito decreto (3).

Erano queste picciole Repubbliche estremamente gelose de' proprj diritti, e procuravano di conservarseli ad ogni costo. Ne abbiamo un esempio in quest' anno presso de' Padovani. Alcuni di que' Congiurati, che avevano ucciso in Verona Mastino dalla Scala, si erano ritirati in Padova come in asilo di sicurezza. Alberto, che aspirava a vendicarsi di tanto affronto nella persona di suo fratello, spedì sicarj per ammazzarli; ma tale esecuzione in una città libera non era così agevole a recarsi ad effetto. Egli pertanto appoggiò la faccenda ad alcuni nobili Padovani, co' quali teneva

(1) Ved. Doc. num. 261.
(2) Ved. Doc. num. 262.
(3) Ved. Doc. num. 261.

1281 neva segretissima corrispondenza, e coll'ajuto di costoro venne fatto a Mascarone Beccajo e a' suoi compagni, ch' erano al numero di dodici, di sorprendere a' 29. di maggio due fratelli di casa Pigozzi, e di ucciderli. Il popolo levossi a romore, e i sicarj fuggirono in caccia e in furia, ma inseguiti dalle genti furiose furono presi al bosco di Vicenza. Condotti a Padova, e posti a' tormenti confessarono il loro delitto. Si raddoppiarono i rumori ed i bisbigli nella città, perchè furono ritrovati esserne a parte alcuni nobili Padovani. Credettero que' Padri, che i loro diritti con tali violenze fossero offesi; però a' quattro di giugno furono i rei giudicati a morte. Mascarone e due altri posti sopra le carrette furono tanagliati per la città; gli altri strascinati a coda di cavallo, poi tutti appiccati sopra la Brentella (1); esecuzione di giustizia orrida e crudele, ma che servir doveva di esempio a chi volesse violare le altrui ragioni.

Egli pare che Alberto per tale rigore dimostrar ne dovesse qualche risentimento, ma trovandosi appena uscito da una funestissima guerra, che lo avea desolato e guasto, giudicò miglior partito colla dissimulazione mantener al suo popolo quella pace, che tanto aveva desiderata. Attendeva egli in quel tempo ad adornar la città di fabbriche e di magnifici edifizj. Scrivono i Veronesi Cronisti presso il Corte, che in due anni si fabbricassero nella città più case, che non s' era fatto per dieci anni addietro. Così i borghi crebbero anche essi, e s' ingrandirono di molto. Fu

(1) Chron. Patav.

Fu aperta ancora nel tempo ſteſſo la via, per 1281 cui ora dal ponte delle Navi ſi va alla Chiesa del Crocifiſſo (1). Tra i vantaggi recati dagli Scaligeri a' suoi popoli in queſt' anno noi noverar dobbiamo le donazioni fatte e da Alberto, e da Antonio, e da Verde moglie di Alberto, donna pia e religiosa; a diverse Chiese di Verona, fra le quali diſtinguer ſi deve quella di Verde per la erezione della Chiesa, e dello Spedale di S. Daniele (2).

Se quiete e tranquille foſſero ſtate anche le cose nelle parti di Venezia e di Trivigi, sarebbe tutto paſſato egregiamente, ma alcune differenze fra i due Comuni insorte fatalmente aveano gettato ne' popoli timore di vicina rottura. Le contese erano più dilicate e più difficili, perchè trattavaſi quiſtione di confini. Avventuratamente ſi misero di mezzo, perchè non nasceſſe rottura, personaggi di somma prudenza, e di esperimentata deſtrezza, i quali persuasero ad ambidue i popoli di venire all'elezione di alcuni arbitri, che comporre doveſſero le quiſtioni. Versavano queſte sopra le acque, le terre e le paludi, che sono verso la palata del Comune di Trivigi nella Doza, e nel Sigloncello fino a S. Cataldo, e dalla Torre di Coſtenzago verso Trivigi fino all' acqua salsa. Pretendevano i Trivigiani che i Veneziani aveſſero queſti luoghi indebitamente occupato, facendovi una palata a S. Giuliano, nel tempo che Ecelino ſignoreggiava dispoticamente la Marca tutta, e spezialmente il territorio di Trivigi, e che Guecello da Camino e Alberico da Romano tirannica-mente

(1) Biancolini Supplem. al Zagata pag. 65.

(2) Ved. Biancolini Chiese di Verona lib. III. pag. 119 132. lib. IV. pag. 568, 569.

1281 mente governavano la città. I Trivigiani elessero per loro arbitri Sinibaldo degli Ainardi, e Francesco de Caserio, e i Veneziani Marino Contarini, e Giovanni Cornaro, a' quali due furono aggiunti i due Priori de' frati Predicatori, uno del Convento di Venezia, e l'altro di Trivigi, e questi per quinto arbitro elessero Giovanni degli Odoni da Cremona (1). Non si legge nelle Cronache, che ci restano, la decisione de' Giudici, e i documenti si sono forse perduti. La buona concordia fra i due Comuni non fu rotta certamente; onde è cosa probabile che la loro decisione fosse aggradevole ad ambidue. Così pure colla medesima felicità furono terminate le differenze, che fra i due Comuni erano insorte per li boschi di Subarzone, e per cui erano stati esaminati varj testimonj (2).

Ma di Gerardo da Camino egli è gran tempo che non abbiamo fatto parola: certo indizio della serenissima calma, di cui godevano i popoli a lui soggetti. Ella è cosa già posta fuor d'ogni dubbio, che maggior bene viene ad una provincia da un governatore saggio e pacifico che da un Re guerriero e conquistatore. Che giova ad una città estendere i suoi confini, ed ampliare lo stato, se internamente impoveriscono i sudditi, languiscono le arti, s'annichila il commercio? Gerardo era temuto in guerra, e virtuoso in pace, e tutti i suoi circonvicini avevano di lui quella estimazione, che ben meritava. La pace ch'egli godeva, gli permetteva di prestar le sue benefiche cure al bene di quelli che a lui ricorrevano per mediazione nelle più difficili verten-

(1) Ved. Doc. num. 258.
(2) Ved. Doc. num. 257.

tenze. Conservasi ancora nell' Archivio Gre- 1281
cense l'autografo istrumento, con cui a' 19. di marzo di quest' anno venne egli eletto arbitro nelle differenze vertenti tra il Patriarca Raimondo, ed Alberto Conte di Gorizia. Il Sig. Co. Rodolfo Coronini lo cita nella sua opera de' Conti di Gorizia, e l'illustre Rosentalio afficura d'averlo veduto (1).

Avvenne dopo la sentenza da Gerardo pronunziata, che il Patriarca partissi dal Friuli con fioritissimo esercito per andare in ajuto de' Torriani già dall' Arcivescovo Visconti scacciati da Milano. Queste cose forestiere hanno luogo nella nostra Istoria, perchè col Patriarca, secondo lo Storico Piloni (2), andarono molti soldati Bellunesi, Feltrini e Trivigiani. Prima però che Raimondo abbandonasse il Friuli giunto a Cividale per dare a Gerardo da Camino una testimonianza della sua amicizia ad istanza sua concedette l'investitura di alcuni feudi ad Artico da Castello, essendo lui stesso all'istrumento feudale presente (3); ma mal furono pagati a Gerardo questi suoi maneggi di beneficenza, poichè non andò guari che i Castelli furono i maggiori suoi nimici. Così andò sempre il mondo di pagare i servigj colle più nefande ingratitudini.

Il Patriarca Raimondo lasciatosi dietro alle spalle il Friuli, e la Marca Trivigiana passando per Trivigi, e per Padova in compagnia di tanti nobili Cavalieri di questa nostra Provincia arrivò a Lodi, ed ivi si unirono a lui i Cremonesi con altri popoli della fazione de' Torriani. Usciti in campagna andarono nel

Con-

(1) Tentamen Genealogico-Chronol. &c. P. II. pag. 228.
(2) Stor. di Belluno lib. IV. pag. 129. t.
(3) Ved. Doc. num. 256.

1281 Contado di Milano per prendere il borgo di Vaprio, e i Milanesi co' loro Collegati uscirono anch'essi, e alcuni storici asseriscono che vi si trovasse presente anche il Marchese di Monferrato (1). Nel dì 25. di maggio si affrontarono le due armate, e seguì un ostinato e sanguinoso fatto d'armi, in cui vi perdè la vita il valoroso Casson dalla Torre col Podestà di Lodi, oltre ad ottocento prigioni condotti a Milano, e moltissimi morti sul campo, ed annegati nel fiume Adda. Perdettero dunque i Torriani pienamente la battaglia, e il Patriarca Raimondo col capo basso ritornossene ad Aquileja.

Avrebbe l'anno felicemente terminato il suo corso, se alcune turbolenze negli ultimi giorni d'esso insorte non l'avessero turbato alquanto in Trivigi. I rumori furono mossi da Gualperto di Tebaldo da Crispignaga (2). Costui favorito da Gerardo Castelli la notte del terzo giorno d'ottobre assediò Crispignaga, e in quattro giorni la prese per forza, e fece uccidere Guido e Bonifazio suoi nipoti con altri della stessa famiglia: indi arse il Castello, e lo demolì. I Trivigiani per questa soperchieria s' irritarono al maggior segno, e però devennero ad un bando perpetuo di Gualperto con tutti i suoi seguaci, e la sentenza fu publicata l'ul-
1282 timo giorno di gennajo dell'anno seguente 1282. Così acquetate nel lor primo nascimento queste piccole differenze vollero i Trivigiani onorar anch'essi le feste, i trionfi e gli spettacoli, che si fecero in Ferrara per tutto il mese di maggio per occasione delle nozze, che si celebrarono con somma magnificenza fra Azzo pri-

(1) Annal. d'Ital. a quest'anno.
(2) Anonim. Foscarin. Bonifazio &c.

primogenito del Marcheſe Obizzo, e Giovanna 128
della celebre famiglia Orſina, e nipote del
pocanzi defunto Papa Niccolò III. Artuſo Avo-
garo, Enſediſio de' Guidotti, Beraldo de' Beral-
li, e Giovanni d'Arpo furono i quattro amba-
ſciatori a nome della Republica Trivigiana, i
quali portarono ricchiſſimi preſenti alla con-
gratulazione delle nozze (1).

Ma i dì ſereni e quieti, che paſſavano i Tri-
vigiani incominciavano ormai a divenir torbi-
di e foſchi; imperciocchè il Veſcovo di Ce-
neda preſſo il Papa procurava di levar loro il
Cenedeſe, che in que' tempi era ſtato ſogget-
tato a Trivigi. I tentativi del Veſcovo preſſo
Martino IV. ſoſtentati dal Patriarca Raimondo
ottennero un favorevole effetto. Il Pontefice
commiſe con bolla ſpeziale a Folcherio Veſco-
vo di Concordia, che faceſſe reſtituire le ſue
giuriſdizioni al Veſcovato di Ceneda, delle
quali era ſtato ſpogliato. Folcherio, preſe le
neceſſarie informazioni, citò i Trivigiani, i
quali non avendo voluto comparire, pronunziò
ſentenza in contumacia, dichiarando che il Ce-
nedeſe foſſe ſeparata giuriſdizione, e li con-
dannò a reſtituire al Veſcovo Portobuffoletto
con altri luoghi. Ma di tale ſentenza ſi bur-
larono i Trivigiani; anzi per maggior diſpregio
ſegretamente operarono con Gerardo Caſtelli,
che portatoſi colle ſue genti a Portobuffoletto lo
diſtruggeſſe da' fondamenti. Queſta impreſa quan-
tunque ingiuſta e cattiva lo fece ſalire in tan-
to credito e riputazione preſſo i Trivigiani,
che tenuto principaliſſimo nel Conſiglio rego-
lavaſi ogni coſa a ſuo talento; e queſta ſua auto-
rità giunſe a tale che fece privare della pode-
ſteria Tommaſo Quirini Veneziano, e porre in
ſuo

(1) Anonimo Foſcariniano ec. Bonifazio ec. Zuccato ec.

1282 suo luogo Duca de' Gambaceri da Rimini, acciocchè nelle occorrenze non gli mancasse ogni sorta di ajuto (1).

Tale ostinazione ne' Trivigiani, che più volte ammoniti aveano sempre ogni ammonizione spregiato, tirò loro addosso finalmente la scomunica. Fu essa pronunziata il sesto giorno di settembre dall' Arcidiacono di Grado a ciò dal Pontefice delegato: scomunica che fu poi pochi giorni appresso anche dal Patriarca confermata privandoli degli uffizj divini. Ma nè dell' una, nè dell' altra non fecero verun caso i Trivigiani, essendosi appellati al sommo Pontefice, e rimessa la causa per ricorso fatto da Alberto Ricco Vescovo di Trivigi (2). Nel mezzo a queste cose ritornarono da Ferrara i quattro Ambasciatori, i quali raccontarono i solenni torneamenti fatti in quell' illustre incontro coll' intervento de' legati di tutte le città circonvicine.

Non si ha memoria però che i Padovani vi siano concorsi, e ho ragione di credere, che non vi andassero; imperciocchè dopo tanti anni di reciproca amicizia nati erano in quest' anno appunto gravissimi dissapori fra il Marchese Obizzo, e quella Republica, e le discordie erano procedute tant' oltre, che già i Padovani minacciavano di mover guerra al Marchese. Il Muratori che nelle sue Antichità Estensi fa di ciò menzione, non si spiega quali ne fossero stati i motivi. Il fatto si è che Obizzo per timore di questa guerra fece donazione *inter vivos* a Francesco suo figliuolo emancipato delle Terre di Este e di Calaone, e di tutti gli altri Castelli e poderi, ch' esso ave-

(1) Anonimo Foscariniano ec. Bonifazio ec. Zuccato ec.
(2) Autori suddetti.

aveva nel territorio di Padova e di Vicenza. 1282
Lo ſtrumento preso dall' Archivio Eſtense fu giudicato degno da quello Storico di uscire alla luce (1).

Si può ragionevolmente credere che quelle giurisdizioni del Marchese poſte ne' territorj di Vicenza e di Padova foſſero la sorgente delle diſſensioni tra l' Eſtense ed i Padovani; poichè dopo la suddetta donazione cessò affatto ogni discorso di guerra. Giovò aſſaiſſimo a' Padovani un tale accomodamento, giacchè appena seguito insorsero inteſtine discordie, che posero in sommo disordine la publica tranquillità. Narra il Cronico Patavino, che i lamenti de' popolari contro i magnati crebbero in queſt' anno a tal segno, che già temevaſi una vicina sollevazione. Gli Anziani per acquetare ogni tumulto ſi videro coſtretti di cacciare in bando molti de' principali cittadini, che erano il motivo maggiore delle querele. Fecero ancora di più, formando alcuni ſtatuti contro gli Eccleſiaſtici, infra i quali uno aſſai ſtrano ed ingiuſto per verità, che chi aveſſe ammazzato un cherico pagaſſe per ammenda solamente un danaro Veneto groſſo. Il Cronico Patavino, e la Mantiſſa che vien dietro al Monaco Padovano aſſeriscono che ciò fu fatto per le enormi scelleraggini ed insolenze, che ogni giorno commettevano gli Eccleſiaſtici, non caſtigate, nè repreſſe dal Vescovo Padovano, e l'eruditiſſimo Sig. Ab. Dottor Gennari (2) vi aggiunge un altro motivo, perchè non volevano pagare la contribuzione di trecento lire annue

(1) Antich. Eſt. P. II. p. 36.
(2) Corso dei Fumi ec. p. 110, 111.

1282 nue imposta sopra i loro beni pel lavoro delle strade e de' ponti.

Comunque fosse, è cosa certa intanto, che molti preti al favor della legge furono uccisi (1); e ciò pare che ancor si confermi da alcune parole di una Bolla di Niccolò Quarto, di cui faremo uso all'anno 1290 (2). Se star vogliamo a'detti della Mantissa suddetta, la città di Padova per tal ingiusto procedere fu scomunicata con tutta la Diocesi; ma soggiungendo essa che l'interdetto venne da Papa Gregorio, diremo senza timore di sbaglio, che falsa è l'asserzione di quell'anonimo, poichè Gregorio era già venuto a morte innanzi che il Comune facesse quelle leggi, cioè nel 1276 a' 10 di gennajo (3).

Dob-

(1) Chron. Patav., Ongarello Stor. di Padova ec.

(2) ..... *Clerus Civitatis & diecesis Paduane multimodis impetebatur offensis, lacessebatur injuriis, afficiebatur contumeliis, & exponebatur periculis dire mortis, ipsa facti evidentia super hiis testimonium perhibente.*

(3) Racconta il Padre Cavaccio (Hist. Cœnob. D. Justinæ lib. III.), e dietro a lui alcuni altri Scrittori, che informato Martino IV. del violento e malvagio procedere de' Padovani col mezzo di Raimondo dalla Torre Patriarca d'Aquileja fulminò l'interdetto contra il Comune, e benchè questo per liberarsi dalle censure Ecclesiastiche rivocasse le leggi fatte, nulladimeno in pena del sangue sparso de' Cherici la città restò interdetta sett'anni. Il Ch. Sig. Ab. Dott. Giuseppe Gennari non sa donde lo Storico abbia tratte queste notizie, le quali potrebbon esser vere, se si consideri il carattere di quel sommo Pontefice che per osservazione del Muratori, fu prodigo di scomuniche, ma ha ragion di temere che non siano appoggiate a solidi fondamenti. Imperciocchè nulla dice di questo fatto il P. de Rubeis ne'suoi Monumenti della Chiesa d'Aquileja, dove molte azioni riferisce del Patriarca Raimondo; e la Cronichetta dei Reggimenti segna l'interdetto sotto l'anno 1289, nel qual tempo era morto non solamente Papa Martino, ma anche Onorio IV. successore di lui. Oltre di che non è verisimile, che tolta la cagione continuasse ancora l'effetto, cioè che annullati gli statuti, i quali avean dato occasione al castigo, la pena medesima perseverasse. Ma ciò che sopra tutto persuade il suddetto Sig. Ab. non esser vero il racconto di quello Storico,

è la

Dobbiam credere certamente che molto gra- 1282
fossero i dispiaceri, che il Comune avea
evuto dal Clero, il quale non voleva osti-
amente concorrere colla sua quota al lavo-
delle publiche strade e de' ponti. Talmen-
s' inasprirono gli Anziani di quella Republi-
che fra le altre leggi fecero ancor la se-
ente: *Che nessuno lavoratore dei terreni dei
rici, o delle Chiese, o de' Preti ardisca, o
bia andare, o passare per le strade publiche,
ei ponti della città, o del suo territorio;
uesto sia osservato finchè messer lo Vescovo
suo Clero abbia pagato, e paghi al Comu-
tutti gli anni trecento lire, che lasciò di
are, o lasciasse in avvenire pel rifacimento
ponti, e delle strade di Padova, e del di-
tto* (1). Tali discordie non potevano fare
eno di non tenere estremamente agitato
imo de' Padovani: nonostante però non la-
rono di proseguire i lavori dei ponti e
e strade con tutto il calore. Quindi trovia-
che quattro ponti furono fatti in quest' an-
in Padova tutti di pietra, cioè il ponte del
anello, il ponte de' Gradici, il ponte di S.
ia di Porcilia, e il ponte vicino alla porta
Guidone da Lozzo (2). Furono eziandio e-
e altre publiche fabbriche, come raccogliesi
n' altra giunta dietro alla Cronaca di Ro-
ino (3), colle quali operazioni l'anno 1282
fine.

Go-

(1) Bolla accennata di Niccolò, in cui egli non fa nè pur
otto delle pene ecclesiastiche fulminate, come si narra,
uo antecessore Martino, la qual cosa se fosse stata, non
ebbe certamente taciuta. Ved. Gennari Corso dei Fiu-
111. 112.
(2) Gennari Corso dei Fiumi ec. p. 110.
(3) Aggiunte a Rolandino p. 381.
(4) Aggiunte suddette p. 461.

1283 Godendo in tal guisa i popoli della prov
cia i frutti d'una pace tranquilla, insorse fa
mente a turbare il loro pacifico ſtato la gu
ra de' Veneziani col Patriarca d'Aquileja
le giurisdizioni dell' Iſtria, la qual guerra e
principio nel marzo di queſt' anno 1283 (
La Veneta Republica ne soſtenne eſſa sola tu
il peso; mentre all' Aquilejense Prelato fu d
po chiamar in ajuto Alberto Conte di G
zia, e i Trieſtini, e le due Comunità di
dova e di Trivigi. Il Patriarca chiuse a'
neti i porti alla sua giurisdizione soggetti
lo ſteſſo fecero i Padovani e i Trivigiani
E quindi ebbe cominciamento quella lungh
ma guerra, che durò per nove anni, a
dei quali fu coſtretto il Patriarca accomoda
come meglio potè, con chi era superior
forze e di potenza (3).

Deboli erano i soccorſi, che i Trivig
somminiſtrar potevano al Patriarca, poich
varie turbolenze erano anch' eſſi diſtratti.
potenti fazioni tenevano divisa quella ci
Una veniva chiamata de' Bianchi, e de'
l' altra; Guelfi erano i primi, ed aveano
capo il famoso Gerardo da Camino: Ghib
ni i secondi, e Gerardo da Caſtello era
teſta loro. Per eſſi la città tutta andava se
a rumore, poichè groſſo ſtuolo di seguaci
deva forte l' uno e l' altro partito. E sicc
ne' caſi prosperi, così negli avverſi ancor
rono sempre le due fazioni l' una all' altra
biosamente contrarie, onde non è da dirſi c

(1) Vitæ Pontif. Aquil. T. IV. Anecd. lat. Dandol. C
Sabell. etc.
(2) Juliani Chron. Forojul. in Append. Monum.
pag. 24.
(3) Vegganſi gli Annal. d'Italia del Muratori.

danno le inimicizie loro recassero a quella 1283
felice Comunità. E quantunque il dì ultimo
febbrajo Simone Canonico di S. Maria di A-
lo, come delegato del Papa, avesse assolta la
tà dall' interdetto, al quale era stata l'anno
tecedente sottoposta dall' Arcidiacono di Gra-
(1); pur nondimeno gli odj e le discordie
lle due fazioni non si rallentarono punto.
mbattevano entrambi i partiti per aver la
ggioranza nella città; sicchè era quasi im-
ssibile riunire gli animi inimicati; poichè
n v' ha inimicizia più fiera ed ostinata di
ella, che proviene dalla rivalità della signo-
.

Tanto incendio dovea necessariamente estin-
ersi colla morte, o coll' esilio di uno, o
l' altro de' capi de' due partiti. Così avven-
appunto, e secondo l'ordine delle cose toc-
cedere al più giovine, cioè a Gerardo dei
stelli. Era il Caminese uomo cortese, valo-
o, e di grande ingegno: aspirava da gran
npo segretamente al dominio della sua città,
meditava di gettare nella sua famiglia i pri-
fondamenti di un principato. Tali erano
vicende di quella calamitosa stagione; im-
rciocchè i privati cittadini facendosi capi di
a fazione, e da quella, quando prevaleva, es-
ndo creati Capitani della città, coll' aderire alla
rte dell' Impero ottenevano poi il titolo di
Vi-

---

1) *Die ultimo februarii MCCLXXXIII. D. Simeon Canonicus Marie de Asilo delegatus D Pape absolvit ab excommunicatione, erant ligati per D. Archidiaconum Gradensem, & scripsit Prosavio Novello Episcopo Tarvisino, quod publicaret, que licata fuit eo die per D Leonardum Decanum in Ecclesia Petri de Domo ante altare S. Crucis.* Così in un Docum. esiste nel Vol. II. della Raccolta Scotti al nu. 294. Così re l'Anonimo Foscariniano ed altri.

1283 Vicarj Imperiali, e finalmente o per danari o per parentele, o per altro somigliante moc ne erano creati Signori, salendo accortamen per questi gradi al supremo dominio. La qu cosa, a chi ben considera, non sembra affat biasimevole; imperciocchè, come ottimamen in questo luogo riflette lo storico Bonifacio era cosa giusta, che la virtù avesse qualch strada di ascendere in luogo eminente, accio chè mostrandosi gloriosa al mondo ella potes infiammare gli uomini ad opere nobili e grand

Gerardo pertanto cominciò a mostrarsi n Consigli fautore della plebe, e desideroso deg utili e onori suoi. Procurava che si conserva se nella città l'abbondanza de' viveri, usa liberalità cogli artefici ajutandoli in ogni lo occorrenza; perciocchè essendo egli ricchis mo, altri, esercitandoli nelle loro arti, la gamente pagava; altri in casa sua al suo se vizio comodamente intratteneva, e con lo familiarmente dimesticandosi, o in altra gui accarezzandoli, si acquistò l'amore del bas popolo. La sua virtù, ed il suo valore gli ave procacciato parimente il favore di un gran nu mero de' magnati in Trevigi, e spezialment di Artico Tempesta Avogaro, di Riccio Az zoni, di Giuliano Novello, di Alberto Ricc di Buonincontro di Arpo, e di altri molti, ch non fa mestieri di noverare.

Gerardo Castelli, che ben conobbe, dove an davano a parare le mire artifiziose dell'accor to Caminese, con un passo assai risoluto pens di troncare lo stame dell'orditura di lui. Fra telli a questo erano Bonifazio, Jacopo, ed An tonio, nati di Corrado Castelli, figliuolo di u Gerardo già fatto morire da Alberico da Ro mano. Raunarono essi tutti i loro aderenti, e

s'ac-

s' accordarono insieme di uccidere il Caminese, 1283 e divenir essi in tal guisa i padroni dispotici della città (1). A tal effetto fecero provisione di gente, e di ogni altra cosa all' uopo necessaria, e stabilirono il giorno da recare a fine la mal meditata impresa. Ma quanto s' ingannano sovente gli uomini ne' loro divisamenti! Que' passi medesimi fatti da' Castelli per deprimere il Caminese lo portarono al Principato.

Il giorno destinato fu il quindicesimo di novembre (1). I Castelli in quella mattina avanti terza con tutti i loro seguaci chi per una parte, e chi per l' altra entrando nella piazza maggiore misero il popolo in gran tumulto, sperando ch' egli secondar dovesse i loro disegni, e scacciare il Caminese. Ma tornò vano ed inutile ogni loro tentativo; conciossiachè Gerardo avendo inteso il fatto s' era armato anch' egli colle sue genti tutte, e intrepido era corso alla piazza. Quivi si diede principio a un fatto d' arme assai sanguinoso ed ostinato, che tanto più spaventevole riusciva, come scrive il Cronista Zuccato seguito dal Bonifazio, quanto che da' tetti, e dalle finestre erano in gran copia gittati sassi, arme ed altra materia con grande offesa d' entrambe le parti.

Al Caminese però andavano sopravvenendo continui rinforzi; sicchè in breve spazio di tempo si vide superiore d' assai. Avvenne inoltre per buona sorte di lui, che fu morto Guglielmo Schiavo, il quale portava l' insegna della

(1) Zuccato Cronaca Trivigiana ms.

(2) Veggasi per tutto questo racconto il Doc. num. 273, il quale convince di sbaglio il Cronista Zuccato, e lo Storico Bonifacio, che pretende che la congiura de' Castelli fosse nata per la tirannide del Caminese usata dopo che fu dichiarato dal popolo Capitan Generale.

1283 della parte Roffa. Allora i Caftelli perdendo il coraggio e sbigottiti incominciarono a ritirarfi, e poco a poco abbandonata la piazza fi riduffero su quella del Vescovado. Quivi fecero tefta di nuovo, e fi rinfrescò la battaglia più fiera che prima. I Caftelli facevano tutti gli sforzi poffibili, perchè aspettavano Andrico da Campo, che con una truppa di cinquecento uomini doveva venire in loro soccorso; e all' incontro il Caminese di ciò consapevole gli affaliva sforzatamente sì che nol poteffero softenere. Si erano uniti a lui il Conte Rambaldo di Collalto, Tiso da Camposampiero, ed altri personaggi principali della città; di modo che i Caftelli non potendo più alla forza del contrario partito refiftere, fi diedero per vinti, e cedendo all' avverso deftino abbandonarono la città.

Acquetato il tumulto pensarono tofto i Magnati al riparo di ulteriori disordini, e al caftigo de' delinquenti. Però fi raunarono effi in quello fteffo giorno nel Configlio, che fu numeroso oltre ai due mila, effendovi concorso anche il popolo. In primo luogo fi cercò l'origine e il motivo del tumulto suscitato; e appreffo gli esami fatti fi venne a risapere chiaramente, che i Caftelli a ciò fare s' erano indotti su la speranza, che, reftando oppreffa la Caminese fazione poteffero effi giungere a dominar la città a nome dell' Impero, di cui seguivano le parti. Il Caminese parlò con ardenza sopra un tale orribile attentato, e il suo discorso fu softenuto parimente con forza e con grande energia da' più eloquenti seguaci della sua fazione, cioè da Pietro d' Arpo, da Giuliano Novello, da Tolberto Calza, da Jacopo Bonomo, da Ensedifio de' Guidotti, da

Ar-

1283

'Artico Avvocato, da Tolberto da Camino, e da altri (1). Dopo varie deliberazioni fu finalmente contro i Caſtelli, e gli aderenti loro pronunziato ſeveriſſimo bando, e inſieme con eſſi banditi furono i loro partigiani in numero più di cento. Si eleſſero poscia otto ſapienti, perchè verſar doveſſero ſopra i beni degli esiliati, che tutti furono addetti al publico fisco. Era Podeſtà di Trivigi in quel tempo Duca de' Gambaceri, il quale fu riconosciuto partigiano de' Caſtelli, e fautore di quel tumulto. Per tal colpa ſi aggravarono le accuse contro di lui, e fu dichiarato decaduto dalla sua dignità, e vergognosamente fu discacciato (2).

Liberata in tal guiſa la città da un ingiuſto oppreſſore fu prima chiamato Marco Flabiano Veſcovo di Ceneda, al quale col titolo di Rettore fu dato il governo del popolo (3); indi penſarono que' padri ad eleggere un personaggio capace, onde reggerla e governarla con giuſtizia, e con decoro. Tutti d'accordo gettarono gli occhi loro ſopra Gerardo da Camino. *Nemine discrepante*, dice il documento, che ci porge il racconto di queſta grande rivoluzione, ed è cosa maravigliosa, che in un numero così grande di perſone a quel conſiglio raccolte, tutti s'accordaſſero nel medeſimo parere. Fu dunque data a Gerardo la reggenza della città col titolo di Capitan generale del popolo, ch'era in voga a quel tempo, vale a dire di Signore ſupremo. Queſta è l' epoca della perduta libertà Trivigiana, che più non ſi ri-

---

(1) Ved. Doc. num. 273.

(2) Di queſta espulſione del Podeſtà Duca de' Gambaceri vien pure fatta menzione nel Docum. CCXCV. da noi prodotto nel Cod. Eceliniano alla pag. 547.

(3) Ved. Doc. num. 277.

1283 si ricuperò, se non che in ombra per brevissimo tempo.

In tal guisa passavano le città republicane sotto il giogo di un padrone, che alle volte tirannicamente le signoreggiava, e quantunque questi fosse bene spesso un personaggio di senno, di prudenza e di giustizia dotato, pur nulla ostante per le dolorose circostanze dei tempi, pei tumulti dalle matte fazioni suscitati, era costretto talvolta ad usare il rigore, e a comparir presso i nimici tiranno e crudele. Così avvenne anche a Gerardo; imperciocchè dagli Storici imparziali, e spezialmente da Dante fu egli dipinto per uno degli uomini più virtuosi e più giusti del tempo suo. Ma se volessimo prestar fede a qualche Trivigiano della contraria fazione, noi riconosceremmo in Gerardo un rapacissimo e malvagio tiranno (1).

Scrivono il Zuccato, e il Bonifazio, che Gerardo onorato di un tanto grado cominciò ad innalzarsi maggiormente tirando a se le faccende publiche, le deliberazioni de' magistrati, e l'autorità delle leggi, nè contrapponendosi alcuno salì ad un assoluto principato, nel quale o dalla natural licenza del dominare acquistati nuovi costumi, o piuttosto palesati i suoi naturali, che prima aveva con simulazione coperti, si diede con poca giustizia a tollerare ogni insolenza de' suoi partigiani, vendicando all'incontro con estremo rigore i peccati mediocri de' Ghibellini, e confiscando per leggier cagione i beni loro, gli applicava agli amici suoi Guelfi, a' quali egli donava anche de' beni della Comunità, appropriandosene altresì molti per se medesimo, e così passato ad una manifesta tirannide divenne a tutti i buoni som-

(1) Zuccato Cronica Trivigiana ms. Bonifazio ec.

sommamente odioso ed intollerabile. Queſto 1283 è il ritratto di Gerardo fatto dagli Storici Trivigiani, tanto contrario a quello di Dante, che di presenza il conobbe, e quanto mal somigli a lui, noi lo vedremo nel progreſſo di queſta Storia.

In queſto mezzo di tempo più tranquille erano le cose de' Padovani, e se qualche inteſtino diſſapore insorgeva di tratto in tratto, non giungeva però a turbare la publica quiete. Videſi in queſt' anno il popolo tutto pieno di allegrezza occupato a riporre decentemente la creduta arca di Antenore, che nella escavazione di alcuni fondamenti accidentalmente fu ritrovata (1). A tale scoperta concorse tutta la città, ed ammirò con iſtupore una grande arca di marmo, nella quale ve n' era un'altra di piombo, e in queſta un' altra di cipreſſo, che conteneva un cadavere umano, ed una spada, sopra la quale erano intagliate alcune parole. Diſſero gli antiquarj di quel tempo, che per le dette parole ſi dimoſtrava quello eſſere il corpo di Antenore. Queſt' arca ad iſtanza di Lupato poeta, e dottore di leggi famoso in que' tempi, fu portata con pompa grande e concorso numeroso di popolo dirimpetto al palazzo di eſſo Lupato a S. Lorenzo, dove anco oggidì ſi ritrova, e vi furono fatti scolpire alcuni verſi dall' iſteſſo poeta, che preſſo

(1) In una Cronachetta Padovana dal Muratori publicata nel Tom. VIII. Rer. Ital. Script. alla pag. 461. aſſicura a queſt' anno il ritrovamento di queſt' arca creduta di Antenore; ma il Portenari pag. 22. 34 500. delle ſue Felicità di Padova sull' autorità dell' Ongarello, e dello Scardeoni, autori tutti della medeſima paſta, vuole che ciò ſucceđeſſe nel 1274. Io mi appiglio intanto alla Cronachetta Padovana.

1238 presso varj scrittori Padovani si leggono (1).

L' ozio, che genera sempre nuovi pensieri, eccitò nel medesimo tempo ne' Padovani il desiderio di fare l'acquisto della nobile terra di Lendinara, che confinava colla Padovana provincia. Era in quella stagione posseduta da varj Signori, chiamati i Cattani di Lendinara, con divisione sì moltiplicata fra gli eredi e proeredi, che ad alcuni o maschi o femmine ne spettava la parte XVIII., ad altri la XXX., e ad altri infino la parte CLXX. (2). Un sì grave trinciamento di giurisdizione era cagione, che riusciva difficile a tanti compadroni il governar quella Terra, e più difficile ancora l' andar d' accordo tra loro. Si presentò pertanto a' Padovani l' occasione opportuna in quest' anno di rendersi padroni di detto luogo; imperciocchè Antonio e Rizzardo Cattanei, ed Amabilia moglie di Badoero de' Badoeri, che una gran parte ne possedevano, vendettero le loro ragioni all' antidetto Comune (3). Pertanto nell' agosto fu proposta la parte nel Consiglio maggiore, e fu fatta la còmpera. Indi crescendo le loro brame s' invogliarono que' padri d' ottenere anche quella porzione, che già il Marchese d' Este possedeva da qualche tempo. Si spedirono perciò ambasciadori, s' intavolarono trattati, ma fu mandato in lungo l' affare (4).

Passa-

(1) I Versi son questi :
Inclitus Antenor, patriæ vox nisa quietem
transtulit huc Henetum, Dardanidumque fugas.
Expulit Euganeos, Patavinam condidit Urbem,
quem tenet hic humili marmore cæsa domus.

(2) Veggasi il Muratori nelle sue Antichità Estensi P. II. pag. 37.

(3) Ongarello P. III. Portenari Felicità di Padova Lib. VI. Cap. I. p. 196.

(4) Chron. Patav. nel Tom. IV. Dissert. medii Ævi del Muratori.

Passarono similmente in somma tranquillità 1283 e concordia le cose di Vicenza e di Bassano; e di queste due Comunità non abbiamo fatto alcuno degno di Storia. Di qualche importanza però può sembrare una carta Bassanese di quest'anno sotto il giorno terzo d'aprile. Essa è opportuna non tanto per la sentenza di un giudice del Podestà di Padova in favore del Comune di Bassano contro alcuni gabellieri di quella città; quanto che in essa si rammentano tutti i patti, e tutti i privilegj e le condizioni, colle quali i Bassanesi si erano sottoposti prima a' Vicentini, indi alla Republica Padovana: carta la quale conferma ciò che abbiam detto altre volte, che la soggezione di Bassano o a Vicenza, o a Padova non era territoriale, ma un misto di libertà e di dipendenza (1).

Per non ommettere gli affari eziandio delle altre città della Marca Trivigiana dirò che non erano in quest'anno meno prospere e felici le cose de' Veronesi, mediante la saggia condotta di Alberto dalla Scala Capitan generale del popolo. Siccome egli era molto intelligente, così sapeva tutte le massime, che aver debbe un Principe per rendere contenti i suoi popoli. Non ignorava ch' esso dee vivere co' suoi sudditi, come un padre amoroso vive co' suoi figli nella sua famiglia; e perciò egli era amato da loro, niente meno ch'egli amava i medesimi, onde tutti godevano d' una vera felicità. Concordemente fecero dono alle Monache di S. Maria delle Vergini di Campo Marzo di un pezzo di terreno per ampliare il ristretto

(1) Ved. Doc. num. 266. Si veggano ancora i documenti num. 265. 268. 269. 270. 271. 272.

1283 stretto loro Monastero (1), persuasi che non era gettato il dono, nè inutile alla publica felicità, per la quale di continuo pregavano Dio quelle sante Vergini nel silenzio de' loro Chiostri.

Indi i Veronesi rivolsero i pensieri loro a vendicar le offese ricevute da' cittadini di Trento. Alberto era naturalmente nimico di guerra, ma questa è necessaria ed inevitabile in alcune occasioni. I Trentini aveano invaso i confini de' Veronesi usurpando loro certe montagne confinanti. Lo Scaligero, il quale, come s' è detto, amava la concordia e la pace, tentò di accomodar senza strepito le differenze. A questo effetto spedì a Trento Alberto da Castelbarco col titolo di suo ambasciadore, persona di maturo giudizio, di gran prudenza, e di molta pratica di tutti que' luoghi e confini, come scrive Girolamo dalla Corte. Giunto l' ambasciadore colà procurò di persuadere a quel popolo l' ingiustizia delle loro pretese, e la ragione de' Veronesi. Ma egli aveva a fare con gente fiera, che nè ragione, nè giustizia intendeva, siccome quella, come osserva il Saraina, che era partecipe della natura de' suoi vicini Tedeschi. Accesi pertanto di furore contra del Castelbarco, calpestando il gius delle genti, lo presero a furor di popolo, e nelle publiche prigioni co' ferri ai piedi e alle mani lo rinserrarono.

Quest' atto così villano, ed ingiusto quanto infiammasse di sdegno lo Scaligero e i Veronesi tutti, è cosa agevole immaginarselo, mal sofferendo animi generosi le insolenze e gli affronti. Armaronsi tosto in numero grande di cavalli e di fanti, e guidati dallo stesso loro Capitan

(2) Ved. Doc. num. 267.

pitan generale corsero volando a pigliarne ven- 1283
etta. Fu sì grande il timore, che occupò gli
nimi del popolo Trentino all' apparire dello
caligero, e delle formidabili sue schiere, che
on avendo ardimento di contrapporsegli, vil-
nente lasciarono ch' egli entrasse nella città
enza quasi sfoderare la spada. Liberò dalle
rigioni il Castelbarco, punì di morte i prin-
ipali delinquenti, e facendo pagare agli abi-
anti grossa somma di danaro lasciò a spese lo-
o per custodia della città una buona guardia
e' suoi soldati (1). Quindi proseguendo le sue
nprese, giacchè egli era in armi, ricuperò
a Giovanni Vescovo la nobil Terra di Riva,
ttenne la Prefettura della Giudicaria, costrin-
e a cedere i Conti d' Arco, e dello stesso Ca-
el d' Arco s' impadronì (2). Ritornato Al-
erto glorioso e vincitore a Verona attese al-
felicità del suo popolo, e all' abbellimento
ella città. Diede allora principio a molte
bbriche che per la difesa di essa sembravano
ecessarie, e nello spazio di quattr' anni le ri-
usse a compimento, come a suo luogo ve-
remo (3).

Se non che i grandi armamenti de' Trivi- 1284
ani, ed i tumulti della Provincia in quelle
arti, che presero maggior vigore coll' inco-
inciar dell' anno nuovo 1284., omai richia-
ano la nostra attenzione. I Castelli sbanditi
lla Città si erano ritirati in diversi luoghi
el Contado. Gerardo con un grosso corpo de'
oi partigiani era andato in Asolo, il quale
enne in suo potere. Bonifacino aveva occu-
pato

(1) Biancolini note al Zagata p. 55. Dissertazioni sopra i
escovi &c. p. 102. Supplemento al Zagata p. 65. Saraina p.
. Corte &c.
(2) Biancolini Supplemento al Zagata p. 65.
(3) Saraina loc. cit.

1284 pato la Rocca di Cornuda. Jacopo s'era forti-
ficato in Monleopardo, e così gli altri ade-
renti in altri luoghi, ognuno preparandosi all
difesa. A que' fratelli era stato molto oppor-
tuno un corpo di cinquecento uomini, che ne
dì della loro fuga da Trivigi avevano incon-
trato per viaggio incamminati verso la citt
per loro soccorso (1). Per la qual cosa ingros-
sati da questa truppa di genti, e da quelle ch
levarono in buon numero al loro soldo, si era-
no fatti audaci in modo che ogni dì correva-
no il Trivigiano ora in questa parte, ed or
in quella rubandolo e saccheggiandolo. I Tri-
vigiani uscivano qualche volta dalla città p
opporsi a tali violenze, ed allora attaccava
orribile zuffa con morte d'ambe le parti (2)

Durarono cotali luttuosi disordini tutto
verno, ma venuta la Primavera il Camine
Capitan generale del popolo giudicando n
convenire all'onor suo sofferire più oltre
fatti oltraggi, chiamò il consiglio alla prese-
za del Podestà, e fu deliberato che far si d-
vesse un grosso esercito per castigare i ribel
Pertanto con lettere efficaci invitò a mand
soccorsi al popolo Trivigiano le Comunità
miche della Marca Trivigiana. In pochi dí
messa all'ordine una grande e poderosa oste
imperciocchè Padovani, Vicentini, Friulan
Ferraresi, Feltrini e Bellunesi chi per sold
e chi per amore di Gerardo concorsero a f
mare l'esercito (3). Vi venne pure Aldige
Vescovo di Feltre, ed era con lui Tisone
Camposampiero, Alberto Ricco, il Co
Rambaldo di Castello ed altri nobili Trivig
ni

(1) Ved. Doc. num. 273.
(2) Zuccato Cronica di Trivigi ms.
(3) Ved. Doc. num. 275.

ni. Con tali soccorsi videsi quell' esercito nu- 1284
meroso di due mila cavalli e di moltissimi
pedoni. Le prime direzioni di queste genti e-
rano fissate contro il Castello di Asolo, ma
sembrando a Gerardo che miglior impresa sa-
rebbe abbattere Monleopardo, contro di que-
sta fortezza egli diresse le sue forze. Eravi
alla difesa Jacopo de' Castelli, il quale alla
veduta di tanto apparato conoscendosi mal at-
to a resistere dimandò di pattuire, e venendo
ad un accordo cesse il Castello alla Comunità
di Treviso per lire dieci mila (1).

Gerardo avuto Monleopardo mosse il campo
verso Asolo, e lo cinse all' intorno per ogni
verso, e diedesi principio ad un assedio for-
male. Frequenti furono gli assalti, e molti gli
uccisi, perciocchè dentro alla difesa insieme
con Gerardo Castelli vi erano tutti uomini va-
lorosi. Bonifacino, che presidiava Cornuda, desi-
deroso di portare ajuto al fratello ne uscì con
quattrocento cavalli e due mila fanti. Giun-
to nella pianura, che è tra Fonte ed Asolo, s'
incontrò nelle genti del Capitan Generale Tri-
vigiano. Eguale era il numero presso a poco,
ed era lo stesso il desiderio di segnalare il lo-
ro coraggio con un fatto d'armi decisivo. Le
genti Trivigiane furono le prime ad assalire il
Castelli con grand' impeto e furore. Bonifaci-
no non rifiutò la battaglia, che fu sanguinosa
e feroce; ma alla fine le sue genti furono
rotte e volte in fuga, ed egli che s' affatica-
va per trattenerle e riordinarle, fu con una
lancia ferito, e da cavallo gittato fu ucciso.
Al-

(1) Il Bonifazio scrive che furono due mila lire, ma io
m' attengo all' autorità della Cronica dello Zuccato, tanto
più ch' ella s' accorda con un documento, che è citato nel
Vol. II. della Raccolta Scotti n. 196.

1284 Allora i Caminesi non ebbero più ostacolo che li trattenesse (1).

Gerardo Castelli non punto sbigottito pe la morte del fratello raddoppiò le sue difes nella Rocca di Asolo, e non s'arrestò di u scir dalle mura, ed attaccar coraggiosament quasi ogni giorno l'esercito nimico. Finalmen te Aldegerio Vescovo di Feltre, non potend comportare tante stragi ed ammazzamenti s interpose per la pace. Senza numero furon le difficoltà, ch' egli ebbe a superare, molt le fatiche che sofferse, alla fine gli venne fat to, che ambe le parti le loro differenze i lui rimettessero. Fu stipulato l'istrumento de compromesso nel ventesimo giorno di giugn ne' confini di Asolo; ed Adelgerio venne e letto per arbitro, arbitratore ed amicabil compositore. Il Comun di Trivigi diede pe ostaggio al Vescovo la Rocca di Cornuda, il Castel di Monleopardo da custodirsi a spes del Comune; e Gerardo de' Castelli consegn al Vescovo li due suoi figli Corrado ed An tonio, e il Castello de' Castelli (2).

Nel giorno seguente Aldegerio pronunciò l sua sentenza, in cui decise e stabilì che Ge rardo Castelli consegnar dovesse e vendere a Comune di Treviso tutte le fortezze, i ben e le possessioni, che furono di Bonifacino su fratello; e Asolo e la Rocca di Braida pe prezzo di lire trenta mila da pagarsi dentr di un anno; ch' egli non potesse abitar i Trivigi, nè nel distretto senza licenza del Po destà e Capitanio e Comune di quella città che il Caminese ricevere dovesse per cari speziali amici i fratelli da Monfumo, e Gio van-

(1) Ved. Doc. num. 273.
(2) Ved. Doc. num. 275. 276.

vanni da Morgano, e fosse accordato generale 1284
perdono ad ogni fautore di Gerardo, con al-
tre condizioni, che ſi poſſono leggere nel Do-
cumento (1).

In tal guisa la potenza de' Caſtelli ebbe fi-
ne: famiglia che in poco di tempo era dive-
nuta oltre modo grande, e che fu vicina ad
acquiſtar la ſignoria di Trivigi e del suo ter-
ritorio. Così vanno a finire i grandi e poten-
ti, quando non sanno dentro a giuſti confini
rattenere le veementi lor paſſioni. Fu lascia-
ta a Gerardo ed al fratello la libertà di abi-
tare, ove più gli foſſe a grado; purchè fosse
fuori del territorio di Trivigi; se non che
mal sofferendo un eſilio, ch' egli giudicava
ingiuſto, nè potendo così di leggieri deponere
l'altezza delle sue idee, osò di rompere i
confini in queſt'anno iſtesso, ed avvicinarſi
segretamente alla città. Gli amici, che molti
ancor ne aveva, gli promettevano i loro ajuti,
e i suoi parenti gli faceano sperare nuove se-
dizioni in città. Ma fu la congiura scoperta
opportunamente, ed allora i nimici di lui non
credendoſi più obbligati alle promiſſioni dell'
aggiuſtamento diedero al loro odio un libero
luogo. Furono però con publico decreto con-
fiscati tutti i ricchiſſimi beni di quella poten-
te famiglia, e fu Gerardo capitalmente bandi-
to insieme con Sofia sua moglie (2). Indi fu-
rono invase tutte le fortezze di lui: Cor-
nuda, Cavaso, Caſtelceſio e Scaggiasorgo fu-
rono rovinati; e ſimilmente le fortezze di
Campo, di Cumirano e di Fenero. Fu in ul-
timo luogo guaſta e diroccata la casa grande di
quel-

(1) Ved. Doc. num. 275.
(2) Ved. Doc. num. 279.

1284 quella famiglia in Treviso con la sua torre (1).

Il Vescovo di Feltre ebbe il merito di aver ridotto a termine una contesa, che minacciava lo sterminio dell' intera provincia. Chi non avrebbe creduto, che per un tale accordo i Trivigiani non si confessassero obbligati in particolar modo al Prelato Aldegerio? Ma la gratitudine in que' ferrei secoli era l'ultima delle virtù. Non erano appena acquetati i rumori per opera del buon Vescovo, che si mosse fra lui e la Comunità di Trivigi quella fierissima controversia per Uderzo e Mussolente che molti anni durò. Pretendevano i Trivigiani questi due luoghi, come possessori de beni esistenti nel territorio loro, che eran stati una volta de' Signori da Romano. Il Vescovo all'incontro allegava, che gl' Imperado ri aveano donato que' Castelli a' suoi precesso ri, e che la signoria di Ecelino era come d tiranno, e non di legittimo possessore. Nel la controversia entrarono pure i due fra telli da Camino Tolberto e Biaquino figliuo di Guecellone, i quali avevano anch' essi giustissime loro pretese sopra le giurisdizior di Oderzo. L'unica cosa, che si può giudica buona in questa gravissima questione, si è ch i pretendenti contentaronsi che le loro prete se venissero esaminate giuridicamente per v di testimonj, invece che si decidessero col armi secondo la barbara consuetudine di qu secolo. Tutti però produssero in iscritto i fon damenti delle loro pretensioni, ed esibirono nomi di que' testimonj, che dovevano esser esa-

(1) Ved. Doc. num. 273.

esaminati per rilevare la verità della quistio- 1284
ne (1).

Mentre consumavasi il tempo ne' lunghissimi e nojosi esami, che furono prolungati negli anni seguenti, alcuni Signori del Cenedese sollevaronsi contro il loro Vescovo, e commossero tutta la città. Era Vescovo in quel tempo Marco Flabiano successo a Prosavio Novello fin dall'anno 1277. Questo saggio prelato dopo alcuni anni di tranquilla residenza pensò di chiamare i suoi vassalli, perchè gli prestassero il solito giuramento di fedeltà, e ricevessero nuova investitura de' feudi loro. Tutti furono pronti ad eseguire i comandi del loro pastore e sovrano, e fra gli altri furono rinnovate le sue investiture anche a Castiglione di San Martino, nell' istrumento del quale leggesi la qualità de' feudi che possedeva, cioè nella sesta parte del girone di San Martino, nella terza parte di una Torre pure di San Martino, in tre passi del palazzo che abitava, nella sesta parte di tutto il Castello, giusta alle divisioni fatte co' suoi fratelli e nipoti; di più un' altra sesta parte di tutto il Castello acqui-

(1) Veggasi il lungo documento da noi prodotto nel nostro Codice Eceliniano al num. 289. Non si deve omettere, come il Cronista Zuccato, e dietro a lui il Bonifazio, e qualche altro scrittore moderno, scrivono, che mossa la controversia tra il Vescovo e i Trivigiani, Aldegerio ricorse al Papa, ed ottenne una scomunica contro di quelli, dalla quale furono poscia assolti da Simone Canonico di S. Maria di Asolo a ciò delegato dal Pontefice Martino IV. Ma chi è che non vegga, che qui gli Storici confondono fuor di proposito un fatto con un altro? La scomunica de' Trivigiani seguì nel 1282., l'assoluzione per mano di Simone Canonico nel 1283., come abbiam veduto di sopra; nè di altre scomuniche, nè di altre assoluzioni trovo io più sicure notizie.

1284 acquistata con permissione del Vescovo Prosavio da Guecello da Camino (1).

I soli Odorico e Bialo fratelli, figliuoli che furono di Enrico di San Martino, e nipoti di esso Castiglione, non solo si mostrarono renitenti di ubbidire a' comandi del Vescovo, benchè fossero più volte invitati, ed altrettante ammoniti, ma s'armarono ancora contro di lui, e presidiarono alcuni fortini proprj del Vescovado. Essi trovarono un numero sufficiente di scellerati, i quali secondarono gl' iniqui loro capriccj, e tutta sconvolsero la publica quiete. Il Flabiano videsi allora obbligato di portare le sue doglianze a' quattro Pari della Curia, acciocchè esaminate le delinquenze di que' cittadini ribelli fossero dichiarati decaduti dal feudo. Erano allora Pari Smortido e Gabrielle da Bagnollo, Ottone da Collo, ed Alemanno di Ceneda, i quali col parere di Buonincontro de Arpo Dottor di Legge sapiente eletto, concordemente li pronunziarono decaduti da' loro feudi (2). Un passo così risoluto ed efficace nel principio di quella sollevazione ebbe forza di estinguere totalmente tutte le scintille di un incendio, che minacciava la rovina di quella Provincia.

Si terminarono parimente in quest' anno le gravi controversie, che da alcuni anni erano insorte fra le due città di Vicenza e di Bologna; controversie che aveano portato infiniti disordini di ruberie, d' ingiustizie e di omicidj. Erano nati i litigj per cagione di Giacobino de' Tebaldi già assessore di Alberico da Romano, e creditore da lui di grossa summa di

(1) Ved Dissertazione sopra i diritti de' Vescovi di Ceneda ms. presso l'autore.

(2) Ved. Doc. num. 282.

li soldo. Dopo l'estinzione della famiglia de- 1284
gli Ecelini Giacobino ricercò il suo credito a
que' Comuni, che occuparono i beni loro; lo
dimandò a' Trivigiani, lo dimandò a' Vicenti-
ni; ma tutti fecero orecchie di mercatante.
Che doveva egli fare pertanto, dacchè nessu-
na speranza più gli restava di ricuperare il
suo nell'altrui territorio? Era consuetudine di
que' tempi di ricorrere allora al proprio Po-
destà chiedendo protezione e ajuto: e ajuto e
protezione gli promise il Podestà di Bologna
scrivendo a que' di Trivigi e di Vicenza per
ottenere che Giacobino fosse pagato.

Non essendo state esaudite le sue istanze,
concesse egli allora le rappresaglie al ricorren-
te (1), cioè gli diede licenza di poter torre
colla forza a' cittadini di quella città o luoghi,
che aveano negato di far giustizia, altrettan-
to di roba o di danaro, che bastasse alla sod-
disfazione del credito suo. Fecero di più i
Bolognesi contro i Vicentini, poichè li bandi-
rono formalmente da tutti gli stati loro, e in
publica forma registrarono questo bando solen-
ne. E' cosa assai probabile che i Vicentini da
quest'atto restassero finalmente mossi, poichè
oltre al disonore e al pericolo delle vite lo-
ro, danno grande ne risentiva il proprio com-
mercio. Intavolarono adunque trattati di ag-
giustamento, e questo fu alla fine concluso con
soddisfazione d'ambe le parti in quest'anno
nel giorno sedicesimo di decembre. In quel
dì medesimo i Bolognesi annullarono il bando
publi-

(1) Delle rappresaglie concesse da' Bolognesi contro i Tri-
vigiani si fa menzione nel volume degli statuti di Bolo-
gna.

1284 publicato già contro i Vicentini, e dai publici registri lo fecero cancellare (1).

Opportuno a' Vicentini riuscì cosiffatto accomodamento, onde alleviare alquanto l'afflizione, che sofferivano per l'oppressione de' Padovani. O fossero semplici sospetti, o calunnie, o che veramente avessero essi tentato di ribellarsi al Comune di Padova, il fatto stà che il Podestà loro (2) ne fece prendere alcuni, e sotto diligente custodia a Padova li mandò. Bastavano in que' tempi i soli sospetti, perchè gl' infelici creduti rei alla tortura si mettessero, nè in ciò si avea riguardo nè alla condizione, nè al merito, nè all' età. I miseri Vicentini furono martoriati, e in mezzo di que' fieri tormenti tre di loro lasciaron la vita. Dir conviene che negli altri l' innocenza fosse superiore alla forza delle pene, poichè non confessarono le colpe apposte, e liberamente assolti tornarono alle lor case. Una tal condotta de' Padovani verso de' Vicentini riusciva a questo popolo assai gravosa e molesta; ed io non so condannarli, se di tratto in tratto tentavano di scuotere un giogo così pesante. Il timore e la forza non sono legami abbastanza saldi per ritenere i sudditi nel loro dovere; ciò si deve aspettar dall' amore. Egli è quello che lega gli uomini con un vincolo cento volte più forte, che il timore non è: dacchè eglino non sono schiavi, ma cittadini.

Procuravano, è vero, i Padovani di far qualche legge di tratto in tratto favorevole a' Vicentini. Abbiamo uno statuto di quest' anno, in

(1) Ved. Doc. CCXCIV. nel Cod. Eceliniano.

(2) Nel Supplemento alla Cronica di Niccolò Smereglo, il quale ci ha conservato la memoria di questo fatto, quel Podestà si chiama Giovanni Francesco da Padova. Di qual famiglia fosse non lo so.

in cui si stabilisce che i Vicentini possano comperare nel Padovano territorio terre e poderi a loro talento, e si concede ad essi la libertà di condurre nella città loro senza pagar dazio alcuno tutte le rendite da quelle provenienti (1). Imperciocchè egli è da sapere per la cognizione di que' tempi che consuetudine inalterabile era delle città Italiane di ritenere a profitto della propria città tutti i proventi, che nel territorio di lei nascessero; quindi era rigorosamente vietato ad un cittadino forestiere il poter comperar possessioni in aliene giurisdizioni, o almeno il poter estraere dalle medesime i raccolti di quelle. E se una cosa o l'altra era concessa dalle città, questa riputavasi grazia speziale e sommo favore. Devesi però riflettere che questa legge in apparenza favoriva i Vicentini, ma non era meno favorevole a' medesimi Padovani; attesochè per essa potevano questi acquistar similmente de' beni nel distretto Vicentino. 1284

Un'altra legge nello stesso Consiglio Padovano emanata in quella occasione fu inserita nel libro degli Statuti della città. Fu decretato e stabilito in essa, che niuno far dovesse fabbrica di sorte alcuna nè nel fossato ultimamente fatto in Scodosia fra i Padovani e i Veronesi, nè nell'argine di quello, intendendosi ch' esso dovesse sempre rimanere libero ed espedito. E sotto a questa legge si comprese parimente il fossato, che circondava la Torre di Este. Era stato scavato quel primo in Scodosia in forza di alcune convenzioni fatte in quest'anno fra i due Comuni di Padova e di Verona (2); e questa è la cosa più notabile,

(1) Ved. Doc. num. 281.
(2) Ved. Doc. num. 282.

1284 bile, che accadde in questa ultima città e dentro e fuori, se eccettuare si voglia una non molto grande inondazione dell' Adige, che nell'autunno successe (1).

Proseguivano intanto i Padovani le loro istanze presso il Marchese d'Este, perchè ceder dovesse loro quella parte di Lendinara, ch'era in sua proprietà. Ma il Marchese, a cui stava bene il possesso di quella nobile Terra, tanto era lungi che avesse voglia di condiscendere alle loro richieste, che anzi desiderava di ottenerne l' acquisto intero per se medesimo. Furono da una parte e dall'altra frequenti le ambascerie. Finalmente cedettero i Padovani, e a' desiderj del Marchese aderirono. Da un pezzo di documento dal Muratori riportato (2), abbiamo che in quest'anno la Comunità di Padova vendette al Marchese la sesta parte di Lendinara, e di tutto il distretto di essa, e la metà del Palazzo, ossia Castello, e delle fortezze poste in quella Terra sopra l' Adige, e parimente tutte le case unite al recinto di detto Castello.

Fu questa cessione opportunissima a' disegni del Marchese; imperciocchè essendo venuta in poter di lui la massima parte di quella ragguardevole giurisdizione, furono costretti gli altri compadroni a cedergli a poco a poco tutte le ragioni loro, fra' quali Vinciguerra Conte di Verona nell'anno seguente 1285 alienò 1285 in favore di esso la parte sua (3). Così passò l'intero dominio di quella grossa Terra nelle mani di lui. Ma per maggiormente convalidare l'acquisto suo, trattandosi di uno stato per-

(1) Leggasi il Corte nella sua Istoria di Verona lib. IX p. 50.

(2) Antich. Estens. P. II. Cap. II. p. 37.

(3) Antich. Estens. loc. cit.

pertinente al Romano Impero ebbe ricorso il 1285
Marchese a Rodolfo primo Re de' Romani, il quale in quest' anno 1285 co' suoi diplomi, esistenti nell' archivio Estense, e dal Muratori accennati, approvò le compere fatte dal Marchese di quella Terra.

Quantunque però i popoli di que' tempi nudrissero ancora sentimenti barbari e rozzi, e inclinati fossero alla violenza, pur nulla ostante amavano sempre meglio di acquistare un legittimo dominio con qualche loro spesa, che con utilità usurpare ingiustamente l'altrui. Così fece il Marchese con Lendinara; così la famiglia da Camino col Castellare di Corbanesio, e colla Gastaldia di quello. Beatrice vedova di Guecellone da Camino, come tutrice e curatrice di Biaquino e di Tolberto suoi figli, avea sopra questi luoghi delle fortissime ragioni contro Tiziano da Corbanesio, che n' era in possesso. Avrebbe essa potuto valersi della sua forza, che ben far lo poteva, ma preferì un pacifico accordo ad una violenta prepotenza. Si compromisero le parti in due Giudici arbitri, i quali sentenziarono che Tiziano ceder dovesse i luoghi in contesa a Beatrice, collo esborso però di lire duecento (1).

Questo litigio ebbe un esito felice; ma tale non l'ebbe l'altro, che Beatrice unitamente co' due suoi figli mosse nel tempo stesso alla Comunità di Trivigi. Le pretensioni di lei versavano sopra Oderzo, dicendo che quel Castello apparteneva alla famiglia Caminese fin dal tempo di Tolberto avo de' due pupilli, e che Ecelino lo aveva ad esso violentemente occupato (2). Rispondevano i Trivigiani, che Oder-

(1) Ved. Doc. num. 285.
(2) Ved. Doc. num. 295. nel Codice Ecceliniano.

1285 Oderzo era ſtato da Ecelino legittimamente acquiſtato, e lo provavano colla depoſizione di moltiſſimi teſtimonj.

Durò tale quiſtione tra i Camineſi e i Trivigiani per qualche tempo, senza che definir ſi potesse la controverſia; poichè i Trivigiani all'usanza de' rei possessori mettevano ogni mezzo in opera per differir l'espedizione. Amichevoli compoſitori ebbero forza di trattar la queſtione col mezzo degli atti civili; quindi i Camineſi produſſero i loro capitoli per essere provati, e i teſtimonj da essere esaminati. Lo ſtesso fecero i Trivigiani; e ſiccome nel medeſimo tempo ſi esaminavano le controverſie, che s'erano mosse col Vescovo di Feltre per le medeſime pretenſioni degli uni e degli altri sopra Oderzo, così i Trivigiani ſoſtener dovevano due fieriſſimi litigj nel tempo ſtesso sopra il medeſimo oggetto.

Tali quiſtioni però non impedirono punto nè i Trivigiani, nè il Vescovo di Feltre di portarſi in Friuli ad una Curia solenne. Il Conte di Gorizia nel giorno di tutti i Santi creò Cavalieri Giovanni da Zuccula, e Francesco da Orzono. Fu eseguita la funzione in un prato presso Cividal del Friuli. Doveva onorarla colla sua presenza il Patriarca Raimondo; ma non volle, perchè avea pochi dì innanzi scomunicato Francesco, per motivo del suo Siniscalco, che era ſtato ucciso. Vi aſſiſtettero però i Vescovi di Feltre, di Concordia e di Friſinga (1), e vi andò ſimilmente Gerardo da Camino accompagnato da fiorito nu-

(1) Nel Cronico Forojuliens. di Giuliano ſtampato nell'Appendice al Monum. Eccles. Aquilej. del Pad. de Rubeis pag. 23., il quale fa la descrizione di queſta solenne funzione, ſi legge *Virsingens. Episc.* io lo giudico error di ſtampa invece di *Frisingens.*

numero di nobiltà Trivigiana. Così pure quasi 1285
tutti i Castellani del Friuli, e Tedeschi moltissimi.

Durò la Curia per otto giorni in feste, in tornei, in magnifici conviti e balli con incredibil magnificenza di apparati e di addobbi. Tali allegrie si solevano praticare in que' tempi, allorchè qualche gran Signore o menava moglie, o era ammesso al cingolo militare. Ciò chiamavasi *tener Corte bandita*; il che si facea col mandare un bando, o publico invito per li vicini paesi, che serviva di tromba per trarre colà anche i Principi, non che la nobiltà straniera. Con quanto splendore si tenessero queste Corti, noi lo vedremo, quando si riferirà, che Gerardo da Camino creò Cavaliere il Marchese Azzo da Este, e quando Cangrande dalla Scala per solennizzare la presa di Padova fece di sua mano più Cavalieri.

Erano in quest'anno le cose tutte della provincia in grandissima quiete, e però tranquillamente attender si poteva a tali bagordi. Allora le arti incominciarono a fiorire nella Marca Trivigiana, il commercio a prender vigore, l'agricoltura ad arricchire il paese. Anche gli affari de' Padovani prosperavano nella pace, ed essi non lasciavano intentato alcun mezzo per conservarsela. Quindi abbiamo dagli Storici di Mantova (1), che la Republica Padovana in quest'anno spedì Antonio de' Soli ambasciadore a' Mantovani per concluder con essi lega e concordia. L'offerta amicizia non poteva essere nè più onorevole al Comune di Mantova, nè più vantaggiosa, e però con molta soddisfazione di tutto il popolo fu accettata. Pertanto i Man-

(1) Maffei Annal. di Mantova Lib. VIII. Cap. IV. pag. 631. Equicola pag. 51.

1285 i Mantovani eleſſero a raffermarla Corrado Agnello, e Pietro Buono Giudice degli Anselmi, e se ne ſtipulò l'iſtrumento il giorno vigeſimo terzo di gennajo dell' anno che seguì
1286 1286.

Molte allegrezze per tale ſtabilità unione si fecero in Padova, la quale ben comprendeva che grandi vantaggi provenir ne potevano al suo commercio. E ſiccome abbiamo dal Cronico Patavino, che *pro amore dei* i Padovani diedero in queſt' anno la libertà a tutti quegli infelici, che nelle publiche prigioni erano detenuti, così è probabile, che ciò abbiano fatto nel mezzo delle loro publiche allegrezze. Vollero parimente che i Baſſaneſi foſſero a parte della comune contentezza; quindi eſſendo moleſtati da qualche tempo dal Capitanio de' Cavalcatori di là della Brenta ordinarono con lettere replicate, che permetteſſe liberi senza oppoſizione i trasporti a quel popolo per vino e per vettovaglie (1), replicando gli ordini loro con maggiore efficacia (2), anzi pronunziando sentenza in favore di quel Comune avendo osato l'arrogante Capitanio di chiamar i Baſſaneſi in giudizio (3).

Nè di ciò contenti apersero eziandio gli orecchi alle loro suppliche per la conservazione de' privilegj. Bene speſſo, non può negarſi, tentarono i Padovani di alterare i patti già ſtabiliti, quando Baſſano ſi diede sotto il loro dominio. Erano molte volte innocenti i loro tentativi o per motivo de' miniſtri ignoranti, o per dimenticanza de' proprj doveri; ma molte volte eziandio erano malizioſi ed artifizio-

si.

(1) Ved. Doc. num. 284.
(2) Ved. Doc. num. 288.
(3) Ved. Doc. num. 293.

i. Io non saprò decidere di qual genere fosse 1286
quello che fu praticato in quest' anno essendo
Podestà di Padova Barone de' Mangiatori da
San Miniato, il quale addossò al Comune in-
giustamente certi lavori in Bassano, da cui in
vigore de' suoi privilegj doveva andare esente.
Devesi però supporre ch' egli sia stato della
prima spezie, poichè fatti i Bassanesi gli op-
portuni ricorsi, ed esposti i loro diritti, ed i
patti fra le due Comunità stabiliti, conobbero
i Padovani le ragioni di quelli, e rivocarono
l'ordine dato (1).

Le publiche fabbriche eseguite in quest'anno
da' Padovani ci fanno fede della tranquillità che
godevano. Fu eretto da' fondamenti il palagio
degli Anziani, e fatto di pietra il ponte di S.
Giovanni dalle Navi (2); fu pure alzato un
pezzo della muraglia della città, e fatta una
porta (3). Anche il palazzo, in cui era solito
di abitare in que' tempi il Podestà attribuir si
deve a quest' anno (4).

Per l' intera concordia della Provincia man-
cava ora soltanto, che si pacificassero insieme
il Patriarca d' Aquileja e la Republica di Ve-
nezia. Continuavano tuttavia più aspre che mai
le guerre fra questi due potentati per le cose
dell' Istria, come abbiam di sopra accennato;
ed è difficile assai che una provincia non rice-
va danno e pregiudizio, quando arde la guer-
ra fra Principi confinanti. Pregiudizj immensi
e danneggiamenti l' una parte e l' altra soffer-
to avea, ma in peggiore stato erano le cose
dell'

(1) Ved. Doc. num. 292.
(2) Chron. Patav. nel Tom. IV. Dissertat. medii Ævi del
Muratori.
(3) Aggiunte a Rolandino nel Tom. VIII. Rer. Ital. Script.
384. e 425.
(4) Aggiunte a Rolandino p. 461.

1236 dell' Aquilejese Prelato. Si propose un accomodamento, ed orecchio vi prestarono i Veneziani del pari che il Principe Ecclesiastico. Di comune volere furono rimessi gli affari in arbitri, che dalle parti furono eletti. Ridottisi questi in Caorle nel mese di gennajo di quest' anno esaminarono le ragioni dell' una e dell' altra potenza; ma così imbrogliati erano gli affari, tanti ostacoli si frapposero, così salde rimasero ambedue le parti nelle loro pretese, che vani tornarono tutti gli sforzi degli arbitri eletti (1). Il congresso fu sciolto, e le armi per qualche anno ancora con varia fortuna si ripigliarono.

Fu più felice Gerardo da Camino ne' suoi maneggi. Giacchè egli era in Friuli, volle entrare di mezzo per aggiustare alcune differenze, che vertevano fra il Conte Alberto di Gorizia e lo stesso Patriarca. Siccome nudrivano entrambi per Gerardo una estimazione particolare, così in lui si compromisero, e Gerardo diede la sua sentenza con soddisfazione dell' una parte e dell' altra (2).

Oh quanto volontieri avrebbe egli veduto accomodate eziandio le controversie fra i Trivigiani e il Vescovo di Feltre e di Belluno. Ma per quanto fossero efficaci le sue sollecitazioni, egli non avea peranche potuto vedere condotti al suo termine i lunghissimi e nojosi esami de' testimonj. Era peraltro ridotta quella quistione in buon termine; imperciocchè le parti si erano contentate di rimettere le loro pretensioni al giudizio di arbitri amici, eletti di consentimento comune. Essi furono in primo luo-

(1) Ved. Doc. num. 290.
(2) Coronini Tentamen genealogico - chronologicum etc. P. II. p. 233.

uogo Nordiglio di Buonaparte Cavaliere dell' 1280
Ordine di Santa Maria soprannominato de'Gau-
enti, Tolberto Calza Canonico di Trivigi,
Buonincontro da Arpo chiarissimo giureconsul-
o, e Bigardo da Munigo, a' quali fu aggiunto
arimente lo stesso Gerardo da Camino, in
aso cha fra loro non andassero d'accordo (1).
Sotto di questi giudici si fecero gli atti del-
a causa, e si eseguirono gli esami de' testimo-
i; ma siccome era a' medesimi stato assegnato
termine fino al luglio di quest' anno, così
si uscirono dal loro uffizio, prima che si po-
ssero terminare i lunghissimi esami. Allora
rono sostituiti ad essi altri giudici, i quali
rono Mainardino da Belluno Canonico di Ce-
eda, e Vescovo eletto di Torcello, e Giulia-
o figlio di Alessandro Novello da Trivigi,
rma sempre rimanendo la elezione del Ca-
inese (2). Ma neppur questi poterono con-
mar tutti gli atti forensi, prima che spirasse
termine ad essi assegnato, che era il dì di
n Michele in settembre.
Gerardo sollecitava assiduamente la spedizio-
di quella causa, e finalmente le parti con-
ntaronsi di eleggerlo solo in arbitro amiche-
le di tutta quella ostinata questione. L'auto-
à eragli stata impartita coll' istrumento del
mpromesso secondo, che eleggeva il Vescovo
tto di Torcello, e Giuliano Novello, essen-
vi la condizione espressa, che se per S. Mi-
ele le quistioni non fossero definite rimanes-
arbitro solo il Caminese con ampla autorità
pronunziar la sentenza definitiva di tutto
quel

(1) Ved. Doc. num. 291. 294.
(2) Ved. Doc. num. 291.

1286 quel nojoso litigio (1). E così fu, rinnovandosi per maggior sicurezza gl' istrumenti del compromesso e della elezione (2). Questo grand' uomo non mancò di sollecitudine in quell' affare, e nel novembre di quest' anno troviamo che ad esso i Trivigiani presentarono tutte le carte, che contenevano il fondamento delle loro pretensioni sopra i due luoghi contesi di Oderzo e di Mussolente (3). Dopo di questa carta non si trova più menzione di così siffatto litigio; e però si può credere ch' egli finalmente ponesse termine anche a quella quistione.

E dell' altra controversia de' Trivigiani co' due fratelli da Camino, Tolberto e Biaquino che avvenne mai? Giustissima è la ricerca avendo veduto nell' anno antecedente promosso il fierissimo litigio. Scrive il Bonifazio storico Trivigiano, e dopo di lui il Cambrucci storico di Feltre, che i Trivigiani per avvalorar maggiormente le ragioni loro sopra di Oderzo comperarono dagli Oderzini in quest' anno la terra loro col territorio per lire tre mila dugento di piccoli. A dir il vero io su ciò non ho trovato ancora alcun publico documento, che mi assicuri di quel fatto, come nessuno ne ho ritrovato che avvalori il detto di un' altra Cronica Trivigiana manoscritta, la quale si attribuisce a Lorenzo Trezza, e che vuole che un tale accordo seguisse cogli stessi Caminesi. Quello che si può dir di certo sopra di quel litigio si è, che le parti si contentarono di compromettersi in nove dottori della Università di Padova, i quali dopo esaminate ra-

(1) Ved. Doc. num. 291.
(2) Ved. Doc. num. 294.
(3) Ved. Doc. num. 296.

ragioni degli uni e degli altri pronunziarono 1286
la loro sentenza in favore de' Trivigiani contro i due fratelli da Camino (1).

Colla decisione di queste controversie rimasero gli affari dei Trivigiani in una calma tranquilla, mentre che quelli de' Veronesi erano estremamente agitati e commossi. Avviene non di rado, che la vita de' Principi, benchè buoni e giusti, corra qualche pericolo. Alberto dalla Scala per comune opinione era tenuto uno de' migliori Principi del suo secolo: giusto, benigno, prudente e valoroso. Pur nonnimeno v'ebbe in quest'anno, chi tentò privarlo di vita. Viveva alla sua corte salito in somma autorità e riputazione un certo Jacopo de' Cesarini Veronese. Vile era la sua nascita, ma essendo di pronto e vivace ingegno, aveva acquistato la familiarità del suo Signore, che lo colmò di favori e di benefizj. Costui ingrato a tanto benefattore deliberò di ammazzarlo, non per altro motivo, se non perchè gli sembrava, che in que' dì Alberto non lo tenesse in quella stima, ch' egli credevasi di meritare.

Non ebbe coraggio l'iniquo di solo condurre a fine il suo malvagio proponimento, quantunque a lui non fosse mai chiusa la porta del suo Signore. Perciò scoperse il suo pensiero ad alcuni altri, che nella scelleratezza erano a lui somiglianti, chiamandoli per compagni e ajutatori dell'empia impresa. Ma il Cielo, che non volea che così giusto e benigno Signore sì per tempo fosse tolto di vita, fece che uno più fedele degli altri palesò la congiura. A tale nuova rimase lo Scaligero da timore soprappreso;

(1) Ved. Doc. num. 296.

1286 preso; ma ripigliando il coraggio diè tosto gli opportuni provvedimenti, perchè il traditore fosse messo prigione. Intanto costui segretamente avvisato se n' era fuggito frettolosamente dalla città insieme con tutti i complici del reo trattato. Formato il processo, e rilevata la colpa furono immantinente publicati per ribelli, e perpetuamente banditi con tutti i loro discendenti. Oltre la confiscazione de' beni a perpetua memoria del loro tradimento furono tutte le case loro spianate; ed a colui, che scoperse il segreto, furono per ordine publico dati alcuni onorati premj, l'esenzione di tutti i carichi, ed una perpetua provvisione (1).

Ristabilite le cose nella primiera tranquilli-1287 tà, e venuto l'anno 1287, volle Alberto lasciare a' posteri un monumento magnifico del suo genio e della sua grandezza. Era gran tempo che i suoi cittadini lo pregavano di allargare le mura della città, cresciuta omai di fabbriche all'intorno e di abitatori. Ei volle compiacerli, e in quest'anno appunto alla grand opera diede principio. Queste mura erano state fabbricate da Teodorico, e come osserva il Tinto (2), dopo di lui più non cangiarono aspetto sino al tempo di Alberto. Furono bensì non una volta racconcie, posciachè per la vecchiezza cadute erano in qualche parte; e riparate furono spezialmente sotto Carlo Magno, sotto Lottario, e sotto Berengario maggiore, ed altri che dopo di lui hanno regnato in Italia, i quali adoperarono talvolta le pietre de' gradini della famosa arena, rifacendo particolarmente quella parte, ch' era appresso l'arc del

(1) Corte Lib. IX. Biancolini supplem. al Zagata p. 652
(2) Tinto, Storia di Verona Cap. VII.

del Castelvecchio già per l' impeto dell' acqua 1287
caduta a terra.

Alberto fu il primo, che allargasse il circuito della città. Cominciò oltra l' Adige verso oriente continuando le mura fino alla porta del Vescovo, e terminandole appresso alla detta porta sotto la rupe del prossimo monte tagliato. Le fortificò dalla parte di fuori con profonde fosse e colle sue torri, e per maggior comodità aperse in esse due porte, una chiamata del Vescovo, e l' altra di Campo Marzo, le quali benchè più volte ristaurate, ed ora murate, vediamo ancora. Con tale ampliazione rinchiuse Alberto nella città il Monastero de' Santi Nazario e Celso ed il Campo Marzo, in cui si solevano nelle arti militari esercitare i soldati (1).

Nè si arrestò Alberto dal proseguimento di questo lavoro, quantunque una carestia grandissima desolasse la città ed il contado. Patì per essa la plebe disagj grandissimi, poco giovando le provisioni che il Principe avea procurato di fare; imperciocchè essendo la penuria comune a tutta l' Italia, non si poteva per danari cavar grano da parte alcuna. Egli avrà certamente avuto in pensiero di somministrar maniera a tanti poverelli, onde procacciarsi il pane in un anno di tanta angustia e miseria. Sentiva egli nel cuore gl' impulsi di tenerezza paterna, e di compassione amorosa; e perciò a sollevamento de' sudditi oltre la fabbrica delle mura, fece innalzare le torri sopra le altre porte della città, e riparare nel contado molte fortezze, che per la vecchiezza rovinavano, ed al-

(1) Biancolini supplem. al Zagata pag. 185. Tinto Stor. di Verona ec.

1287 altre infin da' fondamenti innalzare (1). Così le arti prendevano vigore e coraggio; così tanta gioventù non vedevasi nell' ozio languire, e tanti poveri bisognosi avevano di che sostentare la vita.

Perchè Alberto con maggiore agio e tranquillità attender potesse a questi suoi lavori, venne opportuna la pace fra Mainardo Conte di Gorizia e la città di Trento colla città di Brescia; imperciocchè nell' istrumento, che fu rogato in quest' anno, Mainardo volle una dichiarazione in favòre di Alberto dalla Scala, e della Comunità di Verona (2). Ei si riservò la libertà di poter dar loro soccorso, ognivoltachè la Comunità di Brescia pretendesse d'invadere il Veronese territorio: clausola che pose un freno a quella feroce città, onde lasciasse in pace lo Scaligero.

Era in que' tempi il Conte di Gorizia un Principe assai potente, e ognuno de' circonvicini, siccome temeva l' inimicizia sua, così ne rispettava l' amicizia. Dall' altro lato premeva ad Alberto la sicurezza verso de' confini Bresciani, ond' essere a portata di recar agli amici suoi di Reggio que' soccorsi, de' quali avevano bisogno. Era gran tempo, che gli affari di quella città per la pazza discordia de' cittadini andavano di male in peggio. Alla parte detta di sopra era riuscito finalmente nell'aprile di scacciare dalla città la parte di sotto, i capi della quale erano i signori da Fogliano, e da Canossa (3).

Questa era la fazione Ghibellina, e però lo Sca-

(1) Saraina p. 21. t. Corte lib. IX. ec.
(2) Ved. Doc. num. 297.
(3) Memorial. Potest. Regiens. nel Tom. VIII. Rer. Ital. Script.

Scaligero unitamente col Signore di Mantova 1287 prestò alla medesima ogni possibile ajuto. Si misero i Fogliani ed i Canossi a far guerra grande alla città, ed ebbero in pochi giorni i principali Castelli del territorio; ma i Guelfi di Reggio mal sofferendo tanti progressi nel mese di luglio rinforzati da cento Cavalieri venuti da Modena si mossero tutti dalla città, e corsero all'assedio di Tumberga, dove i fuorusciti si erano rifugiati. A tale avviso Alberto dalla Scala con tutta la cavalleria di Verona, e con due figliuoli del Signor di Mantova, e gran quantità di Cavalieri Mantovani marciò prontamente in soccorso degli assediati; e al primo arrivo essendosi arreso a lui il Castello di Santo Stefano presso alle paludi, prese campo in un sito, da cui potesse agevolmente introdurre nella Rocca qualche soccorso (1).

Tali turbolenze misero in grande apprensione i vicini popoli, e spezialmente i Parmigiani e i Bolognesi. Temevano tutti che prevalendo i fuorusciti in forza delle armi Scaligere e Mantovane, la città di Reggio fosse costretta a gittarsi nel partito de' Ghibellini. I Parmigiani a' primi rumori si erano mossi come amici per ispegnere il fuoco della discordia; ma non furono accolti. I Bolognesi ancora furono costretti di tornarsene indietro senza neppure ottenere l' ingresso nella città. Or di nuovo si mossero con impegno maggiore; e ci venne il Podestà loro con venti ambasciatori di Bologna. Giunto alla Rocca di Tumberga assediata mosse trattati di accomodamento; e già pareva che i negoziati prendessero buona piega, poi-

(1) Memorial. Potest. Regiens. cit. Vedriani Stor. di Modena Lib. XIV. p. 231.

1287 poichè si erano per fino conchiusi gli articoli della pace. Senonchè preso in sospetto il Podestà Bolognese che si mostrasse troppo favorevole ai fuorusciti andò a monte ogni trattato d' accordo. Gli ambasciatori ritornarono alle loro case, e intanto ad Alberto venne fatto di far levare l'assedio a Tumberga: indi avendo messo alle fiamme il Castello di Santo Stefano fece a Verona ritorno. Proseguirono i fuorusciti Reggiani la guerra contro la città, ed infiniti danni recarono agli avversarj loro nelle possessioni e nei beni; e tanto più che il loro esercito andava ingrossandosi, concorrendo ad esso i fuorusciti Ghibellini delle vicine città, e spezialmente di Bologna e di Modena (1).

Gli stessi disordini, che sconvolgevano così fatalmente la città di Reggio, mettevano sossopra anche quella di Modena, essendo la discordia entrata anche in mezzo a que' cittadini. Lo Scaligero prese parte nel sostenimento dei Grasolfi e dei Signori di Sassuolo, che professavano la fazione de' Ghibellini, mentre che i Bolognesi e i Parmigiani e i Cremonesi e le altre città Guelfe della Lombardia col favore che prestarono alla parte contraria, accesero l'incendio in modo compassionevole e tremendo, e fecero in guisa che per lunghissimo tempo le dissensioni civili turbarono la città (2).

Il Signor di Verona vedeva ardere le città vicine, compiacevasi di soccorrere i suoi diletti Ghibellini; ma egli intanto mercè di una sag-

(1) Memorial. Potest. Regiens. cit. Chron. Parmens. nel Tom. IV. Rer. Italic. Script. Chron. Estens. nel Tom. XV. R. I. S.

(2) Memorial. Potest. Regiens. Chron. Estens. Chron. Parmens. loc. cit.

aggia direzione sapea conservare nella sua 1287
ittà una invidiabile pace. Queste guerre non
gli appartenevano se non indirettamente, e
quelle che a noi narra in quest' anno lo stori-
o dalla Corte, si debbono annoverare tra' sogni
i quel sonnacchioso scrittore (1).

Mentre la guerra sparge le sue fiamme di-
oratrici per le desolate provincie, d' altro i
opoli non ragionano, che d'armi, di ammaz-
amenti, di stragi e d'incendj: che tali sono
funesti fatti in questi tempi calamitosi di di-
ordine e di confusione. Ma appena spunta la
ace ad allegrar le campagne, che d' idee più
iacevoli la gente si pasce, e i giuochi, gli
pettacoli, le feste, le allegrezze riconducono
na più serena e tranquilla vita. La Marca
'rivigiana godea certamente da qualche tempo
na calma, che rare volte s' incontra leggendo
storie di quell' età. I popoli attendevano a
agordare e a darsi bel tempo, e le famiglie
otenti procuravano di strignere insieme amistà
d alleanza con matrimonj e con parentele.
Jno ne abbiamo fra gli altri in quest'anno as-
ai ragguardevole e per la qualità dei perso-
aggi, e per le feste che in tale occasione si
ono fatte.

Ge-

(1) Fra le altre cose questo Storico rapporta a quest' anno
1 istrumento di pace fra Alberto e i Padovani. Non v' è
cosa più assurda; poichè egli si deve riferire, come ab-
am veduto, al 1280. Nel medesimo sbaglio incorsero il Sa-
ina e il Lunig, cosa frequente presso quegli Storici, che
nza esaminar con criterio i fatti vannosi l'un l'altro co-
ando. Così dir si deve della guerra mossa fra i Mantova-
e il Marchese d'Este, ajutati i primi dallo Scaligero, ed
secondo dai Padovani. Ma noi non vogliamo consumare
tempo a confutare tutti gli errori presi da quello Sto-
co Veronese, e che il lettore potrà da per se stesso conosce-
, ogni volta che vorrà prendersi il disturbo di farne il con-
onto.

1287 Gerardo da Camino Capitan generale de'Tr
vigiani maritò Agnese sua figlia a Niccolò Co
te di Lozzo figliuolo di Guidone e di Costan
da Este. Egli fu uomo ricchissimo e nobilissin
fra' Padovani, di gran memoria e di sagacis
mo ingegno, magnanimo e soprammodo cort
se. Abbiamo dalle Cronache Padovane ch'
fosse di tanta autorità, che ad un suo cen
aveva in Padova settecento soldati pronti ad og
suo comandamento, dilettandosi d'esser semp
da una grande schiera d'uomini accompagnat
Noi avremo nel progresso di questa Storia o
casione più volte di ragionare di lui, poic
essendosi unito co' Padovani Ghibellini congi
rò con Cane dalla Scala contro la patria, e
cagione che s'incominciasse quell' asprissi
guerra, che durò per tanti anni fra i Padov
ni ed i Veronesi colla rovina della provinci

Racconta l'Anonimo Foscariniano che que
parentado fu concluso per opera di Raimon
Patriarca d'Aquileja. Se seguisse poi nel genna
di quest' anno secondo i detti di quel Cronista
guito dal Bonifazio e dallo Zuccato, oppure n
luglio, come pretende il Cronico Patavino p
blicato dal Muratori, io lo lascio indeciso.
verità è certamente che seguì in Trivigi c
grande magnificenza. Intervennero alle noz
lo stesso Patriarca, il Marchese Obizzo da Est
e un numero grande di Padovani, di Friulan
di Ferraresi, e della più fiorita nobiltà de
Provincia. Per otto giorni continui si fece
solennissime feste, in capo a' quali il Marche
d'Este levò la sposa da Trivigi con grandi
ma comitiva di donne e di Cavalieri, e s'a
viò verso Padova. Giunti a Novale furo
tutti accolti magnificamente da Artico Tem
sta Signor di quel Castello, e per motivo
di-

irottissima pioggia, che impedì di proseguire 1287
cammino, furono costretti a passar ivi la not-
e. A Padova si rinnovarono le feste, e per
iù giorni si tenne nel publico palagio del Co-
iune solennissima Corte bandita, rappresentan-
osi piacevolissimi giuochi, e balli, ed altre al-
grezze. Nacquero da questo matrimonio ai
oi tempi Guidone ed Antonio personaggi il-
stri nelle storie di quell'età (1).

Non meno ragguardevoli e festose, quantun-
ie con minor magnificenza, furono le nozze
e si celebrarono in Belluno ne' primi giorni
l 1288. Era Rettore di questa città Pietro, 1288
ie Peranzano dicevasi, uscito della nobile fa-
iglia de' Carraresi; uomo potente, perchè fu
dre di Marsilio XI. secondo Principe di Pa-
va. Egli aveva quattro femmine, che furo-
maritate co' principali Signori di Lombar-
i; Regeltruda, che nelle carte è chiamata
goltrua, fu moglie di Antonio de' Conti di
ozzo; Donella sposata a Guglielmo de' Rossi
Parma, madre del famoso Pietro de' Rossi,
Marsilio, di Ugolino e di Galvano, dei
ali avremo occasione poi di parlare lunga-
ente, quando tratteremo la guerra, che i Ve-
ziani mossero agli Scaligeri. Cunissa era la
za, e l'ebbe Tisone da Camposampiero:
lgenzia la quarta che fu data ad un Gerardo
Camino (2). Le nozze celebrate in Belluno
partengono a Regeltruda; e siccome l'una e
l'al-

1) Ved. il Salice nella Storia della famiglia Conti pag. 91.
2) Se questi matrimoni non fossero assicurati dal nobilissi-
Autore della Dissertazione sopra la famiglia Carrarese io
rei in qualche dubbiezza quello che riguarda Gerardo
Camino. Certamente io di esso non trovo traccia in al-
na carta, e ingenuamente confesso di non sapere chi possa
ere questo Gerardo, e a quale de' due rami egli possa ap-
rtenere.

1288 l' altra famiglia era e amicissima della Cit
tade, così, scrive lo Storico Piloni, fecer
i Bellunesi molte giostre e bagordi mostrand
con allegrezze e con solennissime feste la gra
titudine loro.

Tutto infatti prometteva una placida quiet
nella provincia; se non che il fiero inimico d
genere umano tentò di seminar zizzanie, o
de turbare gli animi, e muoverli a qualche m
cidiale dissensione. In primo luogo si turbaro
alquanto gli affari de' Bassanesi, a motivo che
Padovani procuravano di alterar a' medesimi
patti, che loro erano stati concessi. M
quanto erano questi attenti a diminuir i priv
legj di quelli, altrettanto stavano i Bassan
coll' occhio aperto per non rimaner pregi
dicati ne' loro interessi. Uno de' loro priv
legj essenzialissimo era di poter condurre il pr
prio vino liberamente e senza dazio fuori d
loro territorio, e di non minor conseguen
riputavasi quello che le mercanzie e le v
tovaglie particolarmente potessero essere intr
dotte in Bassano da un territorio alieno sen
alcun aggravio di dazio o di gabella. Sarà st
certamente l' avidità de' gabellieri, che in que
anno avrà procurato di alterare e l'uno e l'
tro di questi privilegj; quindi i Bassanesi fu
no costretti di spedire a Padova i loro proc
ratori per far valere le loro ragioni, e c
servare illesi i loro diritti (1).

Questi dissapori si acquetarono facilmente
ma quelli che sorsero nel tempo medesimo
i Trivigiani e i Padovani minacciavano cons
guenze più funeste. Le dissensioni erano f
persone particolari, ma poco a poco ne pres
ro parte i Comuni, e quasi si accese il fuo
della

(1) Ved. Doc. num. 299, e 300.

ella discordia. Nacquero i disgusti a motivo 1288
ella ricchissima eredità di Ensedisio Guidotti
gliuolo di Jacopo e nipote del famoso En-
edisio Podestà di Ecelino morto senza discen-
enza maschile. Sopra di essa mossero le sue
retese la Comunità di Trivigi, il Conte Ram-
aldo di Collalto, e Gerardo da Camino. All'
icontro la pretendeva intera Tommaso Capo-
egro Padovano, come erede testamentario del
efunto Ensedisio. Ma come opporsi alla vio-
nza de' tre pretendenti, che avevano invaso
beni esistenti in Trivigiana, e li sosteneva-
o colla forza e coll' armi?

Tommaso procurò di ridurre col mezzo di
nici, e con lettere affettuose ed amichevoli
' ingiusti usurpatori alla ragione; ma veden-
o che il tempo consumavasi invano, ricorse ai
api che rappresentavano la Republica di Pado-
a, i quali non mancarono di prender la dife-
del loro cittadino. A questo effetto essi scris-
ro più lettere a' Trivigiani, acciocchè rila-
iar dovessero al Caponegro i beni di Ensedi-
o, o almeno elegger Giudici compromissarj
er conoscere le ragioni degli uni e degli al-
i. Inutili affatto riuscirono tutte le istanze, di
odo che fu d' uopo, che la Republica di Pa-
ova prendesse direttamente le difese del Ca-
onero. L' affare fu discusso nel Consiglio mag-
iore della città, e fu presa massima di spedi-
e a Trivigi una solenne ambasceria di quattro
lustri gentiluomini, i quali furono Giovanni
apodivacca, Aulino Giudice da Terradura, il
ignor Maccaruffo e Francesco Magnaspesso
1).

Essi giunsero in Trivigi agli undici di mar-
o di quest' anno, e in quel giorno stesso espo-
sero

(1) Ved. Doc. num. 298.

1288 sero al Consiglio di quella città le ragioni della loro venuta, e le publiche istanze de' Padovani. Parve che gli animi de' Trivigiani fossero disposti a render giustizia al Caponero; ma ben presto s' accorsero i Padovani, che null altra cosa cercavano che di prolungare l' affare e deluder col tempo le giustissime ragioni del Caponero. Di questi sospetti essi fecero inten gli stessi ambasciatori Trivigiani, che per quell imbroglio erano stati appostatamente spediti a Padova, anzi fu a' medesimi partecipato che nel Consiglio erano state al Caponero concess contro il loro Comune le rappresaglie, se dentro il termine di due mesi non fosse resa a Caponero ragione e giustizia (1).

Erano condotte le cose sull' orlo della rottura, nè i Trivigiani avevano altro scampo se non di dover discendere ad un componimento o di vedersi soggetti alle violenze delle rappresaglie fino alla somma di venti mila lire che tante appunto erano state al Caponero concesse. In tali circostanze inclinarono gli animi sforzatamente all' accordo, e però unitamente al Collalto e al Caminese contentaronsi di compromettersi in giudici arbitri, che decider dovessero tutta la quistione. Nè giudicarono di dover prolungar davvantaggio la elezione dei medesimi, poichè essendo spirato il termine de' due mesi, aveva il Caponero dato principio alle ostilità col depredare quegl' innocenti, che niuna colpa avevano. Perlochè essi nominarono in giudici della quistione Taddeo da Cesena, Bartolomeo di Benvenuto, e Buonincontro da Arpo, i quali furono parimente approvati dal medesimo Caponero (2).

Fin-

(1) Ved. Doc. cit.
(2) Ved. Doc. num. 298. e 311.

Finchè questi giudici, che per meglio decidere la quistione si erano ritirati in Venezia, esaminano le carte delle ragioni degli uni e degli altri, possiamo avanzar la notizia, come in Padova furono fatti di pietra i ponti dei Tadi e di San Michele (1), e come in Vicenza Pietro Vescovo di quella città concedette ad Enrico e Marcio fratelli Forzatè figliuoli di Giovanni il feudo delle decime di Bassano, di Angarano e di Cartigliano, che già era stato posseduto dalla famiglia degli Ecelini colle giurisdizioni a que' luoghi appartenenti, e colle ragioni di dominio sopra i Castelli di que' luoghi (2). 1288

Questa rinnovazione di feudo fatta dal Vescovo Vicentino, che fu una delle sue prime investiture, giunto che fu al possedimento del suo Vescovado, richiama alla memoria le investiture feudali, che nell'anno medesimo furon fatte da Pietro Calza Vescovo di Ceneda. Questo era succeffo a Marco Flabiano nel 1286, e due anni dopo si presentarono a lui Federico e Manfredo fratelli figliuoli del qu. Artico, e Lodovico loro consanguineo figliuolo del qu. Gabriele tutti di Porzia chiedendo per nome loro e de' fratelli la rinnovazione de' feudi, che i loro progenitori avevano ottenuto da' Vescovi Cenedesi. Gli esaudì il Prelato, e prestato il giuramento di fedeltà gl' investì collo stendardo che aveva nelle mani, con questo però che presentar dovessero in iscritto le ragioni de' loro feudi. Ma questi che aveano tutto in pronto presentarono subito i loro titoli, e le carte che faceano vedere per primo, come essi era-

(1) Vedi Aggiunte alla Cronica di Rolandino nel Tom. VIII. R. I. S. p. 384. 425. e 461.
(2) Ved. Doc. num. 303.

1288 erano Avogari di tutto il Vescovado di Cene
da nelle sue giurisdizioni temporali ; e inoltr
che di tutte le condanne degli uomini secolar
doveano avere la terza parte ; che tutte l
condanne ragionevoli doveano eſſer fatte da
Vescovo , ma però col loro conſiglio ; che a
veano in feudo come Avogari la giurisdizion
del contado di Francenigo; che i ladri e ma
fattori, che venivano rattenuti nel Vescovado d
Ceneda doveano eſſere consegnati a loro , co
me Avogari , e come a loro s'aspettava il con
dannarli nel Conſiglio però del Vescovo, e s
venivano pecunialmente condannati , a loro s
aspettava la terza parte della condanna ; se nel
Castelli o altri luoghi , dove il Vescovo ave
giurisdizione, s' imponeſſero , o ſi rinovaſſer
livelli , e da questo risultaſſe qualche guada
gno, a loro ſi dovea la terza parte; che tutt
le navi, le quali voleſſero andare a Brugnera
aveſſero libertà di andarvi , pagando però i
quaranteſimo, che doveva eſſere riscoſſo da du
deputati uno dal Vescovo, ed uno da loro , do
vendo eſſi averne la terza parte; che tutti g
abitanti in Sesto, ne' Ronchi, e in questi di
stretti doveano fare loro quattro pioveghi al
anno per ciascuno ; che di tutte le bestie, l
quali veniſſero ammazzate ne' boschi del Vesco
vado, a loro s'aspettava la terza parte; che a
veano ſimilmente in feudo il luogo , che d
ceſi la torre di Ceneda con tutto il Castell
del muro in dentro , così il Castello di Sant
Eliseo, il colle Bonello col piano fuori del Ca
stello di San Martino (1).

Oltre li feudi e gli onori sopraddetti avea
no parimente i Signori da Porzia , come Avo
gari del Vescovado, altre prerogative , cioè d
eser-

(1) Ved. Doc. num. 304. 307.

sercitare in sede vacante le veci di giurisdi- 1288
ente nelle temporali giurisdizioni; di avere
spoglie del Vescovo defunto; di dare il pos-
ſſo al nuovo Vescovo con que' proventi so-
ti a conseguirſi in ſimili caſi. E queſte loro
gioni sempre le conservarono ſino allora che
ssò il Cenedese sotto il dominio de' Vene-
ani (1); avendo eſſi voluto, che tali fun-
oni foſſero allora esercitate dal Podeſtà di
erravalle (2).

E giacchè abbiamo accennato la rinnovazio-
e di queſti feudi, sembrami conveniente non
nettere anche la dichiarazione che in que-
o tempo medeſimo fece Gerardo da Camino
Patriarca d' Aquileja, confeſſando di avere
quella sede Patriarcale ricevuto in feudo i
ſtelli di Misco, di San Caſſano, di Crudi-
ano, di Serravalle, di Regenzuto, e di Ca-
lano, e pregando il Patriarca di rinnovar
iſtrumento della inveſtitura: la qual supplica
Gerardo fu da eſſo volontieri esaudita (3).
Queſte erano ſtate le occupazioni degli ulti-
meſi dell' anno 1288, le quali impiegarono
rimente molta parte del 1289; se non che 1289
mezzo alcuni fatti avvennero degni di os-
vazione. E ſiccome nell' anno antecedente
olto ſi è parlato di spettacoli per occaſione
nozze, così non dobbiamo tralasciare di
contar qui eziandio la grandezza e la splen-
lezza di quelle feſte, che furono celebrate
Verona ed in Ferrara nel maggio dell'anno
esente pel matrimonio di Obizzo Marchese
d' Eſte

(1) Del Dominio temporale dei Vescovi di Ceneda Diſſer-
ione ms. preſſo l' Autore.
(2) Ved. Doc. dell' anno 1374. 19. Ottobre.
(3) Ved. Doc. num. 312.

1289 d' Este con Costanza figliuola di Alberto dalla Scala. Quanta allegrezza abbia recato tal parentado alle città della nostra Marca, si può di leggieri inferire dalle solennità, colle quali si festeggiarono questi sponsali. Tennesi in Verona per più giorni Corte bandita, ed Alberto diede un publico testimonio della sua magnificenza e del suo animo splendido e liberale. Durarono le feste ed i sollazzi per quindici giorni, e sontuose furono le giostre ed torneamenti. Creò il Principe molti Cavalieri, e fece loro generosi presenti secondo l'uso di que' tempi. Osserva il Corte, che in tal incontro diessi a divedere chiaramente la magnificenza Veronese sì nelle fogge e ne' vestimenti, come ne' conviti e negli apparati degli spettacoli (1).

Si rinnovarono le feste in luglio, quando la sposa fu condotta a Ferrara; e per attestato del Muratori (2) le nozze furono colà con begli armeggiamenti, tornei, e corte bandita splendidamente per più giorni solennizzate. Nè di ciò si può dubitare, qualora si consideri che il Marchese era di gran cuore, e di altezza di animo non ordinaria, sicchè in tutte le cose sue splendentissimo si dimostrava. Da Ferrara passarono gli sposi a Modena, e questo lor viaggio, secondo il Cronico Faentino di Pietro Cantinelli (3), fu per essi una spezie di glorioso trionfo.

Egli è da sapere come i Modenesi godevano allo-

(1) Corte Storia di Verona lib. IX. Correggasi il Saraina che nel secondo libro della sua Storia dice che Costanza fu figlia di Bartolomeo figlio di Alberto.

(2) Antich. Estensi Par. II. Cap. II. pag. 39. Annal. d'Italia a quest'anno.

(3) Chron. Favent. a P. Mittarelli editum in Rer. Faven. Script. p. 281.

[a]llora il felice governo del Marchese d' Este; 1289
[l]e virtù di lui e 'l suo onorato nome aveano
[p]ochi mesi avanti indotto i più saggi di quei
[ci]ttadini ad eleggerlo a loro Signore, sperando
[in] tal guisa di metter fine alle gravi turbolen-
[z]e, che da tanti anni sconvolgevano la patria,
[e] saggiamente credendo, che l'unico mezzo
[fo]sse quello di assoggettarsi ad un Principe vir-
[tu]oso, che non fautore di parte alcuna co-
[m]andasse a tutti ugualmente. A' 15. di de-
[ce]mbre dell' anno scorso gli ambasciadori del
[C]omune di Modena colla comitiva di altri no-
[bi]li cittadini comparvero in Ferrara, e pre-
[se]ntarono al Marchese Obizzo l' elezione, che
[la] lor città avea fatta di lui a suo Signore,
[co]l dargli le chiavi, e conferirgli l' intiero do-
[mi]nio della medesima (1). Il Marchese assai
[cor]tesemente gli accolse, e nel gennajo susse-
[gu]ente accompagnato dal fiore de' nobili Ferra-
[res]i s' era portato a Modena, dove dal popolo
[co]n incredibili segni di allegrezza e d' amore
[fu] ricevuto, ed egli restituì loro la pace, con
[ric]hiamar anche tutti i fuorusciti alla patria.
L' acquisto di così illustre città, e in modo
[tan]to per lui glorioso riempì di allegrezza
[l'a]nimo del Marchese. Fu allora che pensò di
[dar] successione alla famiglia con un illustre
[ma]trimonio; e ne diede tosto l' avviso con
[let]tere affettuose a tutti gli amici suoi. I Tri-
[v]iani fra gli altri, siccome quelli che di
[stre]tta amistà erano con lui congiunti, con
[som]ma allegrezza ricevettero il grato annun-
[zi]o; e per dimostrargli in qualche modo la
[lor]o esultanza spedirono a Ferrara Buonaccorso
[da] Arpo col titolo di ambasciatore per congra-
tularsi

(1) Murat. Antich. Estens. Par. II. Cap. II. p.38.

1289 tularsi del nuovo suo dominio, e per offerir
in ogni sua occorrenza (1).

Rinnovarono la medesima ambasceria, allo
chè s'ammogliò, ed avuta considerazione
così stretta amicizia è assai probabile, che
medesimo avranno fatto, quando Obizzo
eletto a Signore della città di Reggio. Mo
anni erano corsi, dacchè questa città era lac
rata, non che divisa, da intestine discordie
e che guerra atroce bolliva fra gl'intrinse
e i fuorusciti. Ma questi erano a miglior par
to, ed assistiti da' Signori di Mantova e di V
rona con genti e con macchine da guerra
gnoreggiavano la campagna (2). Finalmen
apprese quel popolo dal fresco esempio di M
dena la maniera sicura di por fine a tanti
sordini; e però elesse anch'essa per suo
gnore perpetuo il Marchese Obizzo, il qu
prese le redini del governo, e ridotti in c
tà i Roberti, que' da Fogliano, ed altri fu
usciti, vi fece da lì innanzi fiorire la p
(3).

Il matrimonio di Costanza con Obizzo
crebbe ad Alberto Signor di Verona l'affe
presso i suoi sudditi, e la stima ed il rispe
presso i popoli circonvicini. Imperciocchè
condochè racconta il Cronico Padovano, la
rentela così di fresco fra questi due Sign
contratta trasse seco necessariamente la conc
dia e confederazione fra loro, stretta po
con istrumento di lega.

Quanto Alberto fosse amato da' suoi po
lo dimostrarono in quest'anno i Canonic
Ve

(1) Anonimo Foscariniano Cronic. Trivig. ms.
(2) Memor. Poteft. Regiens. nel Tom. VIII. Rer. I
Script. col. 1171. 1172.
(3) Murat. Antich. Estens. Par. II. Cap. II. p. 39.

'erona dichiarando in particolar modo Cano- 1289
ico della Chiesa loro Alboino figliuolo di lui.
Jel diploma dell' elezione professano di averla
atta per dare ad Alberto una publica testi-
nonianza dell' amore, che gli portavano, e del
rato animo loro pei benefizj da lui ricevuti
(1). Anzi perchè una tal dignità conferivano
l Alboino, non vacando alcun Canonicato;
erciò delle prebende loro particolari gli sta-
ilirono una congrua ed onorevole rendita.
odè Alboino di questo onore, finchè morto
lberto suo padre fu assunto al Principato del-
sua patria.

Graditissima riuscì ad Alberto questa dimo-
razione di affetto de' sudditi suoi nella per-
na di suo figliuolo, ma assai più grata e più
orevole è stata a lui quella, che gli diede
apa Niccolò IV. Questo Pontefice aveva di
lberto una particolarissima estimazione, e
erciò meglio che a lui non credette di poter
fidare gli affari dell' Abate di Vangadizza.
odeva in quell' età quest' abazia de' diritti
mporali de' popoli a lei soggetti; ma sicco-
e l' invidia del bene altrui fu sempre mala
rgente di risse e di contrasti, così la giu-
sdizione dell' Abate era da' popoli circostanti
mal occhio veduta, e gravemente molesta-
. Si aggiungevano alle esterne molestie an-
e le intestine discordie; sicchè in tali diffi-
i circostanze non vide l' Abate altro rime-
o, che ricorrere alla protezione Pontificia
). Il Breve diretto dal Papa ad Alberto ed
Comune di Verona, col quale esorta la pie-
dell' uno e dell' altro a prestare ajuto e fa-
vore

(1) Ved. Doc. num. 309.
(2) Ved. Annal. Camald. Tom. V. p. 178.

1289 vore a quell' Abate, è in data de' 18 di luglio di quest' anno (1). Ma inutili furono tutti i buoni uffizj del Principe Scaligero, e noi vedremo in appresso quanto si accrebbero quelle turbolenze suscitate particolarmente da' Padovani.

Frattanto i Giudici eletti nella quistione dell' eredità Guidotti avevano avuto tutto l'agio di esaminar nelle carte le ragioni ed i diritti dell' una parte e dell' altra. Avevano in quegli esami consumato tutto l' inverno, e venuta la primavera, e ridottisi in San Giorgio maggiore di Venezia sedendo pro tribunali pronunziarono legalmente la loro sentenza alla presenza degli agenti della Comunità di Trivigi, di Rizzardo e di Guecello figliuoli di Gerardo Caminese, e di Guidotto figliuolo del Conte Rambaldo. In vigore di questa sentenza conseguì il Caponero tutti i beni, che già furono di Ensedisio figliuolo di Jacopo de' Guidotti; tranne però quelli, che erano stati posseduti da Sofia moglie di Gerardo de' Castelli, i quali furono giudicati al Comune di Trivigi; ed eccetto il Castello di Selva, e il Castellaro di Musestre, che rimasero a Rizzardo e Guecello Caminesi, siccome quelli che erano stati conceduti in feudo ad Ensedisio dall' Abate di Vidore, il quale dopo la morte di quello aveva investito i Caminesi (2).

Ebbero i Padovani somma allegrezza per aver veduto l' ottimo effetto de' loro buoni uffizj in favore del Caponero; se non che si videro nel medesimo tempo imbarazzati in un durissimo imbroglio colla santa Sede. Una lunga serie di prosperi avvenimenti accompagnata

(1) Ved. Doc. num. 313.
(2) Ved. Doc. num. 314.

ta da un florido commercio, e da una natura- 1289
le fecondità del paese, avea renduto questo popolo assai baldanzoso ed ardito. Gli ecclesiastici in quel tempo erano universalmente considerati come persone indipendenti dall'ordine secolare, e si pretendevano esenti da qualunque gravezza, che il Principe volesse imponere per benefizio de' suoi sudditi. Inoltre vedendo che la mano secolare non aveva sopra di essi alcun diritto, molti che nutrivano un animo iniquo, commettevano mille iniquità, e si facevano lecita ogni enorme scelleratezza. Anzi poco a poco si fece un grande abuso di questa ecclesiastica immunità; imperciocchè si mettevano nel ruolo de' cherici tutti coloro, che erano tonsurati, e se avevano moglie e figliuoli, ciò punto non impediva, che non godessero del privilegio del foro, cioè che contra di loro procedere non si potesse dalla potestà secolare così nelle cause civili, come nelle criminali.

Finalmente i Capi, che rappresentavano la Republica Padovana, annojati delle scelleratezze di costoro decretarono una legge fin dall' anno 1282, in cui stabilivano, che ognuno ammazzar potesse un cherico impunemente, e che l'uccisore pagando un grosso per ammenda ne fosse assoluto. Furono allora molti Preti al favore di questa legge uccisi, e il Clero Padovano videsi non pure esposto alle offese, alle ingiurie e agli obbrobrj, ma eziandio a' pericoli della morte (1).

Le

(1) Si legga l'elegantissima operetta del Corso de'Fiumi di Padova recentemente publicata dall'eruditissimo Sig. Abate Dottor Giuseppe Gennari, della cui amicizia sommamente mi pregio, dalla quale ho preso le notizie di questo racconto p. 111. e segg.

1289 Le querele di un tal violento ed ingiusto procedere de' Padovani furono presentate a Papa Niccolò IV, dopo che fu assunto al Pontificato nel 1287. A lui già non giunsero nuove, poichè in una Bolla, della quale faremo uso per illustrare questo punto di Storia, confessa egli stesso, che essendo ancora in privata condizione aveva avuto notizia di questi statuti iniqui, nefandi ed orrendi fatti contro il clero di Padova. Egli pensò adunque di porre rimedio a sì scandalosi disordini, a leggi così contrarie alla ecclesiastica libertà, e agli statuti Canonici, e sì nocive alle anime e ai corpi. Prima però di venire a passi più forti volle il buon Pontefice tentare la strada della dolcezza. Quindi diresse al Podestà, Anziani e Comune di Padova un Breve, intimando loro che col mezzo d'idonei Procuratori comparir dovessero davanti a Fra Bonaventura dei Minori Conventuali Arcivescovo di Ragusi a giurare, che dentro lo spazio di quindici giorni avrebbero rase e cancellate da' loro libri quelle inique leggi; al qual comando se non avessero prontamente ubbidito, il medesimo Prelato gli avrebbe scomunicati.

Convien ragionevolmente supporre, che gli animi de' Padovani non fossero disposti ad ubbidire agli ordini del Pontefice, poichè l'Arcivescovo stando in Monselice nel dì 27 di maggio di quest'anno 1289 publicò il processo di scomunica, e diè la sentenza contra il Podestà e il Comune di Padova, privando la città dei suoi privilegj, levando lo studio, ed annullando e cassando le dette leggi e statuti (1). Si

(1) Falla doppiamente la Mantissa che segue la Cronaca del Monaco Padovano, dicendo che *Civitas Padue fuit a Papa*

Si risentirono à questo fulmine i Padovani, 1289 e cercarono tosto di venire col Clero ad un concordato, interponendo la mediazione dell' Arcivescovo suddetto: di che essendo avvisato il Pontefice diede commissione al Cardinal Pietro Colonna di esaminare gli articoli dell' accordo, e di approvarli, o disapprovarli, secondo che gli fossero paruti consentanei, o ripugnanti alle sanzioni canoniche, con facoltà di levar le censure. Si presentarono al Cardinale i Sindici co' capitoli dell' aggiustamento seguito per opera del suddetto Arcivescovo. Egli dopo averli maturamente considerati, alcuni del tutto ne rigettò, altri giudicò di dover ammettere pel ben della pace. Rivocò poscia le pene fulminate, e diede felice termine ad una controversia, che teneva turbati e divisi gli animi de' cittadini.

Il Papa approvò di poi la sentenza del Cardinale con sua Bolla data in Orvieto addi 2. agosto 1290, dalla qual Bolla si ha quasi tutta la Storia delle cose narrate, e il tenor de' Capitoli del concordato (1); ne' quali se apparisce che la città cassò le sue leggi, molto però le fu conceduto sul punto principale della quistione. Certamente troviamo che i Padovani pro-

Papa Gregorio interdicta cum tota diecesi per dies quadragesime, perchè Gregorio X, era già venuto a morte innanzi che il Comune facesse quelle leggi. Fallano pure le cronichette, che seguono la Storia di Rolandino nel Tom. VIII. Rer. Ital. Scrip. col. 383. 425. e 448., le quali pongono la sentenza della scomunica all' anno precedente; quando ciò intender non si voglia, che gli Autori abbiano voluto parlare sotto il Reggimento di Ottolino da Mandello, il di cui governo incominciò nel luglio 1288, e durò i sei mesi ancora nel 1289. Falla parimente il P. Cavaccio nel lib. III. della sua Istoria *Cœnob. S. Justinæ* asserendo che Martino IV. fu quello che fulminò l'interdetto contro il Comune di Padova per tali ingiuste leggi.

(1) Ved. Doc. num. 318.

1289 proseguirono a gastigar gli ecclesiastici, qualor commettevano qualche delitto, in tal senso crederei si dovesse prendere quella gabbia di ferro fatta per punire i Cherici nel 1301, essendo Podestà di Padova Bertolino de' Maggi Bresciano, della quale si fa menzione in un Codice Zabarella (1); tanto più che col nome di Cherici in que' secoli intender non dobbiamo solamente i ministri dell' Evangelio, ma laici ancora, che per partecipare delle immunità ecclesiastiche si mettevano nel ruolo de' cherici, come abbiam detto.

E in vero non si può negare che le ragioni da' Padovani addotte non fossero sufficienti per meritar qualche scusa presso il sommo Pontefice e il sacro Collegio; il male si era che quelle leggi, universalmente parlando comprendevano ogni ecclesiastica persona; per la qual cosa meritarono la disapprovazione di tutti i buoni; e parve ancora che provocassero lo sdegno celeste. Imperciocchè un mese appena era passato dalla scomunicazione contro di loro promulgata, che un grande fuoco appiccossi non si sa come presso alla piazza del Comune (2); e in breve spazio d' ora con tanta rapidità si dilatò, che senza che riparo alcuno si potesse apportare, ridusse in cenere la quarta parte della infelice città (3).

Gran-

(1) Nel Tom. VIII. Rer. Ital. Script. p. 427.

(2) Le Cronichette, che seguono la Storia di Rolandino nel Tom. VIII. Rer. Ital. Script. p. 383. e 425. dicono che ciò avvenne al Venerdì primo di luglio; l'Anonimo Foscariniano ciò pone a' 29 del mese stesso, e vi aggiunge a ore due di giorno nelle case delle guardie notturne. Quelle cronichette sono certamente di maggior peso; e di fatti il dì primo di luglio in quell' anno era di Venerdì.

(3) Leggasi anche la Mantissa al Monaco Padovano, e il Cronico Patavino nel Tom. IV. delle Dissertazioni del Muratori.

Grande fu la commozione nel popolo, e non 1289 ordinario il terrore, cosicchè tutta la città ben presto si mise in arme. Il Podestà Princivalle da Mandello fratello di Ottolino, sapendo che già contro di esso si formava processo per molte estorsioni da lui commesse, dubitando che la furia del popolo armato, e mal contento si sfogasse finalmente contro di lui, di buja notte nascostamente fuggì, ed abbandonò quel governo, che probabilmente sarebbegli stato levato (1). Fu messo egli a perpetuo esilio con tutti i suoi uffiziali, e fu dichiarato che nè egli, nè alcuno di sua famiglia in tempo alcuno potesse avere Podesteria, nè altro uffizio in Padova (2). Per la riedificazione della città abbruciata furono imposti nuovi dazj e gabelle, e diessi principio alla rifabbrica con tanto ardore, che in breve tempo fu bellamente risarcita ed accresciuta di edifizj superbi, di palagi e di Chiese (3).

Mentre i Padovani si rifacevano da questi danni, la guerra in Friuli metteva sossopra tutta quella miserabile provincia. Erano alcuni anni che fierissime discordie turbavano la pace de' Friulani e de' Veneti, e in quest' anno più fiera che in altro tempo prosegui la guerra. Il Patriarca era unito al Conte di Gorizia; e i Veneziani eransi portati all' assedio di Trieste, e lo stringevano da ogni parte validamente. I due Principi collegati per soccorrere la città posero insieme un esercito di sei mila cavalli, e di trenta mila pedoni. Ad una tale notizia corse per l'ossa de' soldati Veneti

(1) Anonimo Foscariniano loc. cit.
(2) Aggiunta a Rolandino loc. cit. p. 383.
(3) Aggiunta a Rolandino loc. cit. pag. 426. e Compendio delle Vite de' Vescovi Padovani di Antonio Monterosso ms.

1289 neti un sì fatto timor panico, che ognuno a gara si mise in fuga lasciando in dietro padiglioni, macchine ed equipaggj; e molti ancora per la fretta di fuggire vi restarono morti. Usciti poscia i Triestini colle navi loro vennero fino a Caorle e a Malamocco, e v'incendiarono que' luoghi (1).

Giunse opportuno in Venezia fra questi disordini Bernardo Vescovo di Tripoli legato del Sommo Pontefice per questo affare a bella posta inviato. Premeva al Papa assaissimo di rappacificar insieme le due potenze belligeranti, per aver poscia dalle medesime, e spezialmente da' Veneziani, i necessarj soccorsi per la Terra-Santa, invasa in quest' anno con formidabile armata dall'empio Soldano di Babilonia. Il Vescovo Tripolitano si ridusse in Trivigi, come in città all' una e all' altra potenza neutrale. Quivi nella Chiesa di S. Maria Maggiore nel mese di ottobre fu aperto il parlamento per la pace. Presentarono i Veneziani le pretese loro e le loro dimande; e le sue vi produsse il Patriarca col mezzo de' nunzj a questo oggetto eletti (2); ma le difficoltà insormontabili rendettero frustranea ogni opera del Legato per condurre a buon fine l'accomodamento, e la guerra si continuò.

Non pertanto i Veneziani, appena comparso
1290 l'anno vegnente 1290, siccome quelli che erano tutto zelo per la religione cristiana, ajutarono il Pontefice con venti galee, delle quali costituirono Capitani il Vescovo suddetto e Jacopo Tiepolo (3). Tutta la Marca Trivi-

(1) Dandolo Chron. Venet. nel Tom. XII. Rer. Ital. Scrip. p. 401. alla nota C. Annal. Estens. nel Tom. XV. Rer. Ital. Script.
(2) Ved. Doc. num. 314.
(3) Dandolo Chron. cit.

vigiana chi con danari, chi colle persone stes- 1290
se contribuì essa pure al soccorso della santa impresa; poichè con Bolla speziale Papa Niccolò avea commesso al ministro della Religion Francescana nella Marca di predicare la Crociata con altri sei frati per tutta la Provincia (1). Il Vescovo di Tripoli, che a ciò era stato delegato dal Papa, impose parimente a' Frati Francescani di Padova di predicarla per la città (2).

Molto fu l'oro, che si raccolse per questa espedizione, e numerose le genti della Marca Trivigiana, che vestirono la croce (3), le quali tutte presero il loro imbarco sopra le venti galee Veneziane. Se non che inutile tornò ogni sforzo del Sommo Pontefice per questa impresa. Il Soldano, che avea preso l'anno antecedente la città di Tripoli, soggiogò poscia Acri, indi Tiro e Baruti; e così non rimase più un palmo di terreno a' latini in quelle contrade, dopo tanto sangue sparso, dopo tanti tesori consumati nello spazio di quasi cento anni per fare e mantenere le conquiste di Terra-Santa. Il Pontefice tornò con più vigorose lettere, e patetiche esortazioni, e promesse d' indulgenze a scuotere tutti i Principi Cristiani; ma l' Europa aveva ormai da' passati successi assai ben conosciuto quello che si potea sperare per l' avvenire, e massimamente qual fosse la difficoltà di cominciare da capo dopo di aver tutto perduto. Perciò niuno più si accinse daddovero a nuove spedizioni; e andò poscia ogni progetto a vuoto per la morte del

(1) Ved. Doc. num. 316.
(2) Ved. Doc. num. 317.
(3) Chron. Estens nel Tom. XV. Rer. Ital. Script.

1290 del medeſimo Pontefice, e per la lunga suſſeguente vacanza della Santa Sede (1).

Ritornando agli affari della noſtra Marca Trivigiana ſi legge che Vicenza fu in queſt' anno soggetta ad un grande sconvolgimento. Queſta nobile città avea goduto lunghiſſima pace, e già andavaſi riſtorando da' paſſati suoi danni, ornandoſi di fabbriche nuove, e di decoroſi palagi, ed accrescendo il commercio renduto più florido e bello per la fertilità dell' ubertoso ed amplo territorio, quando tutto in un tratto ſi videro turbati queſti dì lieti e sereni, e sottentrar invece un orrido squallore ed un luttuoso perturbamento. Viveva in eſſa fra i primi molto amato dal popolo, e ſtimato da' Grandi Beroardo figliuolo di Guidone de' Conti di Vicenza. E ben lo meritava, poichè egli era un personaggio adorno di qualità eccellenti, e di coſtumi lodevoliſſimi: ricco, liberale, giuſto, modeſto, eloquente, affabile e manieroso. Ma ſiccome avviene agli uomini di vero merito fu soggetto anch' eſſo a' colpi dell' invidia e della malevolenza. Se creder dobbiamo agli Storici Padovani Beroardo avea tramato congiura co' Veroneſi per liberar Vicenza dal dominio di Padova, e darla allo Scaligero (2). Gli Storici Vicentini all' incontro difendono l' innocenza di Beroardo con ragioni fortiſſime, e spezialmente il Ferreto descrivendola cava lagrime di compaſſione da' cuori ancor più insenſibili (3).

Il

(1) Rainaldi Annal. Eccles.

(2) Cortus. Hiſtor. nel Tom. XII. Rer. Italic. Script. Aggiunte alla Cronica di Rolandino p. 383.

(3) Ferreti Vicentini Chron. pag. 984. Supplemento allo Smereglo, Salice, Pagliarini ec.

Il fatto si è che il misero vecchio ottuagenario la sera della domenica de' 26. di giugno (1) accusato di ribellione da Morando Paninsacco, da Angelo Verlato e da Gualdinello Bissaro suoi concittadini, fu preso e posto in prigione, e perchè confessar dovesse i complici della congiura fu barbaramente posto alla tortura, e con diversi generi di supplizj afflitto e tormentato. Egli sofferse il barbaro scempio con animo forte e sicuro, e o sia che l'innocenza gli somministrasse forza e vigore, o sia ch' egli fosse fornito di un coraggio non ordinario, non uscì certamente fra i supplizj dalla sua bocca parola alcuna, che reo lo dinotasse dell'apposto delitto.

1290

Gli ostinati accusatori accrescendo l' odio loro per la costanza del misero vecchio, rinnovavano le accuse, e i giudici crudeli ritornarono ai tormenti, sordi alle ragioni, ch' egli adduceva di sua innocenza, e a' meriti del padre e alle proprie sue fatiche sostenute pel Comune di Padova, ch' egli andava loro inutilmente ricordando. Sdegnato allora Beroardo per modi tanto inumani di procedere, in una subita disperazione venuto, presa la lingua co' denti quella da se stesso recise, e a' giudici dispietati nella faccia sputò. A quest' atto si commossero alquanto, ma mentre dubbiosi fra loro, e perplessi consultavano sopra il fatto, il Conte o per dolore, o per rabbia, o per la forza del tormento sen venne a morte, in tempo appunto che da suo figlio furon portate lettere del Consiglio di Padova, che ogni esecuzione di giustizia si dovesse sospendere.

Fu la morte di questo Conte sventurato con tan-

(1) Ved. Anonimo Foscariniano ms.

1290 tanto dolore da tutti intesa, che sebbene egli fosse con esequie nobilissime seppellito, al quale pietoso offizio tutti gli ordini de' magistrati con le milizie intervennero (1), non però bastò a calmare i Vicentini, parendo loro che nella morte di un uomo tale si rinnovassero ad ognuno le proprie piaghe.

In lui finì una linea de' Conti di Vicenza, essendo egli mancato di vita senza prole mascolina di legittimo matrimonio procreata, come fra gli altri documenti ci fa fede anche un diploma di Venceslao Imperadore, in cui concede la Contea di Sant' Orso già posseduta dal Conte Beroardo a Giorgio de' Cavalli suo Consigliere, donandogli nel medesimo tempo lo stemma gentilizio di lui (2). Avea però avuto molti figli d' illecito commercio, come in que' tempi universalmente si costumava, e fra questi si nomina Melchiorre detto Boverio. Beroardo prediligendo questo figlio per le buone qualità dell' animo, di cui egli era adorno, aveva avuto la cura di ottenere da Rodolfo Imperadore il Diploma di legittimazione, acciocchè ottener potesse il possesso almeno de' beni allodiali. Uscì quel diploma in Costanza nel 1288. a' 30. di agosto (3), e il vecchio Beroardo ebbe l' allegrezza allora di vedere assicurata la successione. Per la morte del padre andò Boverio al possedimento de' beni allodiali, ma i feudi retti e gentili, che molti n' erano dal vecchio Conte posseduti, ritornarono per loro natura a' veri loro padroni, e così il feudo di Bassano, di cui era Beroar-

(1) Salice Storia della famiglia Conti &c. pag. 50.
(2) Si vegga il Docum. dell' anno 1387. 17. Ottobre, che sarà riportato a suo luogo.
(3) Ved. Doc. num. 301.

oaldo investito, si devolvè necessariamente 1290
lla mensa Vescovile di Vicenza.

La morte del Conte Beroaldo suscitò in Vi-
enza gravissimi tumulti e pericolose dissen-
oni. Le stragi, le rovine e le uccisioni, che
er questo motivo si fecero, sono dagli scrit-
ori con esattezza descritte, e spezialmente
allo storico Ferreto Vicentino. Nella sua nar-
azione egli aggrava la memoria de' Padovani,
d inveisce acerbamente contro il governo lo-
o, pretendendo che reggessero Vicenza non
ome difensori legittimi ed umani, ma come
rudelissimi tiranni. Io non m' impegno a di-
enderli del tutto, poichè per vero dire se
etto l' occhio sopra Bassano, luogo anch' esso
i conquista, com' era Vicenza, io veggo che
ontinui erano gli sforzi loro per torre a quel
opolo i suoi diritti, e diminuir le grazie
i privilegj, che si erano firmati e stabiliti,
uando il Comune di Bassano si diede sponta-
eamente sotto la protezione e la difesa di
uello di Padova. Alcuni documenti di quest'
nno ci dimostrano, che la vigilanza de' Bas-
anesi rese vani gli sforzi del Podestà di Pa-
ova, il quale avea tentato di danneggiarli
e' loro diritti, che riguardavano il dazio del
ale, e quello delle carni (1).

In Vicenza il fuoco di una vendetta nel
etto de' malcontenti cittadini covò per tutto
anno, e scoppiò poi l' incendio terribilmente
e' primi dì del seguente 1291. Fu ordita e 1291
ondotta la trama da Giordano di Seratico co-
nato del defunto Beroaldo, ma se con egual
rudenza guidava il fatto, come combattè
a valoroso, i Padovani senza alcun fallo per-
deva-

(1) Ved. Doc. num. 319. 324.

1291 devano in quell' incontro Vicenza. Giordan
confidato nel suo valore, e nella benevolenz
de' suoi amici che lo secondavano, armata ma
no corse alla piazza, minacciando ſtrage e ro
vina a coloro, che avevano avuto parte nell
morte di suo cognato (1).

Pochi giorni avanti era giunto alla cuſtod
della città con groſſo rinforzo di genti Pad
vane Paolo de' Dotti valoroso cittadino. Que
ſti coraggiosamente s'oppose colle sue gen
alle furie di Giordano, e dieſſi principio ad u
ferociſſimo combattimento. Parea che sul prin
cipio la vittoria piegaſſe in favor di Seratico
ma il Capitano Padovano raddoppiando g
sforzi ruppe alla fine le genti sollevate,
nella fuga Giordano ſteſſo rimase prigionie
colla maggior parte de' suoi seguaci. Non
quì d' uopo di formazione di proceſſo: Gio
dano sul fatto ſteſſo ebbe recisa la teſta
mezzo alla piazza con tutti coloro, che
masero prigionieri; i quali poscia furono a
piccati al bosco colle lor teſte in mezzo al
gambe. In queſti due uomini, cioè Beroal
e Giordano, quì riflette lo Storico Ferret
la città di Vicenza fece una perdita grand
Acquetoſſi allora il tumulto, ma vedremo
progreſſo, che l' incendio suscitoſſi di nuo
per opera de' nipoti di Beroaldo, di modo c
i Padovani perdettero finalmente per semp
la Signoria di Vicenza.

All' avviso del tumulto corsero in foll
Padovani a quella città unitamente al lo
Pretore Lambertuccio de' Frescobaldi Fioren
no. Fatta matura consultazione qual migl
par-

(1) Si leggano il Ferreto, il Supplemento allo Smereg
il Cronico Patavino, il Salice, il Pagliarini, il Ca
lini &c.

partito prender si dovesse per la custodia, e 1291 per la conservazione di una città a loro tanto cara, giudicarono ottimo spediente di mandare a confine alcuni de' più potenti cittadini; e così fu fatto. Videsi in quel tempo la città di Vicenza in una grande desolazione, piena di stragi, di morti e di banditi. E siccome le disgrazie ordinariamente vanno appajate, così un'altra se ne aggiunse, che maggiormente oppresse l'animo di quegl'infelici cittadini. Imperciocchè appiccatosi il fuoco presso le publiche prigioni, oltre a qualche casa, consunse intieramente il Palazzo maggiore della città (1).

I Padovani essendo entrati in sospetto, che i Veronesi dessero fomento alle discordie Vicentine, ritornati a casa per portare ad essi un sensibile dispiacere, e nel medesimo tempo per opporre un argine alle loro scorrerie, diedero principio ad un fortissimo Castello sopra l'Adige, che Castelbaldo denominarono, e in poco più di due anni, quantunque i Marchesi d'Este e i Signori dalla Scala reclamassero, lo recarono a compimento (2).

Era a questo tempo la Republica Padovana salita all'auge di sua grandezza; e non pure i Principi circonvicini la rispettavano, ma ognuno desiderava l'alleanza e l'amicizia di lei. Così fece in quest'anno la Republica Veneta, che proseguiva la fierissima guerra contro il Patriarca. Abbiamo sotto il giorno terzodecimo di maggio la parte, che fu presa nel

(1) Supplemento allo Smereglo p. 110.
(2) Chron. Patav. nel Tom. IV. Differtaz. del Muratori. Aggiunte a Rolandino p. 385. 426. 461. Mantissa p. 737. Anal. Camald. T. V. p. 199.

1291 nel Maggior Consiglio di Venezia, perchè sia confermato il trattato co' Padovani già fatto sotto il Doge Lorenzo Tiepolo nel 1268. (1). Abbiamo ancora l'istrumento della confederazione per nove anni in conformità della parte suddetta (2).

Non altrimenti pensarono e fecero i Mantovani governati allora da Bardellone de' Bonacolsi, il quale giudicando vantaggiosa al suo Comune l'amicizia de' Padovani, procurò di unirsi seco loro co' vincoli di un' amichevole alleanza. Il Maffei ne' suoi Annali ne accenna l'istrumento stipulato a' 23. di novembre fra l'uno e l'altro Comune; ed aggiungendo che in esso furono compresi i Vicentini per la parte de' Padovani, e Filippo Vescovo di Trento per quella de' Mantovani, par che lo avesse sotto l'occhio, quando egli scriveva la sua Istoria di Mantova (3).

Era Bardellone succeduto nel governo di Mantova dopo la morte di Pinamonte suo parente avvenuta, secondo gli storici più accreditati (4), nel settembre del 1289. Nel principio del suo dominio gli fu dato per compagno nel governo Taino, o come altri lo chiamano, Carpio suo fratello. Ma ben presto si mostrarono ambedue indegni di tanta dignità; imperciocchè privi di ogni virtù, e pieni di tutti i vizj, come dicono gli scrittori di sopra addotti, si abbandonarono alle più enormi scelleratezze. Dopo un anno appena di un dominio scambievole fra i due fratelli, Bardel-

(1) Ved. Doc. num. 326.
(2) Ved. Doc. num. 327.
(3) Maffei Annal. di Mantova lib. IX. Cap. 4. p. 631. Cap. 5.
(4) Equicola, Maffei, Platina, Janelli, Donesmondi, Fioretti di Mantova &c.

dellone annojato di dimezzare la Signoria, fe- 1291
ce cacciare in prigione Taino, e solo egli prese le redini del governo. Taino non so come ebbe indi a poco la fortuna di fuggire di là, e ritirarsi a salvamento in Ferrara presso il Marchese d'Este (1).

Temendo Bardellone di qualche sinistro pensò per istabilirsi nel dominio di farsi forte con alleanze forestiere. A questo effetto egli rinnovò la lega co' Padovani; e una perpetua confederazione concluse co' Veneziani e co' Bolognesi (2); ma quello che a lui maggiormente premeva si fu di rendersi benevoli ed amici i Signori dalla Scala e il popolo Veronese (3). Egli credette in tal guisa d' aversi assicurata la Signoria, e però con minore dissimulazione e più agio abbandonossi del tutto alle sfrenate passioni che lo dominavano. Ma ne vedremo a suo tempo le funeste conseguenze; imperciocchè un Principe non può essere felice se non sa moderare le sue passioni, e tenere in briglia i suoi appetiti.

Finchè i suoi vizj conducevano Bardellone alla sua rovina, la guerra fra i Veneziani e 'l Patriarca dopo varie vicende fu ridotta al suo fine. In vigor della nuova alleanza, che quelli aveano conclusa co' Padovani, essi ottennero da quella Republica un ragguardevole soccorso di genti. Un altro forte rinforzo aveano pure ottenuto da' Caminesi (4). Con queste soldatesche si avviarono nelle terre del Patriarca e del Conte di Gorizia, e senza trovare

(1) Chron. Estens. nel Tom. XV. Rer. Ital. Script.
(2) Chron. Parmens. nel Tom. IX. Rer. Ital. Script.
(3) Chron. Parmens. cit.
(4) Coronini Tentamen Chronologicum &c. Par. II. pag. 237.

1291 vare resistenza alcuna misero a ferro e a fuoco tutto ciò che paroſſi innanzi alla loro armata (1).

Se non che dopo nove anni di aspriſſima guerra ambedue le potenze erano rovinate e spoſſate: che questi sono i frutti da una lunga guerra prodotti, oltre a' disordini sommi, da cui non vanno mai scompagnati. I Padovani si diedero il merito di promuover la pace, per quanto a noi riferiscono l' Anonimo Foscariniano e il Cronico Patavino (2). Insieme cogli Ambasciadori Padovani portoſſi a maneggiarla Bernardo Vescovo loro; e fu così felice ne' suoi trattati, che agli undici di novembre di quest' anno in Cividale del Friuli seguì l' istrumento dell' accomodamento (3). Non si potè peraltro dar fine in quel giorno a tutte le pretese degli uni e degli altri, e però alcune furono rimeſſe al Sommo Pontefice: il quale le diffinì poscia con soddisfazione di ambe le parti (4).

Abbiam detto che i Caminesi erano alleati co' Veneziani. Noi quì intender dobbiamo Tolberto e Biachino figliuoli di Guecello da Camino. Eſſendosi eſſi inimicati con Gerardo da Camino Capitan generale del popolo Trivigiano, trattarono con alcuni Trivigiani malcontenti di scacciarlo dalla sua signoria; ma perchè a tanta impresa eſſi soli non avevano forze bastevoli, chiamarono l' aſſistenza de' Veneziani, e colla promeſſa di sottomettere al loro

(1) Navagero nel Tom. XXIII. Rer. Ital. Script. pag. 1007.

(2) Falla peraltro l' Anonimo Foscariniano ciò ponendo all' anno 1289., e la conclusione della pace in Aprile. E' più fedele il Cronico Patavino nel Tom. IV. delle Diſſertazioni Muratoriane.

(3) Liruti Notizie del Friuli Tom. IV. p. 286. Continuat. Danduli nel Tom. XII. Rer. Ital. Script.

(4) Liruti loc. cit.

loro dominio se stessi e le loro Castella, proposero a quella Republica amicizia e confederazione. Quando si tratta di estendere il dominio, e di ampliare gli stati, non si lasciano d'ordinario i Principi sfuggire le occasioni di mano. Non è maraviglia pertanto se accettò di buona voglia il Doge Gradenigo le vantaggiose proposizioni; e tanto più volentieri quanto che queste gli aprivano un adito a metter piè stabile nella Terra Ferma (1). 1291

I Veneti fin da que' tempi incominciarono a nudrire questa idea, e vedremo che ogni pretesto abbracciarono, onde accrescere il dominio e la giurisdizione nella Provincia. Pertanto colla partecipazione del Maggior Consiglio il Doge mandò Marco Michieli, Pietro Baseggio, Marco Dandolo e Niccolò Giustiniani sul lido maggiore per trattare l'accordo co' Caminesi. Quivi erasi ridotto Tolberto e Pichignotto della Motta Procuratore di Biachino. L'accordo seguì a' sei di luglio, nel qual giorno fu stipulato l'istrumento, in vigor del quale i due fratelli cessero in perpetuo alla Signoria di Venezia la Terra e il Castello della Motta con tutte le altre Terre e Castella, che erano sotto la loro giurisdizione (2).

Di questi trattati fu accidentalmente avvisato Gerardo in Trivigi; per la qual cosa si diè tostamente a fare i necessarj provvedimenti, onde opporsi alle mire traditrici de' due fratelli, ed alle viste ambiziose de' Veneziani. Egli fu non solamente avvertito della unione, che s'era fatta fra gli uni e gli altri, ma

(1) Anonimo Foscariniano ms.
(2) Ved. Doc. num. 328.

1291 ma seppe ancora che tutto era diretto a' suoi danni per iscacciarlo dalla signoria di Trivigi. A' loro maneggi speravano i due fratelli un esito fortunato, poichè avevano entro di Trivigi un numero di seguaci addetti a secondare le loro trame; se non che costoro s'avvidero di essere già scoperti, e credettero buon consiglio di fuggire nascostamente dalla città. Assicurato Gerardo e del periglio corso, e della perfidia loro a' 19. di luglio promulgò contra di essi la sentenza di bando perpetuo colla confiscazione de' beni (1).

Un attentato così orribile contro la vita di un Principe tanto buono non poteva cadere in pensiero se non che ad alcuni malvagi uomini; poichè Gerardo era tenuto e per la saggezza del suo governo, e per l'avvedutezza de' suoi consigli, uno de' migliori Principi, che a quel tempo vivessero. E di ciò fa fede il vedere che presso di lui si riparavano i più illustrì personaggi delle vicine città (2), quando essi andavano dalla lor patria ramingi, e il leggere nelle Istorie e ne' documenti, che alla sperimentata di lui prudenza e saggezza affidavano i forestieri stessi la decisione delle loro contese.

Fra queste degnissimo d'osservazione è il Compromesso di alcuni fra i più potenti Castellani del Friuli in esso, perchè decider dovesse le differenze loro, e ricondur nel Friuli quella pace, che da gran tempo erasi smarrita

e por

(1) Anonimo Foscariniano ms.

(2) Racconta il Ferreto Cronista Vicentino di quel tempo, che Corso Donato il più famoso cittadino di Firenze di quell' età fuggito dalla Patria ritirossi in Trivigi presso Gerardo, militando per due anni nelle sue milizie come uffiziale, nel cui frattempo Corso perdè sua moglie, che era della famiglia de' Cerchi.

e por fine agl' incendj e alle ſtragi, che deso- 1291
lavano quella infelice Provincia (1). Egli sod-
disfece a' deſiderj di tutti con quella pruden-
za, ch' era sua propria e particolare, acquiſtan-
doſi in tale occaſione l'amore e la venerazio-
ne di que' Caſtellani, i quali furono sempre
del suo partito anche contro il proprio Patriar-
ca, nelle guerre che Gerardo ne' tempi ap-
preſſo ſoſtenne con quel Prelato.

Ma dagli affari ſtranieri a Gerardo convie-
ne rivolgere il penſiero a quelli de' proprj
sudditi; imperciocchè in giugno nella Valsu-
gana ſi suscitarono rumori così grandi, che
meritarono le più premurose attenzioni di lui.
I Signori di Caſtelnuovo unitiſi ad un groſſo
ſtuolo di gente armata aſſalirono all'improv-
viso i Signori della famiglia Grigna. Fiero e
sanguinoso fu il combattimento, che ſi fece so-
pra la piazza del Caſtello; ma i Grigni do-
vendo cedere in fine alle forze superiori, ri-
masero quaſi tutti sul campo eſtinti colla mag-
gior parte de' loro seguaci (2).

Gerardo a tal nuova funeſta corse toſtamen-
te a Feltre, nulla temendo i calori ecceſſivi,
che sempre accompagnano il mese di luglio
(3). Quivi formò proceſſo a' delinquenti, met-
tendoli al bando, ed applicando al fisco tutte
le lor facoltà. Aveano già eſſi avuto il tem-
po di ritirarſi in luogo di ſicurezza, e perciò
con facilità maggiore ſi acquetarono i tumul-
ti, e ritornò in quella valle la primiera tran-
quillità.

Disbrigatoſi da queſti affari portoſſi Gerardo
in Belluno, dove ſi fece incontro al Vescovo
Casa-

(1) Ved. Doc. num. 325.
(2) Piloni Stor. di Belluno pag. 132. t.
(3) Secondo il Cambrucci Stor. di Feltre ms. quello era
il mese di luglio.

1291 Casalio , che veniva a prendere il poſſeſ
del suo Vescovado . Utile fu la presenza (
lui , poichè come Capitan Generale diede il su
aſſenso alla città per dare in dono al Vesc
vo tre mila lire (1) : utile ancora perchè (
gli volle che in miglior forma gli Statuti
riformaſſero (2) .

I popoli di buona voglia andavano a ga
per compiacerlo , e ſi chiamavano felici sott
un Principe tale ; ma più felice era egli ſte
so facendo la felicità de' suoi sudditi . Un Prin
cipe dal suo popolo amato tiene gli uomini
se uniti con un legame cento volte più fort
che non può fare la paura e il timore . No
solamente egli viene volentieri ubbidito , m
ancora ſi fanno un dovere i sudditi di ubb
dirlo ; imperciocchè egli regna sopra tutti
cuori .

Gerardo fermoſſi in Belluno , finchè mise i
aſſetto i publici affari , e regolò in miglio
modo il governo . Fu in quell' incontro , ch
egli fece eseguire alcuni utiliſſimi lavori i
Oderzo per maggiormente aſſicurarlo da ogn
pericolo di aſſalto nemico (3) . Più a lungo
sarebbe egli fermato , se alcuni non secret
discorſi , che ſi facevano in Friuli appen
1292 comparso l' anno nuovo 1292. non lo aveſſe
ro richiamato a Trevigi .

Dicevaſi che il Patriarca ricuperar volev
da' Trivigiani tutte quelle terre , che gli ave
no occupato . La fama queſta volta non f
mendace , poichè realmente tal era il penſie
ro del Patriarca Raimondo . I Trivigiani sot
to preteſto , che beni foſſero degli Ecelini
in

(1) Ved. Doc. num. 330 .
(2) Piloni loc. cit.
(3) Ved. Doc. num. 329.

n vigor della legge da essi fatta s'erano im- 1292
padroniti di molti mansi di terra esistenti nel-
e ville di San Paolo, di San Giorgio, di Ra-
lio, delle Mansure, e di due boschi della Mar-
ella e della Silvella presso la Piave. Ave-
vano invaso ancora tutti i beni e le decime ed
vvocazie, che quelli avevano in Medulo, sic-
ome pure il Castel di Medade, la Villa Fos-
alta, il Castel di Massa, e tutte le possessio-
i a questi Castelli appartenenti, ed altre che
ipendevano dal Monastero di Pero (1).

Vero é che queste cose tutte erano state
ossedute dagli Ecelini, ma si dee sapere, che
utte parimenti le avevano avute in feudo dai
atriarchi; e però ingiustamente i Trivigiani
ccupate le avevano. Reclamarono sempre i
atriarchi a tale ingiusta usurpazione; ma sem-
re reclamarono invano; rispondendo i Trivi-
ani, che con giusti titoli erano in loro per-
enute, come poderi di quelli da Romano, il
i possesso fu loro confermato con Bolla di
lessandro quarto.

Quando Raimondo fu assunto al Patriarcato
nsò anche alla ricuperazione di questi beni.
questo effetto egli convocò un Concilio Pro-
nciale di tutti i Vescovi a lui soggetti nel
82., in cui fra i molti Capitoli alla disci-
ina ecclesiastica appartenenti uno ve n'era
ai lungo intorno agli usurpatori de' beni Ec-
esiastici, a' quali si minacciava senza remis-
one alcuna la scomunica (2). Ma sopravve-
ta intanto a disturbare le sue pretese la fie-
ssima guerra co' Veneziani, per ben nove an-
non potè rivolgere i suoi pensieri a cotale
og-

1) Ved. Doc. nel Codice Ecelin. num. CCXCVII.
2) Ved. Pad. de Rubeis Monum. Eccles. Aquilej. Cap.
LXIX.

1292 oggetto. Or fatta la pace, e ritornata la tran
quillità nella Provincia; pose a campo le an
tiche pretensioni.

Pertanto mandò il Patriarca Pietro di Po
pedo suo Canonico a dimandar a' Trivigiani
giurisdizioni al suo Patriarcato occupate. L
medesima istanza egli fece presentare a Gera
do da Camino come Capitan generale del
città (1); ma e l'una e l' altra senza vero
profitto, poichè altra risposta non fu data
Patriarca se non che i Trivigiani erano i p
droni di que' beni per sentenza di Papa Ale
sandro Quarto. Era già Raimondo persua
della ostinazione de' Trivigiani, imperciocch
in que' tempi così di leggieri non si spogli
vano i popoli delle loro usurpazioni; e pr
vedendo ch' era d' uopo adoperare la forza, g
s' era preparato e disposto ad usarla.

Diede egli di piglio in primo luogo alle a
mi ecclesiastiche, volendo appoggiare le s
pretensioni alle costituzioni di quel concilio
esso fatto nel 1282. fiancheggiandole parime
te nel medesimo tempo coll' autorità di Ug
lino Vescovo d' Ostia Legato Apostolico,
quale aveva con sua sentenza decretato c
que' beni erano ingiustamente usurpati d
Trivigiani alla mensa Patriarcale, e che pe
meritavano di essere castigati colla scomunic
Pertanto egli diresse a Tolberto Vescovo
Trivigi una lettera in data de' cinque di d
cembre, commettendogli di dover publicare
sentenza della scomunica contro Gerardo
Camino come Capitan generale della città,
contro il Podestà, gli anziani e gli altri u
fiziali, e sottoporre all' interdetto la città c
suo

(1) Anonimo Foscariniano ms.

uo territorio. E perchè riguardi di umana 1292
olitica, o timore di secolare potestà trattener
on dovessero il Prelato dall'adempimento del
uo dovere, nella lettera medesima il Patriar-
a aggiunse la minaccia d' irremissibile scomu-
icagione al Vescovo stesso, se pel primo di
ennajo non avrà eseguito gli ordini suoi
1).

La minaccia era troppo precisa, perchè il
Vescovo mancasse al suo dovere; e però nel
ì seguente diresse a tutti i Parrochi della sua
iocesi lettera circolare, acciocchè nella dome-
ica a suon di campane *inter missarum sole-
nnia* publicar dovessero scomunicati i Trivi-
iani, e la città sottoposta all'interdetto (2).
gli poi la funebre cirimonia eseguì nel Duo-
o la domenica de' sette decembre, dov' era
oncorso un numero grande di popolo, ma
on aveva egli appena finita la publicazione
ello sdegno patriarcale e delle pene fulmi-
ate, che Corso Mansionario della Chiesa Tri-
igiana eletto per questo affare Procuratore
al Capitolo e dal Clero della Città e Dio-
esi di Trivigi s' oppose a questa sentenza co-
ne ingiusta ed illegale appellandosi alla Santa
ede (3); anzi perchè il Patriarca fosse legal-
nente informato di questa appellazione, la e-
eguirono anche alla presenza di Guerisio Prio-
é del Convento de' PP. Predicatori, di Sali-
erto Lettore del Convento de' Frati Minori,
di Zanino Priore del Convento degli Ere-
nitani, i quali in ordine alle istanze del Cle-
ro tutto lo parteciparono con loro lettera di
quel

(1) Ved. Doc. num. 346.
(2) Ved. Doc. cit.
(3) Ved. Doc. num. 347.

1292 quel giorno allo ſteſſo Patriarca Raimond
(1).

Il Clero avea seguito gl' impulſi e le peda
te de' suoi cittadini; imperciocchè eſſi non a
vevano neppure aspettato che il Vescovo i
publica forma divulgaſſe le commiſſioni avut
dal suo metropolitano. Quindi senza dilazion
avendo eletto Giovanni Grandonio di Giovann
Alacri in loro Procuratore lo spedirono al Pa
triarca, il quale allora ſi ritrovava nella su
Terra di San Vito; Grandonio a nome di Ge
rardo da Camino Capitan generale e del Po
deſtà, e de' Conſiglieri e degli Uffiziali de
Comun di Trivigi ſi appellò di quella senten
za al Conciſtoro de' Cardinali, perchè era al
lora la sede vacante, e al futuro Pontefic
producendo in forma autentica le ragioni de
suo procedere (2).

A Raimondo non riuscì nuova ed inaspetta
ta la reſiſtenza de' Trivigiani, e perciò avev
egli già meſſo in ordine ogni cosa per conse
guir colla forza ciò che non poteva ottener
colla ragione. Prima però di muoverſi volle
partecipare al Vescovo di Padova l' oſtinazio
ne di quel Comune ammonendolo di dover
publicare per tutta la dioceſi, come i Trivi
giani incapaci di ragionevoli persuaſioni, e
infleſſibili alle minacce delle armi eccleſiaſti
che, e pertinaci ne' loro usurpi erano già in
corſi nella irregolarità e nella sospenſione, e
in quelle pene tutte, che ſi minacciavano a'
trasgreſſori delle sacre canoniche sanzioni. La
ſteſſa commiſſione aveva egli data al Vescovo
di

(1) Ved. Doc. num. 348.
(2) Ved. Doc. nel Cod. Eceliniano n. CCXC VIII.

di Ceneda (1), ed è probabile che anche i 1292 Vescovi di Vicenza, di Feltre e di Belluno avranno avuto gli ordini stessi, poichè si vede che i Trivigiani adoprarono le formole delle loro appellazioni anche in faccia di que' Vescovi (2).

Ecco i motivi di una rabbiosissima guerra, che per molto tempo tenne in grande agitazione la provincia del Friuli e quella di Trivigi. I Castellani sudditi del Patriarca presero il loro partito a seconda delle proprie passioni e del proprio interesse, non vergognandosi molti di prendere le armi contro il loro Principe naturale, e dimostrarsi ribelli. I Trivigiani procurarono di tirare in loro soccorso i Padovani e i Veronesi, e però Gerardo a nome del suo Comune spedì messaggieri a que' popoli notificando loro le sue direzioni e l'appellazione della scomunica al nuovo Pontefice, indi richiedendoli di genti e di favore in queste circostanze (3).

Ma poco o nessun frutto ne ricavò. I Veronesi niun conto fecero delle istanze di lui, quantunque senza veruno sconcio ajutarlo potessero, siccome quelli che da nessuna discordia interna od esterna erano in quel tempo occupati. Alberto omai vecchio s'era dato alla pietà e alla divozione; quindi in quest'anno abbiamo un suo decreto, con cui ordina che vengano restituiti al Monistero di S. Zenone tutti que' beni, che gli erano stati occupati (4). Non so peraltro come si accoppiasse lo zelo di religione da questo Principe dimostrato

(1) Ved. Doc. num. 350.
(2) Ved. Doc. num. 352.
(3) Anonimo Foscariniano, Zuccato Cronica Trivigiana ms.
(4) Ved. Doc. num. 353.

1292 ſtrato colla violenza fatta in queſt' anno a' Mo-
naci di quell' inſigne Monaſtero, coſtringendo-
li a ricevere per loro Abate un suo figli-
uolo naturale di nome Giuseppe ſtorpio del
corpo e peggio dell' anima (1); se non che
erano comuni a que' tempi ſimili contraddi-
zioni, vedendoſi universalmente taluno profes-
sar la virtù più scrupulosa e nel tempo me-
deſimo calpeſtar ignominiosamente le leggi più
sacre del decoro, dell' onore e della carità
criſtiana.

I Padovani neppur eſſi gli preſtarono ajuto;
perchè ſi trovavano diſtratti da rivoluzioni, da
guerre e da scomuniche anch' eſſi. E qui ſiam
lecito di sospendere per poco il racconto della
guerra fra il Patriarca e i Trivigiani per ac-
cennare le cose, che tennero occupate le men-
ti de' cittadini di Padova. Avea creduto quella
Republica di averſi procacciata una ſtabile
tranquillità per aver prima co' Chioggioti ſta-
bilito iſtrumento di convenzione per le dif-
ferenze, che vertevano per confini, e che mi-
nacciavano rottura fra i due popoli (2); indi
co' Baſſaneſi, i quali sollevatiſi contro la nuova
angaria della macina in queſt' anno da' Pado-
vani impoſta, non intendevano in vigore de'
loro patti nella dedizione ſtabiliti di eſſer
soggetti a quella nuova impoſizione (3); e in
terzo luogo co' Vicentini dopo la morte data
al Seratico e a tutti i suoi seguaci. Crede-
va,

(1) Il Biancolini nelle ſue Chiese di Verona lib. V. P. I
pag. 60. e Par. II. pag. 133. pretende che Dante abbia in-
teſo di biaſimar Alberto per queſta violenza in que' verſi
*Io fui Abate in S. Zeno a Verona Sotto l' Imperio del buon
Barbaroſſa* &c.; ma io non sono del parere del Biancolini
vedendoſi che ivi Dante parla di un Abate di S. Zeno, che
viveva sotto Federico Barbaroſſa.

(2) Ved. Doc. num. 332.

(3) Ved. Doc. num. 339. 340. 341. 342. 343.

a, io dico, di poter vivere in pace, quando 1292
na nuova rivoluzione nel territorio di Vicen-
a conturbò le mire politiche di quella Re-
ublica.

Già correva gran tempo che i Vicentini
on erano contenti de' Padovani; quindi gli
ni procuravano di sottrarre il collo dal giogo
esante, e gli altri di maggiormente aggra-
arli, onde meno aveſſero di forze e di ani-
o alla ribellione. Da ciò veniva accrescen-
oſi il deſiderio degli uni, ed il rigore degli
tri con una concatenazione di cose, che ne-
eſſariamente condur dovevano gli affari a pes-
me conseguenze o di una parte o dell' altra.
Molti de' più illuſtri cittadini erravano sban-
ggiati dalla patria, com' era il barbaro e
mpaſſionevole coſtume di quell' età. Fra que-
contavaſi la famiglia ragguardevole de' Tris-
ni ritirataſi nella Valle di Triſſino, che è
a valle del Vicentino fertile ed opulenta.
ſendo eſſa divisa in più rami, due fazioni
ne formarono; e capo dell'una era Morando
nensacco, mentre Enrico da Meglioranza diri-
va la seconda. Tutti avevano i loro seguaci,
ogni giorno s' andavano aumentando i diſſa-
ri, gli odj, le riſſe, i contraſti. Vennero
a fine fra loro alle mani, e Morando, come
forte, scacciò Enrico con tutti i suoi, do-
sanguinosa uccifione di molti (1).

Enrico ricorse a' Veroneſi, i quali di buona
glia accettarono le propoſizioni a lor fatte;
enuti in buon numero nascoſtamente la notte
sette aprile (2) sorpresero il Caſtello di
ldagno. La nuova fu sommamente dispiace-
vole

(1) Ferreto Cronica Vicentina p. 984.
(2) Anonimo Foscariniano ms.

1292 vole a' Padovani, imperciocchè temevano d
queſte prime intraprese conseguenze aſſai peg
giori. Quindi senza frapporre dilazione alcun
corsero in folla condotti dal Podeſtà di Vicen
za a circondare d'aſſedio il Caſtello. Enrico no
eraſi bene ancora fortificato; dall' altro lato
Padovani con tanto impeto diedero i primi a
salti, che finalmente dopo pochi giorni pe
forza d'arme lo presero. Fu fatto prigione E
rico con tutti i suoi seguaci, i quali condot
a Vicenza furono tutti come ribelli decapita
(1). Anche queſta rivoluzione ebbe esito feli
per la Republica di Padova; ma di là innan
i Veroneſi preſſo di eſſa furono sospetti, e
mal occhio l'uno e l'altro popolo andavaſi r
guardando, finchè ſi venne ad un'aperta rottur

Frattanto novelle brighe vennero a diſtu
bare lo ſtato pacifico di quella Republica. E
buona pezza di tempo ch' eſſa mal volenti
soffriva nelle mani dell' Abate di Vangadiz
la giurisdizione temporale di quel Caſtello,
de' popoli ivi abitanti. Quali arti metteſſe
opera in queſt' anno non so; ma il fatto ſ
che Bernardo Abate di quel Monaſtero o p
timore, perchè già avevano i Padovani ro
la catena, che attraversava il fiume Adige n
gando il tributo, che pagar dovevano le b
che paſſando per là, e invaso con rappresag
la giurisdizione della Badia (2), o per dana
o per qualche altro motivo sottopose il Mo
ſtero alla protezione della Republica (3).
nome onorifico ſi dava in quel tempo, qua
un luogo spontaneamente ſi metteva sotto
do

(1) Ferreto loc. cit. Chron. Patav. Aggiunte a Rolan
p. 385. Cortuſii etc.
(2) Ved. Doc. num. 334.
(3) Annal. Camald. Tom. V. p. 197.

ominio di una città. Si ſtipulavano i suoi 1292
atti onorevoli, ſi concedevano privilegj spe-
oſi, mille belle promiſſioni ſi facevano, ma
nto maniere ſi ritrovavano dappoi o di non
ſervarli, o di alterarli; di modo che non
dava guari di tempo, che la protezione con-
rtivaſi in piena ed aſſoluta signoria. Così
venne a' Vicentini quando caddero sotto il
ogo di quella Republica, così a' Baſſaneſi, e
sì ora alla Vangadizza.

Incominciarono i Padovani la loro protezio-
dal porre al Caſtello, e alle Ville soggette
Podeſtà a loro talento; indi obbligarono i
onaci a portare le fazioni della città. Sog-
acquero parimente a moltiſſime altre violen-
, di modo che alla fine sdegnati ebbero ri-
rso al Preſidente generale della loro religio-
, il quale scomunicò l' Abate Bernardo per
ella viltà di avere aſſoggettato ai Padovani
giurisdizioni di quel Monaſtero, deponendo-
dal suo offizio (1).

Ma non perciò lasciandoſi da' Padovani gli
ti lor modi interpellarono eſſi l'autorità dei
nservatori dell'Ordine loro; i quali in vigor
una Bolla di Aleſſandro IV. erano l' Abate
S. Felice di Bologna, e quello di S. Pietro
Perugia. La lettera ammonitoria, e nel me-
ſimo tempo minaccevole di scomunica e d'
erdetto da' Conservatori scritta al Podeſtà
Padova, ed agli Anziani ci mette al chiaro
quale ſtato foſſero le differenze (2). Se non
lo ſteſſo effetto operò queſta ammonizione
ra l' animo de' Padovani, che aveva fatto
ra quello de' Trivigiani il monitorio del Pa-
triar-

(1) Annal. sud. loc. cit.
(2) Ved. Doc. num. 334.

1292 triarca. Incominciavano ormai quest' armi spuntarsi, nè si adoperavano più con quel f lice successo, che avevano ne' primi temp I Padovani si fecero beffe di quel monitorio e le invasioni continuarono sopra i beni di qu monastero non meno che le violenze sopra Monaci, di modo che i Conservatori le lo minacce replicarono, ma però senza alcun pr fitto (1).

Vedendo tanta ostinazione e tanta resisten discesero finalmente i due Abati nel genna 1293 del 1293. a publicar contro il Comune di P dova una rigorosa scomunica, con tutte que espressioni che in essa si leggono (2). Nè pu to, nè poco si mossero i Padovani a siffa colpo, ma le loro usurpazioni proseguirono c maggior violenza e acerbità: la qual cosa putasi da' Conservatori aggravarono vie maggi mente la sentenza della scomunica contro contumaci con lettera indiritta agli Ecclesiast tutti della Diocesi Padovana (3). Se questi ga ghi abbiano sortito il loro effetto, io non sap affermarlo con certezza, poichè fino all' an 1298, come vedremo a suo luogo, di que differenze più non si trova fatta menzione nelle carte, nè presso gli Storici.

Tali disturbi non impedivano però i Pa vani dal proseguire i loro lavori in Castell do; anzi perchè prevedevano una guerra ver succedere cogli Estensi, e forse ancora contrare delle valide opposizioni dalla parte Veronesi, raddoppiarono il lavoro con maggi premura. Lamentavansi i Veronesi che i Pa vani contro le convenzioni ed i patti fra lo sta

(1) Ved. Doc. num. 345.
(2) Ved. Doc. num. 351.
(3) Ved. Doc. num. 354.

abiliti fabbricaſſero un Caſtello in un ſito, 1293
1e molto incomodo recar poteva al diſtretto
i Verona. Avrebbe potuto Alberto opporſi
oll'armi, e già già nelle orecchie gli adula-
ri, de' quali son sempre ripiene le corti,
ielo andavano susurrando. Ma Alberto era
1 Principe saggio, che così di leggieri non
sciavaſi affascinare dalle luſinghe e dalle fal-
ci adulazioni, che asperse di luſinghiero ve-
no dilettano con lodi bugiarde gli orecchi dei
alaccorti.

Pertanto abborrendo quel Signore i modi sul-
rei e violenti volle far prova, se amichevol-
ente poteſſe far ravvedere i Padovani del lo-
torto. A queſto effetto spedì a quella Re-
iblica un'onorevole ambasceria, la quale fu
' Padovani ricevuta con tanto onore e corte-
, che maggiore non ſi sarebbe potuto usare
qualſivoglia gran Principe; ma tutto andò a
rminare in cirimoniose accoglienze. Gli am-
sciadori furono licenziati con belle parole,
n mille speziose profferte, e proteſte e pro-
eſſe, che mai non ebbero il loro effetto. Gli
eraj ſi raddoppiarono intanto al lavoro, e con
1to ardore l'opera fu proseguita, che nell'eſta-
del 1293 furono le fortificazioni di quel Ca-
ello a perfezione ridotte con la foſſa e con
i argini (1).

Perchè quel lavoro foſſe ridotto più preſto
iſtato di difesa, i Padovani obbligarono non
lamente i popoli soggetti al loro territorio,
a quelli ancora che riconoscevano il loro do-
inio in vigor di spontanea dedizione o di
nquiſta. Quindi i Vicentini non furono la-
scia-

(1) Chron. Patav. nel Tom. IV. delle Diſſertaz. Ital. del
Iuratori.

1293 sciati in pace, nè i Baſſaneſi ottennero grazi di esenzione, come chiaramente il dimoſtr una carta dell' archivio di Baſſano, in cui Padovani formano iſtrumento di approvazion pe' lavori fatti da queſta Comunità in quel Ca ſtello (1).

Parve che la fortuna abbia voluto secondar i deſiderj de' Padovani nella erezione di queſt Caſtello, poichè i Trivigiani avviluppati nel guerra contro il Patriarca, ed obbligati ad at tendere a' proprj affari lasciavano in calma g altrui; e allo Scaligero, che solo avrebbe potu to opporerſi, presentò opportunamente occa ſione favorevole di aggrandire lo ſtato, e la sciar d' occhio gli affari de' Padovani. Il meto do da noi preso in queſta iſtoria richiede ch con ordine proseguiamo a narrare i fatti e vicende dell' uno e degli altri.

E in quanto ai Trivigiani pretendono i Cr niſti di quella città, cioè l' Anonimo Foscar niano, lo Zuccato, il Bonifazio, che il P triarca abbia dato principio alla guerra neg ultimi dì dell' anno antecedente. Eſſi dicon ch' eſſendo andato in Friuli Giovanni di La cenigo a notificare al Patriarca l' appellazion dalla scomunica, egli sdegnato di quell' att mandò subito un groſſo esercito a' danni d Trivigiani. Queſte genti senza aver riguard alla rigidezza della ſtagione, eſſendo vicino S. Natale, scorsero pel Cenedese abbruciar do e mettendo a ferro e ruba ogni cosa; ond più ville di que' contorni rimasero soggette a incendj e a saccheggiamenti.

Gerardo da Camino alle rapaci scorrerie queſte genti rabbiose aveva oppoſto un groſ esercito di soldati raccolti dalle giurisdizion a lui

(1) Ved. Doc. num. 363.

1293

ı lui soggette, colle quali s'era ridotto a Ca-
mino appresso il Montegano, ed avea presidiata
la ripa del fiume, acciocchè i nimici non po-
:essero passare a' danni di Oderzo. Ottenne Ge-
ardo l' intento suo; imperciocchè i nimici ri-
rovato l' ostacolo fecero ritorno in Friuli ca-
ichi di bottino e di preda.

I rigori del verno, che susseguirono a queste
ıstilità, arrestarono alquanto i progressi dell'ar-
ni, e intanto i Trivigiani proseguirono gli atti
ell'appellazione. Quindi a' tre di gennajo crea-
ono Matteo da Castegnedo in loro Sindico e
'rocuratore (1); il quale comparve a' nove alla
ıresenza dello stesso Patriarca a rinnovar con
tto più solenne l' appellazione al Pontefice
ella scomunica e dell' interdetto (2); e per-
hè quest' atto fosse reso publico a tutti, e no-
ɔ alla Provincia, Giacobino de' Giacobini, altro
rocuratore de' Trivigiani, portossi in Vicenza,
n Feltre ed in Belluno a partecipare a' Ve-
covi rispettivi di quelle città la solenne ap-
ıellazione alla Santa Sede (3).

Questo modo di procedere avea maggior-
nente inasprito l' animo del Patriarca, e però
ppena comparsi i dì più favorevoli della pri-
navera, uscirono le sue genti dal Friuli
' danni del popolo Trivigiano. Noi vediamo
n questo incontro una nuova foggia di guer-
eggiare, che a' tempi nostri potrebbe perav-
'entura sembrare strana e maravigliosa. L'eser-
ito Friulano scorreva qual impetuoso torrente
l territorio di Trivigi, mettendo sossopra ogni
osa, rubando, depredando, incendiando, e ca-
rico

(1) Ved. Doc. num. 349.
(2) Ved. Doc. num. 350.
(3) Ved. Doc. num. 352.

1293 rico di prede ai suoi quartieri si ritornava. Non era quello appena partito, che i Trivigiani uscivano fuori baldanzosi, e discorrevano rapidi come fulmine, mettendo a sacco il Friuli per ricattarsi de' danni sofferti. E' da stupirsi che finchè duravano le scorrerie e le rappresaglie or degli uni or degli altri, nè i Trivigiani si movevano per opporsi a' Friulani, nè i Friulani per far testa a que' di Trivigi. Questo ballo fu replicato in quest' anno e dall' una parte e dall' altra più e più volte con esterminio e desolazione di ambedue le provincie (1).

In queste rabbiose incursioni soffrirono moltissimo i Cenedesi, come i primi esposti a' saccheggiamenti dell' oste nemica; ma sopra tutti le Terre di Gerardo furono particolarmente prese di mira; imperciocchè essendo egli vassallo della Chiesa d' Aquileja sembrava al Patriarca, che la maggiore ingiuria con più rigoroso castigo dovesse esser punita.

I Trivigiani non avrebbon potuto fare lunga resistenza alle forze del Patriarca, ch' era superiore a loro d'assai in estensione di stati, se coll' arte non avessero procurato di supplire alla debolezza. Avendo veduto che dai Veronesi per difetto di buon volere non avevano potuto ritrarre soccorsi di sorte alcuna, che i Padovani avean preso l' esempio di quelli, si rivolsero a' Castellani del Friuli sudditi del Patriarca, e venne lor fatto felicemente di staccarne alcuni dall' ubbidienza del loro Principe e di ribellargli.

Divertirono in simil guisa le forze di Raimondo per modo che non piombarono tutte sopra di loro. Furono i più riguardevoli fra i Castellani i due fratelli Caminesi, cioè Tolberto

(1) Anonimo Foscariniano, Zuccato, Bonifacio ec.

to e Biaquino figliuoli di Guecello, i Signori da 1293
Prata, i Signori di Polcenigo ed altri molti, che o professavano inimicizia col Patriarca, o delle offese da lui ricevute desideravano far vendetta.

E per ciò che appartiene a' Caminesi, scorsero essi colle genti loro sopra il territorio di là dalla Livenza, e sì notabili danni al paese arrecarono, che il Patriarca fu costretto di fulminare contro di essi e de' Signori di Polcenigo con loro uniti la pena della scomunica.

Ma Raimondo ben vedeva che le armi ecclesiastiche non erano valevoli a reprimere l'ardimento di que' signorotti, e però più saggiamente pensò di castigare i trascorsi di costoro con tutta la forza delle armi sue. Perdettero i Caminesi il coraggio a un tale avviso, e conoscendosi troppo inferiori di forze per fare contrasto, dimandarono misericordia. Entrati di mezzo l'Arcidiacono d' Aquileja, Marco da Pesaro nobile Veneziano, e Zilio Straculino, se stessi e le proprie cose rimisero nelle lor mani, offerendosi pronti a quel risarcimento, che i mediatori giudicato avessero conveniente (1).

Che questi signori abbiano accomodato le faccende con soddisfazione di ambe le parti, ragionevolmente lo possiamo raccorre dall' istrumento, con cui Tolberto e Biaquino, Rizzardo da Polcenigo, e gli altri Castellani furono assolti dalla scomunica (2). E di ciò furon fatte da' medesimi publiche allegrezze, e specialmente da' due fratelli da Camino, i quali non meritavano di restar lungamente esclusi dalla ecclesiastica Comunione attesa la pietà loro, di cui anche in quest'anno avevan dato uno splen-

(1) Ved. Doc. num. 356.
(2) Ved. Doc. num. 357. 358. 359.

1293 splendido esempio con ricca donazione al Priore di S. Martin-Rotto, che è nel distretto di Prata (1).

Più imbrogliati e pericolosi erano gli affari, che riguardavano i Signori da Prata; imperciocchè apertamente spalleggiati dalle armi Trivigiane mettevano il Patriarca in grande pensiero. Già per tali ajuti prestati a questi signori suoi ribelli avea minacciato i Trivigiani di replicata scomunica; ma non fecero verun caso di tali minacce; perlochè Raimondo venne alla esecuzione, e contro Gerardo Capitan generale, e contro gli Anziani, e gli uffiziali e i consiglieri fulminò la condanna, e contro la città l'interdetto, imponendo a Tolberto Vescovo, che publicar la dovesse nella Chiesa maggiore ad universale notizia (2). Anche di questa si beffarono i Trivigiani, e alla nuova scomunica notarono solenne appellazione alla Santa Sede mandando a bella posta in Friuli Matteo di Salomone da Castegnedo col titolo di loro Sindico e Procuratore, che ne fece l'atto publico alla presenza dello stesso Raimondo nel giorno terzo di settembre (3).

In tal guisa, e con tali arti i Trivigiani intanto avevano il modo di proseguire la guerra e di far fronte alle forze del Patriarca. Aggiungasi che i Feltrini e i Bellunesi si unirono anch'essi a favor di Trivigi e per l'amicizia ed alleanza, che allor passava co' Trivigiani, e perchè Gerardo era Capitan Generale dell' una e dell'altra città.

Sull'autorità di antica Cronaca ms. presso di me, posso asserire che anche i Bassanesi accrebbero

(1) Ved. Doc. num. 353.
(2) Ved. Doc. num. 360.
(3) Ved. Doc. num. 360.

bero le forze de' Trivigiani, almeno concorrendo molti di essi spontaneamente a militare sotto le loro bandiere. E ciò avran fatto certamente per un atto di grata riconoscenza verso la Republica di Trivigi, la quale fin dagli ultimi mesi dell' anno passato avea procurato di rendersi la Comunità di Bassano benevola e amica col concederle amplo privilegio di potere condurre liberamente senza gabella pel Canal della Piave, e per la Chiusa di Quero tutto il vino proveniente dal suo territorio (1). 1293

Quando i pericoli soprastano, l'uomo per lo più diviene grato, benevolo, mansueto e virtuoso. E così fecero i Trivigiani. Se la concessione a' Bassanesi da essi fatta non si vuole attribuire ad un lodevole artifizio d'industriosa politica per le circostanze, da cui erano in quel tempo aggravati, non è certamente senza sospetto l'aggiustamento, ch'essi fecero nel decembre di quest'anno co' Veneziani. Era gran tempo che Albertino Morosini Patrizio Veneto era in contesa asprissima colla Comunità di Trivigi, che gli teneva occupati i boschi di Subarzono e Novoleda da lui pretesi per giustissimi motivi. Vane erano riuscite tutte le istanze, e inutili le dimande, che in via amichevole in varj tempi le fece; sicchè secondo la barbara costumanza di quell' età essendo ricorso al Doge ed al Comune di Venezia aveva ottenuto contro i Trivigiani le rappresaglie per la somma di tre mila lire. Quest'atto di ostilità non poteva riuscir peggiore nelle luttuose circostanze di quella guerra, e però cercaron subito tutti i modi, onde venire ad un accomodamento col Morosini. I patti furono prestamente conclusi, poichè i Trivigiani si sottomisero a pa-

(1) Ved. Doc. num. 348.

1293 pagar tutta la somma da lui richiesta, ed ancor le spese fatte per quella occasione, e però ottennero carta d'intiera quietanza, e fu dato fine a quell'affare, che sarebbe stato dannosissimo al popolo Trivigiano (1).

Esposte per quanto abbiam potuto le vicende, che travagliarono in quest'anno la Comunità di Trivigi, vediamo qual sia stata la occasione favorevole che la fortuna prospera presentò al Signor di Verona di aggrandire il suo dominio. Egli è vero pur troppo che la gloria e l'utilità sono due Sirene, che fortemente allettano, e a se traggono i cuori quantunque eccelsi e magnanimi; nè dal loro insidioso canto le più grandi anime sono sempre sicure.

Era la città di Parma, come tutte le altre Italiche, in due nimicissime fazioni divisa, dell'una delle quali erano capi i Rossi, dell' altra i Pelavicini; e più volte aveano combattuto insieme con grandissimo danno della città, ed uccisione scambievole. Alla fine i Rossi rimasero soccombenti, di modo che scacciati con grandissima strage furono con publico decreto come ribelli della patria con tutti i loro amici, fautori e discendenti perpetuamente banditi. Andarono raminghi in misero stato per qualche tempo, e finalmente presso Alberto in Verona si ripararono, sulla speranza di conseguire da lui ajuti sufficienti, ond' essere nella patria restituiti.

Sentì compassione lo Scaligero delle disgrazie di quegli infelici, e promise loro assistenza e soccorso. E vie maggiormente impegnossi nell' affare, perchè i Rossi gli promisero la Signoria di Parma, se avveniva che fossero nella patria rimessi. Vogliono le Cronache Veronesi, e nomi-

(1) Ved. Doc. num. 364.

minatamente lo storico Corte, che di quattro 1293 mila persone fosse composto l' esercito di Alberto preparato in soccorso de' fuorusciti, alle quali genti si unirono molti onorati Cavalieri Veronesi tocchi di compassione per la disgrazia di que' gentiluomini, i quali professavano seco loro la fazione Ghibellina. Alberto costituì Capitano di quell' esercito Can-Francesco suo terzo figlio, più comunemente conosciuto per la grandezza delle sue azioni, sotto il nome di Cangrande: giovane allora di grandissime speranze e di elevati talenti.

Partì Cane appena venuta la primavera, ed insieme co' Rossi se ne andò alla volta di Parma. I Pelavicini quando intesero la tempesta, che loro cadeva addosso, conoscendosi incapaci di resistere frettolosamente colle mogli e co' figliuoli fuggirono dalla città; onde senza cavare la spada v' entrarono i Rossi con tutto l' esercito Veronese. Nel giorno seguente radunato il popolo nella piazza maggiore in ordine alla promessa già fatta ad Alberto fu gridato e publicato a suon di trombe, di tamburi e di campane Signore della città, e di tutto il suo distretto Can-Francesco a nome di Alberto suo padre (1).

Gloria grandissima recò alle armi Veronesi l'esito fortunato di questa espedizione, la quale s' accrebbe per la saggezza e somma avvedutezza, con cui Cane si diede ad assettare i disordini, che in quelle turbolenze erano succeduti, e ad acquetare gli animi de' cittadini turbati: ben sapendo che due virtù sono necessarie a chi

(1) Corte Storia di Verona lib. IX. Saraina p. 22. Biancolini supplementi al Zagata ec. In questi supplementi all'anno 1291. si pone la nascita del suddetto Can-Fancesco, ma se in quest' anno fu alla spedizione di Parma, il Biancolini prese un grosso granchio a secco.

1293 a chi governa; la prudenza per ordinare, e l'attenzione di far ben eseguire i suoi ordini. Nè s'ingannò nelle sue direzioni quel saggio Principe; imperciocchè in poco tempo egli ricondusse nella sventurata città quel pacifico e queto vivere, che da molti anni n'era sbandito.

Suonò ben presto la fama delle saggie disposizioni di Cane, e della felicità ricondotta in Parma per le vicine città, e spezialmente in Reggio squarciata anch' essa dal furore delle matte fazioni. In que' giorni appunto erano stati i Sanguinazzi scacciati dalla parte contraria; ond' essi sull'esempio de' Parmigiani ricorsero a Cane, e questi accettando volentieri l'occasione, siccome quello che di gloria e di accrescer lo stato era sommamente desideroso, s' avviò con tutte le sue genti alla volta di Reggio. A prima giunta, tanto era favorevole alle armi Scaligere la fortuna, entrò egli nella città, poichè la notte avanti n' era fuggita la fazione contraria de' Sanguinazzi (1).

Il giorno seguente, com' era accaduto in Parma, elessero anche i Reggiani con acclamazioni universali a Signore della città Can grande, il quale ne ricevette la signoria a nome del padre. Queste due città venute in così breve tempo, e tanto felicemente sotto la podestà di Alberto, accrebbero di molto la riputazione e la gloria di lui appresso tutti i Principi dell'Italia. Vero è che per poco tempo la loro soggezione durò; ma il principio fu questo della grandezza, alla quale in progresso gli Scaligeri sono saliti.

Mentre la fortuna era in tal guisa favorevole alla gloria e alla grandezza della casa illustre dalla Scala, nel tempo medesimo aspramente per-

(1) Corte, Saraina, Moscardo, Biancolini ec.

perseguitava la casa d'Este, avendo tolto di vita 1293 il Marchese Obizzo nel corso più bello delle sue imprese. La malattia di questo illustre personaggio, la morte e le rivoluzioni, che nacquero dopo fra i tre figli di lui, hanno così stretta connessione co' fatti della nostra provincia, che non possiamo dispensarci di farne un esatto racconto.

Obizzo era caduto infermo gravemente fin dall' ottobre dell' anno trascorso. I Veneziani avutane la novella spedirono tosto a Ferrara onorevole ambasceria di tre illustri personaggi con ordine in apparenza di partecipare al Marchese il loro dispiacere per la infermità, da cui era oppresso, ma in sostanza per ispiare lo stato della città, e per ottenere soddisfazione de' patti violati (1).

Quel Principe mancò di vita in quest' anno a' 13 di febbrajo con lasciare dopo di se tre figliuoli maschi, cioè Azzo, Aldrovandino e Francesco (2). Leggesi nell' archivio Estense l' ultimo suo testamento, in cui oltre a varj pingui legati lasciati alle Chiese e ad ordini religiosi, e a poverelli fa un grosso lascito per la erezione di un convento di frati minori a Rovigo. Azzo come maggiore succedette al padre negli stati di Ferrara, di Modena e di Reggio, e per attestato delle Cronache di Ferrara, di Parma e di Bologna, ciò seguì col consentimento degli altri due fratelli, che in questo cedettero al primogenito.

Ma non andò guari che la discordia entrò fra' fratelli per opra di alcuni seminatori di zizzanie, facendo credere a' Marchesi Aldrovan-

(1) Ved. Doc. num. 344.
(2) Muratori Antich. Estens. Par. II. Cap. II. p. 39. Cronica di Bologna nel Tom. XVIII. Rer. Ital. Script. p. 298.

1293 vandino e Francesco, che avendo il padre lasciati egualmente eredi ne'diritti e negli onori tutti e tre i suoi figliuoli, Azzo di buona ragione avrebbe dovuto contentarsi del dominio di Ferrara, con lasciar quello di Modena ad Aldrovandino, e quello di Reggio a Francesco. Aldrovandino mosso da tali insinuazioni, e stimolato eziandio da'Rangoni, la cui moglie era di questa famiglia, si unì con essi, e segretamente tentò col mezzo loro d'impadronirsi di Modena. Se non che il colpo gli andò fallito; perlochè dispersi e banditi i congiurati, Aldrovandino nel giugno di quest' anno segretamente si allontanò da Ferrara colla moglie, co' figli e colla famiglia, e portossi a Bologna, sperando d' impegnare in suo favore il Comune allora potentissimo di quella città. Ma non avendo ricevuto da quella Republica se non che onori e buone accoglienze di là a poco a Padova s'avviò (1).

Trovò Aldrovandino quel pòpolo condiscendente a tutte le voglie sue, mercè dell'esibizione fatta a quella Comunità di venderle, o donarle i diritti a lui spettanti in Lendinara, e in altri luoghi del Polesine, e nella Badia di Vangadizza, purchè venisse potentemente assistito contra de' suoi fratelli. Leggesi in un lungo istrumento degli otto di giugno di quest' anno la offerta di Aldrovandino al Comune di Padova, e l' accettazione di esso Comune, e le promesse a lui fatte (2).

Ed ecco i Padovani entrati in guerra contro Azzo Signor di Ferrara. I primi segni di rottura vennero da essi, publicando una sentenza del

(1) Murat. Antich. Estens. Par. II. Cap. III. p. 44. Anon. Foscariniano.

(2) Ved. Doc. num. 355.

del loro Podestà contro i Marchesi, perchè ri- 1293
tenevano ingiustamente alcune giurisdizioni da
Obizzo loro padre invase, ed occupate al Mo-
nastero di S.Maria di Fastomba (1). Indi raffor-
zarono i Castelli che servivano di frontiera,
obbligando a questo effetto tutte le Comunità
ad essi soggette; fra le quali avevano compreso
anche i Bassanesi; poichè non cessavano mai
di alterare o violare i patti e le convenzioni
tra i due popoli stabilite nella prima dedizio-
ne. Ma presentati dalla Comunità di Bassano
i suoi diritti con sentenza del Podestà di Pa
dova furono i Bassanesi dichiarati esenti da
questo peso, e assolti dalla pena, nella quale si
pretendeva che fossero incorsi per non aver
mandato le genti loro alla custodia di Curano,
delle Caselle, e degli altri porti del Pado-
vano distretto (2).

Due vantaggi conseguivano i Padovani da que-
sta guerra. Aveano primieramente ottenuto ric-
chissime e per loro importantissime giurisdizio-
ni nel territorio loro da tanti anni possedute
dalla Casa Estense. Poscia speravano di conse-
guire colla forza dell'armi quelle fortezze del
lor territorio, che di mal occhio vedevano
in balìa de' Marchesi. Pertanto messa all'ordi-
ne una oste poderosa fecero l' impeto primo
contro Cerro e Calaone: due Castella situate
nella sommità de' monti Padovani. A' 26 di
ottobre uscirono dalla città con 400. fanti, e
avendo cinta di stretto assedio la fortezza di
Cerro, la presero d'assalto a' 23 di novembre,
e quattro giorni dopo anche Calaone; le quali
due fortezze, perchè non potessero più cadere
nelle

(1) Ved. Doc. num. 361.
(2) Ved. Doc. num. 362.

1293 nelle mani dei nimici, fino dalle fondamenta diſtruſſero (1). Avrebbono voluto proseguire il corso delle loro conquiſte, giacchè così felici erano ſtati i principj, ma le piogge caddero così dirotte, che ſi trovarono coſtretti di ritornare alla patria (2).

Paſſati i rigori del verno, e comparsa appe-1294 na la primavera del 1294 i Padovani in maggior numero ripigliarono le oſtilità contro le terre de' Marcheſi. La prima a provare in queſt' anno la forza delle armi loro fu la ricca e nobile Terra di Eſte. Avevano i Vicentini ingroſſato colle lor genti il campo dei Padovani (3), e i Baſſaneſi altresì aveano spedito un numero sufficiente di fanti e di pedoni, per la qual cosa l' esercito Padovano potea far fronte a qualunque poderoso nimico; maſſimamente che anche i Veroneſi vi ſi congiunsero. Impercioccchè, dopo la morte di Obizzo, Alberto dalla Scala trovavaſi discontento de' due fratelli Azzo e Francesco, e nascevano le doglianze di lui, perchè eranſi malamente diportati con Coſtanza loro matrigna, figlia di Alberto, per modo che la infelice Vedova fu coſtretta di abbandonare Ferrara, e di ricoverarſi preſſo del padre (4). Oltracciò gli Eſtenſi aveano poſto alcune nuove ed insolite gabelle non solamente sopra le mercanzie, ma ancora sopra le persone de' viandanti, che paſſavano pei loro diſtretti,

---

(1) Anonimo Foscariniano, Chron. Patav. Cortusj Cronche, Muratori Antich. Eſtens. Par. II. p. 50. ec.

(2) Anonimo Foscariniano ec.

(3) Smeregio Chron. Vicent. nel Tom. VIII. Rerum Ita Script.

(4) Correggaſi il Biancolini nelle note al Zagata, e nel Supplemento alla Cronaca di queſt' Autore, in cui dice che Coſtanza figliuola di Alberto, e moglie di Obizzo era mort in queſt' anno. Noi la vedremo paſſare alle seconde nozz con Bardelone Signor di Mantova.

ſtretti; la qual cosa apportava notabil danno 1294 maſſimamente a' Veroneſi ed ai Padovani, i quali più degli altri tenevano quella ſtrada (1).

L' unione de' due popoli contro i Marcheſi fu convalidata con un iſtrumento d' alleanza offenſiva e difenſiva, la quale fu publicata in Verona ed in Padova a' cinque di aprile con grande allegrezza del popolo tutto al suono di trombe e di altri varj iſtrumenti (2). Formato i Veroneſi un esercito, ne fu conduttore lo ſteſſo Alberto; ſicchè egli era quaſi impoſſibile, che lungamente la fortezza di Eſte reſiſter poteſſe all' impeto loro. E di fatti battuta inceſſantemente da macchine, e moleſtata con iſpeſſiſſimi aſſalti, non soccorsa da' loro Signori, dovette cedere, e a buoni patti di guerra, salve le persone e gli averi, s' arrese ad Alberto e a' Padovani. La Rocca, che belliſſima fabbrica era e fortiſſima, fu toſto dalla Padovana Republica dalle fondamenta spianata e diſtrutta, onde i nimici non poteſſero avervi più nè ricovero, nè ſicurezza, se ancor di nuovo ne diveniſſero Padroni (3).

Il Marcheſe Azzo aveva radunato anch' eſſo un copioso esercito da tutti gli ſtati suoi, e da quelli di Parma, che amorevolmente lo aveano aſſiſtito; ma non fu in tempo di portare soccorso ad Eſte (4). Egli era giunto all' Adige preſſo al Caſtello di Venezze, quando appunto vi giunse l' esercito de' Collegati; i quali dopo di aver depredato, saccheggiato, incendiato tutto il paese ch' era all' intorno, dopo di

(1) Corte Lib. IX. Saraina lib. II. Moscardo ec.

(2) Corte loc. cit.

(3) Chron. Patav. Cortusj, Aggiunte a Rolandino nel Tom. VIII. Rer. Ital. Scrip. p. 385. 426. 449. 461. Chron. Eſtens.

(4) Muratori Antich. Eſtens. P. II. Cap. III. p. 50.

1294 di aver preso la Badia, Anguillara, e Barbuglio, eransi portati all'assedio di quel Castello con tutte le forze (1).

Le cose del Marchese non potevano avere peggiore aspetto, perchè le forze sue erano di gran lunga inferiori a quelle de' Collegati; e già lo aveano stretto in modo, che necessariamente o dovea venire al fatto d'armi, o rendersi a patti di guerra; quando opportunamente giunsero ambasciatori del Patriarca d'Aquileja a trattar di pace. Raimondo aveva eletto per questo importantissimo maneggio due Religiosi dell'Ordine de' Minori, uomini di somma probità, di nota esperienza, e di raffinata politica (2). Giunti al campo nel mese di aprile intavolarono tostamente i trattati, e spianando con mirabile destrezza tutte le difficoltà, che si paravano innanzi, le quali non erano così poche; condussero gli affari a così buon termine, che finalmente fra le parti fu stabilito l'accordo.

La conclusion di questa pace recò a' Padovani sommo vantaggio; imperciocchè in vigore di essa acquistarono il libero possedimento della Badia, della terza parte di Lendinara, di Lusia, e del Castello di Venezze, di Barbuglio, e di tutte le giurisdizioni e beni alla Badia appartenenti. Azzo e Francesco Marchesi furono ricevuti in grazia del Comune di Padova, ed essi all'incontro si obbligarono di non fabbricare mai più per l'avvenire nelle sommità de' monti di Cerro, di Calaone e d'Este alcuna fortezza o Rocca (3).

Con tali patti si effettuò la pace fra le poten-

(1) Aggiunte a Rolandino p. 461. Mantissa al Monaco Padovano p. 737. Chron. Estens.

(2) Chron. Patav. Aggiunte a Rolandino p. 387. Anonimo Foscariniano, Chron. Estens. ec.

(3) Autori cit.

tenze belligeranti, e tutti i popoli n' ebbero 1294 grandissima allegrezza, eccetto però il Marchese Aldrovandino, cui parve per varie ragioni di restare in tal congiuntura non solo aggravato, ma ancora beffato da' Padovani; e ben ne dimostrò il dispiacere con un atto di protesta fatta a' 14 di maggio di quest' anno, con cui rende publico e palese il suo disgusto e la sua disapprovazione (1).

Ne rimasero contenti anche i Veronesi, perchè aveva Alberto conseguito tuttociò che desiderava; cioè abbassata la superbia de' suoi nimici, ottenuta la dote intera di Costanza sua figlia da Azzo contesa, e liberate le strade da quel gravoso ed ingiusto pedaggio (2). Allegro egli adunque per la gloria acquistata ritornò coll' esercito suo a Verona, dove fu dal popolo, che per alquanto spazio di strada eragli andato incontro, con liete voci ed applausi festevoli ricevuto ed accolto (3).

Fu questo per lui un vero e glorioso trionfo, e confermossi vie maggiormente nelle sue massime di buon governo, le quali gli aveano fino allor procacciato tanta estimazione e tanto amore da' sudditi. Quindi bramando egli di dar loro a vedere quanto fosse grato e sensibile alla sincera affezione che gli portavano, volle nell' occasione del suo felice ritorno rallegrare il diletto suo popolo con sollazzevoli trattenimenti di publici spettacoli, di sontuosi conviti, e di feste di ogni maniera, nelle quali a maraviglia fece spiccare la sua magnanima splendidezza.

I Cronisti descrivono con entusiasmo quel lau-

(1) Muratori Antich. Estens. Par. II. Cap. III. p. 50.
(2) Corte Lib. IX. Saraina lib. II.
(3) Corte loc. cit.

1294 lautissimo pranzo, che celebrò nel giorno di San Martino con invito di tutti i Principi, e grandi Signori, che nella città si trovavano, di tutti i nobili della città, degli Anziani, e de' Consoli de' Mercanti, e di tutti coloro, che nelle guerre passate si erano fatti conoscere per uomini di valore. Diè compimento al lieto convito coll' esaltare al grado di cavalleria molti di quegl' illustri Signori, fra' quali in quel giorno si annoverarono Can Francesco suo figliuolo, Niccolò suo nipote, Guglielmo ed Aldrighetto da Castelbarco, Pietro Nani nobile Veneziano, e parecchi altri (1). Così ricompensando il valore incoraggiva gli animi a maggiori imprese; imperciocchè la sperienza ci ammaestra, che quando le fatiche e i servigj prestati conseguiscono il debito guiderdone, i più illustri soggetti fanno a gara di dedicar se medesimi al servigio del loro Principe.

Alberto accompagnò gli onori conferiti con ricchissimi doni, e in quell' incontro con grandezza d' animo, di cui non abbiamo a' tempi nostri somiglievoli esempj, donò più di mille e cinquecento vesti tutte di panni e drappi di gran valore, e foderate la maggior parte di diverse sorte di finissime pelli; per la qual sua liberalità e magnificenza, qui riflette lo Storico dalla Corte, ascese Alberto in tanto credito e riputazione appresso i suoi popoli, e i Principi e Signori d' Italia, che gareggiavano tra loro per ottenere l' amicizia di lui.

I Padovani ritornati alla città lieti e gloriosi anch' essi pei nuovi acquisti rivolsero il pensiero all' abbellimento della patria loro, e spezialmente alle publiche strade, che tanto decoro accrescono allo stato, e tanto al vantaggio

(1) Corte, Saraina, Moscardo, ec.

gio del commercio contribuiscono. Un documento dell' archivio di Baſſano de' 9 settembre di queſt'anno ci dà la notizia, come quella insigne Republica era occupata all' accomodamento di quella ſtrada, che è in capo alla Salizzada (1). Forse per le spese neceſſarie a queſti lavori sarà ella ſtata coſtretta di rinnovare l'angheria della macina nuovamente impoſta; ma queſta volta ſi avvisarono con decreto speziale di dichiarare non soggetta a queſto pagamento in vigor de' patti e privilegj suoi la Comunità di Baſſano (2). Alla qual dichiarazione ne tenne dietro un' altra, in cui ſi ſtabilisce per ordine della Republica, che i Baſſaneſi non ſiano obbligati di mandare cuſtodi a' porti del Padovano diſtretto (3); le quali cose tutte apertamente dimoſtrano che dimezzata era la libertà in Baſſano, e dimezzata pure la soggezione, come s'è detto altre volte. 1294

Da queſte occupazioni di abbellimento e di decoro paſſarono i Padovani agli affari di politica e di regolamento, e in primo luogo con una legge approvata nel loro maggiore Conſiglio decretarono, che i Podeſtà venturi durar doveſſero nel reggimento solamente sei meſi; alla qual legge vollero ancor soggetta la città di Vicenza (4); per lo che vedremo per l' avvenire nell' una e nell' altra città due Rettori per ogni anno alla direzione degli affari; uno de' quali incominciava il suo governo a S. Pietro di giugno, e al primo di gennajo l' altro.

Ter-

(1) Ved. Doc. num. 369.
(2) Ved. Doc. num. 370.
(3) Ved. Doc. num. 371. 374.
(4) Chron. Patav. Aggiunte a Roland. p. 387. Supplemento allo Smereglo ec.

1294 Terminato avrebbe la città di Padova quest' anno con piena felicità, se verso la fine lunghe e dirotte piogge non avessero fatto sì strabocchevolmente gonfiare il Po, che gran parte allagò e sommerse del suo distretto con mortalità grandissima d'uomini e di bestiami: rovina e danno che toccò provare parimente a' distretti di Piacenza, Cremona, Brescia, Parma, Reggio e Modena colla distruzione di assaissime case e ville (1). Allagazione simile a memoria d'uomini non s'era veduta, di modo che meritò di essere notata con ammirazione dagli Storici.

Ora per dir qualche cosa anche de' tumulti, che tenevano in iscompiglio la provincia di Trivigi, convien credere che lo zelo dal Patriarca dimostrato per acquetare le differenze fra i Padovani e gli Estensi non fosse tutto effetto di amore e di compassione. L'Anonimo Foscariniano apertamente assicura, che altro oggetto il Patriarca non ebbe in vista, quando adoperossi per trattar quell'accordo, se non quello che i Padovani fossero allora in libertà di attaccare i Trivigiani alle spalle. Erano nate appunto in que' giorni alcune differenze fra i due Comuni per materia di confini (2); per la qual cosa egli sperava che i due popoli venissero all'armi, e quindi potesse ricever esso notabile vantaggio. Senza di questo le cose sue erano a malissimo termine ridotte; le quali richiedendo un ordine più distinto noi prenderemo da' principj di quest' anno il filo delle medesime.

Era

(1) Poggiali Stor. di Piacenza Tom. VI. pag. 14. Chron. Estens. ec.

(2) Zuccato Cronica di Trivigi ms. Bonifacio lib. VI. ec.

Era ſtato non so da chi già propoſto qual- 1294
che trattato di pace fin dagli ultimi meſi dell'
anno corso. Sembrava che ambedue i Principi
guerreggianti aveſſero qualche inclinazione al-
la pace, imperciocchè d'accordo ſi compromiſ-
sero entrambi in Jacopo Veſcovo di Concor-
dia, in Artuico da Caſtello, in Detalmo da
Villalta, in Niccolò da Budrio e in Pietro da
Udine. Queſti personaggi eletti arbitri, ed a-
michevoli compoſitori ſi adoperarono anche in
principio a riunire gli animi discordi; ma va-
ni ed inutili riuscirono i tentativi, nè saprei
ndicarne il motivo; quando queſto non foſſe
ſtato per le dimande alte ed eceſſive agli ar-
bitri eletti dal Patriarca presentate. Di tutte
queſte cose abbiamo ſicuriſſime notizie in un
documento belliſſimo fortunatamente a noi con-
ervato, il quale ci mette alla cognizione del-
a guerra presente, de' motivi di eſſa, e delle
ostilità e de' danni immenſi da Gerardo da Ca-
nino, e da' Trivigiani alle Terre del Patriar-
a arrecati (1).

Sciolti dunque i maneggi della pace riprese-
o le armi le due potenze emule e nimiche. Il
Patriarca era ricorso a' Padovani, e fin dal gior-
no vigeſimo ottavo di gennajo di queſt' anno
abbiamo un documento, in cui spedisce ai
medeſimi un suo Canonico col titolo di am-
basciatore, pregandoli di ajuto, di favore e di
onſiglio contro Gerardo da Camino, che a-
veva occupato il Caſtello di Canipa (2).

Le rappresaglie e le scorrerie ora nell' u-
o, ed or nell' altro paese furono grandi e
cambievoli per tutto il corso dell' anno, nè
egger ſi poſſono le descrizioni preſſo i Cro-
niſti

(1) Ved. Doc. num. 366.
(2) Ved. Doc. num. 367.

1294 nisti di que' tempi, che ne han lasciato memoria, senza vivi contrassegni di orrore, di compassione, e di maraviglia. Gerardo con fioritissimo esercito s'era portato in Friuli, ed erasi accampato presso il Castel Variano, distruggendo e depredando per moltissimi giorni tutte quelle contrade. Era poscia andato Cavolano, ed ivi avea fabbricato una fortezza ed un ponte sopra la Livenza, che grave danno arrecava e pregiudizio sommo a sudditi del Patriarca (1).

Nè frattanto i Trivigiani perdevano di vista il punto principale dell' appellazione al sommo Pontefice, e la liberazione dall' interdetto. La Sede Romana dopo la morte di Niccolò IV era rimasa senza pastore, e i Cardinali ridotti in Concistoro a Perugia per le gravi discordie fra loro suscitate non potevano accordarsi per la elezione del nuovo Capo della Chiesa Cattolica. I Trivigiani aveano spedito a Perugia Bonifazio da Robegano, perchè fosse pronto ad avvisarli tosto che il Pontefice venisse eletto. Venti sette mesi continuò la disunione nel sacro Collegio; e finalmente Bonifazio con lettera de' sei di luglio avvisò il suo Comune, come il giorno precedente i Cardinali d'accordo aveano esaltato alla più sublime dignità della Republica Cristiana Pietro da Morrone, povero, ma santo romito, che prese il nome di Celestino Quinto (2).

Fatta certa la Comunità di Trivigi della creazione del nuovo Pontefice a' 24 d'agosto creò Bonacursio d' Arpo, e Perolin di Costantino Oratori al nuovo Pontefice per procedere all'

(1) Ved. Doc. num. 402.
(2) Ved. Anonimo Foscariniano.

ll' appellazione della scomunica. Ma tanti e 1294
i fatti oſtacoli ſi frapposero di mezzo al loro
rrivo, che non poterono impetrare dal Papa
li eſſere ascoltati; perciocchè il buon Ponte-
ice sì per la sua decrepita età, come per la
ua inesperienza era talmente attorniato dagli
ffiziali del Re Carlo, ch' era difficiliſſimo e
npeditiſſimo l' acceſſo a lui (1).

Finalmente conoscendo il santo uomo di non
otere a lungo portare sì grave peso senza ar-
ecare un grande discapito agli affari della sua
terna salute, ſtabilì con raro esempio e ma-
aviglioso di rifiutare il Pontificato, ed eseguì
ueſta sua rinunzia il giorno terzo decimo di
ecembre, in cui spoglioſſi degli abiti pontifi-
ali, e ripigliato l' eremitico ruvido panno ſi
itirò alla cara sua solitudine a vivere il re-
o de' suoi giorni in umiltà e penitenza.

Intanto i due oratori Trivigiani per non a-
er gettato il tempo inutilmente ed il viag-
io, comparsero alla presenza dell' Auditore
elle contraddizioni in Conciſtoro, ed espoſto
l caso fu dal medeſimo ammeſſa l' appellazio-
e. Eſſi licenziati da lui ritornarono alla pa-
ia, ma con troppa fretta; poichè se aveſſe-
o indugiato fino alla vigilia del Natale, a-
rebbon veduto la elezione a nuovo Pontefice
el Cardinal Benedetto Gaetano, che prese il
ome di Bonifazio ottavo (2).

Ma nè la scomunica, nè le guerre col Pa-
riarca impedirono Gerardo dall' andare a Fer-
ara per aderire alle iſtanze del Marchese Az-
o. Queſto Principe dopo la pace conclusa co'
adovani e co' Veroneſi vedendoſi pacifico pos-
eſſore de' suoi ſtati deſiderò di eſſere ornato
dell'

(1) Anonimo Foscariniano.
(2) Anonimo cit.

1294 dell'ordine di Cavalleria, nè per altre man
ei volle ricevere questo fregio, se non pe
quelle del Signor di Trivigi. Fu fatta la so
lenne funzione in Ferrara nel giorno di tutt
i Santi sulla porta della Cattedrale, e fu fat
ta con grandezza e magnificenza tale, che tutt
gli Storici ne parlarono con ammirazione
con encomj particolari (1).

Azzo in quel giorno tenne una magnific
corte bandita, in cui dopo di aver ottenuto i
Cavalierato per man di Gerardo, creò egli pc
cinquantadue militi ornandoli solennement
del cingolo militare, tra i quali Francesco d
Este suo fratello. Quelli erano tutti primai
Signori delle varie città d' Italia, Ferrarefi
Modenesi, Bolognesi, Fiorentini e Padovan
fra i molti concorsivi da ogni parte, e tutt
furon trattati, alloggiati e accarezzati a su
spese con tutto il loro seguito numerosissim
(2). Se il Marchese acquistò fama di magnifi
co Signore in quell'incontro, a Gerardo si ac
crebbe l'estimazione universale per le segna
late doti dell'animo suo, e per la somma su
saggezza, che sovra gli altri tutti lo distin
gueva. Oltre di che non gli fu inutile quell
funzione per gl' interessi suoi particolari
de' popoli a lui soggetti. Imperciocchè chi ri
ceveva la Cavalleria, contraeva una spezie d
obbligo di fedeltà verso di chi quell' onore gl
compartiva. Era questa una delle consuetudin
cavalleresche, che non doveva giammai il crea
to Cavaliere impugnar l'armi contro colui
che

(1) Chron. Estens. Chron. Parmens. Antichità Estensi Par
II. pag. 50. Muratori Dissertaz. 29. e 53. Bettinelli Risor
gim. Tom. II. pag. 261. Poggiali Stor. di Piacenza T. VI
pag. 14. Annal. d' Ital. &c.

(2) Chron. Estens. Bettinelli Risorgim. T. II. pag. 261.

he di sì nobile fregio l'avea decorato (1). 1295

Qui però non si ristette l'amorevolezza di Azzo verso Gerardo, nè la sua splendidezza; ma volle restituirgli nell'anno seguente 1295. nella persona di suo figlio Rizzardo l'ottenuta dignità del Cavalierato. Era Rizzardo uno de' giovani più compiti e graziosi del secol suo, ed oltre ad una prudenza all'età sua superiore aveva dato saggi nelle guerre col Patriarca di valore non ordinario. Egli nasceva da Ailice da Vivaro, che fu la prima moglie di Gerardo, mentre da Chiara dalla Torre, che fu la moglie in secondi voti, non erano nate se non che femmine.

La solenne cirimonia di Rizzardo fu eseguita in Rovigo nel mese di ottobre con tale pompa e onorevolezza, che per attestato della Cronica Parmigiana (2), non v'era memoria d'uomo, che una eguale solennità si ricordasse di aver veduta. Fu ivi tenuta solennissima curia secondo l'uso di que' tempi, e furono fatte giostre e torneamenti, ne' quali il nuovo Cavaliere diede prove assai luminose del suo coraggio e del suo valore (3). Rizzardo poi fu di grande ajuto al Marchese nell' asprissima guerra, che in quest' anno scoppiò fra lui e Parma e Bologna, e che quasi tre anni tenne in combustione e travaglio una buona parte della Lombardia. Le Croniche Estensi, Parmigiane e Bolognesi fanno della medesima un ritratto orribile, e ne descrivono i mali che furono infiniti (4); im-

(1) Ved. Muratori Dissertaz. 53.

(2) Chron. Parmens.

(3) Chron. Estens. Chron. Bononiens. Antich. Estens. Par. I. pag. 51.

(4) Il Cronico Patavino nel Tom. IV. delle Dissertazioni del

1295 imperciocchè quando tutto è in fuoco per
guerra, le leggi, l'agricoltura, le arti la
guiscono, e i migliori Principi stessi per r
sistere agli sforzi de' lor nimici sono talvol
costretti assoldare malvagia e scorretta gent
e tollerarne i disordini e la militare licenz
Quindi i più saggi politici concordemente a
tepongono il Principe pacifico al Principe co
quistatore, conciossiachè una nazione s' ind
bolisce insensibilmente a forza di vincere,
v' ha sempre un amaro nascosto ne' più dol
frutti della guerra, laddove non v'è dolcez
che quelli della pace pareggi. E perciò G
rardo, che per la lunga età sapeva ab esper
i mali dell' una e i beni dell' altra, procur
va ad ogni suo potere di accomodar le sue di
ferenze col Patriarca, e ritornar nella Pr
vincia la smarrita tranquillità.

Vedendo egli che l' unico mezzo di mett
fine a tutti i dispareri, e a tutte le prete
degli uni e degli altri era l' autorità suprem
del nuovo Pontefice; personaggio di somm
sagacità e singolar perizia nelle leggi Can
niche e Civili, perciò all' annunzio dell' el
zione di lui, che pervenne a Trivigi il
primo dell' anno nuovo, gli spedì subito u
solenne ambasceria (1). Non rimasero delu
le

del Muratori scrive a quest' anno, che Azzo per esser so
nel dominio di Ferrara scacciò anche l' altro suo fratel
Francesco, il quale ricoveratosi a Verona formò Lega co
Alberto e co' Mantovani. Aggiunge in oltre che avendo e
con esercito piombato sopra Ferrara Azzo spaventato pe
sava di fuggirsene, ma incoraggito da' suoi non partì. Qu
sto è un grosso anacronismo di quel Cronista, e credo pr
venuto per non aver bene inteso o ponderato le parole d
Cortusj. La partenza di Francesco da Ferrara, e la guer
con suo fratello accadde nel 1305., dopo che Azzo pass
alle seconde nozze con Beatrice figliuola di Carlo II. Re
Napoli.

(1) Anonimo Foscariniano &c.

e ben concepute speranze di Gerardo e del 1295
popolo Trivigiano, poichè il Papa restò tal-
mente persuaso delle ragioni dagli Oratori al-
legate, che comandò tosto a' due Principi in
guerra, che sospender dovessero intanto ogni
atto di ostilità (1). Indi deputò giudici op-
portuni alla cognizione della causa fino alla
estinzione di tutte le differenze; i quali furo-
no il Vescovo di Ferrara, l' Abate di S. Bar-
tolomeo e Andalò de' Contrarj Canonico del-
la Cattedrale di quella città, dirigendo a' me-
desimi due Brevi, uno rilasciato ad istanza del
Podestà, del Capitanio e degli Anziani della
città di Trivigi (2), e l' altro alle preghiere
del Capitolo de' Canonici e del Clero (3),
dati entrambi da Anagni, ove dimorava il
Pontefice, uno del dì 13. giugno, e l' altro
de' quindici.

Questi giudici ne assunsero l' incumbenza con
tutto l' impegno, eccetto che il Vescovo di
Ferrara, il quale essendo Rettor generale del-
la Marca Anconitana, e perciò occupato in
mille affari di maggiore importanza, delegò in
sua vece Arduino Canonico Ferrarese, e suo
Vicario nel Vescovato, facendo nota questa
sua delegazione con publico istrumento alla
presenza di Benvenuto di Castagnedo Sindico
e Procuratore della Comunità di Trivigi, a
questo oggetto spedito a Ferrara colle neces-
sarie istruzioni (4).

Ma siccome quando i giudici posero mano
all' esame della causa tosto conobbero, che gli
affari erano avviluppati in modo, che non co-
sì

(1) Cambrucci Stor. di Feltre ms. Piloni Stor. di Belluno 134.
(2) Ved. Doc. num. 375.
(3) Ved. Doc. num. 377.
(4) Ved. Doc. num. 378.

1295 sì preſto ridur ſi poteva al bramato fine l' ac
cordo; così prudentemente giudicarono cos
ben fatta di sospendere intanto l' interdetto
Trivigi fino all' ultima deciſione. Fu eseguit
una tale funzione la domenica de' sette di a
goſto, in cui ridottiſi nella Chiesa Cattedral
Gerardo da Camino Capitan generale, Tebal
do de' Bruzadi Podeſtà, i Consoli, gli Anzia
ni e il popolo tutto, e cantata la meſſa da
Vescovo, ſi publicò solennemente la sospen
ſione dell' interdetto, con ordine a tutti i Sa
cerdoti, che ritornar doveſſero a' proprj offi
zj (1). Opportuniſſima è ſtata queſta precau
zione de' giudici, poichè la ventilazione dell
causa fu così in lungo protratta, che due ann
paſſarono prima che foſſe decisa. Nel qua
frattempo non devo paſſare sotto ſilenzio u
ricchiſſimo acquiſto fatto da Gerardo da Cami
no nel decembre di queſt' anno di groſſiſſim
tenute nella Villa de' Gajarini comperate d
Garsendolo Gambare da Prata, e da Varneri
da Ragonea (2); e alcuni affari, che appar
tengono alla ſtoria civile ed eccleſiaſtica di Vi
cenza e di Baſſano.

Il feudo delle decime di Baſſano dopo l
morte del Conte Beroardo non s' era anco
dispensato dal Vescovo Pietro, nè io ne sa
prei addurre il motivo, quando non lo aves
sero impedito i tumulti, che insorsero per cau
sa di quella morte in Vicenza, oppure com
è più veriſimile per aspettare occaſione oppor
tuna di beneficare un suo nipote. Queſto er
Giovanni figliuolo di Angelo de' Saraceni fra
tello del Vescovo Pietro, Cavaliere Romano
e molto amato e ſtimato dal Vescovo suo zio.
Or

(1) Anonimo Foscariniano &c.
(2) Ved. Doc. num. 380.

)r dunque essendo in Anagni presso il Ponte- 1295
ce Pietro concedette a questo suo nipote l'
ıvestitura di quelle decime, e il diploma
scì in quest'anno a' 16. di giugno, trovandosi
resente fra gli altri Giacomo de' Saraceni
tro fratello di quel Prelato (1).

Fin qui i Bassanesi non s'erano opposti a'
ɛri possessori di quelle decime, o perchè fos-
ro contenuti in freno dalla potenza di quelle
ɛrsone che erano investite, o perchè da al-
i riguardi fossero giustamente trattenuti, ma
ando le videro concesse a persone forestie-
, incapaci di far valere le loro ragioni colla
rza, misero in campo alcune loro antiche
etensioni, nè più vollero che persona alcuna
dar dovesse a raccoglierle nelle loro posses-
ni. Giovanni Saraceni, che previde il tur-
ıe, che scoccar doveva, tanto più che in
e' dì mancò di vita il Vescovo suo zio,
ɛdette di evitare gli ostacoli col ricorrere al
mmo Pontefice, acciocchè ratificasse e con-
masse la investitura del Vescovo di Vicen-
, colla minaccia agli oppositori di tutte quel-
pene, cui vanno soggetti i contraffacitori in
i consimili. Uscì la Bolla Pontifizia pur in
ıagni due mesi dopo il diploma Vescovile
Pietro, cioè a' 17. di agosto (2); e questa
lla trasse in errore l'Ughelli, il quale sup-
se, che Pietro abbia investito questo suo
ɔote propriamente di Bassano; ma s'egli
ɛsse diligentemente esaminato le espressio-
, che in quella si leggono, egli avrebbe ve-
o che quel Feudo in niuna altra cosa con-
eva se non che nelle decime de' terreni
esi-

1) Ved. Doc. num. 376.
2) Ved. Doc. num. 377.

1295 eſiſtenti nel territorio di Baſſano. Io ho fatt
parola di queſti affari, perchè da qui ebb
principio una delle più aspre e più oſtinat
contese, che mai insorgeſſero in que' secoli
in cui trovoſſi la Comunità di Baſſano invol
ta fra scomuniche ed interdetti, e il Vescov
di Vicenza avviluppato in graviſſimi imbrogli
in cui ebbero parte altresì la ſteſſa Comunit
di Padova e quella di Vicenza come vedremo

Peraltro mentre i Trivigiani credevano g
dere l'ozio d'una pace felice, e riaverſi dal
miserie sofferte, ſi trovarono senza avvede
sene alla vigilia di un'altra guerra co' Padov
ni: tanto egli è vero che le felicità mondan
non hanno in queſta valle di lagrime alcu
durevolezza. Incominciarono i rumori nel d
cembre di queſt' anno per motivo de' pasc
di San Martino di Lupari, che sono sui co
fini del Trivigiano e del Padovano. Tra qu
contadini confinanti era nata grande discordi
pretendendo e gli uni e gli altri di eſtende
la giurisdizione sopra i vicini, pur nulla oſta
1296 te non seguì cosa alcuna notabile per tutto
verno del 1296; poichè tolta dal rigor de
fredda ſtagione la causa erano ceſſate anc
le conseguenze. Ma appena comparsa la prima
ra, le parti pretendenti ritornarono non solame
te alla contesa delle parole, ma ancora alle arm
per guisa che seguirono omicidj e rubame
d'animali (1).

Il Podeſtà di Padova nel luglio procede
contro i sudditi Trivigiani, e come rattori
come omicidiali li bandì publicamente da t
to lo ſtato suo. Dispiacque la cosa alla C
munità di Trivigi, e volea vendicarsene,
pri-

(1) Anonimo Foscariniano &c.

rima volle tentare le ſtrade della concordia; 1296
er la qual cosa spedì a Padova ambasciatori
er maneggiar l' affare amichevolmente. I Pa-
ovani erano anch' eſſi diſpoſti a finir le di-
ordie in modo amichevole, e perciò aderen-
o a deſiderj de' Trivigiani d' accordo ſi com-
romisero in giudici arbitri, che decideſſero
controverſia. Eletti furono dal Comune di
dova Pango da Bibano, e Martin da Tergo-
, e da quello di Trivigi Pirolin di Coſtan-
no, e Bernardo de' Todeschini. Intanto ſi
ncellarono i bandi fatti (1).
Convennero i giudici fra loro per togliere
ni motivo di controverſia in avvenire, di
ar i confini in quelle parti, e intanto per
n esaminar le ragioni degli uni e degli altri,
prendere le neceſſarie informazioni delle
itese, più e più volte cavalcarono al luogo
la discordia, ed operarono in modo, che
anto gli animi feroci di que' villani ſi trat-
nero dentro i limiti dell' oneſto e del giu-
. Finalmente udirono le ragioni, e ben
ſiderata ogni cosa tutti accordandoſi nel
deſimo parere, posero alcune pietre grandi
termini e confini; e in tal guisa furono
e di mezzo tutte le differenze (2).
Ceſſarono ſimilmente le discordie che per
ſteſſo motivo di confini erano insorte tra
Patriarca d' Aquileja e i Signori da Cami-
Quindi vediamo la compoſizione fatta tra
llo e queſti con iſtrumento de' 14. settem-
di queſt' anno, e sedate le lagnanze nate
queſta causa, poichè avevano le genti di
zardo da Camino trattenuto prigionieri alcuni
mer-

(1) Anonimo Foscariniano &c.
(2) Anonimo Foscariniano, Zuccato &c.

1296 catanti colle loro merci, mentre passavano p
la strada del Patriarca, che va pe' monti
Faedo alla giurisdizione della Gastaldia del C
stello di Canipa. I Giudici, che a quell'ogge
to, furono eletti decisero in favore del P
triarca, e per maggior sicurezza delle cose a
venire pronunziarono la loro sentenza in p
blica forma, e in modo più fermo e più
curo ne fissarono i termini e ne piantaronc
confini (1).

L'ottima disposizione di animo mostrata
Gerardo da Camino di accomodar col Patri
ca le sue differenze, e quelle ancora che c
esso avevano i Trivigiani, avea disarmato
collera di quel buon Prelato, e lo avea r
benevolo al Signor di Trivigi, e perciò m
tre i giudici dal Pontefice eletti proseguiva
in Ferrara ad esaminare le ragioni degli
e degli altri, Raimondo rinnovò a Gerardo
investitura di que' feudi, che i suoi maggi
avevano ottenuto dalla mensa Patriarcale, e
esso secondo le consuetudini del Friuli a
confessato in iscritto di possedere. Secondo
confessione di lui consistevano essi nel Cast
di Misco, nella Terra di Serravalle, nel
stello di Regenzuto, nel Castello di Cav
no, con tutte le ville e possessioni a' detti
stelli appartenenti, come pure nella villa
S. Cassano e nel Castello di Cordignano (

Peraltro con quanto fervore si adoperas
i Giudici in Ferrara per levar ogni radice
le contese fra il Patriarca e i Trivigiani
vediamo da' lunghissimi esami, che furon
in quest'anno prendendo tutti que' testim
che potevano essere informati delle ragioni
g

(1) Ved. Doc. num. 391.
(2) Ved. Doc. num. 381.

gli uni e degli altri (1), dalla presentazione 1296
delle scritture, che per sostenere le sue ra-
gioni produsse il Patriarca (2), e da' Capitoli,
che il procuratore di lui presso que' giudici e-
sibì di provare a maggior chiarezza della fac-
cenda (3).

La placidezza, con cui si eseguivano questi
affari, dà a conoscere che nella Provincia del-
la Marca Trivigiana si godeva una tranquillis-
sima pace; e se questa vi avesse posto un piè
stabile e fermo, non v' ha dubbio ch' essa si
sarebbe in brevissimo tempo dalle passate dis-
grazie ristorata bastevolmente. Ma egli era
quasi impossibile, che in quell' età di ferrei
costumi la pace durar potesse per molti anni,
imperciocchè i popoli di que' tempi natural-
mente alla guerra inclinati credevano di mar-
cire nell' ozio con lor disonore, quando non
maneggiavano l' armi.

Ma intanto i popoli prevalendosi della pace,
che si godeva, aumentavano in ricchezze pro-
movendo ampiamente le arti, l' agricoltura ed
il commercio. E in quanto a' Padovani sappia-
mo che nel tempo di tale tranquillità rivolse-
ro l' animo alla erezione di alcuni publici edifizj.
Imperciocchè racconta il Cronico Patavino,
che un' alta Torre fu innalzata in quest' anno
presso la casa degli Anziani, sopra la quale fu
posta una grossa campana trasportata dalla Roc-
ca d' Este, quando fu negli anni addietro at-
terrata. Un' altra fortissima Torre fabbricaro-
no ancora di là dall' Adige rimpetto a Castel-
baldo (4). Anche la città fu ornata di case
e di

(1) Ved. Doc. num. 396.
(2) Ved. Doc. num. 384.
(3) Ved. Doc. num. 387.
(4) Vedi Aggiunte che vanno dietro alla Storia di Rolan-
dino

1296 e di palagi, sempre però secondo il gusto meschino di quell'età, poichè l'architettura caduta in dispregio non meno presso i Savj e i Grandi, che presso tutto il publico, quando i barbari avevano inondato l'Italia, era rimasta priva de' mezzi d'innalzarsi, non essendo assistita dal bisogno umano, come lo sono le altre arti e scienze, considerandosi ella piuttosto come un segno di abbondanza e di sapere, che di necessità; e perciò doveva naturalmente restare in obblivione lungo tempo in que'secoli barbari, in cui l'Italia era inondata di guerre, e gli uomini si occupavano principalmente in devastamenti e in vicendevoli oppressioni.

In mezzo a questi pensieri io non saprei cercar la ragione, perchè i Padovani venissero in quest'anno alla distruzione del Castello della Badia. Lo raccontano due Cronisti, che vanno dietro alla Storia di Rolandino (1), sicchè non possiamo porre in dubbio tal fatto. Forse sarà stato per questa demolizione che Guidone Abate della Vangadizza avrà preso motivo di scrivere fortissima lettera alla Comunità di Padova, perchè desister dovesse dal molestare il suo monastero. Noi l'abbiamo negli Annali Camaldolesi, e leggiamo in essa le esortazioni, che lo zelante Abate fa al Podestà ed agli Anziani, confortandoli a restituire i beni al suo monastero occupati, e minacciandoli delle censure ecclesiastiche in vigor della potestà, che gli avea conceduta il Pontefice (2). Il dotto compilatore di quegli Anna-

dino nel Tomo VIII Rer. Ital. Script. pag. 389. 450. 4[illegible]

(1) Nel Tom. VIII. Rer. Ital. Script. pag. 399, 426.

(2) Ved. Doc. num. 392.

Annali (1) confessa di non sapere cosa abbiano i Padovani risposto, ma egli è d'avviso, che se non altro abbia quella lettera appianata la strada all'intero accomodamento, che due anni dopo seguì. 1296

Un altro oggetto de' pensieri di quel Comune fu quello delle vettovaglie, il quale occupando nel modo più serio le menti di que' Padri fece che nel giorno trentesimo di luglio essi publicarono sentenza, in cui dichiaravasi, che gli uomini di Angarano condur potessero liberamente vino ed altro pel ponte di Bassano verso Padova per la via nuova a Cittadella, a S. Giorgio, a Pavegiola, a Curtarolo, a Vacarino, a Limena, essendo quella la strada più diritta, che da Bassano porta a Padova (2). E questa sentenza fu dal Podestà confermata a quelli di Angarano il giorno terzodecimo di agosto scrivendo al Podestà di Bassano di non doversi opporre (3). Per la qual cosa sembra che i Bassanesi qualche legge di opposizione avessero fatta su quel proposito, e probabilmente per vendicarsi di una legge emanata nell' aprile da' Vicentini, in cui concedevano licenza agli uomini d' Angarano di poter fare un mercato ogni sabbato in capo al ponte di Bassano, impartendo nel medesimo tempo ai saltari di quella Villa un' autorità, ch' era offensiva de' Bassanesi. (4)

Io giudico similmente che in forza di questi dispareri gli uomini di Bassano abbiano invasi ed occupati alcuni beni nelle pertinenze della loro città già destinati per la fabbrica del Duo-

(1) Annal. Camald. Tom. V. pag. 219. 220.
(2) Ved. Doc. num. 385.
(3) Ved. Doc. num. 386.
(4) Ved. Doc. num. 383.

1296 Duomo di Vicenza. Imperciocchè egli è d
sapere che i Canonici di questa città, i qual
operavano a benefizio della fabbrica della lor
Chiesa, avevano fatto acquisto o per lascito,
per dono di una pezza di terra di tre camp
in circa posta nelle pertinenze di Bassano ne
borghetti presso alla porta de' Leoni. Non s
quali pretese abbiano intavolato gli uomini de
luogo, ma il fatto si è che il Podestà, i Con
soli, i Consiglieri tutti furono d' accordo d
usurpar quella terra a' Canonici e alla Chiesa
e di fatti violentemente ne presero il posses
so. Il Vescovo spedì tosto al Comune un mo
nitorio avvertendolo che se dentro lo spazi
di due mesi, come richiedevano le Costitu
zioni sinodali del Patriarca d' Aquileja, no
restituisse l' usurpato terreno, egli verreb
alla scomunica.

I Bassanesi non ubbidirono nè molto, nè po
co a tali minacce, maggiormente confermar
dosi nel loro possesso per far onta a quel V
scovo, che era Andrea de' Mozzi, il quale
vea rinovato in que' dì stessi il feudo delle d
cime in favore del Saraceni, confermandogli
ratificandogli l'investitura fattagli dal Vesco
Pietro, e ciò perchè gli uomini di Bassano o
ponendosi al raccoglimento di quelle egli
andava munendo di tutto ciò, che giovar g
potesse per far valere i suoi diritti (1)
Il Vescovo Andrea vedendo l' ostinazione d
Bassanesi quantunque egli fosse un uomo dabb
ne, pure pronunziò contro gl' ingiusti usu
patori sentenza di scomunica, della quale no
poterono ottenere l' assoluzione senza aver pr
ma

(1) Si veggano i Documenti prodotti nell' Appendice al
Notizie de' Vescovi di Vicenza nel Tom. XL. N. R. d' O
puscoli.

ma restituito i beni rubati (1). Sperimentarono gli uomini di Bassano in questo anno fortuna contraria nelle loro ingiuste invasioni; imperciocchè l' Arciprete del luogo avendo col braccio di molti Bassanesi occupato ed invaso alcuni beni posti pure ne' borghetti fuori della porta de' Leoni, accusato in quest'anno da Leonisio Tolomei al Podestà di Padova, esso pronunciò sentenza di condanna contro gli usurpatori obbligandoli alla restituzione (2). 1296

In mancanza di fatti grandi ed illustri servono talvolta ancora le piccole notizie; quindi mi perdoni il cortese lettore qualche narrazione di minute cose, e consideri che parliamo di tempi, ne'quali mancano gli storici per la rozzezza del secolo, e i documenti per gl' incendj che consumarono gli archivj della provincia. Nè meno i Veronesi in quest' anno ci porgono argomento di storia; imperciocchè fra le favole arditamente rigetto ciò che scrivono il Saraina ed il Corte (3) dell' assistenza dallo Scaligero prestata ad Azzo e Francesco fratelli d'Este, che il Pontefice scacciati avea da Ferrara, e ch' egli con grosso esercito aveva in dominio rimessi. Non saprei da qual torbido fonte mai abbiano quegli storici tratto un tale racconto favoloso del tutto e incompatibile colla verità della storia.

Egli è ben vero che Alberto fece eseguire in Verona molti lavori e fabbriche ed ornamenti, che molto decoro accrebbero alla città. Tale fu il palazzo suo proprio in assai miglior forma ridotto e in più nobile aspetto, insieme con tutta quell' isola fino sopra la piazza

(1) Ved. Doc. num. 394. 395.
(2) Ved. Doc. num. 393.
(3) Corte Lib. IX. p. 63. 64. Saraina lib. II.

1296 za de' Signori. Tali quelle botteghe sotto di esso per uso di diverse mercanzie, e particolarmente de' pignolati, de' quali gran quantità se ne fabbricava di que' giorni nella città; tale in fine quel bellissimo pozzo in capo del volto barbaro, di cui s'ammira ancora al presente la costruzione e la profondità (1).

Se potessimo riposar tranquilli sopra l'autorità del Piloni (2), del Biancolini (3), del Bonifazio (4), del Bertondelli (5) del Pigna (6), di Leandro Alberti (7), del Corte (8), del Saraina (9) e di molti altri storici di simil pasta, noi riferiremmo o a quest'anno, o 1297 a quello che sussegui 1297, un fatto strepitoso dello Scaligero, per cui si fece padrone di Vicenza, e poi di Feltre e di Belluno con tutta la Valsugana. Ma poca è la fede, che si deve prestare a quegli storici, tanto più che i detti loro non sono appoggiati ad alcuna autorità antica, osservando sopra un fatto così grande e così strepitoso tutti i vecchi Cronisti e Padovani e Vicentini e Veronesi un sommo silenzio. Anzi di falsità sono essi da' documenti convinti, poichè in quest'anno e ne' susseguenti ancora ci dimostrano che un Padovano era Podestà di Vicenza, quando raccontano quegli scrittori, che Alberto mandò Cane suo figliuolo al reggimento di essa. Ma non è da farsi maraviglia, se caddero quegli storici in così grossolano errore, conciossiachè sen-

(1) Corte loc. cit. Biancolini note al Zagata pag. 55.
(2) Stor. di Belluno pag. 134.
(3) Note al Zagata pag. 55. Supplemento p. 65.
(4) Lib. VI. pag. 242.
(5) Stor. di Feltre pag. 77.
(6) Stor. Estense &c.
(7) Descrizione di Italia &c.
(8) Lib. IX. pag. 64.
(9) Lib. II. della Storia di Verona.

senza previo esame l'un l'altro si ricopiavano 1297
ciecamente, e lo sbaglio di un solo diventava comune a molti. Vedremo ancora meglio la falsità di questo racconto negli anni seguenti, poichè troveremo sempre Vicenza sotto il dominio Padovano fino al 1311., nel qual anno venne in potere di Cane.

Pochi anni in que'tempi passarono più felici e più tranquilli di questo. Di Gerardo da Camino trovasi nella grand' opera del Sig. Conte Coronini (1), che in quest'anno a due di maggio egli concluse il matrimonio di Beatrice sua figlia con Enrico Conte di Gorizia; per le quali nozze furono celebrate feste solenni ed allegrezze in Trivigi, e per tutti gli stati a Gerardo soggetti. E perchè ogni cosa rimanesse in placida quiete, nè più vi fosse alcun motivo di publico rammarico, si terminarono parimente con felicità tutte le controversie fra il Patriarca Raimondo e Gerardo da Camino e i Trivigiani.

E in primo luogo comuni amici avendo disposto gli animi degli uni e degli altri, Gerardo si portò in Udine, dove il Patriarca teneva un general colloquio de' suoi vassalli, e alla presenza del Vescovo di Concordia, di Giovanni Abate di Rosazzo, di Filippo Preposito di S. Stefano d' Aquileja, di Bernardo Decano di Cividal del Friuli, e di altri nobili personaggi di quella provincia, confessò publicamente di avere avuto il torto, e di avere commesso fallo enorme contro la giustizia e contro i doveri di vassallo, quando ostilmente uscì da Trivigi con un esercito, ed entrato in Friuli, e postosi sotto il Castel di Variano mise a ferro

(1) Tentamen Genealogico Cronologicum &c. Comitum Goritiae &c. Par. II. pag. 242.

1297 ferro e a fuoco tutto il paese commettendo le sue genti infinite derubazioni, e quando usurpò Cavolano offendendo i diritti della Chiesa Aquilejese, e quando eresse una fortezza sulla riva del fiume Livenza, e un ponte sopra quel fiume contro il volere del Patriarca, e in sommo pregiudizio delle sue ragioni. La qual confessione fatta in modo umile e sommesso disarmò lo sdegno di Raimondo, il quale rimise subito a Gerardo ogni ingiuria ricevuta, e ricevendolo nella sua grazia gli concedette a titolo di feudo retto e legale il Castello di Cavolano, approvò la fortezza fatta sopra la Livenza, e gli permise di mantenere il ponte sopra quel fiume; per le quali cose prestò Gerardo al Patriarca il solito giuramento di fedeltà, come vassallo fedele della Chiesa Aquilejese, formandosi di tutto ciò publico istrumento nel giorno duodecimo di decembre (1).

In questo giorno istesso in Ferrara nella Chiesa Cattedrale i tre giudici eletti dal Papa a decidere le altre controversie, che vertevano fra i Trivigiani e 'l Patriarca, pronunziarono solennemente la loro sentenza alla presenza di molti ragguardevoli personaggi e di molto popolo. Dopo gli esami diligenti di numerosi testimonj aveano voluto prudentemente questi giudici procedere in modo assai cauto e circospetto, e però essi vollero che la cosa fosse prima esaminata e decisa da due celebri Professori dello studio di Padova, a' quali consegnarono tutte le carte e le ragioni dall' una e dall' altra parte prodotte. A quest' affare furono eletti Aldrovandino di Mezzabate, e Altogrado da Lendinara, uno dottor di leggi, e l' altro di gius Canonico, ed entrambi professori

(1) Ved. Doc. num. 402.

sori di quella celebre Università. E quantunque il Patriarca non acconsentisse alla elezione di Altogrado, anzi il Procuratore di esso lo avesse eccettuato in publica forma (1), pur bisogna credere che quella eccezione non abbia portato alcun ostacolo, perchè la carta del loro ingenuo parere da essi presentata in Ferrara a' tre Giudici si vede segnata col nome illustre dell' uno e dell' altro dottore. Pertanto in consonanza di questo parere i Giudici pronunziarono la loro sentenza, e dichiararono che il Patriarca aveva ingiustamente proceduto mandando la scomunica a' Trivigiani e però giudicarono di dover quell' atto rivocare del tutto ed annullare, come in fatti lo annullarono e rivocarono (2). 1297

Questo felice annunzio fu portato a Trivigi con sollecitudine, e tutta la Città fu in giubilo e in festa. Gerardo da Camino, unitamente al Podestà, agli Anziani e al popolo tutto si portò nella Chiesa Cattedrale, dove il Vescovo cantò messa solenne, publicò l' assoluzione della scomunica, levò l' interdetto alla Città, ed ordinò a' sacerdoti, che esercitassero i loro uffizj benedicendo il popolo numeroso, che a quella funzione era concorso (3). Così ebbero fine anche questi dissapori, che tante turbolenze avevano eccitate in ambedue le provincie, e il Vescovo Tolberto ebbe la compiacenza prima di passare agli eterni riposi di veder sopiti nel suo gregge tutti i motivi, che turbar potevano la coscienza di quello, come pochi dì avanti aveva egli condotto a buon termine le questioni, che da gran tem-

(1) Ved. Doc. num. 399.
(2) Ved. Doc. num. 402.
(3) Anonimo Foscariniano &c. Bonifazio libro sesto, Zuccato &c.

1297 tempo aveano tenuto in inquietudine il Capitolo e 'l clero di Cividal del Friuli per le controverſie moſſe col Patriarca d' Aquileja, pronunziando la sua sentenza parte favorevole agli uni e parte agli altri, ma che fu di publico aggradimento d'ambe le parti, cedendo entrambi qualche porzione delle loro ragioni, che avevano sopra que' beni, e quelle giurisdizioni e quelle decime, che eſiſtevano in Cividal del Friuli, e preſſo Udine e in que' contorni (1).

Non poteva l'anno presente avere un finimento migliore, ed ogni cosa prometteva a' popoli una lunga serie di anni felici; se non che ſi scopersero in Belluno ne' primi dì del 1298 1298. alcuni tumulti, che presagirono ben preſto fatali conseguenze a quella città. Secondo i detti dello storico Cambrucci era qualche tempo che ivi romoreggiavano discordie civili fra le due fazioni de' Guelfi e de' Ghibellini, le quali scoppiarono finalmente ne' primi meſi di queſt' anno. La famiglia di Caſtiglione partigiana di queſti avea segretamente dimandato favore ad Alberto dalla Scala, promettendogli il dominio della città; ma non aveano così nascoſtamente saputo condurre la trama, che i Guelfi non la presentiſſero. Lo ſtorico Piloni sull'autorità del Saraina afferma, che Alberto spedì nel Bellunese le genti sue comandate da Canfrancesco suo figliuolo, ma in certi Capitoli dell' archivio Capitolare di quella città prodotti l'anno 1338. a' 14. di ottobre innanzi Piacentino da Monte Martino da Trivigi giudice e Vicario in Belluno, i quali non isfuggirono alla diligenza dell' eruditiſſimo Signor

(1) Ved. Doc. num. 400.

Signor Canonico Lucio Doglioni, che ne fece 1298 buon uso coll'ottimo suo discernimento in una sua operetta (1), questa notabile circostanza non si legge, mentre si descrivono le turbolenze, che agitarono quella città in quest' anno.

Il fatto si è che i due partiti vennero un giorno furiosamente alle mani, e dopo fiero combattimento i Ghibellini rimasero soccombenti. I Castiglionesi e gli aderenti loro furono capitalmente banditi e i beni confiscati. Vogliono gli storici Bellunesi che Jacopo Casalio Vescovo della città rimanesse morto nel fatto d'armi, mentre animava i Guelfi a difendersi contro de' Ghibellini; ma alcuni dubbj giudiziosamente promossi sopra la morte funesta di questo Prelato dall'eruditissimo Sig. Canonico Conte Rambaldo degli Azzoni Avogaro ci fanno sospendere la credenza a quel tragico fatto (2).

Poniamo dunque fra le cose incerte la venuta di Cane alla impresa di Belluno, e fra le false la presa di Feltre, come malamente pretende il Piloni, e fermiamoci un poco sopra fatti non dubbiosi e più allegri. Matteo Visconti Signore di Milano avea de' nimici potenti, che lo circondavano, e spezialmente il Marchese di Monferrato, che tutte le vie andava tentando di offenderlo. Matteo, che per esperienza sapeva esser vana quella libertà, che dalla forza non è sostenuta, procurò di mettersi in difesa contro le trame del Marchese; per la qual cosa conchiuse d'imparentarsi colla potente famiglia dalla Scala (3). Que-

(1) Nel Tom. 34. della N. R. d'Opuscoli &c. pag. 43.
(2) Notizie sopra i Vescovi di Feltre e di Belluno nel Tom. 34. N. R. d'Opuscoli &c. pag. 41.
(3) Giulini Stor. di Milano Par. VIII. pag. 499. Saraina p. 23.

1298 Questo parentado si fece dando egli Caterina sua figlia ad Alboino secondogenito di Alberto. Lo storico dalla Corte vuole, che nel carnovale si concludessero le dette nozze, e descrive i magnifici regali fatti dal suocero a questa sua nuora. Gli sponsali furono pomposamente in Milano con gran concorso di popolo celebrati, a' quali erano intervenuti, accompagnando lo sposo, dugento gentiluomini Veronesi tutti riccamente e nobilmente vestiti (1).

Fu la sposa indi a pochi giorni con magnifica compagnia di gentiluomini e di gentildonne Milanesi a Verona condotta, nella qual città si rinnovarono con più solenne pompa le allegrezze e le feste. Alberto sempre grandioso e magnifico trattò lautamente tutti i forestieri, che vi erano intervenuti, donando a più di mille di loro vesti di finissimo panno, e foderate di varie qualità di pelli di gran valore. Durarono otto giorni continui queste allegrezze, ne' quali tutto il popolo fu largamente banchettato, che molto allegro e giubilante si dimostrò, vedendo il suo Signore da' maggiori Principi di Lombardia stimato ed accarezzato. Per onorar maggiormente questa funzione volle Alberto in que' giorni ornare dell' Ordine di Cavalleria cinque nobilissimi giovani Veronesi, fra i quali lo stesso sposo Alboino (2).

Ma però tali splendide solennità non interrompevano i benefici disegni di Alberto rispetto ai popoli a lui soggetti; quindi per maggiore fortezza della sua città si ha che in quest' anno fec' egli rizzare quel muro, che dal-

(1) Corte Storia di Verona lib. IX. pag. 66.
(2) Saraina, Corte &c.

lalla porta murata nel Caſtel vecchio princi- 1298
ɔiando, gira fino al capo della Regaſta per do-
ʼe ſi va a S. Zeno. Così la Regaſta piccola
otto S. Stefano, e la torre in capo al ponte
'ella pietra verso il duomo; l'altra torre vi-
ino alla porta di Roſiol; e un'altra sopra il
uo palazzo, che riguarda la pescheria, ora
a' nobili uomini Camerlenghi abitata (1). In
al modo Alberto andava preparando la gran-
ezza de' suoi figli con illuſtri parentadi; e lo
:abillmento di eſſa con lavori, che fortifica-
ano la città; imperciocchè il vero mezzo
i allontanare la guerra, e di conservare una
unga pace, è di renderſi forte, e di metterſi
ı iſtato di farſi rispettare e temere.

In tal guisa ſi diportarono anche i Padova-
i, i quali in queſt'anno edificarono il Caſtel-
ı Pizzone della Badia, fortificandolo con tor-
dall'una e dall' altra parte del fiume (2).
ı inclino però a credere, che tali lavori da
ıeſta Republica ſiano ſtati intrapreſi allora
ılamente, che rimasero sopite le differenze
ıtte tra lei e l' Abate della Vangadizza, co-
e fu fatto a' 30. di ottobre con publico iſtru-
ento rogato in Padova nel palazzo episcopa-
(3). Stupisce il Sig. Conte Silveſtri nelle
e Paludi Adriane (4), come l' Abate di quel
onaſtero abbandonata la protezione de' Mar-
ıeſi Eſtenſi ſiasi unito alla città di Padova
veſtendola a titolo di feudo della maggior
rte de' suoi beni, non ritenendo per eſſo se
n una sola porzione e la sola giurisdizione
spi-

1) Biancolini note al Zagata p. 55. e Supplementi p. 66.
2) Chron. Patav. nel Tom. IV. delle Diſſertazioni del
ratori e Aggiunte a Rolandino pag. 461.
3) Ved. Doc. num. 406.
4) Iſtorica Descrizione delle Paludi Adriane pag. 85.

1298 spirituale di quelli, con alcune condizioni e riserve, che ſi leggono nell' iſtrumento di quella inveſtitura. Ma ceſſerà ogni ſtupore, se ſi conſideri, che tale era il coſtume di que' tempi, ne' quali i Prelati, i Vescovi e i Monaſterj erano di quando in quando obbligati a metterſi sotto la protezione de' Principi, o delle città dominanti, che loro erano più vicine o di maggiore autorità, o per eſſere difeſi da meno autorevoli, o per non poterſi aſſicurar dalle lunghe ed oſtili moleſtie di quelle. Le giurisdizioni dall' Abate conceſſe in feudo all Comunità di Padova furono la Badia, Villa fora, Venezze, Vangadizza, Zello, villa de Polesine, e Francavilla.

Nel tempo medeſimo attesero i Padovan al lavoro della ſtrada, che conduce da Padov a Vicenza, procurando in tal guisa di agevo lare i mezzi del commercio, e la corrispon denza reciproca fra queſte due città (1). L esperienza avea fatto conoscere che quanto pi facile è la circolazione delle produzioni dell loro terre, e della loro induſtria, meno po veri ſi trovano ne' paeſi, e maggiore la popo lazione.

Quando le città sono in pace, e i popo sono liberi da' maledetti penſieri della guerra pensano allora a' paſſatempi e a' sollazzi. Ta furono sempre gli uomini, quali sono presen temente, dediti ſſimi agli spettacoli, e vie mag giormente ne divennero deſideroſi, quando l Città Italiane più agiate e più ricche diven tarono per lo commercio, e la libertà del Republiche rendette i popoli più baldanzo ed allegri. Ad uso di queſte feſte furono i ſtituiti in que' tempi certi campi e prati fu ri

(1) Ved. Doc. num. 510.

1298

ri delle città, che anch' oggi han nome di Campo marzo a Vicenza e a Bassano, di Campo fiore a Verona, e di Prato della Valle a Padova, sebbene a dir vero quest' ultimo sia di una data molto più vecchia. E quivi appunto nel carnovale di quest' anno diedero i Padovani un grande torneamento con giuochi magnifici e sontuosi: segno chiarissimo di una felicissima quiete, che esternamente ed internamente godevano. Dalle città circonvicine, e spezialmente da Verona, da Vicenza, da Trivigi, da Feltre, da Belluno e da Bassano intervenne a questo spettacolo un numero grande di nobili e di plebei.

Anzi aggiunge a questo proposito l' Anonimo Foscariniano un caso a que' Trivigiani avvenuto, che dopo le feste lieti alla patria si ritornavano: caso che poteva avere delle conseguenze funeste, ma che ebbe, la dio mercè, in fine non infelice. Era il giorno primo di quaresima, e in due squadre i Trivigiani festosamente cavalcavano a casa. La prima brigata era arrivata presso il Sile, quando sbucai fuora da certi agguati i fuorusciti Trivigiani, che là stavano aspettando quasi al varco, ajutati da molti uomini del Pedemonte, gli assalirono con impeto improvvisamente. I giovani guerrieri con molto coraggio sostenner l' assalto, e bravamente si difesero per tanto tempo, finchè sopraggiunse la seconda brigata; e fuorusciti allora perduto il cuore si diedero vilmente alla fuga. I Trivigiani arditamente l' inseguirono dando loro la caccia per più di due miglia, e molti ne uccisero, indi allegri sani fecero alla patria ritorno (1).

Ora

(1) Anonimo Foscariniano &c. Zuccato, Bonifacio &c.

1298 Ora questi fuorusciti mi richiamano alla memoria quegl' infelici Bolognesi, che ramínghi erravano lontani dalla loro patria. Era questo il destino miserabile delle città tutte d'Italia, di vedersi i cittadini loro, ed alle volte il più bel fiore della nobiltà, dispersi e vagabondi cercar altrove ricovero e sostentamento. Di quanto danno fosse alle medesime un tale disordine, ognuno da se medesimo può conoscerlo sol che consideri, che per ciò le arti non s' avanzavano, il commercio si ritardava, e le campagne stesse e l' agricoltura erano soggette a gravissimo detrimento; imperciocchè i fuorusciti ora per desiderio di vendetta, ora anche dalla necessità stimolati, scorrevano bene spesso sul territorio loro, e tutto manomettevano rubando, saccheggiando, incendiando, e facendo tutti que' mali maggiori, che avrebbon potuto fare i più fieri e più crudeli nimici.

Così è stato di Bologna, in cui venuti alle mani i due fra loro contrarj partiti, toccò a quello de' Lambertazzi soccombere al maggior numero de' suoi avversarj. Esiliati dalla città colla confiscazione de' beni e colla demolizione delle case, siccome in tali dolorose circostanze barbaramente si costumava, procuravano eglino di vendicarsi di tante ingiurie con rapine, con incendj, con saccheggi, alle quali cose tutte se si aggiunga la guerra, che da qualche tempo ardeva fra Azzo Marchese d' Este e la Città di Bologna, erano ridotti i Bolognesi a pessimo stato (1).

Da tanti mali commossi Matteo Visconti e Alberto dalla Scala, che colla Republica di Bologna erano congiunti in amicizia e in confederazione, procurarono di ridurre gli animi a con-

(1) Ghirardacci lib. XII. pag. 368.

a concordia, e di tanto ebbero favorevole la 1298 fortuna, che venne lor fatto col mezzo di ambasciadori di ottenere che e gli uni e gli altri rimetteſſero in eſſi tutte le differenze. Erano Principi ambedue di grande riputazione, di somma autorità, di esperimentata prudenza. L'iſtrumento del compromeſſo fu fatto in Milano nel giorno decimo di novembre, nella qual città erano intervenuti i nunzj e gli ambasciadori sì di quelli, che rappresentavano la Republica Bolognese interna, come di quelli che la rappresentavano eſternamente, poichè ambedue i partiti avevano le cariche loro, i loro uffizj e i loro magiſtrati (1).

Le pretenſioni degli uni e degli altri erano tante e così inviluppate, che i Giudici eletti ne' varj maneggi consumarono tutto l'anno presente, e buona parte ancora di quello che seguì 1299. In gennajo abbiamo una lettera di 1299 riſpoſta del Comune di Bologna a Matteo Visconti, il quale aveali avvisati di avere eletto i suoi ambasciadori per mandarli a Venezia e a Verona ad Alberto dalla Scala per trattar di quella pace (2). Ma per quanto i due giudici ne sollecitaſſero la concluſione, non poterono venire al termine se non che nel maggio. Frattanto con sommo universale contento videro anche la pace conclusa fra il Marchese Azzo e quel Comune; eſſendone ſtati mediatori il Pontefice e i Fiorentini (3).

I medeſimi illuſtri mediatori s'intereſſarono eziandio per l'accomodamento de' fuorusciti, e per

(1) Ved. Doc. num. 405. 407.
(2) Ved. Doc. num. 377.
(3) Cronica di Bologna pag. 301. Chron. Eſtens. p. 344. Annal. Eſtens. Tom. XV. Rer. Ital. Script. Mattheo de' Griffoni Chronicon Bononiens. &c.

1299 e per ricondurre nelle città della Romagna la quiete e la pace, unendo il loro zelo a quello dello Scaligero e del Visconti. A questo effetto in Faenza a' 21. d'aprile procurarono che fosse convocato un generale parlamento tra gli ambasciadori del Visconte e quelli di Alberto dalla Scala, de' Marchesi d'Este e de' Bolognesi (1). Secondo l'Amiani istorico della città di Fano eravi anche i Legati Apostolici, e tutti i deputati delle città della Marca e della Romagna, e quelli ancora de' Fiorentini (2). Ma se per le discordie, che disseminavano gl' invidiosi del publico bene, non si potè giungere in questo parlamento a stabilire una pace generale, fu dato almeno grandissimo incitamento a terminare le discordie, de' fuorusciti.

Quanto essi lo bramassero, e quanto lo desiderassero ancora gli stessi Bolognesi della parte di dentro, ben lo dimostrano le carte, che furono a questo proposito rogate; imperciocchè i Lambertazzi fuorusciti in Imola radunatisi legalmente in Consiglio approvarono il compromesso fatto nel Visconti e nello Scaligero, dando a' medesimi l'intiera libertà di procedere e pronunziare il laudo rimettendo in essi ogni loro contesa (3). Lo stesso fu fatto dal Sindico de' Bolognesi di dentro, il quale essendosi portato in Milano ratificò alla presenza del Visconti il compromesso già fatto fin dal novembre dell'anno passato (4). E questa ratifica fu pure avvalorata con publiche lettere

(1) Chron. Faventinum Petri Cantinelli a P. Mittarelli editum Chron Foroliviens. Tom. 22. Rer. Ital. Script.

(2) Amiani Memor. Istor della Città di Fano pag. 238. Falla peraltro ciò ponendo al 1300., ed asserendo che Alberto dalla Scala fu in persona a questo parlamento.

(3) Ved. Doc. num. 412.

(4) Ved. Doc. num. 414.

re di quel Comune, in cui pregava i due giudici di avere riflesso all' indigenza di alcuni fuorusciti nella sentenza, ch' eglino saranno per pronunziare (1). E perchè i proprj affari non permettevano ad Alberto di allontanarsi dalla sua città, egli delegò in sua vece Bonesio de' Paganotti, dando al medesimo le opportune commissioni (2). 1299

I due giudici finalmente pronunziarono la sentenza dell' accomodamento, e per quanto fu ad essi possibile procurarono, che i due partiti si accordassero in una pace stabile e ferma. Ma convien credere che non fosse di pieno aggradimento a' Bolognesi di dentro, poichè da' nove di maggio, in cui fu pronunziata la sentenza dell' accordo, fino agli undici di giugno essi non ne avevano adempito le condizioni, non potendosi risolvere a ricevere in città i fuorusciti; sicchè fu d' uopo che Alberto dalla Scala e Bartolomeo suo figlio primogenito scrivessero efficace lettera al Senato di Bologna, esortandolo per comune riposo e per onore della città ad eseguire le condizioni di quella sentenza (3).

E' cosa probabile che questa lettera dello Scaligero fosse avvalorata anche da una del Visconti, andando i due principi maravigliosamente d' accordo fra loro in questi dì; imperciocchè maestri essendo ambidue di sopraffina politica, ben conoscevano che l' uno avea bisogno dell' altro per potersi unitamente sostenere contro il grande numero de' malcontenti e nimici, che la grandezza e fortuna loro

(1) Ved. Doc. num. 415.
(2) Ved. Doc. num. 413.
(3) Ved. Doc. num. 416.

1299 ro rimiravano di mal occhio. In maggior numero e di maggior potenza erano però quelli del Visconti, come ſi vide in queſt'anno nel quale collegati eſſendoſi nel mese di maggio contro di lui il Marchese di Monferrato, il Marchese di Saluzzo, il Marchese d'Eſte, i Paveſi, i Bergamaschi, i Ferrareſi, i Cremoneſi ed altri popoli, lo attaccarono da varie parti a un tempo medeſimo con fargli ribellare le città di Vercelli, Casale e Novara da cui appena ſi era salvato Galeazzo primogenito di eſſo Matteo, che v'era per Podeſtà (1)

Tra i primi, che accorreſſero a difesa di lui fu Alberto dalla Scala (2), inviandovi a sue spese duecento uomini d'arme con cinquanta baleſtrieri (3). Alberto Scoto Signor di Piacenza, e i Parmigiani uscirono anch'eſſi in favore del Visconte. Nulladimento con tanti movimenti d'arme gli eserciti sì dell'uno, come dell'altro non ebbero animo di affrontarſi. Frattanto Matteo, che ſi vedea attorniato da tanti nimici, ſiccome accorta e saggia persona ch'egli era, addormentò tutti con un trattato di pace, che fu concluso e publicato sul principio d'Agoſto (4).

Poche genti invero furono quelle dallo Scaligero spedite al Visconti, se ſi conſideri la parentela nuovamente contratta e l'amicizia scambievole di queſti due Principi; ma è da saperſi che Alberto in queſto medesimo tempo era impegnato nelle rivoluzioni di Mantova. I vizj di Bardellone giunti all'eccesso avevano

(1) Corio Stor. di Milano Par. II. pag. 307.
(2) Poggiali Stor. di Piacenza Tom. VI. p 27.
(3) Giulini Storia di Milano Par. VIII. pagina 504.
(4) Chron. Aſtens. Tom. II. Rer. Ital. script. Benvenuto da San Giorgio Tom. XXIII. Rer. Ital. script. Chron. Eſtens. Cronica di Bologna &c.

10 oramai rivoltato gli animi de' cittadini con- 1299
tro la sua tirannide; imperciocchè riuniva e-
gli nel suo carattere i tre vizj, che rendono i
principi odiosi a' sudditi, cioè la crudeltà, l'
avarizia, la voluttà. Taino suo fratello, che
trovavasi in quel tempo presso il Marchese d'
Este, invitato da' cittadini malcontenti del go-
verno di Bardellone, lusingossi che fosse giunto
il momento di scacciare il fratello, e di farsi
lui Signore di Mantova. A Guido de' Bona-
colsi, soprannominato Botticella, ch'era nato di
Giovanni figlio di Pinamonte, personaggio ma-
gnanimo ed ardito, cadde pure in mente il
pensiero medesimo.

Taino aveva il favore del Marchese; Bot-
ticella ricercò quello di Alberto; e siccome
questi era assai più astuto e politico dell' altro,
così maneggiò l' affare in modo, che nè l' uno,
nè l' altro de' due fratelli ebbero il minimo
presentimento del trattato, mentre che Boti-
cella era informato delle trame tutte di Tai-
no. Avea Boticella da Bardellone ottenuta li-
cenza di andare in campagna, ma un pretesto
era questo per portarsi occultamente in Vero-
na ad Alberto. Non gli fu cosa difficile di farlo
entrare in tutte le sue mire, quando egli seppe
massimamente, che il Marchese Azzo aveva
interesse in queste rivoluzioni di Mantova. Al-
berto gli promise ogni assistenza e favore, e fra
i due Principi si strinse una scambievole amicizia,
e si conclusero le condizioni dell'alleanza (1).

Taino frattanto era intrato in Mantova, e
coll' ajuto de' Conti di Casalalto e di Marca-
ria, e de' nobili potenti, che Gaffari si diman-
davano, avea mosso sollevazione contro di Bar-
del-

(1) Ferreto Istor. Vicent. col. 982, nel Tom. IX. Rer. I-
tal. Script. Chron. Estens. &c.

1299 dellone, quando ecco giunge Botticella, che già preparato avendo ogni cosa contro lo zio aveva aperto le porte alle genti Veronesi comandate dallo stesso Bartolomeo dalla Scala (1). Riuscì nuovo ed inaspettato questo avvenimento all' uno e all' altro de' due fratelli ed a Bardellone principalmente, il quale essendo nell' auge della sua grandezza, credeva che il suo dominio dovesse essere stabile e fermo. Correa Botticella per la città colle bandiere alzate, che portavano l' insegna della Scala, e le genti sue gridavano ad alta voce Vivano i Signori dalla Scala, viva Botticella e perano i traditori (2).

Taino e Bardellone negli ultimi istanti della lor signoria si erano uniti insieme, ma non ebbero nè cuore, nè forze da resistere all' impeto valoroso degli armati Veronesi, onde fuggirono precipitosamente a Ferrara, dove furono con onore dal Marchese raccolti (3). Bardellone poscia se ne andò a Padova, dove poco ben veduto da que' Signori nobili, perchè caduto in povertà, nel terzo anno del suo esilio miseramente la vita vi terminò (4). Taino fermossi a Ferrara, dove dicono alcuni moderni autori, che da lui propagossi in quella Città la nobile famiglia de' Bonacossi (5).

In tal guisa Botticella rimase Signore pacifico della città di Mantova, e siccom' egli era magnanimo, cortese e amante della giustizia, da tutti celebrato per uomo di molta virtù,

(1) Maffei Annal. di Mantova lib. IX. Cap. V. Ferre[illegible] col. 1022.
(2) Chron. Estens. p. 348.
(3) Chron. Estens loc. cit.
(4) Possevino nel suo Gonzaga p. 207.
(5) Guarino nel Compendio delle Chiese di Ferrara, Sard[illegible] Alberti, ec.

ì, e per tale conosciuto da' nobili e dal po- 1299
olo, così non trovò alcuna difficoltà di effe-
e acclamato a voce universale per Capitan
enerale della città. La elezione del maggio-
Consiglio fu fatta a' due di luglio in giorno
giovedì, come apparisce per uno degli an-
chi ſtatuti di Mantova riportato da Giacomo
aino (1), e fu preſtato nel momento iſteſſo
giuramento di mantenerlo in tal carico sua
tural vita durante. Grato Botticella a' be-
efizj dallo Scaligero ricevuti non volle frap-
orre dilazione a mantener le promeſſe fatte.
uindi sotto a' sei di luglio fu ſtipulato l' i-
rumento di lega fra lui ed Alberto dalla
ala e Bartolomeo suo figliuolo; dal qual i-
rumento ſi vede, ch' eſſo avea già il titolo di
pitano generale della città e degli uomini
l Comune di Mantova (2).

Non tardò ſimilmente di attenere la parola
ta ad Alberto in Verona con isposare Co-
nza sua figliuola, già vedova di Obizzone
archese d'Eſte; e a' nove di luglio fu cele-
ato il matrimonio con magnificenza uguale
a grandezza dell' uno e dell' altro Principe;
ai, 18. del medeſimo mese in giorno di do-
enica con iſtrumento dal Daino accennato
idone confeſſa di aver ricevuto da Alberto
la Scala per nome di dote, sei mila lire
danari Veroneſi, cioè mille in tante cose
obili, e cinque mila di quella moneta (3).

Procurava Alberto di crescere in riputazione
lle aderenze de' Principi foreſtieri, ma non
scurava nel medeſimo tempo di procacciarſi
micizia anche de' potenti Cavalieri privati.
Era

1) Stor. di Mantova ms.
2) Daino cit. Maffei Annal. di Mantova p. 636.
3) Daino cit. Anonimo Foscariniano &c.

1299 Era Podestà di Vicenza in quest'anno Niccol
di Lozzo Padovano. Quanto fosse egli grande
lo abbiamo veduto altrove, e lo vedremo i
appresso, ma divenne anche maggiore dopo l
parentela da lui contratta con Girardo da C
mino. Egli era Ghibellino di fazione, e pe
conseguenza attaccato al partito di Alberto
Appena Niccolò prese il possesso del govern
di Vicenza, che in modo assai più stretto l
gò amicizia collo Scaligero; e se il continu
tore dello Smereglo non esagera punto, eg
dice che si associò con lui. In segno di esu
tanza Niccolò fece nel Carnovale una soler
nissima Curia, alla quale Alberto mandò mol
destrieri bellissimi e Cavalieri riccamente a
mati coll'insegne della Scala; di che i Pad
vani e i Guelfi di Vicenza si erano messi
grande apprensione, e temevano non qualcl
grave disordine da tale festa per avventura p
tesse nascere. Tutto passò con grandissima qui
te, ma ciò nulla ostante Niccolò presso i Gue
Padovani fu sempre di poi persona sospetta.

E' degno di memoria quest'anno anche p
la pace, che seguì fra le due potenti Rep
bliche di Venezia e di Genova dopo tanti a
ni di asprissima guerra. La potenza de' Gen
vesi per le riportate vittorie, e spezialmen
per la famosa battaglia di Curzola, era sali
tant' alto, che i Veneziani presero lo spedie
te di venire alla pace con loro (1). Ques
fu maneggiata di comune concordia da Matt
Visconte, e n' ebbero qualche parte anche
Padovani (2). Il Continuatore del Dando
scrive che fu conclusa con onore e conten
di

(1) Continuat. Danduli Tom. XII. Rer. Ital Script. G
Villani lib. 8. Cap. 27. Giorgio Stella Annal Januens. lib.
nel T. 17. R. I. S.

(2) Ferreto nel Tom. IX. Rer. Ital. Script. pag. 986.

i ambedue le Republiche; ma Giorgio Stella 1299
e' suoi Annali di Genova esalta fino al cielo
vantaggi, che ne riportarono i Genovesi. Nell'
lrumento, che fu stipulato a' 25. di maggio,
nbedue le Comunità diedero mallevadori per
manutenzione della pace, e questi malleva-
ori per la Republica di Venezia furono i Pa-
ovani medesimi, secondo l' asserzione del Cro-
co Patavino. Questa è la sola notizia de-
ia di ricordanza, che de' Padovani abbiam ri-
ovato in quest' anno, se eccettuar vogliamo
i lavoro di strada, che per essi facevasi in
arzo dalla città fin alla Bolzonella (1),
l una ambasceria spedita ad Udine nel mese
febbrajo al Patriarca, che forse giaceva in
tto gravemente infermo (2).

E' verisimile che Gerardo da Camino abbia
uto il medesimo oggetto portandosi egli an-
ra nel tempo stesso in quella città. Noi lo
troviamo in Udine ne' primi giorni di feb-
ajo, e da' doni, che la Comunità Udinese gli
ce in tale occasione, argomentiamo, che
osso stuolo di Cavalieri lo abbia accompagna-
; imperciocchè un majale, una manza, due
ngii di vino, due staja di pane erano i gior-
lieri regali finchè fermossi colà, oltre a die-
nove carra di fieno, che gli bastarono in que'
chi giorni di sua dimora (3).

Morì il Patriarca Raimondo nel mese stesso
23., e per la morte di lui suscitossi nel Friu-
un gravissimo incendio; imperciocchè essen-
stato ne' campi di Campoformio Enrico
onte di Gorizia creato dalla maggior parte
' feudatarj Capitano del Friuli, le Comunità
ncordemente non lo vollero accettare in
tale

(1) Ved Doc. num. 411.
(2) Ved. Doc. num. 409.
(3) Ved. Doc. num. 409.

1299 tale offizio (1). Egli però si apparecchiò
mantenersi colla forza dell' armi in questo p
sto, che gli veniva contrastato. Gerardo da C
mino era troppo unito per sangue e per a
micizia con lui per non sostenerlo e difer
derlo in questi suoi bisogni, e la speranza d
qualche acquisto, come per lo più succede n
casi di guerra e di turbolenze, lo avrà pera
ventura più facilmente persuaso, e perciò co
se a rinforzarlo con un grosso esercito di Tr
vigiani, di Feltrini e di Bellunesi (2).

Erano già gli affari ridotti ad aperta gue
ra, quando venne in Friuli Giovanni di Fili
po Vicario di Pietro Gerio di Ferentino all
ra Arcivescovo di Capua, ma da Papa Bon
fazio trasferito al Patriarcato d' Aquileja. Eg
adoperossi per guisa, che mediante uno esbo
so fatto al Conte le turbolenze si compos
ro ed i rumori s' acquietarono (3). N
però prima si ritirarono le genti forestiere v
nute in soccorso del Conte, che non aves
ro recato gravissimi danni alla patria d
Friuli, saccheggiando e depredando, e pre
dendo uomini e donne, e inumanamente sp
gliando le medesime chiese. Con tali vice
de or di pace, or di guerra, or d' intestine d
scordie si terminò finalmente il secolo terzo
decimo.

FINE DEL TOMO SECONDO.

---

(1) Juliani Chron. in Append. Monum. Aquilej. Eccles. p. 2
(2) Coronini Tentamen Chronologicum &c. Par. II. pag. 24
(3) Liruti Notizie del Friuli &c. Tom. IV. pag. 295.

AVVISO
AL LETTORE.

Siccome in opere di simil fatta, per quante di-
genze si usino, non si può far di meno di non
correre in qualche mancamento, od omettere
cuna circostanza essenziale; così io supplico
gentilezza di quei personaggi, che hanno ver-
to particolarmente sopra la patria Storia, d'
ere la benignità di avvisarmi degli errori,
e avessi preso nella narrazione dei fatti, e di
mministrarmi quelle notizie, che per mancan-
dei lumi necessarj fossero state da me tra-
sciate. Il Chiarissimo Monsignor Lucio Do-
ioni, Canonico e Decano della Chiesa di Bel-
no, che mi degna della sincera sua amicizia,
il primo a dar loro un così bell' esempio.
vendo egli letto il primo Tomo della mia Sto-
fece sopra di essa alcune giudiziose rifles-
ni, che io giudico ben fatto il parteciparle
publico. Egli dubita in primo luogo dell'au-
ticità del primo Diploma di Carlo Magno a
lcissimo Vescovo di Ceneda; e ciò perchè
re ad esser mancante della data del luogo, e
lla sottoscrizione del Cancelliero, Vicecancel-
ro, o notajo, si parla in esso di giurisdizione
impero, e si conferma quanto era stato con-
sso in addietro dai Re e dagl' Imperadori.
me pure dopo la stampa era venuto il dubbio
lla legittimità di quella carta; ma perchè il
dice, da cui la trassi, contiene un numero
nde di altri documenti Cenedesi, i quali sen-
alcuna contraddizione sono veri e legittimi,
ì per rigettarla come spuria aspettava la de-

cisi-

cisione di qualche esperto nella Diplomatica.

Un' altra riflessione egli fece parimente sopra il Diploma di Ottone a Giovanni Vescovo di Belluno del 963, dove stà scritto *Lapatinense* dee certamente leggersi *Lapacinense*, il qual vocabolo non significa già la Valle di Lavazzo, com' è stato detto da me nella Dissertazione preliminare alla pag. 24, ma la Valle di Alpago; il che meglio si raccoglie dall' altro Diploma di Berengario al Vescovo Aimone, in cui si nomina il Lago Lapacinense, che veramente è situato nella Valle di Alpago.

In terzo luogo egli fa un' obbiezione a quanto ho detto alla pag. 47 della Dissertazione preliminare, dove parlo della Legge di Lottario, che abolisce l' osservanze delle Leggi Saliche e Longobardiche; poichè nel Corpo delle Costituzioni feudali, come neppure in altro luogo, egli non ha potuto ritrovar mai quella Legge, e però teme assai, che io mi sia troppo affidato all' autorità del Sigonio e di quegli scrittori, che seguirono il Sigonio, sapendosi massimamente, che le Leggi Longobardiche furono in uso, almeno in qualche città di Lombardia, (com' egli ha fatto vedere con profonda erudizione in una sua lettera al Padre Canciani inserita nel Tomo secondo delle Leggi Barbare), fino alla metà del secolo XIV, e che queste andarono poco a poco in disuso, ove prima, ed ove più tardi pel solo tacito consenso dei popoli. Tali sono le giudiziose riflessioni fattemi dal benemerito Sig. Canonico suddetto; e se qualche altro personaggio avrà in progresso la stessa bontà verso di me e lo stesso zelo per la verità, io gli professerò un' eguale perpetua obbligazione.

DOCUMENTI.

Num. LXXXI. Anno 1235. 11. Settembre.

Coneglianesi, il Vescovo di Ceneda, e i Caminesi lodano la sentenza de' Podestà di Padova, e di Trivigi, e promettono al Comune di Trivigi pace e concordia, e così fanno i Trivigiani. Dalla Dissertazione ms. sopra il dominio temporale de' Vescovi di Ceneda presso l'autore.

Anno domini milles. ducentes. triges. quinto. Ind. VIII. die mar-undecimo intrante septembri. Presentibus dominis Alberto An-ochie Patriarche, domino Nicolao Episcopo Regino, domino Ruf-no de Mandello, Spino de Ercoardis Rectoribus Mediolani; do-ino Griffolino de Griffis, Rizzardo de Rotingo Rectoribus Bri-e; dominis magistro Constantino Guidonis de Colle Sancti Mar-i, David de Guascono Judicibus, Odolrico Ugolino de Martio tario de Padua, & aliis. Andreas de Bombario, & Profilasius Coneglano Sindici actores, & procuratores Comunis Conegla-, nomine & vice ejusdem Comunis, & pro ipso Comuni Cone-ni, & hominibus Coneglani, & dominus Albertus Cenetensis iscopus, nomine & vice ejusdem Episcopatus, et pro ipso E-opatu Cenetensi, & hominibus ejusdem Episcopatus, & do-i Biaquinus & Guecello de Camino pro se & suis heredibus erunt pacem, finem, & remissionem, &...... pactum de non pe-do domino Meliori judici, sindico, actori, & procuratori Co-nis Tarvisii, recipienti pro ipso Comuni & hominibus Tarvi- & suis fautoribus, de omnibus injuriis, incendiis & damnis is, factis, & illatis Comuni, & hominibus Coneglani, & Epis-atui, & hominibus Cenetensis, & ipsis dominis Biaquino & celloni, & suis fautoribus per Comune & homines Tarvisii, Tarvisini districtus, & sui fautores. At ipsi Andreas, & Profi-us pro Comuni Coneglani, & Galvanus Canonicus Bellunensis o prenominati domini Alberti Episcopi Cenete, & super ejus nam, & domini Biaquinus & Guecello de Camino juraverunt attendere, & observare, & non contravenire sub pena, que inetur, & promiserunt, ut in compromissis scriptis per me nem Clerichellam not., & Odoricum Ugolini de Martio no-o padue continetur.
ctum in Villa Sancti Martini a Lovaro prope Ecclesiam.
go Joannes Clerichella notarius interfui, & in concordio cum rico Ugolino de Martio not. de Padua, & rogatus scripsi.

Num. LXXXII. Anno 1236.

Varj statuti della Città di Padova contro i malfattori. Ex Tabulario Civitatis Bassani.

De malefactoribus & forbanitis eorum, quam rece-ptoribus & fautoribus.

tutum vetus conditum annum millesimum ducentesimum tri-um sextum. Omnes forbaniti pro maleficio, & predatores ani, & latrones, rubatores, & agressores expellantur de

Padua, & Paduano diſtrictu, & ſi ſteterint in aliqua vel in ter
torio alicujus ville pallam vel occulte, Comune Ville & ille
illi qui habent vel habebunt ſorciam illius ville vel loci vel
norem, ſeu dominus vel illi domini teneantur eos capere, &
Poteſtatem aducere, quod ſi non ſecerint, Comune Ville lib. XX
Comuni Padue componat, & ille vel illi qui habent vel habeb
forciam illius ville ſive dominus ſive domini ſint, alias lib XX
preſtet & preſtent Comuni, intelligendo qui ſunt illi qui hab
forciam illius ville vel loci ſive honorem, vel qui ſint dom
arbitrio Poteſtatis. Et ſi quis predictorum dominorum vel forci
habentium predictos manutenuerit pro qualibet vice qua eos m
nutenuerit lib. centum Comuni componat.

Statutum vetus conditum annum milleſimum ducenteſimum
geſimum ſextum. Nullus teneat vel manuteneat aſcaranos vel
greſſores in ſuis domibus vel diſtrictu, vel in illis terratorii
locis in quibus habeat forciam vel videtur habere, & hoc p
quam per Poteſtatem vel ejus nuncium eis fuerit denunciatum
tercium diem, ut non retineant aliquam perſonam vel perſ
de predictis aſſcaranis latronibus forbanitis offenſoribus agreſſ
bus & maleſactoribus, cujus vel quorum nomina eis declarata
rint. Et qui contrafecerit pro unaquaque vice vel perſona li
centum Comuni Padue ſolvere teneatur.

Poteſtate domino Gutiſredo delature milleſimo ducenteſimo
ptuageſimo quarto. Omnes forbaniti pro maleficio dentur in
ptis Comunibus Villarum & cauſe pro quibus ſunt forbar
ſilicet publicano vel ſindico cuilibet ville forbanitos de ſua
qui eos teneantur, & debeat capere & capi facere, & Pot
Padue preſentare, ſub penis & banis impoſitis per ſtatuta,
aliquis denunciaverit alicui publicano vel ſindico alicujus vill
duani diſtrictus, & ei hoſtenderit per publicum inſtrumentum
quem in illa villa repertum eſſe forbanitum Comunis Padue
maleficio, quod ipſe publicanus vel ſindicus teneatur & d
ipſum forbanitum capere & capi facere & Poteſtati Padue
ſentare ſub pena que in ſtatuto Comunis Padue continetur.
aliquis forbanitus repertus fuerit in aliqua villa qui ſit conde
tus pro maleficio ad mortem, ſeu aliquis forbanitus pro c
macia alicujus homicidii non probati, villa condepnetur in
ducentis & dominus ipſius ville ſi quis fuerit condepnetur
in libris ducentis, & quilibet impune poſſit hocidere quem
forbanitum qui condepnatus ſit pro ultimo ſuplicio, & que
bet etiam forbanitum pro contumacia alicujus homicidii non
bati. Si quis vero repertus fuerit in aliqua villa qui condep
ſit in pecunia libris XXV. ſupra, Villa condepnetur in
centum & ſi ipſa villa dominum habebit ipſe dominus me
tem ipſius condepnacionis ſolvere teneatur. Et ſi a libris XX
fra repertus fuerit in villa, quod villa condepnetur in libris
quaginta de qua condepnacione dominus Ville, ſi villa dom
habuerit, medietatem ſolvere compellatur. Et Poteſtas teneat
predictis procedere & inquirere per accuſationem & denunc
nem & quilibet poſſit accuſare & denunciare cum duobus
bus, & teneatur in credencia accuſator, & habeat, mediet
bani. Comunia autem Villarum teneantur & debeant facere
ritatem de predictis atendendis & obſervandis.

S

Statutum vetus conditum annum millesimum ducentesimum tri-
simum sextum. Si quis receperit homicidam vel tenuerit in do-
) sua vel in suis terris, & suum prestiterit auxilium & favo-
n & eum non presentaverit Potestati vel eum non licentiaverit
stquam exclamatum fuerit eum esse homicidam, solvat pro bano
iles libras mille, & pedes libras quingentas.
Potestate domino Gerardino Longo millesimo ducentesimo sexa-
simo sexto. Si quis homicida intraverit in domum alicujus ubi
oram fecerit sciente domino domus vel ejus familia, & ipsum
micidam non dederit & presentaverit Potestati vel ejus familie,
sa domus non destruatur sed in Comune Padue servetur vel
ndatur secundum quod placuerit consilio majori Comunis Pa-
e, & si domus non fuerit propria possidentis vel habitantis in
a, quam intraverit homicida, & in qua moram fecerit habi-
ore sciente vel ejus familia, nec ipsum homicidam dederit nec
esentaverit domino Potestati vel ejus familie ut dictum est, quod
e habitator debeat condepnari Comuni Padue in tantum quan-
n valeret dicta domus. Et si solvere non valebit stet & stare
beat condepnatus in carceribus Comunis Padue, & detineri us-
e dum solverit.
Potestate domino Rolandino de Canossa millesimo ducentesimo
ragesimo nono. Et si quis tenuerit ex predictis forbanitis vel
ndepnatis in domo sua seu eidem forbanito prestiterit auxilium
favorem solvat pro bano Com. libras centum denar. parvorum.

Num. LXXXIII. Anno 1236.

*I provvedimenti de' Padovani intorno a' ponti, acquedotti, e pu-
bliche strade in Padova, e nel Padovano distretto.*

Ex Tabulario Civitatis Bassani.

n nomine domini nostri Jesu Christi amen. In secundo libro sta-
tutum Comunis Padue sub Rubrica de Officio ingroxatorum.
utum vetus conditum annum milles. ducentes. trigesimum sex-
. Officium ingroxatorum sit & manuteneatur in Padua & Pa-
no districtu, & sint & esse debeant ad dictum officium duo bo-
homines bone opinionis, quorum numero sit judex qui sit in
ia, & duo Not. quorum unus sit ipsius. Et duret officium eo-
per quatuor menses tantum. Et debeant vias assignare, &
terris non habentibus vias per proximiores terras cum minori
moditate & damno, facta convenienti extimacione & solucione
enariis & cambio arbitrio ipsorum Officialium in utroque ca-
Et vias suprascriptas faciant dimitti & ampliari, aliasque vias
liari. Et aqueductus sive canales seu lectos aquarum aperiri &
diri per quos consueverunt currere, secundum quod melius
isum fuerit. Et publicas campanee Padue in primo mense sui
ii faciant incipi & laborari. Et hoc locum habeat per campa-
Padue & districtus. Et teneantur sacramento ipsi ingroxato-
facere fieri pontes publicarum Paduani districtus ubicunque esse
nt & esse consueverunt per homines villarum ubi sunt. Et
une ville alicujus seu decani & quelibet alia persona tam de
ate quam de villis qui & que non attenderit precepta sibi fa-
er ingroxatores, de aliquibus viis suprascriptis dimittendis,

ampliandis, & acqueductibus seu canalibus & lectis aquarum a-
riendo & expediendo seu refficiendo attendere teneatur, seu tene-
tur sub pena librarum vigintiquinque pro unoquoque Comi
Villarum, & librarum decem pro unoquoque decano & alio o-
ciali ville, & pro qualibet vice, & quolibet precepto ingrossa-
rum non observato. Quam penam dominus Potestas exigere te-
tur si predicta precepta ingroxatorum non fuerint observata.

Potestate dom. Fantono de Rubeis de Florentia milles. ducen
octuages. quarto. Teneantur ingroxatores constitutiones viar
publicarum & consortum diffinire, & ipsas vias facere aperi &
expediri infra unum mensem postquam eis denunciatum fuerit
occupatas esse & clausas nullis fer....... obstantibus sub pena sol-
rum centum.

Ego Simeon magistri Gerardi de Viviano Sac. Pal. Not. pred
Capitula Statutorum, prout reperi in dicto libro fideliter scri

---

Num. LXXXIV. Anno 1237. 10. Giugno.

Precetto del Vicario dell' Imperadore al Podestà di Conegliano di -ver restituire alcune bestie rubate, e di non far alcuna no fino alle venuta di Ecelino in Trivigi. Copia tratta dall' archi di Conegliano dal Sig. Domenico dal Giudice.

In nomine domini Dei eterni. Anno ejusdem Nativitatis mil
ducentes. triges. septimo, Ind. X. die X. intrante Junio. D. Cip
nus de Therr. Judex Imperialis Aule Dom. Sy. Comitis Thia
Sacri Imperii Legati Padue Potestatis Vicarius loco, & Vice ip
Dom. Sy. precepit Dom. Folcherio Potestati Coneglani pro D
Imperatore ibi presenti, & Ambaxatoribus illorum de Conegla
qui secum ibi aderant pro Comuni Conegl. in pena centum m
charum argenti, quod Bestias illas, & bona sive res, que acc
fuerunt per D. Potestatem, & homines Conegl. de Villa Colfu
& Susigane restituantur usque ad diem Sabati proxime futu
illis, quibus fuerunt accepte. Et quod nullam predam, vel in
tum, aut aliquam molestiam, vel forzam, vel aliquid novi c
tra dictas terras faciant in dicta pena usque ad adventum ip
D. Cipriani, vel D. Ecelini Tarvisium, vel Coneglanum, sa
jure omnium. Et quod non fiat prejudicium Comuni Conegl
vel alicui qui hostendet aliquando quod aliquid jus habeat in
ctis Villis. Et eo salvo, quod quecumque istarum duarum p
tium sequi Tarv. vel Con. voluerit, possit ulterius quandocum
voluerit super predictis Villis suam hostendere racionem coram
Cipriano, vel coram Dom. Sy. Potestate predicto. Actum in
Domus Potestatis. Testes interfuerunt D. Ugolinus Pricotus, &
Ugo de Arena Judices, D. Federicus de Porcilliis, & D. VVe
de Porta, & alii.

Ego Magister Rolandinus Not. Sigilli Comunis Pad. jussu D
Cipriani hec scripsi.

In nomine dom. Dei eterni. Anno ejusdem Nativit. milles.
centesimo trigesimo septimo, Ind. X. die X. intrante Junio D.
Ciprianus de Therr. Judex Imperialis Aule Dom Sy. Comitis Th-
tini Sacri Imperii Legati Padue Potestatis Vicarius loco, & v
ipsius Dom. Sy. precepit D. Alexandro, & Federico Fare Am-
xato

xatoribus Comunis Tar. pro ipso Comuni, nomine, & vice Poteſt. & Comunis Tar., quod ipſe Poteſtas faciat Comitem Magenardum, vel aliam quamcunque perſonam, que Beſtias, vel aliquas alias res accepiſſet de illis Coneglani reddere hinc ad diem Sabati prox. venturam in pena centum Marcharum argenti illis, quibus fuerint accepte; & quod nullam predam, vel inſultum, aut aliquam violenciam, vel forzam, vel aliquid novi faciant contra Villas Colfuſci, & Suſigane in dicta pena uſque ad adventum ipſius D. Cipriani, vel D. Ecelini Tarviſium, vel Coneglanum, ſalvo jure omnium. Et quod per hoc non fiat prejudicium Comuni Tarv., vel alicui qui aliquando hoſtendet, quod jus aliquod habeat in Villis illis. Et eo ſalvo, quod quecunque iſtarum duarum partium ſequi Tar. vel Coneglanum voluerit, poſſit ulterius quomodocunque voluerit, ſuper predictis Villis ſuam hoſtendere racionem coram Dom. Cipriano, vel coram Dom. Sy. Poteſtate predicto. Actum in Sala Domus Poteſt. Teſtes interfuerunt Dom. Ugolinus Pricotus, & D. Ugo de Arena Judices, D. Federicus de Porcilliis, & D. VVeceli de Porta & alii.

Ego Magiſter Rolandinus Not. Sigilli Comunis Pad. juſſu Dom. Cipriani hec ſcripſi.

Num.LXXXV. Anno 1242. 10. Febbrajo.

Guecellone, e Biaquino da Camino ſono dichiarati decaduti da tutti i feudi del Cenedeſe per ſentenza de' quattro pari della Curia generale di Ceneda. Ex Collectione Coo: de Zulianis Nobb. Cenet.

In Nomine Dom. Amen. Anno Domini MCCXLII. die X. Februarii preſentibus dominis Conzanonis de .... Raymundo de Raymundo de S. Andrea, Thomaxio de Polcenigo, & aliis. Nos Gabriel de S. Vito, & Raymundus de la Vazola, Magiſter Aycardus de S. Martino de Collo, & Allemannus quondam Dom. Pelegrini de Opitergio, Vaſſalli, Pares, & Giudices Generales Curie Vaſſallorum Venerabilis Patris D. Alberti Dei gratia Epiſcopi Cenet., & Comitis ipſius Epiſcopatus in prefata Generali Curia tam a predicto D. Epiſcopo, & Comite, quam a predictis Vaſſallis, & Curia ipſius D. Epiſcopi, & Epiſcopatus in concordia electi, & deputati ad cognoſcendum, definiendum, & fine debito decidendum de univerſis, & ſingulis queſtionibus, que eſſent, & verti poſſent, & oriri inter prefatum D. Epiſcopum, & Comitem ex una parte, ſuo nomine, & Epiſcopatus ejus Cenetenſis predicti, & Vaſallos, ſeu aliquem de Vaſallis ipſius Epiſcopatus predicti, & Heredes, & ſucceſſores Vaſallorum Epiſcopatus predicti ex altera; cognoſcentes de queſtione vertente inter predictum Venerabile Patrem D. Albertum Epiſcopum, & Comitem Cenetenſem, & Petrum Notarium de Angigo procuratorio nomine ipſus D. Epiſcopi, & Comitis, & pro ipſo ex una parte agentes, & D. Guezellonem, & Biachinum de Camino ex alia ſe deffendentes: in qua quidem queſtione porectus fuit Libellus, ſeu Peticio in hunc modum. Nos Albertus Dei gratia Cenetens. Epiſcopus, & Comes coram vobis D. Gabriele de S. Vito, & Raymundo de Raymundis, Magiſtro Aicardo de S. Martino de Collo, Allemanno quond. D. Pelegrini de Opitergio

Paribus, & judicibus electis in Generali Curia Vasallorum Episcopatus Cenetensis, ad cognoscendum, terminandum, & definiendum omnes, & singulas Causas, Lites, & controversias Feudorum inter Nos, & nostro Nomine, & Nomine nostri Episcopatus Cenetensis ex una parte, & Vasallos Episcopatus Cenetensis, ac Heredes Vasallorum nostrorum ex alia. Conquerimur de D. Guezellone, & Biachino de Camino, quod non solum per vim intraverunt Castellarium Portus Buffoledi, quod Castrum spectat de jure ad Nos, & ad Ecclesiam Cenetensem, manu armata, & expoliando Nos, & Ecclesiam antedictam de predicto Castellario cum omnibus suis juribus, & jurisdictionibus, quod quidem Castrum detinent per violentiam, sed etiam Vicarium, scilicet Presbyterum Jacobum Canonicum Cenetensem, qui de membris nostris erat, & qui ad petitionem nostram dictum Castellarium custodiebat, & salvabat, officium dicti Vicariatus ibidem tam Nomine nostro, quam dicti Episcopatus exercendo, crudeliter interfecerunt in damnum non modicum, & prejudicium animarum suarum. Cum igitur D. Biachinus a Nobis, & ab Ecclesia Cenet. habuerit, & receperit in Feudum ad rectum & legale totum Comitatum Superiorem, scilicet tam Castrum Zimillarum, Castrum Solighiti, Castrum Vallismareni, Castrum Serravallis, Castrum Forminige, Castrum Riginzoli, Castrum Fregone, quam etiam Castrum Cordignani, & Cavolani. Et Guezollonus de Camino inferiorem Comitatum, scilicet Castrum Camini, Castrum Novum cum sua Curia, Castrum Credatii, Castrum de la Mota, quam etiam terras, & Villas Cesalti cum possessionibus de Opitergio, petimus per Vos pronunciari debere dictos D. Guezellonem, & Biachinum cecidisse a dictis Feudis superius nominatis, & dicta Feuda superius nominata ad Nos, & ad Ecclesiam Nostram, vel Episcopatum de jure spectare. Cause petitionis nostre sunt hec, quia dicimus ipsos Nobis fidelitatem prestare & juramento denegasse, & jurare noluisse a nobis sepe requisitos, ac etiam de jure suo per nos investitos. Item occupaverunt predicti D. Biachinus & Guezellonus bona Episcopatus nostri, & adhuc detinent contra justitiam occupata, & maxime Castellarium Portus Buffoledi cum omnibus terris, Villis, juribus, & jurisdictionibus spectantibus ad predictum, ut superius dictum est, muniendo dictum Castellarium, & contra honorem nostrum custodire faciendo, & custodiendo in prejudicium juris nostri, & Episcopatus Cenetensis non modicam lesionem. Item interfecerunt predict. D. Presbyterum Jacobum Vicarium nostrum, & Canonicum Cenetensem, qui de membris nostris erat, & nostre Cenetensis Ecclesie ut ore proprio sunt in nostra presentia confessi, & illud idem de nobis facere, si possent, asseruerunt, & dixerunt se facturos. Item faciunt predicti D. Guezello, & Biachinus contra pacta, & conditiones dicti Feudi. Et si ipsi parant se contradicere huic petitioni nostre, petimus expensas ab eis factas, & quas facturi sumus in hac causa, protestantes solummodo ea, que sufficiant ad victoriam cause nostre. Salvo tamen jure nostro, & Episcopatus nostri, addendi, & minuendi, & permutandi usque ad finem litis. Lite igitur super Libello, seu Peticione predicta a partibus hinc inde legitime contestata, nec non & sacramento de calumpniis a partibus prestito memoratis, ac visis instrumentis, & testibus, atque juribus, & allegationibus dicti D. Episcopi, & Comitis, & plu-

pluribus etiam terminis locatis dictis D. Biachino & Guezelloni ad hostendendum jura sua, & allegandum, & comparendum coram nobis, & D. Benincontro de Asillo Leg. Doctore sapiente ad hoc deputato, Christi Nomine invocato ex cujus vultu justa procedunt judicia, Consilium dicti D. Bonincontri Doctoris Legum tale est. Visis rationibus, & juribus hostensis, quod pronuncietur dictos D. Guezellonem, & Biachinum condempnandos, & condempnentur dicto D. Episcopo secundum formam petitionis supradicte, & in expensis legitimis, facta taxatione, & delato juramento secundum formam juris. Aperto, & lecto Consilio supradicto presentibus Paribus prelibatis pro Tribunali sedentibus, & de eorum voluntate, & assensu, & hodie per nos peremptorio termino locato dictis partibus ad diffinitivam sententiam proferendum, Nos predicti Pares, & Judices invocata Spiritus Sancti Gratia in communi concordia sequentes dictum Consilium, sic in hiis scriptis sentencialiter pronunciamus, & sententiamus, ut in dicto Consilio continetur, & ita dictos D. Guezellonem, & Biachinum nostra sententia condempnamus, & a dictis Feudis superius nominatis penitus cecidisse, & sic sentencialiter definimus, ac etiam toti universo declaramus per nostram sententiam fore privatos, & dicta Feuda tam superioris Comitatus, quam inferioris spectare ad dictum D. Episcopum, & ad Episcopatum Cenetensem, & de predictis facere juxta voluntatem suam, & intellectum. Actum Cenete in Ecclesia Majori S. Titiani Confessoris Christi.

Ego Johannes de Asillo quod D. Bonacursii Imperiali auctoritate Not. de mandato Venerabilis Patris Episcopi supradicti scripsi &c.

Num. LXXXVI. Anno 1242. in Febbrajo.

L'Imperadore Federico II. concede al Patriarca d'Aquileja facoltà di demolir certi ponti sopra la Livenza per essere a' di lui sudditi dannosi, e comodi a' ribelli Trivigiani. Copia tratta dal T. II. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine Amen. Hoc est exemplum cujusdam Imperialis privilegii cum Bulla aurea pendenti muniti sumptum ex autentico per me Not. infrascriptum, cujus tenor talis est. In nomine Sancte, & individue Trinitatis Amen. Fridericus, divina favente clementia Rom. Imperat., & semper Augustus, Jerusalem, & Sicilie Rex. Dum a qualitate rei, & petitione negotii merita petentium nobis occurrunt, & adversariorum panduntur eccessus, rectum prodit a Sede nostra judicium, ut inde fidelium precavetur incursibus, & eorum commoda procurentur, inde damna, & injurie rebellibus irrogentur. Hinc est igitur, quod presentis scripti serie notum fore volumus universis Imperii fidelibus tam presentibus, quam futuris, quod dilecto Principe nostro B. Venerabili Patriarcha Aquil. postulante, pontes super Liventiam fabricatos debere penitus destrui, veluti fidelibus nostris contrarios, & dapnosos, & utiles nostris rebellibus Tarvisinis ad faciendum guerras, & incursus hostiles contra nostros subditos, & fideles. Nos attendentes labores, & injurias, quas predicto principi nostro, & hominibus suis Aquil. Ecclesie, ac ceteris transeuntibus publice contingit in eisdem partibus per eosdem rebelles inferri, quin potius volentes auferre mate-

teriam, & manum precidere rebellibus Tarvisinis, per quam euntibus nocumenta parabant in eorum perfidia servientes, presenti sancimus edicto, quatenus iidem pontes super Liventiam penitus diruantur. Aquil. Ecclesie ob meritum, & devotionem Patriarche predicte favorabili concedentes, ut postquam dirupti fuerint, & destructi per eosdem rebelles Tarvisinos nunquam valeant reparari, auctoritate presentis privilegii statuentes, quod non liceat alicui Legato, Cap., Vicario, Potestati, Consilio, Comuni, nullive persone alte, vel humili, Ecclesiastice, vel mundane contra presentis edicti, et concessionis nostre tenorem temerario ausu aliquid attemptare. Quod si presumpserit, indignationem nostram se noverit incursurum. Ad hujus itaque rei memoriam, & stabilem firmitatem presens privilegium fieri, & bulla aurea typario nostre Majestatis impressa jussimus muniri. Hujus rei testes sunt B. Panormitanus Archipr. Nicolaus Reginus, Hugusio Taurinus, Oddorosius Marsicanus Episcopi, Henricus Bambergensis electus, Rizardus Comes Casertarum, Andreas de Cicala Cap. Regni, Magister Petrus de Vinea, Magister Thadeus de Suessa Magne Imperialis Curie Judices, & Henricus prepositus veteris Capelle, & alii quamplures.

Signum domini Nostri Friderici Dei gratia gloriosissimi Roman. Imper. semper Augusti, Jerusalem, & Sicilie Regis invictissimi. Acta sunt hec anno Dominice Incarn. MCCXLII. mense Februarii prime Ind.; Imperante Dom. nostro Friderico Dei gratia Sereniss. Rom. Imp. semper Augusto, Jerusalem, & Sicilie Rege, Romani Imperii ejus anno XXIII., regni Jerusalem XIX., Regni vero Sicilie XLV. feliciter Amen.

Datum Fogie anno, mense, & Ind. prescriptis.

Num. LXXXVII. Anno 1243. 8. Ottobre.

Diploma di Federico Imperadore, con cui sottopone al Comune di Conegliano tutti i Castelli, e le terre, e le ville, che erano allora, e che in futuro fossero dai monti fino al mare fra Piave e Livenza, dichiarandolo separato e diviso da qualunque città, e non soggetto ad alcuna persona. Dall'archivio della città di Conegliano copia tratta dal Sig. Domenico dal Giudice.

In nom. Sanctissime & individue Trinitatis. Federicus secundus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus, Hierusalem et Sicilie Rex. Pro fidei meritis, & commoditate servitiorum, que dignitas imperialis experitur in subditis, fit juste translatio bonorum infidelium ad fideles, & conditionibus & officiis immunitatis, prout per tempora, & rerum qualitas persuadet, promoventur habitudo locorum, & status fidelium ampliantur, per quos honor imperii viget, recipit incrementum, & procuratur exterminium hostium vicinorum. Hinc est igitur, quod cum homines terre Coneglani fideles nostri excellentie nostre humiliter supplicarunt, ut terram ipsam ab omni dominio & subjectione cujuslibet Civitatis, & singularis persone eximere dignaremur, ut non nisi tantummodo nobis, & imperio teneantur, & castra, loca, villas, & terras sitas in Episcopatu Cenetensi, & homines habitantes in eis, Capitaneo ipsius terre, qui pro tempore pro parte nostra, & imperii in terra ipsa statutus fuerit, subjicere deberemus.

Nos

Nos attendentes ipsorum fidelium nostrorum devotionem, & sinceritatem fidei, quam ad nos, & imperium habuisse, & habere noscuntur, ipsisque petitionibus benignius inclinati, terram ipsam Coneglani, homines, possessiones, & bona ipsius ab omni dominio, jurisdictione, & subjectione cujuslibet Civitatis, seu singularis persone prorsus eximimus, & nulli alii quam nobis, & imperio respondere de cetero in aliquo teneantur. Castra vero, loca, villas, & terras sitas in Episcopatu predicto, & omnes habitantes in eis, Capitaneo, qui per nos, & imperium pro tempore in terra predicta statutus fuerit, subjicimus, ut ad justiciam faciendam coram ipso ad requisitionem ipsius exercitum, cavalcatam, collectam, dacia, angarias, & perangarias, & omnia alia servitia, ad que tenentur, & debent facere teneantur, & sibi pro parte nostra, & imperii de predictis singulis debeant respondere. Sedilia vero, & edificia in terra ipsa Coneglani constituta per Comune & homines Tarvisii, seu aliquos proditores & rebelles nostros, nobis, & imperio nostro perpetuo vendicamus, dictos homines Coneclani fideles nostros ab omnibus debitis, pactis, promissionibus, & securitatibus, fideiussionibus factis, & habitis cum hominibus Tarvisii, & aliis proditoribus & rebellibus nostris, & in quibuscumque aliis causis in re aliqua tenerentur, penitus absolventes, nisi feudalia sint, de quibus volumus in nobis, & imperio teneri, sicut predictis proditoribus nostris, & rebellibus tenebantur. De abundantiori quoque munificentie nostre gratia eisdem fidelibus nostris permittimus, ut si potestas eorum, quam eis pro tempore celsitudo nostra concesserit, medio tempore officii sui decesserit, facultatem habeant a Vicario nostro ipsarum partium potestatem petere, & ab eodem recipere, donec super eo per ipsos Majestas nostra plenius consulatur, presentis privilegii nostri auctoritate firmiter statuentes, quatenus nullus legatus, Dux, Princeps, Marchio, Comes, Vice Comes, Baro, Cattaneus, Capitaneus, Potestas, Rector, Comune, Consules, vel aliqua persona alta, vel humilis, Ecclesiastica, vel mundana contra presentis exemptionis, subjectionis, vindicationis, absolutionis nostre paginam venire presumat. Quod qui presumserit in vindictam temeritatis sue centum libras auri se compositurum agnoscat, quarum medietatem curie nostre persolvat, reliqua passis injuriam applicanda. Ut igitur premissa omnia inconcussa permaneant, & in sua perpetuitate consistant presens privilegium fieri, & bulla aurea sigillo nostre majestatis impresso jussimus communiri. Hujus rei testes sunt Ricciardus Comes Casertanus sacri Imperii ab Amelia usque per totum ad maritima Vicarius generalis, Pandulfus de Faxanellis sacri Imperii in Tuscia generalis Vicarius, Riccardus de Faxanellis sacri Imperii in Marchia Vicarius generalis, Nopaldus Franc., Jacobus de Mora, Petrus de Calabria, & magister Petrus de Vinea magne nostre curie Judex, & alii quamplures. Acta sunt anno dominice Incarnationis mill. ducent. quadragesimo tertio Imperante domino nostro Federico II. dei gratia invictissimo Romanorum Imperatore semper Augusto, Hierusalem & Sicilie rege, imperii ejus anno vigesimo tertio, regni Hierusalem XIX. Regni vero Sicilie XLVI. feliciter Amen die mensis octobris octavo, secunda indictione.

Datum in Castris ante Viterbium anno, mense, & indict. predictis.

Num.

Num. LXXXVIII. Anno 1245. 22. Aprile.

Azzo Marchese d' Este concede ad Enverardo da Rovigo il gius sopra un casale. Dal cataftico dei feudi Estensi nel Polesine di Rovigo esistente al magistrato sopra camere.

In nomine Dom. anno a Nativ. ejusdem MCCXLV. Ind. tertia in Palatio Episcopali tempore Innocentii Pape & Friderici Imperatoris die Sabati IX. exeuntis Aprilis presentibus Dom. Papafava de Carraria, Girardino de Levicis, Albertino de Magnano, Ecellino Vicario Rodigii, Joanne de Prato & aliis. Dom. Azo Dei gratia Estensis Marchio dedit, & cessit jure proprio Dom. Enverardo de Rodigio recipiente pro se, suisque filiis & heredibus presente Apolino fratre dicti Enverardi, & renunciante omni lucri, actioni, quod, & quam habere posset in re dicenda, unum Casale, quem jure feudi tenebat a dicto Dom. Marchione positum infra hos confines ab uno latere Opicinus & Furnerius possidebat, alio Favazolus & Azzolinus, ab uno capite percurrit Atax, ab alio via comunis, & ipse Dom. Enverardus cum introitu & exitu suo, & suis certis & justis finibus, & coherentiis usque in viam publicam, & cum omnibus super se, & infra se habitis in integrum, omnique jure & actione usu, seu requisitione sibi Dom. Marchioni ex ea re competente, & dedit etiam licentiam intrandi possessionem dicte rei sua auctoritate, ad habendum, tenendum, possidendum, & quidquid sibi, suisque filiis, & heredibus jure proprio deinceps placuerit faciendum. Et promisit per se suosque heredes dicto Dom. Enverardo, suisque heredibus dictam rem auctorizare, defensare, & omnimode disbrigare. Et dictus Dom. Enverardus promisit dicto Dom. Marchioni designare & dare saltem cambium in fundo Mardimagi ad arbitrium Joannis Parvi, & Martini Tusi retinendo tamen dictum cambium jure feudi a Dom. Marchione, que omnia dicti Dom. Marchio, & Dom. Enverardus promiserunt inter se ad invicem per se suosque heredes attendere, & observare, & nullo modo contraire sub pena stipulatione promissa decem librarum Ferrariensium, qua soluta vel non omnia predicta in sua permaneant firmitate.

Ego Bonacursius Not. his omnibus presens rogatus scripsi.

Num. LXXXIX. Anno 1247. in Gennajo.

Privilegio di Federico Imperadore a favore di Guecelletto da Prata. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Hoc est exemplum cujusdam patentis Imperialis privilegii bullati bulla aurea pendente ad siricum rubeum, & viride, in qua est impressa imago Imperatoris sedentis in trono habentisque in manu dextera sceptrum Imperiale, in sinis......... tanquam pomum rotundum cum cruce desuper cum circuscriptione tali incipiente supra ea.......... idericus Dei Gratia Romanorum Imperator, & semper Augustus Rex Yhier............ ab alio vero latere est impressa figura tamquam Civitatis cum circumscriptio......... a caput Mundi regit

regit Orbis frena rotundi: transumptum ex aucto........ Magnifici, & generosi Viri D. Jacobi Miano pro Illustriss. Ducale Dominio Venetiarum hon....... apitanei Sacilli per me Notar. infrascriptum &c.

In .... mine Sancte & individue Trinitatis: Fridericus Secundus Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus Yerusalem, & Sicilie Rex. Benemeritis Cesarem providere fidelibus, & si gratie plenitudo sua ;eat servitiorum quodammodo gratitudo compellit: ut dum fidelium grata remunerantur obsequia: fiant quasi per debitum gratiora: Per presens itaque privilegium notum facimus universis Imperii fidelibus: tam presentibus, quam futuris: quod Nos attendentes puram fidem, & devotionem sinceram: que Gueczolus de Prata, dilectus fidelis noster Majestati nostre semper exhibuit: & exhibere poterit in futurum ad supplicationem quoque ent......... a, dilecti fidelis nostri, cujus fide, & devotione reliquis Imperii nostri fidelibus....... exemplum tamquam omni favore dignissimus, benignum, & debitam res...... pro eodem Gueczolo nostro culmini supplicavit de mera liberalitatis Aug....... orve, sitam in Foro Julii, cum honore Comitatus, Jurisdictione, & hominu..... rationibus, pertinentiis, & omnibus juris suis: sibi, & heredibus suis in perpetuum in fide nostra, & Imperii persistentibus; Salva in omnibus, & per omnia Imperiali justitia: liberaliter in pheudum duximus concedenda: quam a nobis tantum, & Imperio teneat; & proinde servire nobis, & Imperio teneatur: Statuimus itaque, & presentis privilegii tenore firmiter inhibemus: ut nullus Dux; Marchio: Princeps: Comes: Vicecomes: Potestas: Rector: Consilium, vel Commune: seu aliqua persona alta, vel humilis: ecclesiastica, vel mundana contra presentis privilegii nostri culminis, penam quinquaginta librarum auri purissimi se incursurum agnoscat... .... a parti passe injuriam, & aliam medietatem nostre Camere soluturus: Ad huju.. ....l gratieque nostre memoriam, & robur perpetuo valiturum presens privilegium fieri. .... pario nostre Majestatis impressa jussimus communiri: cujus rei testes si .... ustris Rex Sardinie Sacri Imperii Legatus in Italia generalis: dilectus filius noste...... fredus Marchio Lancee: Liopoldus Marchio de Fohembruch: Magister Petrus de Vinea Aule nostre Protonotarius, & Regni Sicilie Logotheta: Petrus de Calabria Merestalle nostre Magister: Thadeus de Suessa magne Curie nostre Judex dilecti fideles nostri: & alii quamplures.

Signum Dom. nostri Friderici Secundi Imperatoris semper Augusti Hierusalem Dei Gratia invictissimi Romanorum, & Sicilie Regis. Acta sunt hec Anno D......... Incar. mill. ducent. quadr. sept........ anuarii; sexte Ind. Imperante D. Nostro Friderico II. Dei gratia Invictissimo Rom. Imper. semper Augusto: Hierusalem Regni Vigesimo secundo: Regni vero Sicilie quadragesimo nono: feliciter. Amen.

Datum apud Victoriam in obsidione Parme. Anno, mense, & Ind. predicta.

Num.

Num. XC. Anno 1252. 7. Luglio.

Parti prese nel Consiglio di Conegliano alla presenza del Capitanio di Ecelino riguardanti lo ristabilimento, ed il miglior ordine delle publiche strade. Dall'Archivio della città di Conegliano copia tratta dal nob. Sig. Domenico dal Giudice.

Anno dom. milles. ducens. quinquas. secundo Ind. X die dominico septimo intrante Julio in domo Comunis Coneclani, in pleno Consilio ad campanam pulsatam milites & pedoni, & totum consilium una voluntate consiliariorum consiliaverunt & dixerunt Dom. Tomasino Capitanio in Coneclano pro D. Ecel. de Romano, et D. VVidoni Bonasio sindico, & procuratori Comunis Coneclani, ut ipsi debeant existere, & permanere, & laxare, sicut modo stant ad voluntatem Comunis de eo quod determinatum fuit & est per terminatores electos per Comune Coneclani, & per procuratores & massarium Comunis Coneclani, istos infrascriptos, videlicet Dom. Sinortitum quondam procuratorem, & Almericum Falsacapsam massarium, Dom. Arpolinum Bonassium, Lutifredum de Barro, Gabrielem Fabam, Oluradum not., Johannem Pizolum, Odonem Vendramum de Belluno, Benedictum Mutarium, & Johannem de Muro una voluntate dixerunt, & pronunciaverunt, & statuerunt, & lectum fuit in predicto Consilio eo die per me Benvenutum not., sicut inferius scriptum est, in primis quod schala domine Palme de la porta de Castro Coneclani, que est contra via est super terram Comunis, & schala & puzollus Dom. Alberti de Bagnollo sunt super terram Comunis. Et porticu domus Pelegrini de Pugla a planis ventis, ut est designatum, est super terram Comunis; & schale domorum filiorum Corbalandi Liazari Galasi filii qu. Petri de Zopedo versus via sunt super terram Comunis; & quod omnes hortici domorum Burgeti de Castro Coneclani, de Ruga superiori & inferiori a parietis, & muris in antea contra via sunt super terram Comunis usque ad portam Castri Coneclani contra Monteganum, ut est designatum per supradictos. Et quod portici domorum Odorici de Contamedio, & Girardini de Paganoto aperiantur, taliter quod per eos ire, & redire, & quod omnes andronas Burgi Coneclani de subto, & de supra tantum quantum tenentur portici abrentur de cotis de muro, & quod nullus sit ausus, nec debeat tenere in porticis nullas arcas, concia, nec vegetes; & ipsos debeat expedire, & aperire taliter modo, quod per eos possint ire, & redire. Et quod a Ruga superiori & inferiori de burgo Coneclani a colmenellis ventis in antea contra via est super terram Communis; & puziolus cum travaglo Siti Ferratoris sunt super terram Comunis; & terralia que sunt de Ruga de supra, & edificia de extra porticis facta splanentur & atterantur. Et quod via que vadit a domo Catonis Cerdonis superius explanetur, & aperiatur secundum quod est designatum ab uno gatolo, & uno talpono, & uno palo bevongo de supra terra Catonis versus terram D. Zonelli usque prope domos Martini Volte, & Fratalfi, & exin superius, quod est designatum per supradictos. Et quod palata, que est super terram Comitis de Ovaldo in monte Coneclani detenta per Ciligotum extraetur in retro, secundum quod est designatum in muro.....

o...... filiorum qu. Ermani de la Mota usque ad rectum murum Mulctti Cerdonis de monte; & quod teges domus, in qua Henrigetus de Merla habitat in monte versus terram Comitis, extraetur e medio passu in retro extraetur; unde pro consilio habito, & per oluntatem totius consilii predicti Dom. Tomasinus, VVidonus Boaffius dixerunt, & pronunciaverunt in dicto Consilio, quod sicut redicti terminatores, & supradicti procurator, & massarius deternicaverunt, ut lectum est in predicto Consilio, sic debeat permaere ad voluntatem Communis; ita quod portici Burgorum Conelani expediant, sicut dictum fuit per ipsos, & procedi destinaveunt. Et nemo exin fuerint ausi capere super Commune Coneclani b inde extra, ut per eos designatum est. Et hoc dictum fuit in onsilio in presentia dominorum Petri de Forminica, Arpolini Boassi, Graleti Buca, Liazari Galasi fratrum, Ropreti de Scoto, utifredi de Barro, Honori Bonassi, Johannis Pizoli, Johannis de ichadona, Joannis Boni, Calzarupte, Salamonis, Donati, Girarini de Paganoto not., Arponis Sertoris, Johannis de Morandina ertoris, & aliorum multorum.

Ego Benvenutus de Paride Sacri Pal. Notar. Procuratoris electus er Commune Coneclani interfui, & precepto predictorum Capiinei, & procuratoris, & voluntate totius Consilii nemo obstante terfui & scripsi.

Num. XCI. Anno 1255. 7. Maggio.

ndizioni contrarie alla libertà della Chiesa di Trento, che il Vescovo Egnone fu obbligato dalla forza a sottoscrivere favorevoli ad Ecelino. Copia tratta dall'archivio di Trento dal Sig. Pietro Carlo Ducati publico archivista.

Die Ven. sept. intrante Majo in Burgo Archi in Camera Ecclesie cti Burghi, presentibus, Dom. Olurado Preposito S. Michaelis, Bofacio quond. Mathei not. Canonico Tridentino, Amadeo Notario, fratre testibus rog. & aliis. Ibi Dom. Egno dei gratia Episcopus rident. volens super melioramento, & statu Episcopatus sui Trid. rovidere plana, & spontanea voluntate promisit Dom. Arojano olito, & eum affidavit ponendo manus suas in manibus ipsius D. rojani recipientis vice, & nomine Dom. hod. de Thito potestatis, ominorum de Castelbarco, Pelegrini de Beseno, Boninsigne Dom. icheboni ac pro se & D. Riprando de Arco & etiam hominibus naunie & solis quod manutenebit toto tempore vite sue Dom. otestatem predictum Dominos de Castelbarco Dom. riprandum de rcho peregrinum de Beseno, Dom. Aichebonum & filios & jucium Dom. Arojani politi & Riprandi de Clesio ac omnes Cives amicos predictorum civitatis & Episcopatus Trid. in quibuslibet is juribus & honoribus, & quod non permitet eos vel aliquos rum ab aliquo violari, & quod dabit ad feudum ipsi Dom. Poltati in se & suos heredes utriusque sexus Castrum Stenegi cum o podere quond. Dom. Peregrini de Stenego & quod confirma- sibi omnes emptiones & aquisitiones quas ipse fecit in civitate Episcopatu Trid. & quod dabit sibi ad feudum domum quam ificavit in civitate Trid. eo modo & forma ut comune & consilium

filium Trid. dedit & etiam quod faciet quod Castrum archi r
manebit in ipsorum dominorum potestate ut in unum hominem
quo bene confidat salvo eo quod Panceria & fratres de archo om
nes suas possessiones & fruges & reditus habeat integraliter. Ite
quod habebit & tenebit ipsum Dom. Potestatem per suum Vicariu
toto tempore vite ipsius Dom. Potestatis dando eidem Dom. Pot
stati de frugibus & reditibus Episcopatus prout decebit honore
suum, & quod faciet quod omnia debita que Dom. Potestas v
aliis qui essent obligati pro eo dare tenentur hominibus Trid.
Episcopatus solvantur de canipa Communis Trid. Insuper quo
absolvet ipsum Dom. Potestatem & omnes amicos civitatis Tri
& Episcopatus de omnibus dapnis illatis per ipsum Dom. Pot
statem seu per ipsos illis qui steterunt extra terram ita quod nun
quam exire ratio audiatur specialiter de dampnis a tempore q
inimici iverunt extra terram usque ad presentem diem suprasc
ptum. Item quod ipse Dom. Episcopus faciet & affirmabit qu
Dom. Aldigretus & fratres de Castelbarco habeant & teneant C
stelcornu cum omnibus reditibus Castelancie ipsius Castri toto ten
pore vite Ecelini de Romano & quod non permitet edificiu
municiones sive fortilicias in tota vale lagari in monte vel in pl
no & in gardum nisi solumodo Gastrum lizane & quod dabit ei
dem decimam Castelani & tres homines Episcopatus qui ibi sunt
decimam nogaredi & etiam quod dabit ipsis Castrum Serravali
feudum quod edificari faciunt contra Ecelinum de Romano
Item quod dabit ad feudum eis totum id quod Episcopatus hab
in Villa Pomaroli tam in vassalis quam in aliis, & quod confirm
bit prebendas filiis Dom. Atonis ut habent. Item quod dabit
concedet Dom. peregrino de Beseno toto tempore vite sue Gasta
diam Beseni. Item quod remitet Dom. Potestati & civibus Tri
& universis aliis amicis eorum Episcopatus Trid. omnes offension
hactenus illatas per predictos ipsi Dom. Episcopo vel illis qui st
terunt extra terram & quod confirmabit ipsis civibus omnes er
ptiones feuda & pignorationes seu aquisitiones quas fecissent a I
potestate de Gastaldiis & aliis bonis Episcopatus seu de bonis a
cujus alterius persone. Item quod remittet hominibus annaunie
solis tam militibus quam popularibus omnes offensas per eos su
inimicis illatas & quod domus dominorum Arojani politi & ripra
di de Clésio manutenebit conservabit & eas destrui non permi
tet, & quod Castrum Livi edificatum per dominum potestate
non infeudabit extra Episcopatum, imo ipsum faciet in Episcopa
remanere. Salvo si hoc non placeret ipsi Dom. Episcopo qu
ipse idem Castrum construere facere teneatur propterea quod n
permittet edificari seu construi municionem aliquam a Castro v
teri Livi superius usque ad confines Brixie. Anno Dom. mill. d
centesimo quinquagesimo quinto Indict. XIII.

Ego Bonaventura filius qu. Alberti de Musto Dom. Ped. Secun
Romanorum Imperatoris Not. interfui & rogatus scripsi.

Ego Arnoldus qu. Dom. Mathei de Palatio Imperialis aule No
his omnibus interfui, & rog. me subscripsi.

Num.

Num. XCII Anno 1256. 11. Giugno.

omessa fatta alla presenza di Egnone Vescovo di Trento da' fra-elli di Castelbarco di consegnargli Castelcorno, e di non incontrare lleanza con Ecelino da Romano. Copia tratta dall' archivio di Trento dal Sig. Pietro Carlo Ducati archivista.

Anno Dom. mill. ducent. quinq. sexto ind. XIV. die dominico XI. rante Jun. Trident. in domo nova Dom Episcopi, presentibus D. rico Decano, & Olrico Archidiac. Johanne & Alberto & Cala-o Judicibus, Dom. Riprando de Arcu, Ulrico Panzeria, Jacobo tifoco & Boninsegna Dom. Aicheboni testibus rogatis, & aliis. que coram D. Egenone dei gratia Venerabile Episcopo Trident. Aldrigetus, & Fridericus fratres de Castrobarco pro se & Dom. zone & VVillelmo fratribus suis per stipulationem promiserunt, conveneruns D. Jacobino de Lizana & Sinibaldo de Castrocornu e, & consignare Castrum cornu in manibus D. Adelperii de Ar-qui erat in Valle Lagari. Tali pacto & forma videlicet quod e Dom. Adalperius toto tempore Ezilini de Romano, & donec ius Ezilini pericula remota fuerint non dabit castrum ipsis D. obino de Lizana & Sinibaldo predictis sine licentia & voluntate torum dominorum de Castrobarco, verumtamen D. Bartholo-us de Brentonico debeat habere tenere & possidere partem suam us Castri, & dicti D Jacobinus de Lizana, & Sinibaldus habi- debeant in domibus sub cornu Castri, & per stipulationem pro-erunt ac securitatem fecerunt dicto D. Bartholomeo super sua eria, & bona sua omnia ubicumque se tenere voluerint quod impedient aliquo tempore ei partem suam ipsius Castri, & nverso idem D. Bartholomeus similiter promisit, & securitatem r predictis Dom. Jacobino & Sinibaldo quod non impedient eis es eorum dicti Castri, & si continget quod predicti Dom. Ja-inus & Sinibaldus vel aliquis eorum sese associarent cum predi- Ezilino de Romano seu cum aliis volentibus VVerram facere lictis D. de Castrobarco, quod ipse D. Adelperius dimittat & re-ere teneatur ipsum Castrum cornu in manibus dictorum do-orum de Castrobarco, & econverso si contingeret quod predicti i. de Castrobarco vel aliquis eorum associaret se cum predicto ino de Romano seu cum aliis volentibus VVerram facere pre-s D. Jacobino & Sinibaldo quod predictus D. Adelperius dimit- & restituere teneatur ipsum Castrum cornu in manibus eorum inorum Jacobini & Sinibaldi. Item prenominati Dom. Jacobi- & Sinibaldus per stipulationem promiserunt, & convenerunt ictis D. Aldrigeto & Friderico fratribus de Castrobarco pro se ientibus, & vice & nomine aliorum predictorum suorum fra-i & predicto D Bartholameo de Brentonico, quod pro furto liquo alio ingenio non accipient, nec accipi facient ipsum Ca-i ipsi D. Adelperio vel ejus fratribus, & econverso predicti ldrigetus & Fridericus pro se & eorum fratribus, & D. Bar-omeus de Brentonico per stipulationem promiserunt, & conve-nt dictis D. Jacobino & Sinibaldo, quod pro furto vel aliquo io non accipient nec accipi facient ipsi D. Adelperio vel ejus ibus ipsum Castrum. Item predicti D. Jacobinus & Sinibaldus

de Castro cornu promiserunt per stipulationem, & convenerun predictis D. de Castrobarco quod communiter cum predictis D. Castrobarco toto suo posse bona fide sine fraude erunt ad removen dum omnem furam, & conspirationem que fieret vel que facienc sit in valle lagari, quod quidem si non fecerint predictus D. Ade perio predictis D. de Castrobarco ipsum Castrum restituere tenea tur, & econverso predicti D. Aldrigetus & Fridericus pro se eorum fratribus predictis promiserunt per stipulationem & conv nerunt predictis D. Jacobino & Sinibaldo quod communiter cum pr dictis D. Jacobino & Sinibaldo erunt bona fide sine fraude toto su posse ad removendam omnem furam, & conspirationem que fier vel facta sit in valle lagari, quod quidem si non fecerint quod pr dictus D. Adalperio ipsum Castrum restituere teneatur ipsis D. J cobino & Sinibaldo; propter laboreríos factos in dicto Castro p D. de Castrobarco ibidem electi fuerunt duo comunes amici, delicet D. VVillelmus de noimo pro parte dominorum de Castr barco, & D. Nicolaus de Beseno pro parte dominorum Jacobin & Sinibaldi quod extimare debeant precium ipsorum laboreriorui & si supradicti VVillielmus, & Nicolaus se concordare non po runt, electus fuit communiter D. Nicolaus qu. D. Anselmi peraci qui precium dicti laborerii debeat extimare, & Castrum predict dari non debeat in dictos D. Jacobinum & Sinibaldum aliquo te pore quo tempore eis debetur restitui dictum Castrum nisi prius dicto precio predictis D. de Castrobarco fuerit plenarie satisfactu Cujus precii extimatio debeat fieri quanto citius poterit bona fi promiserunt quoque predicti D. de Castrobarco pro se & suis f tribus, & D. Bartholomeus de Brentonico nec non D. Jacobinus Sinibaldus per stipulationem sub pena MMM. librarum denari Veronensium parvor. pro qualibet parte una pars alteri vicissim p dicta omnia capitula & singula in omnibus & per omnia ut su continetur attendere, & observare, & non contravenire sub ol gatione omnium suorum bonorum mobilium, & imobilium u cumque se tenere valeant, & una pars pro alia se possidere mani staverit, etsi qua pars non attenderit, & non observabit omnia pitula predicta, & singula predictorum, que pars non attendens cidat in penam predictam, & castrum predictum detur & assigne per D. Adalperium & fratres parti attendenti, & ita prenomin D. Aldrigetus & Fridericus & Bartholameus ac Jacobinus & Si baldus juraverunt predicta omnia capitula & singula predictor attendere & observare, propterea dictus dominus Adalperio per pulationem promisit & convenit sub obligatione omnium s rum bonorum ipsis D. de Castrobarco pro se & suis fratribus predictis D. Jacobino & Sinibaldo predicta omnia attendere, & servare & dictum Castrum assignare & restituere prout superius expressum & specialiter restituere cum voluntate dominorum Castrobarco in predictos D. Jacobinum & Sinibaldum suas par predicti Castri eo tempore quo mortuus esset Ezilinus de Romar vel quod pericula ejus essent remota aut quod pax generaliter cta esset inter ipsum & Comune Trident. Salvo quod prius a restitutionem satisfactum sit per predictos D. Jacobinum & Sinib dum eis D. de Castrobarco de laborerio per eos facto in Ca predicto. Et si aliquod infortunium mortis, quod avertat, D evenerit dicto D. Adelperio, quod D. Panzeria, & fratres debe

su

uprascripta forma & tenore ac pactis habere & tenere ipsum Castrum, qui dictus Panzeria ibidem existens in sua fide pro se & suis fratribus ita attendere promisit predictis D. de Castrobarco pro se & fratribus & D. Jacobino & Sinibaldo secundum quod D Adelperio promiserat ut predictum est, quod quidem Castrum custodiri debet cum sex custodibus quorum quatuor debet habere dictus D. Adelperio videlicet duos ad expensas D. Episcopi & duos ad expensas Jacobini & Sinibaldi, & duos ad expensas D. Bartholomei, fidejussor D. Episcopi D. Aldrigetus donec erit capitaneus in Tridento, & pro D. Jacobino & Sinibaldo D. Gordanus de Garduno.

Ego Otto Sac. Pal Not hiis interfui, & in concordia cum Bonaventura, & Girardo qu. Musonis Not. scripsi.

Ego Bonaventura filius qu. Alberti de Musto D. Fed. Secundi Romanorum Imperat. Not. hiis omnibus suprascriptis interfui, & in concordio cum suprascripto Ottone Not & Gerardo qu. Musonis Not. & me subscripsi.

Ego Gerardus Sac. Pal Not hiis omnibus suprascriptis interfui, & in concordio cum suprascriptis Ottone & Bonaventura Not. rog. me subscripsi.

Num. XCIII. Anno 1258.

Capitoli degli statuti di Padova intorno a rappresaglie. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine Amen. In secundo libro statutorum Communis Padue sub rubrica de Repressaliis Potestate Domino Joanne Baduario MCCLVIII. Si qua Civitas sive Castrum sive alius locus, vel villa, vel homo, vel homines tenerent, vel occuparent per vim, seu aliquo alio modo malo de bonis, terris, possessionibus. mobilibus, vel immobilibus, vel se moventibus, seu etiam hominum (c) & civium nostrorum de Padua, & Paduani districtus, Potestas & Commune Padue requirere debeant cum litteris Communis Communia, & Rectores locorum in quibus habitant ii, qui civibus nostris predicta, vel aliquid predictorum tenent, & non restituunt vel facere civibus nostris, & bona sua, sive terras & possessiones reddere, & restituere debeant prout juris ordo postulat, & requirit. Quod si non facerent, Potestas suo sacramento teneatur toto posse prestare civibus nostris auxilium, & favorem ut quod sua possint recuperare, & habere, & pignora, & restitutiones dare super bonis illorum, qui bona civium nostrorum taliter occuparent, & tenerent, & de bonis aliorum civium, & habitantium in locis unde sunt vel in quibus habitant illi qui nostros cives malo modo damnificassent vel sua sibi non restituissent. Et Potestas postquam dederit repressaleam non possit eam revocare nisi de voluntate illius, qui habuerit repressaleam.

Potestate Domino Tomasino Justignano MCCLXXI. Si aliquis civis Paduanus proponit, & dicit se habere jus in aliquo contra aliquam universitatem, vel singularem personam alicujus universitatis extra Paduanum districtum, mittantur littere secundum formam statuti quod loquitur de repressaleis & servata forma dicti statuti, cumpetantur repressalee, antequam perveniatur ad formam,

mam, & consilium seu pronunciationem super represalleis petitis concedendis certificentur illi, & citentur per litteras Potestatis & Communis Padue contra eos per talem specificando nomen illius qui postulat represalias sibi concedi, unde si voluerint mittant suum sindicum vel aliam legitimam personam, que utatur suis juribus, contradicat, & defendat, ne represalie concedantur, & si miserint, eorum jura audiantur & intelligantur ad plenum: & sive miserint, sive non, Potestas Padue vel ejus Vicarius cum commissa fuerit questio represaliarum sit simul cum sapientibus, qui deputati erunt ad consilium peribendum, & cum eis examinent negotium, utrum represalie sint concedende vel non, & consilium etiam scribatur eo presente, & si consilium sapientum continebit quod represalie debeant concedi; tunc Potestas Padue sequenti die proponet in majori consilio cridato cum tubetis, in quo consilio adsint saltem ducenti homines de consilio utrum represalie sint concedende vel non, faciendo in eo consilio legi consilium sapientum, & petitionem illius qui petit represalias sibi concedi, & secundum quod placuerit duabus partibus dicti consilii procedatur, & sit precisum.

Item quando represalie erunt concesse, ille cui concesse erunt non possit reprendere sive pignorare vel intromittere, nisi de licentia Potestatis, vel sui judicis super represaleis concedendis, qui Potestas vel judex teneantur, & dare debeant dictam licentiam quando . . . . & quilibet etiam judex Palatii, seu Officialis Communis Padue possit concedere, & dare licentiam predicta habentibus represalias pignorandi, capiendi & intromittendi secundum formam suarum . . . . . .

Eligi debeant duo legales viri unus miles, & unus judex & duo Notarii, quorum quilibet sit major quadraginta annis, qui debeant habere duos libros, quales sunt libri canipe, in quibus libris ambobus scribatur per utrumque ex Notariis supradictis quidquid reprehendetur, seu pignorabitur, vel intromittetur, & nuncius commissus, qui erit ad faciendam dictam intromissionem seu pignorationem, sive reprehensionem, in tertium diem postquam facta fuerit, teneatur manifestare & guarentare quicquid pignoratum intromissum sive reprehensum fuerit, & si contrafecerit dictus nuncius, solvat pro banno libras XXV. denariorum parvorum, & ille, qui habuerit represalias, & fecerit fieri pignorationem, seu intromissionem, similiter teneatur manifestare infra tertium diem simul cum nuncio supradicto; quod si non fecerit condepnetur Communi Padue in quadruplum, & restituat quod acceperit, & si ultra quam deberet habere intromitteret, reprehenderet seu pignoraret, condepnetur Communi Padue in quadruplum & restituat, quod acceperit. Et quilibet cui de cetero represalie concedentur, antequam illis utatur, teneatur, & debeat facere bonam, & idoneam securitatem de predictis omnibus observandis sub pena jam dicta; & quilibet possit accusare, si factum fuerit contra & habeat medietatem banni, seu pecunie predicte, nec possit fieri pignoratio, reprehensio seu intromissio sine Nuncio Communis Padue.

Item quod illi quibus represalie jam date sunt, compellantur facere similem securitatem de qua scriptum est nominatim, & scribatur, & manifestetur quicquid acceperint & accipient mod

pre-

predicto, & si acceperint ultra id, quod debebitur, illud plus quod acceperint in Communi Canipe deponatur ....

Judex, miles & Notarii qui debent eligi super represaliis debeant habere pro remuneratione laboris de rebus, que accipientur de ...... & vendentur acceptis pro pignorationibus denariis sex pro qualibet libra rerum acceptarum, & venditarum participando inter se comuniter, & non aliquod alium salarium. Et illi denarii sex pro libra, que accipientur quando scribentur in libris predictorum Dominorum Notariorum,

Poteſtate Domino Jacobino Rubeo MCCLXVII. si aliquis civis, vel habitator Padue ibit ad loca prohibita per clamationes preconum publice in Civitate Padue, seu res aliquas portaverit, aut conduxerit ad aliquas civitates, vel terras postquam preceptum fuerit, & cridatum voce preconia, & guarentatum, & scriptum, quod aliquis non portet, aut conducat res aliquas ad illas civitates, vel terras, & propterea aliquod damnum extra districtum Padue passus fuerit, vel ei aliquid acceptum fuerit in illis locis prohibitis, quod occasione illius damni, vel injurie sibi illate, aut ex aliqua ratione occasione predicta nulle represalie sibi per comune Padue concedantur. Et hoc locum non habeat in illis rebus, quos aliquis haberet in aliquibus Civitatibus, vel terris antedictam prohibitionem, & cridationem, & sit precisum.

Poteſtate Domino Bonifacio de Canoxa MCCLXVIII. Poteſtas Padue infra tres menses post introitum sui regiminis teneatur tractare concordium super represaleis concessis per commune Padue contra aliqua comunia, vel singulares personas, & per aliqua comunia, & contra communes & singulares personas Civitatis Padue & secundum voluntatem majoris consilii procedatur super predictis.

Poteſtate Domino Roberto de Robertis MCCLXXVI. Teneatur Sacramento Poteſtas infra unum mensem post introitum sui regiminis assignare terminum unius mensis omnibus, & singulis personis, universitati, & collegio, qui non habitant in Padua, & Paduano districtu, & teneantur aliquid facere vel dare quocumque modo Communi Padue, vel alicui Civi Padue natione, seu dapnum aliquod dedissent, aut dari fecissent in personis, vel rebus, quod faciant, vel solvant, & restituant ipsi Communi vel Civi Padue natione, & elapso mense Poteſtas teneatur omnibus modis, quibus potest realiter, & personaliter compellere illos vel illum qui Communi vel alicui Civi Padue natione teneretur occasione dapni dati, & quacumque alia ratione ad satisfactionem vel dare omne auxilium civibus Civitatis Padue natione, quod ab ipso Poteſtate petierint, non obstante aliquo statuto; & hoc teneatur Poteſtas facere sub pena librarum L. de suo salario, & sit precisum. Et hoc statutum non vendicet sibi locum in illis personis que post represalias sibi concessas, vel concedendas facti fuerunt alterius fori vel jurisdictionis. Ego Johanes qu. Domini Jacobi de Campagnola sacri Palatii Notarius prout supradicta statuta legi, vidi, & reperi in volumine statutorum Communis Padue sic bona fide scripsi.

Poteſtate Domino Rholandino da Canoxa MCCLXIX. ... possit Poteſtas Padue, & dare licentiam Ambassatoribus cujuslibet Civitatis, vel loci venientibus Paduam pro suis Communibus in eundo, stando, & re-

& redeundo in personis, & rebus non obstante aliquo statuto de repressaliis.

Anno Domini MCCLXXXIX. Ind. II. die X. exeunte Martio, Padue in Camino Communis, presentibus Piemato Notario qu. Aldigerii, Alberto Notario qu. Domini Cazete & Joanne Notario filio Geremie Preconis, & aliis: reperi ego Notarius infrascriptus in libro reformationum Majoris Consilii factarum in secundis quatuor mensibus regiminis Nob. Militis Domini Baroni de Manzatoribus de S Miniate Padue Potestatis currentibus annis Domini MCCLXXXVI. Ind. XIV. unam scripturam vivam, & non cancellatam in hunc modum scriptam sub die XVIII. intrante Novembri; In reformatione Majoris Consilii facto partito per Dominum Raenerium de Salina judicem, & Vicarium Domini Potestatis ad buxulos cum balotis inter consiliarios, qui fuerunt numero CXLIV. & placuit omnibus, exceptis triginta tribus, quod additio facta super facto repressaliarum continens quod mittatur unus bonus Notarius, vel plures Precones Padue ex parte Domini Potestatis, & Communis Padue in qualibet parte dicendo cuilibet Communi quod si volunt firmare, & ordinare in Consiliis suarum Civitatum quod alique repressalie non concedantur, nec possint concedi, & sua Communia contra comune Padue & singulares personas ipsius Civitatis, nisi pro robaria, & ille Civitates respondentes velle complere predicta, quod ex nunc sit firmatum in presenti consilio quod alique repressalie concedi non possint contra ipsas Civitates, vel singulares personas nisi pro robaria, absolvendo statuta contraria, si qua sunt, admittatur, & habeat locum dumodo ipsi Communi Padue faciant illud idem.

Ego Guilielmus Not. filius qu. Domini Philippi de Bocha, ut reperi in dicto libro, bona fide scripsi.

Num. XCIV. Anno 1259. 12. Novembre.

Istrumento di procura fatto dal Comune di Trivigi per stabilire e firmare i patti e le condizioni co' Coneglianesi, i quali ritornavano sotto l' ubbidienza de' Trivigiani. Dall' archivio della Città di Conegliano copia estratta dal Sig. Domenico dal Giudice.

In Christi nomine. Anno domini milles. ducentes. quinquagesimo nono, Ind. secunda, die mercurii XII. intrante novembri: presentibus dominis Alexandro Novello, Auliverio de Cornarupta, Conrado de Castro francho judice, VVidoto de VVidotis, Roberto Comite Tarvisii, Leonardo de Philipo, Johanne de Volnico, Leazaro Pinono, Philipo Cardaseno, Meliorino de Arpo, Pasquale de Cariola, Alberto Grava not. & aliis pluribus. Dominus Marcus Badoarius Potestas Tarvisii in pleno, & generali Consilio ad campanam majorem in palatio Comunis Tarvisii, more solito congregato, nomine & vice Comunis Tarvisii, & ipsum Commune, ac consilium universum, constituerunt dominum Morganisium Judicem tunc presentem suum certum nuncium, procuratorem, sindicum, & actorem ad omnia & singula infrascripta facienda, agenda, & complenda, videlicet in affirmando, & renovan-

novando postas, pacta, & conventiones factas, & facta hactenus inter homines & Comune Tarvisii, & homines & Comune Coneclani, & augmenta, prout placebit hominibus, & Comuni Tarvisii eisdem concedere, & ampliare, in recipiendo finem & remissionem a Comuni & universitate hominum de Coneclano a Sindicis, actoribus, & procuratoribus dicti Comunis de Coneclano nomine dicti Comunis. Ad faciendum, & recipiendum finem eisdem de omnibus damnis, dispendiis datis, & factis hominibus Tarvisii, & ejus districtus per homines Coneclani, & ejus districtus a tempore illius guerre habite inter homines Tarvisii, & homines de Coneclano usque nunc; & in faciendo, & recipiendo finem, remissionem & pacem pro Comuni & universitate hominum de Coneclano, & de perpetuo firmum & ratum habere, & tenere id quod in postis, pactis, & firmamentis huc hactenus, & nunc habitis, factis, facturis, firmatis & firmaturis hactenus per intecessores Comunis Civitatis Tarvisii, & Comunis Coneclani, & etiam de reservandis consuetudinibus hactenus tempore pacis inter Tarvisinos, & homines Coneclani habitis, & reservatis, & usis per homines Coneclani, & ejus districtus. Et in recipendo finem, & remissionem nomine & vice Comunis Universitatis Tarvisii, & pro ipso Comuni, & universitate ab hominibus, & universitate Comunis Coneclani de omnibus penis, pactis, promissionibus, & conventionibus, & interesse, in quibus incidissent, vel aliquo modo incurrissent, seu obversassent contra pacta & promissiones hactenus factas, & facta per homines & Universitatem Comunis Tarvisii contra universitatem, seu singularitatem Communitatis hominum de Coneclano, & ejus districtu. Et ad faciendum, & recipiendum finem, & remissionem specialiter de pena quinque millium librarum denariorum, de quibus prefata Communia Tarvisii & Coneclani mutuo, seu ad invicem sibi tenebantur, ut in postis inter prefata Communia Tarvisii & Coneclani factis expressius continetur. Et ad obligandum bona universitatis Comunis Tarvisii, & ejusdem loci omnium singularium personarum prò predictis omnibus, & singulis in perpetuum inviolabiliter observandis, & ad dicendum, & faciendum etiam omnia alia, que in predictis, & circa predicta necessaria vel utilia videbuntur. Qui dominus Potestas vice & nomine Comunis Tarvisii, & ipsum Comune, ac consilium universum cum obligatione bonorum dicti Comunis, & expensis promisit se firmum & ratum habere & tenere omnia & singula supradicta, que dictus Sindicus procurator & actor in predictis, & circa predicta duxerit faciendum. Actum in dicto palatio Tarvisii.

Ego Semperbene sacri palatii not. suprascriptis omnibus interfui, & de voluntate dicti potestatis, & consilii me subscripsi, signo quoque meo, & nomine roboravi in concordia cum Corradino notario de Bellagranda de Civitate Tarvisii.

Ego Corradinus de Bellagranda Imperialis aule notarius de mandato & voluntate dicti domini Potestatis, & Consilii predictis interfui scripturus.

Num. XCV. Anno 1259. 12. Novembre.

I Coneglianesi rinovano gli antichi patti co' Trivigiani, e questi promettono a quelli di osservare l'antica confederazione, eccettuate alcune cose, delle quali gli assolvono. Tratta da una pergamena della Cancellaria del Comune di Conegliano dal Sig. Domenico dal Giudice.

Anno Domini MCCLIX. Ind. 2. die Mercurii XII. intrante Novembri Tarvisii in Palatio Communis in Consilio Generali ad Campanam majorem more solito congregato, presentibus Dominis Alexandro Novello, Auliverio Morganesio Judice, Leonardo de Philippo, Domino Roberto Comite Tarvisii, Guidoto de Guidotis, Joanne de Vulnico, Pancono Leazaro, Meliorino de Arpo, Alberto Gaia, Alberto Eccelini de Arpo, Angelerio Aunisti Not. & aliis, presente Domino Marco Baduario Potestate Tarvisii, & Domino Rugerio de Parma Judice, & Assessore ejusdem. Dominus Morganesius Judex Syndicus, Actor, & Procurator, & Nuncius Communis Tarvisii de consensu, & voluntate Domini Marci Badoarii Potestatis Tarvisii supradicti, & totius Consilii generalis ibi congregati, ut in Carta syndicatus facta per manum Coradini Notarii continetur, nomine, & vice Communis, & pro ipso Communi laudavit, & approbavit, & affirmavit omnes postas, pacta, & conventiones initas, & factas inter Commune, & homines Tarvisii, & Commune, & homines Coneglani, approbans omnia, & singula, que in prefatis postis, & pactis declarantur, & specialiter exprimuntur, ut constat in Instrumento scripto per manum Manfredi Sacri Imperatoris Notarii, quod incipit: Ego juro, quod bona fide, & sine omni fraude vardabo, & salvabo, & defendam Castrum Coneglani, & homines Coneglani &c. Et dictus Dominus Morganesius syndicus, procurator, & actor nomine, & vice Communis Tarvisii, & singularum personarum ejusdem loci fecit finem, & remissionem, & pactum de non petendo in perpetuum Dominis Rizzardo della Fratta, Jacobo de Coderta, Almerico de Matheo, & Catatere Notario Syndicis, Actoribus, & Procuratoribus Communis Coneglani recipientibus nomine, & vice dicti Communis Coneglani, & pro ipso Communi, & pro omnibus, & singularibus personis ejusdem loci, de quo Syndicatu extat instrumentum per me Semprebonum Notarium de Salamone Notarium de omnibus damnis datis, & factis hominibus Tarvisii, & ejus Districtus per homines Coneclani, & ejus Districtus a tempore hujus Guerre habite inter homines Tarvisii, & homines Coneclani usque ad presentem diem. Et fecit finem, & remissionem, & pactum pro Communi, & Universitate Tarvisii, & singularibus personis loci predicti Syndicis recipientibus pro predicto Communi Coneclani, & singularibus personis loci ejusdem de omnibus damnis, dispendiis datis, & factis per commune, & Universitatem Coneclani, & singularibus personis, hominibus Tarvisii, & ejus Districtus a tempore hujus Guerre, usque ad presentem diem. Et insuper fecerunt finem, & remissionem predictis Syndicis recipientibus pro dicto Communi Coneclani, & singularibus personis de omnibus penis, pactis, promissionibus, conventionibus, et interesse,

reffe, in quibus incidiffent, vel aliquo modo incurriffent, vel oviaffent contra pacta, et promiffiones hactenus factas, et facta per homines, et Univerfitatem Communis Coneclani, ac fingulares perfonas ejufdem loci contra univerfitatem Tarvifii, et ejus Diftrictus, feu fingulares perfonas ejufdem loci. Et infuper predictus Syndicus promifit de novo predictis Syndicis recipientibus pro Comuni Coneclani, & omnibus fingularibus perfonis ejufdem loci fervare omnes veteres confuetudines obtentas tempore pacis inter homines Tarvifii, & homines Coneclani, quando homines Coneclani erant obedientes Communi Tarvifii. Et infuper promifit dictus Syndicus predictis Syndicis Communis Coneclani recipientibus nomine, & vice Communis Coneclani, & pro omnibus fingularibus perfonis omnia fupradicta, & fingula habere in perpetuum firma & rata tenere, & nulla ratione contravenire vel occafione, que dici poffit, vel excogitari contravenire: & fi non attenderent, vel obfervarent, vel contravenirent, vel predictum Commune Tarvifii, promifit prefactus Syndicus dictis Syndicis recipientibus vice, & nomine dicti Communis Coneglani, & pro omnibus fingularibus perfonis loci ejufdem folvere quinque mille libras denariorum nomine pene. Et pena foluta, nihilominus & omnia & fingula in fua permaneant firmitate. Et pro omnibus & fingulis attendendis, & fervandis predictus fyndicus Communis Tarvifii obligavit omnia bona Univerfiratis Tarvifii, & ejus Diftrictus, & etiam fingularum perfonarum predictorum locorum. Infuper predictus Morganefius Syndicus, actor, nuncius, & procurator dicti Communis Tarvifii de voluntate, & confenfu Domini Marci Badoarii Poteftatis Tarvifii tunc prefentis, & totius Confilii Generalis ejufdem Civitatis conceffit de gratia de novo predictis Syndicis recipientibus nomine, & vice Communis Coneclani de novo omnia infrafcripta. Videlicet. Hec funt illa, de quibus de novo ultra poftas veteres Commune Tarvifii hominibus Coneclani facit fpecialiter. In primis cum in veteri pofta contineatur de confortibus Coneclani tantum tres Confules effe deberent, qui facere poterant ufque ad fummam XXV. librarum denariorum, in Coneclano tunc effe quatuor Confules, & facere rationem ufque ad fummam XXV. librarum denariorum. Item fuper eo quod petunt homines Coneclani, quod homines Tarvifii non vaftent, vel deftruant Caftrum, & Fortezas Coneclani, & Burgum, bene placet Communi Tarvifii. Immo volunt manutenere, & confervare. Item quod Centenaria Villarum debeant effe ad plubicandum, & vaitandum in Coneclano, & alia fervitia is injuncta per homines Coneclani, fecundum quod retro alio tempore pacis, quando regebant fe pro Communi Tarvifii. Item quod homines Coneclani non teneantur facere Dominos in Civitate Tarvifii, nec habitantias per Diftrictum ufque ad XV. annos. Item fuper hoc, quod continetur in Statuto Communis Tarvifii Notarios Confulum habere debere fex libras denariorum pro quolibet in fex menfibus, quod a modo habere debeant octo Libras pro quolibet. Item quod Maffarii Communis Coneclani habere debeant XVIII. libras pro quolibet pro fuo falario, licet hactenus non habuerint nifi XVI. libras per Statutum Communis Tarvifii. Item quod Notarius ejus habeat X. libras in fex menfibus pro fuo falario, licet hactenus non habuerit per ftatutum Communis Tar-

Tarvisii nisi VIII. libras. Item quod homines Coneclani non teneantur de aliquo debito, vel de aliqua securitate facta per homines Coneglani, vel facte tam de intra, quam de foris a tempore hujus Guerre huc usque, vel de damnis datis, seu factis per homines Coneglani a tempore hujus Guerre huc usque hominibus Tarvisii, vel Communi, vel diviso. Item quod de debitis in ratione reddenda ille modus, & illa via teneatur in hominibus Coneglani per Potestatem Tarvisii, & ejus Officiales, quam tenuerint in hominibus Tarvisii, & ejus Districtus. Item quod Potestas, & Commune Tarvisii teneatur, & debeat manutenere omnes possessiones, & defendere, & redditus, quos, & quas homines Coneglani habent in Districtu Tarvisii, & extra suum Districtum ubique; & eas a violentiis defendere tamquam suos proprios Cives. Item quod homines Coneglani possint circa Coneclanum facere sex Mercata, prout consueverant, muta quorum sit medietas Communis Tarvisii, & medietas sit hominum Coneglani, licet hactenus tota muta fuerit Communis Tarvisii. Item quod quando eligitur Potestas Civitatis Tarvisii, vocari debeant Consules Coneclani per Potestatem Tarvisii, qui adesse debeant in Consilio ad tractandum super facto electionis Potestatis. Item quod si aliqua colta proiceretur in civitate Tarvisii, quod tunc duo boni homines de Coneclano eligantur per Potestatem Tarvisii, & Consules Coneclani, qui adesse debeant in projectione Colte, qui duo boni homines projciant Coltam simul cum illis, qui imponunt Coltam pro Communi Tarvisii hominibus Coneglani, & ejus Districtus. Item si aliqui de Civitate Tarvisii, vel ejus Districtus fecissent sibi dari, vel reddi tempore hujus Guerre de possessionibus, & bonis hominum Coneglani, vel ejus Districtus, quod ille sint casse, & vane, & non debeant valere: & quod homines Coneglani teneantur eas irritare. Item quod si aliqua Domus, vel edificia facte, vel facta fuerint Coneclani per homines Coneclani super terris, sediminibus, & aralibus hominum de Tarvisio, quod homines de Tarvisio teneantur vendere dicta sedimina, seu aralia illi, cujus est Domus, vel Edificium, seu Domum in dicto, & definitione bonorum virorum emere. Item quod homines Coneclani possint cognoscere de Maleficiis, que fient in Coneclano, & in ejus Districtu usque ad summam XXV. librarum denariorum, sed illa debeant definiri in Civitate Tarvisii. Item quod homines Coneclani possint facere laborari, & conzari de muro, lignamine, & fossatis Castrum, & Burgum Coneglani, ad honorem, & statum Communis Tarvisii, & Communis Coneglani. Item quod homines, & Commune Tarvisii concedunt hominibus Coneclani de questionibus, quas habent, seu habebant homine Coneclani inter se, quod non possit aliquis eorum, vel ejus districtus compellere aliquem de Coneglano, vel ejus Districtu venire Tarvisium sive ad rationem faciendam usque ad summam centum soldorum. Item volunt homines de Tarvisio, & ipsum Commune, quod si qua posta aliquo tempore inveniretur facta inter homines Tarvisii, & Coneclani, que nunc propter tempus elapsum reperiri non possit, que melius faceret, & melior esset pro hominibus Coneclani, quod illa posta per Potestatem Tarvisii, & Commune hominibus Coneclani, & ejus Districtus debeat conservari. Item quod consuetudines veteres obtente a tempore

pore pacis inter homines Tarvisii, & homines Coneclani tempore pacis, quando homines Coneclani erant obedientes Communi Tarvisii, debeant observari hominibus Coneclani per homines Tarvisii. Et eodem modo omnes veteres obtente tempore pacis inter homines Coneclani, & homines Tarvisii, quando homines de Coneglano erant obedientes Communi Tarvisii, debeant observari hominibus Tarvisii per homines Coneclani. Item homines Tarvisii absolvent homines Coneclani de pena quinque mille librarum, in qua eis tenebantur, si offendissent homines Tarvisii, usque modo, vel venissent contra postas: & homines Coneclani absolvere homines Tarvisii de pena quinque mille librarum, in qua eis tenebantur, si venissent contra postas. Ad que omnia, & singula predicta confirmanda, ratificanda, & in perpetuum rata habenda in Consilio predicto centum Milites, & ducenti pedites infrascripti de Tarvisio, quorum nomina sunt hec. Videlicet, Dominus Alexander Novellus Judex, Dominus Conradus de Castrofranco, Dominus Auliverius Judex, Dominus Morganesius Judex, Dominus Brandaiisius Judex, Dominus Fabris, Dominus Ambrosius de Joanne Grotto, Zambaldo de Vidore, Gajardo, Endrigetus, Lerosinus, Bonacursius, Baicola, Villanelus Rubeus de Tina, Zambaldus de Pepolo, Jacobus Buzolinus, Petrus de Plumbino, Paonus, Dominus Vidotus, Philippus Trandesenus, Jacobus Nepos Domini Fanzeli, Nepos Beata de Petro Bono, Leonardus de Philippo, Joannes de Vonico, Nordiglus de Bonaparte, Semblanus de Bonasperio, Jacobus Rochetus, Achiletus de Baromino, Acortus de Piro, Gabriel de Plombino, Ubertus de Cereserio, Costantinus de Capite Pontis, Thomasius de Domino VValto, Paganinus de Colbertaldo, Begol de Burbanto, Enricus de Marchis, Jacobus Aynardi de Carboneria, Gionus de Menegoldo, Jordanus de Sim sforto, Artusinus de Aynardo, Robertus Comes Tarvisii, Morandus de Fossalta, Andreas de Nordiglo, Bonasperius de Tizono, Nicolaus Sancte Marie, Aldevrandinus de Sinisorto, Joannes de Vidoto, Floravantus de Ecelo, Braga de Braga, Gabriel de Teneso, Nicola de Nicola, Ordelafus de Marcio, Enricus de Piro, Galvagnus de Gabbo, Jacobus de Millemarchis, Gabriel de Cibolo, Paulus de Bonio, Maurus de Capella, Corigla de Girarda, Leonardus filius Ubertini, Petrus de Franco, Lazarus de Lano, Gerardus de Gostantino, Joannes de Gostantino de Franco, Tomasius de Offa, Sachetus de Plumbino, Albertus de Ratione, Delphinus de Girardo, Joannes Liberalis, Menabeus Joannis de Roca, Zan de Bonio, Auliverius Filius Vilani de Ratione, Albertus Filius Coradi Ratione, Gerardus de Aldrevandino, Pizolus de Pisera, Joannes de Vitale de Mestre, Jacobus Liz. Dionisius de Brosino de Aynardis, Princevallus de Sanzo, Albertus de Manscobello, Petrus de Fabris, Albertus de Turischinello de Frano, Gerus de Philippo Al....cus de Braida, Nicolaus de Bavero, Bonifacius de Cologna, Fransenellus de Joanne, Crosnella, & Endrigetus de Colbertaldo, Guido de Constantino, Amerus de Braga, Dominus Bonifacinus de Castrocuco, Dominus Albertus de Costis, Dominus Gulielmus de Bava, Dominus Albertinus de Cologna, Monsinus Domini Cordiani, Jacobus de Crispignaga, Dominus Gualpertus de Costis, Speronus de Crispignaga, & Roverius de Roverio. Isti sunt pedites. Joannes Pau-

Paulus Marcii de Vitale, Albrigetus de Rainaldo, Magister Dominicus Notarius de Gareglo, Grisopolus de Casco, Tomasinus de Baroncino, Joannes Clerichella Notarius, Biaquinus de Capella, Bonifacius qu. Manfredini Not. Dominicus de Fossalonga, Auliverius de Zafeto Not., Ubertus de Villanova, Joannes Alacus Not., Pasqualis Not. de Cariola, Albertus Gazi Notarius, Coradinus de Bellagranda Not. Hengelerius Notarius de Aunisto, Albertus Notarius de Ecelo, Jacobinus de Ardengo, Mundus de Bespa, Frasanellus de Ponzano, Meglorinus Notarius de Arpo, Joannes Alacus faber, Giraldus de Cariola, Rolandus Faber, Venetius Not. de Vidolino, Nassimbene Not. de Clarello, Henricus Not. de Torengo, Joannes Brigolus, Tarvisius Not. da Sale, Joannes de Biluno, Avezudus Not. de Scorzadis, Joannes de Castello, Coradinus ejus Frater, Petrus de Zano, Frantolus Joannis de Straina, Uspinellus filius Joannis de Lavanz, Silvester de Villorba, Marcus Mariga, Joannes Ferrator, Magister Joannes de Anguano, Raynerius Not. de Ecelo, Bonifacius de Formena, Zambonus de Arpo, Acelus Faber, Tiso de Magistro Gostantino, Albricus de Villorba, Joannes Barba, Leo Caierio, Joannes de Appolonio, Federicus Mathei de Ecelino, Alexander Not de Campo Rocolerio, Causa de Bellagranda, Leonardus Not. de Nicoleto, Calzabroca, Franciscus de Busiola, Simeon de Montenara, Libenor Marcii de Mansilo, Albertus Laurentii Notarii de Valio, Vivianus de Joanne sacco, Rolandus Sertor de Castegnedo, Jacobus Peliparius de Fraporta, Deodatus Pistor, Daniel de Masia, Pignocus Notarius, Petus de Lello, Verzellinus de Marco Poya, Valerianus de Domino Zantarello, Bonus Sertor, Dominicus de Molio, Jacobus Zozolus, Symeon de Bertaldino de Villano, Auliverius Frater Rolandi Fabris, Albertus Monarius, Lanzanius de Alfagnano, Princevalus Frater Rizardi, Gerardinus de Ponio, Thomas Nepos Trivisani, Prandus de Prando, Dominicus Notarius Odorici de Biluno, Albertinus Monarius, Peligrinus Vilicus, Pule Sertor, Petrus Monarius, Samuel Beccarius, Joannes Monarius de Silere, Grassellus Tabernarius, Odoricus Caput petenatus, Zanetus de Petro Pegola, Odoricus Beccarius, Laurentius de Porto, Guidotus Bar., Guilielmus Rubeus, Jacobus Frater Linevezi de Franza, Nassimbene de Pocolo, Dominicus de Planezano, Nassimbene Not de Adelardo, Joannes de Pelegrino, Matheus Aulioverìcus filius Joannis de Ponzano, Aucatinus Beccarius, Guiafardus de Lanzanigo, Raynaldinus Beccarius, Leonardus Zancanerius de Castaldello, Bernardus Sertor, Joannes Presbiter, Solarius, Tarvisius de Gareglo, Joannes Joannis de Stevano, Joannes Pan̄, & Casolus, Aucatinus de Marco Rubeo, Federicus Mathei de Ecellino, Nassimbene de Petolo, Nicolaus de Bonavero, Prandus Joannis de Prando, Galvagnus filius qu. Viviani de Penzo, Joannes Meteza Tabernarius, Zambonus filius Jacobi Aurificis. Manfredus de Flamengo, Orsanellus Beccarius, Paganotus de Amignano, Endricus Joannis Badigi, Lunardus Not. de Villanello, Brugnolus Sertor, Clarellus Filius Auliverii de Franza, Zambonus de Spinello, Marquardinus Vezardus, Nicolaus de Cananis Sertor, Confredus Sertor, Varientus de Zerbino Beccarius, Philippus Not. de Nono, Nassimbene filius Benedicti de Calcagnera, Lutardus Faber de S. Vito, Thomasius Beccarius,

carius, Beraldus Calegarius de S. Augustino, Ernasius de Valperto Cadobrino, Bonacursius filius Rolandi, Gnatellus de Resio, Albertus de Mezzano, Albertus Sertor de Molianis, Trivisius Sertor de Roya, Gerus Drapator, Guido de S. Martino, Belinus sertor, Benegotus de Marcello, Vilielmus de Grillo, Stephanus Pistor, Salomonus Pistor, Bartholomeus Caput Milei, Rolandus Calegarius, Bonacursius, Deodatus Pistor, Prinapus de Salomone, Bartholomeus Pinarellus, Adaminus Osbergerius, Bartholomeus Monarius de Silere, Albertus de Dona Vida, Gerardinus de Pezo, Nicolaus Beccarius, Adalpertus de Catis, Joannes de Gostantino de Franco, Manfredus de Beatis de Cambis, Pizolus Sarasini de Pisera, Andreas Calegarius de S. Martino, Morandinus Balisterius, Bonaventura Trombator, Pusileta Butiglerius, Diatemarus Calegarius, Florianus de Domina Madelina, Martinus Bussiola, Bernardus de Solagna, Joannes de Gostantio de Capite Pontis, Andreas Marie levate, Joannes de Castegnedo, Iacobinus Not. de Ardengo, Epo Notarius de Marquardo, Beatus Joannis de Prando, Bartholomeus Not. de lidetta, Forza Sertor, Palmarius Mercator, Joannes de Raynaldo, Joannes de Altibella, Cataldinus Beccarius, Andreas Franrizolus, Bartholomeus de Sano, Zambonus de Prezanso, Ordanus de Nicholetto Not. ambo, Bartholomeus de Casello, Nicolaus de Teneso, Lunardus de Valperto Cadobrino, & Gostantinus filius Pelegrini, juraverunt ad S. Dei Evangelia omnia, & singula predicta firma, & rata habere, & tenere in perpetuum, & nulla ratione, vel occasione, que dici, vel excogitari aliquo tempore contravenire.

Ego Semprebene Coneglanensis de Salomone Notarius Sacri Palatii predictis interfui, & de mandato Domini Potestatis predicti, & totius Consilii, & hominum Coneglani, & dictorum Syndicorum voluntate concorditer scripsi, & in formam publicam reduxi, ad memoriam presentium, & etiam futurorum, signis quoque meis, & nomine roboravi.

Num. XCVI. Anno 1260.

Decreto della Città di Vicenza per fabbricar la Chiesa di S. Corona, e publico assegnamento fatto per quella fabbrica. Ex Archivo Turris Civitatis Vincentiae.

Statuimus & ordinamus quod locus fratrum Predicatorum construatur & edificetur in hora de Collo in Civitate Vincentie, & quod Ecclesia edificetur in eo ad honorem S. Corone & vere Crucis, ubi reponantur reliquie Sancte Crucis & Sancte Corone, & quod Comune Vincentie teneatur hoc anno assignare dictum locum absolute fratribus Predicatoribus.

Item statuimus & ordinamus, quod ad construendum locum Sancte Crucis, & Sancte Corone debeat dare Comune Vincentie quingentas libras denariorum V. a festo Sancti Michaelis sequentis currente millesimo ducentes. sexages. usque ad festum S. Michaelis sequentis milles. ducentes. sexages. primo, & postea omni anno usque ad tres annos per dictos terminos mille libras denariorum V. pro quoque anno. Additum est quod Potestas teneatur pre-

precise solvere predictas quantitates a principio sui regiminis usque per totum mensem maji, ita quod non possint petere parabolam aliquo modo seu absolutionem, quorum denariorum debet poni collecta generalis omnibus personis de Vincentia & Vicentina tam Clericis quam laicis, & quod magistri de Scolis, domini legum, medici, precones, & omnes alie persone exempte debeant solvere de dicta collecta.

Num. XCVII. Anno 1260. 4. Febbrajo.

Il Vescovo di Feltre stabilisce confederazione col Comune di Padova, e resta aggregato per se e successori a quella Cittadinanza.
Ex Historia Feltrensi Antonii Cambrucci ms. lib. III.

In nomine domini Amen. Millesimo ducent. sexagesimo, Indict. III. die IV. intrante februario, Padue in Comuni Palacio, in Camera ubi fit majus consilium, presente D. Tisone de Campo Sancti Petri, Ugolino Advocato, Petro Trapola, Pace Judice, Bonifacio a Solario, Bolango de Anglesco, Tomasino Cavacia, Martino Guido, Henrico Cane, Bartholomeo Alverii Vani de Zaco, & aliis multis; in majori Consilio Comunis Padue ad sonum campane more solito congregato D. Guido de Monte Fojano Potestas Padue de voluntate, consensu & laudatione totius Consilii pro Comuni Padue recepit venerabilem patrem D. Algerium dei gratia Feltrensem & Bellunensem Episcopum, per se & suos successores in Civem & habitatorem Civitatis Padue, pactis & conditionibus infrascriptis, videlicet. Quod ipse D. Episcopus, & successores sui sint Cives Padue, & habitatores, & jurent cittadinantiam Padue, ut D. Patriarcha consuevit jurare, & quod ipse D. Episcopus infra muros civitatis Padue unum palacium edificare debeat usque ad proximum festum Sancti Andree, quod constet mille & quinquaginta libras computato in illis mille & quinquaginta precio terre & domorum, que emerentur arbitrio duorum bonorum virorum, per Potestatem Padue eligendorum, ubi palatium edificaretur. Item in Paduano districtu emere teneatur tot alias possessiones immobiles usque ad annum unum, que constent libras mille, palatium vero & possessiones nunquam possint vendi in toto, vel in parte, nec aliquo modo alienari vel obligari. Item quatuor milites de terris predictis omni anno per octo dies ante festum S. Petri, & per octo dies post habitare debeant in Civitate Padue, qui pro D. Episcopo jurent sequi Potestatem Padue, ut supra dictum est. Item D. Episcopus debeat solvere dacia Comunis Padue pro septuaginta millibus libris, quando alii Cives solverint Comuni Padue. Item quando Comune Padue fecerit exercitum generalem, seu communem, D. Episcopus Feltrensis cum tota sua forcia & virtute exercitum generalem faciet & communem cum Comuni Padue. Si vero Comune Padue aliter fecerit cavalcatam cum militum quantitate, idem D. Episcopus teneatur Comuni Padue servire cum viginti quinque militibus, vel majori summa ad voluntatem D. Potestatis Padue, qui pro tempore fuerit secundum quantitatem militum Padue, qui a Comuni Padue mittentur ad Cavalcatam. Hec quidem omnia D. Episcopus cum tota sua forcia

& omni-

& omnibus viribus facere teneatur contra omnes homines, salvâ fidelitate Ecclesie & Imperii. Item quod inimici Civitatis Padue sint inimici D. Episcopi supradicti, & suorum successorum, & teneatur D. Episcopus eligere semper, vel facere eligi, & habere potestates de Padua in Feltro & Belluno; salvo quod si ipse vellet habere regimen in dictis terris in propria persona, vel aliquem in potestatem vel Rectorem, vel Consulem seu Consules, vel Judices de dictis terris, eligere vel habere liceat, & potestas Padue teneatur ei dare electum de Padua, & Paduana in potestatem & Judicem infra mensem, & quod Paduani habeant mercatum in totâ terra D. Episcopi libere & absolute absque theloneo & pedagio, & procurare debeat D. Episcopus bona fide sicut poterit; ne aliquis illos impediat eundo; & redeundo cum mercato & sine mercato, & quod dictus D. Episcopus non faciat societatem aliquam; vel cittadinantiam cum aliqua Civitate vel homine sine voluntate Consilii Paduani. Hec quidem omnia suprascripta prefatus D. Episcopus juravit attendere & observare in perpetuum. Et D. Episcopus debeat eligere quatuor, vel plures de utraque Civitate; qui juramento suo teneantur facere predicta jurata; & singulis quinquenniis similia juramenta facere renovari. Et D. Episcopus teneatur facere D. Papam, & D. Patriarcham omnia supradicta laudare; & comprobare usque ad festum Sancti Petri, salvo quod potestas Padue; qui pro tempore fuerit de voluntate Consilii majoris Padue possit dare parabolam dicto D. Episcopo de quolibet capitulo ex predictis. Et predictus Episcopus juravit cittadinantiam Padue, & omnia suprascripta attendere, & plene observare. Commune vero Padue teneatur ipsum D. Episcopum, & Civitates suas Feltrensem & Bellunensem, & totam terram suam adjuvare, & manutenere, & jura sua, & Episcopatus sui ad honorem & statum ejusdem D. Episcopi, & Episcopatum servare & defendere bona fide, & sine fraude in his que possidet, vel quasi possidet, contra omnes homines, excepto D. Papa & D. Imperatore, & D. Patriarcha. Item quod homines Feltrenses & Bellunenses, & totius terre D. Episcopi habeant mercatum Padue, in Paduana, & districtu Paduano libere, & absolute; absque tholoneo & Pedagio; & procurare debeat Comune Padue bona fide, ne aliquis eos impediat eundo, & redeundo cum mercato & sine mercato. Item quod inimici D. Episcopi sint inimici Comunis Padue. Hec quidem omnia poni debeant in statutis Comunis Padue, & juramento potestas Padue teneatur observare. Ibique Petrus de Riccio Prett. in manibus D. potestatis nominati & populi Paduani; pro ipso potestate & populo Paduano de laudatione & consensu ipsius potestatis & predicti Consilii juravit omnia hec predicta attendere & plene observare. Zambonus Uberti de predictis fecit instrumentum.

Num.

Num. XCVIII. Anno 1260.

Parte presa nel Consiglio di Bassano per la elezione di un publico precettore, e per la direzione delle publiche scuole. Ex statuto veteri ms. Civitatis Bassani.

Item statuimus & ordinamus, quod nullus audeat retinere scolas in Baxano, nisi magister, qui electus erit per potestatem, & Consilium Baxani, & si quis contrafecerit omni die solvat pro banno Comuni quinque soldos denar. Item statuimus, & ordinamus, quod magister, qui debet retinere scolas in Baxano de Gramatica, & scolares de Baxano, vel aliunde, qui intrabunt scolas ejusdem magistri pro ipso audire, & ipsum audient per octo dies, teneantur solvere ipsi magistro de toto mense, quamvis eum amplius nollent audire: tali vero modo quod scolaris de Gramatica audiens Catum, & a Cato superius teneatur solvere dicto magistro pro quolibet XL. denarios parvorum pro mense, si vero in hospitio permanebit cum magistro, solvat quinque soldos denariorum omni mense pro quolibet, & partem totius anni de hospitio sibi contingenti, & scolares audiens Donatum, & ab inde inferius solvat eidem magistro duos soldos denar. Venetorum pro quolibet mense. Et solvat quilibet scolaris partem de scolis sibi contingente de toto anno, quamvis dictum magistrum noluerint audire, si steterit in scolis per mensem. Et si non solverit magistro, ut dictum est superius, quod potestas, qui erit pro tempore & Consules, si fuerint in Baxano, teneantur & debeant constringere scolarem vel patrem, aut illos de familia ipsius ad dictam solutionem faciendam magistro predicto, questione aliqua non obstante dicto ipsius magistri sine aliqua probatione fidem penitus adhibendo. Et quod dictus magister nullum scufium vel collectam solvere vel facere teneatur. Additum est in MCCLXVII., quod omnes homines de Baxano volentes mittere suos filios ad scolas, teneantur & debeant eos mittere ad scolas magistri electi pro Comuni Baxani preter duos pueros parvos, qui possint ire cum presbiteris occasione ferendi cruces, & turribulum, & qui contrafecerit, amittat pro banno Comuni quinque soldos pro quolibet, & qualibet die.

Num. XCIX. Anno 1260. 13. Marzo.

Giovanni Vescovo di Ceneda essendo in Venezia conferma a Guecello da Prata i feudi che i suoi predecessori avevano avuto dalla Chiesa Cenedese. Dalla dissertazione ms. sopra il dominio temporale dei Vescovi di Ceneda.

In Christi nomine amen. Anno Nativitatis ejusdem MCCLX. Indict. III. die XIII. intrante mense martii, presente magnifico D. Rainerio Geno D. G. Illustre Duce Venetiarum, Bombaro Canonico Concordiensi, Leonardo Plebano Zopole & aliis. D. Guecello de Prata presentavit se venerabili patri D. Joanni D. G. Cenetensi electo, dicendo & requirendo ab eo, sicut debet vassallus a domino requirere, ut feudum quod habuit, & habet ab ejus predecessori-

ribus, eidem confirmare dignaretur, ac ipsum deberet de ipso
udo, ficut habuerat investire. Qui dominus electus ibidem ref-
ondit, & dixit quod non intelligebat, & quod nolebat, quod
latio temporis eidem D. Guecelloni prejudicaret in aliquo, quam-
uam ipsum non investiret ad presens, quoniam cum de tali vaf-
llo gauderet, ipsum D. Guecellum de Prata de ipso feudo suo
co & tempore plenius investibit. Actum in Venetiis in platea
alatii ducatus.

Ego Corradus de Joanne facri pal., & Comunis Venetiarum not.
interfui & rogatus fcripsi.

Num. C. Anno 1260. 19. Giugno.

*c est forma instrumenti & contractus facti & celebrati inter Comu-
ne Venetiarum & Vincentie super quarantesimo, Teloneo, Muda &
Pedagio.* Ex Archivo Turris Vincentie in lib. Statutorum statuto
1264. lib. 4. p. 84. Rubr. de modo & forma quadragesimi de Venetiis.

In Christi nomine amen. Anno nativitat. ejusdem milles. ducent.
xages. Ind. tertia menfe junii die XII. exeunte, presentibus no-
libus viris Marcho Bragadino, Leonardo Mucenico, Marco Bar-
rico, Johane Belegno, & Marcho Maripetro tunc Consiliariis D.
ucis, Marcho Geno, Jacobo Basilio, Antonio Superanzo, Mari-
Gisii & aliis pluribus; existente magnifico Viro D. Rainerio Ze-
dei gratia illustri duci Veneciarum. Cum ex antiqua & appro-
ta consuetudine tempore irrecordabili observata per homines
ncencie & districtus dacium quadrantesimi in Veneciis solveretur,
alia pedagia sive dacia apud confinia, que per custodes Venetos
is de Vincentia tollebantur, miserunt Venetias Potestas & Comu-
Vincentie nobilem & prudentem virum D. Xoinum judicem de
va de Braganciis per ipsum Potestatem & Comune Vincentie ge-
ralem ad hoc findicum constitutum, ficut patet de sindicaria in-
umento publico, cujus tenor inferius denotatur, qui sindicus
parte ipsius Potestatis & Comunis Vincentie cum instantia &
ecibus requisivit, quod per eundem D. Ducem & ejus consilium
tum dacium & alia pedagia que apud dicta confinia per Comu-
Venetiarum hominibus Vincentie tollebantur, deberent remitti,
m idem Potestas & Comune Vincentie parati essent dacia omnia
civitate Vincentie & districtu remittere & relaxare secundum
ius beneplacitum voluntatis. Super quibus tractatu habito, &
iberatione diligenti tandem de predictis & super predictis pactum
itit, ficut denotatur inferius confirmatum. Promisit namque
tus findicus nomine potestatis & Comunis & hominum Vincen-
eidem D. Duci recipienti nomine Comunis & hominum Vene-
rum, quod homines Venetiarum erunt & habebuntur de cetero
vi & fecuri cum personis & rebus in Vincentia & districtu Vin-
tie eundo, stando, & redeundo, & quod hominibus Venetiarum
Vincentia, nec in districtu Vincentie nullum dacium, tholoneum,
male ablatum auferretur de mercationibus vel rebus eorum ullo
do per Comune Vincentie, feu per specialem personam eccle-
ticam vel mundanam. Preterea habebunt homines Vincentie o-
es personas & homines de quacunque civitate & parte venien-

tes Venecias vel de Veneciis redeuntes salvos & securos cum personis, mercationibus & rebus eorum eundo, stando & redeundo, nec eis vel alicui eorum dacium vel tholoneum vel male ablatum auferretur de aliquibus mercationibus & rebus quas conduxerint vel portaverint in tota fortia vel districtu Vincentie ullo modo per Comune Vincentie seu per singularem personam ecclesiasticam vel mundanam exceptis civibus Vincentie, qui per Comune Vincentie pro inimicis & forbannitis habentur, quibus nulla per hoc pactum prestantur per Comune & homines Vincentie securitas vel fiducia ullo modo. Promisit insuper dictus Sindicus nomine Comunis & hominum Vincentie eidem D. Duci recipienti nomine Comunis & hominum Veneciarum, quod homines Veneciarum, & alii Venecias venire volentes libertatem habebunt emendi lignamina de districtu Vincentie, & conducendi aliunde per districtum Vincentie libere sine aliquo dacio vel impedimento secundum voluntatem eorum; & quod icirco per Comune & homines Vincentie nequaquam fuerint impediti. Ex alia quidem parte antedictus D. Dux nomine suo & Comunis Veneciarum promisit ipsi Sindico recipienti nomine Comunis & hominum Vincentie, quod homines Vincentie erunt & habebuntur de cetero in Veneciis & districtu liberi & securi eundo, stando, & redeundo cum personis, mercationibus, & rebus eorum, & eis omnibus & cuilibet eorum remisit dacium quarantesimi & alia pedagia, que apud confinia, que per custodes Veneciarum custodiuntur per Comune Venetiarum hinc retro hominibus Vincentie tollebantur. De quo quidem dacio quarantesimi, & di pedagiis nequaquam debeant de cetero molestari, exceptis rebus de ultra montes, que per ipsos de Vincentia seu per alios Venecias portarentur, de quibus solvi debeat dacium quarantesimi per Comune Veneciarum constitutum, excepto sale, de quo accipi debet dacium, quod per Comune Venetiarum fuit constitutum, exceptis rebus que trahi de Veneciis per graciam conceduntur.

Forma quidem Sindicarie talis est. Anno dom. MCCLX. Indict. III. XII. intrante junio, in palatio Comunis, presentibus D. Joanne Paulo judice Assessore D. Potestatis Vincentie, D. Guarino de Padua milite dicti Potestatis, Gerardino Not. qu Augustini de Arcignano, Clariono Not. de Calderariis, Carlasario Not. Panencorpi, & aliis. In pleno Consilio quadringentorum Civitatis Vincentie ad sonum campane voce preconia more solito congregato D. Aicardinus de Litolfo Vincentie Potestas de voluntate & parabola, ac consensu totius Consilii ibi presentis, & omnes de Consilio universaliter & singulariter, fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt D. Xoinum judicem de Ripa de Breganciis suum certum nuncium, procuratorem, ac Sindicum ipsius Comunis generalem ad faciendum pacta, promissiones, & obligationes serenissimo D. Duci Veneciarum, & ab ipso, & a Comune, & hominibus Venetiarum recipiendum pacta, promissiones, & obligationes ad invicem, promittens dictus D. Potestas, & omnes de Consilio Vincentie quidquid dictus procurator & Sindicus fecerit in predictis, & in omnibus, que circa predicta necessaria videbuntur firmum & ratum habere & tenere, & non contra venire, sub obligatione omnium suorum bonorum & bonorum dicti Communis.

Num.

Num. CI. Anno 1260. 26. Giugno.

Istrumento di donazione fatta alla Chiesa d'Aquileja da Gabriele e Vecelletto da Prata a nome di Vecellone loro padre per essere rimessi in grazia del Patriarca. Copia tratta da antica pergamena dal nob. Sig. Conte Enea di Porzia.

In nomine Christi amen. Anno a Nativitate ejus milles. ducento sexages. tertia Ind. apud civitatem in Palatio Patriarchali in plena curia die quinto exeuntis mensis junii presentibus D. Leone Cumano, & Alberto dei gratia Concordiensi electis, Johanne Archidiacono Aquilegensi & Johanne S. Stephani Aquilegensis, & Berengero S. VVolrici prepositis, Bertoldo preposito Concordiensi, Guarnero de Cucanea Canonico Aquilegensi, & Magistro Nicolao de Lupico D. Patriarche Capelano & Artuico da Porcillis, Conone de Moriccio, Johanne de Cucanea, Clyzoio de Mels, Francisco de Pinzano, Petro de Attens, Pezemano de Regonea, Guarnero de Portis, Andrea de Cavasso, Francisco de Colmalisio Castaldione Utini, Johanne de Ruinate Castaldione Civitatensi, & ... . testibus ad hoc vocatis, & aliis multis. D. Gabriel & VVeczeletus de Prata constituti procuratores ad hoc per D. VVeczelonem patrem eorum, sicut apparebat per quoddam publicum instrumentum confectum sub anno mill. ducent. sexages. Ind. III. die quintodecimo exeunte junio apud Pratam in Camino..... VVeczelonis per manum Viviani Notar., a me infrascripto Not. visum & lectum, nomine dicti D. Vecelonis patris eorum, ac etiam nomine ipsorum, propter graves offensas & enormes injurias illatas Venerabili Patri D. Gregorio dei gratia Patriarche & Ecclesie Aquilegensi, ac toti terre Forijulii per ipsos D. de Prata & suos quo ..... Ezelino de Romano, Ecclesie Romane & Aquilegensis Ecclesie, ac aliis infidelibus ipsius D. Patriarche & ..... Aquilegensis Ecclesie contra honorem ipsorum & statum totius terre dapnabiliter inherendo ut gratiam ejusdem D. Patriarche quam perdiderant possent adipisci, fecerunt cessionem, concessionem, donationem, & datam libere mere & pure ac absolute eidem D. Patriarche Aquilegensi in manibus ejus recipienti pro se, suo nomine, ac successorum suorum & Ecclesie Aquilegensi de Castro & loco S. Steni a Villa Corbolonis & ab inde inferius usque ad mare, & de omnibus Villis possessionibus & terris cultis & incultis, campis, pratis, decimis, pascuis, silvis, venationibus, piscationibus, jurisdictionibus, advocatiis, molendinis, paludibus, aquis, aquarum ductibus, & universis aliis & singulis juribus quocumque nomine pertinentibus ad eos, & homines eorum de masnada in Castro & locis predictis & eorum pertinentiis & adjacentiis ex utraque parte fluminis liquentie, cum introitu & exitu suis, atque cum omni jure & actione reali & personali, utili & directo, predictis omnibus & sibi pro eis in integrum pertinentibus. Fecerunt etiam cessionem & concessionem donationem & datam similes de possessionibus, Villis, terris cultis & incultis, campis, pratis, decimis, pascuis, silvis, venationibus, piscationibus, paludibus, jurisdictionibus, advocatiis & universis aliis omnibus juribus que tam dictus pater eorum, quam ipsimet, & eorum homines de masnada habent vel visi sunt aut videntur habere .... eis

 aut

aut villis Turris & latisane quocumque modo ad eos & eorum homines predictos in locis aut Villis........ Dantes proprium pro proprio & feudum pro feudo. Et promittentes nihilominus cessionem, concessionem, donationem, & datam hujusmodi firmas & ratas habere & tenere, & nullo umquam tempore contravenire vel facere aliqua ratione & occasione vel causa, easque manutenere, defendere, guarentare, ac conservare in jure prefato Dom. Patriarche successoribus ejus & Ecclesie Aquilegensi per se suosque heredes contra omnem hominem & personam cum obligatione bonorum suorum omnium mobilium & immobilium presentium & futurorum ad pignus, & omnia & singula supradicta & quodlibet........ observare perpetuo sub pena dupli minus quinque solidis Venetis parvulorum secundum quod predicta bona nunc valent vel aliquo tempore fuerint meliorata in consimili loco. Salvo quod si aliqua de predictis per bone memorie D. Bertoldum Patriarcham, & per supradictum D. Gregorium Patriarcham Aquilegensem, olim aliquibus fuerint concessa aut data quod guarentare aut defendere nullo modo teneantur. Renunciaverunt quoque dicti D. Gabriel & VVeceletus procuratorio nomine dicti patris eorum & nomine suo & heredum eorum omni legis & juris auxilio statuto consuetudini laudo & judicio, & omni actioni & defensioni sibi competentibus & competituris, & aliis omnibus juribus quibus contra predicta vel aliquod predictorum se possent defendere aliquatenus & tueri. Qua pena soluta vel non predicta omnia & singula ...... in sua omni tempore firmitate perdurent. Et dederunt eidem D. G. Patriarche............ D. Petrum de Attens ut eum vel nuncium ejus in tenutam predictorum induceret corporalem.

Ego Johannes de Lupico Sacri Imp. Publicus Not. hiis presens interfui & rogatus scripsi in formam publicam reducendo.

Num. CII. Anno 1260. 8. Agosto.

Transazione seguita fra Azzo Marchese d' Este e il Comune di Padova per Este, Calaone, Montagnana ec. Dalle Antichità Estensi P. II. pag. 14.

In nom. domini Jesu Christi amen. Anno ejusdem Nativ. mille ducentes. sexages., Indict III., Paduc die dominico VIII. intrant Augusto, in generali Consilio congregato in palatio Comunis Padue tempore Alexandri Pape, presentibus testibus venerabilibus patribus D. Johanne de Forzate Episcopo Paduano, fratre Bartholomeo Episcopo Vicentino, Nobili viro D. Stephano dei gratia Duce Sclavonie, D. Arimondo de Bononia Doctore Legum, & Bartholameo judice de Novolono, Andrea Azonis judice Parmensi, Aldigeri de Fontana, Guizardo de Lendenaria, Rufino de Zanicallis de Mantua, Oprandino de Capharis de Mantua, fratre Antonio Vicecomite Rodigii & aliis. Cum questio seu controversia esset & discordia inter Comune Padue, & D. Pacem judicem Sindicum ipsius Comunis ex una parte, & nobilem virum D. Azonem, Dei & Apostolica gratia Estensem, & Anconitanum Marchionem ex altera occasione jurisdictionis &..... ipsius infrascriptarum terrarum, videlicet Est, Cerri, Calaonis, & Ville Calaonis, Scodosie, Curi

So-

Solexini, Plebatus Ville, cum omnibus terris pertinentibus ad ipsam Scodosiam, Curiam Solexini, & Plebatum Ville; nomina quarum terrarum sunt hec: Est, de Scodoxia Gazolum, Vigizolium, Pexum, Miaynum, Saletum, Montagnana, Treconta, Sansalvarum, Orbana, Merlaria, Casale, & Altadhuria; de Curia Solexini Solexinum, Vescovana, Sancta Lena, & Sancta Catelina; de Plebatu Ville Villa, Carmignanum, Passiva, Ancaranum, Coreza, & Finale. Ex eo quod dictum Comune Padue, & dictus Sindicus dicebant dictas terras ad se pertinere & pertinere debere, & jurisdictionem habere in dictis terris, & hominibus dictarum terrarum. Quod dictus D. Marchio inficiabatur & dicebat ad se pertinere debere. Volentes predicti litibus & sumptibus parcere, ad honorem Dei & Beate Virginis Marie, & omnium Sanctorum, & ad bonum & pacificum statum Comunis Padue, & dicti D. Marchionis, & ut amicitia inter eos semper conservetur illesa, dictus Sindicus existens in Consilio Comunis Padue de voluntate ipsius Consilii, & dictus Dom. Marchio ad talem concordiam, pactum, transactionem venerunt, videlicet. Quod dictus Dom. Marchio, & sui heredes & successores habeant in omnibus & singulis supradictis terris & hominibus dictarum terrarum, & bonis earum, scilicet Est, Scodoxie, Curie Solexini, plebatus Ville, & earum terris supradictis, & in Cero & Calaone, & Villa Calaonis, que per Comune Padue eidem D. Marchioni de speciali gratia conceduntur, omnem jurisdictionem, & plenitudinem potestatis, tam in Civilibus quam in criminalibus causis, tam in cognoscendo, quam in puniendo, ad suam liberam & omnimodam voluntatem; & omnia possit facere in dictis terris & hominibus dictarum terrarum, & eorum bonis, que sibi placuerint: exceptis capitulis & articulis infrascriptis, que excipiuntur ab hiis, que superius generaliter scripta sunt, secundum modum & formam inferius denotatam. Et si quam jurisdictionem, vel jus habet Comune Padue in dictis terris & hominibus dictarum terrarum, seu potestatem, dat & concedit dictus Sindicus nomine dicte transactionis ipsi D. Marchioni, recipienti pro se, & suis heredibus, omne jus, omnemque actionem, jurisdictionem & potestatem, quod & quam habet, vel habere posset Comune Padue in predictis locis, & terris, & hominibus, & bonis eorum. Renuncians dictus Sindicus eidem Dom. Marchioni omni juris potestati, jurisdictioni, quod & quam habent, vel habere possent in predictis locis, & terris, & hominibus, & bonis eorum Comune Padue, & ipse D. Marchio, & sui heredes & successores sint immunes a dicto Comuni ab omnibus muneribus, oneribus, gravaminibus, prestationibus, & collectis. Ita etiam quod ipse D. Marchio possit hec omnia facere & imponere in dictis terris ad suam voluntatem, salvis semper omnibus & singulis Capitulis infrascriptis. Promittens ipsi D. Marchioni stipulanti pro se, suisque heredibus predictus Sindicus nomine & vice dicti Comunis, quod dictus Sindicns seu Comune Padue nullam dacionem, cessionem, alienationem fecit de dictis juribus, jurisdictione, potestate in aliquam personam vel universitatem, & si quam fecisset, vult eam esse cassam, & irritam, & non valere & promisit predictus Sindicus se facturum & curaturum, quod illa persona vel universitas, in qua reperiretur facta aliqua cessio, vel alienatio de predictis, vel aliquo predictorum a predicto Comuni de dictis ju-

 ribus,

ribus, jurisdictione, & potestate, quod nullam questionem movebit de jure vel de facto ipsi D. Marchioni, vel suis heredibus; & quod Comune Padue cessionem factam D. Marchioni ratam habebit.
Et hec omnia predicta & singula debent fieri & observari, salvis Capitulis inferius annotatis, & hiis que continentur in eis. Que Capitula sunt ista. Quod si aliqua ferita, vel scapilatura facta fuerit per homines supradictarum terrarum, vel aliqua violentia illata fuerit alicui Paduano, qui non sit habitator dictarum terrarum, cum armis vel sine armis, ita quod non audeat laborare & colere suas terras positas in terris predictis, Potestas & Comune Padue cognoscere & inquirere debeant de ipso maleficio, & punire delinquentes. Item quod dictus D. Marchio subjaceat cum omnibus predictis terris Comuni Padue in exercitibus & cavalcatis. Item quod ponet equos in dictis terris, secundum quod ponetur Padue. Item quod dabit nomine Collecte, seu Dacie, illam pecunie quantitatem, quam D. Marchus Quirinus Potestas Padue dicet. Item quod de debitis ubilibet contractis ante potestariam D. Marini Badoari de Venetiis fiat solutio creditoribus per homines de Est, Montagnana, Solexino, & Vescovana in hunc modum, videlicet, quod dare teneantur suis creditoribus libras tres pro centenario, & in ratione centenarii, & pro anno & in ratione anni, quatuor annorum preteritorum. Et fiat solutio usque ad festum omnium Sanctorum proxime venturum. Quod si non solverint, ex tunc Potestas Padue cogat eos ad solutionem sortis secundum formam instrumentorum. Pro tribus vero annis venturis a Kalendis Augusti proxime elapsis in antea fecit solutio creditoribus de libris septem pro centenario, & in ratione centenarii, pro anno & in ratione anni, per homines de Est, Scodexia, Curia Solexini, & Plebatu Ville, Cerro & Calaone, & Villa Calaonis. Et fiat dicta solutio usque ad festum Pasche. Quod si non solverint ad sortem solvendam juxta formam instrumentorum per Potestatem Padue compellantur. De debitis vero contractis a tempore D. Marini Badoarii citra usque nunc, cogantur venire Paduam ad rationem suis creditoribus faciendam; & de ipsis Potestas Padue faciat rationem, sicut facit de aliis Civibus Paduanis. De hiis vero debitis, que amodo contrahentur a die hujus contractus in antea, fiat ratio, ubi se obligaverint conveniendi, & sicut se obligaverunt. Item quod dictus D. Marchio faciet rationem in dictis terris hominibus Padue, & Paduani districtus, qui non sint habitatores predictarum terrarum, secundum leges & jura, & secundum quod fiet Padue, secundum formam statutorum Padue. In aliis autem omnibus hominibus, & personis dictus D. Marchio possit procedere secundum formam juris. Item quod victualia, & negociaciones interdictas Padue, per dictas terras transire non permittat; salvo quod si ipse faceret portari bladum aliunde quam de Paduano districtu, ipse possit illud bladum mittere quocunque voluerit, preterquam ad inimicos Comunis Padue. Item quod omnia banna & interdicta, que facta fuerint Padue de predictis negociatoribus & victualibus, ipse ea faciet in predictis terris, & ea faciet observari, sicut Padue servabuntur. Item quod omnia victualia, & omnes negociatores possint, & debeant secure venire Paduam per dictas terras, & a Padua transire per dictas terras sine aliquo Dacio, Tholoneo, aut portatico, videlicet si mercatores seu conductores erunt Paduani,

vel

vel Paduani districtus, seu Veneti, qui non sint habitatores dictarum terrarum. Item quod si aliqui de Padua dederint de terris suis in solutum creditoribus, vel pecuniam pro debitis D. Marchionis, vel pro aliquo de dictis terris, eodem modo dare debeat de suis, & facere dare per homines de dictis terris in solutum eisdem. Item quod ipse & homines de terris predictis jurabunt sequi potestatem Padue secundum formam predictam. In omnibus autem aliis, exceptis Capitulis predictis, idem D. Marchio in predictis terris habeat plenam jurisdictionem tam in civilibus, quam in criminalibus secundum formam supradictam, servatis modo & forma, que in suprascriptis capitulis continentur.

Et promisit & juravit dictus Sindicus nomine & vice dicti Comunis ipsi D. Marchioni stipulanti pro se suisque heredibus, quod hec omnia & singula supradicta ponentur in statutis Comunis Padue; & statutum fiet de hiis, & perpetuo erit in dictis statutis; & pro statuto semper servabitur per Comune & homines Padue, sive reperiretur scriptum in statuto, sive non. Et quod Comune Padue faciet singulis annis jurare potestatem Padue seu Rectorem, qui pro tempore fuerit, faciet successorem suum jurare hec omnia ita facere & servare; & potestas vel Rector, qui contra fecerit, sit condepnatus ipso jure in libris mille; & quod pro potestate amplius non habeatur per Comune & homines Padue. Et Potestas sequens seu Rector teneatur auferre ei & exigere dictam condepnationem ab eo. Et hec omnia & singula promisit & corporaliter juravit predictus Sindicus per stipulationem ipsi D. Marchioni, stipulanti pro se & suis heredibus & successoribus attendere & observare sub pena trium millium marcharum argenti cum obligatione bonorum dicti Comunis, & dampnorum & expensarum refectione. Que pena totiens committatur in singulis Capitulis, quociens contrafactum fuerit contra predicta, vel alterum eorum, salvis omnibus & singulis capitulis suprascriptis. Et hec promisit dictus Sindicus, non obstante aliquo statuto facto vel faciendo, quod fieri non possit deinceps quod obviaret predictis vel alicui predictorum in aliquo. Quod si fieret, ipso jure promisit nullum esse & cassum & vanum. Quam transactionem & pactum & omnia & singula supradicta promiserunt predicti per stipulationem vicissim inter se, scilicet predictus Sindicus Comunis Padue Sindicario nomine pro ipso Comuni, ut constat de Sindicatu per instrumentum Sindicarie factum per manum magistri Dominici Not. Comunis Padue, & subscriptum manu Petriboni de Ferraria Not. dicti D. Marchionis, & scriptum manu ipsius Petriboni, & subscriptum per ipsum Magistrum Dominicum, promisit & juravit corporaliter tactis sacrosanctis Evangeliis ipsi D. Marchioni, stipulanti pro se suisque heredibus & successoribus. Et ipse D. Marchio ipsi Sindico stipulanti nomine & Vice Comunis Padue dicti, omnia & singula predicta observare promisit, & non contravenire, vel venire facere, beneficio restitutionis, vel alio quolibet jure, de jure vel de facto sub pena predicta, & obligatione bonorum Comunis predicti, & bonorum dicti D. Marchionis, & dampnorum & expensarum refectione. Que pena tociens committatur, quociens contrafactum fuerit, omnibus & singulis predictis in sua firmitate manentibus. Et sic predictus D. Azo Estensis Marchio juravit .... Potestatis Padue secundum formam Capitulorum supradictorum, & in eo

quod in dictis Capitulis continetur. Et de hiis omnibus debeant fieri duo instrumenta, unum scriptum per me Petrumbonum Not. D. Marchionis, & subscriptum manu magistri Dominici Notar. sigilli Comunis Padue, & aliud scriptum per dictum Magistrum Dominicum, & subscriptum per me Petrumbonum Not.

Ego Petrus bonus de Ferraria magistri Vitalis Muratori filius &c.
Ego Magister Dominicus professor Artis Gramatice &c.

Num. CIII. Anno 1260. 28. Agosto.

I Vicentini eleggono Jacobinazzo in loro Sindico e procuratore per compromettersi in Marco Quirini Podestà di Padova per le loro pretese sopra Bassano. Ex Archivo Turris Civitatis Vincentiæ.

Anno dom. milles. ducent. sexages. Ind. tercia die sabbati IV. exeunte Augusto in palacio Comunis Vincentie, presentibus Dom. Benevenuto de Zauzis, Joanne Pauli, Zilio Petri Pizoli judicibus, & Assessoribus potestatis Vincentie, Alberto D. Thomaxii de Berica, & Clarione Not. Calderarii, & aliis. Ibique in pleno Consilio quadringentorum Comunis Vincentie ad sonum Campane, & voce preconia more solito congregato D. Aicardinus de Lytolfo Vincentie potestas de voluntate & consensu omnium de Consilio singulariter requisitorum, & omnes de dicto Consilio unanimiter, & concorditer cum eo fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt Jacobinacium Not. qu. Johannis Pizige suum & sui Comunis Nuncium, Sindicum, & Procuratorem generaliter ad compromittendum in D. Marchum Quirinum potestatem Padue tanquam in Arbitrum, & Arbitratorem, & amicabilem compositorem de omnibus questionibus & litibus, juribus, racionibus, honoribus, jurisdictionibus, consuetudinibus, & de omnibus injuriis, & offensionibus, dapnis datis & malevolentiis hactenus contractis inter homines Vincentie, & homines Comunis Baxani, & ad obligandum sub certa pena homines & bona Comunis Vincentie, & ad recipiendas obligationes Sindici Comunis Baxani, & ad audiendum arbitrum, & arbitratum, laudum, & diffinitionem, quam & que dictus D. Marchus dixerit, laudaverit, diffinierit, & arbitratus fuerit inter Comune Baxani ex una parte, & Comune Vincentie ex altera parte, & ad confirmandum & ratificandum & omologandum omnia quecunque fuerint per ipsum D. Marchum laudata, deffinita, & arbitrata inter predicta Comunia, & ipsorum Comunium Sindicos, & ad jurandum in animabus omnium hominum de Vincentia omnia supradicta, & alia omnia quecunque fuerint terminata per ipsum D. Marchum arbitrum, arbitratorem, & amicabilem compositorem semper firma tenere, & generaliter ad omnia singula facienda, peragenda, & complenda, que fuerint necessaria in predictis & circa predicta, promittentes mihi Not. stipulanti pro omnibus, quorum interest, & interfuerit cum obligatione omnium bonorum Comunis Vincentie omnia quecunque dictus Sindicus, & Actor fecerit firma & rata habere & tenere, & non contravenire.

Ego Petrus Belgarzonis de Molentino Not. sigilli Comunis Vincentie D. Friderici Roman. Imper. interfui & scripsi.

Num.

Num. CIV. Anno 1260. 6. Settembre.

I Bassanesi eleggono Pietro Torengo in loro Sindico e Procuratore per compromettersi in Marco Quirini Podestà di Padova.
Ex Archivo Turris Civitatis Vicentiae.

Anno dom. milles. ducent. sexages. Indict. tercia die Lune sexto intrante septembri in Burgo Baxani in Sala domus Comunis de Baxano, presentibus Aldinello Not. filio Jacobini Not., & Clarelo Not. qu. Bonoti Not., & Bonomo Not. qu. Zufredi, Fabiano Not. qu. Thobaldini Not. Jacobino Not. filio Johannis de Maristela, Nigro Not. qu. Tealdi Garzeto qu. D. VVarnerii, Benedicto Cuzata, Simeono qu. Johannis de Aurilia, & aliis. In generali Consilio & plena Arenga Baxani ipsis Consilio & Arenga ad sonum Campane voce preconia, & more solito congregatis Vivaldus qu. Pareti, Petrus Scudacolle, Pax Andolfi, Totus Not. filius Zambelli Consules Baxani de voluntate & consensu omnium Consilii, & Arenge perquisitis voluntatibus singulorum, & ipsi omnes de Consilio & Arenga nomine Comunis, & universitatis, & hominum de Baxano fecerunt & ordinaverunt suum Sindicum & actorem D. Petrum qu. Dom. Pasqualis de Torrengo ad compromittendum in D. Marchum Quirinum potestatem Padue, tanquam in arbitrum & arbitratorem, & amicabilem compositorem de omnibus questionibus, & litibus, juribus, actionibus, honoribus, consuetudinibus, & de omnibus injuriis, & offensionibus, dapnis datis, & malevolenciis hactenus contractis inter homines Baxani, & homines Comunis Vincentie, & ad obligandum sub certa pena homines & bona Comunis Baxani, & ad recipiendas obligationes Sindici Comunis Vincentie, & ad audiendum arbitrium, & arbitratum, laudum, & diffinitionem, quam & que dictus D. Marchus dixerit, laudaverit, diffinierit, & arbitratus fuerit inter Comune Vincencie ex una parte, & Comune Baxani ex altera; & ad confirmandum, ratificandum, & omologandum omnia quecunque fuerint per ipsum D. Marchum laudata, diffinita, arbitrata, inter predicta Comunia, & ipsorum Comunium Sindicos, & ad jurandum in animabus omnium hominum de Baxano omnia supradicta; & alia omnia & singula facienda, peragenda, & complenda, que fuerint necessaria in predictis, & circa predicta. Promittentes mihi Not. stipulanti pro omnibus, quorum interest & interfuerit cum obligatione omnium bonorum Comunis Baxani omnia quecunque dictus Sindicus, & actor fecerit, firma, & rata habere, nec contravenire.

Ego Guillielmus Jacobini D. Federici Romanorum Imperatoris Not. interfui, & hec inde scripsi.

Num.

Num. CV. Anno 1260. 8. Settembre.

Istrumento del compromesso, che fanno i Procuratori di Vicenza e di Bassano in Marco Quirini. Ex Archivo Turris Civitatis Vincentiae.

In nomine dei Eterni amen. Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentesimo sexagesimo, Indict. tercia, die Mercurii octavo intrante septembre, presentibus D. Sperono, & Thomasio judicibus, & accessoribus Potestatis Padue, Buzacharino Legum doctore, Pace Zambono de Doto judicibus & aliis. Padue in Liago domus potestatis. Cum homines & Comune Baxani, qui diu steterunt in manibus & fortia perfidorum Ecelini, & Alberici fratrum de Romano vellent venire ad partem Ecclesie, & se ad ipsam Ecclesiam transferre, se ipsos & omnia sua dederunt in manibus & fortia potestatis Padue, qui tunc erat, & hominum de Padua, & Communancie Civitatis Padue & Ancianorum ipsius Communancie, qui eos receperunt salvis omnibus juribus Civitatis & Comunis Vincentie. Unde ortis questionibus inter Comune Vincentie ex una parte, & homines Baxani & Comune ipsius ex altera, occasione jurisdictionis, & subjectionis, quibus Comune Vincentie dicebat terram, & homines Baxani sibi subjicere debere. Tandem utrumque Comune tam Vincentie, quam Baxani per Sindicos ad hoc specialiter ab utrisque Comunibus constitutos, unum scilicet Jacominum Notarium qu. Johannis Pizige Comunis & universitatis Vincencie, ut constat in carta Sindicarie visa & lecta ibidem facta manu Petri Belgarzonis Not. sigilli Comunis Vincentie; & alium scilicet Petrum not. qu. Pasqualis Comunis & hominum de Baxano, ut constat de carta sindicarie visa & lecta ibidem facta manu Guilielmi Jacobini. Dicti Sindici nomine ipsarum universitatum, & hominum ipsarum terrarum compromiserunt in D. Marcum Quirinum honorandum potestatem Padue, tanquam in arbitrum, & arbitratorem, & amicabilem compositorem sub pena mille marcharum argenti pro quolibet Capitulo, que totiens committatur, quotiens ventum fuerit contra ea, que dictus D. Marchus arbitratus fuerit inter ipsos de omnibus jurisdictionibus, honoribus, subjectionibus, exerciciis, & usibus jurisdictionum, consuetudinibus, & exerciciis ipsarum consuetudinum, & de omnibus injuriis, offensionibus, malevolentiis, & lesionibus, & usque ad hec tempora habitis, factis, & contractis inter predicta Comunia, & homines predictarum universitatum. Ut ipse D. Marchus possit inter ipsa Comunia arbitrari, sententiare, definire, & laudare, & omnia & singula dicere & pronunciare inter predictas partes, & Sindicos nomine & vice ipsarum universitatum, scilicet Civitatis Vincentie, & Comunis Baxani pro sua voluntate, & libero & mero arbitrio sibi dato. Quam penam dicti Sindici sibi ad invicem stipulaverunt, & ipsi D. Marcho cum obligatione bonorum ipsorum Comunium, & universitatum promiserunt renunciare omnibus juribus, racionibus, & alegacionibus, que & quas dicti Sindici, & dicta Comunia ad ipsum Laudum, & arbitrium dicere vel opponere possent aliquo modo vel jure, seu ingenio ab eis, vel ab aliquo alio, vel aliquibus, qui causam haberent ab eis. Pa-

ctus

tus facientes sibi ad invicem sub pena predicta, quod ea que di-
ctus dominus Marchus laudaverit, deffinierit, & arbitratus fuerit
semper firma, & rata habebuntur, & tenebuntur per Comunia,
& Universitates, & homines ipsarum Universitatum, qui nunc
sunt, & pro tempore fuerint. Et quod incontinenti predictum
laudum, deffinitionem, arbitratum jam dicti domini Marchi con-
firmabitur, laudabitur, & approbabitur, & emologabitur omnia
& singula quecunque ipse inter ipsa Comunia, & Universitates
laudaverit, deffinierit, & arbitratus fuerit pacto renunciacionis,
quod non dicetur laudum, deffinitionem, & arbitratum ipsius do-
mini Marchi iniquum, & reducendum ad arbitrium boni viri.
Ego Johannes de Tardivello Sacri Palatii not. interfui, scripsi,
& roboravi rogatus a sindicis supradictis.

Num. CVI. Anno 1260. 9. Settembre.

Sentenza di Marco Quirini Podestà di Padova nella questione tra Bassano e Vicenza. Ex Archivo Turris Civitatis Vincenciae.

In nomine dei eterni. Anno ejusdem nativitatis millesimo du-
centesimo sexagesimo Ind. tercia die Jovis nono intrante Septem-
bri; presentibus dominis Speronio, & Thomaxio Judicibus, &
Assessoribus Potestatis Padue, Johanne Teupolo a Sancto Paulo
de Veneciis, Jamno Lando de Veneciis, Pace judice, Gabriele
Guidonis de Nigro Judice, Hengulfo domini Pomedeli, & aliis
multis, Padue in hiago domus Potestatis Dominus Marchus Qui-
rinus Podestas Padue arbiter, & arbitrator, & amicabilis compo-
sitor ad honorem Dei & gloriose virginis Marie pro bono pacis &
concordie Comunis, & Universitatis Civitatis Vincentie, & Co-
munis & hominum de Baxano, & pro pacifico statu Padue, &
Vincentie, ac tocius Marchie taliter laudavit, deffinivit, & ami-
cabiliter arbitratus fuit inter Comune & Universitatem Civitatis
Vincencie, & Comune & Universitatem Baxani, ac inter homines
ipsorum Comunium & Universitatum, videlicet quod Comune
Vincencie habeat, & habere debeat Castrum & Terram Baxani
cum Burgo & Villa, & pertinentiis ejus cum omni jurisdictione
tam in civilibus, quam in criminalibus salvis omnibus capitulis
infrascriptis, videlicet quod homines & Comune Baxani debeant
in anno presenti eligere Potestatem de Civitate Vincentie, & ab
hoc anno in antea possint potestatem eligere, ita quod quando e-
ligent Potestatem sit Potestas de Civitate Vincentie; & Potestas
Vincentie eis dare teneatur in Potestatem illum, quem ipsi eli-
gerunt; dum tamen sit idoneus, & conveniens, eo cognito per
dominum... Bartholomeum dei gracia Episcopum Vicentinum, &
Potestatem & Ancianos Vincentie. Si vero Potestatem eligere no-
luerint, tunc possint Consules, Maricos, & alios officiales eligere
de suis ad suam voluntatem. Possint etiam facere officiales suos
in Terra Baxani etiam illo tempore, quando eligent Potestatem.
Item quod liceat hominibus & Comuni Baxani habere suas con-
suetas mensuras & stateras, sicut consueverunt, & Banna po-
nere & exigere in Terra Baxani. Et predicta Banna sint Comunis
Baxani. Item quod Potestas qui pro tempore fuerit in Baxano,

vel

vel Consules si fuerint debeant facere racionem in Baxano secundum leges, & jura, & statuta. Civitatis Vincentie, & sicut fit Vincentie Item quod quicumque Vincentinus vel alius vellet racionem habere de aliquo de Baxano coram Potestate Baxani, vel consulibus Baxani, quando Consules ibi erunt, possit ibi convenire, & racionem habere. Si vero velit eum vocare ad Civitatem Vincencie pro racione habenda de ipso possit. Similiter & Potestas vel officiales Vincentie possint cognoscere & pronunciare, & vocati ad racionem faciendam Vincentiam venire teneantur; eo tamen salvo quod nemo possit trahi invictus ad racionem faciendam Vincencie per minorem summam viginti quinque librarum, nec compelli per Potestatem, aut Comune, seu officiales Comunis Vincencie. Item quod homines & Comune Baxani subjaceant Comuni Vincentie in exercitibus & Cavalchatis publicis & daciis, & debeant cum Comuni Vincentie facere supradicta, & hoc quando Civitas Vincentie faciet. Item quod pax & finis sit perpetua inter Comune & homines Vincentie, & Comune & homines Baxani de omnibus injuriis, e violenciis, per Comune Baxani, vel per singulares homines factis contra Comune vel homines Vincencie occasione guerre, ut de ipsis injuriis & violenciis huc usque factis non teneantur, nec propterea quod Terram dederint, & se exposuerint in manibus Comunis Padue, cum ipsam dare noluissent Vincentinis. Que omnia & singula supradicta predictus dominus Marchus Quirinus presentibus partibus sedendo pronunciavit, laudavit, & sentencialiter diffinivit, precipiens quod omnia supradicta firmentur & observentur sub pena mille marcharum argenti, & juramento, & quod in statuto Comunis Vincencie ponatur precise ut perpetuo observentur.

Ego Johannes de Tardivello Sacri Palacii not. interfui, & de mandato predicti domini Marchi Potestatis Padue scripsi, & roboravi.

Num. CVII. Anno 1261.

I Signori di Porzia col mezzo del loro Procuratore prendono il possesso del Castello di S. Eliseo di Ceneda, e di alcuni pezzi di terreno ivi esistenti. Dalla Dissertazione ms. sopra la giurisdizione temporale de' Vescovi di Ceneda.

Anno domini MCCLXI. Ind. IV. in presentia Aldini filii quondam domini Federici de Ceneta, Bertoldi Cerdonis eiusdem loci, Carizini de Brugneria), Franzoni Fabri ejusdem loci, & aliorum Henricus notarius de Montesella nomine & vice procuratorio nomine dominorum Artici, & Gabrielis fratrum de Porciliis introivit, & tenutam, ac possessionem intravit de Castro S. Helisei de Ceneta, & de ratione unius clausure, & terre .... Cenete, & unius petie terre Cenete in Subfratta cum decima, & unius clausure post Ecclesiam S. Titiani, & de ratione .... & de omnibus aliis suis rationibus illis dominis pertinentibus in Ceneta, & in toto Episcopatu, recipiens & volvens de lapidibus ipsius Castri, & frangens de ramis arborum & vitium, & de ramis olivarum &c.

Ego Tomasinus sacri palatii not. interfui, rogatus & scripsi.

Num.

Num. CVIII. Anno 1261.

Ville del Territorio di Conegliano. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno Domini 1261. Ind. 4. hec sunt Centenaria Villarum, que subjacent Coneglano, scilicet Datis, publicis, & aliis necessariis, & utilitatis terre Coneclani.

Primum Centenarium est
Villa Lairani cum Vadalto
Villa Garedi
Villa, & Regula Collis Albrici
Villa, & Regula S. Michaelis de feleto
Villa, & Regula S. Marie de sub feleto
Villa, & Regula S. Marie de super feleto
Villa, & Regula Plebis feleti
Villa, & Regula de Canago de feleto

Secundum Centenarium est
Villa, & Regula Plebanie de farso integre
Villa, & Regula Arfante
Villa, & Regula Corbanesii
Villa, & Regula forminice cum Confinio Sumera
Villa, & Regula Manzane
Villa, & Regula Bagnoli

Tertium Centenarium
Villa, & Regula Scomici
Villa, & Regula Marcoragi
Villa, & Regula Auglani,
Villa, & Regula Tassere
Villa, & Regula Castri Regenzui

Quartum Centenarium
Villa, & Regula de Costa Longa de Colice
Villa, & Regula Baccavigi de Colice
Villa, & Regula de Rivinis de Colice

Quintum Centenarium
Villa, & Regula integre S. Marini de Colice cum S. Stephano de Misco, & cum Pinedo, & Pinedello

Sextum Centenarium
Villa, & Regula Bibani integre cum Silva Loronda, & cum toto suo Districtu Bibani
Villa, & Regula Planzani
Villa, & Regula de Bavero
Villa, & Regula Zopedi.
Villa, & Regula S. floris de Subtus
Villa, & Regula Campi Cervari
Villa, & Regula Codognedi cum Cauda, & Villa Goidra, & Rubro Barso
Villa, & Regula plebis S. floris

Septimum Centenarium
Villa, & Regula Visnardi de prope fontanellis
Villa, & Regula Lavazzole
Villa, & Regula Suffrate
Villa, & Regula Mareni
Villa, & Regula S. Michaelis de Ramera
Villa, & Regula Citadelle

Octavum Centenarium
Villa, & Regula S. Grorij de Montesella
Villa S. Stephani de Montesella
Villa, & Regula S. Nicolai de Montesella
Villa, & Regula S. Vendemiani

Num.

Num. CIX. Anno 1261. 13. Aprile.

VVulrico di Tuuo restituisce la dote à Soprana vedova di Ugone suo fratello e figliuola di Biaquino da Camino. Copia estratta dall' autentico dal nob. Sig. Gio. Antonio Sansior di Serravalle.

Anno Domini Millesimo ducentesimo sexagesimo primo. Indictione quarta die tertiodecimo intrante Aprili. In presentia Joannis thomasii de Conegland, Bartolomei de castello civitatis belluni. Gravolini illius loci. Azzonis de costa Sancti Martini de valle Cadub. Delavantii illius loci. Bartolomei Cagne de plebe. Alexandri Balduini ejus nepotis. Joannis Springatoris de plebe. Azzonis zigagnini not. & aliis Dominus VVulricus de tuuo pretio M. M. libr. den. veron. parvorum quas ipse dominus VVulricus dare tenebatur domine Soprane filie Domini Biacquini de Camino pro dote sua quam ipsa habuit penes dominum ugonem quondam virum suum & fratrem predicti domini VVulrici & pro testamento quod idem dominus ugo ipsi domine soprane fecit ut dicebatur. Jure proprii & nomine venditionis vendidit & tradidit atque cessit predicte domine soprane ejusque heredibus in perpetuum duodecim suos mansos jacentes in VVinnenbach & in illis confinibus & pertinentiis quos ipsa domina soprana vel ejus nuntius eligere & accipere voluerit tali modo quod ipsa domina soprana & ejus heredes masculi & femine in perpetuum habeant & teneant atque possideant ipsos mansos cum terris pratis domibus accessibus & egressibus suis cum capulo pasculo cessa & amplo cum omnibus & singulis supra se & infra se positis & habitis in integrum cum piscationibus venationibus omnique jure & actione usu seu requisitione ipsi domino VVulrico nomine ipsorum mansorum & ipsis mansibus undique competentibus ut possint eos vendere donare & quocumque modo alienare & totam suam voluntatem ac utilitatem jure proprii ex eis facere ac quidquid sibi placuerit sine aliquo impedimento & contradictione ipsius domini VVulrici ejusque heredum ac alterius persone, quos mansos dictus dominus VVulricus nomine ipsius domine soprane constituit se possidere donec ipsa per se vel per suum nuncium intraverit in tenutam & possessionem. In quam intrandi sua auctoritate parabolam & licentiam ei dedit; promisit namque dictus dominus vulricus venditor per stipulationem per se & suos heredes sub pena dupli dicti precii & restaurationis talis potestatis ac talium prout in tempore voluerint, cum obligatione omnium suorum bonorum presentium & futurorum se jam dictos mansos ipsi domine soprane ejusque heredibus ab omni homine & parte cum ratione jure proprii semper vvarentare & legitime defendere tueri & auctorizare, & hanc venditionem omni tempore firmam & ratam habere & tenere & omnia ut supra legitur firmiter attendere & observare & nulla ratione vel occasione seu exceptione contra predicta vel aliquod predictorum ullo modo facere vel venire neque litem aliquam vel controversiam adversus predicta per se vel per alios occasione minoris precii vel alia aliquando facere vel movere omneque dapnum litis & expensas inde competiturum & competi-

pétituras resarcire. Que omnia si non observaverint & non atenderint vel si aliquo modo contravenire presumserint quod penam dictam solvat ipsi domine Soprane ejusque heredibus & ea soluta vel non soluta predicta omnia nichilominus permaneant incorupta. Et hec salvis omnibus securitatibus & obligationibus predicte domine Soprane in predicta dote & testamento; tali modo quod si dicti mansi aliquo modo impedirentur predicte domine Soprane quod ipsa debeat & possit ac valeat habere regressum ad ipsam dotem & testamentum & ad omnes suas obligationes rationes & securitates; & si forte dicti mansi non valuerint predictum precium quod ipse dominus VVulricus teneatur & debeat ei supplere usque ad summam predicti precii; & hoc totum fecit predictus dominus VVulricus interpretantibus Adenrico ejus scriba & Joanne Borzeto de Ampicio & sic atendere & observare per omnia promisit. Act. cadubrii in plebe in domo predicti Bartolomei Cagne.

Ego Girardinus Imperialis Aule notarius interfui his omnibus & ut supra legitur de mandato partium ex interpretatione predictorum Adenrici & Joannis Borzeti bona fide scripsi rogatus.

Num. CX. Anno 1.61. 13. Aprile.

La detta Soprana retrocede in affitto a suo cognato VVulrico le sue pradette possessioni. Tratta onde la precedente.

Anno Domini Millesimo ducentesimo sexagesimo primo. Indictione quarta die tertiodecimo intrante Aprili. In presentia Joannis thomasii de Coneglano. Bartolomei de castello civitatis belluni, Gravolini illius loci. Azzonis de costa Sancti Martini de Valle. Delavantii illius loci. Bartolomei Cagne de plebe. Alexandri Balduini ejus nepotis. Joannis Springatoris de plebe, Azzonis ziganini not. & aliis Domina Soprana filia Domini Biacquini de Camino locavit Domino VVulrico de tuuo ad fictum duodecim suos mansos jacentes in vinnenbach quos ipse dominus VVulricus eidem Domine Soprane vendiderat precio M. M. librarum denariorum veronensium par. sicut continetur in carta per me ipsum Girardinum not. facta; tali modo & pacto quod ipse dominus VVulricus debet habere & tenere ipsos mansos ab ipsa domina Soprana in fictum ad voluntatem ipsius domine Soprane & debet dare & solvere ipsi domine soprane vel ejus nuncio pro fictu & redditu illorum mansorum omni anno ad festum Sancti michaelis CC. libras denariorum veronensium parvorum apud hospitale vallis Cadub. videlicet medietatem ex illis CC libr. in blava pro tanto quanto accipitur in illo tempore id est ad festum Sancti Michaelis a rusticis teotonicis, & aliam medietatem in denariis vel caseo pro tanto quanto accipitur tunc tempore a dictis rusticis teotonicis, quod fictum & redditum dictus dominus VVulricus cum obligatione omnium suorum bonorum dare & solvere promisit predicte domine Soprane vel ejus nuncio in dicto loco ad predictum festum Sancti Michaelis venturi proxime & deinde omni anno dum tenuerit ipsos mansos & dum predicta domina Soprana ei dimittere voluerit illos mansos; & insuper promisit ipsi domine Soprane stipulanti & accipienti sub pena M. M. librarum denario-

riorum veron. par. quos ipse dabit & prestabit sibi Venerabilem patrem dominum Episcopum Brixinensem & dominum henricum de Valespergo fidiussores & principales debitores de predicto fictu & redditu dando & solvendo; & faciet eos quemlibet insolidum obligare ipsi domine Soprane pro fictu & redditu predicto solvendo & dando sibi & obligare ei omnia sua bona & facere sibi inde fieri talem cartam qualem suus notarius & sapiens dixerit super hoc fictu & redditu usque ad quindecimam resuretionis domini nostri Jesu Christi proxime venturi, & omnes expensas quas ipsa domina Soprana fecerit pro predicto fictu & redditu exigendo & pro ipsa pena seu pro aliquibus predictis dictus dominus VVulricus ei resarcire promisit obligando ei omnia sua bona pro predicta pena & predictis observandis & atendendis omnibus; que omnia si non observaverit quod penam dictam ipsi domine Soprane solvat, & ea soluta vel non soluta predicta omnia nihilominus permaneant incorupta. Actum Cadub. in plebe in domo predicta Bartolomei Cagne. Et hoc totum fecit idem dominus VVulricus ex interpretatione Adenrici ejus scribe & Joannis Borzeti de Ampicio ipsis presentibus & inter pretantibus.

Ego Girardinus Imperialis Aule Notarius hiis omnibus interfui & ut supra legitur de mandato partium ex interpretatione predictorum Adenrici & Joannis Borzeti bona fide scripsi rogatus.

Num. CXI. Anno 1261. 18. Maggio.

Il Vescovo di Ceneda giura a' Trivigiani di osservare i patti e le convenzioni fatte da' suoi predecessori. Dalla Storia ms. del Dominio temporale de' Vescovi di Ceneda presso l'Autore.

Anno domini milles. ducentes. sexages. primo, Indict. IV. die mercurii quartodecimo exeunte Majo, congregato Consilio trecentorum in domo Comunis more solito ad campanam pulsatam coram domino Joanne Delfino Potestate Tarvisii, presentibus dominis Alexandro Novello, Zambono Judice, Alexandro de Resio, Borganesio Judicibus, Petro de Plombino, Trevisio de Sale, Avezuto de Scorzadis, Jacobo Apolonii notario, & aliis. In ipso Consilio dominus Odoricus de Ordine fratrum minorum dei gratia Cenetensis electus suo nomine, & nomine Episcopatus Cenete promisit eidem domino Potestati recipienti pro se, suisque successoribus nomine & vice Comunis Tervisii, & pro ipso Comuni, attendere & observare toto tempore vite sue versus Comune & Universitatem Tarvisii omnes postas, concordias & promissiones, & pacta quas & que sui predecessores fecerunt olim cum Potestatibus, Rectoribus, vel Consulibus ordinariis Civitatis Tarvisii, vice et nomine Comunis Tarvisii Comunis Tarvisii, & pro ipso Comuni, prout per instrumenta publica continetur, jurans ad sancta dei Evangelia sic attendere, & observare omnia, & singula, ut promisit. Ibique dictus dominus Potestas verbo, & voluntate dicti Consilii, nomine & vice Comunis Tarvisii & pro ipso Comuni promisit eidem domino Episcopo attendere, & observare uni-

universas postas, concordias, promissiones, & pacta, quas & que Predecessores sui fecerunt cum predecessoribus dicti domini Episcopi, jurans ad sancta dei Evangelia voluntate Consilii dicti, nomine & vice Comunis Tarvisii, & pro ipso Comuni, attendere & servare omnia & singula, que promisit.

Ego Odoricus de Marchis Sacri Palatii notarius interfui &c. & scripsi &c.

Num. CXII. Anno 1261. 14. Agosto.

La Città di Vicenza stipendia Arnoldo di Guascogna per leggere publicamente le decretali e il gius Canonico. Dall' archivio di Torre di Vicenza riportato nelle note della Storia Vicentina di Silvestro Castellini Lib. XII. p. I. pag. 32.

Anno domini milles. ducentes. sexages. primo, Indictione IV. die lune quartodecimo intrante augusto, Vicentie in sala Episcopatus Vicentie, presentibus dominis Ugerio de Parma, Bonincontro de Calvixano Judicibus & assessoribus infrascripte Potestatis, Dominico Grego socio ipsius potestatis. Ibique coram domino Marcho Quirino de Venetis Potestate Vicentie, & ejus consilio & auctoritate interposita ac suo precepto, cum dominus Errus de Pulzatis Vicentinus civis per dominum Johannem Teupolum Vicarium predicte Potestatis, Consilium & Comune Vicentie, constitutus certus Sindicus & Procurator eorum ad faciendum & tractandum & promovendum omnia negotia, que utilia viderentur & forent Comuni Vicentie secundum consilium Venerabilis Patris domini fratris Bartholomei dei gratia Episcopi Vicentini, prout in carta sindicatus & procurationis hujusmodi per me Pilium notarium magistri Pilii continetur. Dictus dominus Errus sindicus & procurator predictorum Vicarii Potestatis Consilii & Comunis procuratorio & sindicario nomine pro eisdem, diligenter attendens, quod si studium scolarium Civitatis Vicentie reformetur, multa eidem Civitati Vicentie commoda poterunt pervenire, de assensu & consilio predictorum dominorum Episcopi, Potestatis & Ancianorum per stipulationem promisit & convenit solvere & dare magistro Arnoldo decretalium doctori quingentas libras denariorum V. medietatem in festo omnium Sanctorum, & aliam medietatem in anno novo pro salario unius anni: ita quod dictus magister Arnoldus teneatur ad minus habere viginti scolares Vicentie in scolis suis, & in jure canonico ibidem legere a festo Beati Michaelis ad unum annum &c.

Ego Pilius magistri Pilii sacri palacii notarius interfui & scripsi

La Città di Vicenza stipendia Giovanni Spagnuolo per leggere le decretali al popolo Vicentino.

Anno domini milles. ducentes. sexages. primo, Ind. IV., die lune decimo quarto Octobris in Vicentia super podiolum Comunis Vicentie, presentibus &c. Ibique dominus Portus olim domini Henrigeti notarius, sindicus, & procurator Comunis Vicentie tempore Potestarie domini Joannis Gradenici Potestatis Vicentie per stipula-

tionem & obligationem omnium bonorum Comunis Vicentie promisit dare & solvere magistro Johanni Yspano in decretis ducentas libras denariorum V. pro legere librum decretorum in scolis in medio Civitatis Vicentie omnibus volentibus exaudire ..... Ego Anselmus Jacobini notarius domini Federici Romanorum Imperatoris notarius sigilli interfui & scripsi.

La città di Vicenza chiama al suo stipendio Aldrovando degli Ulciporci da Bergamo per leggere il digesto e le istituzioni.

Anno domini milles. ducentes. sexages. primo, Ind. IV. die lune septimo novembris in Vicentia super podiolum domini Potestatis Vicentie, presentibus .... Ibique dominus Portus condam Enrigeti not. sindicus & procurator Comunis Vicentie .... promisit dare & solvere magistro Aldevrando de Ulciporzis de Pergamo centum & viginti libras denariorum V. qui huc Vicentie legit, & lecturus est librum Inforzati legalem &c.
Ego Anselmus Jacobini &c. ut supra.

La Città di Vicenza chiama al suo stipendio Raulo maestro di Fisica per insegnarla pubblicamente.

Anno domini milles. ducentes. sexages. primo, Ind. IV. die martis vigesimo primo decembris in Vicentia sub porticu domini Liazari de Baxiano, presentibus ...... Ibique dominus Portus notarius sindicus & procurator Comunis Vicentie ...... promisit & convenit dare & solvere domino magistro Raulo phisico centum & quinquaginta libras denariorum V. pro docere artem phisice omnibus volentibus exaudire ....
Ego Anselmus Jacobini &c. ut supra.

Num. CXIII. Anno 1261. 20. Decembre.

Procura che la Comunità di Bassano fa a Durello per ricevere dal Comune di Vicenza il gius di imporre e di esigere i dazj in Bassano. Ex Archivo Civitatis Bassani.

Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo primo Indict. quarta die vigesimo intrante Decembri in Baxano in sala domus Comunis, presentibus Andrea qu. Zanforgini, Petro qu. Pasqualis, Nicolao qu. Viviani, VVidoto qu. Zambelli, Andrioto qu. Dominici Petriboni, Bonapresio not. Alberti Sasi, & Sulimano not. Zambelli, & aliis. Ibique dominus Petrus qu. domini VVitardi de Vicencia Potestas Baxani de voluntate & consensu tocius Consilii congregati ad sonum campane, & voce preconum, & more solito, & omnes de Consilio, & ipsum Consilium fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt Petrum qu. Durelli de Baxano licet absentem suum sindicum Procuratorem, & actorem ad promittendum domino Potestati & Sindico, & Comuni Vicencie dare & solvere eis recipientibus pro Comuni Vicencie nomine dacie sive colete triginta tres libras, sex soldos, & octo denariorum pro quolibet mense in die penultimo mensis ab exitu hujus mensis decembris

bris presentis in antea. Et quod predicta causa dictus Potestas Vicencie, & Sindicus Comunis Vicencie, & Comune Vicencie concedant dicto Sindico Communis Baxani recipienti pro Communi Baxani, & ipsi Comuni Baxani Toloneum sive tolonea, quod vel que accipiuntur, & imposita sunt in Baxano pro Comuni Vicencie qualibet occasione, & etiam toloneum salis, & panis, quod precipiebatur hominibus de Baxano per Potestatem, & Comune Vicencie conduci, & solvi in civitate Vicencie. Eo salvo quod quandocumque in Civitate Vicencie non accipientur dicta Tolonea, quod Comune Baxani non teneatur ad dictam prestacionem dacie, sive colecte, & quod Comune Baxani supradicta de causa possit accipere in terra Baxani toloneum de hiis, que accipiuntur in terra Vicencie, & secundum eam formam, & ponere in utilitatem Comunis Baxani, & donec accipientur in civitate Vicencie, & ad omnia alia facienda, & gerenda, que in predictis & circa predicta fuerint necessaria, & opportuna, & quidquid ipse Sindicus fecerit in predictis, vel quolibet predictorum, promiserunt dicti Potestas Baxani, homines, & Consilium, & Comune dicte Terre Baxani firmum & ratum habere & tenere cum obligacione omnium bonorum dicti Comunis Baxani.

Ego Martinus Jacobini Piscatoris sacri Palacii not. interfui, & hoc inde scripsi.

Num. CXIV. Anno 1261. 24. Decembre.

Carta di procura della Comunità di Vicenza per concedere a quella di Bassano il gius di imporre e di esigere ogni qualunque dazio. Ex Archivo Civitatis Bassani.

Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo primo Indict. quarta die sabbati octavo exeunte Decembris Vicencie in Palacio Comunis, presentibus dominis Castellano de Vello, & Otobello Judicibus, & Alberto Tealdi Romane, & Otone Conradi Spinelli notariis, Henrigeto Petenario, & Viviano Rafaldo preceptoribus. ibique in pleno Consilio quadringentorum coadunato per sonum campane, & vocem preconiam secundum morem solitum in loco consueto Dominus Johannes Gradinicus de Veneciis Potestas Vicentie cum parabola & voluntare totius isti Consilii, & omnes de isto Consilio fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt dominum Porturn Henrigeti not. ibi presentem in nuncium, Sindicum, & Procuratorem Comunis Vicencie, ad recipiendum pro ipso Comuni Vicencie a Petro qu. Durelli de Baxano Sindico, Procuratore, & Actore Comunis Baxani secundum quod continetur in carta sindicarie scripta per Martinum Jacobini Piscatoris notarium de Baxano permissionem, & securitatem dandi & solvendi predicto Sindico Comunis Vicencie, & ipsi Comuni nomine dacie sive collecte triginta tres libras sex soldos & octo denarios Verone pro quolibet mense in die penultimo mensis ab exitu hujus mensis presentis Decembris in antea, & ob hanc causam promittere pro Comuni Vicencie ad dandum, & concedendum eidem sindico Comunis Baxani recipienti pro ipso Comuni Baxani tolopneum, sive tolopnea,

lopnea, quod, vel que accipiuntur, & imposita sunt in Baxano per Comune Vicencie qualibet occasione, & etiam tolopneum salis, & panis, quod precipiebatur hominibus de Baxano per potestatem, & Comune Vicencie conduci & solvi in civitatem Vicencie. Eo salvo quod quandocumque in civitate Vicencie non accipientur dicta tolopnea, quod Comune Baxani non teneatur ad dictam prestationem dacie sive collecte, & quod Comune Baxani suprascripta de causa possit accipere in terra Baxani tolopneum de hiis, que accipiuntur in terra Vicencie, & secundum eam formam ponere in utilitatem Comunis Baxani, & donec accipientur in civitate Vicencie, & ad omnia alia facienda, & gerenda, que in predictis, & circa predicta fuerint necessaria, & opportuna, & quicquid ipse dominus Portus Sindicus fecerit in predictis, & quolibet predictorum, promiserunt predicti dominus Potestas Vicencie, Consilium, & omnes de ipso Consilio pro Comuni Vicencie firmum, & ratum habere, & tenere cum obligacione omnium bonorum Comunis Vicencie, volendo relevare ipsum Sindicum ab onere satisdactionis.

Ego Bonzuannes dictus Pregecius not. regiminis hiis interfui, & hanc cartam scripsi.

Num. CXV. Anno 1261. 24. Decembre.

Il Podestà di Vicenza concede formalmente a' Bassanesi il gius di imporre e di esigere in Bassano ogni qualunque dazio. Tratta onde la precedente.

Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo primo Indict. quarta die sabbati octavo exeunte Decembris, Vicencie in platea Comunis presentibus dominis Castellano de Vello, & Otobello Judicibus, Alberto Tealdi Romane, & Otone Conradi Spinelli not., & Henrigeto Petenario, & Rafaldo preceptoribus. Ibique in pleno Consilio quadrigentorum per sonum campane, & vocem preconiam coadunato secundum morem solitum in loco consueto Petrus Durelli de Baxano Sindicus, actor, & Procurator Potestatis & Comunis Baxani, ut in carta sindicarie scripta per Martinum Jacobini Piscatoris not. continetur pro se & suo Comuni per stipulationem cum obligacione omnium bonorum Comunis, & hominum de Baxano mobilium & inmobilium, presencium & futurorum ad pignus promixit domino Johanni Gradinico Potestati Vicencie, & domino Porto Henrigeti not. nuncio, Sindico, & procuratori Comunis Vicencie recipienti pro Comuni Vicencie dare, & solvere eis nomine dacie sive collecte triginta tres libras, sex soldos, & octo denarios denariorum Veron. pro quolibet mense in die penultimo mensis ab exitu hujus mensis decembris presentis in antea, pro causa predicti domini Potestas & Sindicus Comunis Vicencie pro Comuni Vicencie concesserunt dicto Sindico Comunis Baxani recipienti pro ipso Comuni Baxani, & ipsi Comuni Baxani tolopneum sive tolopnea, quod vel que accipiuntur, & imposita sunt in Baxano pro Comuni Vicencie qualibet occasione, & etiam tolopneum salis, & panis, quod precipiebatur hominibus de Baxano per Potestatem & Comune Vicencie conduci

ti & solvi in civitate Vicencie. Eo salvo quod quandocumque in Civitate Vicencie non accipientur dicta tolopnea, quod Comune Baxani non teneatur ad dictam prestationem dacie sive collecte, & quod Comune Baxani supradicta de causa possit accipere in terra Baxani tolopneum, de hiis que accipiuntur in terra Vicencie, & secundum causam & formam, & ponere in utilitatem Comunis Baxani, & donec accipientur in civitate Vicencie. Et omne dapnum & dispendium quod predicti Potestas, & Sindicus Comunis Vicencie fecerit in exigendo predictum debitum eis predictis sindicus Baxani pro ipso Comuni reficere promixit. Insuper vero predicti Potestas & Sindicus Comunis Vicencie pro ipso Comuni obligaverunt omnia bona Comunis Vicencie ad pignus suprascripto Sindico Comunis Baxani recipienti pro ipso Comuni perattendere, & observare, & non contravenire, ut superius dictum est, & omne dapnum & dispendium, quod dictus Sindicus Baxani, & ipsum Comune fecerit occasione predicta et reficere promixerunt, & de hoc debent esse duo instrumenta consonancia unum apud Comune Vicencie, & alterum apud Comune Baxani.

Ego Bonzuannes dictus Pregecius not. regiminis hiis interfui, & hanc cartam scripsi.

Num. CXVI. Anno 1262. 11. Maggio.

Bolla di Papa Urbano al Provinciale della Religion Francescana in Lombardia esortandolo a predicar la crociata per Terra Santa.
Ex autographo Tabularii Divi Antonii Patavii eruit Josephus Januarius Doctor.

Urbanus Episcopus Servus Servorum Dei dilecto filio ..... ministro provinciali fratrum minorum Marchie Tarvisine salutem & apostolicam benedictionem. Clamat instanter ad nos pro festino succursu misera illa Hierosolomitana regio in angustiis vehementibus posita, clamat, inquam, tribulationibus afflicta continuis ..... Ea propter discretioni tue ...... precipiendo mandamus ..... quatenus miserabilem terre predicte statum, in quo ad presens seviente in illam tartarica, imo verius tartarea feritate, consistit, Christifidelibus per Marchiam Tervisinam, nec non per alia loca, per que sua administratio se extendit, per te ac alios fratres tui ordinis, quos ad hoc idoneos esse cognoveris, diligenter exponens, eisque proponens efficaciter verbum crucis, ipsos juxta datam tibi a domino gratiam attentis inducas monitis & sedulis predicationibus exhorteris, ut cogitantes prudenter, quantum nunc ipsorum indigeat prefata terra succursu, ad subventionem ejus promptis intendant animis, & viribus totis exurgant, ac crucis suscepto signaculo illuc spiritualibus armis ex materialibus premuniti, de divina quoque sperantes potentia cum festinatione procedant ...... tibi & fratribus eiusdem ordinis, quos in hoc cooperatores elegeris, convocandi ob id quotiescumque, & ubicunque videbitis expedire, cleros & populos locorum, in quibus vos hujusmodi verbum crucis proponere contigerit, ut processionaliter vestris predicationibus cum devotione intersint, concedendi quoque omnibus vere penitentibus & confessis, qui ad hujusmodi convocationes, & predicationes vestras accesserint, quadraginta vel centum dierum

 indul-

indulgentiam, plenam auctoritate presentium potestatem. Dat. Viterbii V. Idus Maji Pontificatus nostri anno primo.

Num. CXVII Anno 1262. 9. Giugno.

Bolla allo stesso comandandogli di raccogliere nella Marca Trivigiana tutto il danaro dato da' fedeli per sussidio di Terra Santa. Ex eodem tabulario.

Urbanus &c. Volumus & presentium tibi auctoritate districte precipiendo mandamus, quatenus omnes redemptiones votorum crucesignatorum, qui per deputatos ad hoc apostolica sede a votis hujusmodi absoluti fuerunt, omniaque legata, nec non omnes subventiones ex quacunque causa provenientes subsidio Terre Sancte in Marchia Tervisina, nec non & in aliis locis, per quos tua administratio se extendit, per te, vel per alium, seu alios integre colligere, illaque in aliquo tuto loco sub idonearum personarum testimonio deponere studeas, nobis quid & quantum, & a quibus colligere de premissis contigerit, fideliter rescripturus, contradictores &c. Dat. Viterbii V. Idus Junii pontificatus nostri anno primo.

Num. CXVIII. Anno 1262. 9. Giugno.

Bolla allo stesso dandogli facoltà di assolvere quelli che con voto si erano ebbligati di andar in Terra Santa, purchè sborsino una summa di danaro in soccorso di quella. Ex eodem tabulario.

Urbanus &c. Cum predicationem Crucis pro Terre Sancte subsidio tibi in Marchia Tervisina, nec non & in aliis locis per quos tua administratio se extendit, duxerimus committendam, discretioni tue, de qua plenam in domino fiduciam obtinemus, absolvendi per te, vel per alium, seu alios, quos ad hoc idoneos esse cognoveris, a voto crucis omnes Crucesignatos hactenus in subsidium Terre Sancte, & crucesignandos deinceps, qui propter suorum infirmitatem, aut debilitatem corporis inhabiles vel impotentes fuerint ad pugnandum, vel ad transfretandum in ipsius Terre succursum, dummodo secundum proprias facultates velint redimere vota sua, plenam & liberam concedimus auctoritate presentium facultatem. Volumus autem ut ea, que de hujusmodi votorum redemptionibus colligi contigerit, deponas sub testimonio idonearum personarum in aliquo tuto loco, nobis quid & quantum, & a quibus collectum fuerit fideliter rescripturus. Dat. Viterbii V. Idus Junii pontificatus nostri anno primo.

Num.

Num. CXIX. 22. Giugno.

Bolla allo stesso esortandolo di spedire quanto prima tutto il danaro raccolto nella Marca Trivigiana per sussidio di Terra Santa.
Ex eodem tabulario.

Urbanus &c. Cum tibi supra colligenda in certis casibus per te ac alios fratres tui ordinis, quos ad hoc idoneos esse cognoveris, pro subsidio Terre Sancte pecunia sub certa forma direxerimus scripta nostra, nos ipsius collectionem pecunie accelerari volentes, ne illius dilatione predicte terre subsidium retardetur, discretioni tue per apostolica scripta in virtute obedientie districte precipiendo mandamus, quatenus mandatum in hac parte apostolicum per te, dictosque fratres quos ad id exequendum ex eadem obedientia teneri volumus, indulgentia sedis Apostolice, qua fratribus tui ordinis dicitur esse concessum, ne pecuniam colligere vel quoquo modo se de ipsa intromittere aliquatenus teneantur, & qualibet alia sedis indulgentia, per quam idem succursus impediri valeat, seu protelari, nequaquam obstante, celeriter, sollicite ac efficaciter exequaris. Dat. Viterbii XI. Kal. Julii Pontificatus nostri anno primo.

Num. CXX. 13. Luglio.

Bolla allo stesso esortandolo di avvisare quelli che aveano preso la Croce di star preparati ad ogni suo cenno per incamminarsi al soccorso di Terra Santa. Ex eodem tabulario.

Urbanus &c. Cum Terra Sancta Christi resperfa sanguine hoc presertim tempore, quos Tartarorum gens perfida de abditis terre prosiliens contra terram ipsam diutinis jam paganorum incursibus laceratam, ollam persecutionis accendit, festino ac magnifico succursu indigere noscatur. Nos .... volumus .... quatenus per se vel per alium seu alios idoneos homines comites duces barones & quoscunque alios clericos & laicos in Marchia Tervisina, seu etiam in aliis locis, per que sua administratio se extendit, constitutos, cujuscunque conditionis & status & dignitatis existant, qui olim pro terre dicte subsidio crucis signaculum assumpserant, ei assumpt .... ut se sic studeant preparare, quod ad aliud mandatum nostrum se personaliter conferant in succursum terre predicte, movees efficaciter & inducas ...... Dat. Viterbii III. Idus Julii Pontificatus nostri anno primo.

Num. CXXI. Anno 1262. 2. Giugno.

Giuramento che prestano gli uomini di Mussolente alla Comunità di Trivigi. Dall' archivio della Città di Treviso.

Anno domini milles. ducentes. sexages. secundo, Indict. quinta die vero secundo Junii. Isti sunt de Mussolento qui juraverunt sequimentum domini Philipi Bocasii potestatis Tarvisii, & attendere ejus mandata & Comunis Tarvisii in presentia domini Zamboni divitis judicis, Coradini notarii de Bellagranda, Zampauli Marici de Vitale & aliorum. Brenta de Paseto, Benedictus ejus filius, Albericus de Manfredino de Pagnano, Faiverius notarius, Jacobinus de Jacobino de Radino, Petrus de Almerico, Geriscus de Mario, Albertinus de Faurello, Fortus de Pellavisino, Biaquinus de Antolino notarius, Daniel de Orsato maricus Musolenti, Bonrursus de Pellavisino, Bartholomeus Andree de Achylice, Jacomellus de Ziliolo, Gualfredinus de Pasqualino, Litaldinus de VVidone Juratus Musolenti, Garnidus de Redulfo, Trivisius de Nicolao, Benedictus Johannis notarius, Rambaldus de Marzo Juratus Musolenti, Jacobinus de Nicolao, Bellavisius de Biaquino, Ognibonus de Bartholomeo, Gasetus de Pasquale, Jacobus de Isachino, Pasqualis de Andrea, Bartholomeus de Barzo, Johanes de Riperto, Andreas de Paulo, Martinus notarius, Oluradinus de Paseto, Redulphus de Johanne Bonino, Climentus de dona Zilia, Guercius frater Ardengi, Favotus qui fuit de Pagnano qui moratur in Musolento, Gualfredus de Redulfo. Et hoc factum fuit in Musolento in Ecclesia de Musolento.

Item ea die predicta & eodem loco in presentia domini Zamboni divitis judicis, Coradini notarii de Bellagranda, Zanipauli marici de Vitale, Veraldi de Paseto de Baxano, Passi de Andulfo de eodem loco, Dominici de sancto nazaro de eodem loco, Coradini de Johanne Coradino de eodem loco, & aliorum. Dominus Phylipus Bocasius Potestas Tarvisii precepit & dixit omnibus predictis, qui juraverunt sequimentum ipsius domini Potestatis, & attendere ejus mandata & Comunis Tarvisii in sacramento quod fecerant, & in banno averis & persone, quod pro aliquo Comuni nec civitate aliqua vel persona aliqua non debeant facere nisi pro Civitate & Comuni Tarvisii, & pro potestate Tarvisii, & non recipiant aliquod mandatum, vel preceptum, vel litteras ab aliquo Comuni, vel Civitate, vel ab aliqua potestate, nisi a Comuni & Civitate Tarvisii, & a potestate Tarvisii absque verbo & licencia Comunis & hominum Tarvisii, & hoc precepit eis pro se & omnibus eorum vicinis, quamvis alii eorum vicini non essent presentes ibidem.

Item ea die, & loco, & in eorum presentia dictus dominus Potestas precepit dicto Marico in sacramento, & in banno averis & persone ad suam voluntatem, ut omnes suos vicinos a XIV. annis superius, & a LXX. annis inferius, qui non juraverunt suum sequimentum, quod faciat eos jurare sequimentum ipsius domini Potestatis, & attendere ejus mandata, & Comunis Tarvisii,

sii, & reducat in scriptis nomina illorum, qui jurabunt predicta, & det scriptum ipsi domino Potestati.

Item eo die & loco, & in presentia dictorum testium dictus dominus Potestas precepit omnibus predictis, qui juraverunt sequimentum ipsius domini Potestatis, & attendere ejus mandata, & Comunis Tarvisii in sacramento & banno averis & persone ad suam voluntatem, quod si habitator de bonis, que fuerunt perfidorum fratrum Ecelini & Alberici de Romano, vel si sciverint aliquem qui habeat de ipsis bonis, quod quicunque per eos comiserit, & eos requisiverit, quod debeant venire ad ipsum, & dicere, & manifestare ei, vel ejus nuncio cui ordinaverit.

Ego Jacobus de Apolonio domini Friderici Imperatoris quidem notarius interfui omnibus predictis & scripsi.

Num. CXXII. Anno 1262. 2. Giugno.

Possesso preso da Filippo Boccasio Podestà di Trivigi del Castello e della Villa di Mussolente. Ex Archivo Civitatis Tarvisii.

Anno domini milless. ducentes. sexages. secundo, Indict. quinta, die Veneris secundo intrante junio, in presentia domini Morganesii Judicis, Thomasini filii condam Cabrielis de Offa, Zamboni preconis de equis, Martini notarii de Musolento, Falcerii notarii de Musolento, magistri Bartholomei de Musolento, Daniellis marici de Musolento, Litaldini de VVidotis ejus jurati, Andree de Achylice de Musolento, Biaquini de Antolino, Gerardi de Redulpho de Musolento, Trivisii de Nicolao de Musolento, & quamplurium aliorum de Musolento. Dominus Phylipus Bocasius potestas Tarvisii, sicut potestas Tarvisii, & vice, & nomine Comunis Tarvisii, & pro ipso Comuni Tarvisii, ut dicebat, intromisit, & in tenutam & possessionem intravit de jurisdictione Musolenti, & de racione, & omni eo de Musolento, que pertinent & spectare videntur, & spectant Comuni Tarvisii, removendo idem dominus Potestas cum manibus de copis unius domus, in qua presbiter de Musolento habitare videbatur, & etiam frangendo cum manibus de sepis, & de gradiciis, que erant ad ipsam domum, & in calcando cum pedibus de terra ipsius domus, & cortivi ipsius domus, & ob talem intromissionem idem dominus Potestas sicut Potestas Tarvisii, & vice & nomine Comunis Tarvisii, & pro ipso Comuni de dicta jurisdictione, & de racione, & omni eo de Musolento quod pertinet & spectare videntur & spectant Comuni Tarvisii corporaliter tenutam & possessionem intravit. Actum in Musolento in ipsa domo, & in ipso cortivo.

Ego Jacobus de Apolonio domini Friderici Imperatoris quidem notarius interfui & scripsi.

Isti sunt de Musolento, qui juraverunt seguimentum domini Philipi Bocasiii potestatis Tarvisii, & obedire precepta dicti domini Potestatis & Comunis Tarvisii, quos Maricus de Musolento misit in scriptis dicto domino Potestati ..... videlicet in uno scripto scripto per Fancerinum notarium, cujus scripti, tenor talis est.

Isti sunt qui juraverunt sequimentum domini Phylipi Bocasii Pote-

Potestatis Tarvisii, & obedire precepta dicti domini Potestatis Tarvisii, & Comunis Tarvisii, nomina quorum sunt hec videlicet: Johannes olim VVide, Nicolaus ejus frater, Johanes olim Johanis baronis, Dominicus preco, Johanes de ...... Geremia olim Johanis Uberti, Litaldinus olim Prevedelli, Jacobus olim Zanibelli, Canova olim Fracitelli, Fridicellus filius condam Laudolami, Johanes olim Aiche, Andreas olim Stephani, Bonetus olim Pasqualis marici, Gabilinus filius condam Petri Fabri, Ziramons olim Simeonis, Simeon frater Gualfredini Ote, Gonterius olim Zilioli, Gerardus Damete, Dominicus olim Bartholomei, Bella Cicilie, Bartholomeus Radici, Jacobus Galicie, Martinus olim Desiderii, Bartholomeus dictus Terxantus, Andreas Coracius, Jacobinus olim Nicolai, Almericus Negrilli, Canrigerus, qui fuit de Quinto, Sigifredus Simeonis, Gerardus ejus nepos, Naxeguerra olim Daniellis.

Num. CXXIII. Anno 1262. 31. Luglio.

Cambio fatto dal Patriarca d'Aquileja con Corrado da Sacile dei beni da lui comperati da Zapoltro, e Nida sua moglie, ricevendone degli altri di qua dalla Livenza. Ex Archivo Fratrum de Pellicea olim Nob. D. Felicis eruit Antonius Pellicea.

In nomine Christi Amen. Anno Nativ. ejusdem milles. ducentes. sexages. secundo. V. Indict. apud Sacillum in Camera Palatii D. Patriarche Aquileg. die ultimo mensis Julii, presentibus D. Alberto dei gratia Episcopo Concordiense D. Gregorii dei gratia Patriarche Aquilegensis Vicedomino, Vecelone Abb. Bellinensi, Asquino Decano, & Joanne Archidiacono Aquileg., Berengero Preposito Sancti Volrici, & Magistro Nicolao de Lupico Plebano Tricesimi D. Patriarche scriptore, & Henrico fratre D. Coradi de Sacillo testibus ad hoc vocatis, & rogatis, & aliis multis. Cum Venerandus Pater Dom. G. dei gratia Sancte Aquileg......... Patriarcha nomine Aquileg. Ecclesie olim emisset ab Henrico dicto .... filio qu. Dom. Zapultri de Sacillo, dante, & vendente nomine D. Nide Uxoris .... filie D. Hendrici Oblionis de Sacillo cujus erat procurator medietatem curiarum, domorum, & Turris de Sacillo, que fuerunt dicti D. Hendrici de Sacillo patris dicte D. Nide, inter dictum Dom. Patriarcham, & Coradum de Sacillo talis concordia intervenit, quod predictus D. Coradus cum consensu, & voluntate Dietrici, & Bertoldi filiorum suorum ibidem presentium, & consentientium dedit, tradidit, & concessit ad proprium pro libero, & expedito allodio dicto D. Gregorio Patriarche recipienti nomine Ecclesie Aquilegensis medietatem suam, & filiorum suorum, quam habebant, vel habere videbantur in predictis Curia, Domibus, & Turri que sunt ab ista parte aque Liquentie cum introitu, & exitu, & juribus suis omnibus quocunque nomine censeantur, & incontinenti suprascriptus D. Gregorius Patriarcha nomine dicte Ecclesie Aquil. in concambium predicte medietatis Curie, Domorum, & Turris, que fuerunt dicti qu. Dom. Henrici ..... ejusdem D. Coradi ad proprium pro libero, & expedito allodio, & nomine Ecclesie Aquil. pro se, & suis successoribus dedit, tradidit, & concessit ipsi Dom. Co-

Corado recipienti pro se, & dictis filiis suis, & heredibus eorum medietatem Curie, que fuerat dicti qu. Dom Henrici ab illa parte aque Liquentie, cum introitu, & exitu, & juribus suis, quocunque nomine censeantur. Promisit quoque dictus D. Coradus pro se & dictis filiis suis, & eorum heredibus dicto D. Gregorio Patriarche recipienti nomine Ecclesie Aquilegensis cum obligatione bonorum suorum, & dictorum filiorum suorum sub pena ducentarum marcarum Aquileg. monete solemniter promissa, & in stipulatione deducta, medietatem dicte Curie, Domorum, Turris predictarum ab omni homine, & universitate legitime defendere in ratione, guarentare, & disbrigare cum omnibus suis confiniis, penaque soluta, vel non predicta omnia, & singula debitam obtineant firmitatem. Pro quibus omnibus suprascriptis, & infrascriptis attendendis, & observandis in omni causa extiterunt fidejussores, & quilibet eorum in solidum, & in partem sub predicta pena ducentarum marcharum pro dictis D. Corado & filiis, & eorum precibus D. Cono de Morutio, Valterebertoldus de Spinemberch, Joannes de Cuchagna, Henricus de Mels, & D. Varinerius de Portis promissit, & memoratus D. Gregorius Patriarcha pro se, & nomine Ecclesie Aquileg. & successorum suorum memorato D. Corado recipienti pro se, & dictis filiis suis, & eorum heredibus medietatem dicte Curie que fuerat dicti Henrici fratris sui, que est ab illa parte aque Liquentie sub obligatione bonorum Ecclesie Aquil. sub pena ducentarum marcharum Aquil. monete solemniter premissa, & in stipulatione deducta, ab omni homine, & universitate legiptime deffendere in ratione, guarentare, & disbrigare cum omnibus suis confiniis, pro quibus omnibus suprascriptis, & infrascriptis attendendis, & observandis in omni causa extant fidejussores, & quilibet eorum in solidum, & in partem pro dicto D. Patriarcha Dom. Cono de Morutio, Joannes de Cuchanea, Valterius bertoldus de Spinemberch, Bernardus de Zucula, & Henricus de Mels, D. quidem Guarnerius predictus de Portis ab utraque parte datus fuit nuntius tenute, ut ipsas, vel ipsarum Nuntios in possessionem omnium predictorum inducere corporalem protestatus est. Preterea utraque partium supradicta omnia non esse vendita, alienata, obligata, seu impedita alicui alii persone nisi ex permutatione hujusmodi inter eas habita, secundum quod superius est expressum. His certum sic peractis incontinenti inter dictum D. Patriarcham, & eundem D. Coradum intervenit, quod medietas Pontis, qui est inter utramque Curiam aque Liquentie medietas debeat esse dicti D. Patriarche, & Ecclesie Aquileg. & alia medietas dicti D. Coradi, & filiorum, & heredum eorum. Itaut quod dictus D. Patriarcha, & ipsius successores liberam habeant potestatem construendi super Pontem ipsum, & partem suam unum, & plura Battifreda, & omnem munitionem facere sicut sibi & suis successoribus videbitur expedire, & habere portam unam ibidem, cujus Porte dictus Dom. Patriarcha, & sui successores dominium habeat, sicut aliarum Portarum Terre Sacilli, Pons vero, qui est ab illa parte, per quam itur ad Cavolanum debeat esse integre predictorum D. Coradi, & filiorum, & heredum ipsorum, & ab illa parte versus Cenetam memoratus D. Coradus, & filii, & ipsorum heredes Portam aliquam non debeant aliquatenus construere, nec habere.

Ego Joannes de Lupico Sacri Palatii publ. Notar. suprascriptis omni-

omnibus presens interfui, & rogatus scripsi in formam publicam reducendo &c.

Num. CXXIV. Anno 1262. 14. Agosto.

Istrumento di vendita, che Biaquino da Camino fratello di Guecellofa del Castel'o di Cavolano, e di altre sue giurisdizioni di qua, e di là della Livenza. Ex Collectione DD. Coo: de Zulianis Noob. Cenet.

In nomine Jesu Christi anno milles. ducentes. sexages. secundo Ind. V. die Lune XIV. intrante Augusto. In presentia Dominorum Alexandri Novelli, Alexandri de Resio, Petri Calcie Doctoris Legum, Zamboni Divitis, Brandolexii de Fabris Judicum, Tysonis de Campo S. Petri, Guecelli filii qu. D. Tolberti de Camino, Guidoti de Guidotis, Nordigli de Savio, Balevidii de Bagnolo filii qu. D Odorici Notarii, Dominici Notar. de Garelo, & aliorum. Dominus Biaquinus de Camino filius qu. D. Guecelli de Camino fecit datam, venditionem, & traditionem ad proprium Jacobo de Cavaliro filio qu..... de Castris Cavolani, unum quorum est ab hac parte Liquentie versus Civitatem Tarvisii, & aliud est ultra Liquentiam, versus Forum Julii cum tota Curia eorum, honore, comitatu, districtu, signoria, marigantia, & cum omnibus pertinentibus eorum, & cum omnibus infrascriptis Castellariis, dominibus, dominicalibus, tegetibus, pratis, campis, nemoribus, intratis nemorum, fratis, sylvis, vineis, vitibus, arboribus, fossatis, burgis, cortivis, molendinis, & postis molendinorum, pontibus, piscationibus, capulis, pascuis, novalibus, campaneis, paludibus, mansis, terris aratoriis, & non aratoriis, Vassalis, & vassalaticis, & cum omnibus juribus, & rationibus a celo usque ad abyssum ad dictas terras in integrum pertinentibus secundum quod dictus Dom. Biaquinus nunc habet, & tenet, & possidet, vel quasi possidet, & visus fuit habere, tenere, possidere, vel quasi possidere. Mansi vero quod dictus D. Biaquinus dicit esse, & confitetur dicte Curie sunt hi, videlicet ultra Liquentiam versus Forumjulii, quos Pater dicti D. Biaquini, & D. Biaquinus possidebant, tenebant, & habebant, vel quasi possidebant videlicet mansus unus jacent in Belladono ante Castrum qui regebatur per Henricum fabrum, & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Arpum: & unus mansus, qui regebatur per Odoricum de Baseolla, & tenebatur per habitantiam: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Paulum Notar., & unus mansus in dicto loco, qui regebatur per Pirram: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Olcindium: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Joannem Zoffonelum: & unus mansus in dicta hora rectus per Henrighetum: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Renaldum. & unus alius mansus in dicta hora, qui regebatur per Patrum piscatorem: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Manfredum preconem: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Gipertum de Fossalina: & omnes mansi in dicta hora, qui regebantur per Vivianum de fabro: & unus in dicto loco per Mutusimum, & una petia terre, que vocatur, & regitur per Vilicum; & unus Mansus in dicto loco qui

qui regitur per Dondeum, & in Fossalluza unus mansus, qui regebatur per Zanutum: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Dominicum Massarium: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per mondon: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Joannem Palarigarde: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Alitium: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Joannem Rubeum: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Amlivitium, & omnes mansi de Fossalluza redeunt decimam Domino: & omnes alii mansi qui sunt in dicta Villa respondent decimam Domino excepta una clausura, & cum comitatu, & jurisdictione, & omnia que habent in dicta Villa Fossaluze habent in feudum a D. Biaquino. Isti sunt mansi ab illa parte, atque in Ceneta prope Castrum, qui regebantur per Joannem Salatinum, & respondent decimam Curie: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Guilielmum de Cavolano, & respondent decimam D. Biaquino, excepto duo jugera terre, que respondent decimam Ecclesie S. Laurentii: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Folanesium, & respondent decimam Domino, & quartesium Ecclesie: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Zampetrum: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Jacobinum de Mareno, & decima est Curie, & quartesium Ecclesie: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Tolbertinum de Rajo, & decima est D. Biaquini excepto de una Clausura: & unus mansus in dicta hora, qui regebatur per Gifelum, & decima est Curie, & quartesium Ecclesie: & unus mansus in dicto loco, qui regitur per Mariam Nicholai olim, & decima est Curie: & unus mansus in dicto loco, qui regebatur per Zoponnellum, & decima est Curie: & unus mansus in dicto loco, qui regitur per Zannatellum, & decima est Ecclesie. Item de uno campo, que decima est Curie: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Matheum olim Lanceloti, & decima unius Campi tantum est Curie, & unus mansus in dicto loco, qui regitur per Bellandinum, & decima est Curie, & unus mansus in dicto loco qui regitur per Bustonellum, & regebatur per Branzalinum, & decima est Curie, & quartesium Ecclesie: & unus mansus in dicto loco, qui regebatur per Branzalinum, & Magistrum Jacobinum & decima est Curie, & quartesium Ecclesie: & unus mansus in dicto loco, qui regitur per Jacobinum: & unus mansus dominicalis, qui potest esse quatuor Camporum, & regitur per Collautum, & decima est Ecclesie, & unus mansus in eodem loco, qui regitur per D. Bassam uxorem qu. Gandolfini, & decima est Curie: & unus mansus in dicto loco qui regitur per Almericum de Canipa, & decima est Curie, & unus mansus in dicto loco, qui regebatur per Petrum de la Vazola, & nunc per Almericum de Canipa, & decima est Curie. Isti sunt mansi de Villa Sclavoni: in primis est unus mansus qui regebatur per Ametum, & nunc per Pirinum: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Dondum, & nunc regitur per Garisium, & decima est Curie: & unus mansus in dicto loco, qui regebatur per Simeonetum & nunc regitur per Joannem Azzalum, & decima est Curie: & unus mansus in dicto loco qui regitur per Buxonellum, & olim regebatur per Peronotum, & decima est Curie, & quartesium Ecclesie. Isti sunt in Villa de Ronchis: & unus mansus in Ronchis, qui regebatur per Branzerinum, & nunc

& nunc per Odoricum D. Achiloti, & decima est Curie: & unus mansus qui regebatur per Joannem Beretam, & nunc per Guaranterium de Bibano cum decima: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Albertum de Oliva, & nunc per Adamum cum decima: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Joannem de Quanantia & nunc per Tomasium cum decima, & quartesium Ecclesie: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Joannem de Colite cum decima: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Joannem Bonum: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Canevesium, & decima, & quartesium est Ecclesie: & unus mansus Joannis Pole quondam, & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Marcum Furlanum: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Martinum: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Petrum de Bosco: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Sabadonum in Ronchis: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Micheletum: & unus mansus in dicto loco, qui regebatur per Bartholomeum de Sigarda: & unus mansus in dicto loco, qui regitur per D. Jo: Anonantia: & unus mansus in dicto loco, qui regebatur per Alchivetum de Hospitale: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Armanum: & unus mansus in dicto loco, qui regebatur per D. Manfredum, & nunc per Almericum de Canipa, & omnes mansi sunt Curie cum tota decima, & quartesium Ecclesie. Isti sunt mansi, & poderes Biaquini de D. Toprandino de Cavolano. In primis unus mansus in Forojulio ante Castrum, & regebatur per Pasqualinum: & unus mansus in eodem loco, qui regebatur per Ardemanum preconem cum decima. Item in Cenetensis unus mansus in Castellaro, qui regebatur per Biaquinum: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per D. Biaquinum: & unus mansus in Sacono qui regitur per D. Biaquinum: & unus mansus in contrata molini qui regebatur...... & unus mansus in Talpono qui regebatur per Ugonem, & nunc per Biaquinum cum decima, & decima clausure de molino D. Manfredini, & decima duorum mansorum de Cordignano, & decima clausure Almerici de Canipa, & decima terre Marthe de Lampeloto excepto de uno jugere terre. Et unus mansus in Villa Sclavonis qui regebatur per Jo: Salatinum: & unus mansus qui regitur per Vidolinum, & olim regebatur per Malgherinum: & unus mansus qui regebatur per Boninum: & unus mansus qui regebatur per Jacobinelum: & decima mansi Domine Basse in toto, & decima mansi Busarelle, & unus Pratus qui potest producere decem & octo plaustra feni, & unus Pratus qu. Bondele, qui potest producere decem & octo plaustra feni. Isti sunt mansi masnade Dom. Biaquini de Camino in Curia, & districtu Cavolani de podere Busarelle Vilici. Et unus mansus positus in Villa Cavolani ab illa parte aque, qui regebatur per D. Jo: Castellarum: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Morosium: & unus mansus in dicto loco qui regebatur per Bertoldum: & unus mansus qui dicebatur & habet viginti jugera terre: & unus mansus in ista parte aque qui regebatur per dictum Vilicum: & unus mansus in Sclavono qui regitur per Adalgerium: & unus mansus in dicto loco qui regitur per Petrum Burghi ricchi: & unus mansus in dicto loco qui regitur per Philippum: & unus mansus in dicto loco qui regitur per Clementum: & una posta Molendini cum sex Campis terre

e in dicto loco: & unus mansus qui regitur per D........ & unus mansus in Sclavone qui regitur per Doricum: & unus mansus...... & duo mansi apud Rivum.......... & unus mansus ultra aquam qui regitur per....... & una Clausura in Castelleto de Ceneta: & una Clausura..... & una Clausura super Fratas: & sex jugera terre in Corda: & tria jugera terre ad Longheram: & octo jugera terre in pascolis. Et fecit ei datam, & investituram ad Feudum de omnium predictorum sine servitio, fidelitate, & condemnatione aliqua. Ita quod de Feudo possit facere sicut de proprio, pro anima, & corpore judicare, & qui potest succedere in proprio dicti Jacobi possit succedere in hoc Feudo. Tali pacto, & conditione solemniter inter eos vallata, quod Feudum non possit amitti propter aliquam causam, vel offensam, que fieri posset ab ipso emptore vel ejus heredibus, que dicit, vel excogitari possit. Et taliter fecit ei datam, & venditionem, seu traditionem ad proprium: & datam, & investituram ad feudum de omnibus predictis, & singulis predictis, quia predictus Jacobus emptor, & sui heredes masculi, & femine habeant, & possideant omnia predicta, & singula predictorum cum tota Curia predictorum Castrorum, honore, comitatu, signoria, marigancia, Castellariis, rotis, dominicalibus, fossatis, domibus, tegetibus prenominatis, vineis, curtivis, burgis, sedimibus, molendinis, postis molendinorum, piscationibus, pontibus, capulis, pascuis, campaneis, paludibus, sylvis; cedens, & non cedens mansis omnibus, terris aratoriis, & non aratoriis, Vassalis, & Vassaliticis, & cum omnibus actionibus ad predictas Curias integre pertinentibus secundum quod prefactus D. Biaquinus, & Pater ejus D Guecello qu. & sui Auctores visi fuerunt habere, & tenere, & possidere vel quasi possidere prenominatas possessiones. Et quod predictus Emptor possit omnia predicta vendere, donare, alienare, obligare, infeudare, livellare, pro anima, & corpore judicare, & totam suam voluntatem facere sine contraditione ipsius D. Biaquini, & suorum heredum, & sine ejus, vel alterius verbo..... Et hoc pretio novem millium librar. denar.; de quibus vocavit se bene solutum, & exceptioni non numerati pretii, & non dati, & consignati, & in factum pacto renuncians, & eidem finem, & remissionem de predicto pretio in perpetuum fecit, & supradicta omnia valeant plus precio nominato fecit ei datam, & traditionem nomine mere donationis, & irrevocabilis, quod dicitur inter vivos, & non causa mortis. Et si predicta donatio valeret ultra quingentos aureos, quod tot intelligantur esse donationis, quot essent summe excedentes predictam quantitatem, renuncians etiam dictus venditor illi legi, que dicit quod donatio non potest fieri ultra quingentos aureos sine insinuatione. Et dedit predictus venditor predicto emptori verbum, & licentiam intrandi tenutam, vel quasi tenutam, & possessionem, vel quasi possessionem de predictis, & singulis predictorum sua auctoritate, transferens in eum ex tunc & actualem, & realem possessionem: & si aliquid de civili, vel reali possessione in eo remanserit, constituit se possidere pro eo donec tenutam, & possessionem, vel quasi tenutam, & possessionem intrabit: promisit namque predictus venditor cum obligatione suorum bonorum, & expensis, obligando etiam que de generali obligatione excipiuntur prefacto Emptori solemniter stipulanti guarentare, deffendere, & auctorizare omnia predicta & singula predictorum

rum contra omnem hominem, & personam cum ratione, quod si non attendendo observaret predicta scil., & singula predictorum, promisit eidem Emptori solemniter stipulanti solvere, & dare novem millia libras nomine pene, vel duplum extimationis omnium predictorum secundum quod nunc valent, vel pro tempore meliorata fuerint ad electionem ipsius Emptoris, utrum velit se tenere ad penam, vel ad duplum extimationis, & pena comissa vel non comissa, exacta vel non exacta, nihilominus omnia predicta, & quelibet predictorum in quocunque capitulo attendere, observare, & adimplere teneatur....... & per omnia in sui firmitate durante. Preterea promisit predictus Venditor prefato Emptori cum obligatione suorum bonorum, renuncians omni legum auxilio quibus posset se tueri, quod predictam venditionem, datam, donationem, & investituram, & omnia & singula predicta firma, & rata habebit, tenebit, & observabit. Et si aliquod decretum Pape, vel Imperatoris, vel statutum Civitatis Tarvisii fieret quod esset in decipium, & pregiudicium prefacti Emptoris circa ea, que in presenti contractu dicta sunt in quocunque Capitulo, quod renunciat illis Decretis, ordinamentis, & statutis: & illa per pactum expressum remittit, et si aliquod predictorum decretorum, ordinamentorum, vel statutorum predictus venditor elligeret, vel induceret coram Potestati Tarvisii, vel Officialibus in decipium, et pregiudicium predicti Emptoris, se obligat prefacto Emptori solvere predictam penam, et hoc per pactum stipulatione relatum predicto Emptori solemniter obligavit: de quibus omnibus, et quolibet predictorum in quocunque capitulo superius nominato, et de pena in quocunque capitulo nominata, et expressa promisit predictus Venditor cum obligatione suorum bonorum, et expensis, quod non probabit solutionem, finem, remissionem, cessionem, pactum, concordium, retrodationem, collusionem, simulationem, vel aliquid aliud qui nocere possit ...... vel in toto predicto, vel heredibus ejus in omnibus, et singulis predictorum, que in presenti contractu continentur. Insuper predictus D. Biaquinus de Camino cum obligatione omnium suorum bonorum, et expensis eidem Jacobo de Cavalirio Emptori, quod faciet fratrem suum Dom. Gerardum laudare, et confirmare hanc datam, venditionem, traditionem, et investituram de predictis, et singulis predictorum Jacobo de Cavalirio predicto, et remittere eidem omne jus, quod habet, vel habere potest de predictis, vel aliquibus predictorum occasione qualicunque infra unum mensem postquam ei per ipsum Emptorem, vel suum etiam Nuntium fuerit denuntiatum, quod si non faciet promisit solvere mille marchas argenti nomine pene, et ipsa pena soluta, vel non soluta, comissa, vel non comissa predicta omnia, et singula attendere, et observare in omnibus teneatur, et de ipsa pena non possit ostendi solutio, finis, remissio, nec aliquid nocens Emptori predicto. Actum Tarvisii in Ecclesia S. Viti coram Dom. Ognobene de Brixia Judice, et Assessore D. Philippi Bocasii Potestatis Tarvisii quando contractui suam imposuit auctoritatem et decretum.

Ego Meliorinus de Arpo Not. Sac. Pal. predictis interfui, et rogatu partium scripsi.

Num.

Num. CXXV. Anno 1262. 22. Novembre.

l Vescovo di Vicenza s' interpone presso il Podestà per sedare le discordie co' Bassanesi insorte per l' ordine dato di dover fabbricare una casa in Vicenza. Ex Archivo Civitatis Baxani.

Anno dom. millesimo ducentes. sexagesimo secundo Ind. quinta, ie mercurii nono exeunte novembri in civitate Vincencie in Palao Episcopatus, presentibus D. Nicholao Milite Potestatis Vincene, D. Johanne olim D. Simeonis, & D. Erro de Pulgatis, & aliis. ique cum Venerabilis Pater frater Bartholomeus dei gracia Vintinus Episcopus suaderet Dom. Nicholao de Bazaleriis Potestati incencie, quod ipse exaudiret Otolinum Not. filium Venture Sincum Comunis Baxani, prout patet in carta sindicarie scripta per nApresium Not. de Baxano, & audiret eum super petitionem, iam ipse Otolinus faciebat eidem D. Potestati occasione precepti cti per dictum D Potestatem, vel per ejus officiales Toto Zamlli Vide qu. Consuli Comunis Baxani pro ipso Comuni, & cer personis illius terre, quod ipse totus pro Comuni Baxani unam mum, & ille certe persone singulas domos in Civitate Vincencie cere, & edificare deberent; quod Dom. Potestas respondit dicto olino Sindico, quod nolebat quod facerent domos Comune & mines de Baxano pro suo precepto, nec racione precepti sui, d.... facerent unam domum pro Comuni Baxani, quod erit hor Comuni Baxani, & cum ipse Sindicus peteret a dicto D. Postate, quod preciperet mihi Not., quod faciemus de dicto ipsius Potestatis unum instrumentum, & Dom. Potestas respondit ei, ortet quia non invenietur aliud preceptum, & si inveniretur, nemus dictum super preceptum, & pro nihilo reputare, & reto. Et ibidem supradictus D. Episcopus dixit jam dicto Sindico: atis & faciatis domum unam pro Comuni Baxani non racione ecepti Potestatis, set ut satisfaciatis voluntati mei Episcopi. Et lud dixit, voluit, & consensit, & pro dono & gracia speciali cepit, quod Comune Baxani faceret, & faciat pro gracia & amo ipsius D. Episcopi dictam domum in Civitate Vicencie, & non o precepto, & racione precepti eidem Toto, & certis personis cti per dictum D. Potestatem. Quare D. Episcopus in presentia sius D. Potestatis comisit mihi Not., quod faciam inde publicum strumentum ipso Potestate pacifice audiente, & in nullo contracente.

Ego Ubertus olim Alberici Bragerii Sac. Pal. Notarius interfui, scripsi.

Num. CXXVI. Anno 1262. 1. Decembre.

Carta di procura di Adlice moglie di Gerardo da Camino. Ex Archivo Civitatis Baxani.

Anno dom. milles. ducentes. sexagesimo secundo, Ind. quinta, e Veneris primo decembris, in Seravallo, in Palacio D. Biaquini Camino, presentibus fratre Martino de Tarvisio, fratre Ugolino

lino de Coneglano, Johanne Piva de Lacu, & aliis. Ibique Dom. Aylixe filia qu. D. Obergerii de Vivario uxor D. Gerardi de Camino fecit & constituit; & ordinavit Martinellum not. qu. Arnaldi de Vicencia licet absentem suum certum nuncium, Procuratorem, & actorem generalem in omnibus litibus, & suis causis, seu questionibus, quas ipsa habet, & habere intendit coram potestate Vicentie, & suis judicibus, assessoribus, & officialibus, & coram quacumque alia persona tam ecclesiastica, quam seculari in Vicentino districtu, & diocesi, vel quas alii haberent, & habere intenderent contra ipsam in curia Comunis Vicentie, & Dom. Episcopi Vicentini & coram suis Vicariis & delegatis, ad agendum, defendendum, protestandum, proponendum, excipiendum, replicandum, componendum, judices recusandum & eligendum arbitrum seu arbitros, & arbitratores eligendum loco judicum recusatorum, & ad compromittendum, jurandum de calumpnia, & de veritate dicenda, & cujuslibet generis sacramentum faciendum in animam dicte domine, libellum seu peticionem dandum, & recipiendum, po[si]ciones, interrogationes, & responsiones faciendum, litem, seu lites contestandum, tenutam locandum, testes producendum, sententias audiendas, & exequendas, a sententiis appellandum, & appellacionem prosequendam, ad emendum, vendendum, locandum, dislocandum, adfitandum, disfitandum, pascíscendum, transigendum, citationes, designaciones, & denunciaciones faciendum, a[d] recipiendum datas, & vendiciones a Comuni Vincencie, & a quibuscumque aliis personis, & ad vocandum sibi solutum pro ipsa D. Aylixe, & ad faciendum pactum de non petendo, & ad ponendum bona suorum debitorum ad extimariam, & instrumenta producendum, & banniri faciendum, & ad concordium faciendu[m] cum creditoribus, & debitoribus suis, & qu. suorum parentum, & solucionem suis creditoribus faciendum, ad intrandum tenu[tam], & corporalem possessionem de suis bonis ad ipsam olim, nun[c] & amodo pertinentibus. & ad apprehendendum, & accipiendu[m] tenutas ex quacumque causa, & a quacumque persona tam [de] mobilibus, quam de in mobilibus, & de actionibus de bonis dict[e] domine, & super bonis, & de bonis suorum debitorum, ad sec[u]ritates recipiendas, & faciendas, & ad obligandum bona dicte d[o]mine, & ad cedendum jura & actiones in solucionem suorum d[e]bitorum, ad recipiendum solucionem a debitoribus suis, & pare[n]tum suorum debentibus ex quacumque causa, ad acquirendum ju[ra] & actiones in solucionem, & sine solucione; ad accusandum & discusandum, & ad projiciendam racionem cum vilicis, & hominibus habentibus seu tenentibus, & debentibus aliquid de su[is] possessionibus & bonis, ad extrahendum dictam dominam de ban[n]o, & ad ponendum villicos super suis possessionibus, & removendum eos, & ad recipiendum, & accipiendum redditus dicte do[mi]ne, & ad investiendum vassallos dicte domine Ailixe de suis feu[]dis, & dicta feuda ingredienda, & a vassalis in scriptis recipie[n]dum, & dictis vassallis precepta faciendum, & ad costringendu[m] homines de masnada dicte domine cum sacramento facere fidelit[a]tem, & ad constituendum unum vel plures procuratores quantum & quandocumque eidem Martinello placuerit, & voluerit, & n[e]cesse fuerit; & generaliter ad omnia alia facienda, gerenda, [&] pertractanda, tam in judiciis, quam extra, que in predictis, [&]
circa

circa predicta; & singulis predictorum necessaria, & utilia videbuntur, & sine quibus dicta negocia, vel aliquid predictorum expediri, seu fieri non possunt. Promittens dicta domina Alixia mihi Not recipienti pro dicto Procuratore, & pro quibuslibet adversis partibus, & qualibet persona, quod dictum Martinellum Procuratorem contravenire vel reconvenire voluerint omnia predicta & singula, & ea que per ipsum tractabuntur, & fient in predictis, & circa predicta, & singulis predictorum, firma, & rata habere, & tenere, & non contravenire aliqua racione, vel occasione comuni vel speciali, sub obligacione omnium suorum bonorum ad pignus mobilium, & in mobilium, presencium & futurorum. Et promisit etiam dicta domina judicatum solvi, & relevare ipsum Procuratorem a satisdacione de judicato solvendo.

Ego Gerardus olim Johannis Sac. Pal. Not. scripsi.

Ego Pilius Magistri Pilii &c.

Num. CXXVII. Anno 1263. 1. Giugno.

Protesta che fa il Sindico di Bassano al Podestà di Vicenza per non esser obbligato a far la rassegna dei cavalli. Ex Archivo Civitatis Baxani.

Anno dom. milles. ducent. sexages. tercio Indict. sexta die Veneris primo junii in Vicentia super palacio Comunis Vicentie ubi stant Anciani, presentibus D. Castellano de Vello, Marcio de Barbarano, Delavancio D. Alberti de Tonso, Mascharello filio de tribus soldis, Gerardo Marie Grasse, Lunardo Clementini, Millano Not. de Vicentia, Guidoto Baudella Not., Viviano Not. qu. Lanterii, Guglielmo Not. qu. Jacobini de Borzanino & aliis. Coram D. Nicolao de Bazaleriis de Bononia Poteftate Vicencie, & in Consilio Ancianorum Comunis Civitatis Vincentie D. Andriotus qu. D Dominici Petri Boni de Brenta Sindicus & Procurator Comunis, & hominum de Baxano, & nomine & vice ipsius Comunis pro ipso Comuni, ut patet in charta sindicharie scripta per Guidotum Baudellam Not., protestatus fuit & dixit: quod Comune Baxani, & homines illius Terre parati sunt servire Comuni Vicentie in exercitibus, & cavalcatis publicis, & daciis secundum quod Civitas Vicencie faciet, & sicut Civitas Vicencie faceret, & observare, & adimplere omnia, & singula, ad que tenentur ipsum Comune, & homines de Baxano secundum formam sententie late per D. Marcum Quirinum quondam arbitrum inter Comune, & homines Vicentie, & Comune & homines Baxani, & prout in ipsius arbitri sententia continetur. Item dixit & protestatus fuit suprascriptus D. Andriotus nomine ipsius Comunis, quod ipsum Comune & homines de Baxano non credunt se teneri ad represencacionem equorum faciendam coram suprascripto D. Nicolao de Bazaleriis Potestate Vicencie precipiente pro Comuni Vicentie secundum formam ipsius sentencie. Et ideo represeñtare nolunt, cum de jure non credunt ad id faciendum se debere teneri; non quia vellint Comune & homines de Baxano recedere a sententia arbitri; imo eam semper parati sunt adimplere, & observare, & omnia, & singula, que in ipsa sentencia continentur; sed quia dubitant, & non credunt

dunt ex forma ipsius sentencie Comune & homines illius Terre se teneri coram dicto D. Nicolao de Bazaleriis Potestate Vicentie pro ipso Comuni Vincentie recipiente, equos representare. Ideo ad presens facere id recusant. Insuper protestatus fuit & dixit dictus Dom. Andriotus Sindicus, & Procurator Comunis & hominum de Baxano pro ipso Comuni de Baxano, & nomine ipsius Comunis, salvis omnibus protestacionibus suprascriptis, in eo quod possint ipsi Comuni, & hominibus de Baxano preesse, quod ex nunc paratus erat dictus D. Andriotus pro dicto Comuni de Baxano, & ipsum Comune & homines de Baxano parati sunt ad representacionem equorum faciendam, & equos representandos, quandocumque apparuerit ipsum Comune ad representacionem equorum faciendam teneri.

Ego Octolinus Venture de Castrofranco Sac. Pal. Not. interfui, & scripsi.

Num. CXXVIII. Anno 1263. 17. Giugno.

Lettera de' Trivigiani spediti a Roma per giustificare il Vescovo di Trivigi Alberto dell' Ordine dei Minori accusato da' suoi Frati.

Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Summe nobilitatis & scientie militi decorato D. Guido Rangono Tarv. honorab. Potestati, Ancianis, Consilio, & Civitati ejusdem Gualdus Cataneus, & .... de Arpo, Ambaxatores se .... cum salute prospera, & felice. Quantas angustias, quantasque tribulationes sustinuimus pro ambaxata nobis commissa facienda, & adimplenda hiis fere non possunt plenius contineri. Quia propter maxima, & ardua negotia, que Curie Rom. imminent, videlicet de Imperatore creando, & Rege Cecilie constituendo, & aliis magnis negotiis fiendis usque ad diem martis XII. intrante junio audientiam commode habere non potuimus, juxta Consilium dominorum Cardinalium nostrorum amicorum licet D. Papa prius nobis dare voluisset: ipsa vero die martis audientiam plenariam habuimus, in qua fuerunt multi Episcopi, & Sapientes: & frat. Rufinus, & ibi D. Episcopus proposuit primo se excusando de iis, que fuerat accusatus cum magna audacia, & vigore narrando opera frat. Rufini, & fr. Bartholomei, & specialiter predicationem quam fecit frat. Bartholomeus supra Evangelium, quod dicit euntes in universum mundum predicate Evangelium omni Creature, quia dicit euntes, non equitantes pingues equos, sed pedibus nudis, quia non possunt illi qui equitant pingues equos predicare Evangelium Dom.: & de hoc verbo D. Papa, & omnes Cardinales unanimiter cum eo mirati sunt valde. Hoc vero obmisso D. Episcopus processit in dicto suo ita subtiliter, & sapienter, quod omnes prospiciebant in oculis ejus, & mirabantur valde de tam subtilissimis, & sapientibus verbis, que procedebant ex ore ejus, ac si Spiritus Sanctus esset in eo. Ipso itaque dicto suo finaliter finito, nos prout de nobis disponere voluit, ambaxatam nostram fecimus condecenter, & a summo Pontifice, & D. Cardinalibus, & omnibus aliis adstantibus benigne fuimus auditi, & ibidem quando loquebamur fr. Rufinus dixit, quod nos, qui eramus Ambaxatores Comunis Tarvisii eramus Patarini, quod nos non audivimus, sed D. Bonifacius de Ca-

Canoxa, & faus miles, & Procur. D. Episcopi postea illud nobis dixerunt. Unde sciatis manifeste, quod Dom. Papa super predictis optime respondit. Sequenti vero die D. Papa misit pro D. Episcopo, & nos cum eo ivimus, & fuimus ante D. Papam, & Cardinales, & ibidem fr. Rufinus, & fr. Bartholomeus dixerunt contra D. Episcopum, sicut plus potuerit & male, & indecenter, & non placuit dictum eorum quasi aliquibus: & fr. Bartholomeus confessus fuit, quod predicaverat verbum superius dictum volens paliare, & glosare illud, & D. Papa, & Cardinales fere omnes ceperunt dicere qui malum verbum suaserunt malum verbum eant; dixerant etiam, quod Dom. Decanus Tarv., & D. Alexander Novellus de heresi sentiebantur, & sic talis rumor adsistens D. Papa licentiavit omnes, & ipsi fratres cum verecundia, & rubore separati fuerunt. Et die lune proxime venturo D. Episcopus, & nos coram D. Papa, & Cardinalibus eis curabimus finaliter respondere, & opera eorum multo magis quam prius propalare. Et firmiter sciatis quod ipse D. Papa D. Episcopo favorabilis, & benignus esse videtur, docens amicos nostros ea, que facturi sumus, & omnis Cardinalis preter tres, faventes sunt D. Episcopo, & nobis dicunt indubitanter, quod factum D. Episcopi cito fine laudabili terminabitur.

Novam autem Civit. sciatis, quod elegerunt Comitem Provincie integre Cecilie, & Ambaxatores pro eo juraverunt, & cotidie superfedetur ad faciendum Imperatorem. Insuper Spolitani, & illi de........ juraverunt mandata Ecclesie. Guerra maxima est in Tuscia, quia Florentini, Senenses, & Pisani super Lucam hostiliter ire se preparant, & unus ex Cardinalibus Prolegatus illuc ire debet cum maxima quantitate militum. Quod autem nos facere velitis....... rescribendo mittatis, quia equos quos emimus vendidimus, & expensas gravissimas patimur.

Datum die Dominica XIV. exeunte junio.

Num. CXXIX. Anno 1263. 18. Luglio.

Il Podestà di Torcello scrive a quello di Trivigi pregandolo di far in modo che venghino risarciti i danni da certi Trivigiani recati nelle acque del Vescovo di Torcello. Ex Eccles. Venet. Flam. Cornel. Tom. X. pag. 75.

Nobili et Sapienti viro D. Guilielmo Rangonio Potestati Tarvisii, ac ejusdem Civitatis Consilio et Comuni amicis suis Petrus Cauco Potestas Torcelli salutem et prosperitatis augmentum. Vestre nobilitatis litteras super factis injuriarum, et gravaminum illatarum Civibus nostris per vestras nobis directas solita animi affectione recepimus, et earum tenorem intelleximus diligenter. Per quas inter alia nobis dicendo misistis, quod parati estis cuilibet Civi nostro de dapno sive injuria per vestros ei illato facere fieri satisfactionem, sicut justitia suadebit. Quibus auditis, sic vobis duximus presentibus respondendum. Misimus enim vobis dicendum quod Ensidisius

de Vidotis (1) per suas litteras precipiendo mandavit Civi nostro, quod de aquis Episcopatus Torcelli usque ad quindecim dies se debeat separare, alioquin contra eum et qui cum eo erunt graviter procedetur in persona et rebus. Unde placeret nobis, quod ad id nobis vestra prudentia respondisset, scientes si venerit, bene invenerit resistentes, nec facere poterimus, si hoc esse deberet, quin facto procedatur, sicut per nostras litteras vobis meminimus declarasse. Et ecce ad vos latores presentium Cives nostros, quibus vestri Cives dapna, et gravamina plurima intulerunt, presentialiter destinamus, vestram prudentiam modis, quibus possumus deprecantes, quatenus secundum missionem vestram, sic eis fieri debeat justicie et satisfactionis integre plenitudo ad hoc, ut contenti de predictis justam non habeamus materiam conquerendi. Nosque quod inde feceritis gratum habentes vobis respondere pro meritis teneamur ad alia procedere dicta causa.

Datum in nostro Ducali Palacio die XIV. exeunte julio Ind. VI. MCCLXIII.

(1) Controversia inter Ensedisium Guidotum et Torcellanos Cives fortasse orta est ob oppidum Musestre, quod jam dictus Ensedisius in feudum ab Abbate Vidoris receperat, ut narrat Bonifacius pag. 239. Hoc Musestris oppidum in jura deinde transivit Præturæ Torcellanæ.

Num. CXXX. Anno 1263. 1. Novembre.

Il Comune di Bassano compera un pezzo di terreno fuori della porta del Leone. Ex Archivo Civitatis Baxani.

Anno dom. milles ducentes. sexages. tertio Ind. VI. die primo intrante novembris in burgo Baxani sub porticu pistrini, presentibus D. Bugamante de Luschis de Vicentia, et D. Johanne qu. D. Simeonis de Vicentia, D. Nicolao qu. Viviani, Bonapresio Notar., Vivaldo Bonoti, Johanne Gerardi Tholomei, et magistro Gabriele, et aliis. Ibique per centum et decem libras denariorum Veronensium, quas confessi et manifesti fuerunt Tisius de Compostellis, et Armirada filia qu. Coradini Donazani se accepisse a Petro Pasqualis Torengi tamquam Sindico, et Procuratore Comunis Baxani, vice et nomine dicti Comunis, et pro ipso Comune dante et solvente. De quibus vero centum viginti libris denariorum Veronensium ipse Tisius et predicta Armirada vocaverunt, et dixerunt sibi bene solutos, et expeditos esse a predicto Petro pro ipso Comuni dante et solvente, et exceptioni non date, et accepte ac numerate ac in se abite pecunie ex pacto renunciando, et omne remedium appellacionis remittentes per pactum. Quapropter jure vendictionis ad proprium predictus Tisius et predicta Armirada investiverunt predictum Petrum Sindicum et Procuratorem dicti Comunis, et pro ipso Comune, et ejus vice, et nomine recipientem, et ei dactam et vendicionem, et generalem transacionem fecerunt nomine vendicionis de una pecia terre, que potest esse circa duos campos cum ar-

arboribus supra jacente in pertinenciis Baxani in hora de porta Leonis de subtus a ponte, cui coheret a sero terrenum Comunis Baxani emtum a D. Bono Ugucionis Burlle de Vicentia, et a D. Ricardina, et a mane fossatum Burgeti, et a meridie via publica, et a monte fossatum burgi Baxani, et forte alii sunt coherentes. Et insuper dederunt, tradiderunt, cesserunt, ac mandaverunt dictus Tisius, et dicta Armirada dicto Petro Sindico ac omnia sua jura, omnesque suas raciones, et actiones reales, et personales, utiles et directas etc.

Ego Sulimanus Zuanbelli D. Federici Imperatoris Not. interfui, et hec scripsi.

Num. CXXXI. Anno 1264.

Vicentini damna resarciunt, que Andronicus de Baxano sustinuit manutenendo jurisdictionem Civitatis Vincencie. Ex Tabulario Turris Civitatis Vicentie in libro statutorum.

Statuimus & ordinamus, quod Potestas & Comune Vincencie teneantur, & debeant providere dampna pro Comuni Vincencie, que dominus Andronicus de Baxano passus est in Terra Baxani, & ejus confinibus tam de condemnationibus contra eum factis, quam de aliis rebus, sive possessionibus sibi devastatis, & hoc fiat intra sex menses a principio regiminis Potestatis receptis probationibus, & habita taxatione super dampnis & injuriis sibi factis, & hoc ideo quia dictus dominus Andronicus dicta dampna sustinuit manutenendo jurisdictionem & honorem Civitatis Vincencie.

Vicentini damna resarciunt Avocato de Baxano passa propter eandem causam. Ex eodem Statuto Lib. 4. pag. 93.

Item statuimus & ordinamus, quod Potestas & Comune Vincencie debeant providere, & restaurare dampna pro Comuni Vincencie, que dominus Advocatus de Baxano passus est in Terra Baxani, & ejus confinibus tam de condempnationibus contra eum factis, quam de aliis rebus, sive possessionibus sibi devastatis, & hoc fiat infra sex menses a principio regiminis Potestatis receptis probationibus, & habita taxatione super dampnis & injuriis sibi factis. Et hoc ideo quia dictus dominus Advocatus dicta damna sustinuit manutenendo jurisdictionem, & honorem Civitatis Vincencie.

Num. CXXXII. Anno 1264. 29. Gennajo.

Alberto Vescovo di Trivigi da' suoi frati calnnniato è appresso il Pontefice a discolparsi, e perciò aggravato da debiti forma procura per vendere per tre anni il quadragesimo del porto di Trivigi colla muda della Città, il quadragesimo e la muda della Piave e la muda di Mestre tutte cose che appartenevano alla mensa episcopale. Ex Ughello Ital. Sacr. T. V. P. 549.

In nomine domini amen. Anno ejusdem millesimo ducentesimo sexagesimo quarto mense januarii die XXVIIII. Indictione septima Pontificatus domini Urbani Pape quarti anno tertio; in presentia mei Nicolai de Roca notarii & testium subscriptorum &c. Venerabilis pater dominus Albertus dei gratia in Romana Curia pro suis & Ecclesie sue ut asserebat negotiis constitutus, & propterea urbi debitis obligatus fecit & constituit atque ordinavit suos veros & legitimos procuratores, sindicos & actores, seu yconomos dominos H. decanum, & A. Archidiaconum Ter. Vicarios suos, & dominum Petrum Calzam Doctorem Legum Civem Tarvis. eos & quemlibet ipsorum in solidum licet absentes ad obligandum pignori, alienandum, distrahendum & vendendum nomine ipsius domini Episcopi & Ecclesie Tervisine hinc ad tres annos tantum & non plus pro pretio quod eis aut alicui eorum videbitur, totum quadragesimum Portus Ter. cum muta Civitatis, & quadragesimum cum muta Plavis, & mutam Curie de Mestre, que omnia noscuntur ad dictum Episcopum, & Tarvisinam Ecclesiam pertinere Dans eisdem procuratoribus ec. Actum apud Urbemveterem in hospitio predicti domini Simonis Cardinalis.
Ego Nicolaus de Roca &c.

Num. CXXXIII. Anno 1264. 1. Marzo.

Il Vescovo di Ceneda rinova a' Trivigiani l' istrumenco de' patti e delle convenzioni già ne' tempi antecedenti stabilite fra l' uno e l' altro Comune. Dalla Dissertazione sopra il dominio temporale de' Vescovi di Ceneda ms.

Anno domini milles. ducentes. sexages. quarto, Indit. VII. die sabati primo intrante marcio, congregato consilio trecentorum coram domino Joanne Teupolo Potestate Tarvisii in domo Comunis ad sonum campane more solito congregato, presentibus dominis Petro Calza doctore legum, Petro de Plombino, Hengilerio de Honisto, Tervisio de Sale, Odorico de Marchis, Jacobo de Apolonio, Zambonino d'Arpo notariis, & aliis. In quo quidem consilio dominus Prosavius Novellus dei gratia Episcopus Cenetensis nomine suo et nomine Episcopatus Cenete promisit eidem domino Potestati &c.

e segue de verbo ad verbum come in quello di Oderico del 1261. 17. *Maggio al num.* CXI.

Ego Dominicus Garegolus sacri palatii notarius rogatus jussu dicti domini Potestatis scripsi.

Num.

Num. CXXXIV. Anno 1264. 12. Aprile.

Differenze fra diversi della Casa da Camino per la eredità di Guecellone da Camino, e di Gabriele da Camino rimesse ne' Podestà di Padova, e di Trivigi, e sentenza de' medesimi. Ex quodam libro in fol. ms. existente in Bibliotheca Capitulari Tarvisii.

Pacta & contractus domine Thomaxine. In nomine domini dei eterni. Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, indict. septima die sabati duodecimo intrante Aprili, Citadelle sub porticali Ecclesie S. Prosdocimi, presentibus dominis Raynerio servi dei, Jacobo de Sancto Michaele militibus Civitatis Padue infrascripti, Thomasio de Favencia, judice & assessore Potestatis Tarvisii infrascripti, Marcho Tricha milite ejusdem potestatis, dominis Partinopeo de Chesio, Gnanso Cavacia, Petro domine Jacobine ancianis & ambaxatoribus Comunis Padue, Alexandro Novello, Morganissio Judice de Trivixio, Morando de Fossalta, Johane de Zilio, Hengelerio de Aunisto ancianis & ambaxatoribus Comunis Tarvisii, Trivisio notario de Sale de Trivisio, qui huic instrumento debet subscribere & aliis. Dominus Manfredus de Dalesmaninis de Padua pro se & suo nomine, & ex jure sibi cesso a domina Azola uxore quond. domini Guezili de Camino, & a domina Aicha ejus filia, & pro domina Thomasina uxore sua, & pro ea, & nomine & vice ipsarum duarum, & pro eis ex una. Et dominus Gerardus de Camino filius domini Biaquini de Camino dicens se emancipatum a patre suo pro se & suo nomine, & procuratorio nomine domini Biaquini patris sui, & nomine ipsius, de cujus mandato procuratorio constat publico instrumento scripto per Plebanellum notarium de Mezavaca ex altera, promiserunt & compromiserunt in viros nobiles dominum Matheum de Corrigia potestatem Padue & dominum Johannem Teupulum comitem abserensem Potestatem Tarvisii nunc ibi presentes, & dictum arbitrium sua voluntate recipientes tamquam in arbitros de questionibus, que vertuntur inter ipsum dominum Manfredum, & dictas dominas ex una parte, & dictum dominum Gerardum, & dominum Biaquinum de Camino vel procuratorem ex altera occasione hereditatum & bonorum quond. domini Guezilonis de Camino & filiorum ejus qu. domini Biaquini novelli, & Rizardi, & Agnetis filie dicti domini Guezilonis de Camino, & de hereditate qu. domini Gabrielis de Camino; sollempni stipulatione interposita dare & solvere mille marchas argenti pars que non servaverit parti servanti. Ad hoc dictus dominus Manfredus promisit se facturum quod predicta domina Azola & filie ejus domina Aicha & domina Thomasina ratificabunt hoc compromissum, & sententiam sive laudum proferendum. Et dominus Gerardus promisit se facturum quod dictus dominus Biaquinus ratificabit hoc compromissum. Fidejussores pro domino Manfredo fuerunt domini Henrigetus Caputvace, Guillielmus de Saza, Antonius Caputvace, Laurus de Bonellis, Johanes Rubeus de Muris, Laurus notarius Johanis Dentis Cives Padue. Insuper promisit dictus dominus Manfredus quod nec per se, nec per aliam per-

personam acquiret jura & actiones a domina Aledeita filia quond. nobilis Gabrielis de Camino contra dictos dominos Biaquinum de Camino, & Gerardum de Camino de hereditate dicti domini Gabrielis patris sui. Fidejussores domini Gerardi de Camino fuerunt domini Petrus Calza Doctor legum, Guidotus de Guidotis, Articus Advocatus, Bonifacius de lavazola, Aicardus de Consorto, & Lovatus de Cuniglano.

Millesimo ducentesimo sexagesimo quarto die sextodecimo maji Trivisii in ecclesia majori domi presentibus &c. In nomine domini nos Matheus de Corrigia Potestas Padue, & Johannes Teupolus Comes abserensis Potestas Tarvisii arbitri arbitratores electi a dominabus Azola & Aicha, & domino Manfredo de Dalasmaninis, & Lauro Dente curatorio nomine pro domina Thomasina, ut constat in carta scripta per me Zambonum notarium de Andrea ex una parte, & a domino Gerardo de Camino pro se & procuratorio nomine domini Biaquini ejus patris, ut constat per cartam scriptam per Plebanellum notarium de Manzavaca de litibus, que vertebantur inter predictas dominas Azolam & Aycham, & dominum Manfredum, & Laurum Dentem curatorio nomine domine Thomasine ex una parte, & dominum Gerardum de Camino pro se & curatorio nomine patris sui predicti ex altera occasione hereditatum & bonorum quond. domini Guezilonis de Camino, & filiorum ejus quond. domini Biaquini novelli, Rizardi & Agnetis filii quond. dicti domini Guezilonis, & de hereditate quond. domini Gabrielis de Camino: Laudamus & arbitramur contractum dotis celebratum inter dominam Azolam & dominam Aicham ex una parte, & dominum Manfredum ex altera nomine dotis constituende pro domina Thomasina, & scriptum per Laurum Johannis Dentis notarium simulatum esse, & simul carere & caruisse, & non valuisse & non valere, & ipsum dominum Manfredum .... *qui finisce il Codice.*

Num. CXXXV. Anno 1264. 14. Maggio.

Instrumento del compromesso per le differenze supraddette. Dalla N. R. d'Opuscoli T. XXXIV. alla pag. 37 di un opuscolo del Sig. Ab. Dott. Giuseppe Gennari.

Millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, indictione septima die quarto decimo intrante Majo, Trivisii in Ecclesia majori Domi, presentibus dominis Thomasio de Favencia, Vindemiatore judicibus & assessoribus infrascripti Potestatis Trivisii, dominis Marcho Tricha, & Marino ejus militibus, dominis Raynerio Servidei, & Jacobo de Sancto Michaele judicibus Potestatis Padue infrascripti, dominis Guidone de Sozaria doctore Legum, Bartholomeo de Binivento, Guizemano judice, Gnanfo Cavacia, Petro domine Jacobine, Murganisio de Murgano, Alexandro Novello judicibus, Conradino notariis de Beilagranda de Trivisio Zilio notario de Abbadello, Trivisio notario de Trivisio, qui huic instrumento debet subscribere & aliis. Domina Azola, & domina Aycha ejus filia, & dominus Manfredus de Dalesmaninis, & Laurentius notarius olim Johannis Dentis curatorio nomine domine

nine Thomasine, ut continetur in carta cure scripta per me
Zambonum notarium ex una parte, & dominus Gerardus de Camino pro se & procuratorio nomine patris ejus domini Biaquini, ut continetur in carta facta per Plebanellum notarium de Manavaeca ex altera, salvo compromisso facto apud Cittadellam scripto per Zambonum notarium de Andrea de Padua, & subscripto per Trivisium de Sale notarium de Trivisio, & ejusdem tenois carta scripta per dictum Trivisium, & subscripta per me ipsum Zanbonum, rursus .... compromiserunt in viros nobiles dominum Matheum de Corrigio Potestatem Padue, & dominum Johannem Popolum comitem Abserensem Potestatem Trivisii presentes ......
e litibus occasione hereditatum qu. domini Guezilonis de Camino, & filiorum ejus qu. Biaquini Novelli, & Ricardi, & Agnetis filie qu. dicti domini Guezillonis, & de hereditate qu. domini Gabrielis de Camino, & promiserunt dicte partes renunciando legibus ff. *de operis libertorum*, lege *si libertus juraverit* ff. *de contrahenda emptione*. lege, *hec venditio*, & ff. *pro socio*, lege, *Societatem* cum legibus sequentibus, dum ipse partes certiorate fem de beneficio ipsarum legum per dominum Guidonem e Sozaria doctorem legum, & omnibus aliis legibus de ipsa materia loquentibus. Fidejussores fuerunt pro domino Gerardo de Camino, & pro domino Biaquino ejus patre omnes infrascripti scilicet dominus Petrus Calza doctor Legum, dominus Guidotus de Guidotis, Ansedisius ejus nepos, dominus Guido Tempesta, dominus Artichus Advocatus, dominus Ezelinus Pardea, Boninsemblantus de Bonaparte, dominus Nordiglus de Bonaparte, Rubeus de Barbante, Gabriel de Tarvisio, Constantinus de Capitepontis, Valerianus de Zancarello, Gerardus de Constantino, Nicolaus de Roba, Guizardus de Strana, Henrigetus Ipsinus, Gabriel de Sanzo, Johannes Bergollus, Zavarellus de Roba, Percivallus de Sanzis, Berticius Johannis de Capella, Arsinus Conradi de Castrofranco, Ordelafus Martini de Ordelafo, Zenzanomus de Zeneta, Jacobus Rizardi de Strada, Scotus de Funiglano, dominus Jacobus de Coderta, dominus Bonifacinus de la Vazola, dominus Lambertinus de Tajamento, dominus Aidrdus domini Conforti, Aldevrandinus de Sinisforto, Albertus de Constantino, Bonellus de Orfanellis, Nicolaus Sagittarius, Nicolaus de Sancta Maria, Nicolaus Pelosius, Ubertus Capudagnello, Bonifacius Borlengus, Oldericus de Arpo, Pascalis de Carrio, Trivisius de Sale, Albertus de Credacio, Thomassinus de Ofi, Recus de Azonibus, dominus Albertus de Castrocuco, Rimintus de Tizono, Gerardus Henrici de Gerardo, Johannes Todesius, Johannes notarius de Aguanno, Banzoletus, Nicolaus Boa de Sanguineo, Johannes Constantini de Franco, Pichegnotus de Mota, Gabriel de Bagnolo, Aroldus de Archatolis & Rizius de Azonibus. Fidejussores pro dominabus Azola & Aicha ejus filia predictis fuerunt hii, dominus Morandus de Fossalta, dominus Jacobus de Coderta, dominus Bausella, dominus Ambrosus Protus judex, dominus Carnedasino, Obecinus de Solario, dominus Gerardus de Castello, Gerius domini Leonardi de Philippo, Odoricus de Fabris, Musinus Roche de Montebelluna, dominus Ubertus de Rozano, Pizolus de Pixoto, Furlanus de Aynardo, Scalarius de Bedoia, Xemblantus bone partis, Recus de Azonibus,

bus, dominus Zabaldus de Riprando, dominus Artusinus de Aymardonibus, dominus Petrus Calza doctor legum, dominus Antonius de Rexio judex, dominus Rimiratus de Ricolo, Mucius de Vidoro, Petrus Comes de domino Federico, Scotus de Cuniglano, Johannes de Domo, dominus Ezelinus Bardea, dominus Zavatolus, Johannes Pizininus de Vidore, Federicus de Costis, dominus Nordiglus Bonepartis, dominus Guido de VVercio, dominus Guillelmus de Cantono, supradicti omnes. Fidejussores pro domino Manfredo de Dalesmaninis, & pro dicto Laurentio notario pro se, & curatorio nomine domine Thomasine fuerunt hiij Dominus Aycardinus Caput nigrum, Partinopeus judex, dominus Henrigetus Caputvace, Saurus de Bonellis, Johannes Rubeus de Mursis, Laurentius Dens notarius, Octolinus joculator, & Johannes notarius de Tardivello, qui omnes &c. ..

Millesimo ducentesimo septuagesimo primo, Indictione quarta decima die duodecimo intrante Aprili, Padue in domo habitacionis domini Manfredi de Dalesmaninis, Presentibus &c. Domina Aczola uxor quond. domini Guezelonis de Camino, & domina Thomaxina ejus filia, & quond. filia dicti domini Guezelonis de Camino fecerunt &c. Laurentium Dentem Notarium de Padua &c suum procuratorem &c. ad solutionem recipiendam a nobilibus viris dominis Biachino de Camino, & Gerardo ejus filio, que contingit eisdem dominabus Aczole & Thomaxine de libris mille & ducentis & quinquaginta, que sunt residuum librarum tredecim millium omnium condempnacionum, seu arbitrationum promulgatarum inter ipsos dominos ...... & dominas ..... per dominum Matheum de Corigia olim Potestatem Padue, & quond. dominum Johannem Teopolum olim Potestatem Tervixii &c.

Num. CXXXVI. Anno 1264. 2. Maggio.

I Bassanesi ricorrono al Podestà di Padova, perchè i Vicentini li volevano obbligare a fabbricar una casa in Vicenza, Ex Archivio Turris Civitatis Vincencie.

In nomine domini nostri Jesu Christi. Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, Ind. septima die secundo Maji Padue in Ecclesia Palacii, presentibus dominis Ugolino advocato, Thomasio Judice de Arena, Martino de VVidoto, & multis aliis. Ibique in Reformacione Consilii Ancianorum Populi Civitatis Padue super facto Ambaxate hominum de Baxano facto partito per dominum Gabrielem Judicem Ancianum de voluntate sociorum suorum, placuit omnibus de Consilio excepto uno, quod Anciani loquantur domino Potestati, ut congreget sapientes, qui interfuerunt sententie late inter Comune Vicencie, & homines Baxani, quod declarent dictam sententiam, & quod homines & Comune Baxani attendant sententiam. Et quia Comune Vincencie vult aggravare Comune Baxani ultra sententiam, mittantur Ambaxatores per Comune Padue Vincenciam, ut non impediant dictum Comune Baxani ultra sententiam. Sic declaraverunt, & dixerunt sapientes predicti.

Ego Gerardinus filius olim Viviani Campsoris domini Federici

omanorum Imperatoris not. existens in officio Ancianorum Po-
uli Padue Civitatis in ultimis quatuor mensibus regiminis nobi-
s viri domini Matthei de Corrigia Padue Potestatis hiis interfui,
t sic affirmatum fuit in dicto Consilio & scripsi.

Num. CXXXVII. Anno. 1264. 3. Maggio.

I Padovani mandano ambasciadori a' Vicentini perchè osservino a' Bassanesi i patti espressi nella sentenza Quirini. Ex Archivo Turris Civitatis Vincencie.

In nomine dei eterni. Anno ejusdem nativitatis millesimo du-
centesimo sexagesimo quarto, Ind. septima die tercio intrante Ma-
o, Padue super Liago domini Potestatis, presentibus dominis
Zambono de Doto, Martino de Zane, Thomasio de Arena Judi-
ibus, & aliis. In pleno Consilio sexaginta ad Campanam more
olito congregato premissa propositione quadam ad petitionem An-
cianorum per dominum Ysacium Judicem, & Assessorem Viri no-
bilis domini Matthei de Corrigia Potestatis Padue, tandem in Re-
formatione Consilii supra dicta propositione facto partito per di-
ctum dominum Ysacium ad buxulos placuit majori parti Consi-
lii super facto illorum de Baxano, quod dominus Potestas convo-
cet illos sapientes, qui olim interfuerunt tractatui sententie late
per dominum Marchum Quirinum olim Potestatem Padue inter
Comune, & homines Vincencie, & Comune & homines Baxani.
Et ipsi sapientes sint simul cum domino Potestate, vel aliquo de
ejus Assessoribus, & super cartam sententie predicte provideant,
& declarent dictam sententiam, & quod homines, & Comune Ba-
xani attendant dictam sententiam, & quia Comune Vincentie vult
aggravare Comune Baxani ultra sententiam mittantur Ambaxato-
res per Comune Padue Vincenciam, ut non impediant Comune
Baxani ultra sententiam, sicut declaraverunt sapientes predicti.

Ego Zambonus filius qu. Andree Sacri Palacii not. existens in
officio sigilli Comunis Padue in ultimis quatuor mensibus secundi
regiminis Potestatis predicti interfui, & jussu dicti judicis, &
Assessoris & Consilii supradicti hoc scripsi.

Ego Bonapasius &c. ut supra.

Num. CXXXVIII. Anno 1264. 27. Maggio.

I Padovani impongono a' Vicentini di non dover obbligare i Bassanesi a fabbricar la casa in Vicenza. Ex Archivo Turris Civitatis Vincentie.

In nomine domini dei eterni. Anno ejusdem nativitatis millesi-
mo ducentesimo sexagesimo quarto, Ind. septima die quinto exeun-
te Majo, Padue super Liago domini Potestatis, presentibus domi-
nis Zambono de Doto Judice, Bonifacio de Solario Judice, Ber-
nardino Vinarolo & aliis. In pleno Consilio sexaginta ad Campa-
nam more solito congregato propositione premissa per virum no-
bilem dominum Mattheum de Corrigia Padue Potestatem, tan-
dem

dem in Reformatione Consilii facto partito per eundem dominum Potestatem ad buxolos placuit toto Consilio, quod dominus Potestas Padue dicat, & roget Potestatem Vincencie, quod placeat ei, & velit non aggravare nec molestare homines nec Comune Baxani in faciendis domibus in Vicencia; quia Potestas & Comune Padue sunt certi, quod ipsi Baxarienses ad hoc non teneantur ex forma sententie olim late per dominum Marchum Quirinum quondam Padue Potestatem, sicut examinatum est; & provisum per Sapientes. Et quod ipse Potestas & Comune Vincencie observet & attendat Comuni & hominibus Baxani pacta omnia, que continentur in ipsa sententia, alioquin grave & molestum esset Comuni Padue.

Ego Zambonus filius qu. Andree dum essem in officio Comunis Padue interfui, & jussu domini Potestatis, & totius Consilii scripsi.

Ego Bonapasius &c. ut supra.

Num. CXXXIX. Anno 1264. 31. Maggio.

Rappresaglie concesse da' Veneti contro i Trivigiani. Ex Archivo Civitatis Tarvisii.

Nos Rainerius Zeno dei gratia Venetiarum Dux cum nostro Consilio, & nobilibus viris judicibus nostris petitionum, videlicet nobilibus viris Jacobo Georgio, Paulo de Molino, & Marco Quirino, ac superconsulibus, videlicet Marco Quirino S. Marine, Joanne Capello, M. Maripetro, ordinamus & concedimus pignorationem faciendam super bonis hominum Tarvisii; et districtus modo, & ordine infrascripto, & occasionibus infrascriptis. Cum nobilis vir Vizzardinus propinquus Advocato de Tervisio, qui fuit de Orgnano de Vicentina filius qu. Uberti instituisset, atque ordinasset sibi heredem Trintinum filium qu. Gerardi de Lanfranco de Vicentia nepotem suum in bonis suis indispositis, sive inordinatis, ut patet in carta publica testamenti ipsius Vizardi confecti manu Jacobini de Musolento sacri Palatii notarii sub anno domini MCCXXXVI. Indict. IX. die jovis secundo intrante Octobri Tarvisii a me notario visa, & lecta, per quam hereditatem idem Trintinus haberet cartas debitorum dicti Vizardi, sive devenissent ei ipse carte, a quibus debitoribus ipse Vizardus recipere debebat infrascriptam pecunie quantitatem contentam in publicis instrumentis a me notario visis & lectis, videlicet libras CXXXIX. ab Alberto de Tizono, & libras CCCCC a Popalo de Aynardis, & lib. CXXXIII. a Marco, & Pizolo fratribus de Otto S. Joannis de Ripa, & libras CXIII. a Jacobino & Blanco fratribus filiis qu. Martinelli de Anoale, & lib. C. ab Alberto de Pero, & Andrea filio ejus, & lib. C. a Viviano de Penzo, & lib. CX. ab Albertino Millemarcarum, & lib. CXIII. a Folo de Anoali, & LXXV. a Geremia Millemarcarum, & ab Henrico filio Villanelli de Herbano, & lib. CVII. a Jacobino Agnello, & lib. CXXXIII. a Gualperto filio Jacobini Agnelli, & lib. XLIV. a Comuni Tarvisii, de qua quidem pecunia suprascripta requisiti essent Potestas, Anciani, Consilium, & Comune Civitatis Tarvisii per plures vi-

ces

tes a dicto Trintino ut faceret sibi rationem, & facerent sibi de predictis solutionem fieri per dictos suos debitores, secundum modum & formam instrumentorum suorum; & secundum jus, & ipsi Potestas, Anciani, Consilium, & Comune Tarvisii nil aliud vellent inde facere, nisi quod respondebant, quod parati erant facere rationem dicto Trintino, secundum modum & formam statutorum suorum; videlicet quod volebant, ut ipse Trintinus reciperet a dictis debitoribus suis in solutionem bona immobilia ipsorum debitorum, secundum quod valebant tempore pacis, detracto quinto de bonis laboratis, & detracto tercio de bonis non laboratis; & cum dictus Trintinus Badoarius vidisset quod nihil aliud poterat obtinere a dictis Potestate, Ancianis, Consilio & Comuni Tarvisii, & ad D. Ducem, Consilium, & Comune Venetiarum accessit rogans pro deo, ut concivem suum manutenerent in suo jure, & justitia, & facerent ita ut homines Tarv. rationem & solutionem sibi facerent secundum formam suorum instrumentorum, & secundum formam juris. Et super eo facto D. Dux, & Comune Venetiarum misissent plures litteras & ambaxatas ad Potestatem, Ancianos, Consilium & Comune Tarv. rogando eos & requirendo, ut facerent rationem, & justitiam dicto Trintino secundum formam instrumentorum suorum, & Potestas, Anciani, Consilium, & Comune Tar. nihil aliud vellent inde facere, nisi quod respondebatur, quod parati erant facere rationem dicto Trintino secundum modum, & formam statutorum prescriptorum videlicet quod volebant, ut ipse Trintinus reciperet a dictis debitoribus suis in solutionem bona immobilia ipsorum debitorum, secundum quod valebant tempore pacis, detracto quinto de bonis laboratis, & detracto tertio de bonis non laboratis, objiciendo eciam quod D. Vizardus fuit civis suus, qui predicta dimiserat dicto Trintino, & ideo dicebant quod rationem facere volebant ipsi Trintino secundum formam dictorum statutorum suorum. Contra quod cum sint XXVIII. anni & plures, quod dictus Vizardus dicto Trintino predicta dimiserat, ponatur quod ipse Vizardus tunc esset Civis Tarv., & idem Trintinus tamen tunc esset, & nunc sit Venetus Civis, id tamen quod idem Vizardus dimiserat eidem Trintino Veneto tunc fuit translatum de Tarvisino in Venetum, ita quod idem Trintinus Venetus in predictis sibi dimissis a Tarvisino non subjacere debebat, nec debet deinde ab aliquibus statutis factis, nec faciendis in Tarvisio. Et cum dicta statuta a sex annis citra, quod est contra Deum & justitiam, & rationem, quibus subjacere non debet dictus Trintinus eo quod tunc fuit, & nunc sit Civis Venetus suprascriptorum. Et tamen Potestas, Consilium, & Comune non aliter vellent rationem facere de predictis dicto Trintino, nisi secundum modum suorum statutorum prescriptorum, concessa fuit pignoratio eidem Trintino Baduario super bona, & omnes homines Civitatis Tarv., & districtus, quantum estendit capitale suprascriptarum cartarum dictorum debitorum suorum, que in summa capiunt libras denariorum Venetorum MMDCXLVII., & pro expensis in libris denar. Venetor. L. taxatione inde habita, & sacramento inde ab eo recepto.

Data fuit hec pignoratio currente anno dom. MCCLXIV. mense maji die ultimo, Ind. VII.

Ego Benvenutus de Castegnedo sacri Palat. notar. hoc sumptum ex authentico cujusdam scripture sive Privilegii bullati cum bulla plum-

plumbea pendente, in qua erat sculptum nomen D. Rainerii Zeno Ducis Venetiarum ab una parte, & ab alia imago S. Marci Evangeliste, & imago Dom. Ducis, nil addens vel minuens preter punctum, vel litteram, quod sententiam mutet, bona fide, & sine fraude, sicut in dicto privilegio inveni, scripsi & exemplavi.

Num. CXL. Anno 1264. 28. Agosto.

Sentenza a favor del Comune di Trivigi per le rendite della Mariganzia di Musso'ente. Tratta da un libro della Cancelleria del Comune di Trivigi segnato num. 2. car. 50.

Anno Dom. MCCLXIV Ind. VII. die Jovis IV. exeunte Augusto. Nos Nicola Dom Zacharie Judex & assessor Dom. Joannis Teupolo Comitis Abserensis. Potestatis Tarv., cognoscentes de questione, que vertitur inter Commune Tarvisii seu Thomasinum de Offa nomine dicti Communis, & pro ipso Communi ex una parte, & Gerardinum de Rodulfo Syndicum & actorem Communis Mussolenti Syndicario nomine hominum, & Communis Mussolenti ex altera occasione Marigicii, & Roncorum Mussolenti, que Commune Tarv. seu Thomasinus de Offa nomine, & vice dicti Communis intendebat spectare ad Commune Tarv., & per hoc obventiones, redditus, & proventus ipsorum marigicii, & Roncorum intendebat Dom. Thomasinus in se pervenire debere, cum asseruisset se conduxisse marigicium, & ceteros redditus, quos Commune Tarv. habet in Mussolento a procuratore Communis Tarvisii, nomine ipsius Communis. Unde super hoc visis, auditis rationibus, allegationibus omnibus, & testibus utriusque partis, & diligenter inspectis, & habita licentia a partibus judicandi, & habito consilio sapientum, videlicet dominorum viri Nobilis Varnerii de Caserio, & Anasii Novelli judicum, per ea, que vidimus, pronunciamus possessionem, vel quasi marigicii, & Roncorum Mussolenti, de quibus est questio inter dictas partes habere debere, & redditus, & proventus marigicii & Roncorum Mussolenti in Thomasinum de Offa, qui conduxit dictos redditus a Comune Tarv. libere pervenire debere, salvo omni jure in proprietate predictorum marigicii, & Roncorum Mussolenti Communi, & hominibus Mussolenti &c.

Et Uspinellus de la Vazzola scripsit.

Num. CXLI. Anno 1265. in circa.

Tre delegati della S. Sede per la spedizion d'una lite tra Trivigi, e Marco Quirini per la Villa di Mussa ritrattano l' autorità da loro data a certi lor suddelegati. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Providis, & discretis viris ..... Priori S. Romani Ferrarie, ac ..... Archipresbytero Paduano subdelegatis, ut dicitur Venerabilium PP. Ferrariensis, & Castellanensis Episcoporum in causa, que vertitur, seu verti sperant inter Potestatem, & Comune Tarv. ex una, &

Nob.

Nob. Virum Dom. Marcum Quirinum de Venetiis ex altera super
'illa Musse, juribus, & pertinentiis suis, Frater B. Dei gratia
'icentie Episcopus, D. Pape Judex delegatus, & Hensedisius Co-
nes Canonicus Tarv. subdelegatus D. Episcopi Cenet., D. Pape
udicis delegati in causa, que vertitur seu verti sperant inter po-
estatem, & Comune Tarv. ex una parte, & Nob. Virum D. Mar-
um Quirinum de Venetiis ex altera super Villa Musse, juribus,
ertinentiis suis salutem in domino Noveritis. Potestatem, & Comune
'arv., & eorum Syndicum deposuisse gravem querimoniam coram
obis ex eo quod ipsum Potestatem, & Comune Tar. per quasdam
tteras ad Venerab. pp. Ferrariensem, & Castellanensem, & Tar-
isinum Episcopos, ut dicitur a summo Pontifice impetratas mul-
pliciter molestatis multis laboribus, & expensis super Villa Musse,
uribus, & pertinentiis suis, de quo aliquantulum admiramur,
um credamus vos negotium predictum nobis fore commissum nul-
tenus ignorare: maxime cum in dicto negotio plures terminos
caverimus inter partes, & sententias plurimas inter eas jam protu-
rimus. Unde cum dicti Potestas, & Comune a nobis instanter
ostulent, & requirant, ut vobis super his silentium imponere de-
amus, cum ad nos sit totaliter jurisdictio devoluta, & quia su-
us omnibus in justitia debitores, nec in justitia alicui deesse vo-
mus, nec debemus, vos rogamus attentius, & monemus, qua-
nus in dicto negotio nullatenus procedere debeatis: & si in ali-
uo processistis, revocetis, vel saltim processum vestrum suspen-
re debeatis, donec in unum locum congruum conveniemus vo-
scum ad disceptandum utrum ad nos, vel ad vos jurisdictio
rtineat antedicta: & si in unum potuerimus concordare, bene
idem, alioquin per arbitros definietur, sicut postulat ordo ju-
s, & si hoc facere non velletis, licet dolentes, & inviti, con-
a vos procedamus quantum justitia suadebit: & si vobis una
bifcum placuerit convenire, de quo vos rogamus quampluri-
um, & monemus, ut die decimo intrante mense aprilis proxim.
nturum Vincentie in Cathedrali Ecclesia nobiscum interesse vel-
is, ut ibidem disceptetur utrum ad nos, vel ad vos predicta
rtineat jurisdictio, & fiat super dicto negotio quod dictaverit
do juris presentium tenore vos duximus attentius requirendos.
ec miremini si tantum nos duo vobis scribimus, quod facere
ossumus, juxta nostrarum litterarum tenorem, quia Conjudex
oster Archipresbiter Castellanus a nobis ammonitus, & requisi-
s super premissis nobiscum vobis scribere irrationabiliter recu-
vit.

Num. CXLII. Anno 1265. 5. Febbrajo.

I Padovani mandano ambasciadori a Vicenza in favore del Comun di Bassano. Ex tabulario Civitatis Baxani.

In nomine dom. Anno ejusdem nativit. milles. ducent. sexages quinto Ind. VIII., die quinto intrante februarii Padue in liago do mus D. Potestatis; presentibus Johanne Not. de Curte, Barbarin Not. filio Jacobini de Ato Not. Ancianorum, & aliis. Ibique co ram D. Johanne Rotario Judice & Assessore D. Laurentii Teupol Potest. Padue premissa propositione coram Ancianis, & Sapientibu electis pro quarterio tribus, de voluntate majoris Consilii, tan dem in reformatione Consilii predicti facto partito per dictum D Johannem Judicem, & Assessorem predicti D. Potestatis placuit o mnibus exceptis tribus, quod Ambaxatores mittantur pro Comun Padue Vicenciam, rogando eis, quod eis placeat observare senten tiam olim latam per D. Marchum Quirinum olim Potestatem Pa due. Et rogando quod si in aliquibus processerunt contra Comun Baxani, quod ex parte Comunis Padue in omnibus eis placeat su persedere ad presens; & quod dicatur Ambaxatoribus de Baxano & respondeatur quod debeant attendere sententiam predictam, & facere omnia que tenentur de plano Communi & hominibus Vi cencie.

Ego Johannes qu. Fini Biscacerii Not. sigilli Comunis Padue in terfui, & jussu predictorum hoc scripsi.

Num. CXLIII. Anno 1265. 5. Febbrajo.

I Padovani esaminano nel loro Consiglio le controversie, che si agi tavano fra i due Comuni di Vicenza e di Bassano. Ex archivo Civitatis Baxani.

In nomine domini. Anno ejusdem Nativ. milles. ducent. sexage quinto Ind. VIII. die quinto intrante februario in majori Consil ad sonum campane more solito congregato, presentibus Jacobin Not. Parcitatis, Johanne Not. de Curte, & Gunibertino Not. d Puxis, & aliis. In reformacione Consilii facto partito per Domi Johannem Rotarium Judicem, & assessorem D. Laurencii Teupo Potestatis Padue ad bussulos placuit omnibus exceptis sex, quod tres sapientes pro quarterio eligantur cum Ancianis, & Potestate vel judice ejus, qui habeant sentenciam, & testibus introductis i ipso facto Baxani, & scripta loquencia super facto Baxani, & at tendentes sententiam olim latam inter Comune Vicencie, & homi nes de Baxano. Respondeatur Ambaxatoribus Baxani & Vicenc secundum quod videbitur dictis Ancianis, Potestati, vel judici, & sapientibus servata forma dicte sentencie.

Ego Johannes qu. Fini Biscacerii Not. sigilli Comunis Padue in terfui, & hec scripsi.

Num.

Num. CXLIV. Anno 1265. 12. Febbrajo.

I Padovani prendono parte di mandar ambasciatori a' Vicentini, perchè osservar debbano la sentenza Quirini in favore dei Bassanesi.
Ex archivo Civitatis Baxani.

In nomine dom. Anno ejusdem Nativit. milles. ducent. sexages. quinto Ind. VIII. die Jovis duodecimo intrante februario in minori, & majori consilio ad sonum campanarum more solito congregato, presentibus Johanne Not. de Curte, D. Thomaxio Cavaxia, & Petro Not. de Vastarino, & Dom. Martino Judice de Janne, & aliis. Coram D. Johanne Rotario Judice & Assessore, & Vicario D. Laurentii Teopoli Potestatis Padue proposicione premissa, tandem in reformatione consilii facto partito per dictum Johannem Rotarium ad bussolos placuit omnibus exceptis novem, quod Ambaxatores mittantur pro Comuni Padue Vicenciam requirentes, quod Comuni Vicencie placeat observare sententiam olim latam per D. Marchum Quirinum Potestatem Padue inter Comune Vicentie, & Comune, & homines de Baxano, & supersedere in omnibus, que processerunt contra Comune, & homines de Baxano, & hoc pro bono statu totius Marchie Tarvisine, quia Comune Padue dedit ipsam sententiam, & multum aggravaret Comuni Padue, si dicta sententia non observaretur. Et quod eis placeat, quod Potestas & Comune Padue cum sapientibus viris sine suspicione examinet ipsam sententiam, alioquin Comune Padue non posset deficere illis, qui observarent sententiam, contra illos qui dictam sententiam non observarent.

Ego Johannes qu. Fini Biscacerii Not. sigilli Comunis Padue hec scripsi.

Num. CXLV. Anno 1265. 5. Febbrajo.

Statuto della Republica di Padova intorno alle rappresaglie di Feltre.
Ex Historia Feltrensi Antonii Cambrucci ms.

In nomine dom. Anno ejusdem Nativit. milles. ducentes. sexag. quinto Ind. VIII. die quinto februarii in Consilio majori ad sonum Campane more solito congregato presentibus D. Judicibus Thomasio Judice de Arena, Thadeo de Thadeis & aliis coram D. Laurentio Teupolo Potestate Padue infrascripta propositione premissa, que talis est.

Petunt Ambasciatores Comunis & hominum Feltri, quod pro contractibus seu obligationibus, que de cetero fient vel orientur inter Cives seu homines ex districtu Paduano, & Dom. Episcopum Feltrensem, & illos de Curia, & familia dicti Episcopi, seu dicta occasione non dentur reprehesalie alicui vel aliquibus contra Comune vel homines Feltri, cum Potestas Feltri non habeat jurisdictionem in predictis, & super predictos. Item quod occasione contractus alicujus obligationis, que de cetero fieret aliqua occasione, vel oriretur inter Cives Feltri, qui subjecti sunt jurisdictioni Potesta-

testatis & Comunis Feltri non dentur reprehesalie contra Comune & homines Feltri, dummodo Potestas, vel qui pro tempore fuerit, aut Consules Civitatis Feltri teneantur reddere, & facere rationem omnibus civibus Paduanensis, & Paduani districtus, secundum formam suorum instrumentorum, & contractuum, & quod capitulum de reprehensalibus ponatur in libro statutorum Comunis Padue. Tandem in reformatione Consilii predicti facto partito per D. Potestatem ad bussolos, placuit omnibus, exceptis sex, quod petitiones illorum de Feltro admittantur, & recipiantur, & in statutis ponantur, secundum quod in proposito continetur, & sic Comune Feltri in suis statutis & ordinamentis ponet, non prejudicando instrumentis, que nunc sunt facta contracta, vel que ex eis orientur, & renovabuntur.

Num. CXLVI. Anno 1265. 27. Febbrajo.

Nuove parti prese nel Consiglio di Padova sopra le discordie fra Vicenza, e Bassano. Ex tabulario Civitatis Baxani.

In nomine dom. Anno ejusdem Nativ. milles. ducentes. sexages. quinto Ind. VIII. die Veneris penultimo februarii in majori Consilio Padue ad sonum campane more solito congregato, presente D. Thomasio Judice de Arena, Bonifacio Judice de Stenis, Thomaxio Cavaxia, & Barbarino Not. Jacobini de Ato, & Zambono Not. de Andrea, & aliis. Ibidem coram D. Laurentio Teupolo Potestate Padue propositione premissa tandem in reformacione Consilii facto partito per D. Potestatem ad buxolos placuit majori parti dicti Consilii, quod super facto Baxani, scilicet Potestas & Ambaxatores Vicentie, & Ambaxatores Baxani supersedeant ad presens usque ad approbationem, & examinationem statutorum, & electionis nove Potestarie, dicendo eis quod nullam novitatem faciant interim. Et hoc facto quod D. Potestas, & Anciani postea habeant quinque sapientes pro quarterio, & examinent quecumque eis utilia videbuntur ad expediendum.

Ego Johannes qu. Fini Biscacerii Notar. sigilli Comunis Padue interfui, & jussu D. Potestatis hoc scripsi.

Num. CXLVII. Anno 1265. 4. Marzo.

La Villa di Mussa è cessa da Marco Quirini alla Communità di Trivigi. Copia tratta dal Tom. II. della Raccolta Scotti.

In Christi nomine. Anno dom. MCCLXV. Indict. VIII. die Merc. IV. intrante Martio presentibus D. Petro Calza L. D., Alexandro Novello Judice, VVarnerio Judice de Caserio, Morganesio Judice, Biaquino de Beraldis, VValperto de Caserio, Gabriele de Sancio, Rodulfino de Plumbino, D. Thomasino Marcomane de Venetiis, & aliis. Tarv. in domo ubi moratur Potestas Tarv., que fuit illorum de Offa D. Marcus Quirinus de confinio S. Pauli filius D. Johannis Quirini volens parere sententie definitive D. Matthei de Corigia arbitri, arbitratoris, & amicabilis compositoris inter Comune Tarv. ex

ex una parte, & pred. D. Marcum Quirinum ex altera, cessit, tradidit, atque dedit pred. D. Marcus Quirinus, seu quasi tradidit, dedit, atque mandavit Romerio de Eccelo Sindico Comunis Tarv. recipienti vice, & nomine ipsius Comunis, & ipsi Comuni omnia jura, & actiones reales, & personales, utiles, & directas, que, & quas habet, vel habere posset, seu visus est habere in Villa Musse, juribus, & pertinentiis suis occasione concessionis eidem D. Marco Quirino facte a D. Philippo tunc electo Ravenati Apostolice Sedis Legato, & nunc Archiepiscopo Ravenati de pred Villa Musse, juribus, & pertinentiis suis, & occasione confirmationis facte per D. Papam Alexandrum suplentem defectum, si quid fuit in concessione, seu colatione predicta de sue plenitudine potestatis, vel per quamcumque aliam personam, & quacumque alia occasione, & solemni stipulatione subnixa promisit dicto Romerio Sindico Comunis Tarv. recipienti nomine, & vice Comunis Tarv., & ipsi Comuni Tarv. cum expensis, & obligatione omnium bonorum suorum presentium, & futurorum, vvarentare, defendere, & autorizare, quantum est pro facto suo, & patris sui, si ea, vel aliqua earum alienasset, vel alienaret, vel jura alicui cessisset particulariter, vel in totum omnia supradicta, & singula predictorum contra omnem personam, universitatem, Collegium, & locum, & aliter non teneatur de vvarentare ad duplum, seu simplum, vel ad interesse. Et taliter dictus D. Marcus Quirinus cessit, tradidit, atque mandavit predicto Syndico recipienti vice, & nomine ipsius Comunis Tarv., quod ipsum Comune Tarv. possit petere, experiri, placitare contra omnes personas, collegia, & loca, & universitates, & quod possit experiri, defendere, & retinere, & omnia alia facere quecumque ipse D. Marcus Quirinus facere posset, vel potuisset aliquo tempore. Constituens ipsum Comune Tarv. procuratorem in rem suam. Promittens insuper pred. D. Marcus Quirinus solemni stipulatione subnixa cum expensis, & obligatione omnium bonorum suorum pred. Romerio Sindico Comunis Tarv recipiente vice, & nomine ipsius Comunis Tarv., & ipsi Comuni, sub pena in compromisso apposita, quod non probabit solvere finem, seu remissionem, cessionem, donationem, seu aliquid aliud contra predicta, vel aliquo predictorum, que Comuni Tarv. nocere possit in parte, vel in toto, donec Comune Tarv. hoc instrumentum in se habuerit incorruptum. Iterum cessit, renunciavit, resignavit predictus D. Marcus Quirinus in manu Romerii de Ecelo Syndici, & Procuratoris Comunis Tarv. recipientis nomine, & vice Comunis Tarv., & ipsi Comuni omnibus litibus, questionibus, controversiis, & querelis, quas ipse D. Marcus Quirinus habet, habuit, vel habere posset, vel potuit cum Comune Tarv, vel ipsius Syndicis coram quibuscumque judicibus ordinariis, vel delegatis a D. Papa, vel subdelegatis ipsorum, & arbitris a dictis partibus electis occasione questionum super Villa Musse, juribus, & pertinentiis suis, vel coram quibuscumque aliis personis, quamcumque jurisdictionem, vel notionem habentibus, & fecit finem, & remissionem, & renuntiacionem dicto Syndico recipienti nomine, & vice Comunis Tarv., & ipsi Comuni, & pactum de non petendo ab ipso Comuni, & de non inquietando a modo ipsum Comune Tarv., etiam de facto solummodo, & de omni eo, quod dicere, vel petere posset idem D. Marcus Quirinus a dicto Comuni Tarv. occasionibus supradictis, &

 spe-

ſpecialiter de omni eo, quod dicere, vel petere poſſet idem Dom. Marcus a Comuni Tar. predicta occaſione ſententiarum latarum per Archipresbiterum Paduanum, & Priorem S. Romani Ferrarie ſubdelegatos Venerabil. Epiſcoporum Ferrarienſis, & Caſtellanenſis D. Pape Judices delegatos, vel per alios quoſcumque Judices, & generaliter de omnibus aliis, que ipſe D. Marcus Quirinus dicere, vel petere poſſet a dicto Comuni Tarv., uſque ad hunc preſentem diem occaſione quacumque, & ſpecialiter de ſententia lata, & de omnibus, que continentur in ea per ſupradictos delegatos de fructibus, & expenſis factis in lite predicta, ſeu litibus, & propter litem, & de ipſis fructibus, & de omnibus, que in ipſa ſententia continentur. Item idem D. Marcus Quirinus dedit, tradidit pred. Syndico Comuni Tarv. recipienti pro ipſo Comuni omnia privilegia, conceſſiones, colationes, confirmationes, reſcripta, ſententias, acta cauſarum, & omnia alia monumenta, que ipſe Dom. Marcus Quirinus habebat de predicta Villa Muſſe, & juribus, & pertinentiis ſuis, & occaſione predictorum, & ſingulorum. Inſuper fecit finem, & remiſſionem, & pactum de non petendo a dicto Comuni Tarv. eidem Syndico recipienti nomine ipſius Comunis, & pro ipſo Comuni de omnibus injuriis, offenſis, & dapnis datis per ipſum Comune in perſonis, & rebus ipſi D. Marco Quirino, vel ſingularibus perſonis, ac de omnibus aliis, que idem D. Marcus Quirinus dicere, vel petere poſſet a dicto Comuni occaſionibus ſuprad., vel quacunque alia occaſione, uſque ad hunc preſentem diem, que omnia jura, & actiones reales, & perſonales, utiles, & directas, que, & quas ceſſit, ut ſuperius confeſſus eſt dictus D. Marcus Quirinus, & manifeſtus, quod nulli alii perſone, univerſitati, Collegio, ſeu loco tradidit particulariter, vel in totum. Et juravit corporaliter predictus D. Marcus Quirinus ad S. D. E. tactis ſacroſantis Evangeliis ita verum eſſe, & ſolemni ſtipulatione ſubnixa promiſit dicto D. Romerio Syndico, & Procurat. Comunis Tar. recipienti vice, & nomine ipſius Comunis, & pro ipſo Comuni ſub pena duo millium marcarum argenti cum expenſis, & obligatione omnium bonorum ſuorum preſentium, & futurorum, omnia ſupradicta, & eorum ſingula per ſe, & ſuos heredes ſemper, & perpetuo, firma, & rata habere, & ſervare, & nulla occaſione, vel ingenio contrafacere, vel venire, que pena commiſſa, ſoluta, vel non ſoluta, omnia ſupradicta in ſua maneant firmitate. De qua pena, & aliis ſupradictis, & eorum quolibet non poſſit probari finis, remiſſio, concordia, pactum, tranſactio, vel aliquid aliud nocens dicto Comuni Tarviſii, donec hoc inſtrumentum penes Comune fuerit incorruptum.

Ego Mattheus de Corrigia Poteſtas Tar. huic inſtrum. ſubſcripſi.

Ego Hengelerius de Auniſto........ D. Federici Romanorum Imperatoris, Jeruſalem, & Sicilie Regis Notarius interful, & rogatus ſcripſi.

Num.

Num. CXLVIII Anno 1265.

Lettera del Podestà di Torcello ai Trivigiani lamentandosi di alcuni danni fatti ai suoi sudditi da loro. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Nobili, & sapientissimo Viro Dom. Mattheo de Corigio Potestati Tarv., & ejusdem Civitatis Viris providis Ancianis, & Consilio, ac Comuni amicis suis Andreas Polani Potestas Torcelli salutem, & felicitatis augumentum. Alia vice, & pluries tempore predecessorum nostrorum audita multa querela nostrorum Civium de multis damnis, & injuriis per nostros Cives eis factis in panteriis eorum quas raubaverant, & fregerant pro eorum arbitrio voluntatis, ad vos misimus requirendo rogantes, ut de predictis tam gravibus illam satisfactionem, & emendationem facere fieri debeatis, de qua possimus esse contenti, nec habeamus materiam ad alia procedendi, quod promissum fuit fieri per predecessorem vestrum, sicut est plenius manifestum, & ecce expectantes illam emendationem, & satisfactionem fieri, que tam enorme negotium requirebat, accidit quod circa octo dies elapsos homines vestri ad dictas panterias accedentes retia omnia destruxerunt, augellos occiderunt, alia omnia edificia devastantes, quod tam grave, & molestum gerimus, quantum in nostri injuriam, & diminutionem, nec non nostre gentis damnum dignoscitur factum esse. Et cum hoc ulterius alias nos conturbat, vestram prudentiam rogamus attente, quatenus que facta sunt emendari facere sine prorogatione ...... debeatis de injuria & gravi offensione satisfieri. Taliter facientes, quod possimus, & debeamus esse contenti; quod quidem si per vos factum fuerit, nobis placuerit, alioquin pro certo sciatis, quod id nequaquam duximus taliter amplius subportandum; potius ad damna vestrorum Civium, & emendationem injurie, sicut expediens fuerit, providentes, in facto providebimus, sicut videbimus utilius expedire.

Num. CXLIX. Anno 1265. 17. Marzo.

I Padovani stabiliscono in consiglio che il loro Podestà dovesse avere un abboccamento con quello di Vicenza per vedere se si potevano sedare le discordie fra i due Comuni di Vicenza e di Bassano. Ex archivo Civitatis Baxani.

In nomine Christi. Anno Nativit. ejusdem milles. ducentes. sexagesimo quinto Indict. VIII., die quintodecimo exeunte marcio, Padue in Camera Palacii Comunis Padue, presentibus Dom. Zambono Judice de Doto, D. Jacopino de Gaffarello, Gerardo de Namantio Not. sigilli Comunis Padue, & aliis. Ibique in generali Consilio sexcentorum ad sonum Campane more solito congregato. In reformacione dicti Consilij facto partito per nobilem Virum D. Laurentium Teupolum filium qu. D. Jacobi Teupoli bone memorie ducis Veneciarum Potestatem Padue ad buxolos placuit omnibus de dicto Consilio exceptis quatuor, quod respondeatur Amba-

xatoribus Baxani, quod Dom. Poteſtas in proximo colloquio celebrando loquetur cum Poteſtate, & cum hominibus Vicentie ſuper facto pacificandi diſcordiam, que eſt inter Comune & homines Vicentie, & Comune & homines Baxani, & ſuper hoc faciet quicquid boni facere poterit; & quod mittatur dicendo Poteſtati, & Comuni Vicentie, & dicatur Ambaxatoribus Baxani, quod in facto diſcordie que eſt inter eos non faciant aliquid novi, ſed remaneat hoc negocium ut nunc ſtat, donec fuerit celebratum colloquium antedictum.

Ego Jacobinus filius Parcitatis de Bagnolo Sac. Pal. Not. exiſtens in officio sigilli Comunis Padue interſui, & juſſu dicti D. Poteſtatis, & voluntate dicti Conſilii hoc ſcripſi.

Num. CL. Anno 1265. 21. Giugno.

I Padovani mandano nuovi ambaſciadori a' Vicentini, perchè non facciano novità a' Baſſaneſi. Ex tabulario Civitatis Baxani.

In nomine Chriſti. Anno Nativit. ejusdem milles. ducent. ſexageſimo quinto, Indict. VIII die decimo exeunte junio, Padue in Camera Palacii Comunis, ubi fiunt Conſilia generalia, preſentibus Dom. Gerardo de Palacio milite infraſcripti Dom. Poteſtatis, Dom. Albertino Judice de Bruſengadis, Dom. Jacopino de Gaſſarello, & aliis. Ibique in generali Conſilio ſexcentorum ad ſonum campane more ſolito congregatorum in reformacione dicti Conſilii facto partito per nobilem virum Dom. Laurentium Teupolum Poteſtatem Padue, ad buxulos placuit omnibus de dicto Conſilio exceptis novem, quod pro Comune Padue mittantur duo Ambaxatores Veronam ad petitionem D. Nicolai de Caſtronovo, quos voluerit, ſuper facto ipſius Dom. Nicolai, & aliorum hominum Padue, qui habent aliqua ibi facere; & dicant dicti Ambaxatores Poteſtati & hominibus Vicentie, quod nos eos rogamus, quod ſuperſedere debeant aliquid de novo facere contra homines Baxani.

Ego Jacobinus filius Parcitatis de Bagnolo Sac. Pal. Not. exiſtens in officio sigilli Comunis Padue, interſui, & juſſu dicti Poteſtatis, & voluntate dicti Conſilii hec ſcripſi.

Num. CLI. Anno 1265. 9. Agoſto.

Iſtrumento di alleanza fra Carlo Re di Sicilia per ſe e a nome della Chieſa Romana, e Obizzo d' Eſte e Lodovico Co. di Verona, e i Comuni di Mantova e di Ferrara, contro Manfredo Principe di Taranto, Uberto Pelavicino, e Buoſo da Dovara. Ex Dumont Corps Diplomatique &c. T. I. pag. 222,

Nos Carolus Dei Gratia Rex Sicilie, Ducatus Apulie, ac Principatus Capue, Alme urbis Senator, Andegavie Provincie ac Folcallent. Comes, per preſens ſcriptum notum facimus univerſis, tam preſentibus, quam futuris, quod Nos pactionum, colligationum, ſocietatis, & amicitie phedera inter ſerenitatem noſtram ex parte una, & Procuratores, ſeu ſyndicos Nobilium Vi-

Virorum Opiczonis Marchionis Estensis, ac Ludovici Comitis Veronensis, nec non Mantuani, ac Ferrariensis Communitatum, nomine ipsorum Marchionis, Comitis, & Communitatum ex altera nuper inita ratificamus, & approbamus, & de illis, quantum ad Nos pertinet, per Alexandrum Clericum nostrum in animam nostram prestari fecimus nobis presentibus Juramentum, ac presens scriptum in quo totus tenor Instrumenti confecti super eorundem federum negotio annotatus est ex inde fieri, & sigillo Majestatis nostre ad perpetuam rei memoriam jussimus communiri. Tenor vero Instrumenti predicti talis est;

In nomine Domini Amen. Anno ejusdem MCCLXV. Pontificatus Domini Clementis PP. IV. Anno primo Indictione VIII. nono Augusti per hoc publicum Instrumentum notum sit cunctis, tam presentibus, quam futuris, quod ad honorem Dei, & B. Marie semper Virginis, & Romane Ecclesie infrascriptas pactiones, & colligationes amicitias, & societatem fecerunt Excellentissimus Dominus Carolus dei gratia Rex Sicilie, Ducatus Apulie, & Principatus Capue, Senator alme Urbis, Comes Andegavie Provincie, ac Folcallent., & Marchio Provincie nomine suo, & filiorum suorum, & filiorum filiorum suorum ex una parte, & prudentes Viri Pansaninus de Turelis, & Petrus de Migatis Procuratores Nobilis Viri Opiczonis Marchionis Estensis, & Anconitani, & Sindici Communis Ferrarie, & Philippus de Capharis, & Aimericus de Asandris Procuratores Nobilis Viri Ludovici Comitis Veronensis, & Syndici Communis Mantue, nomine, & vice dictorum Marchionis Estensis, & Comitis Veronensis, & nomine filiorum dictorum Marchionis, & Comitis, & filiorum filiorum suorum, & dictorum Communium ex altera, videlicet quod prefati syndici, & Procuratores nomine, & vice predictorum Nobilium, & predictorum heredum suorum, & nomine dictorum Communium, promiserunt dicto Domino Regi recipienti nomine S.R. Ecclesie, & suo, & dictorum heredum suorum, quod predicti Marchio, & Comes, & dicti heredes eorum, & predicta Communia in perpetuum adherebunt parti Ecclesie, & dicti Domini Regis, & dictorum heredum suorum, & quod juvabunt toto posse in Lombardia cum armis, & sine armis ipsum Dominum Regem, & dictos heredes ejus contra Manfredum olim Principem Carentinum, & contra Ubertum Pallavicinum, & omnes adjutores eorum, & contra omnes inimicos dicti Domini Regis, & dictorum heredum suorum, quos habent, vel in futurum habebunt, & quod dicti Marchio, & Comes, & dicti heredes eorum, & dicta Communia non facient pacem, vel treguam, nec guerram recredutam cum inimicis dicti Domini Regis, vel dictorum heredum suorum presentibus, vel futuris, sine expresso consensu, & voluntate dicti Domini Regis, vel dictorum heredum suorum, vel eorum certi Nuncii ad hec specialiter constituti, & promiserunt specialiter ipsi Domino Regi recipienti nomine suo, & dictorum heredum suorum, quod predicti Nobiles Marchio, & Comes, & dicti heredes eorum, & dicte Civitates, & Communia, & Homines dictarum Civitatum, & districtuum eorumdem cum armis, & sine armis dabunt toto suo posse consilium, & auxilium ipsi Domino Regi, & dictis heredibus suis, ut ipsi, & Milites eorum, & Balistrarii, & gentes omnes dicti Domini Regis, & dictorum heredum

dum suorum volentes ire in Lombardiam cum ipso Domino Rege, vel dictis heredibus ejus, & etiam sine domino Rege vel sine heredibus ejus versus Regnum Sicilie, vel ullam partem Lombardie, vel Italie possint per totam Lombardiam ire, & redire, & stare libere, & secure quotiescumque voluerint, & quandocumque voluerint, & quod eos recipient in suis Civitatibus, & locis, & districtibus eorum sicut amicos, & eos tractabunt honorifice, & decenter. Et si forte aliquis, vel aliqui vellent impedire, vel impedirent, vel aspectum facerent impediendi dictum Dominum Regem, vel dictos heredes ejus, vel dictos Milites, vel Balistrarios, vel alias gentes dicti D. Regis, vel dictorum heredum suorum, teneantur predicti Nobiles Marchio, & Comes, & dicti heredes eorum, & dicta Comunia, & homines dictarum Civitatum, & districtus toto suo posse dare eis Consilium, & auxilium ad dictum transitum habendum libere, & secure in eundo, & redeundo quotiescumque, & quandocumque inde fuerint requisiti. Que omnia dicti sindici, & Procuratores dictorum Nobilium, & Comunium dictarum Civitatum, & hominum earum, & districtus earum promiserunt, & juraverunt ipsi Domino Regi recipienti nomine Romane Ecclesie, & suo, & dictorum heredum suorum attendere, & observare, & contra in aliquo non venire, & se facturos, & curaturos, ita quod predicti Nobiles Marchio, & Comes, & Homines dictarum Civitatum predicta promittent, & jurabunt, & incartabunt Procuratori dicti Domini Regis quandocunq. inde fuerint requisiti, & renovabunt sacramentum heredes dictorum Nobilium post decessum eorum, & Homines dictarum Civitatum de quinquennio in quinquennium, salvo honore, & mandatis Ecclesie Romane, & exceptis de conventione predicta dominis de Laturre, & Comunibus Mediolani, Pergami, Cumarum, Laudi, & Novarie. Versa vice dictus dominus Rex promisit nomine suo, & dictorum heredum suorum predictis Procuratoribus, & sindicis recipientibus nomine dictorum Nobilium, & dictorum heredum suorum, & nomine dictorum Comunium, & hominum dictarum Civitatum, & districtuum juvare ipsos Nobiles Marchionem, & Comitem, & heredes eorum, & dicta Comunia, & homines dictarum Civitatum contra Manfredum olim Principem Carentinum, Ubertum Pallavicinum, & Bosonem de Dovaria, & omnes adjutores eorum, & contra omnes inimicos ipsorum Nobilium, & heredum suorum, & dictorum Communium Civitatis Mantue, & Ferrarie, quos habent, vel in futurum habebunt, & manutenere ipsos Nobiles, & eorum heredes, & dicta Communia Civitatis Mantue, & Ferrarie, & homines ipsarum Civitatum, & Districtuum in eo statu, in quo sunt, & in possessionibus, juribus, & signoriis eorum, & reducere, & conservare ipsos Nobiles Marchionem, & Comitem, & eorum heredes, & dicta Communia, & homines, & singulos dictorum Communium, & eorum amicos, qui predicta invenerunt, & promiserunt ipsi Domino Regi, vel ejus Nuntio in omnibus suis honoribus, Dominationibus, signoraticis, Privilegiis, Jurisdictionibus, & Consuetudinibus, que habent, vel habebant, vel soliti erant ipsi, vel sui Predecessores, vel aliquis predictorum ubicumq. habere, vel tenere, vel que habebunt in futurum, & illas, & illa recuperare, si in aliquo sunt privati, vel eas, vel ea amiserunt,

sunt, vel amittent de cetero, vel eis in aliquo privarentur, & hec de omnibus ubivis habent, vel in futurum habebunt contra quecumque Communia, Universitates, & Dominos, & quascumque alias Personas cujuscumque conditionis, & quod non faciet ipse Dominus Rex, vel dicti sui heredes pacem, vel treguam, vel guerram recredutam cum Inimicis presentibus, vel futuris dictorum Nobilium, & heredum eorum, & dictarum Civitatum sine expressa voluntate, & consensu dictorum Nobilium Marchionis, & Comitis, & heredum eorum, & dictorum Communium Civitatis Mantue, & Ferrarie, vel certi Nuntii eorum ad hoc specialiter constituti; hoc acto inter eos, quod dictus Dominus Rex ultra dictas Civitates possit recipere alias Civitates, & Castra, vel Dominos Castrorum volentes venire ad hanc Societatem, exceptis exbanitis, malsardis, & Inimicis dictorum Nobilium Marchionis, & Comitis, & heredum suorum, & Communium Mantue, & Ferrarie. Que omnia dictus Dominus Rex suo nomine, & dictorum heredum suorum promisit dictis Procuratoribus, & Syndicis recipientibus vice, ac nomine dictorum Nobilium Marchionis, & Comitis, & heredum suorum, & vice, & nomine dictarum Civitatum, & amicorum suorum bona fide attendere, & observare, & contra in aliquo non venire, & quod post decessum dicti Domini Regis heredes sui renovabunt sacramentum dictis Nobilibus, & suis heredibus, & dictis Communibus, quandocumque inde fuerint requisiti, salvo honore, & mandatis Romane Ecclesie ex exceptis de Conventione predicta ... Rege Francorum ... Comite Pictaven .. & Marchione Montisferrati, Comitibus Sabaudie, & Januen., & exceptis Dominis de Laturre, & Comunibns Mediolani, Pergami, Laudi, Novarie, & Cumarum. Hoc acto inter dictum Dominum Regem, & dictos sindicos, & Procuratores, quod quandocumque predicti Nobiles Marchio, & Comes, & Consiliarii dictarum Civitatum Mantue, & Ferrarie confirmaverint predicta, & promiserint, & juraverint omnia supradicta de verbo ad verbum, & miserint Domino ipsi Regi dictas Cartas factas per manum publicam sigillatas sigillis eorum, quod dictus Dominus Rex ad requisitionem Nuntii dictorum Nobilium, & Communium teneatur predicta omnia facere jurari in animam suam, quod ipse predicta omnia attendet, & observabit, & incartabit, & sigillabit sicut scripta sunt de verbo ad verbum, salvis semper pro utraque parte Mandatis, & honore Romane Ecclesie, exceptis Rege Francorum, & aliis superius nominatis. In cujus rei testimonium presentem Cartam, & Litteras sigillis suis pendentibus dictus Dominus Rex, & Philippus de Capharis, Petrus de Migatis, & Aymericus de Asandris Procuratores, & sindici supradicti sigillari fecerunt. Actum Rome in Palatio Capitolii, Presentibus Domino Archiepiscopo Dusentin., Domino Gaufrido de Bellomonte Cancellario Bajocens. Magistro Andrea Spillar. Capellano Domini Pape, Domino Roberto de Laver. Jur. Professore, Domino Roberto de Baro Prothonotario dicti Domini Regis, Uberto de Regio Judice Palatino, Domino Ricardo Petri Anibaldi, & Anibaldo Domini Trasimundi testibus ad hec vocatis, & rogatis. Et Ego Leonardus de Piperno Sacrosancte Romane Ecclesie Scrituarius, predictis omnibus vocatus interfui, & ea omnia de Mandato dicti Domini Regis, & voluntate, & rogatus a dictis

ctis sindicis, & Procuratoribus fideliter scripsi, & Signum meum posui. Datum Rome per manum Roberti de Baro Magne Regis Curie Nostre Prothonotario XII. Novembris VIII. Indictione, Regni Nostri Anno primo.

Num. CLII. Anno 1265. 27. Settembre.

Concordato tra Venezia, e Trivigi in materia di Dazj.
Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

In Dei nomine Amen. Anno ab Incarnatione D. N. J. C. MCCLXV. Ind. VIII. mense Septembri die Dominico IV. exeunte, in Venet. in palat. Ducatus in camera, ubi Dominus Dux moratur, & jacet, presentibus Nobb. Viris Egidio Quirino, Leonardo Muccinico, Joanne Belegno, Joanne Polano, Joa: Storlato, & Paulo de Molino tunc Consiliariis Domini Ducis, Nicolao Michaele, Laurentio Teupolo, & Philippo Boccasio tunc Capitibus de XXXX. Cum occasione Daciorum, sive exactionum per Comune, & homines Tar. super mercatores, & mercationes erant imposita pro eorum terra, & fortia transeuntes, & propter alia gravamina imposita, & illata, inter Magnificum Dominum Raynerium Zeno inclitum Ducem, & Comune Venet. ex una parte, & Comune, & homines Tar. ex altera, instigante humani generis inimico dissensio foret, & discordia suscitata; accesserunt Venetias pluries ambaxatores Potestatis, & Comunis cum ipso Domino Duce, & Consilio tractatum habentes; tandem illo cooperante qui bonorum omnium est largitor ad pactum, & concordiam pervenerunt, sedatis questionibus, modo, & forma inferius declaratis. Promisit namq. vir Nob. Nordiglus de Bonaparte Syndicus, & Procurator Potestatis, Comunis, & hominum Tar., de cujus syndicatu patet publico Instrumento manu Andree de Bereterio Not. facto, cujus Instrumenti forma inferius continetur, nomine, & vice Potestatis, Comunis, & hominum Tar. antedicto Domino Duci recipienti nomine Comunis, & hominum Venet., & pro ipsis, qui omnes homines Venet., & districtus habebunt & erunt de cetero salvi, & securi in Civit. Tar., & districtu toto cum mercationibus, & sine mercationibus, eundo, stando, & redeundo, tam per terram, quam per aquam sine aliquo dacio, tholoneo, vel male ablato. Et quod omnes alios homines de quacumq. parte sint, Venet. venientes, & Venet. redeuntes, & secedentes, eundo, stando, & redeundo tam per terram, quam per aquam habebunt salvos, & securos in personis, & rebus, sine aliquo dacio, tholoneo, vel male ablato, & quod tam hominibus Venet. quam aliis omnibus Venet. venientibus, & de Venet redeuntibus, & euntibus tam per aquam, quam per terram nullum dacium, theloneum, vel male ablatum de aliquibus mercationibus accipient, vel accipi permittent modo aliquo, vel ingenio ab aliqua persona ecclesiastica, vel mundana Civit. Tar., vel eorum districtu toto. Salvo de hominibus Feltri, & Belluni, & eorum stratis omnibus tam per terram, quam per aquam, de quibus dictum est, & promissum, sicut inferius declaratur, habebunt quod homines Tar. mercatores, & homines Venet., & aliunde undecumq. sint

sint Venet. venientes de partibus Francie, Alemanie, & ultra Montes, & de Venet. redeuntes, seu ad dictas euntes per terram Felt., & Bell., & eorum stratas, & districtus cum eorum mercationibus, que inde solent adduci, & ad dictas partes portari liberos, & securos, sine aliquo dacio, theloneo, vel male ablato per aliquam personam Ecclesiasticam, vel mundanam aliquibus, modo aliquo vel ingenio auferendo salvo etiam quod aliquas mercationes, que de partibus ultramontanis ducarentur Venet.; vel de Venetiis ad dictas partes portarentur, non possint in aliqua quantitate dimitti in terris predictis Felt., & Bell. vel eorum partibus, tam in veniendo, quam in redeundo, & salvo quod per aquam Plavis omnibus hominibus Venet. cum lignamine venientibus Venet. de quolibet arado cum lignamine possint accipere pro dacio sol. V. par. tantum, & de qualibet zata den. par. XXX. tantum, & de quolibet vase picis den. par. XII. tantum, que quidem dacia possint, & debeant accipi in uno loco solum, & una vice tantum, & non plus, salvo etiam, quod hominibus Feltri, & Belluni, & mercatoribus, qui ad eorum terram ibant, & mercationibus, que ad dictas partes, sive terras portabantur, & ad eorum partes de citra alpes, & que de ipsis terris fuerint, & exinde conducentur, non concedunt homines Tar. libertatem istam. Preterea promisit dictus Syndicus nomine, & vice Comunis, & hominum Tarv. antedicto Domino Duci recipienti nomine Comunis, & hominum Venet. & pro ipsis, quod permittent homines Venet., & districtus omnes fictus, & redditus, & decimas suarum terrarum ad nos spectantes Venetias libere conducere, per se, vel nuncios suos sine impedimento aliquo, salvo quod de blado hic modus debeat observari, videlicet quod ille, cujus bladum fuerit, per se vel gastaldionem suum, aut procuratorem jurare debeat quantum bladum habebit, jurando una vice quantum bladum fuerit, & facto sacramento in ea quantitate, qua dixerit ad se pertinere, sibi concedatur, & sibi fiat Littera in una vice, vel in pluribus, ita quod de littera non possit accipere ultra grossum unum, & salvo quod de donicali tres partes possit Venetus Venetias infrascripto ordine facere deportare, & quarta pars in Tar., & Tarvisina pro utilitate, & usu rusticorum debeat remanere. Iterum promisit dictus syndicus modo, & forma supradictis predicto Domino Duci recipienti, ut supra quod alicui de Venetiis nullum impedimentum fiat per Comune, & homines Tar. de aliquibus possessionibus per eos emptis per venditores dictarum possessionum, seu per aliquos alios pro eis usque ad terminum quod durare debet presens concordia. Preterea promisit dictus syndicus ut supra dicto Domino Duci recipienti, ut supra, quod Potestas, & Comune Tar. dabunt & assignabunt annuatim Judices duo Potestati, ita quod unusquisque sit ad dictum officium deputatus, qui Judices, rationes, & querimonias Venetorum audiant, & determinent summarie, qui judices faciant sacramentum de ipsa ratione reddenda secundum formam hujus pacti quando facient sacramentum officii. Et Advocatores similiter dabunt Potestati, & homines Tar. secundum eorum providentiam ad rationes Venetorum recipiendas, & defendendas, qui advocati habere debeant sol. V. par. de quolibet placito, & den. XII. pro libra si placitum vicerit Venetus. Qui Advocati jurare debeant predictum legali-

galiter exercere, & non plus per pactum recipere. Et alia quidem parte anted. Dominus Dux suo, & Comunis Venet. nomine promisit jam dicto Syndico recipienti nomine, & vice Comunis, & hominum Tar., quod omnes homines Tar., & districtus erunt, & habebuntur salvi, & securi in Venetiis, & districtus cum mercationibus & rebus eorum, & sine, eundo, stando, & redeundo sine aliquo datio quarantesimi, vel alio dacio, theloneo, vel male ablato: & quod nullum datium, theloneum, vel male ablatum eisdem hominibus Tar. vel alicui eorum auferent de aliquibus mercationibus, & rebus suis per aliquam personam in Venetiis, vel districtu, eundo, stando, & redeundo, modo aliquo, vel ingenio, salvis datiis, que feruntur per Dominum Ducem, & Comune Venet. de caseo, carnibus, & oleo, vino, piscibus salatis, & sale de quo accipitur datium ordinarium, & fictibus, & salva regalia Domini Ducis de fructibus, quam debet habere. Hoc addito, & addiecto, quod de aliquibus mercatis, seu compris, que fient de cetero inter homines Venet., & homines Tar. pignora, nec pignore per aliquod dictorum Communium alicui nullatenus concedatur. Que quidem omnia, & singula supradicta, dictus Dominus Dux cum expensis, & obligatione bonorum Comunitatis, & hominum Tar., & quod pena quingentarum marcarum argenti pro qualibet parte promiserunt attendere, & observare, & non contravenire, usq. ad duos annos completos proxime venturos, & tantum plus quantum fuerit de voluntate partium, que pena toties exigi possit, quoties fuerit contrafactum, & nihilominus contractus iste in sua permaneat firmitate. Forma quidem syndicarie talis est. In Christi nomine Amen. Anno ejusdem MCCLXV. Ind. VIII. die mercurii VIII. exeunte Septembri presentibus Dominis Alexandro Novello, Anastasio Novello judicibus, Ambrosio Groto Judice, Petro de Plumbino, Hengelerio de Aunisto Not. & aliis. Congregato Consilio CCC in domo Comunis more solito ad campanam pulsato coram Domino Mattheo de Corigia Potestate Tar., dictus Dominus Potestas verbo, & voluntate dicti Consilii, & ipsum Consilium universum nomine, & vice Comunis Tar. & pro ipso Comuni fecerunt, constituerunt, & creaverunt Nordiglum de Bonaparte tunc presentem, & volentem suum, & dicti Comunis syndicum, actorem, & procuratorem ad firmandum, complendum, & ratificandum omnia capitula, & pacta secundum quod concertata, & examinata sunt per tractatores Comunis Tar., & per fratres Bonifacium, & Jacobum de Ordine fratrum Min., & per Hengelerium de Aunisto cum Domino Duce, & tractatoribus Venet.: Et ad faciendum pacta, securitates, & promissiones, & obligationes cum pena, & sine pena a Domino Duce, & Comune Venet. pro predictis Capitulis admittendis, & observandis: promittentes quod quidquid predictus procurator, & syndicus cum predictis Domino Duce, & Comuni Venet., & Consilio ipsorum fecerit, ac firmaverit in omnibus supradictis, & singulis ratum, & firmum habere, & tenere, & nulla ratione contravenire.

Ego Andreas de Beretario Sac. Imp. Not. interfui, & rogatus, & jussu Potestatis, & Consilii scripsi.

Ego Conradus Not. & Duc. Aule Venet. Cancellarius jussu ejusdem Domini Ducis & sui Consilii complevi, & roboravi.

Ego

Ego Hengelerius de Aurifto equidem Domini Federici II. Rom. Imp. Jerufalem, ac Sicilie Regis Not. hoc inftrumentum ex authentico predicti Conradi Cancellarii Ducalis Aule & Notarii bullatum bulla plumbea Domini Raynerii Zeni Ducis Vener. fanum, & non corruptum, five cancellatum bona fide fcripfi, & exemplavi, figno q. meo corroboravi, nil addens, vel minuens, quod fententiam mutet de precepto Domini Jacobi Dolfini Pot. Tar. in MCCLXVIII. Ind. XI. die Jovis X. intrante Madio, quod etiam fubfcriptum fuit per Andream Not. de Beretario (1).

Num. CLIII. Anno 1265. 5. Decembre.

Il Podestà di Trivigi restituisce al Vescovo di detta Città il Castello di Braida ed altri, che dal medesimo gli erano stati consegnati in custodia; e nel medesimo tempo il Vescovo li consegna di nuovo al Podestà suddetto. Ex tabulario Civitatis Tarvifii.

In Chrifti nomine amen. Anno ejufdem nativitatis millefimo CC. LXV. Indict. octava die fabati quinto intrante menfe decembri, in prefentia teftium, quorum nomina declarantur inferius . . . . . . Poteftas Tarvifii pro fecundo anno fui regiminis prefentibus fuis officialibus, & ancianis populi Tarvifini, & volentibus, & confencientibus, five . . . . . . quod cum eodem poteftate facit ...... Comunis Tarvifii libere refignavit in manibus domini Fratris Alberti dei gratia Epifcopi Tarvifini, recipientis pro fe & Ecclefia Tarvifii arces & caftra Epifcopatus Tarvifini, videlicet arcem Braide cum aliis, que Comune Tarvifii cuftodierat, & cuftodiebat ad voluntatem ipfius domini Epifcopi Tarvifini. Quam refignationem ipfe dominus Epifcopus acceptavit, & admifit. Poftmodum ipfe dominus Poteftas nomine fuo, & Comunis Tarvifii rogavit inftanter ipfum dominum Epifcopum, ut pro bono & honore ipfius domini Epifcopi, & Epifcopatus Tarvifii, nec non & ipfius Poteftatis, & Comunis Tarvifii, & pro comunis pace omnium, iterum ipfa caftra & arces redderet fibi cuftodienda, & falvanda per ipfum & Comune Tarvifii, & ad voluntatem ipfius domini Epifcopi. Qui dictus dominus Epifcopus predictis precibus annuit, & eadem fibi precarie cuftodienda reftituit & falvanda fecundum quod erant integra, & fana ad voluntatem ipfius domini Epifcopi vel fucceſſorum ipfius.

Actum in Palacio Comunis Tarvifii, prefentibus domino Tifone Millemarche Canonico Tarvifino, Leonardo & Philippo Canonicis Tarvifinis, Patavino Priore Sancti Salvatoris de Fonto, presbitero Bonaventura Capellano dicti domini Epifcopi Tarvifini, & aliis.

Ego Thomafinus de Lacu fcriptor Imperialis aule notarius nunc presbiter ecclefie Sancti Stephani de Tarvifio interfui de mandato domini Epifcopi Tarvifini, fcripfi, & roboravi.

Num.

---

(1) *Nel 1266. agli 11. di novembre furono ratificati li soprascritti patti in Venezia dal Doge Renier Zeno* ex licentia & voluntate majoris Confilii, *essendo presente Trivisio da Casale Sindico, e Procuratore de' Trivigiani.*

Num. CLIV. Anno 1265. circa

Citazione al Vescovo di Trivigi, che dovesse comparir a Venezia per le vertenze e cause che correvano tra il Podestà di Padova, e Vicenza e Pietro di Trivigi pella villa di Mussa, e sue giurisdizioni, e pertinenze. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Reverendo in Christo Patri D. A. Dei gratia Episcopo Tar. a Sede Apostolica delegato in causa que vertitur inter dominum Marcum Querinum de Venetiis, Potestatem Pad. & Vicent. ex una parte, & Petrum de Tarvisio ex altera super villam Musse, juribus & pertinentiis suis, Prior S. Romani Ferrarie subdelegatus Domini A. dei gratia Episcopi Ferrar. a sede Apostolica delegati, & P. Archipresbiter Paduanus subdelegatus Domini T. dei gratia Episcopi Castellani a Sede Apostolica delegati reverentiam debitam, & devotam. Noveritis cum die VIII. intrante novembri.... coram nobis per Magistrum Clarellum, & Albertum Gajam, qui se asserebant syndicos Potestatis, & Comunis Tar. fuit appellatum .....& nos gravamen revocare parati sumus de consilio sapientum, si aliquod gravamen intulimus, quod tamen non credimus, nec fatemur, & si quod gravameu illatum per nos possit in posterum reperiri ex nunc etiam revocamus; quare predictis partibus terminum peremptorium prefiximus, quatenus die secundo intrante decembri coram nobis Venetiis in Ecclesia S. Marci comparere procurent ad audiendum revocationem, si revocatio fieri debeat, & consilium Sapientum, & procedendum in causa, sicut de jure fuerit procedendum. Quocirca Paternitatem Vestram requirimus, & rogamus, quatenus predicto termino per vos, vel subdelegatum vestrum Venetiis in Ecclesia S. Marci comparere velitis processum una nobiscum ...... de jure fuerit procedendum, & si dies termini in diem inciderit feriatam, sequenti die non feriata nihilominus dignemini comparere.

Num. CLV. Anno 1266.

Qualiter homines de Plebe Seravalli juraverunt sequi Potestatem Tar., Item de Plebe Cisoni &c. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

In questo rodolo composto di dieci pergamene vi sono i nomi di que' di Serravalle qui juraverunt sequi Dominum Mattheum de Corigia in suo secundo Regimine Potestatem Tar. secundum quod Gabriel de Avostana Not. illius Plebis mihi Not. dixit; & manifestavit scilicet Adelpertus &c.

Nella seconda pergamena vi sono que' di Cisone, & suarum regularum de Mareno, de Torette, de Avrollis, de Zuello, de Regula Reguli, de Forminica, Feleti, Refrontuli, Collis Fusii, Fontici, Moriagi, Sernaje.

Num. CLVI. Anno 1266.

Strumento di convenzione fra le due città di Padova e di Trivigi per conservar la buona concordia ed il commercio fra loro intorno a' debitori, e a' malfattori respettivamente. Ex quodam libro in fol. ms. existente in Bibliotheca Capitulari Tarvisii.

Hec sunt pacta & conditiones & ordinamenta inter Comune Padue & Comune Tarvisii stabilita, ut antique benevolentie dulcis amor, invicem naturali compage Comune Padue ac Tarvisii coniunguntur, illesus perseveret in posterum, ne propter questiones scrupulosque plerunque fraterni affectus . . . . . amarescant. Viris nobilibus domino Jacobino Rubeo Potestate Padue, & domino Matheo de Corigia Potestate Tarvisii videntibus ex quodam usu imo abusu pocius represaliarum quorundam ex litium turbinibus genitarum utriusque Comunis mutue societatis & pacis utile possit turbari commercium, placuit obstare hujus rei principiis, & medicabili morbo apponere medicinam, litigationes utriusque urbis aliquod sumarie racionis compendium certis justicie limitibus coercendo. Quos diligenter examinatos per sapientes viros utriusque civitatis placuit debere per ipsa Comunia & eorum sindicos infrascriptis juramentis & promissionibus confirmari. Idcirco Johanes notarius de Thedelenda sindicus & procurator Comunis Padue vice & nomine ipsius Comunis & pro ipso Comuni Padue laudans & confirmans, ratificans & sibi placere dicens omnia infrascripta pacta, conditiones, & ordinamenta, & quelibet infrascriptorum promisit domino Ambroxio groto judici Sindico Comunis Tarvisii pro ipso Comuni recipienti habere & tenere firma & rata & inviolabilia, & ea per Comune Padue observare & attendere usque ad quinque annos cum obligatione Comunis Padue, & ipsa per ordinem de verbo ad verbum poni & scribere in volumine statutorum Comunis Padue, & quod Potestates qui pro tempore fuerint, jurabunt observare & attendere. Versa vice dominus Ambroxius groto judex predictus sindicus Comunis Tarvisii vice & nomine ipsius Comunis, & ipsa per ordinem de verbo ad verbum poni & scribere facere in volumine statutorum Comunis Tarvisii. Quibus pactis ordinamentis predictis supradicti Sindici de concordia voluerunt, quod Octo Johanis notarius de Nigrisia de Tarvisio, & ego Zambonus notarius Andree de Rutheno de Padua vicissim unus alterius subscribere deberemus. Pacta & ordinamenta sunt hec. Si aliquis civis vel habitator Civitatis Tarvisii voluerit deponere querimoniam de aliquo cive vel habitatore Civitatis Padue & districtus ejus unus ex judicibus potestatis qui pro tempore fuerit de ipso debeat questionem cognoscere coram quo actor, si reum convenire voluerit, nec possit ipse judex potestatis allegari suspectus, & sumarie de questione cognoscat petitione porrecta, cui reus teneatur infra tercium diem judicare. Huic autem cognitioni non obstent ferie repentine nec alie, nisi que ob reverenciam divini cultus indicte sint, videlicet iste: ipsa dies pasce cum duobus diebus precedentibus & duobus subsequentibus, & dies circumcisionis domini, Epiphanie, & dies dominici & apostolorum, & Sancte Marie carnisprivii, & dies ascensionis, & dies

& dies S. Prosdocimi, & beati Antonii & beati Liberalis confessoris, & ipsa die omnium Sanctorum, qui celebratur in Kal. Novembris. Salvo eo si reus esset in exercitu generali facto per Comune Padue. Secundo si civis Tarvisii voluerit venire Padue ad querimoniam deponendam de suo debitore debeat ferre litteras potestatis Tarvisii ut sibi faciat jus tanquam Civi Tarvisii. Item si questio fuerit de debitis contractis & juribus competentibus, antequam dominus Albericus de Romano interfectus esset in captione Sancti Zenonis, quam de debito majori vigintiquinque librarum, solutio fieri possit & debeat de terra & possessionibus debitoris in optione creditoris in extimatione duorum communium amicorum, quos utraque pars suum eligat, & si concordes non essent judices Potestatis, qui de questione cognoscent, dare debeant tercium bonum & legalem cum consilio Prioris Predicatorum, & guardiani fratrum minorum qui pro tempore essent. In debitis non contractis a tempore quo fuit interfectus dominus Albricus de Romano post capcionem Sancti Zenonis citra ita fiat racio creditori sicut se debitor obligavit. Item pro aliqua questione nihil solvatur nomine sportularie vel Judicature, & semper victus victori in expensis condempnetur, & taxetur arbitrio judicis. Item si aliquis commiserit homicidium, sive predam, furtum, vel prodicionem Civitatis seu Castri burgorem, vel falsitatem monete in civitate Tarvisii vel districtus ejus, & venerit in civitatem Padue vel districtum ejus, Potestas Padue ad requisitionem Potestatis & Comunis Tarvisii ipsum malefactorem debeat facere detineri, si in civitate vel districtu Padue poterit inveniri, & ad civitatem Tarvisii sub fida custodia transmitti. Item in racione reddenda & facienda nulla represalia possit dari. Si autem forma ordinata per judicem denegaretur, & conquereretur de hoc creditor in questione que esset a centum libris infra, potestas Tarvisii mittere debeat Potestati Padue vel cognoscenti querimoniam. A centum vero libris supra non dentur represfalie nisi prius parlamentum habeant simul potestates Padue & Tarvisii, ac ducant secum judicem questionis. Item & e converso id in comunibus & singulis observetur si aliquis civis vel habitator de Civitate Padue & districtus voluerit deponere querimoniam de aliquo cive & habitatore Tarvisii & districtus eorum Judex Potestatis Tarvisii & omnino observari debeat. Item & e converso similiter idem servetur si aliquis commiserit homicidium, raubariam, sive predam, furtum & prodicionem civitatis, seu burgorum, vel falsitatem monete in civitate Padue vel districtu ejus, quod potestas Tarvisii ad requisicionem Potestatis & Comunis Padue ipsum malefactorem debeat facere detineri si in civitate Tarvisii vel districtu poterit inveniri, & ad civitatem Padue sub fida custodia transmitti. (1).

Num.

(1) Extat etiam in libro cui titulus: *Memorie del B. Enrico* P. II. p. 147. & apud Brunacium de Re nummaria p. 65.

Num. CLVII. Anno 1266. 27. Aprile.

Lettera del Podestà di Vicenza al Podestà e Consoli di Bassano, perchè mandino sollecitamente danaro ad assoldar soldati per confusione de' ribelli. Ex Archivo Civitatis Bassani.

Marcus Quirinus Poteſtas Vicencie provido & ſapienti viro do-
nino Alberto domini Thomaſii Poteſtatis in Baxano, & viris ſa-
pientibus, & diſcretis conſulibus hominibus & Comuni de Baxa-
o ſalutem, & amorem ſincerum. Providentiam veſtram cum qua
duciam gerimus pleniſſime per hec ſcripta duximus rogitandam:
uatenus noſtris precibus & amore pecuniam quam pro Comuni
'incencie pro dacia ſive tholoneis dare debetis in toto noſtro re-
imine, que eſt CCC. XXXIII. libr. VI. ſold. VIII. denarios,
tanta ultra dictam ſummam, que adſcendat V. libras ſupra to-
am nobis ad preſens mandare velitis, & ipſum ſuperfluum ultra
acionem toloneorum vobis computari faciemus in prima collecta,
ue pro Comuni Vicencie imponetur; cognoſcentes quod in ne-
eſſitate ſumus pecunie pro Comuni, cum ad preſens aſſoldare
ebeamus Cavalcatores, & baliſtrarios ad equum pro Comuni ad
onfuſionem rebellium, & perditorum noſtrorum. Et quicquid
n parte iſta gratum nobis duxeritis faciendum ex eo nobis per
itorem preſentium reſcribatis.
Dat. Vicencie XXVII. Aprilis VIIII. Indictione.

Num. CLVIII. Anno 1266. primo Maggio.

Comune di Bassano in forza della lettera sopraddetta manda il danaro ricercato a Vicenza. Ex archivo Civitatis Bassani.

Anno domini milleſimo ducenteſimo ſexageſimo ſexto Indictione
nona die ſabbati primo Maji. Vicencie in Canipa Comunis, pre-
ſentibus Galvano Padavini, & Alberto Bruni. Ibique dominus
uillielmus de Caldogno Caniparius Comunis Vicencie in primis
uatuor menſibus ſecundi Regiminis domini Marchi Chirini de
eneciis Poteſtatis Vicencie fuit in concordio cum Bonapreſio no-
rio Alberti Saſi, & Siginfredo Zarzini de Baxano dantibus pro
omuni de Baxano vice & nomine Ganſionis Guidoti Caniparii
omunis de Baxano ſe ab eis recepiſſe nomine & vice Comunis
icencie & pro ipſo Comuni trecentas triginta tres libras ſex ſol-
os & octo denarios pro dacia ſive collecta dictorum menſium,
delicet menſis Aprilis nuper preteriti, & menſium Maji pre-
ntis, & Junii, Julii, Auguſti, Septembris, Octubris, Novem-
ris, Decembris, & Januarii proxime venturorum in racione tri-
inta triam librarum ſex ſoldos & octo denarios pro menſe; quam
ero daciam ſive collectam triginta trium librarum ſex ſol &
to denarios dictum Comune Baxani tenebatur ſolvere Co-
uni Vicencie in fine uniuſcujuſque menſis, ſed juxta preces di-
i domini Poteſtatis Vicencie ſolucionem predictam fecerunt pro

g 2 toto

toto tempore regiminis dicti domini Poteftatis dictam pecuniam requirentis pro asoldare cavalcatores, & baliftrarios pro Comuni Vicencie ad confusionem rebellium dicte Civitatis, ut in litteris dictarum precum transmiffarum per dictum dominum Poteftatem, & per me notarium vifis & lectis continetur, & exceptioni non datorum denariorum renunciaverunt, prefentibus eciam Mafcarino Trifoldi, & Bartholomeo Calzavaca.

Ego Albertus de Areis regalis aule not. & Caniparius fcripfi.

Num. CLIX. Anno 1266. 20. Settembre.

I Vicentini propongono parte nel loro Configlio di dar la Città e le fortezze del Territorio fotto il dominio de' Padovani; e Marco Quirini Podeftà folennemente protefta a quefta loro rifoluzione.
Ex Archivo Turris Civitatis Vincencie.

Anno domini milles. ducentes. fexagefimo fexto Indict. VIIII. die vigefimo feptembris in Palatio Comunis Vincencie, prefentibus domino Gerardo Alberici, domino Bugamante de Lufchis, domino Petro Vitardi Porcaftra notario, Alberto Brugnolo, Ferreto Brexani, Manfredo Crefcenti, Joanne Zenarii, Ricardo de Marola notariis. Cum effet congregatum Confilium quadringentorum ad fonum campane, & voce preconis more folito ad poftulacionem dominorum Marcii de Barbarano, & Ecerini de Marano, & fociorum Ancianorum Comunis Vincencie. In quo Confilio furrexit predictus dominus Marcius pro fe & aliis ancianis, & pro Comuni Vincencie ad prefentiam ipfius domini Poteftatis, & dixit, quod erat de voluntate & beneplacito ipforum Ancianorum Comunis & hominum Vincencie, quod dominus Poteftas deberet dare, & affignare omnes fortilicias Turrium portarum Civitatis Vincencie, & fortiliciam Caftri Sancti Petri domino Poteftati, Comuni, & hominibus Padue, fecundum quod promiffum erat dicto Poteftati Padue, & Comuni Civitatis ejufdem de dandis & affignandis ipfis Fortiliciis ipfi Poteftati & Comuni Padue per Comune & homines Civitatis Vincencie. Poft vero predictum dominum Marcium furrexit Pilius Notarius Gaftaldio notariorum dicens pro fe & aliis gaftaldionibus fue fratalie, & pro omnibus gaftaldionibus Civitatis Vincencie, & pro ipfis frataliis, quod dominus Marchus Quirinus Poteftas Civitatis Vincencie deberet dare & affignare omnes fortilicias antedictas Civitatis Vincencie in ipforum forciam & virtutem, quia erat de voluntate fue fratalie predicte, & omnium aliarum fratalíarum predictarum populi Vicentini, & quod ipfi volebant omnino, & Populus Vicentinus, & Comune Vincencie, quod dicte Fortilicie omnimodo darentur in forciam & virtutem predicti Poteftatis, Comunis, & hominum Civitatis Padue, fecundum quod eis erat promiffum per Comune & homines Vincencie. Poftmodum vero incontinenti in dicto Confilio ad prefenciam ipfius Poteftatis furrexit dominus Caftellanus de Vello Judex dicens pro Comuni & hominibus univerfis Civitatis Vincencie quod dominus Poteftas dare deberet & affignare predictas fortilicias Civitatis Vincencie Poteftati, Comuni; & hominibus Civitatis Padue, & quod de voluntate erat omnino omnium

omnium hominum Civitatis Vincencie, quod dicte Fortilicie darentur, & assignarentur predicto Potestati, Comuni, & hominibus Civitatis Padue, secundum promissionem ipsis Paduanis factam per Comune & homines Vincencie, nec volebant aliquo venire contra promissionem factam dictis Paduanis. Auditis vero dictis disputationibus factis a predictis rengationibus surrexit dominus Marchus Quirinus Potestas Vincencie in ipso Consilio dicens, quod dicte Fortilicie, quas dicebant velle dare predicti rengatores pro Comuni Vincencie dicto Potestati, Comuni, & hominibus Padue, date erant sibi & consignate ipse fortilicie, & suis custodibus positis in ipsis fortiliciis in honorem, & manutenendo honorem, & favorem sue Potestarie, & sub illa intentione ut deberet habere suas vvardas in ipsis fortiliciis undecunque vellet habere, dicit protestando quod ipsas vvardas suas positas in ipsis Fortiliciis removere non vult, nec permittere removeri aliquo modo, dumodo prohibere poterit; nec vult quod ipse vvarde sue de dictis Fortiliciis removeantur, nec dentur Paduanis, vel aliquibus aliis ipse fortilicie usque ad complementum sui regiminis, secundum quod ei missum fuit per Comune Vincencie tempore electionis facte de eo, secundum quod continebatur, & continetur in ipsis litteris tunc temporis transmissis eidem, & si contra facere vellent Comune & homines Vincentie, dicit, & protestatur quod diminuetur de jure suo, & sui regiminis, & fieret si illud attemptarent Comune & homines Vincencie contra honorem sui regiminis, & sue persone, & hoc sibi reputat ad maximam injuriam, & lesionem, quam injuriam suam, si dicte vvarde sue removerentur per Comune Vincencie de dictis Fortiliciis, & ipse Fortilicie darentur in manibus & virtute dicte Potestatis, Comunis, & hominum Padue, & inde plures notarii plura instrumenta fieri. Ibidem incontinenti facta protestatione ab ipso domino Potestate accesserunt ad ipsum dominum Potestatem predicti Anciani unanimiter, & alii multi boni viri de Consilio dicentes, & supplicantes cum omni instantia ipsi domino Potestati ex parte Consilii & hominum Comunis Vincencie, quod ipse dominus Potestas debeat facere & complere regimen suum, & suam Potestariam usque ad finem sui regiminis, secundum quod placuerit eidem recipere suam Potestariam, cum Comune & homines Civitatis Vincencie maxime sint contenti de suo regimine, & eis placet & volunt, quod liberaliter cum omni suo honore omni arbitrio ei colato per Comune Vincencie debeat facere suum regimen; excepto quod volunt omnino, quod dicte Fortilicie dentur & tradantur predicto Potestati, Comuni, & hominibus Civitatis Padue. Ad quos respondit dominus Potestas Vincencie dicendo & protestando quod nunquam acquieverit, nec volet acquiescere, nec vult quod dicte vvarde sue removeantur de dictis fortiliciis, & de sua forcia & virtute, sicut sunt & esse debent in ipsorum fortiliciis in conservando honorem sue persone, & sui regiminis, nec auferantur de ipsis fortiliciis, nec removeantur, quod si fieret, sive factum fuerit, sibi reputat ad injuriam, & lesionem sue persone, & sui regiminis, nec vult aliquo modo, quod ipse vvarde removeantur de ipsis fortiliciis, nec ipse fortilicie dentur in forciam & virtutem Potestatis, Comunis, & hominum Padue, nec alicujus alterius persone Civitatis, sed si factum fuerit, reputat sibi ad inju-

riam & lesionem, quam injuriam extimat mille marchas argenti nec ipsam injuriam vellet pati pro dictis mille marchis argenti.

Ego Millanus de Millanis notarius domini F. Imperatoris intersui, & rogatus scripsi.

Num. CLX. Anno 1266. 20 Settembre.

I Vicentini prendono parte nel loro Consiglio di non far caso della soprascritta protesta di Marco Quirini, ma ciò nullastante consegnar la Città e le fortezze a' Padovani. Ex Archivo Turris Civitatis Vincencie.

Anno domini milles. CC. sexages. sexto Indict. VIIII. die vigesimo Septembris in Palatio Comunis Vincencie, presentibus domino Gerardo Alberici; domino Bugamante de Luschis, domino Petro Vitardi Porcastra notario, Alberto Brognolo, Ferreto Brexani, Manfredo Crescenti, Johane Zenarii, Ricardino de Marola notariis. Congregato Consilio quadringentorum ad sonum campane solito more in Palatio Comunis Vincentie, ibidem de voluntate & expresso consensu Ancianorum Civitatis Vincencie nomina quorum sunt hec: dominus Marcius de Barbarano, Petrus Peregrini, dominus Gerardus de Montebello, Cavasia de Muxatis, Gusmerius Becarius, Bonjohannes Bruxacori, Thomasius de Feltre, Albertus Melioris, dominus VVilelmus de Caldogno, dominus Ecerinus de Marano, Henrighetus de Vulpe, Zentenere Tabula, Pilius Sartor, Johanes ferator, & Consilii supradicti proposuerunt, & consilium pecierunt. Dominus Ecerinus de Marano Abbas sive propositus tunc Ancianorum, sive ante ipsos Ancianos quod placet Consilio de dandis & consignandis & tradendis fortiliciis Civitatis Vincencie domino Potestati & Comuni Padue, & ipsorum custodibus, que usque nunc custodite sunt, & modo custodiuntur per custodes domini Marchi Quirini nunc Potestatis Vincencie, cum dictus dominus Potestas & Comune Padue requirat sibi dari & consignari fortilicias predictas. Item cum dominus Marchus Quirinus Potestas Vincencie protestatus fuerit in eodem Consilio, & dixerit, & denunciaverit quod dicte Fortilicie sibi, & suis custodibus debeant conservari, & non auferri, nec removeri custodes suos de ipsis fortiliciis, & si contra hoc factum fuerit, extimat injuriam suam mille marchas argenti, quam injuriam dicit sibi comitti per Comune & homines Vincencie, & de ipsa injuria, sive injuriis satisfactionem se petiturum. Quid placet Consilio providere super ipsam protestationem, & de satisfactione injurie, & dampni dom. Marchi Quirini Potestatis Vincencie & sue familie. D. Marcius de Barbarano pro se & Ancianis consuluit, quod dicte fortilicie tradantur, dentur, & assignentur D. Potestati Padue, & Comunis ejusdem Civitatis ad voluntatem & mandatum Potestatis Padue non obstante protestatione dicti D. Marchi Quirini Potestatis Vincentie, & quod auferantur dicte fortilicie de manibus & forcia dicti D. Marchi, & ipsorum custodum. Item supra protestatione facta per ipsum D. Marchum Quirinum Potestatem Vincentie de satisfactione & restauratione sui dampni, & injurie, quas

quas sibi dicit fieri de predictis, eligantur per Ancianos certi probi viri & sapientes pro quoque quarterio, quos Anciani voluerint eligere ad predicta, cum quorum Consilio provideant Anciani predicti, & ipsi sapientes cum ipsis Ancianis super satisfactione, & emendatione dampni & injurie dicti D. Marchi Quirini Potestatis Vincentie & sue familie, & quicquid promissum & deliberatum fuerit per predictos Ancianos & sapientes detur, & concedetur eidem D. Marcho & familie sue de bonis Comunis Vincentie, & quidquid per predictos Ancianos & sapientes deliberatum & stabilitum fuerit in predictis, vel circa predicta, valeat, & teneat, & observetur inviolabiliter, ac si per totum consilium stabilitum fuisset, vel approbatum. In reformatione ejus Consilii facto partito per dictum D. Ecerinum Abbatem Ancianorum placuit toti Consilio nemine discrepante, quod fiat & observetur in totum sicut & secundum quod consuluit dictus Dom. Marcius super ambabus propositionibus sine aliqua diminutione, non obstantibus aliquibus statutis Comunis Vincentie, vel reformationibus Consiliorum.

Num. CLXI. Anno 1266. 21. Settembre.

I Vicentini prendono parte di dare al Podestà Quirini per rimuoverlo dalla sua protesta lire mille e cinquecento oltre il suo salario, e la parte loro anche ai suoi offiziali. Ex eodem Archivo.

Postea vero die mercurii vigesimo primo septembris in Sala superiori domus Comunis isti sunt sapientes electi per Ancianos ad providendum & tractandum super protestationem, quam fecit D. Marchus Quirinus de Veneciis Potestas Vincencie in publico Consilio quadringentorum. De quarterio Domi. D. Petrus de Luschis, D. Alexander de Meledo Judex, D. Zoynus de Riva, D. Errus de Pulzatis, D. Petrus VVitardi, D. Bugamans de Luschis. De Quarterio Portenove. D. Castellanus de Vello, D. Pigius de Caldogno, D. Tibaldus de Colzade, D. Rodulfus de Bixariis. De quarterio Sancti Stephani. D. Vincencius de Burgo Judex, D. Rodulphus de Musiatis Judex, Dom. Albertinus de Muxatis, Pilius notarius de Palazolo, D. Rainaldus Zelinus. De quarterio S. Petri. D. Guidus Comes, D. Gerardus Alberici, D. Vincentius Fini Bosii, D. Bonomus Arnaxini. Anciani. D. Marcius de Barbarano, Bonjohannes Bruxacori, Petrus Peregrini, Gerardus de Montebello, Cavacia de Musatis, Gusnerius Beccarius, Tomasius de Feltre, Albertus Melioris. Guilelmus de Caldogno. Omnes suprascripti Anciani & sapientes fuere concordes, quod dom Potestas debeat habere mille quingentas libras denarior. Veron. ultra suum salarium a Comuni Vincencie pro satisfactione sue injurie ei facte in suo regimine, videlicet quinquecentum libras incontinenti si fieri potest, & mille libras festo S. Marie Cirialis venturo usque ad annum unum, & de ipsis mille libris fiat ei bonam securitatem per Sindicum Comunis Vincencie ad hoc constitutum. Et si dicte quingente libre non possent ei dari, quod ponantur in terminum apud alias mille libras, & dentur ei illud tempus. Item quod incontinenti dentur quinquaginta libras pro quoque suorum judicum pro Comuni Vincentie ipsis judicibus pro fideli servicio suo, & honore Pote-

 statis.

statis. Item quod sui milites scilicet dom. Almericus de Rexana, & dom. Menegus Gregus pro suis laboribus factis in servicio Comunis habere debeant frumentum & aliud bladum inimicorum, quod eorum occasione pervenerit in Comuni Vincentie.

Ego Millanus de Millanis Not. dom. Frid. Imperatoris interfui omnibus predictis, & rogatus hoc scripsi.

Num. CLXII. Anno 1266. 22. Settembre.

Nel maggior Consiglio di Vicenza si approva la proposizione della ricompensa al Podestà Quirini, e a' suoi offiziali, e si elegge il Sindico per fargli piena sicurtà della promessa. Ex eodem Archivo.

Anno dom. milles. ducent. sexages. sexto, Ind. IX., die vigesimo secundo septembris, Vincentie super palatio Comunis, presentibus dom. Gerardo Alberici, Bugamante de Luschis, Porto Guidonis Porti, Xoyno de Riva, Castellano de Vello Judicibus, Ferreto Brexani notario in pleno consilio vocibus preconum more solito congregato proponunt & dicunt dom. Thomaxius Fixianus, & Petrus Bonus Judices assessores dom. Marchi Quirini Potestatis Vincentie pro dicto dom. Potestate & Comuni Vincencie, & ad peticionem Ancianorum, quid placet consilio super eo, quod cum alia vice sit reformatum in illo consilio quod per ancianos eligantur certi sapientes pro quolibet quarterio Civitatis ad providendum super protestatione, quam dom. Marchus Quirinus Potestas Vincencie fecerat in dicto Consilio super injuria sibi facta noviter super regimine Civitatis Vincencie, quod regimen videbatur sibi esse diminutum, detractum, & quasi ad nihilum reductum propter conditiones que occurrunt in presenti pro suis custodiis areptis de fortiliciis Civitatis, & propter claves portarum civitatis ei areptas, unde injuriam suam extimat mille marchas argenti; quare dicti Anciani cum sapientibus per eos electis super predictis habita deliberatione consilio firmaverunt & ordinaverunt, quod predicto Dom. Marcho Quirino Potestati Vincencie provideatur, & fiat plena securitas per Sindicum Comunis Vincencie in isto consilio solemniter ordinatum, quod dicto dom. Marcho Quirino pro sua injuria & offensa per Comune Vincencie dari debeant mille & quingentas libras denar. Ven. ultra suum salarium, ita quod ante recessum suum habere debeat quingentas libras de predictis, & de residuo habeat plenam securitatem a Sindico Comunis Vincencie per ipso Comuni Vincencie ad hoc specialiter constituto a festo Sancte Marie Cerealis proxime venturo usque ad unum annum, & si dicte quingente libre non possent haberi in presenti, quod etiam de ipsis quingentis libris fiat plena securitas per dictum Sindicum ad terminum predictum eidem dom. Marcho.

Item quod judices sui scilicet dom. Thomasius Ficianus, & Petrus Bonus debeant habere a Comuni Vincencie quingentas libras denariorum Ven. pro quoque pro fideli servicio, & pro honore Potestarie.

Item quod milites sui scilicet dom. Almericus de Rexana, & dom. Menegus Gregus pro suis laboribus factis in servitio Comunis,

nis, & pro honore Poteftarie habere debeant frumentum & bladum inimicorum, quod eorum occafione pervenerit in Comune Vincentie.

Item fuper eo quod ante omnia ifta per ancianos, & per Gaftaldiones, & per totum Confilium Civitatis Vincentie rogetur cum magna inftantia, quod fi placeat ftare & remanere in regimine noftre Civitatis ufque ad complementum temporis, & fi voluerit ambaxatores ftando in regimine vel recedendo habere debet ad fuam voluntatem, five contigerit ipfum dom. Marchum & familiam fuam velle ftare in regimine Civitatis Vincentie, five de ipfo regimine recedere. Dom. Marcius de Barbarano ancianus Comunis Vincentie pro fe & ancianis confuluit idem & per omnia in propofitis continetur, & quod conftituatur Sindicus pro Comuni Vincentie ad faciendum & complendum omnia predicta & fingula, & quod omnia poffint apponi in inftrumento Sindicatus, que utilia & neceffaria fuerint, vel placuerit ipfi dom. Marcho pro majori fua fecuritate, & majori firmitate contractus, & idem intelligatur de inftrumento promiffionis & obligationis quam faciet dictus Sindicus ipfi dom. Marcho per Sindicum fupradictum.

Item quod eadem promiffio & obligatio, & idem contractus Sindicarie fiat in prefenti confilio fuper eo quod conceffum eft feu concedatur per Comune Vincentie, & confilium de bonis Comunis Vincentie dom. Thomafio Ficiano, & Petro Bono de Albineto judicibus Poteftatis Vincentie fatisfaciendo nihilominus incontinenti eidem de predictis fecundum tenorem propofitionis facte fuper hoc, & celebretur dictus contractus promiffionis & obligationis, ficut utile neceffarium fuerit, & placuerit ipfis affefforibus pro majori ipforum fecuritate.

Pileus Not. Gaftaldio notariorum pro fe & aliis gaftaldionibus confuluit idem ut ancianus. Dom. Caftellanus de Vello Judex confuluit idem ut ancianus.

In reformacione Confilii placuit omnibus de confilio nemine difcrepante, quod dom. Marcho Quirino Poteftati Vincentie per Comune Vincentie provideatur, & fiat fibi plena fecuritas per Sindicum Comunis Vincentie in illo Confilio folempniter ordinatum, quod dicto dom. Marcho Quirino pro fua injuria & offenfa per Comune Vincentie dari debeant mille quingentas libras denariorum Ven. ultra fuum falarium. Ita quod ante receffum fuum habere debeat quingentas libras de predictis, & de refiduo habeat plenam fecuritatem a Sindico Comunis Vincentie pro ipfo Comuni Vincentie ad hoc fpecialiter conftituto a fefto Sancte Marie Cerialis proxime venturo ufque ad unum annum, & fi dicte quingente libre non poffent haberi in prefenti, quod etiam de ipfis quingentis libris fiat plena fecuritas per dictum Sindicum ad terminum predictum eidem dom. Marcho.

Item quod judices fui dom. Thomafius Ficianus, & Petrus Bonus de Albineto debeant habere a Comuni Vincentie quingentas libras denar. Ven. pro quoque pro fideli fervicio fuo, & honore poteftarie. Item quod milites fui fcilicet dom. Albericus de Rexana, & dom. Menegus Gregus pro fuis laboribus factis in fervitio Comunis Vincentie habere debeant frumentum, & aliud bladum inimicorum, quod eorum occafione pervenerit in Comuni Vincentie. Item fuper eo quod ante omnia fuprafcripta dom. Poteftas

testas per Ancianos, & Gastaldiones, & per totum Consilium Civitatis Vincentie rogetur cum magna instantia, quod sibi placeat stare, & remanere in regimine nostre Civitatis usque ad complementum sui temporis, & si voluerit ambaxatores stando in regimine, vel recedendo habere debeat ad suam voluntatem, & quandocunque voluerit sive contigerit ipsum dom. Marchum & familiam suam velle stare in regimine Civitatis Vincentie, sive de ipso regimine recedere. Et quod constituatur Sindicus pro Comuni Vincentie ad faciendum & complendum omnia predicta & singula, & quod omnia possint apponi in instrumento Sindicatus, que utilia & necessaria fuerint vel placuerint ipsi dom. Marcho pro majori firmitate contractus; & idem intelligatur de instrumento promissionis, & obligationis quam faciet dictus Sindicus ipsi dom. Marcho pro Comuni Vincentie de his, que promissa fuerint, sive promittentur eidem dom. Marcho per Sindicum supradictum. Item quod eadem promissio & obligatio, & idem contractus Sindicarie fiat in presenti Consilio super eo, quod concessus est seu concedetur per Comune Vincentie & consilium de bonis Comunis Vincentie dom. Thomasio Ficiano, & Petro Bono de Albineto judicibus Potestatis Vincentie, satisfaciendo nihilominus incontinenti eisdem de predictis secundum tenorem propositionis facte super hoc, & celebratus dictus contractus promissionis & obligationis, sicut utile & necessarium fuerit, & placuerit ipsis assessoribus pro majori ipsorum securitate. Incontinenti antequam consilium discederet dom. Marcius de Barbarano, & alii anciani iverunt per dom. Marchum Quirinum Potestatem Vincentie, qui erat super salam superiorem domus Comunis, ut veniret in palacio Comunis, & ipse dom. Potestas incontinenti venit cum eis, & cum fuit in palacio dom. Marcius de Barbarano pro se, & ancianis & Gastaldionibus, & toto consilio & Comuni Vincentie cum magna instatia rogavit ipsum dom. Marchum Quirinum Potestatem Vincentie ex parte ancianorum, Gastaldionum, & Comunis Vincentie, quod sibi placeat stare & remanere in regimine Civitatis Vincentie usque ad complementum sui temporis, & facere debeat suam potestatiam bene, & legaliter & utiliter, & liberaliter secundum quod hucusque fecerat, & secundum arbitrium sibi datum; & si voluerit ambaxatores pro Comuni Vincentie aut stando, aut recedendo, quod habeat ad suam voluntatem, sive contigerit ipsum dominum Marchum, & familiam suam velle stare in regimine civitatis Vincentie, sive de ipso regimine recedere.

Dom. Castellanus Judex surrexit, & dixit idem ut suprascriptus ancianus.

Ego Millanus de Millanis Not. dom. Frid. Imperatoris interfui omnibus predictis, & rogatus scripsi.

Num.

Num. CLXIII. Anno 1266. 22. Settembre.

Istrumento di procura della Comunità di Vicenza per ultimare le differenze col Podestà Quirini, al quale già erano state tolte le fortezze, e le chiavi della città, e consegnate a' Padovani. Ex eodem Archivo.

Anno dom. milles. ducentes. sexages. sexto Indict. IX. die XXII. septembris Vincencie super Palacio Comunis presentibus &c. In pleno consilio quadringentorum ad sonum campane, & vocibus preconum more solito congregato ibidem D. Marcius de Barbarano, Guilelmus de Caldogno, Gerardus de Montebello, Cavacia de Muxatis, Gusmerius Beccarius, Bonjohanes Bruxacori, Thomaxius de Feltre, Albertus Melioris Anciani Civitatis Vincencie de voluntate & expresso consensu consilii supradicti, & ipsum consilium totum nemine discrepante fecerunt, constituerunt, & ordinaverunt Pileum notarium de Palazolo ibi presentem, & recipientem eorum & Comunis Vincencie, & nomine & vice ipsius Communis legitimum Sindicum, actorem, & procuratorem, & nuncium specialem ad promittendum D Marcho Quirini de Veneciis mille & quingentas libras denar. Venet. pro Comuni Vincentie, racione & occasione satisfaciendo eidem D Marcho de omni injuria & protestatione facta super injuria quam idem Dom. Marchus protestatus fuerat, & sibi fieri dixerat per ancianos, Consilium, & Comune Vincentie occasione fortiliciarum & locorum, in quibus dictus D. Marchus tanquam Potestas Vincentie secundum formam statuti Comunis Vincencie, & promissionis sibi facte, & litterarum sibi missarum ex parte Comunis Vincentie tempore quo concessa fuit Potestaria ejusdem Civitatis habebat & tenebat custodes suos sicut debebat expensis Comunis Vincencie ad majorem vigorem & conservacionem regiminis sui, scilicet de Castro & porta Sancti Petri, & de porta Pusterle, & de porta & turri Portenove, & de porta & turri Sancti Felicis, & de Porta & turri Berrice, quas fortilicias dicti Anciani de voluntate Consilii, & Comunis Vincencie abstulerant de manibus & forcia ipsius D., Marchi & suorum custodum contra voluntatem ipsius domini, & suorum custodum, & eas dederant, tradiderant, & consignaverant in manibus & forcia D. Jacobi Rubei Potestatis Padue, & Comunis Padue, & suorum custodum, & occasione clavium portarum dicte Civitatis Vincencie, quas predicti abstulerant de manibus predicti D Marchi, & consignaverant Dom Potestati Padue, & Comuni Padue, pro quibus omnibus causis dictus Dom. Marchus extimaverat injuriam suam mille marchas argenti; & ad promittendum eidem Dom. Marcho Quirino dare & solvere dictam quantitatem mille & quingentarum librarum in duobus terminis, scilicet quingentas libras in presenti tempore ad voluntatem ipsius D Marchi, & residuum scilicet alias mille libras a festo S. Marie de februario proxime venturo usque ad unum annum sub obligatione &c.

Ego Millanus de Millanis not. Dom. Frid. Imperatoris interfui, & rogatus hoc scripsi.

Num.

Num. CLXIV. Anno 1266. 22. Settembre.

Il Podestà Quirini soddisfatto da' Vicentini per l' ingiuria a lui fa-cata col torgli le Chiavi della città per darle ai Padovani, promette solennemente che nell' avvenire non sarà per recar loro molestia alcuna per questo effetto. Ex eodem Archivo.

Anno dom. MCCLXVI. Indict. IX. die XXII. septembris Vincencie super Palacio Comunis presentibus &c. Ibique Dom. Pileus Not. de Palazolo Sindicus &c. volens transigere cum D. Marcho Quirino de Veneciis, & eidem satisfacionem facere de injuria sibi facta, & comissa per ancianos, Consilium, & Comune Vincencie ex eo quod fortilicie & loca dicte Civitatis Vincentie, que detinebantur & custodiebantur per ipsum Dom. Marchum Potestatem Vincencie per custodes ipsius expensis Comunis Vincencie secundum formam statuti Comunis Vincencie, & sicut conventum extiterat eidem tempore quo concessa fuit eidem potestaria Civitatis Vincentie in suo secundo regimine presenti. Quas fortilicias, & que loca Anciani, Consilium, & Comune Vincencie abstulerunt de manibus & forcia ipsius D Marchi & suorum custodum contra voluntatem ejusdem, & ipsas fortilicias & loca dederant, & consignaverant in manibus & forcia D. Jacobi Rubei Potestatis Padue, & Comunis Padue. Et occasione clavium portarum dicte Civitatis ablatarum ipsi D. Marcho, que date & consignate fuerant D. Potestati & Comuni Padue, pro quibus omnibus dictus D. Marchus protestatus fuerat & dixerat injuriam sibi fieri & comitti per Comune Vincencie, quam injuriam fecerat & extimaverat mille marchas argenti nomine & vice Comunis Vincentie, & pro ipso Comuni ex una parte promittit & convenit stipulacione solempni eidem D. Marco Quirino de Veneciis stipulanti & recipienti pro se & heredibus suis dare & solvere mille & quingentas libras denariorum Venet. eidem Dom. Marcho duobus temporibus, videlicet quingentas libras ad voluntatem D. Marchi, & residuum scilicet alias mille libras a festo Beate Marie Virginis de mense Februario proxime venturo ad unum annum postea completum predictis de causa que D. Marchus occasione predicta fecit postea eidem Pilio Not. Sindico Sindicario nomine Comunis Vincencie, & pro ipso Comuni recipienti remissionem atque refutacionem, atque pactum de non ulterius inquirendo Comune Vincentie, vel singulares personas dicti Comunis pro ipsis injuriis eidem illatis pro Comune Vincentie, vel pro aliqua alia suprascripta occasione, que omnia & singula dictus D. Marchus pro se & heredibus ejus ex una parte, & Pilius Sindicus suprascriptus nomine & vice Comunis Vincentie, & pro ipso Comuni ex altera ad invicem solempni stipulacione promiserunt & convenerunt attendere, & observare, & non contravenire aliqua occasione, ratione, vel facto, scilicet dictus D. Marchus sub obligatione suorum bonorum, & dictus Sindicus sub obligatione Comunis Vincencie, de quibus & in quibus bonis se ad invicem unus pro altero possessores & detentores constituerunt, quousque hec omnia & singula integraliter fuerint observata. Et promiserunt per stipulationem ad invicem quod si omnia predicta, & infradicta universa non attenderent, ut superius & in-

inferius continentur, satisfacere alteri attendenti omne damnum, interesse, & expensas quocunque modo factas, tum in judicio, quam extra, renunciantes appellacionis remedio, & omnibus aliis remediis juris & facti, presentibus & futuris, quibus possent se defendere, vel contra predicta, seu aliquid facere vel venire predictorum & aliorum omnium auxilia eciam remittendo per pactum expresse, promittentes ad invicem, quod contra predicta, vel aliquod predictorum non probabunt pactum, finem, remissionem, contractum, simulacionem, nec aliquid aliud allegabunt, vel probabunt in prejudicium alterius partis, nisi cum publico instrumento ex alio latere hujus instrumenti, & alterius consonantis, confecto per bonum & legalem notarium in presentia quinque testium bone fame, & bone extimacionis, & juravit dictus Pileus pro se & verbo omnium de Consilio, & super animas eorum ab eis sibi dato ad Sancta Dei Evangelia super librum sic attendere & observare, ut superius scriptum est.

Ego Millanus de Millanis Not. Dom. Frid. Imperatoris interfui, & rogatus hoc scripsi.

Num. CLXV. Anno 1266. 14. Ottobre.

Il Podestà Quirini riceve dai publici Esattori di Vicenza parte del danaro a lui promesso. Ex eodem Archivo.

Anno dom. milles. CCLXVI. Indict. IX. die decimo quarto Octobris Vincentie in domo Comunis in camera potestatis, presentibus &c. Ibique Dom. Marchus Quirinus de Veneciis Potestas Vincencie fuit in concordio cum Dom. Petro de Luschis, & Alberto Ade qui fuit de Padua Canipariis Comunis Vincencie, quod ipsi dederant & solverant ei, & emanualiter enumeraverant ei quingentas libras denariorum Venet. dantibus & solventibus ei pro Comuni Vincencie de ultra scripto debito mille quingentarum librarum, & exceptioni non datorum & traditorum, & sibi manualiter numeratorum denariorum renunciavit, & etiam fecit pactum & promissionem ipsis canipariis recipientibus pro Comuni Vincencie amplius non petendo dictas quingentas libras denariorum Venet., quod concordium scriptum est in libro expensarum dictorum Caniporiorum per Bonjohannem notarium infrascriptum subscriptum per me ipsum notarium.

Ego Millanus de Millanis interfui & hoc scripsi.

Ego Bonjohannes qu. Martini Bruxacoris sacri Frid. Romanorum Imperatoris Not. interfui & hoc scripsi.

Num.

Num. CLXVI. Anno 1266. 26. Decembre.

Il Sindico della Comunità di Vicenza alla presenza del Doge di Venezia numera a Marco Quirini già Podestà di Vicenza tutta la summa del danaro a lui promesso, per la quale ei si chiama pago e contento. Ex eodem Archivo.

Anno dom. milles. CCLXVI. Indict. IX. die vigesimo sexto decembris Veneciis in Ducali aula, presentibus nobilibus D. Nicolao Michaele, Dom. Philippo Belegno, D. Johane Teupolo, Corrado Notario Canzelerio Ducalis Aule, & Precone Gastaldione Preconum Veneciarum. Ibique coram illustre viro D. Laurencio Theupolo dei gracia honorabile Duce Veneciarum nobilis vir D. Marchus Quirinus de Veneciis ultra scriptus fuit in acordo cum Petro Notario Bertholasii Sindico Comunis Vincencie, & Sindicario nomine pro ipso Comuni faciente & solvente quodquod dederat & solverat ei mille libras denariorum Ven. pro complemento solucionis ultrascripti debiti, & obligationis ultrascripte. Renunciando dictus D. Marchus exceptioni non numerate pecunie, & omni remedio appellacionis, remittens appellacionem per pactum qualecunque questione que inde orirètur, faciens etiam finem, & remissionem & pactum de non petendo aliquid eidem Petro Sindico dicti Comunis recipienti Sindicario nomine pro dicto Comuni de omni eo quod dicere posset dicto Comuni Vincencie pro ultrascripto debito & obligatione ultrascripta. Quam vero finem & remissionem & pactum de non petendo semper firmam & ratam habere & tenere, & non contravenire promisit cum obligacione sui, & omnium suorum bonorum ad pignus mobilium, & immobilium, presentium & futurorum cum guarentacione & defensione ab omni parte.

Ego Bernus de Bernis Imperialis aule Not. interfui, & hoc rogatus scripsi.

Num. CLXVII. Anno 1267. 5. Aprile.

Bolla di Papa Clemente IV., con cui esorta i Trivigiani di lasciar libere le rendite del Monastero di S. Maria delle Vergini di Venezia senza dazio, e senza gravezze. Ex Vol. IV. Eccles. Venet. Flam. Cornel. pag. 46.

Clemens Episcopus Servus servorum Dei, dilectis filiis Nobili viro .... Potestati & Consilio Tarvisino salutem & Apostolicam benedictionem. Certum habentes a domino, qui se in suis sperni famulis, & assumi sacro eloquio asserit de retributione promissa, religiosas personas ejus specialiter obsequiis deputatas benignis debetis respicere oculis, & in concessa eis libertate fovere. Cum igitur Monasterium S. Marie de Virginibus de Venetiis ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinens Ordinis S. Marci Mantuani quasdam possessiones in vestro districtu Tervisina Diœcesi habeat, sicut

ficut nobis dilecti filii..... Prior & conventus ipfius Monafterii significare curarunt, univerfitatem veftram rogamus, & hortamur attente per apoftolica vobis fcripta mandantes, quatenus attendentes quod bona Ecclefiarum libera debent effe a qualibet publica fervitute, quodque idem Prior, & Conventus vos poffunt, cum multum valeat deprecatio juftorum, affiduis orationum fuarum juvare fuffragiis apud Deum, proventus poffeffionum ipfarum ad Monafterium ipfum deferri quandocunque oportuerit, libere pro divina & noftra reverentia permittatis, prohibitionis edicto aliquo non obftante, veftras ipfi Priori, & Conventui fuper libertate hujufmodi patentes litteras, faltem fecundum formam, quam a Comuni Paduano habere fe afferunt concedendo. Ita quod dictorum Prioris & Conventus adjuti orationibus Eternum judicem in extremo examine propitium fentiatis, & nos devotionem veftram exinde dignis in domino laudibus commendemus.

Datum Viterbii Nonis aprilis Pontificatus noftri anno tertio.

Num. CLXVIII. Anno 1267.

Efame di teftimonj intorno Tolberto, e Guecello da Camino, e Catino Buta Vicegerente di Ceneda per i medefimi. Ex Collectione Coo. de Zulianis Nobb. Centenfium Seculi XIII.

. . . .

Interogatus quo anno menfe die, & hora diei, vel noctis. Refpondit fe non recordari. Interogatus, quoties vidit dominum D. Tolbertum cum domino D. Guecello. Refp. quod pluries fed non recordatur quot. Interogatus quod venerat ifte Teftis illuc ad videndum. Refpondit quod ibat cum D. Tolberto. Interogatus fi aliquo tempore D. Tolbertus fuit inimicus dicti D. Guecelli. Refpondit quod non fciat. Interogatus quis fecit captivum D. Vecellonem filium dicti D. Tolberti. Refpondit quod nefciat quod fuiffet captivus, fed dixit, quod ftetit in oftadego Verone. Interogatus fi aliquo tempore dictus D. Tolbertus fe difceffit, feu divifit a dicto D. Guecello inter viam. Refpondit non. Interogatus ubi ferviebat ei cum armis, & equis. Refpondit Verone, Vincentie, & ubi cum mittere folebat. Interogatus quoties affociavit eum cum armis. Refpondit quod pluries, fed non recordatur de numero. Interogat. quo anno, vel quibus annis. Refpondit non recordari. Interogat. quibus menfibus, vel menfe. Refpondit non recordari. Interogat. fi dictus D. Tolbertus venit aliquo tempore ad fua loca in Ceneta, & in Cenetenfi, & D. Guecellus remanfit Verone, vel Vincentie, vel Padue. Refpondit quod fic, & poftea mitebat per ipfum.

Super Capitulo quod incipit. Item quod D. Catinus in fuo Teftamento &c. Dixit quod D. Catinus in fuo ultimo Teftamento ordinavit, quod omnes date fate ipfi per homines de Serravalle, de Ceneta, Fregona, & de Caftronovo reftituerentur illis perfonis a quibus recepit. Interogat. quomodo, & qualiter fciat hec. Refpondit quod interfuit Teftamento, & fecit poftam. Interog. cujufmodi Teftamentum fecit dictus D. Catinus, utrum in fcriptis, & folemne, an noncupatum. Refpondit quod in fcriptis. Interogat. quomodo fcit, quod predictus Catinus effet fatisfactus de pre-

dictis

dictis datis. Respondit nescire. Interogatus quot fuerunt ille date. Respondit nescire. Interogatus si fuerit donatio, vel hereditas. Respondit nescire. Interogat. si fuerint facte ille date cum instrumentis, vel sine instrumentis. Respondit nescire. Interogat. qua firma ordinavit dictus Catinus, quod omnes predicte date restituerentur illis, quorum fuerunt, hoc utrum per hereditatis institutionem, vel per fideicomissum, vel aliquo genere, vel specie relicti. Respondit non recordari. Interogat. quando fecit dictus D. Catinus Testamentum. Respondit non recordari. Interogat. utrum erat dictus D. Catinus sanus, vel infirmus. Respondit infirmus. Interogat. si dictus D. Catinus potuisset revocare dictum Testamentum ita ut iste Testis, & alii nescirent. Respondit quod sic potuisset. Interogat. si potuit fecisse post istud. Respondit quod sic. Interogat. quo anno die mense, & hora. Respondit non recordari. Interogat ubi ille Testis habitavit tempore guerre. Respondit quod Serravalli, & etiam in tempore pacis. Interogat. si esset Vassalus, habitator, vel in qualiter. Respondit quod non. Inter. cujus etatis est iste Testis. Respondit quod habet bene XLV. annos, & plus. Interogatus quid iste Testis habet in bonis. Respondit quod habet circa quingentas quinquaginta quinque libra. Interog. quis cum compulit venire faciendum hoc testimonium. Respondit quod nullus. Interogatus quare venit ad hoc testimonium redendum. Respondit quod ad veritatem dicendum. Interogatus a quo didicit facere hoc testimonium. Respondit a nullo. Interogatus quando primo didicit omnia, & singula facta dicta in suo testimonio, & an scire vel credere. Respondit quod hodie, & cras. Interog. si est amicus dicti D. Vecellonis, & amicus illorum de Ceneta, si habet causam cum dicto D Vecellone. Respondit quod est amicus utriusque partis. Interogatus si est propinquus, & consanguineus illorum cum quibus D. Vecellus habet causam vel alicujus eorum. Respondit quod non, nec attinet aliquid in aliquo gradu. Interogatus de qua parte est potius familiaris. Respondit quod stat sepe cum illis de Ceneta, & plus est familiaris eorum. Interogat. quam partem vellet vincere. Respondit quod ille, qui habet jus. Interog. de quot annorum numero recordatur. Respondit de XXXV. & plus. Interog. si predictus Testis habet consimilem causam cum predicto D. Vecellone vel alia persona vel speret habere. Respondit quod non. Interog. si facit hoc testimonium sponte vel coacte. Respondit quod amore. Interogat. si omnia, & singula, que dixit in suo toto testimonio in causa, seu lite credit ita vera esse sicut testificatus est supra. Respondit quod sic. libera est persona.

Joannes de Salsa de Ceneta juratus die Veneris XIII. intrante Majo citatus, & deposuit die Lune VIIII. exeunte Majo suo sacramento dixit super primo Capitulo sibi lecto. Dixit quod D. Tolbertus tempore guerre fuit Dominus Cenete, & de partibus illis, & fecit appicare, & eripere oculos hominibus illius terre sicut Dominus, & dixit quod de hiis publica fama est notoria. Interog qualiter sciat ea, que dixit. Respondit quod vidit, quod fecit amputare caput Aldiradino filio Miscandini, & fecit extrahere oculos uni homini Domini Odorici de Colle Sancti Martini, & fecit appicare filium q. Vincentii de Ceneta, & in Colle Sancti Martini. Interogatus contra quas personas, & sub qua forma fuit eis data sententia. Respondit quod contra homines de Ceneta.

In-

Interogatus de anno, die &c. Respondit nescire. Interogatus de mense. Respondit quod fuit de Januario intrante. Interogatus usque ad quod tempus. Respondit quod usque ad vitam suam. Interogatus ubi dictus Dominus stetit continue in guerra. Respondit a Serravalle ad Motam, & ad Veronam. Interogatus qua de causa ipse D. Tolbertus fecit occidere predictos, & eruere oculos. Respondit nescire. Interogatus per quos fecit occidere. Respondit quod Florius preco D. Tolberti amputavit caput Aldieradino. Interogatus per quem fecit eruere oculos. Respondit quod per Dutellum preconem; de anno mense die non recordatur, de hora diei quod fuit ante tertiam. Interogatus qui erant presentes. Respondit quod Ezzeletus, & D Feltrus Gastaldus, & alii plures, quorum nomina non recordatur. Interogatus si fuit ibi, ubi dictus Dominus Tolbertus mandaret facere predictis hominibus predictas operas. Respondit quod sic. Interogatus quibus verbis mandavit eos occidi. Respondit nescire. Interogatus quis fuit nuncius. Respondit quod D. Feltrus. Interogatus in quo loco. Respondit in brolio Cenete. Interogatus qualiter habuit dictam Signoriam. Respondit quod habuit, & tenuit per vim, & fuit Dominus Cenete. Interogatus si scit quantum dominatus est Cenete, & partes Cenete. Respondit nescire. Interogatus si fuerit tanquam inimicus injuriando vel tanquam Dominus judicando, vel sententiam executioni mandando. Respondit quod tanquam Dominus guerre. Interogatus si erant sui vel fituitati, vel Vassali. Respondit quod erant liberi. Interogatus in quo loco primo capti fuerant. Respondit in Colle Sancti Martini. Interogatus quis &c. cessi fecit. Respondit quod D. Henricus filius D. Odorici de Colle S. Martini. Interogatus quo gladio fuerunt occisi. Respondit quod fuit amputatum caput cum una dandoria. Interogatus quomodo stabat dictus D. Tolbertus quando jussit dicta fieri. Respondit quod in sedibus. Interogatus qui tunc erant presentes. Respondit quod erat D. Feltrus, & Alexander. Interogatus ad quid erant ibi. Respondit quod sic eis erat preceptum. Interogatus quis eumsecuraret. Respondit officiales dicti Domini Tolberti. Interogatus qua de causa erat ibi. Respondit nescire Inter. de anno, mense, die, & hora vidit omnia supradicta. Respondit nescire. Interogatus utrum D. Tolbertus faciebat omnia predicta tanquam Dominus, & Comes Cenete, an qualiter. Respondit sicut Dom. & Co. Interogatus si dictus Dominus Tolbertus erat Comes districtus Cenete. Respondit quod vocabatur Comes Cenetensis districtus. Interogatus utrum D. Tolbertus Comes Cenete consueverat reddere rationem, vel facere supradicta, vel similia. Respondit quod sic tempore guerre ——. Super Capitulum quod incipit. Item D. Catinus Buta per sex annos, & plus &c. Dixit quod D. Catinus Buta fuit miles Domini Tolberti de Camino per sex annos, & plus, & usque ad mortem ipse D. Catinus mortuus fuit in Castro Sancti Martini de Ceneta pro D. Tolberto, & dixit. quod quidquid ordinabat, & faciebat in Ceneta pro D. Tolberto erat ordinatum, & factum. Interogatus qualiter sciebat ea que dicit. Respondit quod vidit. Interogatus in quo certo loco primo cepit stare. Respondit quod in Sancto Martino super domum quondam Domini Bernardi. Interogatus de anno, mense, die, & hora. Respondit nescire Interogatus si dictus D.

Catinus erat milles, & socius ipsius D Tolberti, ita quod sequeretur eum quocunque iret, an aliter erat socius. Respondit quod tunc quando D Tolbertus stabat in Ceneta, & Serravalle, ipse D. Catinus associatus erat eum, & quando D. Tolbertus exibat de Ceneta & ibat Veronam, vel alibi, ipse dimittebat eum pro Capitaneo in Ceneta. Interogatus quam jurisdictionem eidem dederat. Respondit quod quando D Tolbertus exibat districtum, ipse dimittebat eum super Gastaldionibus. Interogatus ad quid venerat ipse Testis Cenetam quando vidit predicta. Respondit quod casu erat ibi. Interogatus dixit quod de predictis est ita verum, & publica notoria fama. ——— Super Capitulo quod incipit. Item quod qu. Odoricus de Sancto Martino, & Castiglonus, & Vidotus ejus filius de facto solummodo locaverint ad fictum D. Catino partes quas habebant &c. Respondit se nihil scire, nec quod audivit dici. ——— Super eo quod incipit. Item quod illa locatio facta fuit D. Catino per metum, sive pro metu. Dixit se nihil scire, sed dixit quod Castiglonus, & Vidotus filius qu. Domini Odorici fuerunt deducti captivi ad Serravalle ex dicta causa. Interogatus quo anno, die, mense, & hora fuerunt deducti ad Sarravalle. Respondit nescire. ——— Super Capitulo quod incipit. Item quod Norandinus &c dixit se nihil scire. ——— Super Capitulo quod incipit. Item quod predicti post dictam Locationem &c. dixit quod semper vidit eos in possessione dicte partis, que continetur in Capitulo hinc ad mortem D. Catini, & dixit quod post mortem dicti Catini custodes Domini Guecelli, & Domini Tolberti stabant in Castellari, & doglono Sancti Martini. Interogatus qui fuerint illi predicti quos vidit in predicta possessione. Respondit quod vidit D. Odoricum, D. Megnam, Alexandrum, Dacogninum, & Luitum Butonum. Interogatus per quantum tempus ipse Testis vidit eos in possessione predictorum. Respondit quod a suo recordatu. Interogatus quantam partem quilibet possedit. Respondit quod D. Megna, Lutonus, & Butonus possident medietatem Castellaris, & D. Odoricus aliam medietatem. Interogatus quo nomine possident predicta. Respondit suo nomine. Interogatus si quilibet eorum possidet pro diviso, vel pro indiviso, an quilibet pro parte. Respondit quod quilibet eorum possidet suam partem. Interogatus si unus possidet partem alterius Respondit quod D. Megna possidet partem Luiti butonis Interogatus quod est possidere Respondit quod possidere est quando homo possidet suum. Interogatus si vidit ipsos continue possidere predicta loca, & in possessione predictorum locorum permanere. Respondit quod sic quousque recesserunt, & redierunt postea ad dicta loca. Interogatus per quot annos possiderunt. Respondit quod nescit. Interogatus si continuam fecerint residentiam tempore guerre in dictis locis, & possessionibus. Respondit quod sic, quousque recesserunt. Interogatus si ponebant custodes in predictis palatio, turri, & doglono tempore guerre. Respondit quod post mortem D. Catini pro D. Guecello, & ante mortem D. Catini pro D. Tolberto. Interogatus qui erant illi Custodes Respondit nescire. Interogatus unde erant. Respondit de Terri D. Guecelli. Interogatus quanto tempore custodierunt. . . . . .

. . . .

Num.

Num. CLXIX. Anno 1267. 30. Aprile.

Donazione di Nordiglio Bonaparte di Treviso, e di Marmagna sua moglie figlia di Catino Buta fatta alla Chiesa di S. Tiziano di Ceneda. Ex Collectione Coo. de Zulianis.

Anno domini milles. ducentes. sexages. septimo, Ind. X. ultimo exeunte aprili, presentia Nicolai filii domini Megni de Cruce de via de Civitate Tervisii, Bonasperii de Bonaparte, Joannis de Salsa, Otti de Borgito de Ceneta, & aliorum. Dominus Nordiglus de Bonaparte de Civitate Tarvisii, & domina Marmagna ejus uxor cum ejus verbo in solutione XXV. lib. denariorum, quas dominus Catinus Buta pater suus dicte domine Marmagne judicaverat laborerio Ecclesie Sancti Titiani de Ceneta, prout in carta testamenti scripti per me Adelpertum notarium continetur, insimul fecerunt datam, & venditionem, ac investituram, scilicet proprium per proprium, & feudum per feudum de una pezoleta terre cum aulivariis supra se habente, jacente in territorio Cenete sub Castro S. Martini, cui coheret ut dicebant a mane & meridie via publica, a sero quedam vallis, & terra domini Ottonis, a superiori parte mons Castri Sancti Martini, taliter quod dicta Ecclesia de cetero habeat, teneat, & possideat dictam peciam terre cum edificio, auliveriis, vitibus, & arboribus supra se habente cum introitu & exitu, & cum omnibus racionibus, & actionibus realibus & personalibus illi a celo usque ad abissum integre pertinentibus, & hoc magistro Comite Cenet. Canonico Jurato dicte Ecclesie recipienti pro ipsa Ecclesia, & cum tota decima predicte terre, feudum sine servitio, & fidelitate, & dedit ei verbum intrandi tenutam nomine dicte Ecclesie de ipsa terra, & decima, constitutus se pro ea possidere, donec tenutam intrabit. Promiserunt etiam dicti jugales per se, & suos heredes insimul, & ita quod quilibet eorum in solidum teneatur cum omnibus expensis, & obligatione suorum bonorum dicto magistro Comiti recipienti pro supradicta Ecclesia varentare, defendere ei dictam pezoletam terre cum edificio, aulivariis, vitibus, & arboribus ab omni homine, & ab omni parte cum ratione in pena dupli recepti pretii, & restitutionis. Actum Tarvisii in domo supradicti domini Nordigli.

Ego Adelpertus de Serravallo sacri palatii not. interfui & rogatus scripsi.

Num. CLXX. Anno 1267. 12. Settembre.

Istrumento di pace e di alleanza fatta fra le Città di Padova, di Trivigi, e di Vicenza. Dalla Raccolta Scotti Vol. II. n. 59.

Anno domini millesimo ducentesimo sexagesimo septimo, indictione decima, die lune duodecimo intrante septembri, in presentia domini Bonifacini judicis a Solario, Thomasii Cavacie, Petri de Dullo, Hengulphi Pomedelli, Francisci de Aucato, & aliorum plurium. Hec est forma pacis & societatis inite inter Communia Padue, Tarvixii, & Vicentie per infrascriptos sapientes & Potestates dictarum Civitatum & Sindicos ipsarum. Ad honorem dei omnipotentis, & Beate Marie Virginis gloriose, & Sancte Romane Ecclesie colloquio celebrato in Palatio Comunis Padue per nobiles viros dominos Bonifacium de Canoxa Potestatem Padue, & Philipum Belegnum Potestatem Tarvisii, & per Henrigetum Capitem Vace Potestatem Vicentie cum suis, & dictarum Civitatum Ambaxatoribus infrascriptis pro statu pacifico & quieto dictarum Civitatum, fraternitatem, societatem, & amicitiam vicissim contraxerunt, amicabiliter benigne in hunc modum, videlicet: quod vinculo juramenti firmetur per Sindicos dictarum Civitatum & Communium, & majora Consilia Civitatum inter se vicissim se defendere, juvare, & manutenere perpetuo in statu, in quo nunc sunt, ferro igne & sanguine, absque dominio alicujus singularis persone. Et si aliquis tractaret aliquid, aut operam vel consilium impenderet, per quod aliqua dictarum Civitatum, vel Castrum, seu locus, vel Terra dictarum Civitatum removeretur de statu, in quo nunc sunt, seu proderetur alicui persone per Potestatem & Commune illius Civitatis, cujus jurisdictioni est subjectus, ultimo suplicio puniatur, & ejus bona in Commune illius Civitatis perveniant, & quod certa quantitas, & numerus militum, peditum & balestariorum ponatur, & eligatur in qualibet predictarum Civitatum, secundum facultatem & possibilitatem cujuslibet Civitatis, qui semper parati esse debeant ire, & currere cocunque fuerit opportunum pro manutenenda, & defendenda libertate & statu pacifico Civitatum predictarum absque dominio alicujus singularis persone. Et omnes alii predictarum Civitatum sint parati equis, & armis sequi predictam impositionem militum, peditum & ballestrariorum, si fuerit opportunum. Et si que castra, vel loca, vel homines, qui nunc sint rebelles alicui predictarum Civitatum, venirent ad mandata sue Civitatis, eodem modo manuteneantur, ut superius dictum est. Et si quis invenerit aliquem aliquod avere, equos vel arma alicujus contra predicta portantem, vel ad dominum Conradinum, vel ejus fautores, quod eum accipere possit, & habere, & ejus sint. Et si aliquis conduceret vel assegurarer, vel in domo sua receperit aliquod de predictis puniatur ultimo suplicio, & in publicacione bonorum, ut superius dictum est, eo salvo quod societas ista sic firmata non prejudicet Comuni Tarvixii, nec Comuni Padue, nec alicui singulari persone Padue & Tarvixii, vel eorum districtus

ctus in dominio vel quasi, in possessione vel quasi, in jurisdictione vel quasi vel Comitatu, nec in alia re quacunque. Et hoc protestati fuerunt predicti domini Potestates Padue & Tarvixii nomine & vice suorum communium, & Petrus de Fabris Sindicus Comunis Tarvixii pro ipso Comuni. Nomina autem Ambaxatorum Tarvixii sunt hec. Dominus Monaldus de Aynardis Judex. Dominus Bonencontrus de Arpo Judex. Dominus Petrus de Plombino. Dominus Bonsenblantus de Bonaparte. Dominus Petrus de Fabris. Dominus Paschalis de Kariola. Grandonius Joannis de Allacri eorum notarius. Et nomina Ambaxatorum Vicencie sunt hec: Dominus Martinellus domini Petri de Raynone Judex. Dominus Soynus de Riva Judex. Dominus Petrus de VVitardo. Dominus Rodulphus de Bixariis. Federicus de Calcagno eorum notarius. Et nomina Ambaxatorum Padue electorum super colego. Dominus Patavinus de Gambarinis Judex Ancianorum. Dominus VVido domini Gabrielis. Dominus Albrigetus Vice Comes. Dominus Aribertus de Offredino. Anciani. Dominus Rolandus de Henglesco. Dominus Gerardus Judex de Vigontia. Dominus Sulimanus Judex. Dominus Aylutus de Mangaspesso: Dominus Bonifacius de Stenis Judex. Dominus Martinus de VVidoto. Dominus VVilielmus de Cortorodulo Judex. Dominus Albertinus judex de Brusegadis. Actum Padue super liago domus Comunis Padue.

Item eodem millesimo & anno, die jovis quartodecimo intrante Septembri, Padue in Communi Palatio, sive in Camera ubi fit magnum Consilium. In presentia dominorum Bonifacini judicis a Solario, Albertini de Brusegadis Judicis de Padua; dominorum Monaldi de Aynardis Judicis; Petri de Plumbino, Bonencontri de Arpo Judicis de Tarvixio. Dominorum Suyni de Riva, Petri de Vitardo de Vicentia, & aliorum. In pleno & generali Conscilio sexcentorum Comunis Padue ad sonum campane more solito congregato, presentibus domino Bonifacio de Canoxia Potestate Padue, domino Philippo Belegno de Veneciis Potestate Tarvisii, & presentibus Ambaxatoribus Vicentie dominis supradictis, Beldemandus notarius filius Hendrigeti Caldararii Sindicus, actor, & procurator Comunis Padue, ut continetur in instrumento, Sindicarie facto per Franciscum notarium infrascriptum. Et Petrus de Fabris Sindicus, actor, & procurator Comunis Tarvixii, ut continetur in instrumento sindicarie facto manu Paschalis de Kariola notarii. Et Carlaxarius de Pane in corpo Sindicus, actor, & Procurator Comunis Vincencie, ut continetur in carta Sindicarie facta per Federicum Calcagnum notarium de Vicentia, vicissim nomine suorum Communium contraxerunt unanimiter predictam fraternitatem, & societatem,, & laudaverunt, & approbaverunt eandem promittentes ad invicem stipulatione solephi cum obligatione omnium bonorum dictorum Communium, & hominum dictarum Civitatum dictam fraternitatem, & societatem firmam, & ratam habere, & tenere, & perpetuo inviolabiliter observare. Ad hec autem dicti Sindici in ipso Consilio, presentibus dictis Potestatibus, & ambaxatoribus corporaliter juraverunt omnia supradicta attendere, & observare, & non contravenire aliqua ratione, vel occasione, promittentes insuper ad invicem, quod tractabunt, curabunt, & operam dabunt, quod majora Consilia suarum Civitatum laudabunt & confirmabunt dictam societatem & fraternitatem, & quod om-

 nes

nes & singuli de dictis Consiliis corporaliter jurabunt dictam societatem manutenere, & perpetuo observare, sicut superius scriptum est. Et ibidem omnes & singuli de dicto Consilio Padue juraverunt ad S. D. E. omnia & singula supradicta attendere & observare, ut superius dictum est.

Ego Federicus Calcagni Not. sigilli Comunis Vincentie his omnibus interfui, & me subscripsi; & hoc jussu predicti Potestatis Vincentie, & Ambaxatorum.

Ego Franciscus filius Gerardi Judixii Not. sigilli Comunis Padue hiis omnibus interfui, & jussu Potestatis Padue, & Consilii majoris subscripsi.

Ego Grandonius de Johanne Allacri Sac. Pal. Not. interfui, & omnia predicta jussu & auctoritate D. Potestatis Tarv., & Sindici suprascripti scripsi.

Ex ipsa autographa membrana mihi ad transcribendum tradita premissum exemplum desumpsi, & fideliter in omnibus, & per omnia cum eadem concordare attestor. Ego Aloysius Furlanetti Cancellarius Illustriss. & Rever. Capituli Ecclesie Cathedralis Tarvisine in fidem &c.

Eodem milles., die decimosexto intrante septembris, Vincencie in Comunis Palatio, presentibus D. Gerardus Alberici, & Yreo de Burgo judicibus, Jacobo Bruto, Zoto de Bulzatis, Proto de Bertis, Bonomo Modii, & Ghirardo Anzelini notariis Camere, in Consilio generali presentibus D. Henrighetto Capite Vace Potestate Vincentie, Beldemardo Calderario Sindico Padue, & Petro de Fabris Sindico Tarvisii, & Carlexario de Panencorpo Sindico Vincentie omnes Consilii laudaverunt fraternitatem contractam inter Comune Padue, Trivisii, & Vincentie, & juraverunt ratam habere & observare in omnibus secundum quod continetur in tribus cartis una scripta per Franciscum Judixii Not. Padue, secunda per Grandonium de Joanne Alacri Not. Trivisii, & tertia scripta per Federicum Calcagni Not. Vincentie; hoc factum fuit ad requisitionem Sindicorum Padue, & Trivisii.

Eodem milles. die quintodecimo intrantis septembris Padue in palatio ubi fit majus Consilium, in pleno Consilio sexcentorum D. Bonifacius da Canoxa potestas Padue de voluntate Consilii generalis constituit D. Baldemandum Not. Hendrigeti Caldararii Sindicum dicti Comunis ad contrahendum societatem cum Comuni Tarv., & Com Vincentie pro manutenendo statu pacifico dictarum Civitatum, secundum quod ordinatum est per potestatem Tar. cum suis ambasciatoribus una cum D. Bonifacio de Canoxa Padue potestate, & D. Henrigheto Capitevace potestate Vicencie, & suis sapientibus, & ad jurandum nomine Com. Padue dictam societatem perpetuo firmam habere, & ad recipiendum sacramenta & promissiones a Civitatibus predictis, & ad promittendum, & alia faciendum, que ad predicta spectarent firma &c. sub obligatione &c.

Eodem milles. die XIV. intrantis septembris Vincentie, in Pal. Comunis presentibus D. Alberigho de Viguntia millite Potestatis, Proto de Protis, Manfredo Crescenci Vivaldi, Pileo Magistri Pilei, & Rudulfo Bonause Not., in Consilio quadringentorum Dom. Henrighetus Capitisvace Potestas Vincencie nomine totius Consilii constituit Dom. Carlexarium de Panencorpo Notar. Sindicum dicti Comunis ad contrahendam fraternitatem cum Comuni Padue, &

Co-

Comuni Tarvisii pro manutenendo statu pacifico dictarum Civitatum, secundum quod est ordinatum per D. Bonifacium de Canoxa Potestatem Padue cum D. Philippo Belegno Potestate Tarvisii, & D. Henrighetto predicto Potestate Vincentie, & suis ambasciatoribus, & ad jurandum, & recipiendum Sacramenta a Comunibus Civitatum Padue, & Tarvisii, & ad promittendum omnia & singula predicta &c. sub obligatione &c. promittentes ipse D. Potestas & Consilium omnia per predictum Sindicum facta rata & grata habere.

Num. CLXXI. Anno 1267. 14. Settembre.

Procura di Vicenza per la ratifica della stessa Lega. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno dom. MCCLXVII. Ind. X. die Merc. XIV. intrante settembri Vicentie in Comuni Palat., presentibus D. Alberto de Vigontia milite Potestatis, Proto de Protis, Manfredo Terron.......... Vivaldi, Pilio Magistri Pilii, & Rodulfo .... avie Notariis. In pleno Consilio quartuor centum ad sonum Campane more solito congregato D. Henrigetus Capitis Vace Potestas Vicentie de voluntate totius Consilii generalis, nemine discrepante, & homines dicti Consilii, & ipsum Consilium nomine, & vice ipsius Comunis, & pro ipso Comuni fecerunt, costituerunt, ordinaverunt, atque creaverunt dominum Carlexar..... Notar. de Panencorpo absentem suum, & dicti Comunis Syndicum, actorem, & procuratorem ad contraendum fraternitatem, societatem, & amicitiam cum Comuni Padue, & Comuni Tarv., pro manutenendo statu pacifico, & quieto predictarum Civit., absque dominio alicujus singularis persone, secundum quod ordinatum, & firmatum est per D. Bonifacium de Canossa Potestatem Padue cum suis sapientibus una cum D. Philippo Belegno Potestate Tarv., & suis ambaxatoribus, & cum D. Henrigeto predicto Potestate Vicentie, & suis ambaxatoribus, & ad jurandum in animabus totius Consilii, & Comunis Vicentie ipsam societatem, & fraternitatem perpetuo firmam, & ratam habere, & tenere: & ad recipiendum sacramenta, & promissiones a Syndicis, & Consiliis, & Comunibus Civitatis Padue, & Tarv., & ad promittendum omnia, & singula predicta, & que ad predicta, vel aliquid predictorum spectarent, firma, & rata perpetuo habere, & tenere, atque observare & non contravenire aliqua ratione, vel occasione: cum obligatione bonorum predicti Comunis, & hominum Vicentie. Promittentes ipse Dom. Potestas Vicentie, & ipsi homines de Consilio nomine, & vice ipsius Comunis, & pro ipso Comuni mihi Not. infrascripto firma, & rata habere, & tenere omnia, & singula, que predictus Syndicus, Procurator, & actor in predictis, & circa predicta, vel aliquid predictorum duxerit faciendum: cum obligatione bonorum Comunis, & hominum Vincentie.

Ego Fedricus Calcagni Not. sigilli Comunis Vicentie interfui, & scripsi.

Num. CLXXII. Anno 1267. 14. Settembre.

Procura del Comune di Padova per la ratifica della Lega tra Padova, Vicenza, e Trivigi. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno D. N J. C. MCCLXVII. Ind X. die XIV. intrante septembri, Padue in Comuni Pal., in camera ubi fit magnum Consilium, presentibus D. Bonacursio Judice de Stenis, Sulimano Judice de Rubeis, Aleardo Not., Bartholomeo Corognarii, & alis. In pleno Consilio sex centum ad sonum campane more solito congregato D. Bonifacius de Canoxa Potestas Padue de voluntate totius Consilii generalis, nemine discrepante, & homines dicti Consilii, & ipsum Consilium nomine, & vice ipsius Comunis, & pro ipso Comuni fecerunt, & constituerunt, ordinaverunt, atque creaverunt D. Beldemandum Not. Henrigeti Calderarii presentem, & volentem suum, & dicti Comunis Syndicum, actorem, & procuratorem ad contrahendum fraternitatem, & societatem, & amicitiam cum Comuni Tarv., & Comuni Vicentie pro manutenendo statu pacifico, & quieto predicto Civitatum, absque dominio alicujus singularis persone, secundum quod ordinatum, & firmatum est per Potestatem Tarv. cum suis Ambaxatoribus una cum D. Bonifacio de Canoxia Potestate Padue, & D. Henrigeto Capite Vace Potestate Vicentie, & eorum sapientibus, & Ambaxatoribus, & ad jurandum in animabus Consilii, & Comunis Padue ipsam societatem, & fraternitatem perpetuo firmam, & ratam habere, & tenere, & ad recipiendum sacramenta, & promissiones a Syndicis, & Consiliis, & Comunibus Civitatum Tar., & Vincentie, & ad promittendum omnia, & singula predicta, & que ad predicta, vel aliquid predictorum spectarent, firma, & rata perpetuo habere, & tenere, atque observare, & non contravenire aliqua ratione, vel occasione, cum obligatione bonorum predicti Comunis, & hominum, promittentes ipsi homines de Consilio nomine, & vice ipsius Comunis, & pro ipso Comuni mihi Notar. infrascripto firma, & rata habere, & tenere omnia, & singula, que predictus Syndicus, Procurator, & actor, in predictis, & circa predicta, vel aliquid predictorum duxerit faciendum cum obligatione bonorum Comunis, & hominum de Padua.

Ego Franciscus filius qu. Gerardi Judixii Imper. Aule Not. interfui jussu predicti D. Potestatis, & hominum de Consilio hoc scripsi.

Num. CLXXIII. Anno 1267. 1. Novembre.

Si confermano i patti di amicizia e di alleanza, che già s' erano conclusi nel 1265, fra la Republica di Venezia, e la Comunità di Trivigi. Ex Codice Bernardi Trivisani.

Post hec currente anno dom. MCCLXVII. Novembris die primo, presentibus nobilibus viris Petro Civrano, Marino Vallaresso.

so, Jacobo Contareno, Victore Delphino tunc Consiliariis Dom. Ducis, Jacobo Contareno, Petro Badoario, & aliis. Magnificus D. Laurentius Teupolus Dei gratia Venetiarum Dux, ex licentia & voluntate majoris Consilii nomine Comunis, & hominum Venetiarum, & discretus vir Trivisius della Sale Sindicus, Procurator, & actor nobilis viri D. Philippi Belegni Potestatis Tarvisii, sicut patet publico instrumento manu Corradini de Bellagranda notarii facto, comprobaverunt, laudaverunt, & ratificaverunt pactum sive conventionem factam inter eundem D. Ducem, & Comune Venetiarum, & Potestatem ac Comune Tarvisii factum currente anno Dom. milles. ducentes. sexages. quinto indictione nona, mense septembris, & roboratum per me Coradum notarium, & Ducalis aule Venet. Cancellarium duraturum hinc ad duos annos completos; sicut per omnia dictum pactum continetur.

Num. CLXXIV. Anno 1267. 5. Decembre.

I Padovani scrivono a' Vicentini che dovessero osservare la sentenza Quirini; e li avvisano, che se da' Bassanesi vogliono qualche cosa la ottenghino precibus, & amore. Ex Tabulario Civitatis Baxani.

Anno dom. millesimo ducentesimo sexagesimo septimo Ind. decima die lune quinto intrante decembris Vicencie in Palacio a Consiliis Comunis Vincentie, presentibus Johanne notar. filio qu. Riprandi Galli not., & Foscato cerdone filio Fosce, & Litaldo cugnato Dom. Nicolai qu. Viviani Notar. de Grauso omnibus de Baxano. Ibique Bertaldus filius qu. Boni Uliane de Baxano ex parte D. Potestatis, & Ancianorum, populi, & Comunancie Padue, representavit litteras sigillo Comunis Padue sigillatas Dom. Bonfrancisco de VVarnerinis Potestati Vicencie in hunc modum continentes: Sapienti & provido viro D. Bonfrancisco de VVarnerinis Vicencie laudabili Potestati Bonifacius de Canossa, & Anciani populi & Comunancie Padue & eventus ad prospera fructuosos. Cum Potestas & homines de Baxano exposuerint libere in manus Potestatis & Comunis Padue se, & sua, & inter Comune Vicencie & Comune Baxani latam sententiam fuerit definitum Comune & homines de Baxano Comuni & hominibus de Vicencia quibusdam specialibus subjacere, videlicet in exercitibus, cavalcatis plubicis, & daciis tantum, quod Comune Baxani voluntatem & beneplacita Comunis Padue totaliter adimplevit. Nobilitatem vestram presentibus sicut possimus deprecamur, quatenus eisdem Comuni, & hominibus de Baxano ea, que in dicta sententia continentur, observare velitis, & si qua alia eisdem ultra id quod in dicta sententia continetur, precipere causa exsigente velitis, vestris precibus & amore queratis, ut ex eorum benefactis nullum sue sententie prejudicium generetur.

Ego Niger Johannis de Thodaldo Sacri Pal. & per modum D. Conradi Regis notar. interfui, & de voluntate suprascripti D. Potestatis Vicencie ad requisicionem predicti Bertaldi qu. Boni Uliane hoc inde scripsi.

Num.

Num. CLXXV. Anno 1267. 8. Decembre.

I Bassanesi protestano a' Vicentini ch' essi non sono tenuti di fare se non quanto è prescritto nella sentenza Quirini; e giurano di non aver a servire il Comune di Vicenza se non che negli eserciti, nelle cavalcate publiche, e ne' dazj. Ex archivo Civitatis Baxani.

Anno dom. milles. ducentes. sexages. septimo Indict. decima die Jovis octavo intrante decembri in Vicencia in sala de medio domus Comunis, presentibus D. Jacobo Judice & Assessore D. Bonfranceschi de Padua Potestatis Vicencie, & Zamboneto de Menegacio milite Potestatis, & Fulco de Montagnone, & Carlaxario Panneterio Not., & Pilio magistri Pilii Not. & aliis. Ibique Niger Not. Sindicus, & Procurator Comunis & hominum de Baxano vice & nomine dicti Comunis, & hominum de Baxano, & pro Comuni & hominum de Baxano, ut in carta sindicarie scripta per Ugolinum qu. Viviani Not. continetur, usus fuit & protestatus coram D. Bonfrancisco de VVarnarinis de Padua Potestate Vicencie, quod preceptum sive precepta ex parte dicti D. Potestatis factum, seu facta D. Henrico de Carmignano Potestate Baxani, & Consulibus Baxani, seu alteri, vel alteris eorum, quod quilibet de Baxano juret sequi dictum D. Potestatem Vicencie, non inferat dicto Comuni, & hominibus Baxani aliquod prejudicium, neque aliquam indebitam novitatem, dicens dictus sindicus, quod est presto, & paratus facere, & adimplere, & jurare pro se, & dicto Comuni, & hominibus Baxani, secundum quod alii de Vicencia, & districtu jurant, scilicet in exercitibus, cavalcatis plubicis, & daciis tantum, dumodo eis & suo Comuni Baxani salvum sit eorum jus, & prejudicium non inferat ultra tenorem & pacta, & convenciones comprehensos in sententia lata per D. Marchum Quirinum inter Comune & homines Vicencie, & inter Comune & homines de Baxano; & quod nullus jus aderescat per hoc, vel minuatur Comuni & hominibus Vicentie, & Comuni & hominibus Baxani, ultra tenorem & formam prefacte sentencie, & quod per hoc nihil innovetur alicui dictorum Comunium, & hominum propter formam predicte sententie. Et ibi ad presens predictus Niger Sindicus dato ei sacramento per Pilium magistri Pilii Not suprascriptum juravit ad Sancta Dei Evangelia sequendi predictum D. Bonfranciscum de Padua Potestatem Vicencie secundum modum, formam, & tenorem brevis sequendi ei prestiti per dictum Pilium Not., & hoc fecit dictus Sindicus salvis pactis, & convencionibus comprehensis in suprascripta sententia lata per suprascriptum D. Marcum Quirinum. Quam protestacionem predictus D. Potestas recepit, ut superius dictum est.

Ego Vivianus Pinzotus Imperialis aule Not. interfui, & hoc scripsi.

Num. CLXXVI Sequitur carta procure suprascripte.

Anno dom. milles. ducentes. sexages. septimo Indict. decima die dominico IV. intrante decembri in Burgo Baxani super domum Co-

Comunis presentibus Apolonio Not. qu. VVidonis, Aldinello Not. filio Jacobini de Aldinello, VValperto Not. filio Tixii de Compostellis, & Gerardello, & Gosmarino preconibus Comunis Baxani, & aliis. Ibique in plenario consilio & arengo Comunis Baxani ad sonum Campane, & voce preconia more solito congregato Dom. Henricus Judex de Carmignano Potestas Baxani, D. Otolinus Not. qu. Venture, Donatus de Tusciis Judex, Jacobinus qu. Aldinelli, Andriotus qu. Dominici, Vivaldus qu. Bonoti, & Gabriel qu. Salatini Consules dicti Comunis, verbo, & consensu, & voluntate totius Consilii predicti, & omnes homines predicti Consilii simul & unanimiter fecerunt, & constituerunt Nigrum Not. qu. Johannis de Thodaldo ibi presentem & consentientem suum certum nuncium, actorem, Sindicum, & Procuratorem ad jurandum in anima dicti D. Potestatis, hominum & Comunis Baxani sequendi D. Potestatem Vincencie tantum in hiis quatuor, videlicet in exercitibus, cavalcatis plubicis, & daciis, secundum quod continetur in sentencia lata inter homines, & Comune Vicencie, & homines & Comune Baxani; & ad protestandum coram dicto D. Potestate Vicencie, & ejus Officialibus super ipso juramento; promittentes dicti D. Potestas, Judex, & Consules, & Consilium predictum firmum, & ratum, & illibatum habere & tenere, & nulla racione, vel occasione contravenire quicquid dictus procurator in predictis, & circa predicta fecerit, vel dixerit, seu duxerit faciendum; promittentes ipsum Sindicum & Procuratorem a satisdactione relevare sub obligacione omnium suorum bonorum, & dicti Comunis mobilium, & immobilium, & cum omnibus dapnis, & expensis inde factis reficere.

Ego Ugolinus qu. Viviani D. Conradi Regis Not. interfui, & hoc inde scripsi.

Num. CLXXVII. Anno 1268. 2. Aprile.

Pieggeria per denari ricevuti della facoltà di Corradino figliuolo del Re Corrado per balle di bambagia. Tratta da un libro della Cancelleria del Comune di Trivigi segnato num. 2. Carte 164.

In Christi nomine. Anno dom. MCCLXVIII. Ind. XI. die lune II. intrante aprili, presentibus D. Leazaro milite Potestatis infrascripti, Homodeo filio qu. Bartholomei de Rigeto, Bonzano filio qu. Azi de Bellacalza, & aliis, Tarv. in domo Communis, ubi moratur Potestas. Nascimbene qui dicitur Marcus de Colle Sancti Martini cum expensis, & obligatione suorum bonorum pigneri promisit D. Jacobo Dolfino Potestati Tarv. recipienti Vice & nomine Communis Tarv., & pro qualibet singulari persona, cui pertinere posset, sub pena DCCCC. librarum denarior. observare Commune Tarv., & quamlibet singularem personam Tarv., & ejus districtus indemnes de DCCCC. libris denariorum, quas dictus Nascimbene habuit de denariis acceptis per D. Nordiglum Bonepartis, Joannem Lombardum, Avenum de Agnello, Zonum de Pedraca & alios eorum socios sub occasione bonorum, & rerum D. Conradini secundi filii qu. D. Regis Conradi in Ballis bambasii: & de omni alio damno, quod accideret dicto Communi, seu alteri

teri ſingulari perſone Tarv., & diſtrictus ſub occaſione predicta. Quod ſi non faceret, ſeu facere non poſſet, teneatur Communi ſolvere dictam penam, pena qua ſoluta, vel non ſoluta, nihilominus ſuperius ſcripta attendere teneatur. Quas DCCCC. libras denariorum ipſe Naſimbene confeſſus fuit in ſe habere, & exceptioni non numerate pecunie, ac ſpei future numerationis pacto renunciavit. Que omnia ſuperius ſcripta ſi non attenderet, ſeu attendere non poſſet, pro eo attendere promiſerunt cum expenſis, & obligatione bonorum ſuorum pignori ſimul, & in ſolidum, renunciantes Epiſtole Divi Adriani, beneficio nove conſtitutionis de duobus vel pluribus reis debendi, omnique alii legali eis ſuper hoc auxilio competenti, D. Petrus Calza Doctor legum, D. Henſediſius Comes de Vidotis, Bartholomeus Ronzonus, Joannes Gattus de Vidoro, Varrinus Corſius, Foſcolus Notar. de Poſmono, Martinus filius qu. Allemani de Colle S. Martini, Pizolus filius qu. Romani de plebe Montisbellune, Mattheus Bruntefrontus de Colle S. Martini, Joannes Zapoda de Colle S. Martini, Buvoletus de Barboza filius quond. Adrigeti, Sulimanus de Caſerajo filius qu. Trenti, Semblanus filius Bertaldi de Scandoleria, Joannes filius Viviani Zuchelli de Caſerajo, Joannes Donzellus de Credacio, Simeonus Triviſanus de Pagnano, Joannes filius qu. Henrici de Campo, Leazarus filius Presbyteri Joannis de Colbertaldo, Paganotus de S. Stephano de Valle Dobladeni, Bartholomeus Portaſerada da Fugaſiis, Vecello Novellus Notar., & Varnerius de Plebe de Collo S. Martini. Et hoc ſecundum reformationem conſilii tercentorum, ſalvo eo, quod ſi emptionem faceret ſecundum formam predicti Conſilii de podere aliquo, quod de tanto quantum emeret, prout dictum eſt, de dicta ſecuritate minime teneatur. Addito hoc, quod de omnibus, & ſingulis ſupradictis ſolutio, finis, remiſſio, pactum, concordia, alienatio, ceſſio, donatio, ſeu aliquid aliud nocens predicto Comuni, & ſingularibus perſonis superius nominatis valeat oſtendi nullatenus, vel probari donec Commune hoc inſtrumentum in ſe habuerit incorruptum.

Ego Hengelectius de Auniſto D. Federici ſecundi Romanorum Imperatoris, Hieruſalem ac Sicilie Regis Not. interſui, & rogatus ſcripſi.

Num. CLXXVIII. Anno 1268. 11. Giugno.

Parte preſa nel Conſiglio di Padova di impadronirſi di Baſſano per danaro che i Padovani pretendevano di avere ſpeſo in ſervigio dei Vicentini. Ex archivo Civitatis Baxani.

In Chriſti nomine. Anno ejusdem Nativ. milles. ducent. ſeptuag. ſeptimo Indict. V., die nono exeunte junio Padue in Cancellaria, preſentibus Viviano Not. de Calcatera, Alberto Lovato Not., & aliis. Reperi ego infraſcriptus Not. in libro de reformatione Conſiliorum generalium, ſive ſexcentorum factorum in ultimis quatuor menſibus regiminis nobilis viri D. Bonifacii de Canoxa Poteſtatis Padue in milleſimo ducenteſimo ſexageſimo octavo Ind. undecima, infraſcriptas ſcripturas vivas, & non cancellatas in hunc modum ſcriptas. In reformacione dicti Conſilii facto partito per D. Poteſtatem

ſtatem

ſtatem ad balotas & buxolos, placuit omnibus de dicto Conſilio exceptis XXII., quod per D. Poteſtatem, conſilium, & Comune Padue conſtituatur unus Sindicus, qui ingrediatur per Comune Padue tenutam, & corporalem poſſeſſionem terrarum, & poſſeſſionum Comunis Padue ſitarum in Sclavone, Sovella, & Longa, & earum pertinenciis, & alibi in Vicentino diſtrictu ex jure ceſſo Comuni Padue in cambium Montagnonis, & quod per poteſtatem, Ancianos, & tres ſapientes pro quarterio eligendos per eos quam cicius eſſe poterit, deliberetur, & examinetur, que terre Comunis Vicencie ſunt Comuni Padue utiliores, & de ipſis terris ipſius Comunis Vicencie accipiatur tenuta per predictum Sindicum Comunis Padue ad hoc ſpecialiter per Conſilium, & Comune Padue conſtitutum, pro pecunia expendita pro Comune Padue in ſervicio Comunis Vicentie, & manutenantur per Comune Padue dicte Terre in poſſeſſionem ipſius Comunis Padue, donec Comuni Padue ſatisfactum fuerit de predicta pecunia expendita in ſervicio Comunis Vicencie.

Ego Paduanus filius Viti de Cuſtoza Sac. pal. Not., ut reperi in dicto libro ſcripſi.

In Chriſti nomine; anno ejusdem Nat. milles. ducent. ſeptuag. ſeptimo, Indict. quinta, die nono exeunte junio Padue in Cancellaria, preſentibus Viviano Not. Calchatera, Alberto Lovato Not. & aliis. Reperi ego infraſcriptus Notar. in libro reformacionum Conſiliorum generalium ſive ſexcentorum factorum in ultimis quatuor menſibus regiminis nobilis viri D. Bonifacii de Canoxa Padue poteſtatis in milleſimo ducentes. ſexageſimo octavo Ind. undecima infraſcriptas ſcripturas vivas, & non cancellatas in hunc modum ſcriptas. Die XI. intrante junio Padue in liago domus poteſtatis, congregatis omnibus Ancianis, & aliis ſapientibus pro quarterio infraſcriptis ſuper queſtione vertente inter D. Manfredum de Dalesmaninis, & dominam Ziliam ejus ſororem, & D. Fulconem de Montagnone, & Antonium ejus filium, & ſuper pecunia & terris exigendis a Comune Vicentie.

De Quarterio Domi
D. Martinus de Guidoto
D. Bonifacius de Stenis Jud.
D. Bonafides de Baldeſera.

De Quarterio Turiſelarum
D. Jambonus de Doto
Bondies Not.
Tomaſius Alexandrini Scutarii

De quarterio Pontis Altinati
D. Rolandus de Engleſco
D. Jacobus Gatarius
D. Egidius Malarte

De quarterio pontis Molendin.
D. Bonifacinus de Solario Jud.
D. Zambonetus de Trabaque.
D. Albertinus de Bruſegardis Jud.

D. Jacobus Gatarius Judex conſuluit, quod per Sindicum Comunis Padue capiatur tenuta de Fontaniva, Sancta Lucia, Cartejano, Roxano, & de juribus, que habet Comune Vicencie in Baxano cum placere hominum Baxani.

D. Bonifacinus conſuluit, ut conſuluit D. Jacobus excepto de Baxano. D. Tomaſius Alexandrini conſuluit, quod accipiatur tenuta ſolumodo de Fontaniva & Baxano pro pecunia expendita per Comune Padue in ſervicio Comunis Vicencie.

In Reformatione Conſilii Ancianorum, & dictorum trium ſapientum pro quarterio placuit omnibus de dicto Conſilio Ancianorum, & predictorum ſapientum, quod per Bonum diem Sindicum Comunis Padue pro ipſo Comuni, & nomine ipſius Comunis ac-

ci-

cipiatur tenuta, & corporalis possessio omnium illarum terrarum, possessionum, jurium, & jurisdictionum, quas & que Comune Vicencie habet in Baxano, & Fontaniva, & earum pertinenciis pro pecunia expendita pro Comune Padue in servicio Comunis Vicencie secundum reformacionem Consilii generalis super hoc factam die lune undecimo intrante junio, & sic determinatum fuit per supradictos, quod predicte terre sunt utiliores Communi Padue.

Ego Paduanus filius Viti de Custoza sacri pal. Not. ut reperi in dicto libro scripsi.

In nomine domini Dei eterni. Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentesimo septuagesimo septimo Indict. quinta, die octavo exeunte Junio Padue in Camera Cancellarie, presentibus Alberto not. de Lovato, & Viviano not. de Calcatera & aliis. Reperi ego not. in libro Reformacionum majoris Consilii Comunis Padue factarum in ultimis quatuor mensibus Potestarie domini Bonifacii de Canoxa Padue Potestatis infrascriptam Reformacionem vivam in hunc modum scriptam. Item placuit majori parti Consilii quod mittatur dicendo Bondiei Sindico Comunis Padue quod nomine & vice Comunis Padue, & pro ipso Comuni intret tenutam & possessionem de omnibus terris, & possessionibus, juribus & jurisdictionibus, quas & que Comune Vicencie habet in Baxano, & ejus pertinenciis secundum comissionem ei factam, & quod per Comune Padue promittatur Ambaxatoribus Baxani servare Comune & homines Baxani indepnes ab omni dapno, & periculo, quod eis occurreret vel accideret occasione dicte tenute, & quod defendantur per Comune Padue adversus quoslibet eis injuriam facientes, aut eos offendentes occasione predicta. Quod reformatum fuit die terciodecimo exeunte junio.

Ego Bonifacinus not. filius Parcitatis qui fui de Curtarodulo interfui, & ut reperi in dicto libro scripsi.

Num. CLXXIX. Anno 1268. 22. Giugno.

Ordine dato da' Padovani a' Bassanesi, che ricorrer dovessero alla loro città nelle cause, e nel farsi render ragione.

Ex tabulario Civitatis Baxani.

In nomine domini Dei eterni. Anno ejusdem Nativ. millesimo ducent. septuag. septimo Ind. V., die octavo exeunte junio, Padue in camera Cancellarie, presentibus Alberto Notar. de Lovato, & Viviano Not. de Calcaterra, & aliis. Reperi ego Notar. in libro reformacionum majoris Consilii Comunis Padue factarum in ultimis quatuor mensibus potestarie D. Bonifacii de Canoxa Padue potestatis infrascriptam Reformationem vivam, in hunc modum scriptam sub die nono exeunte junio. Item quod mittatur unus Sindicus pro Comuni Padue Baxanum, & Fontanivam, quod ex parte potestatis, & Comunis Padue precipiat hominibus Baxani quod veniant ad racionem ad Civitatem Padue, & hominibus Fontanive veniant ad Citadellam coram potestate Citadelle ad raciones, quod potestas faciat racionem hominibus Fontanive &c.... & dicat hominibus Baxani, quod accipiant Potestatem de Civitate Pa-

Padue, obediant Comuni Padue in omnibus, & per omnia secundum quod faciebant Comuni Vicencie.

Ego Bonifacius Not. filius Pencii, qui fuit de Curtarodulo interfui, & ut reperi in dicto libro scripsi.

Num. CLXXX. Anno 1268. 7. Luglio.

Parte presa da' Padovani per quel danaro ch' essi dicevano di avere speso in servigio de' Vicentini. Ex Archivo Turris Civitatis Vincentie.

In nomine Domini. Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentesimo sexagesimo octavo Ind. undecima die septimo intrante Julio, Padue in majori Consilio sexcentorum ad sonum campane more solito congregato, presentibus Jacobino not. de Parcitate, domino Partinopeo Judice, Brimaxio Malicia, & Petro not. olim Parisii Piscatoris, & aliis. Dictum & participatum fuit per nobilem virum dominum Rolandinum de Canossa Potestatem Padue in hunc modum, dicit & participat dominus Rolandinus de Canossa Potestas Padue quod cum alias reformatum fuerit per Consilium generale in potestaria domini Bonifacii de Canossa Potestatis Padue, quod per Potestatem & Ancianos, & tres sapientes pro Quarterio eligendos per eos deliberaretur, & examinaretur quot terre Comunis Vincencie sunt utiliores Comuni Padue, & de ipsis terris Comunis Vincencie acciperetur tenuta per Syndicum Comunis Padue ad hoc specialiter constitutum pro pecunia expendita per Comune Padue in servicio Comunis Vincencie; & quod manutenerentur per Comune Padue dicte Terre in possessione Comunis Padue, donec Comune Padue satisfactum fuerit de predicta pecunia expendita in servicio Comunis Vincencie. Et postea determinatum fuisset per Ancianos, & tres sapientes pro quarterio, quod per Bonum diem not. Sindicum Comunis Padue accipiatur tenuta, & possessio omnium illarum terrarum, possessionum, jurium, & jurisdictionum, quas & que Comune Vincencie habet in Baxano & Fontaniva, & eorum pertinenciis pro pecunia expendita per Comune Padue in servicio Comunis Vincencie secundum reformacionem Consilii generalis super hoc factam die lune undecimo Junii. Et sic determinatum fuit per Paduanos, quod dicte Terre erant utiliores Comuni Padue. Et in Statuto lecto in presenti Consilio continetur quod Potestas post sex menses post introitum sui regiminis teneatur facere venire in Comuni Padue pecuniam, que expendita fuit in servicio Comunis Vincencie per Comune Padue, vel valorem ipsius pecunie. Et modo Potestas & Ambaxatores Comunis Vincencie dicant & offerant se paratos solvere dictam pecuniam expenditam per Comune Padue in servicio Comunis Vincencie, quam dicunt esse undecim millium librarum. Et dicunt quod posteaquam placet Comuni Padue, bene volunt dimittere Comuni Padue Terras, quas habent in Sclavone, Sovella, & Longa liberas, & expeditas, salva jurisdictione, quam Comune Vincencie habet in illis Villis. Et hoc facere volunt remittendo & relaxando Comuni Padue Comune Vicencie tenutas acceptas de Baxano, & Fontaniva, & revocando omnem processum per Comune Padue

super

super hoc factum. Petit dominus Poteftas confuli quid agendum fit super predictis, ita quod fatisfiat ftatuto & quod in aliquo non derogetur ftatuto, nec petit confu li contra formam predicti ftatuti. Etiam reformatum eft in Confilio fexaginta omnibus volentibus, exceptis novem, quod fi Comune & homines Vincencie volunt folvere Comuni Padue pecuniam expenditam per Comune Padue in fervicio Comunis Vincencie, quod Comune Padue revocet, & caffet proceffum factum per Comune Padue fuper facto Baxani & Fontanive occafione predicte pecunie. Et quod Comune Vincencie faciat bonam fecuritatem de duabus millibus marchis argenti pro predictis de non offendendo Comuni & hominibus de Baxiano aliquo modo vel ingenio ultra formam pactorum, que funt inter Comune Vincencie, & Comune Baxiani. Et dicatur eis quod fi eos offenderent, Comune Padue non poffet eis deficere, nec deficeret. Et quod poftquam Comune & homines de Vincencia volunt remittere & dimittere Comuni Padue Terras & poffeffiones, quas Comune Padue habet in Sclavone, Sovella, & Longa, & alias Terras Vicentini diftrictus fecundum formam Statuti, quod ipfe Terre & poffeffiones accipiantur, & habeantur fecundum formam inftrumentorum dictarum terrarum & poffeffionum Et eft intentio dicti Confilii quod per hoc non derogetur dicto Statuto, imo fervetur ipfum ftatutum, quod placet Confilio fuper hoc. Tandem in reformacione Confilii facto partito per dominum Poteftatem ad buxolos placuit majori parti, quod fi Comune Vincencie, & homines volunt folvere, & folvent Comuni Padue pecuniam, quam Comune Padue expendidit in fervicio Comunis Vicencie, quod Comune Padue revocet & caffet omnem proceffum per Comune Padue factum fuper facto Baxani, & Fontanive occafione predicte pecunie. Et quod Comune Vincencie faciat bonam fecuritatem de duabus millibus marchis argenti pro predictis de non offendendo Comune & homines Baxiani aliquo modo, vel ingenio ultra formam pactorum, que funt inter Comune Vincencie, & Comune Baxiani. Et quod dicatur eis quod fi eos offenderent, Comune Padue non poffet eis deficere nec eis deficeret, quin eos adjuvaret, & defenderet. Et eft intentio dicti Confilii, quod per hec non derogetur ftatuto, imo fervetur dictum Statutum. Item quod poftquam Comune & homines Vincencie volunt remittere, & dimittere Comuni Padue terras & poffeffiones, quas Comune Padue habet in Sclavone, Longa, & Sovella, & alias terras Comunis Padue pofitas in Vicentino diftrictu fecundum formam Statuti, quod ipfe Terre & poffeffiones accipiantur, & habeantur fecundum formam inftrumentorum dictarum poffeffionum, & terrarum, & fruges ipfarum ... (fic) percepte ab ipfis terris, & habitis prius dictis Terris cum frugibus predictis, & predictis denariis, poftea revocetur proceffus tenute accepte de Baxano & Fontaniva, & quod renuncient dicti Comune & homines Vincencie omnibus proteftationibus, & appellacionibus fuper hoc factis; & quod confiteantur fponte quod dictam pecuniam dare debent de jure, & de jure debebant Comuni Padue.

Ego Johannes qu. Fini Bifcacerii Sacri Pal. not. exiftens in officio Sigilli Comunis Padue in predicta Poteftaria, interfui, & fecundum quod propofitum, & reformatum fuit in dicto Confilio ita fcripfi.

Num.

Num. CLXXXI. Anno 1269. 29. Gennajo.

Frate Bartolomeo Inquisitore del S. Offizio dona al Comune di Bassano i beni di una certa Aresina morta eretica, e le isole di S. Felice presso la Brenta. Ex Archivo Civitatis Baſſani.

Anno domini milleſimo ducenteſimo ſexageſimo nono, Indict. duodecima, die martis tercio exeunte januario in Baxano ſuper domum Comunis in majori Conſilio dicti Comunis, preſentibus domino Jacobino de Aldinello, & Benedicto Tebaldi, & Johanne Trabuchi, & Tolomeo Gerardi, & Clarello not. qu. Bonoti, & Sulimano Zambelli, & Apolonio qu. VVidonis, & aliis. Ibique in ſupraſcripto Conſilio ad ſonum campane, & voce preconia more ſolito congregato frater Bartholomeus de Ordine fratrum minorum Delegatus per Apoſtolicam ſedem ad providendum ſuper facto hereticorum de Marchia Triviſina pro ſe ſuiſque ſucceſſoribus renunciando preſcricioni fori, & illi juri de decreto quod dicitur ſic diligenti innovacione cum ſuis concordanciis, jure pure, mere, & irrevocabilis donacionis inter vivos, que donacio non poſſit nec debeat revocari ulla ingratitudine, vel offenſa magna vel parva, nec ob hoc quod foret immenſa, licet actis non inſinuata, renunciando dictus frater Bartholomeus donator ex certa ſcientia, & de jure ſuo cercioratus, illi juri quod dictus donator inter vivos ultra quingentos aureos fecerit abſque actorum inſinuacione, in eo quod excedit non valere, ſed pro inde valeat & teneat dicta donacio, ac ſi foret actis legiptime inſinuata, cercioratus dictus donator, quale ſit illius juris auxilium, ſimile de eo quod excederet ſummam quingentorum aureorum ſive ſoldorum, fecit dictus donator donacionem inter vivos unam, & plures, & ſingulis quingentis aureis ſive ſoldis, habens animum faciendi ſemper unam, pluresve donaciones de eo quod excederet dictam ſummam quingentorum aureorum ſive ſoldorum, dedit, donavit, ceſſit, tradidit, & mandavit, ſive refutavit, atque emancipavit magiſtro Gabrielli notario qu. Salati Sindico Comunis & hominum de Baxano, & ſindicario nomine pro dicto Comuni & hominibus Baxani recipienti pro ipſo Comuni & hominibus Baxani omne jus ſuum, omneſque ſuas raciones, & actiones reales, & perſonales integraliter, utiles & directas, & mixtas ſibi competentes, & competituras, quod, & quas habet, habebat, vel habere poterat, ſive habere poſſit in uno terramento terre cum domo ſupra, quod eſt circa duos paſſus pro fronte, poſita in burgo Baxani in hora a domo Comunis, coeret a mane Comune Baxani, pro terreno quod qu. fuit filiorum Gibellini de Yſachino; & a ſero Comune Baxani, pro terreno quod quondam fuit dicti Gibillini; & a monte via, & a meridie murum burgi, & de quarta parte pro indiviſo omnium inſularum poſitarum in pertinenciis Baxani in hora Sancti Felicis prope flumen Brente pro indiviſo cum filiis qu. Yſachini, que fuerunt & ſunt de bonis qu. Areſine filie qu. Uliverii de Yſachino, que ipſe frater Bartholomeus ex ſuo oficio acceperat, & intromiſit, eo quod obiit in heretica pravitate, ſive in exſercendo oficium hereticorum, ut ipſi

fratri Bartholomeo fuit & est plenissime manifestum, nulli alii vendita donata alienata &c. cum guarentatione &c. sub obligacione &c.

Ego Petrus Zorzeti Sacri palacii notarius interfui, & hoc inde scripsi.

Num. CLXXXII. Anno 1269. 9. Marzo.

I Bassanesi pagano a' Padovani il loro mensuale tributo. Ex Archivo Civitatis Bassani.

In nomine domini dei eterni. Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentesimo sexagesimo nono Indict. duodecima die nono intrante marcio, Padue in Camera Comunis Padue ubi moratur infrascriptus dominus Fantinus, presentibus Leonardo notario qu. Corradini de Guizemanno, Andrea not. qu Ordani Boti, Ostexano not. filio Uberti Maturi, testibus rogatis & aliis. Dominus Fantinus de Sancto Vito Caniparius Comunis Padue pro ipso Comuni vvarentavit, contentus, & confessus fuit se habuisse, & recepisse libras triginta tres, soldos sex, & denarios, octo denariorum Veron. a Clarello notario qu. Boneti dante, & solvente pro Nicholao de Baxano Tholomei nunc caniparío Comunis, & hominum Baxani pro ipso Comune, & ejus vice & nomine, nominatim pro solucione page mensis Februarii nuperime elapsi de colectis & daciis, quas Comune Baxani solvere olim consueverat Comuni Vicencie, & nunc tenetur solvere Comuni Padue.

Ego Gerardus filius Bonjohannis notarius ab omnibus Sanctis Sacri Palacii notarius interfui, & jussu predictorum hoc scripsi.

Altro pagamento dello stesso tenore.

In nomine domini Dei eterni. Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentesimo sexagesimo nono Indict. duodecima Padue in Canipa Comunis Padue, presentibus Vachatino notario a Sancta Cruce, Paduano filio. Vitalis de Paulo, Marescoto notario de Baxano & aliis. Ibique dominus Romanellus de Capite pontis Caniparius Comunis Padue, recipiens nomine & vice dicti Comunis, fuit in concordia cum Amico Lazerini dante & solvente nomine & vice Nicholai Caniparii Comunis Baxani, quod sibi dederat libras triginta tres, soldos sex, & denarios octo pro dacia sive colecta, quam tenetur solvere Comune Baxani omni mense Comuni Padue, & hoc de mense marcii nuper elapsi.

Ego Albertus filius qu. Flabiani de Mantella Sacri Palacii not. scripsi.

Num.

Num. CLXXXIII. Anno 1269. 19. Luglio.

La Comunità di Trivigi scrive al Doge di Venezia dimandandogli tempo per rispondere ad alcune sue ricerche, e ciò perchè essa è impedita in certi affari con Biaquino da Camino, e per ordinare gli statuti della città, e per i lavori della Piave. Ex apographo descripto an. M.CC.LXXXI. mensis maji die quartadecima exeunte Indict. IX. Rivoalti a Jacobo Tendi Parrocho Ecclesie S. Johannis Chrisostomi & Notario existente in membrana apud Nobb. Viros Jacobum & Johannem Nanios Venetiis Cod. I. p. 23.

Summe nobilitatis & industrie viro D. Laurentio Teupolo dei gracia Veneciarum, Dalmacie, atque Chroacie Duci, nec non & quarte partis & dimidie totius Imperii Romanie, dominatori dignissimo, B. de Polla Potestas, Anciani, Consilium, & Comune Civitatis Tarvisii salutem prosperam & felicem. Litteras vestras recepimus continentes, quod quedam nemora jacentia in teratorio Meduli nostri districtus per D. Patriarcham Aquilegensem nobili viro D. Albertino Mauroceno civi vestro dilecto fuerunt concessa. Quare nos requirebatis, & rogabatis, ut dictum nobilem in disboscatione dictorum nemorum impedire non deberemus, set pocius illum dicta nemora facere disboscari permitteremus. Unde cum ad presens magnis negociis fuerimus prepediti, & specialiter pro quadam maxima & dardua questione, que inter D. Biaquinum de Camino ex una parte, & Comune Tarvisii & homines de Coniglano ex altera pro laborerio aque Plavis fiendo, & quia superstamus ad faciendum Ancianos & alios officiales nostros, & oporteat emendare, & aptare statuta Civitatis Tarvisii, & providere etiam de Regimine Civitatis, non possumus super predictis vobis singulariter respondere; & ideo vos rogamus, quod propterea contra nos, & Comune nostrum non veletis in aliquo conturbare (1).
Dat. die Veneris terciodecimo exeunte Julio.

(1) Ea de re alia ibidem extant instrumenta p. 15. 18 23. scilicet:
1270. 27. Aug. Epistola plus minus ejusdem tenoris.
1277. 11. Martii. Mandatum procuratorium a Dom. Andrea D. Jacobi de Perusio Potestate Tarvisii factum ad protestandum Dom. Duci & Consilio Veneciarum, ne contra pacta &c. concedant represalias D. Albertino Mauroceno.
1281. 7. januar. & 28. marcii. Littere a D. Bonifacio de Canossa Potestate Tarvisii D. Laurentio Teupolo Duci Veneciarum tenoris ferme ut supra.

Num. CLXXXIV. Anno 1269. 29. Novembre.

Sentenza dei Giudici arbitri nelle differenze fra Guecellone da Camino qu. Tolberto unitamente a Biaquino suo fratello con alcuni dei principali Signori di Ceneda e Serravalle per motivo di un palazzo, di un Castellaro, case, doglioni, e torri situate in Ceneda e nel Colle di San Martino. Ex collectione Coo: de Zulianis.

In Christi nomine. Anno dom. milles. ducentes. sexages. nono Ind. XII. die martis II. exeunte novembri, & presentibus D. Antonio Pitarino de Imola Judice, & Assessore D. Potestatis, Georgio de Meregaldo, Joanne D. Morandi de Robegano ...... de Scorzedato, Jacobo Ainardino, & aliis. Congregata curia consulum, & Ancianorum in Palatio Comunis ad campanam more solito, presente Nob. viro D. Bonifacio de Pola Potestate Tarvisii, & coram eo, ejus consensu, voluntate, & auctoritate, & presentibus Dom. Guecelone de Camino ex una parte pro se, & Sindicario nomine fratris sui Biaquini: ac presentibus Magistro Comite Canonico Cenet. D. Norandino Megna, D. VVidoto, Gelo, & Odorico de Ceneta pro se, & aliis quibusdam de Ceneta ex altera. D. Biaquinus de .... & D. Bartholameus de Ainardis Arbitri inter predictas partes, ut in compromisso, pacto inter ipsos facto ..... Notar. de Ceneta, talem in scriptis sententiam protulerunt. Nos Biaquinus qu. D. Beraldini de .... & Bartholameus de Ainardis, quia compromissi recepti in nobis Ancianis Comunis Tarvisii, ac etiam postea per plures dies Arbitri, Arbitratores, & amicabiles compositores inter D. Vecellonem ex una parte, occasione unius Palatii siti seu jacentis in Ceneta, occasione cujus Palatii quondam fuit lis inter filios, heredes olim Albertini de Ceneta, & qu. Franciscum fratrem dicti Albertini ex una parte, & Norandinum, Mengam, & Castiglonum, Vidotum, Gelum, Momelum, Petrum fratres filios qu. Odorici de Sancto Martino de Ceneta, & Odoricum, Bialem filios olim Henrici de dicto loco, omnes predictos de Ceneta, & Smerecum, & Cancellarium de Serravalle ex altera parte occasione unius Castellarii, domorum, doglonorum, Turrium, & aliorum jacentium in Colle S. Martini de Ceneta, quorum occasione olim fuit lis inter dictum D. Vecellonem ex una parte, & predictas personas ex altera, & etiam cum domina Rosane uxore Centanoni de Ceneta occasione predictarum rerum, de quibus & ipsa habuit litem cum dicto D Vecellone, de quo arbitrio, sive arbitratu extat instrumentum scriptum per me Corradinum Not. Visis, & cognitis rationibus partium omnium predictarum nobiscum, & cum aliis coantianis discussione, & deliberatione habita diligenti, & pro bono statu, pacifico Comunis Tarvisii, ut semper volumus, & tenemur. Et volentes omnes causas, & materias scandalorum penitus amputare, de Consilio dominorum Alexandri Novelli, & Morzanisii Judicum, laudamus, definimus, arbitramur, dicidimus, in scriptis sententialiter pronuntiamus, quod omnes predicte persone secundum formam compromissi solvere debeant dicto D. Vecello nongentas libras denariorum, sive noven-

cen-

centum libras denarior. usque ad carnis privium, sive carnis levamen, & quod dicte persone usque ad viginti dies post festum omnium Sanctorum debeant facere prefato D. Vecelo bonam securitatem ex arbitrio nostro de solvenda dicte pecunie quantitate: quam securitatem bonam si fecerint arbitrio nostro, ipsi debeant habere possessiones, & tenutas libere omnium predictarum rerum contradictione ipsius D. Veceli in contrario non obstante. Quam securitatem bonam arbitrio nostro usque ad dictum terminum, idem usque ad viginti dies post festum omnium Sanctorum, si non fecerint bonam arbitrio nostro, quod postea statim post dictum terminum Potestas, & Comune Tarvisii predicta bona, & fortalitias expensis solumodo dictarum personarum faciant pro sui arbitrio custodiri. Statim tamen idem usque ad viginti dies post dictum festum omnium Sanctorum pro Comuni, & expensis Comunis cum illis custodibus, prout Potestati ut ante & Antianis videbitur expedire. Et si contigerit quod dicte persone usque ad dictum terminum taxatum D. Vecello ex arbitrio nostro bonam securitatem fecerint, vel etiam finem fecerint ei in dicto termino, congruam securitatem, dummodo usque ad dictum terminum scilicet ei predictam nongentarum librar. denar. solverint quantitatem, quod ipse D. Vecelus teneatur, & debeat predictis personis pro illis partibus, quos nobis videbitur facere datas, & traditiones de omnibus, & singulis predictis bonis, & nobis ex causa concessionis, vel venditionis, vel ex alia legitima, & sufficienti causa: inducendo ipsos in corporalem possessionem omnium predictorum, & singulorum, & clamare se solutum, renuntiando exceptioni non numerate pecunie, & exceptioni dati, & in factum; & promittet ipsis cum pena, & fine pena eis varentare, & auctorizare predicta, & singula dictis personis pro illa parte, vel partibus dictarum personarum. Ita quod de evictione, & manutentione non teneatur eis nisi solummodo pro facto suo & qu. Patris sui D. Tolberti de Çamino, & olim ejus fratris Guecellonis, vel alterius sui fratris. Aliter non teneatur nec ad pretium, nec ad extimationem, vel interesse, vel ad penam, nec ad aliud aliquid sub aliquo ingenio quod dici possit. Et omnia jura sibi competentia eis cedet, atque mandabit, & clamabit se solutum, & plene confitebitur sibi satisfactum ab ipsis de omnibus expensis, & de omnibus aliis. Et quod ipse Dom. Vecelus reddet eis, & dabit omnia instrumenta de omnibus dictis, vel omnibus contractibus factis, & initis cum dictis personis, & ejus auctoribus ex una parte: & quondam Dom. Cadinum Butam de Coneglano ex altera, & quod essent facta inter Cadinum, & quondam Dom. Tolbertum, vel per aliquem, vel aliquos Notarios, vel alios de Serravallo, vel de aliis locis. Et omnes sententias latas inter ipsum D. Vecelum ex una parte, & dictas omnes personas, vel alias ex altera, & de omnibus que petere posset a predictis personis, vel heredibus predictorum Albertini, & Francisci fratrum de Ceneta, faciet finem, & remissionem in omnibus, & per omnia. Si autem acciderit quod dicte persone non fecerint bonam securitatem dicto D. Vecelo usque ad dictum terminum viginti dierum post festum omnium Sanctorum, vel non solverint ei usque ad dictum terminum scilicet carnis privii predictam nongentarum librar. denarior. pecunie quantitatem, quod predicte res, & bona in ipsum D. Vecelo-

teloneum libere debeant pervenire contradictione dictarum personarum in aliquo non obstante: & predicta omnia, & singula precipimus, arbitramur, deffinimus, sententiamus a predictis partibus, & personis sub pena qua tenentur plene, & inviolabiliter observare, & omni alio modo eis precipimus quo possumus, & debemus. Insuper deffinimus, precipimus, & arbitramur sub pena qua tenentur dictus Magister Canonicus, quod ipse omnia predicta faciet attendi, & observari ab Alberto, & Aldigerio filiis qu. Albertini de Ceneta, & a ...... filia qu. Francisci fratris olim Albertini jam dicti. Et dilucidandi, interpretandi, declarandi omnia alia pro bona concordia in perpetuum tenenda faciendi resservamus in nobis plenissimam potestatem, ut super predicta, & in omnibus aliis possimus dicere, & facere, que nobis videbuntur expedire. Actum Tarvisii in Palatio Comuni.

Ego Corradinus de Belagarda Imper. auctoritate Not. de mandato, & voluntate dicti D. Potestatis, & arbitrorum predictorum, & partium predictarum interfui, & scripsi.

Dominus Prosavius Novellus Episcopus Cenetensis die precedenti sententiam suprascriptam fecit instrumentum in domo D. Alexandri Novelli, ubi ipse Episcopus habitabat, cum quo dicit, quod laudabit, ratificabit &c. ad voluntatem D. Potestatis quicquid per Consilium Ancianorum terminabitur.

Ex Archivo Episcopali Civitatis Cenete.

Num. CLXXXV. Anno 1270. 7. Ottobre.

Il Comune di Bassano prende in imprestito del danaro per pagare i loro soldati che in servigio dei Padovani furono in Fiudelle.

Ex tabulario Civitatis Baxani.

Anno dom. milles. ducentes. septuages. Ind. terciadecima, die lune sexto intrante octobri, in Burgo Baxani super domum Comunis, presentibus Alberto Not. qu. Folchini, Martino Not. qu. Jacobini, Petro Notar. qu. Morini, & Gerardello, Endrigeto, Mucio, & Gusmarino preconibus, & aliis. Ibique jure pignoris Gransionus filius qu. D. Beraldi de Carezato Consul Comunis Baxani, vice & nomine ipsius Comunis cum obligacione omnium suorum bonorum &c. stetit & promisit dare & solvere Enrico filio Mansibilie de Burso quinque soldos Vincentinorum grossorum a vigintiseptem pro quolibet, & XXXIII. denarios Vincentinorum parvorum, quos confessus fuit se ab eo pro dicto Comuni nunc accepisse nominatim occasione solvendi milites de Baxano, qui fuerunt in Fiudellis pro Comuni Padue, & exceptioni non numerate pecunie &c.

Ego Ugolinus qu. Viviani D. Conradi regis Not. interfui, & hoc inde scripsi,

Num.

Num. CLXXXVI. Anno 1271. 6. Marzo.

Giro di soldo con Scolari studenti in Trivigi, Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Ego Gaudius Drapator de Fraporta, quod cum per D. Bosegnorum judicem, & Asseslorem D. Potestatis compellar restituere ducentas libras denarior., qui in me pervenerunt a Tabulario Comunis Tarv. occasione Scholariorum, qui tunc temporis stabant in Tar. ad studendum, & quos denar. de mandato Potestatis, qui tunc temporis erat in regimine Civitatis Tarv. dedit Scholaribus predictis, ac ipsi scholares ipsas ducentas libras denar. restituerint Massariis Comunis Tarv., & in Comune Tarv. pervenerint, ut patet per Cartas inde factas, & ratio Comunis Tar. facta, & sententiata per Albrigetum de Renaudo, & socios ejus, quod ad Consilium parvum Curie, & quadraginta, & trecentorum ponatur, & quod ego Gaudius eadem causa, cum dicti denarii in Comune Tarv. pervenerint, non debeam inquietari, vel molestari a modo in antea: & quod dicti per Comune Tarv. restituantur Tab. ad hoc, ut dentur, quibus destributi sunt per distributores Comunis Tarv. occasione poderis quond. D. Gerardi de Cavasio, & distributi sunt, & dari debeant D. Lovato Judice de Padua. Actum Tarv. in domo Comunis.

Num. CLXXXVII. Anno 1271. 12. Marzo.

Lettera del Podestà di Vicenza al Podestà di Padova, colla quale si scusa della violenza recata ad alcuni uomini di Bassano. Ex tabulario Civitatis Bassani.

Anno dom. milles. ducentesimo septuages. primo Ind. quartadecima, die duodecimo intrante marcio super Liago domus potestatis, presentibus D. Menegacio Judice, magistro Gallo Calegario, Dominico Pelipario filio qu. Bonimani, Gastone Sartore, & aliis. Represfentate fuerunt infrascripte littere D Thomasino Justiniano de Veneciis potestati Padue, sigillate cum sigillo Comunis Vicencie, tenor quarum talis est. Magne nobilitatis & sapientie viro D. Thomasino Justiniano Civitatis Padue comendabili Potestati, Consilio, & Comuni ejusdem Civitatis F. Capitisliste Civitatis Vicencie potestas, Consilium, & Comune Vicencie votivorum incrementa continua honoris, & gracie cum salute. Dominacionis vestre litteras leta manu recepimus, quarum congeries ad ingentis afluentiam doloris incogitabilem nostri animi puritatem adduxit. Cum per eas intellexerimus Ambaxatores Comunis & hominum Baxani accedentes coram vestra presencia, contra rei veritatem ut credimus querelam exposuisse hujusmodi asserentes, quod indebite aliquos de Baxano detineri fecimus, & captivatos tenuimus eosdem suis rebus omnimode spoliantes; quod a Bartholameo Beroaldi de Carezate quinque soldos grossorum extorti fuerimus pro rebus ablatis eidem de Baxano principaliter rehabendis. De quo non modicum admiramur, cum quia honore, & amore Potestatis, & Co-

munis Padue, & Comuni & hominibus de Baxano hucusque in omnibus servicium tulimus, & honorem, eisdem non obstantibus aliquibus condepnationibus de hominibus de Baxano factis, non obstante etiam alia quacumque causa veniendi Vicenciam pro suis generaliter negociis plenam licentiam concedentes; cum quia nobis scientibus aliquem de Baxano detineri non fecimus aliqua occasione; cum quia tempore ablationis rerum quorumdam de Baxano statim vestris literis receptis sapientie vestre, ac etiam litterarum vestrarum latori, quod nobis placebat circa vestrum beneplacitum cuicumque de Baxano res ipsas petenti restitui deberent, responsionem libere tribuimus. Quare magnitudinem vestram, de qua plene confidimus, affectione quanta possumus deprecamur, quamvis nos inculpabiles & inscientes de predictis excusatos habere dignemini & vellitis. Coram nostra presentia eundem Bartholomeum, vel illum qui prefactos soldos quinque grossorum solvit positis omnibus destinate de nomine illius qui recepit illos denarios nos docturum, ut exinde possimus circa nostrum beneplacitum, nostrique honoris conservacionem vendictam assumere digniorem; securi quod ad presens nobis placidius facere non possetis, nec quod nos ad omnia vestrorum beneplacita redderet promptiores.

Ego Henrigetus qu. Petri Pulzinelle Imperialis aule Notar. hiis interfui, & secundum quod reperi scrpsi.

Num. CLXXXVIII. Anno 1271. 11. Aprile.

Istrumento di Pace, e convenzione fra la Republica di Venezia, e la Comunità di Trevigi sopra varie differenze, che vertevano fra loro. Ex Codice Bernardi Trivisani.

Millesimo ducentesimo septuagesimo ....: Indictione decima quarta, presentibus nobilibus viris Leonardo Venerio, Baracchino Trivisano, Joanne Campulo, & Nicolao Querino tunc Consiliariis domini Ducis, Tanto notario domini Ducis, & aliis. Cum super quodam pacto nomine Comunis & hominum Venetiarum ex una parte, & Nordiglum de Bonaparte Sindicum domini Mathei de Corrigia nomine Comunis & hominum Tarvisii ex altera questiones incurrexissent inter partes, & post pactum homines Tarvisii insurrissent novitates, & datia imponenda, factis pluribus tractatibus inter partes, demum venientibus Venetiis viris Petro Calato Doctore Legum, & Philippo Bocaseno, Bernardo Grisopoli, & Joanne Paulo Sindicis, & pro domino Potestate & Comune Tarvisii, & cum tractatoribus domini Ducis tractatum habentibus, demum ad honorem dei, & gloriose Virginis Marie, & Beati Marci Evangeliste, & Beati Petri Apostoli cum magnifico domino Laurentio Teupolo Dei gratia inclito Duce Venetiarum ad concordiam nomine dictorum Communium, & hominum eorundem pervenerunt modo & forma inferius comprehensis. Quoniam premissis datiis & relaxatis, que hinc retro ablata fuissent pro utraque parte pro datiis, & male ablatis promiserunt antedicti Sindici & Procuratores Bonifacii de Canossa Potestatis Tarvisii, ac Comunis & hominum Civitatis ejusdem, de cujus sindicatu

patet

patet per instrumentum publicum factum manu Grandonii Joannis Alacri notarii, cum expensis & obligatione bonorum omnium dicti Comunis & hominum Tarvisii nomine predictorum Potestatis & Comunis Tarvisii antedicto domino Duci recipienti &c. quod Potestas & homines Tarvisii habebunt de cetero omnes homines, & habitatores Venetiarum, & districtus salvos, liberos, & securos eundo, stando, & redeundo, & veniendo in Civitate Tarvisii, & eorum toto districtu, quod per eos distringetur cum mercatoribus, & rebus eorum, & sine aliquo datio, telonio, vel male ablato eis, vel alicui eorum modo aliquo, vel ingenio auferendo per Comune Tarvisii, seu per aliquam aliam personam ecclesiasticam, vel mundanam, & alios omnes undecunque sint, & undecumque veniant, Venetias venientes, seu venire volentes, & de Venetiis redeuntes cum mercationibus & rebus eorum & sine, eodem modo habebunt salvos, & securos, & liberos eundo, stando, & redeundo, & veniendo in Civitate Tarvisii, & ejus districtu toto sine aliquo datio, telonio, vel male ablato eis auferendo per Comune Tarvisii, seu per aliam personam Ecclesiasticam, vel mundanam modo aliquo, vel ingenio, salvis datiis, & Capitulis inferius declaratis. Quoniam ordinatum est a partibus concorditer, & firmatum quod de arboribus a duodecim passibus infra, & de alio lignamine, quod veniet super aradis, & zattis, & de aliis rebus exceptis infrascripto lignamine, & exceptis rebus infrascriptis tolli possint, et debeant per Comune Tarvisii duo denarii pro libra hominibus, & habitatoribus Venetis, & districtus, de eo quod arbores, & lignamen constabunt credendo sacramento Veneti, vel eciam Nuncii & procuratores ad hoc constituti de quantitate rerum, & de eo, quod constabunt lignamen, & res ipse sine aliqua questione. De arboribus vero qui erunt de duodecim passibus, & inde supra usque ad XVIII. passus possint & debeant per homines Tarvisii hominibus, & habitatoribus Venetis, denarios XL. pro qualibet arbore, & non plus, qui arbores de XII. passibus volvere debeant in quarto palmos sex & dimidium & in cima palmos quatuor minus quarta & alii arbores ab inde supra pro ratione volvere debeat, & de arbore que erit a XVIII. passibus supra tolli debeant per Comune Tarvisii denarios XL. & insuper denarios XX. pro quolibet passo, de eo qui erit a XVIII. passibus supra, & non plus ullo modo, vel ingenio, & de omnibus aliis arboribus, & antennis, que non erunt tante grossitudinis, auferantur duo denarii pro libra tam de longis, quam de curtis, & de quolibet arado lignaminis tolli possint & debeant denarios quinque parvorum, & de quolibet zatta denarii parvi triginta, & non plus ullo modo vel ingenio hominibus, & habitatoribus Venetiarum, & de quolibet centenario de paradarlis tolli possint, & debeant denarios XX. parvorum, & de quolibet centenario remorum parvorum tolli possint per Comune Tarvisii denarii duo parvorum, et pro quolibet centenario aliorum remorum magnorum soldi tres parvorum & non plus, & de quolibet milliario ferri grossi tres, & de quolibet vase picis denarii duodecim parvorum, & de omnibus aliis rebus, que venient super aradis, & zattis, tollentur duo denarii pro libra, ut dictum est, que quidem datia in uno loco Tarvisii, & in una vice tolli possint, & debeant, & non in pluribus modo aliquo, vel ingenio. Promissum

est

est insuper per dominum Ducem nomine Comunis Venetiarum Sindicis supradictis, quod per Potestatem, & Comune Tarvisii possint, & debeant omnibus hominibus euntibus per Canalia Feltri, vel Lombardie cum mercationibus, & de dictis partibus Verone, & Lombardie Venetias venientibus duo denarii pro libra tantum, & non plus ullo modo, vel ingenio, salvo quod hominibus Feltri, & Belluni & mercatoribus, qui ad eorum terras ibunt, & mercationes, que ad dictas partes portabunt, & que de dictis terris fuerint, non concedant homines Tarvisii istam libertatem, ita tamen quod aliquibus euntibus per dicta Canalia in Franciam, vel Alemaniam, sive ultra montes cum mercationibus, seu inde venientibus Venetias cum earum mercationibus, que inde solent adduci, & ad dictas partes portari, nullum datium, telonium, vel male ablatum modo aliquo, vel ingenio possit, vel debeat auferri per aliquam personam Ecclesiasticam vel mundanam; salvo etiam quod alique mercationes, que de partibus Ultramontanis ducerentur Venetias, vel de Venetiis ad dictas partes portarentur, non possint in aliqua quantitate in dictis terris Feltri, & Belluni, & in eorum partibus dimitti tam in veniendo, quam in redeundo. Preterea promiserunt antedicti Sindici ut supra, antedicto Duci ut supra, quod Comune & homines Tarvisii permittent homines Venetos, & districtus eorum fictus, redditus, & usus fructus, & decimas suarum terrarum ad eos spectantes per se, vel nuncios suos libere conducere & conduci facere Venetias, impedimento aliquo non obstante, salvo quod de blado hic modus debeat observari, & quod ille cujus fuerit blada per se, vel per Gastaldionem suum, aut per Procuratorem, jurare debeat, quod eam bladam habebit, jurando una vice quanta fuerit, & facto sacramento in ea quantitate, quam dixerit ad se pertinere sibi concedatur, & de tanto fiat licentia in una vice, vel in pluribus, ita quod de littera non possit accipi ultra unum grossum, & salvo etiam quod de domenicali tres partes adduci debeant Venetias, & quarta ibidem in Tarvisio, & Tarvisana debeat remanere pro utilitate, & usu rusticorum. Promittentes insuper dicti Sindici, quod hominibus Venetis non fiet aliquod impedimentum de possessionibus eorum per eos emptis per Comune Tarvisii, seu per venditores eorum, aut per alios pro eis usque ad terminum, in quem durare debet presens concordia. Preterea promiserunt dicti Sindici antedicto Duci ut supra, quod homines Tarvisii designabunt duos Judices Potestatis pro audiendis, & finiendis questionibus Venetorum; ita quod quicunque ex eis fuerit, eas possit audire, & advocatores eis designabunt secundum eorum providentiam, qui Advocatores de quolibet placito habere debeant denarios quinque parvorum a Veneto, & denarios XII. pro libra de quolibet placito, quod vincetur pro parte Veneti, & non plus ullo modo, vel ingenio, qui judices questiones ipsas infra duos menses postquam incepte fuerint, per sententiam terminabunt, & postquam sententia lata erit, si erit pro Veneto infra alios duos menses debeant dictam sententiam exequutioni demandare, ita quod sit illi, vel illis pro quibus sententia lata erit omnimode satisfactum de bonis, & possessionibus debitoris, si poterunt reperiri, & si non poterunt reperiri, observabitur posta vetus, & hoc intelligatur tam de sententiis hinc retro latis, quam de illis, que
de

le cetero, & hoc addito quod homines Veneti possint procurato-
es habere in Tarvisio pro suis negotiis ad voluntatem eorum, im-
edimento, sive statuto aliquo non obstante. Preterea promiserunt
ntedicti Sindici antedicto Duci ut supra, quod omnes Mercato-
es Veneti cum bestiis per districtum Tarvisii Venetias venire vo-
entes permittent Potestas, & homines Tarvisii libere, cum bestiis,
uas de extra districtum Tarvisii conduxerint venire Venetias li-
ere sine datio, & impedimento aliquo, & alii mercatores fore-
terii, qui non sint de Venetiis cum eorum bestiis sic venientibus
ebeant tertium ibi dimittere usque ad quartum diem, infra quos
ictas bestias possint vendere, si vendere voluerint, & si vendere
oluerint ab illa quarta die in antea possint dictas bestias libere
Venetias adducere sine aliquo impedimento vel datio. Ex alia
uidem parte antedictus dominus Dux verbo, sensu, & volunta-
e majoris Consilii more solito congregati, nomine Comunis &
ominum Venetiarum promisit cum expensis, & obligationibus bo-
orum omnium dicti Comunis, & hominum Venetorum antedictis
indicis nomine &c. quod homines Tarvisii & districtus, & habi-
atores de cetero erunt & habebuntur in Civitate Venetiarum se-
uri, & liberi eundo, stando & redeundo cum mercationibus, &
ebus eorum, & sine aliquo datio eis, vel alicui eorum modo a-
iquo auferendo, salvo quod de caseo, carnibus, oleo, vino, &
ale per ordinatum, & salva regalia domini Ducis de fructibus,
uos habere debet, ita tamen de rebus infrascriptis habere debeant
nodo, & forma inferius declaratis. Quoniam dabuntur de homi-
ibus, & habitatoribus Tarvisii, & districtus omni anno sine a-
quo datio de fictibus, & insuper conceditur quod quelibet per-
ona de Tarvisio, & districtu, que voluerit, possit portare de Ve-
etiis Tarvisium, sine impedimento, & sine datio vestas XX., &
nde infra. Promisit insuper antedictus Dux &c. quod conceditur
er eum & Comune Venetiarum Comuni & hominibus Tarvisii
mni anno, donec concordia presens durabit, tantum piscis salati
uod constet libras sex centum Venetorum parvorum ad deferen-
lum Tarvisium sine aliquo datio, quarantesimo, vel male ablato.
Et insuper per eundem dominum Ducem, & Comune Venetia-
um conceditur hominibus Tarvisii usque ad dictum terminum fer-
um, ramum, bronzum laboratum, boves aratorii, petre mar-
moree, & massaritie pro usu eorum sine aliquo datio hominibus,
& habitatoribus Tarvisii, & districtus, ita quod quicunque cum
uis massaritiis ire, transire voluerit, quod libere, & sine datio,
& impedimento ire possit. De avelanis nucibus, & amigdalis hoc
nodo dictum est, & firmatum de concordia partium, quod domi-
nus Dux & Comune Venetiarum concedant hominibus Tarvisii,
& habitatoribus de dictis per tempora secundum quantitatem que
erit de eis Venetiis, sicut ipsi domino Duci, & suo Consilio vi-
debitur sine datio. Preterea promissum est a partibus & firmatum,
quod de cetero per aliquem dictorum Communium contra alte-
rum, seu contra homines alterius Comunis non dabitur aliquod
pignus pro imprestitis, compris, vel mercatofactis, sive facien-
dis inter homines dictorum Communium usque ad terminum con-
cordie. Et si quis jus querere voluerit de aliquibus rebus, & jus
si redditum fuerit, non possit per eum pignora requiri de eo quod
habuerit sententiam, hoc addito, & firmato, quod pignore dato
con-

contra homines Tarvisii, suspendantur usque ad terminum concordie; ita quod per eas aliquis non debeat impediri, & si alicui concessa sint pignora, & voluerit jus suum reicere, possit, & debeat ire Tarvisium, & requirere, & ei debeat fieri plenum, & expeditum jus, salvo quod de quodam pignore concesso Thome Nani fieri debeat per Potestatem, & homines Tarvisii satisfactio secundum quod dictum, & sententiatum fuerit per discretum virum Joannem Baffitam de Venetiis, & de pignore concesso Regine Goiro uxori qu. Henrici Millemarcharum, fiat per Potestatem & homines Tarvisii satisfactio in hunc modum, que satisfactio fieri debeat predicte mulieri de bonis dicti viri sui, vendendo de dictis bonis usque ad quantitatem debiti ipsius mulieris, si vendi poterunt, sin autem debeant dicta bona extimari per duos communes amicos, secundum quod tunc valent, que bona ipsi mulieri dari debeant pro solutione sua, & si concordes esse non poterunt, debeat eis dari tertius per Guardianum fratrum Minorum, & secundum quod pro majori parte dictum erit, ita debeat observari. Et si statutum aliquod est in Civitate Tarvisii, quod faciat pro ipsa Regina, quod debeat observari. Preterea promisit antedictus dominus Dux ut supra antedictis sindicis recipientibus ut supra, quod de omnibus pannis lane, & lini, & de pignolatis, que laborabuntur in Civitate Tarvisii, vel in districtu toto, & Venetias adducentur nullum datium tolletur hominibus, vel habitatoribus Tarvisii, seu hominibus Venetis, quod possit esse in aliquod prejudicium eorum, quorum dicte res fuerint ullo modo, ita tamen quod de pannis, & de mercationibus, quas homines, & habitatores Tarvisii, & districtus adduxerint Venetiis, exceptis victualibus, hic ordo servetur, quod si non poterunt vendere, quod libere possint eas extra Venetias extrahere, & Tarvisium portare sine impedimento, & datio eis auferendo. Que quidem omnia, ut superius sunt expressa, & dicta antedicti sindici nomine, & vice Potestatis, & Comunis, & hominum Tarvisii juraverunt attendere, & observare, & non contravenire usque ad terminum quinque annorum proxime futurorum, obligantes propterea antedicto domino Duci recipienti, ut supra bona omnia Comunis, & hominum Tarvisii ad penam quingentarum marcharum argenti, & idem dominus Dux nomine, & vice Comunis, & hominum Venetiarum promisit antedictis sindicis recipientibus, ut supra cum expensis, & obligatione bonorum omnium dicti Comunis, & hominum Venetiarum predicta omnia, & singula attendere, & observare, & non contravenire usque ad terminum supradictum quinque annorum sub pena predicta quingentarum marcharum argenti, promittentes ad invicem stipulatione solempni, quod observata erunt in integrum per utrunque Comune, & homines utriusque Comunis predictorum quinque annorum proxime venientium in omnibus, ut superius expressa sunt que pena toties per partem non observantem committatur quoties fuerit contrafactum in predictis, seu in aliquo predictorum, presens tamen instrumentum usque ad dictum terminum in sua permaneat firmitate.

Actum in Palacio Ducatus Venetiarum in Camera una ejusdem Palatii.

Eodem millesimo, mense, & die, presentibus predictis. Magnificus dominus Laurentius Teupolus &c. verbo, & consensu, &

voluntate majoris Consilii nomine Comunis &c. promisit ex gratia predictis dominis Sindicis recipientibus nomine &c., quod omni anno concedet Tarvisinis amphoras centum vini tollendas de extra Venetias, portandas Tarvisium sine datio, salvo quod de singulis amphoris solvant denarios XXX. Venetorum parvorum, & hoc per terminum quinque annorum (1).

(1) Extat etiam hoc documentum in Archivo Civitatis Tarvisii in libro signato O. in quo dies undecima Aprilis apparet.

Num. CLXXXIX. Anno 1271. 2. Giugno.

Il Sindico del Comune di Bassano denunzia a quello di Padova l'usurpazione fatta da un certo Aicardo della casa grande, e della casa merlata posta nel Castello di Bassano. Ex archivo Civitatis Baxani.

Anno dom. milles. ducent. septuages. primo Ind. quartadecima, die secundo junii Padue in Comuni palacio, presentibus D. Nicholino judice de Cremona, Antonio Crosna Judice, Ansedisio de Casali, Marco not. de Boaria, & aliis. Nicholaus Squarzamezena not. de Baxano Nuncius Comunis & hominum de Baxano, & pro ipsis Comuni, & hominibus de Baxano, dixit, & denunciavit D. Antonio de Fabris Sindico Comunis Padue, presente D. Ugone denario Judice advocato Comunis jam dicti, quod die Lune primo junii Caza filius D. Johannis de Aichardo de Padua Procurator D. Lidome uxoris D. Tombolede de Montesilice, & pro ea intravit in tenutam, & possessionem de domo magna Comunis Baxani, & de domo merlata, que est super portam Castri Baxani, & quod dicte domus sunt Comunis Padue, & fuerunt Comunis Vicencie, & quod ipse D. Antonius Sindicus Sindicario nomine pro ipso Comuni Padue debeat defendere dictas domos, si vult; sin autem quod dicte domus expedirentur pro Comuni Baxani.

Ego Leonardus olim Conradini de Guicemanno Regalis aule not. huic denunciationi interfui, & rogatus ab ipso Nicholao ea scripsi, & in publicam formam redegi.

Num. CXC. Anno 1271. 17. Luglio.

Il Comune di Trivigi compera il Castellare di Guione con altri stabili per poscia permutarli colla Rocca di Cornuda col Vescovo.
Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno dom. MCCLXXI. Indict. XIV. die Veneris XV. exeunte julio in presentia D. Petri Calce Doctoris Legum, Jacobi de Davago, Stephani de Murio, Andree de Modernis, Petri Boni de Migliorino, Joannis de Liuto, Alberti Gaje Notarii, & aliorum. Clamato podere, & hereditate qu. D. VVecelleti de Nordiglo, & filiorum suorum dominorum qu. Melioris, & Achilicis ad extimariam Tarvisii per preconem in tribus locis consuetis Tarvisii, servato statuto, ac ordine dicte Civitatis in Consilio extimarie ad Campanam pulsatam more solito congregato, in domo Comunis Tarv.,

Tarv., presentibus D. Bonsignore de Compare Judice, & assessore D. Bonifacii de Canossa Potestatis Tar., ejus verbo, & auctoritate D. Fesso de Morgano, & Galvagnus de Gappo extimatores Comunis Tarv. nomine, & vice ipsius Comunis, & pro ipso Comuni ex jam dicto podere pretio MDCXIV. librarum denariorum fecerunt datam, venditionem, & traditionem ad perpetuum de eo quod est perpetuum, & datam, & investituram ad feudum quod est feudum sine servitio, fidelitate, vel aliqua comendatione, Migliorino Notario de Arpo recipienti pro se, & sociis suis D Henrigeto Leprossino, Natviono de Nordiglo, & Gaudio de Fraporta, & ipsis recipientibus nomine, & vice Communis Tarvisii ad hoc a Communi deputatis, ad hoc, ut secundum quod firmatum fuit per Consilium trecentorum, fiat cambium, & permutatio de ipso podere pro Rocha Cornude inter ipsum Comune, & D. Episcopum, & Ecclesiam Tarvisinam de uno Castellare Guigloni, cum Rocha, jurisdictione, & signoria, & cum omnibus aliis juribus, & rationibus pertinentibus dicto Castellari, & Curie Guigloni. Et de una clausura Donicale jacente apud dictum Castellare cum uno brolio sito apud dictam clausuram, & vocatur Zardinus, cui clausure a mane, meridie, & monte sunt vie publice, a sero est dictus Zardinus, & fossa Castri, cui Zardino a mane est clausura, a meridie fossa castri, a sero frata, a monte via, & possunt esse circa quinque jugera terre: & de uno manso jacente in terratorio Guigloni, & laboratur per Jacobinum de eodem loco, coheret sedimen, per ante vadit via, retro est frata, ab aliis partibus terra dictorum Vecelleti, Achilicis, & Melioris, & potest esse circa XV. jugera terre: Et de medietate unius mansi jacentis in eodem terratorio, & laboratur per Jacobinum Moratum, ab omnibus partibus terra dictorum dominorum, a monte frata Castri S. Ambrosii, & potest esse circa XV. jugera terre: & de medietate unius mansi jacentis in eodem terratorio, & laboratur per Albertum Rizatum, ab omnibus partibus terra dictorum dominorum, a monte Frata, & potest esse quinque jugera terre: & de uno manso jacente in eodem terratorio, & laboratur per Nicolaum, qui dicitur Patavinus, ab omnibus partibus terra dictorum dominorum, a monte frata, & potest esse circa XV. jugera terre: & de uno manso jacente in eodem terratorio, & laboratur per Henricum de Maserada de Paduana, ab omnibus partibus terra dictorum dominorum, a monte frata, & potest esse circa XV. jugera terre: & de uno manso jacente in eodem terratorio, & laboratur per Petrum de eodem loco, qui dicitur Peronus, ab omnibus partibus terra dictorum dominorum, a monte frata, per ante via Cente, ab aliis partibus terra dictorum dominorum, & potest esse circa tria jugera terre: & de uno nemore jacente in eodem terratorio, quod appellatur nemus altum, & potest esse circa tria jugera terre, a mane D. Ugatus de Bonaparte quondam possidebat, a meridie est quedam via publica, a sero illi de Ubleda, a monte terra dictorum dominorum. Et de uno manso jacente in terratorio S. Ambrosii recto qu. per Jacobinellum de campis, a mane, & monte via publica, a meridie terra dominorum Bonepartis: & de uno manso jacente in eodem terratorio recto qu. per solum, a meridie via publica, a monte Dosius currit....... terra dictorum dominorum Bonepartis, & appellatur mansus de Pi-

Pignero. Et de una clausura jacente in eodem terratorio S. Ambrosii, & laboratur per Enricum, & potest esse circa IX. jugera terre, cui a meridie terra dictorum dominorum Bonepartis, a mane, & monte terra, que fuit D. Andree de Nordiglo, & nunc est D. Henrigeti Lepersini: & de uno prato donicali jacente in eodem terratorio S. Ambrosii, & potest esse circa tria jugera terre, a mane, & sero Dosius currit, a monte terra dictorum dominorum: & de parte, & rata, quam dictum Comune habet, & habere videtur in Castro S. Ambrosii, & in frata de dicto Castro S. Ambrosii: & de parte, & rata, quam ipsum Comune habet, & habere videtur in tribus sediminibus jacentibus in eodem terratorio S. Ambrosii, & laboratur per Albertum Rizatum, quibus a meridie, & a monte est frata Castelli, a mane est mota dominorum Bonepartis: & de parte, & rata, que ipsi habebant in duobus sediminibus jacentibus in dicto terratorio, & laboratur per Paschalem, a monte via publica, a meridie est mota: & de parte, & rata quod ipsi habebant de uno sedimine jacente in eodem terratorio ultra stratam, & laboratur per Clamodeum, cui a meridie terra dictorum dominorum, a mane terra dominorum Bonepartis: & de uno manso cum decima ejusdem integre jacente in terratorio Cauladi de regulatu Cervade, & est totum in una petia, cujus coherentie hec sunt, a mane, & a monte Garetus de Ressio possidet, a meridie Joannes de Varceno & heredes qu. D. Nicolai de Sileno, a sero heredes Caracause possident, de quo manso cum decima dictus Dom. Achilex recepit datam a sex annis citra carta scripta per Vilium Notar. & de uno manso jacente in terratorio Riulli S. Martini, coherent mansi predicti, sive sedimen a mane Manfredinus de Flamingino, a sero Hengelpertus de Rubegano, a meridie aqua Riulli S. Martini, a monte D. Albertus de Calcavegla. Taliter fecerunt datam, & venditionem ut superius dictum est, quod dictum Comune Tarv. habeat, teneat & possideat supradictum podere, & bona cum introitu, & exitu, viis, anditis, jurisdictione, & signoria, campis, pratis, fossatis, transitibus, vitibus, arboribus, clausuris, nemoribus, capulo, pasculo, buscationibus, piscationibus, venationibus, marigiciis, districtu, & signoria, & cum omnibus rationibus, & actionibus, & juribus omnibus supradictis, & singulis a celo usque ad abissum integre pertinentibus; & quod dictum Comune possit omnia supradicta, & singula vendere, donare, alienare, obligare, infeudare, livellare, permutare, cambiare, pro anima, & corpore judicare, & totam suam voluntatem facere absque contradictione alicujus persone. Dantes dicti estimatores nomine, & vice Comunis Tarv., & pro ipso Comuni verbum dicto Meglorino recipienti pro se, & dictis sociis suis, & ipsi, & nomine, & vice Comunis Tarv., ut dictum est superius, intrandi tenutam, & possessionem de omnibus supradictis, & singulis auctoritate Comunis: Constituentes se nomine dicti Comunis pro eodem Comuni possidere, donec tenutam, [& possessionem intraverit. Ad hoc promiserunt dicti extimatores nomine, & vice Comunis Tarv., & pro ipso Comuni omnia predicta, & singula predicta Migliorino recipienti pro se, & dictis sociis suis, & ipsis recipientibus nomine Comunis Tar. ab omni homine, & ab omni parte cum ratione vvarentare, defensare, & autorizare eis pro dicto Comuni secundum formam sta-

statuti Comunis Tarv., & secundum reformationem Consilii trecentorum super hoc ordinati specialiter & congregati.

Ego Andreas Lovatus Sacri palat. Notar. interfui, & jussu, & auctoritate dictorum dominorum Judicum, & extimatorum scripsi.

Num. CXCI. Anno 1271. 24. Luglio.

Il Vescovo di Trivigi dà in permuta a quel Comune il Castello di Cornuda per quello di Grisone, ed altre terre. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno dom. MCCLXXI. Indict. XIV. die Veneris VIII. exeunte julio, Tarv. in podiolo Palatii Episcopatus, presentibus his testibus rogatis, videlicet D. Bonsignore de Compare judice, & assessore Potestatis, Petro Calza D. L., Alexandro Novello, Morganesio Judice, Bartholomeo Ronzono, Nicholao de Baroncino, Dominico Not. de Fossalonga, Gabriele de domina Viviana, Jacobo Aurifice, Acorto Calegario, Alberto Gaja Not. Bartholomeo de Rozo Notar., & aliis. Venerabilis Pater D. Frater Albertus dei gratia Episcopus Tarv. intendens officio pastorali, ut jus postulat, & requirit, deliberatione, & discussione diligenti prehabita, & tractata pluries cum suo capitulo universo super arce, seu rocha Cornude, quomodo custodia ejus sumptuosa est Episcopatui, & onerosa immoderatis expensis, & quomodo est ipsi, & Episcopatui periculum si amitteretur, quod posset de facili evenire, cum sit prope limites, & confinia constituta, & prope homines nationis prave penitus, & perverse, & quia propter graves guerras, & discordias, que ut notorium est, fuisse longo tempore, redditus ipsius Episcopatus diminuti sunt, & in pluribus deterruerunt, ideoque non potest eam, & maxime profice.... facere plenissime custodiri, & quia multum plus habet dicta rocha incomodi, quam comodi evidenter; ideoque prefatus D. Episcopus videns cum fratribus suis, sive toto suo capitulo, nemine discordante, quod expediebat, & utile erat permutationem fieri de ipsa Arce cum Comuni Tarv., quod Comune ipsum debet, tamquam ut Patrem in omnibus reveretur, cum castro uno, & curia ejus, mansis, & terris, & aliis pertinentiis suis, quod Castrum dicitur, & nominatur Griglonum, quod est in loco securo, & in duplum, & ultra, & est prope Civit. Tarv., quam sit Rocha, seu Arx predicta Cornude, & quod fructibus, & redditibus est fertile, & fecundum, & quod sine onere expensarum potest tutissime custodiri. Et econtra cum Comune Tarv. videret vera esse, que dicta sunt predicto D. Episcopo, & Capitulo memorato, & licet ex dicta Arce nulli sint redditus, & proventus, & quod dicto Comuni, & toti Diocesi, & territorio gravissima pericula imminebant, si dicta Rocha ad manus hostium perveniret, deliberationibus sepius hinc inde ab utraque parte diligenter habitis, & premissis afflati Spiritu Sancto, & inducti super dicta permutatione facienda comuniter convenerunt Dei auxilio sepius prius invocato. Ideoque dictus D. Episcopus, suo capitulo, more solito, congregato, verbo, & comuni consensu D. Tisonis Tarv. Decani, D. Anselmi Archid. Tarv., D. Bartholomei Coraciani Canonici Tarv., D. Mauritii de Vidoro Ca-

Canonici Tarv., Magistri Berardi Canonici Tarv., D. Martini de Ainardis Canon. Tarv., D. Tolberti Nepotis D. Petri Calze Canon. Tarv., D. Simeonis Mauro Canon. Tarv., & Presbyteri Leonardi Canon. Tarv., qui omnes sunt Canonici Tarv., & tunc temporis residentes, nomine permutationis, & concambii fecit datam, & traditionem ad perpetuum Meliorino de Arpo Notar. Sindico, actori, & Procuratori Comunis Tarv., de quo extat instrumentum scriptum per me Nicolaum de Venturela Notar. recipienti nomine Comunis Tarv., & pro ipso Comuni de prefata Rocha, seu Arce Cornude, site sive posite & jacentis in terratorio, & Diocesi Tarv. in loco seu Villa, que dicitur Cornuda, cum monte, & summitate dicti montis, cum turri, muro, edificiis omnibus, & munitionibus, & omnibus aliis juribus, cum jurisdictione, & signoria, quantum ad ipsam Rocham, & Montem confinatum inferius, usque ad infrascriptos confines ejus montis pertinente tantum, & non ultra confines predicte roche, & montis, & actionibus, & rationibus ad ipsam Rocham, & Arcem in integrum pertinentibus; qui mons pretenditur, & tenet versus meridiem usque ad Ecclesiam, & vallem Sancti Laurentii, & versus sero, sive Occidentem usque ad Vallem, & versus montes usque ad viam, qua itur Vonicum, & versus mane, sive Orientem pretenditur, & tenet usque ad clausuras Ville Cornude predicte, & si que sunt coherentie, & confinia singulis supradictis. Et econtra D. Meliorinus Sindicus, actor, & Procurator dicti Comunis nomine prefati Comunis, & pro ipso Comuni nomine permutationis, & concambii fecit datam, & traditionem ad perpetuum supradicto D. Episcopo recipienti pro Episcopatu, & Ecclesia Tarv. de Castro, Castello, & Castellari Grigloni cum circhis, fossatis, pratis, muris, lapidibus, edificiis, munitionibus, & cum omnibus actionibus, & rationibus, & juribus pertinentibus in integrum dicto Castro, & Castellari, & ejus Curie secundum quod dictus Miglorinus pro se, & sociis suis ad hoc specialiter deputatis emit ab extimatoribus, seu officialibus Comunis Tarv. de podere, & bonis quond. D. Vecelletide Nordiglo, & Achilicis, & Glelioris qu. filiorum ejus, ut continetur in instrumento scripto predicte date per Andream Lovatum Not., & hoc salvis illis, que inferius continentur, & specialiter designantur. Et similiter fecit datam, & traditionem nomine permutationis, & concambii ipsi D Episcopo recipienti pro dicto Episcopatu, & Ecclesia Tar. de omnibus, & singulis infrascriptis ad perpetuum; videlicet de una clausura donicali &c. *ut in documento superiori usque ad verba* de Calcavegla. Que omnia, & singula prefatus Meliorinus Sindicus simul cum aliis, de quibus est facta mentio superius, emit ab extimatoribus Comunis Tarv. pretio MDCXIV. libr. denar. sub occasione poderis predicti olim Vecelleti, & qu. filiorum suorum supradictorum, ut constat per instrumentum scriptum per Andream Not. antedicti Comunis, salvo eo, & expressim dicto, quod quicquid continetur in dicto instrumento de jurisdictione, & signoria per verba generalia, quod dictus D. Episcopus, & omnes successores sui, qui in perpetuum fuerint, nunquam possint sub aliquo ingenio uti jurisdictione signoria quoquo modo, ultra id quod predicti consueverunt, poterant, & debebant, & non aliter ullo modo. Et dictus Sindicus nomine dicti Comunis, & pro ipso Comuni fuit expressim in concordia cum dicto

D. Episcopo nomine Episcopatus, quod pro complemento, seu supplemento dicti concambii, & permutationis tenetur, & debet ipsum Comune emere alias possessiones, & bona cum expressa voluntate, ac consensu memorati Dom. Episcopi, & ubi voluerit, usque ad summam CCCC. minus XIV. libras, que quantitas deficit evidenter summe duo millium libr. denar., usque ad quam summam debebant ex pacto dari res alie ultra predictas dicto D. Episcopo pro Episcopatu predicto pro supplemento, & complemento permutationis predicte, usque ad summam duo millium librar. denar. sepius predictorum. De quibus ipse Sindicus nomine dicti Comunis faciet ei datam pro dicto supplemento, & de evictione, & guarentatione promittet, & alia faciet prout solet fieri, & prout fiet, vel factum erit in contractu nuperime celebrato. De quibus omnibus predictis, & singulis, salvis illis, de quibus mentio superius continetur, dicte partes sibi ad invicem, & mutuo fecerunt datam, & traditionem ad perpetuum nomine permutationis; ita quod dicte partes omnia, & singula supradicta, sicut superius dictum est, habeant, teneant, & possideant cum introitu, & exitu, viis, anditis, amplis, & districtis, capulo, pasculo, vitibus, arboribus, aluvionibus, buscationibus, venationibus, piscationibus, campis, pratis, fossatis, tramitibus, nemoribus, & cum omnibus aliis juribus, actionibus, & rationibus predictis a Celo usque ad abyssum, ut superius dictum est, in integrum pertinentibus, & quod possint ea omnia vendere, donare, obligare, permutare, livelare, & totam suam de predictis facere voluntatem, sine verbo, & contradictione cujuscumque eorum, & suorum successorum. Et dederunt sibi ad invicem verbum, auctoritatem, & licentiam, corporalem possessionem, & civilem, & naturalem, & detentationem cum omnibus & singulis juribus supradictis, & etiam prout ipsi, & auctores eorum universales, generales, & singulares habuerunt, tenuerunt, & possederunt, ac quasi possederunt, & visi sunt habere, tenere, & possidere, & quasi possidere per se, & suos hactenus inconcusse. Confitentes partes, & in pacto, & concordia extiterunt partes predicte, quod predicta omnia, & singula non erant, nec sunt alteri alienata, nec specialiter pignori obligata: & si contra esset ex parte, vel utrinque promiserunt sibi ad invicem, sub pena dupli excutere, & liberare ab omnibus, & per omnia, ut per peritos fieri consuevit, & constituerunt dicte partes se una pro altera possidere, donec per se, vel suos procuratores Sindicos, tenutam, & corporalem possessionem intraverint de predictis sua auctoritate, & ratione, & cum obligatione bonorum omnium, & expensis Episcopatus Tarv., & Comunis Tarv. presentium, & futurorum, & etiam cum satisfactione expensarum: credendo utraque pars alteri de expensis simplici verbo, absque probatione, vel aliquo juramento, & solemni stipulatione pacto vallato promiserunt predicte partes predicta omnia, & singula defensare, varentare, & autorizare cum ratione, & de jure ab omni homine, persona, universitate, & loco quocumque. Quod si non adtenderint, & plene non servaverint, omni modo promiserunt sibi ad invicem dare duplum extimationis omnium, & singularum rerum predictarum, prout tunc valent, vel pro tempore valuerint, seu meliorata receperint incrementa, nomine pene: ita quod pena semel, vel pluries possit comitti, & exigi, quotiens contraven-

ventum fuerit particulariter, & in totum; & inter se ad invicem partes ambe confesse, & concordes fuerunt, quod dicta permutatio, & concambium, que sunt facta, & que est ad hoc etiam, ut dictum est particulariter facienda est facta comuniter in bona fide, & sine fraude, & malo ingenio, & quod expediebat, & utile utrique parti valde fuerat, & erat dictam permutationem fieri, ut est facta, & prout etiam particulariter est suplenda, ut superius continetur. Et promiserunt sibi ad invicem, quod numquam contra dictam permutationem venient particulariter, & in totum, & promiserunt sibi mutuo, & ad invicem, quod nunquam probabunt, nec dicent, facient, nec alegabunt per se, vel alium, ullo modo aliquid, quod possit uni parti predicte, nec alteri abesse in perpetuum sub aliquo modo, vel ingenio, quod dici, vel excogitari possit, & si indictum fuerit, vel probatum, ipso jure non valeat, & non teneat, & nullius sit penitus roboris, & momenti. Et iverunt concordes inter se, quod de predictis omnibus, & singulis per me Nicolaum de Venturela Notarium, & per Otonem Joannis Notar. de Nigrisia debeant fieri concorditer consona instrumenta, ita quod uterque Notar. suam subscriptionem instrumento alterius Notar. apponat: hoc expressim apposito, & adiecto, quod si una de dictis partibus haberet instrumentum unum cancelatum, incisum....... vituperatum in aliquo, vel abrasum, quod alteri parti habenti suum incolume, & illesum nullum in aliquo prejudicium generetur, & debent etiam instrumenta apponi per utramque partem in pluribus locis, & voluminibus, ut tutius, & melius in perpetuum conserventur: & instrumento Comunis subscribent per se Dom. Episcopus memoratus, & omnes Canonici supradicti, & cum bullis pendentibus cum sera utriusque partis saltem unum instrumentum tum corroboretur in omnibus, & confirmetur ad rei geste memoriam, & probationem efficiaciorem in perpetuum faciendam. Et idem, & eodem modo fiat in omnibus, & servetur cum dicta permutatio in his, que nunc desunt recipient laudabilia incrementa. Preterea dictus Meliorinus Sindicus, & Procurator, & actor juravit ad Sancta Dei Evangelia tactis sacrosanctis scripturis in animabus Potestatis & Communis Tarvisii, & omnium, & singulorum Consilii trecentorum, & dicti Consilii, quod Potestas Tarv. tam presens, quam futurus, & Comune, & Consilium trecentorum, & homines ipsius Consilii, & homines, & persone singule, & universe Tarv. omnia, & singula supradicta perpetua firma, & rata habebunt, & tenebunt, & non contravenient aliquo jure, ingenio, ratione, occasione aliqua, seu causa.

Ego Oto Joannis Not. de Nigrisia Sacr. Pal. Not. supradictis interfui, & rogatus scripsi.

Ego Nicolaus de Venturela Imper. auctoritate Notar. interfui, & hoc inde rogatus scripsi.

Num. CXCII. Anno 1272. 20. Febbrajo.

Privilegio del Podestà di Vicenza, col quale si dà la permissione agli uomini di Bassano di poter andare e stare in Vicenza sicuramente colle lor merci e cavalli. Ex archivo Civitatis Baxani.

Anno dom. milles. ducentes. septuagesimo secundo Ind. XV. die

Sabbati vigesimo februarii Vicencie super domo; presentibus Doms Compagnino a Sale, Roano de Stenis Judice, & Assessore, & Porsiliaxio de Brusegardis milite & socio infrascripti D. Potestatis, & aliis. Ibique D. Hengolfus de Pomedello Vicencie Potestas ex tenore hujus publici instrumenti ad postulacionem & instanciam dominorum Andree Zanforgini, & Simeonis de Tonesella Ambaxatoribus Comunis & hominum de Baxano requirencium pro ipso Comuni, & universis & singulis hominibus de Baxano concessit licentiam, fidanciam, & securum ducatum omnibus; & universis, & singulis hominibus de Baxano, quod possint secure cum suis merchaandiis, mercimoniis, equis, & omnibus aliis suis rebus venire, & stare, & conversacionem habere in Civitate Vicentie, & suo districtu, & ab ipsa Civitate, & suo districtu redire quantumcumque, & quandocumque eis placuerit; ut melius visum fuerit, non obstantibus aliquibus condepnacionibus de ipsis hominibus, & Comuni de Baxano per precedentes Potestates Vicencie factis usque nunc.

Ego Gerardus qu. Arpolini gracia Conradi Regis Not. interfui, & de mandato dicti D. Potestatis hoc scripsi.

Num. CXCIII. Anno 1272. 3. Aprile.

Il Capitolo di Trivigi dà in guardia al Comune di Treviso Asolo, e Braida. Dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

In nomine dom amen. Anno ejusdem MCCLXXII. Ind. XV. die Jovis tertio (1) intrante aprili Tar. in pudiollo palacii Episcopatus, presentibus his testibus rogatis, scilicet Dom. Petro de Plumbino; Johanne de Domo, Auliverio de Sanzis, Martino de Cusignana, Liberale Not. de Sustano, Pagano Sertore de Burgo S. Tomasii, Bene de S. Martino, Acelo Cabr.... & aliis. Ad postulatum Dom. Guilielmi de Pe Judice & assessore Vicarii, ut dicebat Dom. Teste de Suardis Potestatis Tarv., & Curie, & Consulum, & Ancianorum congregate simul cum pasculo (*sic*) Ecclesie Tarvisine in supradicto Pudiollo Capitulum Ecclesie Tarvisine, scilicet D. Tiso Deganus, Anselmus Archidiaconus, Mauricius de Vidoro, Martinus de Ainardis, Magister Berardus, Simeon Mauro, & Tolbertus Calza, & presbiter Leonardus Canonici dicte Ecclesie nomine Ecclesie & Episcopatus Tarvisini deposuerunt in deposito, & guarda dederunt ad suam voluntatem supradicto D. Guilielmo de Pede Judice & assessore, ac Vicario recipienti pro Potestate & Comune Tarv. Rocham Brayde & de Asillo, & Castrum sive Castellarie de Asillo ad custodiendum, guardandum, & ben-salvandum omnibus expensis Comunis Tarvisii, ita quod predictus Potestas, vel alius Potestas qui pro tempore fuerit, & Comune Tarv. teneantur, & debeant rendere & restituere dicto Capitulo, vel Episcopo Tarvisino, vel Yconomo Episcopatus & Ecclesie Tarvisine supradictam Rocham, sive Castellarie predicte de Asillo, quandocunque supradicta Rocha & Castrum, sive Castellar requisitum, & requisitam fuerit per ipsum Capitulum, vel Episcopum, vel Yconomum nomine Ecclesie vel Episcopatus Tarv.

Ego Oto Joannis Notar. de Nigrisia Sacri Pal. Not. interfui & rogatus scripsi.

Num.

(1) *Error in die.*

Num. CXCIV. Anno 1272. 15. Decembre.

Il Podestà di Vicenza concede nuovo privilegio a' Bassanesi di poter andare e stare in Vicenza sicuramente colle lor merci, e cavalli. Ex archivo Civitatis Baxani.

Anno dom. milles. ducentes. septuages. secundo, Indict. quintadecima, die Jovis quintodecimo decembris, Vicentie in Comuni Palatio in Sala de medio, presentibus D. Patavino de Gambarinis Judice Assessore Potestatis, Dom. Johanne de Veltevano socio, & milite Potestatis, Guilielmo Priore, & Gerardo Bellolle Notar. Ibique Dom. Senisius de Bernardis Vincentie Potestas ex tenore hujus publici instrumenti ad postulationem Dom. Clarelli Bonoti, & ad ipsius instantiam ambaxatoris Comunis & hominum de Baxano recipienti pro ipso Comuni, & universis & singulis hominibus de Baxano concessimus licentiam, fidanciam, & securum ducatum omnibus & universis & singulis hominibus de Baxano, quod possint secure cum suis mercatandiis, mercimoniis, equis, & omnibus aliis suis rebus venire, & stare, & conversacionem habere in Civitate Vicencie, & suo districtu, & ab ipsa Civitate, & suo districtu redire quantumcumque, & quandocumque eis placuerit, & melius visum fuerit, non obstantibus aliquibus condepnacionibus de ipsis hominibus & Comuni de Baxano per precedentes Potestates Vicencie factis usque nunc.

Ego Vicencius Nanus Notar. Sigilli Comunis Vicencie de mandato predicti D. Potestatis hoc scripsi.

Num. CXCV. Anno 1273. 20. Marzo.

Istrumento di gratificazione e ricompensa, che Egnone Vescovo di Trento fa ad Oiderico Signore d'Arco, per aver difeso Ripa dalle genti Veronesi spedite da Mastino dalla Scala. Ex archivo Comitum de Arcu N. 73.

Anno dom. milles. CC. LXXIII. Indict. prima die XII. exeunte marcii in Palacio Episcopatus .... in stupa D. E. Episcopi, presente D. Conrado Capellano D. Egnonis Episcopi, Federico qu. Martini, Frixante Inveraudo serviente dicti Dom. Episcopi, Pellegrino filio Cuntullini de Prisanna, Nichola Camarlengo dicti Dom. Episcopi E., Viganto Cogo Curie dicti Dom. Episcopi, et aliis testibus rogatis, et ad hoc specialiter vocatis. Ibique Dom. E. Dei gratia Tridentine Ecclesie Episcopus cum constaret .... & .... cognovisset, quod Dom. Odoricus Panzera de Arco terram Ripe a D.......... Maistini, et a Veronensibus rebellibus, et inimicis S. Matris Ecclesie, qui venerunt armata manu ipsam terram Ripe accepturi violenter, et in manibus inimicorum Sancte Ecclesie in servitutem tradere volentes, defendisset fortiter et viriliter, et ipsam terram et homines ejusdem manu tenuisset contra predictos, et manu tenere non desistit, et quia nullus potenciorum et forciorum eo videbatur ad predictam Terram manu tenendam et palacium, et Turrem ejusdem Terre Ripe per diem, Dom. Egno

Episcopus dictam Turrem, et palacium salvandam, protegendam, et gubernandam eidem D. Olderico Panzerie commisit. Quare dictus D. Egno dei gratia venerabilis Episcopus Tridenti omni occasione, exceptione, actione, defensione legum remota per stipulationem promisit et convenit Simeoni Spixato, tanquam procuratori D. Olderici Panzere de Arco recipienti nomine vice D. Olderici dare et solvere ei, vel ejus certo nuncio centum et quinquaginta libras denar Veron. parvulorum in quolibet, et pro quolibet anno, donec dictus D. Oldericus Panzeria custodierit, et tenuerit palacium et turrem Ripe, quos denarios predictus D. Episcopus confessus ac manifestus fuit eidem D. Olderico dare debere, vel dicto Simeoni suo procuratori pro eo recipienti nominatim pro custodia dicti palacii, et turris Ripe, et ejus nomine occasione, quod palacium, et quam turrem dictus D Oldericus Panzeria habere, et tenere, et custodire debet a bona fide, et in ejus curia, et protectione permanere debeat usque ad voluntatem dicti Dom. Episcopi, et nomine vice dicti D. Episcopi. Renunciavit quidem D. Episcopus, quod non possit dicere, seu uti, quod dictum palacium, et turris in custodia D. Olderici non fuisset, et non sit, et exceptioni doli mali &c. Tali quidem pacto inter eos habito, et facto quod si dictus D. Oldericus Panzeria fecerit, seu fieri faciat aliquod hedificium, seu laborerium, vel melioramentum in edificatione dicti palacii et Turris laborando, et in eo edificando, de muro vel de lignamine secundum quod eidem D. Olderico melius videbitur expedire ad quomodum et utilitatem dicti palacii et Turris pro melioramento dicte terre Ripe, predictus D. Episcopus per se et suos successores per stipulacionem promisit ei procuratori recipienti pro dicto D. Panzeria dare, solvere, et satisfacere in totum et per totum in pecunia numerata bonis denariis in tanta quantitate, quantum expendiderit in arbitrio, et computatione duorum bonorum hominum magistrorum muratorum, et vel magistrorum de lignamine, secundum quod dixerit inter eos. Promittens dictus D. Episcopus per se et suos successores omnia predicta, et promissa adtendere, et observare, et ita solvere, ut superius dictum est, et non contravenire alio jure. Pro quibus omnibus predictis et singulis adtendendis, et firmiter observandis prenominatus D. Episcopus, Dux, Comes, et Marchio, Potestas Civitatis Episcopatus Tridentini jure pignoris obligavit &c.

Ego Agustinus D. Coradi Regis Not. interfui, et rogatus scripsi.

Num. CXCVI. Anno 1273. 10. Gennajo.

Sentenza arbitraria fra il Comune di Bassano e gli uomini di Solagna - Ex Archivo Civitatis Bassani.

Anno domini Millesimo ducentesimo septuagesimo tercio Indict. prima die martis decimo intrante januario super domum Comunis Baxani, presentibus domino Henrico Judice de Brizasolis, domino Sulimano Judice qu. Gloi, Bartholomeo de Soto, & domino Bonapresio not. qu. Alberti, & Simeone Tmesolle, & Aldinello not. qu. domini Jacobini de Aldinello, & Antonio Not. qu. Gotardi & aliis. Ibique dominus Antonius de Bonosio arbiter, arbitrator, & amicabilis compositor inter dominum Gabrielem qu. Salomoni

Sin-

Sindicum, & sindicario nomine Comunis, & Universitatis, hominum, & Terre Baxani ex una parte, & inter dominum Robertum de Solagna Sindicum & Sindicario nomine Comunis & Universitatis & hominum, & terre Solagne super quibusdam litibus, & questionibus motis inter sindicos dictorum Communium, & inter ipsa Communia, & pro ipsis omnibus Comunibus, & super omni eo quod Sindici predictorum Comunium, & pro ipsis Comunibus, & ipsa Comunia inter se possunt dicere, vel oponere, vel petere unum alteri, seucontra alterum, & e converso pro dictis questionibus vel causis, vel qualibet alia occasione, parte, vel causa, ut in carta compromissi per me ipsum notarium scripta plenius continetur, sic definivit, sentenziavit, & arbitratus fuit, & amicabiliter composuit inter predicta Comunia, & inter sindicos dictorum Comunium, & pro ipsis omnibus Comunibus ibi presentes & volentes, & consencientes, & data ab eis parabula permanendi, arbitrandi, & amicabiliter componendi inter predicta Comunia ipsos pro dictis Comunibus, & in tot ipsa Communia, videlicet quod de omnibus condepnacionibus factis contra Comune & homines de Solagna, & contra singulares personas de dicta Terra Solagne usque ad tempus quo Comune & homines de Solagna juraverunt mandata domini Antonii Mugni quondam Potestatis Baxani, due partes sint & esse debeant Comunis Solagne, & tercia pars sit & esse debeat Comunis Baxani; & de omnibus aliis condepnacionibus factis ab eo tempore citra usque nunc, & que de cetero fient, seu fierent contra Comune, & contra singulares personas de Solagna occasione alicujus maleficii commissi in districtu Solagne, medietas sit & esse debeat Comunis Baxani, & alia medietas sit, & esse debeat Comunis Solagne ...... predictus arbiter, & arbitrator, & amicabilis compositor omnia ista & quelibet eorum debere attendi, adimpleri, observare, & manuteneri per predictas partes sub pena in instrumento compromissi comprehensa, & hoc in perpetuum, & quociens aliqua partium contra predicta vel aliquod predictorum faciet, altera pars possit ab ea petere, & exigere dictam penam. Et ibi ad presens predicti Sindici pro se, & sindicario nomine dictorum Comunium, & universitatum Terrarum Baxani, & Solagne laudaverunt, aprobaverunt, & confirmaverunt omnia predicta, promittentes sibi ad invicem omnia predicta attendere, & observare, & nullo tempore contravenire cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium, & in mobilium, presentium, & futurorum predictorum Comunium & Universitatum.......& de hoc fient duo instrumenta consonancia.

Ego Johannes Magistri Jacobini Rubei Sacri Palacii Not. scripsi.

Ego Simeon filius qu. Brixie domini Conradi Regis Not. hiis omnibus interfui, & cum signo & nomine meo me subscripsi de mandato dicti domini Potestatis sub eodem millesimo & indictione.

Num. CXCVII. Anno 1273. circa

Bisogni della terra di Sacile, e suppliche al Patriarca.
Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Isti sunt defectus Terre vestre Sacili, quos vobis Venerab. Pater, & Domine, damus in scriptis.

In primis exponimus vobis, Domine, quod terra vestra Sacili, que in tam discriminosis confiniis sita est, & que multis est circumcincta Potentibus, non est bene munita muris, & spaltis per girum, imo debiliter in locis multis est clausa, & minus fortis, eo quia pauci sumus concives, & habitantes in Terra, que non parum diffusa habito respectu ad paucitatem, & defectum Concivium, qui sumus insufficientes ad dictas munitiones construendas, & manutenendas, & sumus plurimum impotentes.

Item cum Dominus Patriarcha Bertoldus bone memorie antecessor Vester fecit fieri molendina in Sacilo, que Ecclesie sunt Aquil., tunc fecit etiam fieri quamdam rostam ad utilitatem predictorum molendinorum, & ad conservationem eorum juxta murum, & portam Ecclesie, quam vidistis: modo dicta rosta sic lesa est, & in tali statu consistit, quod murus, & porta predicta jam patent, & ipsa molendina vestra plerunq. maximum sustinent detrimentum.

Item Curia Domini . . . . . quondam, quam olim Dominus G. Patriarcha Predecessor vester emit, ac etiam quedam alia loca sibi adjacentia in Sacilo, nec non & Curie Diatrici, & Nepotis sui sunt loca quasi deserta, & non habitata, nec custodita sufficienter, propter quarum defectum credimus toti Terre Sacili non modicum periculum iminere.

Item cum multos pontes, & longos semper, & continue oporteat nos facere in terra Sacili, ad substentationem eorum, Domine, impotentes sumus, quia nec habemus aliquod nemus, nec alia ligna convertenda in hac parte.

Item cum Predecessores vestri plures habitantias contulissent quibusdam olim, ea videlicet occasione, quod pro ipsis habitantiis succurrere deberent vobis, & successoribus vestris, Sacili precipue, & militare decenter, tunc, Domine, aliqui predictorum habitatorum negant se recepisse dictas habitantias ipsa conditione, quod pro ipsis Sacili deserviant. Quidam vero non negantes pactum, ibidem & servire, & militare contemnunt, & sic Terra continuum sustinet inde defectum.

Item cum quidam rivus qui vocatur Ansuga descendens a montibus inter confines vestros, & confines Tar., ac etiam Domini qu. Biaquini de Camino satis longe a Sacile hactenus laberetur, quod rivus dictorum confinium debet esse terminus divisivus, prout continetur in privilegiis Aquil. Ecclesie, a moderno tempore citra jam plures anni sunt, sic studiose per quosdam factum est, quod dicta Ansuga, relicto proprio alveo, qui remotus erat a Terra Sacili, modo labitur per meliorem culturam quam habemus prope terram; cujus rei causa ista mala sequuntur. Primo quia termini confinium vestrorum negliguntur, & per consequens omittuntur, unde cedit vobis ad damnum, & Aquil. Ecclesie, quia jurisdictio vestra in hac parte periclitatur. Secundo quia per ipsam, & ipsius impetum aque annuatim damnificamur ultra quam existimare possimus. Tertio quia strate, & vie publice nostre, multeq. semite ut plurimum devastantur. Quarto quod occasione ipsius Ansuge ita crescit Liquentia pluries, quod per hoc molendina vestra devastantur persepe, & sic persequitur non modicum damnum;

Item cum sine causa legitima, & injuste banniti simus a Duce,

& Co-

& Comune Venet., nos qui plus aliis de Forojulii moramur in confinio Marchie, & qui non longe distamus a dictis Venetis, tam ab ipsis, quam a Tarvisinis, & aliis in repressaliis, & pignorantiis minamur, & gravamur plerumq., & ex hoc nobis maximum sequitur detrimentum.

Item per illos de Purciliis, & de Pulcinico, & per alios quosdam de campaneis, & pascuis nostris ac etiam terris excultis tam communiter, quam particulariter injuriamur persepe, eo quia minus potentes sumus ad eorum gravamina repellenda.

Oramus igitur, & humiliter supplicamus, ut qui Dominus noster estis, in cujus dominio, seu ditione Sacilum consistit, circa defectus nostros, immo defectus predicte Terre vestre, sic patrio subsidio, sic dominabili potentia, sic sollicita, & efficaci cura intendere dignemini efficaciter, & attente, quod in cunctis predictis debilis status noster, atq. conditio, immo Terre vestre defectus in melius reformentur.

Iste sunt gratie quas vobis, Domine, petimus humiliter, & instanter.

In primis cum Terra Sacili quasdam habeat contratas interius, que vacue sunt, nec inhabitentur sufficienter, & nos, qui moramur ibidem, non simus sufficientes ad custodiam dicte terre, quoniam pauci sumus; supplicamus humiliter, & instanter, ut homines de Vigonovo, que Villa est in vestro dominio sita juxta Sacilum coercere dignemini facere celaria sua Sacili, & ibidem bona sua recondere, cum id tutius sit pro eis, & se faciant convicinos nobis hoc modo: & quod ipsi tamquam convicini nostri ad honorem, & servitium Aquil. Ecclesie dicte terre Sacili serviant plenius circa publica opera, & comunia servitia, cum hactenus domus suas ab antiquo habuissent in dicta Terra, cui & nunc omni septimana serviunt in quibusdam.

Item cum propter defectum mercati, quod omni septimana habere non possumus, Terra vestra Sacili multa damna sustineat, & defectus, eo quia copiam rerum non habemus sufficientem, immo deficimus ut plurimum in maxima quantitate, ideo supplicamus humiliter, & devote, ut sic dominatio vestra dignetur disponere, quod semel in septimana habere possimus generale mercatum cohercentes eos de pedemonte, & de partibus istis, qui sunt in dominio vestro constituti, quod omnimodo venire debeant ad ipsum mercatum, & quod navigium similiter habeamus. Sic enim pro parte Terra vestra predicta poterit reformari.

Item cum ter in anno Gastaldio, & homines de Canipa generale mercatum teneat in districtu nostro ante portam Sacili, quod nobis omnibus deprimit multum, & honori dicte Terre vestre Sacili videatur non modicum derogare, supplicamus humiliter, & instanter ut illa tria mercata jurisdictioni ipsius vestre Terre Sacili supponere dignemini. Salvis in cunctis honoribus, & utilitatibus vestris, quos & quas in ipsis habetis, cum tamen sub clipeo nostro, qui vestri sumus, dicta protegantur mercata.

Item cum Terra vestra Sacili ad Comunia, & particularia servitia habere non possit ligna utilia sufficienter, quia nemora non habemus, cum & Castrum Canipe similem defectum substineat, & to-

& tota contrata ista, supplicamus humiliter, & instanter, ut omnes in partibus istis in vestro constitutos dominio cohercere dignemini sub speciali edicto, ut viam unam parare nobiscum debeant ad proximos istos montes, qui vestri sunt, & ad ipsorum nemora, que sunt ibi, ita quod currus illuc accedere possint pro lignis, cujuscumq. sint generis ad utilitatem vestram, Domine, & ad comunem utilitatem nostram, & aliorum vestrorum fidelium. Que quidem via de facili fieri potest, & sine magno dispendio, dummodo mandatum vestrum interveniat in hac parte.

Num. CXCVIII. Anno 1273. 19. Luglio.

Accordato di sopprimere da' Libri publici di Padova le rappressaglie concesse contro a' Trivigiani. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Anno Domini MCCLXXIII. Ind. I. die Mercurii XIII. exeunte Julio, Padue in Sala Domus Potestatis, ubi congregatur curia officialium, presentibus dominis VVidone Maglavacha de Parma, Nicolao Simili de Firmo Judicibus, & Assessoribus infrascripti domini Potestatis, Gabriele Guidonis de Nigro, Vgone Denario Legum doctore, Ailino Judice de Terradura, Odorico qu. domini Martini de Assalone, Alberto Notario qu. Garbionis, & Mathia Notario filio Prosdocimi Notarii de Cisis, & aliis. Coram Nobili Viro Domino Jacobino Rubeo de Parma honorabili Potestate Padue, Vivianus de Piglaniga dixit, & voluit sua spontanea voluntate, quod abreviatura suarum repressaliarum eidem datarum per Commune Padue contra venerabilem P. fratrem Albertum olim Episcopum Tarvisinum & homines & Commune Tarvisii scripta per predictum Matthiam filium Prosdocimi cancellentur, & mortificentur de libro Communis Padue, & ibidem coram ipso domino Potestate, me presente Notario pro Communi Tarvisii juravit ipse Vivianus ad Sancta dei Evangelia se velle ipsam abreviaturam ipsarum repressaliarum, & ipsas repressalias esse cassam, & cassas, irritas, & irritam, vanam, & vanas, & nullius valoris in perpetuum, & nullius momenti. Dicens asserens ibidem, sibi esse plenarie satisfactum a Communi Tarvisii, & ab episcopatu Tar. de ipsis repressaliis. Et ibidem nulla mora habita, vel petita, me Notario pro Communi Tarvisii presente coram ipso Domino Potestate ejus auctoritatem interponente, & Judicibus supradictis, totaliter cancellate fuerunt ad modum crucis predicte repressalie, & abolite presente ipso Viviano, jubente, & volente, & me Notario infrascripto vidente. Et ipse etiam dominus Potestas voluntate ipsius Viviani pronunciavit ipsas repressalias esse irritas, & nullius valoris.

Ego Mattheus de Salamone Imp. Auct. Not. interfui, & rogatus scripsi.

Num.

Num. CXCIX. Anno 1273. 27. Agosto.

Il Podestà di Padova concede libertà a quello di Bassano di poter prendere i banditi anche fuori del territorio Bassanese. Ex archivo Civitatis Bassani.

In nomine domini Dei eterni. Anno ejusdem nativitatis millesimo ducentesimo septuagesimo tercio, Ind prima die quinto exeunte Augusto Padue super liago domus Potestatis, presentibus Petro not. de Ceneta, magistro Caffaro Henzegnerio de Sancta Cruce, Patavino Sbusato, & aliis. Dominus vir dominus Jacopinus Rubeus Potestas Padue commisit, & licentiam dedit domino Antonio de Bonisio pro Comuni Padue Potestate Baxani, quod capiat, & capi faciat, & capere, & capi facere possit impune omnes illos forbannitos, qui stant circa Baxanum, licet non sint, nec stent in districtu Baxani undecumque fuerint forbanniti.

Ego Andreas filius Bonaventure Sartoris Sacri Palacii not. interfui, & jussu dicti domini Potestatis hoc scripsi.

Num. CC. Anno 1273. 20. Ottobre.

Vendita al Comune di Trivigi d' una Chiusura in Narvesa, onde cavar pietre per un lavoro nella Piave. Dal tomo secondo della Raccolta Scotti.

Anno Domini MCCLXXIII. Ind. I. die veneris XII. exeunte Octubri, presentibus domino Tiberio domini Raynaldi Judice, & assessore domini Joannis Cornarii Potestatis Tarvisii, Odorico de Arpo, Vecelone ejus filio Notario, Dominico Fabro de S. Vito, & aliis, Tarvisii in domo Communis. Bonacursius Notarius de Dobladine procuratorio nomine domini Vidoti de Vidotis ut in carta procure scripta per Varnerium Notarium de Nervisia visa, & lecta per me Notarium infrascriptum, fecit datam, & venditionem Domino Soldanode Caserio Procuratori Communis Tarvisii recipienti pro se, & socio suo domino Tisone de Butinico, & ipsis recipientibus nomine, & vice Communis Tarvisii de una clausura jacente in terratorio Nervisie juxta Glauram habitata, & recta per Tisolinum de Nervisia, de jure, & ratione fodendi lapides, & tollendi ad laborerium Plavis quantascumque oportuerit in dicto laborerio, donec in dicta clausura reperiantur. Cui he sunt coherentie, a capite superiori versus montes est terra Monasterii Nervisie, & ab omnibus aliis partibus vie publice vadunt: & si que alie sunt coherentie: & hoc pretio L. lib. denar., de quibus dictus Bonacursius vocavit sibi bene solutum procuratorio nomine dicti domini Vidoti a dominis Procuratoribus, videlicet dominis Soldano, & Tisone procuratoribus Communis Tarvisii dantibus, & solventibus nomine, & vice dicti Communis. Et finem, & remissionem fecit dictis procuratoribus recipientibus vice, & nomine dicti Communis Tarvisii & pro ipso Communi: pacto de non petendo dicto Communi Tarvisii predictos denarios in parte nec in toto; & renuncians etiam exceptioni non numerate

pecu-

pecunie, speique future numerationis pacto. Taliter quod dictum Commune Tar. possit fodi, & facere tolli de dictis lapidibus ad dictum laborerium, donec in dicta clausura reperiantur. Et promisit dictus Bonacursius Notarius de Dobladine procuratorio nomine dicti domini Vidoti cum expensis, & obligatione suorum bonorum, & bonorum dicti domini Vidoti varentare, defensare dictam clausuram occasione fodendi dictos lapides occasione dicti laborerii ab omni homine, & parte cum ratione.

Ego Andreas Grotus Notarius interfui, & rogatus scripsi.

Num. CCI. Anno 1274. 14. Marzo.

Il Doge di Venezia comanda le rappressaglie contro Trivigi per una casa incendiata in Mestre. Copia tratta dal Tomo II. della Raccolta Scotti.

Nos Laurentius Theupolo dei gratia Venet. Dalm., atque Chroatie Dux, Dominus quarte partis, & dimidie totius Imperii Romanie, cum nostro Consilio Judicibus petitionum, tribus capitibus viginti de .... & advocatoribus Communis ordinavimus statuentes, quod pignoratio fieri debeat in bonis hominum Tarv. & districtus ejusdem ad restitutionem, & satisfactionem faciendam Nobili Viro Thome Quirino dilecto Civi nostro de Lib. den. Venet. septem millibus ducentis, occasione videlicet cujusdam sue domus Mestre posite que sibi fuerit malitiose, ac furtive combusta. Quod omne damnum eidem Thome Quirino universa plebs ejusdem Mestre restituere tenebatur juxta tenorem statuti ejusdem Communis Tarv. specialiter ad hoc facti. Cumq. idem Nob. de predicto dapno sibi illato vellet suam prosequi rationem secundum formam pacti inter nostrum, & predictum Commune Tarv. firmati, in quo, inter cetera, continetur quod homines Tarv. teneantur, & debeant assignare duos Judices .... pro audiendis questionibus Venet. & ipsis infra duos menses postquam incepte fuerint terminandis, & sententialiter finiendis, quod non fecerunt, sed fecerunt contra pactum, in eo videlicet, quod prefatus Potestas, postquam jam dictus Civis noster juravit de malefactione inveniendo tantum unum judicem assignavit eidem semper petenti instanter, ut secundum pactum antedictum de predicto suo dapro faceret sibi plenariam rationem, qui vero judex per aliquam temporis quantitatem questionem audivit eandem, postea vero sepedictus Potestas alii judici prefatam questionem ad audiendum commisit, qui non servando formam pacti, sed ultra terminum .... duorum mensium, infra quos sententia definitiva proferri debebat, de die in diem eundem Nob. deducebat fatigatam laboribus & expensis, protestabatur semper ipse Civis noster se fore paratum infra dictum terminum duorum mensium videlicet super ipsa question sententiam definitivam audire sicut decet publicis instrumentis, quam sententiam definitivam infra prefatum terminum non potuit ab ipso judice obtinere. Postmodum autem elapso jamdudum termino in quo, vel infra quem dicta sententia proferri debeat, memoratus Potestas sepe dictum Nob. citari fecit per suas litteras speciales ut certo die, & loco

coram

coram judice ipsius questionis auditore comparere deberet definitivam sententiam auditurus, ipse autem noster Civis, cum de jure nec comparere, nec mittere teneretur pro eo, quod protestatus fuerat ipsum judicem non posse, nec debere amplius cognoscere de questione predicta, ut continebatur in pacto, ad cautelam tamen suum misit procuratorem, qui in termino per ipsum Potestatem prefixo eidem legitime comparuit, ut nobis ostensum fuit publico documento, expectando usque ad horam debitam, & ultra, ad locum ubi dictus judex antedictam questionem audire consueverat, in quo quidem termino nec ipse judex, nec aliquis comparuit pro dicta questione terminanda. Nam sicut ostendit publicis instrumentis judicem non esse tunc in Civit. Tarv. dicebatur publice: & sic delusus idem Procurator, imo potius idem Civis noster Venetias reduxit. Tertia vero die proxime tunc adveniente eodem Nob. Thoma Quirino non citato, non presente, nec per se, nec per suum Procuratorem, judex jam dictus contra Deum, & omne jus, contra ipsum predictum Civem nostrum super sepe dicta questione definitivam sententiam promulgavit. Sentiens igitur prefatus Nobilis contra Deum, & omne jus, se fore gravatum, nostram accessit presentiam supplicando quatenus dignaremur sibi concedere litteras ad predictos Potestatem, & Commune Tarvisii, ut de omni dapno sibi dato, occasione jam dicte sue domus combuste, & expensis satisfactionem plenariam exhiberi. Inclinati igitur ejus precibus, juste cum essent, memoratos Potestatem, & Commune Tarv. sepe, ac sepius requisivimus deprecantes, & per nostros ambaxatores, & per nostras litteras speciales, ut de prefato dapno, & expensis inde suportatis satisfacerent, vel facerent satisfactionem plenariam exhibere, prout nostris civibus de dapnos consimili per suos cives alias extiterat satisfactum, & converso per nostros suis, quod cognovimus per testes plurimos fide dignos. Nos vero qui Cives nostros in suo jure, & justitia confovere tenemur, videntes, quod prefati Potestas, & Commune Tarv. nostris erant obliti precibus in hac parte, visis, auditis, intellectis, diligenter examinatis, & cognitis querimonia ipsius nostri Civis, gravamine, expensis, atque dapno, consideratis etiam ejus rationibus, & expensis quas fecit in lite Tarv., & litteris transmissis proinde, & receptis, non attendentes ad laborem, & detrimentum, quod propter ipsius domus combustionem maximum habuit, & sustinuit, sed potius habentes respectum ad dapnum, quod de dicta domu maximam habuit, & sustinuit taxatis expensis, & ab eodem Nob. pro antedictis sacramento accepto, ipsi sepedicto Thome Quirino nostro Nob. Civi in predictis libris den. Venetialium septem milibus ducentis nomine extimationis, seu valoris antedicte domus sue combuste, que ad talem quantitatem, & majorem per magistros lignaminis, & domorum inde doctos, & cognitos inde extitit extimata: in lib. den. Venetialium groff. sex pro expensis factis in lite, atq in soldis denar. Venet. groff. tribus notario pro suo labore, super bonis hominum Tarv. & districtus ejusdem pignorationem duximus concedendam, quam volumus inviolabiliter observari.

Data in Nostro Duc. Pal. MCCLXXIV. Mense Martii die XIV. intrante Ind. II. tempore Nobb. Virorum Dominorum Jacobi Zeno, Marini Dauro, & Pancratii Maripetro Judicum petitionum, per

per manum Marci Presbiteri S. Cantiani ipsius Curie petitionum Notarii.

Ego Benvenutus de Castegnedo Sac. Pal. Not. hoc sumptum ex autentico cujusdam scripture, seu exempli sigillati cum bulla plumbea pendente Communis Venet. in qua erat sculptum nomen Domini Jacobi Contareni Dei gratia Venet. Dalmat. atq. Chroat. Ducis ex una parte, & ex altera imago S. Marci, & imago dicti Domini Jacobi, nil adens, vel minuens, preter punctum vel litteram, quod sententiam mutet, bona fide, & sine fraude, sicut in dicta scriptura inveni, exemplavi, meoque nomine roboravi.

Num. CCII. Anno 1274. 3. Giugno.

Istrumento di vendita che Aldinello da Bassano fa a Pietro Corraro Primicerio di S. Marco di molte possessioni. Ex Archivo Civitatis Bassani.

Anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo quarto Indict. secunda die dominico tercio intrante junio, actum in Veneciis in curtivo habitationis domini Petri Primicerii Sancti Marci juxta Ecclesiam predictam; presentibus fratre Florasio de Vicentia ordinis minorum, domino Busnardo Clerico de Pithoco de Vicentia, & dominis Johanne Guitone, Petro Greco de Clucia majori, Petro Dedo Clerico ecclesie Sancti Geremie, Toma clerico ecclesie sancti Jacobi, magistro Renaldo Scodaneblo not., Guilielmo de advocatis de Cremona, & Gabriele de Arnulfis de Cremona servitoribus domini Petri Corarii Primicerii Ecclesie Sancti Marci de Veneciis, & aliis pluribus testibus ad hoc specialiter convocatis, & rogatis. Dominus Aldinellus qu. Domini Jacobini de Aldinello precio septingentarum librarum denariorum, quod precium & quos denarios confessus, & manifestus fuit se recepisse, & habuisse a domino Petro Corario Primicerio Sancti Marci de Veneciis, & accepta non numerata pecunia, & non habiti precii pacto renunciationis eidem. Quapropter & ob dictam causam idem dominus Aldinellus investivit predictum dominum Petrum Corarium Primicerium Sancti Marci, & fecit ei datam, venditionem, ac traditionem de infrascriptis possessionibus aratoriis, decimis, & bonis. Videlicet alodium pro alodio, & feudum pro feudo. In primis de uno sedimine murato circum cum domibus, & torculariis posito in Burgo Baxani juxta domum, que olim fuit dominorum Ecelini & Alberici de Romano, a meridie, & a monte via publica, a mane Albertus not. de Folchini, & alii quamplures homines de Baxano, a sero Conradinus de Morando pro uxore sua Amigeta, & Albertus Bubulcus. Item de uno terreno terre cum canipa posito in castro Baxani, a mane, & meridie via publica, a sero dominus Guercius de Pithoco, & de duabus vegetibus magnis larisi retinentibus circha quadraginta urnas. Item de duabus vegetibus de Castegnara retinentibus circa triginta duas urnas. Item de uno terreno vacuo pro indiviso cum fratre Pauleto Graula posito in castro Baxani ante Ecclesiam Beate Virginis Marie, a mane via Comunis, que vadit ad cimeterium de ante dictam eglesiam, a sero murus castri, & a meridie Gualpertus olim Alberti de Cres-

pano.

pano. Item de uno terreno terre cum vineis de gropellis & vitibus gentilibus, & aliis nostraneis .... quod potest esse circa tres versorios & dimidium terre posito in pertinenciis Baxani in hora Sancti Viti, a mane, monte, & meridie via publica, & a sero circuitus ecclesie Sancti Viti, & Majnentus olim Petri de Porcis pro ecclesia Beate Virginis Marie. Item de uno terreno terre ortalicio posito in pertinenciis Baxani in hora tejetum, qui fuerunt dominorum de Romano, a mane heredes olim Zambelli Vidi, a sero via publica, a meridie Gabriel Archetus, a monte Otonellus Gracie. Item de uno terreno vacuo, quod potest esse circa duos campos posito in pertinentiis Baxani in hora baxanesite, a mane heredes olim Alberti de Gelano, a sero heredes olim Zambelli Vidi, a monte quedam callis, a meridie Otonellus olim Otolini de Grauso. Item de uno te rreno terre ortalicio posito in pertinenciis Angarani in hora mureli cum arboribus altanatis supra, & terra vacua, a mane & meridie via publica, a monte terrenum fratrum minorum, a sero Bonacursius olim Baxani de Tholomeo. Item de tercia parte, & decima seu jura decimarum totius usuffructus unius pecie terre, que potest esse circha duos campos cum arboribus altanatis, & aliis vitibus, & terra vacua posita in pertinentiis Baxani in hora Caserii a lovara, a mane Brigada olim Johannis Baxanati, a sero & monte via publica, & est livellus scriptus per Deolavancium notarium. Item de tercia parte tocius usufructus unius pecie terre cum arboribus altanatis, ulivariis, & terra vacua prativa, quam respondit dominus Albrigetus olim domini Marioti de Romano posita in pertinenciis Romani in collo de Molino, a mane dominus Olurandinus de Gutico, a sero terrenum Comunis Tarvisii, quod fuit Dominorum de Romano, a meridie via publica, & est livellus scriptus per Nicolaum notarium Archipresbiteri. Item de uno terreno terre cum nemore supra posito in pertinenciis Romani, in hora de salinis, & est livellus scriptus per ..... Item de uno campo terre aratorie posito in pertinentiis Baxani in campanea, qui quondam regebatur per Laurencium de Compostellis, & est inde livellus per Jacobinum de Carezato. Item de medietate unius mansi terre cum suis pertinenciis positi in pertinenciis Casole, quod olim fuit Baodini de Casola: sedimen cujus jacet in pertinenciis Casole juxta Ecclesiam via mediante, quod esse potest circha medium campum, a mane terrenum, quod fuit Arnaodini de Casola, a sero idem terrenum, a meridie terrenum clausuratum, quod fuit dicti Baodini, a monte via publica. Item de uno terreno quod fuit clausuratum olim dicti Baodini, quod potest esse circa duos campos & ultra posito in dictis pertinenciis Casole juxta dictum sedimen, a monte dominus Ubertus de Rosano, a sero Johannes medicus de Crespano, a meridie Roza, unde ibat aqua, a monte dictum sedimen, & monasterium de Sancta femia. Item de una pecie terre aratorie, que potest esse circa duos campos, posita in dictis pertinenciis Casole eundo versus Castilonum, a mane trozus Communis, a meridie heredes q. Arnaodini de Casola, & a sero tenet Bertaldus qui fuit de Rosano, & nunc habitat in Baxano. Item de una pecia terre aratorie, que potest esse circha unum campum in dictis pertinentiis versus sanctam Cristinam, a mane dominus Gualpertus de Rosano, a sero Baldinus & Achilotus fratres, qui fuerunt de Casola,

la, & a monte via publica, quod vero terrenum alocatum est Deolavancio olim Jordani Mucii de Curto ad quinque annos respondendo annuatim tresdecim staros millii ad starum Baxanensem, & decima, & est inde carta scripta per Deolavancium not. Item de reditu . . . . decem & novem starorum, & dimidium millii, & totidem surgi, & duorum starorum panigii, & undecim perdicium, & duarum galinarum, & viginti quatuor ovis pro medietate fiet duorum mansorum & dimidii terre pro indiviso cum domino Gerardino de Margnano, quod bladum respondet anuatim Manfredinus olim Viviani, Valentinus, & Ognobene fratres, Fautorius Gualperti Fabri, & Daniel qu. Albertini, & Marchetus de Cartilano positi in pertinentiis Cartilani secundum continentiam livellorum scriptorum per Nicolaum Archipresbiteri. Item de triginta octo campis cum dimidio terre aratorie posite in pertinentiis Baxani in Campanea, secundum continenciam cartularum scriptarum per Antonium Gerardi, Deolavancium, & Johannem Guillielmi not. Item de duobus campis terre aratorie positis in pertinenciis Baxani in hora Sancti Zeni, quibus coheret a mane via circha unum campum trivisagnum Belencase de supra in josum, a sero parte videlicet a capite filii qu. Alesii, a meridie terrenum, quod fuit de morosis. Item de duobus campis trivisagnis in dictis pertinenciis in hora Tucii de Laguna, a mane parte Bovoleola, a sero parte dictus Belencasa. & a monte idem Belencasa, & a meridie unus campus de supra trozium. Item de duobus campis terre insimul se tenentibus in dictis pertinenciis in eadem hora juxta Paulum de Navi, & Vivianum Rubei, quod formatur de supra in sursum in trozium de laguna juxta terrenum versus sero, quod fuit Johannis Ubertini, a meridie tenetur Scrabuta, & illi de Navi. Item de duobus campis terre insimul se tenentibus .... Item de decima & jure decimarum ... . Item sub eodem millesimo, & Indict. die septimo exeunte Julio in Baxano sub porticu habitationis Aldinelli not. presentibus Zaberio filio Simeonis qu. Vivaldi, Guillielmo qu. Flabiani de Sajo, Moro qu. Mori de Amolfredino, & aliis. Ibique dominus presbiter Martinus de Vicencia Canonicus Trivisanus procurator & procuratorio nomine predicti domini Primicerii, ut continetur in carta scripta per me Bartolameum not., intravit in tenutam, & corporalem possessionem vel quasi de omnibus supradictis bonis, juribus, possessionibus, & decimis, seu juribus decimarum, accipiendo nomine ipsius & pro ipso in manu januas, et ostia, aperiendo, & claudendo, & de terra, erba, frondibus, & fructibus dictorum bonorum, in manibus ipsius revolvendo, calcando ipsam terram pedibus, & projciendo de ipsa terra ultra caput, & per taleos intromissionem jure dicte venditionis intravit ipsius domini Primicerii nomine, & pro ipso in tenutam & corporalem possessionem vel quasi de juribus prefatis.

Ego Bartolameus filius Domini Otolini not. domini Rosini Comitis de Lonello hoc instrumentum jussu & mandato mihi facto per dominum Otobonum Vicarium domini Mafei Quirini de Veneciis Pot. Padue ex abreviaturis meis mortificatis coroboravi, & scripsi.

FINE DEL TOMO SECONDO.